



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 38/11

di iniziativa del Consigliere D. BEVACQUA, C. GUCCIONE, N. IRTO, L.
NOTARANGELO, L. TASSONE recante:

"Normativa quadro per la gestione integrata multilivello del comparto pesca"
relatore: G. NERI;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	22/7/2020
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	22/7/2020
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa comunitaria

- REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 pag. 5
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
- REGOLAMENTO (UE) N. 1380/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, dell'11 dicembre 2013 pag. 71
REGOLAMENTO (UE) relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio
- Reg. (CE) 17-12-2013 n. 1303/2013/UE (Artt.5, 47 e 48) pag. 111
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
- Reg. (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 pag. 115
Regolamento del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94
- PROGRAMMA OPERATIVO DEL FEAMP pag. 171
- ## Normativa nazionale
- D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 pag. 366
Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96
- D. Lgs. 26 maggio 2004, n. 154 pag. 395
Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38
- L. 6 dicembre 1991, n. 394. pag. 414
Legge quadro sulle aree protette
- L. 31 dicembre 1982, n. 979 (Titolo V). pag. 460
Disposizioni per la difesa del mare
- D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 pag. 468
Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963, concernente

la disciplina della pesca marittima

L. 14 luglio 1965, n. 963 pag. 529
Disciplina della pesca marittima

Normativa comparata

L.R. Marche 3 ottobre 2019, n. 33. pag. 551
Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo.

L.R. Sicilia 20 giugno 2019, n. 9. pag. 559
Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia

L.R. Sardegna 20 marzo 2018, n. 9. pag. 589
Disposizioni in materia di pesca.

L.R. Puglia 3 novembre 2017, n. 43 pag. 594
Pianificazione e sviluppo della pesca e dell'acquacoltura regionale

L.R. Abruzzo 27 aprile 2017, n. 28 pag. 608
Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne

L.R. Campania 23 dicembre 2014, n. 22 pag. 641
Disciplina della pesca marittima e dell'acquicoltura

L.R. Liguria 1 aprile 2014, n. 8 pag. 669
Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico.

L.R. Emilia Romagna 7 novembre 2012, n. 11 pag. 706
Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne

L.R. Liguria 10 novembre 2009, n. 50 pag. 743
Disposizioni regionali per la modernizzazione del settore pesca e acquicoltura

L.R. Basilicata 9 luglio 2009, n. 20 pag. 753
Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque pubbliche interne della Basilicata

L.R. Molise 18 agosto 2008, n. 27 pag. 774
Istituzione del Fondo Unico per la Pesca Produttiva e l'Acquicoltura.

L.R. Umbria 22 ottobre 2008, n. 15 pag. 780

Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura

L.R. Lazio 19 marzo 2008, n. 4 pag. 831

Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura

L.R. Piemonte 29 dicembre 2006, n. 37 pag. 848

Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca

L.R. Sardegna 14 aprile 2006, n. 3 pag. 888

Disposizioni in materia di pesca

L.R. Toscana 7 dicembre 2005, n. 66 pag. 901

Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura

L.R. Friuli Venezia Giulia 16 dicembre 2005, n. 31 pag. 938

Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura

L.R. Veneto 28 aprile 1998, n. 19 pag. 952

Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto

L.R. Molise 30 luglio 1998, n. 7 pag. 1001

Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne

Documentazione correlata

Sentenza Corte Costituzionale n. 36/2017 pag. 1051

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, gli articoli 175 e 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, l'articolo 195, paragrafo 2, e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 13 luglio 2011 dal titolo «Riforma della politica comune della pesca» definisce le sfide potenziali, gli obiettivi e gli orientamenti per la politica comune della pesca («PCP») dopo il 2013. Alla luce del dibattito successivo alla pubblicazione di tale comunicazione, la PCP è stata riformata dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. La riforma della PCP interessa tutti i principali aspetti della stessa, inclusi quelli finanziari. Per realizzare gli obiettivi di detta riforma è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio ⁽⁵⁾, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio ⁽⁶⁾ e il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio ⁽⁷⁾ e il regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio ⁽⁸⁾ e sostituirli con il presente regolamento.

⁽¹⁾ GU C 299 del 4.10.2012, pag. 133 e GU C 271 del 19.9.2013, pag. 154.

⁽²⁾ GU C 391 del 18.12.2012, pag. 84.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 maggio 2014.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 34).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio, del 21 maggio 2007, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e della Guiana francese e della Riunione (GU L 176 del 6.7.2007, pag. 1).

Riconoscendo l'interconnessione di tutte le questioni relative agli oceani e ai mari europei, il presente regolamento dovrebbe inoltre favorire l'ulteriore sviluppo della politica marittima integrata (PMI) di cui al regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

- (2) L'ambito di applicazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) dovrebbe comprendere il sostegno per la PCP per la conservazione delle risorse biologiche marine, per la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano tali risorse e per le risorse biologiche di acqua dolce e l'acquacoltura nonché per la trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, purché tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri da pescherecci dell'Unione o da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 ⁽²⁾ (UNCLOS).
- (3) Il successo della PCP dipende dall'efficacia del sistema di controllo, ispezione ed esecuzione, nonché dalla disponibilità di dati completi e affidabili, sia a fini di consulenza scientifica che a fini di attuazione e di controllo. Il FEAMP dovrebbe pertanto sostenere tali politiche.
- (4) La portata del FEAMP dovrebbe comprendere il sostegno alla PMI, incluso allo sviluppo e all'attuazione di interventi coordinati e all'adozione di decisioni relative agli oceani, ai mari, alle regioni costiere e ai settori marittimi a complemento delle diverse politiche unionali che li riguardano, in particolare la PCP, e le politiche relative a trasporti, industria, coesione territoriale, ambiente, energia e turismo. È opportuno garantire coerenza e integrazione nella gestione delle diverse politiche settoriali nell'ambito del Mar Baltico, del Mare del Nord, dei Mari Celtici, del Golfo di Guascogna nonché della costa iberica e dei bacini del Mediterraneo e del Mar Nero.
- (5) I beneficiari del FEAMP, ai sensi dell'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, possono essere operatori, quali definiti nell'articolo 4, punto 30), del regolamento (UE) n. 1380/2013, pescatori o organizzazioni di pescatori, salvo disposizione contraria del presente regolamento.
- (6) Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con le quali è stata adottata la nuova strategia dell'Unione per l'occupazione e una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, basata sulla comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020»), l'Unione e gli Stati membri dovrebbero conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, promuovendo nel contempo lo sviluppo armonioso nell'Unione. Le risorse dovrebbero essere concentrate per conseguire gli obiettivi generali e specifici della strategia Europa 2020, in particolare quelli legati a occupazione, cambiamenti climatici, sostenibilità energetica, lotta alla povertà e inclusione sociale, e migliorare l'efficacia grazie a un maggiore orientamento sui risultati. L'inclusione della PMI nel FEAMP contribuisce inoltre al conseguimento dei principali obiettivi politici fissati nella strategia Europa 2020 e corrisponde agli obiettivi generali di rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale fissati nel trattato sull'Unione europea (TUE) e nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (7) Per far sì che il FEAMP contribuisca al conseguimento degli obiettivi della PCP, della PMI e della strategia Europa 2020, occorre concentrarsi su un numero limitato di priorità essenziali volte a incoraggiare attività di pesca e acquacoltura sostenibili sotto il profilo ambientale, efficienti in termini di risorse, innovative, competitive e fondate sulle conoscenze, sostenere l'attuazione della PCP, rafforzare l'occupazione e la coesione territoriale, promuovere la commercializzazione e la trasformazione, come pure favorire l'attuazione della PMI.
- (8) L'Unione dovrebbe mirare, in tutte le fasi di attuazione del FEAMP, a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne, nonché a combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
- (9) L'obiettivo generale della PCP è di garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla creazione di condizioni ambientali sostenibili a lungo termine, necessarie per lo sviluppo economico e sociale. Essa dovrebbe inoltre contribuire a un aumento della produttività, a un equo tenore di vita per il settore della pesca e alla stabilità dei mercati e dovrebbe garantire la disponibilità delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2011, che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (GU L 321 del 5.12.2011, pag. 1).

⁽²⁾ Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e accordo sull'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

- (10) È di fondamentale importanza provvedere a una migliore integrazione delle tematiche ambientali nella PCP, che dovrebbe conseguire gli obiettivi generali e specifici della politica ambientale dell'Unione e della strategia Europa 2020. La PCP si propone di conseguire uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che ricostituisca e mantenga gli stock ittici al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015, ove possibile, e al più tardi entro il 2020. La PCP dovrebbe applicare l'approccio precauzionale e l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca. Il FEAMP dovrebbe di conseguenza contribuire alla protezione dell'ambiente marino secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (11) Il finanziamento delle spese inerenti alla PCP e alla PMI tramite un Fondo unico, il FEAMP, dovrebbe rispondere alle esigenze di semplificazione e rafforzare l'integrazione di entrambe le politiche. L'estensione della gestione concorrente alla trasformazione e alla commercializzazione, inclusa la compensazione per le regioni ultraperiferiche, le attività di controllo, di raccolta e gestione dei dati e la PMI, dovrebbero contribuire ulteriormente a semplificare e a ridurre il carico amministrativo sia per la Commissione che per gli Stati membri, nonché conseguire una maggiore coerenza ed efficacia del sostegno concesso.
- (12) Il bilancio dell'Unione dovrebbe finanziare le spese inerenti alla PCP e alla PMI tramite un Fondo unico, il FEAMP, direttamente o nell'ambito della gestione concorrente con gli Stati membri. La gestione concorrente con gli Stati membri dovrebbe applicarsi non solo alle misure a sostegno della pesca, dell'acquacoltura e dello sviluppo locale di tipo partecipativo, ma anche alla trasformazione e alla commercializzazione, incluse la compensazione per le regioni ultraperiferiche e le attività di controllo e raccolta dei dati, come pure la PMI. La gestione diretta dovrebbe applicarsi alla consulenza scientifica, alle misure specifiche di controllo ed esecuzione, ai contributi volontari alle organizzazioni regionali di gestione della pesca, ai consigli consultivi, alle informazioni sul mercato, agli interventi volti all'attuazione di una PMI e alle attività di comunicazione. È opportuno precisare i tipi di operazioni che sono ammesse al finanziamento a titolo del FEAMP.
- (13) Occorre distinguere fra categorie di misure di controllo ed esecuzione cofinanziate nell'ambito della gestione concorrente e quelle cofinanziate nell'ambito della gestione diretta. È essenziale stanziare risorse specifiche per il controllo e la raccolta dei dati nell'ambito della gestione concorrente pur consentendo una flessibilità tra queste due categorie di misure.
- (14) A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP deve essere subordinato al rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri e degli operatori. Tale requisito è volta a rispecchiare la responsabilità dell'Unione di garantire, nell'interesse pubblico, la conservazione delle risorse biologiche marine nell'ambito della PCP ai sensi dell'articolo 3 TFUE.
- (15) Fornire il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP a operatori che, ex ante, non soddisfano i requisiti di interesse pubblico relativi alla conservazione delle risorse biologiche marine comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP. Le domande presentate dagli operatori dovrebbero pertanto essere ammissibili al finanziamento nell'ambito del FEAMP unicamente a condizione che, in un determinato periodo di tempo precedente alla presentazione di una domanda di sostegno, gli operatori interessati non abbiano commesso una violazione, un reato o una frode grave e non siano stati coinvolti nello sfruttamento, nella gestione o nella proprietà di pescherecci inseriti nell'elenco unionale delle navi impegnate nella pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) o di navi battenti bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti di cui al presente regolamento.
- (16) Dopo la presentazione della domanda di sostegno i beneficiari dovrebbero inoltre continuare a rispettare tali requisiti di ammissibilità nel corso dell'intero periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni successivo al pagamento finale al beneficiario interessato.
- (17) Le conseguenze e le rettifiche finanziarie dovrebbero essere applicate se il beneficiario non soddisfa le condizioni connesse all'ammissibilità e alla durata. Al fine di determinare l'importo di tale rettifica finanziaria, è opportuno tener conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della violazione, del reato o della frode da parte del beneficiario e dell'entità del contributo del FEAMP all'attività economica del beneficiario.
- (18) Il conseguimento degli obiettivi della PCP verrebbe altresì compromesso se il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP fosse versato agli Stati membri che non rispettano gli obblighi di interesse pubblico a essi imposti dalla PCP in materia di conservazione delle risorse biologiche marine, come la raccolta dei dati e l'attuazione degli obblighi in materia di controllo. Inoltre, in caso di mancato rispetto di tali obblighi esiste il rischio che domande o interventi non ammissibili sfuggano al controllo degli Stati membri.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

- (19) A titolo precauzionale, per evitare pagamenti inammissibili e incentivare gli Stati membri al rispetto delle norme della PCP, dovrebbero essere previste l'interruzione dei termini di pagamento e la sospensione dei pagamenti, misure limitate nel tempo e nell'ambito di applicazione. Rettifiche finanziarie che presentano conseguenze definite e irrevocabili dovrebbero essere applicate unicamente alle spese inficiate dai casi di inadempienza.
- (20) Al fine di migliorare il coordinamento e l'attuazione armonizzata dei fondi che forniscono un sostegno nell'ambito della politica di coesione, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC), con i fondi per lo sviluppo rurale e per il settore marittimo e della pesca, vale a dire il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il FEAMP, sono state stabilite rispettivamente disposizioni comuni per tutti questi fondi («fondi ESI») nell'ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013. In aggiunta al regolamento (UE) n. 1303/2013, il presente regolamento contiene disposizioni specifiche, complementari legate alle particolarità dei settori della PCP e della PMI.
- (21) Il principio di proporzionalità dovrebbe essere applicato al programma operativo e lungo l'intero ciclo di programmazione, tenendo conto delle dimensioni delle amministrazioni degli Stati membri e dell'importo totale della spesa pubblica destinata al programma operativo.
- (22) La Commissione dovrebbe stabilire una ripartizione annuale per ciascuno Stato membro degli stanziamenti d'impegno disponibili servendosi di criteri obiettivi e trasparenti. Tali criteri dovrebbero includere indicatori che misurino le dimensioni del settore della pesca e dell'acquacoltura, la portata delle responsabilità del controllo e della raccolta dei dati, le dotazioni storiche ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e il consumo storico ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2006.
- (23) L'adempimento di talune specifiche condizionalità ex ante è di fondamentale importanza nell'ambito della PCP, soprattutto per quanto riguarda la presentazione di una relazione sulla capacità di pesca e di un piano strategico nazionale pluriennale sull'acquacoltura e la capacità amministrativa comprovata di soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca e di far rispettare le disposizioni in vigore grazie a un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione a livello dell'Unione.
- (24) In linea con l'obiettivo di semplificazione, tutte le attività nell'ambito del FEAMP che rientrano nella gestione concorrente, inclusi il controllo e la raccolta dei dati, dovrebbero essere presentate sotto forma di un programma operativo unico per Stato membro, conformemente alla struttura nazionale dello Stato membro interessato. L'esercizio di programmazione dovrebbe coprire il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Quando gli Stati membri predispongono il programma operativo unico, dovrebbero garantire che il contenuto e il volume dei loro programmi operativi rispecchi la finalità di semplificazione. Ciascun programma dovrebbe identificare una strategia volta a conseguire obiettivi specifici in relazione alle priorità dell'Unione nell'ambito del FEAMP, nonché una selezione di misure. La programmazione dovrebbe essere conforme a tali priorità dell'Unione, adatta ai contesti nazionali e dovrebbe integrare altre politiche unionali, in particolare la politica di sviluppo rurale e quella di coesione.
- (25) Al fine di promuovere la pesca costiera artigianale, gli Stati membri aventi un segmento significativo di pesca costiera artigianale dovrebbero accludere al loro programma operativo un piano d'azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale.
- (26) Per contribuire al conseguimento della finalità di semplificazione nell'attuazione del FEAMP nonché per ridurre i costi del controllo e il tasso di errore, gli Stati membri dovrebbero far ricorso nella misura del possibile alla possibilità di utilizzare le forme semplificate di sovvenzione di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (27) Per garantire il rispetto degli obblighi in materia di controllo nell'ambito della PCP, gli Stati membri dovrebbero compilare la sezione sul controllo contenuta nel programma operativo in linea con le priorità dell'Unione adottate dalla Commissione in tale particolare settore d'intervento. Al fine di adeguare il programma operativo alle mutevoli esigenze in termini di controllo ed esecuzione, la sezione «Controllo» dei programmi operativi può essere rivista regolarmente sulla base dei mutamenti nelle priorità dell'Unione relative alla politica di controllo ed esecuzione nell'ambito della PCP. Tali modifiche dovrebbero essere approvate dalla Commissione. Per garantire una perdurante flessibilità nella programmazione delle attività di controllo, la revisione della sezione relativa al controllo del programma operativo dovrebbe essere oggetto di una procedura semplificata.

- (28) Gli Stati membri dovrebbero redigere la sezione del programma operativo relativa alla raccolta dei dati in linea con il programma pluriennale dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio ⁽¹⁾. Per adeguarsi alle esigenze specifiche delle attività di raccolta dei dati, gli Stati membri dovrebbero redigere, conformemente a tale regolamento, un piano di lavoro soggetto all'approvazione da parte della Commissione.
- (29) I fondi in regime di gestione diretta, a eccezione dell'assistenza tecnica prestata dalla Commissione, dovrebbero essere predefiniti per obiettivi con un margine di flessibilità del 5 % ed essere disciplinati da programmi di lavoro annuali.
- (30) Al fine di accrescere la competitività e il rendimento economico delle attività di pesca, è di vitale importanza stimolare l'innovazione e fornire sostegno agli investimenti in tale campo. Per incoraggiare un più elevato livello di partecipazione, la procedura di richiesta di sostegno all'innovazione dovrebbe essere semplificata.
- (31) Investire nel capitale umano è altresì vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico della pesca e delle attività marittime. Il FEAMP dovrebbe pertanto sostenere i servizi di consulenza, la cooperazione fra scienziati e pescatori, la formazione professionale, l'apprendimento permanente e dovrebbero stimolare la divulgazione delle conoscenze, contribuire a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori e promuovere il dialogo sociale. Come riconoscimento del loro ruolo nelle comunità dedite alla pesca, anche i coniugi e i conviventi dei lavoratori autonomi dediti alla pesca dovrebbero, a determinate condizioni, beneficiare di sostegno per la formazione professionale, l'apprendimento permanente, la divulgazione delle conoscenze e la creazione di reti che contribuiscano al loro sviluppo professionale.
- (32) Per aiutare i giovani che incontrano difficoltà nell'accedere al mercato del lavoro nel settore della pesca in un periodo di persistente crisi finanziaria, il FEAMP dovrebbe sostenere programmi di tirocinio e corsi su pratiche di pesca sostenibili e conservazione delle risorse biologiche marine.
- (33) Essendo cosciente del potenziale offerto dalla diversificazione agli operatori della pesca costiera artigianale e del ruolo cruciale che essi svolgono per le comunità costiere, il FEAMP dovrebbe fornire sostegno agli investimenti contribuendo alla diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari, compresi investimenti a bordo, turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca.
- (34) La creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore della pesca a opera di giovani pescatori rappresenta una sfida sul piano finanziario e costituisce un elemento di cui è opportuno tener conto nell'assegnazione dei finanziamenti tramite il FEAMP e nella scelta dei relativi obiettivi. Tale sviluppo è essenziale per la competitività del settore della pesca nell'Unione ed è quindi opportuno istituire un sostegno a favore dei giovani pescatori che iniziano le attività di pesca, onde favorire il loro insediamento iniziale. Al fine di garantire la redditività delle nuove attività economiche sostenute tramite il FEAMP, è opportuno che il sostegno sia condizionato all'acquisizione delle capacità e delle competenze necessarie. Il sostegno all'avviamento delle imprese dovrebbe contribuire unicamente all'acquisizione del primo peschereccio.
- (35) Per sopperire alle esigenze in materia di salute e sicurezza a bordo, il FEAMP dovrebbe sostenere gli investimenti destinati a sicurezza, condizioni di lavoro, salute e igiene a bordo, a condizione che gli investimenti che beneficino del sostegno vadano al di là dei requisiti previsti dal diritto unionale o nazionale.
- (36) È opportuno stabilire norme per la concessione delle indennità e delle compensazioni finanziarie ai pescatori e ai proprietari di pescherecci in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca, se l'arresto temporaneo delle attività è una conseguenza diretta di determinate misure di conservazione, escluse la fissazione e l'assegnazione delle possibilità di pesca, è previsto in determinati piani di gestione della pesca unionali o nazionali o deriva dal mancato rinnovo di accordi di partenariato sostenibile nel settore della pesca o dei relativi protocolli. Tali norme dovrebbero altresì essere previste in caso di arresto definitivo delle attività di pesca.
- (37) Dovrebbe essere possibile, a determinate condizioni, per il FEAMP contribuire ai fondi comuni che forniscono ai pescatori compensazioni finanziarie per le perdite economiche causate da eventi climatici avversi, un'emergenza ambientale o i costi di salvataggio.
- (38) Per adattare le attività di pesca alle possibilità di pesca, dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere l'ideazione, lo sviluppo, il monitoraggio, la valutazione e la gestione di sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

- (39) È di fondamentale importanza integrare le questioni ambientali nel FEAMP e sostenere l'attuazione di misure di conservazione nell'ambito della PCP, tenendo conto, al contempo, delle varie condizioni esistenti nelle acque dell'Unione. A tal fine è essenziale sviluppare un approccio regionalizzato alle misure di conservazione.
- (40) Allo stesso modo, il FEAMP dovrebbe poter sostenere la riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, in particolare tramite la promozione dell'ecoinnovazione, una maggiore selettività degli attrezzi e delle attrezzature, nonché tramite misure volte alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei servizi da essi offerti, conformemente alla strategia dell'Unione in materia di biodiversità fino al 2020.
- (41) Conformemente all'obiettivo principale della strategia Europa 2020 in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e efficienza energetica, dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere investimenti a bordo e audit energetici.
- (42) Al fine di mitigare gli effetti del cambiamento climatico e migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci, dovrebbe essere possibile concedere sostegno all'ammodernamento e alla sostituzione dei motori principali o ausiliari, a condizione che nella procedura di selezione sia data priorità agli operatori del settore della pesca costiera artigianale al fine di migliorarne l'accesso ai finanziamenti e a condizione che i pescherecci più grandi contribuiscano alla riduzione della potenza motrice.
- (43) Per non mettere a repentaglio il conseguimento dell'obiettivo di sostenibilità della riforma della PCP, l'importo del sostegno finanziario che può essere destinato a misure relative alla flotta peschereccia, quali l'arresto temporaneo o definitivo nonché la sostituzione dei motori, dovrebbe essere soggetto a un massimale e il periodo di tempo durante il quale il sostegno finanziario può essere concesso per l'arresto definitivo dovrebbe essere limitato.
- (44) Conformemente al divieto di effettuare rigetti introdotto dalla PCP, il FEAMP dovrebbe sostenere gli investimenti a bordo delle navi volti a fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate e a valorizzare la parte sottosfruttata del pesce catturato. In vista della scarsità delle risorse, e al fine di ottimizzare il valore del pesce catturato, il FEAMP dovrebbe inoltre sostenere gli investimenti a bordo volti ad accrescere il valore commerciale delle catture.
- (45) Tenuto conto dell'importanza dei porti pescherecci, dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, il FEAMP dovrebbe sostenere gli investimenti a essi destinati volti, in particolare, ad aumentare l'efficienza energetica, la protezione dell'ambiente, la qualità del prodotto sbarcato, e a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro.
- (46) Per l'Unione è di vitale importanza che sia conseguito un equilibrio sostenibile fra la disponibilità di risorse di acqua dolce e il loro sfruttamento. È pertanto opportuno prevedere opportune disposizioni a favore della pesca nelle acque interne, che tengano debito conto dell'impatto sull'ambiente garantendo al tempo stesso la redditività economica di tali settori.
- (47) Conformemente alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 19 settembre 2002 dal titolo «Una strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea», e alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 aprile 2013 dal titolo «Orientamenti strategici per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura dell'UE», agli obiettivi della PCP e alla strategia Europa 2020, il FEAMP dovrebbe favorire uno sviluppo del settore dell'acquacoltura che risulti sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale.
- (48) A causa delle possibili ripercussioni che la fuga di animali d'allevamento dai siti di acquacoltura può produrre sulle popolazioni di specie selvatiche marine, il FEAMP non dovrebbe fornire incentivi all'allevamento di organismi geneticamente modificati.
- (49) L'acquacoltura contribuisce alla crescita e all'occupazione nelle regioni costiere e rurali. È dunque fondamentale che le imprese acquicole, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), possano accedere al sostegno del FEAMP e che esso favorisca l'ingresso di nuovi operatori nell'attività. Al fine di aumentare la competitività e il rendimento economico delle attività di acquacoltura, è di vitale importanza stimolare l'innovazione e l'imprenditorialità. Il FEAMP dovrebbe pertanto poter sostenere gli interventi innovativi, lo sviluppo delle imprese acquicole in generale, comprese quelle dedite all'acquacoltura di tipo non alimentare e a quella offshore, e attività complementari, come il turismo legato alla pesca sportiva, servizi ambientali connessi con l'acquacoltura o attività educative.
- (50) Investire nel capitale umano è altresì vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico delle attività acquicole. Il FEAMP dovrebbe pertanto poter sostenere l'apprendimento permanente e la creazione di reti che stimolino la diffusione delle conoscenze, nonché servizi di consulenza che contribuiscano a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori.
- (51) Al fine di contribuire allo sviluppo di siti e infrastrutture legati all'acquacoltura, dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere autorità nazionali e regionali nelle loro scelte strategiche, in particolare per quanto riguarda la definizione e la mappatura delle zone che possono essere considerate più adatte allo sviluppo dell'acquacoltura.

- (52) Al fine di promuovere un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, sociale ed economico, il FEAMP dovrebbe offrire il proprio sostegno ad attività di acquacoltura altamente rispettose dell'ambiente, alla conversione di imprese acquicole verso l'ecogestione, all'applicazione di regimi di audit nonché alla conversione verso l'acquacoltura biologica. Allo stesso modo, il FEAMP dovrebbe inoltre sostenere attività di acquacoltura in grado di fornire servizi ambientali specifici.
- (53) Tenuto conto dell'importanza della tutela dei consumatori, il FEAMP dovrebbe fornire un sostegno adeguato agli operatori acquicoli al fine di prevenire e mitigare i rischi per la salute pubblica e animale che possono causare gli allevamenti di acquacoltura.
- (54) Riconoscendo i rischi inerenti agli investimenti in attività acquicole, il FEAMP dovrebbe promuovere la sicurezza delle imprese contribuendo alla copertura assicurativa dell'acquacoltura, salvaguardando così il reddito dei produttori in caso di perdite anomale di produzione dovute, in particolare, a calamità naturali, eventi climatici avversi, improvvisi cambiamenti della qualità delle acque, malattie o infestazioni parassitarie e la distruzione di impianti di produzione.
- (55) Tenuto conto del fatto che l'approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo si è dimostrato, nel corso degli anni, un utile strumento di promozione dello sviluppo delle zone di pesca e acquacoltura e delle zone rurali, pienamente confacente ai bisogni multisettoriali dello sviluppo endogeno, il sostegno a tale tipo di approccio dovrebbe essere mantenuto e rafforzato in futuro.
- (56) Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, lo sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbe incoraggiare approcci innovativi destinati a creare crescita e occupazione, in particolare aggiungendo valore ai prodotti della pesca e diversificando l'economia locale verso nuove attività economiche, incluse quelle offerte dalla «crescita blu» e da settori marittimi più ampi.
- (57) Lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 volti a promuovere l'inclusione sociale e la riduzione della povertà, a creare posti di lavoro e a favorire l'innovazione, a livello locale, nonché al conseguimento dell'obiettivo della coesione territoriale, che costituisce la priorità essenziale sancita nel TFUE.
- (58) Lo sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbe essere attuato tramite un approccio «dal basso» da parte di partenariati locali composti da rappresentanti dei settori pubblico, privato e della società civile e dovrebbe riflettere correttamente la società locale. Tali operatori locali si trovano nella posizione migliore per definire e attuare strategie multisettoriali di sviluppo locale di tipo partecipativo volte a rispondere alle esigenze delle rispettive zone di pesca locali. È importante garantire che nessun gruppo di interesse locale detenga più del 49 % dei diritti di voto nell'ambito degli organi decisionali dei gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG).
- (59) Un aspetto fondamentale di tale approccio è la creazione di reti fra partenariati locali. La cooperazione fra partenariati locali costituisce pertanto un importante strumento di sviluppo che dovrebbe essere sostenuto dal FEAMP.
- (60) Il sostegno alle zone di pesca offerto dal FEAMP dovrebbe essere coordinato con il sostegno allo sviluppo locale offerto da altri fondi dell'Unione e dovrebbe includere tutti gli aspetti connessi all'elaborazione e all'applicazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e di interventi condotti dai FLAG, nonché i costi legati all'animazione della zona locale e al funzionamento del partenariato locale.
- (61) Per garantire la redditività della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito di un mercato altamente competitivo è necessario adottare disposizioni che concedano un sostegno all'attuazione del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, nonché alle attività di commercializzazione e di trasformazione svolte dagli operatori al fine di ottimizzare il valore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Un'attenzione particolare dovrebbe essere rivolta alla promozione di interventi che integrino le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell'ambito della catena di approvvigionamento o che consistano in processi o metodi innovativi. Priorità dovrebbe essere data alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori quando concedono sostegno. Nel caso di piani di produzione e di commercializzazione, solo tali organizzazioni e associazioni dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Al fine di adeguarsi alla nuova politica di divieto dei rigetti, il FEAMP dovrebbe inoltre sostenere la trasformazione delle catture indesiderate.
- (62) Il regolamento (UE) n. 1379/2013 prevede un meccanismo per l'ammasso dei prodotti della pesca destinati al consumo umano al fine di favorire la stabilizzazione dei mercati. Per garantire un passaggio da meccanismi di intervento sul mercato a un nuovo approccio mirante alla pianificazione e alla gestione delle attività di produzione e commercializzazione, qualsiasi sostegno erogato dal FEAMP dovrebbe cessare entro il 31 dicembre 2018.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

- (63) Tenuto conto della crescente concorrenza a cui gli operatori della pesca costiera artigianale devono far fronte, dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere le iniziative imprenditoriali di tali operatori che aggiungono valore al pesce che catturano, in particolare grazie alla trasformazione o alla commercializzazione diretta di tale pesce.
- (64) Poiché le attività di pesca nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione incontrano difficoltà riconducibili in particolare alla grande distanza e alle condizioni climatiche particolari di queste regioni, dovrebbe essere possibile per il FEAMP tener conto dei vincoli specifici di tali regioni riconosciuti dall'articolo 349 TFUE.
- (65) Per salvaguardare la competitività di taluni prodotti del settore della pesca e dell'acquacoltura provenienti dalle regioni ultraperiferiche dell'Unione rispetto a prodotti analoghi provenienti da altre regioni dell'Unione, nel 1992 quest'ultima ha introdotto misure intese a compensare i costi supplementari nel settore della pesca. Le misure relative al periodo 2007-2013 sono fissate nel regolamento (CE) n. 791/2007. È necessario continuare a fornire un sostegno per compensare i costi supplementari legati alla pesca, all'allevamento, alla trasformazione e alla commercializzazione di determinati prodotti della pesca provenienti dalle regioni ultraperiferiche dell'Unione a partire dal 1° gennaio 2014, di modo che la compensazione contribuisca a mantenere la redditività economica degli operatori di tali regioni.
- (66) Tenuto conto delle differenze nelle condizioni di commercializzazione fra le regioni ultraperiferiche e delle fluttuazioni delle catture, degli stock e della domanda di mercato, è opportuno lasciare agli Stati membri interessati il compito di determinare i prodotti della pesca ammissibili alla compensazione, i quantitativi massimi corrispondenti e gli importi della compensazione nei limiti della dotazione globale assegnata a ciascuno Stato membro.
- (67) È opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a variare l'elenco e i quantitativi dei prodotti della pesca interessati nonché l'importo della compensazione nei limiti della dotazione globale loro assegnata. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati ad adeguare i propri piani di compensazione, qualora l'evoluzione della situazione lo giustifichi.
- (68) Gli Stati membri dovrebbero fissare l'importo della compensazione a un valore atto a compensare adeguatamente i costi supplementari dovuti agli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche. Al fine di evitare compensazioni eccessive, tale importo dovrebbe essere proporzionato ai costi supplementari che l'aiuto intende compensare. A tale scopo, è opportuno tener conto anche di altri tipi di intervento pubblico che incidano sull'entità dei costi supplementari.
- (69) È di fondamentale importanza che gli Stati membri e gli operatori siano dotati dei mezzi necessari per effettuare controlli di alto livello, garantendo in tal modo il rispetto delle norme della PCP e consentendo nel contempo lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive. Dovrebbe pertanto essere possibile per il FEAMP sostenere gli Stati membri e gli operatori a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio⁽¹⁾. Grazie alla creazione di una cultura del rispetto delle norme, tale sostegno dovrebbe contribuire alla crescita sostenibile.
- (70) Il sostegno concesso agli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 861/2006 riguardo alle spese sostenute in relazione all'attuazione del sistema di controllo dell'Unione dovrebbe essere aumentato nell'ambito del FEAMP, secondo la logica di un Fondo unico.
- (71) Conformemente agli obiettivi della politica di controllo ed esecuzione dell'Unione, è opportuno che navi, aerei ed elicotteri di sorveglianza siano destinati per almeno un tempo minimo ad attività di controllo della pesca e tale periodo dovrebbe essere fissato con precisione per fornire una base al sostegno offerto dal FEAMP.
- (72) Tenuto conto dell'importanza della cooperazione fra gli Stati membri nel settore del controllo, il FEAMP dovrebbe poter fornire un sostegno a tal fine.
- (73) È opportuno adottare misure volte a sostenere la raccolta, la gestione e l'uso di dati sulla pesca secondo quanto specificato nel programma pluriennale dell'Unione, in particolare a sostegno di programmi nazionali nonché della gestione e dell'uso di dati per l'analisi scientifica e l'attuazione della PCP. Il sostegno concesso agli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 861/2006 per le spese sostenute in relazione alla raccolta, alla gestione e all'uso di dati sulla pesca dovrebbe essere proseguito nell'ambito del FEAMP secondo la logica di un Fondo unico.
- (74) Un processo decisionale corretto ed efficiente in materia di gestione della pesca nell'ambito della PCP dovrebbe essere sostenuto da attività di ricerca e cooperazione, dalla formulazione di consulenze e pareri scientifici e socioeconomici necessari all'attuazione e allo sviluppo della PCP, anche in zone biogeograficamente sensibili.
- (75) È inoltre necessario sostenere la cooperazione fra gli Stati membri e, se del caso, con i paesi terzi con riguardo alla raccolta di dati all'interno dello stesso bacino marittimo, nonché con gli organismi scientifici internazionali competenti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

- (76) La PMI è volta a favorire l'uso sostenibile dei mari e degli oceani e a sviluppare un processo decisionale coordinato, coerente e trasparente in relazione alle politiche che interessano gli oceani, i mari, le isole, le regioni costiere e ultraperiferiche e i settori marittimi, secondo quanto emerge dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 10 ottobre 2007 dal titolo «Una politica marittima integrata per l'Unione europea».
- (77) L'attuazione e l'ulteriore sviluppo della PMI per l'Unione richiedono un finanziamento regolare, secondo quanto emerge dal regolamento (UE) n. 1255/2011 e dalle conclusioni del Consiglio, dalle risoluzioni del Parlamento europeo e dai pareri del Comitato delle regioni. Lo sviluppo delle attività marittime attraverso il sostegno finanziario alle misure inerenti alla PMI dovrebbe avere un impatto significativo in termini di coesione economica, sociale e territoriale.
- (78) Il FEAMP dovrebbe sostenere la promozione di una governance marittima integrata a tutti i livelli, soprattutto tramite scambi delle migliori prassi e un ulteriore sviluppo e attuazione delle strategie per i bacini marittimi. Tali strategie sono volte alla creazione di un contesto integrato per affrontare le sfide comuni nei bacini marittimi dell'Europa, per rafforzare la cooperazione fra le parti interessate per potenziare al massimo l'uso degli strumenti finanziari e dei fondi unionali e contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione. In tale contesto, gli interventi e i meccanismi miranti a una migliore cooperazione tra Stati membri possono includere la cooperazione transfrontaliera e intersettoriale tra i settori marittimi, per le attività ad esempio nell'ambito del forum europeo delle funzioni di guardia costiera, per promuovere, nell'ambito della pertinente legislazione vigente nell'Unione, lo scambio di esperienze e migliori prassi allo scopo di conseguire efficienza e coerenza.
- (79) Il FEAMP dovrebbe sostenere l'ulteriore sviluppo di strumenti atti a creare sinergie fra le iniziative adottate in diversi settori che riguardano i mari, gli oceani e le coste. È il caso della sorveglianza marittima integrata (SMI), volta a migliorare la conoscenza della situazione marittima grazie a migliori e più sicuri scambi di informazioni fra i settori interessati. Tuttavia, gli interventi connessi alla sorveglianza marittima che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V, parte terza, TFUE non dovrebbero essere finanziati tramite il FEAMP.
- (80) L'interconnessione di sistemi di informazione gestiti dai suddetti settori può richiedere la mobilitazione dei loro meccanismi di finanziamento in modo coerente e conformemente al TFUE. La pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere sono essenziali per lo sviluppo sostenibile delle zone marine e delle regioni costiere e insieme contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di una gestione basata sugli ecosistemi e dello sviluppo di interconnessioni terra-mare. Tali strumenti sono inoltre importanti per gestire i vari usi delle coste, dei mari e degli oceani europei, per consentirne uno sviluppo economico sostenibile e per favorire gli investimenti transfrontalieri, mentre l'attuazione della direttiva 2008/56/CE definirà ulteriormente i limiti della sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino. È inoltre necessario migliorare la conoscenza del mondo marino e stimolare l'innovazione facilitando la raccolta, il libero scambio, il riutilizzo e la divulgazione dei dati riguardanti lo stato degli oceani e dei mari.
- (81) Il FEAMP dovrebbe sostenere la crescita economica sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e la competitività nell'ambito dei settori marittimi e nelle regioni costiere. È particolarmente importante identificare le barriere normative e le carenze formative che ostacolano la crescita nei settori marittimi emergenti e futuri, nonché gli interventi volti a incoraggiare gli investimenti nell'innovazione tecnologica necessari a stimolare il potenziale imprenditoriale delle applicazioni marine e marittime.
- (82) Il FEAMP dovrebbe essere complementare e coerente con gli strumenti finanziari presenti e futuri resi disponibili dall'Unione e dagli Stati membri, a livello nazionale e subnazionale, per promuovere uno sviluppo economico, sociale e territoriale sostenibile, così come la protezione e l'uso sostenibile degli oceani, dei mari e delle coste, contribuendo a incoraggiare una cooperazione più efficace fra Stati membri e le loro regioni costiere, insulari e ultraperiferiche e tenendo conto delle priorità e dell'avanzamento dei progetti nazionali e locali. Il FEAMP dovrebbe coordinarsi con altre politiche dell'Unione che possono avere una dimensione marittima, in particolare FESR, FC e FSE, nonché il programma di ricerca Orizzonte 2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

- (83) Al fine di conseguire gli obiettivi della PCP a livello mondiale, l'Unione partecipa attivamente ai lavori delle organizzazioni internazionali. È dunque essenziale che essa contribuisca alle attività di tali organizzazioni intese a garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca in alto mare e nelle acque dei paesi terzi. Il sostegno concesso alle organizzazioni internazionali sulla base del regolamento (CE) n. 861/2006 dovrebbe essere proseguito nell'ambito del FEAMP secondo la logica di un Fondo unico.
- (84) Al fine di migliorare la governance nell'ambito della PCP e di garantire l'effettivo funzionamento dei consigli consultivi, è essenziale che questi ultimi dispongano di un finanziamento sufficiente e permanente per poter perseguire efficacemente il loro ruolo consultivo nell'ambito della PCP. In base alla logica di un Fondo unico, il sostegno concesso ai consigli consultivi nell'ambito del FEAMP dovrebbe sostituire quello concesso ai consigli consultivi regionali a norma del regolamento (CE) n. 861/2006.
- (85) In termini di assistenza tecnica, il FEAMP dovrebbe facilitare l'attuazione di programmi operativi, promuovendo tra l'altro strategie e pratiche innovative che possano essere attuate in modo semplice e trasparente. L'assistenza tecnica dovrebbe inoltre includere la creazione di una rete europea di FLAG volta a favorire il rafforzamento delle capacità, diffondere informazioni, scambiare esperienze e sostenere la cooperazione fra partner locali.
- (86) Nell'interesse di un buon funzionamento del partenariato e dell'adeguata promozione degli interventi dell'Unione, è opportuno prevedere un'informazione e una pubblicità quanto più ampie possibile per il sostegno dell'Unione. Le autorità preposte alla gestione degli interventi dovrebbero altresì essere responsabili di tali aspetti di informazione e pubblicità e di tenere la Commissione informata delle misure adottate a tale riguardo.
- (87) In relazione a tutti gli interventi finanziati a norma del presente regolamento, in regime sia di gestione concorrente che di gestione diretta, è necessario garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante la corretta applicazione della pertinente normativa in vigore relativa alla tutela degli stessi e la debita esecuzione di controlli da parte degli Stati membri e della Commissione.
- (88) Per rispondere alle condizioni specifiche della PCP di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e contribuire al rispetto di norme della PCP, dovrebbero essere definite disposizioni supplementari in aggiunta alle norme sull'interruzione dei termini di pagamento di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013. Qualora uno Stato membro o un operatore siano venuti meno ai propri obblighi nell'ambito della PCP o qualora la Commissione disponga di prove che lascino supporre tale inadempienza, a titolo precauzionale la Commissione dovrebbe essere autorizzata a interrompere i termini di pagamenti.
- (89) In aggiunta alla possibilità di interruzione dei termini di pagamenti e onde evitare un rischio evidente di erogare fondi per una spesa inammissibile, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere i pagamenti in un caso di grave inadempienza delle norme della PCP da parte di uno Stato membro.
- (90) I programmi operativi dovrebbero essere oggetto di monitoraggio e valutazione al fine di migliorarne la qualità e dimostrare i risultati ottenuti. La Commissione dovrebbe definire un quadro per un sistema comune di monitoraggio e valutazione che garantisca, fra l'altro, la tempestiva disponibilità dei dati pertinenti. In tale ambito, la Commissione dovrebbe determinare un elenco di indicatori e valutare l'impatto della politica del FEAMP in relazione a obiettivi specifici.
- (91) La competenza per il monitoraggio dell'attuazione di un programma operativo dovrebbe essere condivisa dall'autorità di gestione e da un comitato di monitoraggio appositamente istituito a questo scopo. A tal fine è opportuno precisare le rispettive attribuzioni dell'autorità di gestione e del comitato di monitoraggio. Il monitoraggio di un programma operativo dovrebbe comportare la stesura di una relazione annuale sulla sua attuazione, che dovrebbe essere trasmessa alla Commissione.
- (92) Per migliorare l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sui beneficiari dei progetti, dovrebbe essere messo a disposizione un sito o un portale web unico che fornisca informazioni sul programma operativo, compresi gli elenchi degli interventi finanziati nell'ambito del programma operativo. Gli appositi siti web dei singoli Stati membri dovrebbero essere accessibili anche da un sito ufficiale dell'Unione, in modo da agevolare l'accesso dei cittadini di diversi Stati membri alle informazioni pubblicate dai singoli Stati membri. Tali informazioni dovrebbero essere ragionevoli, chiare e concrete, in modo da fornire al grande pubblico e, in particolare, ai contribuenti dell'Unione, un'idea del modo in cui i fondi dell'Unione sono spesi nell'ambito del FEAMP. In aggiunta a tale obiettivo, la pubblicazione di dati pertinenti dovrebbe contribuire a pubblicizzare maggiormente le possibilità di richiedere un finanziamento dell'Unione. Fatta salva l'applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, detta pubblicazione può includere i nomi delle persone fisiche conformemente al diritto nazionale.

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

- (93) Al fine di integrare e modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE che consentano di determinare il periodo di tempo e le pertinenti date di inizio o fine del periodo di tempo in relazione ai criteri di ammissibilità delle domande, di adattare le percentuali relative alla ripartizione indicativa dei finanziamenti tra gli obiettivi in regime di gestione diretta, di definire gli interventi e i costi ammissibili concernenti l'igiene, la salute e gli investimenti relativi alla sicurezza e gli investimenti in materia di condizioni di lavoro, a bordo o su attrezzature individuali, di definire i costi ammissibili di interventi volti a proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini nell'ambito di attività di pesca sostenibili, di definire i costi ammissibili per sostenere investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci, la definizione dei criteri per il calcolo dei costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche, di definire i casi di inadempienza da parte degli Stati membri che possono condurre a un'interruzione dei termini di pagamento o a una sospensione dei pagamenti, la definizione dei criteri per stabilire il livello della rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare rettifiche finanziarie forfetarie o estrapolate e di definire il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione.
- (94) Al fine di favorire un passaggio ordinato dal regime previsto dal regolamento (CE) n. 1198/2006 a quello istituito dal presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni transitorie.
- (95) Nell'adozione di atti delegati ai sensi del presente regolamento, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (96) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla ripartizione annua, per ciascuno Stato membro, delle risorse globali disponibili per impegni assunti nell'ambito di una gestione condivisa, all'approvazione dei programmi operativi e delle relative modifiche, all'approvazione dei piani di lavoro per la raccolta dei dati e all'adozione dei programmi di lavoro annuali relativi all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, al riconoscimento dell'esistenza di prove che fanno presumere inadempienze gravi degli obblighi imposti dalla PCP, al riconoscimento che uno Stato membro è venuto meno ai propri obblighi nell'ambito della PCP, alla sospensione totale o parziale dei pagamenti intermedi nell'ambito del programma operativo e all'applicazione di rettifiche finanziarie sopprimendo la totalità o una parte del sostegno dell'Unione a un programma operativo. La Commissione dovrebbe adottare tali atti di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (97) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere inoltre attribuite alla Commissione competenze di esecuzione connesse alla presentazione degli elementi del programma operativo, alle norme concernenti le procedure, il formato e le scadenze per l'approvazione, la presentazione e l'approvazione di modifiche di programmi operativi, al programma di lavoro annuale conformemente al titolo VI, capi I e II, alla struttura del piano di compensazione per le regioni ultraperiferiche, all'applicazione di diversi punti percentuali di intensità di aiuto pubblico, al modello da usare da parte degli Stati membri per la comunicazione alla Commissione dei dati finanziari, alla definizione degli indicatori specifici per le priorità dell'Unione, alle norme in materia di informazioni da inviare da parte degli Stati membri, nonché alle esigenze di dati e sinergie tra potenziali fonti di dati, al formato e alla presentazione delle relazioni annuali di attuazione e agli elementi da includere nelle valutazioni ex ante. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 e si dovrebbe far ricorso alla procedura d'esame.
- (98) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero inoltre essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'adozione delle reali priorità dell'Unione in materia di esecuzione e controllo e che indichino nei dettagli gli eventuali cambiamenti intervenuti nelle stesse priorità, che stabiliscano le norme relative alla presentazione dei dati forniti dalle autorità di gestione, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità relative all'intervento e le istruzioni per creare l'emblema e una definizione dei colori standard. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. Al fine di garantire una procedura semplice e veloce, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (99) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, a motivo della portata e degli effetti degli interventi da finanziare nell'ambito dei programmi operativi e dei problemi strutturali incontrati nello sviluppo dei settori della pesca, dell'acquacoltura e degli affari marittimi e delle risorse finanziarie limitate degli Stati membri, ma, grazie al sostegno pluriennale incentrato sulle corrispondenti priorità, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (100) Il regime di sostegno previsto nel presente regolamento sostituisce i regimi di sostegno stabiliti dal regolamento (CE) n. 2328/2003, dal regolamento (CE) n. 861/2006, dal regolamento (CE) n. 1198/2006, dal regolamento (CE) n. 791/2007, dal regolamento (UE) n. 1255/2011, e dall'articolo 103 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Tali regolamenti e tale disposizione dovrebbero pertanto essere abrogati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il proseguimento o la modifica di interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1198/2006 o di qualsivoglia altra normativa applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013.
- (101) È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE) n. 1303/2013. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce le misure finanziarie dell'Unione per attuare:

- a) la politica comune della pesca (PCP);
- b) le misure relative al diritto del mare;
- c) lo sviluppo sostenibile dei settori della pesca e dell'acquacoltura e della pesca nelle acque interne; e
- d) la politica marittima integrata (PMI).

Articolo 2

Ambito di applicazione geografico

Salvo ove diversamente disposto dal presente regolamento, quest'ultimo si applica a interventi effettuati nel territorio dell'Unione.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1379/2013, all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - 1) «ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE)»: una rete di sistemi a struttura decentrata destinati allo scambio di informazioni fra utenti per migliorare la conoscenza della situazione delle attività in mare;
 - 2) «interventi intersettoriali»: iniziative che presentano vantaggi reciproci per diversi settori e/o politiche settoriali, secondo quanto previsto dal TFUE, e che non possono essere realizzate interamente tramite misure circoscritte alle rispettive politiche;
 - 3) «sistema di registrazione e comunicazione elettronica» (ERS): un sistema per la registrazione e la comunicazione elettronica dei dati secondo quanto previsto nel regolamento (CE) n. 1224/2009;
 - 4) «rete europea di dati e osservazioni marine»: una rete che integra la pertinente osservazione marina nazionale e i programmi di dati in una risorsa europea comune e accessibile;
 - 5) «zona di pesca e acquacoltura»: una zona in cui è presente una costa marina o la sponda di un fiume o di un lago, comprendente stagni o il bacino di un fiume, con un livello significativo di occupazione in attività di pesca o acquacoltura, che è funzionalmente coerente in termini geografici, economici e sociali ed è designata come tale dallo Stato membro;

- 6) «pescatore»: qualsiasi persona che esercita attività di pesca commerciale, quali riconosciute dallo Stato membro;
- 7) «pesca nelle acque interne»: le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l'utilizzo di altri dispositivi, compresi quelli per la pesca sul ghiaccio;
- 8) «gestione integrata delle zone costiere»: le strategie e le misure descritte nella raccomandazione 2002/413/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- 9) «governance marittima integrata»: la gestione coordinata di tutte le politiche settoriali a livello dell'Unione che hanno un'incidenza sugli oceani, sui mari e sulle regioni costiere;
- 10) «politica marittima integrata» (PMI): una politica dell'Unione il cui scopo è di promuovere un processo decisionale coordinato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale degli Stati membri, in particolare rispetto alle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche nell'Unione nonché ai settori marittimi, mediante politiche marittime coerenti e coordinate e la relativa cooperazione internazionale;
- 11) «sorveglianza marittima integrata» (SMI): un'iniziativa dell'Unione volta a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività di sorveglianza dei mari europei tramite lo scambio di informazioni e la collaborazione intersettoriale e internazionale;
- 12) «pianificazione dello spazio marittimo»: un processo nel quale le pertinenti autorità dello Stato membro analizzano e organizzano le attività umane nelle zone marine per conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali;
- 13) «misura»: una serie di interventi;
- 14) «pesca costiera artigianale»: la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione ⁽²⁾;
- 15) «navi che operano esclusivamente nelle acque interne»: navi dedite alla pesca commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

TITOLO II

QUADRO GENERALE

CAPO I

Istituzione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definizione dei suoi obiettivi

Articolo 4

Istituzione

È istituito il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Articolo 5

Obiettivi

Il FEAMP contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) promuovere una pesca e un'acquacoltura competitive, sostenibili sotto il profilo ambientale, redditizie sul piano economico e socialmente responsabili;
- b) favorire l'attuazione della PCP;
- c) promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e acquacoltura;
- d) favorire lo sviluppo e l'attuazione della PMI dell'Unione in modo complementare rispetto alla politica di coesione e alla PCP.

Il perseguimento di tali obiettivi non comporta un aumento della capacità di pesca.

Articolo 6

Priorità dell'Unione

Il FEAMP contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 e all'attuazione della CFP. Persegue i seguenti obiettivi dell'Unione per lo sviluppo sostenibile della pesca e dell'acquacoltura e delle attività connesse, che a loro volta riflettano i pertinenti obiettivi tematici di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013:

⁽¹⁾ Raccomandazione 2002/413/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2002, relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (GU L 148 del 6.6.2002, pag. 24).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).

- 1) promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:
 - a) la riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, comprese l'eliminazione e la riduzione, per quanto possibile, delle catture indesiderate;
 - b) la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici;
 - c) la garanzia di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili;
 - d) il rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro;
 - e) il sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, compreso l'aumento dell'efficienza energetica, e del trasferimento delle conoscenze;
 - f) lo sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento permanente;
- 2) favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:
 - a) il sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze;
 - b) il rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, incluso il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI;
 - c) la tutela e il ripristino della biodiversità acquatica e il potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti acquicoli e la promozione di un'acquacoltura efficiente in termini di risorse;
 - d) la promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato di tutela ambientale, e la promozione della salute e del benessere degli animali e della salute e della sicurezza pubblica;
 - e) lo sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento permanente;
- 3) promuovere l'attuazione della PCP perseguendo i seguenti obiettivi specifici:
 - a) il miglioramento e l'apporto di conoscenze scientifiche nonché il miglioramento della raccolta e della gestione di dati;
 - b) il sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione, rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di un'amministrazione pubblica efficiente senza aumentare gli oneri amministrativi;
- 4) aumentare l'occupazione e la coesione territoriale perseguendo il seguente obiettivo specifico: la promozione della crescita economica e dell'inclusione sociale e la creazione di posti di lavoro e fornire sostegno all'occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell'ambito della pesca e in altri settori dell'economia marittima;
- 5) favorire la commercializzazione e la trasformazione perseguendo i seguenti obiettivi specifici:
 - a) il miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - b) la promozione degli investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione;
- 6) favorire l'attuazione della PMI.

CAPO II

Gestione concorrente e gestione diretta

Articolo 7

Gestione concorrente e gestione diretta

1. Le misure di cui al titolo V sono finanziate dal FEAMP conformemente al principio della gestione concorrente tra l'Unione e gli Stati membri e nel rispetto delle norme comuni stabilite dal regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Le misure di cui al titolo VI sono finanziate dal FEAMP conformemente al principio della gestione diretta.

CAPO III

Principi generali di assistenza nell'ambito della gestione concorrente

Articolo 8

Aiuti di Stato

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE.
2. Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità del presente regolamento qualora essi rientrino nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE.
3. Le disposizioni nazionali che istituiscono finanziamenti pubblici superiori alle disposizioni del presente regolamento relativamente ai pagamenti di cui al paragrafo 2 sono considerate globalmente sulla base del paragrafo 1.
4. Per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I TFUE, ai quali si applicano gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso, la Commissione può autorizzare, a norma dell'articolo 108 TFUE, aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE nell'ambito dei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, al fine di ovviare alle difficoltà specifiche in tali regioni, connesse alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità.

Articolo 9

Precondizioni specifiche

Al FEAMP si applicano le precondizioni specifiche di cui all'allegato IV.

CAPO IV

Ammissibilità delle domande e interventi non ammissibili

Articolo 10

Ammissibilità delle domande

1. Le domande presentate da un operatore non sono ammissibili al sostegno del FEAMP per un periodo di tempo determinato a norma del paragrafo 4 del presente articolo, se l'autorità competente ha accertato che l'operatore interessato:
 - a) ha commesso un'infrazione grave a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio ⁽¹⁾ o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
 - b) è stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento;
 - c) ha commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio; o
 - d) ha commesso uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, se la domanda riguarda il sostegno di cui al titolo V, capo II del presente regolamento.
2. Dopo la presentazione della domanda il beneficiario continua a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni dopo che è eseguito il pagamento finale a detto beneficiario.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

3. Una domanda presentata da un operatore non è ammissibile per un periodo di tempo determinato stabilito dal paragrafo 4 del presente articolo, se è stato accertato dall'autorità competente dello Stato membro che tale operatore ha commesso una frode, come definita all'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ⁽¹⁾ nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.

4. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 126 al fine di stabilire:

- a) il periodo di tempo di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, che deve essere proporzionato alla natura, gravità, durata e reiterazione della grave infrazione o violazione o del reato e che deve essere della durata di almeno un anno;
- b) le date di inizio o fine del periodo di tempo di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.

5. Gli Stati membri esigono che gli operatori che presentano una domanda nell'ambito del FEAMP forniscano all'autorità di gestione una dichiarazione firmata attestante che essi rispettano i criteri elencati al paragrafo 1 del presente articolo e che non hanno commesso frodi nell'ambito del FEP o del FEAMP secondo quanto prescritto al paragrafo 3 del presente articolo. Preliminarmente all'approvazione dell'intervento, gli Stati membri accertano la veridicità di tale dichiarazione in base alle informazioni disponibili nel registro nazionale delle infrazioni di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o ad altri dati disponibili.

Ai fini del primo comma, uno Stato membro fornisce, su richiesta di un altro Stato membro, le informazioni contenute nel suo registro nazionale delle infrazioni di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 11

Interventi non ammissibili

Non sono ammissibili al sostegno del FEAMP gli interventi seguenti:

- a) interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce;
- b) la costruzione di nuovi pescherecci o l'importazione di pescherecci;
- c) l'arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca, salvo diversa specifica disposizione del presente regolamento;
- d) la pesca sperimentale;
- e) il trasferimento di proprietà di un'impresa;
- f) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.

TITOLO III

QUADRO FINANZIARIO

Articolo 12

Esecuzione del bilancio

1. Il bilancio dell'Unione assegnato al FEAMP a norma del titolo V del presente regolamento è attuato nell'ambito della gestione concorrente conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. Il bilancio dell'Unione assegnato al FEAMP a norma del titolo VI del presente regolamento è attuato direttamente dalla Commissione conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

3. L'annullamento da parte della Commissione della totalità o di una parte degli impegni di bilancio nell'ambito della gestione diretta avviene conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e, se del caso, all'articolo 123 del presente regolamento.

⁽¹⁾ Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

4. Il principio di sana gestione finanziaria è applicato conformemente agli articoli 30 e 53 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 13

Risorse di bilancio in regime di gestione concorrente

1. Le risorse disponibili da impegnare a titolo del FEAMP per il periodo dal 2014 al 2020 nell'ambito della gestione concorrente, espresse ai prezzi attuali, ammontano a 5 749 331 600 EUR, conformemente alla ripartizione annuale di cui all'allegato II.
2. 4 340 800 000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti allo sviluppo sostenibile della pesca, dell'acquacoltura e delle zone di pesca, a misure relative alla commercializzazione e alla trasformazione e all'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri a norma dei capi I, II, III, IV e VII del titolo V, con l'eccezione dell'articolo 67.
3. 580 000 000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure di controllo ed esecuzione di cui all'articolo 76.
4. 520 000 000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure relative alla raccolta dei dati di cui all'articolo 77.
5. 192 500 000 EUR sono attribuiti a titolo di compensazione alle regioni ultraperiferiche a norma del titolo V, capo V, e non superano annualmente:
 - a) 6 450 000 EUR per le Azzorre e Madera;
 - b) 8 700 000 EUR per le Isole Canarie;
 - c) 12 350 000 EUR per le regioni ultraperiferiche francesi di cui all'articolo 349 TFUE.
6. 44 976 000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti agli aiuti al magazzino di cui all'articolo 67.
7. 71 055 600 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti a misure relative alla PMI di cui al capo VIII del titolo V.
8. Gli Stati membri hanno la possibilità di utilizzare indifferentemente le risorse disponibili a norma dei paragrafi 3 e 4.

Articolo 14

Risorse di bilancio in regime di gestione diretta

1. Le risorse disponibili da impegnare a titolo del FEAMP, per il periodo dal 2014 al 2020, nell'ambito delle misure in regime di gestione diretta secondo quanto specificato al titolo VI, capi da I a III, espresse ai prezzi attuali, ammontano a 647 275 400 EUR.
2. Ai fini dei capi I e II del titolo VI, la ripartizione indicativa dei finanziamenti tra gli obiettivi di cui agli articoli 82 e 85, è fissata nell'allegato III.
3. La Commissione può discostarsi dalle percentuali indicative di cui al paragrafo 2 di non oltre il 5 % del valore della dotazione finanziaria in ciascun caso.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 126 ai fini dell'adeguamento delle percentuali di cui all'allegato III.

Articolo 15

Esame intermedio

La Commissione esamina l'attuazione dei capi I e II del titolo VI, inclusa la necessità di adeguamenti della ripartizione indicativa dei finanziamenti fissata nell'allegato III e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia dei risultati ottenuti e degli aspetti qualitativi e quantitativi del FEAMP entro il 30 giugno 2017.

Articolo 16

Ripartizione finanziaria per la gestione concorrente

1. Le risorse disponibili per gli stanziamenti degli Stati membri di cui all'articolo 13, paragrafi da 2 a 7, per il periodo 2014-2020 quali fissati nella tabella di cui all'allegato II sono determinate sulla base dei seguenti criteri oggettivi:

- a) con riguardo al titolo V, a eccezione degli articoli 76 e 77:
- i) il livello occupazionale nei settori della pesca e dell'acquacoltura marina e d'acqua dolce, compresa l'occupazione nelle relative attività di trasformazione,
 - ii) il livello di produzione nei settori della pesca e dell'acquacoltura marina e d'acqua dolce, comprese le relative attività di trasformazione; e
 - iii) la percentuale della flotta dedicata alla pesca costiera artigianale sull'insieme della flotta peschereccia;
- b) con riguardo agli articoli 76 e 77:
- i) la portata dei compiti di controllo dello Stato membro interessato che tenga conto delle dimensioni della flotta peschereccia nazionale e della dimensione della zona marina da controllare, del volume degli sbarchi e del valore delle importazioni in provenienza dai paesi terzi;
 - ii) le risorse disponibili in materia di controllo rispetto all'entità dei compiti di controllo dello Stato membro, laddove i mezzi disponibili sono fissati tenendo conto del numero di controlli svolti in mare e del numero delle ispezioni sugli sbarchi;
 - iii) la portata dei compiti di raccolta dei dati dello Stato membro interessato, che tenga conto delle dimensioni della flotta peschereccia nazionale, del volume degli sbarchi e della produzione dell'acquacoltura, del quantitativo di attività di monitoraggio scientifico in mare e del numero di indagini a cui lo Stato membro partecipa; e
 - iv) le risorse disponibili in materia di raccolta dei dati rispetto all'entità dei compiti di raccolta dei dati dello Stato membro, laddove i mezzi disponibili sono fissati tenendo conto delle risorse umane e dei mezzi tecnici necessari ad attuare il programma di campionamento nazionale per la raccolta dei dati;
- c) con riguardo a tutte le misure, le dotazioni storiche di fondi ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e il consumo storico ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2006.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro.

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Programmazione delle misure finanziate nell'ambito della gestione concorrente

Articolo 17

Preparazione dei programmi operativi

1. Ciascuno Stato membro elabora un programma operativo unico per l'attuazione delle priorità dell'Unione di cui all'articolo 6 da cofinanziare tramite il FEAMP.
2. Il programma operativo è redatto dallo Stato membro in stretta collaborazione con i partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
3. Per la sezione del programma operativo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera o), la Commissione adotta entro il 31 maggio 2014 atti di esecuzione che stabiliscono le effettive priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e controllo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 127, paragrafo 2.

Articolo 18

Contenuti del programma operativo

1. Oltre agli elementi indicati all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il programma operativo contiene:
 - a) un'analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, di opportunità e di rischi e l'identificazione dei bisogni che il programma deve soddisfare nella zona geografica, inclusi, se del caso, i bacini marittimi, coperta dal programma.

L'analisi è strutturata intorno alle pertinenti priorità dell'Unione di cui all'articolo 6 del presente regolamento e, se applicabile, è coerente con il piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e i progressi nel conseguimento di un buono stato ecologico tramite lo sviluppo e l'attuazione di una strategia per l'ambiente marino di cui all'articolo 5 della direttiva 2008/56/CE. Le specifiche

esigenze relative all'occupazione, all'ambiente, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi e alla promozione dell'innovazione sono determinate in relazione alle priorità dell'Unione, in modo da individuare le risposte più adeguate a livello di ciascuna delle priorità connesse all'ambito pertinente;

- b) una descrizione della strategia ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1303/2013, intesa a dimostrare che:
- i) sono stati fissati obiettivi appropriati per ciascuna delle priorità dell'Unione contenute nel programma, sulla base degli indicatori comuni di cui all'articolo 109 del presente regolamento;
 - ii) la selezione delle misure pertinenti consegue logicamente da ciascuna priorità dell'Unione scelta nel programma, tenendo conto delle conclusioni della valutazione ex ante e dell'analisi di cui alla lettera a) del presente paragrafo. Per quanto riguarda le misure per l'arresto definitivo delle attività di pesca ai sensi dell'articolo 34 del presente regolamento, la descrizione della strategia comprende gli obiettivi e le misure da adottare per la riduzione della capacità di pesca a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013. È altresì inclusa una descrizione del metodo per il calcolo della compensazione da concedere ai sensi degli articoli 33 e 34 del presente regolamento;
 - iii) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle priorità dell'Unione contenute nel programma è giustificabile e adeguata a conseguire gli obiettivi stabiliti;
- c) se del caso, le esigenze specifiche delle zone Natura 2000, stabilite dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ e il contributo del programma alla creazione di una rete coerente di riserve di ricostituzione degli stock ittici di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- d) la valutazione delle precondizioni specifiche ai fini dell'articolo 9 e dell'allegato IV del presente regolamento e, ove richiesto, delle azioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- e) una descrizione del quadro di riferimento dei risultati ai sensi dell'articolo 22 e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- f) un elenco delle misure selezionate organizzato in base alle priorità dell'Unione;
- g) un elenco dei criteri applicati alla selezione delle zone di pesca e dell'acquacoltura di cui al titolo V, capo III;
- h) un elenco dei criteri di selezione per le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo a norma del titolo V, capo III;
- i) negli Stati membri nei quali oltre 1 000 pescherecci possono essere considerati pescherecci adibiti alla pesca costiera artigianale, un piano d'azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale;
- j) i bisogni in materia di valutazione e il piano di valutazione di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e le azioni da intraprendere per soddisfare i bisogni individuati;
- k) un piano di finanziamento da stabilire tenendo conto dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e conformemente agli atti di esecuzione della Commissione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del presente regolamento comprendente:
- i) una tabella che fissa il contributo totale del FEAMP stabilito per ciascun anno;
 - ii) una tabella che fissa le risorse del FEAMP e il tasso di cofinanziamento applicabili nell'ambito delle priorità dell'Unione di cui all'articolo 6 del presente regolamento e dell'assistenza tecnica. In deroga alla norma generale di cui all'articolo 94, paragrafo 2, del presente regolamento, tale tabella, ove del caso, indica separatamente le risorse del FEAMP e i tassi di cofinanziamento applicabili per il sostegno di cui agli articoli 33, 34, all'articolo 41, paragrafo 2, agli articoli 67 e 70, all'articolo 76, paragrafo 2, lettere da a) a d) e da f) a l), all'articolo 76, paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 77 del presente regolamento;
- l) informazioni sulla complementarità e il coordinamento con i fondi FSE e altri pertinenti strumenti finanziari dell'Unione e nazionali;
- m) le modalità di attuazione del programma operativo, in particolare:

⁽¹⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

- i) l'individuazione delle autorità di cui all'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e, per informazione, una descrizione sintetica del sistema di gestione e di controllo;
 - ii) una descrizione dei ruoli rispettivi del FLAG, dell'autorità di gestione o dell'organismo designato con riguardo a tutti i compiti di esecuzione relativi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;
 - iii) una descrizione delle procedure di monitoraggio e valutazione, nonché la composizione generale del comitato di monitoraggio di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - iv) le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, conformemente all'articolo 119 del presente regolamento;
- n) un elenco dei partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e i risultati delle consultazioni con tali partner;
- o) con riguardo all'obiettivo di migliorare il rispetto delle norme grazie al controllo, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), e conformemente all'articolo 17, paragrafo 3:
- i) un elenco degli organismi preposti al sistema di controllo, ispezione ed esecuzione e una breve descrizione delle relative risorse umane e finanziarie disponibili per il controllo della pesca, l'ispezione e l'esecuzione, le più importanti attrezzature disponibili per il controllo della pesca, l'ispezione e l'esecuzione e, in particolare, il numero di navi, aeromobili ed elicotteri;
 - ii) gli obiettivi generali delle misure di controllo da attuare servendosi di indicatori comuni da fissare conformemente all'articolo 109;
 - iii) obiettivi specifici da raggiungere secondo le priorità dell'Unione di cui all'articolo 6 e un'indicazione dettagliata per tipo di operazione per l'intera durata del periodo di programmazione;
- p) con riguardo all'obiettivo della raccolta di dati per la gestione di una pesca sostenibile di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e conformemente al programma pluriennale dell'Unione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 199/2008:
- i) una descrizione delle attività di raccolta dei dati, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - ii) una descrizione dei metodi di conservazione, gestione e utilizzo dei dati;
 - iii) una descrizione della capacità di gestire i dati raccolti in modo efficace sotto il profilo amministrativo e finanziario.

La sezione del programma operativo di cui alla lettera b) è integrata a norma dell'articolo 21 del presente regolamento.

2. Il programma operativo include i metodi per il calcolo dei costi semplificati di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno a norma dell'articolo 96 del presente regolamento, o il metodo per il calcolo delle indennità compensative secondo criteri pertinenti identificati per ciascuna delle attività esercitate a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, degli articoli 53, 54, 55, dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 67 del presente regolamento. Se del caso, devono anche essere incluse informazioni sugli anticipi ai FLAG ai sensi dell'articolo 62 del presente regolamento.

3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative alla presentazione degli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 127, paragrafo 3.

Articolo 19

Approvazione del programma operativo

1. Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione adotta atti di esecuzione che approvano il programma operativo.

2. Per l'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione esamina se le misure di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), punto ii), possono eliminare in modo efficace l'eccesso di capacità individuato.

Articolo 20

Modifica del programma operativo

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che approvano eventuali modifiche a un programma operativo.

2. Al fine di adeguarsi all'evoluzione delle esigenze in materia di controllo, la Commissione, può adottare ogni due anni atti di esecuzione che indichino nei dettagli gli eventuali cambiamenti intervenuti nelle priorità dell'Unione con riguardo alla politica di esecuzione e di controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e i corrispondenti interventi ammissibili cui deve essere concessa la priorità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 127, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri possono presentare una modifica del loro programma operativo, tenendo conto delle nuove priorità stabilite nella decisione della Commissione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Conformemente al principio di proporzionalità, le modifiche del programma operativo sono soggette a una procedura semplificata adottata a norma dell'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 21

Piani di lavoro per la raccolta dei dati

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera p), del presente regolamento, gli Stati membri presentano alla Commissione per via elettronica i piani di lavoro per la raccolta dei dati a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 199/2008 entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato, a meno che non si applichi ancora un piano esistente, nel qual caso essi ne informano la Commissione. Il contenuto di tali piani è coerente con l'articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che approvano i piani di lavoro di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato.

Articolo 22

Procedure e scadenze

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le procedure, il formato e le scadenze per:

- a) l'approvazione dei programmi operativi;
- b) la presentazione e l'approvazione delle proposte di modifica dei programmi operativi, compresa l'entrata in vigore e la frequenza di presentazione durante il periodo di programmazione;
- c) la presentazione e l'approvazione delle proposte di modifica di cui all'articolo 20, paragrafo 3;
- d) la presentazione dei piani di lavoro per la raccolta dei dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 127, paragrafo 3.

2. Le procedure e le scadenze sono semplificate nel caso di:

- a) modifiche dei programmi operativi riguardanti un trasferimento di fondi tra le priorità dell'Unione, purché i fondi trasferiti non superino il 10 % dell'importo attribuito alla priorità dell'Unione;
- b) modifiche dei programmi operativi riguardanti l'introduzione o la revoca di misure o tipi di interventi pertinenti, nonché informazioni e indicatori connessi;
- c) modifiche dei programmi operativi riguardanti i cambiamenti nella descrizione delle misure, incluse le condizioni di ammissibilità;
- d) le modifiche di cui all'articolo 20, paragrafo 3, nonché ulteriori modifiche della sezione del programma operativo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera n).

3. Il paragrafo 2 non si applica alle misure di cui all'articolo 33, all'articolo 34, e all'articolo 41, paragrafo 2.

CAPO II

Programmazione delle misure finanziate nell'ambito della gestione diretta

Articolo 23

Programma di lavoro annuale

1. Ai fini dell'applicazione del titolo VI, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i programmi di lavoro annuali conformemente agli obiettivi fissati nei rispettivi capi. Per quanto riguarda il titolo VI, capi I e II, tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 127, paragrafo 3.

2. Il programma di lavoro annuale comprende:
 - a) una descrizione delle attività da finanziare e gli obiettivi perseguiti per ciascuna attività che devono essere conformi agli obiettivi definiti negli articoli 82 e 85. Esso contiene inoltre un'indicazione dell'importo concesso a ciascuna attività, un calendario indicativo dell'attuazione nonché informazioni su quest'ultima;
 - b) per quanto riguarda le sovvenzioni e misure correlate, i criteri essenziali di valutazione, che sono definiti in modo tale da realizzare al meglio gli obiettivi perseguiti dal programma operativo, e il tasso massimo di cofinanziamento.

TITOLO V

MISURE FINANZIATE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

CAPO I

Sviluppo sostenibile della pesca

Articolo 24

Obiettivi specifici

Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici secondo la priorità dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 25

Condizioni generali

1. Il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui al presente capo non trasferisce tale peschereccio al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all'intervento sono recuperate dallo Stato membro in un importo proporzionato al periodo durante il quale la condizione di cui alla prima frase del presente paragrafo non è stata soddisfatta.
2. Salvo ove espressamente disposto nel presente capo, i costi operativi non sono ammissibili al sostegno.
3. Il contributo finanziario totale del FEAMP alle misure di cui agli articoli 33 e 34, nonché alla sostituzione o all'ammodernamento dei motori principali o ausiliari di cui all'articolo 41 non eccede il più elevato dei due limiti seguenti:
 - a) 6 000 000 EUR; o
 - b) il 15 % del sostegno finanziario dell'Unione assegnato dallo Stato membro alle priorità dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 5.
4. Il contributo finanziario totale del FEAMP alle misure di cui all'articolo 29, paragrafo 4, non eccede il 5 % del sostegno finanziario dell'Unione assegnato per Stato membro.
5. Il sostegno ai proprietari di un peschereccio concesso ai sensi dell'articolo 33 è detratto dal sostegno concesso ai proprietari di un peschereccio ai sensi dell'articolo 34 per il medesimo peschereccio.

Articolo 26

Innovazione

1. Al fine di promuovere l'innovazione nel settore della pesca, il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre prodotti e attrezzature nuovi o sostanzialmente migliorati, processi e tecniche nuovi o migliorati, e sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati, compreso a livello della trasformazione e della commercializzazione.
2. Gli interventi finanziati a norma del presente articolo sono svolti da o in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o dall'Unione. Tale organismo scientifico o tecnico ne convalida i risultati.
3. I risultati degli interventi finanziati a norma del presente articolo sono adeguatamente pubblicizzati da parte dello Stato membro conformemente all'articolo 119.

*Articolo 27***Servizi di consulenza**

1. Al fine di migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori e promuovere una pesca sostenibile, il FEAMP può sostenere:
 - a) studi di fattibilità e servizi di consulenza intesi a valutare la fattibilità di progetti potenzialmente ammissibili al sostegno nell'ambito di questo capo;
 - b) prestazioni di consulenza professionale sulla sostenibilità ambientale, con particolare riguardo alla limitazione e, ove possibile, all'eliminazione dell'impatto negativo delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, terrestri e di acqua dolce;
 - c) prestazioni di consulenza professionale sulle strategie aziendali e di mercato.
2. Gli studi di fattibilità, i servizi di consulenza e la consulenza di cui al paragrafo 1 sono forniti da organismi scientifici, accademici, professionali o tecnici o da entità che forniscono consulenza economica provvisti delle competenze richieste.
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso a operatori, organizzazioni di pescatori, comprese organizzazioni di produttori o organismi di diritto pubblico.
4. Se il sostegno di cui al paragrafo 1 non supera l'importo di 4 000 EUR, il beneficiario può essere selezionato mediante una procedura accelerata.

*Articolo 28***Partenariati tra esperti scientifici e pescatori**

1. Per favorire il trasferimento di conoscenze tra esperti scientifici e pescatori, il FEAMP può sostenere:
 - a) la creazione di reti, accordi di partenariato o associazioni tra uno o più organismi scientifici indipendenti e pescatori o una o più organizzazioni di pescatori, ai quali possono partecipare organismi tecnici;
 - b) le attività svolte nell'ambito delle reti, degli accordi di partenariato o delle associazioni di cui alla lettera a).
2. Le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), possono includere attività di raccolta e gestione dei dati, studi, progetti pilota, diffusione delle conoscenze e dei risultati della ricerca, seminari e buone pratiche.
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso a organismi di diritto pubblico, pescatori, organizzazioni di pescatori, FLAG e organizzazioni non governative.

*Articolo 29***Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale**

1. Al fine di promuovere il capitale umano, la creazione di posti di lavoro e il dialogo sociale, il FEAMP può sostenere:
 - a) la formazione professionale, l'apprendimento permanente, progetti comuni, la diffusione delle conoscenze di carattere economico, tecnico, normativo o scientifico e delle pratiche innovative, nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali, connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, l'igiene, la salute, la sicurezza, le attività nel settore marittimo, l'innovazione e l'imprenditoria;
 - b) i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate, comprese le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne, il ruolo delle donne nelle comunità di pescatori e i gruppi sottorappresentati presenti nel settore della pesca costiera artigianale o della pesca a piedi;
 - c) il dialogo sociale a livello dell'Unione, nazionale, regionale o locale che coinvolga i pescatori, le parti sociali e altre parti interessate.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può altresì essere concesso ai coniugi di pescatori autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, ai conviventi di pescatori autonomi non salariati né soci, che partecipino abitualmente, alle condizioni previste dal diritto nazionale, all'attività del pescatore autonomo o svolgano compiti complementari come previsto dall'articolo 2, lettera b), della direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere concesso per la formazione, per un periodo massimo di due anni, di persone di età inferiore ai 30 anni, riconosciute come disoccupate dallo Stato membro interessato («tirocinanti»). Tale sostegno è limitato alla formazione a bordo di un peschereccio adibito alla pesca costiera artigianale di proprietà di un pescatore professionista di almeno 50 anni di età, formalizzata da un contratto tra il tirocinante e il proprietario del peschereccio, se riconosciuto dallo Stato membro interessato, compresi corsi su pratiche di pesca sostenibili e conservazione delle risorse biologiche marine, quali definiti dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Il tirocinante è accompagnato a bordo da un pescatore professionista di almeno 50 anni di età.

4. Il sostegno di cui al paragrafo 3 è concesso a pescatori professionisti per coprire la retribuzione del tirocinante e gli oneri connessi ed è calcolato a norma dell'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, tenendo conto della situazione economica e del tenore di vita dello Stato membro interessato. Tale sostegno non supera un importo massimo di 40 000 EUR per ciascun beneficiario nel periodo di programmazione.

Articolo 30

Diversificazione e nuove forme di reddito

1. Il FEAMP può sostenere investimenti che contribuiscano alla diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari, compresi investimenti a bordo, turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso ai pescatori:

a) che presentano un piano aziendale per lo sviluppo delle loro nuove attività; e

b) che possiedono competenze professionali adeguate acquisibili tramite gli interventi finanziati a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a).

3. Il sostegno a norma del paragrafo 1 è concesso solo se le attività complementari siano correlate all'attività principale della pesca del pescatore.

4. L'importo del sostegno concesso a norma del paragrafo 1 non supera il 50 % del bilancio previsto nel piano aziendale per ciascun intervento né l'importo massimo di 75 000 EUR per ciascun beneficiario.

Articolo 31

Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori

1. Il FEAMP può fornire ai giovani pescatori un sostegno per l'avviamento di imprese.

2. Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere concesso unicamente riguardo alla prima acquisizione di un peschereccio:

a) con una lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri;

b) che è attrezzato per la pesca in mare;

c) di età è compresa tra 5 e 30 anni; e

d) che appartiene a un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.

3. Ai fini del presente articolo, per «giovane pescatore» si intende una persona fisica che cerca di acquisire per la prima volta un peschereccio e che, al momento della presentazione della domanda, ha un'età inferiore a 40 anni e ha esercitato l'attività di pescatore per almeno cinque anni o possiede una formazione professionale equivalente. Gli Stati membri possono definire ulteriori criteri obiettivi che i giovani pescatori devono soddisfare per poter beneficiare del sostegno previsto dal presente articolo.

4. Il sostegno previsto dal presente articolo non supera il 25 % del costo d'acquisizione del peschereccio e non può in ogni caso essere superiore a 75 000 EUR per giovane pescatore.

Articolo 32

Salute e sicurezza

1. Al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, il FEAMP può sostenere investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature, a condizione che tali investimenti vadano al di là dei requisiti imposti dal diritto dell'Unione o nazionale.

2. Il sostegno a norma del presente articolo è concesso ai pescatori o ai proprietari di pescherecci.
3. Se l'intervento consiste in un investimento a bordo, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel corso del periodo di programmazione. Se l'intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario nel corso del periodo di programmazione.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 126 per identificare i tipi di interventi sovvenzionabili ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 33

Arresto temporaneo delle attività di pesca

1. Il FEAMP può sostenere le misure per l'arresto temporaneo delle attività di pesca nei casi seguenti:
 - a) attuazione delle misure di emergenza della Commissione o degli Stati membri di cui rispettivamente agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o delle misure di conservazione di cui all'articolo 7 di tale regolamento, inclusi i periodi di riposo biologico;
 - b) mancato rinnovo di accordi di partenariato sostenibile nel settore della pesca o dei relativi protocolli;
 - c) qualora l'arresto temporaneo sia previsto in un piano di gestione adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio ⁽¹⁾ o in un piano pluriennale adottato ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, laddove, in base ai pareri scientifici, una riduzione dello sforzo di pesca è necessaria al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso per una durata massima di sei mesi per peschereccio, nel corso del periodo dal 2014 al 2020.
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso solo:
 - a) ai proprietari di pescherecci dell'Unione registrati come in attività e che hanno svolto un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; o
 - b) ai pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto temporaneo per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.
4. Tutte le attività di pesca svolte dal peschereccio o dal pescatore interessato sono effettivamente sospese. L'autorità competente si accerta che il peschereccio in questione abbia sospeso ogni attività di pesca durante il periodo interessato dall'arresto temporaneo.

Articolo 34

Arresto definitivo delle attività di pesca

1. Il FEAMP può sostenere le misure per l'arresto definitivo delle attività di pesca solo quando essa è conseguita tramite la demolizione dei pescherecci a condizione che:
 - a) sia incluso nel programma operativo quale stabilito all'articolo 18; e
 - b) l'arresto definitivo sia previsto in quanto strumento di un piano d'azione di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 indicante che il segmento di flotta non è effettivamente equilibrato rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.
2. Il sostegno ai sensi del paragrafo 1 è concesso:
 - a) ai proprietari di pescherecci dell'Unione registrati come attivi e che hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; o
 - b) ai pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto definitivo per almeno 90 giorni all'anno nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

3. I pescatori interessati sospendono effettivamente tutte le attività di pesca. I beneficiari forniscono all'autorità competente la prova dell'effettivo arresto delle attività di pesca. La compensazione è rimborsata pro rata temporis se il pescatore riprende l'attività di pesca entro un periodo inferiore a due anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

4. Il sostegno ai sensi del presente articolo possono essere concessi fino al 31 dicembre 2017.

5. Il sostegno a norma del presente articolo è corrisposto solo dopo che la capacità equivalente è stata radiata in modo permanente dal registro della flotta peschereccia dell'Unione e sono state ritirate in modo permanente anche le licenze e le autorizzazioni di pesca. Il beneficiario non può registrare un nuovo peschereccio entro i cinque anni successivi all'ottenimento di tali sostegni. La diminuzione di capacità a seguito dell'arresto definitivo delle attività di pesca grazie agli aiuti pubblici si traduce nell'equivalente riduzione permanente dei limiti di capacità di pesca stabiliti nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013.

6. In deroga al paragrafo 1, il sostegno può essere concesso per l'arresto definitivo delle attività di pesca senza demolizione a condizione che i pescherecci siano riadattati per attività diverse dalla pesca commerciale.

In aggiunta, e ai fini della salvaguardia del patrimonio marittimo, il sostegno può essere concesso per l'arresto definitivo delle attività di pesca senza demolizione nel caso di pescherecci in legno tradizionali, a condizione che tali pescherecci mantengano a terra una funzione di salvaguardia del patrimonio.

Articolo 35

Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali

1. Il FEAMP può contribuire ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie ai pescatori in caso di perdite economiche causate da eventi climatici avversi, un'emergenza ambientale e costi di salvataggio di pescatori o di pescherecci in caso di incidenti in mare durante le loro attività di pesca.

2. Ai fini del paragrafo 1, per «fondo di mutualizzazione» si intende un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio diritto nazionale, che permette ai pescatori affiliati di assicurarsi in modo tale che i pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate dagli eventi di cui al paragrafo 1 siano loro effettuati.

3. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo del sostegno a norma del presente articolo con altri strumenti unionali o nazionali o con regimi assicurativi privati.

4. Possono beneficiare del sostegno previsto dal presente articolo i fondi di mutualizzazione che:

a) sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente al diritto nazionale;

b) praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita; e

c) applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.

5. Gli Stati membri definiscono le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi e l'ammissibilità dei pescatori in caso di eventi climatici avversi, emergenze ambientali o incidenti in mare di cui al paragrafo 1, nonché per la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. Gli Stati membri provvedono affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte del pescatore.

6. Gli eventi climatici avversi, le emergenze ambientali o incidenti in mare di cui al paragrafo 1 sono quelli formalmente riconosciuti come avvenuti dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

7. I contributi finanziari di cui al paragrafo 1, possono coprire soltanto gli importi versati dal fondo di mutualizzazione ai pescatori a titolo di compensazione finanziaria. Le spese amministrative di costituzione dei fondi non possono beneficiare del sostegno. Gli Stati membri possono limitare i costi ammissibili al sostegno applicando massimali per ciascun fondo di mutualizzazione.

8. Il sostegno di cui al paragrafo 1, è concesso solo per coprire le perdite causate da eventi climatici avversi, un'emergenza ambientale o incidenti in mare che superino il 30 % del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili precedenti.

9. Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da FEAMP.

10. Se gli Stati membri decidono di limitare i costi che sono ammissibili al sostegno mediante l'applicazione di massimali per fondo di mutualizzazione, essi forniscono, nei loro programmi operativi, precisazioni e motivano su tali massimali.

Articolo 36

Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca

1. Per adattare le attività di pesca alle possibilità di pesca, il FEAMP può sostenere l'ideazione, lo sviluppo, il monitoraggio, la valutazione e la gestione dei sistemi per l'assegnazione delle possibilità di pesca.

2. Il sostegno di cui al presente articolo è concesso a enti pubblici, persone fisiche o giuridiche o organizzazioni di pescatori, riconosciute dallo Stato membro, comprese organizzazioni di produttori riconosciute che partecipano alla gestione collettiva dei sistemi di cui al paragrafo 1.

Articolo 37

Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione e alla cooperazione regionale

1. Per garantire l'efficace ideazione e applicazione delle misure di conservazione di cui agli articoli 7, 8 e 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e la cooperazione regionale di cui all'articolo 18 di tale regolamento, il FEAMP può sostenere:

- a) l'ideazione, lo sviluppo e il monitoraggio dei mezzi tecnici e amministrativi necessari per lo sviluppo e l'attuazione di misure di conservazione e la regionalizzazione;
- b) la partecipazione delle parti interessate e la cooperazione tra gli Stati membri all'ideazione e all'attuazione di misure di conservazione e della regionalizzazione.

2. Il FEAMP può sostenere il ripopolamento diretto di cui al paragrafo 1 solo se è considerato come una misura di conservazione in un atto giuridico dell'Unione.

Articolo 38

Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie

1. Al fine di ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino, favorire l'eliminazione graduale dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il FEAMP può sostenere investimenti:

- a) destinati ad attrezzature che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie;
- b) a bordo o destinati ad attrezzature che eliminano i rigetti evitando e riducendo le catture indesiderate di stock commerciali o che riguardano catture indesiderate da sbarcare conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- c) destinati ad attrezzature che limitano e, ove possibile, eliminano gli impatti fisici e biologici della pesca sull'ecosistema o sul fondo marino;
- d) destinati ad attrezzature che proteggono gli attrezzi e le catture da mammiferi e uccelli protetti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, a condizione che ciò non pregiudichi la selettività degli attrezzi da pesca e che siano adottate tutte le misure appropriate per evitare lesioni fisiche ai predatori.

2. In deroga all'articolo 11, lettera a), nelle regioni ultraperiferiche il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso per i dispositivi ancorati di concentrazione dei pesci a condizione che questi contribuiscano a una pesca sostenibile e selettiva.

3. Il sostegno può essere concesso una sola volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di attrezzatura, sullo stesso tipo di peschereccio dell'Unione.

4. Il sostegno può essere concesso esclusivamente qualora possa essere dimostrato che gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature di cui al paragrafo 1 presentano una migliore selettività con riguardo alla taglia o un impatto minore dimostrabile sull'ecosistema e sulle specie non bersaglio rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature autorizzate a norma del diritto dell'Unione o del pertinente diritto nazionale adottato nel contesto di regionalizzazione di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

5. L'aiuto è concesso ai seguenti soggetti:
- proprietari di pescherecci dell'Unione le cui navi sono registrate come in attività e che hanno svolto un'attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
 - pescatori che possiedono le attrezzature da sostituire e che hanno lavorato a bordo di un peschereccio dell'Unione per almeno 60 giorni nei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
 - organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro.

Articolo 39

Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine

- Al fine di contribuire all'eliminazione graduale dei rigetti in mare e delle catture accessorie nonché facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e per ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente e l'impatto dei predatori protetti, il FEAMP può sostenere interventi volti a sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche o organizzative che riducano l'impatto delle attività di pesca sull'ambiente, comprese tecniche di cattura più efficaci e maggiore selettività degli attrezzi da pesca, o che riescano a conseguire un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine vive e la coesistenza con i predatori protetti.
- Gli interventi finanziati a norma del presente articolo sono svolti da o in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico, riconosciuto dallo Stato membro, che ne convalidi i risultati.
- I risultati degli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere adeguatamente pubblicizzati da parte dello Stato membro a norma dell'articolo 119.
- I pescherecci coinvolti nei progetti finanziati a norma del presente articolo non devono superare il 5 % delle navi della flotta nazionale o il 5 % della stazza lorda nazionale, calcolata al momento della presentazione della domanda. Su richiesta di uno Stato membro, in circostanze debitamente giustificate e previa raccomandazione del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) istituito dalla decisione 2005/629/CE⁽¹⁾, la Commissione può approvare progetti che superino i limiti fissati nel presente paragrafo.
- Gli interventi che non possono essere qualificati come pesca a fini scientifici ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e che consistono nella sperimentazione di nuovi attrezzi da pesca o nuove tecniche devono essere svolti entro i limiti delle possibilità di pesca concesse allo Stato membro interessato.
- Le entrate nette generate dalla partecipazione del peschereccio all'intervento sono detratte dalla spesa ammissibile inerente all'intervento conformemente all'articolo 65, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- Ai fini del paragrafo 6, per entrate nette s'intendono i redditi dei pescatori dalla prima vendita del pesce catturato o dei molluschi raccolti durante l'introduzione e la sperimentazione delle nuove conoscenze al netto dei costi di vendita, quali le spese per la sala per la vendita all'asta.

Articolo 40

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili

- Al fine di proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini nell'ambito di attività di pesca sostenibili e con la partecipazione, se del caso, dei pescatori, il FEAMP può sostenere i seguenti interventi:
 - la raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare, ad esempio la rimozione degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini;
 - la costruzione, l'installazione o l'ammodernamento di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine, comprese la loro preparazione e valutazione scientifiche;
 - il contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine;
 - la preparazione, compresi studi, elaborazione, monitoraggio e aggiornamento di piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca in relazione a siti NATURA 2000 e a zone soggette a misure di protezione speciale di cui alla direttiva 2008/56/CE nonché altri habitat particolari;

⁽¹⁾ Decisione 2005/629/CE della Commissione, del 26 agosto 2005, che istituisce un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (GU L 225 del 31.8.2005, pag. 18).

- e) la gestione, il ripristino e il monitoraggio dei siti NATURA 2000 a norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, conformemente ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE;
 - f) la gestione, il ripristino e il monitoraggio delle zone marine protette in vista dell'attuazione delle misure di protezione spaziale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE;
 - g) la consapevolezza ambientale che coinvolga i pescatori nella protezione e nel ripristino della biodiversità marina;
 - h) regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli protetti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
 - i) la partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici, come il ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili, comprese la loro preparazione scientifica e valutazione.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera h), è subordinato al riconoscimento formale da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri devono altresì garantire che non si verifichi alcuna sovracompensazione dei danni per effetto di un cumulo di regimi di compensazione unionali, nazionali e privati.
3. Gli interventi a norma del presente articolo possono essere attuati da organismi scientifici o tecnici di diritto pubblico, pescatori, consigli consultivi o organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro o organismi non governativi in partenariato con organizzazioni di pescatori o in partenariato con FLAG.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 126 per specificare i costi ammissibili di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 41

Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici

1. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci, il FEAMP può sostenere:
- a) investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci. Sono altresì ammissibili investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività;
 - b) audit e regimi di efficienza energetica;
 - c) studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi sull'efficienza energetica dei pescherecci.
2. Il sostegno per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari può essere concesso soltanto:
- a) a pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 12 metri, a condizione che il nuovo o modernizzato motore non abbia più capacità in kW rispetto al motore attuale;
 - b) a pescherecci di lunghezza fuori tutto tra 12 e 18 metri, a condizione che la capacità in kW del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 20 % inferiore a quella del motore attuale;
 - c) a pescherecci di lunghezza fuori tutto tra 18 e 24 metri, a condizione che la capacità in kW del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 30 % inferiore a quella del motore attuale.
3. Il sostegno di cui al paragrafo 2 per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari può essere concesso solo a pescherecci che appartengono a un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di pesca di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.
4. Il sostegno di cui al paragrafo 2 del presente articolo è concesso unicamente per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari che siano stati certificati ufficialmente ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. È corrisposto solo dopo che la riduzione di capacità richiesta in kW è stata radiata in modo permanente dal registro della flotta peschereccia dell'Unione.

5. Per i pescherecci non soggetti alla certificazione della potenza del motore, il sostegno di cui al paragrafo 2 del presente articolo è concesso unicamente per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari riguardo ai quali la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nelle licenze di pesca.
6. La riduzione di potenza del motore di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), può essere conseguita da un gruppo di navi per ciascuna categoria di nave di cui a tali lettere.
7. Fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 3, il sostegno del FEAMP a norma del paragrafo 2 del presente articolo non supera la più elevata delle due soglie seguenti:
 - a) 1 500 000 di EUR; o
 - b) il 3 % del sostegno finanziario dell'Unione assegnato dallo Stato membro alle priorità dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 5.
8. Le domande presentate da operatori del settore della pesca costiera artigianale sono trattate in via prioritaria fino al 60 % del sostegno erogato ai fini della sostituzione o dell'ammodernamento dei motori di cui al paragrafo 2 per l'intero periodo di programmazione.
9. Il sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 è concesso esclusivamente ai proprietari di pescherecci e non è concesso più di una volta per lo stesso tipo di investimento nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio.
10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 126 per specificare i costi che sono ammissibili per il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

Articolo 42

Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate

1. Al fine di migliorare il valore aggiunto o la qualità del pesce catturato il FEAMP può sostenere:
 - a) investimenti che valorizzino i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture;
 - b) investimenti innovativi a bordo che migliorino la qualità dei prodotti della pesca.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è vincolato all'uso di attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate ed è concesso unicamente a proprietari di pescherecci dell'Unione che hanno svolto un'attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.

Articolo 43

Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca

1. Al fine di migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro, il FEAMP può sostenere investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini.
2. Al fine di facilitare l'osservanza dell'obbligo di sbarcare tutte le catture ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013, nonché di aggiungere la valorizzazione della parte sottoutilizzata del pesce catturato, il FEAMP può sostenere investimenti nei porti, nelle sale per la vendita all'asta, nei luoghi di sbarco e nei ripari di pesca.
3. Al fine di migliorare la sicurezza dei pescatori, il FEAMP può inoltre sostenere gli investimenti finalizzati alla costruzione o all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca.
4. Il sostegno non può essere concesso per la costruzione di nuovi porti, nuovi siti di sbarco o nuove sale per la vendita all'asta.

Articolo 44

Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne

1. Al fine di ridurre l'impatto della pesca nelle acque interne sull'ambiente, accrescere l'efficienza energetica, migliorare il valore o la qualità del pesce sbarcato o la salute, la sicurezza, le condizioni di lavoro, il capitale umano e la formazione, il FEAMP può sostenere i seguenti investimenti:

- a) promozione del capitale umano, della creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale di cui all'articolo 29, alle condizioni previste in detto articolo;
- b) investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature di cui all'articolo 32 e alle condizioni previste in tale articolo;
- c) investimenti destinati ad attrezzature e tipi di interventi di cui agli articoli 38 e 39 e alle condizioni previste in tali articoli;
- d) il miglioramento dell'efficienza energetica e la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici di cui all'articolo 41 e alle condizioni previste in tale articolo;
- e) investimenti che accrescono il valore o la qualità del pesce catturato ai sensi dell'articolo 42 e alle condizioni stabilite in tale articolo;
- f) investimenti destinati ai porti di pesca, ripari e siti di sbarco di cui all'articolo 43 e alle condizioni previste in tale articolo.

2. Il FEAMP può fornire sostegno agli investimenti relativi all'avviamento a favore di giovani pescatori come indicato all'articolo 31 e alle medesime condizioni stabilite in tale articolo, a eccezione del requisito di cui al paragrafo 2, lettera b), di tale articolo.

3. Il FEAMP può sostenere lo sviluppo e la promozione dell'innovazione a norma dell'articolo 26, i servizi di consulenza a norma dell'articolo 27 e i partenariati tra esperti scientifici e pescatori a norma dell'articolo 28.

4. Al fine di promuovere la diversificazione delle attività dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne, il FEAMP può sostenere la diversificazione tramite il passaggio da attività di pesca nelle acque interne ad attività complementari alle condizioni previste all'articolo 30.

5. Ai fini del paragrafo 1:

- a) i riferimenti a pescherecci fatti negli articoli 30, 32, 38, 39, 41 e 42 devono essere intesi come riferimenti a pescherecci operanti esclusivamente nelle acque interne;
- b) i riferimenti all'ambiente marino fatti nell'articolo 38 devono essere intesi come riferimenti all'ambiente in cui opera il peschereccio dedito alla pesca nelle acque interne.

6. Al fine di proteggere e di sviluppare la fauna e la flora acquatiche, il FEAMP può sostenere:

- a) la gestione, il ripristino e il monitoraggio dei siti NATURA 2000 interessati da attività di pesca, nonché il recupero delle acque interne conformemente alla direttiva 60/2000/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie, fatto salvo l'articolo 40, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento, e, se del caso, con la partecipazione dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne;
- b) la costruzione, l'ammodernamento o l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora acquatiche, compresi preparazione, monitoraggio e valutazione scientifici.

7. Gli Stati membri provvedono affinché le navi che ricevono un sostegno a norma del presente articolo continuino a operare esclusivamente nelle acque interne.

CAPO II

Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura

Articolo 45

Obiettivi specifici

Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici secondo le priorità dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 46

Condizioni generali

1. Salvo ove espressamente disposto nel presente regolamento, il sostegno nell'ambito del presente capo è limitato alle imprese acquicole.

⁽¹⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

2. Ai fini del presente articolo, gli imprenditori che fanno il loro ingresso nel settore presentano un piano aziendale e, ove l'importo degli investimenti sia superiore a 50 000 EUR, uno studio di fattibilità, compresa una valutazione dell'impatto ambientale degli interventi. Il sostegno ai sensi del presente capo è concesso solo laddove sia stata dimostrata chiaramente, in una relazione indipendente sulla commercializzazione, l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto.

3. Qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.

4. Il sostegno non è concesso per l'allevamento di organismi geneticamente modificati.

5. Il sostegno non è concesso per gli interventi di acquacoltura nelle zone marine protette, se è stato stabilito dall'autorità competente dello Stato membro, sulla base di una valutazione dell'impatto ambientale, che l'intervento produrrebbe un significativo impatto ambientale negativo che non può essere adeguatamente mitigato.

Articolo 47

Innovazione

1. Al fine di promuovere l'innovazione nel settore dell'acquacoltura, il FEAMP può sostenere interventi volti a:

- a) sviluppare conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese acquicole, che, in particolare, riducono l'impatto sull'ambiente, la dipendenza dalla farina di pesce e dall'olio di pesce, favoriscono un uso sostenibile delle risorse in acquacoltura o facilitano l'applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili;
- b) sviluppare o introdurre sul mercato nuove specie acquicole con un buon potenziale di mercato, prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, processi nuovi o migliorati o sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati;
- c) esplorare la fattibilità tecnica o economica di prodotti o processi innovativi.

2. Gli interventi a norma del presente articolo sono svolti da o in collaborazione con organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro, che ne convalidano i risultati.

3. I risultati degli interventi sovvenzionati devono essere adeguatamente pubblicizzati da parte dello Stato membro a norma dell'articolo 119.

Articolo 48

Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura

1. Il FEAMP può sostenere:

- a) investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura;
- b) la diversificazione della produzione dell'acquacoltura e delle specie allevate;
- c) l'ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura;
- d) miglioramenti e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali, compreso l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;
- e) investimenti per la riduzione dell'impatto negativo o l'accentuazione degli effetti positivi sull'ambiente, nonché l'uso più efficiente delle risorse;
- f) investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti dell'acquacoltura;
- g) il recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o investimenti volti a impedire l'accumulo di quest'ultimo;
- h) la diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari;

- i) investimenti volti all'ottenimento di una considerevole riduzione nell'impatto delle imprese acquicole sull'utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d'acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica;
- j) la promozione dei sistemi di acquacoltura a circuito chiuso in cui l'allevamento dei prodotti acquicoli avviene in sistemi chiusi a ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua;
- k) l'aumento dell'efficienza energetica e la promozione della conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia.

2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera h), è concesso alle imprese acquicole solo se le attività complementari rappresentano attività acquicole chiave dell'impresa, compresi il turismo legato alla pesca sportiva, i servizi ambientali legati all'acquacoltura o le attività pedagogiche relative all'acquacoltura.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso per l'aumento della produzione e/o per l'ammodernamento delle imprese acquicole esistenti o per la costruzione di nuove imprese acquicole a condizione che lo sviluppo sia coerente con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 49

Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole

1. Al fine di migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori e di ridurre l'impatto negativo ambientale dei loro interventi, il FEAMP può sostenere i seguenti obiettivi:

- a) la creazione di servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole;
- b) l'acquisto di servizi di consulenza aziendale di natura tecnica, scientifica, giuridica, ambientale o economica.

2. I servizi di consulenza di cui al paragrafo 1, lettera b), includono:

- a) le esigenze di gestione volte a rendere l'acquacoltura conforme al diritto unionale e nazionale in materia di protezione ambientale, nonché le esigenze della pianificazione dello spazio marittimo;
- b) la valutazione dell'impatto ambientale di cui alla direttiva 2001/42 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e alla direttiva 92/43/CEE;
- c) le esigenze di gestione volte a rendere l'acquacoltura conforme al diritto nazionale e unionale in materia di salute e benessere degli animali acquatici o di salute pubblica;
- d) le norme in materia di salute e sicurezza basate sulla normativa unionale e nazionale;
- e) le strategie aziendali e di mercato.

3. I servizi di consulenza di cui al paragrafo 1, lettera b), sono forniti da organismi scientifici o tecnici, nonché da entità che forniscono consulenza giuridica o economica provviste delle competenze richieste quali riconosciute da ciascuno Stato membro.

4. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a), è concesso esclusivamente a organismi di diritto pubblico o ad altre entità, selezionati dallo Stato membro per istituire i servizi di consulenza aziendale. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso esclusivamente a PMI o organizzazioni del settore dell'acquacoltura, comprese organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori che operano nel settore dell'acquacoltura.

5. Se il sostegno non supera 4 000 EUR, il beneficiario può essere selezionato con una procedura accelerata.

6. Il sostegno alle imprese acquicole per servizi di consulenza è concesso solo una volta all'anno per ciascuna categoria di servizi di cui al paragrafo 2.

Articolo 50

Promozione del capitale umano e del collegamento in rete

1. Al fine di promuovere il capitale umano e il collegamento in rete nel settore dell'acquacoltura, il FEAMP può sostenere:

⁽¹⁾ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

- a) la formazione professionale, l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle pratiche innovative, l'acquisizione di nuove competenze professionali nel settore dell'acquacoltura e la riduzione dell'impatto ambientale degli interventi di acquacoltura;
 - b) il miglioramento delle condizioni di lavoro e la promozione della sicurezza sul lavoro;
 - c) il collegamento in rete e lo scambio di esperienze e buone pratiche fra le imprese acquicole o le organizzazioni professionali e altre parti interessate, inclusi gli organismi scientifici e tecnici o quelli che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), non è concesso alle imprese acquicole di grandi dimensioni, a meno che siano impegnate in attività di condivisione delle conoscenze con PMI.
3. In deroga all'articolo 46, è concesso un sostegno a norma del presente articolo anche alle organizzazioni pubbliche o semipubbliche e ad altre organizzazioni riconosciute dallo Stato membro.
4. Il sostegno di cui al presente articolo è altresì concesso ai coniugi di acquacoltori autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, ai conviventi di acquacoltori autonomi non salariati né soci, che partecipino abitualmente, alle condizioni previste dal diritto nazionale, all'attività dell'acquacoltore autonomo o svolgano compiti complementari come previsto dall'articolo 2, lettera b), della direttiva 2010/41/UE.

Articolo 51

Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura

1. Al fine di contribuire allo sviluppo di siti e infrastrutture legati all'acquacoltura e di ridurre l'impatto ambientale degli interventi, il FEAMP può sostenere:
- a) l'identificazione e la mappatura delle zone più idonee per lo sviluppo dell'acquacoltura, tenendo conto ove del caso dei processi di pianificazione dello spazio, e l'identificazione e la mappatura delle zone in cui dovrebbero essere escluse attività di acquacoltura intensiva affinché si conservi il ruolo di tali zone nel funzionamento dell'ecosistema;
 - b) il miglioramento e lo sviluppo delle strutture di sostegno e delle infrastrutture necessarie per accrescere il potenziale dei siti dell'acquacoltura e ridurre l'impatto ambientale negativo dell'acquacoltura, compresi gli investimenti destinati ad azioni di ricomposizione fondiaria, fornitura di energia o gestione delle acque;
 - c) le azioni adottate e applicate dalle autorità competenti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE o dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE al fine di prevenire gravi danni all'acquacoltura;
 - d) le azioni adottate e applicate dalle autorità competenti a seguito del rilevamento di aumenti della mortalità o di malattie ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio ⁽¹⁾. Tali azioni possono contemplare l'adozione di piani d'azione per i molluschi volti alla protezione, al ripristino e alla gestione, compreso il sostegno ai produttori di molluschi per la conservazione dei banchi e dei bacini imbriferi naturali di molluschi.
2. Il sostegno a norma del presente articolo può essere concesso esclusivamente a enti pubblici o enti privati ai quali lo Stato membro ha affidato i compiti di cui al paragrafo 1.

Articolo 52

Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile

1. Al fine di favorire l'imprenditoria in acquacoltura, il FEAMP può sostenere la creazione di imprese di acquacoltura sostenibile da parte di nuovi acquacoltori.
2. Il sostegno a norma del paragrafo 1 è concesso agli acquacoltori che fanno il loro ingresso nel settore, a condizione che:
- a) possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate;
 - b) creino per la prima volta una microimpresa o una piccola impresa acquicola mettendosi a capo di tale impresa;
 - c) presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività acquicola.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

3. Al fine di acquisire competenze professionali adeguate, gli operatori che fanno il loro ingresso nel settore dell'acquacoltura possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 53

Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura biologica o efficiente sotto il profilo energetico, il FEAMP può sostenere:

- a) la conversione dei metodi di produzione acquicola convenzionali verso l'acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾ e conformemente al regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione ⁽²⁾;
- b) la partecipazione ai sistemi di ecogestione e audit dell'Unione (EMAS) istituiti dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

2. Il sostegno è concesso esclusivamente ai beneficiari che si impegnano ad aderire all'EMAS per un minimo di tre anni o a rispettare i requisiti della produzione biologica per un minimo di cinque anni.

3. Il sostegno è concesso sotto forma di compensazione per un massimo di tre anni durante il periodo di conversione dell'impresa verso la produzione biologica o nel corso della preparazione per la partecipazione all'EMAS. Gli Stati membri calcolano la compensazione sulla base dei dati seguenti:

- a) la perdita di reddito o i costi aggiuntivi sostenuti durante il periodo di transizione dalla produzione convenzionale a quella biologica per gli interventi ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera a); o
- b) i costi aggiuntivi risultanti dalla presentazione di domande e dalla preparazione alla partecipazione all'EMAS nel caso di interventi ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera b).

Articolo 54

Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura che fornisca servizi ambientali, il FEAMP può sostenere:

- a) metodi di acquacoltura compatibili con esigenze ambientali specifiche e soggetti a requisiti di gestione specifici risultanti dalla designazione dei siti NATURA 2000 conformemente alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
- b) i costi direttamente associati alla partecipazione ad azioni di conservazione ex situ e di riproduzione di animali acquatici nell'ambito di programmi di conservazione e ripristino della biodiversità elaborati da enti pubblici o sotto la loro supervisione;
- c) interventi di acquacoltura che consentano la conservazione e il miglioramento dell'ambiente e della biodiversità e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura.

2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a), è erogato sotto forma di una compensazione annuale per i costi aggiuntivi sostenuti e/o per le perdite di reddito risultanti da esigenze di gestione nelle zone interessate connesse all'attuazione delle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE.

3. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera c), è concesso unicamente ai beneficiari che si impegnano per un periodo minimo di cinque anni al rispetto di requisiti agroambientali che vadano oltre la semplice applicazione del diritto unionale e nazionale. I benefici ambientali dell'intervento sono comprovati da una valutazione preliminare effettuata da organismi competenti designati dallo Stato membro, a meno che non siano stati riconosciuti in precedenza per quel tipo di intervento specifico.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica (GU L 204 del 6.8.2009, pag. 15).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1).

4. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è concesso sotto forma di una compensazione annuale per i costi aggiuntivi sostenuti e/o il mancato guadagno.

5. I risultati degli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere adeguatamente pubblicizzati da parte dello Stato membro a norma dell'articolo 119.

Articolo 55

Misure sanitarie

1. Il FEAMP può sostenere la compensazione versata ai molluscoltori per la sospensione temporanea della raccolta di molluschi di allevamento esclusivamente per ragioni di ordine sanitario.

2. Il sostegno può essere concesso solo quando la sospensione della raccolta dovuta alla contaminazione dei molluschi è dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine e purché:

a) la contaminazione si protragga per più di quattro mesi consecutivi; o

b) la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 25 % del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l'anno in cui la raccolta è stata sospesa.

Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri possono prevedere norme specifiche di calcolo nel caso delle imprese con meno di tre anni di attività.

3. L'indennità può essere concessa per un massimo di 12 mesi nell'arco dell'intero periodo di programmazione. In casi debitamente giustificati, può essere prorogata di altri 12 mesi fino a un massimo di 24 mesi.

Articolo 56

Misure relative alla salute e al benessere degli animali

1. Al fine di promuovere la salute e il benessere degli animali nelle imprese acquicole, tra l'altro in termini di prevenzione e biosicurezza, il FEAMP può sostenere:

a) i costi per il controllo e l'eradicazione delle malattie nel settore dell'acquacoltura conformemente alla decisione 2009/470/CE del Consiglio⁽¹⁾, compresi i costi operativi che devono essere sostenuti per adempiere gli obblighi inerenti a un piano di eradicazione;

b) lo sviluppo di buone pratiche o codici di condotta generali e specifici per singole specie sulle esigenze in materia di biosicurezza o di salute e benessere degli animali in acquacoltura;

c) le iniziative volte a ridurre la dipendenza dell'acquacoltura dai farmaci veterinari;

d) studi veterinari o farmaceutici e diffusione e scambio di informazioni e di buone pratiche sulle malattie veterinarie nel settore dell'acquacoltura allo scopo di promuovere un uso adeguato dei farmaci veterinari;

e) la costituzione e il funzionamento dei gruppi di difesa sanitaria nel settore dell'acquacoltura riconosciuti dagli Stati membri;

f) la compensazione dei molluscoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale, se il tasso di mortalità supera il 20 % o se la perdita dovuta alla sospensione dell'attività supera il 35 % del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l'anno in cui le attività sono state sospese.

2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera d) non può essere concesso per l'acquisto di farmaci veterinari.

3. I risultati degli studi finanziati a norma del paragrafo 1, lettera d), devono essere adeguatamente riportati in relazioni e pubblicizzati da parte dello Stato membro a norma dell'articolo 119.

4. Il sostegno può essere altresì concesso a organismi di diritto pubblico.

⁽¹⁾ Decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30).

*Articolo 57***Assicurazione degli stock acquicoli**

1. Al fine di salvaguardare le entrate dei produttori acquicoli il FEAMP può contribuire a un'assicurazione degli stock acquicoli che copra le perdite dovute ad almeno uno dei seguenti eventi:

- a) calamità naturali;
- b) eventi climatici avversi;
- c) improvvisi cambiamenti della qualità e della quantità delle acque per i quali l'operatore non è responsabile;
- d) malattie nel settore acquicolo, mancato funzionamento o distruzione di impianti di produzione per i quali l'operatore non è responsabile.

2. Il verificarsi delle condizioni di cui al paragrafo 1 nel settore acquicolo è oggetto di un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato membro interessato.

3. Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali il riconoscimento formale di cui al paragrafo 2 si considera emesso.

4. Il sostegno è concesso unicamente per contratti assicurativi degli stock acquicoli che coprono le perdite economiche di cui al paragrafo 1 pari a più del 30 % del fatturato annuo dell'acquacoltore, calcolato sulla base del fatturato medio dell'operatore dell'acquacoltura nel corso dei tre anni civili precedenti l'anno in cui si sono verificate le perdite economiche.

*CAPO III***Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura***Sezione 1***Ambito di applicazione e obiettivi***Articolo 58***Ambito di applicazione**

Il FEAMP sostiene lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura sulla base di un approccio di sviluppo locale di tipo partecipativo secondo quanto previsto all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

*Articolo 59***Obiettivi specifici**

Il sostegno finanziario di cui al presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici secondo la priorità dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

*Sezione 2***Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca***Articolo 60***Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo**

1. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 59, le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo devono:

- a) potenziare al massimo la partecipazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura costiere e interne;
- b) garantire che le comunità locali si avvalgano e beneficino pienamente delle opportunità offerte dallo sviluppo marittimo, costiero e delle acque interne e, in particolare, aiutino i porti di pesca piccoli e in declino a ottimizzare il loro potenziale marino mediante lo sviluppo di un'infrastruttura diversificata.

2. Le strategie sono coerenti con le possibilità e le esigenze identificate nella zona pertinente e con le priorità dell'Unione di cui all'articolo 6. Le strategie possono spaziare da quelle incentrate sulla pesca a strategie più vaste volte alla diversificazione delle zone di pesca. Le strategie non si limitano a un semplice insieme di interventi o a una giustapposizione di misure settoriali.

*Articolo 61***Gruppi di azione locale nel settore della pesca**

1. Ai fini del FEAMP, i gruppi di azione locale di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono designati gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG).
2. I FLAG propongono una strategia integrata di sviluppo locale di tipo partecipativo basata almeno sugli elementi di cui all'articolo 60 del presente regolamento e sono responsabili della sua attuazione.
3. I FLAG:
 - a) rispecchiano ampiamente l'asse principale della loro strategia e la composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione equilibrata delle parti interessate principali, inclusi il settore privato, il settore pubblico e la società civile;
 - b) garantiscono una rappresentazione significativa dei settori della pesca e/o dell'acquacoltura.
4. Qualora la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo riceva il sostegno di altri fondi oltre al FEAMP, l'organismo di selezione dei FLAG per i progetti sostenuti dal FEAMP rispetta i requisiti di cui al paragrafo 3.
5. I FLAG possono inoltre svolgere compiti aggiuntivi che vanno oltre le mansioni minime di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, se tali compiti sono loro delegati dall'autorità di gestione.

*Sezione 3***Interventi ammissibili***Articolo 62***Sostegno del FEAMP allo sviluppo locale di tipo partecipativo**

1. I seguenti interventi sono ammissibili nell'ambito della presente sezione conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013:
 - a) sostegno preparatorio;
 - b) attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;
 - c) attività di cooperazione;
 - d) spese di gestione e animazione.
2. I FLAG possono chiedere all'autorità di gestione il versamento di un anticipo se tale possibilità è prevista nel programma operativo. L'importo dell'anticipo è limitato al 50 % del contributo pubblico connesso alle spese di gestione e animazione.

*Articolo 63***Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo**

1. Il sostegno all'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo può essere concesso in relazione ai seguenti obiettivi:
 - a) valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l'innovazione in tutte le fasi della filiera dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - b) sostenere la diversificazione, all'interno o all'esterno della pesca commerciale, l'apprendimento permanente e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca e acquacoltura;
 - c) migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca e acquacoltura, inclusi gli interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici;
 - d) promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura, inclusi la pesca, l'acquacoltura e il patrimonio culturale marittimo;
 - e) rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella governance delle risorse di pesca locali e delle attività marittime.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può includere le misure di cui ai capi I, II e IV del presente titolo, fatta eccezione per gli articoli 66 e 67, purché esistano motivazioni chiare per la loro gestione a livello locale. Qualora sia concesso un sostegno per gli interventi corrispondenti a tali misure, si applicano le pertinenti condizioni e i massimali d'intervento per operazione fissati nei capi I, II e IV del presente titolo.

Articolo 64

Attività di cooperazione

1. Il sostegno di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 può essere concesso per:

- a) progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale;
- b) supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i FLAG siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto.

Ai fini del presente articolo, per «cooperazione interterritoriale» si intende la cooperazione tra territori all'interno di uno stesso Stato membro e per «cooperazione transnazionale» si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri o la cooperazione tra almeno un territorio di uno Stato membro e uno o più territori di paesi terzi.

2. Ai fini del presente articolo, oltre che altri FLAG, i partner di un FLAG nell'ambito del FEAMP possono essere i membri di un partenariato pubblico-privato che attua una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo all'interno o all'esterno dell'Unione.

3. Se i progetti di cooperazione non sono selezionati dai FLAG, gli Stati membri adottano un sistema appropriato inteso a facilitare i progetti di cooperazione. Essi pubblicano le procedure amministrative nazionali o regionali per la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale e una distinta delle spese ammissibili al più tardi due anni dopo la data di approvazione dei rispettivi programmi operativi.

4. Le decisioni amministrative concernenti i progetti di cooperazione sono adottate non oltre quattro mesi dopo la data di presentazione degli stessi.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all'articolo 110, i progetti di cooperazione transnazionale da essi approvati.

CAPO IV

Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione

Articolo 65

Obiettivi specifici

Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici secondo la priorità dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

Articolo 66

Piani di produzione e di commercializzazione

1. Il FEAMP sostiene la preparazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1379/2013.

2. Le spese connesse ai piani di produzione e di commercializzazione sono ammissibili al sostegno da parte del FEAMP solo previa approvazione, da parte delle autorità competenti di ciascuno Stato membro, della relazione annuale di cui all'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1379/2013.

3. Il sostegno concesso per ogni organizzazione di produttori per anno a norma del presente articolo non supera il 3 % del valore medio annuo della produzione commercializzata da tale organizzazione di produttori nel corso dei tre anni civili precedenti. Per qualsiasi organizzazione di produttori riconosciuta recentemente, tale sostegno non supera il 3 % del valore medio annuo della produzione dei relativi membri immessa sul mercato nel corso dei tre anni civili precedenti.

4. Lo Stato membro interessato può concedere un anticipo pari al 50 % del sostegno finanziario previa approvazione del piano di produzione e commercializzazione conformemente all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1379/2013.

5. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso solo alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori.

Articolo 67

Aiuto al magazzinaggio

1. Il FEAMP può sostenere il versamento di una compensazione a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1379/2013, a condizione che tali prodotti siano immagazzinati conformemente agli articoli 30 e 31 di tale regolamento, conformemente alle seguenti condizioni:

- a) l'importo dell'aiuto al magazzinaggio non superi l'importo dei costi tecnici e finanziari dell'azione richiesti per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in questione;
- b) i quantitativi ammissibili all'aiuto al magazzinaggio non superino il 15 % dei quantitativi annuali dei prodotti interessati posti in vendita dall'organizzazione di produttori;
- c) il sostegno finanziario concesso per anno non superi il 2 % del valore medio annuo della produzione immessa sul mercato dai membri dell'organizzazione di produttori nel periodo 2009-2011.

Ai fini del primo comma, lettera c), qualora il membro dell'organizzazione di produttori non abbia alcuna produzione immessa sul mercato nel periodo dal 2009 al 2011, è preso in considerazione il valore medio annuo della produzione immessa sul mercato nei primi tre anni di produzione dal membro in questione.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 si conclude entro il 31 dicembre 2018.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso unicamente una volta che i prodotti siano stati immessi sul mercato per il consumo umano.

4. Gli Stati membri fissano l'importo dei costi tecnici e finanziari applicabili nei propri territori secondo le seguenti modalità:

- a) i costi tecnici sono calcolati ogni anno sulla base dei costi diretti connessi alle azioni richieste per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in questione;
- b) i costi finanziari sono calcolati ogni anno sulla base del tasso di interesse fissato annualmente in ciascuno Stato membro;

Tali costi tecnici e finanziari sono resi accessibili al pubblico.

5. Gli Stati membri svolgono controlli al fine di garantire che i prodotti che beneficiano dell'aiuto al magazzinaggio soddisfino le condizioni di cui al presente articolo. Nell'ambito di tali controlli, i beneficiari di aiuti al magazzinaggio tengono una contabilità di magazzino per ciascuna categoria di prodotti immagazzinati e in seguito reintrodotti sul mercato per il consumo umano.

Articolo 68

Misure a favore della commercializzazione

1. Il FEAMP può sostenere misure a favore della commercializzazione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura al fine di:

- a) creare organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni intersettoriali riconosciute a norma del capo II, sezione II, del regolamento (UE) n. 1379/2013;
- b) trovare nuovi mercati e migliorare le condizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti alieutici e acquicoli, tra cui:
 - i) specie con un potenziale di mercato;
 - ii) catture indesiderate di stock commerciali sbarcate conformemente alle misure tecniche, all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013;
 - iii) prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti utilizzando metodi che presentano un impatto limitato sull'ambiente o prodotti dell'acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007;

- c) promuovere la qualità e il valore aggiunto facilitando:
- i) la domanda di registrazione di un determinato prodotto e l'adeguamento degli operatori interessati ai pertinenti requisiti di conformità e certificazione a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
 - ii) la certificazione e la promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili, compresi i prodotti della pesca costiera artigianale, e dei metodi di trasformazione rispettosi dell'ambiente;
 - iii) la commercializzazione diretta dei prodotti della pesca da parte dei pescatori dediti alla pesca costiera artigianale o da parte dei pescatori dediti alla pesca a piedi;
 - iv) la presentazione e l'imballaggio dei prodotti;
- d) contribuire alla trasparenza della produzione e dei mercati e svolgere indagini di mercato e studi sulla dipendenza dell'Unione dalle importazioni;
- e) contribuire alla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e, se del caso, allo sviluppo di un marchio dell'Unione di qualità ecologica (ecolabel) per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013;
- f) redigere contratti-tipo per le PMI compatibili con il diritto dell'Unione;
- g) realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili.
2. Gli interventi di cui al paragrafo 1 possono includere le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell'ambito della catena di approvvigionamento.

Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettera g), non sono orientati verso denominazioni commerciali.

Articolo 69

Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

1. Il FEAMP può finanziare gli investimenti nella trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura:
- a) che contribuiscono a risparmiare energia o a ridurre l'impatto sull'ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti;
 - b) che migliorano la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro;
 - c) che sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al consumo umano;
 - d) che si riferiscono alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali;
 - e) che si riferiscono alla trasformazione di prodotti dell'acquacoltura biologica conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 834/2007;
 - f) che portano a prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati.
2. Per quanto riguarda le imprese diverse dalle PMI, il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso esclusivamente tramite gli strumenti finanziari di cui al titolo IV della sezione 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

CAPO V

Compensazione dei costi supplementari gravanti sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche

Articolo 70

Regime di compensazione

1. Il FEAMP può sostenere la compensazione per i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche francesi contemplate nell'articolo 349 TFUE.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

2. Gli Stati membri interessati determinano, per le regioni di cui al paragrafo 1, l'elenco dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i quantitativi corrispondenti che possono beneficiare della compensazione.
3. Nello stabilire l'elenco e i quantitativi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare della necessità di assicurare che la compensazione sia pienamente conforme alle norme della PCP.
4. Non possono beneficiare della compensazione i prodotti della pesca e dell'acquacoltura:
 - a) catturati da pescherecci di paesi terzi, a eccezione di quelli battenti bandiera del Venezuela e operanti nelle acque dell'Unione;
 - b) catturati da pescherecci dell'Unione che non sono registrati in uno dei porti delle regioni di cui al paragrafo 1;
 - c) importati da paesi terzi.
5. Il paragrafo 4, lettera b), non si applica se la capacità esistente dell'industria di trasformazione nella regione ultraperiferica interessata supera il quantitativo della materia prima fornita secondo il piano di compensazione della regione interessata.
6. I seguenti operatori sono ammissibili alla compensazione:
 - a) persone fisiche o giuridiche che attivano i mezzi di produzione atti a consentire l'ottenimento di prodotti della pesca o dell'acquacoltura al fine della loro immissione sul mercato;
 - b) i proprietari o gli armatori di pescherecci registrati nei porti delle regioni di cui al paragrafo 1 e che vi esercitano la loro attività o le associazioni di tali proprietari o armatori;
 - c) gli operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione o le loro associazioni.

Articolo 71

Calcolo della compensazione

La compensazione è versata agli operatori di cui all'articolo 70, paragrafo 6, che svolgono attività nelle regioni di cui all'articolo 70, paragrafo 1, e tiene conto dei seguenti fattori:

- a) per ciascun prodotto o categoria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, i costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate; e
- b) qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull'entità dei costi supplementari.

Articolo 72

Piano di compensazione

1. Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione un piano di compensazione per ogni regione di cui all'articolo 70, paragrafo 1, nel quale figurano l'elenco, i quantitativi e il tipo di operatori di cui all'articolo 70, il livello di compensazione di cui all'articolo 71 e l'autorità competente di cui all'articolo 97. La Commissione adotta atti di esecuzione che indicano la sua decisione di approvare o meno tali piani di compensazione.
2. Gli Stati membri possono modificare il contenuto del piano di compensazione di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri presentano tali modifiche alla Commissione. La Commissione adotta atti di esecuzione che indicano la sua decisione di approvare o meno tali modifiche.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura del piano di compensazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 127, paragrafo 3.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 126 che fissa i criteri per il calcolo dei costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate.

Articolo 73

Aiuti di Stato per l'attuazione dei piani di compensazione

Gli Stati membri possono concedere un finanziamento integrativo per l'attuazione dei piani di compensazione di cui all'articolo 72. In tal caso, gli Stati membri notificano alla Commissione gli aiuti di Stato che la Commissione può approvare conformemente al presente regolamento nell'ambito di detti piani. Gli aiuti di Stato così notificati si considerano notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, prima frase, TFUE.

CAPO VI

Misure di accompagnamento della PCP in regime di gestione concorrente

Articolo 74

Ambito di applicazione geografico

In deroga all'articolo 2, il presente capo si applica anche agli interventi realizzati fuori dal territorio dell'Unione.

Articolo 75

Obiettivi specifici

Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici secondo la priorità dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 76

Controllo ed esecuzione

1. Il FEAMP può sostenere l'attuazione di un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:
 - a) acquisto, installazione e sviluppo di tecnologie, compresi hardware e software di computer, sistemi di rilevamento delle navi (VDS), sistemi di televisione a circuito chiuso (TVCC) e reti informatiche che consentano la raccolta, la gestione, la convalida, l'analisi, la gestione dei rischi, la presentazione (tramite siti web connessi al controllo) e lo scambio dei dati relativi alla pesca e lo sviluppo di metodi di campionamento di tali dati, nonché l'interconnessione dei sistemi intersettoriali di scambio di dati;
 - b) sviluppo, acquisto e installazione dei componenti, compresi hardware e software, che sono necessari ai fini della trasmissione dei dati dagli operatori del settore della pesca e del commercio dei prodotti ittici alle competenti autorità degli Stati membri e dell'Unione, compresi i componenti necessari per i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS), i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) e i sistemi di identificazione automatica (AIS) utilizzati a fini di controllo;
 - c) sviluppo, acquisto e installazione dei componenti, compresi hardware e software, che sono necessari per garantire la tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
 - d) attuazione di programmi finalizzati allo scambio e all'analisi dei dati tra gli Stati membri;
 - e) ammodernamento e acquisto di navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a condizione che siano utilizzati per attività di controllo della pesca per almeno il 60 % del loro tempo complessivo di utilizzo annuo;
 - f) acquisto di altri mezzi di controllo, compresi dispositivi di misurazione della potenza motrice e strumenti di pesatura;
 - g) sviluppo di sistemi di monitoraggio e controllo innovativi e attuazione di progetti pilota connessi al controllo della pesca, in particolare per quanto riguarda l'analisi del DNA dei pesci e lo sviluppo di siti web dedicati al controllo;
 - h) programmi di formazione e di scambio, anche tra Stati membri, di personale competente per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca;
 - i) analisi costi/benefici, valutazione degli audit effettuati e delle spese sostenute dalle autorità competenti nell'ambito delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza;
 - j) iniziative, tra cui seminari e sussidi medialti, intese a sensibilizzare i pescatori e altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e di applicare le norme della PCP;
 - k) costi operativi sostenuti per l'effettuazione di controlli più rigorosi per stock soggetti a programmi specifici di controllo e di ispezione istituiti conformemente all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e al coordinamento dei controlli conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'Agenzia europea di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

- l) programmi connessi all'attuazione di un piano d'azione definito conformemente all'articolo 102, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, compresi gli eventuali costi operativi sostenuti.
3. Le misure di cui al paragrafo 2, lettere da h) a l), possono beneficiare del sostegno unicamente se realizzate nell'ambito di attività di controllo effettuate da un'autorità pubblica.
4. Per le misure di cui al paragrafo 2, lettere d) e h), gli Stati membri interessati designano le autorità di gestione responsabili del progetto.

Articolo 77

Raccolta di dati

1. Il FEAMP sostiene le attività di raccolta, gestione e utilizzo di dati, come previsto all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificate nel regolamento (CE) n. 199/2008.
2. In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:
- a) raccolta, gestione e utilizzo di dati per la realizzazione di analisi scientifiche e l'attuazione della PCP;
 - b) programmi di campionamento nazionali, transnazionali e sub-nazionali pluriennali purché si riferiscano agli stock contemplati dalla PCP;
 - c) monitoraggio in mare delle attività di pesca commerciale e ricreativa, compreso il monitoraggio delle catture accessorie di organismi marini quali mammiferi marini e uccelli;
 - d) campagne di ricerca in mare;
 - e) partecipazione di rappresentanti degli Stati membri e di autorità regionali a riunioni di coordinamento regionale, a riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui l'Unione è parte contraente od osservatore o di organismi internazionali incaricati di formulare pareri scientifici;
 - f) miglioramento dei sistemi di raccolta e gestione dei dati e realizzazione di studi pilota intesi a migliorare gli attuali sistemi di raccolta e gestione dei dati.

CAPO VII

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

Articolo 78

Assistenza tecnica su iniziativa di Stati membri

1. Il FEAMP può sostenere, su iniziativa di uno Stato membro e limitatamente a un massimale pari al 6 % dell'ammontare complessivo del programma operativo:
- a) le misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - b) l'istituzione di reti nazionali allo scopo di diffondere le informazioni, favorire la creazione di capacità e lo scambio di migliori prassi e sostenere la cooperazione tra FLAG nel territorio dello Stato membro.
2. In via eccezionale e in circostanze debitamente giustificate, il massimale di cui al paragrafo 1 può eccezionalmente essere superato.

CAPO VIII

Misure riguardanti la PMI finanziata in regime di gestione concorrente

Articolo 79

Obiettivi specifici

1. Il sostegno previsto dal presente capo contribuisce alla realizzazione degli obiettivi specifici secondo la priorità dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 6, incluse:
- a) la sorveglianza marittima integrata (SMI) e, in particolare, l'ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE) per la sorveglianza del settore marittimo dell'Unione;
 - b) la promozione della protezione dell'ambiente marino, in particolare della sua biodiversità e di zone marine protette quali i siti Natura 2000, fatto salvo l'articolo 37 del presente regolamento, nonché lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere, e l'ulteriore definizione dei limiti di sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino, in particolare nell'ambito della direttiva 2008/56/CE.

2. Qualsiasi modifica del programma operativo con riguardo alle misure di cui al paragrafo 1 non determina un aumento della dotazione finanziaria complessiva di cui all'articolo 13, paragrafo 7.

Articolo 80

Interventi ammissibili

1. Il FEAMP può sostenere interventi volti a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 79, quali gli interventi che:
 - a) contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della SMI e, in particolare, del CISE;
 - b) proteggono l'ambiente marino, in particolare la sua biodiversità e zone marine protette quali i siti Natura 2000, conformemente agli obblighi stabiliti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
 - c) migliorano le conoscenze sullo stato dell'ambiente marino ai fini della messa a punto dei programmi di monitoraggio e dei programmi di misure previste dalla direttiva 2008/56/CE conformemente agli obblighi stabiliti da tale direttiva.
2. Le retribuzioni del personale delle amministrazioni nazionali non sono considerate tra i costi operativi ammissibili.

TITOLO VI

MISURE FINANZIATE IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA

CAPO I

Politica marittima integrata

Articolo 81

Ambito di applicazione geografico

In deroga all'articolo 2, il presente capo si applica anche agli interventi realizzati fuori dal territorio dell'Unione.

Articolo 82

Ambito di applicazione e obiettivi

Il sostegno previsto nel presente capo contribuisce a rafforzare lo sviluppo e l'attuazione della PMI dell'Unione. Il documento:

- a) promuove lo sviluppo e l'attuazione di una governance integrata degli affari marittimi e costieri, in particolare:
 - i) promuovendo azioni volte a incoraggiare gli Stati membri e le loro regioni a sviluppare, introdurre e attuare una governance marittima integrata;
 - ii) promuovendo il dialogo e la cooperazione con e tra le autorità competenti degli Stati membri e le parti interessate su questioni marine e marittime, anche attraverso lo sviluppo e l'attuazione di strategie integrate relative ai bacini marittimi, tenendo conto di un approccio equilibrato in tutti i bacini marittimi e delle specificità dei bacini e dei sottobacini marittimi, nonché di pertinenti strategie macroregionali, ove applicabile;
 - iii) promuovendo piattaforme e reti di cooperazione intersettoriale con la partecipazione di rappresentanti delle autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale, dell'industria, compreso il turismo, dei responsabili della ricerca, dei cittadini, di organizzazioni della società civile e delle parti sociali;
 - iv) migliorando la cooperazione tra Stati membri attraverso lo scambio di informazioni e di migliori prassi tra le loro autorità competenti;
 - v) promuovendo lo scambio delle migliori prassi e il dialogo a livello internazionale, compreso il dialogo bilaterale con paesi terzi, tenendo presenti UNCLOS e le pertinenti convenzioni internazionali basate su UNCLOS, fatti salvi eventuali altri accordi esistenti tra l'Unione e i paesi terzi considerati. Tale dialogo comprende, se del caso, una proficua discussione sulla ratifica e l'applicazione di UNCLOS;
 - vi) dando maggiore visibilità e sensibilizzando le autorità pubbliche, il settore privato e il pubblico a un approccio integrato agli affari marittimi;

- b) contribuisce allo sviluppo di iniziative intersettoriali a reciproco vantaggio di vari settori marittimi e/o politiche settoriali, tenendo conto e muovendo dagli strumenti e dalle iniziative esistenti, quali:
- i) la SMI, al fine di rafforzare l'utilizzo sicuro e sostenibile dello spazio marittimo in particolare attraverso una maggiore efficienza ed efficacia, grazie allo scambio di informazioni tra settori e paesi, tenendo conto di sistemi e meccanismi di cooperazione attuali e futuri;
 - ii) la pianificazione dello spazio marittimo e processi di gestione integrata delle zone costiere;
 - iii) il graduale sviluppo di una base completa di conoscenze e dati marini, di elevata qualità e accessibile al pubblico, che faciliti lo scambio, il riutilizzo e la diffusione di tali dati e conoscenze tra vari gruppi di utilizzatori, evitando in tal modo una duplicazione degli sforzi; a tal fine, sono utilizzati al meglio i programmi esistenti dell'Unione e degli Stati membri;
- c) appoggia una crescita economica sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e le nuove tecnologie nei settori marittimi emergenti e futuri, nonché nelle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche dell'Unione, in sinergia con le attività già esistenti a livello settoriale e nazionale;
- d) promuove la protezione dell'ambiente marino, in particolare della sua biodiversità e di zone marine protette quali i siti Natura 2000, nonché lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere, e definisce ulteriormente i limiti di sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino, conformemente all'obiettivo di conseguire e mantenere un buono stato ecologico, come richiesto dalla direttiva 2008/56/CE.

Articolo 83

Interventi ammissibili

1. Il FEAMP può sostenere interventi volti a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 82, quali:
- a) studi;
 - b) progetti, compresi progetti pilota e progetti di cooperazione;
 - c) informazione del pubblico e condivisione di migliori prassi, campagne di sensibilizzazione e relative attività di comunicazione e divulgazione quali campagne pubblicitarie ed eventi, sviluppo e aggiornamento di siti web, piattaforme di parti interessate;
 - d) conferenze, seminari, forum e gruppi di lavoro;
 - e) attività di coordinamento tra cui reti per la condivisione delle informazioni e sostegno allo sviluppo delle strategie relative ai bacini marittimi;
 - f) sviluppo, gestione e manutenzione di sistemi e reti informatiche che consentano la raccolta, la gestione, la convalida, l'analisi e lo scambio dei dati e lo sviluppo di metodi di campionamento dei dati, nonché l'interconnessione dei sistemi intersettoriali di scambio di dati;
 - g) progetti di formazione per lo sviluppo delle conoscenze e delle qualifiche professionali e misure miranti a promuovere lo sviluppo professionale nel settore marittimo.
2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo specifico di realizzare interventi transfrontalieri e intersettoriali, di cui all'articolo 82, lettera b), il FEAMP può sostenere:
- a) lo sviluppo e l'applicazione di strumenti tecnici per la SMI, in particolare per sostenere lo sviluppo, la gestione e la manutenzione del CISE, al fine di promuovere gli scambi di informazioni in materia di sorveglianza intersettoriale e transfrontaliera che colleghi fra loro tutte le comunità di utilizzatori, tenendo conto dei pertinenti sviluppi delle politiche settoriali di sorveglianza e contribuendo, ove del caso, alla loro necessaria evoluzione;
 - b) attività di coordinamento e cooperazione tra gli Stati membri o tra le regioni volte a favorire la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere, comprese le spese riguardanti sistemi e attività di condivisione dei dati e di monitoraggio, attività di valutazione, la creazione e la gestione di reti di esperti e la creazione di un programma volto a rafforzare la capacità degli Stati membri di attuare una pianificazione dello spazio marittimo;
 - c) iniziative volte al cofinanziamento, all'acquisto e alla manutenzione dei sistemi di osservazione marina e di strumenti tecnici per la progettazione, la creazione e la gestione di un sistema di rete europea per l'osservazione e la raccolta di dati sull'ambiente marino volta a facilitare la raccolta, l'acquisizione, l'assemblaggio, il trattamento, il controllo di qualità, il riutilizzo e la divulgazione delle conoscenze e dei dati marini grazie alla cooperazione tra le istituzioni degli Stati membri e/o internazionali in questione.

CAPO II

Misure di accompagnamento della PCP e della PMI in regime di gestione diretta

Articolo 84

Ambito di applicazione geografico

In deroga all'articolo 2, il presente capo si applica anche agli interventi realizzati fuori dal territorio dell'Unione.

Articolo 85

Obiettivi specifici

Le misure previste nel presente capo agevolano l'attuazione della PCP e della PMI, in particolare per quanto riguarda:

- a) la raccolta, la gestione e la diffusione delle consulenze scientifiche nell'ambito della PCP;
- b) le misure specifiche di controllo ed esecuzione nell'ambito della PCP;
- c) i contributi volontari a organizzazioni internazionali;
- d) i consigli consultivi;
- e) le informazioni sul mercato;
- f) le attività di comunicazione nell'ambito della PCP e della PMI.

Articolo 86

Consulenza e conoscenze scientifiche

1. Il FEAMP può sostenere la prestazione di servizi scientifici, in particolare progetti di ricerca applicata direttamente connessi alla formulazione di consulenze e pareri scientifici e socioeconomici, a supporto di un processo decisionale corretto ed efficiente nell'ambito della PCP.
2. In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:
 - a) studi e progetti pilota necessari per l'attuazione e lo sviluppo della PCP, in particolare su tipi alternativi di tecniche sostenibili di gestione della pesca e dell'acquacoltura, anche nell'ambito dei consigli consultivi;
 - b) elaborazione e prestazione di consulenze e pareri scientifici da parte di organismi scientifici, compresi gli organismi consultivi internazionali incaricati della valutazione degli stock, da parte di esperti e istituti di ricerca indipendenti;
 - c) partecipazione di esperti alle riunioni di gruppi di lavoro su questioni tecniche e scientifiche connesse alla pesca, quali il CSTEP, nonché agli organi consultivi internazionali e alle riunioni in cui è chiesto il contributo di esperti di pesca e di acquacoltura;
 - d) campagne di ricerca a mare di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 199/2008, in zone in cui le navi dell'Unione operano nell'ambito di accordi di partenariato nel settore della pesca sostenibile di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - e) spese sostenute dalla Commissione per servizi connessi alla raccolta, alla gestione e all'utilizzo dei dati, all'organizzazione e alla gestione di riunioni di esperti di pesca e alla gestione dei programmi di lavoro annuali con riguardo alle competenze tecnico-scientifiche in materia di pesca, al trattamento delle chiamate di dati e delle serie di dati, nonché ai lavori preparatori per l'elaborazione di consulenze e pareri scientifici;
 - f) attività di cooperazione tra gli Stati membri nel settore della raccolta dei dati, con il coinvolgimento delle varie parti interessate a livello regionale e compresa la creazione e la gestione di banche dati regionalizzate per la conservazione, la gestione e l'utilizzo di dati destinati ad agevolare la cooperazione regionale e a migliorare le attività di raccolta e gestione dei dati, nonché la consulenza scientifica a supporto della gestione della pesca.

Articolo 87

Controllo ed esecuzione

1. Il FEAMP può sostenere l'attuazione di un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e specificato ulteriormente nel regolamento (CE) n. 1224/2009.

2. In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:
- acquisto congiunto e/o noleggio, da parte di più Stati membri appartenenti alla stessa zona geografica, di navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a condizione che siano utilizzati per il controllo della pesca per almeno il 60 % del tempo di utilizzo annuale;
 - spese connesse alla valutazione e allo sviluppo di nuove tecnologie di controllo, nonché di processi per lo scambio di dati;
 - tutte le spese operative connesse al controllo e alla valutazione da parte della Commissione dell'attuazione della PCP, in particolare verifiche, missioni di audit e ispettive, attrezzature e formazione dei funzionari della Commissione, organizzazione di riunioni o partecipazione alle medesime, compreso lo scambio tra gli Stati membri di informazioni e di migliori pratiche, di studi, di servizi e prestatori di servizi informatici, nonché locazione o acquisto, da parte della Commissione, di mezzi di ispezione secondo quanto specificato nei titoli IX e X del regolamento (CE) n. 1224/2009.
3. Al fine di rafforzare e uniformare i controlli, il FEAMP può sostenere l'attuazione di progetti transnazionali volti a sviluppare e sperimentare sistemi interstatali di controllo, ispezione ed esecuzione come previsto all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dal regolamento (CE) n. 1224/2009.

In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:

- programmi internazionali di formazione del personale competente per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca;
 - iniziative, tra cui gruppi di lavoro e sussidi medialti, intese a uniformare l'interpretazione delle regolamentazioni e dei relativi controlli nell'Unione.
4. Per gli interventi di cui al paragrafo 2, lettera a), soltanto uno degli Stati membri interessati è designato come beneficiario.

Articolo 88

Contributi finanziari volontari alle organizzazioni internazionali

Il FEAMP può sostenere i seguenti tipi di interventi nel settore delle relazioni internazionali:

- contributi finanziari versati alle organizzazioni delle Nazioni Unite e contributi volontari versati alle organizzazioni internazionali che si occupano di diritto del mare;
- contributi finanziari per lavori preparatori a nuove organizzazioni internazionali o a trattati internazionali che rivestono interesse per l'Unione;
- contributi finanziari a programmi o lavori svolti da organizzazioni internazionali, che rivestono particolare interesse per l'Unione;
- contributi finanziari ad attività (comprese riunioni di lavoro, informali o straordinarie delle parti contraenti) intese a sostenere gli interessi dell'Unione in seno alle organizzazioni internazionali e a rafforzare la cooperazione con i suoi partner in tali organizzazioni. In questo contesto, le spese per la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi a negoziati e riunioni presso organizzazioni e consessi internazionali possono essere a carico del FEAMP quando la presenza di tali persone è necessaria per gli interessi dell'Unione.

Articolo 89

Consigli consultivi

- Il FEAMP sostiene le spese di funzionamento dei consigli consultivi istituiti a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- Un consiglio consultivo dotato di personalità giuridica può presentare domanda di sostegno dell'Unione in quanto organismo che persegue un obiettivo di interesse europeo generale.

Articolo 90

Informazioni sul mercato

Il FEAMP può sostenere lo sviluppo e la diffusione, da parte della Commissione, di informazioni sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1379/2013.

*Articolo 91***Attività di comunicazione nell'ambito della PCP e della PMI**

Il FEAMP può sostenere:

- a) i costi connessi ad attività di comunicazione e informazione nell'ambito della PCP e della PMI, compresi:
 - i) i costi per la produzione, traduzione e divulgazione di materiale confacente alle particolari esigenze dei vari gruppi interessati (materiale stampato, audiovisivo ed elettronico);
 - ii) i costi per la preparazione e l'organizzazione di manifestazioni e riunioni destinate a informare i vari gruppi interessati dalla PCP e dalla PMI e a raccoglierne i pareri;
- b) le spese di viaggio e alloggio di esperti e rappresentanti dei gruppi di interesse invitati dalla Commissione a partecipare alle riunioni;
- c) i costi relativi alla comunicazione delle priorità politiche dell'Unione, a condizione che siano connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

*CAPO III***Assistenza tecnica***Articolo 92***Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione**

Il FEAMP può sostenere, su iniziativa della Commissione e limitatamente a un massimale pari all'1,1 % del FEAMP, le seguenti misure:

- a) le misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013 per l'attuazione del presente regolamento;
- b) la preparazione, il monitoraggio e la valutazione di accordi di pesca sostenibile e la partecipazione dell'Unione a organizzazioni regionali di gestione della pesca. Le misure interessate constano di studi, riunioni, coinvolgimento di esperti, costi per l'assunzione di personale temporaneo, attività di informazione e altri costi amministrativi o derivanti dall'assistenza tecnica o scientifica della Commissione;
- c) l'istituzione di una rete europea di FLAG volta a favorire la creazione di capacità, diffondere informazioni, scambiare esperienze e migliori prassi e sostenere la cooperazione fra i FLAG. Tale rete collabora con gli organismi incaricati della messa in rete e dell'assistenza tecnica per lo sviluppo locale istituiti dal FESR, dal FSE e dal FEASR, relativamente alle rispettive attività di sviluppo locale e di cooperazione transnazionale.

*TITOLO VII***ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE***CAPO I***Disposizioni generali***Articolo 93***Ambito di applicazione**

Il presente titolo si applica alle misure finanziate in regime di gestione concorrente ai sensi del titolo V.

*CAPO II***Meccanismo di attuazione***Sezione 1***Sostegno del FEAMP***Articolo 94***Determinazione dei tassi di cofinanziamento**

1. Quando adotta atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 19 per l'approvazione di un programma operativo, la Commissione stabilisce l'importo massimo della partecipazione del FEAMP a favore di detto programma.

2. La partecipazione del FEAMP è calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile.

Il programma operativo stabilisce il tasso di partecipazione del FEAMP alle priorità dell'Unione di cui all'articolo 6. Il tasso massimo di partecipazione del FEAMP ammonta al 75 % della spesa pubblica ammissibile. Il tasso minimo di partecipazione del FEAMP è pari al 20 % della spesa pubblica ammissibile.

3. In deroga al paragrafo 2, la partecipazione del FEAMP è pari:

- a) al 100 % della spesa pubblica ammissibile per il sostegno nell'ambito dell'aiuto al magazzinaggio di cui all'articolo 67;
- b) al 100 % della spesa pubblica ammissibile per il regime di compensazione di cui all'articolo 70;
- c) al 50 % della spesa pubblica ammissibile per il sostegno di cui agli articoli 33, 34 e all'articolo 41, paragrafo 2;
- d) al 70 % della spesa pubblica ammissibile per il sostegno di cui all'articolo 76, paragrafo 2, lettera e);
- e) al 90 % della spesa pubblica ammissibile per il sostegno di cui all'articolo 76, paragrafo 2, lettere da a) a d) e da f) a l);
- f) all'80 % della spesa ammissibile per il sostegno di cui all'articolo 77.

4. In deroga al paragrafo 2, il tasso massimo di partecipazione del FEAMP applicabile per gli obiettivi specifici secondo una priorità dell'Unione è maggiorato di dieci punti percentuali quando l'insieme delle priorità dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, è attuato mediante uno sviluppo locale di tipo partecipativo.

Articolo 95

Intensità dell'aiuto pubblico

1. Gli Stati membri applicano un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50 % della spesa totale ammissibile dell'intervento.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 100 % della spesa ammissibile dell'intervento quando:

- a) il beneficiario è un organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, qualora l'aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi;
- b) l'intervento è connesso all'aiuto al magazzinaggio di cui all'articolo 67;
- c) l'intervento è connesso al regime di compensazione di cui all'articolo 70;
- d) l'intervento è connesso alla raccolta dati di cui all'articolo 77;
- e) l'intervento è connesso ai premi ai sensi dell'articolo 33 o 34, nonché alle compensazioni ai sensi dell'articolo 54, 55 o 56;
- f) l'intervento è correlato alle misure nell'ambito della PMI di cui all'articolo 80.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 50 % e il 100 % della spesa totale ammissibile quando:

a) l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa tutti i criteri seguenti:

- i) interesse collettivo;
- ii) beneficiario collettivo;
- iii) elementi innovativi, se del caso, a livello locale;

b) quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei criteri di cui al presente paragrafo, lettera a), punti i), ii) o iii) e fornisce accesso pubblico ai suoi risultati.

4. In deroga al paragrafo 1, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per tipi specifici di operazioni di cui all'allegato I.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità in base alle quali si applicano le varie percentuali dell'intensità dell'aiuto pubblico nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui all'allegato I. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 127, paragrafo 3.

Articolo 96

Calcolo dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno

Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile.

CAPO III

Sistemi di gestione e controllo

Articolo 97

Autorità di gestione

1. In aggiunta alle disposizioni generali di cui all'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di gestione provvede:
- a) a comunicare annualmente entro il 31 marzo di ogni anno alla Commissione i dati cumulativi pertinenti sugli interventi selezionati per il finanziamento sino alla fine del precedente anno civile, incluse le caratteristiche salienti del beneficiario e dell'intervento stesso;
 - b) a dare pubblicità al programma informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative, comprese quelle operanti in campo ambientale, circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;
 - c) a dare pubblicità al programma operativo informando i beneficiari dei contributi dell'Unione e il pubblico in generale sul ruolo svolto dall'Unione nell'attuazione del programma.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla presentazione di tali dati di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 127, paragrafo 2.

Articolo 98

Trasmissione di dati finanziari

1. Entro il 31 gennaio e il 31 luglio gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione una previsione dell'importo per il quale prevedono di presentare domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo.
2. La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce il modello da usare per la comunicazione alla Commissione dei dati finanziari. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 127, paragrafo 3.

CAPO IV

Controllo da parte degli Stati membri

Articolo 99

Rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri

1. Oltre alle rettifiche finanziarie di cui all'articolo 143 del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli Stati membri procedono a rettifiche finanziarie se il beneficiario non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. Nei casi di rettifiche finanziarie di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono l'ammontare della rettifica, che è proporzionata tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della ripetizione della violazione o del reato da parte del beneficiario e dell'entità della partecipazione del FEAMP all'attività economica del beneficiario.

CAPO V

Controllo da parte della Commissione

Sezione 1

Interruzione e sospensione

Articolo 100

Interruzione dei termini di pagamento

1. In aggiunta ai criteri di interruzione elencati all'articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'ordinatore delegato ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, può interrompere i termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio in caso di inadempienza degli obblighi spettanti a uno Stato membro nell'ambito della PCP, tale da incidere sulle spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa per le quali è chiesto il pagamento intermedio.
2. Prima di interrompere i termini di un pagamento intermedio di cui al paragrafo 1 la Commissione adotta atti di esecuzione che riconoscono l'esistenza di prove che fanno presumere inadempienze gravi degli obblighi imposti dalla PCP. Prima di adottare tali atti di esecuzione, la Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato di tali prove o informazioni affidabili e allo Stato membro è data l'opportunità di presentare osservazioni entro un periodo ragionevole.
3. L'interruzione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi relativi alle spese di cui al paragrafo 1 oggetto della richiesta di pagamento è proporzionata tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza.

Articolo 101

Sospensione dei pagamenti

1. In aggiunta all'articolo 142 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi conformemente al programma operativo in caso di inadempienza grave da parte di uno Stato membro degli obblighi imposti dalla PCP, tale da incidere sulle spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa per le quali è chiesto il pagamento intermedio.
2. Prima della sospensione di un pagamento intermedio di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta un atto di esecuzione che riconosce che uno Stato membro è venuto meno ai propri obblighi nell'ambito della PCP. Prima di adottare tale atto di esecuzione, la Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato di tali prove o informazioni affidabili e allo Stato membro è data l'opportunità di presentare osservazioni al riguardo.
3. La sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi relativi alle spese di cui al paragrafo 1 oggetto della richiesta di pagamento è proporzionata tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza grave.

Articolo 102

Poteri della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 126 che definiscano i casi di inadempienza di cui all'articolo 100 e i casi di inadempienza grave di cui all'articolo 101, paragrafo 1, derivanti dalle norme pertinenti della PCP, che sono essenziali per la conservazione delle risorse biologiche marine.

Sezione 2

Scambio di informazioni e rettifiche finanziarie

Articolo 103

Accesso alle informazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per l'applicazione degli atti dell'Unione inerenti alla PCP, nella misura in cui questi atti abbiano un'incidenza finanziaria per il FEAMP.

Articolo 104

Riservatezza

1. Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni comunicate o ottenute nell'ambito delle attività di controllo in loco o liquidazione dei conti realizzate a norma del presente regolamento.

2. Alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano i principi di cui all'articolo 8 del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 105

Rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione

1. Oltre ai casi di cui all'articolo 22, paragrafo 7, all'articolo 85 e all'articolo 144, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione adotta atti di esecuzione per procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo la totalità o una parte del contributo dell'Unione a un programma operativo se, effettuate le necessarie verifiche, essa conclude che:

- a) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono inficiate dai casi in cui il beneficiario non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e lo Stato membro non le ha corrette prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;
- b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono inficiate da casi di inadempienza grave delle norme della PCP da parte dello Stato membro che hanno determinato la sospensione del pagamento ai sensi dell'articolo 101 del presente regolamento e qualora lo Stato membro in questione non dimostri di aver adottato azioni correttive volte a garantire, in futuro, il rispetto e l'attuazione delle norme applicabili.

2. La Commissione stabilisce l'ammontare della rettifica tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza grave delle norme della PCP da parte dello Stato membro o del beneficiario e dell'entità della partecipazione del FEAMP all'attività economica del beneficiario in questione.

3. Quando non è possibile quantificare con precisione l'importo delle spese connesse all'inadempienza delle norme della PCP da parte dello Stato membro, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione a norma del paragrafo 4.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 126 per determinare i criteri per stabilire il livello della rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare rettifiche finanziarie su base forfettaria o per estrapolazione.

Articolo 106

Procedura

L'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013 si applica mutatis mutandis se la Commissione propone una rettifica finanziaria di cui all'articolo 105 del presente regolamento.

CAPO VI

Monitoraggio, valutazione, informazione e comunicazione

Sezione 1

Istituzione e obiettivi del sistema comune di monitoraggio e valutazione

Articolo 107

Sistema di monitoraggio e valutazione

1. Al fine di misurare l'efficacia del FEAMP è istituito un quadro comune di monitoraggio e valutazione degli interventi del FEAMP in regime di gestione concorrente. Per garantire una misurazione efficace del rendimento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 126 che definisce il contenuto e l'architettura del quadro comune.

2. L'impatto generale del FEAMP è considerato in relazione alle priorità dell'Unione di cui all'articolo 6.

La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire una serie di indicatori specifici per le suddette priorità dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 127, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione delle misure. La Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati, in particolare del loro uso a fini statistici, se del caso. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 127, paragrafo 3.

⁽¹⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

4. La Commissione presenta ogni quattro anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo. La prima relazione è presentata entro il 31 dicembre 2017.

Articolo 108

Obiettivi

Il sistema comune di monitoraggio e di valutazione persegue le seguenti finalità:

- a) dimostrare i progressi e risultati conseguiti nell'ambito della PCP e della PMI, esaminare l'impatto generale e valutare l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza degli interventi del FEAMP;
- b) contribuire a un sostegno più mirato della PCP e della PMI;
- c) favorire un processo di apprendimento comune basato sull'attività di monitoraggio e di valutazione;
- d) fornire valutazioni attendibili e adeguatamente documentate degli interventi del FEAMP, di cui tener conto nell'ambito del processo decisionale.

Sezione 2

Disposizioni tecniche

Articolo 109

Indicatori comuni

1. Il sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 107 comprende un elenco di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti e ai risultati del programma operativo, applicabili a tutti i programmi operativi e tali da consentire l'aggregazione dei dati a livello dell'Unione.
2. Gli indicatori comuni sono collegati alle tappe e agli obiettivi fissati nei programmi operativi conformemente alle priorità dell'Unione di cui all'articolo 6. Tali indicatori comuni sono utilizzati per l'esame dei risultati di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e consentono di valutare i progressi, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione della politica rispetto agli obiettivi generali e specifici a livello unionale e di programma.

Articolo 110

Sistema di informazione elettronico

1. Le informazioni essenziali sull'attuazione del programma operativo, su ciascun intervento selezionato per il finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui le caratteristiche salienti dei beneficiari e dei progetti, sono registrate e conservate elettronicamente.
2. La Commissione assicura l'esistenza di un idoneo sistema elettronico sicuro per la registrazione, la conservazione e la gestione delle informazioni essenziali, nonché per la stesura di relazioni sul monitoraggio e sulla valutazione.

Articolo 111

Informazione

I beneficiari di aiuti nell'ambito del FEAMP, compresi i FLAG, si impegnano a comunicare all'autorità di gestione e/o a valutatori designati, o ad altri organismi delegati a espletare funzioni per conto dell'autorità di gestione, tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

Sezione 3

Monitoraggio

Articolo 112

Procedure di monitoraggio

1. L'autorità di gestione di cui all'articolo 97 del presente regolamento e il comitato di monitoraggio di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1303/2013 monitorano le qualità dell'attuazione del programma.
2. L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio monitorano il programma operativo mediante indicatori finanziari, di prodotti e di risultati.

*Articolo 113***Funzioni del comitato di monitoraggio**

Oltre alle funzioni previste all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di monitoraggio verifica i risultati e l'effettiva attuazione del programma operativo. A tale scopo, il comitato di monitoraggio:

- a) è consultato e approva, entro sei mesi dall'approvazione del programma, i criteri di selezione degli interventi finanziati. I criteri di selezione sono riesaminati in funzione delle esigenze di programmazione;
- b) esamina le attività e i prodotti relativi al piano di valutazione del programma;
- c) esamina le azioni del programma relative all'adempimento delle precondizioni specifiche;
- d) esamina e approva le relazioni annuali di attuazione prima che siano trasmesse alla Commissione;
- e) esamina le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per i disabili.

Il comitato di monitoraggio non è consultato in merito ai piani di lavoro per la raccolta dei dati di cui all'articolo 21.

*Articolo 114***Relazione annuale di attuazione**

1. Entro il 31 maggio 2016 ed entro il 31 maggio di ogni anno successivo, fino al 2023 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi operativi nel corso del precedente anno civile. La relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014 e 2015.
2. Oltre all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la relazione annuale di attuazione contiene:
 - a) informazioni sugli impegni finanziari e sulle spese per misura;
 - b) una sintesi delle attività intraprese in relazione al piano di valutazione;
 - c) informazioni sulle azioni adottate nei casi di infrazioni gravi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento, e di inadempienza delle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento, nonché gli interventi correttivi;
 - d) informazioni sulle azioni adottate per conformarsi all'articolo 41, paragrafo 10, del presente regolamento;
 - e) informazioni sulle azioni adottate per assicurare la pubblicazione dei beneficiari a norma dell'allegato V del presente regolamento e per le persone fisiche conformemente al diritto nazionale, compresi i massimali applicabili.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali di attuazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 127, paragrafo 3.

*Sezione 4***Valutazione***Articolo 115***Disposizioni generali**

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano gli elementi che devono figurare nelle relazioni di valutazione ex ante di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e che stabiliscono i requisiti minimi per il piano di valutazione di cui all'articolo 56 dello stesso regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 127, paragrafo 3, del presente regolamento.
2. Gli Stati membri garantiscono che le valutazioni siano conformi al sistema comune di controllo e valutazione concordato ai sensi dell'articolo 107, provvedono alla produzione e alla raccolta dei dati richiesti e trasmettono ai valutatori le varie informazioni fornite dal sistema di monitoraggio.

3. Gli Stati membri pubblicano le relazioni di valutazione su Internet e la Commissione le pubblica sul sito web dell'Unione.

Articolo 116

Valutazione ex ante

Gli Stati membri provvedono affinché il valutatore ex ante partecipi sin dalle prime fasi all'iter di elaborazione del programma operativo, che inizia con l'analisi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), la definizione della logica d'intervento e la fissazione degli obiettivi del programma.

Articolo 117

Valutazione ex post

A norma dell'articolo 57 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, elabora una relazione di valutazione ex post.

Articolo 118

Sintesi delle valutazioni

Una sintesi delle relazioni di valutazione ex ante a livello dell'Unione è elaborata sotto la responsabilità della Commissione. La sintesi delle relazioni di valutazione è ultimata entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione delle pertinenti valutazioni.

Sezione 5

Informazione e comunicazione

Articolo 119

Informazione e pubblicità

1. L'autorità di gestione provvede, a norma dell'articolo 97, paragrafo 1, lettera b):
 - a) a garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni sui programmi operativi di ogni Stato membro e l'accesso agli stessi;
 - b) a informare i potenziali beneficiari in merito alle possibilità di finanziamento nell'ambito dei programmi operativi;
 - c) a pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni del FEAMP mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull'impatto degli accordi di partenariato, dei programmi operativi e degli interventi;
 - d) a garantire che sia resa pubblica una sintesi delle misure volte ad assicurare il rispetto delle norme della PCP comprensiva di casi di inadempienza da parte di Stati membri o beneficiari, nonché di interventi correttivi, quali le rettifiche finanziarie.
2. Al fine di garantire la trasparenza circa il sostegno fornito a titolo del FEAMP, gli Stati membri mantengono un elenco degli interventi, in formato CSV o XML, accessibile dal sito web unico o dal portale web unico, in cui figurano un elenco e una sintesi del programma operativo.

L'elenco degli interventi è aggiornato almeno ogni sei mesi.

Le informazioni minime che devono figurare nell'elenco degli interventi, comprese informazioni specifiche riguardanti gli interventi di cui agli articoli 26, 39, 47, 54 e 56, sono precisate nell'allegato V.

3. Norme dettagliate concernenti le misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte a candidati e beneficiari sono contenute nell'allegato V.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità relative all'intervento, le istruzioni per creare l'emblema e una definizione dei colori standard. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 127, paragrafo 2.

TITOLO VIII

ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 120

Ambito di applicazione

Il presente titolo si applica alle misure finanziate in regime di gestione diretta di cui al titolo VI.

CAPO II

Controllo

Articolo 121

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione degli interventi finanziati ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e controlli sul posto, su tutti i beneficiari, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni di sovvenzione, le decisioni e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere le revisioni, i controlli e le verifiche sul posto di cui ai presenti paragrafi secondo le rispettive competenze.

Articolo 122

Revisioni contabili

1. I funzionari della Commissione e della Corte dei conti, o i loro rappresentanti, possono procedere, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi, salvo casi urgenti, a controlli in loco degli interventi finanziati a norma del presente regolamento in qualsiasi momento e fino a tre anni dopo il versamento del saldo da parte della Commissione.

2. I funzionari della Commissione e della Corte dei conti, o i loro rappresentanti, debitamente legittimati a effettuare controlli in loco, hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi documenti e metadati elaborati o ricevuti e registrati su supporto elettronico, relativi alle spese finanziate nell'ambito del presente regolamento.

3. I poteri di controllo di cui al paragrafo 2 non pregiudicano l'applicazione di disposizioni nazionali che riservano talune azioni a funzionari specificamente designati dalla legislazione nazionale. I funzionari della Commissione e della Corte dei conti, o i loro rappresentanti, non partecipano, tra l'altro, alle visite a domicilio o agli interrogatori formali di persone nell'ambito della legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni così ottenute.

4. Se il sostegno finanziario dell'Unione concesso a norma del presente regolamento viene successivamente assegnato a terzi in qualità di beneficiario finale, il beneficiario iniziale, in quanto primo destinatario del sostegno finanziario dell'Unione, comunica alla Commissione ogni informazione utile circa l'identità del beneficiario finale.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

*Articolo 123***Sospensione dei pagamenti, riduzione e revoca del contributo finanziario**

1. Se la Commissione ritiene che i fondi dell'Unione non siano stati utilizzati in modo conforme alle condizioni stabilite dal presente regolamento o da qualsiasi altro atto giuridico applicabile dell'Unione, essa ne informa i beneficiari, i quali dispongono di un mese, a decorrere dalla data della notifica, per trasmettere alla Commissione le loro osservazioni.
2. In assenza di risposta entro il termine di cui al paragrafo del presente articolo o se le osservazioni dei beneficiari non sono ritenute soddisfacenti, la Commissione riduce o revoca il contributo finanziario o ne sospende l'erogazione. Tutti gli importi indebitamente versati devono essere restituiti al bilancio generale dell'Unione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

*CAPO III***Valutazione e relazioni***Articolo 124***Valutazione**

1. Gli interventi finanziati a norma del presente regolamento sono oggetto di regolare monitoraggio per verificarne la corretta esecuzione.
2. La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna degli interventi finanziati.

*Articolo 125***Relazioni**

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

- a) entro il 31 marzo 2017, una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione degli interventi finanziati a norma del presente regolamento;
- b) entro il 31 agosto 2018, una comunicazione relativa al proseguimento degli interventi finanziati a norma del presente regolamento.

*TITOLO IX***DISPOSIZIONI PROCEDURALI***Articolo 126***Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 e 129 è conferito fino al 31 dicembre 2020.
3. La delega di potere di cui agli articoli 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 e 129 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 e 129 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 127***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato del Fondo per gli affari marittimi e la pesca. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere su un progetto di atto di esecuzione da adottare a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del presente regolamento, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 128***Abrogazione**

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 129, paragrafo 2, i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006, (CE) n. 791/2007, (UE) n. 1255/2011 e l'articolo 103 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2014.
2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 129***Disposizioni transitorie**

1. Al fine di agevolare la transizione dai regimi di sostegno istituiti dai regolamenti (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006, (CE) n. 791/2007 e (UE) n. 1255/2011 al regime istituito dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 126 che stabiliscano le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi dei suddetti regolamenti può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, anche per quanto riguarda l'assistenza tecnica e le valutazioni ex post.
2. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dei progetti interessati, fino alla loro chiusura, o di interventi approvati dalla Commissione sulla base dei regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006, (CE) n. 791/2007 e (UE) n. 1255/2011 e dell'articolo 103 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013, che continua ad applicarsi a tali progetti o interventi.
3. Le domande presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 restano valide.

*Articolo 130***Entrata in vigore e data di applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS

ALLEGATO I

INTENSITÀ SPECIFICA DELL'AIUTO

Tipo di interventi	Punti percentuali
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di	30
Interventi nelle isole greche periferiche e nelle isole croate di Dugi Otok, Vis, Mljet e Lastovo: possibile aumento di	35
Interventi nelle regioni ultraperiferiche: possibile aumento di	35
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III: possibile aumento di	10
Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di	25
Interventi ai sensi dell'articolo 76 «Controllo ed esecuzione»: possibile aumento di	30
Interventi ai sensi dell'articolo 76 «Controllo ed esecuzione» connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di	40
Interventi a norma dell'articolo 41, paragrafo 2 concernenti la sostituzione o l'ammmodernamento dei motori principali o accessori: riduzione di	20
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

ALLEGATO II

RIPARTIZIONE ANNUALE DEGLI STANZIAMENTI D'IMPEGNO PER IL PERIODO 2014-2020

Descrizione	Periodo	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Gestione concorrente del FEAMP	(2014-2020)	788 060 689	798 128 031	805 423 852	818 478 098	837 523 233	843 250 018	858 467 679	5 749 331 600

ALLEGATO III

RIPARTIZIONE INDICATIVA DEI FINANZIAMENTI A NORMA DEL TITOLO VI, CAPI I E II, TRA GLI OBIETTIVI DI CUI AGLI ARTICOLI 82 E 85 ⁽¹⁾

Obiettivi di cui all'articolo 82:

- 1) Sviluppo e attuazione di una governance integrata degli affari marittimi e costieri – 5 %
- 2) Sviluppo di iniziative intersettoriali – 33 %
- 3) Sostegno a una crescita economica sostenibile, all'occupazione, all'innovazione e alle nuove tecnologie – 2 %
- 4) Promozione della protezione dell'ambiente marino – 5 %

Obiettivi di cui all'articolo 85:

- 1) Raccolta, gestione e diffusione delle consulenze scientifiche nell'ambito della PCP – 11 %
- 2) Misure specifiche di controllo ed esecuzione nell'ambito della PCP – 19 %
- 3) Contributi volontari alle organizzazioni internazionali – 10 %
- 4) Consigli consultivi e attività di comunicazione nell'ambito della PCP e della PMI – 9 %
- 5) Informazioni sul mercato, inclusa l'istituzione di mercati elettronici – 6 %

—

⁽¹⁾ Le percentuali si applicano all'importo di cui all'articolo 14 esclusa la dotazione a norma dell'articolo 92.

ALLEGATO IV

PRECONDIZIONI SPECIFICHE

Obiettivi specifici secondo la priorità dell'Unione per l'obiettivo tematico (OT) del FEAMP	Precondizione	Criteri di adempimento
<p>Priorità del FEAMP:</p> <p>1. promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze</p> <p>Obiettivi specifici: a) - f)</p> <p>OT 3: promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);</p> <p>OT 6: preservare e proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse;</p> <p>OT 8: promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità del lavoro</p>	<p>La relazione sulla capacità di pesca è stata presentata conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento(UE) n. 1380/2013.</p>	<p>La relazione è elaborata conformemente agli orientamenti comuni elaborati dalla Commissione.</p> <p>La capacità di pesca non supera i limiti di capacità di pesca stabiliti nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013.</p>
<p>Priorità del FEAMP</p> <p>2. favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze</p> <p>Obiettivi specifici: a), b) e c)</p> <p>OT 3: promuovere la competitività delle PMI, il settore agricolo (per il FEASR) e il settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);</p> <p>OT 6: preservare e proteggere l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;</p> <p>OT 8: promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori.</p>	<p>Elaborazione di un piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura quale previsto all'articolo 34 del regolamento(UE) n. 1380/2013 entro il 2014.</p>	<p>Un piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura è trasmesso alla Commissione entro la data di trasmissione del programma operativo.</p> <p>Il programma operativo comprende informazioni sulle complementarità con il piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura.</p>

Obiettivi specifici secondo la priorità dell'Unione per l'obiettivo tematico (OT) del FEAMP	Precondizione	Criteri di adempimento
Priorità del FEAMP: 3. promuovere l'attuazione della PCP Obiettivo specifico a) OT 6: preservare e proteggere l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	Capacità amministrativa: capacità amministrativa disponibile per soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 199/2008.	Descrizione della capacità amministrativa di preparare e applicare un programma pluriennale di raccolta dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione. Descrizione della capacità amministrativa di preparare e attuare piani di lavoro per la raccolta di dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione. Descrizione della capacità in termini di risorse umane per realizzare accordi bilaterali o multilaterali con altri Stati membri in caso di condivisione dei compiti connessi all'attuazione degli obblighi in materia di raccolta dati.
Priorità del FEAMP: 3. promuovere l'attuazione della PCP Obiettivo specifico b) OT 6: preservare e proteggere l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	Capacità amministrativa: capacità amministrativa disponibile per attuare un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato dal regolamento (CE) n. 1224/2009.	Le azioni specifiche comprendono: Descrizione della capacità amministrativa di elaborare e attuare la sezione del programma operativo relativa al programma nazionale di finanziamento del controllo 2014-2020 di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera o). Descrizione della capacità amministrativa di elaborare e attuare il programma nazionale di controllo per i piani pluriennali di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Descrizione della capacità amministrativa di elaborare e attuare un programma di controllo comune di concerto con altri Stati membri di cui all'articolo 94 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
		Descrizione della capacità amministrativa di elaborare e attuare programmi specifici di controllo e ispezione di cui all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Descrizione della capacità amministrativa di applicare un sistema sanzionatorio effettivo, proporzionato e dissuasivo per le infrazioni gravi di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Descrizione della capacità amministrativa di applicare il sistema di punti per le infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

ALLEGATO V

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO DAL FEAMP

1. Elenco degli interventi

L'elenco degli interventi di cui all'articolo 119 contiene, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro, i seguenti campi di dati:

- nome del beneficiario (solo per persone giuridiche e per le persone fisiche conformemente al diritto dello Stato membro);
- numero di identificazione del registro della flotta comunitaria (CFR) di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 26/2004, (completare solo se l'intervento riguarda un peschereccio);
- denominazione dell'intervento;
- sintesi dell'intervento;
- data di inizio dell'intervento;
- data di conclusione dell'intervento (data prevista per il completamento materiale o la completa attuazione dell'intervento);
- spesa ammissibile totale;
- importo del contributo dell'Unione;
- codice postale dell'intervento;
- paese;
- denominazione della priorità dell'Unione;
- data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco degli interventi.

2. Misure di informazione e pubblicità per il pubblico

1. Lo Stato membro provvede affinché le misure di informazione e pubblicità mirino alla massima copertura mediatica, utilizzando varie forme e metodi di comunicazione al livello adeguato.
2. Lo Stato membro è responsabile dell'organizzazione almeno delle seguenti misure di informazione e pubblicità:
 - a) organizzare un'attività informativa principale che pubblicizzi l'avvio del programma operativo;
 - b) organizzare, almeno due volte nel corso del periodo di programmazione, un'attività informativa principale che promuova le possibilità di finanziamento e le strategie perseguite e presenti i risultati del programma operativo;
 - c) esporre la bandiera o l'emblema, secondo il caso, dell'Unione davanti alla sede di ogni autorità di gestione o in un luogo della stessa visibile al pubblico;
 - d) pubblicare l'elenco degli interventi di cui al punto 1 in formato elettronico;
 - e) fornire esempi di interventi, suddivisi per programma operativo, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico; gli esempi devono essere formulati in una lingua ufficiale dell'Unione di ampia diffusione, diversa dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;

- f) garantire che una sezione specifica del sito web unico sia destinata a fornire una breve sintesi degli interventi in materia di innovazione ed ecoinnovazione;
 - g) fornire informazioni aggiornate in merito all'attuazione del programma operativo, comprese le sue principali realizzazioni, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico;
 - h) garantire che sia resa pubblica una sintesi delle misure volte ad assicurare il rispetto delle norme della PCP comprensiva dei casi di inadempienza da parte di Stati membri o beneficiari nonché di interventi correttivi realizzati, quali le rettifiche finanziarie.
3. L'autorità di gestione, conformemente alle legislazioni e prassi nazionali, coinvolge i seguenti organismi nell'attuazione di misure di informazione e pubblicità:
- a) i partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - b) centri di informazione sull'Europa, nonché gli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri;
 - c) istituti di istruzione e di ricerca.

Tali organismi provvedono a un'ampia diffusione delle informazioni di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettere a) e b).

3. Misure di informazione per i potenziali beneficiari e per i beneficiari effettivi

3.1. Misure di informazione rivolte ai potenziali beneficiari

- 1. L'autorità di gestione provvede affinché gli obiettivi del programma operativo e le possibilità di finanziamento offerte dal FEAMP siano ampiamente divulgati ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate.
- 2. L'autorità di gestione provvede affinché i potenziali beneficiari siano informati almeno sui seguenti punti:
 - a) le condizioni di ammissibilità delle spese da soddisfare per poter beneficiare di un sostegno nell'ambito di un programma operativo;
 - b) una descrizione delle condizioni di ammissibilità delle domande, delle procedure di esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;
 - c) i criteri di selezione degli interventi da finanziare;
 - d) i contatti a livello nazionale, regionale o locale che sono in grado di fornire informazioni sui programmi operativi;
 - e) le domande devono proporre attività di comunicazione commisurate all'entità dell'intervento, al fine di informare il pubblico in merito alle finalità dell'intervento stesso e al relativo sostegno dell'Unione.

3.2. Misure di informazione rivolte ai beneficiari

L'autorità di gestione informa i beneficiari che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco degli interventi pubblicato ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2.

**REGOLAMENTO (UE) N. 1380/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
dell'11 dicembre 2013**

relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio ⁽⁴⁾ ha istituito un sistema comunitario per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (PCP).

(2) L'ambito di applicazione della PCP comprende la conservazione delle risorse biologiche marine e la gestione delle attività di pesca dirette a sfruttare tali risorse. La PCP comprende, inoltre, le misure di mercato e le misure finanziarie a sostegno dei suoi obiettivi, le risorse biologiche di acqua dolce e le attività di acquacoltura, nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ove tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque unionali, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi o in essi immatricolati, o da pescherecci unionali o cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera e tenuto

conto delle disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 ⁽⁵⁾ (UNCLOS).

(3) Poiché la pesca ricreativa può avere un impatto significativo sulle risorse ittiche, gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della PCP.

(4) La PCP dovrebbe garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla sostenibilità a lungo termine sotto il profilo ambientale, economico e sociale. Essa dovrebbe comprendere norme miranti ad assicurare la tracciabilità, la sicurezza e la qualità dei prodotti commercializzati nell'Unione. Inoltre, la PCP dovrebbe contribuire a un aumento della produttività, a un equo tenore di vita per il settore della pesca, compresa la pesca su piccola scala, e alla stabilità dei mercati, nonché dovrebbe garantire la disponibilità delle risorse alimentari e la fornitura di tali risorse ai consumatori a prezzi ragionevoli. La PCP dovrebbe contribuire alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché al conseguimento degli obiettivi ivi definiti.

(5) L'Unione è parte contraente dell'UNCLOS ⁽⁶⁾ e conformemente alla decisione 98/414/CE del Consiglio ⁽⁷⁾, dell'accordo delle Nazioni Unite sull'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 dicembre 1995 ⁽⁸⁾ ("accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici"), e, conformemente alla decisione 96/428/CE del Consiglio ⁽⁹⁾, dell'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite inteso a favorire il

⁽¹⁾ GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183.

⁽²⁾ GU C 225 del 27.7.2012, pag. 20.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 17 ottobre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 9 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

⁽⁵⁾ Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e accordo sull'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3).

⁽⁶⁾ Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

⁽⁷⁾ Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).

⁽⁸⁾ Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 16).

⁽⁹⁾ Decisione 96/428/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativa all'accettazione della Comunità all'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare (GU L 177 del 16.7.1996, pag. 24).

- rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 24 novembre 1993 ⁽¹⁾.
- (6) Questi accordi internazionali prevedono, in particolare, obblighi di conservazione, compresi tra l'altro l'obbligo di adottare misure di conservazione e di gestione intese a mantenere o riportare le risorse marine a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile sia nell'ambito delle zone marine soggette alla giurisdizione nazionale che in alto mare, nonché di cooperare con gli altri Stati a tal fine, l'obbligo di applicare su base generalizzata l'approccio precauzionale alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento degli stock ittici, l'obbligo di garantire la compatibilità delle misure di conservazione e di gestione nei casi in cui le risorse marine si trovino in zone marine aventi uno statuto giurisdizionale diverso e l'obbligo di tenere nella debita considerazione gli altri usi legittimi dei mari. La PCP dovrebbe perciò contribuire all'attuazione, da parte dell'Unione, dei suoi obblighi internazionali nel quadro di detti strumenti internazionali. Quando gli Stati membri adottano le misure di conservazione e di gestione per le quali è stata loro conferita competenza nell'ambito della PCP, essi dovrebbero anche agire in modo pienamente coerente con gli obblighi internazionali in materia di conservazione e di cooperazione previsti dagli strumenti internazionali sopra indicati.
- (7) Nell'ambito del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a intervenire contro il costante declino di numerosi stock ittici. L'Unione dovrebbe pertanto migliorare la propria PCP al fine di garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga, entro un lasso di tempo ragionevole, le popolazioni degli stock sfruttati al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. I tassi di sfruttamento dovrebbero essere raggiunti entro il 2015. Un ritardo rispetto a tale data dovrebbe essere autorizzato solo nei casi in cui rispettare il termine del 2015 comprometterebbe gravemente la sostenibilità sociale ed economica delle flotte da pesca interessate. Dopo il 2015, i tassi dovrebbero essere raggiunti il prima possibile e comunque non oltre il 2020. Qualora le informazioni scientifiche siano insufficienti per determinare tali livelli, si potrebbero prendere in considerazione parametri approssimativi.
- (8) Le decisioni gestionali relative al rendimento massimo sostenibile nella pesca multispecifica dovrebbero tenere conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente in una pesca multispecifica, rispettando il rendimento massimo sostenibile, in particolare nei casi in cui le perizie scientifiche indichino che è estremamente difficile evitare il fenomeno delle "choke species" (specie la cui cattura è rigorosamente limitata) aumentando la selettività degli attrezzi da pesca impiegati. In tali casi è opportuno chiedere agli organismi scientifici appropriati di fornire un parere sui livelli adeguati di mortalità per pesca.
- (9) La PCP dovrebbe garantire la coerenza con gli obiettivi in materia di pesca stabiliti nella decisione della Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica sul piano strategico per la biodiversità 2011-2020 e con gli obiettivi in materia di biodiversità adottati dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010.
- (10) Lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine dovrebbe basarsi in ogni momento sull'approccio precauzionale, a sua volta basato sul principio di precauzione di cui all'articolo 191, paragrafo 2, primo comma, del trattato, tenendo conto dei dati scientifici disponibili.
- (11) La PCP dovrebbe contribuire alla protezione dell'ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e, in particolare, al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020, secondo quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (12) La PCP dovrebbe contribuire altresì all'approvvigionamento di alimenti di elevato valore nutrizionale sul mercato dell'Unione e alla riduzione della dipendenza del mercato dell'Unione dalle importazioni di alimenti, nonché alla creazione di occupazione diretta e indiretta e allo sviluppo economico delle zone costiere.
- (13) Occorre applicare alla gestione della pesca un approccio basato sugli ecosistemi, limitare l'impatto ambientale delle attività di pesca nonché evitare e ridurre nella misura del possibile le catture accidentali.
- (14) È importante che la gestione della PCP sia guidata da principi di buona governance. Tali principi prevedono un processo decisionale basato sui migliori pareri scientifici disponibili, un ampio coinvolgimento delle parti interessate e una prospettiva a lungo termine. Una gestione efficace della PCP dipende anche da una chiara definizione delle responsabilità sia a livello dell'Unione che a livello regionale, nazionale e locale, nonché dalla compatibilità reciproca delle misure adottate e dalla loro coerenza con le altre politiche dell'Unione.
- (15) La PCP dovrebbe contribuire a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro degli operatori del settore.
- (16) Se del caso, la PCP dovrebbe tener conto adeguatamente degli aspetti legati alla salute e al benessere degli animali nonché alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

⁽¹⁾ Accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare (GU L 177 del 16.7.1996, pag. 26).

⁽²⁾ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

- (17) La PCP dovrebbe essere attuata in maniera coerente con le altre politiche dell'Unione e, in particolare, in modo da tener conto delle interazioni con le azioni dell'Unione nelle altre politiche marittime, riconoscendo che tutte le questioni connesse agli oceani e ai mari europei sono legate fra loro. È opportuno garantire coerenza nella gestione delle diverse politiche settoriali nell'ambito del Mar Baltico, del Mare del Nord, dei Mari Celtici, del Golfo di Guascogna nonché della costa iberica e dei bacini del Mediterraneo e del Mar Nero.
- (18) I pescherecci unionali dovrebbero avere parità di accesso alle acque e alle risorse unionali nel rispetto delle norme della PCP.
- (19) Le norme esistenti che limitano l'accesso alle risorse comprese nella zona delle 12 miglia nautiche degli Stati membri hanno funzionato in maniera soddisfacente, apportando benefici sul piano della conservazione attraverso la limitazione dello sforzo di pesca nelle acque unionali maggiormente sensibili. Tali norme hanno inoltre preservato le attività di pesca tradizionali da cui in larga misura dipende lo sviluppo sociale ed economico di alcune comunità costiere. È pertanto opportuno che tali norme continuino ad essere applicate. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per concedere un accesso preferenziale ai pescatori che svolgono attività di pesca su piccola scala, artigianale o costiera.
- (20) Le piccole isole in mare aperto che dipendono dalla pesca dovrebbero, se del caso, essere oggetto di una considerazione e di un sostegno particolare per consentire la loro futura sopravvivenza e prosperità.
- (21) Le risorse biologiche marine intorno alle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349, paragrafo 1, del trattato dovrebbero godere di una protezione speciale poiché contribuiscono alla salvaguardia dell'economia locale di tali territori, tenuto conto della loro situazione strutturale e socioeconomica. Alcune attività di pesca in tali acque dovrebbero pertanto essere limitate ai pescherecci registrati nei porti di tali territori.
- (22) Per contribuire alla conservazione delle risorse acquatiche viventi e degli ecosistemi marini, l'Unione dovrebbe provvedere a proteggere le zone biologicamente sensibili designandole come zone protette. In tali zone dovrebbe essere possibile limitare o vietare le attività di pesca. Nel decidere quali zone designare, si dovrebbe prestare particolare attenzione a quelle in cui è chiaramente dimostrato che esistono elevate concentrazioni di pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento e di zone di deposito delle uova, e alle zone considerate biogeograficamente sensibili. Si dovrebbe tenere conto inoltre delle zone di conservazione esistenti. Per facilitare il processo di designazione, gli Stati membri dovrebbero individuare le zone idonee, comprese quelle che formano parte di una rete coerente e, se del caso, cooperare tra loro all'elaborazione e all'invio di raccomandazioni comuni alla Commissione. Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di stabilire con maggiore efficacia le zone protette nel quadro di un piano pluriennale. Onde garantire un livello adeguato di responsabilità e controllo democratici, dovrebbe riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento delle stesse.
- (23) Per conseguire più efficacemente l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine è opportuno adottare una strategia pluriennale di gestione della pesca, stabilendo in via prioritaria piani pluriennali che tengano conto delle specificità dei vari tipi di pesca.
- (24) Ove possibile, i piani pluriennali dovrebbero riguardare una molteplicità di stock nei casi in cui tali stock siano oggetto di una pesca congiunta. I piani pluriennali dovrebbero elaborare un quadro per lo sfruttamento sostenibile degli stock e degli ecosistemi marini interessati, definendo limiti temporali chiari e meccanismi di salvaguardia in caso di avvenimenti imprevisti. Essi dovrebbero inoltre essere soggetti a obiettivi di gestione ben definiti, al fine di contribuire allo sfruttamento sostenibile degli stock e alla protezione degli ecosistemi marini interessati, ed essere adottati in consultazione con i consigli consultivi, gli operatori del settore della pesca, gli scienziati e gli altri soggetti aventi un interesse nella gestione delle attività di pesca.
- (25) La direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽²⁾ e la direttiva 2008/56/CE impongono determinati obblighi agli Stati membri rispettivamente in materia di zone di protezione speciale, zone speciali di conservazione e zone marine protette. Tali misure potrebbero rendere necessaria l'adozione di misure contemplate dalla PCP. È pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri ad adottare, nelle acque poste sotto la loro sovranità o giurisdizione, le misure di conservazione necessarie per adempiere gli obblighi previsti dai suddetti atti dell'Unione se tali misure non pregiudicano gli interessi di altri Stati membri in materia di pesca. Qualora tali misure possano pregiudicare gli interessi di altri Stati membri in materia di pesca, il potere di adottarle dovrebbe essere accordato alla Commissione e si dovrebbe ricorrere alla cooperazione regionale tra gli Stati membri interessati.
- (26) Occorrono misure volte a ridurre i livelli attualmente elevati di catture accidentali e ad eliminare gradualmente i rigetti in mare. Le catture accidentali e i rigetti costituiscono di fatto uno spreco considerevole e incidono negativamente sullo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini nonché sulla

⁽¹⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

⁽²⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

- redditività finanziaria delle attività alieutiche. È opportuno stabilire e attuare progressivamente un obbligo di sbarco per tutte le catture ("obbligo di sbarco") di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche per le catture soggette a taglie minime effettuate nell'ambito di attività di pesca nelle acque unionali o da parte di pescherecci unionali; tale obbligo dovrebbe essere accompagnato dall'abrogazione delle norme che hanno finora imposto ai pescatori il rigetto in mare.
- (27) L'obbligo di sbarco dovrebbe essere introdotto in modo differenziato a seconda delle varie attività di pesca. È opportuno che ai pescatori sia consentito continuare a rigettare in mare le specie che, secondo i migliori pareri scientifici disponibili, presentano un elevato tasso di sopravvivenza quando sono rilasciate in mare.
- (28) Al fine di rendere praticabile l'obbligo di sbarco e mitigare l'effetto delle variazioni annuali nella composizione delle catture, è opportuno che agli Stati membri sia consentito trasferire contingenti da un anno all'altro, entro una certa percentuale.
- (29) Nella gestione dell'obbligo di sbarco, gli Stati membri dovrebbero adoprarsi al massimo per ridurre le catture accidentali. A tal fine, occorre accordare un'elevata priorità al miglioramento delle tecniche di pesca selettive per evitare e ridurre, nella misura del possibile, le catture accidentali. È importante che gli Stati membri ripartiscano i contingenti tra i pescherecci secondo una composizione che rifletta per quanto possibile quella prevista delle specie nell'attività di pesca. La mancata corrispondenza tra contingenti disponibili e reali caratteristiche di pesca potrebbe essere corretta mediante scambi di contingenti con altri Stati membri, anche a titolo permanente. Gli Stati membri potrebbero inoltre considerare la possibilità di facilitare il raggruppamento di contingenti individuali da parte degli armatori, ad esempio nel quadro di organizzazioni di produttori o di gruppi di armatori. Un'ultima opzione dovrebbe consistere nell'imputare le catture accessorie ai contingenti delle specie bersaglio, a seconda dallo stato di conservazione delle catture accessorie.
- (30) La destinazione degli sbarchi delle catture di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione dovrebbe essere limitata ed escludere la vendita per il consumo umano.
- (31) Per le catture accidentali che sono inevitabili anche quando si applicano tutte le misure per ridurle, dovrebbero essere stabilite alcune esenzioni de minimis dall'obbligo di sbarco per le attività di pesca cui si applica tale obbligo, principalmente mediante piani pluriennali.
- (32) Previo parere scientifico, senza compromettere gli obiettivi di rendimento massimo sostenibile e senza aumentare il tasso di mortalità per pesca, ove vige l'obbligo di sbarco, compreso l'obbligo di documentare le catture, è opportuno prevedere un aumento delle possibilità di pesca connesse, al fine di tenere conto del fatto che gli esemplari precedentemente riversati in mare saranno sbarcati.
- (33) L'accesso alle risorse alieutiche dovrebbe essere basato su criteri trasparenti e obiettivi, tra l'altro di carattere ambientale, sociale ed economico. Gli Stati membri dovrebbero promuovere una pesca responsabile prevedendo incentivi per gli operatori che pescano nel modo meno dannoso possibile per l'ambiente e che offrono i maggiori benefici per la società.
- (34) Per gli stock in relazione ai quali non sono stati disposti piani pluriennali è opportuno garantire tassi di sfruttamento che producano il rendimento massimo sostenibile mediante la definizione di limiti di cattura o di sforzo. Se i dati disponibili sono insufficienti, la gestione della pesca dovrebbe basarsi su parametri approssimativi.
- (35) Considerata la situazione economica precaria del settore della pesca e il grado di dipendenza dalla pesca di alcune comunità costiere, è necessario garantire la stabilità relativa delle attività di pesca ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati membri, sulla base di una quota prevedibile degli stock per ciascuno Stato membro.
- (36) Tale stabilità relativa delle attività di pesca, vista la situazione biologica temporanea degli stock, dovrebbe salvaguardare e tener conto pienamente delle particolari esigenze delle regioni in cui le comunità locali sono particolarmente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse, conformemente a quanto deciso dal Consiglio nella risoluzione del 3 novembre 1976 ⁽¹⁾, in particolare nell'allegato VII.
- (37) Il concetto di stabilità relativa dovrebbe essere pertanto inteso in tal senso.
- (38) La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare misure temporanee qualora le attività di pesca comportino un grave rischio per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino, tale da richiedere un intervento immediato. Tali misure dovrebbero essere stabilite entro calendari definiti ed essere operative per un periodo di tempo determinato.

⁽¹⁾ Risoluzione del Consiglio, del 3 novembre 1976, concernente taluni aspetti esterni dell'istituzione nella Comunità, a decorrere dal 1° gennaio 1977, di una zona di pesca che si estende fino a 200 miglia (GU C 105 del 7.5.1981, pag. 1).

- (39) È opportuno stabilire un quadro generale per la cooperazione regionale degli Stati membri che hanno un interesse diretto alla gestione per quanto riguarda l'introduzione di talune misure di conservazione rispetto alle quali in un atto futuro può essere riconosciuto il potere di adottare atti delegati o di esecuzione. Nell'ambito di tale quadro generale, gli Stati membri dovrebbero cooperare a livello regionale allo scopo di adottare raccomandazioni e altri strumenti comuni per l'elaborazione e l'attuazione di misure di conservazione e di misure che interessano l'attività di pesca nelle zone protette dal diritto ambientale. Nel quadro della cooperazione regionale la Commissione dovrebbe adottare misure di conservazione mediante atti di esecuzione o atti delegati solo se tutti gli Stati membri interessati in una regione raggiungono un accordo su una raccomandazione comune. In assenza di una raccomandazione comune, la Commissione dovrebbe presentare una proposta per le corrispondenti misure utilizzando la procedura applicabile prevista a norma del trattato.
- (40) Agli Stati membri dovrebbe essere delegato il potere di adottare, per gli stock nelle acque unionali, misure di conservazione e di gestione applicabili unicamente ai pescherecci unionali battenti la loro bandiera.
- (41) Agli Stati membri dovrebbe essere delegato il potere di adottare, nella rispettiva zona delle 12 miglia nautiche, misure di conservazione e di gestione applicabili a tutti i pescherecci unionali purché le misure adottate, nei casi in cui si applichino a pescherecci unionali appartenenti ad altri Stati membri, non siano discriminatorie e siano state oggetto di una consultazione preliminare fra gli altri Stati membri interessati e purché l'Unione non abbia adottato misure specifiche di conservazione e di gestione per la zona delle 12 miglia nautiche interessata.
- (42) Gli Stati membri dovrebbero poter introdurre un sistema di concessioni di pesca trasferibili.
- (43) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure specifiche destinate ad adeguare il numero di pescherecci unionali alle risorse disponibili sulla base delle loro valutazioni in merito all'equilibrio tra la capacità di pesca dei loro pescherecci e le possibilità di pesca di cui dispongono. Le valutazioni dovrebbero essere effettuate conformemente agli orientamenti della Commissione. Le relazioni annuali risultanti dovrebbero essere pubblicate. Ciascuno Stato membro dovrebbe avere la possibilità di scegliere le misure e gli strumenti che intende adottare al fine di ridurre la capacità di pesca eccessiva.
- (44) Inoltre, ai fini della gestione e dell'adeguamento della capacità di pesca dovrebbero essere mantenuti i limiti massimi obbligatori di capacità delle flotte e i regimi nazionali di entrata/uscita in relazione agli aiuti per il disarmo.
- (45) Gli Stati membri dovrebbero registrare le informazioni minime relative alle caratteristiche e alle attività dei pescherecci unionali battenti la loro bandiera. Tali dati dovrebbero essere messi a disposizione della Commissione affinché possa sorvegliare la dimensione delle flotte degli Stati membri.
- (46) Per garantire una gestione della pesca basata sui migliori pareri scientifici disponibili è necessario poter disporre di serie di dati armonizzati, affidabili e precisi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto raccogliere dati sulle flotte e sulle loro attività di pesca, in particolare dati biologici sulle catture, inclusi i rigetti, e informazioni provenienti da indagini sugli stock ittici e sull'impatto ambientale potenziale delle attività di pesca sull'ecosistema marino. Gli Stati membri dovrebbero gestire i dati raccolti e metterli a disposizione degli utilizzatori finali e delle altre parti interessate. Gli Stati membri dovrebbero collaborare fra loro e con la Commissione al fine di coordinare le attività di raccolta dei dati. Con riguardo alla raccolta dei dati, ove necessario gli Stati membri dovrebbero inoltre collaborare con i paesi terzi. Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione, per la sua valutazione, una relazione annuale delle loro attività di raccolta dati, che è resa pubblica.
- (47) La raccolta di dati dovrebbe includere informazioni che facilitino la valutazione economica delle imprese attive nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché delle tendenze occupazionali in tali settori.
- (48) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) istituito con decisione 2005/629/CE della Commissione ⁽¹⁾ può essere consultato sulle questioni relative alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche marine, al fine di garantire la necessaria assistenza di personale scientifico altamente qualificato, in particolare nell'applicazione di discipline di tipo biologico, economico, ambientale, sociale e tecnico.
- (49) Le conoscenze scientifiche orientate alla politica della pesca dovrebbero essere rafforzate mediante programmi adottati a livello nazionale per la raccolta di dati scientifici sulla pesca, la ricerca e l'innovazione in coordinamento con gli altri Stati membri nonché nell'ambito dei quadri dell'Unione per la ricerca e l'innovazione. Dovrebbe altresì essere promossa una migliore cooperazione tra il settore e il mondo scientifico.
- (50) L'Unione dovrebbe promuovere a livello internazionale gli obiettivi della PCP assicurando che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle acque di quest'ultima si basino sugli stessi principi e le stesse norme applicabili a norma del diritto dell'Unione e promuovendo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione e gli operatori di paesi terzi. A tal fine, l'Unione dovrebbe cercare di guidare il processo di rafforzamento dell'operato delle organizzazioni regionali e internazionali per permettere loro di meglio conservare e gestire le risorse marine viventi

⁽¹⁾ Decisione 2005/629/CE della Commissione del 26 agosto 2005 che istituisce un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (GU L 225, 31.8.2005, pag. 18).

comprese nel loro ambito di competenza, compreso per quanto riguarda la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). L'Unione dovrebbe cooperare con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali ai fini di un maggiore rispetto delle misure internazionali, compresa la lotta contro la pesca INN. La posizione dell'Unione dovrebbero basarsi sui migliori pareri scientifici disponibili.

- (51) Gli accordi di partenariato con i paesi terzi nel settore della pesca sostenibile dovrebbero garantire che le attività di pesca dell'Unione nelle acque dei paesi terzi si basino sui migliori pareri scientifici disponibili e su scambi di informazioni pertinenti al fine di giungere allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, alla trasparenza per quanto riguarda la determinazione del surplus e, di conseguenza, a una gestione delle risorse coerente con gli obiettivi della PCP. Tali accordi, che prevedono la concessione dell'accesso a risorse commisurate agli interessi della flotta dell'Unione in cambio di un contributo finanziario dell'Unione, dovrebbero contribuire alla creazione di un contesto di governance di elevata qualità al fine di garantire, in particolare, misure efficienti in materia di raccolta dei dati, monitoraggio, controllo e sorveglianza.
- (52) Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali pertinenti sui diritti umani, nonché del principio dello stato di diritto, dovrebbe costituire un elemento essenziale degli accordi di partenariato nel settore della pesca sostenibile che dovrebbero contenere una clausola specifica sui diritti umani. L'introduzione di una clausola sui diritti umani negli accordi di partenariato nel settore della pesca sostenibile dovrebbe essere pienamente coerente con gli obiettivi generali delle politiche di sviluppo dell'Unione.
- (53) L'acquacoltura dovrebbe contribuire a salvaguardare il potenziale di produzione alimentare e le forniture alimentari nonché la crescita e l'occupazione su basi sostenibili in tutta l'Unione al fine di garantire a lungo termine la sicurezza alimentare, compresi l'approvvigionamento alimentare, la crescita e l'occupazione per i cittadini dell'Unione, e contribuire a far fronte alla crescente domanda mondiale di alimenti acquatici.
- (54) La strategia della Commissione per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea adottata nel 2009, accolta favorevolmente e approvata dal Consiglio e appoggiata dal Parlamento europeo, ha sottolineato la necessità di creare e promuovere condizioni di equità per l'acquacoltura che servano da base per il suo sviluppo sostenibile.
- (55) Le attività di acquacoltura nell'Unione risentono delle diverse condizioni esistenti al di là dei confini nazionali, anche per quanto riguarda le autorizzazioni concesse agli operatori. Occorre pertanto elaborare orientamenti strategici dell'Unione per piani strategici nazionali al fine di migliorare la competitività del settore dell'acquacoltura, sostenerne lo sviluppo e l'innovazione e favorire l'attività economica, la diversificazione e una migliore qualità della vita nelle zone costiere e interne. Inoltre, occorre introdurre meccanismi di scambio di informazioni e buone prassi fra gli Stati membri tramite un metodo aperto di coordinamento delle misure nazionali riguardanti la sicurezza delle attività economiche, l'accesso alle acque e al territorio unionali e la semplificazione delle procedure di concessione di licenze.
- (56) La natura specifica dell'acquacoltura rende necessaria la creazione di un consiglio consultivo per la consultazione delle parti interessate su elementi delle politiche dell'Unione che potrebbero incidere sull'acquacoltura.
- (57) È necessario rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione e semplificare tale settore per sostenere una migliore gestione della produzione e delle attività di mercato; l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dovrebbe garantire condizioni di parità per tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati nell'Unione a prescindere dalla loro origine, mettere i consumatori in grado di effettuare scelte più informate e incoraggiare modelli di consumo responsabili nonché migliorare le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dell'Unione lungo l'intera filiera.
- (58) L'organizzazione comune dei mercati dovrebbe essere attuata nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio.
- (59) Per garantire il rispetto delle norme della PCP occorre istituire un sistema efficace di controllo, ispezione e attuazione che includa la lotta contro le attività di pesca INN.
- (60) Nell'ambito del regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione occorre promuovere l'uso di tecnologie moderne ed efficaci. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero avere la possibilità di condurre progetti pilota relativi alle nuove tecnologie di controllo e ai sistemi di gestione dei dati.
- (61) Al fine di garantire condizioni comparabili nell'applicazione delle norme in materia di controllo ed esecuzione nei vari Stati membri, dovrebbe essere incoraggiata tra di essi una cooperazione per la definizione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
- (62) Al fine di garantire la partecipazione degli operatori alla raccolta di dati e al regime di controllo, ispezione ed esecuzione dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero poter chiedere ai loro operatori di contribuire proporzionalmente ai corrispondenti costi operativi.

- (63) Gli obiettivi della PCP non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri da soli, tenuto conto dei problemi incontrati in materia di sviluppo e gestione del settore alieutico nonché delle risorse finanziarie limitate degli Stati membri. Pertanto, al fine di contribuire al conseguimento di questi obiettivi, dovrebbe essere concesso un sostegno finanziario pluriennale dell'Unione, che sia incentrato sulle priorità della PCP e adeguato alle caratteristiche specifiche del settore in ciascuno Stato membro.
- (64) Il sostegno finanziario dell'Unione dovrebbe essere subordinato al rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri e degli operatori, compresi gli armatori. Fatte salve norme specifiche che dovranno essere adottate, nei casi di mancata osservanza di un obbligo specifico ai sensi della PCP da parte di uno Stato membro o di un'infrazione grave di tali norme da parte di un operatore, il sostegno finanziario dell'Unione dovrebbe essere interrotto, sospeso o rettificato.
- (65) Il dialogo con le parti interessate si è rivelato essenziale ai fini del conseguimento degli obiettivi della PCP. Tenuto conto della diversità di situazioni esistenti nelle acque unionali e della crescente regionalizzazione della PCP, i consigli consultivi dovrebbero permettere, nell'attuazione della PCP, di beneficiare delle conoscenze e dell'esperienza di tutte le parti interessate.
- (66) In considerazione delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche, dell'acquacoltura, dei mercati e del Mar Nero, è opportuno istituire un nuovo consiglio consultivo per ciascuno di questi ambiti.
- (67) Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo all'adozione di misure di conservazione connesse a taluni obblighi ambientali imposti agli Stati membri, all'adeguamento dell'obbligo di sbarco conformemente agli obblighi internazionali assunti dall'Unione, all'estensione dell'obbligo di sbarco ad altre specie attraverso il processo di regionalizzazione, all'adozione di piani specifici relativi ai rigetti mediante il processo di regionalizzazione, all'adozione di esenzioni de minimis all'obbligo di sbarco ove non siano state adottate altre misure di attuazione di tale obbligo e all'istituzione dei dettagli del funzionamento dei consigli consultivi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione simultanea dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (68) Al fine di garantire condizioni uniformi all'esecuzione delle disposizioni del presente regolamento per quanto

riguarda le misure temporanee volte a fronteggiare un grave rischio per la conservazione delle risorse biologiche marine, il piano di entrata/uscita nell'ambito della gestione della flotta nonché la registrazione, il formato e la trasmissione dei dati per il registro della flotta peschereccia unionale dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

- (69) In ottemperanza al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire i suoi obiettivi.
- (70) È opportuno abrogare la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽²⁾ in concomitanza con l'entrata in vigore delle disposizioni corrispondenti a norma del presente regolamento.
- (71) Tenuto conto del numero e dell'entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2371/2002,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La politica comune della pesca (PCP) riguarda:
 - a) la conservazione delle risorse biologiche marine e la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano tali risorse;
 - b) nel quadro di misure di mercato e di misure finanziarie destinate al sostegno dell'attuazione della PCP: le risorse biologiche di acqua dolce, l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
2. La PCP riguarda le attività di cui al paragrafo 1 quando esse sono svolte:
 - a) nel territorio degli Stati membri cui si applica il trattato;
 - b) nelle acque unionali, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi;
 - c) da pescherecci unionali al di fuori delle acque unionali, o

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽²⁾ Decisione 2004/585/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17).

d) da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera.

Articolo 2

Obiettivi

1. La PCP garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

2. La PCP applica alla gestione della pesca l'approccio precauzionale ed è volta a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituiscano e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Per conseguire l'obiettivo consistente nel ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli stock ittici al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile deve essere ottenuto entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock.

3. La PCP applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto negativo ridotto al minimo sugli ecosistemi marini e provvede ad assicurare che le attività di acquacoltura e di pesca evitino il degrado dell'ambiente marino.

4. La PCP contribuisce alla raccolta di dati scientifici.

5. La PCP provvede in particolare a:

- a) eliminare gradualmente i rigetti caso per caso e tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili, evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture accidentali e facendo sì che, progressivamente, le catture vengano sbarcate;
- b) ove necessario, fare il miglior uso possibile delle catture accidentali, senza creare un mercato per tali catture che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione;
- c) creare le condizioni necessarie per rendere il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca economicamente redditizi e competitivi;
- d) prevedere misure per adeguare la capacità di pesca delle flotte ai livelli delle possibilità di pesca conformemente al paragrafo 2, in modo da disporre di flotte economicamente redditizie senza sfruttare in modo eccessivo le risorse biologiche marine;
- e) promuovere lo sviluppo delle attività di acquacoltura sostenibile dell'Unione per contribuire all'approvvigionamento alimentare e alla sicurezza del medesimo nonché all'occupazione;

f) contribuire ad offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici;

g) contribuire ad un mercato interno dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura efficiente e trasparente e a garantire condizioni di parità per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati nell'Unione;

h) tener conto degli interessi sia dei consumatori che dei produttori;

i) promuovere le attività di pesca costiera, tenendo conto degli aspetti socioeconomici;

j) essere coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo del conseguimento del buono stato ecologico entro il 2020 come stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, nonché con le altre politiche dell'Unione.

Articolo 3

Principi di buona governance

La PCP si ispira ai seguenti principi di buona governance:

- a) chiara definizione delle responsabilità a livello dell'Unione nonché a livello regionale, nazionale e locale;
- b) considerazione delle specificità regionali mediante un approccio regionalizzato;
- c) definizione di misure conformi ai migliori pareri scientifici disponibili;
- d) prospettiva a lungo termine;
- e) efficienza in termini di costi sul piano amministrativo;
- f) adeguato coinvolgimento delle parti interessate, in particolare dei consigli consultivi, in tutte le fasi, dalla concezione all'attuazione delle misure;
- g) responsabilità primaria dello Stato di bandiera;
- h) coerenza con le altre politiche dell'Unione;
- i) se del caso, uso di valutazioni di impatto;
- j) coerenza tra dimensione interna e dimensione esterna della PCP;
- k) trasparenza del trattamento dei dati conformemente ai requisiti di legge in vigore, con il debito rispetto della vita privata, della protezione dei dati personali e delle norme in materia di riservatezza; disponibilità dei dati per gli organismi scientifici competenti, altri organismi con interesse scientifico o di gestione ed altri particolari utilizzatori finali.

Articolo 4

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "acque unionali": le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;
- 2) "risorse biologiche marine": le specie acquatiche marine vive disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome e catadrome durante la loro vita in mare;
- 3) "risorse biologiche di acqua dolce": le specie acquatiche di acqua dolce vive disponibili e accessibili;
- 4) "peschereccio": qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine o una tonnara;
- 5) "peschereccio unionale": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- 6) "inserimento nella flotta peschereccia": l'immatricolazione di un peschereccio nel registro dei pescherecci di uno Stato membro;
- 7) "rendimento massimo sostenibile": il rendimento di equilibrio teorico più elevato che può essere prelevato con continuità in media da uno stock alle condizioni ambientali esistenti medie senza provocare conseguenze significative per il processo di riproduzione;
- 8) "approccio precauzionale in materia di gestione della pesca": un approccio quale definito all'articolo 6 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non dovrebbe giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat;
- 9) "approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca": un approccio integrato alla gestione della pesca entro limiti ecologicamente significativi che cerchi di gestire l'utilizzazione delle risorse naturali, tenendo conto delle attività di pesca e di altre attività umane, pur preservando la ricchezza biologica e i processi biologici necessari per salvaguardare la composizione, la struttura e il funzionamento degli habitat dell'ecosistema interessato, tenendo conto delle conoscenze ed incertezze riguardo alle componenti biotiche, abiotiche e umane degli ecosistemi;
- 10) "rigetti in mare": catture che sono rigettate in mare;
- 11) "pesca a basso impatto": l'utilizzo di tecniche di pesca selettive con un basso impatto negativo sugli ecosistemi marini e/o che possono risultare in emissioni di carburante poco elevate;
- 12) "pesca selettiva": la pesca con metodi o attrezzi di pesca che scelgono come bersaglio e catturano determinati organismi in base alle dimensioni o alla specie nel corso delle operazioni di pesca, consentendo di evitare o liberare indenni gli esemplari non bersaglio;
- 13) "tasso di mortalità per pesca": il tasso di rimozione della biomassa o degli individui dallo stock mediante attività di pesca in un determinato periodo;
- 14) "stock": una risorsa biologica marina presente in una zona di gestione determinata;
- 15) "limite di catture": a seconda dei casi, il limite quantitativo applicabile alle catture di uno stock o di un gruppo di stock ittici nel corso di un dato periodo qualora tale stock o gruppo di stock ittici sia soggetto all'obbligo di sbarco, oppure il limite quantitativo applicabile agli sbarchi di uno stock o di un gruppo di stock ittici nel corso di un dato periodo per il quale non si applica l'obbligo di sbarco;
- 16) "valore di riferimento per la conservazione": i valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca, ad esempio per quanto concerne un livello accettabile di rischio biologico o un livello di rendimento auspicato;
- 17) "taglia minima di riferimento per la conservazione": le dimensioni di una specie acquatica marina viva, che tengano conto della crescita, quale stabilita dal diritto dell'Unione, al di sotto delle quali si applicano restrizioni o incentivi volti ad evitare la cattura dovuta all'attività di pesca; dette dimensioni sostituiscono eventualmente la taglia minima di sbarco;
- 18) "stock al di sotto dei limiti biologici di sicurezza": lo stock con un'elevata probabilità che la biomassa di riproduzione, stimata per tale stock alla fine dell'anno precedente, sia superiore al limite minimo per la biomassa di riproduzione (Blim) e il tasso di mortalità per pesca, stimato per l'anno precedente, sia inferiore al limite massimo per la mortalità per pesca (Flim);
- 19) "misura di salvaguardia": una misura precauzionale intesa a evitare eventi indesiderati;
- 20) "misura tecnica": la misura che disciplina, attraverso l'istituzione di condizioni per l'uso e la struttura degli attrezzi da pesca nonché restrizioni di accesso alle zone di pesca, la composizione delle catture in termini di specie e dimensioni, nonché gli effetti sugli elementi dell'ecosistema risultanti dalle attività di pesca;

- 21) "sforzo di pesca": il prodotto della capacità e dell'attività di un peschereccio; per un gruppo di pescherecci si tratta della somma dello sforzo di pesca di tutti i pescherecci del gruppo;
- 22) "Stato membro avente un interesse di gestione diretto": uno Stato membro che ha un interesse qualificato o da possibilità di pesca o da un'attività di pesca che avviene nella zona economica esclusiva dello Stato membro interessato o, nel Mar Mediterraneo, da un'attività di pesca tradizionale in alto mare;
- 23) "concessioni di pesca trasferibili", il diritto revocabile all'utilizzo di una parte specifica delle possibilità di pesca assegnate ad uno Stato membro o stabilite nell'ambito di un piano di gestione adottato da uno Stato membro conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio ⁽¹⁾, che il titolare può trasferire;
- 24) "capacità di pesca": la stazza di una nave espressa in GT (stazza lorda) e la sua potenza motrice espressa in kW (kilowatt), quali definite agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio ⁽²⁾;
- 25) "acquacoltura": l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;
- 26) "licenza di pesca": la licenza quale definita all'articolo 4, punto 9, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽³⁾;
- 27) "autorizzazione di pesca": l'autorizzazione quale definita all'articolo 4, punto 10, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- 28) "attività di pesca": attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca;
- 29) "prodotti della pesca": organismi acquatici ottenuti da una qualsiasi attività di pesca o i prodotti da essi derivati;
- 30) "operatore": la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- 31) "infrazione grave": un'infrazione quale definita nel pertinente diritto dell'Unione, compreso l'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio ⁽⁴⁾ e l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- 32) "utilizzatore finale di dati scientifici": un organismo avente un interesse di ricerca o di gestione nell'analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca;
- 33) "surplus di catture ammissibili", la parte di catture ammissibili che uno Stato costiero non pesca, il che comporta il mantenimento del tasso di sfruttamento totale per i singoli stock al di sotto dei livelli in grado di consentirne la ricostituzione e delle popolazioni di specie sfruttate al di sopra dei livelli auspicati in base ai migliori pareri scientifici disponibili;
- 34) "prodotti dell'acquacoltura": gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, provenienti da qualunque attività di acquacoltura o i prodotti da essi derivati;
- 35) "biomassa riproduttiva": una stima della massa di pesci di uno stock particolare che si riproduce in un momento determinato, inclusi sia i maschi che le femmine nonché le specie vivipare;
- 36) "pesca multispecifica": l'attività di pesca in cui è presente più di una specie ittica e laddove differenti specie siano catturabili nella stessa operazione di pesca;
- 37) "accordi di partenariato per una pesca sostenibile": accordi internazionali conclusi con uno Stato terzo al fine di ottenere accesso alle acque e alle risorse di tale Stato al fine di sfruttare in modo sostenibile una quota delle risorse biologiche marine eccedentarie in cambio di una compensazione finanziaria da parte dell'Unione che può comprendere un sostegno settoriale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94

(GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone geografiche:

- a) "Mare del Nord": zone CIEM ⁽¹⁾ IIIa e IV;
- b) "Mar Baltico": zone CIEM IIIb, IIIc e IIId;
- c) "acque nordoccidentali": zone CIEM V (eccetto la zona Va e solo le acque unionali della zona Vb), VI e VII;
- d) "acque sudoccidentali": zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE ⁽²⁾ 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie);
- e) "Mar Mediterraneo": acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36' di longitudine ovest;
- f) "Mar Nero": la sottozona geografica della CGPM (Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo), quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2.

PARTE II

ACCESSO ALLE ACQUE

Articolo 5

Norme generali sull'accesso alle acque

1. I pescherecci unionali hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque unionali ad esclusione di quelle di cui ai paragrafi 2 e 3, fatte salve le misure adottate conformemente alla parte III.
2. Nelle acque situate entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla propria sovranità o giurisdizione, gli Stati membri sono autorizzati, fino al 31 dicembre 2022, a limitare le attività di pesca ai pescherecci che pescano tradizionalmente in tali acque e che provengono da porti situati sulla costa adiacente, ferme restando le disposizioni relative ai pescherecci unionali battenti bandiera di altri Stati membri previste dalle relazioni di vicinato esistenti tra Stati membri e le disposizioni contenute nell'allegato I che stabilisce, per ciascuno Stato membro, le zone geografiche delle fasce costiere di altri Stati membri in cui tali attività di pesca vengono esercitate nonché le specie interessate. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.

⁽¹⁾ Le zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) sono definite nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (rifusione) (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

⁽²⁾ Le zone COPACE (Atlantico centro-orientale o 34 zone di pesca principali della FAO) sono definite nel regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

3. Nelle acque situate entro 100 miglia nautiche dalle linee di base delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri interessati sono autorizzati, fino al 31 dicembre 2022, a limitare l'esercizio della pesca ai pescherecci immatricolati nei porti di tali territori. Tali restrizioni non si applicano ai pescherecci unionali che pescano tradizionalmente in tali acque, a condizione che tali pescherecci non superino lo sforzo di pesca tradizionalmente messo in atto. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.

4. Le misure che devono essere applicate dopo lo scadere delle modalità di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottate entro il 31 dicembre 2022.

PARTE III

MISURE PER LA CONSERVAZIONE E LO SFRUTTAMENTO SOSTENIBILE DELLE RISORSE BIOLOGICHE MARINE

TITOLO I

Misure di conservazione

Articolo 6

Disposizioni generali

1. Al fine di conseguire gli obiettivi della PCP relativamente alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, come stabilito all'articolo 2, l'Unione adotta le misure per la conservazione di cui all'articolo 7.
2. Nell'applicazione del presente regolamento la Commissione consulta i competenti organismi consultivi ed i competenti organismi scientifici. Le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili inclusi, se pertinenti, le relazioni del CSTEP e di altri organismi consultivi, i pareri dei consigli consultivi e le raccomandazioni comuni degli Stati membri a norma dell'articolo 17.
3. Gli Stati membri possono cooperare tra di loro al fine di adottare misure a norma degli articoli 11, 15 e 18.
4. Gli Stati membri si coordinano tra di loro prima di adottare misure nazionali a norma dell'articolo 20, paragrafo 2.
5. In casi specifici, in particolare per quanto riguarda la regione del Mediterraneo, gli Stati membri possono essere abilitati ad adottare atti giuridicamente vincolanti nel settore della PCP, ivi incluse misure di conservazione. Se del caso, si applica l'articolo 18.

Articolo 7

Tipi di misure di conservazione

1. Le misure per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine possono includere, fra l'altro:
 - a) piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 10;

- b) obiettivi specifici per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock e misure correlate intese a ridurre al minimo l'impatto della pesca sull'ambiente marino;
 - c) misure intese ad adeguare la capacità di pesca dei pescherecci alle possibilità di pesca disponibili;
 - d) incentivi, anche di natura economica quali le possibilità di pesca, per promuovere metodi di pesca che contribuiscono ad una pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali e ad una pesca con scarso impatto sull'ecosistema marino e le risorse alieutiche;
 - e) misure sulla fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca;
 - f) misure finalizzate a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 15;
 - g) taglie minime di riferimento per la conservazione;
 - h) progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca e su attrezzi da pesca che aumentano la selettività o riducono al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sull'ambiente marino;
 - i) misure necessarie per il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa ambientale dell'Unione adottata a norma dell'articolo 12;
 - j) misure tecniche di cui al paragrafo 2.
2. Le misure tecniche possono includere, tra l'altro:
- a) le caratteristiche degli attrezzi da pesca e le norme che ne disciplinano l'uso;
 - b) specifiche relative alla costruzione degli attrezzi da pesca, comprendenti:
 - i) modifiche o dispositivi supplementari volti a migliorare la selettività o a ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;
 - ii) modifiche o dispositivi supplementari volti a ridurre le catture accidentali di specie in via di estinzione, minacciate e protette nonché a ridurre altre catture accidentali;
 - c) limitazioni o divieti dell'utilizzo di determinati attrezzi da pesca, e delle attività di pesca, in zone o periodi specifici;
 - d) l'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci in una zona determinata per un periodo minimo definito al fine di proteggere aggregazioni temporanee di specie in via di estinzione, stock ittici in riproduzione, pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione ed altre risorse marine vulnerabili;

- e) misure specifiche destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini, ivi incluse misure destinate a evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali;

Articolo 8

Istituzione di riserve di ricostituzione degli stock ittici

1. L'Unione, tenendo debito conto delle zone di conservazione esistenti, si adopera per istituire zone protette sulle basi della loro sensibilità biologica, ivi incluse le zone ove sia chiaramente dimostrato che esistono elevate concentrazioni di pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione e zone di deposito delle uova. In tali zone le attività di pesca possono essere limitate o vietate per contribuire alla conservazione delle risorse acquatiche vive e degli ecosistemi marini. L'Unione continua ad accrescere la protezione delle zone biologicamente sensibili esistenti.

2. A tal fine gli Stati membri individuano, ove possibile, zone adeguate che possano far parte di una rete coerente e, ove opportuno, formulano raccomandazioni comuni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 7, affinché la Commissione presenti una proposta, conformemente al trattato.

3. In un piano pluriennale può essere conferito alla Commissione il potere di istituire tali zone biologicamente sensibili protette; si applica l'articolo 18, paragrafi da 1 a 6. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo ed al Consiglio in merito alle zone protette.

TITOLO II

Misure specifiche

Articolo 9

Principi e obiettivi dei piani pluriennali

1. I piani pluriennali sono adottati in via prioritaria sulla base di pareri scientifici, tecnici ed economici e contengono misure di conservazione volte a ricostituire e mantenere gli stock ittici al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile conformemente all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Qualora non sia possibile determinare gli obiettivi specifici relativi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, a causa di dati insufficienti, i piani pluriennali prevedono misure basate sull'approccio precauzionale che garantiscano almeno un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.

3. I piani pluriennali riguardano:

- a) singole specie; o
- b) nel caso di pesca multispecifica, o qualora le dinamiche degli stock si intersechino, le attività di pesca che sfruttano diversi stock in una zona geografica interessata, tenendo conto delle conoscenze sulle interazioni tra gli stock ittici, le attività di pesca e gli ecosistemi marini.

4. Le misure da includere nei piani pluriennali e la tempistica relativa alla loro attuazione sono proporzionate agli obiettivi nonché agli obiettivi specifici e al calendario previsto. Prima di includere le misure nei piani pluriennali, occorre tener conto del loro probabile impatto economico e sociale.

5. I piani pluriennali possono contenere obiettivi e misure di conservazione specifici basati sull'approccio ecosistemico, al fine di affrontare problemi specifici delle attività di pesca multispecifica in relazione al conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, per svariati stock compresi nel piano qualora i pareri scientifici indichino che è impossibile aumentare la selettività. Ove necessario, il piano pluriennale include misure di conservazione specifiche alternative, basate sull'approccio ecosistemico, per alcuni degli stock compresi nel piano stesso.

Articolo 10

Contenuto dei piani pluriennali

1. Se del caso e fatte salve le rispettive competenze ai sensi del trattato, un piano pluriennale include:

- a) l'ambito di applicazione di ciascun piano pluriennale in termini di stock, attività di pesca e zona;
 - b) obiettivi coerenti con quelli fissati all'articolo 2 e con le disposizioni pertinenti degli articoli 6 e 9;
 - c) obiettivi specifici quantificabili quali il tasso di mortalità per la pesca e/o la biomassa riproduttiva;
 - d) scadenze ben definite per conseguire gli obiettivi quantificabili;
 - e) valori di riferimento per la conservazione coerenti con gli obiettivi di cui all'articolo 2;
 - f) obiettivi per misure di conservazione e misure tecniche da adottare allo scopo di conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 15 e misure intese a ridurre o ad evitare, per quanto possibile, le catture accidentali;
 - g) misure di salvaguardia per garantire il conseguimento degli obiettivi specifici quantificabili e azioni correttive, se necessario, anche per le situazioni in cui il deterioramento della disponibilità o della qualità dei dati mette a rischio la sostenibilità dello stock.
2. Un piano pluriennale può includere inoltre:
- a) altre misure di conservazione, in particolare misure per eliminare gradualmente i rigetti tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili o ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sull'ecosistema, da specificare ulteriormente, ove appropriato, conformemente all'articolo 18;

b) indicatori quantificabili per la sorveglianza e la valutazione periodiche dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale;

c) se del caso, obiettivi specifici per la parte del ciclo vitale in acqua dolce delle specie anadrome e catadrome.

3. Un piano pluriennale prevede la sua revisione dopo un'iniziale valutazione ex post, segnatamente per tenere conto dell'evoluzione dei pareri scientifici.

Articolo 11

Misure di conservazione necessarie per il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa ambientale dell'Unione

1. Gli Stati membri hanno il potere di adottare misure di conservazione, che non interessano i pescherecci di altri Stati membri, applicabili alle acque poste sotto la loro sovranità o giurisdizione e che sono necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 della direttiva 2008/56/CE, dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE o dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali misure siano compatibili con gli obiettivi stabiliti all'articolo 2 del presente regolamento, rispondano all'obiettivo del pertinente normativa unionale che essi intendono attuare, e non siano meno vincolanti delle misure del diritto dell'Unione.

2. Qualora uno Stato membro ("lo Stato membro che ha preso l'iniziativa") ritenga che occorra adottare misure ai fini del rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 1 e qualora altri Stati membri abbiano un interesse di gestione diretto nella pesca sulla quale tali misure influirebbero, la Commissione ha il potere di adottare, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 46, su richiesta, tali misure. A tal fine si applica l'articolo 18, paragrafi da 1 a 4, e paragrafo 6, mutatis mutandis.

3. Lo Stato membro che ha preso l'iniziativa fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri aventi un interesse di gestione diretto le informazioni pertinenti sulle misure richieste, ivi comprese le motivazioni, le prove scientifiche e i dettagli relativi all'attuazione pratica e all'esecuzione. Lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare una raccomandazione comune ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, entro sei mesi dalla trasmissione di informazioni sufficienti. La Commissione adotta le misure tenendo conto di tutti i pareri scientifici disponibili entro tre mesi dal ricevimento di una richiesta completa.

Se non tutti gli Stati membri riescono a concordare una raccomandazione comune da presentare alla Commissione conformemente al primo comma entro il termine ivi previsto o se la raccomandazione comune non è ritenuta compatibile con i requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione può presentare una proposta conformemente al trattato.

4. In deroga al paragrafo 3, in assenza di una raccomandazione comune di cui al paragrafo 3, la Commissione adotta, in caso di urgenza, le misure. Le misure da adottare in caso di urgenza sono limitate a quelle in mancanza delle quali viene messo a rischio il conseguimento degli obiettivi associati con l'introduzione delle misure di conservazione in questione, conformemente alle direttive di cui al paragrafo 1, e alle intenzioni degli Stati membri.

5. Le misure di cui al paragrafo 4 si applicano per un periodo massimo di dodici mesicche può essere prorogato per un periodo massimo di dodici mesi ove continuo a sussistere le condizioni di cui a detto paragrafo.

6. La Commissione facilita la cooperazione tra lo Stato membro interessato e gli altri Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella pesca in questione nel processo di attuazione ed esecuzione delle misure adottate ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 12

Misure della Commissione in caso di grave minaccia alle risorse biologiche marine

1. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati relativi a una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino dimostrata con prove, la Commissione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, può, per attenuare la minaccia, adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili per un periodo massimo di sei mesi secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 3.

2. Lo Stato membro comunica la richiesta di cui al paragrafo 1 simultaneamente alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi interessati. Gli altri Stati membri e i consigli consultivi possono trasmettere le proprie osservazioni per iscritto entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica. La Commissione decide entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1.

3. Prima della scadenza del periodo iniziale di applicazione di una misura di emergenza adottata ai sensi del paragrafo 1, la Commissione, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, può estendere l'applicazione della misura di emergenza mediante un atto di esecuzione immediatamente applicabile per un periodo massimo di sei mesi, adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 3.

Articolo 13

Misure di emergenza adottate da uno Stato membro

1. Sulla base della prova dell'esistenza di una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino connessa all'attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro che richiede un intervento immediato, lo Stato membro interessato può adottare misure di emergenza volte ad attenuare la minaccia. Tali misure sono compatibili con gli obiettivi stabiliti all'articolo 2 e perlomeno altrettanto vincolanti di quelle previste dal diritto unionale. Tali misure si applicano per un periodo massimo di tre mesi.

2. Quando le misure di emergenza che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere conseguenze sui pescherecci di altri Stati membri, tali misure sono adottate solo previa consultazione della Commissione, degli Stati membri in questione e dei consigli consultivi interessati, ai quali è presentato il progetto di misure corredato di motivazioni. Ai fini di tale consultazione lo Stato membro che ha avviato la consultazione può fissare un termine ragionevole che, tuttavia, non è inferiore a un mese.

3. Qualora ritenga che una misura adottata ai sensi del presente articolo non rispetti le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può, presentando le pertinenti motivazioni, chiedere allo Stato membro interessato di modificare o abrogare la misura in questione.

Articolo 14

Prevenzione e riduzione al minimo delle catture accidentali

1. Per facilitare l'introduzione dell'obbligo di sbarcare tutte le catture ("obbligo di sbarco") effettuate nel corso della rispettiva attività di pesca a norma dell'articolo 15, gli Stati membri possono condurre progetti pilota intesi ad esplorare approfonditamente tutti i metodi praticabili, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e tenendo conto dei pareri dei consigli consultivi pertinenti, al fine di evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture accidentali effettuate nel corso di un'attività di pesca.

2. Gli Stati membri possono, inoltre, compilare un "atlante dei rigetti" che indica il livello dei rigetti in mare in ciascuna delle attività di pesca disciplinate all'articolo 15, paragrafo 1.

Articolo 15

Obbligo di sbarco

1. Tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche le catture di specie soggette a taglie minime quali definite nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006, effettuate nel corso di attività di pesca nelle acque unionali o da pescherecci unionali al di fuori delle acque unionali in acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi, nei luoghi di pesca e nelle zone geografiche elencati di seguito sono portate e mantenute a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti, se del caso, salvo qualora vengano utilizzate come esche vive, secondo il seguente calendario:

a) al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2015:

- piccola pesca pelagica, vale a dire pesca di sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, sardina, spratto;
- grande pesca pelagica, vale a dire pesca di tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, tonno obeso, marlin blu e bianco;

- pesca a fini industriali (fra l'altro, pesca di capelin, cicerello e pesce gatto di Norvegia);
- pesca del salmone nel Mar Baltico;
- b) al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2015: per le specie che definiscono le attività di pesca ed entro il 1° gennaio 2017 - per tutte le altre specie nelle attività di pesca nelle acque unionali del Mar Baltico per le specie soggette a limiti di cattura diversi da quelli di cui alla lettera a);
- c) al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2016: per le specie che definiscono le attività di pesca ed entro il 1° gennaio 2019 per tutte le altre specie nel:
- i) Mare del Nord
- pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano, del merluzzo carbonaro;
- pesca dello scampo;
- pesca della sogliola comune e della passera di mare;
- pesca del nasello;
- pesca del gambero boreale;
- ii) Acque nordoccidentali
- pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano, del merluzzo carbonaro;
- pesca dello scampo;
- pesca della sogliola comune e della passera di mare;
- pesca del nasello;
- iii) Acque sudoccidentali
- pesca dello scampo;
- pesca della sogliola comune e della passera di mare;
- pesca del nasello;
- iv) altre attività di pesca di specie soggette a limiti di cattura;
- d) al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2017: per le specie che definiscono le attività di pesca ed entro il 1° gennaio 2019 per tutte le altre specie nelle attività di pesca che non sono oggetto della lettera a), nel Mediterraneo, nel Mar Nero e in tutte le altre acque unionali e in acque non unionali e non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi.
2. Il paragrafo 1 fa salvi gli obblighi internazionali dell'Unione. La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati, a norma dell'articolo 55, allo scopo di modificare il diritto dell'Unione onde recepire tali obblighi internazionali, comprese, in particolare, deroghe all'obbligo di sbarco stabilito dal presente articolo.
3. Qualora tutti gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto in una determinata specie concordino sull'opportunità che l'obbligo di sbarco si applichi a specie diverse da quelle elencate al paragrafo 1, essi possono presentare una raccomandazione comune finalizzata a estendere l'applicazione dell'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1 a tali altre specie. A tal fine si applica l'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, mutatis mutandis. Ove sia presentata una siffatta raccomandazione comune, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 46, contenenti tali misure.
4. L'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1 non si applica alle:
- a) specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della PCP;
- b) specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema;
- c) catture rientranti nelle esenzioni de minimis.
5. I dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1 sono specificati nei piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 10 e, se del caso, ulteriormente specificati conformemente all'articolo 18, comprese:
- a) disposizioni specifiche riguardanti attività di pesca o specie di cui si applica l'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1;
- b) l'indicazione delle esenzioni dall'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 4, lettera b);
- c) disposizioni per le esenzioni de minimis fino al 5 % del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette all'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1. L'esenzione de minimis si applica nei casi seguenti:
- i) qualora sia scientificamente dimostrato che è molto difficile conseguire gli aumenti di selettività; o
- ii) per evitare costi sproporzionati di trasformazione delle catture accidentali, per gli attrezzi da pesca per i quali le catture accidentali per attrezzo non rappresentano più di una certa percentuale, da fissare in un piano pluriennale, del totale annuo delle catture effettuate dall'attrezzo in questione.

Le catture di cui alle disposizioni della lettera c) non sono imputate ai contingenti pertinenti, ma sono registrate a tutti gli effetti.

Per un periodo transitorio di quattro anni, la percentuale del totale annuo delle catture di cui alla lettera c) aumenta:

- i) di due punti percentuali nei primi due anni di applicazione dell'obbligo di sbarco; e
 - ii) di un punto percentuale nei due anni successivi;
- d) disposizioni sulla documentazione delle catture;
- e) se del caso, fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione, conformemente al paragrafo 10.

6. Qualora per l'attività di pesca in questione non sia adottato un piano pluriennale o un piano di gestione a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1967/2006, la Commissione ha il potere di adottare, ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento, atti delegati conformemente all'articolo 46 del presente regolamento, su base temporanea e per un periodo non superiore a tre anni, un piano specifico di rigetto contenenti le indicazioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a e), del presente articolo. Gli Stati membri possono cooperare, a norma dell'articolo 18 del presente regolamento, nell'elaborazione di tale piano di rigetto affinché la Commissione adotti tali atti o sottoponga una proposta secondo la procedura legislativa ordinaria.

7. Qualora non siano state adottate misure per precisare l'esenzione de minimis nell'ambito di un piano pluriennale adottato a norma del paragrafo 5 o di un piano specifico di rigetto a norma del paragrafo 6, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 46, che stabiliscano l'esenzione de minimis di cui al paragrafo 2, lettera c), che, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 5, lettera c), punto i) o ii), non superi il 5 % del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette all'obbligo di sbarco ai sensi del paragrafo 1. Tale esenzione de minimis è adottata in modo da applicarsi dalla data di applicazione del pertinente obbligo di sbarcare le catture.

8. In deroga all'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti ai sensi del paragrafo 1, le catture di specie soggette all'obbligo di sbarco che superano i contingenti degli stock in questione o le catture di specie per le quali lo Stato membro non dispone di contingenti, possono essere detratte dal contingente della specie bersaglio purché non superino il 9 % del contingente della specie bersaglio. Tale disposizione si applica solo quando lo stock delle specie non bersaglio si mantiene entro i limiti biologici di sicurezza.

9. Per gli stock soggetti all'obbligo di sbarco, gli Stati membri possono avvalersi di una flessibilità interannuale fino al 10 % degli sbarchi consentiti. A tal fine, uno Stato membro può autorizzare lo sbarco di quantitativi supplementari dello stock

soggetto all'obbligo di sbarco a condizione che tali quantitativi non superino il 10 % del contingente assegnatogli. Si applica l'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10. Al fine di assicurare la protezione del novellame, si possono stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione.

11. Per le specie soggette all'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1, l'uso delle catture di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è autorizzato unicamente a fini diversi dal consumo umano diretto, compresi la farina di pesce, l'olio di pesce, gli alimenti per animali, gli additivi alimentari, i prodotti farmaceutici e cosmetici.

12. Per le specie non soggette all'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1, le catture di specie la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non sono conservate a bordo, ma sono rigettate immediatamente in mare.

13. Al fine di monitorare il rispetto dell'obbligo di sbarco, gli Stati membri garantiscono una documentazione dettagliata e accurata di tutte le bordate di pesca nonché capacità e mezzi adeguati, quali osservatori e sistemi di televisione a circuito chiuso (CCTV) e altri. In tale contesto gli Stati membri rispettano il principio di efficacia e proporzionalità.

Articolo 16

Possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri garantiscono la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca. Nell'assegnare nuove possibilità di pesca si tiene conto degli interessi di ciascuno Stato membro.

2. Quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta ad evidenziare le catture basandosi sul fatto che per il primo anno e per quelli successivi non saranno più consentiti rigetti in mare di quello stock.

3. Qualora nuove prove scientifiche mostrino l'esistenza di un divario significativo tra le possibilità di pesca fissate per un determinato stock e la reale situazione di tale stock, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare una richiesta motivata alla Commissione affinché presenti una proposta volta ad attenuare tale divario nel rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

4. Le possibilità di pesca sono assegnate conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, e conformemente agli obiettivi specifici quantificabili, ai calendari e ai margini stabiliti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c).

5. Le misure sulla fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca disponibili per i paesi terzi in acque unionali sono stabilite conformemente al trattato.

6. Ogni Stato membro decide, per le navi battenti la sua bandiera, come ripartire le possibilità di pesca ad esso assegnate e non soggette a un sistema di concessioni di pesca trasferibili, ad esempio creando possibilità di pesca individuali. Esso informa la Commissione del metodo di ripartizione utilizzato.

7. Per l'assegnazione di possibilità di pesca relative ad attività di pesca multispecifica, gli Stati membri tengono conto della composizione probabile delle catture effettuate dalle navi che partecipano a tali attività.

8. Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono procedere allo scambio di una parte o della totalità delle possibilità di pesca loro assegnate.

Articolo 17

Criteri per l'assegnazione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri

In sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione in virtù dell'articolo 16, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico. Tra i criteri da applicare possono figurare, tra l'altro, l'impatto della pesca sull'ambiente, i precedenti in termini di conformità, il contributo all'economia locale e i livelli storici di cattura. Nell'ambito delle possibilità di pesca loro assegnate, gli Stati membri si adoperano per prevedere incentivi per i pescherecci che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale quali un minor consumo energetico o danni agli habitat più contenuti.

TITOLO III

Regionalizzazione

Articolo 18

Cooperazione regionale sulle misure di conservazione

1. Se, rispetto a una misura di conservazione dell'Unione che si applica a un'area geografica pertinente, anche nell'ambito di piani pluriennali stabiliti a norma degli articoli 9 e 10, nonché a misure ai sensi dell'articolo 11 e a piani specifici di rigetto ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, alla Commissione è stato conferito il potere di adottare misure mediante atti delegati o di esecuzione, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto sul quale tali misure influiscono possono, entro un termine da stabilire nella misura di conservazione e/o nel piano pluriennale pertinente, convenire di presentare raccomandazioni comuni intese a conseguire gli obiettivi delle pertinenti misure di conservazione dell'Unione e/o dei piani pluriennali e/o dei piani specifici di rigetto, da adottare conformemente all'articolo 15. La Commissione non adotta tali atti delegati o di esecuzione prima della scadenza del termine di presentazione delle raccomandazioni comuni da parte degli Stati membri.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto sul quale influiscono le misure di cui al paragrafo 1, cooperano tra di loro nel formulare raccomandazioni comuni. Essi consultano inoltre i pertinenti consigli consultivi. La Commissione facilita la cooperazione tra gli Stati membri, anche, ove necessario, provvedendo affinché ottengano un contributo scientifico dagli organismi scientifici competenti.

3. Ove una raccomandazione sia presentata ai sensi del paragrafo 1, la Commissione adotta tali misure mediante atti delegati o di esecuzione, a condizione che tale raccomandazione sia compatibile con la misura di conservazione pertinente e/o con il piano pluriennale pertinente.

4. Qualora la misura di conservazione si applichi a uno specifico stock ittico condiviso con paesi terzi e gestito da organizzazioni multilaterali della pesca o in virtù di accordi bilaterali o multilaterali, l'Unione si adopera per concordare con i pertinenti partner le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le raccomandazioni comuni sulle misure di conservazione da adottare a norma del paragrafo 1 siano basate sui migliori pareri scientifici disponibili e rispettino tutti i requisiti seguenti:

- a) siano compatibili con gli obiettivi fissati all'articolo 2;
- b) siano compatibili con l'ambito di applicazione e con gli obiettivi della misura di conservazione pertinente;
- c) siano compatibili con l'ambito di applicazione e realizzino in modo efficace gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nell'ambito di un pertinente piano pluriennale;
- d) siano vincolanti almeno quanto le misure previste dal diritto dell'Unione.

6. Se non tutti gli Stati membri riescono a raggiungere un accordo su raccomandazioni comuni da presentare alla Commissione conformemente al paragrafo 1 entro il termine stabilito, o qualora le raccomandazioni comuni sulle misure di conservazione non siano ritenute compatibili con gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili delle misure di conservazione in questione, la Commissione può presentare una proposta di misure appropriate conformemente al trattato.

7. Oltre ai casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nell'attività di pesca di un'area geograficamente definita possono inoltre elaborare raccomandazioni comuni per la Commissione su misure che essa dovrebbe proporre o adottare.

8. Come metodo supplementare o alternativo di cooperazione regionale, gli Stati membri saranno autorizzati, relativamente ad una misura di conservazione dell'Unione applicabile a una pertinente area geografica, anche nell'ambito di un piano pluriennale stabilito a norma degli articoli 9 e 10, ad adottare entro un termine prefissato misure che precisino ulteriormente tale misura di conservazione. Gli Stati membri interessati cooperano strettamente all'adozione di tali misure. I paragrafi 2, 4 e 5 del presente articolo si applicano mutatis mutandis. La Commissione è coinvolta e le sue osservazioni sono tenute in considerazione. Lo Stato membro può adottare solo le rispettive misure nazionali, qualora tutti gli Stati membri interessati abbiano raggiunto un accordo sul contenuto delle misure. Qualora ritenga che la misura di uno Stato membro non rispetti le condizioni di cui alla misura di conservazione pertinente, la Commissione può, presentando le pertinenti motivazioni, chiedere allo Stato membro interessato di modificare o abrogare la misura in questione.

TITOLO IV

Misure nazionali

Articolo 19

Misure degli Stati membri applicabili ai pescherecci battenti la loro bandiera o alle persone stabilite nel loro territorio

1. Uno Stato membro può adottare misure per la conservazione degli stock ittici nelle acque unionali a condizione che tali misure rispettino tutti i requisiti seguenti:

- a) si applichino unicamente ai pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato o, nel caso di attività di pesca non condotte da un peschereccio, a persone stabilite nel loro territorio cui si applica il trattato;
- b) siano compatibili con gli obiettivi fissati all'articolo 2;
- c) siano vincolanti almeno quanto le misure previste nel diritto dell'Unione.

2. Uno Stato membro informa, a fini di controllo, gli altri Stati membri interessati in merito alle disposizioni adottate in applicazione del paragrafo 1.

3. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le informazioni relative alle misure adottate a norma del presente articolo.

Articolo 20

Misure adottate dagli Stati membri nella zona delle 12 miglia nautiche

1. Uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per la salvaguardia o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché l'Unione non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificamente per questa zona o che affrontino specificamente il problema individuato dallo Stato membro interessato. Le misure dello Stato membro

sono compatibili con gli obiettivi enunciati all'articolo 2 e all'articolo 3 e sono vincolanti almeno quanto le misure previste nel diritto dell'Unione.

2. Quando le misure di conservazione e di gestione che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere conseguenze sui pescherecci di altri Stati membri, tali misure sono adottate solo previa consultazione della Commissione, degli Stati membri in questione e dei consigli consultivi interessati in merito al progetto di misure corredato di una relazione dalla quale si evinca, altresì, che tali misure non sono discriminatorie. Ai fini di tale consultazione lo Stato membro che chiede la consultazione può fissare un termine ragionevole che, tuttavia, non può essere inferiore a due mesi.

3. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili informazioni pertinenti relative alle misure adottate a norma del presente articolo.

4. Qualora ritenga che una misura adottata ai sensi del presente articolo non rispetti le condizioni di cui al paragrafo 1 la Commissione può, presentando le pertinenti motivazioni, chiedere allo Stato membro interessato di modificare o abrogare la misura in questione.

PARTE IV

GESTIONE DELLA CAPACITÀ DI PESCA

Articolo 21

Istituzione di sistemi di concessioni di pesca trasferibili

Gli Stati membri possono introdurre un sistema di concessioni di pesca trasferibili. Gli Stati membri aventi un siffatto sistema istituiscono e mantengono un registro delle concessioni di pesca trasferibili.

Articolo 22

Adeguamento e gestione della capacità di pesca

1. Gli Stati membri mettono in atto misure per l'adeguamento progressivo della capacità di pesca delle loro flotte alle loro possibilità di pesca, tenendo conto delle tendenze e sulla base dei migliori pareri scientifici, nell'intento di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra capacità e possibilità.

2. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'equilibrio fra le capacità di pesca delle loro flotte e le loro possibilità di pesca. Per favorire un'impostazione comune in tutta l'Unione, tale relazione è stilata conformemente ad orientamenti comuni che possono essere elaborati dalla Commissione indicando i pertinenti parametri tecnici, sociali ed economici.

La relazione contiene una valutazione annuale della capacità della flotta nazionale e di tutti i segmenti della flotta di ogni Stato membro e mirano, per ciascun segmento, a individuare la sovracapacità strutturale e a valutare la redditività a lungo termine. La relazione è resa pubblica.

3. Per quanto riguarda le valutazioni di cui al paragrafo 1 bis, secondo comma, gli Stati membri basano la loro analisi sull'equilibrio tra la capacità di pesca delle loro flotte e le loro possibilità di pesca. Formano oggetto di valutazioni separate le flotte operanti nelle regioni ultraperiferiche e le navi operanti esclusivamente fuori dalle acque unionali.

4. Se la valutazione mostra chiaramente che la capacità di pesca non è ben equilibrata rispetto alle possibilità di pesca, lo Stato membro prepara e inserisce nella sua relazione un piano d'azione per i segmenti di flotta di cui è stata rilevata la sovracapacità strutturale. Il piano d'azione illustra gli obiettivi di adeguamento e gli strumenti per raggiungere l'equilibrio, nonché un calendario preciso per la sua attuazione.

La Commissione elabora annualmente una relazione per il Parlamento europeo e per il Consiglio sull'equilibrio tra la capacità di pesca delle flotte degli Stati membri e le loro possibilità di pesca conformemente agli orientamenti di cui al paragrafo 2, primo comma. La relazione include i piani d'azione di cui al primo comma del presente paragrafo. La prima relazione è presentata entro il 31 marzo 2015.

La mancata elaborazione della relazione di cui al paragrafo 2 e/o la mancata attuazione del piano d'azione di cui al secondo comma del presente paragrafo, possono dar luogo ad una sospensione o interruzione proporzionale del corrispondente sostegno finanziario dell'Unione allo Stato membro in questione per investimenti nel segmento o nei segmenti interessati della flotta in conformità con le disposizioni del futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni del sostegno finanziario alla politica in materia di pesca e affari marittimi per il periodo 2014-2020.

5. Il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici è consentito solo se preceduto dal ritiro della licenza di pesca e delle autorizzazioni di pesca.

6. La capacità di pesca corrispondente ai pescherecci ritirati con aiuti pubblici non è sostituita.

7. Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 1 gennaio 2014 la capacità di pesca delle loro flotte non superi in alcun momento i limiti di capacità di pesca stabiliti nell'allegato II.

Articolo 23

Piano di entrata/uscita

1. Gli Stati membri gestiscono l'entrata e l'uscita di navi dalla flotta in modo tale che l'entrata di una nuova capacità nella flotta senza aiuti pubblici sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici di una capacità almeno identica.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

3. Al più tardi entro il 30 dicembre 2018, la Commissione valuta il piano di entrata/uscita alla luce dell'evolversi del rapporto tra la capacità della flotta e le possibilità di pesca previste e propone, se del caso, una modifica di tale piano.

Articolo 24

Registri della flotta peschereccia

1. Gli Stati membri registrano le informazioni relative alla proprietà, alle caratteristiche delle navi e degli attrezzi nonché alle attività dei pescherecci unionali battenti la loro bandiera necessarie alla gestione delle misure stabilite a norma del presente regolamento.

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione tiene un registro della flotta peschereccia unionale contenente le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 2 e rende tale registro accessibile al pubblico, garantendo al tempo stesso un'adeguata tutela dei dati personali.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti tecnico-operativi per la registrazione, il formato e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

PARTE V

BASI SCIENTIFICHE PER LA GESTIONE DELLA PESCA

Articolo 25

Dati richiesti ai fini della gestione della pesca

1. Gli Stati membri, conformemente alle norme adottate nel settore della raccolta dei dati, raccolgono e gestiscono dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari ai fini della gestione della pesca e li mettono a disposizione degli utilizzatori finali, inclusi gli organismi designati dalla Commissione. L'acquisizione e la gestione di tali dati possono beneficiare del finanziamento a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) in conformità del futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni del sostegno finanziario alla politica in materia di pesca e affari marittimi per il periodo 2014-2020. Tali dati consentono in particolare di valutare:

- a) lo stato delle risorse biologiche marine sfruttate;
- b) il livello della pesca e l'impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini, e
- c) i risultati socioeconomici ottenuti dai settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione all'interno e all'esterno delle acque unionali.

2. La raccolta, la gestione e l'uso dei dati si basano sui seguenti principi:

- a) precisione e affidabilità e raccolta tempestiva;

- b) uso di meccanismi di coordinamento per evitare che gli stessi dati siano raccolti più volte per scopi diversi;
- c) conservazione in condizioni di sicurezza e protezione dei dati raccolti in banche dati informatizzate e loro accessibilità al pubblico, ove opportuno, anche in forma aggregata per garantirne la riservatezza;
- d) accesso da parte della Commissione, o degli organismi da essa designati, alle banche dati e ai sistemi nazionali utilizzati per il trattamento dei dati raccolti a fini di verifica dell'esistenza e qualità dei dati;
- e) tempestiva disponibilità dei dati pertinenti e delle metodologie con cui sono ottenuti per gli organismi aventi un interesse di ricerca o di gestione nell'analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca e per le parti interessate, salvo in circostanze in cui si richiedono protezione e riservatezza in base al diritto dell'Unione applicabile.

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione dei loro programmi nazionali di raccolta dei dati e la rendono pubblica.

La Commissione valuta la relazione annuale sulla raccolta dei dati previa consultazione del suo organismo scientifico consultivo e, se del caso, delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) di cui l'Unione è parte contraente od osservatore nonché dei competenti organismi scientifici internazionali.

4. Gli Stati membri provvedono al coordinamento nazionale della raccolta e gestione dei dati scientifici, compresi i dati socioeconomici, per la gestione della pesca. A tal fine, essi designano un corrispondente nazionale e organizzano ogni anno una riunione nazionale di coordinamento. La Commissione è informata in merito alle attività nazionali di coordinamento ed è invitata alle riunioni di coordinamento.

5. Gli Stati membri, in stretta cooperazione con la Commissione, coordinano le proprie attività di raccolta dei dati con altri Stati membri della stessa regione e si prodigano per coordinare le proprie azioni con i paesi terzi che esercitano la sovranità o la giurisdizione su acque della stessa regione.

6. La raccolta, la gestione e l'uso dei dati avvengono in modo efficiente sotto il profilo dei costi.

7. La mancata raccolta e/o fornitura tempestiva dei dati agli utilizzatori finali da parte di uno Stato membro possono dar luogo ad una sospensione o interruzione proporzionale del corrispondente sostegno finanziario dell'Unione allo Stato membro in questione, in conformità del futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni del sostegno finanziario alla politica in materia di pesca e affari marittimi per il periodo 2014-2020.

Articolo 26

Consultazione di organismi scientifici

La Commissione consulta appropriati organismi scientifici. Il CSTEP è consultato, ove opportuno, sulle tematiche relative alla conservazione e alla gestione delle risorse marine vive, compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici. La consultazione degli organismi scientifici tiene conto della corretta gestione dei fondi pubblici, allo scopo di evitare la duplicazione dei lavori da parte di tali organismi.

Articolo 27

Ricerca e consulenza scientifica

1. Gli Stati membri realizzano programmi di ricerca e innovazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Essi coordinano i propri programmi di ricerca, innovazione e consulenza scientifica sulla pesca con gli altri Stati membri, in stretta collaborazione con la Commissione, nell'ambito dei quadri di ricerca e innovazione dell'Unione associandovi, se opportuno, i consigli consultivi competenti. Tali attività sono ammesse a beneficiare di finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione conformemente ai pertinenti atti giuridici dell'Unione.

2. Gli Stati membri, con la partecipazione delle parti interessate, avvalendosi anche delle risorse finanziarie disponibili dell'Unione e attraverso il coordinamento della loro azione, assicurano la disponibilità delle pertinenti competenze e risorse umane necessarie per il processo di consulenza scientifica.

PARTE VI

POLITICA ESTERNA

Articolo 28

Obiettivi

1. Al fine di assicurare lo sfruttamento e la gestione sostenibili e la conservazione delle risorse biologiche marine e dell'ambiente marino, l'Unione conduce le relazioni esterne in materia di pesca conformemente ai suoi obblighi internazionali e ai suoi obiettivi strategici, nonché agli obiettivi e ai principi di cui agli articoli 2 e 3.

2. In particolare, l'Unione:

- a) sostiene attivamente e contribuisce allo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche;
- b) migliora la coerenza politica delle iniziative dell'Unione, con particolare riguardo alle attività ambientali, commerciali e di sviluppo, e rafforza la coerenza delle azioni adottate nel contesto della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione scientifica, tecnica ed economica;
- c) contribuisce ad attività di pesca sostenibili economicamente redditizie e promuove l'occupazione nell'Unione;

- d) assicura che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle acque di quest'ultima si basino sugli stessi principi e le stesse norme applicabili a norma del diritto dell'Unione nell'ambito della PCP, promuovendo nel contempo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione nei confronti degli operatori di paesi terzi;
- e) promuove e sostiene, in tutti gli ambiti internazionali, le azioni necessarie per eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);
- f) promuove l'istituzione e il rafforzamento dei comitati per la conformità delle ORGP, verifiche periodiche indipendenti dei risultati e appropriate azioni correttive, comprese sanzioni effettive e dissuasive, che devono essere applicate in modo trasparente e non discriminatorio.
3. Le disposizioni della presente parte non pregiudicano le disposizioni specifiche degli accordi internazionali adottati a norma dell'articolo 218 del trattato.

TITOLO I

Organizzazioni internazionali della pesca

Articolo 29

Attività dell'Unione nelle organizzazioni internazionali della pesca

1. L'Unione sostiene attivamente e contribuisce alle attività delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le ORGP.
2. Le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca e nell'ambito delle ORGP si basano sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse aliutiche siano gestite conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 2, in particolare il paragrafo 2 e il paragrafo 5, lettera c). L'Unione cerca di guidare il processo di rafforzamento dell'operato delle ORGP per permettere loro di meglio conservare e gestire le risorse marine vive comprese nel loro ambito di competenza.
3. L'Unione sostiene attivamente la messa a punto di meccanismi appropriati e trasparenti di assegnazione delle possibilità di pesca.
4. L'Unione promuove la cooperazione fra le ORGP, la coerenza tra i quadri normativi di queste ultime ed offre il proprio sostegno allo sviluppo delle conoscenze e dei pareri scientifici al fine di garantire che le loro raccomandazioni si basino su tali pareri scientifici.

Articolo 30

Rispetto delle disposizioni internazionali

L'Unione, anche tramite l'Agenzia europea di controllo della pesca ("Agenzia"), collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca,

incluse le ORGP, per rafforzare il rispetto delle misure, in particolare le misure di contrasto della pesca INN, così da assicurare la rigorosa osservanza delle misure adottate da tali organizzazioni internazionali.

TITOLO II

Accordi di partenariato per una pesca sostenibile

Articolo 31

Principi e obiettivi degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile

1. Gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile con i paesi terzi istituiscono un contesto di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dai pescherecci unionali nelle acque dei paesi terzi.

Tale contesto può comprendere:

- a) lo sviluppo e il sostegno degli istituti scientifici e di ricerca necessari;
- b) le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza,
- c) altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di sviluppo di una politica della pesca sostenibile del paese terzo.

2. Al fine di assicurare lo sfruttamento sostenibile del surplus di risorse biologiche marine, l'Unione si adoperava affinché gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile con i paesi terzi siano reciprocamente vantaggiosi per l'Unione e per il paese terzo interessato, ivi compresi la popolazione e il settore della pesca locali, e affinché contribuiscano al prosieguo dell'attività delle flotte dell'Unione e si prefiggano di ottenere una condivisione appropriata del surplus disponibile, commisurata all'interesse delle flotte dell'Unione.

3. Al fine di assicurare che le navi dell'Unione che pescano nell'ambito di accordi di partenariato per una pesca sostenibile operino, ove opportuno, in base a norme analoghe a quelle applicate ai pescherecci unionali che pescano nelle acque unionali, l'Unione si adoperava per includere disposizioni appropriate riguardanti gli obblighi di sbarco del pesce e dei prodotti della pesca negli accordi di partenariato per una pesca sostenibile.

4. I pescherecci unionali catturano unicamente il surplus di catture ammissibili di cui all'articolo 62, paragrafi 2 e 3, dell'UNCLOS, identificato, in modo chiaro e trasparente, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e delle informazioni pertinenti scambiate fra l'Unione e il paese terzo con riguardo allo sforzo totale di pesca di tutte le flotte per gli stock interessati. Per quanto riguarda gli stock ittici transzonali o altamente migratori, la determinazione delle risorse accessibili dovrebbe tenere debitamente conto delle valutazioni scientifiche condotte a livello regionale, nonché delle misure di conservazione e di gestione adottate dalle competenti ORGP.

5. I pescherecci unionali non possono operare nelle acque di un paese terzo con cui è in vigore un accordo di partenariato per una pesca sostenibile a meno che non siano in possesso di un'autorizzazione di pesca emessa in conformità di tale accordo.

6. L'Unione provvede affinché gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile contengano una clausola sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, che costituisca un elemento essenziale di tali accordi.

Tali accordi, nella misura del possibile, contengono inoltre:

a) una clausola che vieta di concedere alle diverse flotte che pescano in quelle acque condizioni più favorevoli di quelle accordate agli operatori economici dell'Unione, ivi comprese le condizioni concernenti la conservazione, lo sviluppo e la gestione delle risorse, gli accordi finanziari, i canoni e i diritti relativi al rilascio di autorizzazioni di pesca;

b) una clausola di esclusività concernente la norma di cui al paragrafo 5.

7. L'Unione si adopera al fine di monitorare le attività dei pescherecci unionali che operano in acque non unionali fuori del quadro di accordi di partenariato per una pesca sostenibile.

8. Gli Stati membri assicurano che i pescherecci unionali che battono la loro bandiera e operano fuori delle acque unionali siano in grado di fornire una documentazione dettagliata e accurata di tutte le attività di pesca e di trasformazione.

9. L'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 5 non è concessa ad una nave che sia uscita dal registro della flotta peschereccia unionale e vi sia successivamente rientrata nell'arco di 24 mesi, a meno che il proprietario effettivo della nave in questione non abbia fornito alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera tutti i dati necessari per stabilire che, nel suddetto periodo, l'operato della nave è stato pienamente conforme alle norme applicabili ad una nave battente bandiera dell'Unione.

Inoltre, deve essere dimostrato che, qualora lo Stato che concede la propria bandiera nel periodo in cui la nave non figura nel registro della flotta dell'Unione sia stato riconosciuto a norma del diritto dell'Unione come Stato che non coopera per prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN o come Stato che consente lo sfruttamento non sostenibile delle risorse marine vive, le operazioni di pesca della nave siano cessate ed il proprietario abbia preso provvedimenti immediati per cancellare la nave dal registro dello Stato in questione.

10. La Commissione predisponde valutazioni indipendenti ex ante ed ex post di ciascun protocollo di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e le mette a disposizione del

Parlamento europeo e del Consiglio in tempo utile prima di presentare a quest'ultimo una raccomandazione volta ad autorizzare l'apertura di negoziati per il successivo protocollo. Una sintesi di tali valutazioni è resa pubblica.

Articolo 32

Sostegno finanziario

1. L'Unione fornisce sostegno finanziario ai paesi terzi nell'ambito degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile al fine di:

a) prendere in carico una parte dei costi di accesso alle risorse alieutiche nelle acque dei paesi terzi; la parte dei costi di accesso alle risorse alieutiche che devono pagare gli armatori dell'Unione è valutata per ciascun accordo di partenariato nel settore della pesca sostenibile o relativo protocollo, deve essere equa, non discriminatoria e commensurata ai vantaggi ottenuti mediante le condizioni di accesso;

b) istituire il contesto di governance, che include lo sviluppo e il mantenimento degli istituti scientifici e di ricerca necessari, promuovere processi di consultazione con i gruppi di interesse e le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza e altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di elaborazione di una politica della pesca sostenibile da parte del paese terzo. Tale sostegno finanziario è subordinato al conseguimento di risultati specifici ed è complementare e coerente con i progetti e programmi di sviluppo realizzati nel paese terzo in questione.

2. Nell'ambito di ciascun accordo di partenariato per una pesca sostenibile, il sostegno finanziario per l'aiuto settoriale è disaccoppiato dai pagamenti per l'accesso alle risorse alieutiche. L'Unione impone risultati specifici quale condizione per i pagamenti a titolo del sostegno finanziario e segue attentamente i progressi compiuti.

TITOLO III

Gestione di stock di interesse comune

Articolo 33

Principi e obiettivi della gestione di stock di interesse comune per l'Unione e i paesi terzi e degli accordi in materia di scambio e gestione congiunta

1. Qualora stock di interesse comune siano sfruttati anche da paesi terzi, l'Unione avvia un dialogo con tali paesi terzi al fine di garantire che gli stock in questione siano gestiti in modo sostenibile conformemente al presente regolamento, in particolare all'obiettivo stabilito all'articolo 2, paragrafo 2. Qualora non sia raggiunto un accordo formale, l'Unione compie ogni sforzo in vista della conclusione di intese comuni per la pesca di tali stock al fine di renderne possibile la gestione sostenibile, in particolare con riguardo all'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, promuovendo in tal modo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione.

2. Al fine di assicurare uno sfruttamento sostenibile degli stock condivisi con paesi terzi e di garantire la stabilità delle operazioni di pesca delle sue flotte, l'Unione si adopera per concludere, nel rispetto dell'UNCLOS, accordi bilaterali o multilaterali con i paesi terzi per la gestione congiunta degli stock, che definiscono tra l'altro, ove opportuno, le modalità di accesso alle acque e alle risorse e le condizioni per tale accesso, l'armonizzazione delle misure di conservazione e lo scambio di possibilità di pesca.

PARTE VII

ACQUACOLTURA

Articolo 34

Promozione dell'acquacoltura sostenibile

1. Al fine di promuovere la sostenibilità e di contribuire all'approvvigionamento alimentare e alla sicurezza del medesimo, nonché alla crescita e all'occupazione, la Commissione definisce orientamenti strategici dell'Unione non vincolanti relativi alle priorità e agli obiettivi specifici comuni per lo sviluppo delle attività di acquacoltura sostenibile. Tali orientamenti strategici tengono conto delle rispettive posizioni di partenza e delle diverse situazioni all'interno dell'Unione e costituiscono la base di piani strategici nazionali pluriennali volti a:

- a) migliorare la competitività del settore dell'acquacoltura e sostenere lo sviluppo e l'innovazione;
- b) ridurre l'onere amministrativo e rendere l'attuazione del diritto dell'Unione più efficace e rispondente alle esigenze delle parti interessate;
- c) favorire l'attività economica;
- d) diversificare e migliorare la qualità della vita nelle zone costiere e interne;
- e) integrare le attività di acquacoltura nella pianificazione dello spazio marittimo, costiero e delle zone interne.

2. Gli Stati membri definiscono un piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura sul loro territorio entro 30 giugno 2014

3. Il piano strategico nazionale pluriennale include gli obiettivi degli Stati membri e le misure e le tempistiche richieste per realizzarli.

4. I piani strategici nazionali pluriennali intendono in particolare realizzare le seguenti finalità:

- a) semplificazione amministrativa, in particolare per quanto riguarda valutazioni e studi d'impatto e licenze;

- b) ragionevole certezza per gli operatori del settore dell'acquacoltura per quanto riguarda l'accesso alle acque e al territorio;
- c) fissazione di indicatori di sostenibilità ambientale, economica e sociale;
- d) valutazione di altri possibili effetti transfrontalieri, specialmente sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini negli Stati membri limitrofi;
- e) creazione di sinergie tra i programmi di ricerca nazionali e collaborazione tra il settore e la comunità scientifica;
- f) promozione del vantaggio competitivo di alimenti sostenibili e di qualità elevata;
- g) promozione delle pratiche e della ricerca relative all'acquacoltura per accentuare gli effetti positivi sull'ambiente e sulle risorse alieutiche e ridurre gli impatti negativi, anche tramite una minore pressione sugli stock ittici usati per la produzione di alimenti ed un uso più efficiente delle risorse.

5. Gli Stati membri provvedono allo scambio di informazioni e buone pratiche tramite un metodo aperto di coordinamento delle misure nazionali contenute nei piani strategici nazionali pluriennali.

6. La Commissione incoraggia lo scambio d'informazioni e di migliori prassi tra gli Stati membri ed agevola il coordinamento delle misure nazionali previste nei piani strategici nazionali pluriennali.

PARTE VIII

ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI

Articolo 35

Obiettivi

1. È istituita un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (organizzazione comune dei mercati) al fine di:

- a) contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 2 e in particolare allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive;
- b) consentire al settore della pesca e dell'acquacoltura di applicare la PCP al livello adeguato;
- c) rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i produttori;
- d) migliorare la trasparenza e la stabilità dei mercati, in particolare per quanto riguarda le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dei prodotti della pesca e

- dell'acquacoltura dell'Unione lungo la catena di approvvigionamento, garantire un maggior equilibrio nella distribuzione del valore aggiunto lungo la catena di approvvigionamento del settore, nonché rafforzare l'informazione e la consapevolezza dei consumatori attraverso comunicazioni e un'etichettatura che forniscano informazioni comprensibili;
- e) contribuire a garantire condizioni di parità per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione promuovendo uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche;
- f) contribuire a garantire ai consumatori un'offerta di prodotti della pesca e dell'acquacoltura diversificata;
- g) fornire al consumatore informazioni verificabili e precise sull'origine del prodotto e sul suo modo di produzione, in particolare tramite la marchiatura e l'etichettatura.

2. L'organizzazione comune dei mercati si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ che sono commercializzati nell'Unione.

3. L'organizzazione comune dei mercati comprende in particolare:

- a) l'organizzazione del settore, incluse misure di stabilizzazione dei mercati;
- b) piani di produzione e commercializzazione delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;
- c) norme comuni di commercializzazione;
- d) informazione dei consumatori.

PARTE IX

CONTROLLO ED ESECUZIONE

Articolo 36

Obiettivi

1. Il rispetto delle norme della PCP è garantito grazie a un efficace regime unionale di controllo della pesca che prevede fra l'altro la lotta contro la pesca INN.
2. Il controllo e l'esecuzione relativi alla PCP comprendono e si basano in particolare su quanto segue:
- a) un approccio globale, integrato e comune;
- b) la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

- c) il rapporto costo-efficacia e la proporzionalità;
- d) l'uso di tecnologie di controllo efficienti al fine di garantire la disponibilità e la qualità dei dati relativi alla pesca;
- e) un contesto unionale di controllo, ispezione ed esecuzione;
- f) una strategia basata sul rischio e incentrata su controlli incrociati sistematici e automatizzati di tutti i dati pertinenti disponibili;
- g) la diffusione di una cultura del rispetto delle norme e della collaborazione fra tutti gli operatori e i pescatori.

L'Unione adotta misure adeguate nei confronti dei paesi terzi che consentono la pesca non sostenibile.

3. Gli Stati membri adottano misure adeguate per assicurare il controllo, l'ispezione e l'esecuzione delle attività esercitate nell'ambito della PCP, ivi inclusa l'introduzione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 37

Gruppo di esperti incaricato del rispetto delle norme

1. La Commissione istituisce un gruppo di esperti incaricato del rispetto delle norme affinché valuti, faciliti e rafforzi l'attuazione e il rispetto degli obblighi previsti dal regime unionale di controllo della pesca.
2. Il gruppo di esperti incaricato del rispetto delle norme è composto da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri. La Commissione può invitare il Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, ad inviare esperti per partecipare alle riunioni del gruppo di esperti. L'Agenzia può assistere in qualità di osservatore alle riunioni del gruppo di esperti.
3. Il gruppo di esperti provvede in particolare a:
- a) esaminare periodicamente le questioni inerenti al rispetto e all'attuazione nell'ambito del regime unionale di controllo della pesca e individuare eventuali difficoltà di interesse comune nell'attuazione delle norme della PCP;
- b) formulare pareri in merito all'attuazione delle norme della PCP, anche per quanto riguarda la definizione delle priorità in termini di sostegno finanziario dell'Unione; e
- c) scambiare informazioni sulle attività di controllo e ispezione, compresa la lotta contro le attività di pesca INN.

4. Il gruppo di esperti tiene il Parlamento europeo e il Consiglio periodicamente ed esaurientemente informati sulle attività in materia di rispetto delle norme di cui al paragrafo 3.

*Articolo 38***Progetti pilota sulle nuove tecnologie di controllo e sui nuovi sistemi per la gestione dei dati**

La Commissione e gli Stati membri possono condurre progetti pilota sulle nuove tecnologie di controllo e sui nuovi sistemi per la gestione dei dati.

*Articolo 39***Contributo ai costi di controllo, ispezione, esecuzione e raccolta dei dati**

Gli Stati membri possono chiedere ai loro operatori di contribuire in misura proporzionale ai costi operativi di attuazione del regime unionale di controllo della pesca e della raccolta dei dati.

PARTE X

STRUMENTI FINANZIARI*Articolo 40***Obiettivi**

L'Unione può concedere un sostegno finanziario per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 2.

*Articolo 41***Condizioni per la concessione di un sostegno finanziario agli Stati membri**

1. Sulla base delle condizioni da specificare negli atti giuridici dell'Unione applicabili, l'Unione concede un sostegno finanziario agli Stati membri a condizione che essi rispettino le norme della PCP.

2. Il mancato rispetto da parte degli Stati membri delle norme delle PCP può comportare l'interruzione o la sospensione dei pagamenti ovvero l'applicazione di una rettifica finanziaria al sostegno finanziario erogato dall'Unione nell'ambito della PCP. Tali misure sono proporzionate alla natura, alla gravità, alla durata e alla ripetizione dell'inadempienza.

*Articolo 42***Condizioni per la concessione di un sostegno finanziario agli operatori**

1. Sulla base delle condizioni da specificare negli atti giuridici dell'Unione applicabili, l'Unione concede un sostegno finanziario agli operatori a condizione che essi rispettino le norme della PCP.

2. Sulla base di norme specifiche da adottare, le violazioni gravi delle norme della PCP da parte degli operatori danno luogo a divieti temporanei o permanenti di accesso al sostegno finanziario dell'Unione e/o all'applicazione di riduzioni finanziarie. Tali misure, adottate dallo Stato membro, sono dissuasive, effettive e sono proporzionate alla natura, alla gravità, alla durata e alla ripetizione delle violazioni gravi.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno finanziario dell'Unione sia concesso solo a condizione che l'operatore interessato non sia stato oggetto di sanzioni per violazioni gravi nel periodo di un anno precedente alla data di domanda del sostegno.

PARTE XI

CONSIGLI CONSULTIVI*Articolo 43***Istituzione di consigli consultivi**

1. Sono istituiti consigli consultivi per ciascuna zona geografica o ciascun ambito di competenza di cui all'allegato III, al fine di promuovere una rappresentazione equilibrata di tutte le parti interessate, in conformità dell'articolo 45, paragrafo 1, nonché di contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 2.

2. In particolare sono istituiti, in conformità dell'allegato III, i seguenti nuovi consigli consultivi:

a) un consiglio consultivo per le regioni ultraperiferiche, suddiviso in tre sezioni corrispondenti ai seguenti bacini marittimi: Atlantico occidentale, Atlantico orientale e Oceano indiano;

b) un consiglio consultivo per l'acquacoltura;

c) un consiglio consultivo per i mercati;

d) un consiglio consultivo per il Mar Nero.

3. Ciascun consiglio consultivo stabilisce il proprio regolamento interno.

*Articolo 44***Compiti dei consigli consultivi**

1. Nell'applicare il presente regolamento la Commissione consulta, ove opportuno, i consigli consultivi.

2. I consigli consultivi possono:

a) trasmettere alla Commissione e allo Stato membro interessato raccomandazioni e suggerimenti su questioni concernenti la gestione della pesca e gli aspetti socioeconomici e relativi alla conservazione della pesca e dell'acquacoltura. In particolare, i consigli consultivi possono trasmettere raccomandazioni su come semplificare le norme in materia di gestione della pesca;

b) informare la Commissione e gli Stati membri in merito ai problemi connessi alla gestione e agli aspetti socioeconomici e relativi alla conservazione della pesca e, se del caso, dell'acquacoltura nelle zone geografiche o negli ambiti di loro competenza e proporre soluzioni per superare tali problemi;

c) contribuire, in stretta collaborazione con esperti scientifici, alla raccolta, fornitura e analisi dei dati necessari per lo sviluppo di misure di conservazione.

Se una questione interessa due o più consigli consultivi, questi ultimi coordinano le loro posizioni al fine di adottare raccomandazioni comuni sulla questione di cui trattasi.

3. I consigli consultivi sono consultati in merito alle raccomandazioni comuni a norma dell'articolo 18. Tali consigli possono essere inoltre consultati dalla Commissione e dagli Stati membri anche in merito ad altre misure. Si tiene conto del loro parere. Tali consultazioni fanno salva la facoltà di consultare il CSTEP o altri organismi scientifici. I pareri dei consigli consultivi possono essere trasmessi a tutti gli Stati membri interessati e alla Commissione.

4. La Commissione e, ove del caso, lo Stato membro interessato, rispondono entro due mesi a ogni raccomandazione, suggerimento o informazione ricevuti a norma del paragrafo 1. Qualora le misure definitive adottate divergano dai pareri, dalle raccomandazioni e dai suggerimenti dei consigli consultivi ricevuti a norma del paragrafo 1, la Commissione o lo Stato membro interessato fornisce spiegazioni dettagliate sui motivi della divergenza.

Articolo 45

Composizione, funzionamento e finanziamento dei consigli consultivi

1. I consigli consultivi sono composti da:

- a) organizzazioni che rappresentano gli operatori del settore della pesca e, ove pertinente, dell'acquicoltura e rappresentanti dei settori della trasformazione e della commercializzazione;
- b) altri gruppi di interesse su cui incide la PCP, ad esempio organizzazioni ambientaliste e associazioni di consumatori.

2. Ciascun consiglio consultivo è composto da un'assemblea generale e da un comitato esecutivo compresa, ove appropriato, l'istituzione di un segretariato e di gruppi di lavoro per trattare le questioni di cooperazione regionale ai sensi dell'articolo 18, e adotta le misure necessarie per provvedere al suo funzionamento.

3. I consigli consultivi funzionano e ricevono finanziamenti secondo quanto stabilito all'allegato III.

4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 46 con riguardo ai particolari del funzionamento dei consigli consultivi.

PARTE XII

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 46

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafi 2, 3, 6 e 7 e all'articolo 45, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 29 dicembre 2013. La Commissione redige una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi

prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafi 2, 3, 6 e 7 e all'articolo 45, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Essa prende effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafi 2, 3, 6 e 7 e dell'articolo 45, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 47

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato per la pesca e l'acquicoltura. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere su un progetto di atto di esecuzione da adottare a norma dell'articolo 23, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo regolamento.

PARTE XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48

Abrogazioni e modifiche

1. Il regolamento (CE) n. 2371/2002 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

2. La decisione 2004/585/CE è abrogata con effetto a decorrere dall'entrata in vigore delle norme adottate conformemente all'articolo 45, paragrafo 4 del presente regolamento.

3. L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio ⁽¹⁾ è soppresso.

4. Il regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio ⁽²⁾ è abrogato.

5. All'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 è inserito il paragrafo seguente:

"3 bis. In deroga ai paragrafi 2 e 3, non si applica alcun fattore moltiplicatore alle catture soggette all'obbligo di sbarcare conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*), a condizione che la misura dell'attività di pesca eccessiva in relazione agli sbarchi consentiti non superi il 10 %.

^(*) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio e la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 23)".

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Articolo 49

Revisione

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento della PCP entro il 31 dicembre 2022.

Articolo 50

Relazione annuale

La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi realizzati nell'attuazione del rendimento massimo sostenibile ed alla situazione degli stock ittici, quanto prima dopo l'adozione del regolamento annuale del Consiglio che stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque unionali e, in determinate acque non unionali, per i pescherecci unionali.

Articolo 51

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9).

ALLEGATO I

ACCESSO ALLE ACQUE COSTIERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2

1. Acque costiere del regno unito

A. ACCESSO PER LA FRANCIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Berwick-upon-Tweed east Coquet Island east	Aringa	Illimitato
2. Flamborough Head east Spurn Head east	Aringa	Illimitato
3. Lowestoft east Lyme Regis south	Tutte le specie	Illimitato
4. Lyme Regis south Eddystone south	Demersali	Illimitato
5. Eddystone south Longships south-west	Demersali	Illimitato
	Pettinidi	Illimitato
	Astici	Illimitato
	Aragoste	Illimitato
6. Longships south-west Hartland Point north-west	Demersali	Illimitato
	Aragoste	Illimitato
	Astici	Illimitato
7. Da Hartland Point fino ad una linea tracciata dal nord di Lundy Island	Demersali	Illimitato
8. Da una linea tracciata da Lundy Island verso ovest fino a Cardigan Harbour	Tutte le specie	Illimitato
9. Point Lynas North Morecambe Light Vessel east	Tutte le specie	Illimitato
10. County Down	Demersali	Illimitato
11. New Island north-east Sanda Island south-west	Tutte le specie	Illimitato
12. Port Stewart north Barra Head west	Tutte le specie	Illimitato
13. Latitudine 57° 40' N Butt of Lewis west	Tutte le specie, crostacei e molluschi esclusi	Illimitato
14. St Kilda, Flannan Islands	Tutte le specie	Illimitato
15. Ad ovest della linea che unisce il faro di Butt of Lewis al punto 59° 30' N-5° 45' O	Tutte le specie	Illimitato

B. ACCESSO PER L'IRLANDA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Point Lynas north Mull of Galloway south	Demersali	Illimitato
	Scampi	Illimitato
2. Mull of Oa west Barra Head west	Demersali	Illimitato
	Scampi	Illimitato

C. ACCESSO PER LA GERMANIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumbrugh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan	Aringa	Illimitato
2. Berwick-upon-Tweed east, Whitby High lighthouse east	Aringa	Illimitato
3. North Foreland lighthouse east, Dungeness new lighthouse south	Aringa	Illimitato
4. Zona intorno a St Kilda	Aringa	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
5. Butt of Lewis lighthouse west fino alla linea che congiunge il faro di Butt of Lewis col punto 59° 30' N-5° 45' O	Aringa	Illimitato
6. Zona intorno a Nord Rona e a Sulisker (Sulasgeir)	Aringa	Illimitato

D. ACCESSO PER I PAESI BASSI

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (da 6 a 12 miglia nautiche)		
1. Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumburgh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan	Aringa	Illimitato
2. Berwick upon Tweed east, Flamborough Head east	Aringa	Illimitato
3. North Foreland east, Dungeness new lighthouse south	Aringa	Illimitato

E. ACCESSO PER IL BELGIO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (da 6 a 12 miglia nautiche)		
1. Berwick upon Tweed east Coquet Island east	Aringa	Illimitato
2. Cromer north North Foreland east	Demersali	Illimitato

28.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/51

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
3. North Foreland east Dungeness new lighthouse south	Demersali	Illimitato
	Aringa	Illimitato
4. Dungeness new lighthouse south, Selsey Bill south	Demersali	Illimitato
5. Straight Point south-east, South Bishop north-west	Demersali	Illimitato

2. Acque costiere dell'Irlanda

A. ACCESSO PER LA FRANCIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Erris Head north-west Sybil Point west	Demersali	Illimitato
	Scampi	Illimitato
2. Mizen Head south Stags south	Demersali	Illimitato
	Scampi	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
3. Stags south Cork south	Demersali	Illimitato
	Scampi	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
	Aringa	Illimitato
4. Cork south, Carnsore Point south	Tutte le specie	Illimitato
5. Carnsore Point south, Haulbowline south-east	Tutte le specie, crostacei e molluschi esclusi	Illimitato

B. ACCESSO PER IL REGNO UNITO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Mine Head south Hook Point	Demersali	Illimitato
	Aringa	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
2. Hook Point Carlingford Lough	Demersali	Illimitato
	Aringa	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
	Scampi	Illimitato
	Pettinidi	Illimitato

C. ACCESSO PER I PAESI BASSI

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Stags south Carnsore Point south	Aringa	Illimitato
	Sgombro	Illimitato

D. ACCESSO PER LA GERMANIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Old Head of Kinsale south Carnsore Point south	Aringa	Illimitato
2. Cork south Carnsore Point south	Sgombro	Illimitato

E. ACCESSO PER IL BELGIO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Cork south Carnsore Point south	Demersali	Illimitato
2. Wicklow Head east Carlingford Lough south-east	Demersali	Illimitato

3. Acque costiere del belgio

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
3-12 miglia nautiche	Paesi Bassi	Tutte le specie	Illimitato
	Francia	Aringa	Illimitato

4. Acque costiere della danimarca

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Mare del Nord (Frontiera Danimarca/Germania fino ad Hanstholm) (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Danimarca/Germania fino a Blåvands Huk	Germania	Pesce piatto	Illimitato
		Gamberi e gamberetti	Illimitato
	Paesi Bassi	Pesce piatto	Illimitato
		Pesce tondo	Illimitato

28.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/53

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Blåvands Huk fino a Bovbjerg	Belgio	Merluzzo bianco	Illimitato solo dal 1° giugno al 31 luglio
		Eglefino	Illimitato solo dal 1° giugno al 31 luglio
	Germania	Pesce piatto	Illimitato
	Paesi Bassi	Passera di mare	Illimitato
		Sogliola	Illimitato
Thyborøn fino a Hanstholm	Belgio	Merlano	Illimitato solo dal 1° giugno al 31 luglio
		Passera di mare	Illimitato solo dal 1° giugno al 31 luglio
	Germania	Pesce piatto	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Merluzzo bianco	Illimitato
		Merluzzo carbonaro	Illimitato
		Eglefino	Illimitato
		Sgombro	Illimitato
		Aringa	Illimitato
	Merlano	Illimitato	
	Paesi Bassi	Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato
		Sogliola	Illimitato
Skagerrak (Hanstholm fino a Skagen) (4-12 miglia nautiche)	Belgio	Passera di mare	Illimitato solo dal 1° giugno al 31 luglio
	Germania	Pesce piatto	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Merluzzo bianco	Illimitato
		Merluzzo carbonaro	Illimitato
		Eglefino	Illimitato
		Sgombro	Illimitato
		Aringa	Illimitato
Merlano	Illimitato		

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
	Paesi Bassi	Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato
		Sogliola	Illimitato
Kattegat (3-12 miglia)	Germania	Merluzzo bianco	Illimitato
		Pesce piatto	Illimitato
		Scampi	Illimitato
		Aringa	Illimitato
Nord dello Zeeland al parallelo della latitudine che passa per il faro Forsnæs	Germania	Spratto	Illimitato
Mar Baltico (inclusi Belts, Sound, Bornholm) (3-12 miglia nautiche)	Germania	Pesce piatto	Illimitato
		Merluzzo bianco	Illimitato
		Aringa	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Anguilla	Illimitato
		Salmone	Illimitato
		Merlano	Illimitato
Sgombro	Illimitato		
Skagerrak (4-12 miglia)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato
Kattegat (3 -12 miglia ⁽¹⁾)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato
Mar Baltico (3-12 miglia)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato

⁽¹⁾ Misurate dalla linea costiera.

5. Acque costiere della germania

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Mare del Nord (3-12 miglia nautiche) tutta la costa	Danimarca	Demersali	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Cicerello	Illimitato
	Paesi Bassi	Demersali	Illimitato
		Gamberi e gamberetti	Illimitato
Frontiera Danimarca/Germania fino alla punta nord di Amrum a 54° 43' N	Danimarca	Gamberi e gamberetti	Illimitato
Zona intorno a Helgoland	Regno Unito	Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Mar Baltico (3-12 miglia)	Danimarca	Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato
		Aringa	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Anguilla	Illimitato
		Merlano	Illimitato
		Sgombro	Illimitato

6. Acque costiere della Francia e dei dipartimenti d'oltremare

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Atlantico nordorientale (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Belgio/Francia ad est del dipartimento della Manica (Estuario della Vire-Grandcamp les Bains 49° 23' 30" N-1° 2' O direzione nord-nord-est)	Belgio	Demersali	Illimitato
		Pettinidi	Illimitato
	Paesi Bassi	Tutte le specie	Illimitato
Dunkerque (2° 20' E) fino a Cap d'Antifer (0° 10' E)	Germania	Aringa	Illimitato solo dal 1° ottobre al 31 dicembre
Frontiera Belgio/Francia fino a Cap d'Alprech ovest (50° 42' 30" N — 1° 33' 30" E)	Regno Unito	Aringa	Illimitato
Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Spagna/Francia fino a 46° 08' N	Spagna	Acciughe	Pesca specializzata, illimitato, solo dal 1° marzo al 30 giugno
			Pesca con esca viva, solo dal 1° luglio al 31 ottobre
		Sardine	Illimitato, solo dal 1° gennaio al 28 febbraio e dal 1° luglio al 31 dicembre Inoltre, le attività concernenti le specie sopra indicate sono esercitate in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984
Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Spagna/Capo Leucate	Spagna	Tutte le specie	Illimitato

7. Acque costiere della Spagna

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Francia/Spagna fino al faro del Cap Mayor (3° 47' O)	Francia	Pelagiche	Illimitato, in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984
Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Francia/Capo Creus	Francia	Tutte le specie	Illimitato

8. Acque costiere della Croazia ⁽¹⁾

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
12 miglia limitate al tratto di mare sotto la sovranità della Croazia situato a nord del parallelo di latitudine nord 45° 10' lungo la costa occidentale dell'Istria, dal limite esterno delle acque territoriali della Croazia, dove detto parallelo tocca la costa occidentale dell'Istria (capo Grgatov rt Funta-na)	Slovenia	Specie demersali e piccole specie pelagiche, comprese la sardina e l'acciuga	100 tonnellate per un numero massimo di 25 pescherecci tra cui 5 pescherecci dotati di reti a strascico

⁽¹⁾ Il regime summenzionato si applica a decorrere dalla piena attuazione del lodo arbitrale derivante dall'accordo arbitrale tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Croazia firmato a Stoccolma il 4 novembre 2009.

9. Acque costiere dei paesi bassi

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
(3-12 miglia nautiche), tutta la costa	Belgio	Tutte le specie	Illimitato
	Danimarca	Demersali	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Cicerello	Illimitato
		Suro	Illimitato
	Germania	Merluzzo bianco	Illimitato
Gamberi e gamberetti		Illimitato	
(6-12 miglia nautiche), tutta la costa	Francia	Tutte le specie	Illimitato
Punta sud di Texel, ovest fino alla frontiera Paesi Bassi/Germania	Regno Unito	Demersali	Illimitato

10. Acque costiere della slovenia ⁽¹⁾

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
12 miglia limitate al tratto di mare sotto la sovranità della Croazia situato a nord del parallelo di latitudine nord 45° 10' lungo la costa occidentale dell'Istria, dal limite esterno delle acque territoriali della Croazia, dove detto parallelo tocca la costa occidentale dell'Istria (capo Grgatov rt Funtana)	Croazia	Specie demersali e piccole specie pelagiche, comprese la sardina e l'acciuga	100 tonnellate per un numero massimo di 25 pescherecci tra cui 5 pescherecci dotati di reti a strascico

⁽¹⁾ Il regime summenzionato si applica a decorrere dalla piena attuazione del lodo arbitrale derivante dall'accordo arbitrale tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Croazia firmato a Stoccolma il 4 novembre 2009.

11. Acque costiere della finlandia

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Mar Baltico (4-12 miglia) ⁽¹⁾	Svezia	Tutte le specie	Illimitato

⁽¹⁾ 3-12 miglia intorno alle isole Bogskär.

12. Acque costiere della svezia

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Skagerrak (4-12 miglia nautiche)	Danimarca	Tutte le specie	Illimitato
Kattegat (3 - 12 miglia) ⁽¹⁾	Danimarca	Tutte le specie	Illimitato
Mar Baltico (4-12 miglia)	Danimarca	Tutte le specie	Illimitato
	Finlandia	Tutte le specie	Illimitato

⁽¹⁾ Misurate dalla linea costiera.

ALLEGATO II

LIMITI DI CAPACITÀ DI PESCA

Limiti di capacità

Stato membro	GT	kW
Belgio	18 962	51 586
Bulgaria	7 250	62 708
Danimarca	88 762	313 333
Germania	71 117	167 078
Estonia	21 677	52 566
Irlanda	77 568	210 083
Grecia	84 123	469 061
Spagna (comprese le regioni ultraperiferiche)	423 550	964 826
Francia (comprese le regioni ultraperiferiche)	214 282	1 166 328
Croazia	53 452	426 064
Italia	173 506	1 070 028
Cipro	11 021	47 803
Lettonia	46 418	58 496
Lituania	73 489	73 516
Malta	14 965	95 776
Paesi Bassi	166 859	350 736
Polonia	38 270	90 650
Portogallo (comprese le regioni ultraperiferiche)	114 549	386 539
Romania	1 908	6 356
Slovenia	675	8 867
Finlandia	18 066	181 717
Svezia	43 386	210 829
Regno Unito	231 106	909 141

Limiti di capacità

Regioni ultraperiferiche dell'Unione	GT	kW
Spagna		
Isole Canarie: L (!)< 12 m. Acque unionali	2 617	20 863
Isole Canarie: L > 12 m. Acque unionali	3 059	10 364
Isole Canarie: L > 12 m. Acque internazionali e di paesi terzi	28 823	45 593
Francia		
Isola della Riunione: specie demersali e pelagiche. L < 12 m	1 050	19 320

28.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/59

Regioni ultraperiferiche dell'Unione	GT	kW
Isola della Riunione: specie pelagiche. L > 12 m.	10 002	31 465
Guyana francese: specie demersali e pelagiche. L < 12 m	903	11 644
Guyana francese: pescherecci per gamberi	7 560	19 726
Guyana francese: specie pelagiche. Pescherecci d'altura	3 500	5 000
Martinica: specie demersali e pelagiche. L < 12 m	5 409	142 116
Martinica: specie pelagiche. L > 12 m.	1 046	3 294
Guadalupa: specie demersali e pelagiche. L < 12 m	6 188	162 590
Guadalupa: specie pelagiche. L > 12 m.	500	1 750
Portogallo		
Madera: specie demersali. L < 12 m	604	3 969
Madera: specie demersali e pelagiche. L > 12 m.	4 114	12 734
Madera: specie pelagiche L > 12 m	181	777
Azzorre: specie demersali. L < 12 m	2 617	29 870
Azzorre: specie demersali e pelagiche. L > 12 m.	12 979	25 721
(1) "L" significa lunghezza fuoritutto di una nave.		

ALLEGATO III

CONSIGLI CONSULTIVI

1. Nome e zona di competenza dei consigli consultivi

Nome	Zone di competenza
Mar Baltico	Zone CIEM IIIb, IIIc e IIId
Mar Nero	Sottozona geografica della CGPM quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2
Mar Mediterraneo	Acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36' di longitudine ovest
Mare del Nord	Zone CIEM IV e IIIa
Acque nordoccidentali	Zone CIEM V (eccetto la zona Va e solo le acque UE della zona Vb), VI e VII
Acque sudoccidentali	Zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie)
Regioni ultraperiferiche	Acque unionali intorno alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349, primo comma, del trattato suddivise in tre bacini marittimi: Atlantico occidentale, Atlantico orientale e Oceano indiano
Stock pelagici (melù, sgombri, suri, aringhe e pesci tamburo)	Tutte le zone geografiche escluso il Mar Baltico e il Mar Mediterraneo
Flotta d'alto mare/oceanica	Tutte le acque non appartenenti all'Unione
Acquacoltura	Acquacoltura quale definita all'articolo 5
Mercati	Tutti i settori di mercato

2. Funzionamento e finanziamento dei comitati consultivi

- a) Nell'assemblea generale e nel comitato esecutivo, il 60 % dei seggi è attribuito a rappresentanti dei pescatori ed a operatori del consiglio consultivo per l'acquacoltura e del settore dell'acquacoltura, nonché a rappresentanti dei settori della trasformazione e della commercializzazione, e il 40 % a rappresentanti degli altri gruppi di interesse su cui incide la PCP, ad esempio organizzazioni ambientali e associazioni di consumatori.
- b) Salvo per il consiglio consultivo per l'acquacoltura e per il consiglio consultivo per i mercati, il comitato esecutivo comprende almeno un rappresentante del sottosectore delle catture di ciascuno Stato membro interessato.
- c) Le raccomandazioni sono adottate dai membri del comitato esecutivo, per quanto possibile, per consenso. Se non è possibile raggiungere un consenso, nelle raccomandazioni adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti è fatta menzione dei pareri dissenzienti espressi.
- d) Ogni consiglio consultivo nomina per consenso un presidente. Il presidente agisce in modo imparziale.
- e) Ciascun consiglio consultivo adotta le misure necessarie a garantire la trasparenza e il rispetto di tutte le opinioni espresse.
- f) Le raccomandazioni adottate dal comitato esecutivo sono messe immediatamente a disposizione dell'assemblea generale, della Commissione, degli Stati membri interessati nonché del pubblico che ne abbia fatto richiesta.
- g) Le riunioni dell'assemblea generale sono pubbliche. Le riunioni del comitato esecutivo sono pubbliche a meno che la maggioranza del comitato esecutivo non decida eccezionalmente altrimenti.
- h) Le organizzazioni europee e nazionali rappresentanti il settore della pesca e altri gruppi di interesse possono fare proposte agli Stati membri interessati riguardo ai membri. Questi ultimi si mettono d'accordo per quanto riguarda i membri dell'assemblea generale.

- i) Possono partecipare in qualità di osservatori attivi alle riunioni dei consigli consultivi i rappresentanti delle amministrazioni nazionali e regionali che hanno interessi in materia di pesca nella zona interessata e i ricercatori degli istituti scientifici e di ricerca nel settore della pesca degli Stati membri e quelli delle istituzioni scientifiche internazionali che forniscono consulenza alla Commissione. Possono altresì essere invitati altri scienziati qualificati.
 - j) Rappresentanti del Parlamento europeo e della Commissione possono partecipare come osservatori attivi alle riunioni dei consigli consultivi.
 - k) Quando sono discusse questioni che li riguardano, i rappresentanti del settore della pesca e di altri gruppi di interesse dei paesi terzi, tra cui i rappresentanti di ORGP, che hanno interessi in materia di pesca nella zona o nelle attività di pesca di competenza di un consiglio consultivo possono essere invitati a partecipare in qualità di osservatori attivi.
 - l) I consigli consultivi possono chiedere un sostegno finanziario dell'Unione in quanto organismi che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo.
 - m) La Commissione stipula con ciascun consiglio consultivo una convenzione di sovvenzione per contribuire alle relative spese di funzionamento, comprese le spese di traduzione e interpretazione.
 - n) La Commissione può svolgere tutte le verifiche che consideri necessarie per assicurare il rispetto dei compiti assegnati ai consigli consultivi.
 - o) Ogni consiglio consultivo trasmette annualmente il proprio bilancio e una relazione sulle sue attività alla Commissione e agli Stati membri interessati.
 - p) La Commissione o la Corte dei conti possono in qualsiasi momento organizzare una revisione contabile che sarà effettuata da un organismo esterno di loro scelta oppure dai loro stessi servizi.
 - q) Ogni consiglio consultivo nomina un revisore contabile certificato per il periodo durante il quale tale consiglio consultivo beneficia dei finanziamenti dell'Unione.
-

Parlamento Europeo

Reg. (CE) 17-12-2013 n. 1303/2013/UE (Artt.5, 47 e 48)

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

Articolo 5 Partenariato e governance a più livelli

1. Ogni Stato membro organizza, per l'accordo di partenariato e per ciascun programma, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato include altresì i seguenti partner:

a) le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;

b) le parti economiche e sociali; e

c) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri associano i partner di cui al paragrafo 1 alle attività di preparazione degli accordi di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione e a tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza dei programmi a norma dell'articolo 48.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 149 per stabilire un codice europeo di condotta sul partenariato (il "codice di condotta"), allo scopo di sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Il codice di condotta definisce il quadro all'interno del quale gli Stati membri, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico nonché alle rispettive competenze nazionali e regionali, perseguono l'attuazione del partenariato. Nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il codice di condotta definisce i seguenti elementi:

a) i principi essenziali relativi a procedure trasparenti da seguire per l'identificazione dei partner pertinenti comprese, se del caso, le loro

organizzazioni ombrello, allo scopo di agevolare la designazione, da parte degli Stati membri, dei partner pertinenti più rappresentativi, conformemente al loro quadro giuridico e istituzionale;

b) i principi essenziali e le buone prassi concernenti il coinvolgimento delle diverse categorie di partner pertinenti, come stabilito al paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, le informazioni da fornire in merito al loro coinvolgimento e le diverse fasi dell'attuazione;

c) le buone prassi concernenti la formulazione delle norme di associazione e delle procedure interne dei comitati di sorveglianza che devono essere decise, ove appropriato, dagli Stati membri o dai comitati di sorveglianza dei programmi conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;

d) i principali obiettivi e le buone prassi nei casi in cui l'autorità di gestione coinvolge i partner pertinenti nella preparazione di inviti a presentare proposte e, in particolare, le buone prassi per evitare potenziali conflitti di interesse nei casi in cui vi sia una possibilità di partner pertinenti che siano anche potenziali beneficiari, e per coinvolgere i partner pertinenti nella preparazione delle relazioni sullo stato di attuazione e in connessione alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;

e) le aree di massima, le tematiche e le buone prassi concernenti il modo in cui le autorità competenti degli Stati membri possono utilizzare i fondi SIE, compresa l'assistenza tecnica, al fine di rafforzare la capacità istituzionale dei partner pertinenti conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;

f) il ruolo della Commissione nella divulgazione delle buone prassi;

g) i principi essenziali e le buone prassi atte ad agevolare la valutazione, da parte degli Stati membri, dell'attuazione del partenariato e del suo valore aggiunto.

Le disposizioni del codice di condotta non contraddicono in alcun modo le pertinenti disposizioni del presente regolamento né le norme specifiche di ciascun fondo.

4. La Commissione dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio dell'atto delegato di cui al paragrafo 3 del presente articolo relativo al codice europeo di condotta per il partenariato, entro il 18 aprile 2014. Tale atto delegato non indica una data di applicazione che sia anteriore alla data della sua adozione.

5. Una violazione di un qualsiasi obbligo imposto agli Stati membri dal presente articolo o dall'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo

non costituisce un'irregolarità che comporta una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 85.

6. Per ciascun fondo SIE la Commissione consulta, almeno una volta l'anno, le organizzazioni che rappresentano i partner a livello di Unione in merito all'esecuzione del sostegno dei fondi SIE e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati.

Articolo 47 Comitato di sorveglianza

1. Entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione della Commissione di adozione di un programma, lo Stato membro istituisce un comitato, conformemente al suo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, d'intesa con l'autorità di gestione, per sorvegliare sull'attuazione del programma (il "comitato di sorveglianza").

Uno Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza per coprire più di un programma cofinanziato dai fondi SIE.

2. Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato.

3. Il comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea è istituito dagli Stati membri partecipanti al programma di cooperazione e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, d'intesa con l'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data di notifica agli Stati membri della decisione che adotta il programma di cooperazione. Detto comitato di sorveglianza elabora e adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 48 Composizione del comitato di sorveglianza

1. La composizione del comitato di sorveglianza è decisa dallo Stato membro, purché sia composto da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, nonché dagli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all'articolo 5. I rappresentanti dei partner ricevono delega per far parte del comitato di sorveglianza dai rispettivi partner attraverso procedure trasparenti. Ciascun membro del comitato di sorveglianza può avere diritto di voto.

La composizione del comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea è concordata dagli Stati membri partecipanti al programma e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a

partecipare al programma di cooperazione. Il comitato di sorveglianza comprende rappresentanti pertinenti di detti Stati membri e di paesi terzi. Il comitato di sorveglianza può includere rappresentanti del GECT che svolgono attività legate al programma nell'area interessata dal programma.

2. L'elenco dei membri del comitato di sorveglianza è reso pubblico.
3. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.
4. Ove fornisca un contributo a un programma, la BEI può partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.
5. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

Reg. (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 ⁽¹⁾.

Regolamento del Consiglio

relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del [regolamento \(CEE\) n. 2847/93](#) e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1626/94](#) ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 409.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 29 gennaio 2007.

(3) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Le disposizioni del [regolamento \(CE\) n. 2371/2002](#) del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, si applicano al Mediterraneo.

(2) Con [decisione 98/392/CE](#), il Consiglio ha concluso la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che contiene norme e principi relativi alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche d'alto mare. Ai sensi delle norme di tale convenzione, la Comunità si sforza di coordinare la gestione e la conservazione delle risorse acquatiche vive con gli altri Stati costieri.

(3) Ai sensi della [decisione 98/416/CE](#) del Consiglio, la Comunità è parte contraente dell'accordo sulla commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (di seguito «CGPM»). L'accordo CGPM fornisce un contesto per la cooperazione regionale in materia di conservazione e gestione delle

risorse marine del Mediterraneo adottando raccomandazioni nella zona oggetto dell'accordo stesso che diventano vincolanti per le parti contraenti.

(4) Le caratteristiche biologiche, sociali e economiche della pesca nel Mediterraneo necessitano da parte della Comunità la creazione di un contesto gestionale specifico.

(5) La Comunità si è impegnata ad applicare una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile.

(6) Il sistema di gestione disposto dal presente regolamento riguarda le operazioni relative alla pesca degli stock del Mediterraneo condotta da pescherecci comunitari nelle acque comunitarie e in quelle internazionali, da paesi terzi nelle zone di pesca degli Stati membri o da cittadini dell'Unione nelle acque d'altura del Mediterraneo.

(7) Tuttavia, per non ostacolare la ricerca scientifica, il presente regolamento non si applica alle operazioni che possono risultare necessarie per lo svolgimento di tale ricerca.

(8) È necessario creare un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilità tra la Comunità e gli Stati membri.

(9) La rigorosa protezione di alcune specie marine già offerta dalla [direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, e applicabile alle acque marine soggette alla sovranità degli Stati membri, deve essere estesa alle acque d'altura del Mediterraneo.

(10) La [decisione 1999/800/CE](#) del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e all'accettazione degli allegati del protocollo (Convenzione di Barcellona), oltre alle disposizioni concernenti la conservazione dei siti importanti per il Mediterraneo, prevede l'elaborazione di elenchi di specie in pericolo o minacciate e di specie il cui sfruttamento è regolamentato.

(11) Occorre adottare nuove misure tecniche per la pesca che sostituiscano quelle stabilite dal [regolamento \(CE\) n. 1626/94](#) del Consiglio, del 27 giugno 1994, recante misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo, per tenere conto dei nuovi pareri scientifici. Occorre inoltre tenere conto dei principali elementi del piano d'azione per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mediterraneo nell'ambito della politica comune della pesca.

(12) Il *regolamento (CE) n. 1626/94* dovrebbe essere pertanto abrogato.

(13) Le catture eccessive di individui sottotaglia dovrebbero essere evitate. A tal fine è necessario proteggere determinate zone in cui si riunisce il novellame, tenendo conto delle condizioni biologiche locali.

(14) Gli attrezzi da pesca che risultano troppo dannosi per l'ambiente marino o che conducono al depauperamento di determinati stock devono essere vietati o sottoposti a una regolamentazione più rigorosa.

(15) Per evitare ulteriori aumenti dei tassi di mortalità del novellame e per ridurre sostanzialmente l'entità dei rigetti in mare di organismi marini morti da parte dei pescherecci, è opportuno disporre un aumento delle dimensioni delle maglie e degli ami per le reti da traino, le reti da posta fisse e i palangari utilizzati per la cattura di alcune specie di organismi marini, nonché rendere obbligatorio l'impiego di pezze a maglie quadrate⁽⁴⁾.

(16) Per il periodo transitorio precedente all'aumento della dimensione delle maglie delle reti a strascico, è opportuno determinare alcune caratteristiche dell'armamento delle reti che aumentino la selettività delle maglie attualmente utilizzate.

(17) La gestione dello sforzo di pesca dovrebbe essere lo strumento principale per favorire una pesca sostenibile nel Mediterraneo. A tal fine è opportuno determinare le dimensioni totali dei principali attrezzi fissi per limitare uno dei fattori che incidono sullo sforzo di pesca messo in atto.

(18) Una parte della fascia costiera andrebbe riservata agli attrezzi selettivi utilizzati per la pesca artigianale, al fine di proteggere le zone di crescita e gli habitat sensibili nonché di favorire la sostenibilità sociale della pesca nel Mediterraneo.

(19) È opportuno determinare le taglie minime di sbarco di taluni organismi marini al fine di migliorarne lo sfruttamento e di fissare norme a cui gli Stati membri possano far riferimento nell'elaborare il proprio sistema di gestione della pesca costiera. A tal fine, la selettività di un determinato attrezzo da pesca dovrebbe corrispondere per quanto possibile alla taglia minima di sbarco stabilita per una determinata specie o per il gruppo di specie catturate con quell'attrezzo.

(20) Per non ostacolare il ripopolamento artificiale o il trapianto di stock ittici e di altri organismi marini, le operazioni necessarie allo svolgimento di tali attività dovrebbero essere consentite, purché compatibili con la sostenibilità delle specie interessate.

(21) Data l'importanza della pesca sportiva nel Mediterraneo, occorre garantire che essa venga praticata in modo tale da non interferire in misura significativa con la pesca commerciale, che sia compatibile con lo

sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive e che rispetti gli obblighi comunitari con riguardo alle organizzazioni regionali per la pesca.

(22) Date le caratteristiche specifiche di molti tipi di pesca nel Mediterraneo, limitati a determinate sottozone geografiche, e tenuto conto della tradizione di applicare il regime di gestione dello sforzo a livello subregionale, è opportuno disporre la creazione di piani di gestione comunitari e nazionali, combinando in particolare la gestione dello sforzo con misure tecniche specifiche.

(23) Per garantire un efficace controllo delle attività di pesca si dovrebbero adottare talune misure specifiche complementari o più rigorose rispetto a quelle previste dal [regolamento \(CEE\) n. 2847/93](#) del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca. In particolare, occorre ridurre la soglia, attualmente fissata a 50 kg di equivalente peso vivo, per le specie diverse da quelle altamente migratorie e dalle piccole specie pelagiche catturate nel Mediterraneo che devono essere registrate nel giornale di bordo.

(24) Dato che le attività di pesca comunitarie sono responsabili di oltre il 75% delle catture di pesce spada nel Mediterraneo, è opportuno istituire misure di gestione. Per garantire l'efficacia di tali misure di gestione, è opportuno che le misure tecniche di conservazione per taluni stock migratori siano elaborate dalle organizzazioni regionali per la pesca competenti. A tal fine, la Commissione dovrebbe, ove opportuno, presentare proposte adeguate alla CGPM e alla commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Il mancato raggiungimento di un accordo entro un periodo determinato non impedirà all'UE di adottare misure in questo senso sino al raggiungimento di un accordo definitivo su basi multilaterali.

(25) Il [regolamento \(CE\) n. 813/2004](#) ha istituito disposizioni specifiche relative alla pesca nelle acque intorno alle isole maltesi, conformemente all'atto di adesione, in particolare l'articolo 21 e l'allegato III del medesimo. È opportuno mantenere tali disposizioni.

(26) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la [decisione 1999/468/CE](#) del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(27) Le modifiche degli allegati del presente regolamento dovrebbero essere altresì adottate in conformità della [decisione 1999/468/CE](#),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO ⁽⁵⁾:

(4) Considerando così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

(5) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

CAPO I

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 ⁽⁶⁾

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

a) alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse acquatiche vive quando tali attività sono condotte:

i) nelle acque marittime del Mediterraneo ad est della linea situata a 5°36' di longitudine ovest (di seguito «il Mediterraneo») soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri;

ii) da pescherecci dell'Unione nel Mediterraneo al di fuori delle acque di cui al punto i) ⁽⁷⁾;

iii) da cittadini di Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, nel Mediterraneo al di fuori delle acque di cui al punto i);

b) alla commercializzazione dei prodotti della pesca catturati nel Mediterraneo.

2. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ricerche scientifiche condotte con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

(6) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

(7) Punto così modificato dall'*articolo 3 del regolamento (UE) n. 2015/812*.

Articolo 2 ⁽⁸⁾ *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) «attrezzi trainati»: qualsiasi attrezzo da pesca, a eccezione delle lenze trainate, trainato dalla forza motrice del peschereccio o tirato per mezzo di verricelli con il peschereccio all'ancora o in movimento a bassa velocità, incluse in particolare le reti trainate e le draghe ⁽⁹⁾;

a) «reti trainate»: reti da traino, sciabiche da natante e sciabiche da spiaggia;

i) «reti da traino»: reti attivamente trainate dal motore principale del peschereccio, costituite da un corpo conico o piramidale (corpo della rete) chiuso in fondo da un sacco, che possono estendersi all'apertura mediante bracci o essere montate su un'armatura rigida; l'apertura orizzontale è assicurata da divergenti o da un'asta o armatura di forma e dimensioni variabili; tali reti possono essere trainate sul fondo (reti a strascico) o a mezz'acqua (reti da traino pelagiche);

ii) «sciabiche da natante»: reti da circuizione senza chiusura e sciabiche trainate, azionate e tirate per mezzo di cavi e verricelli da un peschereccio in movimento o all'ancora e non rimorchiate dal motore principale, composte da due bracci laterali e da una tasca centrale a forma di cucchiaio o munita di sacco nella parte posteriore ⁽¹⁰⁾;

possono essere utilizzate dalla superficie al fondo a seconda delle specie bersaglio;

iii) «sciabiche da spiaggia»: reti da circuizione e sciabiche trainate messe in acqua a partire da un peschereccio e manovrate dalla riva;

b) «draghe»: attrezzi trainati attivamente dal motore principale del peschereccio (draga tirata da natanti) o tirati da un verricello a motore di una nave ancorata (draga meccanizzata) per la cattura di molluschi bivalvi, gasteropodi o spugne e che comprendono un sacco di rete o una gabbia metallica montati su un'armatura rigida o una barra di forma e dimensioni variabili, la cui parte inferiore può presentare una lama che può essere arrotondata, affilata o dentata e può essere o no munita di scivoli e depressori;

esistono draghe attrezzate di dispositivi idraulici (draghe idrauliche). Le draghe tirate a mano o da un verricello a mano in acqua bassa con o senza un natante per la cattura di molluschi bivalvi, gasteropodi o spugne (draghe a mano) non sono considerate attrezzi trainati ai fini del presente regolamento;

2) «zona di pesca protetta»: un'area geograficamente definita marina in cui la totalità o una parte delle attività di pesca sono temporaneamente o permanentemente vietate o soggette a restrizioni al fine di migliorare lo sfruttamento e la conservazione delle risorse acquatiche viventi o la protezione degli ecosistemi marini;

3) «rete da posta fissa»: un tramaglio, una rete da posta fissa a imbrocco o un'incastellata ⁽¹¹⁾;

a) «tramaglio»: rete costituita da due o più pezze fissate insieme in parallelo su un'unica ralinga, che sia o che possa essere ancorata con qualsiasi dispositivo sul fondo marino;

b) «rete da posta fissa a imbrocco»: rete formata da un'unica pezza mantenuta verticalmente in acqua per mezzo di piombi e galleggianti che sia o che possa essere ancorata con qualsiasi dispositivo sul fondo e mantenuta in prossimità di esso o che galleggi nella colonna d'acqua ⁽¹²⁾;

c) «incasellata»: rete da posta fissa a imbrocco combinata con un tramaglio che ne costituisce la parte inferiore ⁽¹³⁾;

4) «reti da circuizione»: reti che catturano i pesci circondandoli lateralmente e dal basso. Possono essere o meno dotate di cavo di chiusura;

a) «ciancioli»: reti da circuizione la cui parte inferiore è tenuta insieme da un cavo, collegato alla lima da piombo per mezzo di anelli, che consente la chiusura della rete. I ciancioli possono essere usati per catturare specie pelagiche piccole o grandi o specie demersali;

5) «trappole»: attrezzi da pesca fissati o sistemati sul fondo e che agiscono come una trappola per catturare specie marine. Sono costruite a forma di cesta, nassa, barile o gabbia e, nella maggior parte dei casi, includono un telaio rigido o semirigido di vari materiali (legno, vimine, aste metalliche, reticolo di cavi, ecc.) che può essere o no ricoperto di rete. Possono avere uno o più imbuto o bocche ad estremità lisce che permettono alle specie di accedere alla camera interna. Possono essere usate separatamente o in gruppi. Se usate in gruppi una «madre» comporta numerose trappole su braccioli di varia lunghezza e spaziatura, secondo la specie bersaglio ⁽¹⁴⁾;

6) «palangaro»: attrezzo da pesca che comprende una «madre» che comporta numerosi ami su braccioli di varia lunghezza e spaziatura, secondo la specie bersaglio. Può essere piazzato verticalmente o orizzontalmente rispetto alla superficie del mare, può essere ancorato sul fondo o presso il fondo (palangaro di fondo) o lasciato galleggiare a mezz'acqua o presso la superficie (palangaro di superficie) ⁽¹⁵⁾;

7) «amo»: un pezzo di filo d'acciaio ricurvo e affilato, di solito con un ardiglione. La punta di un amo può essere dritta o anche rovesciata e ricurva; il gambo può essere di varia lunghezza e forma e la sua sezione può essere rotonda (regolare) o piatta (forgiato). La lunghezza totale di un amo corrisponde alla lunghezza massima totale del gambo calcolata dall'estremità dell'amo che serve ad assicurare la lenza, di solito a forma di occhiello, all'apice del collo; la larghezza di un amo corrisponde alla distanza massima orizzontale dalla parte esterna del gambo alla parte esterna dell'ardiglione;

8) «pesca sportiva»: attività di pesca che sfruttano le risorse acquatiche viventi a fini ricreativi o sportivi;

9) «dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP)»: qualsiasi dispositivo galleggiante sulla superficie del mare in grado di concentrare nello spazio sottostante novellame o individui adulti di specie altamente migratorie;

10) «croce di Sant'Andrea»: attrezzo per raccogliere dal fondo marino, con un'azione a forbice, il mollusco bivalve *Pinna nobilis* o il corallo rosso;

11) «prateria»: area in cui il fondale marino è caratterizzato dalla presenza dominante di fanerogame o in cui tale vegetazione è esistita e richiede un intervento di ripristino. Prateria è un nome collettivo per indicare le specie *Posidonia oceanica*, *Cymodocea nodosa*, *Zoostera marinae* *Zoostera noltii* ⁽¹⁶⁾;

12) «habitat coralligeno»: area in cui il fondale marino è caratterizzato dalla presenza dominante di una specifica comunità biologica chiamata «coralligena» o in cui tale comunità è esistita e richiede un intervento di ripristino. Coralligeno è un termine collettivo per una struttura biogenica molto complessa, risultante dalla continua sovrapposizione, su un substrato roccioso o duro preesistente, di strati calcarei derivanti principalmente dall'attività costruttrice, tramite incrostazioni calcaree, di alghe rosse corallinacee e organismi animali quali Poriferi, Ascidi, Cnidari (gorgonie, ventagli di mare, ecc.), Briozoi, Serpulidi, Anellidi e altri organismi fissatori di calcare ⁽¹⁷⁾;

13) «letto di maerl»: area in cui il fondale marino è caratterizzato dalla presenza dominante di una specifica comunità biologica chiamata «maerl» o in cui tale comunità è esistita e richiede un intervento di ripristino. Maerl è un termine collettivo per una struttura biogenica risultante da varie specie di alghe coralline rosse (Corallinacee), che sono dotate di scheletro rigido di calcio e crescono sul fondale come alghe coralline a ramificazioni libere, a rametti o a noduli, formando sedimenti nelle pieghe dei fondali melmosi o sabbiosi. I letti di maerl sono di solito composti di una o più alghe rosse variamente combinate, in particolare *Lithothamnion coralloides* e *Phymatolithon calcareum*;

14) «ripopolamento diretto»: l'attività di rilascio di fauna selvatica viva di specie selezionate in acque in cui essi sono presenti naturalmente, al fine di sfruttare la produzione naturale dell'ambiente acquatico per aumentare il numero di individui a disposizione delle attività di pesca e/o aumentare il reclutamento naturale;

15) «trapianto»: il processo con il quale una specie è intenzionalmente trasportata e rilasciata dagli uomini all'interno di aree in cui essa è presente con popolazioni stabilite e flusso genetico continuo;

16) «specie non autoctona»: una specie il cui ambiente naturale storicamente conosciuto si trova al di fuori dalla zona considerata;

17) «introduzione»: il processo con il quale una specie non autoctona è intenzionalmente trasportata e rilasciata dagli uomini in aree al di fuori del suo ambiente naturale storicamente conosciuto.

18) "catture non intenzionali": le catture accidentali di organismi marini che, a norma dell'*articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾, devono essere sbarcate perché di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione ⁽¹⁹⁾.

(8) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

(9) Frase introduttiva così rettificata dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

(10) Punto così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

(11) Punto così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

(12) Lettera così rettificata dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

(13) Lettera così rettificata dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

(14) Punto così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

(15) Punto così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

(16) Punto così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

(17) Punto così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

(18) (*) *Regolamento (UE) n. 1380/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la *decisione 2004/585/CE* del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).»;

(19) Punto aggiunto dall'*articolo 3 del regolamento (UE) n. 2015/812*.

CAPO II

SPECIE E HABITAT PROTETTI

Articolo 3 ⁽²⁰⁾

Specie protette ⁽²¹⁾

[1. Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco intenzionali delle specie marine di cui all'allegato IV della *direttiva 92/43/CEE*, salvo in caso di deroga concessa in conformità dell'*articolo 16 della direttiva 92/43/CEE*.

2. In deroga al paragrafo 1, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di esemplari delle specie marine di cui allo stesso paragrafo 1, catturate accidentalmente, sono consentiti nella misura in cui si tratti di attività necessarie a favorire il recupero dei singoli animali catturati e a condizione che le autorità nazionali competenti interessate ne siano state debitamente informate in precedenza ⁽²²⁾].

(20) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

(21) Articolo soppresso dall'*art. 32, par. 1, lettera a)*, del *Regolamento 20 giugno 2019, n. 2019/1241/UE*, a decorrere dal 14 agosto 2019, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 40, par. 1*, del medesimo *Regolamento n. 2019/1241/UE*.

(22) Paragrafo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

Articolo 4 ⁽²³⁾ *Habitat protetti*

1. È vietata la pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie di piante marine, in particolare, di posidonie (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine ⁽²⁴⁾.

In deroga al primo comma, l'uso di ciancioli, sciabiche da natante e reti analoghe la cui altezza totale e il cui comportamento nelle operazioni di pesca implicano che il cavo di chiusura, la lima da piombo o le corde da salpamento non tocchino le praterie può essere autorizzato nel quadro di piani di gestione di cui all'articolo 18 o all'articolo 19 del presente regolamento. ⁽²⁵⁾

2. È vietata la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl.

[3. È vietato l'uso di draghe trainate e di reti da traino per la pesca a profondità superiori a 1.000 m.] ⁽²⁶⁾

4. Il divieto di cui al paragrafo 1, primo comma, e al paragrafo 2 si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento a tutte le zone Natura 2000, a tutte le zone particolarmente protette e a tutte le zone particolarmente protette di rilevanza mediterranea (ASPIM) designate ai fini della conservazione di tali habitat a norma della [direttiva 92/43/CEE](#) o della [decisione 1999/800/CE](#).

5. In deroga al paragrafo 1, primo comma, la pesca esercitata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 metri e potenza del motore inferiore o pari a 85 kW con reti trainate sul fondo tradizionalmente intrapresa sulle praterie di posidonie può essere autorizzata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'[articolo 30, paragrafo 2, del regolamento \(CE\) n. 2371/2002](#), a condizione che:

i) le attività di pesca in questione siano regolamentate da un piano di gestione ai sensi dell'articolo 19 del presente regolamento;

ii) le attività di pesca in questione riguardino non più del 33% della zona coperta da praterie di *Posidonia oceanica* all'interno dell'area oggetto del piano di gestione;

iii) le attività di pesca in questione riguardino non più del 10% delle praterie nelle acque territoriali dello Stato membro interessato.

Le attività di pesca autorizzate a norma del presente paragrafo devono:

a) soddisfare i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), all'articolo 9, paragrafo 3, punto 2, e all'articolo 23;

b) essere regolamentate in modo da assicurare che le catture di specie menzionate nell'allegato III siano ridotte al minimo.

Non si applica tuttavia l'articolo 9, paragrafo 3, punto 1.

Ogniqualevolta un peschereccio operante in base alle disposizioni del presente paragrafo è ritirato dalla flotta con fondi pubblici, la licenza di pesca speciale per l'esercizio di questa attività di pesca è ritirata e non viene riemessa.

Gli Stati membri interessati stabiliscono un piano di controllo e riferiscono alla Commissione ogni tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento in merito allo stato delle praterie di Posidonia oceanica interessate dalle attività di pesca con reti trainate sul fondo e all'elenco dei pescherecci autorizzati. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 luglio 2009.

6. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire la raccolta di informazioni scientifiche per consentire l'identificazione e la mappatura degli habitat da proteggere ai fini del presente articolo.

(23) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

(24) Comma così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

(25) Per una deroga al presente paragrafo, vedi l'art. 1 del *Regolamento 22 ottobre 2018, n. 2018/1586/UE*.

(26) Paragrafo soppresso dall'*articolo 28 del regolamento (UE) n. 1343/2011*.

CAPO III

ZONE DI PESCA PROTETTE

Articolo 5 ⁽²⁷⁾

Procedura d'informazione per l'istituzione di zone di pesca protette

Entro il 31 dicembre 2007, gli Stati membri trasmettono per la prima volta alla Commissione informazioni utili per l'istituzione di zone di pesca protette e per le eventuali misure di gestione da applicarvi, sia all'interno che all'esterno delle acque che rientrano nella loro giurisdizione, qualora la protezione delle zone di concentrazione del novellame, delle zone di riproduzione o dell'ecosistema marino dagli effetti dannosi della pesca richieda misure speciali.

(27) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

Articolo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

Articolo 6 ⁽²⁸⁾

Zone di pesca dell'Unione protette ⁽²⁹⁾

1. Sulla base delle informazioni fornite a norma dell'articolo 5 del presente regolamento e di ogni altra informazione pertinente in proposito, il Consiglio designa, entro due anni dall'adozione del presente regolamento, le zone di pesca protette situate essenzialmente al di fuori delle acque territoriali degli Stati membri, indicando i tipi di attività di pesca vietati o autorizzati in tali zone.

2. Il Consiglio può successivamente designare altre zone di pesca protette, ovvero modificarne le delimitazioni e le norme di gestione ivi stabilite, sulla base di nuovi dati scientifici pertinenti.

3. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure atte a garantire l'appropriata raccolta di informazioni scientifiche per consentire l'identificazione e la mappatura scientifica delle zone da proteggere a norma del presente articolo.

(28) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

(29) Titolo così modificato dall'*articolo 3 del regolamento (UE) n. 2015/812*.

Articolo 7 ⁽³⁰⁾*Zone di pesca nazionali protette*

1. Entro due anni dall'adozione del presente regolamento e sulla base delle informazioni fornite a norma dell'articolo 5 del medesimo, gli Stati membri designano altre zone di pesca protette, rispetto alle zone di pesca protette già istituite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, all'interno delle proprie acque territoriali in cui le attività di pesca possono essere vietate o soggette a limitazioni al fine di conservare e gestire le risorse acquatiche vive o di mantenere e migliorare lo stato di conservazione degli ecosistemi marini. Le autorità competenti degli Stati membri interessati decidono in merito agli attrezzi da pesca autorizzati nelle suddette zone protette e fissano norme tecniche adeguate e almeno altrettanto vincolanti di quelle previste dalla normativa dell'Unione vigente ⁽³¹⁾.

2. Gli Stati membri possono successivamente designare altre zone di pesca protette, o modificare le delimitazioni e le regole di gestione stabilite a norma del paragrafo 1, sulla base di nuovi dati scientifici pertinenti. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure atte a garantire l'appropriata raccolta di informazioni scientifiche per consentire l'identificazione e la mappatura scientifica delle zone da proteggere ai fini del presente articolo.

3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere notificate alla Commissione. Nell'applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri informano la Commissione delle motivazioni di carattere scientifico, tecnico e giuridico su cui si basa l'esigenza di misure speciali.

4. Nel caso in cui la proposta di istituire una zona di pesca protetta all'interno delle acque territoriali di uno Stato membro possa incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro, la suddetta zona viene designata solo dopo che la Commissione, lo Stato membro e il consiglio consultivo regionale interessato siano stati consultati conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafi da 3 a 6, del [regolamento \(CE\) n. 2371/2002](#).

5. Qualora la Commissione ritenga che le misure di gestione della pesca notificate ai sensi del paragrafo 3 non siano sufficienti per garantire un elevato livello di protezione delle risorse e dell'ambiente essa può, previa consultazione dello Stato membro, chiedere di modificare la misura o proporre che il Consiglio designi una zona di pesca protetta o adotti misure di gestione della pesca con riguardo alle acque considerate.

(30) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

(31) Paragrafo così modificato dall'*articolo 3 del regolamento (UE) n. 2015/812*.

CAPO IV

RESTRIZIONI RELATIVE AGLI ATTREZZI DA PESCA

Articolo 8 ⁽³²⁾

Pratiche e attrezzi vietati ⁽³³⁾

[1. Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di:

- a) sostanze tossiche, narcotiche o corrosive;
- b) apparecchiature che generano scariche elettriche;
- c) esplosivi;
- d) sostanze che, se mescolate, possono dar luogo ad esplosioni;
- e) dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o altri tipi di corallo o organismi simili al corallo;
- f) martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione per la raccolta, in particolare, di molluschi bivalvi infissi nelle rocce;
- g) croci di Sant'Andrea e altri attrezzi simili per la raccolta, in particolare, del corallo rosso o di altri tipi di corallo o organismi simili al corallo;
- h) pezze di rete con maglie di dimensione inferiore a 40 mm per reti a strascico;

2. È vietato l'uso di reti da posta fisse per la cattura delle specie seguenti: tonno bianco (*Thunnus alalunga*), tonno rosso (*Thunnus thynnus*), pesce spada (*Xiphias gladius*), pesce castagna (*Brama brama*), squali (*Hexanchus griseus*; *Cetorhinus maximus*; *Alopiidae*; *Carcharhinidae*; *Sphyrnidae*; *Isuridae* e *Lamnidae*) ⁽³⁴⁾.

A titolo di deroga, le catture accessorie accidentali di non più di tre esemplari delle specie di squali di cui al primo comma possono essere detenute a bordo o sbarcate purché non si tratti di specie protette ai sensi del diritto dell'Unione ⁽³⁵⁾.

3. Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la vendita e l'esposizione o la messa in vendita del dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*) e del dattero bianco (*Pholas dactylus*).

4. I fucili subacquei sono vietati se usati in combinazione con respiratori subacquei (autorespiratori) oppure di notte dal tramonto all'alba.

5. Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la vendita e l'esposizione o la messa in vendita delle femmine mature dell'aragosta (Palinuridae spp.) e delle femmine mature dell'astice (*Homarus gammarus*). Le femmine mature dell'aragosta e le femmine mature dell'astice sono rigettate in mare immediatamente dopo la cattura accidentale o possono essere utilizzate per il ripopolamento diretto o il trapianto nell'ambito dei piani di gestione stabiliti a norma degli articoli 18 o 19 del presente regolamento].

(32) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

(33) Articolo soppresso dall'*art. 32, par. 1, lettera a), del Regolamento 20 giugno 2019, n. 2019/1241/UE*, a decorrere dal 14 agosto 2019, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 40, par. 1, del medesimo Regolamento n. 2019/1241/UE*.

(34) Comma così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

(35) Comma così modificato dall'*articolo 3 del regolamento (UE) n. 2015/812*.

Articolo 9 ⁽³⁶⁾

Dimensione minima delle maglie ⁽³⁷⁾

[1. Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di reti trainate, di reti da circuizione o di reti da imbrocco, a meno che la dimensione delle maglie nella parte della rete in cui esse sono più piccole sia conforme al disposto dei paragrafi da 3 a 6 del presente articolo.

2. La dimensione delle maglie è determinata secondo le procedure specificate nel *regolamento (CE) n. 129/2003* della Commissione .

3. Per le reti trainate diverse da quelle di cui al paragrafo 4, la dimensione minima delle maglie è la seguente:

- a) una maglia quadrata da 40 mm nel sacco; o

b) a richiesta debitamente motivata dell'armatore, una rete con maglie a losanga di 50 mm aventi una selettività riconosciuta equivalente o superiore a quella di una maglia di cui alla lettera a).

I pescherecci sono autorizzati a utilizzare e tenere a bordo solo uno dei due tipi di rete.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno 2012, una relazione sull'attuazione del presente paragrafo, e in base alla stessa e alle informazioni fornite dagli Stati membri anteriormente al 31 dicembre 2011 propone, se del caso, le dovute modifiche ⁽³⁸⁾.

4. Per le reti da traino destinate alla pesca della sardina e dell'acciuga, quando tali specie rappresentano almeno l'80% delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita, la dimensione minima delle maglie è di 20 mm.

5. Per le reti da circuizione, la dimensione minima delle maglie è di 14 mm.

6. a) La dimensione delle maglie delle reti da posta fisse a imbocco non è inferiore a 16 mm.

b) Per le reti da posta fisse a imbocco destinate alla pesca dell'occhialone, quando tale specie rappresenta almeno il 20% delle catture in peso vivo, la dimensione minima delle maglie è di 100 mm. ⁽³⁹⁾

7. Uno Stato membro può concedere una deroga al disposto dei paragrafi 3, 4 e 5 per le sciabiche da natante e le sciabiche da spiaggia che rientrano in un piano di gestione di cui all'articolo 19, a condizione che la pesca in questione sia altamente selettiva, abbia un effetto trascurabile sull'ambiente marino e non sia interessata dalle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

8. Gli Stati membri forniscono dati scientifici aggiornati e motivazioni tecniche per tale deroga].

(36) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

(37) Articolo soppresso dall'*art. 32, par. 1, lettera a), del Regolamento 20 giugno 2019, n. 2019/1241/UE*, a decorrere dal 14 agosto 2019, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 40, par. 1, del medesimo Regolamento n. 2019/1241/UE*.

(38) Comma inizialmente rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196 e, successivamente, così sostituito dall'*articolo 28 del regolamento (UE) n. 1343/2011*.

(39) Paragrafo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

Articolo 10 ⁽⁴⁰⁾
Taglia minima degli ami ⁽⁴¹⁾

[Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di palangari con ami di lunghezza totale inferiore a 3,95 cm e di larghezza inferiore a 1,65 cm per i pescherecci che utilizzano palangari e che sbarcano o detengono a bordo un quantitativo di occhialone (*Pagellus bogaraveo*) superiore al 20% delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita].

(40) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

(41) Articolo soppresso dall'*art. 32, par. 1, lettera a)*, del *Regolamento 20 giugno 2019, n. 2019/1241/UE*, a decorrere dal 14 agosto 2019, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 40, par. 1*, del medesimo *Regolamento n. 2019/1241/UE*.

Articolo 11 ⁽⁴²⁾
Attacco di dispositivi e armamento delle reti da traino ⁽⁴³⁾

[1. In qualsiasi parte della rete è vietato ostruire le maglie o ridurne di fatto le dimensioni se non con dispositivi autorizzati dal *regolamento (CEE) n. 3440/84* della Commissione o elencati nell'allegato I, lettera a), del presente regolamento.

2. L'armamento delle reti da traino deve essere conforme alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, lettera b), del presente regolamento].

(42) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

(43) Articolo soppresso dall'*art. 32, par. 1, lettera a)*, del *Regolamento 20 giugno 2019, n. 2019/1241/UE*, a decorrere dal 14 agosto 2019, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 40, par. 1*, del medesimo *Regolamento n. 2019/1241/UE*.

Articolo 12 ⁽⁴⁴⁾ ⁽⁴⁵⁾*Dimensioni degli attrezzi da pesca* ⁽⁴⁶⁾

[È vietato detenere a bordo o utilizzare in mare attrezzi da pesca non conformi alle dimensioni indicate nell'allegato II].

(44) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

(45) Per una deroga al presente articolo, vedi l'art. 25 del *Regolamento 15 novembre 2017, n. 2017/2107/UE*.

(46) Articolo soppresso dall'art. 32, par. 1, lettera a), del *Regolamento 20 giugno 2019, n. 2019/1241/UE*, a decorrere dal 14 agosto 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 40, par. 1, del medesimo *Regolamento n. 2019/1241/UE*.

Articolo 13 ⁽⁴⁷⁾*Valori minimi di distanza e profondità per l'uso degli attrezzi da pesca*

1. È vietato l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

In deroga al primo comma, l'uso di draghe è autorizzato entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa, indipendentemente dalla profondità, a condizione che le specie diverse dai crostacei e dai molluschi catturate non superino il 10% del peso vivo totale della cattura ⁽⁴⁸⁾ ⁽⁴⁹⁾.

2. È vietato l'uso di reti da traino entro una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa. È vietato l'uso di draghe tirate da natanti e draghe idrauliche entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa.

3. È vietato l'uso di ciancioli entro una distanza di 300 metri dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

I ciancioli non sono piazzati ad una profondità inferiore al 70% dell'altezza totale dei ciancioli stessi secondo i criteri di misura di cui all'allegato II del presente regolamento.

4. È vietato l'uso di draghe per la pesca delle spugne all'interno dell'isobata di 50 metri; tale pesca non deve essere effettuata entro una distanza di 0,5 miglia nautiche dalla costa.

5. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione, secondo la procedura di cui all'[articolo 30, paragrafo 2, del regolamento \(CE\) n. 2371/2002](#), autorizza una deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, a condizione che tale deroga sia giustificata da vincoli geografici specifici, come l'estensione limitata della piattaforma continentale lungo tutta la linea costiera di uno Stato membro o la dimensione limitata delle zone per la pesca con reti da traino, qualora le attività di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente marino e interessino un numero limitato di imbarcazioni, e a condizione che esse non possano essere esercitate con altri attrezzi e rientrino in un piano di gestione ai sensi degli articoli 18 e 19. Gli Stati membri forniscono dati tecnici e scientifici aggiornati che giustificano tale deroga ⁽⁵⁰⁾.

6. In deroga al paragrafo 2, le reti da traino possono essere usate temporaneamente fino al 31 dicembre 2007 a una distanza dalla costa inferiore a 1,5 miglia nautiche purché ad una profondità superiore all'isobata di 50 metri.

7. In deroga al paragrafo 3, i ciancioli possono essere usati temporaneamente fino al 31 dicembre 2007 a una distanza dalla costa inferiore a 300 metri o ad una profondità inferiore all'isobata di 50 metri, ma non inferiore all'isobata di 30 metri. I ciancioli possono essere usati temporaneamente fino al 31 dicembre 2007 ad una profondità inferiore al 70% dell'altezza totale dei ciancioli stessi secondo i criteri di misura di cui all'allegato II del presente regolamento.

8. In deroga al paragrafo 2, le draghe tirate da natanti e le draghe idrauliche possono essere usate temporaneamente fino al 31 dicembre 2007 entro una distanza dalla costa inferiore a 0,3 miglia nautiche.

9. La deroga di cui al paragrafo 5 si applica soltanto alle attività di pesca già autorizzate dagli Stati membri e alle imbarcazioni aventi un'attività comprovata nella pesca di più di cinque anni e non comporta alcun aumento futuro nello sforzo di pesca previsto.

Entro il 30 aprile 2007 si trasmette alla Commissione un elenco dei pescherecci autorizzati e delle loro caratteristiche che riporti un confronto con le caratteristiche di questa flotta al 1° gennaio 2000.

Tali attività di pesca devono inoltre:

a) soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), all'articolo 9, paragrafo 3, punto 2, e all'articolo 23;

b) non interferire con le attività delle imbarcazioni che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate ⁽⁵¹⁾;

c) essere regolamentate in modo da garantire che le catture delle specie di cui all'allegato III, ad eccezione dei molluschi bivalvi, siano minime;

d) non orientarsi verso i cefalopodi.

Gli Stati membri interessati elaborano un piano di monitoraggio e presentano una relazione alla Commissione ogni tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 luglio 2009. Alla luce di tali relazioni, la Commissione può adottare misure in virtù dell'articolo 18 o dell'articolo 19, paragrafo 9, del presente regolamento.

10. Possono essere concesse deroghe ai paragrafi 1 e 2 per le zone di pesca a cui è accordata una deroga a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento secondo la procedura prevista dall'*articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002*.

11. In deroga al paragrafo 2 l'uso di reti da traino entro una distanza compresa tra 0,7 e 1,5 miglia nautiche dalla costa è autorizzato alle seguenti condizioni:

- profondità marina non inferiore all'isobata di 50 metri,
- vincoli geografici specifici, come l'estensione limitata della piattaforma continentale lungo tutta la linea costiera di uno Stato membro o la dimensione limitata delle zone per la pesca con reti da traino ⁽⁵²⁾,
- nessun impatto significativo sull'ambiente marino,
- conformità con il paragrafo 9, terzo comma, lettere a) e b),
- nessun conseguente aumento nello sforzo di pesca rispetto a quanto già autorizzato dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 30 settembre 2007 le modalità di applicazione di tale deroga. Tale notifica contiene un elenco dei pescherecci autorizzati e delle zone autorizzate, con le rispettive coordinate geografiche sia terrestri sia marine.

Gli Stati membri interessati sorvegliano le attività di pesca nelle zone in questione e garantiscono una valutazione scientifica. I risultati di tale valutazione sono comunicati alla Commissione ogni tre anni a decorrere

dall'entrata in vigore del presente regolamento. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 luglio 2009.

Se, in base alle notifiche trasmesse dagli Stati membri ai sensi del secondo e terzo comma, o in seguito a nuovi pareri scientifici, la Commissione ritiene che le condizioni per una deroga non siano soddisfatte, essa può consultare lo Stato membro e chiedergli di modificare il piano o può proporre al Consiglio adeguate misure destinate alla protezione delle risorse e dell'ambiente.

(47) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

(48) Comma così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

(49) Per una deroga al presente paragrafo, vedi il [regolamento \(UE\) n. 988/2011](#); l'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 773/2013](#); l'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 1233/2013](#); l'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 2015/1421](#); l'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 2015/2407](#); l'[art. 1 del Regolamento 10 aprile 2017, n. 2017/677/UE](#); l'[art. 1 del Regolamento 31 maggio 2017, n. 2017/929/UE](#); l'[art. 1 del Regolamento 19 dicembre 2017, n. 2017/2383/UE](#); l'[art. 1 del Regolamento 2 marzo 2018, n. 2018/317/UE](#); l'[art. 1 del Regolamento 28 giugno 2018, n. 2018/922/UE](#); l'[art. 1 del Regolamento 22 ottobre 2018, n. 2018/1585/UE](#); l'[art. 1 del Regolamento 22 ottobre 2018, n. 2018/1586/UE](#); l'[art. 1 del Regolamento 23 ottobre 2018, n. 2018/1596/UE](#); l'[art. 1 del Regolamento 30 ottobre 2018, n. 2018/1634/UE](#); l'[art. 1 del Regolamento 25 aprile 2019, n. 2019/662/UE](#).

(50) Paragrafo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

(51) Lettera così rettificata dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

(52) Trattino così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

Articolo 14 ⁽⁵³⁾

Deroghe transitorie alla dimensione minima delle maglie e alla distanza minima dalla costa per l'uso degli attrezzi da pesca ⁽⁵⁴⁾

[1. Qualunque attrezzo da pesca di cui all'articolo 9, paragrafi 3, 4 e 5, le cui maglie siano di dimensioni inferiore a quelle ivi stabilite e il cui uso sia conforme alla legislazione nazionale in vigore al 1° gennaio 1994, può

essere usato fino al 31 maggio 2010 anche se non rispetta i requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 9.

2. Qualunque attrezzo da pesca di cui all'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3, usato a una distanza dalla costa inferiore a quella ivi stabilita e il cui uso sia conforme alla legislazione nazionale in vigore al 1° gennaio 1994, può essere usato fino al 31 maggio 2010 anche se non rispetta i requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 9.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano a meno che il Consiglio, su proposta della Commissione e sulla scorta di dati scientifici, non decida altrimenti a maggioranza qualificata].

(53) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

(54) Articolo soppresso dall'*art. 32, par. 1, lettera a)*, del *Regolamento 20 giugno 2019, n. 2019/1241/UE*, a decorrere dal 14 agosto 2019, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 40, par. 1*, del medesimo *Regolamento n. 2019/1241/UE*.

Articolo 14 bis ⁽⁵⁵⁾

Procedura per l'adozione di misure tecniche nell'ambito di piani di rigetto

Ai fini dell'adozione degli atti di cui all'*articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013* e per la relativa durata, alla Commissione è conferito il potere di adottare disposizioni specifiche relative alle attività di pesca o alle specie soggette all'obbligo di sbarco, consistenti nelle misure tecniche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento. Tali misure sono adottate mediante un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 29 bis del presente regolamento e all'*articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013*, al fine di aumentare la selettività dell'attrezzatura da pesca ovvero di ridurre o, nella misura del possibile, eliminare le catture accidentali e possono, ove opportuno, derogare alle misure stabilite nel presente regolamento.

(55) Articolo inserito dall'*articolo 3 del regolamento (UE) n. 2015/812*.

CAPO V

TAGLIE MINIME DEGLI ORGANISMI MARINI

Articolo 15 ⁽⁵⁶⁾

Taglie minime degli organismi marini ⁽⁵⁷⁾

[1. Un organismo marino è sotto taglia se le sue dimensioni sono inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione specificata nell'allegato III per la specie e la zona geografica in questione o alla taglia minima di riferimento per la conservazione altrimenti fissata conformemente al diritto dell'Unione. Fatte salve le taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite in un atto adottato a norma dell'[articolo 15, paragrafo 6, del regolamento \(UE\) n. 1380/2013](#), si applicano le taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite nell'allegato III del presente regolamento ⁽⁵⁸⁾.

1 bis. L'[articolo 15 del regolamento \(UE\) n. 1380/2013](#) si applica alle catture di organismi marini sotto taglia di una specie soggetta all'obbligo di sbarco ⁽⁵⁹⁾.

1 ter. Se le catture di cui al paragrafo 1 bis sono state sbarcate, gli Stati membri mettono in atto misure volte a facilitarne l'immagazzinamento o a trovare loro delle opportunità di smercio, come il sostegno agli investimenti per la costruzione e l'adattamento dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, o il sostegno agli investimenti per la valorizzazione dei prodotti della pesca ⁽⁶⁰⁾.

1 quater. Gli organismi marini sotto taglia di una specie non soggetta all'obbligo di sbarco ai sensi dell'[articolo 15 del regolamento \(UE\) n. 1380/2013](#) non sono conservati a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma sono immediatamente rigettati in mare ⁽⁶¹⁾.

2. La taglia degli organismi marini è misurata conformemente all'allegato IV. Qualora siano ammessi più metodi di misurazione, gli organismi marini hanno la taglia prevista se almeno una delle misure determinate mediante questi metodi è pari o superiore alla dimensione minima corrispondente.

3. Il paragrafo 1 bis non si applica al novellame di sardine sbarcato ai fini del consumo umano se tale novellame è catturato con sciabiche da natante o sciabiche da spiaggia e autorizzato conformemente a disposizioni

nazionali stabilite in un piano di gestione di cui all'articolo 19, a condizione che lo stock di sardine rientri nei limiti biologici di sicurezza ⁽⁶²⁾].

(56) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

(57) Articolo soppresso dall'*art. 32, par. 1, lettera a)*, del *Regolamento 20 giugno 2019, n. 2019/1241/UE*, a decorrere dal 14 agosto 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 40, par. 1, del medesimo *Regolamento n. 2019/1241/UE*.

(58) Paragrafo rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196; e successivamente così sostituito dall'*articolo 3 del regolamento (UE) n. 2015/812*.

(59) Paragrafo aggiunto dall'*articolo 3 del regolamento (UE) n. 2015/812*.

(60) Paragrafo aggiunto dall'*articolo 3 del regolamento (UE) n. 2015/812*.

(61) Paragrafo aggiunto dall'*articolo 3 del regolamento (UE) n. 2015/812*.

(62) Paragrafo così modificato dall'*articolo 3 del regolamento (UE) n. 2015/812*.

Articolo 15 bis ⁽⁶³⁾

Procedura per stabilire le taglie minime di riferimento per la conservazione nell'ambito di piani di rigetto

Ai fini dell'adozione degli atti di cui all'*articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013* e per la relativa durata, alla Commissione è conferito il potere di stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione delle specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 di tale regolamento. Tali taglie sono stabilite mediante un atto delegato adottato a norma dell'articolo 29 bis del presente regolamento e dell'*articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013* al fine di garantire la protezione del novellame e possono derogare, ove opportuno, alle taglie minime di riferimento per la conservazione specificate nell'allegato III del presente regolamento.

(63) Articolo inserito dall'*articolo 3 del regolamento (UE) n. 2015/812*.

Articolo 16 ⁽⁶⁴⁾*Ripopolamento diretto e trapianto* ⁽⁶⁵⁾

[1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, gli organismi marini sotto taglia possono essere catturati, conservati a bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita vivi a fini di ripopolamento diretto o trapianto, con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro in cui si svolgono tali attività ⁽⁶⁶⁾.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la cattura di organismi marini sottotaglia ai fini di cui al paragrafo 1 avvenga secondo modalità compatibili con eventuali misure di gestione unionali applicabili alla specie in questione ⁽⁶⁷⁾.

3. Gli organismi catturati ai fini di cui al paragrafo 1 devono essere rigettati in mare o destinati all'acquacoltura estensiva. Se successivamente ricatturati, essi possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita a condizione che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 15.

4. Sono vietati l'introduzione, il trapianto e il ripopolamento diretto con specie non autoctone, salvo se tali operazioni sono svolte in conformità dell'articolo 22, lettera b), della direttiva 92/43/CEE].

⁽⁶⁴⁾ Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

⁽⁶⁵⁾ Articolo soppresso dall'*art. 32, par. 1, lettera a)*, del *Regolamento 20 giugno 2019, n. 2019/1241/UE*, a decorrere dal 14 agosto 2019, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 40, par. 1*, del medesimo *Regolamento n. 2019/1241/UE*.

⁽⁶⁶⁾ Paragrafo così sostituito dall'*articolo 3 del regolamento (UE) n. 2015/812*.

⁽⁶⁷⁾ Paragrafo così modificato dall'*articolo 3 del regolamento (UE) n. 2015/812*.

CAPO VI**PESCA NON COMMERCIALE****Articolo 17** ⁽⁶⁸⁾*Pesca sportiva*

1. Nell'ambito della pesca sportiva è vietato l'uso di reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe tirate da natanti, draghe meccanizzate, reti

da imbrocco, tramagli e incastellate. Nell'ambito della pesca sportiva è altresì vietato l'uso di palangari per la cattura di specie altamente migratorie ⁽⁶⁹⁾.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la pesca sportiva venga praticata secondo modalità conformi agli obiettivi e alle norme del presente regolamento.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le catture di organismi marini effettuate nell'ambito della pesca sportiva non vengano commercializzate. Ciononostante, in via eccezionale può essere autorizzata la commercializzazione di specie catturate nell'ambito di gare sportive, purché il reddito generato dalla loro vendita sia destinato a scopi benefici.

4. Gli Stati membri adottano misure per la registrazione e la raccolta separata dei dati relativi alle catture di specie altamente migratorie di cui all'*allegato I del regolamento (CE) n. 973/2001* del Consiglio effettuate nell'ambito della pesca sportiva nel Mediterraneo.

5. Gli Stati membri regolamentano la pesca subacquea con fucili subacquei, in particolare per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

6. Gli Stati membri informano la Commissione circa le misure adottate in conformità del presente articolo.

⁽⁶⁸⁾ Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

⁽⁶⁹⁾ Paragrafo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

CAPO VII

PIANI DI GESTIONE

Articolo 18 ⁽⁷⁰⁾

Piani di gestione a livello dell'Unione ⁽⁷¹⁾

1. Il Consiglio può adottare piani di gestione per attività di pesca specifiche praticate nel Mediterraneo, segnatamente in zone che si estendono del tutto o in parte al di fuori delle acque territoriali degli Stati membri. Tali piani possono includere in particolare:

a) misure di gestione dello sforzo di pesca;

b) misure tecniche specifiche, comprendenti se del caso opportune deroghe temporanee alle norme del presente regolamento laddove tali deroghe siano necessarie allo svolgimento delle attività di pesca e a condizione che il piano di gestione garantisca lo sfruttamento sostenibile delle risorse considerate;

c) l'estensione dell'uso obbligatorio di sistemi di controllo via satellite VMS o di sistemi analoghi per i pescherecci di lunghezza fuori tutto compresa tra 10 m e 15 m;

d) restrizioni temporanee o permanenti in talune zone, riservate a determinati attrezzi o alle navi che hanno sottoscritto obblighi nell'ambito del piano di gestione.

I piani di gestione prevedono il rilascio di permessi di pesca speciali conformemente al [regolamento \(CE\) n. 1627/94](#) del Consiglio .

In deroga al disposto dell'[articolo 1, paragrafo 2, del regolamento \(CE\) n. 1627/94](#), ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 m può essere richiesto il possesso di un permesso di pesca speciale.

2. Gli Stati membri e/o il consiglio consultivo regionale per il Mediterraneo possono presentare suggerimenti alla Commissione su questioni attinenti alla definizione dei piani di gestione.

La Commissione risponde a tali richieste entro tre mesi dal ricevimento.

3. Gli Stati membri e la Commissione provvedono ad un adeguato monitoraggio scientifico dei piani di gestione. In particolare, talune misure di gestione relative alle attività di pesca che sfruttano specie con ciclo di vita breve sono riviste annualmente per tener conto dei possibili cambiamenti nella forza di reclutamento.

(70) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

(71) Titolo così modificato dall'[articolo 3 del regolamento \(UE\) n. 2015/812](#).

Articolo 19 ⁽⁷²⁾

Piani di gestione per talune attività di pesca nelle acque territoriali

1. Entro il 31 dicembre 2007 gli Stati membri adottano piani di gestione per le attività di pesca condotte con reti da traino, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia, reti da circuizione e draghe all'interno delle loro acque territoriali. Ai suddetti piani di gestione si applica l'[articolo 6, paragrafi 2 e 3](#), e l'[articolo 6, paragrafo 4, primo comma](#), del [regolamento \(CE\) n. 2371/2002](#).

2. Gli Stati membri possono successivamente elaborare altri piani di gestione sulla base di nuovi dati scientifici pertinenti.

3. Gli Stati membri provvedono a un adeguato monitoraggio scientifico dei piani di gestione. In particolare, talune misure di gestione relative alle attività di pesca che sfruttano specie con ciclo di vita breve sono riviste annualmente per tener conto dei possibili cambiamenti nella forza di reclutamento.

4. I piani di gestione possono includere misure che vanno oltre le disposizioni del presente regolamento al fine di:

- a) accrescere la selettività degli attrezzi da pesca;
- b) ridurre i rigetti in mare;
- c) contenere lo sforzo di pesca.

5. Le misure da includere nei piani di gestione sono proporzionate alle finalità, agli obiettivi e al calendario previsto, e tengono conto dei seguenti fattori:

- a) lo stato di conservazione dello stock o degli stock;
- b) le caratteristiche biologiche dello stock o degli stock;
- c) le caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali gli stock sono catturati;
- d) l'impatto economico delle misure sulle attività di pesca interessate.

6. I piani di gestione prevedono il rilascio di permessi di pesca speciali conformemente al [regolamento \(CE\) n. 1627/94](#).

In deroga al disposto dell'[articolo 1, paragrafo 2](#), del [regolamento \(CE\) n. 1627/94](#), ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 m può essere richiesto il possesso di un permesso di pesca speciale.

7. I piani di gestione di cui al paragrafo 1 sono notificati alla Commissione entro il 30 settembre 2007 per consentirle di presentare le proprie osservazioni prima che i piani stessi vengano adottati. I piani di gestione di cui al paragrafo 2 sono notificati alla Commissione sei mesi prima della

data prevista di entrata in vigore. La Commissione comunica tali piani agli altri Stati membri.

8. Nel caso in cui un piano di gestione possa incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro, esso viene adottato solo dopo che la Commissione, lo Stato membro e il consiglio consultivo regionale interessato siano stati consultati conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafi da 3 a 6, del [regolamento \(CE\) n. 2371/2002](#).

9. Se la Commissione, sulla base della notifica di cui al paragrafo 7 o di un nuovo parere scientifico, ritiene che un piano di gestione adottato ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2 non sia sufficiente ad assicurare un elevato livello di protezione delle risorse e dell'ambiente, essa può consultare lo Stato membro e chiedergli di modificare il piano o può proporre al Consiglio adeguate misure destinate alla protezione delle risorse e dell'ambiente.

(72) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

CAPO VIII

MISURE DI CONTROLLO

Articolo 20 ⁽⁷³⁾

Cattura di specie bersaglio

1. Le percentuali di cui all'articolo 9, paragrafi 4 e 6, all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 1, sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi acquatici che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco. Esse possono essere calcolate in base a uno o più campioni rappresentativi.

2. Nel caso di pescherecci da cui sono stati trasbordati quantitativi di organismi acquatici vivi, tali quantitativi devono essere presi in considerazione nel calcolo delle percentuali di cui al paragrafo 1.

(73) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

Articolo 21 ⁽⁷⁴⁾
Trasbordi

Il trasbordo di organismi acquatici vivi su altri pescherecci o l'accettazione di trasbordi di tali organismi da altri pescherecci sono consentiti unicamente ai comandanti dei pescherecci che tengono un giornale di bordo secondo quanto disposto dall'*articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93*.

(74) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

Articolo 22 ⁽⁷⁵⁾
Porti designati

1. Le catture effettuate con reti a strascico, reti da traino pelagiche, ciangioli, palangari pelagici, draghe tirate da natanti e draghe idrauliche possono essere sbarcate e commercializzate per la prima volta solo in porti designati dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 30 aprile 2007 un elenco di porti designati. La Commissione comunica tale elenco agli altri Stati membri.

(75) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

Articolo 23 ⁽⁷⁶⁾
Controllo delle catture

Nell'*articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93*, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

«Per le operazioni di pesca nel Mediterraneo, tutte le specie indicate su un elenco adottato conformemente al paragrafo 8 e conservate a bordo in quantitativi superiori a 15 kg di equivalente peso vivo devono essere registrate nel giornale di bordo.

Tuttavia, per le specie altamente migratorie e le piccole specie pelagiche, ogni quantitativo superiore a 50 kg di equivalente peso vivo deve essere registrato nel giornale di bordo.»

(76) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

Articolo 24 ⁽⁷⁷⁾

Registro delle navi autorizzate alla pesca nella zona dell'accordo CGPM

[1. Entro il 1° giugno 2007 ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, sul consueto supporto informatico, l'elenco delle navi battenti la sua bandiera e immatricolate nel suo territorio, di lunghezza fuori tutto superiore a 15 m, autorizzate alla pesca nella zona CGPM grazie al rilascio di un permesso di pesca.

2. L'elenco di cui al paragrafo 1 include le informazioni seguenti:

a) il numero d'iscrizione della nave nel registro della flotta comunitaria (CFR) e la marcatura esterna ai sensi dell'*allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004* della Commissione ;

b) il periodo autorizzato per la pesca e/o il trasbordo;

c) gli attrezzi da pesca usati.

3. Entro il 1° luglio 2007 la Commissione trasmette l'elenco al segretariato esecutivo della CGPM affinché le navi interessate possano essere iscritte nel registro CGPM delle navi aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri autorizzate alla pesca nella zona dell'accordo CGPM (di seguito «registro CGPM»).

4. Qualsiasi modifica dell'elenco di cui al paragrafo 1 è comunicata alla Commissione affinché la trasmetta al segretariato esecutivo della CGPM, secondo la stessa procedura, almeno 10 giorni lavorativi prima della data in cui le navi iniziano l'attività di pesca nella zona CGPM.

5. I pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri che non sono iscritti nell'elenco di cui al paragrafo 1 non possono pescare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare alcun tipo di pesce, di crostaceo o di mollusco nella zona CGPM ⁽⁷⁸⁾.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:

a) soltanto le navi battenti la loro bandiera iscritte nell'elenco di cui al paragrafo 1 e che abbiano a bordo un permesso di pesca da loro rilasciato siano autorizzate, secondo le condizioni stabilite nel permesso, a svolgere attività di pesca nella zona CGPM;

b) non sia rilasciato alcun permesso di pesca alle navi che hanno svolto un'attività di pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata (pesca IUU) nella zona CGPM o altrove, tranne qualora i nuovi armatori forniscano adeguate prove documentali del fatto che i precedenti armatori e operatori non hanno più alcun interesse giuridico, finanziario o diritto di godimento rispetto a tali navi, né esercitano alcun controllo sulle medesime, o che le loro navi né prendono parte né sono associate ad una pesca IUU;

c) nella misura del possibile la loro legislazione nazionale vieti agli armatori e agli operatori di navi battenti la loro bandiera iscritte nell'elenco di cui al paragrafo 1 di prendere parte o di essere associati ad attività di pesca esercitate nella zona dell'accordo CGPM da navi che non figurano nel registro CGPM;

d) nella misura del possibile la loro legislazione nazionale esiga che gli armatori e gli operatori delle navi battenti la loro bandiera iscritte nell'elenco di cui al paragrafo 1 posseggano la cittadinanza o siano entità giuridiche dello Stato membro di bandiera;

e) le loro navi siano conformi a tutte le pertinenti misure di gestione e conservazione della CGPM.

7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di pesci, crostacei e molluschi catturati nella zona CGPM da navi aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri che non figurano nel registro CGPM ⁽⁷⁹⁾.

8. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione qualsiasi informazione in base alla quale vi siano forti motivi per presumere che navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri non iscritte nel registro CGPM esercitino attività di pesca o di trasbordo di pesci, crostacei e molluschi nella zona dell'accordo CGPM ⁽⁸⁰⁾.] ⁽⁸¹⁾.

(77) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

(78) Paragrafo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

(79) Paragrafo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

(80) Paragrafo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

(81) Soppresso dall'*articolo 28 del regolamento (UE) n. 1343/2011*.

CAPO IX

MISURE PER LE SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE

Articolo 25 ⁽⁸²⁾

Pesca del pesce spada ⁽⁸³⁾

[Anteriormente al 31 dicembre 2007 il Consiglio decide le misure tecniche per la protezione del novellame di pesce spada nel Mediterraneo].

(82) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

(83) Articolo soppresso dall'*art. 32, par. 1, lettera a), del Regolamento 20 giugno 2019, n. 2019/1241/UE*, a decorrere dal 14 agosto 2019, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 40, par. 1, del medesimo Regolamento n. 2019/1241/UE*.

CAPO X

MISURE PER LE ACQUE INTORNO ALLE ISOLE MALTESI

Articolo 26 ⁽⁸⁴⁾

La zona di gestione di 25 miglia intorno alle isole maltesi

1. L'accesso dei pescherecci dell'Unione alle acque e alle risorse della zona che si estende fino a 25 miglia nautiche dalle linee di base intorno alle isole maltesi (di seguito «la zona di gestione») è disciplinato come segue:

a) la pesca all'interno della zona di gestione è limitata ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che utilizzano attrezzi diversi da quelli trainati;

b) lo sforzo complessivo di tali pescherecci, espresso in termini di capacità di pesca totale, non può superare il livello medio registrato nel 2000-2001, corrispondente a 1 950 pescherecci aventi una potenza motrice e una stazza totali di 83.000 kW e 4 035 GT rispettivamente. ⁽⁸⁵⁾

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), i pescherecci con reti da traino di lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri sono autorizzati a pescare in determinate zone all'interno della zona di gestione, secondo quanto specificato all'allegato V, lettera a), del presente regolamento, fatto salvo il rispetto delle condizioni seguenti:

a) la capacità di pesca totale dei pescherecci con reti da traino autorizzati ad operare nella zona di gestione non deve superare il limite di 4 800 kW;

b) la capacità di pesca di un peschereccio con reti da traino autorizzato ad operare ad una profondità inferiore ai 200 m non deve superare i 185 kW; l'isobata di 200 metri di profondità è identificata da una linea spezzata che collega i punti elencati nell'allegato V, lettera b), del presente regolamento;

c) i pescherecci con reti da traino che operano nella zona di gestione devono essere in possesso di un permesso di pesca speciale ai sensi dell'*articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94* che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali e devono essere inclusi in un elenco fornito annualmente alla Commissione dagli Stati membri interessati e contenente la loro marcatura esterna e il loro numero d'iscrizione nel registro della flotta comunitaria (CFR) ai sensi dell'*allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004*;

d) i limiti di capacità, di cui alle lettere a) e b), devono essere periodicamente rivalutati sulla base del parere di enti scientifici pertinenti con riguardo ai loro effetti sulla conservazione degli stock.

3. Se la capacità totale di pesca di cui al paragrafo 2, lettera a), supera la capacità totale di pesca dei pescherecci con lunghezza fuori tutto pari o inferiore a 24 metri che operano nella zona di gestione nel periodo di riferimento 2000-2001 (di seguito «la capacità di pesca di riferimento»), la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 29,

ripartisce tale capacità eccedentaria disponibile tra gli Stati membri tenendo conto degli interessi di quelli che chiedono un'autorizzazione.

La capacità di pesca di riferimento corrisponde a 3 600 kW.

4. I permessi di pesca speciali per la capacità di pesca eccedentaria disponibile di cui al paragrafo 3 possono essere rilasciati unicamente ai pescherecci che alla data di applicazione del presente articolo figurano nel registro della flotta comunitaria.

5. Se la capacità totale di pesca dei pescherecci con reti da traino autorizzati ad operare nella zona di gestione ai sensi del paragrafo 2, lettera c), supera il limite stabilito al paragrafo 2, lettera a), perché tale limite è stato abbassato a seguito della revisione di cui al paragrafo 2, lettera d), la Commissione ripartisce la capacità di pesca tra gli Stati membri sulla base seguente:

a) la capacità di pesca in kW corrispondente ai pescherecci operanti nella zona nel periodo 2000-2001 è considerata prioritaria;

b) la capacità di pesca in kW corrispondente ai pescherecci che hanno operato nella zona in un qualsiasi altro periodo è presa in considerazione in secondo luogo;

c) la capacità di pesca rimanente per gli altri pescherecci viene ripartita tra gli Stati membri tenendo conto degli interessi di quelli che chiedono un'autorizzazione.

6. In deroga al paragrafo 1, lettera a), i pescherecci con ciangioli o palangari e i pescherecci dediti alla pesca della lampuga ai sensi dell'articolo 27 sono autorizzati ad operare all'interno della zona di gestione. Essi ricevono un permesso di pesca speciale ai sensi dell'*articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94* e devono essere inclusi in un elenco fornito alla Commissione da ciascuno Stato membro e contenente la loro marcatura esterna e il loro numero d'iscrizione nel registro della flotta comunitaria (CFR) ai sensi dell'*allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004*. Lo sforzo di pesca è in ogni caso controllato per salvaguardare la sostenibilità di queste attività di pesca nella zona.

7. Il comandante di un peschereccio con reti da traino autorizzato ad operare nella zona di gestione ai sensi del paragrafo 2 e che non dispone di VMS a bordo è tenuto a segnalare ciascuna entrata e ciascuna uscita dalla zona suddetta alle proprie autorità e alle autorità dello Stato costiero.

(84) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

(85) Paragrafo così modificato dall'*articolo 3 del regolamento (UE) n. 2015/812*.

Articolo 27 ⁽⁸⁶⁾ *Pesca della lampuga*

[1. All'interno della zona di gestione, la pesca della lampuga (*Coriphaena* spp.) mediante dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP) è vietata dal 1o gennaio al 5 agosto di ogni anno.] ⁽⁸⁷⁾.

2. La pesca della lampuga all'interno della zona di gestione può essere praticata da un massimo di 130 pescherecci.

3. Le autorità maltesi stabiliscono le direttrici lungo cui sono disposti i DCP e assegnano ciascuna direttrice a pescherecci dell'Unione entro il 30 giugno di ogni anno. I pescherecci unionali battenti bandiera diversa da quella di Malta non sono autorizzati ad utilizzare i DCP nella zona delle 12 miglia ⁽⁸⁸⁾.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 29, la Commissione definisce i criteri da applicare per la fissazione e l'assegnazione delle direttrici per i DCP ⁽⁸⁹⁾.

[4. I pescherecci autorizzati a partecipare alla pesca della lampuga ricevono un permesso di pesca speciale ai sensi dell'*articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94* e vengono inclusi in un elenco fornito alla Commissione dallo Stato membro interessato e contenente la loro marcatura esterna e il loro numero d'iscrizione nel registro della flotta comunitaria (CFR) ai sensi dell'*allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004*. In deroga al disposto dell'*articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94*, ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 m è richiesto il possesso di un permesso di pesca speciale.] ⁽⁹⁰⁾.

(86) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

(87) Paragrafo soppresso dall'*articolo 28 del regolamento (UE) n. 1343/2011*.

(88) Comma rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196; e così modificato dall'*articolo 3 del regolamento (UE) n. 2015/812*.

(89) Comma così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

(90) Paragrafo soppresso dall'*articolo 28 del regolamento (UE) n. 1343/2011*.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 ⁽⁹¹⁾

Procedura decisionale

Salvo diversa disposizione del presente regolamento, il Consiglio decide secondo la procedura di cui all'*articolo 37 del trattato*.

(91) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

Articolo 29 ⁽⁹²⁾

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione degli articoli 26 e 27 del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'*articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002*.

(92) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

Articolo 29 bis ⁽⁹³⁾

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 14 bis e 15 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° giugno 2015.

3. La delega di potere di cui agli articoli 14 bis e 15 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 14 bis e 15 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(93) Articolo inserito dall'*articolo 3 del regolamento (UE) n. 2015/812*.

Articolo 30 ⁽⁹⁴⁾ *Modifiche*

Le modifiche degli allegati sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/ 2002.

(94) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

Articolo 31 ⁽⁹⁵⁾ *Abrogazione*

Il *regolamento (CE) n. 1626/94* è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

(95) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

Articolo 32 ⁽⁹⁶⁾
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA

(96) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

ALLEGATO I ⁽⁹⁷⁾

Condizioni tecniche per l'attacco di dispositivi e l'armamento delle reti da traino

Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

a) «pezza di rete a filo accoppiato»: una pezza di rete a due o più fili, i quali possono essere separati tra i nodi senza danneggiare la struttura dei fili;

b) «pezza di rete senza nodo»: una pezza di rete costituita da maglie di quattro lati che formano un quadrato approssimativo in cui gli angoli delle maglie sono formati dall'incrocio dei fili di due lati adiacenti della maglia;

c) «pezza di rete a maglia quadrata»: una pezza costruita in modo tale che le due serie di linee parallele formate dai lati della maglia siano l'una parallela e l'altra perpendicolare all'asse longitudinale della rete;

d) «corpo della rete»: sezione rastremata situata nella parte anteriore di una rete da traino;

e) «avansacco»: sezione cilindrica, costituita da uno o più pannelli, situata tra il corpo della rete e il sacco;

f) «sacco»: la parte posteriore di una rete da traino, costituita da una pezza con maglie delle stesse dimensioni avente forma cilindrica o rastremata, le cui sezioni trasversali costituiscono all'incirca un cerchio di raggio identico o decrescente;

g) «sacco a palla»: sacco costituito da uno o più pannelli adiacenti, con maglie delle stesse dimensioni, il cui numero di maglie aumenta verso la parte posteriore provocando un'estensione sia della lunghezza trasversale rispetto all'asse longitudinale della rete sia della circonferenza del sacco;

h) «sacco a tasca»: un sacco la cui altezza verticale diminuisce verso la parte posteriore del sacco e le cui sezioni trasversali costituiscono all'incirca un'ellissi con asse maggiore identico o decrescente. La parte posteriore del sacco è costituita da un unico pannello piegato o da pannelli posteriori, sia superiori che inferiori, cuciti insieme trasversalmente rispetto all'asse longitudinale della rete;

i) «relinga trasversale»: corda esterna o interna che corre trasversalmente rispetto all'asse longitudinale della rete, situata nella parte posteriore del sacco lungo la giuntura tra due pannelli superiori e inferiori o lungo la piega del pannello posteriore unico; può essere un prolungamento della relinga laterale o una corda separata ⁽⁹⁸⁾;

j) «circonferenza-perimetro» della sezione di una pezza di rete a maglia romboidale di una rete da traino: il numero delle maglie in quella sezione moltiplicato per la dimensione della maglia stirata;

k) «circonferenza-perimetro» della sezione di una pezza di rete a maglia quadrata di una rete da traino: il numero di maglie in quella sezione moltiplicato per la lunghezza del lato della maglia ⁽⁹⁹⁾.

A) Attacco di dispositivi autorizzati alle reti da traino

1. In deroga all'[articolo 8 del regolamento \(CEE\) n. 3440/84](#), un dispositivo meccanico con chiusura lampo, disposta trasversalmente rispetto all'asse longitudinale della rete o longitudinalmente, può essere utilizzato per chiudere l'apertura destinata allo svuotamento del sacco a tasca.

2. La distanza tra la chiusura lampo trasversale e le maglie posteriori del sacco non deve essere superiore a un metro.

B) Requisiti degli armamenti

1. Le reti da traino non possono essere munite di sacco a palla. Il numero delle maglie di dimensioni uguali non aumenta dall'estremità anteriore all'estremità posteriore intorno a qualsiasi circonferenza di un sacco.

2. La circonferenza della parte posteriore del corpo della rete da traino (la parte rastremata) o dell'avansacco (la parte cilindrica) non deve essere inferiore alla circonferenza dell'estremità anteriore del sacco stricto sensu. Nel caso di un sacco a maglie quadrate, in particolare, la circonferenza della parte posteriore del corpo della rete da traino o dell'avansacco deve essere da 2 a 4 volte superiore alla circonferenza dell'estremità anteriore del sacco stricto sensu.

3. Nelle reti trainate possono essere inseriti pannelli a maglie quadrate, posti di fronte all'avansacco o in un qualsiasi punto tra la parte anteriore dell'avansacco e la parte posteriore del sacco; tali pannelli non possono essere in alcun modo ostruiti da prolungamenti interni o esterni del sacco. Devono essere costituiti di pezze di rete senza nodo o di pezze di rete con nodi antisciolimento ed essere inseriti in modo che le maglie si mantengano sempre del tutto aperte durante la pesca. Le norme dettagliate relative a ulteriori specifiche tecniche per i pannelli a maglie quadrate sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 29 del presente regolamento.

4. Analogamente, i dispositivi tecnici finalizzati a migliorare la selettività delle reti da traino, diversi da quelli di cui alla lettera b), punto 3, possono essere autorizzati conformemente alla procedura di cui all'articolo 29 del presente regolamento.

5. È proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata il cui sacco sia costituito, interamente o in parte, di pezze di rete a maglie diverse dalle maglie quadrate o a maglia romboidale a meno che non siano autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 29 del presente regolamento ⁽¹⁰⁰⁾.

6. I punti 4 e 5 non si applicano alle sciabiche da natante il cui sacco abbia maglie di dimensioni inferiori a 10 mm.

7. In deroga all'*articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3440/84*, nelle reti a strascico la dimensione delle maglie della fodera di rinforzo non deve essere inferiore a 120 mm se le maglie del sacco sono inferiori a 60 mm. Questa disposizione si applica unicamente al Mediterraneo, ferme restando le norme applicabili alle altre acque dell'Unione. Se la dimensione delle maglie del sacco è pari o superiore a 60 mm, si applica l'*articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3440/84* ⁽¹⁰¹⁾.

8. Il sacco a tasca deve avere un'unica apertura che ne permetta lo svuotamento.

9. La lunghezza della relinga trasversale non deve essere inferiore al 20% della circonferenza del sacco.

10. La circonferenza della fodera di rinforzo, quale definita all'*articolo 6 del regolamento (CE) n. 3440/84*, deve essere pari ad almeno 1,3 volte quella del sacco per le reti a strascico.

11. È vietato tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata costituita interamente o in parte, nel sacco, di pezze di rete ottenute con un solo filo di spessore superiore a 3,0 millimetri.

12. È vietato tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata costituita interamente o in parte, nel sacco, di pezze di rete ottenute con fili accoppiati.

13. Le pezze di rete con spessore del filo ritorto superiore a 6 mm sono vietate in ogni parte delle reti a strascico.

(97) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

(98) Lettera così rettificata dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

(99) Lettera così rettificata dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

(100) Punto così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

(101) Paragrafo così modificato dall'*articolo 3 del regolamento (UE) n. 2015/812*.

ALLEGATO II ⁽¹⁰²⁾ ⁽¹⁰³⁾

Requisiti relativi alle caratteristiche degli attrezzi da pesca

Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

1) la lunghezza della rete corrisponde a quella della lima da sughero; la lunghezza delle reti da posta fisse e delle reti da posta derivanti può essere anche definita sulla base del peso o del volume della loro massa ⁽¹⁰⁴⁾;

2) l'altezza della rete corrisponde alla somma delle altezze delle maglie bagnate, compresi i nodi, stirate perpendicolarmente alla lima da sughero.

1. Draghe

La larghezza massima consentita per le draghe è di 3 m, a eccezione delle draghe per la pesca delle spugne.

2. Reti da circuizione (ciancioli e reti da circuizione senza chiusura) ⁽¹⁰⁵⁾

La lunghezza della pezza è limitata a 800 m e l'altezza massima a 120 m, tranne per le tonnare volanti.

3. Reti da posta fisse ⁽¹⁰⁶⁾

3.1. Tramagli e reti da posta fisse a imbrocco ⁽¹⁰⁷⁾

1. L'altezza massima di un tramaglio non può superare i 4 m.

2. L'altezza massima di una rete da posta fissa a imbrocco non può superare i 10 m ⁽¹⁰⁸⁾.

3. È vietato detenere a bordo e calare più di 6.000 m di tramagli, reti da posta fisse a imbrocco per nave, tenendo presente che, da gennaio 2008, nel caso di un solo pescatore non si possono superare i 4.000 m, a cui si possono aggiungere altri 1.000 m nel caso di un secondo pescatore e altri 1.000 m nel caso di un terzo pescatore. Fino al 31 dicembre 2007

tali reti non possono superare i 5.000 m nel caso di un solo pescatore o di un secondo pescatore e 6.000 m nel caso di un terzo pescatore ⁽¹⁰⁹⁾.

4. Il diametro del ritorto o del monofilamento di una rete da posta fissa a imbocco non può essere superiore a 0,5 mm ⁽¹¹⁰⁾.

5. In deroga al punto 2, una rete da posta fissa a imbocco di lunghezza massima inferiore a 500 m può avere una altezza massima di 30 m. È vietato detenere a bordo o calare più di 500 m di rete da posta fissa a imbocco qualora essa ecceda il limite di altezza di 10 m di cui al punto 2 ⁽¹¹¹⁾.

3.2. Incastellate (tramagli + reti da imbocco) ⁽¹¹²⁾

1. L'altezza massima di una incastellata non può superare i 10 m ⁽¹¹³⁾.

2. È vietato detenere a bordo o calare più di 2 500 m di incastellate per nave ⁽¹¹⁴⁾.

3. Il diametro del ritorto o del monofilamento di una rete da imbocco non può essere superiore a 0,5 mm.

4. In deroga al punto 1, una incastellata avente una lunghezza massima di 500 m può avere un'altezza massima di 30 m. È vietato detenere a bordo o calare più di 500 m di incastellata qualora essa ecceda il limite di altezza di 10 m di cui al punto 1 ⁽¹¹⁵⁾.

4. Palangaro di fondo

1. È vietato detenere a bordo o calare più di 1.000 ami per persona a bordo, entro il limite complessivo di 5.000 ami per peschereccio.

2. In deroga al punto 1, ogni nave che intraprende una bordata di pesca di durata superiore a 3 giorni può detenere a bordo un massimo di 7.000 ami.

5. Trappole per la pesca dei crostacei di profondità

È vietato detenere a bordo o calare più di 250 trappole per peschereccio.

6. Palangaro di superficie (derivante)

È vietato detenere a bordo o calare più di:

1. 2.000 ami per nave per i pescherecci dediti alla pesca di tonno rosso (*Thunnus thynnus*), quando questa specie rappresenta almeno il 70% delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita;

2. 2 500 ami per nave per i pescherecci che praticano la pesca di pesce spada (*Xyphias gladius*), quando questa specie rappresenta almeno il 70 % delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita; ⁽¹¹⁶⁾

3. 5.000 ami per nave per i pescherecci dediti alla pesca di tonno bianco (*Thunnus alalunga*), quando questa specie rappresenta almeno il 70% delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita.

4. In deroga ai punti 1, 2 e 3 ogni peschereccio che intraprende una bordata di pesca di durata superiore a 2 giorni può detenere a bordo un numero equivalente di ami di riserva.

7. Reti da traino

Le specifiche tecniche volte a limitare la dimensione massima della lima da galleggiante, della lima da piombo, della circonferenza o del perimetro delle reti e il numero massimo di reti da traino ad attrezzatura multipla sono adottate entro l'ottobre 2007 secondo la procedura di cui all'articolo 30 del presente regolamento.

(102) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

(103) Allegato soppresso dall'*art. 32, par. 1, lettera b)*, del *Regolamento 20 giugno 2019, n. 2019/1241/UE*, a decorrere dal 14 agosto 2019, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 40, par. 1*, del medesimo *Regolamento n. 2019/1241/UE*.

(104) Punto così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

(105) Punto così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

(106) Punto così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

(107) Punto così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

(108) Punto così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

(109) Punto così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

(110) Punto così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

(111) Punto così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

(112) Punto così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

(113) Punto così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

(114) Punto così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

(115) Punto così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 luglio 2011, n. L 196.

(116) Punto così sostituito dall'*art. 38, par. 1, del Regolamento 20 giugno 2019, n. 2019/1154/UE*, a decorrere dal 15 luglio 2019, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 39, par. 1, del medesimo Regolamento n. 2019/1154/UE*.

ALLEGATO III ^{(117) (118) (119)}

Taglie minime di riferimento per la conservazione ⁽¹²⁰⁾

Denominazione scientifica	Nome comune	Taglia minima
1. Pesci		
<i>Dicentrarchus labrax</i>	Spigola	25 cm
<i>Diplodus annularis</i>	Sparaglione	12 cm
<i>Diplodus puntazzo</i>	Sarago pizzuto	18 cm
<i>Diplodus sargus</i>	Sarago maggiore	23 cm
<i>Diplodus vulgaris</i>	Sarago testa nera	18 cm
<i>Engraulis encrasicolus</i> (*)	Acciuga	9 cm
<i>Epinephelus</i> spp.	Cernia	45 cm
<i>Lithognathus mormyrus</i>	Mormora	20 cm
<i>Merluccius merluccius</i> (***)	Nasello	20 cm
<i>Mullus</i> spp.	Triglia	11 cm
<i>Pagellus acarne</i>	Pagello mafrone	17 cm
<i>Pagellus bogaraveo</i>	Occhialone	33 cm
<i>Pagellus erythrinus</i>	Pagello fragolino	15 cm
<i>Pagrus pagrus</i>	Pagro mediterraneo	18 cm
<i>Polyprion americanus</i>	Cernia di fondale	45 cm
<i>Sardina pilchardus</i> (**)	Sardina	11 cm
<i>Scomber</i> spp.	Sgombro	18 cm
<i>Solea vulgaris</i>	Sogliola	20 cm
<i>Sparus aurata</i>	Orata	20 cm
<i>Trachurus</i> spp.	Suri	15 cm
2. Crostacei		
<i>Homarus gammarus</i>	Astice	300 mm LT 105 mm LC
<i>Nephrops norvegicus</i>	Scampo	20 mm LC 70 mm LT
<i>Palinuridae</i>	Aragoste	90 mm LC
<i>Parapenaeus longirostris</i>	Gambero rosa mediterraneo	20 mm LC
3. Molluschi bivalvi		
<i>Pecten jacobaeus</i>	Cappasanta	10 cm

Denominazione scientifica	Nome comune	Taglia minima
<i>Venerupis</i> spp.	Vongole	25 mm
<i>Venus</i> spp.	Vongole	25 mm

LT = lunghezza totale; LC = lunghezza del carapace.

(*) Acciuga: gli Stati membri possono convertire la taglia minima in 110 esemplari per kg.

(**) Sardina: gli Stati membri possono convertire la taglia minima in 55 esemplari per kg.

(***) Nasello: tuttavia, fino al 31 dicembre 2008 è concesso un margine di tolleranza del 15 % in peso di esemplari di nasello compresi tra 15 e 20 cm. Tale limite di tolleranza è rispettato tanto dal singolo peschereccio, in alto mare o nel luogo di sbarco, quanto nei mercati di prima vendita dopo lo sbarco. Detto limite è rispettato anche in ciascuna transazione commerciale successiva a livello nazionale e internazionale.

(117) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

(118) Allegato soppresso dall'*art. 32, par. 1, lettera b)*, del *Regolamento 20 giugno 2019, n. 2019/1241/UE*, a decorrere dal 14 agosto 2019, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 40, par. 1*, del medesimo *Regolamento n. 2019/1241/UE*.

(119) Per le modifiche al presente allegato, vedi l'*articolo 3 del regolamento (UE) n. 2015/812*.

(120) Titolo così sostituito dall'*articolo 3 del regolamento (UE) n. 2015/812*.

ALLEGATO IV ⁽¹²¹⁾ ⁽¹²²⁾

Misurazione della taglia di un organismo marino

1. La taglia di un pesce è misurata, come indicato nella figura 1, dall'estremità anteriore del muso sino all'estremità della pinna caudale.

2. La taglia dello scampo (*Nephrops norvegicus*) è misurata come indicato nella figura 2:

- in lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al punto medio del margine distale dorsale del carapace, o

- in lunghezza totale, dalla punta del rostro fino all'estremità posteriore del telson, escludendo le setae.

3. La taglia dell'astice (*Homarus gammarus*) è misurata, come indicato nella figura 3:

- in lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al punto medio del margine distale dorsale del carapace, o

- in lunghezza totale, dalla punta del rostro fino all'estremità posteriore del telson, escludendo le setae.

4. La taglia dell'aragosta (*Palinuridae*) è misurata, come indicato nella figura 4, in lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, dalla punta del rostro fino al punto medio del margine distale dorsale del carapace.

5. La taglia di un mollusco bivalve è misurata, come indicato nella figura 5, sulla parte più lunga della conchiglia.

Figura 1






Figura 2



(*Nephrops*)
Scampo

Figura 3



(*Homarus*)
Astice

(a) Lunghezza del carapace

(b) Lunghezza totale

Figura 4




Figura 5



(121) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

(122) Allegato soppresso dall'*art. 32, par. 1, lettera b)*, del *Regolamento 20 giugno 2019, n. 2019/1241/UE*, a decorrere dal 14 agosto 2019, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 40, par. 1*, del medesimo *Regolamento n. 2019/1241/UE*.

ALLEGATO V ⁽¹²³⁾

Zona di gestione di 25 miglia intorno alle isole maltesi

a) Zone in cui è autorizzata la pesca con attrezzi da traino nelle acque circostanti le isole maltesi: coordinate geografiche

Zona A	Zona H
A1 — 36,0172°N, 14,1442°E	H1 — 35,6739°N, 14,6742°E
A2 — 36,0289°N, 14,1792°E	H2 — 35,4656°N, 14,8459°E
A3 — 35,9822°N, 14,2742°E	H3 — 35,4272°N, 14,7609°E
A4 — 35,8489°N, 14,3242°E	H4 — 35,5106°N, 14,6325°E
A5 — 35,8106°N, 14,2542°E	H5 — 35,6406°N, 14,6025°E
A6 — 35,9706°N, 14,2459°E	
Zona B	Zona I
B1 — 35,7906°N, 14,4409°E	I1 — 36,1489°N, 14,3909°E
B2 — 35,8039°N, 14,4909°E	I2 — 36,2523°N, 14,5092°E
B3 — 35,7939°N, 14,4959°E	I3 — 36,2373°N, 14,5259°E
B4 — 35,7522°N, 14,4242°E	I4 — 36,1372°N, 14,4225°E
B5 — 35,7606°N, 14,4159°E	
B6 — 35,7706°N, 14,4325°E	
Zona C	Zona J
C1 — 35,8406°N, 14,6192°E	J1 — 36,2189°N, 13,9108°E
C2 — 35,8556°N, 14,6692°E	J2 — 36,2689°N, 14,0708°E
C3 — 35,8322°N, 14,6542°E	J3 — 36,2472°N, 14,0708°E
C4 — 35,8022°N, 14,5775°E	J4 — 36,1972°N, 13,9225°E
Zona D	Zona K
D1 — 36,0422°N, 14,3459°E	K1 — 35,9739°N, 14,0242°E
D2 — 36,0289°N, 14,4625°E	K2 — 36,0022°N, 14,0408°E
D3 — 35,9989°N, 14,4559°E	K3 — 36,0656°N, 13,9692°E
D4 — 36,0289°N, 14,3409°E	K4 — 36,1356°N, 13,8575°E
	K5 — 36,0456°N, 13,9242°E
Zona E	Zona L
E1 — 35,9789°N, 14,7159°E	L1 — 35,9856°N, 14,1075°E
E2 — 36,0072°N, 14,8159°E	L2 — 35,9956°N, 14,1158°E
E3 — 35,9389°N, 14,7575°E	L3 — 35,9572°N, 14,0325°E
E4 — 35,8939°N, 14,6075°E	L4 — 35,9622°N, 13,9408°E
E5 — 35,9056°N, 14,5992°E	
Zona F	Zona M
F1 — 36,1423°N, 14,6725°E	M1 — 36,4856°N, 14,3292°E
F2 — 36,1439°N, 14,7892°E	M2 — 36,4639°N, 14,4342°E
F3 — 36,0139°N, 14,7892°E	M3 — 36,3606°N, 14,4875°E
F4 — 36,0039°N, 14,6142°E	M4 — 36,3423°N, 14,4242°E
	M5 — 36,4156°N, 14,4208°E
Zona G	Zona N
G1 — 36,0706°N, 14,9375°E	N1 — 36,1155°N, 14,1217°E
G2 — 35,9372°N, 15,0000°E	N2 — 36,1079°N, 14,0779°E
G3 — 35,7956°N, 14,9825°E	N3 — 36,0717°N, 14,0264°E
G4 — 35,7156°N, 14,8792°E	N4 — 36,0458°N, 14,0376°E
G5 — 35,8489°N, 14,6825°E	N5 — 36,0516°N, 14,0896°E
	N6 — 36,0989°N, 14,1355°E

b) Coordinate geografiche di alcuni punti intermedi lungo l'isobata dei 200 m all'interno della zona di gestione di 25 miglia

ID	Latitudine	Longitudine
1	36,3673°N	14,5540°E
2	36,3159°N	14,5567°E
3	36,2735°N	14,5379°E
4	36,2357°N	14,4785°E
5	36,1699°N	14,4316°E
6	36,1307°N	14,3534°E
7	36,1117°N	14,2127°E
8	36,1003°N	14,1658°E
9	36,0859°N	14,152°E
10	36,0547°N	14,143°E
11	35,9921°N	14,1584°E
12	35,9744°N	14,1815°E
13	35,9608°N	14,2235°E
14	35,9296°N	14,2164°E
15	35,8983°N	14,2328°E
16	35,867°N	14,4929°E
17	35,8358°N	14,2845°E
18	35,8191°N	14,2753°E
19	35,7863°N	14,3534°E
20	35,7542°N	14,4316°E
21	35,7355°N	14,4473°E
22	35,7225°N	14,5098°E
23	35,6951°N	14,5365°E
24	35,6325°N	14,536°E
25	35,57°N	14,5221°E
26	35,5348°N	14,588°E
27	35,5037°N	14,6192°E
28	35,5128°N	14,6349°E
29	35,57°N	14,6717°E
30	35,5975°N	14,647°E
31	35,5903°N	14,6036°E
32	35,6034°N	14,574°E
33	35,6532°N	14,5535°E
34	35,6726°N	14,5723°E
35	35,6668°N	14,5937°E
36	35,6618°N	14,6424°E

ID	Latitudine	Longitudine
37	35,653°N	14,6661°E
38	35,57°N	14,6853°E
39	35,5294°N	14,713°E
40	35,5071°N	14,7443°E
41	35,4878°N	14,7834°E
42	35,4929°N	14,8247°E
43	35,4762°N	14,8246°E
44	36,2077°N	13,947°E
45	36,1954°N	13,96°E
46	36,1773°N	13,947°E
47	36,1848°N	13,9313°E
48	36,1954°N	13,925°E
49	35,4592°N	14,1815°E
50	35,4762°N	14,1895°E
51	35,4755°N	14,2127°E
52	35,4605°N	14,2199°E
53	35,4453°N	14,1971°E

(123) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

ALLEGATO VI ⁽¹²⁴⁾**Tavola di concordanza**

Regolamento (CE) n. 1626/94	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2, primo comma	Articolo 7, articolo 17 e articolo 19
Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 3
Articolo 2, paragrafi 1 e 2	Articolo 8
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 13, paragrafo 5, articolo 17 e articolo 19
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma	Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, e articolo 13, paragrafo 5
Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 13, paragrafo 5, articolo 14, paragrafi 2 e 3, articolo 19
Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma (1 bis)	Articolo 4, articolo 13, paragrafo 9, articolo 13, paragrafo 10, articolo 19
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, articolo 13, paragrafo 8, e articolo 19
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 4, articolo 13, paragrafo 10, e articolo 19
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 13, paragrafi 3 e 7, e articolo 19
Articolo 4	Articolo 7
Articolo 5	Articolo 12 e allegato II
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, e articolo 6, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafi 1 e 2
Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 9, paragrafo 7, articolo 14, paragrafi 1 e 3
Articolo 6, paragrafo 3	Allegato II, Definizioni
Articolo 7	Articolo 22
Articolo 8, paragrafi 1 e 3	Articolo 15, allegato III e allegato IV
Articolo 8 bis	Articolo 26
Articolo 8 ter	Articolo 27
Articolo 9	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 10 bis	Articolo 29
Articolo 11	Articolo 32
Allegato I	Articolo 3 e articolo 4
Allegato II	Articolo 11, allegato I e allegato II
Allegato III	Articolo 9, paragrafi 3, 4 e 5
Allegato IV	Allegato III
Allegato V, lettera b)	Allegato V

(124) Il testo del presente regolamento è stato così interamente sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.

D.Dirett.	27	dicembre	2010
D.Dirett.	27	dicembre	2010
D.Dirett.	27	dicembre	2010
D.Dirett.	27	dicembre	2010
D.Dirett.	27	dicembre	2010
D.Dirett.	2	maggio	2012

D.Dirett.	15	dicembre	2015
D.Dirett.	28	dicembre	2017
D.Dirett.	12	settembre	2018
D.Dirett. 22 novembre 2018			

PROGRAMMA OPERATIVO DEL FEAMP

CCI	2014IT14MFOP001
Titolo	European Maritime and Fisheries Fund - Operational Programme for Italy
Versione	1.2
Primo anno	2014
Ultimo anno	2020
Ammissibile a partire dal	1-gen-2014
Ammissibile fino al	31-dic-2023
Numero della decisione della CE	C(2015)8452
Data della decisione della CE	25-nov-2015

1. PREPARAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI E PARTECIPAZIONE DEI PARTNER

1.1. Preparazione dei programmi operativi e partecipazione dei partner

Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) annovera tra i suoi obiettivi la promozione di una pesca e di una acquacoltura competitive, redditizie e sostenibili sotto il profilo ambientale, oltretutto socialmente responsabili e finalizzate ad uno sviluppo territoriale equilibrato ed inclusivo delle zone di pesca e acquacoltura, nonché l'attuazione della Politica Marittima Integrata (PMI) dell'Unione in modo complementare rispetto alla politica di coesione e alla Politica Comune della Pesca (PCP)

Ai fini dell'attuazione delle priorità da cofinanziare tramite il Fondo, l'Italia ha redatto, sulla base dell'articolo 17 del Reg. UE n. 508/2014, il presente Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 (di seguito PO FEAMP), in stretta collaborazione con i partner di cui all'art. 5 del Reg. UE n. 1303/2013. Questi ultimi comprendono i partner istituzionali e le parti economiche e sociali rilevanti, in particolare: le Amministrazioni Regionali; le Amministrazioni Centrali competenti; le associazioni nazionali di categoria; i sindacati di settore; gli istituti nazionali di ricerca; i pertinenti organismi rappresentativi della società civile, comprese le associazioni ambientali e di promozione della pesca sportiva ed altre organizzazioni. Conformemente al sistema della *governance* a più livelli, i partner sono stati coinvolti nelle diverse fasi di elaborazione del Programma Operativo. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1 del Reg. UE n. 1303/2013, inoltre, essi prendono parte alla fase di valutazione e monitoraggio dell'attuazione del programma attraverso la partecipazione al Comitato di Sorveglianza istituito ai sensi dell'Art. 47 del medesimo Regolamento.

Autorità che ha coordinato la preparazione del Programma Operativo

Per l'Italia l'autorità preposta alla gestione e coordinamento del programma operativo è la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF).

Il processo di preparazione

La Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MiPAAF, in qualità di Amministrazione responsabile della predisposizione del PO FEAMP, ha dato avvio alla fase di consultazione dei rappresentanti del Partenariato allargato al fine di consentirne la partecipazione attiva nella predisposizione del Programma. Il processo di coinvolgimento dei partner nella preparazione ed elaborazione del programma si è articolato nelle seguenti fasi.

- Punto di partenza della riflessione è stato l'ascolto delle proposte del partenariato sulla *vision* strategica del PO FEAMP, nonché l'individuazione di possibili suggerimenti per la definizione delle scelte. Sono stati in seguito trasmessi i contributi sulle lezioni apprese del precedente ciclo di programmazione e sugli indirizzi strategici da includere nel programma operativo
- In seguito, è stato chiesto ai partner di compilare un questionario relativo alla prioritizzazione delle Misure del PO FEAMP e delle Azioni del Piano per l'Acquacoltura, con l'obiettivo di individuare le opzioni strategiche più rilevanti per i componenti del partenariato

- La consultazione ha poi avuto l'obiettivo di presentare e condividere il primo esito dei questionari trasmessi; nella stessa occasione è stata presentata la proposta di Analisi SWOT del Programma che individua per ciascuna Priorità UE (Art. 6 del Reg. UE n. 508/2014) i punti di forza e di debolezza, le opportunità e le minacce che sono propedeutici all'individuazione dei fabbisogni e delle esigenze territoriali che guideranno la definizione della strategia
- La proposta di Programma Operativo è stata successivamente presentata sia alle Regioni che agli altri attori economico-sociali, raccogliendo le diverse osservazioni formulate al riguardo ed invitando il partenariato a trasmettere ulteriori contributi scritti
- E' stata poi presentata la versione completa del Programma Operativo in funzione della relativa trasmissione alla Commissione europea, integrata delle raccomandazioni dei valutatori e delle nuove osservazioni del partenariato
- Al termine del processo è stata presentata la versione del PO modificata a seguito delle osservazioni della Commissione Europea

In merito alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la procedura si è articolata nelle fasi seguenti:

- **03/03/2015:** Avvio della fase di *scoping* relativa al rapporto ambientale preliminare
- **27/03/2015:** Riunione di consultazione tra AdG e altre autorità ambientali sul Rapporto ambientale preliminare
- **04/06/2015:** Trasmissione al MATTM della bozza di Rapporto Ambientale, insieme ai relativi allegati (sintesi non tecnica; studio di incidenza ambientale; questionario per la consultazione pubblica; tabella di recepimento delle osservazioni; elenco dei soggetti da invitare alla consultazione pubblica). Trasmissione nella stessa data di tale documentazione alla Commissione europea
- **20/06/2015:** Comunicazione, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 141, dell'avvio della consultazione pubblica ai sensi degli artt.13 comma 5 e 14 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. con scadenza fissata in data 18 agosto 2015
- **04/08/2015:** Riunione con le autorità con competenze ambientali. Presentazione e discussione dello stato di avanzamento della procedura di VAS e della metodologia di valutazione ambientale seguita

La procedura VAS si conclude con rilascio del parere motivato da parte del Ministero dell'Ambiente e pubblicazione del decreto interministeriale di approvazione MATTM – MiBACT. Per le autorità consultate in materia di cambiamenti climatici, Natura 2000 e aree marine protette si fa rimando alla documentazione VAS

Descrizione del coinvolgimento dei partner di cui all'articolo 5 del regolamento UE n. 1303/2013

Coerentemente a quanto definito nel Codice europeo di condotta del partenariato il coinvolgimento degli *stakeholders* è un elemento imprescindibile del processo di programmazione che deve contribuire a migliorare l'efficacia degli interventi che saranno realizzati. Il coinvolgimento degli stessi è stato pertanto considerato quale componente integrante, fondamentale e meritevole di valorizzazione sia nella fase ascendente della programmazione che in quella discendente della attuazione. Un ruolo di primo piano è stato

riconosciuto alle Regioni, in qualità di partner istituzionali, al fine di favorire la migliore attuazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e della *governance* a più livelli. A tal fine, sono state svolte diverse riunioni tra Amministrazione centrale e Amministrazioni regionali, funzionali in particolare alla discussione dei temi relativi alla *governance* interna del Programma, all'attuazione condivisa del CLLD e alla ripartizione di competenze tra AdG e Organismi Intermedi

I partner sono stati individuati sulla base del principio di rappresentatività, tenendo conto delle loro competenze, della loro capacità di partecipazione attiva e di rappresentazione degli interessi del settore a diversi livelli (territoriale, economico, sociale, ambientale), nonché della loro rilevanza quali attori chiave ai fini della attuazione dell'accordo di partenariato. La lista completa dei componenti del partenariato è riportata in Allegato al PO

In relazione alle modalità di consultazione, è stata prevista l'organizzazione di incontri di discussione in cui i partner hanno potuto esprimere le proprie istanze ed è stata data loro la possibilità di trasmettere contributi ed osservazioni che tenessero conto delle proprie esigenze ed esperienze

Nello specifico, le modalità di coinvolgimento e di partecipazione dei partner alla stesura del Programma sono state le seguenti:

1. Compilazione di questionari inviati dall'Amministrazione in riferimento alla prioritizzazione delle misure FEAMP e delle Azioni del Piano Strategico Nazionale per l'Acquacoltura
2. Invio all'Amministrazione di contributi e osservazioni scritte, sia di tipo generale che su contenuti specifici
3. Partecipazione attiva a regolari riunioni di orientamento e coordinamento con l'Amministrazione

1. Questionari

Il partenariato è stato chiamato ad esprimere le proprie preferenze sulle misure attivabili in ognuna delle Priorità UE del Reg. 508/ 2014, nonché il relativo grado di priorità di carattere strategico-programmatico.

Le priorità espresse sono state debitamente tenute in considerazione per l'individuazione degli obiettivi e della strategia del PO

2. Contributi scritti

I contributi del partenariato sono stati sistematizzati in schede di sintesi riportate per ciascun soggetto, avendo cura di distinguere tra aspetti di natura generale e aspetti specifici. Questi ultimi sono stati suddivisi per ciascuna delle Priorità UE del Reg. UE n. 508/2014

3. Riunioni

Al fine di promuovere un dialogo fattivo con tutti i soggetti del partenariato, l'AdG ha organizzato diverse riunioni di orientamento e coordinamento, conformemente ai principi essenziali e alle buone prassi individuate dal Codice di condotta. E' stato dato rilievo alla

possibilità dei partner di fornire contributi ed essere informati, nonché di ricevere comunicazione sull'esito delle consultazioni avvenute

Inoltre, al fine di discutere delle questioni specifiche legate alla *governance* del PO ed individuare la ripartizione di competenze tra i diversi livelli istituzionali, sono state svolte riunioni di confronto tra l'Amministrazione centrale e le Regioni

Nel corso della prima riunione tenutasi il 27/10/2014, ad esempio, il confronto diretto e l'ascolto del partenariato, in merito agli indirizzi strategici proposti, ha consentito la piena integrazione, nel Programma Operativo, di una visione strategica e di una definizione delle scelte altamente rappresentativa delle istanze partenariali. In particolare, sono stati inclusi tra i fattori strategici del PO (Cfr. Par. 3.1) l'introduzione di criteri premiali a favore degli operatori e delle imprese che dimostrano un più elevato grado di sostenibilità ambientale e la realizzazione di progetti pilota innovativi di valenza nazionale

La riunione del 21/11/2014 ha messo in luce le opzioni strategiche più rilevanti per il partenariato sulle Misure del PO FEAMP nonché sulle Azioni del Piano Strategico Nazionale per l'Acquacoltura. E' stata evidenziata la rilevanza della dimensione sociale che in un contesto di tutele sociali carenti e non sempre adeguate per il settore, diventa una componente essenziale. Un forte accento è stato posto sulla necessità di valorizzare i prodotti ittici e di favorire investimenti in grado di rendere la pesca e l'acquacoltura più competitive nonché sull'opportunità di individuare attività complementari in grado di diversificare le fonti di reddito

Sull'Analisi SWOT, presentata nel corso della riunione del 19/12/2014, il confronto diretto si è rivelato particolarmente proficuo. I partner hanno presentato proposte ed integrazioni ed in particolare sulla necessità di rafforzare la struttura dell'analisi nella parte relativa alla Priorità n. 2 (acquacoltura) e alla Priorità n. 5 (trasformazione e commercializzazione). Per quanto attiene alla Priorità 2, sono state evidenziate le notevoli difficoltà burocratiche e normative che di fatto limitano il settore e l'esigenza della semplificazione delle procedure. A proposito della Priorità 5 è stato rilevato come la dimensione del mercato e della commercializzazione rivesta un ruolo fondamentale nel contesto della politica della pesca e dell'acquacoltura e come il concetto di sostenibilità promosso dalla riforma debba includere, oltreché gli aspetti ambientali, anche quelli economici e sociali, quali la preservazione dell'interesse dell'impresa ed il buon funzionamento del mercato

Nel corso dell'incontro del 28/01/2015, è stata avanzata la proposta di designare i FLAG quali Organismi Intermedi per l'attuazione del CLLD, sottolineando il ruolo di coordinamento e di sorveglianza da parte delle Amministrazioni regionali. Ulteriori argomenti discussi, quali i contenuti del Piano per la pesca costiera artigianale, le misure riguardanti le acque interne, il ricorso agli strumenti finanziari, sono stati presi debitamente in considerazione

Il successivo incontro del 18/02/2015, ha consentito un confronto su alcuni aspetti cruciali quali la determinazione degli indicatori, la quantificazione dei target per il quadro di riferimento dei risultati e la coerenza tra il PO e la Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR)

Il 28/09/2015 sono state condivise con i partner le osservazioni presentate dalla Commissione Europea a seguito della proposta trasmessa il 30 aprile 2015, in funzione della presentazione della versione consolidata sulla base della quale dare avvio alla procedura di adozione

Nell'ottica del coinvolgimento dei futuri partenariati che assumeranno il ruolo di *Fisheries Local Action Groups* (FLAG), il 7-8 maggio 2015, si è tenuto a Favignana il seminario nazionale dei Gruppi di Azione Costiera (GAC), al fine di condividere con gli operatori del settore della pesca le principali novità ed i possibili scenari futuri relativi all'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo ex art. 32 del Reg UE n. 1303/2013. Il 22 luglio 2015 è stato organizzato dall'Autorità di Gestione un ulteriore incontro con le Amministrazioni regionali ed i GAC per discutere le modalità di definizione e attuazione della strategia di sviluppo locale partecipativo nell'ambito della nuova programmazione

A seguito dell'adozione del PO FEAMP, i partner saranno coinvolti attivamente anche nella successiva fase di attuazione, in particolare:

- nel favorire la formulazione di pareri nella preparazione delle relazioni sullo stato dei lavori concernenti l'esecuzione dell'Accordo di Partenariato di cui all'art. 52 del Reg. UE n. 1303/2013
- nell'ambito del Comitato di Sorveglianza, nel valutare l'efficacia del programma e nella preparazione delle relazioni di attuazione annuali
- mediante incontri di consultazione per il confronto e la discussione su tematiche specifiche

1.2. Esito della valutazione ex ante

1.2.1. Descrizione del processo di valutazione ex ante

La valutazione ex-ante (VEXA) del PO FEAMP 2014-2020, così previsto dall'art. 55 del Reg. UE n. 1303/2013, rappresenta un processo fondamentale di accompagnamento e di supporto alla fase di programmazione, che ha l'obiettivo di migliorare la qualità della progettazione di ciascun programma.

Il processo di valutazione e l'elaborazione dei prodotti della VEXA hanno seguito le indicazioni specifiche fornite dalla Commissione europea[1].

L'interlocazione costante tra Programmatore e Valutatore è stata garantita:

- mediante lo svolgimento di riunioni di confronto e di coordinamento;
- nell'ambito del processo di consultazione con le Amministrazioni Regionali e con i rappresentanti del Partenariato allargato;
- attraverso lo scambio di documenti intermedi e di contributi.

Il primo incontro è stato svolto il 28 ottobre 2014 ed ha avuto come oggetto la condivisione degli aspetti organizzativi e metodologici per procedere alle attività relative alla stesura del Programma ed alla condivisione della tempistica di riferimento.

Il 22 dicembre 2014 i Valutatori hanno trasmesso un contributo contenente una serie di prime indicazioni metodologiche sull'impostazione della SWOT e sull'analisi dei fabbisogni.

Un ulteriore incontro tecnico è stato svolto il 13 gennaio 2015, in funzione della trasmissione alle Amministrazioni regionali della prima proposta di Programma, avvenuta il 16 gennaio 2015.

Il 27 gennaio 2015 sono state trasmesse le note del Valutatore sulla sezione relativa all'analisi SWOT riferite alla proposta del PO FEAMP del 16 gennaio 2015.

Il 3 febbraio 2015 è stata presentata la prima bozza del Rapporto di Valutazione ex ante relativa alla versione del PO FEAMP del 27 gennaio 2015, che è stata inviata in consultazione ai partner del Programma.

Nel corso dell'incontro del 18 febbraio 2015, sono stati esaminati gli indicatori ed i relativi valori di riferimento inseriti nel Programma. Sono stati in seguito apportati gli adeguamenti ritenuti opportuni.

Il 13 marzo 2015 è stata trasmessa la seconda bozza del Rapporto attraverso il quale il Valutatore ha espresso le proprie conclusioni in merito alla verifica di congruità e di realismo delle ipotesi alla base della programmazione FEAMP e di coerenza della logica interna tra i diversi interventi previsti nonché esterna con le altre politiche che influiscono sull'ambiente marino, sulla pesca e l'acquacoltura.

Il PO FEAMP è sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE. A seguito della fase di consultazione pubblica ai sensi degli artt.13 comma 5 e 14 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 141), che si è conclusa il 18 agosto 2015, sono state apportate le opportune modifiche al PO ed al Rapporto Ambientale sulla base delle osservazioni pervenute.

[1] Guidelines for the ex-ante evaluation of 2014-2020 EMFF Ops.

1.2.2. Sintesi delle raccomandazioni dei valutatori ex ante e descrizione sommaria del seguito ad esse riservato

Argomento	Raccomandazione	Seguito riservato alla raccomandazione o motivo per cui non si è tenuto conto della raccomandazione
1 - Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	Nel complesso le osservazioni della VEXA considerano adeguata l'analisi SWOT proposta dal PO. Le osservazioni hanno segnalato come necessaria una maggiore	I contenuti della SWOT, riferiti ai punti di forza/debolezza, opportunità e minacce delle singole Priorità sono stati modificati tenendo conto dei suggerimenti forniti dal Valutatore, apportando gli

Argomento	Raccomandazione	Seguito riservato alla raccomandazione o motivo per cui non si è tenuto conto della raccomandazione
	<p>puntualizzazione e concentrazione delle tematiche proposte e, talvolta, un loro migliore classificazione nei diversi ambiti della SWOT, al fine di favorire un'identificazione puntuale e non ambigua della strategia.</p> <p>La VEXA ha principalmente riscontrato incoerenza tra l'inserimento di alcuni specifici concetti come punti di forza anziché opportunità ovvero addirittura come punti di debolezza. Pertanto il valutatore ha segnalato la necessità di un loro spostamento e la loro collocazione nel corretto ambito della SWOT.</p> <p>Inoltre è stato chiesto di rafforzare il legame tra i risultati dell'analisi e le conclusioni tratte in termini di fabbisogni. Si è infine suggerito di esplicitare alcuni concetti ritenuti troppo generici.</p>	<p>spostamenti richiesti ed operando inoltre una loro sistematizzazione per settori chiave, al fine di garantire maggiore chiarezza e facilitare l'identificazione con le corrispondenti linee strategiche.</p> <p>Per ciascuna priorità è stata fornita una descrizione sintetica che riporta anche dati di natura quantitativa.</p>
<p>2 - Definizione della logica d'intervento, ivi compreso il contributo alla strategia Europa 2020, la coerenza interna del programma proposto e il rapporto con altri strumenti pertinenti, la definizione di target intermedi e finali quantitativi e la distribuzione delle risorse</p>	<p>Il valutatore nel verificare la coerenza tra i fabbisogni emersi dall'analisi SWOT e le misure previste per singolo obiettivo specifico, ha evidenziato i fabbisogni privi di correlazione, per i quali ha raccomandato di introdurre gli elementi di correlazione mancanti o carenti.</p> <p>L'analisi delle misure selezionate all'interno della</p>	<p>In virtù delle richieste del valutatore, sono stati integrati gli elementi di correlazione carenti, ovvero data giustificazione laddove non in coerenza con il quadro logico del FEAMP. Dopo la segnalazione del valutatore della mancanza della misura relativa al "benessere degli animali" (articolo 56 del Reg. UE 508/2014), tale misura è</p>

Argomento	Raccomandazione	Seguito riservato alla raccomandazione o motivo per cui non si è tenuto conto della raccomandazione
di bilancio	<p>programmazione strategica FEAMP conferma una generale coerenza del PO con la Strategia Europa 2020 e la PCP.</p> <p>In considerazione dell'elevato numero di misure, il Valutatore suggerisce di tenere in considerazione l'articolo 18 del Regolamento (UE) 1303/2013 sulla concentrazione tematica.</p> <p>Per quanto concerne la descrizione del PO relativa alla raccolta dati, il valutatore richiede un ulteriore approfondimento tenuto conto delle problematiche della programmazione 2007-2013.</p> <p>In materia di CLLD è stato chiesto di rimarcare in maniera più esplicita i bassi risultati ottenuti in termini di risorse impegnate ed effettivamente spese nella scorsa Programmazione.</p>	<p>stata successivamente inserita nel PO. In riferimento alla raccolta dati, si terrà conto nell'ambito della ripartizione finanziaria, dei fabbisogni e delle esigenze derivanti dalla PCP e dal nuovo quadro normativo. Nella strategia è stato specificato che si provvederà a concentrare territorialmente le risorse sulla base delle specifiche esigenze locali. Le lezioni apprese dall'attuazione dell'Asse 4 del FEP 2007-2013, sono state ampiamente descritte come base di riferimento per la strategia CLLD.</p>
3 - Coerenza con il QSC, l'accordo di partenariato e le raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e, se si applica a livello nazionale, il programma nazionale di riforma	<p>Il FEAMP agisce fondamentalmente su due obiettivi tematici cruciali dell'AdP, ossia competitività delle Pmi ed ambiente. Sempre in relazione all'AdP, integra la sua azione con un impegno particolare anche per l'occupazione e l'assistenza tecnica.</p> <p>E' stato chiesto di specificare meglio le modalità con cui il PO FEAMP intende recepire la raccomandazione 3,</p>	<p>In merito alla coerenza con l'AdP è stato elaborato un allegato che evidenzia la correlazione tra il PO FEAMP e le azioni ed i risultati attesi dell'AdP.</p> <p>L'integrazione riferita alla Raccomandazione n. 3 è stata inserita.</p> <p>Come suggerito dal Valutatore sono stati rafforzati alcuni elementi di complementarietà tra il FEAMP e gli altri Fondi</p>

Argomento	Raccomandazione	Seguito riservato alla raccomandazione o motivo per cui non si è tenuto conto della raccomandazione
	<p>considerando che tale punto è stato evidenziato già nelle raccomandazioni specifiche per l'Italia del 2013.</p> <p>Per ciò che concerne il Piano strategico pluriennale per l'acquacoltura 2014 – 2020, il valutatore</p> <p>raccomanda di tenere in considerazione, all'interno della strategia del PO (Priorità 2), il fatto che la pianificazione coordinata dello spazio, rappresenta una priorità chiave per il futuro sviluppo dell'acquacoltura nel nostro paese.</p>	<p>SIE (FEASR, FESR ed FSE), i programmi di cooperazione territoriale e gli altri programmi comunitari.</p> <p>In riferimento alla Priorità 2, la coerenza con il PSA è stata rafforzata.</p>
<p>4 - Motivazione delle forme di sostegno proposte nel programma (articolo 66 dell'RDC)</p>	<p>Ai sensi dell'art. 55 (3) (h) del Reg. 1303/2013, la VEXA deve prendere in esame la motivazione delle forme di sostegno previste.</p> <p>Al fine di garantire un'immediata e più efficace comprensione delle forme di sostegno, è stato suggerito di utilizzare uno schema riassuntivo specificando quale forma di sostegno viene scelta per i diversi tipi di intervento.</p> <p>Il valutatore ha evidenziato la ragionevolezza della scelta di combinare le sovvenzioni con altre forme di sostegno, con particolare riferimento agli strumenti finanziari per</p>	<p>Lo schema è stato fornito al valutatore tenendo conto delle diverse forme di sostegno individuate.</p> <p>Per quanto concerne gli strumenti finanziari, è stata fornita la motivazione che giustifica il ricorso agli strumenti finanziari.</p> <p>Si sottolinea che la relativa attivazione è subordinata all'esito della valutazione ex ante ex art. 37(2) del Reg. UE n. 1303/2013.</p>

Argomento	Raccomandazione	Seguito riservato alla raccomandazione o motivo per cui non si è tenuto conto della raccomandazione
	quanto riguarda le misure che maggiormente possono impattare sull'occupazione.	
5 - Risorse umane e capacità amministrativa per la gestione del programma	<p>La dotazione di risorse umane della struttura della AdG e degli Organismi intermedi non desta preoccupazioni e appare ben dimensionata rispetto ai compiti connessi all'attuazione del programma. Appare tuttavia necessario definire delle soluzioni sia per rafforzare la capacità amministrativa delle Regioni (Organismi Intermedi), viste le criticità incontrate in passato nelle misure a gestione decentralizzata, sia per assicurare un loro migliore coordinamento.</p> <p>Pertanto, è stato richiesto di verificare l'adeguatezza delle strutture di gestione regionali e le misure previste dalle Regioni per migliorare l'implementazione del FEAMP, nonché di specificare le misure che l'AdG intende adottare a livello centrale per migliorare il coordinamento con le Regioni.</p>	L'AdG, con il supporto del valutatore, ha proceduto a verificare la capacità amministrativa delle Regioni attraverso un'apposita indagine. Ne sono emersi significativi miglioramenti, coerenti e adeguati rispetto alle principali criticità riscontrate nel 2007-13. Inoltre, le misure migliorative previste dal MiPAAF sono state dettagliate e sottoposte alle Regioni, che le hanno accolte positivamente.
6 - Procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni	Il valutatore raccomanda di fornire una descrizione dettagliata del sistema di monitoraggio, in quanto esso costituisce uno strumento cardine per la garanzia della corretta attuazione del PO. Raccomanda inoltre di procedere all'istituzione di un	La descrizione del sistema di monitoraggio è stata integrata, sottolineando che la definizione delle relative funzionalità e modalità attuative sarà subordinata ad una preventiva analisi tecnica che verificherà le esigenze di adeguamento del sistema

Argomento	Raccomandazione	Seguito riservato alla raccomandazione o motivo per cui non si è tenuto conto della raccomandazione
	<p>sistema di gestione e controllo (SIGECO) nel più breve tempo possibile coerentemente a quanto richiesto dall'Accordo di Partenariato ed in base a quanto previsto dal Reg. UE n. 1303/2013.</p> <p>Giustificare il metodo di calcolo per la quantificazione dei target degli indicatori e indicare le fonti per il calcolo delle baseline.</p> <p>Riportare in alcuni casi i valori non approssimativi.</p> <p>Modificare nello specifico alcuni target sotto/sovrastimati.</p>	<p>informativo finora utilizzato, per determinare il grado di copertura e di adattabilità dei requisiti alla sua applicazione al FEAMP.</p> <p>Sono state fornite al Valutatore le giustificazioni inerenti il metodo di calcolo adottato per la quantificazione dei target.</p> <p>Laddove richiesto, è stato riportato il valore reale e non approssimativo. Infine, alcuni valori sono stati rivisti sulla base dei suggerimenti del Valutatore.</p> <p>Laddove la quantificazione risulti basata su stime non oggettive, sono state fornite sufficienti giustificazioni basate su un giudizio esperto.</p>
<p>7 - Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, impedire la discriminazione e promuovere lo sviluppo sostenibile</p>	<p>Il valutatore sottolinea l'impegno dell'AdG di perseguire i principi di pari opportunità e non discriminazione mediante la costruzione di un Comitato di Sorveglianza e azioni di pubblicità e informazione.</p> <p>Nonostante la scelta di non prevedere interventi specifici a favore dell'imprenditoria femminile e di mantenere strettamente collegato il tema della parità di genere con quello del ricambio generazionale, si ritiene che lo sforzo dell'AdG a favore della promozione delle pari opportunità sia adeguato.</p>	<p>Nessuna azione richiesta.</p> <p>In materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, sono stati inseriti riferimenti specifici e in Allegato al Programma è riportata una Tabella che individua, per ciascuna Priorità, le azioni di adattamento e di mitigazione previste.</p> <p>Inoltre, in riferimento ad alcuni indicatori di risultato di valenza ambientale al</p>

Argomento	Raccomandazione	Seguito riservato alla raccomandazione o motivo per cui non si è tenuto conto della raccomandazione
	<p>Ai fini della più generale integrazione della lotta ai cambiamenti climatici nella strategia del PO, si raccomanda di richiamare esplicitamente la volontà di sostenere le iniziative con particolare valenza ambientale, introducendo specifici criteri di selezione o premialità per l'individuazione dei beneficiari. Si richiede di specificare l'interazione con il monitoraggio ambientale del PO previsto dalla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'Art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.</p>	<p>momento non quantificabili (1.4a , 1.10, 6.2), i relativi target verranno valorizzati, non appena i dati per la quantificazione saranno disponibili, in occasione della prima revisione utile del PO.</p>
<p>8 - Misure intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari</p>	<p>In riferimento alla digitalizzazione delle procedure di selezione, il Valutatore consiglia di supportare i beneficiari (OP) tramite le associazioni di categoria oppure con apposite iniziative formative/informative'avvio di queste azioni per la digitalizzazione</p>	<p>In quest'ambito, le azioni di assistenza tecnica (par. 4.8.1) prevedono "operazioni di assistenza tecnica per sostenere azioni di rafforzamento della capacità dei partner interessati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera e) del Reg. UE1303/2013".</p> <p>Inoltre è stato inserito il riferimento ad una adeguata informazione rivolta ai beneficiari sulle modalità di partecipazione alle procedure di selezione (sia par. 3.4.2 che 11.4).</p>
<p>9 - Requisiti per la valutazione ambientale</p>	<p>Si richiede di accogliere le osservazioni espresse dai soggetti con competenze</p>	<p>La redazione del PO è avvenuta seguendo un processo iterativo con la</p>

Argomento	Raccomandazione	Seguito riservato alla raccomandazione o motivo per cui non si è tenuto conto della raccomandazione
strategica	ambientali e dai portatori di interesse in fase di consultazione pubblica sul Rapporto Ambientale integrato con lo Studio di Incidenza Ambientale sulle aree della Rete Natura 2000.	valutazione ambientale strategica. Le raccomandazioni espresse dal valutatore VAS nel rapporto ambientale e dai soggetti con competenze ambientali che hanno partecipato alla consultazione sono state accolte ed integrate, ove possibile e necessario, all'interno del PO.

2. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI

2.1. Analisi SWOT e identificazione dei bisogni

Priorità dell'Unione	1 - Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
-----------------------------	--

Punti di forza

Analisi in sintesi

L'attuazione della politica europea per la pesca, unitamente ad aspetti di carattere congiunturale, ha fatto registrare una significativa riduzione della capacità di pesca nel periodo di riferimento considerato (2004-2015). Più nel dettaglio, la consistenza della flotta da pesca iscritta nell'Archivio Licenze di Pesca si è ridotta nell'ultimo decennio, passando da 14.873 natanti nel 2004 a 12.414 natanti nel 2015, facendo registrare una contrazione complessiva pari al -16,5%. Alla stessa stregua, nel medesimo periodo di riferimento si è registrato una contrazione anche in termini di GT e KW, rispettivamente -21,4% e -21,0% (MiPAAF –Archivio Licenze Pesca, settembre 2015).

In tale contesto, piuttosto significativa appare l'incidenza della piccola pesca costiera, rappresentando circa il 60% del totale delle imbarcazioni italiane (MiPAAF - Piano Pesca costiera artigianale, 2015). Trattasi di un segmento importante anche dal punto di vista sociale ed occupazionale, nell'ambito del quale sono custodite, tra l'altro, le più antiche tradizioni pescherecce locali.

La riforma della politica comune della pesca ha interessato trasversalmente anche il tema dei cambiamenti climatici, che rappresenta un ulteriore elemento di pressione che impatta sul settore della pesca - nell'accezione più ampia ivi compresa la pesca nelle acque interne - e dell'acquacoltura, e che in una *vision* complessiva di sistema, nel rispetto della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, deve contribuire ad orientare, promuovere e migliorare la gestione delle risorse idriche e degli ecosistemi.

A tale fine, il dato del trend di contrazione della flotta, unitamente al dato relativo al progressivo stimolo dell'azione pubblica a favore dell'utilizzo di fonti rinnovabili ed alla conversione dei motori più efficaci ed efficienti, concorre pienamente ai principi ed agli obiettivi della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

Nel rispetto del principio di sussidiarietà e degli obiettivi trasversali dell'UE in materia di sviluppo sostenibile, va certamente rafforzata la capacità di resilienza degli ecosistemi agli impatti dei cambiamenti climatici, privilegiando investimenti a favore di un'economia a basse emissioni di carbonio, con una migliore efficienza energetica e con una più ampia diffusione della conoscenza.

La strategia marina (Direttiva 2008/56/CE) impone di raggiungere un buono/migliore stato ambientale dell'ambiente marino dell'UE entro il 2020. Da un punto di vista strategico vanno, quindi, incentivati i partenariati pubblico-privato, al fine di stimolare la co-progettazione per

condividere gli investimenti, i rischi, i vantaggi e le responsabilità tra settore pubblico e settore privato. Allo stato attuale, non si registrano esperienze di attuazione di strumenti di incentivazione per la tutela dei servizi ecosistemici o per progetti finalizzati a rafforzare la resilienza degli ecosistemi e dei settori economici sotto forma di pagamenti per i servizi ecosistemici (*Payments for Ecosystem Services* o PES).

La significativa numerosità di Consorzi e Organizzazioni dei Produttori con strutture organizzative diffuse su tutto il territorio nazionale dovrebbe contribuire ad orientare i produttori verso una pesca ed un'acquacoltura sostenibile. Tali organizzazioni hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo essenziale per il funzionamento della politica comune della pesca e nell'organizzazione comune dei mercati, riducendo – laddove maggiormente efficienti – il rischio di fallimento del mercato e offrendo, al contempo anche servizi volti a stimolare la creazione di valore aggiunto. La presenza dei Consorzi e delle Organizzazioni dei Produttori sul territorio nazionale rappresenta un chiaro segnale di attecchimento di una consapevolezza diffusa negli *stakeholders* che operano sul territorio in merito alla necessità di approdare alla cogestione delle risorse in un'ottica di lungo periodo e nel pieno rispetto dell'ambiente.

1. Tendenziale riduzione della flotta (adeguamento dello sforzo di pesca)
2. Polivalenza delle attività di pesca (imbarcazioni che operano con più sistemi di pesca nel corso dell'anno)
3. Significativa consistenza di imbarcazioni afferenti alla pesca costiera artigianale
4. Maggiore consapevolezza degli operatori di dover adottare comportamenti rispettosi delle risorse e dell'ambiente
5. Diffusione di organizzazioni di categoria e sindacali sul territorio
6. Ricchezza culturale ed etnoantropologica legata alle attività marinare
7. Presenza di consorzi e OP per la cogestione delle risorse
8. Resilienza dell'ecosistema marino
9. Presenza di una rete di AMP

Punti deboli

Analisi in sintesi

Negli ultimi anni si sono innescate delle dinamiche di contesto e di mercato, tra le quali la ridotta disponibilità di risorse ittiche e comunque il loro basso valore commerciale, che hanno contribuito a ridurre notevolmente i margini di profitto delle imprese pescherecce, assottigliando i redditi dei pescatori. A tal proposito, dall'analisi degli ultimi dati ufficiali (IREPA, 2011 – Fleet Register 2013) emerge che l'incidenza del profitto lordo sui ricavi risulta pari al 27% per l'armatore, con una perdita di circa 7 punti percentuali rispetto al 2006. Questi dati attestano l'indebolimento economico e finanziario delle imprese, specie di quelle che afferiscono al settore della pesca costiera artigianale.

A tutto ciò si aggiunge la questione della sovraccapacità strutturale del settore nel suo complesso, indicata dallo STECF con un SHI non in equilibrio per la maggior parte dei segmenti, che implica l'adozione di appositi piani di disarmo e di demolizione da parte

dell'Amministrazione nazionale per riequilibrare la sostenibilità e la redditività del settore nel lungo periodo.

1. Sovraccapacità di pesca e tendenziale riduzione dei ricavi delle imprese di pesca (elevati costi di gestione e ridotti margini di profitto);
2. Tendenziale riduzione dei ricavi delle imprese di pesca (elevati costi di gestione e ridotti margini di profitto)
3. Vetustà del naviglio
4. Sottocapitalizzazione delle imprese
5. Difficoltà di accesso al credito e mancata riforma del sistema dei confidi
6. Ampie sacche di senilizzazione del settore diffuse su tutto il territorio
7. Scarsa diffusione di una vera e propria cultura d'impresa
8. Scarsa propensione ai cambiamenti ed all'introduzione di innovazione
9. Carente l'organizzazione delle infrastrutture portuali, commerciali e di servizi finalizzate alle imprese di pesca
10. Segmentazione dei canali distributivi ed eccessiva dipendenza dalle attività commerciali
11. Scarso livello di cooperazione e integrazione produttiva
12. Elevata consistenza delle attività di pesca illegale e di bracconaggio
13. Scarsa diffusione dell'innovazione tecnologica
14. Scollamento tra Università, Enti Pubblici della Ricerca ed operatori
15. Scarsa efficienza energetica delle imprese e scarsa sostenibilità dei processi (uso dei materiali, produzione rifiuti, scarti di produzione, ecc.)

Opportunità

Analisi in sintesi

A partire dai primi anni '90, già con i Piani Nazionali della pesca marittima e dell'acquacoltura (1991, 1994-96) l'intervento pubblico ha stimolato percorsi virtuosi da parte degli *stakeholders* nel tentativo di far crescere l'autoregolamentazione delle attività di pesca lungo la fascia costiera, da parte degli imprenditori ittici, ed in particolar modo degli imprenditori della piccola pesca (MiPAAF - Piano Pesca costiera artigianale, 2015).

Nel corso del ciclo di programmazione 2007-2013, per regolamentare la pesca costiera artigianale e sviluppare misure di gestione locale aggiuntive che garantissero la tutela delle risorse e l'adeguamento della flotta alle risorse disponibili, sono stati sviluppati dei Piani di Gestione Locale, orientati al rispetto della Politica Comune della Pesca (PCP). Anche se allo stato attuale risultano approvati 10 Piani di gestione locali in Sicilia, 10 in Campania e 2 in Calabria ed altri sono in fase di valutazione e approvazione o a livello regionale o nazionale in altre regioni italiane (Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Marche, Molise e Puglia,) e quindi il quadro generale che emerge non è uniforme sul territorio nazionale, risulta tuttavia possibile affermare che le azioni di comunicazione e di supporto alla definizione dei Piani hanno contribuito fattivamente all'accrescimento della consapevolezza diffusa tra i pescatori di dover rispettare la risorsa ittica in un'ottica di sostenibilità di lungo periodo, al fine di garantire una pesca responsabile ed economicamente valida nel tempo e nello spazio ed al

contempo sostenibile nell'accezione più ampia del termine in piena coerenza con i principi e gli obiettivi della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

L'adozione di strategie ad hoc nell'ambito dei piani di gestione nazionali - redatti ai sensi del Reg. (CE) 1967/2006 – hanno di fatto consentito di adeguare lo sforzo di pesca per area e per sistema di pesca, tenendo conto anche della multispecificità degli stock oggetto di sfruttamento.

1. Possibilità di diversificare le attività di pesca, soprattutto mediante l'integrazione delle attività primarie con servizi turistici connessi (pescaturismo, ittiturismo) e la pesca ricreativa
2. Adozione di modelli sostenibili di cooperazione per l'autogestione delle risorse, in coerenza con la Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.
3. Possibilità di sviluppare processi partecipativi con i pescatori per lo sviluppo locale
4. Possibilità di orientare la domanda di specie ittiche di basso/nullo valore commerciale, anche attraverso la filiera corta
5. Certificazioni basate su standard di pesca sostenibile e su meccanismi di tracciabilità dei prodotti ittici
6. Creazione di una *governance* marittima integrata nel Mediterraneo
7. Crescente impiego delle innovazioni tecnologiche per la gestione integrata e sostenibile della pesca
8. Presenza diffusa di centri di ricerca sul territorio
9. Possibilità di creare collaborazioni tra le diverse AMP
10. Concorrere al raggiungimento degli obiettivi della Strategia marina.

Rischi

Analisi in sintesi

Risulta sempre più incombente il rischio di crisi ambientali legate al sovra sfruttamento delle risorse biologiche del mare e con essi la conseguente crisi del settore nel prossimo futuro.

Nonostante la pur significativa consistenza del segmento della pesca costiera artigianale, si riscontra un continuo decremento sia nel numero di occupati che del numero e tonnellaggio delle imbarcazioni, nonché dei giorni di pesca (MiPAAF - Piano Pesca costiera artigianale, 2015) da imputare prevalentemente alla debolezza economica e finanziarie delle imprese, che per tali ragioni subiscono un razionamento del credito da parte del sistema bancario e creditizio.

Un'ulteriore minaccia è rappresentata dal fenomeno della pesca illegale, che costituisce una delle maggiori distorsioni che influenzano la configurazione del settore.

1. Abbandono dell'attività di pesca e perdita delle tradizioni locali a causa dello scarso interesse dei giovani su un settore con bassi margini di profitto
2. Mancato ricambio generazionale avente cultura d'impresa

3. Perdita di tradizioni locali
4. Concorrenza sleale dei Paesi extra-UE a causa del differente quadro normativo di riferimento nei diversi ambiti: fiscale, previdenziale, sanitario, etc.
5. Concorrenza sleale della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Identificazione dei bisogni sulla base dell'analisi SWOT

1. Favorire il pieno inserimento della pesca italiana nell'ambito delle politiche ambientali del mare secondo i principi dell'approccio ecosistemico
2. Promuovere la competitività del settore investendo in innovazione, riducendo i costi e migliorando il valore aggiunto del prodotto
3. Incentivare l'adozione di pratiche che riducono l'impatto negativo sulle risorse e sugli ecosistemi (anche in relazione alla selettività degli attrezzi, riducendo la problematica delle catture indesiderate)
4. Tutelare la biodiversità marina
5. Rafforzare gli strumenti di programmazione e pianificazione per la gestione omogenea delle risorse alieutiche
6. Investire sulla formazione professionale e sull'apprendimento permanente degli operatori
7. Investire sulle strutture e sulle infrastrutture a sostegno del settore peschereccio, ivi comprese le attività connesse
8. Favorire la commercializzazione diretta delle produzioni
9. Favorire lo sviluppo di modelli di autogestione delle risorse
10. Aumentare l'efficacia dei servizi offerti agli operatori
11. Adottare modelli di co-progettazione efficaci tra gli operatori, la ricerca scientifica e le pubbliche amministrazioni
12. Rafforzare il ricorso ad expertise su tutti i livelli (AdG, OI ed altri *stakeholders*) al fine di innalzare le performance di soddisfacimento dei singoli obiettivi

Coerenza dell'analisi SWOT con il piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura

Coerenza dell'analisi SWOT con i progressi nel conseguimento di un buono stato ecologico tramite lo sviluppo e l'attuazione di una strategia per l'ambiente marino

A fronte della emanazione della Direttiva quadro 2008/56/CE da parte della Commissione europea sulla strategia per l'ambiente marino, l'Italia ha provveduto al relativo recepimento seguito mediante l'emanazione del d.lgs. n. 190 del 13 ottobre 2010.

L'Italia, inoltre, mira a valutare gli impatti cumulativi e sinergici sugli ecosistemi marini italiani, attraverso la valutazione dei relativi descrittori definiti dalla Decisione 477/2010/EU del 1 settembre 2010 della Commissione europea.

Il ricorso a tali descrittori ha consentito di facilitare lo sviluppo della strategia marina nazionale, in quanto ne definisce i criteri ed i metodi per attribuire un valore quantitativo e misurabile per ciascun descrittore.

Il PO FEAMP individua strategia e misure da finanziare per il settore pesca e acquacoltura e deve pertanto integrarsi ed essere coerente con gli obiettivi della Strategia marina, così come richiesto dalla PCP e dal Reg.(UE) n. 508/2014.

In particolare, il FEAMP prevede interventi/misure coerenti con quanto definito dalla Strategia attraverso i GES e i Target ed indicatori associati per:

- Descrittore 1 (biodiversità);
- Descrittore 2 (specie non indigene);
- Descrittore 3 (specie sfruttate dalla pesca commerciale);
- Descrittore 4 (reti trofiche marine);
- Descrittore 6 (integrità del fondale marino);
- Descrittore 9 (Contaminanti nei prodotti della pesca)
- Descrittore 10 (rifiuti marini)
- Descrittore 11 (introduzione di energia)

In coerenza con la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e con il decreto attuativo del MATTM del 17 ottobre 2014, l'analisi del sistema pesca tiene conto degli indicatori associati ai traguardi ambientali e dei programmi di monitoraggio determinati con il decreto 11 febbraio 2015 del MATTM. In particolare, in riferimento al Descrittore 1 (biodiversità) la SWOT tiene in considerazione la presenza di una rete di aree marine protette quale elemento di tutela degli habitat e delle specie marine.

Soprattutto in riferimento al Descrittore 3 (specie sfruttate dalla pesca commerciale), l'analisi evidenzia i fattori che incidono sulla consistenza degli stock, dalla capacità di pesca della flotta alla attività di pesca illegale (professionale e ricreativa), nonché alle strategie e tecniche di sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca.

Nella sua necessaria stringatezza, la SWOT della priorità 1 tratta il sistema pesca in un'ottica di sostenibilità ambientale, biologica ed economica. abbracciando elementi coerenti con il Descrittore 4 (reti trofiche marine), il Descrittore 6 (integrità del fondale marino), il Descrittore 10 (rifiuti marini), nonché con il Descrittore 11 (introduzione di energia).

Esigenze specifiche relative all'occupazione, all'ambiente, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi e alla promozione dell'innovazione

1. Stimolare gli interventi volti a migliorare la redditività delle imprese di pesca e, di conseguenza, ad aumentare l'occupazione per i giovani e per le donne
2. Stimolare la formazione e la crescita del capitale umano
3. Stimolare gli interventi per ridurre gli impatti ambientali
4. Stimolare gli interventi di efficientamento energetico
5. Incentivare meccanismi di co-gestione delle attività di pesca
6. Favorire la competitività mediante investimenti nell'innovazione tecnologica del settore

Priorità	2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale,
-----------------	--

dell'Unione	efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
-------------	--

Punti di forza

Analisi in sintesi

L'acquacoltura in Italia vanta la presenza di imprese leader nel settore, producendo annualmente in complesso circa 141 mila tonnellate di prodotti ittici in acque dolci e marine per un valore di circa 393 milioni di euro, con circa 6.899 di addetti direttamente coinvolti (MiPAAF – PSA, 2014). Per il settore si prevede un trend positivo di crescita fino al 2025, pari al 37% rispetto al dato di riferimento, ossia quello riferito al 2013. I principali canali di sbocco dei produttori e dei trasformatori sono rappresentati da commercianti locali, grossisti o direttamente dalla GDO. Quest'ultimo canale assorbe direttamente le produzioni delle grandi aziende che, pertanto, hanno un rapporto di esclusiva con la stessa GDO.

Il sostegno del comparto dell'acquacoltura nel corso dello scorso ciclo di programmazione ha di fatto orientato gli investimenti del comparto a favore della adozione di fonti rinnovabili di energia, contribuendo alla mitigazione ai cambiamenti climatici.

1. Presenza di imprese leader a livello europeo / internazionale nella produzione in alcune specie (molluschi, trote, caviale)
2. Alcuni settori dell'acquacoltura contribuiscono all'export e positivamente alla bilancia commerciale
3. Forte integrazione di filiera tra allevamento e trasformazione
4. Esistenza di canali di distribuzione (GDO) che garantiscono l'assorbimento delle produzioni nazionali di qualità
5. Elevato grado di specializzazione tecnologica e crescente disponibilità di tecnologie per operare in vari contesti ambientali
6. Esistenza di buone pratiche di produzione
7. Buona qualità delle acque degli ambienti di produzione
8. Presenza di numerosi siti con condizioni ambientali trofiche e climatiche favorevoli per l'allevamento di numerose specie
9. Disponibilità di siti marini e continentali, comprese le lagune costiere

Punti deboli

Analisi in sintesi

Il settore palesa due principali problematiche di carattere sistemico e riconducibili prevalentemente alla *governance* ed al quadro normativo di riferimento (MiPAAF – PSA, 2014).

In relazione agli aspetti commerciali, nell'ultimo decennio l'acquacoltura italiana, come quella europea, non ha espresso quelle potenzialità di crescita e innovazione attese ed oggi non svolge quella funzione vicariante alla pesca per la fornitura dei prodotti ittici, che nel nostro paese provengono ancora per il 76% da prodotti importati di pesca e allevamento (MiPAAF – PSA, 2014).

La produzione del settore piscicoltura risulta prevalentemente incentrata nell'allevamento delle seguenti specie: trota, spigola, orata e storione (caviale) e risulta scarsamente concentrata in strutture societarie aventi collegamenti con i canali commerciali internazionali (MiPAAF – PSA, 2014). Va considerato che altre specie dominanti dell'acquacoltura italiana sono rappresentate da mitili e vongole.

1. Complessità del quadro normativo di settore
2. Eccessiva frammentazione dei compiti fra le Amministrazioni competenti sui diversi livelli istituzionali (Stato, Regione, Province, Comuni)
3. Complesso e dispendioso iter burocratico per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per l'avvio e la gestione dell'impresa
4. Elevato costo del canone di concessione demaniale per le imprese di maricoltura ponderato ai metri quadrati di utilizzo dello specchio acqueo
5. Scarsa propensione ad investire a causa della limitata durata delle concessioni (Direttiva 2006/123/CE “Bolkestein”)
6. Elevati costi di produzione (canoni, mangimi, energia...)
7. Dimensioni aziendali ridotte (Micro e Pmi)
8. Difficoltà di accesso al credito e mancata riforma del sistema dei confidi
9. Scarso associazionismo
10. Scarsa diffusione della cultura d'impresa
11. Domanda interna dei prodotti ittici decrescente
12. Bassa diversificazione del prodotto
13. Saturazione/sovrapposizione di mercato per alcune specie
14. Scarsa internazionalizzazione del settore
15. Concentrazione della domanda in pochi acquirenti
16. Scarsa innovazione tecnologica per la maricoltura offshore
17. Scarsa disponibilità di vaccini e farmaci
18. Scarsa disponibilità di forme giovanili
19. Ridotto numero di studi di mercato del settore e scarsa capacità di adattarsi alle variazioni di mercato
20. Scarsa gestione integrata delle informazioni produttive ambientali e sanitarie relative all'acquacoltura
21. Scarsa offerta di formazione e apprendimento permanente
22. Scarsa qualità ambientale di alcuni ambienti (molluschicoltura)
23. Assenza di pianificazione coordinata dello spazio per lo sviluppo dell'acquacoltura

Opportunità

Analisi in sintesi

La rivisitazione del quadro amministrativo e concessorio potrebbe contribuire a rilanciare la competitività e la redditività del settore, creando quindi nuove opportunità di investimento in acquacoltura ed in tutte le altre attività economiche direttamente ed indirettamente collegate ad esso.

Il consolidamento delle produzioni di alta qualità, unitamente alla crescita di valore aggiunto per unità di produzione, rappresenta un vantaggio competitivo delle produzioni italiane rispetto alle produzioni estere a basso costo e scarsamente differenziate

L'evoluzione dei modelli di consumo dei prodotti alimentari, infatti, dovrebbe guidare le imprese ad investire nella direzione di soddisfare le palesi tendenze dei mercati a favore di prodotti ad elevato valore aggiunto e differenziati nella forma, nello spazio e nel tempo.

La produzione di nuove specie per l'acquacoltura costituisce di fatto una opportunità per la competitività e per la diversificazione delle produzioni, anche se al contempo comporta rischi potenziali di natura tecnologica e biologica connessi all'allevamento di una nuova specie e di mercato connessi in senso lato alla commercializzazione. Rischi che andrebbero opportunamente verificati attraverso analisi ad hoc preventivi a supporto delle scelte e dei relativi investimenti.

Il miglioramento della collaborazione inter-istituzionale, con particolare riferimento al MATTM (L. 152/2006, art. 11), dovrebbe contribuire fattivamente a sviluppare i siti e le infrastrutture legati all'acquacoltura, anche attraverso una migliore attuazione della Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e del Monitoraggio Ambientale degli Interventi (PMA) applicato all'acquacoltura, secondo quanto previsto nel Macroobiettivo 2 del PSA e nel pieno rispetto dei principi e degli obiettivi della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. L'elaborazione di criteri, indicatori ambientali e di apposite linee guida per la piscicoltura marina, d'acqua dolce e la molluschicoltura assicurerebbe, da un lato, una parità di trattamento agli operatori su tutto il territorio nazionale e con particolare riferimento ai territori soggetti ai *Prioritised Action Framework* (PAF) e, dall'altro, semplificherebbe tutti i procedimenti amministrativi e di controllo per l'installazione di nuovi impianti.

1. Possibilità di gestire l'offerta nel tempo e nello spazio, offrendo sul mercato prodotti di qualità omogenei durante tutto l'anno
2. Integrazione dell'acquacoltura con attività di conservazione
3. Ampliamento della gamma dell'offerta mediante una differenziazione di prodotto e una diversificazione delle specie, anche a favore di produzioni oggi marginali (saraghi vallicoltura e zone umide)
4. Possibile diffusione di allevamenti di specie a rapida crescita
5. Sviluppo di acquacoltura dulcicola
6. Possibilità di promuovere i prodotti di acquacoltura nel catering sociale/scolastico
7. Possibile comparto produttivo generatore di occupazione nelle zone rurali e costiere con alta percentuale di occupazione locale

8. Possibilità di accrescere il coinvolgimento del settore in attività ricreative, turistiche e sociali
9. Possibilità di sviluppo della maricoltura
10. Possibilità di adottare sistemi di certificazione ambientale (EMAS) e d'acquacoltura biologica
11. Crescente domanda di prodotti dell'acquacoltura innovativi (con particolare riferimento ai prodotti di IV gamma)
12. Soddisfare la maggiore propensione al consumo di prodotti certificati
13. Crescita del mercato europeo per i prodotti trasformati
14. Azione europea per l'equa concorrenza vs Paesi terzi
15. Opportunità offerte dalla telematica nello scambio di informazioni e nelle transazioni
16. Diffusione di nuove tecnologie di produzione
17. Riduzione dell'uso di mangimi di origine animale
18. Sviluppo di acquacoltura di specie *endangered* per ripopolamento
19. Potenzialità offerte dall'erogazione di servizi ambientali connessi all'acquacoltura (ad es. *carbon credits*)

Rischi

Analisi in sintesi

Il complesso quadro normativo per il settore in Italia indirettamente condiziona negativamente la produttività e la potenzialità commerciale del settore. La significativa consistenza del dato relativo alle importazioni di produzioni rappresenta un dato inconfutabile rispetto alla concorrenza commerciale esercitata dagli altri paesi UE ed extra UE. Ed è soprattutto in quest'ultimo gruppo di Paesi che si registra l'esistenza di favorevoli condizioni produttive, che indirettamente si traducono in vantaggi competitivi, consentendo di offrire le produzioni ad un prezzo più basso rispetto al prezzo che nello stesso periodo si registra nei mercati italiani.

Oltre agli aspetti legati prevalentemente al mercato, l'aumento delle importazioni e la translocazione di specie, derivanti dalla globalizzazione dei mercati alimenta anche altre problematiche legate principalmente agli aspetti sanitari, generando perdite dirette delle produzioni per mortalità e, quindi, mancato profitto, nonché significative perdite indirette, da imputare ai costi di terapia, di alimentazione, di riduzione delle performance, di ridotta qualità commerciale o di mancata vendita e di costi ambientali.

1. Rischi di iter amministrativi non compatibili con le dinamiche commerciali ed i piani di investimento
2. Difficile integrazione nella fascia costiera tra le attività di acquacoltura e le attività turistico-ricreative, la pesca e le aree marine sottoposte a tutela
3. Dipendenza commerciale con l'estero per mancata espansione del sistema produttivo nazionale
4. Competizione dei paesi comunitari (vedi Grecia, Spagna) ed extra-UE (ad es. Turchia)
5. Esistenza di una concorrenza sleale da parte dei paesi terzi a causa del differente quadro normativo di riferimento nei diversi ambiti: fiscale, previdenziale, sanitario, etc.
6. Tendenza della GDO a non valorizzare politiche di certificazione aziendale

7. Scarsa immagine dei prodotti (comunicazione e educazione consumatore)
8. Scarsa trasparenza dell'etichettatura sui prodotti importati da Paesi Extra UE (*level playing field*), in quanto le normative UE spesso risultano maggiormente stringenti e codificate rispetto alle normative che governano il commercio internazionale
9. Sviluppo lento dei programmi di riproduzione/approccio genetico
10. Predazione (mammiferi, uccelli ittiofagi)
11. Inquinamento costiero e rischi di contaminazione da agenti chimici microbiologici e da tossine algali (molluschicoltura)
12. Cambiamenti climatici e condizioni ambientali estreme (con particolare riferimento alla maricoltura offshore)
13. Degrado ambientale per mancanza di programmazione per uso della fascia costiera e conflitti ambientali
14. Scarsa pianificazione e assenza di criteri per la scelta dei siti di allevamento

Identificazione dei bisogni sulla base dell'analisi SWOT

1. Norma unica per l'acquacoltura e semplificazione degli iter procedurali
2. Aumentare la competitività del settore rispetto allo scenario internazionale, anche attraverso una migliore struttura del settore
3. Promuovere l'innovazione, la conoscenza e la relativa diffusione
4. Ampliare l'offerta e sostenere la differenziazione delle produzioni per aumentarne il valore aggiunto
5. Ridurre le pressioni generate dalle attività acquicole sugli ecosistemi acquatici e sulla biodiversità
6. Tutelare la biodiversità marina
7. Migliorare la pianificazione e la *governance* per l'uso della fascia costiera e delle zone umide al fine di ridurre i conflitti ambientali
8. Investire sulla formazione professionale e sull'apprendimento permanente degli operatori
9. Rafforzare il ricorso ad *expertise* su tutti i livelli (AdG, OI ed altri *stakeholders*) al fine di innalzare le performance di soddisfacimento dei singoli obiettivi

Coerenza dell'analisi SWOT con il piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura

I contenuti della SWOT riprendono i contenuti del piano strategico nazionale pluriennale sull'acquacoltura, di seguito Piano Strategico Acquacoltura (PSA) – Italia, nonché le evidenze rilevate dall'AdG nel corso degli incontri partenariali.

Il piano strategico nazionale pluriennale sull'acquacoltura è stato elaborato coerentemente all'art. 34 del Reg. UE 1380 del 2104 e rappresenta un adempimento specifico ai fini del soddisfacimento delle condizionalità ex ante finalizzata all'approvazione del PO FEAMP.

L'analisi SWOT, dalla quale deriva l'impianto strategico del PO FEAMP risulta altamente correlata con l'analisi di contesto e con la strategia del piano strategico nazionale pluriennale sull'acquacoltura.

Coerenza dell'analisi SWOT con i progressi nel conseguimento di un buono stato ecologico tramite lo sviluppo e l'attuazione di una strategia per l'ambiente marino

Il Piano Strategico Acquacoltura fa specifico riferimento all'implementazione della Direttiva per la Strategia Marina. L'Italia, in ottemperanza agli articoli 8, 9, 10 e 12 della *Marine Strategy*, ha valutato il contributo dell'acquacoltura nell'ambito del Descrittore 5 (eutrofizzazione), del Descrittore 9 (contaminanti nei prodotti destinati al consumo) e, in modo più approfondito del Descrittore 2 (specie non indigene).

E' opinione condivisa che le pressioni esercitate dall'acquacoltura sono generalmente a livello locale e su piccola scala.

Il contributo delle attività di acquacoltura al Descrittore eutrofizzazione, seppur minimo, può avere effetti indesiderati a livello locale. A questo riguardo, le azioni contenute nel PSA per uno sviluppo di sistemi ad elevata compatibilità ambientali quali l'acquacoltura multi trofica e lo sviluppo di conoscenze e nuovi strumenti per la definizione di zone allocate per l'acquacoltura, possono contribuire a contenere eventuali impatti dovuti all'inquinamento trofico causato dall'acquacoltura. Per quanto concerne il Descrittore sui contaminanti nei prodotti destinati al consumo alimentare, la Direttiva per la Strategia Marina ha fissato obiettivi (GES-*Good Environmental Status* e TARGET) solo per i contaminanti chimici; i contaminanti microbiologici, pur inclusi nel Descrittore 9, sono lasciati alla decisione dello Stato membro, secondo la Decisione della Commissione europea 2010/477/UE.

L'integrazione nel Programma di Monitoraggio ambientale di cui all'art.12 della Strategia Marina e la validazione di un indicatore di GES per i contaminanti microbiologici rientrano tra le azioni strategiche proposte nel PSA, nell'ambito dell'assegnazione di aree protette per la molluschicoltura. Le azioni proposte nel PSA per far fronte alla minaccia, introduzione e diffusione di specie non indigene si integrano e rafforzano quanto già previsto nei Regolamenti UE e le attività necessarie al raggiungimento del GES e dei Target ai sensi della Direttiva sulla Strategia Marina. L'azione strategica "controllo e gestione delle introduzioni e traslocazioni di specie aliene a fini di acquacoltura" prevede infatti il superamento delle zone d'ombra nella attribuzione di responsabilità tra Regioni e Stato in merito alle procedure autorizzative per le introduzioni e traslocazioni di specie aliene ai sensi del Reg. (CE) 708/2007 e s.m.i e del Reg. (UE) n. 1143/2014. Inoltre, il miglioramento della tracciabilità delle introduzioni e delle traslocazioni, nonché degli spostamenti di lotti di specie alle quali possono essere associate specie aliene e per le quali non esiste obbligo di controllo (es. *Mytilus galloprovincialis*), sono azioni che si integrano con le attività di monitoraggio previste dalla Strategia Marina per il raggiungimento dei Target del Descrittore 2.

Esigenze specifiche relative all'occupazione, all'ambiente, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi e alla promozione dell'innovazione

1. Migliorare la pianificazione coordinata dei siti
2. Stimolare gli interventi volti a migliorare la redditività delle imprese acquicole e, di conseguenza, ad aumentare l'occupazione per i giovani e per le donne
3. Preservare la salubrità e produttività degli ecosistemi acquatici
4. Stimolare la formazione e la crescita del capitale umano
5. Stimolare gli interventi di efficientamento energetico

6. Stimolare la certificazione e la produzione biologica
7. Favorire la competitività mediante investimenti nell'innovazione tecnologica del settore

Priorità dell'Unione	3 - Promuovere l'attuazione della PCP
-----------------------------	--

Punti di forza

Analisi in sintesi

L'attuale quadro giuridico comunitario relativo ai controlli, basato sui regolamenti (UE) n. 1224/2009 e n. 404/2011, assicura un'applicazione coerente e comune delle modalità e misure intese a garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

In Italia, ai sensi del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, l'attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonché l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati.

In particolare, il coordinamento delle attività di controllo sull'ordinato svolgimento della pesca marittima è affidato al Corpo delle Capitanerie di Porto, struttura radicata e capillarmente diffusa lungo gli oltre 8.000 Km di costa, composta da 15 Direzioni Marittime, 55 Capitanerie di Porto, 51 Uffici Circondariali Marittimi, 128 Uffici Locali Marittimi e 61 Delegazioni di spiaggia (fonte: www.guardiacostiera.it, gennaio 2015).

Art. 76 Controllo ed esecuzione

1. Quadro giuridico completo per l'attuazione della PCP, in particolare in materia di controllo, ispezione ed esecuzione delle misure di conservazione.
2. Presenza capillare sulle coste italiane di comandi periferici del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.
3. Presenza di diversi Corpi di polizia per l'attuazione dei controlli delle attività correlate al mare ed ai prodotti ittici.
4. Cooperazione tra il Corpo delle Capitanerie di Porto, gli omologhi europei e con l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), con sede a Vigo, attraverso la programmazione di ispezioni congiunte e lo scambio di informazioni operative.
5. Ridimensionamento della capacità di pesca in relazione all'applicazione delle norme della PCP.
6. Attuazione nell'ambito di Piani di Gestione Locale della pesca di misure tecniche e gestionali, rese esecutive *erga omnes* con specifiche Ordinanze della Capitaneria di Porto.

Art. 77 Raccolta dati

1. Armonizzazione dei metodi di raccolta dati a livello europeo.
2. Presenza diffusa di centri di ricerca e università su tutto il territorio nazionale.
3. Vasta bibliografia scientifica realizzata nell'ambito dei piani e programmi nazionali della pesca e dell'acquacoltura relativi alla valutazione delle risorse biologiche del mare, alla tecnologia della pesca, all'acquacoltura, all'igiene e qualità dei prodotti ittici, all'economia della pesca.
4. Creazione nell'ambito dei Piani di Gestione Locale di modelli di cooperazione tra Istituti di ricerca e operatori del settore.
5. Disponibilità di una serie storica di dati tecnici, produttivi ed economici sul settore peschereccio a livello nazionale e regionale.
6. Maturata consapevolezza dell'importanza di basare le strategie di gestione della pesca su dati affidabili.

Punti deboli*Analisi in sintesi*

Le strutture portuali italiane sono rappresentate da circa 800 punti di sbarco, di cui circa il 75% sono semplici punti di ormeggio, come ad esempio pertugi naturali, spiagge e piccole banchine, utilizzati dai pescherecci artigianali. Solo 314 porti hanno un ruolo amministrativo (Nota PE 397.238, Parlamento europeo, 2008).

Il naviglio è rappresentato da 12.666 pescherecci, di cui 7.619 ovvero il 60,15% da piccole imbarcazioni dedite alla pesca costiera artigianale (dati ALP-MiPAAF, novembre 2014), caratterizzato, oltre che dall'uso di diversi attrezzi o sistemi nell'ambito della stagione di pesca, anche da multispecificità delle catture (fonte: UNIMAR, Piano d'azione per la pesca costiera artigianale, 2015)

Art. 76 Controllo ed esecuzione

1. Insufficiente impiego di mezzi e strumenti per il controllo in mare di potenziali attività illecite di pesca
2. Insufficiente coordinamento tra i diversi Corpi di polizia per l'attuazione, a livello locale, dei controlli delle attività correlate al mare ed ai prodotti ittici
3. Eccessiva frammentazione dei punti di sbarco e dispersione geografica della flotta
4. Elevata polivalenza tecnica dei battelli e frammentazione dell'attività a livello regionale e locale

Art. 77 Raccolta dati

1. Complessa rilevazione dei dati per il segmento della piccola pesca costiera determinata dall'utilizzo di vari attrezzi di pesca e dalla molteplicità di specie pescate

2. Difficoltà nell'attuazione dell'approccio RMS ad alcune attività di pesca multispecifica
3. Possibile inadeguatezza delle caratteristiche dei dati attualmente raccolti per l'attuazione dei nuovi Piani di Gestione
4. Raccolta dei dati basata sui requisiti normativi e non sulle reali esigenze degli utilizzatori finali e dei reali obiettivi della gestione
5. Crescente complessità nella gestione e nel coordinamento del programma nazionale di raccolta dati alieutici
6. Scarsa capacità di integrazione dei dati di biodiversità raccolti in ambito marino

Opportunità

Analisi in sintesi

L'UE è parte contraente della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici, dell'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 24 novembre 1993.

Questi accordi internazionali prevedono, in particolare, obblighi di conservazione, compresi tra l'altro l'obbligo di adottare misure di conservazione e di gestione intese a mantenere o riportare le risorse marine a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, sia nell'ambito delle zone marine soggette alla giurisdizione nazionale, che in alto mare, nonché di cooperare con gli altri Stati.

Per ottimizzare la valutazione scientifica nel settore della pesca, il regolamento (CE) n. 199/2008 istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca.

Art. 76 Controllo ed esecuzione

1. Maturata consapevolezza dell'importanza delle attività di controllo per il successo delle strategie di gestione della pesca.
2. Innovazione tecnologica hardware e software a supporto dei processi di controllo.

Art. 77 Raccolta dati

1. Quadro di riferimento europeo comune per la raccolta dei dati.
2. Cooperazione con la Commissione europea e il STECF, gli Stati membri, i Consigli Consultivi (AC), le Organizzazioni regionali per la gestione della pesca (RFMO)
3. Possibilità di definire la tipologia dei dati e i dettagli di aggregazione sulla base delle effettive esigenze gestionali
4. Miglioramento della qualità e disponibilità dei dati per gli utilizzatori finali
5. Integrazione del nuovo approccio della raccolta di dati nei programmi già esistenti

6. Maggiore importanza all'approccio regionale
7. Possibile contributo rispetto alla raccolta dati prevista dagli obblighi di rendicontazione delle Direttiva Habitat

Rischi

Analisi in sintesi

Secondo i dati del Ministero dell'Interno, l'Italia è il paese europeo maggiormente esposto per la sua posizione geografica ai flussi di migranti in fuga attraverso il Mediterraneo. Le persone "sbarcate" sono state 22mila nel 2006, 20mila nel 2007, 37mila nel 2008, 63mila nel 2011, 43mila nel 2013 e oltre 130mila nei primi 9 mesi del 2014 (con almeno 3mila persone morte nel corso di quest'ultimo anno durante la traversata).

"Mare Nostrum", operazione a finanziamento e gestione italiana avviata il 18 ottobre 2013, in circa un anno ha salvato almeno 127mila persone (dato al 15 settembre 2014). Ciò ha comportato un notevole dispendio di risorse umane e finanziarie. Solamente i centri di identificazione ed espulsione (CIE) comportano un costo medio di almeno 55 milioni di euro all'anno (fonte: Centro Studi e Ricerche IDOS, Dossier Statistico Immigrazione 2014).

Art. 76 Controllo ed esecuzione

1. Notevole flusso di immigrazione clandestina attraverso il Mar Mediterraneo che determina una distrazione di mezzi, risorse umane e finanziarie dall'attività di controllo pesca.
2. Incremento dei costi del carburante.
3. Rappresentatività dei dati relativi ai controlli a causa della pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata (INN)

Art. 77 Raccolta dati

1. Eterogeneità del sistema pesca italiano, rappresentato da numerosi segmenti di pesca, varie aree di pesca, numerose specie pescate, ecc., che rendono di fatto complesso e articolato il piano di raccolta dati
2. Inadeguatezza dei fondi disponibili rispetto agli obblighi di raccolta dati e al dettaglio richiesto
3. Verifica della corrispondenza tra i dati raccolti e quelli comunicati dagli operatori nell'ambito del regolamento controllo
4. Cambiamenti nei protocolli di raccolta dati in seguito all'introduzione dell'obbligo di sbarco
5. Necessità di rafforzare le attività di coordinamento a causa dell'espansione del DCF in nuovi ambiti di studio
6. Definizione di un'architettura generale del sistema idonea a rispondere alle esigenze degli utilizzatori finali

7. La crescente importanza e rilevanza dei dati raccolti nei processi decisionali nell'ambito della PCP ma anche nell'ambito di altri quadri di riferimento come la direttiva quadro sulla strategia marina

Identificazione dei bisogni sulla base dell'analisi SWOT

1. Accrescere la dotazione strumentale, di mezzi, hardware e software a supporto dei processi di controllo.
2. Investire sulla formazione professionale del personale addetto alle ispezioni ed al controllo delle attività di pesca.
3. Migliorare lo scambio di informazioni ed il coordinamento tra i diversi Corpi di polizia per l'attuazione dei controlli delle attività correlate al mare ed ai prodotti ittici.
4. Migliorare la collaborazione tra esperti scientifici e operatori della pesca.
5. Migliorare il sistema di raccolta, gestione e utilizzo di dati per la realizzazione di analisi scientifiche finalizzate all'attuazione della PCP.
6. Adeguare la dotazione finanziaria del raccolta dati per consentire lo svolgimento di tutte le attività che sono richieste dalla PCP e dal nuovo quadro normativo del raccolta dati (ad esempio: indicatori eco sistemici, indicatori sullo sviluppo sostenibile, indicatori sociali, aggiornamento delle banche dati e dei metodi di analisi e controllo dei dati)

Coerenza dell'analisi SWOT con il piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura

Coerenza dell'analisi SWOT con i progressi nel conseguimento di un buono stato ecologico tramite lo sviluppo e l'attuazione di una strategia per l'ambiente marino

Il contributo del FEAMP al conseguimento di un buono stato ecologico è relazionato anche all'efficacia del sistema di controllo ed alla disponibilità di dati completi e affidabili, sia a fini di consulenza scientifica che a fini di attuazione e di controllo.

L'analisi SWOT tiene in considerazione elementi coerenti con i programmi di monitoraggio determinati con il decreto 11 febbraio 2015 del MATTM, ai sensi degli articoli 10, comma 1 e 11, comma 1, del decreto legislativo n. 190/2010, in particolare con il Programma 2 (habitat del fondo marino e biodiversità) e il Programma 3 (pesca).

In coerenza con la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, l'analisi si incardina su tre punti chiave:

1. integrazione tra gli obiettivi di conservazione degli ecosistemi marini e degli stock ittici, le misure di gestione e le attività di monitoraggio e controllo;
2. cooperazione e coordinamento a livello internazionale tra paesi che fanno parte della stessa regione o sottoregione marina, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di strategie per l'ambiente marino;
3. miglioramento delle conoscenze sullo stato dell'ambiente marino e implementazione delle operazioni di monitoraggio e controllo atti a consentire un'elaborazione consapevole delle politiche.

Esigenze specifiche relative all'occupazione, all'ambiente, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi e alla promozione dell'innovazione

Il sostegno all'attuazione della PCP contribuisce a garantire che le attività di pesca e acquacoltura abbiano un impatto negativo ridotto al minimo sugli ecosistemi marini e provvede ad assicurare che le attività di pesca e di acquacoltura evitino il degrado dell'ambiente marino.

Inoltre, l'attuazione della PCP garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

Priorità dell'Unione	4 - Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale
-----------------------------	---

Punti di forza

Analisi in sintesi

La recente costituzione di ben 43 GAC su tutto il territorio nazionale, interessando in diversa misura i territori regionali, ha posto le basi per avviare uno sviluppo locale che pone al centro della strategia gli attori delle attività economiche che caratterizzano i diversi territori italiani.

Seppur l'avvio sia stato lento rispetto alla tempistica del PO FEP 2007-2013, la definizione di specifiche strategie per lo sviluppo locale ha comportato la costituzione di partenariati più o meno solidi, che rappresentano degli interlocutori privilegiati per l'AdG/OI nell'attuazione del PO, con significative ricadute socio-economiche a livello locale.

Tutte le strategie elaborate nell'ambito dei GAC palesano un'impronta più o meno forte imperniata sulla diversificazione delle attività di pesca, valorizzando la possibilità di espletare anche le cosiddette attività connesse, polarizzate principalmente sulla integrazione tra il settore della pesca e dell'acquacoltura ed il turismo.

1. Esperienza già avviata dai Gruppi di Azione Costiera (GAC)
2. Stretto legame tra i pescatori e le comunità locali
3. Significativa consistenza di imbarcazioni afferenti alla pesca costiera artigianale
4. Presenza di AMP
5. Valenze culturali delle attività di pesca e acquacoltura e potenziali interazioni tra le stesse e le attività turistiche (pescaturismo, ittiturismo, musei del mare, fattorie didattiche)

Punti deboli

Analisi in sintesi

L'elevata numerosità dei GAC palesa una scarsa capacità di aggregazione sul territorio nazionale, frammentando al contempo l'azione dell'intervento pubblico sostenuto con le risorse finanziarie del PO FEP 2007-2013.

L'attuazione delle strategie elaborate nei piani di sviluppo locale – elaborate genericamente su temi relativi alla diversificazione delle attività di pesca – hanno messo in luce carenze diffuse da parte degli operatori a diversificare le proprie attività, e quindi ad offrire servizi integrabili al settore del turismo.

1. Scarsa capacità di aggregazione e conseguente elevata numerosità dei GAC su tutto il territorio nazionale
2. Carente competenza nella individuazione di strategie di sviluppo locale ovvero di predisporre un PSL con obiettivi di lungo periodo
3. Carenti competenze per diversificare le attività
4. Difficoltà nell'attuare gli interventi "a regia" a causa della carente liquidità dei beneficiari e delle difficoltà di accesso al credito
5. Mancanza di una adeguata attività di animazione
6. Eterogeneità delle procedure tra le Regioni
7. Scarsa capacità di interazione e di interscambio tra i FLAG
8. Difficoltà dei Gruppi nell'ottenimento delle polizze fideiussorie e di eventuali mutui finanziari
9. Difficile *governance* tra i soggetti della componente pubblica e quelli delle componenti private del partenariato
10. Burocrazia farraginosa e tempi di attesa troppi lunghi
11. Scarsa propensione ai cambiamenti ed all'introduzione di innovazione
12. Scarso capacità di introdurre innovazione
13. Scarsa attività di sensibilizzazione ambientale
14. Carenti le attività formative dedicate alla diversificazione ed alla salvaguardia dell'ambiente marino

Opportunità

Analisi in sintesi

L'approccio di sviluppo locale di tipo partecipativo potrebbe contribuire a consolidare ed a generare nuove collaborazioni e reti non solo di carattere settoriale, ma anche di tipo intersettoriale.

Anche l'impulso dell'organizzazione comune di mercato potrebbe generare aspettative positive sulla profittabilità del settore primario, conferendo alla diversificazione il giusto rapporto tra attività primarie e attività connesse nei ricavi totali delle imprese.

1. Possibilità di generare relazioni di cooperazione tra i Gruppi di Azione Costiera, i Consorzi di Gestione della pesca (CoGePA), le Organizzazioni di Produttori (OP) e gli enti gestori delle aree protette (AMP, SIC, ZPS)
2. Plausibile condivisione di buone pratiche a livello nazionale ed europeo
3. Plausibile integrazione tra il settore pesca e quello turistico-ricreativo, valorizzando le risorse naturali e culturali

4. Possibilità di prevedere azioni di inclusione sociale rivolte a gruppi target portatori di fabbisogni
5. Possibilità di co-progettare modelli e strategie di Gestione Integrata della Fascia Costiera (ICZM)
6. Approvazione della Strategia UE per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) per la condivisione di priorità e progetti con gli altri paesi coinvolti
7. Possibilità di cooperare con Istituti di ricerca scientifica specializzati, contribuendo anche alla diffusione delle tecnologie

Rischi

Analisi in sintesi

La scarsa redditività derivante dall'esercizio delle attività di diversificazione delle attività di pesca non organizzate in forma collettiva di tipo cooperativistica comporta una inevitabile fuoriuscita dal settore da parte dei giovani, che non trovano condizioni di profittabilità nelle strategie di sviluppo locale nei territori in cui vivono e vorrebbero lavorare.

L'eccessiva enfasi posta a carico della diversificazione potrebbe infatti non tradursi in opportunità di reddito e/o in flussi di liquidità per fronteggiare le spese correnti.

1. Possibile fallimento di integrazione delle strategie di sviluppo locale
2. Possibile diminuzione della capacità del settore e del contesto di attrarre giovani imprenditori
3. Possibile perdita delle specificità del settore pesca ed acquacoltura rispetto ad altri segmenti produttivi

Identificazione dei bisogni sulla base dell'analisi SWOT

1. Arrestare il declino delle comunità dipendenti dalla pesca
2. Rafforzare il coordinamento nazionale e l'armonizzazione di procedure
3. Realizzare azioni di *capacity building* rivolte ai FLAG sia in fase di programmazione che di attuazione delle strategie
4. Favorire il coinvolgimento attivo dei pescatori nella definizione di strategie di sviluppo dal basso, nonché la loro formazione
5. Creare un network di FLAG a livello nazionale
6. Incrementare lo scambio di buone prassi a livello nazionale ed europeo
7. Valorizzare l'integrazione con gli interventi di sviluppo territoriale finanziati da altri Fondi
8. Rafforzare il ricorso ad expertise su tutti i livelli (AdG, OI ed altri *stakeholders*) al fine di innalzare le performance di soddisfacimento dei singoli obiettivi

Coerenza dell'analisi SWOT con il piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura

Coerenza dell'analisi SWOT con i progressi nel conseguimento di un buono stato ecologico tramite lo sviluppo e l'attuazione di una strategia per l'ambiente marino

La diversificazione delle attività di pesca, che contraddistingue la priorità 4 dell'UE, mira anche a creare nuovi posti di lavoro ed a stimolare coesione territoriale tra territori sia nell'ambito del settore della pesca in quello del settore dell'acquacoltura, senza tuttavia trascurare le altre attività non secondarie, fino ad arrivare ad un concetto più ampio di *Blue economy*.

In questo scenario, coerentemente alla normativa di riferimento (Direttiva 2008/56/CE del Consiglio, del 17 giugno 2008), occorre raggiungere o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020, assicurando la conservazione della biodiversità e lo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca.

A tal riguardo, gli elementi della SWOT risultano coerenti con i traguardi ambientali definiti con il decreto del MATTM del 17 ottobre 2014.

In particolare la cooperazione tra i FLAG, i Consorzi di Gestione della pesca, le Organizzazioni di Produttori e gli enti gestori delle aree protette per la co-progettazione di modelli e strategie di gestione delle aree costiere agevola il processo di ampliamento della rete di aree marine protette per la copertura di almeno il 10% delle acque marine italiane (target 1.4).

Inoltre, la cooperazione anche con gli Istituti di ricerca scientifica contribuisce al raggiungimento di una pressione di pesca sostenibile ed al mantenimento dei riproduttori entro limiti precauzionali (GES 3.1).

Esigenze specifiche relative all'occupazione, all'ambiente, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi e alla promozione dell'innovazione

1. Formazione professionale
2. Nuove opportunità per creare posti di lavoro
3. Investimenti nella *Blue economy*
4. Investimenti in ricerca e innovazione finalizzati a preservare borghi marinari, borghi rurali, aree umide, patrimonio culturale

Priorità dell'Unione	5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione
-----------------------------	--

Punti di forza

Analisi in sintesi

Il settore della pesca e quello dell'acquacoltura nel corso del periodo di programmazione 2007-2013 hanno avviato percorsi virtuosi sul tema dell'innovazione e della ricerca

finalizzata alla selettività ed alla sostenibilità dei settori di riferimento, che in certi casi ha condotto alla adozione di modelli di integrazione verticale tra gli operatori della filiera.

La forte azione comunicazione, informazione e di sensibilizzazione, che il MiPAAF ha sostenuto negli ultimi anni, ha contribuito ad accrescere una sensibilità dei consumatori ad acquistare prevalentemente prodotto locale, riducendo indirettamente l'impatto sulle principali specie bersaglio.

A livello nazionale si rilevano 43 OP che mediamente contano 111 produttori e 2 organizzazioni Interprofessionali con finalità di coordinamento, facendo evidenziare pertanto un significativo livello di vivacità imprenditoriale che immette sul mercato le proprie produzioni tramite le OP secondo gli standard richiesti dai mercati internazionali.

1. Disponibilità a creare rapporti fiduciari e a sviluppare capitale relazionale tra operatori privati ed Organismi pubblici dell'Amministrazione e della ricerca scientifica
2. Crescente consapevolezza da parte dei produttori di dover ricorrere a modelli di integrazione verticale delle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione
3. Maggiore sensibilità da parte dei consumatori ad acquistare prodotto locale
4. Antiche tradizioni di valenza storico-culturale
5. Presenza di produzioni con possibilità di espansione in nuovi mercati
6. Presenza di produzioni derivanti dalla pesca e dall'acquacoltura ottenute, utilizzando metodi che presentano un impatto limitato sull'ambiente
7. Presenza di un sistema di controlli idoneo a garantire sufficienti livelli di sicurezza alimentare

Punti deboli

Analisi in sintesi

Il mercato dei prodotti ittici, alla stessa stregua dei prodotti agroalimentari in generale, si caratterizza per l'esistenza di un consistente gap tra prezzo alla produzione, pagato quindi agli imprenditori ittici, ed il prezzo al consumo, pagato ai commercianti, facendo emergere l'inesistenza di un vero e proprio potere contrattuale da parte dell'imprenditore ittico, fortemente condizionato tra l'altro dalla deperibilità del prodotto stesso.

Dal punto di vista commerciale, la riduzione dei margini di profitto per il settore della pesca, unitamente ai prezzi minori dei mercati internazionali rispetto al mercato nazionale, rappresentano le principali criticità che contribuiscono a determinare la staticità di un atteso trend positivo basato sulla competitività degli operatori nazionali rispetto ai competitor internazionali.

A tutto ciò si aggiunge anche una diffusa scarsa propensione alla cooperazione che, di fatto, ha da sempre condizionato l'avvio e soprattutto la gestione delle diverse forme associative del settore.

Relativamente alle politiche di mercato occorre rilevare che la comunicazione e l'informazione si fonda esclusivamente su risorse finanziarie pubbliche e, quindi, correlata

con l'opportunità del finanziamento, prescindendo dal fabbisogno temporale di policy aziendale.

La discontinuità della disponibilità delle produzioni genera problemi di approvvigionamento in un mercato sempre più globalizzato, aprendo pertanto a relazioni commerciali con altri operatori commerciali di altri paesi e generando perdite di quote di mercato da parte dei produttori nazionali.

1. Scarso potere contrattuale dell'imprenditore ittico rispetto al commerciante
2. Scarsa propensione alla cooperazione
3. Elevata frammentazione della realtà produttiva nazionale con costi più elevati
4. Discontinuità di approvvigionamento della materia prima da imprese di pesca o di acquacoltura
5. Debole capacità esportativa
6. Difficoltà di accesso al credito (marchi di qualità ecologica)
7. Eccessiva consistenza delle numerica delle OP
8. Presenza di un diffuso, radicato e numeroso sistema di intermediazione tra i produttori ed il consumatore finale

Opportunità

Analisi in sintesi

Il quadro normativo di riferimento per il ciclo di programmazione 2014-2020 punta decisamente ad intervenire a favore della commercializzazione e della trasformazione, migliorandone la relativa azione sia a favore degli operatori sia a favore dei consumatori. L'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati mira a consentire al settore della pesca e dell'acquacoltura di applicare la PCP, rafforzando al contempo la competitività dei produttori.

Il settore della pesca e quello dell'acquacoltura puntano entrambi sulla sostenibilità ambientale e, quindi, l'adozione di innovazioni tecnologiche costituisce denominatore comune sul quale incentrare la strategie e gli interventi del settore per elevarne gli standard produttivi, anche rispetto agli standard minimi internazionali.

Entrambi i settori dovrebbero puntare su produzioni certificate e ad elevato valore aggiunto in grado di differenziare le produzioni nazionali rispetto a quelle internazionali. Tali opportunità devono essere sostenute anche da modelli di logistica efficaci ed efficienti in grado di garantire il rispetto dei requisiti merceologici previsti per le diverse produzioni.

Parallelamente alla competitività ed alla internazionalizzazione delle produzioni, si dovrebbe anche favorire la filiera corta e la sostenibilità ambientale anche attraverso specifici accordi interprofessionali.

1. Opportunità di occupazione offerte dal settore alla forza lavoro femminile

2. Evoluzione della domanda in favore di prodotti ad elevato valore aggiunto e in relazione all'affermarsi di nuove modalità negli stili di consumo
3. Vantaggi derivanti dal rafforzamento e dalla razionalizzazione del ruolo delle OP, in particolare per le funzioni di stabilizzazione dei mercati e di controllo
4. Capacità dei moderni circuiti commerciali di trainare produzioni artigianali e locali
5. Recettività del mercato nazionale ed estero
6. Valorizzazione specie massive
7. Possibilità di promuovere i prodotti ittici nel catering sociale/scolastico
8. Innovazioni nei sistemi di certificazione e tracciabilità della filiera produttiva
9. Disponibilità di tecnologie dell'informazione e della comunicazione
10. Opportunità di sviluppo degli assetti produttivi e tecnologici, in connessione con l'orientamento delle politiche comunitarie e nazionali alla sostenibilità ambientale

Rischi

Analisi in sintesi

Le OP esistenti potrebbero non essere in grado di gestire le sfide della programmazione 2014-2020, anche a causa di mancati investimenti di adeguamento dovuti a talune norme che via via sono entrate in vigore e/o mancati investimenti a carattere strategico-competitivo sui mercati di destinazione.

1. Perdita di importanza strategica relativa del settore primario nella filiera agro-alimentare
2. I mancati investimenti potrebbero generare un deterioramento delle infrastrutture a scapito anche delle norme di sicurezza alimentare
3. Burocrazia farraginosa, dispendiosa e tempi di attesa troppi lunghi
4. Concorrenza del prodotto estero
5. Continua instabilità dei prezzi di mercato
6. Scarso ricorso ai sistemi di certificazione
7. Incapacità di adeguarsi alle dinamiche di mercato
8. Perdita di competitività delle produzioni nazionali a causa di ridotte capacità di comunicazione e commercializzazione e di mancata applicazione del *Level Playing Field*

Identificazione dei bisogni sulla base dell'analisi SWOT

1. Rafforzare il ruolo delle OP nelle attività di gestione, controllo e commercializzazione
2. Investire sulle infrastrutture
3. Ricorrere alle ICT per migliorare il coordinamento tra le fasi di sbarco del pescato o di produzione delle specie acquicole e le fasi successive delle filiere
4. Investire sulla informazione e sulla promozione delle produzioni anche in relazione alla loro stagionalità
5. Investire nella trasparenza e tracciabilità di tutto il processo di commercializzazione

6. Investire sulla formazione professionale e sull'apprendimento permanente degli operatori
7. Realizzare campagne di comunicazione e azioni di *brand management* in grado di valorizzare e differenziare la qualità del prodotto ittico nazionale
8. Favorire l'integrazione orizzontale delle OP e verticale con i diversi attori coinvolti nel processo di distribuzione
9. Rafforzare il ricorso ad expertise su tutti i livelli (AdG, OI ed altri *stakeholders*) al fine di innalzare le performance di soddisfacimento dei singoli obiettivi

Coerenza dell'analisi SWOT con il piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura

Coerenza dell'analisi SWOT con i progressi nel conseguimento di un buono stato ecologico tramite lo sviluppo e l'attuazione di una strategia per l'ambiente marino

In Italia il sistema di controlli appare idoneo a garantire sufficienti livelli di sicurezza alimentare, garantendo un ottimo livello di tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni.

Relativamente alla attuazione della strategia per l'ambiente marino, la determinazione del descrittore 9 "i contaminanti presenti nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti" consente di raggiungere gli obiettivi prefissati a livello nazionale.

Inoltre, in considerazione del ruolo delle organizzazioni di produttori, stabilito dal regolamento (UE) n. 1379/2013 che prevede l'adozione di piani di produzione e di commercializzazione volti a stabilizzare il mercato e ridurre l'impatto ambientale delle attività di pesca, la priorità 5 concorre al raggiungimento dei traguardi ambientali nell'ambito del Descrittore 3 "Le popolazioni di tutti i pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa della buona salute dello stock".

Esigenze specifiche relative all'occupazione, all'ambiente, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi e alla promozione dell'innovazione

1. Investire sulla cultura d'impresa
2. Investire sulla formazione professionale e sull'apprendimento permanente degli operatori, anche con riferimento alle tematiche ambientali

Priorità dell'Unione	6 - Favorire l'attuazione della politica marittima integrata
-----------------------------	---

Punti di forza

Analisi in sintesi

L'inclusione dell'attuazione della PMI in ambito FEAMP avvia una integrazione non solo finanziaria, ma anche di strategia nel suo complesso con la PCP, contribuendo al conseguimento dei principali obiettivi fissati nella strategia Europa 2020 e rafforzando al contempo la coesione economica, sociale e territoriale in ambito UE.

L'azione di sorveglianza sostenuta dalla PMI mira a favorire l'uso sostenibile dei mari e degli oceani e a sviluppare un processo decisionale coordinato, coerente e trasparente in relazione alle politiche che interessano gli oceani, i mari, le isole, le regioni costiere e ultraperiferiche e i settori marittimi, avente come fine ultimo quello di definire una vera e propria governance marittima integrata.

1. Presenza di centri di ricerca, Università ed Istituti con competenze in biologia ed ecologia marina, idrografia, oceanografia, economia ittica, acquacoltura e veterinaria.
2. Presenza di reti (scientifiche, settoriali e cross-settoriali) interdisciplinari.
3. Presenza diffusa di aree marine sottoposte a tutela (AMP, ZTB, SIC, ZPS) su gran parte del territorio nazionale
4. Presenza continuativa in mare di Unità Navali, velivoli e mezzi integrati nelle predette reti.
5. Vastissime ed articolate capacità sia in termini di intervento, sia di ampiezza degli spazi marittimi controllati, sia di capillare distribuzione sulle coste, sia di potenza di elaborazione di diverse centrali operative, sia di osservazione satellitare, relativamente all'insieme delle sette comunità di Amministrazioni individuate dalla Comunicazione della Commissione 20.10.2010 COM (2010)584, Allegato sul CISE.

Punti deboli

Analisi in sintesi

La scarsa pianificazione dello spazio marittimo ha di fatto condizionato nel tempo la programmazione e l'attuazione di specifiche politiche di intervento volte a regolarizzare ruoli e funzioni sul territorio, ivi compresi gli aspetti ambientali.

Il Piano strategico per l'acquacoltura evidenzia l'improrogabile necessità di avviare un percorso di razionalizzazione e semplificazione normativa ed amministrativa volto a favorire la pianificazione coordinata dello spazio marittimo, quale strumento di programmazione privilegiato nell'ambito di strategie di sviluppo volte alla riduzione dei conflitti d'uso, alla massimizzazione dei profitti e alla salvaguardia delle risorse ambientali.

Riguardo alla tutela delle aree marine, in particolare, meno del 4% della superficie del mare territoriale italiano è interessato da siti Natura 2000 (Fonte: DG Ambiente - Commissione Europea, dicembre 2013).

1. Complesso quadro normativo in materia di governo del territorio marittimo.
2. Scarsa pianificazione coordinata dello spazio marino e assenza di criteri per la scelta dei siti di maricoltura (ZAA).
3. Lento progresso di crescita delle aree marine sottoposte a tutela (AMP, ZTB, SIC, ZPS), sia in termini di superficie, che di sviluppo sostenibile delle aree stesse a causa degli eccessivi vincoli.

4. Assenza in molte aree marine sottoposte a tutela di una gestione ecologicamente efficiente e compatibile con le attività economiche costiere.
5. Scollamento tra Università, Enti Pubblici della Ricerca ed operatori e scarso trasferimento dei risultati della ricerca ai settori della pesca ed acquacoltura

Opportunità

Analisi in sintesi

Il nuovo quadro normativo e finanziario di riferimento per il periodo di programmazione 2014-2020 definisce un unico strumento finanziario per gli investimenti europei sia nel campo della pesca intesa nella accezione più ampia del termine, comprendendo quindi anche il comparto dell'acquacoltura, sia in relazione ai principi ed agli obiettivi della Politica Marittima Integrata, al fine di consolidare una governance marittima integrata.

Il sostegno della implementazione del CISE contribuirà a garantire la pianificazione integrata e la sorveglianza marittima su diversi ambiti d'intervento, quali la pesca, le energie rinnovabili, l'inquinamento dei mari e degli oceani, la biodiversità, la sicurezza marittima, la conoscenza oceanografica, i rapporti internazionali, etc.

A ciò si aggiunge l'interesse a favore dell'adozione di modelli di sviluppo ispirati ai principi della crescita economica sostenibile, ivi compresa la "*blue growth*" secondo un approccio di tipo ecosistemico che trova riscontro sia rispetto agli obiettivi della Strategia Europa 2020 sia nella cospicua bibliografia istituzionale di riferimento.

1. Approvazione della Strategia UE per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR), in grado di favorire il dialogo e la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri su questioni marine e marittime
2. Crescente interesse verso modelli di sviluppo economico e sociale ispirati ai principi della *Blue Economy*.
3. Maturata consapevolezza dell'importanza dell'applicazione di un approccio ecosistemico alla gestione della pesca e dell'acquacoltura.
4. Innovazione tecnologica e diffusione di sistemi informativi geografici.

Rischi

Analisi in sintesi

L'Italia, tra gli Stati membri dell'UE rappresenta lo Stato che per conformazione e localizzazione genera il maggior numero di frontiere marittime. Tale circostanza rende l'Italia anche lo Stato che ha sottoscritto nel tempo il maggior numero di accordi bilaterali per la delimitazione della piattaforma continentale.

Occorre rilevare inoltre che il Mediterraneo – pur rappresentando solo l'1% della superficie acqua globale – è attraversato dal 19% del traffico marittimo mondiale, dal 30% del traffico di petrolio, dal 65% delle altre risorse energetiche destinate all'Europa (Fonte: Rapporto SRM, 2014). Alla luce di tali dati, l'Italia, attraverso l'attuazione del PO FEAMP, concorrerà alla riduzione ed alla gestione delle differenti priorità di rischio di propria competenza attraverso l'implementazione della PMI.

1. Breve distanza tra gli stati transfrontalieri del mar Mediterraneo ed eterogeneità del regime giuridico inerente le competenze sulle zone adiacenti.
2. Cambiamenti climatici che possono condizionare la biodiversità marina e minacciare le aree costiere.
3. Diffusione nel Mediterraneo di specie marine aliene introdotte accidentalmente, che possono causare gravi conseguenze alle reti alimentari e agli ecosistemi autoctoni.
4. Pericoli derivanti dall'intenso traffico marittimo nel Mediterraneo, dagli illeciti ambientali e dal rischio derivante dalle attività di estrazione petrolifera.
5. Incremento del flusso di immigrati clandestini attraverso il Mar Mediterraneo.

Identificazione dei bisogni sulla base dell'analisi SWOT

1. Migliorare lo scambio di informazioni *cross-border* e *cross-sectorial* al fine di migliorare la *governance* e la sorveglianza nel settore marittimo.
2. Aumentare le aree marine sottoposte a tutela, creare una rete coerente di zone di ricostituzione degli stock ittici, nonché sviluppare opportune sinergie per migliorare la gestione ed il controllo delle aree.
3. Tutelare la biodiversità marina
4. Migliorare la gestione coordinata di tutte le politiche settoriali che hanno un'incidenza sui mari e sulle regioni costiere ed aree umide.
5. Migliorare la collaborazione tra esperti scientifici e operatori della pesca e acquacoltura.
6. Auspicabile generalizzazione nel Mediterraneo dei diritti giurisdizionali oltre il mare territoriale come meccanismo di gestione e tutela che garantisca una *governance* efficace nel bacino mediterraneo.

Coerenza dell'analisi SWOT con il piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura

Coerenza dell'analisi SWOT con i progressi nel conseguimento di un buono stato ecologico tramite lo sviluppo e l'attuazione di una strategia per l'ambiente marino

L'analisi SWOT presenta specifici elementi coerenti con l'attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino[1], componente essenziale della politica marittima integrata con particolare riferimento all'aspetto ambientale.

I riferimenti della SWOT riguardo alle aree sottoposte a tutela convergono verso l'obiettivo generale della PMI di protezione dell'ambiente marino, in particolare della sua biodiversità, e dell'uso sostenibile delle risorse marittime e costiere, che trovano riscontro rispettivamente

nei Descrittori 1 (biodiversità) e 3 (specie sfruttate dalla pesca commerciale), i cui indicatori associati ai traguardi ambientali e programmi di monitoraggio sono definiti dal decreto 11 febbraio 2015 del MATTM.

Inoltre, gli aspetti della SWOT relativi al governo del territorio marittimo convergono verso l'obiettivo operativo della PMI di pianificazione dello spazio marittimo e di gestione integrata delle zone costiere per favorire lo sviluppo ecosostenibile delle zone marine.

[1] Direttiva 2008/56/CE del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

Esigenze specifiche relative all'occupazione, all'ambiente, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi e alla promozione dell'innovazione

1. Favorire lo sviluppo di nuove attività offerte dalla “crescita blu”.
2. Favorire l'incremento delle aree marine sottoposte a tutela e lo sviluppo ecosostenibile delle stesse.
3. Mitigare le conseguenze del cambiamento climatico e attivare specifici interventi di protezione ambientale.
4. Favorire l'introduzione di sistemi innovativi di utilizzo delle risorse rinnovabili.

2.2. Indicatori di contesto relativi alla situazione di partenza

Priorità dell'Unione	1 - Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
-----------------------------	--

Indicatore di contesto relativo alla situazione di partenza	Anno di riferimento	Valore	Unità di misura	Fonte di informazione	Osservazioni/ giustificazione
1.1.a - Flotta peschereccia (numero di navi)	2014	12.544,00	numero di navi	Fleet Register	
1.1.b - Flotta peschereccia (kW)	2014	1.016.383,00	kW	Fleet Register	
1.1.c - Flotta peschereccia (GT)	2014	163.356,00	GT	Fleet Register	
1.2 - Valore aggiunto lordo per addetto ETP	2012	22,80	in migliaia di EUR per addetto ETP	DCF 2014 Fleet Economic (MARE/A3/AC(2014))	
1.3 - Utile netto	2012	49.400,00	in migliaia di EUR	DCF 2014 Fleet Economic (MARE/A3/AC(2014))	
1.4 - Ritorno sulle immobilizzazioni materiali	2012	8,50	%	DCF 2014 Fleet Economic (MARE/A3/AC(2014))	
1.5.a - Indicatori di sostenibilità biologica - indicatore di prelievo sostenibile	2014	2,75	numero	DCF 2014	Dettaglio Demersals GSA 9 DTS_2.4_LFT =>12 <18 3,4 DTS_3.1_LFT => 18 <24 4,3 Demersals GSA 10 DTS_3.1_LFT => 18 <24 3,2 Demersals GSA 16 DTS_2.4_LFT =>12 <18 1,9 DTS_3.1_LFT => 18 <24 1,9 4.1_LFT => 24 < 40 1,6

Indicatore di contesto relativo alla situazione di partenza	Anno di riferimento	Valore	Unità di misura	Fonte di informazione	Osservazioni/giustificazione
					<p>Demersals GSA 17 DTS_2.4_LFT =>12<18 2,7</p> <p>DTS_3.1_LFT => 18 <24 2,7</p> <p>DTS_4.1_LFT => 24<40 2,7</p> <p>Demersals GSA 18 DTS_2.4_LFT =>12 <18 4,1</p> <p>DTS_3.1_LFT => 18 <24 4,5</p> <p>Demersals GSA 19 DTS_2.4_LFT =>12 <18 1,7</p> <p>Small pelagics GSA 17</p>
1.5.b - Indicatori di sostenibilità biologica - indicatore per gli stock a rischio	2013	14,00	numero	DCF 2013	<p>In coerenza con il Rapporto Flotta 2014, in alternativa al SAR (Stock at risk) è stato considerato il NOS (Number of Overexploited Stocks).</p> <p>Il risultato riportato è la somma per GSA dei due stock che sono stati considerati per la pesca demersale, ai quali si aggiungono i piccoli pelagici.</p>
1.6 - Efficienza energetica dell'attività di cattura	2012	1.708,00	litri di carburante/ tonnellate di catture sbarcate	DCF 2014 Fleet Economic (MARE/A3/AC(2014))	
1.7.a - Estensione del fondale influenzato in maniera significativa dalle attività antropiche per i diversi tipi di substrato	2015	40,89	%	European Environmental Agency	Per l'indicatore 1.7.a è stato utilizzato il dato relativo a "Significant pressures affecting surface water bodies" pubblicato dalla European Environmental Agency: EEA databases, WISE-WFD database

Indicatore di contesto relativo alla situazione di partenza	Anno di riferimento	Valore	Unità di misura	Fonte di informazione	Osservazioni/giustificazione
					(http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise_wfd#tab-european-data).
1.7.b - Tassi di cattura accidentale di cetacei nell'ambito delle attività di pesca	2013	11,00	catture accessorie per unità di sforzo	DCF 2013	
1.8.a - Numero di addetti (ETP) (uomini e donne)	2012	20.716,00	ETP	DCF 2014 Fleet Economic (MARE/A3/AC(2014))	Per 1.8.b la fonte di riferimento (https://datacollection.jrc.ec.europa.eu/data-dissemination) non offre il dato per la sola pesca, quindi per la Priorità 1. Il dato di dettaglio pubblicato si riferisce alla Acquacoltura ed alla Trasformazione.
1.8.b - Numero di addetti (ETP) (donne)	2011	1.182,00	ETP	Istat, Censimento dell'Industria e dei Servizi, 2011	
1.9.a - Numero di incidenti e infortuni sul lavoro	2011	174,00	numero	INAIL	
1.9.b - % di incidenti e infortuni sul lavoro rispetto al numero totale di pescatori	2011	0,77	%	INAIL/ISTAT	
1.10.a - Copertura di zone Natura 2000 designate a norma delle direttive Uccelli e Habitat	2013	6.391.381,00	km2	ISPRA	
1.10.b - Copertura di altre misure di protezione spaziale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE	2014	9.600.940,00	km2	ISPRA	

Priorità dell'Unione	2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
-----------------------------	--

Indicatore di contesto relativo alla situazione di partenza	Anno di riferimento	Valore	Unità di misura	Fonte di informazione	Osservazioni/giustificazione
2.1 - Volume della produzione dell'acquacoltura	2013	140.846,00	in tonnellate	MiPAAF	
2.2 - Valore della produzione dell'acquacoltura	2013	392.900,00	in migliaia di EUR	EUROSTAT	
2.3 - Utile netto	2012	102.125,87	in migliaia di EUR	STECF EWG 14-10: Aquaculture economics	
2.4 - Volume della produzione dell'acquacoltura biologica	2011	254,00	in tonnellate	SINAB	
2.5 - Volume della produzione con sistema di ricircolo	2013	44,50	in tonnellate	ISPRA	Risultano produzioni con sistema di ricircolo solo per specie allevate in acqua dolce per un totale di 44,5 tonnellate: 0,5 tonnellate di Anguilla, 44 tonnellate di pesce gatto (<i>Ictalurus punctatus</i>)
2.6.a - Numero di addetti (ETP) (uomini e donne)	2011	6.899,00	ETP	PSA dati UNIMAR	
2.6.b - Numero di addetti (ETP) (donne)	2011	266,00	ETP	PSA dati UNIMAR	

Priorità dell'Unione	3 - Promuovere l'attuazione della PCP
-----------------------------	--

Indicatore di contesto relativo alla situazione di partenza	Anno di riferimento	Valore	Unità di misura	Fonte di informazione	Osservazioni/giustificazione
3.A.1 - Numero totale di infrazioni gravi negli Stati membri negli ultimi 7 anni	2014	1.480,00	numero	Registro Nazionale delle Infrazioni	Il regime dei controlli è stato istituito nel 2012, quindi il periodo di riferimento è il triennio 2012-2014.

Indicatore di contesto relativo alla situazione di partenza	Anno di riferimento	Valore	Unità di misura	Fonte di informazione	Osservazioni/giustificazione
3.A.2 - Sbarchi soggetti a controllo materiale	2014	26,75	%	Registro Nazionale delle Infrazioni	
3.A.3.a - Risorse esistenti disponibili per l'attività di controllo - Motovedette e velivoli di sorveglianza disponibili	2015	365,00	numero	Piano Nazionale e Piani Regionali di Controllo	5 aerei 10 elicotteri 350 motovedette
3.A.3.b - Risorse esistenti disponibili per l'attività di controllo - Numero di addetti (ETP)	2015	2.361,00	ETP	Piano Nazionale e Piani Regionali di Controllo	1.097 ispettori a terra 1.264 ispettori imbarcati (mezzi aerei + mezzi navali)
3.A.3.c - Risorse esistenti disponibili per l'attività di controllo - Dotazione di bilancio (evoluzione negli ultimi 5 anni)	2014	8.001,07	in migliaia di EUR	Centro Controllo Nazionale Pesca (CCNP)	Notevole riduzione della dotazione finanziaria a causa delle conseguenze (spending review) collegate alla nota crisi economica internazionale
3.A.3.d - Risorse esistenti disponibili per l'attività di controllo - Imbarcazioni dotate di ERS e/o VMS	2015	1.719,00	numero	DB VMS	
3.B.1 - Misure di raccolta dati - Risposta agli inviti a trasmettere dati nell'ambito del quadro per la raccolta dati	2014	90,00	%	MiPAAF	100 % meno i casi di mancata presentazione dell'intera serie di dati richiesti in un modulo relativo a uno specifico invito a trasmettere dati rispetto al numero complessivo di inviti a trasmettere dati in %

Priorità dell'Unione	4 - Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale
-----------------------------	---

Indicatore di contesto relativo alla situazione di partenza	Anno di riferimento	Valore	Unità di misura	Fonte di informazione	Osservazioni/giustificazione
4.1.a - Estensione del litorale	2013	7.375,00	km	ISTAT	
4.1.b - Estensione dei corsi d'acqua principali	2015	9.670,00	km	ISTAT	
4.1.c - Estensione dei corpi idrici principali	2015	1.210,83	km2	ISTAT	

Priorità dell'Unione	5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione
-----------------------------	--

Indicatore di contesto relativo alla situazione di partenza	Anno di riferimento	Valore	Unità di misura	Fonte di informazione	Osservazioni/giustificazione
5.1.a - Numero di OP	2014	43,00	numero	MiPAAF	
5.1.b - Numero di associazioni di OP	2014	2,00	numero	MiPAAF	
5.1.c - Numero di organizzazioni interprofessionali	2014	1,00	numero	MiPAAF	
5.1.d - Numero di produttori od operatori per OP	2014	89,00	numero	MiPAAF	Valore Medio
5.1.e - Numero di produttori od operatori per associazione di OP	2014	105,00	numero	MiPAAF	Valore medio
5.1.f - Numero di produttori od operatori per organizzazione interprofessionale	2014	105,00	numero	MiPAAF	Valore medio riferito a Feder OP.it
5.1.g - % di produttori od operatori membri di una OP	2014	30,90	%	MiPAAF	
5.1.h - % di produttori od operatori membri	2014	69,10	%	MiPAAF	% della somma Feder OP.it e IPI sul totale

Indicatore di contesto relativo alla situazione di partenza	Anno di riferimento	Valore	Unità di misura	Fonte di informazione	Osservazioni/giustificazione
di un'associazione di OP					
5.1.i - % di produttori od operatori membri di un'organizzazione interprofessionale	2014	63,50	%	MiPAAF	% Feder OP.it sul totale
5.2.a - Valore annuo del fatturato della produzione commercializzata nell'UE	2014	217.721,00	in migliaia di EUR	MiPAAF	
5.2.b - % della produzione commercializzata (valore) dalle OP	2014	27,80	%	Nessuna	EUROSTAT- Export total fish Italia 2014
5.2.c - % della produzione commercializzata (valore) dalle associazioni di OP	2014	72,20	%	MiPAAF	
5.2.d - % della produzione commercializzata (valore) dalle organizzazioni interprofessionali	2015	0,00	%	MiPAAF	Le organizzazioni interprofessionali svolgono solamente attività di coordinamento.
5.2.e - % della produzione commercializzata (volume) dalle OP	2014	51,90	%	MIPAAF/EUROSTAT	
5.2.f - % della produzione commercializzata (volume) dalle associazioni di OP	2015	48,10	%	MiPAAF	Le organizzazioni interprofessionali svolgono solamente attività di coordinamento.
5.2.g - % della produzione commercializzata (volume) dalle organizzazioni interprofessionali	2015	0,00	%	MiPAAF	Non sono presenti organizzazioni interprofessionali ai sensi del Reg. CE 1379/2013

Priorità dell'Unione	6 - Favorire l'attuazione della politica marittima integrata
-----------------------------	---

Indicatore di contesto relativo alla situazione di partenza	Anno di riferimento	Valore	Unità di misura	Fonte di informazione	Osservazioni/giustificazione
6.1 - Sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE) ai fini della sorveglianza del settore marittimo dell'UE	2012	59,00	%	Progetto BluemassMed	I dati del Progetto sono stati confrontati con i risultati della Gap Analysis condotta nello stesso periodo dal JRC, (2012, MSEsG, Information Exchange Gap Analysis)
6.2.a - Copertura di zone Natura 2000 designate a norma delle direttive Uccelli e Habitat	2013	6.391.381,00	km2	ISPRA	
6.2.b - Copertura di altre misure di protezione spaziale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE	2014	9.600.940,00	km2	ISPRA	

3. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA

3.1. Descrizione della strategia del programma operativo

Il PO FEAMP 2014-2020 si inquadra nella più ampia visione della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva e nel nuovo assetto stabilito dalla riforma della Politica Comune della Pesca (PCP - Reg. UE n. 1380/2013) e dalle linee strategiche della Crescita Blu.

La programmazione 2014-2020 richiede una maggiore integrazione tra tutti i fondi strutturali e di investimento europei – SIE (FESR, FSE, FEASR e FEAMP), per i quali è previsto un unico impianto programmatico nazionale, assicurato dall’Accordo di Partenariato.

Ulteriori essenziali documenti programmatici sui quali si fonda la Strategia del Programma sono il “Piano Strategico Nazionale pluriennale per l’acquacoltura in Italia 2014-2020” e il “Piano d’azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale” rispettivamente ai sensi dell’articolo 34 del Reg. (UE) n. 1380/2013 e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera i), del Reg. UE n. 508/2014. Ad essi si aggiungono la Strategia per l’ambiente marino, la Strategia Nazionale sulla Biodiversità, la Strategia Nazionale per l’adattamento al cambiamento climatico e la Strategia Europea per la Regione Adriatico – Ionica (EUSAIR).

Obiettivo generale del PO FEAMP è favorire la gestione sostenibile delle attività di pesca e di acquacoltura incentivando al contempo la competitività e la relativa capacità di generare sviluppo, occupazione e coesione territoriale.

La strategia individuata si fonda su una serie di fattori strategici, attraverso i quali il FEAMP intende realizzare il “cambiamento atteso”:

- considerare il mare come una risorsa con enormi potenzialità per l’innovazione e la crescita, come definito dalla strategia *blue growth*;
- garantire impatti limitati sull’ecosistema marino e livelli di mortalità compatibili con il Rendimento Massimo Sostenibile (RMS);
- rendere centrale la pesca italiana, unitamente alle attività di pesca degli Stati Membri mediterranei, nell’ambito multilaterale della CGPM-FAO;
- tenere conto dell’importanza della dimensione sociale, favorendo le misure rivolte all’occupazione, ad una formazione più coerente con le esigenze del mercato del lavoro, al miglioramento della qualità della vita nelle zone dipendenti dalle attività di pesca;
- promuovere investimenti mirati e strettamente collegati all’incremento della capacità competitiva delle imprese e alla limitazione del loro impatto negativo sull’ambiente;
- accrescere il valore aggiunto assegnato alle produzioni, riducendo i costi di gestione, individuando servizi innovativi, valorizzando e razionalizzando le strutture delle Organizzazioni di Produttori (OP);
- introdurre criteri premiali a favore degli operatori e delle imprese che dimostrano un più elevato grado di sostenibilità ambientale;
- realizzare progetti innovativi di valenza nazionale, in grado di sperimentare e fornire nuove pratiche, metodologie e strumenti da replicare ed adeguare ad altri contesti;

- indirizzare le attività di ricerca e innovazione su aspetti funzionali alle esigenze produttive delle attività di pesca, in linea con il Piano Innovazione e Ricerca nel settore agricolo alimentare e forestale;
- rafforzare le attività di controllo e di ispezione perseguendo le attività illecite che minacciano l'integrità degli ecosistemi e il mancato rispetto delle norme;
- promuovere una efficace *governance* multilivello, rafforzando il ruolo di indirizzo, coordinamento e sorveglianza del governo centrale e sostenendo le capacità gestionali degli organismi delegati;
- individuare soluzioni adeguate in risposta alle difficoltà di sottocapitalizzazione e di accesso al credito delle imprese, mediante il ricorso agli strumenti finanziari;
- stimolare e responsabilizzare le comunità locali ad essere fautrici del proprio sviluppo, partecipando attivamente alla definizione ed attuazione delle strategie di sviluppo territoriale e promuovendo il ruolo di animazione e di progettazione dei FLAG

Considerata l'eterogeneità dei fabbisogni a livello territoriale e la consistenza delle risorse finanziarie, il PO FEAMP attiverà le Misure relative a tutte le sei Priorità UE di cui all'art. 6 del Reg. UE n. 508/2014. Per alcune Misure, si intende procedere ad una concentrazione territoriale in virtù delle specifiche esigenze locali.

1) Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Sulla base dei fabbisogni evidenziati, il PO FEAMP si concentrerà sugli obiettivi atti a garantire un maggiore equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili ed a rafforzare la competitività e la redditività delle imprese di pesca.

Come evidenziato dall'analisi SWOT, si rileva una situazione di sovraccapacità della flotta italiana e l'esigenza di individuare interventi più incisivi per raggiungere uno sfruttamento delle risorse fondato sul rendimento massimo sostenibile (RMS). Tenendo conto delle conclusioni della Relazione sulla Flotta 2014 e dalla valutazione delle catture sia della pesca professionale che ricreativa[9], la natura multispecifica della pesca italiana e lo sfruttamento di molti stock ittici da parte di diversi attrezzi e segmenti di flotta, impongono l'adozione di una strategia che differenzi e delimiti aree omogenee di intervento per gruppi di specie e per sistema di pesca.

Perseguendo gli obiettivi posti dalla PCP, si provvederà, attraverso la misura di arresto definitivo (Art. 34), ad una riduzione dello sforzo di pesca entro il 2017, intervenendo sui segmenti maggiormente impattanti nelle diverse GSA e concentrando le risorse finanziarie laddove risulti più evidente lo squilibrio tra capacità ed opportunità di pesca.

La riduzione della capacità di pesca, nell'ottica del cambiamento dell'*exploitation pattern* delle specie sfruttate, deve essere accompagnata da altre misure per la riduzione della mortalità da pesca. In questo contesto, l'arresto temporaneo, in conformità ai piani di gestione ai sensi del Reg. UE n. 1967/2006 ed ai piani pluriennali adottati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Reg. 1380/2013, continua a rappresentare un elemento rilevante per la sostenibilità di lungo periodo delle risorse. Gli interventi previsti saranno conformi alle condizioni di applicazione previste dall'art. 33 del Reg. UE n. 508/2014.

L'analisi ha evidenziato il perdurare della perdita di competitività della pesca italiana, richiedendo interventi che consentano il recupero di una adeguata redditività e di una concorrenzialità nazionale ed internazionale delle imprese di pesca.

Investimenti specifici riguarderanno il perseguimento della multifunzionalità al fine di diversificare le attività e il reddito degli operatori, soprattutto mediante l'integrazione della pesca con servizi turistici (pescaturismo, ittiturismo) e la pesca ricreativa. Saranno promossi investimenti volti a migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, alla valorizzazione ed al miglioramento della qualità dei prodotti.

Per consentire uno sviluppo equilibrato del comparto, si ritiene particolarmente importante il sostegno al consolidamento ed al potenziamento delle infrastrutture portuali a servizio della pesca e/o della maricoltura.

Ulteriori obiettivi rilevanti riguarderanno lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, compreso l'aumento dell'efficienza energetica e la promozione del capitale umano.

L'innovazione sarà incentrata sulle iniziative per creare nuovi prodotti ed ottimizzare i processi produttivi delle imprese. Verrà incoraggiata la cooperazione fra esperti scientifici e pescatori, indirizzando le attività di ricerca sugli effettivi fabbisogni del settore e dei mercati di riferimento.

In linea con gli obiettivi di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici, sono previste misure per la riduzione del consumo di carburante e l'incremento dell'efficienza energetica delle attrezzature o a bordo dei pescherecci, introducendo anche criteri premiali a favore delle imprese più sostenibili.

Le attività di formazione saranno focalizzate sui *gap* di competenze in linea con le esigenze del mercato e riguardanti l'imprenditorialità, il marketing, la gestione aziendale, la conoscenza dei mercati e delle filiere.

Gli aiuti a favore delle imbarcazioni afferenti alla pesca costiera artigianale, in linea con il relativo Piano di cui al par. 4.2, saranno finalizzati alla difesa dell'occupazione, al ricambio generazionale, alla salvaguardia delle tradizioni locali, allo *start-up* di nuove imprese.

Le misure previste potranno essere realizzate anche in riferimento alle acque interne.

2) Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

L'analisi del settore ha evidenziato quanto l'acquacoltura italiana non abbia ancora espresso quelle potenzialità di crescita e innovazione attese, continuando ad assumere un ruolo secondario rispetto alla pesca ed ai volumi di importazione dei prodotti ittici. Occorre pertanto incrementare la capacità del settore di creare reddito e occupazione mediante scelte decisive e interventi mirati e diversificati in relazione alle caratteristiche produttive, alle specializzazioni regionali e alle vocazioni ambientali.

Il quadro di riferimento essenziale è rappresentato dal Piano strategico pluriennale nazionale per l'acquacoltura in Italia 2014-2020 (PSA), che ha come obiettivo centrale la riorganizzazione dell'acquacoltura nazionale e il recupero di linee strategiche e obiettivi ben

definiti per rilanciare il settore sui mercati e promuovere la crescita e lo sviluppo delle attività d'acquacoltura in Italia.

Nell'ambito della Priorità 2 il PO FEAMP si concentrerà sulle azioni strategiche del PSA riferite in particolare al Macroobiettivo 2 *“Assicurare lo sviluppo e la crescita sostenibile dell'acquacoltura attraverso la pianificazione coordinata dello spazio e l'aumento del potenziale dei siti”* ed il Macroobiettivo 3 *“Promuovere la competitività dell'acquacoltura”*. Nello specifico, si intende assicurare lo sviluppo e la crescita sostenibile dell'acquacoltura attraverso il mantenimento di ecosistemi acquatici sani e produttivi e la pianificazione coordinata dello spazio e del potenziale dei siti, tenendo conto delle Linee Guida CE su acquacoltura e Natura 2000. Allo stesso tempo risulta prioritario promuovere la competitività del settore, sostenendo gli investimenti produttivi ed un livello avanzato di formazione, ricerca e innovazione che copra l'intera filiera.

Si darà priorità all'obiettivo di rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole (Macroobiettivo 3 PSA), attraverso la realizzazione di interventi immediati volti a favorire gli adeguamenti strutturali nelle imprese acquicole ed investimenti nel lungo periodo verso comparti innovativi ad elevata competitività lungo tutta la filiera produttiva.

Si favorirà l'innovazione di prodotto e di processo, anche con il coinvolgimento delle OP, premiando la diversificazione delle specie con migliori prospettive di mercato, la creazione di avannotterie aziendali o consortili, l'allevamento di specie destinate ad utilizzi differenti dal consumo alimentare oppure forme innovative di acquacoltura con alto potenziale di crescita come l'acquacoltura *offshore*.

Si prevede un sostegno alla diversificazione del reddito delle imprese acquicole attraverso lo sviluppo delle fasi di trasformazione e commercializzazione del prodotto e di attività complementari legate alla pesca ricreativa, l'ecoturismo, i servizi ambientali e le attività educative connesse all'acquacoltura.

Ulteriore obiettivo prioritario è rappresentato dalla tutela e il ripristino della biodiversità acquatica e il potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti acquicoli e la promozione di un'acquacoltura efficiente in termini di risorse (Macroobiettivo 2 PSA).

In quest'ambito, il PSA, sottolinea l'importanza della pianificazione coordinata dello spazio marittimo e la gestione integrata della fascia costiera da attuarsi mediante l'elaborazione di piani regionali per le Zone Allocate per l'Acquacoltura (ZAA) in linea con le Linee guida elaborate a livello Mediterraneo dal GFCM-FAO (2012). Il PO FEAMP interverrà (Art. 51) attraverso la mappatura dei siti favorendo l'identificazione delle aree che consentono di minimizzare gli effetti ambientali, di ridurre i potenziali conflitti o interrelazioni negative tra le varie attività produttive e di creare nuove opportunità di investimento in acquacoltura.

Al fine di favorire l'adattamento e la mitigazione ai cambiamenti climatici, saranno promosse forme d'acquacoltura a elevata compatibilità ambientale, miglioramenti nell'efficienza energetica degli impianti, la conversione all'acquacoltura biologica e all'ecogestione, l'erogazione di servizi ambientali e l'uso responsabile delle specie aliene.

Il PSA prevede, inoltre, nell'ambito del Macroobiettivo 1 *Rafforzare la capacità istituzionale e semplificare le procedure amministrative*, azioni strategiche complementari all'attuazione

degli interventi finanziati dal FEAMP, funzionali alla semplificazione delle procedure amministrative e burocratiche ed all'adozione di un quadro normativo unificato, mediante: l'istituzione dello Sportello Unico nazionale della pesca e acquacoltura, di supporto agli Sportelli unici territoriali; l'istituzione di una Piattaforma nazionale e la redazione di un Testo unico in acquacoltura, completando l'adozione della normativa dell'UE nelle politiche nazionali e favorendo l'armonizzazione delle norme nazionali e regionali.

3) Promuovere l'attuazione della Politica Comune della Pesca

Nell'ambito della Priorità 3 ricadono le azioni volte al rispetto degli obblighi derivanti dalla PCP in materia di raccolta dati e controllo.

Coerentemente al Piano Raccolta Dati, si intende proseguire nell'implementazione di una base dati completa e fruibile, favorendo l'integrazione dei dati inerenti il funzionamento della pesca, e dunque delle flotte, con i dati sulle popolazioni ittiche sfruttate dalla pesca commerciale. Il PO FEAMP supporterà la definizione precisa di parametri e metodi, con un certo grado di flessibilità al fine di soddisfare il fabbisogno informativo derivante dall'evolversi degli scenari gestionali. Sarà fondamentale promuovere il coordinamento tra le varie competenze in materia di ricerca nel settore ittico, in particolare con il CNR, le Università specializzate in scienze del mare e della pesca e loro Consorzi.

In attuazione della normativa comunitaria (Reg. CE n. 861/2006), il MiPAAF si è avvalso nel periodo 2007-2013, in particolare, del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto, che ha potuto far fronte alle necessità di carattere tecnico operative relative all'applicazione di quanto disposto dal Reg. CE n. 1224/2009. Al fine di accrescere la qualità e la quantità dei controlli sull'attività di pesca, occorre proseguire nel finanziamento dei costi operativi ad essi connessi; della formazione del personale incaricato e della dotazione di strumenti e mezzi necessari a tale scopo.

4) Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale

Il FEAMP promuoverà la coesione sociale e la creazione di posti di lavoro nelle comunità dipendenti dalla pesca, rafforzando gli interventi di sviluppo locale di tipo partecipativo. Sarà promosso il capitale umano e la diversificazione delle attività, consentendo alle comunità locali di acquisire le capacità necessarie per partecipare a nuove attività emergenti. Questo approccio sfrutterà inoltre il patrimonio naturale e culturale, trasformandolo in una risorsa importante ai fini dello sviluppo locale, prestando attenzione alla valorizzazione dei paesaggi costieri e umidi sottoposti a vincolo di tutela dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o delle aree di particolare pregio.

L'obiettivo è quello di arrestare il declino di comunità costiere dipendenti dalla pesca, conferendo valore aggiunto alle loro attività ordinarie e promuovendone la diversificazione verso attività economiche individuate dal basso sulla base delle potenzialità esistenti. Inoltre, potrà essere sfruttato il ruolo delle OP nella valorizzazione delle produzioni locali per il rafforzamento di un maggiore legame tra le filiere ed il territorio. Sarà necessario stimolare un più ampio coinvolgimento degli *stakeholders* locali e la presentazione ed attuazione di strategie di sviluppo locale, coerenti con le vocazioni territoriali - anche in maniera integrata con gli altri Fondi SIE - ed in grado di fornire nuove opportunità di sviluppo, occupazione e di miglioramento della qualità della vita per le popolazioni coinvolte.

Il Programma finanzia tra l'altro la creazione di una rete nazionale dei FLAG (par. 4.8.2).

5) Favorire la commercializzazione e la trasformazione

Le OP e le relative associazioni sono chiamate a svolgere una funzione chiave per il raggiungimento degli obiettivi della PCP e della riforma dell'Organizzazione Comune dei Mercati (OCM).

Si intende avviare un processo di incentivazione e di razionalizzazione delle numerose organizzazioni di produttori presenti sul territorio nazionale, in virtù del ruolo rilevante che esse assumono sia rispetto all'aggregazione dell'offerta sia in relazione alle attività collettive di gestione, monitoraggio, controllo, comunicazione e commercializzazione. La riorganizzazione del settore sarà realizzata mediante fusioni tra OP, richiesta di nuovi riconoscimenti e revoca di quelli pre-esistenti e sarà dunque opportuno prevedere sostegni finanziari ad hoc per l'avviamento gestionale in base all'Art. 68 del Reg. UE n. 508/2014.

Oltre alla migliore organizzazione di mercato, il PO FEAMP si concentrerà sugli investimenti in trasformazione e commercializzazione del prodotto, al fine di: individuare nuovi sbocchi di mercato; migliorare le condizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti; promuovere la qualità ed aumentare il valore aggiunto; contribuire alla trasparenza della produzione e dei mercati e per svolgere indagini di mercato; incentivare la tracciabilità dei prodotti della pesca e allo sviluppo di un marchio; realizzare attività di promozione e campagne di comunicazione e di informazione rivolte ai consumatori; promuovere tecnologie per l'automazione ed informatizzazione dei processi. In quest'ambito, sarà assicurata la demarcazione e la non duplicazione tra le attività realizzate a livello nazionale o regionale e quelle previste all'interno dei Piani di produzione e commercializzazione.

Gli adempimenti comunitari in materia di tracciabilità della filiera e di etichettatura dei prodotti ittici devono essere colti come una opportunità di differenziare il prodotto dalla concorrenza estera, conferendo un ulteriore valore aggiunto in termini di qualità, garanzia di provenienza, conoscenza e controllo della filiera e sostenendo le produzioni maggiormente rispondenti alle dinamiche di mercato.

Per quanto concerne i prodotti dell'acquacoltura, gli interventi ricadenti nella Priorità 5 saranno realizzati coerentemente al Macroobiettivo 4 del PSA (*Promuovere condizioni di equa concorrenza per gli operatori e miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti dell'acquacoltura*), attraverso un Osservatorio di mercato ed azioni per la comunicazione, la tracciabilità, la certificazione e la commercializzazione dei prodotti.

6) Favorire l'attuazione della Politica Marittima Integrata (PMI)

Il finanziamento della PMI nell'ambito del FEAMP sarà concentrato su iniziative e strumenti atti a creare sinergie tra i diversi settori che riguardano i mari, gli oceani e le coste, a consolidare la *governance* marittima integrata a tutti i livelli ed a sviluppare le interconnessioni terra-mare. La pianificazione degli spazi marittimi consentirà la creazione di un quadro legislativo stabile per gestire in modo sostenibile le aree marine, le risorse e i servizi; la riduzione dei costi amministrativi per le imprese; la risoluzione dei conflitti d'uso; la protezione della biodiversità attraverso misure spaziali.

La sorveglianza marittima sarà ulteriormente potenziata tramite l'implementazione del CISE, per migliorare la sicurezza e la protezione marittima, il controllo delle attività di pesca e la prevenzione dall'inquinamento, favorendo un più efficace scambio di informazioni fra i settori interessati. Altro elemento di rilevanza è rappresentato dal miglioramento delle conoscenze marine, stimolando la raccolta, lo scambio, il riutilizzo e la divulgazione dei dati riguardanti lo stato degli oceani e dei mari.

Il FEAMP non finanzia azioni che comportano un aumento della capacità di pesca e, in questo senso, azioni che abbiano effetti transfrontalieri in termini di impatto negativo per maggior sfruttamento delle risorse o per altri effetti ambientali conseguenti, agendo esclusivamente sulle acque territoriali. Tale indirizzo è dettato sia del Reg. UE n. 508/2014 (premesse 5, 33, 42, 63 e obiettivi di cui all'Articolo 5), sia dal rispetto del *considerando* 19 del Reg. UE n. 1380/2013.

3.2. Obiettivi specifici e indicatori di risultato

Priorità dell'Unione	1 - Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
-----------------------------	--

Obiettivo specifico	1 - Riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, comprese l'eliminazione e la riduzione, per quanto possibile, delle catture indesiderate		
Indicatore di risultato	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Non applicabile
1.4.a - Variazione delle catture indesiderate (in tonnellate)		in tonnellate	✓
1.4.b - Variazione delle catture indesiderate (in %)	-5,00000	%	
1.5 - Variazione dell'efficienza energetica dell'attività di cattura	-300,00000	litri di carburante/ tonnellate di catture sbarcate	

Obiettivo specifico	2 - Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici		
Indicatore di risultato	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Non applicabile
1.5 - Variazione dell'efficienza energetica dell'attività di cattura	-300,00000	litri di carburante/ tonnellate di catture sbarcate	
1.10.a - Variazione della copertura		km2	✓

Obiettivo specifico	2 - Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici		
Indicatore di risultato	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Non applicabile
di zone Natura 2000 designate a norma delle direttive Uccelli e Habitat			
1.10.b - Variazione della copertura di altre misure di protezione spaziale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE		km2	✓

Obiettivo specifico	3 - Garanzia di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili		
Indicatore di risultato	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Non applicabile
1.3 - Variazione dell'utile netto	6.916,00000	in migliaia di EUR	
1.6 - Variazione della % delle flotte in situazione di squilibrio	-9,00000	%	

Obiettivo specifico	4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro		
Indicatore di risultato	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Non applicabile
1.1 - Variazione del valore della produzione	13.952,00000	in migliaia di EUR	
1.2 - Variazione del volume della produzione	4.254,00000	in tonnellate	
1.3 - Variazione dell'utile netto	6.870,00000	in migliaia di EUR	
1.5 - Variazione dell'efficienza energetica dell'attività di cattura	-300,00000	litri di carburante/ tonnellate di catture sbarcate	
1.7 - Posti di lavoro creati (ETP) nel settore della pesca o in attività complementari	1.600,00000	ETP	
1.8 - Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel settore della pesca o in attività complementari	16.200,00000	ETP	
1.9.a - Variazione del numero di incidenti e infortuni sul lavoro	-157,00000	numero	
1.9.b - Variazione della % di incidenti e infortuni sul lavoro	-0,20000	%	

Obiettivo specifico	4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro		
Indicatore di risultato	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Non applicabile
rispetto al numero totale di pescatori			

Obiettivo specifico	5 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, compreso l'aumento dell'efficienza energetica, e del trasferimento delle conoscenze		
Indicatore di risultato	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Non applicabile
1.1 - Variazione del valore della produzione	13.952,00000	in migliaia di EUR	
1.2 - Variazione del volume della produzione	4.254,00000	in tonnellate	
1.3 - Variazione dell'utile netto	6.916,00000	in migliaia di EUR	

Obiettivo specifico	6 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento permanente		
Indicatore di risultato	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Non applicabile
1.7 - Posti di lavoro creati (ETP) nel settore della pesca o in attività complementari	1.600,00000	ETP	
1.8 - Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel settore della pesca o in attività complementari	16.200,00000	ETP	
1.9.a - Variazione del numero di incidenti e infortuni sul lavoro	-157,00000	numero	
1.9.b - Variazione della % di incidenti e infortuni sul lavoro rispetto al numero totale di pescatori	-0,20000	%	

Priorità dell'Unione	2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
-----------------------------	--

Obiettivo specifico	1 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze		
Indicatore di risultato	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Non applicabile
2.1 - Variazione del volume della produzione dell'acquacoltura	52.800,00000	in tonnellate	
2.2 - Variazione del valore della produzione dell'acquacoltura	198.400,00000	in migliaia di EUR	
2.3 - Variazione dell'utile netto	20.425,17000	in migliaia di EUR	

Obiettivo specifico	2 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, incluso il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI		
Indicatore di risultato	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Non applicabile
2.1 - Variazione del volume della produzione dell'acquacoltura	52.800,00000	in tonnellate	
2.2 - Variazione del valore della produzione dell'acquacoltura	198.400,00000	in migliaia di EUR	
2.3 - Variazione dell'utile netto	20.425,17000	in migliaia di EUR	

Obiettivo specifico	3 - Tutela e ripristino della biodiversità acquatica e potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti acquicoli e promozione di un'acquacoltura efficiente in termini di risorse		
Indicatore di risultato	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Non applicabile
2.4 - Variazione del volume della produzione dell'acquacoltura biologica	400,00000	in tonnellate	
2.5 - Variazione del volume della produzione con sistema di ricircolo	9,00000	in tonnellate	
2.6 - Variazione del volume della produzione acquicola certificata nell'ambito di sistemi di sostenibilità volontari	5.280,00000	in tonnellate	
2.7 - Imprese acquicole che prestano servizi ambientali	30,00000	numero	

Obiettivo specifico	4 - Promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato di tutela ambientale e promozione della salute e del benessere degli animali e della salute e della sicurezza pubblica		
Indicatore di risultato	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Non applicabile
2.1 - Variazione del volume della produzione dell'acquacoltura	52.800,00000	in tonnellate	
2.2 - Variazione del valore della produzione dell'acquacoltura	198.400,00000	in migliaia di EUR	
2.4 - Variazione del volume della produzione dell'acquacoltura biologica	400,00000	in tonnellate	
2.5 - Variazione del volume della produzione con sistema di ricircolo	9,00000	in tonnellate	
2.6 - Variazione del volume della produzione acquicola certificata nell'ambito di sistemi di sostenibilità volontari	5.280,00000	in tonnellate	
2.7 - Imprese acquicole che prestano servizi ambientali	30,00000	numero	

Obiettivo specifico	5 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento permanente		
Indicatore di risultato	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Non applicabile
2.8 - Posti di lavoro creati	320,00000	ETP	
2.9 - Posti di lavoro mantenuti	6.899,00000	ETP	

Priorità dell'Unione	3 - Promuovere l'attuazione della PCP
-----------------------------	--

Obiettivo specifico	1 - Miglioramento e apporto di conoscenze scientifiche nonché miglioramento della raccolta e della gestione di dati		
Indicatore di risultato	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Non applicabile
3.B.1 - Aumento della percentuale di risposta agli inviti a trasmettere dati	10,00000	%	

Obiettivo specifico	2 - Sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione, rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di un'amministrazione pubblica efficiente senza aumentare gli oneri amministrativi		
Indicatore di risultato	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Non applicabile
3.A.1 - Numero di infrazioni gravi constatate	4.400,00000	numero	
3.A.2 - Sbarchi sottoposti a controllo materiale	30,00000	%	

Priorità dell'Unione	4 - Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale
-----------------------------	---

Obiettivo specifico	1 - Promozione della crescita economica, dell'inclusione sociale e della creazione di posti di lavoro e fornire sostegno all'occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell'ambito della pesca e in altri settori dell'economia marittima		
Indicatore di risultato	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Non applicabile
4.1 - Posti di lavoro creati (ETP)	1.920,00000	ETP	
4.2 - Posti di lavoro mantenuti (ETP)	23.099,00000	ETP	
4.3 - Imprese create	120,00000	numero	

Priorità dell'Unione	5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione
-----------------------------	--

Obiettivo specifico	1 - Miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura		
Indicatore di risultato	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Non applicabile
5.1.a - Variazione del valore di prima vendita nelle OP	32.178,00000	in migliaia di EUR	
5.1.b - Variazione del volume di prima vendita nelle OP	1.127,00000	in tonnellate	

Obiettivo specifico	1 - Miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura		
Indicatore di risultato	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Non applicabile
5.1.c - Variazione del valore di prima vendita negli altri casi	23.076,00000	in migliaia di EUR	
5.1.d - Variazione del volume di prima vendita negli altri casi	6.410,00000	in tonnellate	

Obiettivo specifico	2 - Promozione degli investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione		
Indicatore di risultato	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Non applicabile
5.1.a - Variazione del valore di prima vendita nelle OP	32.178,00000	in migliaia di EUR	
5.1.b - Variazione del volume di prima vendita nelle OP	1.127,00000	in tonnellate	
5.1.c - Variazione del valore di prima vendita negli altri casi	23.076,00000	in migliaia di EUR	
5.1.d - Variazione del volume di prima vendita negli altri casi	6.410,00000	in tonnellate	

Priorità dell'Unione	6 - Favorire l'attuazione della politica marittima integrata
-----------------------------	---

Obiettivo specifico	1 - Lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata		
Indicatore di risultato	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Non applicabile
6.1 - Potenziamento del sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE) ai fini della sorveglianza del settore marittimo dell'UE	21,00000	%	
6.2.a - Variazione della copertura di zone Natura 2000 designate a norma delle direttive Uccelli e Habitat		km2	✓
6.2.b - Variazione della copertura di altre misure di protezione spaziale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE		km2	✓

3.3. Pertinenti misure e indicatori di prodotto

Priorità dell'Unione	1 - Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
-----------------------------	--

Obiettivo specifico	1 - Riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, comprese l'eliminazione e la riduzione, per quanto possibile, delle catture indesiderate			
Misura del FEAMP	Indicatore di prodotto	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati
01 - Articolo 37 Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione	1.4 - N. di progetti in materia di misure di conservazione, riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie	3,00	Number	
02 - Articolo 38 Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera c) Pesca nelle acque interne]	1.4 - N. di progetti in materia di misure di conservazione, riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie	200,00	Number	
03 - Articolo 39 Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera c) Pesca nelle acque interne]	1.4 - N. di progetti in materia di misure di conservazione, riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie	20,00	Number	
04 - Articolo 40, paragrafo 1, lettera a) Protezione e ripristino della biodiversità	1.6 - N. di progetti in materia di protezione e ripristino della biodiversità e degli	20,00	Number	✓

Obiettivo specifico	1 - Riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, comprese l'eliminazione e la riduzione, per quanto possibile, delle catture indesiderate			
Misura del FEAMP	Indicatore di prodotto	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati
marina – rimozione degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini	ecosistemi marini			

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

Le attuali misure tecniche per alcuni segmenti della flotta non sono sufficienti a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle catture fissati nella PCP e la limitazione dell'impatto sugli ecosistemi marini. La gestione delle risorse biologiche, attuata già a scala regionale, si avvarrà dell'introduzione di innovazione tecnologica (miglior selettività dei mestieri, basso impatto ambientale, riduzione degli scarti), di azioni di divulgazione, di investimenti per la modulazione/regolazione di anomalie ecologiche.

Occorre rafforzare il ripristino di aree marine degradate a causa dei rifiuti da pesca e non presenti sui fondali. Prioritarie saranno le zone di pesca che potranno avvalersi di servizi comunali di raccolta e smaltimento dei rifiuti marini. Saranno promosse azioni volte a ridurre il fenomeno delle "reti fantasma".

Obiettivo specifico	2 - Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici			
Misura del FEAMP	Indicatore di prodotto	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati
01 - Articolo 40, paragrafo 1, lettere da b) a g) e lettera i) Protezione e ripristino della biodiversità marina – contributo a una migliore gestione o conservazione, costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili,	1.6 - N. di progetti in materia di protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini	150,00	Number	✓

Obiettivo specifico	2 - Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici			
Misura del FEAMP	Indicatore di prodotto	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati
elaborazione di piani di protezione e gestione relativi ai siti NATURA 2000 e alle zone soggette a misure di protezione speciale, gestione, ripristino e sorveglianza delle zone marine protette, compresi i siti NATURA 2000, consapevolezza ambientale, partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici (+ articolo 44, paragrafo 6 Pesca nelle acque interne)				

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

La protezione ed il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini sarà implementata mediante la realizzazione di strutture a protezione di ecosistemi sensibili ed un miglioramento della gestione delle risorse.

Le fasi di intervento monitoreranno la corrispondenza tra gli effetti attesi e quelli verificati sulle risorse. Verrà data priorità ai ripristini e alle protezioni compatibili con il paesaggio sottomarino.

Gli ecosistemi delle acque interne sono particolarmente vulnerabili poiché subiscono pressioni significative di sfruttamento della risorsa idrica e richiedono azioni mirate.

E' importante conoscere lo status delle popolazioni sfruttate dalla pesca, verificando che venga mantenuto o migliorato durante l'implementazione del PO. Prioritarie saranno le zone di pesca attivamente gestite e monitorate, compatibili con la presenza di ambiti di tutela ambientale e/o relitti ed attrezzature, di aree di riproduzione delle specie acquatiche.

Obiettivo specifico	3 - Garanzia di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili

Misura del FEAMP	Indicatore di prodotto	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati
01 - Articolo 34 Arresto definitivo delle attività di pesca	1.5 - N. di progetti in materia di arresto definitivo	250,00	Number	✓
02 - Articolo 36 Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca	1.2 - N. di progetti in materia di sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca	5,00	Number	

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

Alcuni segmenti della flotta da pesca italiana, quali ad esempio lo strascico, risultano ancora sovradimensionati rispetto all'attuale consistenza degli stock, mentre per altri, occorre prevedere la fuori uscita definitiva dal settore di parte del naviglio per meglio gestire tali segmenti produttivi.

La dismissione di barche avverrà in base a criteri di vetustà crescente e di grandezza dello sforzo pesca, intervenendo dapprima sulle barche che, a parità di sforzo di pesca, utilizzano attrezzi meno selettivi o più impattanti.

Il ricorso ai sistemi di ripartizione delle possibilità di pesca può contribuire, per alcuni segmenti, a mitigare gli effetti di un sovradimensionamento della flotta.

All'adesione ai piani volontari ed all'assegnazione di quote di pescato faranno riscontro controlli puntuali da parte degli enti preposti. I sistemi di ripartizione terranno conto della ripartizione territoriale e della diversità dei mestieri chiamati ad operare.

Obiettivo specifico	4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro			
Misura del FEAMP	Indicatore di prodotto	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati
01 - Articolo 27 Servizi di consulenza (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)	1.1 - N. di progetti in materia di innovazione, servizi di consulenza e partenariati con esperti scientifici	500,00	Number	
02 - Articolo 30	1.9 - N. di progetti in	120,00	Number	

Obiettivo specifico	4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro			
Misura del FEAMP	Indicatore di prodotto	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati
Diversificazione e nuove forme di reddito (+ Articolo 44, paragrafo 4 Pesca nelle acque interne)	materia di promozione del capitale umano e del dialogo sociale, diversificazione e nuove forme di reddito, avviamento per i pescatori nonché salute e sicurezza			
03 - Articolo 31 Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori (+ Articolo 44, paragrafo 2 Pesca nelle acque interne)	1.9 - N. di progetti in materia di promozione del capitale umano e del dialogo sociale, diversificazione e nuove forme di reddito, avviamento per i pescatori nonché salute e sicurezza	20,00	Number	
04 - Articolo 32 Salute e sicurezza [+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera b) Pesca nelle acque interne]	1.9 - N. di progetti in materia di promozione del capitale umano e del dialogo sociale, diversificazione e nuove forme di reddito, avviamento per i pescatori nonché salute e sicurezza	300,00	Number	
05 - Articolo 33 Arresto temporaneo delle attività di pesca	1.10 - N. di progetti in materia di arresto temporaneo	2.000,00	Number	✓
06 - Articolo 35 Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi ed emergenze ambientali	1.11 - N. di progetti in materia di fondi comuni	200,00	Number	
07 - Articolo 40, paragrafo 1, lettera h) Protezione e ripristino della biodiversità marina – regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli	1.6 - N. di progetti in materia di protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini	500,00	Number	✓
08 - Articolo 42 Valore aggiunto, qualità dei	1.3 - N. di progetti in materia di valore	50,00	Number	

Obiettivo specifico	4 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro			
Misura del FEAMP	Indicatore di prodotto	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati
prodotti e utilizzo delle catture indesiderate [+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera e) Pesca nelle acque interne]	aggiunto, qualità, utilizzo delle catture indesiderate e dei porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca			
09 - Articolo 43, paragrafi 1 e 3 Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca – investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca; costruzione di ripari di pesca al fine di migliorare la sicurezza dei pescatori [+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera f) Pesca nelle acque interne]	1.3 - N. di progetti in materia di valore aggiunto, qualità, utilizzo delle catture indesiderate e dei porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca	40,00	Number	✓

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

I servizi di consulenza si rendono necessari nella diversificazione innovazione e ambiente La diversificazione è decisiva per ridurre la pressione sugli stock e migliorare la redditività

Il ricambio generazionale è fondamentale per la vita del settore La vetustà della flotta impone di migliorare le condizioni dei pescatori, dando priorità alla salubrità del prodotto alla sicurezza e riduzione dello sforzo di pesca Occorre intervenire su segmenti della flotta operanti su stock sovrasfruttati allineando le giornate di arresto temporaneo con i periodi di vulnerabilità della risorsa

Le emergenze ambientali richiedono uno strumento capace di compensare i pescatori colpiti Il proliferare di alcune specie protette sembrerebbe provocare danni alla pesca L'accorciamento della filiera ittica va perseguito mediante il valore aggiunto la qualità dei prodotti e l'utilizzo

di specie indesiderate L'adeguamento delle infrastrutture incrementerà la competitività favorendo anche opere di mitigazione

Obiettivo specifico	5 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, compreso l'aumento dell'efficienza energetica, e del trasferimento delle conoscenze			
Misura del FEAMP	Indicatore di prodotto	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati
01 - Articolo 26 Innovazione (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)	1.1 - N. di progetti in materia di innovazione, servizi di consulenza e partenariati con esperti scientifici	30,00	Number	
02 - Articolo 28 Partenariati tra esperti scientifici e pescatori (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)	1.1 - N. di progetti in materia di innovazione, servizi di consulenza e partenariati con esperti scientifici	20,00	Number	
03 - Articolo 41, paragrafo 1, lettere a), b) e c), Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici - investimenti a bordo; audit e regimi di efficienza energetica; studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione di scafi (+ articolo 44, paragrafo 1, lettera d), Pesca nelle acque interne)	1.7 - N. di progetti in materia di efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici	20,00	Number	
04 - Articolo 41, paragrafo 2 Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici – sostituzione o ammodernamento di motori principali o ausiliari [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera d) Pesca nelle acque interne]	1.8 - N. di progetti in materia di sostituzione o ammodernamento di motori	80,00	Number	

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

Nel settore poche sono le innovazioni introdotte. Sarà data priorità alle innovazioni tecnologiche finalizzate a promuovere una pesca eco sistemica.

I partenariati agevoleranno gli scambi di informazioni sulle aree di pesca in un'ottica di intersectorialità; i risultati conseguiti saranno divulgati su scala nazionale.

L'alto costo del carburante unitamente agli effetti dei cambiamenti climatici richiedono investimenti. Verranno agevolati i miglioramenti di classe energetica e gli investimenti orientati alla lotta al cambiamento climatico.

La vetustà degli apparati motori incide sui consumi, sull'emissione di gas e sulle perdite di oli e carburanti. Il sostegno per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari può essere concesso solo a pescherecci che appartengono a un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di pesca di cui all'art. 22, del Reg. UE n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca.

Obiettivo specifico	6 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento permanente			
Misura del FEAMP	Indicatore di prodotto	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati
01 - Articolo 29, paragrafi 1 e 2 Promozione del capitale umano e del dialogo sociale - formazione, collegamenti in rete, dialogo sociale; sostegno ai coniugi e ai conviventi [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera a) Pesca nelle acque interne]	1.9 - N. di progetti in materia di promozione del capitale umano e del dialogo sociale, diversificazione e nuove forme di reddito, avviamento per i pescatori nonché salute e sicurezza	300,00	Number	
02 - Articolo 29, paragrafo 3 Promozione del capitale umano e del dialogo sociale – tirocinanti a bordo di imbarcazioni per PCPS / dialogo sociale [+]	1.9 - N. di progetti in materia di promozione del capitale umano e del dialogo sociale, diversificazione e nuove forme di reddito, avviamento per i pescatori nonché salute	150,00	Number	

Obiettivo specifico	6 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento permanente			
Misura del FEAMP	Indicatore di prodotto	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati
articolo 44, paragrafo 1, lettera a) Pesca nelle acque interne]	e sicurezza			

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

La mancanza di un'adeguata formazione professionale e l'apprendimento permanente degli addetti determina incapacità progettuale e gestionale delle imprese minandone la redditività. Allo stesso modo, si registra un notevole ritardo della categoria nello sviluppo di competenze sulla gestione sostenibile degli ecosistemi marini. E' necessario rendere il settore più integrato e partecipativo in modo da favorire i collegamenti in rete, il dialogo sociale, lo scambio di buone pratiche e la partecipazione delle donne ai processi decisionali. A tali fini si promuoverà il trasferimento di buone pratiche di pesca sostenibile, dando priorità ai progetti di formazione che garantiscano un elevato riscontro operativo.

La possibilità di formare giovani pescatori a bordo di pescherecci con l'aiuto ed il tutoraggio di pescatori esperti offre un aiuto concreto alla creazione di nuovi posti di lavoro, favorendo nel contempo il ricambio generazionale.

Priorità dell'Unione	2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
-----------------------------	--

Obiettivo specifico	1 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze			
Misura del FEAMP	Indicatore di prodotto	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati
01 - Articolo 47 Innovazione	2.1 - N. di progetti riguardanti le innovazioni, i servizi di consulenza	8,00	Number	

Obiettivo specifico	1 - Sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze			
Misura del FEAMP	Indicatore di prodotto	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati
02 - Articolo 49 Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole	2.1 - N. di progetti riguardanti le innovazioni, i servizi di consulenza	60,00	Number	

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

Si richiedono interventi volti a favorire la riduzione dell'impatto sull'ambiente, la diminuzione dell'utilizzo di farine di pesce e olio di pesce, un uso sostenibile delle risorse e l'applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili.

La richiesta crescente di prodotti ittici implica la necessità di investire nell'allevamento di nuove specie in particolare quelle autoctone e di riferimento territoriale in funzione della loro risposta agli eventi estremi, del ripristino ambientale e della ricostruzione degli stock. Sarà promosso l'adeguamento tecnologico delle avannotterie esistenti.

Per far fronte ai numerosi procedimenti tecnico-amministrativi cui sono tenute in relazione alla protezione ambientale, alla VIA, al benessere degli animali acquatici o di salute pubblica, richiedono il ricorso a servizi di consulenza. Verranno promossi gli studi finalizzati all'istituzione di aziende di acquacoltura e vallicoltura sostenibili.

Obiettivo specifico	2 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, incluso il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI			
Misura del FEAMP	Indicatore di prodotto	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati
01 - Articolo 48, paragrafo 1, lettere da a) a d) e da f) a h) Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura	2.2 - N. di progetti in materia di investimenti produttivi destinati all'acquacoltura	180,00	Number	✓
02 - Articolo 52	2.5 - N. di progetti in	60,00	Number	

Obiettivo specifico	2 - Rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, incluso il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI			
Misura del FEAMP	Indicatore di prodotto	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati
Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile	materia di promozione del capitale umano dell'acquacoltura in generale e di nuovi acquicoltori			

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

E' necessario rafforzare la competitività e la redditività del settore puntando ad utilizzare in allevamento specie di riferimento territoriale non alloctone, al fine di ampliare le prospettive di sviluppo e superare la stagnazione produttiva nazionale. Sono necessari investimenti per: recuperare e sfruttare le aree maggiormente vocate; riqualificare e diversificare le produzioni e i processi produttivi garantendo la compatibilità con l'ambiente e le risorse disponibili; valorizzare il prodotto sul mercato; diversificare l'attività con altre complementari.

Nell'attuazione delle Misure indicate si farà riferimento alle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici indicate nel Rapporto Ambientale e nella VIA.

La crescente domanda di prodotti ittici unitamente ad una diminuzione/stabilità delle catture necessita di nuovi acquicoltori.

E' necessario promuovere le attività di formazione con maggiori garanzie di ingresso immediato dei giovani operatori nel mercato del lavoro.

Obiettivo specifico	3 - Tutela e ripristino della biodiversità acquatica e potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti acquicoli e promozione di un'acquacoltura efficiente in termini di risorse			
Misura del FEAMP	Indicatore di prodotto	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati
01 - Articolo 48, paragrafo 1, lettera k) Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura -	2.2 - N. di progetti in materia di investimenti produttivi destinati all'acquacoltura	48,00	Number	

Obiettivo specifico	3 - Tutela e ripristino della biodiversità acquatica e potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti acquicoli e promozione di un'acquacoltura efficiente in termini di risorse			
Misura del FEAMP	Indicatore di prodotto	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati
aumento dell'efficienza energetica, fonti rinnovabili di energia				
02 - Articolo 48, paragrafo 1, lettere e), i) e j) Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura - uso efficiente delle risorse, riduzione del consumo di acqua e di sostanze chimiche, sistemi di ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua	2.2 - N. di progetti in materia di investimenti produttivi destinati all'acquacoltura	220,00	Number	✓
03 - Articolo 51 Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura	2.4 - N. di progetti in materia di aumento del potenziale dei siti di acquacoltura e misure a favore della salute pubblica e animale	50,00	Number	
04 - Articolo 53 Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica	2.3 - N. di progetti in materia di riduzione dell'impatto dell'acquacoltura sull'ambiente (sistemi di ecogestione e audit, servizi ambientali legati all'acquacoltura biologica)	200,00	Number	✓

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

Il consistente consumo energetico dei processi produttivi richiede il ricorso a energie alternative quali quelle rinnovabili o quelle derivanti dai processi di produzione. Nell'attuazione delle Misure di questo obiettivo specifico si farà riferimento alle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici indicate nel Rapporto Ambientale e nella VIA.

E' necessario valutare le potenzialità dei sistemi di allevamento che favoriscano l'efficienza produttiva, l'uso sostenibile delle risorse e il miglioramento della performance ambientale

La misura è finalizzata all'implementazione delle ZAA con l'elaborazione di Linee Guida; l'uso di conoscenze e nuovi strumenti per il loro sviluppo; l'elaborazione di piani regionali; la creazione di aree protette per i molluschi; il miglioramento della VIA in acquacoltura

La misura consente l'incentivazione di produzioni biologiche, l'adesione delle imprese alla certificazione ISO14001 e la registrazione al sistema EMAS di ecogestione ed audit.

Obiettivo specifico	4 - Promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato di tutela ambientale e promozione della salute e del benessere degli animali e della salute e della sicurezza pubblica			
Misura del FEAMP	Indicatore di prodotto	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati
01 - Articolo 54 Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura	2.3 - N. di progetti in materia di riduzione dell'impatto dell'acquacoltura sull'ambiente (sistemi di ecogestione e audit, servizi ambientali legati all'acquacoltura biologica)	100,00	Number	✓
02 - Articolo 55 Misure sanitarie	2.4 - N. di progetti in materia di aumento del potenziale dei siti di acquacoltura e misure a favore della salute pubblica e animale	100,00	Number	
03 - Articolo 56 Misure relative alla salute e al benessere degli animali	2.4 - N. di progetti in materia di aumento del potenziale dei siti di acquacoltura e misure a favore della salute pubblica e animale	100,00	Number	
04 - Articolo 57 Assicurazione degli stock acquicoli	2.6 - N. di progetti in materia di assicurazione degli stock acquicoli	200,00	Number	

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

Si rileva un sempre maggiore interesse dei consumatori per le produzioni ottenute con processi rispettosi dell'ambiente, tradizionali e che preservino il paesaggio. Gli aspetti

sanitari, che spesso determinano incertezze produttive e reddituali, sono una costante preoccupazione per i molluschicoltori. Risulta pertanto necessario fronteggiare le eventuali perdite dovute alla contaminazione dei molluschi. Analogamente, lo sviluppo tecnologico, lo scambio di informazioni e di buone pratiche relative alla salute ed al benessere degli animali è importante per lo sviluppo delle aziende acquicole.

L'influenza di eventi di origine naturale sulle produzioni di allevamento spesso determina perdite anche ingenti per le imprese, che hanno l'esigenza di proteggersi dai rischi mediante l'assicurazione degli stock.

Nell'attuazione delle Misure indicate si farà riferimento alle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici indicate nel Rapporto Ambientale e nella VIA.

Obiettivo specifico	5 - Sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento permanente			
Misura del FEAMP	Indicatore di prodotto	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati
01 - Articolo 50 Promozione del capitale umano e del collegamento in rete	2.5 - N. di progetti in materia di promozione del capitale umano dell'acquacoltura in generale e di nuovi acquicoltori	80,00	Number	

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

Per ottenere un settore competitivo e rispettoso dell'ambiente occorre necessariamente prevedere processi formativi, migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro, favorire processi di scambio di esperienze tra gli addetti nonché tra addetti ed organismi scientifici.

Questo obiettivo potrà essere perseguito mediante interventi di formazione finalizzati alla gestione sostenibile del territorio e l'incremento dell'interazione tra Pmi, OP ed enti di ricerca, dando priorità alle attività con maggiore riscontro operativo.

Priorità dell'Unione	3 - Promuovere l'attuazione della PCP
-----------------------------	--

Obiettivo specifico	1 - Miglioramento e apporto di conoscenze scientifiche nonché miglioramento della raccolta e della gestione di dati			
Misura del FEAMP	Indicatore di prodotto	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati
01 - Articolo 77 Raccolta di dati	3.2 - N. di progetti in materia di sostegno alle attività di raccolta, gestione e utilizzo dei dati	2,00	Number	✓

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

LL'attività di raccolta, gestione ed utilizzo di dati finalizzati ad analisi scientifiche, all'attuazione della PCP, alla realizzazione di programmi di campionamento, al monitoraggio dell'attività di pesca, alla realizzazione di campagne in mare deve essere ulteriormente potenziata e migliorata.

Andrà incoraggiata la cooperazione tra i soggetti istituzionali coinvolti, superata l'inadeguatezza dei dati raccolti, ridotta la distanza temporale tra reperimento e divulgazione dei dati.

Obiettivo specifico	2 - Sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione, rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di un'amministrazione pubblica efficiente senza aumentare gli oneri amministrativi			
Misura del FEAMP	Indicatore di prodotto	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati
01 - Articolo 76 Controllo ed esecuzione	3.1 - N. di progetti in materia di attuazione del regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione	10,00	Number	✓

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

L'intensificazione e la diversificazione dei controlli ed ispezioni sulle attività di pesca, sia in mare (INN) che presso gli esercizi di commercializzazione del prodotto (frodi alimentari),

necessitano di un notevole incremento di strutture e personale; le diverse tipologie di controlli richiedono una adeguata formazione ed acquisto di strumenti e dispositivi. Occorre migliorare, mediante l'uso di tecnologie appropriate, l'accesso alle banche dati, al fine di effettuare controlli sistemici ed incrociati sul settore; occorre altresì rafforzare la capacità amministrativa dei controlli sulla pesca e sulle attività ad essa connesse. Occorre infine migliorare il coordinamento tra le forze dell'ordine che operano nel settore, limitando sovrapposizioni nei procedimenti e fronteggiando l'eccessivo frazionamento dei punti di sbarco.

Tali interventi sono in linea con i traguardi italiani della Strategia marina (T3.2 contrasto della pesca INN e T3.3 regolamentazione della pesca ricreativa).

Priorità dell'Unione	4 - Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale
-----------------------------	---

Obiettivo specifico	1 - Promozione della crescita economica, dell'inclusione sociale e della creazione di posti di lavoro e fornire sostegno all'occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell'ambito della pesca e in altri settori dell'economia marittima			
Misura del FEAMP	Indicatore di prodotto	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati
01 - Articolo 62, paragrafo 1, lettera a) Sostegno preparatorio	4.2 - N. di progetti in materia di sostegno preparatorio	35,00	Number	✓
02 - Articolo 63 Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (comprese le spese di gestione e animazione)	4.1 - N. di strategie di sviluppo locale selezionate	30,00	Number	✓
03 - Articolo 64 Attività di cooperazione	4.3 - N. di progetti di cooperazione	15,00	Number	

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

Nel 2007-2013 i gruppi selezionati hanno mostrato carenze nell'individuazione di strategie adeguate per le esigenze territoriali del settore. A tal fine è necessario fornire un sostegno preparatorio

Il CLLD è essenziale il rafforzamento del ruolo delle comunità dei pescatori. Si prevede una riduzione dei FLAG tale da determinare un maggiore budget finanziario per FLAG ed un potenziamento delle capacità amministrative nella gestione delle Strategie. Sarà favorito il rafforzamento delle comunità locali nella gestione integrata della costa e nella diversificazione delle attività che offrono servizi integrabili al settore turismo.

L'attività di cooperazione prevede la realizzazione di reti tra FLAG, lo scambio di buone pratiche e l'implementazione di progetti comuni a livello di bacino. Le tematiche riguarderanno anche la sostenibilità dell'attività di pesca e il miglioramento dello sfruttamento delle potenzialità del patrimonio ambientale delle zone di pesca in un'ottica di sostenibilità.

Priorità dell'Unione	5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione
-----------------------------	--

Obiettivo specifico	1 - Miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura			
Misura del FEAMP	Indicatore di prodotto	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati
01 - Articolo 66 Piani di produzione e di commercializzazione	5.1 - N. di organizzazioni di produttori o di associazioni di OP che beneficiano di un sostegno a favore di piani di produzione e commercializzazione	43,00	Number	✓
02 - Articolo 67 Aiuto al magazzinaggio	5.2 - N. di progetti in materia di misure a favore della commercializzazione e di aiuto al magazzinaggio	200,00	Number	
03 - Articolo 68 Misure a favore della commercializzazione	5.2 - N. di progetti in materia di misure a favore della commercializzazione e di aiuto al magazzinaggio	40,00	Number	

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

Il rafforzamento del ruolo delle OP risulta di primaria importanza. E' in corso una riorganizzazione del settore mediante fusioni tra OP, richiesta di nuovi riconoscimenti e revoca di quelli pre-esistenti Occorre sostenere la preparazione dei piani di produzione e commercializzazione delle OP riorganizzate, ai sensi dell'art.28 del Reg. UE n. 1379/2013. Nell'attuazione delle Misure di questo obiettivo specifico si farà riferimento alle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici indicate nel Rapporto Ambientale e nella VIA

Il miglioramento nelle procedure di stoccaggio delle produzioni migliora le condizioni reddituali delle OP, favorendo una maggiore stabilità del mercato

Il rafforzamento delle OP la promozione della qualità ed il valore aggiunto la certificazione e la promozione dei prodotti sostenibili la commercializzazione diretta il miglioramento nella tracciabilità e la realizzazione di campagne di comunicazione e di promozione aumenteranno la fidelizzazione dei consumatori

Obiettivo specifico	2 - Promozione degli investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione			
Misura del FEAMP	Indicatore di prodotto	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati
01 - Articolo 69 Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	5.3 - N. di progetti in materia di trasformazione	50,00	Number	✓

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

Per migliorare la competitività delle aziende che operano in questo settore occorrono investimenti finalizzati soprattutto al risparmio energetico, a ridurre l'impatto sull'ambiente, a migliorare la sicurezza, l'igiene e le condizioni di lavoro. Occorre inoltre innovare sia le strutture che i processi produttivi, prevedendo nel contempo la possibilità di lavorare sottoprodotti derivanti da attività di trasformazione principale e prodotti provenienti da catture commerciali che non possono essere destinate al consumo umano. Occorre inoltre favorire l'accesso alle certificazioni, incentivare il riconoscimento e la trasformazione dei prodotti dell'acquacoltura biologica e del territorio, pur senza diminuire il livello di sicurezza alimentare ed evitando il deterioramento delle infrastrutture.

Priorità	6 - Favorire l'attuazione della politica marittima integrata
-----------------	---

dell'Unione	
--------------------	--

Obiettivo specifico	1 - Lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata			
Misura del FEAMP	Indicatore di prodotto	Valore obiettivo per il 2023	Unità di misura	Includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati
01 - Articolo 80, paragrafo 1, lettera a) Sorveglianza marittima integrata	6.1 - N. di progetti in materia di sorveglianza marittima integrata	2,00	Number	✓
03 - Articolo 80, paragrafo 1, lettera c) Miglioramento delle conoscenze sullo stato dell'ambiente marino	6.2 - N. di progetti in materia di protezione e miglioramento delle conoscenze sull'ambiente marino	1,00	Number	

Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT)

Lo scarso coordinamento e la mancanza di un ambiente comune per la condivisione delle informazioni per la sorveglianza del settore marino richiede uno sforzo finanziario in tal senso, volto a conseguire una cooperazione tra autorità degli stati membri per la raccolta e lo scambio di dati, ridurre i costi di sorveglianza e incrementare l'efficienza nell'implementazione delle reti di centri di ricerca scientifica.

Occorre migliorare le conoscenze sullo stato ecologico dell'ambiente marino e la circolazione delle informazioni già acquisite. A questo scopo, occorre procedere all'attivazione della misura con la quale saranno messi a punto programmi di monitoraggio delle azioni di cui alla direttiva 2008/56/CE, che hanno come obiettivo l'incremento delle attività offerte dalla "crescita blu", la protezione ambientale tesa a mitigare le conseguenze del cambiamento climatico, l'incremento delle aree sottoposte a tutela, il contrasto alla diffusione di specie aliene.

3.4. Descrizione della complementarità del programma con altri Fondi SIE

3.4.1 Complementarità e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di finanziamento pertinenti dell'Unione e nazionali del FEAMP

In base all'art. 27 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ciascun Programma definisce il contributo che la propria strategia fornisce al perseguimento della Strategia Europa 2020, dando evidenza del sostegno offerto agli Obiettivi Tematici (OT) ex art. 9 del medesimo Regolamento.

Coerentemente a quanto definito dall'AdP Italia, il PO FEAMP contribuisce agli OT di seguito indicati.

La massima coerenza strategica è assicurata con l'**OT 3**, nell'ambito del quale il PO FEAMP promuove investimenti volti ad accrescere la competitività e la redditività delle imprese ittiche, incentivando la diversificazione, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, l'avviamento dei giovani pescatori, la salute e la sicurezza degli operatori, gli interventi per accrescere il valore aggiunto e la qualità delle attività e delle produzioni. In linea con il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 – 2015, il PO intende rafforzare gli aspetti relativi alla tutela della concorrenza e della competitività delle imprese, stimolando il relativo il rafforzamento, la semplificazione delle procedure, la collaborazione con le attività di ricerca, etc..

Nell'OT 3 ricadono inoltre il finanziamento dell'arresto temporaneo ed il sostegno ai fondi mutualistici.

Oltre a quanto già indicato, nel settore dell'acquacoltura verranno finanziati interventi per l'ammodernamento, le misure sanitarie per la salute e la sicurezza pubbliche e l'assicurazione degli stock acquicoli.

Saranno finanziati gli interventi per il miglioramento delle OP, inclusi i piani di produzione e commercializzazione, gli interventi relativi alla trasformazione dei prodotti, gli aiuti al magazzinaggio.

La transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, ricompresa nell'**OT 4**, sarà perseguita dal FEAMP favorendo l'efficienza energetica dei pescherecci, mediante l'ammodernamento, la sostituzione dei motori principali o ausiliari, l'acquisizione di attrezzature a bordo e di attrezzi da pesca, l'audit e l'ecogestione (EMAS) ed i regimi di efficienza energetica. Per l'acquacoltura, verranno finanziati interventi per l'efficienza energetica e la conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia.

Una componente rilevante del PO FEAMP è dedicata all'**OT 6**. Gli interventi riferiti a questo OT comprendono: la limitazione delle catture indesiderate, anche attraverso interventi a bordo destinati ad attrezzature e nei porti; l'innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche, alla protezione e ripristino della biodiversità acquatica e degli ecosistemi e all'adeguamento della pesca alla protezione delle specie; l'arresto definitivo delle attività di pesca; la conversione all'acquacoltura biologica; la riduzione dell'impatto dell'acquacoltura sull'utilizzo e la qualità delle acque. Vi rientrano altresì il finanziamento del Piano per la raccolta dei dati alieutici per il monitoraggio dello stato degli stock e l'attuazione del regime di controllo, ispezione ed esecuzione per contrastare la pesca illegale ed assicurare il rispetto delle norme, inclusa quella relativa al divieto dei rigetti in mare.

Il sostegno include anche gli aspetti inerenti la PMI volti al conseguimento della Sorveglianza Marittima Integrata (SMI) ed all'ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE), al miglioramento delle conoscenze sullo stato dell'ambiente marino, alla protezione dell'ambiente, allo sfruttamento sostenibile delle risorse e alla definizione dei limiti di sostenibilità delle attività umane nell'ambito della gestione integrata delle coste e della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino.

Il contributo del PO FEAMP ad una crescita inclusiva è garantito dalla coerenza tra l'**OT 8** e gli interventi volti ad incentivare l'occupazione, il ricambio generazionale, la valorizzazione del ruolo delle donne (specialmente nelle imprese familiari), le iniziative tese ad accrescere

competenze trasversali e tecnico-professionali. In questo OT rientrano anche il sostegno e l'attuazione di strategie di sviluppo locale partecipativo e le attività di cooperazione.

In riferimento alle Raccomandazioni specifiche del Consiglio UE per l'Italia 2014, il PO FEAMP contribuisce alla Raccomandazione n.3, prevalentemente mediante le misure di assistenza tecnica volte a migliorare la capacità della pubblica amministrazione di assicurare una gestione efficiente delle risorse europee ai diversi livelli di governo (centrale, regionale e locale).

In riferimento ai Programmi Operativi FESR, il FEAMP potrà intervenire sinergicamente mediante il supporto agli investimenti sia infrastrutturali che rivolti alle imprese del settore pesca. L'intervento del FEAMP per la ristrutturazione ed il miglioramento delle infrastrutture portuali a servizio della pesca potrà, ad esempio, integrarsi con interventi di più ampio raggio sostenuti dal FESR. Altro ambito di complementarità è rappresentato dal settore della ricerca applicata ai settori produttivi ed ambientali, nel cui quadro il FEAMP, in coerenza con le *Smart Specialization Strategies* delineate a livello regionale, potrà favorire il trasferimento dei risultati agli operatori del settore ittico e massimizzare lo scambio reciproco di informazioni con il mondo della ricerca.

In relazione al sostegno all'industria ittica, l'azione dei due fondi sarà complementare, con un sostegno del FEAMP mirato alle imprese collegate con il settore della pesca e dell'acquacoltura.

Con riguardo ai Programmi di Cooperazione Territoriale FESR, è presente una correlazione specifica con i Programmi di Cooperazione Transfrontaliera riguardanti aree che condividono un confine marittimo (Italia-Francia Marittimo, Italia-Malta, Italia-Croazia, Italia-Grecia, Italia-Slovenia) e con due Programmi di cooperazione transnazionale (MED ed ADRION), in particolare per l'attenzione che questi programmi rivolgono alla ricerca specifica nell'ambito della *blue growth*; alla riduzione dei rischi e dell'impatto ambientale causato dalle attività umane nelle aree portuali; alla salvaguardia della biodiversità marina e nella valorizzazione turistica delle risorse naturali e culturali nelle aree costiere; ai sistemi informativi per la sicurezza marittima. Una attenzione particolare sarà rivolta al Programma ADRION, per la sua funzione specifica di sostegno all'implementazione della Strategia Europea per la Regione Adriatico – Ionica.

Per quanto riguarda i Programmi Operativi finanziati dal FSE, la complementarità del FEAMP sarà focalizzata sugli aspetti connessi alla formazione permanente del capitale umano impiegato nel settore, alle misure di stimolo all'occupazione ed all'imprenditorialità dei giovani, in particolare dei NEET, nonché alle azioni di inclusione sociale nell'ambito delle comunità dipendenti dalle attività di pesca.

In merito alla complementarità con i Programmi di Sviluppo Rurale, finanziati dal FEASR, le correlazioni più evidenti riguardano la valorizzazione delle risorse naturali e culturali in un'ottica di promozione turistica in chiave sostenibile e lo sviluppo locale del territorio laddove l'integrazione terra-mare rappresenti un valore aggiunto comune. Potenziali sinergie

a livello locale tra le attività di pesca e acquacoltura e quelle rurali, anche nell'ottica della diversificazione, potranno essere descritte nei rispettivi Piani di azione dei GAL e dei FLAG. Altro punto di sinergia con il FEASR può essere ritrovato nel sostegno alla commercializzazione integrata di prodotti del territorio.

Va evidenziato inoltre che l'integrazione tra il PO FEAMP e gli altri Fondi SIE potrà essere favorita nell'ambito dell'applicazione dello strumento dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), laddove le Amministrazioni regionali decidano di adottare un approccio multifondo, sulla base delle indicazioni fornite dall'AdP in materia di coordinamento tra Fondi e favorendo la rappresentazione significativa dei settori della pesca e/o dell'acquacoltura.

Altro ambito di potenziale applicazione è il ricorso agli strumenti finanziari.

Dal punto di vista attuativo, il coordinamento tra i Fondi SIE verterà sui seguenti aspetti:

- assicurare l'integrazione sinergica e la demarcazione tra le diverse politiche strutturali e di investimento a livello territoriale adeguato;
- rilevare e valorizzare gli ambiti, i settori, i territori prioritari sui quali operare massa critica di risorse e promuovere l'azione sinergica dei Fondi;
- individuare soluzioni congiunte a problematiche condivise, favorendo l'armonizzazione di norme, prassi e procedure;
- affrontare congiuntamente questioni legate al ricorso agli strumenti di sviluppo territoriale integrato previsti dai regolamenti (CLLD e ITI ex art. 32 e 36 del Reg. UE n. 1303/2013);
- promuovere azioni congiunte nell'interlocazione con le autorità nazionali ed europee competenti in materia di gestione dei Fondi SIE e per la partecipazione agli incontri di coordinamento interregionali e nazionali;
- incentivare l'integrazione con i Programmi Operativi Nazionali favorendo internamente lo scambio di informazioni connesse all'attuazione e alla condivisione di eventuali decisioni strategiche ed attuative;
- favorire lo scambio di informazioni e la conoscenza dei risultati conseguiti congiuntamente dai diversi programmi;
- promuovere iniziative integrate di valutazione e/o di informazione e comunicazione trasversale tra i Programmi.

Come stabilito dall'AdP, il coordinamento tra Fondi SIE a livello nazionale sarà assicurato dal **Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei Programmi 2014-2020** composto da rappresentanti di tutte le Amministrazioni Centrali capofila dei Fondi e/o titolari dei Programmi e priorità trasversali, da tutte le AdG dei Programmi Regionali e aperto alla partecipazione del partenariato economico e sociale.

E' inoltre previsto un coordinamento specifico nell'ambito dei sistemi di gestione e controllo per il rispetto degli adempimenti comuni tra Programmi e Fondi per assicurare un confronto e modalità di attuazione univoche. Al fine di favorire una maggiore integrazione ed

armonizzazione normativa tra i Fondi SIE il MiPAAF, unitamente alle altre Amministrazioni centrali competenti, prenderà parte al **Tavolo di Presidio Nazionale**, istituito con il compito di assicurare una costante azione di impulso e coordinamento, nonché di vigilanza, sul corretto ed efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo attivati per i programmi operativi, sulla base delle linee individuate nell'ambito della proposta di SIGECO.

A **livello regionale**, ciascuna Regione ha individuato al suo interno le strutture più idonee per garantire le funzioni di raccordo e supervisione strategica su scala territoriale dell'attuazione degli interventi finanziati dai Fondi SIE.

Le singole Amministrazioni regionali, tenendo in debita considerazione le scelte organizzative stabilite nei rispettivi Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA), garantiranno la loro partecipazione in qualità di Organismi Intermedi del PO FEAMP:

- alle sedute dei **Comitati di Sorveglianza** dei POR FESR/FSE e dei PSR, qualora l'agenda preveda la discussione di aspetti rilevanti o che incidono sull'attuazione del PO FEAMP;
- agli incontri degli eventuali **Gruppi di coordinamento istituiti a livello regionale** per il coordinamento tra i Programmi finanziati dai Fondi SIE;
- alle riunioni degli eventuali organismi di coordinamento regionali istituiti per l'attuazione degli ITI;
- alle riunioni del **Comitato tecnico regionale per l'attuazione dell'intervento community-led** che, come previsto dall'AdP, avranno il compito di seguire l'attuazione degli interventi CLLD in tutte le loro fasi, nonché di garantire il collegamento con la più ampia politica territoriale della Regione. Laddove sia prevista l'attuazione di CLLD multi fondo, il Comitato dovrà garantire l'individuazione del fondo capofila, la definizione dei criteri di selezione per i GAL/FLAG e per le relative strategie, la formulazione di pareri per le relative graduatorie.

Saranno inoltre incoraggiate la complementarità e la sinergia con gli altri programmi comunitari che impattano sulle misure del PO FEAMP per quanto riguarda:

- le misure di innovazione e di interscambio tra il sistema della ricerca e gli operatori del settore pesca e acquacoltura: HORIZON 2020, il programma quadro che sostiene la ricerca e l'innovazione e che prevede, anche l'ambito della *Sicurezza alimentare, agricoltura e selvicoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e sulle acque interne nonché bioeconomia*;
- le misure inerenti le Pmi: Programma per la competitività delle imprese e delle Pmi (COSME) 2014-2020, che è rivolto ad agevolare l'accesso ai finanziamenti per le Pmi, sostenere la creazione di un ambiente favorevole alla creazione di nuove imprese e alla crescita;
- le misure di interesse ambientale: Progetti integrati LIFE +, che forniscono un sostegno specifico per lo sviluppo e l'attuazione della politica e delle normative dell'UE in materia di ambiente e clima;

- le misure riguardanti la diversificazione delle attività di pesca e lo sviluppo locale delle comunità di pesca: *Creative Europe*, che sostiene la valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale;
- in riferimento all'attuazione del CISE, con il Fondo Sicurezza interna — Frontiere e visti, grazie al quale l'UE fornisce sostegno ai sistemi di sorveglianza e di gestione delle frontiere marittime degli Stati membri;

ed il collegamento alle “Iniziative Faro”, in particolare: *i) Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse, ii) L'Unione dell'innovazione e iii) Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro.*

Il coordinamento con questi strumenti sarà perseguito a livello di progetto, chiedendo ai beneficiari di descrivere il livello di coerenza e complementarietà tra la proposta progettuale e gli altri strumenti dell'UE.

3.4.2. Principali azioni programmate per la riduzione degli oneri amministrativi

La Commissione europea ha promosso una maggiore semplificazione nella gestione delle risorse dei Fondi SIE, ponendo in particolare l'attenzione sull'esigenza di ridurre in maniera evidente il peso degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari rispetto al periodo 2007-2013. Gli Stati Membri sono chiamati a delineare nei Programmi le azioni da intraprendere per raggiungere questo scopo.

A tal fine, si intende assegnare adeguata rilevanza alle misure atte a ridurre gli oneri amministrativi che ricadono sui beneficiari del PO FEAMP 2014-2020, nell'ottica di garantire trasparenza, integrità e responsabilità nella pubblica amministrazione e di convergere le risorse umane e finanziarie delle imprese su produttività e conseguimento dei risultati, piuttosto che sugli aspetti burocratici.

Questo obiettivo risulta di estrema rilevanza per agire efficacemente contro le problematiche connesse al prolungamento dei tempi di attuazione, ai bassi tassi d'assorbimento finanziario e alle criticità relative ai sistemi di controllo.

Sulla base delle lezioni apprese dal precedente ciclo di programmazione, al netto dei costi amministrativi connessi alla presentazione delle domande di finanziamento che rappresentano in assoluto l'aggravio maggiore, le aree che generano il maggiore carico di lavoro sono il monitoraggio e la gestione finanziaria.

Le azioni di riduzione degli oneri amministrativi che si intende promuovere riguarderanno:

- la semplificazione delle procedure di selezione delle operazioni e la possibilità di favorire il ricorso a procedure di selezione per via telematica;
- il miglioramento dell'accesso e della trasparenza delle informazioni;
- laddove opportuno, l'applicazione del calcolo semplificato dei costi;
- il miglioramento del sistema informativo.

In merito alle procedure di selezione, si cercherà di favorire la massima uniformità tra le diverse tipologie di bandi e avvisi pubblici inerenti l'attuazione del PO FEAMP (anche con specifiche Linee Guida), volte a semplificare la documentazione da fornire, armonizzare la modulistica, adottare norme razionalizzate in particolare per i bandi rivolti alle imprese, promuovere la pre-consultazione del partenariato come richiesto dal Codice di Condotta[1], incrementare la digitalizzazione delle procedure e il rispetto del principio del “*single-input*”.

In riferimento alle procedure di selezione sarà favorito il ricorso alla procedura telematica e alla trasmissione delle comunicazioni da parte dei beneficiari tramite PEC. Con tale sistema, oltre a semplificare le incombenze che ricadono sui beneficiari, possono essere risolti i problemi legati all'archiviazione cartacea, al consumo di carta e ai rischi di perdita della documentazione. Il passaggio ad una maggiore digitalizzazione dei flussi informativi sarà opportunamente accompagnato da adeguate azioni di informazione e comunicazione volte a diffondere al meglio la conoscenza di nuove modalità operative di selezione e di scambio di comunicazioni.

Date le difficoltà esistenti nella fase di candidatura, si cercherà di supportare i potenziali beneficiari con azioni di sistema e di assistenza mirata per la presentazione delle domande di finanziamento. Un esempio è la previsione di un sostegno preparatorio per la predisposizione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD).

E' altresì necessario garantire l'accesso alle informazioni e fornire ai beneficiari indicazioni chiare ed uniformi. Azioni di informazione generale potranno favorire una maggiore certezza e trasparenza delle procedure e nella gestione delle risorse. Nell'ambito delle attività di informazione e divulgazione, sarà altresì rilevante il ruolo svolto dai componenti del partenariato (in particolare organizzazioni ombrello, associazioni di categoria, altre associazioni, etc.) nei confronti dei soggetti da essi rappresentati.

Il portale dedicato al PO FEAMP 2014-2020, direttamente accessibile dal sito del MiPAAF, sarà costantemente implementato con l'aggiornamento di notizie e documenti relativi al Programma, tra i quali Manuali, Linee Guida, Bandi e Avvisi e relative graduatorie. Sarà ovviamente disponibile e scaricabile l'elenco completo ed aggiornato di tutti i Beneficiari.

Gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari saranno ridotti prevedendo l'applicazione dei casi di calcolo semplificato dei costi previsti dall'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013, come indicato nel paragrafo 4.3. Le opzioni di rimborso semplificato dei costi consentono di ridurre i carichi di lavoro dei beneficiari e delle autorità nazionali e regionali associati alla gestione

finanziaria, al controllo e all'*audit*. Inoltre, un uso più esteso delle opzioni semplificate in materia di costi, come evidenziato dalla Corte dei Conti UE, ha un'incidenza positiva sul livello di errore. Sarà prestata particolare attenzione all'applicazione delle modalità di determinazione del sostegno della spesa attraverso la procedura semplificata delle tabelle *standard* di costi unitari e dei costi forfettari in conformità agli artt. 66, 67 e 68 del Reg. UE n. 1303/2013 e del regolamento di esecuzione della Commissione n. 480/2014.

Saranno individuate le tipologie di azioni a cui sono potenzialmente applicabili le semplificazioni, tenendo conto delle opzioni già utilizzate per progetti simili a livello europeo e nazionale.

Sebbene non vi sia per il FEAMP l'obbligo di introdurre un sistema per lo scambio informatizzato dei dati con i beneficiari (Art. 123.4 Reg. UE n. 1303/2013), sarà compiuto uno sforzo nella digitalizzazione delle comunicazioni con i beneficiari nell'ottica dei principi dell'*e-cohesion*.

[1] Regolamento Delegato UE N. 240/2014 della Commissione.

3.5. Informazioni sulle strategie macroregionali o relative ai bacini marittimi (se del caso)

Il 17 giugno 2014 la Commissione europea ha presentato la comunicazione sulla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica[1] (EUSAIR) - accompagnata dal relativo piano d'azione - che è stata approvata dal Consiglio europeo il 24 ottobre 2014 sulla base delle Conclusioni del 29 settembre 2014. Il processo di definizione dell'EUSAIR è stato avviato circa due anni fa, quando il Consiglio europeo del 13-14 dicembre 2012 ha chiesto alla Commissione europea di presentare una nuova strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica entro la fine del 2014.

I risultati della vasta consultazione delle parti interessate, contestualmente alla consultazione pubblica avviata dalla DG REGIO, ha sostenuto la preparazione della strategia. Il MiPAAF ha preso parte attiva al processo agendo come *Focal Point* Nazionale.

La Strategia include la Strategia Marittima per il Mare Adriatico ed il Mar Ionio, adottata dalla Commissione il 30 Novembre 2012[2], che riguarda le opportunità di crescita blu per il bacino marino.

La Regione Adriatico-Ionica copre 4 paesi europei (Croazia, Grecia, Italia e Slovenia) e 4 paesi terzi (Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia) e coinvolge 13 Regioni italiane[3].

Il Piano di azione è articolato attorno a quattro pilastri e presenta un elenco di possibili azioni indicative. I pilastri sono:

1. Crescita blu
2. Collegare la regione (reti di trasporti ed energia)
3. Qualità ambientale
4. Turismo sostenibile

Sono inoltre stati identificati due aspetti trasversali:

- *Capacity building*, compresa la comunicazione;
- ricerca e innovazione.

La mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento, nonché la gestione del rischio di catastrofe sono principi orizzontali comuni a tutti e quattro i pilastri.

Data la forte compenetrazione degli elementi connessi alla strategia marittima ed alla Crescita blu come aspetti fondanti dell'EUSAIR, il PO FEAMP mostra evidenti sinergie con la strategia e potrà contribuire in misura rilevante alla realizzazione del piano d'azione.

Il Programma contribuirà in maniera diretta all'implementazione del Pilastro 1 relativo alla Crescita Blu ed ai relativi *Topics* (Tecnologie blu, Pesca e acquacoltura e Governance e servizi marini e marittimi). Forti connessioni possono essere inoltre rilevati con il Pilastro 3 Qualità Ambientale (in particolare *Topic* Ambiente marino) e con il Pilastro 4 Turismo sostenibile.

Sulla base della *governance* delineata per l'EUSAIR[4] il MiPAAF sarà consultato, in qualità di Amministrazione centrale competente, nell'ambito dei lavori dei *Thematic Steering Committees* riferiti ai singoli Pilastri, garantendo altresì una adeguata consultazione con gli attori chiave. In particolare si intende garantire:

- il coordinamento ed un efficace flusso di informazioni con i punti di contatto nazionali italiani;
- il monitoraggio, le azioni di comunicazione e di valutazione volti a verificare il contributo concreto alle strategie;
- la partecipazione attiva agli incontri funzionali al coordinamento nazionale e macroregionale per l'implementazione dei Pilastri e delle Azioni nei settori di competenza;
- l'inclusione di azioni informative e di comunicazione mirate dedicate agli *stakeholders* del Programma.

[1] COM (2014) 357 definitivo.

[2] COM(2012) 713 final.

[3] Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia.

[4] Working paper on EUSAIR governance and management - November 2014.

4. REQUISITI CONCERNENTI SPECIFICHE MISURE DEL FEAMP

4.1. Descrizione delle esigenze specifiche delle zone Natura 2000 e contributo del programma alla creazione di una rete coerente di zone di ricostituzione degli stock ittici di cui all'articolo 8 del regolamento sulla PCP

La rete Natura 2000 ricopre quasi il 4% della superficie del mare territoriale italiano ed è rappresentata da 363 siti che investono un'area marina pari a Km² 6.704,04. In particolare, sono presenti 319 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per una superficie pari a Km² 5.595,99 e 90 Zone di Protezione Speciale (ZPS) che si estendono per Km² 4.010,23 (*Fonte: DG Ambiente - Commissione Europea, dicembre 2013*).

In seguito alla ratifica della Convenzione sulla Diversità Biologica, l'Italia ha elaborato una Strategia Nazionale per la Biodiversità (SNB) che, in ambito marino, si propone di costituire una rete Natura 2000 e fissare appropriate misure di gestione e conservazione. Nonostante il positivo trend di crescita delle aree marine sottoposte a tutela, l'Italia è ancora lontana dall'obiettivo di tutela entro il 2020 del 10% delle aree marine e costiere attraverso una rete efficace.

Lo stato di attuazione della SNB evidenzia il bisogno di rafforzare il sistema delle aree protette a mare attraverso lo sviluppo di opportune sinergie per migliorare la gestione ed il controllo delle stesse.

Il PO mette in luce le esigenze specifiche delle zone Natura 2000 nel contesto sia dell'analisi SWOT, in termini di biodiversità ed uso sostenibile delle risorse marino-costiere, sia della strategia in termini di pianificazione e gestione degli spazi marittimi. Inoltre, laddove approvati, gli interventi faranno riferimento ai *Prioritised Action Framework* (PAF).

Dalla SWOT deriva l'esigenza di estendere l'applicazione dell'approccio ecosistemico alla gestione della pesca e dell'acquacoltura, rafforzare le reti scientifiche interdisciplinari al fine di migliorare la conoscenza degli ecosistemi marini, proteggere le aree di deposizione e di *nursery*, nonché ricostituire gradualmente e mantenere gli stock ittici al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Le principali azioni programmate per rispondere alle esigenze specifiche delle zone Natura 2000, onde garantire la conservazione di habitat e specie, sono le seguenti:

- l'attuazione di interventi per la conservazione delle risorse biologiche marine (art. 40 lett. c, d);
- la gestione, il ripristino e il monitoraggio di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili (art. 40 lett. e, f, i) anche in acque interne (art. 44.6 lett. a);
- la salvaguardia dei fondali attraverso la loro pulizia e l'installazione di moduli artificiali atti a proteggere e potenziare la fauna e la flora marina (art. 40 lett. a, b), anche in acque interne (art. 44.6 lett. b);
- l'attuazione di misure che limitano l'impatto della pesca sull'ambiente marino e consentono l'adeguamento della pesca alla protezione delle specie (art. 38);
- l'attuazione di regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili (art. 40 lett. g, h);

- la prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura (art.54), tenendo conto delle Linee Guida della Commissione Europea sull'acquacoltura e Natura 2000.

4.2. Descrizione del piano d'azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale

In Italia la pesca costiera artigianale - praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 mt che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tab. 3 all. I del Reg. (CE) n. 26/2004, modificato dal Reg. (CE) 1799/2006 - è il segmento di pesca più importante sia in termini di numerosità del naviglio, sia dal punto di vista sociale ed occupazionale. In riferimento al FEAMP, il piano individua le seguenti misure.

Le **misure specifiche** favoriscono la promozione del capitale umano (art.29), la sostituzione o l'ammodernamento di motori nei pescherecci appartenenti a segmenti in equilibrio tra capacità e possibilità di pesca (art.41), la commercializzazione (art.68) e la diversificazione del reddito dei pescatori tramite attività complementari (art.30). Le **misure non specifiche** mirano a sostenere la concentrazione dell'offerta (art.66), le infrastrutture e servizi (art.43), la protezione degli ecosistemi marini (art.40), il sistema creditizio e assicurativo (art.35), la *governance* delle attività marittime (art.63), l'innovazione (art.26), la cooperazione con organismi scientifici (art.28) e gli investimenti a bordo (art.32). Per l'attuazione di tali misure, i criteri di selezione sono volti ad orientare il sostegno verso la pesca costiera artigianale. Per l'attuazione della misura di cui all'art.41 (ammodernamento motori), l'intensità dell'aiuto pubblico per gli operatori della pesca costiera artigianale è pari al 60% della spesa totale ammissibile.

4.3. Descrizione del metodo di calcolo dei costi semplificati in conformità all'articolo 67, paragrafo 1, lettere da b) a d), del regolamento RDC

Al fine di semplificare le procedure si può fare ricorso al metodo dei costi semplificati per ogni tipo di sovvenzione, progetto o parte di progetto. Le tabelle standard di costi unitari saranno applicate a quantità facilmente identificabili per interventi immateriali, quali ad esempio i servizi di consulenza, di formazione, le attività di controllo e le missioni (pernottamenti in albergo, pasti, rimborsi chilometrici, ecc.) e per la determinazione di investimenti materiali sulla base di analisi di interventi standard, applicando i costi unitari dei prezzi di riferimento o sulla base di dati rilevati da specifiche analisi.

La metodologia di calcolo dei costi standard degli interventi connessi ad alcune misure del PO è riconducibile ai seguenti elementi di stima:

1. analisi delle tipologie di investimento ammissibili per ciascuna misura e individuazione degli interventi effettuati in via ordinaria per la realizzazione di tali investimenti;
2. definizione delle voci elementari di costo relativi agli interventi (manodopera, mezzi meccanici, materiali, tempi di realizzazione, ecc.);
3. combinazione delle voci di costo che concorrono alla realizzazione di ciascun intervento;

4. calcolo dei costi complessivi normalmente sostenibili per la realizzazione di ciascun intervento;
5. combinazione degli interventi e composizione dei costi standard relativi agli interventi ammissibili sulle misure prese in considerazione.

Le voci, le quantità e i valori sono costruiti attraverso un'analisi di dettaglio dei seguenti elementi:

- identificazione delle voci che concorrono alla realizzazione degli interventi;
- manodopera impiegata e relativo costo, in funzione della qualifica necessaria per effettuare l'intervento. Il costo della manodopera è definito sulla base dei contratti di lavoro vigenti (eventualmente aggiornato in base alle rivalutazioni annuali ISTAT);
- definizione dei tempi di realizzazione dell'intervento, in funzione del livello di meccanizzazione e della tipologia di mezzi utilizzati;
- identificazione dei materiali necessari per effettuare l'intervento, dei tempi e dei costi conseguenti al loro impiego.

Laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, ossia a costi direttamente connessi ad una determinata attività del beneficiario, laddove il legame con questa singola attività può essere dimostrato, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente in uno dei seguenti modi:

- tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili;
- tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale.

Finanziamenti a tasso forfettario possono essere utilizzati per l'implementazione delle operazioni nell'ambito del CLLD e per la preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei FLAG al fine di coprire i seguenti costi:

- costi d'esercizio (costi operativi, spese per il personale, costi di formazione, costi legati alle relazioni pubbliche, oneri finanziari, costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia);
- costi legati all'animazione della strategia CLLD per facilitare gli scambi tra *stakeholders* al fine di fornire informazioni e promuovere la strategia e preparare le candidature.

L'applicazione dei costi semplificati terrà conto delle raccomandazioni specifiche della Commissione europea e delle norme nazionali in materia di spese ammissibili (art. 69.1 Reg. UE n. 1303/2013).

L'applicazione dei costi semplificati è condizionato all'integrazione della metodologia completa di calcolo nel PO.

4.4. Descrizione del metodo di calcolo dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno in conformità all'articolo 97

Nel caso di interventi di conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica (art. 53), l'indennità compensativa può coprire in particolare il calo della

produzione dovuto alla minore densità di allevamento, l'aumento dei costi di produzione (causato dall'utilizzo di mangimi biologici, dalla sorveglianza ambientale, ecc.), e i costi di ispezione e di certificazione. Il contributo per la partecipazione delle imprese acquisite ai sistemi di ecogestione e *audit* dell'Unione (EMAS) può coprire, inoltre, i costi di consulenza per l'elaborazione iniziale del sistema, l'analisi ambientale, il controllo da parte del verificatore indipendente e le spese di registrazione. Gli investimenti materiali correlati all'attuazione dell'EMAS possono essere finanziati ai sensi dell'art. 48 del regolamento FEAMP.

Nel caso di interventi inerenti alla prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura (art. 54), le indennità compensative sono volte in particolare a coprire i costi per la modifica o spostamento di strutture, inclusa la vegetazione, per compensare le perdite di reddito dovute a minori densità di allevamento o ad altre restrizioni concernenti attività economiche essenziali (restrizioni temporali e/o spaziali applicabili ai cambiamenti dei livelli dell'acqua, limitazioni nell'eliminazione di alberi/cespugli, restrizioni temporali su operazioni di disboscamento essenziali, ecc.), per compensare le perdite economiche dovute a periodi prolungati di drenaggio o allagamento, e per compensare i danni causati da predatori appartenenti a specie protette dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

La metodologia di calcolo degli indennizzi è ricondotta a due elementi di stima:

1. variazioni del margine lordo determinate da modifiche alle pratiche produttive che causano minori ricavi e/o maggiori costi di produzione;
2. maggiori costi connessi a specifici impegni che non incidono direttamente sulla pratica produttiva (ricorso a consulenti, tenuta registri, pratiche specifiche, ecc.).

La quantificazione delle variazioni di margine lordo scaturisce dal calcolo della differenza fra il margine lordo ordinario, derivante dall'applicazione delle normali pratiche di acquacoltura, e il margine lordo derivante dall'applicazione delle misure. Tale differenza scaturisce dai maggiori costi e/o minori ricavi rispetto alla conduzione ordinaria. Il margine lordo è dato dalla differenza fra i ricavi e i costi variabili calcolato a livello aziendale (bilancio aziendale) o a livello di singola produzione (bilancio parziale) nel caso di policoltura.

Il margine lordo è dato dalla differenza fra il valore della produzione e i costi specifici. Il valore della produzione corrisponde al valore di mercato dei prodotti, quantificato come prodotto fra le rese produttive e i prezzi di mercato. I costi specifici sono quelli connessi all'acquisto di materie prime e sussidiarie, ai costi per servizi e fruizioni di beni terzi, ai costi della manodopera specifica.

Per quanto riguarda i maggiori costi derivanti dall'assunzione di specifici impegni che non incidono direttamente sulla pratica produttiva, si fa riferimento ai costi relativi alle certificazioni, per le analisi, per la tenuta dei registri aziendali, per il ricorso a consulenti e per l'effettuazione di particolari pratiche acquicole.

L'aiuto concesso sulla base dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno è condizionato all'inclusione della metodologia di calcolo completa nel PO.

4.5. Descrizione del metodo di calcolo delle indennità compensative secondo criteri pertinenti identificati per ciascuna delle attività esercitate a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, e degli articoli 53, 54, 55 e 70

Al fine di proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini (Art. 40), le indennità compensative sono volte in particolare a coprire:

1. la perdita di reddito dovuta alle misure di protezione spaziale di zone marine ex art.13, comma 4, Direttiva 2008/56/CE, calcolata tenendo conto dei criteri economici basati sul differenziale di margine lordo delle imprese di pesca ex ante ed ex post intervento di protezione;
2. le perdite causate da predatori appartenenti a specie protette dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, calcolate sia in termini di stima dell'eventuale danno arrecato alle attrezzature, sia in termini di contrazione del reddito calcolato tenendo conto dei criteri economici basati sul differenziale di margine lordo delle imprese di pesca.

Con l'obiettivo di promuovere la conversione dei metodi di produzione acquicola (art. 53), l'indennità compensativa può coprire la perdita di reddito, calcolata come differenziale di margine lordo fra le aziende in conversione e le aziende convenzionali, o i maggiori costi di produzione derivanti dalla partecipazione delle imprese acquicole ai sistemi di ecogestione e audit (EMAS).

Per promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura che fornisca servizi ambientali (art. 54), le indennità sono volte a compensare le imprese acquicole dei maggiori costi di produzione e dei minori ricavi derivanti dalla gestione naturalistica dei siti produttivi, con conseguente perdita di produzione, nei quali la fauna selvatica può trovare un ambiente più favorevole alla propria riproduzione. Il calcolo delle indennità deriva dai differenziali di margine lordo del sito produttivo ex ante ed ex post adesione alle misure di conservazione e dalla valutazione dei maggiori costi connessi all'adesione all'operazione, riguardanti i costi per la modifica o lo spostamento di strutture, inclusa la vegetazione, e il danno arrecato alle attrezzature dai predatori appartenenti a specie protette.

Le indennità compensative possono coprire le perdite subite dai molluscoltori per la sospensione temporanea della raccolta esclusivamente per ragioni di ordine sanitario ai sensi dell'art. 55, considerando i seguenti elementi:

1. perdite effettive degli animali allevati nel caso di periodi di sospensione estremamente lunghi;
2. valore commerciale inferiore dei molluschi, a causa delle loro dimensioni non confacenti alle richieste di mercato;
3. prezzi di mercato più bassi al momento della ripresa della raccolta, in funzione della comprovata stagionalità dei consumi;
4. perdite finanziarie in relazione ai costi fissi di esercizio sostenuti durante il periodo di interruzione della raccolta.

Per quanto concerne gli aiuti al magazzinaggio (art. 67), la concessione dell'aiuto è autorizzata fino ad un limite massimo del 15% dei quantitativi annui di prodotti interessati messi in vendita da un'OP. Il livello dell'aiuto è stabilito forfettariamente prima dell'inizio di ciascuna campagna di pesca, sulla base delle spese tecniche e finanziarie relative alle infrastrutture indispensabili per il magazzinaggio dei prodotti congelati. I costi tecnici sono

calcolati sulla base delle spese relative alla manodopera, l'energia, i trasporti e gli altri costi operativi connessi alla conservazione. Gli oneri finanziari sono calcolati sulla base del tasso di interesse fissato annualmente.

L'aiuto sulla base delle indennità compensative è condizionato all'inclusione della metodologia completa di calcolo nel PO.

4.6 Per quanto riguarda le misure per la cessazione definitiva delle attività di pesca a norma dell'articolo 33, tale descrizione comprende gli obiettivi e le misure da adottare per la riduzione della capacità di pesca in conformità all'articolo 22 del regolamento sulla PCP. Va inoltre fornita una descrizione del metodo di calcolo del premio da concedere a norma degli articoli 33 e 34

L'Italia ha messo in atto misure per adeguare progressivamente la capacità di pesca della propria flotta alla possibilità di pesca, mediante l'attuazione di piani di adeguamento dello sforzo di pesca, che si configurano in piani nazionali di disarmo differenziati fra diverse aree di pesca e fra segmenti di pesca interni alla stessa area.

In accordo con gli orientamenti della politica comune della pesca, l'Italia continuerà ad analizzare e valutare l'equilibrio fra la propria flotta e le risorse da essa sfruttate, secondo le modalità descritte dall'art. 22 del Reg. UE n. 1380/2013. Di conseguenza, ogni anno l'AdG trasmetterà alla Commissione europea una relazione sull'equilibrio fra la capacità della flotta e la possibilità di pesca, dotata, se del caso, di un piano d'azione per i segmenti di flotta in cui sia stata rilevata una sovracapacità strutturale.

Il piano d'azione, elaborato e adottato dall'Amministrazione previa consultazione delle parti interessate, illustrerà gli obiettivi di adeguamento, gli strumenti per raggiungere l'equilibrio, nonché un calendario preciso per la sua attuazione.

Il sostegno alla misura di arresto definitivo è concesso nell'ambito di un piano d'azione fino al 31 dicembre 2017.

Al fine di attuare la misura di arresto definitivo in maniera puntuale nelle diverse aree di azione, l'AdG potrà procedere all'emanazione di bandi per specifiche GSA a valenza "regionale" o "compartimentale".

Il sostegno può essere concesso per l'arresto definitivo delle attività di pesca senza demolizione a condizione che i pescherecci siano riadattati per attività diverse dalla pesca commerciale. In aggiunta, il sostegno per l'arresto definitivo delle attività di pesca può essere concesso senza demolizione nel caso di pescherecci in legno tradizionali che siano riadattati al fine di mantenere a terra una funzione di salvaguardia del patrimonio marittimo.

Il sostegno alla misura di arresto definitivo può essere concesso ai proprietari dei pescherecci italiani registrati come attivi e che hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di contributo. Ulteriori dettagli sui criteri di ammissibilità dei pescherecci saranno adottati, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente, in seno alla struttura di

che sarà istituita per favorire il coordinamento tra l'Amministrazione centrale e gli Organismi Intermedi.

La flotta interessata da piani di azione può beneficiare di un sostegno finanziario pubblico pari al 100%. Il tasso di partecipazione del FEAMP ammonta al 50% della spesa pubblica ammissibile.

Sulla base dell'attuale valore medio di mercato dei pescherecci, in riferimento alla stazza, nella Tabella 1 sono indicate le equazioni per il calcolo dei massimali relativi al premio di definitivo dei pescherecci per classi di stazza espressi in GT, ad esclusione dei pescherecci autorizzati alla pesca del tonno rosso con sistema a circuizione per i quali non risulta uno squilibrio della capacità di pesca rispetto alle loro possibilità di pesca.

I valori calcolati nella Tabella 1 sono da intendersi quali massimali.

Tabella 1: Calcolo dei massimali relativi al premio di arresto definitivo dei pescherecci della flotta italiana, ad esclusione dei pescherecci autorizzati alla pesca del tonno rosso con sistema a circuizione

Categoria di peschereccio per classi di stazza (GT) | Massimale del premio di demolizione[1] (€)

1 < 5 | $(12.650 * GT) + 5.800$

5 < 10 | $(11.775 * GT) + 10.175$

10 < 25 | $(5.750 * GT) + 71.300$

25 < 100 | $(4.830 * GT) + 94.300$

100 < 300 | $(3.105 * GT) + 266.800$

300 < 500 | $(2.530 * GT) + 439.300$

500 e oltre | $(1.380 * GT) + 1.014.300$

[1]Massimale per pescherecci di età compresa tra 10 e 15 anni.

Per i pescherecci di età compresa tra 16 e 29 anni, i massimali calcolati come sopra devono essere diminuiti dell'1,5% per ogni anno in più rispetto ai 15 anni.

Per i pescherecci di 30 anni e più, i massimali calcolati come sopra devono essere diminuiti del 22,5%.

Oltre alla misura di arresto definitivo, il FEAMP può concedere un sostegno agli armatori o ai pescatori per l'arresto temporaneo delle attività di pesca, ad esclusione della pesca al tonno rosso, ai sensi dell'articolo 33, par. 1, del Reg. UE n 508/2014.

La misura di arresto temporaneo delle attività di pesca è attuata nei seguenti casi:

1. motivi di emergenza ai sensi degli articoli 12 e 13 del Reg. UE n. 1380/2013;

2. interventi di conservazione di cui all'articolo 7 del Reg. UE n. 1380/2013;
3. se prevista nel contesto di un piano di gestione adottato ai sensi del Reg. CE n. 1967/2006;
4. se prevista nel contesto di un piano pluriennale adottato ai sensi degli articoli 9 e 10 del Reg. UE n. 1380/2013.

I criteri per l'ammissibilità sono adottati, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in vigore, in seno alla struttura che sarà istituita per favorire il coordinamento tra l'Amministrazione centrale e gli Organismi Intermedi.

Il premio in favore degli imbarcati è determinato in funzione del numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di arresto temporaneo e della qualifica del pescatore, a prescindere dal segmento di pesca, calcolati secondo la Tabella 2, redatta sulla base del livello del minimo monetario garantito, previsto dai Contratti collettivi nazionali di lavoro, comprensivi dei dovuti oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali.

Tabella 2: Premio per l'arresto temporaneo in favore degli imbarcati

Qualifica|Importo giornaliero del premio (€)

Comandante/motorista/capopesca|44,00

Marinaio|40,00

Giovanotto/Mozzo|38,00

Il premio in favore delle imprese di pesca è determinato in funzione della stazza dell'imbarcazione e del numero dei giorni di pesca effettivamente oggetto di arresto temporaneo calcolati secondo la Tabella 3.

I valori calcolati nella Tabella 3 sono da intendersi quali massimali.

Tabella 3: Calcolo dei massimali relativi al premio di arresto temporaneo dei pescherecci

Categoria di peschereccio per classi di stazza (GT) | Importo giornaliero del premio (€/peschereccio)

1 < 10 | $(5,20*GT) + 20$

10 < 25 | $(4,30*GT) + 30$

25 < 50 | $(3,20*GT) + 55$

50 < 100 | $(2,50*GT) + 90$

100 < 250 | $(2,00*GT) + 140$

250 < 500 | $(1,50*GT) + 265$

500 < 1.500 | $(1,10*GT) + 465$

1.500 < 2.500 | $(0,90*GT) + 765$

2.500 e oltre | $(0,67*GT) + 1.340$

I valori calcolati nella Tabella 3 sono da intendersi quali massimali e la metodologia per il calcolo del premio è la stessa anche nel caso in cui i massimali non sono raggiunti.

4.7 Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali

Ai sensi dell'art. 35 del regolamento FEAMP, si intende costituire un fondo di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie alle imprese di pesca in caso di perdite economiche a seguito di calamità causate da eventi climatici avversi, da emergenze ambientali e per far fronte ai costi di salvataggio di pescatori o di pescherecci in caso di incidenti in mare durante le loro attività di pesca.

Le suddette calamità sono dichiarate tali con decreto del MiPAAF, che determina i termini del procedimento e individua gli enti competenti per l'istruttoria.

In seno alla struttura di coordinamento tra Amministrazione Centrale ed Organismi Intermedi sono stabilite le regole per la costituzione e la gestione del fondo di mutualizzazione, per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi e l'ammissibilità dei pescatori in caso di eventi climatici avversi, emergenze ambientali o incidenti in mare, nonché per la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione.

L'attivazione della procedura per il riconoscimento dello stato di calamità avviene entro dieci giorni dal manifestarsi dell'evento, ad opera di una o più Regioni, ovvero da una o più associazioni nazionali delle cooperative della pesca e delle imprese di pesca, attraverso una richiesta al MiPAAF contenente una dettagliata descrizione dell'evento, l'indicazione della zona in cui si è verificato e l'elenco delle imprese interessate dallo stesso.

Inoltre, l'istante deve trasmettere, entro 45 giorni dal manifestarsi dell'evento, idonea documentazione atta ad attestare le caratteristiche dell'evento calamitoso ed in particolare:

- relazione di carattere tecnico, economico, sociale concernente la realtà produttiva interessata dall'evento;
- relazione tecnico-scientifica volta a descrivere il fenomeno meteomarinico, climatico o distrofico, ai fini della valutazione del carattere di eccezionalità;
- eventuali dichiarazioni di evento straordinario rese alla competente Autorità Marittima, ex art. 182 del codice della navigazione, nel caso di danni a pescherecci.

Il MiPAAF valuta la suddetta documentazione presentata e, verificata la coerenza alle condizioni previste, emana il decreto di dichiarazione dello stato di calamità.

Le singole domande di ammissione al contributo, presentate dalle imprese di pesca secondo le modalità determinate dal decreto di dichiarazione dello stato di calamità, devono essere corredate da documentazione idonea ad attestare i danni subiti e l'esistenza del nesso di causalità tra il danno e l'evento calamitoso, nonché la documentazione idonea ad attestare la sussistenza dei requisiti per accedere al Fondo e la quantificazione del danno subito.

Per permettere la determinazione e la quantificazione dei danni e per la verifica dei requisiti, l'Amministrazione responsabile del procedimento istruttorio può avvalersi delle informazioni in possesso di altri soggetti pubblici, ovvero invitare l'interessato a presentare documentazione integrativa o perizie tecniche integrative.

Il sostegno alle imprese di pesca è concesso solo per coprire le perdite causate dalla calamità a condizione che l'entità dei danni riscontrati nell'anno della calamità, ovvero nell'anno in cui il fenomeno ha prodotto i suoi effetti, superi la soglia del 30% rispetto al fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti l'evento dichiarato calamitoso.

4.8. Descrizione del ricorso all'assistenza tecnica

4.8.1. Assistenza tecnica su iniziativa dello Stato membro

Nei limiti di cui all'art. 78 del Reg. UE n. 508/2014 le attività di assistenza tecnica saranno erogate a favore delle autorità coinvolte nell'attuazione del programma operativo (Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit), nonché degli Organismi intermedi delegati (in particolare a favore delle Amministrazioni regionali per le Misure di propria competenza). Le attività di assistenza garantiranno il supporto nelle attività di preparazione, gestione, controllo, audit, sorveglianza e valutazione del programma operativo, nonché per le attività di informazione e comunicazione. In particolare, in coerenza con l'articolo 59 del Reg. UE n. 1303/2013, saranno realizzate le seguenti azioni di assistenza tecnica:

- attività volte alla preparazione di documenti programmatici ed attuativi relativi al PO;
- azioni volte a garantire una corretta gestione finanziaria del programma operativo e l'efficace e completo impiego delle risorse;
- attività volte ad assicurare l'adeguata informazione e la pubblicità relative al programma operativo, ivi compresa la redazione della reportistica richiesta dalla regolamentazione applicabile;
- la definizione delle specifiche per lo sviluppo di un efficace sistema di monitoraggio dell'attuazione del programma operativo;
- la definizione di un sistema di gestione e controllo efficace, ivi compresa la redazione della manualistica di supporto;
- la redazione e l'attuazione efficace del piano di valutazione del programma operativo e dell'attuazione del piano di monitoraggio ambientale;
- il rafforzamento amministrativo dei soggetti coinvolti nell'attuazione del programma operativo e dei beneficiari tramite azioni informative e formative, ivi comprese azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;
- attività di coordinamento degli Organismi deputati all'attuazione delle misure e verifica di eventuali deleghe; supporto dei lavori del Tavolo Interistituzionale e del Comitato di Sorveglianza;
- attività di supporto alla certificazione e all'audit del Programma.

Saranno promosse, altresì, operazioni di assistenza tecnica per sostenere azioni di rafforzamento della capacità dei partner interessati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera e) del Reg. UE n. 1303/2013, e per sostenere lo scambio delle buone pratiche tra gli stessi.

Nell'ambito dell'assistenza tecnica saranno attuate azioni di sistema e sarà istituita, altresì, una rete nazionale allo scopo di diffondere le informazioni, favorire la creazione di capacità e lo scambio di migliori prassi e sostenere la cooperazione tra i FLAG istituiti in Italia (par. 4.8.2).

Le azioni di assistenza tecnica riguarderanno anche le attività volte alla chiusura della programmazione FEP 2007 – 2013, nonché l'avvio del periodo di programmazione successivo al 2014 – 2020.

4.8.2. Istituzione di reti nazionali

Attraverso la misura di assistenza tecnica di cui all'Art. 78 del Reg. UE n. 508/2014, si prevede la creazione ed implementazione di una rete nazionale dei FLAG che saranno individuati sulla base della procedura delineata nella successiva Sezione 5.

In considerazione del numero rilevante di FLAG istituiti nel periodo 2007-2013 il PO FEAMP intende allocare risorse di assistenza specifiche da dedicare alle azioni di scambio, coordinamento e *networking* tra questi soggetti. Per questa azione sarà riservata una allocazione specifica delle risorse destinate all'assistenza tecnica pari a € 1,5 Milioni di euro.

L'intento della rete è di migliorare la *capacity building* dei FLAG nella gestione delle attività di propria competenza attraverso la condivisione di conoscenza e l'interazione reciproca.

La rete rappresenterà, da un lato, uno strumento di coordinamento e condivisione per fornire informazioni, orientamenti, modelli di riferimento, consulenza, etc. sull'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Allo stesso tempo, la rete favorirà il coinvolgimento attivo dal basso dei diversi attori coinvolti, incentivando lo scambio di esperienze, di buone pratiche, la diffusione dei risultati, le informazioni sulle iniziative progettuali, etc.

La rete svolgerà dunque le seguenti funzioni:

- diffusione di informazioni;
- scambio di esperienze;
- database progettuale;
- identificazione di best practices/case histories;
- promozione di progetti di valenza nazionale/transnazionale.

Le modalità operative previste comprendono l'organizzazione di conferenze ed incontri, l'erogazione di servizi di formazione, FAQ, *help desk*, la realizzazione di ricerche e studi, di attività di monitoraggio e valutazione, la pubblicazione di guide, tool-kit, materiali divulgativi, etc.

La rete potrà avvalersi di una Piattaforma *on line* accessibile ai FLAG istituiti, mediante la quale garantire l'accesso ai contenuti messi a disposizione dalla rete, dare la possibilità di richiedere informazioni e consentire l'interazione costante e proficua dei Gruppi, volta ad

esempio, ad identificare le aree di comune interesse, sperimentare progetti pilota e di cooperazione, esprimere fabbisogni condivisi, creare vere e proprie comunità di pratica, etc.

In relazione alle modalità gestionali, l'attività sarà coordinata dall'AdG con l'individuazione, indicativamente entro il primo semestre 2016, di una *expertise* specifica che garantirà il supporto adeguato per lo svolgimento delle diverse azioni previste.

Non sono previste al momento relazioni specifiche tra la rete nazionale dei FLAG e la rete rurale nazionale.

5. INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLO SVILUPPO TERRITORIALE INTEGRATO

5.1. Informazioni sull'attuazione dello sviluppo locale di tipo partecipativo (SLTP)

5.1.1. Descrizione della strategia per il SLTP

Come noto, nel periodo 2014-2020 sarà rafforzata l'integrazione tra i Fondi SIE (strutturali e di investimento europei) tra i quali il FEAMP, che infatti potranno contare, oltre che su norme comuni disciplinate in un unico regolamento e su un Quadro Strategico Comune (QSC), anche sugli stessi strumenti di sviluppo territoriale integrato.

Tra questi ultimi è stato introdotto il *Community Led Local Development* (CLLD), ovvero Sviluppo locale di tipo partecipativo. In base all'art. 32 del Reg. UE n. 1303/2013, gli elementi principali del CLLD prevedono che tale strumento:

- focalizzi l'attenzione su territori subregionali specifici;
- sia di tipo partecipativo, con il coinvolgimento di gruppi di azione locale costituiti da rappresentanti degli interessi socioeconomici locali pubblici e privati;
- sia messo in atto tramite strategie di sviluppo locale basate sull'area integrate e multisettoriali, concepite prendendo in considerazione le potenzialità e le esigenze locali;
- includa caratteristiche innovative nel contesto locale, l'istituzione di una rete e, dove opportuno, la cooperazione.

Le specificità del settore pesca riguardano:

- il fatto che, ai fini del FEAMP, i gruppi di azione locale di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del Reg. UE n. 1303/2013 siano designati quali gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG);
- alcuni requisiti specifici dei FLAG, che dovranno:
 1. rispecchiare ampiamente l'asse principale della loro strategia e la composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione equilibrata delle parti interessate principali, inclusi il settore privato, il settore pubblico e la società civile;
 2. garantire una rappresentazione significativa dei settori della pesca e/o dell'acquacoltura;
- la previsione che, in caso di strategie multi fondo, l'organismo di selezione dei FLAG per i progetti sostenuti dal FEAMP rispetti i requisiti a) e b) indicati in precedenza.

Come previsto dal Regolamento FEAMP, nelle zone di pesca, lo sviluppo locale di tipo partecipativo deve incoraggiare approcci innovativi destinati a creare crescita e occupazione, in particolare aggiungendo valore ai prodotti della pesca e diversificando l'economia locale

verso nuove attività economiche, incluse quelle offerte dalla “crescita blu” e da settori marittimi più ampi.

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo deve essere attuato tramite un approccio “dal basso” da parte di partenariati locali composti da rappresentanti del settore pubblico, del settore privato e della società civile e deve rispecchiare correttamente la società locale; tali operatori locali si trovano infatti nella posizione migliore per definire e attuare strategie integrate multisettoriali di sviluppo locale volte a rispondere alle esigenze delle rispettive zone di pesca locali; al fine di garantire la rappresentatività dei gruppi di azione locale è inoltre importante che nessun gruppo di interesse locale detenga più del 49% dei diritti di voto nell’ambito degli organi decisionali.

Nell’ambito del FEAMP il CLLD deve:

- potenziare al massimo la partecipazione dei settori della pesca e dell’acquacoltura allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere e interne;
- garantire che le comunità locali si avvalgano e beneficino pienamente delle opportunità offerte dallo sviluppo marittimo e costiero;
- spaziare da esigenze e potenzialità con focus sulla pesca a strategie più ampie rivolte alla diversificazione delle aree di pesca.

In generale, le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo :

- devono definire l’area e la popolazione interessate, includere un’analisi delle esigenze di sviluppo e del potenziale dell’area, descrivere gli obiettivi e il carattere integrato e innovativo della strategia, inclusi i risultati previsti;
- devono includere un piano di azione che descriva come convertire gli obiettivi in progetti concreti, disposizioni per la gestione e il monitoraggio e un piano finanziario.

Il sostegno all’attuazione di strategie di sviluppo locale nelle zone di pesca può essere concesso in relazione ai seguenti obiettivi definiti dall’Art. 63 del Reg. UE n. 508/2014:

1. valorizzare, creare occupazione e promuovere l’innovazione in tutte le fasi della filiera della pesca e dell’acquacoltura;
2. sostenere la diversificazione, all’interno o all’esterno della pesca commerciale, l’apprendimento permanente e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca e acquacoltura;
3. migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca e acquacoltura, inclusi gli interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici;
4. promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura, inclusi la pesca, l’acquacoltura e il patrimonio culturale marittimo;
5. rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella *governance* delle risorse di pesca locali e delle attività marittime.

Le lezioni apprese della programmazione 2007-2013

Analizzando l'andamento nel ciclo di programmazione 2007-2013 dell'Asse IV "Sviluppo Sostenibile delle Zone Di Pesca" del PO FEP, quello che appare indiscutibile, è che si sono riscontrate numerose criticità nell'avvio degli strumenti previsti – complessità legate alla selezione delle aree, alle ridotte disponibilità finanziarie, alle difficoltà nell'organizzare operatori sparsi sul territorio, nel coordinare numerosi soggetti e nell'identificare GAC con le capacità amministrative necessarie - che hanno ritardato l'attuazione dell'Asse.

Negli incontri di consultazione per la preparazione del PO sono emerse, da un lato, criticità di sistema, legate principalmente al ritardo nella definizione di manuali e linee guida, alla lentezza dei flussi informativi e alla debolezza della capacità amministrativa di garantire un presidio costante ed efficiente. Dall'altro, sono state evidenziate criticità connesse ai GAC, riferite in particolare alla gestione dei partenariati, allo scarso coinvolgimento delle comunità locali, alla mancanza di coerenza strategica degli interventi e all'adeguatezza delle competenze necessarie per la gestione delle funzioni attribuite.

Dalla seconda metà del 2011, l'AdG ha promosso una serie di iniziative per rafforzare la capacità delle Amministrazioni regionali nell'avvio dell'attuazione dell'Asse IV, tra le quali la predisposizione di linee guida, sessioni formative, incontri e seminari.

Nonostante le difficoltà iniziali, nel periodo 2007-2013 sono stati selezionati ben 43 FLAG.

Nell'ambito della programmazione 2014-2020, l'intento sarà quello di favorire le capacità aggregative dei partenariati, al fine di individuare un numero inferiore di FLAG, che in questo modo potranno contare su maggiori risorse finanziarie e consolidare la propria capacità amministrativa.

Il superamento delle criticità evidenziate sarà perseguito sia attraverso la definizione di procedure semplificate ed armonizzate a livello nazionale e la chiara ripartizione dei ruoli tra i diversi attori coinvolti (grazie a linee guida e format standardizzati), sia favorendo la crescita delle competenze e la disponibilità di un supporto specialistico (assistenza tecnica e supporto preparatorio), nonché lo scambio di informazioni e di *know how* (mediante l'attivazione della rete nazionale dei FLAG, rif. Par. 4.8.2). Nella fase attuativa, il coordinamento ed il monitoraggio del CLLD sarà assicurato da un Gruppo di referenti dell'AdG.

Come evidenziato anche a livello europeo, i fattori determinanti di successo delle strategie sono rappresentati dal coinvolgimento attivo delle comunità locali; dalla presenza di uno staff preparato ed efficiente; dall'aver maturato esperienze precedenti in materia di sviluppo locale; da procedure chiaramente identificate e trasparenti.

Tra le lezioni da apprendere e capitalizzare nel ciclo di programmazione 2014-2020 si possono richiamare le seguenti:

- la concentrazione delle risorse su un numero limitato di aree prioritarie;
- evitare lungaggini burocratiche legate al processo di selezione delle strategie;
- focalizzare l'attenzione su strategie di elevato livello qualitativo;
- rafforzare le capacità amministrative dei FLAG e favorire un loro coinvolgimento attivo soprattutto nella selezione dei progetti;
- migliorare le procedure connesse al sistema di monitoraggio ed al circuito finanziario;
- favorire l'attrazione di capitali privati.

Sulla base delle lezioni apprese, saranno individuati criteri di selezione delle aree e delle strategie che favoriscano la concentrazione delle risorse e l'individuazione delle strategie più adeguate, premiando altresì quelle in grado di mobilitare i capitali privati. Dal punto di vista procedurale, si prevede la predisposizione di linee guida armonizzate per supportare i processi di selezione ed attuazione e l'attivazione di una rete nazionale volta a stimolare la *capacity building* dei FLAG.

La strategia

Attraverso il CLLD il PO FEAMP intende perseguire, come **obiettivo generale**, il miglioramento delle condizioni di vita e di occupazione delle comunità dipendenti dalla pesca maggiormente in declino.

Tenendo dunque conto delle problematiche affrontate nella programmazione 2007-2013 e delle lezioni da apprendere, il PO FEAMP intende perseguire i seguenti **obiettivi specifici**:

- promuovere una maggiore concentrazione delle aree interessate, in grado di favorire strategie più efficaci che possano contare su risorse finanziarie adeguate;
- favorire la semplificazione ed armonizzazione delle procedure nella fase di selezione delle strategie nonché nelle successive fasi di selezione e monitoraggio dei progetti, di controllo e di rendicontazione;
- promuovere la *capacity building* sia degli attori locali che degli Organismi Intermedi e rafforzare il sistema di *governance* sotteso all'implementazione delle strategie;
- prevedere azioni di accompagnamento, supporto e informazione rivolte ai FLAG, attraverso il sostegno preparatorio;
- favorire il *networking* tra i FLAG italiani e tra questi e quelli europei, al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;
- promuovere il coordinamento a livello regionale con le altre AdG responsabili dei Programmi finanziati dai Fondi SIE in merito all'attuazione delle strategie di sviluppo locale, al fine di evitare sovrapposizioni e di promuovere opportune sinergie.

La strategia del PO FEAMP sull'attuazione del CLLD, tiene conto dei principali orientamenti definiti dall'Accordo di Partenariato.

Ambiti tematici

Ciascun Piano di Azione non dovrà riferirsi a più di tre ambiti tematici:

- sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);
- sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
- turismo sostenibile;
- cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
- valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
- valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
- accesso ai servizi pubblici essenziali;
- inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
- legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;
- riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;
- reti e comunità intelligenti;
- diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca.

Meccanismi di coordinamento plurifondo

A livello regionale, laddove si intenda implementare un approccio multi fondo, si prevede l'istituzione di un Comitato tecnico regionale per l'attuazione dell'intervento *community-led* composto dalle Autorità di Gestione di tutti i Programmi coinvolti (una per ciascun Fondo) ed esperti di sviluppo locale con il compito di:

- individuare le risorse dei vari Fondi da impegnare in ciascun processo di selezione;
- definire i criteri di selezione dei Piani di Azione e dei GAL/FLAG;
- valutare i Piani, formulare il parere e le graduatorie alle AdG dei programmi;
- armonizzare i tempi nel funzionamento dei diversi Fondi;
- monitorare le operazioni (finanziario e procedurale);
- definire le modalità/procedure di modifica/emendamento dei Piani di Azione.

La predisposizione e la pubblicazione dei bandi per la selezione dei Piani e dei GAL/FLAG, l'approvazione della graduatoria, i flussi finanziari e di controllo saranno curati dalle Autorità di Gestione dei Programmi regionali, che dovranno lavorare in modo coordinato, nell'ambito del Comitato di cui sopra, per evitare discrasie temporali.

Il Fondo capofila (LEAD FUND) è il fondo prevalente in termini di dotazioni finanziarie.

A livello nazionale, si prevede la creazione di un Comitato di Pilotaggio nazionale, che riunisce le Amministrazioni capofila dei Fondi, con competenze più di indirizzo generale e trasversale.

Territori interessati

L'AdP esplicita la possibilità di derogare alle condizioni ex art. 33(6) del Reg. UE n. 1303/2013, in casi limitati, al limite superiore e comunque fino a un massimo di 200 mila abitanti, in presenza di:

1. territori ad alta densità di popolazione (superiore a 150 abitanti/kmq);
2. territori che superano i 150 mila abitanti inclusivi di aree omogenee dal punto di vista socioeconomico, ovvero che richiedono l'inclusione di territori contermini per una più efficace specificazione delle strategie di sviluppo locale attuate con l'intervento dei Fondi.

Soglie finanziarie

Al fine di garantire che gli interventi siano caratterizzati da una certa «massa critica», in termini di rilevanza finanziaria rispetto ad un contesto produttivo e socio-economico significativo, pur senza raggiungere livelli eccessivi di complessità attuativa e gestionale, occorre che venga assicurata una dotazione di risorse finanziarie adeguata a ciascun FLAG. Per tale motivo, è necessario che la dotazione finanziaria pubblica complessiva (comunitaria e nazionale) messa a disposizione di ciascun Piano di Azione sia delimitata da una soglia minima ed una massima, che per il FEAMP è la seguente:

- Soglia minima: € 1 milione
- Soglia massima: € 5 milioni

Sostegno preparatorio

In base all'art. 35.1 (a) del Reg. UE n.1303/2013, gli Stati Membri che decidono di implementare il CLLD devono fornire il sostegno preparatorio che, in ambito FEAMP, rappresenta una delle Misure della Priorità UE n. 4.

Gli obiettivi legati all'attuazione del sostegno preparatorio sono di:

- migliorare la capacità amministrativa degli attori locali nella definizione ed attuazione delle strategie di sviluppo territoriale;
- fornire un supporto nella fase propedeutica di costruzione dei partenariati e di definizione di strategie di qualità, in grado di garantire la successiva attuazione di progetti concreti ed effettivamente tarati sulle potenzialità e le capacità locali.

Le azioni che saranno finanziate nell'ambito del sostegno preparatorio riguarderanno:

- da un lato, il sostegno individuale alla predisposizione delle Strategie;
- dall'altro, azioni collettive di formazione, animazione e comunicazione rivolte a tutti i potenziali candidati.

Il sostegno individuale rientra nell'ambito di applicazione della Priorità 4 (art. 62 del Reg. UE n. 508/2014), mentre le azioni collettive potranno essere realizzate attraverso le attività di assistenza tecnica.

L'AdG, di concerto con le Amministrazioni regionali, procederà alla definizione dei criteri e delle procedure per il sostegno preparatorio, in modo che la selezione dei beneficiari possa essere lanciata immediatamente dopo l'approvazione del Programma, garantendo il rispetto delle scadenze previste per la selezione delle strategie (Art. 33.4 del Reg. UE n. 1303/2013).

E' opportuno sottolineare che il supporto è eleggibile anche se la Strategia non viene selezionata.

Data l'esigenza di ridurre al massimo i tempi necessari alla fase di avvio, le procedure dovranno essere particolarmente snelle ed efficaci.

In riferimento al sostegno individuale, si prevede il lancio di una manifestazione di interesse e la predisposizione di un format standardizzato per la candidatura, contenente:

- il riferimento del partenariato (esistente o dell'ente locale che si impegna a crearlo);
- l'evidenza delle capacità gestionali;
- il sostegno da parte di altri attori locali;
- la descrizione dell'area potenziale;
- la visione preliminare di strategia;
- un piano di azione che descriva nel dettaglio le attività che si intendono condurre attraverso il sostegno preparatorio;
- ed infine un crono programma indicativo.

Nelle more dell'adozione del PO, l'approvazione dei criteri di selezione del sostegno preparatorio, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 113(a) del Reg. UE n. 508/2014, potrà avvenire mediante l'istituzione da parte dell'AdG di un Pre-comitato chiamato a svolgere le funzioni ex art. 49 del Reg. UE n. 1303/2013.

I criteri per l'assegnazione del sostegno preparatorio, che saranno dettagliati nell'invito a presentare le proprie candidature, riguarderanno principalmente:

- il rispetto dei requisiti dell'area e la coerenza con quanto definito nei regolamenti, nell'AdP e nel PO FEAMP in merito al CLLD;
- l'impegno assunto dal soggetto che presenta la candidatura e dai componenti del partenariato nella definizione della strategia;

- l'esperienza pregressa e capacità gestionali nell'uso efficiente di fondi pubblici;
- l'importanza assegnata all'approccio dal basso ed al coinvolgimento delle comunità locali;
- il dettaglio e la qualità del piano di azione presentato, anche tenendo conto della coerenza con le risorse umane e finanziarie disponibili;
- coerenza della tempistica proposta.

La manifestazione sarà rivolta a tutte le potenziali comunità locali che intendono impegnarsi nella predisposizione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, ma, nel caso di partenariati non ancora costituiti, la domanda dovrà essere presentata da un organismo di diritto pubblico che riceverà l'aiuto.

Tra le azioni previste per il sostegno individuale, ricadono:

- la formazione rivolta ai soggetti interessati locali;
- studi dell'area interessata;
- spese relative alla progettazione della strategia di sviluppo locale e di consulenza;
- azioni legate alla consultazione dei soggetti interessati;
- spese amministrative (costi operativi e per il personale) dell'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione;
- sostegno a piccoli progetti pilota.

Laddove sarà adottato un approccio multi fondo, il sostegno preparatorio dovrà essere concentrato sulla diffusione e sulla definizione degli aspetti che caratterizzano la costruzione ed attuazione delle strategie integrate.

In merito alle risorse finanziarie disponibili per il sostegno preparatorio, il PO FEAMP intende allocare un importo indicativo di 2 milioni di euro di quota comunitaria. L'importo massimo assegnato a ciascun proponente sarà specificato nei documenti attuativi (linee guida, manifestazione di interesse, ...).

Cooperazione interterritoriale e transnazionale

La cooperazione interterritoriale e transnazionale ai sensi dell'art. 64 del Reg. UE n. 508/2014, è di fondamentale importanza per lo scambio di esperienza e per la crescita culturale ed amministrativa dei FLAG. Si prevede la realizzazione sia di progetti tra FLAG all'interno del territorio nazionale, che a livello transnazionale, in particolare per l'implementazione di progetti comuni a livello di bacino, soprattutto Adriatico e Mediterraneo. In generale, le tematiche oggetto di cooperazione riguarderanno la sostenibilità dell'attività di pesca, lo sviluppo di modelli economici legati alle zone di pesca, il turismo, la

valorizzazione delle produzioni e delle attività di pesca, il miglioramento dello sfruttamento delle potenzialità del patrimonio ambientale delle zone di pesca.

5.1.2. Elenco dei criteri applicati alla selezione delle zone di pesca

L'Art. 3 (2) del Reg. UE n. 508/2014 definisce «zona di pesca e acquacoltura» una zona in cui è presente una costa marina o la sponda di un fiume o di un lago, comprendente stagni o il bacino di un fiume, con un livello significativo di occupazione in attività di pesca o acquacoltura, che è funzionalmente coerente in termini geografici, economici e sociali ed è designata come tale dallo Stato membro.

Come risultato di un processo di costruzione *bottom up*, l'individuazione delle aree di riferimento per l'attuazione del CLLD non può che essere lasciata all'iniziativa delle comunità locali che presenteranno la propria proposta. L'elenco delle aree sarà reso noto a conclusione del processo di selezione delle strategie.

Il PO FEAMP è tuttavia chiamato a stabilire i criteri generali per l'eleggibilità delle aree. Le aree da identificare dovranno avere una dimensione tale da consentire una sufficiente massa critica di risorse umane, finanziarie ed economiche e dovranno essere coerenti dal punto di vista geografico, economico o sociale. Come risultato, le aree non coincidono con i confini amministrativi esistenti.

In base all'articolo 33 (6) del Reg. UE n. 1303/2014, le aree interessate dal CLLD sono quelle con una popolazione compresa tra 10.000 e 150.000 abitanti.

Come già evidenziato in precedenza, l'AdP ha previsto la possibilità di derogare al limite superiore e comunque fino a un massimo di 200 mila abitanti, in caso di:

1. territori ad alta densità di popolazione (superiore a 150 abitanti/kmq);
2. territori che superano i 150 mila abitanti inclusivi di aree omogenee dal punto di vista socio-economico, ovvero che richiedono l'inclusione di territori contermini per una più efficace specificazione delle strategie di sviluppo locale attuate con l'intervento dei Fondi.

L'intento strategico del PO FEAMP è quello di orientare l'intervento pubblico concentrandolo prioritariamente su aree dipendenti dal settore della pesca e dell'acquacoltura che palesano un costante declino di queste attività, con lo scopo di rivitalizzarne il contesto socio-economico e migliorare la qualità della vita della popolazione locale.

Le zone di pesca e acquacoltura eleggibili per l'attuazione del CLLD devono pertanto possedere le seguenti caratteristiche:

Aspetti legati alle caratteristiche fisiche e demografiche dell'area:

Come requisito minimo, le aree devono almeno:

1. costituire un insieme omogeneo sotto il profilo geografico, economico e sociale, con una popolazione residente che rispetti i limiti definiti dal Reg. UE n. 1303/2013 e dall'Accordo di Partenariato.

Inoltre, al fine di garantire la coerenza con la strategia del Programma, le aree dovranno rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:

Aspetti legati all'importanza delle attività di pesca e acquacoltura:

1. il rapporto tra occupati nella pesca e acquacoltura e nelle attività connesse rispetto agli occupati totali deve essere in generale pari ad almeno il 2%;
2. presenza di almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco per la pesca e/o un sito portuale peschereccio attivo e/o un valore della produzione ittica rilevante;

Aspetti legati al declino economico e sociale dell'area:

1. una riduzione della flotta di pesca superiore al 10% rispetto al valore del 2007, in termini di GT oppure di potenza motore (kW) e/o riduzione del valore della produzione superiore al 10% rispetto al valore del 2007;
2. densità di popolazione pari o inferiore alla media regionale;
3. tasso di disoccupazione pari o superiore alla media regionale.

5.1.3. Elenco dei criteri di selezione per le strategie di sviluppo locale

La strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo è un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali e che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale.

Gli attori locali che operano nelle aree che rispettano i criteri di eleggibilità indicati al precedente paragrafo 5.1.2 possono dar vita ai partenariati e presentare la propria strategia di sviluppo locale i cui contenuti devono rispecchiare quanto richiesto dall'Art. 33 del Reg. UE n. 1303/2013, nonché gli ulteriori elementi indicati nell'Avviso pubblico che sarà emanato.

Il primo ciclo di selezione dovrà essere completato entro due anni dall'approvazione dell'AdP, ovvero il 29 ottobre 2016. In seguito, le strategie non potranno essere selezionate oltre il 31 dicembre 2017 (Art. 33.4 del Reg. UE n. 1303/2013). Pertanto, si prevede sin da subito, l'avvio delle attività relative al lancio del sostegno preparatorio e alla definizione di linee guida e format per la selezione delle strategie (entro il 2015), nonché il lancio della procedura di selezione (primo trimestre 2016).

Le Amministrazioni regionali, in qualità di Organismi Intermedi, provvederanno alla pubblicazione dell'Avviso ed al processo di selezione, mediante l'istituzione del Comitato ad hoc previsto dall'Art. 33(3) del Reg. UE n. 1303/2013. L'intento è quello di armonizzare le procedure sul territorio nazionale al fine di evitare percorsi differenziati tra le diverse regioni.

Si prevede una procedura di selezione articolata in due *step* in cui i FLAG che risulteranno ammissibili, saranno sottoposti alla procedura di valutazione delle strategie presentate. Nel corso del primo *step* saranno valutati innanzitutto i criteri di eleggibilità formale, per verificare il rispetto di tutti i requisiti previsti dal Reg. UE n. 1303/2013, dal Reg. UE n. 508/2014, dal PO FEAMP e dall'Avviso.

Nell'ambito del secondo *step*, alle strategie considerate eleggibili andranno applicati i criteri ex Art. 33(2) del Reg. UE n. 1303/2013, per consentire la selezione di strategie di elevata qualità e coerenti con la strategia complessiva definita dal PO FEAMP per l'applicazione del CLLD. Tali criteri fanno riferimento ai seguenti aspetti:

1. Qualità e coerenza della Strategia;
2. Qualità e coinvolgimento del partenariato;
3. Sistema di gestione e controllo;
4. Qualità del Piano di azione;
5. Adeguatezza del piano finanziario.

1. Qualità e coerenza della Strategia

- Coerenza geografica dell'area proposta;
- Adeguatezza dell'identificazione dei fabbisogni e dell'analisi SWOT con dati ed indicatori affidabili;
- Coerenza interna della strategia in termini di quadro logico (fabbisogni, SWOT, obiettivi, azioni e risultati);

- Coerenza con il quadro normativo di riferimento e con il PO FEAMP (in particolare la Sezione 5);
- Capacità stimata di creare posti di lavoro e occupazione;
- Complementarietà e integrazione con altre politiche di sviluppo locale finanziate con fondi europei, nazionali o regionali;
- Identificazione di obiettivi chiari e misurabili;
- Adeguatezza della strategia nel rispondere ai fabbisogni dell'area;
- Rispetto dei principi orizzontali.

2. Qualità e coinvolgimento del partenariato

- Composizione e rappresentatività del partenariato, nel rispetto delle disposizioni dell'Art. 32(2)(b) del Reg. UE n. 1303/2013 e dell'art. 62 del Reg. UE n. 1508/2014;
- Composizione adeguatamente rappresentativa delle istanze locali e coerente rispetto ai fabbisogni dell'area e delle azioni che saranno implementate;
- Grado di coinvolgimento dei *partner* nella definizione ed attuazione della strategia;
- Capacità di mobilitazione ed animazione delle comunità locali;
- Adeguatezza e trasparenza delle procedure decisionali e procedure per evitare il conflitto di interesse;
- Azioni di informazione e comunicazione a livello locale.

3. Sistema di gestione e controllo

- Evidenza della capacità amministrativa del FLAG;
- Sostenibilità amministrativa della struttura gestionale del FLAG nel portare avanti la strategia;
- Adeguatezza, in termini quantitativi e qualitativi, delle risorse umane per la gestione delle attività previste;
- Chiarezza ed adeguatezza delle procedure interne per la selezione delle operazioni;
- Chiara descrizione delle modalità con cui i progressi nell'attuazione della strategia saranno monitorati e valutati;
- Chiara identificazione dei ruoli, responsabilità, funzioni e compiti tra i *partner* (in particolare del partner capofila).

4. Qualità del Piano di azione

- Chiara descrizione del piano di azione;
- Adeguatezza delle azioni rispetto alla strategia proposta;
- Identificazione di azioni in grado di perseguire i risultati previsti;
- Innovatività delle azioni individuate;
- Coerenza ed adeguatezza del crono programma.

5. Adeguatezza del piano finanziario

- Adeguatezza delle risorse finanziarie e della relativa allocazione rispetto alle azioni da svolgere e ai risultati da raggiungere;
- Evidenza della capacità di gestire risorse pubbliche;
- Mobilitazione di risorse private.

La procedura di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo prevede almeno le seguenti fasi:

- l'AdG, di concerto con le Amministrazioni regionali, provvede alla predisposizione e pubblicazione di linee guida e di strumenti standard per l'assunzione di un approccio condiviso tra le diverse regioni nell'applicazione del CLLD;
- le Regioni, nel ruolo di Organismi Intermedi, elaborano, in coerenza con le disposizioni regolamentari, con i criteri stabiliti nel PO FEAMP e con gli orientamenti dell'AdG, un avviso pubblico per la selezione delle strategie sul proprio territorio regionale;
- l'AdG e gli OI mettono in campo le azioni necessarie di informazione e comunicazione per sollecitare i potenziali candidati a formare i partenariati ed a presentare le strategie;
- l'OI istituisce il Comitato di selezione ex art. 33(3) del Reg. UE n. 1303/2013, che riceve le proposte, ne esamina la ricevibilità e provvede alla selezione sulla base dei criteri sopra enunciati;
- al termine del processo, il Comitato di selezione trasmette l'esito della selezione all'OI che lo approva ovvero chiede al Comitato eventuali integrazioni esplicative;
- a seguito della selezione, l'OI pubblica l'elenco delle strategie approvate, dandone preventivamente comunicazione all'AdG.
- l'OI avvia una fase di discussione con i FLAG al fine di tarare al meglio la strategia e valutare le possibilità di ottimizzarne i contenuti e le azioni proposte.

5.1.4. Descrizione chiara dei ruoli rispettivi dei FLAG, dell'autorità di gestione o dell'organismo designato con riguardo a tutte le funzioni di esecuzione connesse alla strategia

La rilevazione dei fabbisogni e l'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007/2013 riguardo all'attuazione dell'Asse 4 del PO FEP- delegata alle Regioni in qualità di Organismi intermedi - hanno evidenziato la necessità di prevedere un adeguato supporto da parte dell'Autorità di Gestione, sia in fase di programmazione sia in fase di attuazione delle strategie di sviluppo locale, nonché la definizione di un apposito sistema di gestione e di attribuzione delle responsabilità all'avvio della programmazione.

Nel precedente ciclo di programmazione, l'attribuzione di funzioni ai FLAG è avvenuta con modalità eterogenee tra le diverse regioni. In linea generale, si è rilevata la necessità di favorire una maggiore armonizzazione delle procedure e al tempo stesso di garantire una

attribuzione modulare delle funzioni in maniera proporzionale alle effettive capacità gestionali delle strutture, anche tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili.

Le Amministrazioni regionali, in qualità di Organismi Intermedi, svolgeranno le funzioni ad esse delegate in merito all'attuazione delle Misure di riferimento della Priorità 4 dell'UE e provvederanno, in particolare:

- alla pubblicazione degli Avvisi per la selezione delle strategie di sviluppo locale da finanziare e dei FLAG, mediante l'istituzione del Comitato ex Art. 33(3) del Reg. UE n. 1303/2013;
- alla convalida dell'eleggibilità ed all'approvazione finale delle operazioni selezionate dai FLAG;
- alla gestione ed al controllo finanziario;
- al controllo amministrativo ed *in loco*.

Le Amministrazioni regionali, nell'ambito delle procedure per la convalida dell'eleggibilità e dell'approvazione finale delle operazioni selezionate, adegueranno le proprie procedure e strutture amministrative per facilitare e velocizzare l'attività dei FLAG.

Sulla base di quanto stabilito dall'Art. 34(3) del Reg. UE n. 1303/2013, i FLAG saranno responsabili almeno delle seguenti funzioni minime:

1. rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
2. elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
3. garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
4. preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
5. ricevere e valutare le domande di sostegno;
6. selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
7. verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

L'attuazione degli interventi previsti nella strategia di sviluppo locale approvata può essere svolta:

- direttamente dal FLAG in qualità di beneficiario,
- da soggetti pubblici e privati, singoli o associati, anche esterni ai gruppi opportunamente selezionati.

I FLAG individuati, in relazione alle risorse assegnate, identificano i beneficiari.

L'Organismo Intermedio competente, sulla base della proposta del gruppo, procede all'erogazione dei fondi a ciascun beneficiario. Per le azioni svolte direttamente dal FLAG, il pagamento viene erogato dall'OI al gruppo in qualità di beneficiario.

L'Autorità di Gestione svolgerà un ruolo di coordinamento a livello nazionale per assicurare l'applicazione coerente ed il più possibile uniforme dell'approccio CLLD nei diversi territori. A tal fine, provvederà alla predisposizione di linee guida e strumenti standardizzati, elaborati di concerto con i soggetti coinvolti.

In merito alle attività di coordinamento e monitoraggio, sarà individuato un Gruppo di referenti dell'AdG, che potrà essere supportato dalla Rete nazionale di cui al par. 4.8.2.

Su richiesta del FLAG e sulla base della evidente dimostrazione della capacità e dell'organizzazione amministrativa necessarie, conformemente a quanto stabilito dall'art. 123(6) del Reg. UE n. 1303/2013, l'Autorità di Gestione, sentita l'Amministrazione regionale coinvolta, può designare il FLAG richiedente quale Organismo Intermedio, i cui compiti, funzioni, responsabilità saranno disciplinati mediante formale stipula di convenzione tra le parti che regolerà anche i rapporti con l'Autorità di Gestione e con le Amministrazioni regionali di riferimento. La responsabilità di nomina di un FLAG come organismo intermedio è una responsabilità esclusiva dell'Autorità di gestione.

In questo caso, le Amministrazioni regionali saranno responsabili della procedura di selezione delle strategie, mentre i FLAG saranno responsabili delle funzioni ad essi delegate.

In relazione alla procedura di designazione ex art. 124 del Reg. UE n. 1303/2013, poiché l'individuazione dei FLAG avverrà in una fase successiva all'approvazione del PO FEAMP, l'eventuale designazione del Gruppo quale Organismo Intermedio dovrà essere sottoposta al parere di conformità dell'Autorità di Audit che verifica la sussistenza dei necessari requisiti di adeguatezza strutturale e procedurale per lo svolgimento dei relativi compiti delegati.

5.1.5. Informazioni sugli anticipi versati ai FLAG

Come previsto dall'Art. 62(2) del Reg. UE n. 508/2014, i FLAG selezionati potranno presentare richiesta all'Autorità di Gestione per il versamento di un anticipo pari al massimo al 50 % del contributo pubblico connesso alle spese di gestione e animazione.

5.2. Informazioni sugli investimenti territoriali integrati

	Misure interessate FEAMP
	Articolo 37 Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione
	Articolo 38 Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera c) Pesca nelle acque interne]
	Articolo 39 Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera c) Pesca nelle acque interne]
	Articolo 40, paragrafo 1, lettera a) Protezione e ripristino della biodiversità marina – rimozione degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini
	Articolo 40, paragrafo 1, lettere da b) a g) e lettera i) Protezione e ripristino della biodiversità marina – contributo a una migliore gestione o conservazione, costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili, elaborazione di piani di protezione e gestione relativi ai siti NATURA 2000 e alle zone soggette a misure di protezione speciale, gestione, ripristino e sorveglianza delle zone marine protette, compresi i siti NATURA 2000, consapevolezza ambientale, partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici (+ articolo 44, paragrafo 6 Pesca nelle acque interne)
	Articolo 34 Arresto definitivo delle attività di pesca
	Articolo 36 Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca
	Articolo 27 Servizi di consulenza (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)
	Articolo 30 Diversificazione e nuove forme di reddito (+ Articolo 44, paragrafo 4 Pesca nelle acque interne)
	Articolo 31 Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori (+ Articolo 44, paragrafo 2 Pesca nelle acque interne)
	Articolo 32 Salute e sicurezza [+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera b) Pesca nelle acque interne]
	Articolo 33 Arresto temporaneo delle attività di pesca
	Articolo 35 Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi ed emergenze ambientali
	Articolo 40, paragrafo 1, lettera h) Protezione e ripristino della biodiversità marina – regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli
	Articolo 42 Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate [+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera e) Pesca nelle acque interne]
	Articolo 43, paragrafi 1 e 3 Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca – investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca; costruzione di ripari di pesca al fine di migliorare la sicurezza dei pescatori [+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera f) Pesca nelle acque interne]
	Articolo 26 Innovazione (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)
	Articolo 28 Partenariati tra esperti scientifici e pescatori (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)
	Articolo 41, paragrafo 1, lettere a), b) e c), Efficienza energetica e mitigazione

	Misure interessate FEAMP
	dei cambiamenti climatici - investimenti a bordo; audit e regimi di efficienza energetica; studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione di scafi (+ articolo 44, paragrafo 1, lettera d), Pesca nelle acque interne)
	Articolo 41, paragrafo 2 Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici – sostituzione o ammodernamento di motori principali o ausiliari [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera d) Pesca nelle acque interne]
	Articolo 29, paragrafi 1 e 2 Promozione del capitale umano e del dialogo sociale - formazione, collegamenti in rete, dialogo sociale; sostegno ai coniugi e ai conviventi [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera a) Pesca nelle acque interne]
	Articolo 29, paragrafo 3 Promozione del capitale umano e del dialogo sociale – tirocinanti a bordo di imbarcazioni per PCPS / dialogo sociale [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera a) Pesca nelle acque interne]
	Articolo 47 Innovazione
	Articolo 49 Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole
	Articolo 48, paragrafo 1, lettere da a) a d) e da f) a h) Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura
	Articolo 52 Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile
	Articolo 48, paragrafo 1, lettera k) Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura - aumento dell'efficienza energetica, fonti rinnovabili di energia
	Articolo 48, paragrafo 1, lettere e), i) e j) Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura - uso efficiente delle risorse, riduzione del consumo di acqua e di sostanze chimiche, sistemi di ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua
	Articolo 51 Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura
	Articolo 53 Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica
	Articolo 54 Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura
	Articolo 55 Misure sanitarie
	Articolo 56 Misure relative alla salute e al benessere degli animali
	Articolo 57 Assicurazione degli stock acquicoli
	Articolo 50 Promozione del capitale umano e del collegamento in rete
	Articolo 77 Raccolta di dati
	Articolo 76 Controllo ed esecuzione
	Articolo 62, paragrafo 1, lettera a) Sostegno preparatorio
	Articolo 63 Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (comprese le spese di gestione e animazione)
	Articolo 64 Attività di cooperazione
	Articolo 66 Piani di produzione e di commercializzazione
	Articolo 67 Aiuto al magazzinaggio
	Articolo 68 Misure a favore della commercializzazione
	Articolo 69 Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
	Articolo 80, paragrafo 1, lettera a) Sorveglianza marittima integrata
	Articolo 80, paragrafo 1, lettera c) Miglioramento delle conoscenze sullo stato

	Misure interessate FEAMP
	dell'ambiente marino

Dotazione finanziaria indicativa assegnata dal FEAMP (in EUR)

6. RISPETTO DELLE CONDIZIONALITÀ EX ANTE

6.1. Identificazione delle condizionalità ex ante applicabili e valutazione del rispetto delle stesse

6.1.1. Condizionalità ex ante specifiche del FEAMP applicabili

Condizionalità ex ante	Priorità dell'Unione alle quali si applica la condizionalità	Soddisfatta
1 - La relazione sulla capacità di pesca è stata presentata conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento(UE) n. 1380/2013	1	In parte
2 - Elaborazione di un piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura quale previsto all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1380/2013 entro il 2014	2	Sì
3 - Capacità amministrativa: capacità amministrativa disponibile per soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 199/2008	3	Sì
4 - Capacità amministrativa: capacità amministrativa disponibile per attuare un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato dal regolamento (CE) n. 1224/2009	3	In parte

6.1.1. Criteri e valutazione del rispetto degli stessi

Condizionalità ex ante	Criterio	Soddisfatta	Riferimento	Spiegazione
1 - La relazione sulla capacità di pesca è stata presentata conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento(UE) n. 1380/2013	1 - La relazione è elaborata conformemente agli orientamenti comuni elaborati dalla Commissione	No	Relazione annuale sugli sforzi compiuti dall'Italia nel 2014 per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e la possibilità di pesca - art. 22, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1380/2013 - inviata alla Commissione europea - DG Mare il 16 luglio 2015 (Prot. N. 14266 del 16/07/2015).	La Relazione 2014 è stata trasmessa il 16 luglio 2015 alla Commissione Europea. Tuttavia sono state rilevate alcune esigenze di integrazione, nonché alcune problematiche connesse alla metodologia di rilevazione dei dati, in particolare in riferimento agli indicatori biologici. E' stato richiesto, pertanto, l'invio di un nuovo rapporto Flotta (2016) che tenga conto delle osservazioni presentate.

1 - La relazione sulla capacità di pesca è stata presentata conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento(UE) n. 1380/2013	2 - La capacità di pesca non supera i limiti di capacità di pesca stabiliti nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013	Sì	Registro Flotta. Dati riportati nella sezione C della Relazione annuale 2014.	I dati del registro flotta indicano che la capacità di pesca della flotta italiana non supera il limite per l'Italia stabilito nell'Allegato II del Reg. UE n. 1380/2013.
2 - Elaborazione di un piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura quale previsto all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1380/2013 entro il 2014	1 - Un piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura è trasmesso alla Commissione entro la data di trasmissione del programma operativo	Sì	Piano strategico per l'acquacoltura in Italia 2014-2020 – Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali.	Il Piano è stato elaborato e presentato al partenariato del FEAMP per la relativa consultazione e viene trasmesso contestualmente al Programma Operativo.
2 - Elaborazione di un piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura quale previsto all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1380/2013 entro il 2014	2 - Il programma operativo comprende informazioni sulle complementarità con il piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura	Sì	Piano strategico per l'acquacoltura in Italia 2014-2020 – Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali. Allegato 11 del PO FEAMP: "Tabella di coerenza tra le misure FEAMP e le azioni strategiche del PSA".	Il Piano Strategico dell'Acquacoltura sarà implementato in concomitanza con l'attuazione del PO che comprende informazioni sulle complementarità con il piano per l'acquacoltura sia nella sezione strategica che in allegato al Programma. Oltre alla coerenza tra le misure del PO e quelle del piano, l'implementazione avverrà attraverso: 1) il rafforzamento del sistema di monitoraggio annuale sulle misure finanziate; 2) una relazione di attuazione annuale 3) il rafforzamento dell'orientamento al risultato (utilizzo di indicatori di risultato comuni e di indicatori di realizzazione

				comuni).
3 - Capacità amministrativa: capacità amministrativa disponibile per soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 199/2008	1 - Descrizione della capacità amministrativa di preparare e applicare un programma pluriennale di raccolta dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione	Sì	<p>Programma Nazionale Raccolta Dati 2014 – 2016 così come approvato con Decisione C(2013) 5568 del 30 agosto 2013 della Commissione.</p> <p>Suddetta decisione ha prorogato il Programma Nazionale 2011 – 2013 per il periodo 2014 – 2016.</p> <p>Il Programma Nazionale 2011 – 2013 è stato inviato in Commissione il 31 marzo 2010 ed è stato approvato con Decisione C (2011) 1052 del 3 marzo 2011.</p>	<p>Il programma è presentato nel 2011, come riportato nella Decisione di esecuzione del 2013/08/30 di estendere i programmi nazionali per la raccolta di dati biologici, tecnici, ambientali e socio-economici primari nel settore della pesca per il periodo 2011-2013 al periodo 2014- 2016.</p> <p>A seguito delle criticità riscontrate nell'ambito dei controlli della Corte dei Conti europea, nello specifico per la categoria di costo del personale e di costo per l'assistenza esterna, sono state avviate opportune azioni correttive. Dall'annualità 2012 il costo relativo alla raccolta dei dati economici sui battelli selezionati è rendicontato nella categoria relativa ai sub-contratti. Inoltre, il rispetto delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di incarichi esterni è assicurato dalle procedure e dai controlli posti in essere dal CNR, in qualità di mandataria dell'ATS incaricata del Programma nazionale Raccolta Dati 2014-2016.</p>
3 - Capacità amministrativa: capacità	2 - Descrizione della capacità amministrativa	Sì	Rapporto 2009 con nota prot. n.	Tutti i rapporti annuali 2009 - 2012,

<p>amministrativa disponibile per soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 199/2008</p>	<p>di preparare e attuare piani di lavoro per la raccolta di dati che dovranno essere rivisti dal CSTEP e accettati dalla Commissione</p>		<p>10857 del 31 maggio 2010; Rapporto 2010 con nota prot. n. 20904 del 30 maggio 2011 Rapporto 2011 con nota prot. 14525 del 31 maggio 2012; Rapporto 2012 con nota prot. 10798 del 31 maggio 2013.</p>	<p>accompagnati dalla relazione finanziaria e dalle rendicontazioni attestanti le spese sostenute per l'attuazione del programma sono stati inviati ai competenti organi comunitari entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di attuazione del programma nazionale</p> <p>Nessuna relazione annuale è stata inviata in Commissione europea oltre i tempi indicati o trasmessa in ritardo.</p> <p>I dati raccolti in base al Reg. (CE) 199/2008 sono stati trasmessi a tutti gli utilizzatori finali che ne abbiano fatto richiesta nelle annualità 2010, 2011, 2012.</p> <p>Negli anni presi in considerazione ci sono state due riduzioni finanziarie da parte della Commissione europea che sono state applicate prendendo in considerazione la "qualità" del dato e non la mancata trasmissione.</p>
<p>3 - Capacità amministrativa: capacità amministrativa disponibile per soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e</p>	<p>3 - Descrizione della capacità in termini di risorse umane per realizzare accordi bilaterali o multilaterali con altri Stati membri in caso di condivisione dei compiti connessi all'attuazione degli</p>	<p>Si</p>	<p>Non vi sono accordi di riferimento.</p>	<p>Nessun accordo bilaterale è stato sottoscritto con altri stati membri.</p>

all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 199/2008	obblighi in materia di raccolta dati			
4 - Capacità amministrativa: capacità amministrativa disponibile per attuare un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato dal regolamento (CE) n. 1224/2009	1 - Descrizione della capacità amministrativa di elaborare e attuare la sezione del programma operativo relativa al programma nazionale di finanziamento del controllo 2014-2020 di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera o)	No	Accordo di Partenariato ITALIA 2014-2020. Decreto legislativo 12.4.2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."	Il sotto-criterio «dispositivi che garantiscano la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti» non è soddisfatto in attesa del soddisfacimento della condizionalità ex ante generale sugli appalti pubblici in Italia. L'Agenzia per la coesione territoriale ha previsto una serie di azioni di rafforzamento della capacità amministrativa e di formazione e di individuazione di criteri oggettivi e trasparenti per l'aggiudicazione degli appalti che verranno implementate entro il 2016.
4 - Capacità amministrativa: capacità amministrativa disponibile per attuare un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato dal regolamento (CE) n. 1224/2009	2 - Descrizione della capacità amministrativa di elaborare e attuare il programma nazionale di controllo per i piani pluriennali di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009	Si	Piano Nazionale per la pesca del Tonno Rosso – anno 2014.	In ossequio alle vigenti normative internazionali ed alle conseguenti disposizioni, in ambito UE, il Centro di Controllo Nazionale della Pesca del Corpo delle Capitanerie di Porto (Guardia Costiera) – di cui la D.G. Pesca del Mi.P.A.A.F. si avvale, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n.4/2012, per le espletamento delle funzioni operative di

				<p>vigilanza e controllo, provvede alla redazione di un Piano Annuale, a carattere nazionale, avente ad oggetto specifico l'effettuazione dei compiti ispettivi atti ad assicurare il rispetto delle su richiamate disposizioni sovranazionali, con riguardo alla pesca del Tonno Rosso, quale, unica specie, di rilevanza nazionale sottoposta a sistema di contingentamento delle catture e, quindi, a piani pluriennali di gestione e conservazione. Il predetto Piano Nazionale ha sempre ricevuto l'approvazione preventiva della menzionata D.G. Pesca del Mi.P.A.A.F, nonché l'avallo successivo della medesima Commissione Europea.</p>
<p>4 - Capacità amministrativa: capacità amministrativa disponibile per attuare un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato dal regolamento (CE) n. 1224/2009</p>	<p>3 - Descrizione della capacità amministrativa di elaborare e attuare un programma di controllo comune di concerto con altri Stati membri di cui all'articolo 94 del regolamento (CE) n. 1224/2009</p>	<p>Si</p>	<p>Decisione n.5/2014, con la quale il Direttore Esecutivo dell' E.F.C.A., in ossequio alle disposizioni di cui alla Decisione della Commissione Europea n.2014/156/UE, ha adottato, il proprio Piano di Controllo/Impieg o Congiunto (JDP), a valere sull'annualità</p>	<p>In ossequio alle vigenti Direttive dalla Commissione Europea e delle Decisioni Esecutive dell' Agenzia Europea per il Controllo della Pesca (E.F.C.A.), il menzionato Centro di Controllo Nazionale della Pesca del Corpo delle Capitanerie di Porto (Guardia Costiera), previo avallo della D.G. Pesca del Mi.P.A.A.F,</p>

			2014.	<p>predispone adeguata programmazione afferente l'impiego del personale ispettivo, unitamente a mezzi aerei e navali del Corpo, onde assicurarne l'impiego nell'ambito del piani (annuali e/o pluriennali) congiunti di controllo (cosiddetti JOINT DEPLOYEMENT PLANS JDP) che i predetto Organi sovranazionali stabiliscono con particolare riguardo alle seguenti specie ittiche:</p> <p>Tonno Rosso; Pesce Spada nel Mediterraneo (a partire dal 2014); Piccoli Pelagici nell'Alto Adriatico (a partire dal 2014).</p>
4 - Capacità amministrativa: capacità amministrativa disponibile per attuare un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato dal regolamento (CE) n. 1224/2009	4 - Descrizione della capacità amministrativa di elaborare e attuare programmi specifici di controllo e ispezione di cui all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009	Sì	Piano Nazionale Specifico di Controllo per l'anno 2014.	A decorrere dall'annualità 2014, in ossequio alle disposizioni sovranazionali richiamate al punto precedente, il menzionato Centro di Controllo Nazionale della Pesca del Corpo delle Capitanerie di Porto (Guardia Costiera), procede, nell'ambito del citato Piano Nazionale per il Controllo Specifico sulla pesca del Tonno Rosso, anche, con riguardo ad ulteriori e specifiche misure di vigilanza relative allo stock di Pesce Spada nel Mediterraneo,

				<p>nonché dei Piccoli Pelagici nell'Alto Adriatico. In sostanza, viene redatto un unico Piano Nazionale che ricomprende tutti e tre i settori sopra richiamati, dando, altresì, indicazione, per ciascuno di essi, delle risorse umane materiali atte a garantirne la piena attuazione e tenendo conto dei periodi e delle zone di riferimento. Anche tale Piano Nazionale riceve l'approvazione preventiva della menzionata D.G. Pesca del Mi.P.A.A.F, nonché l'avallo successivo della medesima Commissione.</p>
<p>4 - Capacità amministrativa: capacità amministrativa disponibile per attuare un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato dal regolamento (CE) n. 1224/2009</p>	<p>5 - Descrizione della capacità amministrativa di applicare un sistema sanzionatorio effettivo, proporzionato e dissuasivo per le infrazioni gravi di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009</p>	<p>Si</p>	<p>Per la maggior parte delle fattispecie illecite, si ritengono già in atto norme e procedure di attuazione di un sistema di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in conformità con la gamma di sanzioni di cui al capitolo IX del regolamento (CE) n 1005/2008.</p> <p>Presso il Centro di Controllo Nazionale della Pesca del Corpo delle Capitanerie di Porto (Guardia Costiera), risulta</p>	<p>L'attuale regime sanzionatorio, di cui al vigente testo del D.Lgs. n.4/2012, risulta già conforme al dettato del pertinente art.90 del Reg. CE 1224/2009, atteso che, sono debitamente stabilite le opportune sanzioni (di valenza penale e/o amministrativa) per ciascuna delle cosiddette infrazioni gravi di cui alla vigente normativa europea.</p> <p>Ulteriori modifiche legislative sono attualmente in corso (con particolare riguardo alle infrazioni gravi</p>

			istituito e tenuto il cosiddetto Registro Nazionale delle Infrazioni di cui all'art. 93 del Reg. CE n.1224/2009.	correlate alla pesca dei grandi pelagici. Tonno Rosso e Pesce Spada, nonché alla cattura di esemplari sotto taglia), onde assicurare l'esatta implementazione di alcune delle misure d'intervento correttivo come stabilite nel noto Piano d'Azione (ACTION PLAN) per la pesca marittima italiana di cui alla Decisione della Commissione Europea adottata nel dicembre 2013.
4 - Capacità amministrativa: capacità amministrativa disponibile per attuare un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato dal regolamento (CE) n. 1224/2009	6 - Descrizione della capacità amministrativa di applicare il sistema di punti per le infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009	Si	Con appositi decreti ministeriali (DD.MM. 29 febbraio 2012) sono state adottate apposite regole e procedure onde assicurare l'esatta attuazione del sistema di punti in questione.	Nell'ambito del menzionato D.Lgs. n.4/2012, è stato, altresì, adottato il cosiddetto sistema a punti (di cui all'art. 92 del Reg. CE n.1224/2009), applicabile, con riguardo alle richiamate infrazioni gravi, tanto sulla licenza di pesca, quanto sulla qualifica di comandante dell'unità da pesca interessata.

6.1.2. Condizionalità ex ante generali applicabili e valutazione del rispetto delle stesse

Nell'ambito del FEAMP sono applicabili le seguenti condizionalità ex ante: Appalti Pubblici; Aiuti di Stato, Normativa Ambientale, Sistemi Statistici.

Per quanto riguarda gli appalti pubblici la condizionalità non è soddisfatta. Il raggiungimento del pieno soddisfacimento della stessa sarà assicurato nell'ambito di un'iniziativa promossa dai competenti Servizi della Commissione europea – Direzione Generale Mercato Interno e Servizi, con la partecipazione della Direzione Generale della Politica Regionale e Urbana - volta a migliorare il funzionamento del sistema degli appalti pubblici in Italia e nel quadro della quale è stato avviato un percorso comune avente come obiettivo il pieno soddisfacimento della suddetta condizionalità entro il 2016, e più in generale un effettivo e duraturo rafforzamento del sistema.

Per la condizionalità sugli aiuti di stato, anch'essa non ancora soddisfatta, si rileva che il raggiungimento del pieno soddisfacimento della condizionalità in esame scaturirà dall'adempimento di determinati obblighi richiamati anche dalla stessa Commissione europea, che tuttavia sono contenuti nel nuovo Regolamento generale di esenzione (GBER) e per molti dei quali il legislatore comunitario ha previsto l'obbligatorietà a decorrere dal 2016. Nel settore della pesca, è stato predisposto il Registro Informativo Centralizzato, un dispositivo di controllo per verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti di cui al Reg. CE n. 875 del 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis finanziati dallo stato membro Italia (Amministrazione centrale e Regioni). Tale dispositivo prevede un sistema di preventiva autorizzazione dei citati interventi attivati dalle Amministrazioni regionali, anche al fine di una preliminare verifica delle condizioni di ammissibilità. Per l'inserimento dei relativi dati è stata prevista un'implementazione del sistema informatico "SIPA" disponibile, per la Direzione Generale Pesca, attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), in conformità a quanto previsto nel Reg. (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 (GUCE L 190/45 del 28 giugno 2014) in vigore dal 1 luglio 2014.

Per la condizionalità in materia di normativa ambientale (B6), si prende atto delle nuove indicazioni temporali contenute nella lettera del Sottosegretario Claudio De Vincenti alla Commissaria Corina Crețu in data 16 giugno 2015 e che posticipa la *deadline* relativa alle condizionalità ex ante in oggetto al 31/12/2015.

Infine, per quanto concerne i sistemi statistici, il soddisfacimento della condizionalità è soddisfatta in quanto è stata completata la valorizzazione degli indicatori di risultato di cui al par. 3.2. Va evidenziato che il Programma Raccolta Dati (DCF) prevede norme specifiche e metodi statistici per la raccolta dei dati di alta qualità nel settore della pesca in termini di validazione, robustezza, pertinenza e comparabilità.

6.2. Descrizione delle azioni da adottare, degli organismi responsabili e del calendario di attuazione

6.2.1. Azioni previste per conseguire il rispetto delle condizionalità ex ante specifiche del FEAMP

Condizionalità ex ante	Criterio	Azioni da adottare	Termine	Organismi responsabili
1 - La relazione sulla capacità di pesca è stata presentata conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento(UE) n. 1380/2013	1 - La relazione è elaborata conformemente agli orientamenti comuni elaborati dalla Commissione	Sarà presentato un piano di azione per il conseguimento della condizionalità ex art. 19.2 del Reg. UE n. 1303/2013. Il piano d'azione prevede di presentare un rapporto sulla flotta (nel 2016) sullo stato tra capacità e possibilità di pesca per l'anno 2015 che include: - una valutazione della flotta utilizzando le informazioni biologiche più recenti e migliori disponibili, in particolare per quanto previsto dallo CSTEP e CGPM e come richiesto negli orientamenti della Commissione per l'analisi dell'equilibrio tra capacità di pesca e possibilità di pesca (COM (2014) 545 finale del 02/09/2014; - piani d'azione in linea con l'articolo 22 (4) del Reg. UE n. 1380/2013 per i segmenti della flotta che non sono in equilibrio. In base all'art. 41.3 del Reg. UE n. 508/2014, nessuna richiesta di sostituzione del motore può essere accolta per i segmenti di flotta che potrebbero non	31-dic-2016	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

		essere in equilibrio fino al conseguimento della condizionalità, a seguito dell'invio del nuovo rapporto flotta.		
4 - Capacità amministrativa: capacità amministrativa disponibile per attuare un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato dal regolamento (CE) n. 1224/2009	1 - Descrizione della capacità amministrativa di elaborare e attuare la sezione del programma operativo relativa al programma nazionale di finanziamento del controllo 2014-2020 di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera o)	Il D.lgs. 163/2006 e il D.lgs. n. 33/2013 contengono procedure che garantiscono la trasparenza nell'aggiudicazione degli appalti pubblici. Tuttavia, il corretto utilizzo degli strumenti di e-procurement forniti dalle nuove direttive necessita di ulteriori adempimenti. Il Piano d'azione sugli appalti sarà volto a dare esecuzione a quanto previsto dalle nuove direttive in tema di e-procurement, individuando gli strumenti tecnologici più adatti ed efficaci. Grazie ai lavori del Gruppo di lavoro sulla riforma del sistema degli appalti pubblici e del Tavolo incaricato di riformulare il Codice dei contratti sarà possibile ottenere il pieno conseguimento di un mercato elettronico degli appalti in Italia entro la scadenza fissata dalle nuove direttive sugli appalti, mercato che potrà costituire l'ambito prioritario di aggiudicazione degli interventi cofinanziati dai fondi SIE.	31-dic-2016	Ministero dell'Economia e delle Finanze (Consp) Agenzia per la coesione territoriale Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

6.2.2. Azioni previste per conseguire il rispetto delle condizionalità ex ante generali

Nell'Accordo di Partenariato 2014 sono riportate le azioni da intraprendere per il completo soddisfacimento delle condizionalità ex-ante generali riguardanti i sistemi statistici, gli appalti pubblici, gli aiuti di stato e la normativa ambientale.

In riferimento agli appalti pubblici lo Stato italiano ha istituito un Gruppo di lavoro sulla riforma del sistema degli appalti congiunto SM/CE, che sta provvedendo a elaborare una strategia nazionale che sarà implementata entro dicembre 2016, attraverso anche interventi di formazione per il personale, di diffusione delle informazioni e di supporto delle AdG e delle AdA con personale dedicato specialistico. Al Gruppo partecipa un rappresentante del Tavolo istituzionale incaricato del recepimento delle nuove direttive in materia di appalti, assicurando in questo modo il coordinamento e la sinergia delle attività dei due ambiti di lavoro. Il MiPAAF provvederà all'applicazione degli strumenti di *e-procurement* individuati a livello centrale e alla realizzazione di sessioni formative per l'Amministrazione sulle tematiche ricorrenti in materia di contratti pubblici d'interesse per la PA in qualità di stazione appaltante.

Per quanto riguarda gli Aiuti di stato, in particolare per il FEAMP, il Ministero delle Politiche agricole e forestali dovrà provvedere alla messa a regime dei registri degli aiuti di Stato in agricoltura e pesca entro dicembre 2016. Il sistema implementato per la pesca può essere ben utilizzato per la condivisione per via elettronica delle informazioni di concerto con altri sistemi operativi (ad es. con la BDA di cui alla legge 488/92 e s.m.). Le Amministrazioni interessate dalla BDA sono quelle che erogano aiuti a valere sulla legge 488/92 e s.m.i.; la Direzione Generale Pesca è comunque disponibile a fare uso in futuro del sistema informativo BDA quale strumento di monitoraggio e base informativa comune.

Inoltre, è stato già avviato un Programma di Formazione nazionale a cascata in relazione ai vari livelli di governance. Si dovrà prevedere una informatizzazione delle informazioni con l'aggiornamento di sezioni dedicate su Open Coesione entro il 2016. Infine, l'AdG provvederà all'individuazione presso la propria struttura dei soggetti con specifiche competenze incaricate dell'attuazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Per quanto concerne, la condizionalità sulla normativa ambientale, come stabilito in sede di confronto con gli uffici della Commissione Europea sulla condizionalità ex ante in oggetto, gli interventi realizzati nell'ambito del programma ai quali si applichi l'allegato II della direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (VIA), fino al 31 dicembre 2015 ovvero fino alla data antecedente nella quale sia dichiarata la conformità della normativa nazionale di attuazione alla medesima direttiva, sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità a VIA, nel rispetto delle previsioni della direttiva comunitaria.

7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI

7.1. Tabella: quadro di riferimento dei risultati

Priorità dell'Unione	1 - Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
-----------------------------	---

Indicatore e unità di misura, se del caso	Target intermedio per il 2018	Obiettivi per il 2023
Indicatore finanziario	43.000.000,00	185.511.968,00
1.3 - N. di progetti in materia di valore aggiunto, qualità, utilizzo delle catture indesiderate e dei porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca	10,00	40,00
1.5 - N. di progetti in materia di arresto definitivo	250,00	250,00
1.6 - N. di progetti in materia di protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini	150,00	670,00
1.10 - N. di progetti in materia di arresto temporaneo	2.000,00	2.000,00

Priorità dell'Unione	2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
-----------------------------	---

Indicatore e unità di misura, se del caso	Target intermedio per il 2018	Obiettivi per il 2023
Indicatore finanziario	26.000.000,00	162.938.032,00

2.2 - N. di progetti in materia di investimenti produttivi destinati all'acquacoltura	100,00	400,00
2.3 - N. di progetti in materia di riduzione dell'impatto dell'acquacoltura sull'ambiente (sistemi di ecogestione e audit, servizi ambientali legati all'acquacoltura biologica)	70,00	300,00

Priorità dell'Unione	3 - Promuovere l'attuazione della PCP
-----------------------------	---------------------------------------

Indicatore e unità di misura, se del caso	Target intermedio per il 2018	Obiettivi per il 2023
Indicatore finanziario	48.000.000,00	120.335.674,00
3.1 - N. di progetti in materia di attuazione del regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione	3,00	10,00
3.2 - N. di progetti in materia di sostegno alle attività di raccolta, gestione e utilizzo dei dati	1,00	2,00

Priorità dell'Unione	4 - Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale
-----------------------------	--

Indicatore e unità di misura, se del caso	Target intermedio per il 2018	Obiettivi per il 2023
Indicatore finanziario	11.686.000,00	80.860.000,00
4.1 - N. di strategie di sviluppo locale selezionate	30,00	30,00
4.2 - N. di progetti in materia di sostegno preparatorio	35,00	35,00

Priorità dell'Unione	5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione
-----------------------------	---

Indicatore e unità di misura, se del caso	Target intermedio per il 2018	Obiettivi per il 2023
Indicatore finanziario	24.000.000,00	102.000.000,00
5.1 - N. di organizzazioni di produttori o di associazioni di OP che beneficiano di un sostegno a favore di piani di produzione e commercializzazione	45,00	43,00
5.3 - N. di progetti in materia di trasformazione	10,00	50,00

Priorità dell'Unione	6 - Favorire l'attuazione della politica marittima integrata
-----------------------------	--

Indicatore e unità di misura, se del caso	Target intermedio per il 2018	Obiettivi per il 2023
Indicatore finanziario	1.000.000,00	6.000.000,00
6.1 - N. di progetti in materia di sorveglianza marittima integrata	1,00	2,00

7.2. Tabella: motivazione della scelta degli indicatori di prodotto da includere nel quadro di riferimento dei risultati

Priorità dell'Unione	1 - Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
-----------------------------	---

<p>Motivazioni della selezione degli indicatori di prodotto inclusi nel quadro di riferimento dei risultati, compresa una spiegazione della quota della dotazione finanziaria rappresentata da operazioni che produrranno i risultati, nonché il metodo applicato per il calcolo di detta quota, che deve superare il 50% della dotazione finanziaria assegnata alla priorità</p>	<p>L'individuazione degli indicatori di output è stata effettuata tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento di esecuzione n. 215/2014 e s.m.i., in base al quale gli indicatori di output di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione corrispondono ad oltre il 50 % della dotazione finanziaria della priorità.</p> <p>Pertanto, sono stati selezionati gli indicatori riferiti alle Misure del PO FEAMP che, in virtù dell'allocatione ad esse prevista, consentissero di conseguire complessivamente tale soglia.</p> <p>Gli indicatori di output selezionati rappresentano infatti il 53,02% della spesa pubblica totale allocata sulla Priorità 1.</p> <p>Tale quota rappresenta in percentuale la dotazione complessiva delle Misure di riferimento degli indicatori di output prescelti, sul totale della dotazione assegnata alla Priorità 1.</p>
<p>Dati o elementi di prova utilizzati per stimare il valore degli obiettivi intermedi e finali e il metodo di calcolo (ad esempio, costi unitari, parametri di riferimento, tasso di attuazione standard o tasso di attuazione precedente, pareri degli esperti e conclusioni della valutazione ex ante)</p>	<p>Il valore target per ciascuno degli indicatori selezionati è stato calcolato tenendo conto dell'allocatione finanziaria totale 2014-2020 prevista sulle misure di riferimento ed esaminando il tasso di attuazione delle misure corrispondenti nell'ambito del PO FEP 2007-2013, sia in termini finanziari che di numero di operazioni finanziate.</p> <p>Per la quantificazione dei target sono inoltre stati presi in considerazione i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lezioni apprese della programmazione 2007-2013; - conseguimento della regola N+3; - tempistica indicativa di attuazione (date previste di avvio dei bandi, etc.); - esigenza di predisposizione di procedure propedeutiche all'attuazione; - attività implementate in continuità/discontinuità rispetto al precedente ciclo di programmazione.

<p>Informazioni sulle modalità di applicazione della metodologia e dei meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dei risultati secondo le disposizioni dell'accordo di partenariato</p>	<p>Il Comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale scopo, tenendo conto dei valori obiettivo definiti nell'ambito del Performance Framework esamina l'avanzamento del programma e dei progressi verso i valori target quantificati.</p> <p>Inoltre, in base a quanto descritto nella Sezione 2.4 dell'Accordo di Partenariato, ai fini dell'individuazione tempestiva di eventuali problemi e criticità (meccanismi di allerta) e della corretta e omogenea contabilizzazione dei livelli di avanzamento degli indicatori scelti in vista della verifica intermedia del 2019 e finale del 2023 è considerata indispensabile l'alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio unitario e la piena corrispondenza tra i dati inseriti in tale sistema e tutta la documentazione prodotta ufficialmente sull'attuazione del Programma ed in particolare dei Rapporti Annuali di Esecuzione (RAE).</p>

Priorità dell'Unione	2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
-----------------------------	---

<p>Motivazioni della selezione degli indicatori di prodotto inclusi nel quadro di riferimento dei risultati, compresa una spiegazione della quota della dotazione finanziaria rappresentata da operazioni che produrranno i risultati, nonché il metodo applicato per il calcolo di detta quota, che deve superare il 50% della dotazione finanziaria assegnata alla priorità</p>	<p>L'individuazione degli indicatori di output è stata effettuata tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento di esecuzione n. 215/2014 e s.m.i., in base al quale gli indicatori di output di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione corrispondono ad oltre il 50 % della dotazione finanziaria della priorità.</p>
---	--

	<p>Pertanto, sono stati selezionati gli indicatori riferiti alle Misure del PO FEAMP che, in virtù dell'allocazione ad esse prevista, consentissero di conseguire complessivamente tale soglia.</p> <p>Gli indicatori di output selezionati rappresentano infatti il 72,33% della spesa pubblica totale allocata sulla Priorità 2.</p> <p>Tale quota rappresenta in percentuale la dotazione complessiva delle Misure di riferimento degli indicatori di output prescelti, sul totale della dotazione assegnata alla Priorità 2.</p>
<p>Dati o elementi di prova utilizzati per stimare il valore degli obiettivi intermedi e finali e il metodo di calcolo (ad esempio, costi unitari, parametri di riferimento, tasso di attuazione standard o tasso di attuazione precedente, pareri degli esperti e conclusioni della valutazione ex ante)</p>	<p>Il valore target per ciascuno degli indicatori selezionati è stato calcolato tenendo conto dell'allocazione finanziaria totale 2014-2020 prevista sulle misure di riferimento ed esaminando il tasso di attuazione delle misure corrispondenti nell'ambito del PO FEP 2007-2013, sia in termini finanziari che di numero di operazioni finanziate.</p> <p>Per la quantificazione dei target sono inoltre stati presi in considerazione i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lezioni apprese della programmazione 2007-2013; - conseguimento della regola N+3; - tempistica indicativa di attuazione (date previste di avvio dei bandi, etc.); - esigenza di predisposizione di procedure propedeutiche all'attuazione; - attività implementate in continuità/discontinuità rispetto al precedente ciclo di programmazione.
<p>Informazioni sulle modalità di applicazione della metodologia e dei meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dei risultati secondo le</p>	<p>Il Comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale</p>

disposizioni dell'accordo di partenariato	<p>scopo, tenendo conto dei valori obiettivo definiti nell'ambito del Performance Framework esamina l'avanzamento del programma e dei progressi verso i valori target quantificati.</p> <p>Inoltre, in base a quanto descritto nella Sezione 2.4 dell'Accordo di Partenariato, ai fini dell'individuazione tempestiva di eventuali problemi e criticità (meccanismi di allerta) e della corretta e omogenea contabilizzazione dei livelli di avanzamento degli indicatori scelti in vista della verifica intermedia del 2019 e finale del 2023 è considerata indispensabile l'alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio unitario e la piena corrispondenza tra i dati inseriti in tale sistema e tutta la documentazione prodotta ufficialmente sull'attuazione del Programma ed in particolare dei Rapporti Annuali di Esecuzione (RAE).</p>
---	---

Priorità dell'Unione	3 - Promuovere l'attuazione della PCP
-----------------------------	---------------------------------------

<p>Motivazioni della selezione degli indicatori di prodotto inclusi nel quadro di riferimento dei risultati, compresa una spiegazione della quota della dotazione finanziaria rappresentata da operazioni che produrranno i risultati, nonché il metodo applicato per il calcolo di detta quota, che deve superare il 50% della dotazione finanziaria assegnata alla priorità</p>	<p>L'individuazione dell'indicatore di output è stata effettuata tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento di esecuzione n. 215/2014 e s.m.i., in base al quale gli indicatori di output di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione corrispondono ad oltre il 50 % della dotazione finanziaria della priorità.</p> <p>Pertanto, è stato selezionato l'indicatore riferito alla Misura del PO FEAMP che, in virtù dell'allocazione ad essa prevista, consente di conseguire complessivamente tale soglia.</p> <p>Gli indicatori di output selezionati rappresentano infatti il 100% della spesa pubblica totale allocata sulla Priorità 3.</p> <p>Tale quota rappresenta in percentuale la</p>
---	--

	dotazione complessiva della Misura di riferimento dell'indicatore di output prescelto, sul totale della dotazione assegnata alla Priorità 3.
Dati o elementi di prova utilizzati per stimare il valore degli obiettivi intermedi e finali e il metodo di calcolo (ad esempio, costi unitari, parametri di riferimento, tasso di attuazione standard o tasso di attuazione precedente, pareri degli esperti e conclusioni della valutazione ex ante)	Il valore target per l'indicatore selezionato è collegato alle specificità ed alla tempistica attuativa delle attività di raccolta dati.
Informazioni sulle modalità di applicazione della metodologia e dei meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dei risultati secondo le disposizioni dell'accordo di partenariato	<p>Il Comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale scopo, tenendo conto dei valori obiettivo definiti nell'ambito del Performance Framework esamina l'avanzamento del programma e dei progressi verso i valori target quantificati.</p> <p>Inoltre, in base a quanto descritto nella Sezione 2.4 dell'Accordo di Partenariato, ai fini dell'individuazione tempestiva di eventuali problemi e criticità (meccanismi di allerta) e della corretta e omogenea contabilizzazione dei livelli di avanzamento degli indicatori scelti in vista della verifica intermedia del 2019 e finale del 2023 è considerata indispensabile l'alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio unitario e la piena corrispondenza tra i dati inseriti in tale sistema e tutta la documentazione prodotta ufficialmente sull'attuazione del Programma ed in particolare dei Rapporti Annuali di Esecuzione (RAE).</p>

Priorità dell'Unione	4 - Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale
-----------------------------	--

<p>Motivazioni della selezione degli indicatori di prodotto inclusi nel quadro di riferimento dei risultati, compresa una spiegazione della quota della dotazione finanziaria rappresentata da operazioni che produrranno i risultati, nonché il metodo applicato per il calcolo di detta quota, che deve superare il 50% della dotazione finanziaria assegnata alla priorità</p>	<p>L'individuazione dell'indicatore di output è stata effettuata tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento di esecuzione n. 215/2014 e s.m.i., in base al quale gli indicatori di output di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione corrispondono ad oltre il 50 % della dotazione finanziaria della priorità.</p> <p>Pertanto, è stato selezionato l'indicatore riferito alla Misura del PO FEAMP che, in virtù dell'allocatione ad essa prevista, consente di conseguire complessivamente tale soglia.</p> <p>Gli indicatori di output selezionati rappresentano infatti il 95,29% della spesa pubblica totale allocata sulla Priorità 4.</p> <p>Tale quota rappresenta in percentuale la dotazione complessiva della Misura di riferimento dell'indicatore di output prescelto, sul totale della dotazione assegnata alla Priorità 4.</p>
<p>Dati o elementi di prova utilizzati per stimare il valore degli obiettivi intermedi e finali e il metodo di calcolo (ad esempio, costi unitari, parametri di riferimento, tasso di attuazione standard o tasso di attuazione precedente, pareri degli esperti e conclusioni della valutazione ex ante)</p>	<p>Il valore target per ciascuno degli indicatori selezionati è stato calcolato tenendo conto dell'allocatione finanziaria totale 2014-2020 prevista sulle misure di riferimento ed esaminando il tasso di attuazione delle misure corrispondenti nell'ambito del PO FEP 2007-2013, sia in termini finanziari che di numero di operazioni finanziate.</p> <p>Per la quantificazione dei target sono inoltre stati presi in considerazione i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lezioni apprese della programmazione 2007-2013; - esigenza di una maggiore concentrazione delle risorse; - le soglie finanziarie per ciascun FLAG indicate nell'AdP; - scadenza per la selezione delle strategie entro il 2017 (Art. 33.4 Reg. UE n. 1303/2013)

	<ul style="list-style-type: none"> - tempistica indicativa di attuazione (date previste di avvio dei bandi, etc.); - esigenza di predisposizione di procedure propedeutiche all'attuazione.
Informazioni sulle modalità di applicazione della metodologia e dei meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dei risultati secondo le disposizioni dell'accordo di partenariato	<p>Il Comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale scopo, tenendo conto dei valori obiettivo definiti nell'ambito del Performance Framework esamina l'avanzamento del programma e dei progressi verso i valori target quantificati.</p> <p>Inoltre, in base a quanto descritto nella Sezione 2.4 dell'Accordo di Partenariato, ai fini dell'individuazione tempestiva di eventuali problemi e criticità (meccanismi di allerta) e della corretta e omogenea contabilizzazione dei livelli di avanzamento degli indicatori scelti in vista della verifica intermedia del 2019 e finale del 2023 è considerata indispensabile l'alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio unitario e la piena corrispondenza tra i dati inseriti in tale sistema e tutta la documentazione prodotta ufficialmente sull'attuazione del Programma ed in particolare dei Rapporti Annuali di Esecuzione (RAE).</p>

Priorità dell'Unione	5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione
-----------------------------	---

Motivazioni della selezione degli indicatori di prodotto inclusi nel quadro di riferimento dei risultati, compresa una spiegazione della quota della dotazione finanziaria rappresentata da operazioni che produrranno i risultati, nonché il metodo applicato per il	L'individuazione dell'indicatore di output è stata effettuata tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento di esecuzione n. 215/2014 e s.m.i., in base al quale gli indicatori di output di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
---	---

<p>calcolo di detta quota, che deve superare il 50% della dotazione finanziaria assegnata alla priorità</p>	<p>corrispondono ad oltre il 50 % della dotazione finanziaria della priorità.</p> <p>Pertanto, è stato selezionato l'indicatore riferito alla Misura del PO FEAMP che, in virtù dell'allocazione ad essa prevista, consente di conseguire complessivamente tale soglia.</p> <p>Gli indicatori di output selezionati rappresentano infatti il 57,93% della spesa pubblica totale allocata sulla Priorità 5.</p> <p>Tale quota rappresenta in percentuale la dotazione complessiva della Misura di riferimento dell'indicatore di output prescelto, sul totale della dotazione assegnata alla Priorità 5.</p>
<p>Dati o elementi di prova utilizzati per stimare il valore degli obiettivi intermedi e finali e il metodo di calcolo (ad esempio, costi unitari, parametri di riferimento, tasso di attuazione standard o tasso di attuazione precedente, pareri degli esperti e conclusioni della valutazione ex ante)</p>	<p>Il valore target per l'indicatore selezionato è stato calcolato tenendo conto dell'allocazione finanziaria totale 2014-2020 prevista sulle misure di riferimento ed esaminando il tasso di attuazione delle misure corrispondenti nell'ambito del PO FEP 2007-2013, sia in termini finanziari che di numero di operazioni finanziate.</p> <p>Per la quantificazione dei target sono inoltre stati presi in considerazione i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lezioni apprese della programmazione 2007-2013; - conseguimento della regola N+3; - tempistica indicativa di attuazione (date previste di avvio dei bandi, etc.); - esigenza di predisposizione di procedure propedeutiche all'attuazione; - attività implementate in continuità/discontinuità rispetto al precedente ciclo di programmazione.

<p>Informazioni sulle modalità di applicazione della metodologia e dei meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dei risultati secondo le disposizioni dell'accordo di partenariato</p>	<p>Il Comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale scopo, tenendo conto dei valori obiettivo definiti nell'ambito del Performance Framework esamina l'avanzamento del programma e dei progressi verso i valori target quantificati.</p> <p>Inoltre, in base a quanto descritto nella Sezione 2.4 dell'Accordo di Partenariato, ai fini dell'individuazione tempestiva di eventuali problemi e criticità (meccanismi di allerta) e della corretta e omogenea contabilizzazione dei livelli di avanzamento degli indicatori scelti in vista della verifica intermedia del 2019 e finale del 2023 è considerata indispensabile l'alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio unitario e la piena corrispondenza tra i dati inseriti in tale sistema e tutta la documentazione prodotta ufficialmente sull'attuazione del Programma ed in particolare dei Rapporti Annuali di Esecuzione (RAE).</p>
--	---

Priorità dell'Unione	6 - Favorire l'attuazione della politica marittima integrata
-----------------------------	--

<p>Motivazioni della selezione degli indicatori di prodotto inclusi nel quadro di riferimento dei risultati, compresa una spiegazione della quota della dotazione finanziaria rappresentata da operazioni che produrranno i risultati, nonché il metodo applicato per il calcolo di detta quota, che deve superare il 50% della dotazione finanziaria assegnata alla priorità</p>	<p>L'individuazione dell'indicatore di output è stata effettuata tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento di esecuzione n. 215/2014 e s.m.i., in base al quale gli indicatori di output di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione corrispondono ad oltre il 50 % della dotazione finanziaria della priorità. Pertanto, è stato selezionato l'indicatore riferito alla Misura del PO FEAMP che, in virtù dell'allocatione ad essa prevista, consente di conseguire complessivamente tale soglia. Gli indicatori di output selezionati rappresentano infatti il 67,48% della spesa pubblica totale</p>
---	---

	<p>allocata sulla Priorità 6. Tale quota rappresenta in percentuale la dotazione complessiva della Misura di riferimento dell'indicatore di output prescelto, sul totale della dotazione assegnata alla Priorità 6.</p>
<p>Dati o elementi di prova utilizzati per stimare il valore degli obiettivi intermedi e finali e il metodo di calcolo (ad esempio, costi unitari, parametri di riferimento, tasso di attuazione standard o tasso di attuazione precedente, pareri degli esperti e conclusioni della valutazione ex ante)</p>	<p>Il valore target per l'indicatore selezionato è stato calcolato tenendo conto dell'allocazione finanziaria totale 2014-2020 ed esaminando il trend di attuazione delle operazioni analoghe nel periodo di programmazione precedente.</p>
<p>Informazioni sulle modalità di applicazione della metodologia e dei meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dei risultati secondo le disposizioni dell'accordo di partenariato</p>	<p>Il Comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale scopo, tenendo conto dei valori obiettivo definiti nell'ambito del Performance Framework esamina l'avanzamento del programma e dei progressi verso i valori target quantificati. Inoltre, in base a quanto descritto nella Sezione 2.4 dell'Accordo di Partenariato, ai fini dell'individuazione tempestiva di eventuali problemi e criticità (meccanismi di allerta) e della corretta e omogenea contabilizzazione dei livelli di avanzamento degli indicatori scelti in vista della verifica intermedia del 2019 e finale del 2023 è considerata indispensabile l'alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio unitario e la piena corrispondenza tra i dati inseriti in tale sistema e tutta la documentazione prodotta ufficialmente sull'attuazione del Programma ed in particolare dei Rapporti Annuali di Esecuzione (RAE).</p>

8. PIANO DI FINANZIAMENTO**8.1. Partecipazione totale del FEAMP prevista per ogni anno (in EUR)**

Anno	Dotazione principale del FEAMP	Riserva di efficacia dell'attuazione del FEAMP
2014	0,00	0,00
2015	139.332.339,00	8.893.554,00
2016	70.749.204,00	4.515.907,00
2017	71.895.902,00	4.589.100,00
2018	73.568.844,00	4.695.884,00
2019	74.071.891,00	4.727.993,00
2020	75.408.625,00	4.813.316,00
Totale	505.026.805,00	32.235.754,00

8.2. Partecipazione del FEAMP e tasso di cofinanziamento per le priorità dell'Unione, l'assistenza tecnica e altre forme di sostegno (in EUR)

Priorità dell'Unione	Misura nell'ambito della priorità dell'Unione	Sostegno totale			Dotazione principale (finanziamento totale meno riserva di efficacia dell'attuazione)		Riserva di efficacia dell'attuazione		Importo della riserva di efficacia dell'attuazione in percentuale del sostegno totale dell'Unione
		Partecipazione del FEAMP (compresa la riserva di efficacia dell'attuazione)	Contropartita nazionale (compresa la riserva di efficacia dell'attuazione)	Tasso di cofinanziamento del FEAMP	Sostegno del FEAMP	Contropartita nazionale	Riserva di efficacia dell'attuazione del FEAMP	Contropartita nazionale	
		a	b	$c = a / (a + b) * 100$	$d = a - f$	$e = b - g$	f	$g = b * (f / a)$	$h = f / a * 100$
1 - Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze	1 - Articolo 33, articolo 34 e articolo 41, paragrafo 2 (articolo 13, paragrafo 2, del FEAMP)	53.355.985,00	53.355.985,00	50,00%	50.154.626,00	50.154.626,00	3.201.359,00	3.201.359,00	6,00%
1 - Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze	2 - Dotazione finanziaria per la parte restante della priorità dell'Unione n. 1 (articolo 13, paragrafo 2, del FEAMP)	119.699.800,00	119.699.800,00	50,00%	112.517.812,00	112.517.812,00	7.181.988,00	7.181.988,00	
2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze	-	110.567.415,00	110.567.415,00	50,00%	103.261.473,00	103.261.473,00	7.305.942,00	7.305.942,00	6,61%
3 - Promuovere l'attuazione della PCP	1 - Miglioramento e apporto di conoscenze scientifiche, raccolta e gestione di dati (articolo 13, paragrafo 4, del FEAMP)	46.985.079,00	11.746.270,00	80,00%	43.790.093,00	10.947.523,00	3.194.986,00	798.747,00	6,90%
3 - Promuovere l'attuazione della PCP	2 - Sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione, rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di un'amministrazione pubblica efficiente senza aumentare gli oneri amministrativi [articolo 76, paragrafo 2, lettere da a) a d) e da f) a l)] (articolo 13, paragrafo 3, del FEAMP)	55.443.892,00	6.160.433,00	90,00%	51.569.503,00	5.729.945,00	3.874.389,00	430.488,00	
3 - Promuovere l'attuazione della PCP	3 - Sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione, rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di un'amministrazione pubblica efficiente senza aumentare gli oneri amministrativi [articolo 76, paragrafo 2, lettera e)]	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

	(articolo 13, paragrafo 3, del FEAMP)								
4 - Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale	-	42.430.000,00	42.430.000,00	50,00%	40.308.500,00	40.308.500,00	2.121.500,00	2.121.500,00	5,00%
5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione	1 - Aiuti al magazzino (articolo 67) (articolo 13, paragrafo 6, del FEAMP)	6.088.028,00	0,00	100,00%	6.088.028,00	0,00	0,00	0,00	7,00%
5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione	2 - Compensazione alle regioni ultraperiferiche (articolo 70) (articolo 13, paragrafo 5, del FEAMP)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione	3 - Dotazione finanziaria per la parte restante della priorità dell'Unione n. 5 (articolo 13, paragrafo 2, del FEAMP)	66.000.000,00	66.000.000,00	50,00%	60.955.599,00	60.955.599,00	5.044.401,00	5.044.401,00	
6 - Favorire l'attuazione della politica marittima integrata	-	4.445.560,00	4.445.560,00	50,00%	4.134.371,00	4.134.371,00	311.189,00	311.189,00	7,00%
7 - Assistenza tecnica	-	32.246.800,00	26.439.660,00	54,95%	32.246.800,00	26.439.660,00	0,00	0,00	0,00%
Totale		537.262.559,00	440.845.123,00		505.026.805,00	414.449.509,00	32.235.754,00	26.395.614,00	6,00%

8.3. Partecipazione del FEAMP agli obiettivi tematici dei Fondi SIE

Obiettivo tematico	Partecipazione del FEAMP (in EUR)
03 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP)	218.720.228,00
04 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori	12.699.100,00
06 - Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	215.467.331,00
08 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	58.129.100,00

9. PRINCIPI ORIZZONTALI

9.1. Descrizione delle azioni volte a tenere conto dei principi enunciati agli articoli 5*, 7 e 8 dell'RDC

9.1.1. Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione

L'art. 7 del Reg. UE n. 1303/2013 "Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione" prevede che gli Stati membri e la Commissione europea "adottino le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi."

Tra le condizionalità ex ante generali, il Regolamento prevede le condizionalità *n. 2 Parità di genere*, quale preconditione di efficacia delle politiche di sviluppo, che risulta soddisfatta a livello nazionale grazie alla predisposizione di normative e procedure atte a garantire una adeguata capacità amministrativa ai fini dell'attuazione ed applicazione di tale obiettivo nel campo dei fondi SIE.

Il PO FEAMP, in particolare, intende sostenere e promuovere il principio di pari opportunità e non discriminazione attraverso una serie di azioni che sono in grado di garantire una piena operatività del principio stesso.

Anzitutto, nell'ambito delle misure Art. 29 comma 1 e 2 e Art. 44 comma 1 a -Creazione di capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale, il PO FEAMP prevede una serie di interventi volti ad incentivare l'occupazione, il ricambio generazionale, la valorizzazione del ruolo delle donne specialmente nelle imprese familiari, le iniziative tese ad accrescere competenze trasversali e tecnico-professionali.

A ciò si aggiunge il finanziamento di strategie locali di tipo partecipativo che potranno essere incentrate su aspetti fortemente connessi all'inclusione sociale e alla partecipazione attiva di tutti i soggetti portatori di bisogni alla vita economica e sociale delle comunità locali.

Il principio di pari opportunità e di non discriminazione sarà tenuto in debita considerazione nelle procedure di selezione delle operazioni, individuando criteri generali che ne tengano conto.

Nell'ambito del PO FEAMP, si prevede, tra l'altro, di perseguire il principio delle pari opportunità sia nella composizione del Comitato di Sorveglianza sia attraverso azioni di pubblicità e informazione specifiche, che raggiungano tutti i possibili beneficiari.

E' prevista, inoltre, la partecipazione alle riunioni di partenariato ed alle sedute del Comitato di Sorveglianza di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, anche al fine di monitorare l'andamento del Programma in termini di integrazione della prospettiva di genere e di pari opportunità e non discriminazione.

Il CdS sarà inoltre informato periodicamente dall'Autorità di Gestione in merito all'applicazione del suddetto principio orizzontale nel corso dell'attuazione del Programma.

9.1.2. Sviluppo sostenibile

A norma dell'art. 6 del Reg. UE n. 508/2014 il FEAMP contribuisce alla realizzazione della Strategia Europa 2020 ed all'attuazione della PCP e persegue, tra gli altri, i seguenti obiettivi dell'Unione Europea per lo sviluppo sostenibile della pesca e dell'acquacoltura e delle attività connesse, che a loro volta riflettono i pertinenti obiettivi tematici di cui al Reg. UE n. 1303/2013:

1. promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze;
2. favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze.

La promozione dello sviluppo sostenibile sarà garantita mediante un approccio in grado di implementare la politica di sostenibilità ambientale in tutte le fasi di programmazione, attuazione, valutazione e monitoraggio degli interventi previsti. L'AdG collaborerà con la Rete delle Autorità ambientali e della programmazione per garantire la corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente.

Nell'ambito del PO FEAMP, quale strumento di attuazione della PCP, si assicurerà pertanto l'integrazione delle tematiche ambientali, allo scopo di conseguire gli obiettivi generali e specifici della politica ambientale dell'UE – in particolare della Strategia per l'ambiente marino, le Direttive Habitat e Uccelli - e della Strategia Europa 2020. In particolare, il raggiungimento di un "buono stato ambientale" delle acque marine europee entro il 2020 nel quadro della direttiva sulla strategia per l'ambiente marino (MSFD), rappresenta un elemento imprescindibile ai fini del conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nell'ambito del PO FEAMP. A livello nazionale, importante riferimento è rappresentato dalla Strategia nazionale sulla Biodiversità.

Inoltre, in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'UE, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, si terrà conto del principio "chi inquina paga" nell'attuazione delle priorità del PO.

L'impatto generale del PO FEAMP in termini di protezione della biodiversità e sostenibilità dello sviluppo sarà, altresì, monitorato attraverso il sistema di monitoraggio e valutazione istituito a norma dell'art. 107 del Reg. UE n. 508/2014, tenendo conto del monitoraggio ambientale del PO previsto dalla VAS ai sensi dell'Art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Nell'esecuzione del PO FEAMP saranno promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione della biodiversità, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi.

Adattamento e mitigazione rappresentano due aspetti complementari della politica sui cambiamenti climatici, sui quali il FEAMP interviene in molti campi di azione, tenendo conto degli elementi della Strategia Nazionale di Adattamento al Cambiamento Climatico, che individua azioni specifiche anche per i settori della Pesca e dell'Acquacoltura.

In generale, saranno sostenute le iniziative con particolare valenza ambientale, introducendo specifici criteri di premialità per l'individuazione dei beneficiari.

Si prevede che cambiamenti climatici determineranno un generale calo della produttività degli stock ittici, per cui sarà di fondamentale importanza ridurre il tasso di sfruttamento delle risorse ed introdurre sensibili mutamenti nella composizione del pescato.

Una sensibile riduzione dello sforzo di pesca può presumibilmente comportare rese unitarie più modeste. Pertanto, azioni di adattamento saranno rivolte ad incrementare il valore del prodotto piuttosto che la produzione ed a favorire l'integrazione dell'attività con il "pescaturismo" o "ittiturismo". Saranno promossi interventi di mitigazione, quali la sostituzione e l'ammodernamento del motore principale o ausiliare per attrezzature o altri investimenti a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e/o investimenti destinati ad attrezzi da pesca.

In riferimento alle attività di acquacoltura, la loro localizzazione si concentra in aree ritenute particolarmente vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico. Al fine di rafforzare la resilienza dell'acquacoltura è necessario accrescere la capacità di prevedere gli impatti dei cambiamenti climatici sui diversi comparti produttivi e adattare e trasformare le previsioni in decisioni, assicurando che le azioni di adattamento non interagiscano in modo negativo sugli ecosistemi dove l'acquacoltura insiste. E' auspicabile, dunque, al fine di operare una specifica selezione dei siti, dei metodi di allevamento e delle specie appropriate, migliorare la futura pianificazione territoriale degli spazi costieri sulla base di informazioni e modelli di livello territoriale più dettagliati.

Come dimostra anche il calcolo del contributo agli obiettivi di cambiamento climatico, il PO FEAMP prevede diverse azioni di adattamento e mitigazione elencate in Allegato, allocando un importo pari a circa 94 Meuro.

9.2. Importo indicativo del sostegno destinato a obiettivi in materia di cambiamento climatico

Misure del FEAMP che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico	Coefficiente %
01 - Articolo 37 Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione	0,00
02 - Articolo 38 Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie [+]	40,00

articolo 44, paragrafo 1, lettera c) Pesca nelle acque interne]	
03 - Articolo 39 Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera c) Pesca nelle acque interne]	40,00
04 - Articolo 40, paragrafo 1, lettera a) Protezione e ripristino della biodiversità marina – rimozione degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini	0,00
01 - Articolo 40, paragrafo 1, lettere da b) a g) e lettera i) Protezione e ripristino della biodiversità marina – contributo a una migliore gestione o conservazione, costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili, elaborazione di piani di protezione e gestione relativi ai siti NATURA 2000 e alle zone soggette a misure di protezione speciale, gestione, ripristino e sorveglianza delle zone marine protette, compresi i siti NATURA 2000, consapevolezza ambientale, partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici (+ articolo 44, paragrafo 6 Pesca nelle acque interne)	40,00
01 - Articolo 34 Arresto definitivo delle attività di pesca	100,00
02 - Articolo 36 Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca	40,00
01 - Articolo 27 Servizi di consulenza (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)	0,00
02 - Articolo 30 Diversificazione e nuove forme di reddito (+ Articolo 44, paragrafo 4 Pesca nelle acque interne)	
03 - Articolo 31 Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori (+ Articolo 44, paragrafo 2 Pesca nelle acque interne)	0,00
04 - Articolo 32 Salute e sicurezza [+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera b) Pesca nelle acque interne]	0,00
05 - Articolo 33 Arresto temporaneo delle attività di pesca	40,00
06 - Articolo 35 Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi ed emergenze ambientali	40,00
07 - Articolo 40, paragrafo 1, lettera h) Protezione e ripristino della biodiversità marina – regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli	0,00
08 - Articolo 42 Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate [+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera e) Pesca nelle acque interne]	0,00
09 - Articolo 43, paragrafi 1 e 3 Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca – investimenti volti a migliorare le	40,00

infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca; costruzione di ripari di pesca al fine di migliorare la sicurezza dei pescatori [+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera f) Pesca nelle acque interne]	
01 - Articolo 26 Innovazione (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)	
02 - Articolo 28 Partenariati tra esperti scientifici e pescatori (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)	
03 - Articolo 41, paragrafo 1, lettere a), b) e c), Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici - investimenti a bordo; audit e regimi di efficienza energetica; studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione di scafi (+ articolo 44, paragrafo 1, lettera d), Pesca nelle acque interne)	100,00
04 - Articolo 41, paragrafo 2 Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici – sostituzione o ammodernamento di motori principali o ausiliari [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera d) Pesca nelle acque interne]	100,00
01 - Articolo 29, paragrafi 1 e 2 Promozione del capitale umano e del dialogo sociale - formazione, collegamenti in rete, dialogo sociale; sostegno ai coniugi e ai conviventi [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera a) Pesca nelle acque interne]	
02 - Articolo 29, paragrafo 3 Promozione del capitale umano e del dialogo sociale – tirocinanti a bordo di imbarcazioni per PCPS / dialogo sociale [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera a) Pesca nelle acque interne]	
01 - Articolo 47 Innovazione	
02 - Articolo 49 Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole	
01 - Articolo 48, paragrafo 1, lettere da a) a d) e da f) a h) Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura	
02 - Articolo 52 Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile	0,00
01 - Articolo 48, paragrafo 1, lettera k) Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura - aumento dell'efficienza energetica, fonti rinnovabili di energia	40,00
02 - Articolo 48, paragrafo 1, lettere e), i) e j) Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura - uso efficiente delle risorse, riduzione del consumo di acqua e di sostanze chimiche, sistemi di ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua	
03 - Articolo 51 Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura	40,00

04 - Articolo 53 Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica	
01 - Articolo 54 Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura	
02 - Articolo 55 Misure sanitarie	0,00
03 - Articolo 56 Misure relative alla salute e al benessere degli animali	0,00
04 - Articolo 57 Assicurazione degli stock acquicoli	40,00
01 - Articolo 50 Promozione del capitale umano e del collegamento in rete	
01 - Articolo 77 Raccolta di dati	
01 - Articolo 76 Controllo ed esecuzione	0,00
01 - Articolo 62, paragrafo 1, lettera a) Sostegno preparatorio	0,00
02 - Articolo 63 Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (comprese le spese di gestione e animazione)	40,00
03 - Articolo 64 Attività di cooperazione	
01 - Articolo 66 Piani di produzione e di commercializzazione	
02 - Articolo 67 Aiuto al magazzinaggio	0,00
03 - Articolo 68 Misure a favore della commercializzazione	
01 - Articolo 69 Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	
01 - Articolo 80, paragrafo 1, lettera a) Sorveglianza marittima integrata	40,00
03 - Articolo 80, paragrafo 1, lettera c) Miglioramento delle conoscenze sullo stato dell'ambiente marino	40,00

Partecipazione indicativa del FEAMP (in EUR)	Quota della dotazione totale del FEAMP destinata al programma operativo (%)
94.003.141,00	17,50%

10. PIANO DI VALUTAZIONE

Obiettivi e finalità del piano di valutazione

In relazione alle specificità del FEAMP e coerentemente con l'art. 56 del Reg. UE n. 1303/2013, l'obiettivo del Piano di Valutazione, di seguito PdV, esplicita gli elementi principali della pianificazione delle attività di valutazione che attengono alla attuazione in Italia della politica comunitaria per la pesca (PCP) e delle politica marittima integrata (PMI) per il periodo 2014-2020, attraverso le risorse finanziarie del PO FEAMP Italia 2014-2020. Le indicazioni contenute del PO – nonché la successiva predisposizione del PdV – assumono come riferimento il documento di orientamento per il FEAMP elaborato dalla Commissione Europea in vista dell'elaborazione del piano di valutazione.

A seguito delle risultanze emerse durante il percorso programmatico e delle evidenze esplicitate nel documento di valutazione ex ante del Programma, il PdV sistematizza i principali fabbisogni di valutazione rilevati, i cui prodotti alimenteranno i dati e le informazioni utili per l'attuazione dello stesso Programma.

Coerentemente con gli orientamenti strategici e metodologici elaborati dal Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) sulla valutazione delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte nell'attuazione delle politiche pubbliche, sono state identificate una serie di finalità generali del PdV del PO FEAMP, che dovranno caratterizzare tutte le attività valutative da realizzarsi nel periodo 2014-2020, ivi compresa la Valutazione ex post del PO FEAMP, che si concluderà entro e non oltre il 2024. In sintesi, il PdV dovrà:

- accompagnare l'attuazione del programma, anche al fine di rendere la valutazione uno strumento ordinario di gestione;
- fornire approfondimenti tematici specifici, anche a livello locale;
- ampliare l'utilizzo delle valutazioni a supporto dei processi di *decision making*;
- estendere la disseminazione dei risultati delle valutazioni, anche a beneficio di policy maker, degli *stakeholders* e dei cittadini;
- avviare percorsi di autovalutazione sul territorio per rafforzare la *capacity building* nella PA locale (Regioni nella qualità di organismi intermedi) ed anche a livello di aggregazione programmatico-strategica territoriale (FLAG);
- individuare puntualmente gli ambiti delle valutazioni (ad esempio ambiente, FLAG, ecc.), ossia "cosa valutare";
- definire le responsabilità istituzionali del coordinamento e della gestione e quelle operative, inerenti la realizzazione dei diversi esercizi valutativi, ovvero "chi è responsabile della valutazione e chi la realizza";
- stabilire i percorsi di attuazione più idonei in termini organizzativi, le modalità operative e di rilevazione delle informazioni sia sul campo che da fonti amministrative o ufficiali, vale a dire "come valutare";
- fissare un calendario di massima delle diverse attività valutative, tenendo conto delle esigenze di efficiente ed efficace gestione degli interventi e del grado di valutabilità delle questioni rilevanti identificati nei vari momenti del ciclo di programmazione, ossia "quando valutare";

- prefigurare il quadro generale delle risorse umane e finanziarie necessarie, anche sulla base delle attuali dotazioni finanziarie del Programma, vale a dire “con quali risorse valutare”.

Gli output del PdV e la relativa disseminazione dei risultati delle valutazioni, oltre al mero adempimento regolamentare, hanno un rilevante valore aggiunto in termini di *capacity building* per tutti coloro che ne fruiscono.

Governance e coordinamento

A livello organizzativo, il PdV individua le modalità attraverso cui dare concreta attuazione alle diverse attività previste in ambito FEAMP, tenendo conto anche della tempistica e delle risorse sia umane che finanziarie da dedicare a tali attività, definendo altresì i necessari meccanismi di *governance*.

La previsione di un quadro di *governance* del PdV rappresenta una fase imprescindibile per definire in maniera univoca le regole ed i meccanismi utili, al fine di assicurare una attuazione efficiente ed efficace dello stesso PdV per l'intera durata di applicazione.

In relazione al coordinamento ed alla *governance*, il PdV prefigura un coordinamento generale incardinato nell'AdG, e soprintende un modello di *governance* che preveda l'individuazione di una Unità interna all'Amministrazione e di uno *Steering group* (SG), al fine di assicurare la piena e corretta attuazione dello stesso PdV nel tempo e per ciascuna delle attività previste.

L'individuazione di una Unità interna alla AdG dedicata al PdV e di uno *Steering group*, rappresentano due pre-condizioni essenziali ed imprescindibili per garantire l'efficacia della *governance* del PdV.

Per quanto attiene alle funzioni e le competenze spettanti ai singoli organismi costituenti il modello di *governance* del PdV, in sintesi:

- l'AdG individua i principali ambiti sui quali concentrare le valutazioni, anche su input che possono emergere in sede di Comitato di Sorveglianza, e ne indica anche le priorità rispetto ai fabbisogni dettati dalla attuazione in itinere del PO FEAMP;
- il Comitato di Sorveglianza, prevedendo nella propria composizione istituzionale anche le Regioni, nella qualità di Organismi Intermedi, esamina – con funzioni di controllo dei processi valutativi attivati – gli aspetti che concorrono alla determinazione dei risultati del PO FEAMP e, quindi, legati principalmente al soddisfacimento degli obiettivi, nonché i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
- l'Unità interna si attiva per garantire l'avvio e la gestione delle valutazioni ed inoltre si interfaccia con lo SG, rappresentando ed aggiornando le priorità dell'AdG;
- lo SG avrà la funzione di coordinamento scientifico per tutte le valutazioni del PdV, offrendo supporto tecnico e metodologico alle attività valutative, ivi compresa la definizione delle domande valutative.

Ulteriori dettagli in merito alla struttura di *governance* e alla distribuzione di funzioni tra i soggetti coinvolti nelle attività di valutazione saranno esplicitati nel PdV.

Il PdV – previa approvazione – sarà reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'AdG, e verrà trasmesso per opportuna conoscenza alla Commissione europea.

Pur avendo natura cogente, il PdV, sulla base di indirizzi specifici motivati ed in linea con gli orientamenti nazionali in materia, può essere modificato periodicamente nelle sue parti ed in particolare nell'oggetto e nelle relative domande valutative, attraverso procedure aperte, che presuppongano l'acquisita condivisione delle inerenti proposte di modifica, al fine di consentire un eventuale adeguamento alle possibili mutate esigenze di valutazione che l'Amministrazione e gli *stakeholder* dovessero esprimere nel corso dell'attuazione dei diversi interventi sostenuti dal FEAMP.

Temi e attività di valutazione

A valle del processo di consultazione con il partenariato, l'AdG, attraverso il PdV, individua gli ambiti generali delle valutazioni, definendo le domande valutative maggiormente rilevanti, anche sulla base delle esperienze attuative pregresse.

Il forte orientamento impresso dalla Commissione europea in merito al ricorso a specifiche analisi valutative su tematiche di rilevante interesse per l'AdG ha spronato il partenariato a definire macro fabbisogni valutativi che dovranno guidare le attività di attuazione del PO FEAMP 2014-2020 e che troveranno una più puntuale esplicitazione nell'ambito dei relativi disegni valutativi da elaborare per ciascuna valutazione.

Coerentemente al calendario indicativo che sarà definito nel PdV, occorre anche stabilire un ordine di priorità delle diverse valutazioni, da effettuarsi prioritariamente nel rispetto della rilevanza strategica espressa in termini di contributo al supporto alle decisioni, tenendo conto che nel periodo di applicazione del PdV potranno emergere nuovi fabbisogni valutativi attualmente non previsti, ai quali necessiterà riconoscere un ordine di priorità nell'ambito dello schema generale già in vigore ed approvato in sede di Comitato di Sorveglianza.

Durante il percorso di programmazione l'AdG ha sollecitato il partenariato anche sulle tematiche inerenti la valutazione a mezzo di apposita sezione di un questionario somministrato al fine di far emergere il grado strategico-programmatico di ciascuna misura del PO FEAMP. La sezione dedicata alla valutazione prevedeva l'esplicitazione di un numero massimo di tre tematiche rilevanti per ciascun soggetto del partenariato.

Relativamente alle risultanze emerse dall'analisi delle tematiche indicate dai soggetti del partenariato è stata evidenziata una significativa domanda di valutazione che ha intercettato un gran numero di ambiti differenti ed ognuno di essi con diverse sfaccettature. Al fine di semplificare il quadro cognitivo generale, le diverse tematiche sono state clusterizzate per ambiti tematici affini e ricondotte alle valutazioni per Priorità dell'UE che l'AdG dovrà effettuare, coerentemente con l'art. 56 comma 3 del Reg. UE n. 508 del 2014, consentendo di

contribuire al meglio alla realizzazione della Strategia Europa 2020 ed alla attuazione della Politica Comune per la Pesca.

Le attività valutative contribuiranno, compatibilmente con la tempistica del Piano, alle specifiche esigenze informative ed alla definizione degli elementi necessari per la predisposizione delle Relazioni annuali ex art. 50 Reg. UE n. 1303/2013; per la presentazione delle Relazioni sullo stato dei lavori di competenza dello Stato Membro ex art. 52 Reg. UE n. 1303/2013 e per la messa a disposizione della Commissione Europea delle informazioni necessarie per la valutazione ex post che, in base all'art. 57 del Reg. UE n. 1303/2013, dovrà essere effettuata nel 2024. Nel dettaglio, cinque valutazioni risultano prevalentemente riconducibili alla Politica Comune per la Pesca:

- Competitività (Priorità dell'Unione 1, 2, 5)
- Lavoro e previdenza (Priorità dell'Unione 1, 2, 5)
- Canali commerciali (Priorità dell'Unione 5)
- Sviluppo locale (Priorità dell'Unione 4)
- *Governance* (Priorità dell'Unione 3)

ed una riguardante la Politica Marittima Integrata:

- Sorveglianza e Politica Marittima Integrata (Priorità dell'Unione 6).

Il partenariato ha espresso una significativa domanda valutativa su tematiche riconducibili al cluster denominato "Competitività", evidenziando l'importanza dell'innovazione e della ricerca, della redditività del settore, della diversificazione, specie nelle imprese ad impronta familiare. Numerose sollecitazioni hanno riguardato anche i cluster "Lavoro e previdenza", allargando gli interessi anche su tematiche relative agli infortuni ed alle malattie professionali e "Canali commerciali", puntando molto sulla filiera corta e sul prodotto italiano. Non meno rilevanti il *cluster* della "*Governance*" che punta molto sulla *capacity building* e sulla premialità ed il cluster "Sviluppo locale" per il quale necessiterebbe sin da subito avviare analisi mirate a far emergere il valore aggiunto dell'adozione di tale approccio rispetto a quello tradizionale delle politiche d'intervento pubblico.

Un *cluster* certamente non meno importante dei precedenti, ma che se ne differenzia per le proprie caratteristiche trasversali, è inoltre quello relativo alla "Sorveglianza e Politica Marittima Integrata".

L'AdG proporrà il PdV e le relative attività valutative all'esame del Comitato di Sorveglianza e ne trasmetterà le versioni definitive alla Commissione Europea.

Strategia in materia di dati e informazioni

Coerentemente con l'orientamento generale del ciclo di programmazione 2014-2020 incentrato prioritariamente su un approccio quantitativo e, quindi, prioritariamente sulla

definizione e quantificazione degli indicatori, l'attività valutativa da svolgersi nell'ambito del PO FEAMP dovrà anche basarsi sull'adozione di metodologie rigorose e validate di raccolta dati, nonché sulle relative analisi ed elaborazioni. Un elemento fondamentale per tali processi valutativi consiste nella disponibilità di dati che rappresentino in modo valido e affidabile gli aspetti per cui sono stati definiti. Tali dati per la valutazione del PO, delle Priorità e/o di gruppi di interventi sostenuti dal PO FEAMP possono derivare da fonti interne allo stesso PO (come ad esempio i dati di monitoraggio), da fonti dirette/primarie (indagini sul campo, ad hoc) o da fonti secondarie (fonti ufficiali che già misurano quella variabile). Il sistema di gestione dei dati - ed in particolare il sistema informativo di monitoraggio - saranno operativi in tempo utile per l'esecuzione delle valutazioni previste dal PdV, nel rispetto della relativa tempistica.

La redazione e l'elaborazione del presente documento programmatico nel rispetto degli schemi comunitari ha comportato uno sforzo notevole verso l'identificazione e la quantificazione degli indicatori che più opportunamente e coerentemente possano rappresentare un aspetto importante di ogni singola Priorità UE, conferendo una maggiore preferenza a favore di quelli misurabili tramite una fonte statistica ufficiale (fonte cosiddetta secondaria)[1].

Tuttavia, taluni degli ambiti individuati con il partenariato durante il percorso di programmazione necessitano di indagini ad hoc e, quindi, di maggiori informazioni di dettaglio e di dati puntuali con un differente grado di approfondimento rispetto alle informazioni deducibili dal semplice ricorso ad un indicatore o dalla statistica ufficiale generale. In tali circostanze diventa necessario il ricorso alle indagini di campo[2] (indagini dirette campionarie o censuarie, *focus group*, studi di caso), al fine di estendere il set informativo rispetto agli indicatori previsti dal PO FEAMP. In tal senso, anche al fine di conferire al PdV una funzione di stimolo all'innovazione delle pratiche amministrative connesse alla valutazione, si potrebbero destinare risorse finanziarie specifiche anche per le Amministrazioni regionali, nella qualità di Organismi intermedi, per garantire un sistematico e stabile modello di rilevamento dei dati di specifici indicatori del PO FEAMP da utilizzare durante tutto il periodo di attuazione. La sistematizzazione delle risultanze valutative derivanti dall'attuazione del PdV - da effettuarsi secondo precisi orientamenti della CE e linee guida dedicate - concorrerà, compatibilmente alle tempistiche di attuazione del PO, ad alimentare la base dei dati e delle informazioni che l'AdG metterà a disposizione della CE anche per la realizzazione della Valutazione ex post del PO nel 2024.

In linea generale, la gestione tecnico-amministrativa delle valutazioni del PdV dovrebbe preliminarmente rispondere ad alcuni criteri di massima, in grado di garantire una fattibilità delle stesse ed un soddisfacente livello qualitativo, anche dal punto di vista scientifico. Tali criteri possono essere così sintetizzati:

- chiara identificazione dell'oggetto della valutazione in termini di obiettivi e target ed area territoriale/gruppo di riferimento;
- chiara identificazione dell'oggetto della valutazione in termini di integrazione programmatica e finanziaria;
- chiarezza e focalizzazione della domanda valutativa;

- chiara identificazione dei beneficiari dell'intervento;
- disponibilità di fonti informative;
- congruità delle risorse umane (in termini di numero e competenze messe in campo);
- adeguatezza delle risorse finanziarie;
- partecipazione del partenariato ai processi di valutazione;
- utilità della valutazione ovvero capacità di fornire dei miglioramenti effettivi ed internalizzabili nella programmazione 2014-2020;
- comunicabilità dei risultati della valutazione al partenariato socio-economico ed ai soggetti interessati.

[1] La preferenza assegnata alle fonti secondarie, laddove pertinente, è conseguenza dei numerosi vantaggi che esse comportano, tra cui l'esiguità dei costi ma soprattutto la certezza della validità del dato stesso. Un limite di tali dati è invece la rigidità che li caratterizza, nel senso che potrebbero non essere tempestivi (pubblicati in ritardo di alcuni anni) o le indagini potrebbero non essere ripetute oppure il livello territoriale di riferimento potrebbe non permettere le analisi di livello sub-territoriale

[2] La realizzazione di tali indagini comporta un'altra serie di problematiche molto complesse, relative all'utilizzo di criteri metodologicamente corretti per la loro realizzazione, ai costi da sostenere ed infine ai tempi per la loro realizzazione. Ma i vantaggi sono soprattutto relativi alla possibilità più ampia di indagare sull'oggetto dell'analisi potendo anche modificare gli schemi interpretativi iniziali e le ipotesi di base.

Calendario

Il calendario del PdV è, in questa sede, a carattere puramente indicativo in quanto i singoli cronogrammi di realizzazione delle diverse attività valutative risultano fortemente correlati alla tempistica di attuazione degli interventi sostenuti dal PO FEAMP, nonché agli obiettivi che le stesse valutazioni intendono perseguire (valutazione strumentale/tematica, in itinere/finale/ex-post, ecc.).

Nel rispetto dell'art. 56 del Reg. 1303/2013, il calendario del PdV specificherà il termine per la valutazione del sostegno del FEAMP agli obiettivi per ciascuna priorità.

A tal proposito, occorre anche considerare in via preventiva le condizioni di valutabilità dei diversi "oggetti valutativi" (Programmi, strategia di settore, temi trasversali, gruppi di progetti, progetti integrati, ecc.), in quanto a titolo di esempio le valutazioni compiute sugli effetti delle politiche necessitano di un certo lasso di tempo dalla conclusione degli interventi realizzati per poterne apprezzare gli effetti.

La scelta ed il rispetto della tempistica per il rilascio degli output finali delle valutazioni dovrebbero da un lato concorrere a supportare le decisioni da parte dell'AdG e dall'altro

contribuire ad alimentare lo scenario conoscitivo della Commissione europea in merito alla attuazione FEAMP nel suo complesso in Europa.

Nell'attesa della definizione delle procedure che avvieranno l'attuazione del PO FEAMP, nel corso del primo anno di attuazione (2016) il PdV focalizzerà l'attenzione sulla valutazione degli effetti degli interventi relativi al periodo di programmazione 2007-13, al fine di completare un quadro conoscitivo complessivo derivante da una attuazione in parte parcellizzata dei diversi Organismi Intermedi che hanno contribuito al conseguimento degli obiettivi della strategia nazionale.

Nel corso del periodo di attuazione del PO verrà valutato almeno una volta in che modo il sostegno dei fondi SIE abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità.

L'affidamento all'esterno delle valutazioni dovrà consentire il rispetto di norma un arco temporale utile per espletare le attività di valutazione compreso dai 6 ai 12 mesi di tempo successivi all'attribuzione del mandato, a seconda della tipologie di valutazione e del conseguente grado di complessità richiesta dalla valutazione stessa. A tal proposito, l'AdG dovrà tenere conto anche dei tempi che in media necessitano per affidare a mezzo gare d'appalto a società specializzate per l'erogazione di servizi specialistici, al fine di far coincidere i tempi utili per le conclusioni delle valutazioni rispetto alle tempistiche legate invece ai fabbisogni istituzionali che hanno, di fatto, contribuito a generare la domanda di valutazione.

In relazione alle valutazioni tematiche indicate in precedenza (vedi par. Temi e attività di valutazione), i cui fabbisogni sono stati palesemente espressi dal partenariato, l'AdG organizzerà le diverse attività valutative secondo una scala di priorità utile per modulare al meglio l'attuazione delle misure del PO FEAMP.

In aggiunta alle suddette valutazioni tematiche, nel biennio 2018-2019, l'AdG effettuerà una valutazione intermedia del Programma che esaminerà il grado di sostegno del FEAMP rispetto agli obiettivi da conseguire per ciascuna priorità.

Requisiti specifici per la valutazione dell'SLTP

L'esperienza dei FLAG maturata nel corso del ciclo di programmazione 2007-2013 ha consentito di mappare la domanda di aggregazione nazionale volta al conseguimento degli obiettivi a seguito del sostegno di specifici interventi da parte del FEP. Tuttavia, se a tale dato elementare viene accostato anche qualche dato di performance procedurale e finanziario, si migliora notevolmente il quadro conoscitivo delle singole realtà territoriali.

Tra i principali requisiti specifici che occorrerebbe mettere in campo per la valutazione del CLLD è necessario focalizzare, in particolare, l'attenzione sulle principali variabili che ne connotano le peculiarità:

1. estensione dell'area interessata (Km2);
2. popolazione interessata (n. 000);
3. occupati nel settore della pesca (n.)
4. numerosità dei partner privati (n.);
5. numerosità dei partner pubblici (n.);
6. inclusione di aree protette (si/no);
7. cooperazione con LEADER (si/no).

La diffusione e l'utilizzo dei metodi valutativi nel modus operandi ordinario da parte delle Amministrazioni locali e Project manager che a vario titolo contribuiscono alla attuazione di determinate *policy* nel territorio, non può che concorrere a far crescere la cultura della valutazione e dell'autovalutazione, anche rispetto alle sfide di percorsi integrati con procedure complesse.

Sulla base delle Linee Guida e/o di altri documenti attuativi rivolti ai FLAG (Sezione 5), saranno incoraggiate le attività di auto-valutazione dei FLAG, prevedendo specifici strumenti di rilevazione in grado di fornire risultati aggregati a livello di PO, al fine di valutare il sostegno fornito dal FEAMP ai FLAG.

Comunicazione

Il ruolo crescente che ha assunto la Comunicazione negli avvicendamenti dei diversi cicli di programmazione europea, risulta attribuibile in buona parte all'azione prescrittiva dei Regolamenti comunitari ed al contestuale sostegno finanziario da parte degli stessi fondi comunitari.

Tuttavia, tale forte orientamento comunitario ha certamente contribuito ad accrescere la consapevolezza diffusa che la realizzazione di iniziative, eventi e prodotti divulgativi finalizzati alla diffusione dei risultati delle valutazioni, rappresenta un elemento di importanza cruciale per decretare il successo o l'insuccesso di un qualsiasi esercizio valutativo. Infatti, la diffusione dei risultati tra le Amministrazioni coinvolte nell'attuazione delle politiche, consente di condividere informazioni ad elevato valore aggiunto sul grado di efficacia conseguita dal Programma nel suo insieme, dalle singole Priorità, e/o dagli interventi realizzati, contribuendo a promuovere l'acquisizione di conoscenze e *know-how* in relazione alle buone pratiche di programmazione, attuazione e gestione della spesa pubblica per investimenti (funzione di *Learning*). Al contempo, attraverso azioni informative ad hoc, è possibile dare conto ai destinatari ultimi delle politiche, delle valutazioni espresse da esperti in merito ai risultati ottenuti con gli investimenti realizzati, in una logica di stimolo di una cittadinanza attiva (funzione di *Accountability*).

Capitalizzando l'esperienza maturata, l'AdG intende rafforzare il proprio impegno per dare la massima visibilità ai risultati delle valutazioni concernenti l'attuazione della politica comunitarie della pesca e della politica marittima integrata, promovendo la realizzazione di un maggior numero di iniziative ed azioni specifiche sia a favore degli addetti ai lavori (rappresentanze degli *stakeholder* istituzionali e socioeconomici) sia a favore della società civile.

Più in particolare, per ognuna delle valutazioni previste dal PdV verranno realizzate almeno due iniziative di diffusione dei risultati delle valutazioni, una per gli organismi intermedi ed il partenariato istituzionale e socioeconomico ed una seconda finalizzata a raggiungere gli *stakeholder* e l'opinione pubblica più direttamente interessata nel territorio nazionale. Date le diverse caratteristiche dei *target* di destinatari si farà ricorso a strumenti di informazione e comunicazione differenziati in funzione del diverso livello divulgativo necessario.

Per quanto concerne in particolare le valutazioni strategiche, le iniziative di informazione e comunicazione potranno inoltre essere accompagnate dalla realizzazione e successiva distribuzione di prodotti editoriali che rappresentino una sintesi divulgativa delle principali considerazioni e raccomandazioni condensate nei Rapporti di valutazione.

Per le valutazioni di natura operativa e per le autovalutazioni si provvederà prevalentemente ad organizzare seminari e *workshop* interni all'Amministrazione ed in presenza degli organismi intermedi o, laddove opportuno, aperti al partenariato istituzionale, in un'ottica di promozione della cultura della valutazione.

Al fine di garantire il soddisfacimento degli obiettivi attinenti in maniera specifica la Comunicazione e la disseminazione dei risultati delle valutazioni, l'AdG ha previsto una specifica allocazione di risorse finanziarie destinate a tale obiettivo.

Nell'ambito di ogni Comitato di Sorveglianza sarà dedicato un congruo spazio al dibattito sugli esiti delle valutazioni effettuate nel corso dell'anno di riferimento, dando particolare risalto alle valutazioni strategiche di immediato ritorno in termini di benefici/fabbisogni per l'AdG per il prosieguo dell'attuazione del PO FEAMP 2014-2020.

A valle della conclusione dei lavori, ogni singola valutazione verrà – previa approvazione da parte dell'AdG – resa disponibile al pubblico, in forma integrale o in sintesi, attraverso il sito internet istituzionale.

Risorse

L'attuazione del PdV implica necessariamente la definizione sin dall'inizio del periodo di programmazione di un ordine di priorità tra le questioni valutative emerse nel corso della definizione del presente documento programmatico, al fine di orientare le maggiori risorse finanziarie su quelle ritenute più rilevanti. Non vi è infatti alcun dubbio che l'esecuzione di valutazioni ad hoc di ogni questione richiede l'allocazione di risorse finanziarie dedicate, che in alcuni casi potrebbero essere anche significative, specie se le valutazioni interessano anche gli ambiti territoriali locali. La realizzazione delle valutazioni che necessitano l'espletamento di indagini di campo approfondite e di ampio respiro, comporta infatti dei costi non trascurabili. Una considerazione non pienamente idonea dell'importanza di tale fattore può condurre a sottostimare l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare ai diversi incarichi valutativi, con il conseguente rischio di ottenere risultati valutativi che sono il frutto di analisi non pienamente conformi ai migliori canoni metodologici.

L'allocazione di un livello adeguato di risorse finanziarie alle attività valutative rappresenta un elemento di fondamentale importanza per la riuscita del percorso che l'attuazione del PdV intende realizzare.

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie rispetto ai fabbisogni valutativi, potrebbe risultare utile definire percorsi semplificati per le domande valutative meno rilevanti in termini strategici o meno impegnative sotto il profilo tecnico-organizzativo, sperimentando la pratica dell'autovalutazione su temi e questioni che presentano un maggiore interesse per chi conduce l'azione amministrativa, riservando metodologie più articolate e complesse per le altre tipologie di valutazioni.

Più in generale, se l'obiettivo del PdV è quello di ottimizzare l'attuazione del PO FEAMP a seguito delle valutazioni dell'efficacia, dell'efficienza e dell'impatto, occorre garantire che venga rispettato il principio dell'indipendenza della valutazione. A tal fine, il servizio della Valutazione indipendente sarà affidato con procedure di evidenza pubblica sulla base dei fabbisogni espressi nell'ambito dello stesso PdV, nonché da possibili futuri fabbisogni valutativi che potranno emergere nel corso del periodo di attuazione del PO FEAMP. Dal punto di vista finanziario l'attuazione del PdV articolato in valutazioni istituzionali obbligatorie e valutazioni tematiche richiederebbe una dotazione finanziaria indicativa di 3 Meuro. Tuttavia, l'effettiva allocazione di risorse finanziarie per il PdV verrà determinata a seguito di una ricognizione dettagliata delle attività, prevedendo già da adesso la possibilità di modificare/integrare il PdV e la relativa stima dei costi ad esso connessi.

11. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA**11.1. Identificazione delle autorità e degli organismi intermedi**

Autorità/organismo	Nome dell'autorità/dell'organismo	Indirizzo e-mail
Autorità di gestione	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	r.rigillo@politicheagricole.it
Autorità di certificazione	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) Organismo Pagatore Nazionale Via Palestro, 81 00185 ROMA Tel. 06.49 499 000 Fax. 06. 49 499 784	certificazionefeamp@agea.gov.it
Autorità di audit	Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) Organismo di Coordinamento Via Palestro, 81 00185 Roma tel. + 39 0649499620 fax:+39 0649499770	direttore.coordinaamento@agea.gov.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	Provincia Autonoma di Bolzano Via Brennero 6, Palazzo 6 39100 Bolzano	arnold.schuler@provincia.bz.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	Provincia Autonoma di Trento Via Romagnosi, 9 – Centro Europa 38122 Trento	sandra.giacomoni@provincia.tn.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE ABRUZZO Via Catullo, 17 65127 Pescara	antonio.dipaolo@regione.abruzzo.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE BASILICATA Via V. Verrastro, 10 85100 Potenza	dg_agricoltura@regione.basilicata.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE CALABRIA Via E. Molé, 79 88100 Catanzaro	c.caridi@regcal.it

Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE CAMPANIA Centro Direzionale, Isola A6 80143 Napoli	ant.carotenuto@regione.campania.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE EMILIA ROMAGNA Via della Fiera, 8 40127 Bologna	dbarchi@regione.emilia-romagna.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Via Sabbanini, 31 33100 Udine	marina.bortotto@regione.fvg.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE LAZIO Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma	rottaviani@regione.lazio.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE LIGURIA Via B. Bosco, 15 16121 Genova	riccardo.jannone@regione.liguria.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE LOMBARDIA P.zza Città di Lombardia, 1 Palazzo Lombardia 20124 Milano	alberto_lugoboni@regione.lombardia.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE MARCHE Via Tiziano, 44 60125 Ancona	uriano.meconi@regione.marche.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE MOLISE Via N. Sauro, 1 86100 Campobasso	g.tocci@regione.molise.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE PIEMONTE C.so Stati Uniti, 21 10123 Torino	carlo.dibisceglie@regione.piemonte.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE PUGLIA Lungomare Nazario Sauro, 45/47 70121 Bari	g.russo@regione.puglia.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE SARDEGNA Via Pessagno, 4 09126 Cagliari	asalis@regione.sardegna.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE SICILIA Via degli Emiri, 45 90135 Palermo	dipartimento.pesca@regione.sicilia.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE TOSCANA Via di Novoli, 26 50127 Firenze	lorenzo.drosera@regione.toscana.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE UMBRIA Via M. Angeloni, 61 06124 Perugia	ppapa@regione.umbria.it

Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE VALLE D'AOSTA Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali Loc. Grande Charrière, 66 11020 Saint Christophe (AO)	p.oreiller@regione.vda.it
Organismo intermedio dell'autorità di gestione	REGIONE VENETO Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 30123 Venezia	diego.tessari@regione.veneto.it

11.2. Descrizione delle procedure di sorveglianza e di valutazione

L'Autorità di Gestione è responsabile della gestione dei dati significativi necessari per monitorare l'andamento del PO e per valutarne l'attuazione.

Sistema informativo di monitoraggio

In base all'art. 110 del Reg. UE n. 508/2014, le informazioni essenziali sull'attuazione del PO, su ciascun intervento selezionato per il finanziamento e sugli interventi ultimati, sono registrate e conservate elettronicamente. L'AdG promuove lo sviluppo di un sistema informativo gestionale capace di supportare tutte le attività connesse al PO FEAMP e che coinvolga gli attori principali del processo, i quali contribuiranno - ognuno per la propria competenza - all'implementazione di tutte le informazioni ritenute necessarie in "tempo reale".

Obiettivi del sistema di monitoraggio sono:

- la raccolta e sistematizzazione di dati armonizzati a scala nazionale inerenti le operazioni selezionate;
- la gestione informatizzata delle informazioni aggregabili in funzione delle diverse esigenze di monitoraggio;
- il rilascio di report in ottemperanza agli adempimenti regolamentari;
- la disponibilità di informazioni utili per ulteriori esigenze conoscitive connesse all'attuazione degli interventi.

Sarà assicurata la conformità del sistema con le indicazioni contenute nei Regolamenti di esecuzione (UE) n. 1242/2014 e s.m.i. e (UE) n. 1243/2014, rispettivamente in merito alla presentazione dei dati cumulativi degli interventi selezionati ed alla struttura della base dati funzionale alla trasmissione delle informazioni da parte dello Stato membro alla Commissione Europea.

Il sistema informativo FEAMP è implementato, a partire dall'attuale sistema utilizzato per il Programma FEP 2007/2013 – il Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA), sul

portale SIAN - tenuto conto delle innovazioni introdotte e dell'esigenza di colloquio con il sistema comunitario (SFC 2014) e nazionale (Monitweb). Si tratta dunque di un sistema a gestione centralizzata al quale hanno accesso le Autorità e gli OI del Programma.

I dati minimi essenziali raccolti devono essere sufficienti all'implementazione delle informazioni che lo Stato Membro è chiamato a comunicare annualmente entro il 31 marzo di ogni anno alla Commissione sugli interventi selezionati per il finanziamento sino alla fine del precedente anno civile, incluse le caratteristiche salienti del beneficiario e dell'intervento stesso, ai sensi dell'Art. 97 (1) (a) del Reg. n. 508/2014.

I dati inseriti nel sistema rappresenteranno una base informativa indispensabile per le attività di *reporting* - in particolare per la predisposizione delle relazioni annuali ex art. 50 Reg. UE n. 1303/2013 – per le attività di valutazione, per l'esame dei progressi compiuti nell'ambito del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e per le attività di comunicazione e divulgazione dei risultati conseguiti.

Il sistema terrà conto, inoltre, delle specifiche esigenze informative e degli elementi necessari per la predisposizione delle Relazioni annuali da presentare nel 2017 e nel 2019 ex art. 50 commi 2, 4, 5 Reg. UE n. 1303/2013; per la presentazione delle Relazioni sullo stato dei lavori di competenza dello Stato Membro ex art. 52 Reg. UE n. 1303/2013 e per la messa a disposizione della Commissione Europea delle informazioni necessarie per la valutazione ex post che, in base all'art. 57 del Reg. UE n. 1303/2013, dovrà essere effettuata nel 2024. La Relazione annuale da presentare nel 2019 dovrà anche valutare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi generali della Strategia Europa 2020. Le informazioni richieste per i rapporti annuali di esecuzione saranno raccolte e convalidate sulla base dell'elenco di indicatori di output, di risultato e di contesto del PO FEAMP.

I dati fondamentali da raccogliere per la gestione del programma necessari anche alla trasmissione alla Commissione mediante INFOSYS possono essere raggruppati come segue:

- dati amministrativi, in particolare dati che identificano la particolare operazione, il beneficiario, la classificazione NUTS, la tipologia di impresa oltre allo stato di attuazione;
- dati di previsione di spesa, in particolare dati che identificano il costo ammesso;
- dati di implementazione finanziaria dell'operazione, in particolare dati che identificano le spese ammissibili certificate e pagate;
- dati di implementazione dell'operazione, in particolare dati che riguardano la misura di riferimento dell'operazione, indicatori di *output* e dati di implementazione (tipo di innovazione, etc.);
- indicatori di risultato, in particolare dati relativi ad indicatori di risultato, i valori attesi dai beneficiari e il valore validato dopo l'implementazione;
- dati e informazioni inerenti le irregolarità e gli errori amministrativi, i recuperi e i ritiri.

Il sistema informatico ha una struttura che prevede, nel rispetto dei requisiti di sicurezza ed accessibilità:

- utenze specifiche per le diverse Unità dell'AdG e degli OI (Inseritore, Responsabile del procedimento, Revisore, Responsabile dell'AdG, Utenza di sola consultazione);
- utenze specifiche per l'Autorità di certificazione del programma e degli eventuali OI, per la visualizzazione, l'acquisizione e l'elaborazione dei dati necessari a supportare la presentazione delle domande di pagamento periodiche, nonché la presentazione dei conti annuali;
- utenze specifiche per l'Autorità di audit per la visualizzazione e l'acquisizione dei dati necessari a supportare le attività ordinarie di audit e le attività connesse alla predisposizione della documentazione.

Sorveglianza

Al fine di esaminare l'attuazione e i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Programma, l'art. 47 del Reg. UE 1303/2013 stabilisce l'istituzione del Comitato di Sorveglianza, con il compito di verificare l'andamento dell'attuazione e i risultati conseguiti durante tutto il periodo di programmazione.

Tenuto conto delle difficoltà riscontrate per l'attuazione del periodo di programmazione 2007-2013, per quanto riguarda il coordinamento, il monitoraggio e la supervisione di determinate misure delegate agli OI (come nel caso dell'Asse 4 del PO FEP), il PO FEAMP intende introdurre opportuni miglioramenti organizzativi e procedurali. Nello specifico, il necessario coordinamento tra i diversi soggetti impegnati nell'implementazione del PO FEAMP sarà garantito nell'ambito di un Tavolo istituzionale tra l'AdG e gli OI. Il Tavolo avrà principalmente la funzione di garantire il coordinamento strategico ed operativo tra le Misure di competenza centrale e quelle di competenza regionale, indirizzando ed orientando l'attuazione del Programma, discutendone l'avanzamento periodico ed individuando i correttivi strategici opportuni.

Valutazione

Le attività di valutazione saranno realizzate coerentemente a quanto definito nel Piano di valutazione ex art. 56 del Reg. UE n. 1303/2013, coerentemente alle indicazioni riportate nella precedente Sezione n. 10.

11.3. Composizione generale del comitato di sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza (CdS) sarà istituito conformemente agli artt. 47-48 del Reg. UE n. 1303/2013 entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione della Commissione di adozione di un programma. Il CdS elabora ed adotta un proprio Regolamento interno e si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi.

Il Comitato è presieduto dall'Autorità di Gestione e vi partecipa, con funzione deliberativa, un rappresentante per ciascuno dei seguenti membri:

- le Regioni e le Province Autonome e gli altri organismi intermedi delegati per l'attuazione del programma operativo;
- le Amministrazioni nazionali responsabili del coordinamento dei fondi SIE;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato IGRUE;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Pari opportunità;
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- i soggetti coinvolti nell'ambito del controllo e della raccolta dati della Politica Comune della Pesca (Priorità 3) e della Politica Marittima Integrata (Priorità 6)

La Commissione europea vi partecipa a titolo consultivo.

In coerenza con il principio di partenariato di cui all'Art. 5 del Reg. UE n. 1303/2013, prenderanno parte ai lavori del CdS, con funzione consultiva, le parti economiche e sociali, gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, compresi i rappresentanti di aspetti relativi al cambiamento climatico, le organizzazioni non governative, gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione. In virtù di tali disposizioni sarà garantito il coinvolgimento delle associazioni e delle rappresentanze dei soggetti potenzialmente influenzati dall'uso del FEAMP, i quali sono portatori di conoscenze e istanze di supporto ai processi decisionali che riguardano l'impiego di tale fondo, in modo da garantire una partecipazione informata e un confronto continuo volto a migliorare l'attuazione del programma.

I rappresentanti dei *partner* ricevono una delega dalle rispettive organizzazioni con procedure trasparenti.

Nel coinvolgimento dei *partner* ai lavori del CdS si terrà conto delle indicazioni fornite dal Codice di Condotta UE sul partenariato adottato con Regolamento delegato UE n. 240/2014 della Commissione (Artt. 10 e 11).

Sulla base dell'agenda dei lavori, potranno essere invitati a prendere parte alle sedute del CdS le Autorità di Certificazione e di Audit coinvolte nell'attuazione del Programma, studiosi, esperti e, in generale, i rappresentanti del mondo scientifico connesso alla pesca ed al mare.

Nella composizione del Comitato sarà perseguito il principio di parità tra uomini e donne e la non discriminazione.

11.4. Descrizione sommaria delle misure di informazione e pubblicità da attuare in conformità dell'articolo 120

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualità di Autorità di Gestione e, ove pertinente, gli

Organismi intermedi, ciascuno per le attività di propria competenza, provvederanno ad attivare adeguate azioni di informazione e pubblicità, in ottemperanza all'articolo 119 del Reg. UE n. 508/2014 ed in coerenza con le indicazioni contenute nel relativo Allegato V. Le azioni saranno finalizzate a:

- dare pubblicità al programma informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative, comprese quelle operanti in campo ambientale, circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;
- dare pubblicità al programma operativo informando i beneficiari dei contributi dell'Unione ed il pubblico in generale sul ruolo svolto dall'Unione nell'attuazione del programma.

A tal fine saranno garantite:

- l'implementazione del sito web per fornire informazioni sul programma operativo italiano;
- l'informazione in merito alle possibilità di finanziamento nell'ambito del programma operativo;
- l'informazione adeguata in merito alle modalità di partecipazione alle procedure di selezione;
- la comunicazione presso i cittadini del ruolo e delle realizzazioni del FEAMP mediante azioni di comunicazione sui risultati del programma operativo;
- la pubblicazione di una sintesi delle misure per assicurare il rispetto delle norme della PCP.

Al fine di garantire la trasparenza, sarà implementato un elenco di interventi, in formato elettronico, accessibile dal sito web unico, in cui figurerà, altresì, una sintesi del programma operativo. L'elenco degli interventi sarà aggiornato ogni sei mesi e conterrà le informazioni richieste dall'Allegato V del Reg. UE n. 508/2014. Le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità degli interventi, ivi compresi l'emblema ed i colori standard da utilizzare, rispetteranno quanto indicato dal Regolamento di Esecuzione UE n. 763/2014. L'Autorità di Gestione assicurerà la massima copertura mediatica per le misure di informazione e pubblicità, anche sfruttando le potenzialità derivanti dai *social media*.

Oltre al sito web, le principali azioni di comunicazione ed informazione riguarderanno:

1. l'organizzazione di eventi informativi (come ad esempio un evento di lancio ed incontri che precedono la pubblicazione di avvisi, o la disseminazione dei risultati del Programma, etc.);
2. la pubblicazione di opuscoli divulgativi, comunicati stampa, periodici;
3. le campagne di comunicazione sui media per diffondere la conoscenza del Programma;
4. la realizzazione, dopo almeno tre anni dall'attuazione, di una vetrina delle *best practices* nazionali accessibile dal sito web.

L'Autorità di Gestione, inoltre, garantisce che i beneficiari ed i potenziali beneficiari, siano adeguatamente informati sulle condizioni di ammissibilità delle spese a valere sul FEAMP, di concerto con gli Organismi Intermedi per le attività di relativa competenza. Le azioni di comunicazione ed informazione saranno finanziati attraverso le risorse destinate all'assistenza tecnica. L'AdG darà conto annualmente delle misure attuate e dei risultati nelle Relazioni di attuazione.

12. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI ORGANISMI PREPOSTI AL SISTEMA DI CONTROLLO, ISPEZIONE ED ESECUZIONE

12.1. Organismi preposti al sistema di controllo, ispezione ed esecuzione

Nome dell'autorità/dell'organismo
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO – GUARDIA COSTIERA (COMANDO GENERALE – CENTRO DI CONTROLLO NAZIONALE PESCA)aa

12.2. Descrizione succinta delle risorse umane e finanziarie disponibili per l'attuazione del sistema di controllo, ispezione ed esecuzione nel settore della pesca

Il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera (di seguito Corpo) è l'Organismo che, in base alle norme vigenti, svolge i compiti e le funzioni collegate con gli usi del mare, per i fini civili.

Nell'esercizio di dette funzioni, il Corpo ha una dipendenza funzionale da vari Ministeri che si avvalgono della sua opera.

In rapporto di dipendenza funzionale con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Comando Generale è l'Autorità responsabile del Centro di Controllo Nazionale Pesca (C.C.N.P.) e le Autorità Marittime periferiche effettuano i controlli previsti dalla normativa nazionale ed europea sull'intera filiera della pesca.

In tal senso, il D.Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 ha ribadito che le verifiche in materia di pesca marittima, ovvero sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti ittici, nonché l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano, sono affidate alla direzione esclusiva delle menzionate Autorità.

Dal punto di vista organizzativo, il richiamato Centro di Controllo Nazionale Pesca (C.C.N.P.), istituito con il Dp.r. 9 ottobre 1998, n. 424, si avvale delle strutture periferiche presenti presso ciascuna delle 15 Direzioni Marittime, denominate, a loro volta, Centri di Controllo Area Pesca (C.C.A.P.).

I suddetti Centri di Controllo operano a livello territoriale, impiegando tanto personale di terra, quanto personale imbarcato, come da consistenza numerica di seguito riportata.

Tabella 4: Personale di terra ed imbarcato dei Centri di Controllo Area Pesca

CENTRI DI CONTROLLO AREA PESCA | PERSONALE DI TERRA | PERSONALE IMBARCATO

GENOVA | 74 | 46

LIVORNO | 24 | 71

CIVITAVECCHIA | 100 | 63

NAPOLI | 81 | 104

REGGIO | 155 | 91
 BARI | 94 | 103
 ANCONA | 48 | 60
 RAVENNA | 24 | 74
 VENEZIA | 20 | 50
 TRIESTE | 16 | 26
 CATANIA | 127 | 83
 PALERMO | 106 | 104
 CAGLIARI | 86 | 62
 PESCARA | 70 | 28
 OLBIA | 72 | 47
TOTALE C.C.A.P. | 1097 | 1005

6^ SQUADRIGLIA NAVALE (MESSINA) | 0 | 190

Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento "controlli" e delle disposizioni attuative contenute nel Reg. UE 404/2011, le competenze del Corpo sono state ulteriormente ampliate. Unitamente ai tradizionali compiti di monitoraggio e contrasto alle attività illegali sull'intera filiera della pesca, a tutela dell'ecosistema e del consumatore, il C.C.N.P. è stato individuato quale responsabile della tenuta del Registro Nazionale delle Infrazioni (ex art. 15 del D.Lgs. n. 4/2012), ove confluiscono tutti gli illeciti commessi in materia di pesca.

La sinergia con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentarie Forestali è, altresì, assicurata grazie all'istituzione, nel 2005, del Reparto Pesca Marittima (RPM) del Corpo, posto alle dirette dipendenze del Ministro, quale organo di supporto tecnico all'Ufficio di Gabinetto, all'Ufficio legislativo, al Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali, nonché alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura. Oltre al Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, i controlli sulla filiera della pesca sono effettuati, ai sensi della normativa vigente in materia, anche da altri corpi quali ad esempio: l'Arma dei Carabinieri, il Corpo Forestale, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, etc. La presenza di ulteriori organi di vigilanza partecipanti all'attività di controllo sulla pesca assicura una maggiore qualificazione dei controlli stessi nell'ambito del costituito stabilito per legge.

12.3. Principali attrezzature disponibili, in particolare il numero di navi, aeromobili ed elicotteri

Le attività sistematiche di vigilanza e controllo richiedono, unitamente a risorse umane qualificate, anche un'adeguata dotazione di mezzi.

La Tabella seguente riporta la dotazione numerica delle unità navali, degli automezzi e dei velivoli di cui dispone il Corpo, per l'espletamento delle richiamate attività operative.

Tabella 5: Dotazione numerica delle unità navali, degli automezzi e dei velivoli

CENTRI DI CONTROLLO AREA PESCA | UNITA' NAVALI | AUTOMEZZI

GENOVA | 16 | 33

LIVORNO | 19 | 18

CIVITAVECCHIA | 45 | 37

NAPOLI | 23 (compreso CP 920) | 52

REGGIO | 28 | 50

BARI | 44 | 47

ANCONA | 20 | 20

RAVENNA | 19 | 11

VENEZIA | 12 | 21

TRIESTE | 6 | 5

CATANIA | 25 | 42

PALERMO | 45 | 38

CAGLIARI | 15 | 12

PESCARA | 12 | 27

OLBIA | 15 | 21

TOTALE C.C.A.P. | 344 | 434

6^ SQUADRIGLIA NAVALE (MESSINA) | 6 (CP 940, CP 941, CP 904, CP 905, CP 906 e CP404) | 4

UNITA' AEREE

VEIVOLI AD ALA FISSA | 3 (2 ATR 42 – 1 P166) | //

VEIVOLI AD ALE ROTANTI | 5 (1 AB 412 – 4 AW 139) | //

Occorre precisare che, oltre alle unità in dotazione del Corpo, i controlli sono effettuati da altri corpi dotati anch'essi di unità navali e velivoli.

12.4. Elenco dei tipi di operazioni selezionati

Tipo di operazione	Descrizione
a - Acquisto, installazione e sviluppo di tecnologie, compresi hardware e software di computer, sistemi di rilevamento delle navi (VDS), sistemi di televisione a circuito chiuso (TVCC) e reti informatiche che consentano la raccolta, la gestione, la convalida, l'analisi, la gestione dei rischi, la presentazione (tramite siti web connessi al controllo) e lo scambio dei dati relativi alla pesca e lo sviluppo di metodi di campionamento di tali dati, nonché l'interconnessione dei sistemi intersettoriali di scambio di dati	Acquisto installazione e sviluppo di hardware e software e di reti informatiche finalizzate a migliorare lo scambio e la raccolta dei dati relativi alla pesca, nonché al monitoraggio ed al controllo delle attività di pesca; nonché l'attuazione e il controllo del sistema di certificazione delle catture per l'importazione e l'esportazione dei prodotti della pesca di cui al Capo III del Reg. CE n. 1005/2008.
b - Sviluppo, acquisto e installazione dei	Sviluppo, acquisto ed installazione di

Tipo di operazione	Descrizione
componenti, compresi hardware e software, che sono necessari ai fini della trasmissione dei dati dagli operatori del settore della pesca e del commercio dei prodotti ittici alle competenti autorità degli Stati membri e dell'Unione, compresi i componenti necessari per i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS), i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) e i sistemi di identificazione automatica (AIS) utilizzati a fini di controllo	componenti hardware e software finalizzati al rinnovo e potenziamento del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) e del sistema di identificazione automatica (AIS) per le attività di pesca e del sistema elettronico di registrazione e reporting (ERS).
c - Sviluppo, acquisto e installazione dei componenti, compresi hardware e software, che sono necessari per garantire la tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1224/2009	Sviluppo, acquisto ed installazione di componenti hardware e software utili alla tracciabilità e all'etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ai sensi del Reg. CE n. 1224/2009 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di facilitare ed automatizzare le procedure per gli operatori della filiera.
d - Attuazione e analisi di programmi finalizzati allo scambio e all'analisi dei dati tra gli Stati membri	Attuazione di progetti e programmi finalizzati allo scambio e all'analisi dei dati tra gli Stati membri.
f - Acquisto di altri mezzi di controllo, compresi dispositivi di misurazione della potenza motrice e strumenti di pesatura	Acquisto di mezzi e di attrezzature, anche subacquee, per potenziare i controlli sia in mare, che a terra, compresi i dispositivi di misurazione dei parametri specifici delle attività di pesca, nonché della potenza motrice.
g - Sviluppo di sistemi di monitoraggio e controllo innovativi e attuazione di progetti pilota connessi al controllo della pesca, in particolare per quanto riguarda l'analisi del DNA dei pesci e lo sviluppo di siti web dedicati al controllo	Attuazione di progetti per l'acquisizione della strumentazione di laboratorio per l'analisi del DNA delle specie ittiche con finalità di controllo.
h - Programmi di formazione e di scambio, anche tra Stati membri, di personale competente per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle	Realizzazione di programmi di formazione per il personale degli Organi

Tipo di operazione	Descrizione
attività di pesca	di controllo sulle attività di pesca.
j - Iniziative, tra cui seminari e sussidi mediali, intese a sensibilizzare i pescatori e altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e di applicare le norme della PCP	Realizzazione di iniziative finalizzate a sensibilizzare sia gli operatori della filiera ittica che enti ed amministrazioni coinvolte a vario titolo circa la necessità di opporsi alla pesca illegale.
k - Costi operativi sostenuti per l'effettuazione di controlli più rigorosi per stock soggetti a programmi specifici di controllo e di ispezione istituiti conformemente all'articolo 95 del regolamento (CE) n.1224/2009 e al coordinamento dei controlli conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio	Spese Operative relative allo SCIP (Specific Control Inspection Program) per lo svolgimento di controlli più rigorosi sugli stock soggetti a programmi specifici di controllo e di ispezione conformemente all'art.95 del Reg. CE n. 1224/2009, nonché partecipazione degli ispettori ed esperti nazionali in occasione delle riunioni del Gruppo di impiego congiunto TJDG.
l - Programmi connessi all'attuazione di un piano d'azione definito conformemente all'articolo 102, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, compresi gli eventuali costi operativi sostenuti	Costi per lo svolgimento di programmi connessi all'attuazione di piani di azione così come definiti all'art.102, par.4 del Reg. CE n. 1224/2009, compresi i costi operativi finalizzati al perseguimento degli obiettivi prefissati nei piani regionali di controllo redatti ai sensi del Reg. CE n. 1224/2009 e dell'Action Plan predisposto a seguito delle attività di Audit condotte dai funzionari della Commissione Europea ai sensi dell'art. 100 del Reg. CE n. 1224/2009. Presentazione e realizzazione, previa approvazione da parte della Commissione Europea, di un piano nazionale di controllo ai sensi del Reg. (CE) 1224/2009, art 61 paragrafo 1, e dell'Action Plan predisposto a seguito dell'attività di AUDIT della CE (ex art.100 del Reg(CE) 1224/2009), al fine

Tipo di operazione	Descrizione
	<p>di consentire la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco, a condizione che gli stessi siano destinati ad una località situata sul territorio nazionale. Presentazione e realizzazione, previa approvazione da parte della Commissione Europea, di un piano di campionamento ai sensi del Reg(CE) 1224/2009, art 60 paragrafo 1, e dell'Action Plan predisposto a seguito dell'attività di AUDIT della CE (ex art.100 del Reg(CE) 1224/2009), al fine di consentire sia la pesatura dei prodotti della pesca attraverso strumenti di pesatura non autorizzati e/o di consentire la pesatura dei prodotti della pesca a bordo del peschereccio, ai sensi dell'art. 60 paragrafo 3.</p>

12.5. Collegamento con le priorità definite dalla Commissione

Le azioni proposte sono finalizzate a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza della Pubblica Amministrazione nel controllo del settore pesca e sono direttamente collegate alle Priorità dell'Unione, sulla base dello schema seguente.

Tipi di azioni | RIFERIMENTO Decisione di esecuzione della Commissione n. 2014/464/UE

- Art. 76 punto 2 lett. a) | Art. 1, lett. a), b) ed e)
- Art. 76 punto 2 lett. b) | Art. 1, lett. a) e b)
- Art.76 punto 2 lett. c) | Art. 1, lett. i)
- Art.76 punto 2 lett. d) | Art. 1, lett. c)
- Art. 76 comma 2 lett. f) | Art. 1, lett. a) ed f)
- Art. 76 comma 2 lett. g) | Art. 1, lett. a)
- Art. 76 comma 2 lett. h) | Art. 1, lett. a)
- Art. 76 comma 2 lett. j) | Art. 1, lett. a)
- Art. 76 punto 1 lett. k) | Art. 1, lett. a), d) e g)
- Art. 76 comma 2 lett. l) | Art. 1, lett. a), d) e g)

13. RACCOLTA DEI DATI

13.1. Descrizione generale delle attività di raccolta dei dati previste per il periodo 2014-2020

13.1.1 Attività

Parte A: per il periodo 2014-2016

La decisione C(2013) 5243 del 13 agosto 2013 della CE ha esteso al periodo 2014 – 2016 il programma nazionale pluriennale dell'UE per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati nel settore della pesca per il periodo 2011 – 2013 (di seguito PN). Con avviso pubblico del 15 gennaio 2014 pubblicato per estratto sulla GURI N. 37 del 14 febbraio 2014, l'Amministrazione ha affidato l'implementazione del PN all'ATS con mandataria CNR (Convenzione del 17 luglio 2014).

In aggiunta alle attività previste dal PN 2014-2106, si prevede l'estensione della campagna MEDIAS (*MEDiterranean International Acoustic Survey*) alle GSA 9 e 10. Tale campagna è utilizzata per la valutazione dello stato delle risorse dei piccoli pelagici. Il PN 2014-2016 prevede lo svolgimento di tale campagna nel canale di Sicilia (GSA 16) e nell'Adriatico (GSA 17 e 18). Tuttavia, si considera necessario estendere tale campagna a partire dal 2015 anche nel Tirreno (GSA 9 e 10). Tale estensione è scientificamente giustificata anche sulla base del parere espresso dallo STECF (sessione plenaria, novembre 2010).

Parte B: per il periodo successivo al 2016

L'Italia implementerà il programma nazionale per la raccolta dati, in conformità alle disposizioni del futuro DC-MAP (*Data Collection Multi-annual Plan*).

Attività relative alla pesca commerciale

a) Variabili economiche. Le variabili che saranno raccolte sono entrate (valore lordo degli sbarchi, sovvenzioni dirette, altre entrate), costi relativi al personale, costi energetici, costi di riparazione e manutenzione, altri costi operativi, costi e valore del capitale, posizione finanziaria, consumo energetico. I dati economici saranno stimati tramite un'indagine campionaria e saranno resi disponibili su base annua, per segmento di flotta e per GSA, utilizzando lo stesso *panel* previsto per quella sui dati trasversali attraverso questionari mensili.

b) Variabili biologiche. Tale attività sarà eseguita per le variabili relative all'attrezzo (distribuzione delle lunghezze delle principali specie commerciali e degli scarti da pesca nelle

catture) e agli stock (età, lunghezza, peso, sesso e maturità). Il campionamento, realizzato trimestralmente e per GSA fornirà i parametri necessari alla valutazione dello stato delle risorse. Ai fini del campionamento saranno tenuti in considerazione i principali attrezzi da pesca.

c) Variabili trasversali. Saranno rilevate le informazioni relative a: sbarcato e prezzo per specie, attrezzi utilizzati e loro dimensione, area di pesca e variabili necessarie alla stima dello sforzo di pesca (giorni e ore di attività). I dati trasversali saranno stimati tramite un'indagine campionaria, con cadenza settimanale. Tali dati copriranno l'intera flotta da pesca nazionale e saranno riportati per mese, regione amministrativa, GSA, attrezzo e segmento di flotta.

d) Campagne di ricerca in mare. Saranno condotte le seguenti indagini: MEDITS (*MEDiterranean International bottom Trawl Survey*), *survey* scientifico di pesca a strascico con lo scopo di valutare la biomassa, la struttura demografica e la distribuzione spaziale delle specie demersali in tutte le GSA italiane. MEDIAS: *survey* acustico annuale con lo scopo di valutare la biomassa, la struttura demografica e la distribuzione spaziale dei piccoli pelagici nelle GSA 9, 10, 16, 17 e 18.

e) Pesca ricreativa. A livello nazionale, sarà valutata la composizione trimestrale delle catture in termini di peso per le specie *Thunnus thynnus*, *Anguilla anguilla* e squali, tramite l'utilizzo di questionari, interviste, e censimento dei porti dove si effettuano le gare di pesca.

f) Indicatori eco sistemici. I dati utilizzati per la stima degli indicatori deriveranno sia da approcci indipendenti dalla pesca (campagne scientifiche) che da sbarcati commerciali. Tali indicatori potranno contribuire anche alla valutazione dello stato ecologico delle acque e delle aree impattate dalle attività di pesca attraverso la localizzazione delle attività. (*Water Framework Directive WFD; Marine Strategy Framework Directive MSFD*).

Attività relative all'acquacoltura

Saranno stimati i parametri economici annuali per segmenti tecnici-produttivi, relativamente alle specie marine e di acqua dolce. Tutti i parametri economici saranno raccolti utilizzando il sistema campionario casuale stratificato. I risultati dell'indagine campionaria saranno resi coerenti con le stime di produzione ufficiali prodotte in base al Reg. (CE) n. 762/2008.

Attività relative all'industria di trasformazione dei prodotti ittici

L'indagine si baserà sulle aziende che esercitano l'attività 10.20, secondo la classificazione ATECO 2007. La stima dei parametri economici sarà finalizzata ad analizzare la situazione economica dell'industria di trasformazione dei prodotti ittici.

13.1.2 Principali categorie di spese eleggibili per il 2014-2020

Il programma di raccolta dati include le attività che possono essere riassunte nella seguente categorie principali:

- 1) Settore della pesca:
 - a) raccolta di variabili economiche
 - b) raccolta di variabili biologiche
 - c) raccolta di variabili sull'attività di pesca (catture e sforzo)
 - d) campagne di ricerca in mare
- 2) Settore dell'acquacoltura e dell'industria di trasformazione:
 - a) raccolta di dati economici per il settore dell'acquacoltura
 - b) raccolta di dati economici per l'industria di trasformazione
- 3) Dati sugli ecosistemi per valutare l'impatto delle attività di pesca sull'ecosistema marino
- 4) Gestione e l'utilizzo dei dati relativi al settore della pesca nel quadro della politica comune della pesca
- 5) Partecipazione alle riunioni di coordinamento regionale e di consulenza scientifica
- 6) Attività e studi pilota volti a migliorare la raccolta dei dati e lo sviluppo di sistemi informatici per l'archiviazione dei dati e il controllo di qualità

Tra le spese ammissibili rientrano le seguenti categorie di costi:

- a) spese di personale;
- b) spese di viaggio;
- c) attrezzature e beni durevoli;
- d) materiali di consumo e forniture, inclusi i costi del materiale informatico;
- e) spese per le navi (spese di funzionamento e ammortamenti);
- f) costi di subappalto/assistenza esterna;
- g) spese generali.

Eventuali spese aggiuntive non ricomprese nell'elenco di cui all'art.77 del Reg. UE n. 508/2014, potranno essere finanziate attraverso le risorse destinate all'assistenza tecnica.

13.2. Descrizione dei metodi di conservazione, gestione e utilizzo dei dati

L'utilizzo e la gestione dei dati saranno attuati attraverso l'uso di una appropriata banca dati che sarà aggiornata attraverso lo sviluppo metodologico e tecnologico delle procedure di raccolta e archiviazione dati. La banca dati consentirà la fruibilità da parte degli utilizzatori finali dei dati dettagliati e aggregati a sostegno dell'analisi scientifica (art. 18 Reg. CE n. 199/08).

Si procederà inoltre alla manutenzione della piattaforma web che, oltre a consentire il caricamento e l'aggiornamento dei dati direttamente dai fornitori (art. 13, lettera a) e b) del Reg. CE n. 199/08), permetterà diversi gradi di accesso in ottemperanza alle esigenze della Commissione e dell'Amministrazione Centrale (art. 16 Reg. CE n. 199/08).

Per quel che riguarda l'uso dei dati a fini scientifici, la fruizione sarà assicurata da una piattaforma informativa omogenea che consentirà di sviluppare analisi basate sull'integrazione, all'interno dei modelli di stima e simulazione bio-economica, dei dati raccolti sin dal 2002. Tramite l'impostazione di regole su ogni entità della banca dati, sarà agevolata l'attività di validazione attraverso la verifica automatica della congruenza di determinate informazioni (biologiche e socio-economiche). Gli aspetti di tipo qualitativo dovranno passare necessariamente attraverso l'ispezione dei dati stessi, potendo però contare su una banca dati omogenea e strumenti di verifica.

La configurazione della banca dati prevedrà, infatti, strumenti specializzati per l'analisi incrociata dei dati e particolarmente indicati per analisi statistiche di distribuzione della popolazione biologica a partire da campionamenti quali i dati delle campagne di pesca MEDITS e MEDIAS. Le routine di controllo già prodotte durante i precedenti Programmi Nazionali (e.g. RoME) rappresenteranno gli standard di riferimento. Tali strumenti saranno, inoltre, utilizzati per interpolare i dati periodici provenienti dalla sezione variabili trasversali con le altre informazioni di tipo socio-economico elaborate nell'ambito della sezione variabili economiche.

Tale approccio consentirà di "schematizzare" le analisi da svolgere in modo da automatizzare le fasi di *routine*, semplificando le elaborazioni delle stesse analisi su aree diverse. I dati così validati saranno quindi elaborati utilizzando algoritmi e funzioni avanzate messe a disposizione dagli strumenti specialistici introdotti.

In definitiva, per l'esecuzione della presente sezione si propone un sistema informativo di tipo centralizzato che, oltre ad assolvere a tutte le necessità operative ed a fornire le informazioni di interesse, consentirà di realizzare una banca dati comune, strutturata in modo da facilitare le operazioni di validazione, analisi e generazione di dati di sintesi ed in grado di innescare un processo virtuoso, che porti le entità impegnate nell'attività di raccolta dei dati ad adottare una modalità comune di fornitura degli stessi.

Così come previsto dall'art. 13 del Reg. CE n. 199/2008, saranno adottate tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione o perdita accidentale o illecita, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.

La disponibilità di tali strumenti informatici consentirà un uso efficiente delle informazioni disponibili. L'utilizzo dei dati si riferisce a:

- produzione di serie di dati e loro utilizzo a sostegno dell'analisi scientifica per la formulazione di pareri sulla gestione della pesca;
- produzione ed invio dei dati secondo il formato richiesto dagli utilizzatori finali, quali la Commissione europea, la Commissione Generale per la Pesca del Mediterraneo (CGPM) e l'*International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas* (ICCAT);
- stima di parametri biologici (età, peso, sesso, e maturità) per gli stock che saranno individuati e livello regionale;
- valutazioni dello stato degli stock, al fine della verifica del raggiungimento del RMS, come stabilito dall'articolo 2 del Reg. CE n. 1380/2013;
- modellizzazione bio-economica e le relative analisi scientifiche;
- supporto alla redazione dei piani pluriennali e di rigetto (ex articolo 9, 10 e 15 del Reg. CE n.1380/2013) e dei piani d'azione ai sensi dell'articolo 22 del Reg. CE n. 1380/2013;
- calcolo degli indicatori economici, tecnici e biologici per la redazione della relazione sull'equilibrio fra le capacità di pesca delle loro flotte e le loro possibilità di pesca, ai sensi dell'articolo 22 del Reg. CE n. 1380/2013.

13.3. Descrizione delle modalità attuate per gestire la raccolta dei dati in modo efficace sotto il profilo amministrativo e finanziario

Gli Stati membri provvedono al coordinamento nazionale della raccolta e gestione dei dati scientifici, compresi i dati socioeconomici, per la gestione della pesca. A tal fine, essi designano un corrispondente nazionale e organizzano ogni anno una riunione nazionale di coordinamento.

Il corrispondente nazionale agisce all'interno della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura ed è responsabile dei compiti di coordinamento tecnico/scientifico del programma raccolta dati. All'Autorità di Gestione spettano i compiti di coordinamento amministrativo e di gestione finanziaria.

Il corrispondente nazionale non ha nessuna responsabilità nella gestione finanziaria (come anche specificato dall'articolo 25, comma 4 del Reg. UE n. 1380/2013), ma funge da punto di contatto per lo scambio di informazioni tra la Commissione e lo Stato membro per quanto riguarda la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro.

Il corrispondente nazionale e l'Autorità di gestione terranno riunioni di coordinamento su base regolare e sarà garantito lo scambio delle informazioni e dei documenti ritenuti necessari al conseguimento efficace degli obiettivi.

Per l'esecuzione delle attività previste dal Programma Nazionale raccolta dati alieutici per il periodo 2014-2016, una Associazione Temporanea di Scopo, con mandataria il Consiglio Nazionale delle Ricerche e costituita da dieci unità operative, è stata selezionata mediante un avviso pubblico emanato dall'Amministrazione in base alle disposizioni dell'art. 12 della legge n. 241/1990. Tale ATS è un beneficiario con il compito di attuare le attività previste dal programma nazionale raccolta dati. Il corrispondente nazionale e la mandataria dell'ATS terranno incontri regolari per monitorare l'esecuzione del programma nazionale e per scambiare tutte le informazioni e i documenti ritenuti utili. Una riunione di coordinamento nazionale sarà organizzata almeno una volta l'anno con tutti gli enti coinvolti.

Al termine del periodo di validità del piano pluriennale 2014-2016, attualmente approvato dalla Commissione europea, l'Amministrazione si impegna a garantire la continuità nell'esecuzione del programma, garantendo l'efficacia della raccolta dati per l'intero periodo di programmazione.

Le risorse umane dedicate all'esecuzione delle attività sono quantificabili in oltre 90 ricercatori e tecnici con certificata esperienza nella raccolta, gestione ed uso dei dati. Le navi di ricerca in alcuni casi appartengono agli Istituti coinvolti, in altri casi risultano affittate. Le risorse tecniche comprendono strumenti informatici e software per l'acquisizione e archiviazione dei dati, l'analisi statistica e la somministrazione di questionari.

Il Corrispondente nazionale garantirà la partecipazione ai gruppi di coordinamento regionale e alle riunioni di consulenza scientifica.

14. STRUMENTI FINANZIARI

14.1. Descrizione dell'uso previsto degli strumenti finanziari

Descrizione generale

Gli strumenti finanziari (SF) cofinanziati dal PO FEAMP possono costituire un modo sostenibile ed efficiente di investire le risorse negli obiettivi di crescita e sviluppo della Strategia Europa 2020 per il settore della pesca e acquacoltura, nonché per fornire un importante sostegno allo sviluppo della Politica Marittima Integrata, a beneficio di una vasta gamma di destinatari.

Gli elementi che hanno condotto alla scelta di ricorrere agli SF nell'attuazione del PO FEAMP sono ravvisabili da un lato, nelle gravi difficoltà di accesso al credito e di sottocapitalizzazione delle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e dall'altro, nell'incentivazione al loro uso nell'ambito dei Fondi SIE promossa dalla CE, al fine di accrescere significativamente il sostegno globale dell'Unione tramite strumenti finanziari a effetto leva per le Pmi nel 2014-2020.

Oltre agli evidenti vantaggi legati al riutilizzo dei fondi nel lungo termine, che garantisce l'efficienza nell'impiego delle risorse pubbliche, gli SF consentono infatti, grazie all'addizionalità di capitali privati, di far fronte alle carenze del mercato, riducendo allo stesso tempo i fattori di rischio sia per la parte pubblica che per l'operatore privato (cosiddetto *matching dei rischi*). Allo stesso tempo, forniscono valore aggiunto all'agire pubblico, perché si tratta di *revolving funds*, in grado di alimentare il reinvestimento in nuovi progetti e iniziative e di favorire la professionalizzazione dell'intervento pubblico.

Le loro modalità di erogazione comportano un elevato grado di *expertise* per coloro che gestiscono l'intervento pubblico, essendo l'Amministrazione chiamata a coniugare le proprie competenze ed informazioni con quelle che mutua dagli operatori privati, in un contesto di incertezze socio-economiche nel quale è necessario programmare al meglio le risorse finanziarie.

Per il tramite degli SF, inoltre, viene offerta una strumentazione d'intervento capace di sanare le asimmetrie finanziarie, informative e di rischio. La minore intensità di aiuto rispetto alle agevolazioni tradizionali si traduce in un minore effetto distorsivo dei mercati, inducendo una più accentuata responsabilizzazione dei destinatari e riducendo al contempo gli azzardi morali.

Alla luce dell'attuale congiuntura economica e della crescente scarsità delle risorse pubbliche, le considerazioni sopra esposte hanno consolidato il convincimento della Commissione che fosse opportuno insistere sulla "finanziarizzazione" dell'intervento UE, tanto da recepire nella normativa una serie di elementi che promuovono l'uso degli SF nel quadro del corrente ciclo di programmazione 2014 – 2020, in particolare: l'ampliamento delle relative possibilità di impiego; l'abbinamento ad altre forme di sostegno, intensificando le sinergie con i fondi strutturali ed a gestione diretta; la definizione di strumenti standardizzati.

Il sostegno di strumenti finanziari è inoltre condizionato da **una valutazione ex ante** che fornisca "*evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere*" (Articolo 37 (2)).

Tipologie di strumenti

Diversi strumenti supportati dal FEAMP possono essere potenzialmente implementati:

- **Prestiti**, resi disponibili laddove non offerti dal sistema finanziario o erogabili a condizioni più vantaggiose, impiegabili per migliorare il valore aggiunto e la qualità delle catture, per favorire investimenti a bordo finalizzati all'efficienza energetica, per supportare gli investimenti produttivi destinati all'acquacoltura, per investire nella trasformazione dei prodotti;
- **Microcredito**, ossia prestiti di ridotte entità erogati a soggetti solitamente esclusi dall'accesso al credito, che possono essere utilizzati dai pescatori e dalle loro famiglie per diversificare le fonti di reddito con attività complementari, nonché per fornire sostegno ai giovani per la prima acquisizione di un peschereccio;
- **Garanzie**, con assicurazione al finanziatore che il proprio capitale verrà rimborsato, utilizzabili per sbloccare prestiti per investimenti considerati troppo rischiosi, come quelli legati all'innovazione, all'acquacoltura o alla conservazione delle risorse biologiche marine;
- **Equity**, in cui l'investitore può assumere la gestione dell'azienda e partecipare alla condivisione dei profitti, potendo intervenire in una delle diverse fasi del ciclo di vita di una impresa. Questa tipologia potrebbe essere utilizzata per imprese ad alto rischio ed elevato potenziale di crescita quali iniziative pilota in tecnologie innovative per l'acquacoltura e per i processi produttivi.

Con particolare riguardo all'Italia, è bene evidenziare che, non essendovi stata applicazione di tali misure nell'arco di programmazione 2007 – 2013, l'applicazione degli Strumenti Finanziari al settore marittimo e della pesca ha carattere sperimentale.

Il ricorso agli SF sarà in ogni caso subordinato, in coerenza con l'art. 37(2) del Reg. UE n. 1303/2013, all'esito della valutazione ex ante che fornisca evidenza sui fallimenti di mercato o condizioni di investimento sub-ottimali che rendono opportuno l'utilizzo di strumenti finanziari.

Quanto alle modalità attuative, poiché non esiste una tradizione applicativa degli SF nell'ambito delle agevolazioni pubbliche, si ritiene opportuno procedere a una transizione graduale dalle logiche *grant driven* ad approcci più *market standard*.

Considerato che le Valutazioni Ex Ante richiedono che si prenda atto delle lezioni apprese sull'uso di Strumenti Finanziari nel passato, l'esperienza maturata nello scorso settennio in altri Fondi rappresenta un utile punto di riferimento. Al proposito, è opportuno adottare un approccio che si ponga in linea di continuità con gli SF già sperimentati in altri settori e/o fondi strutturali e che preveda, in particolare, l'applicazione per le misure che hanno avuto un impiego ricorrente, tra le quali quelle a

supporto degli investimenti e della delle piccole e microimprese e dell'efficientamento energetico. Gli interventi saranno indirizzati a favore delle Pmi, ferma restando la possibilità di coinvolgere altre tipologie di imprese sulla base dell'esito della valutazione ex ante degli SF. In questo caso, in base a quanto riportato all'art. 69(2) del Reg. UE n. 508/2014, per quanto riguarda le imprese diverse dalle Pmi, il sostegno di cui agli investimenti per la trasformazione è concesso esclusivamente tramite gli strumenti finanziari di cui al titolo IV della sezione 2 del Reg. UE n. 1303/2013.

Considerato infine il carattere sperimentale dell'impiego degli SF nell'ambito del FEAMP, se ne prevede l'impiego per misure che dispongono di una discreta capienza finanziaria, in maniera complementare alle altre modalità di finanziamento previste, così da intendere lo Strumento finanziario quale una delle possibili modalità attuative.

14.2. Selezione delle misure del FEAMP di cui è prevista l'attuazione mediante gli strumenti finanziari

	Misura del FEAMP
	01 - Articolo 37 Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione
	02 - Articolo 38 Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera c) Pesca nelle acque interne]
	03 - Articolo 39 Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera c) Pesca nelle acque interne]
	04 - Articolo 40, paragrafo 1, lettera a) Protezione e ripristino della biodiversità marina – rimozione degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini
	01 - Articolo 40, paragrafo 1, lettere da b) a g) e lettera i) Protezione e ripristino della biodiversità marina – contributo a una migliore gestione o conservazione, costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili, elaborazione di piani di protezione e gestione relativi ai siti NATURA 2000 e alle zone soggette a misure di protezione speciale, gestione, ripristino e sorveglianza delle zone marine protette, compresi i siti NATURA 2000, consapevolezza ambientale, partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici (+ articolo 44, paragrafo 6 Pesca nelle acque interne)
	01 - Articolo 34 Arresto definitivo delle attività di pesca
	02 - Articolo 36 Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca
	01 - Articolo 27 Servizi di consulenza (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle

	acque interne)
✓	02 - Articolo 30 Diversificazione e nuove forme di reddito (+ Articolo 44, paragrafo 4 Pesca nelle acque interne)
✓	03 - Articolo 31 Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori (+ Articolo 44, paragrafo 2 Pesca nelle acque interne)
✓	04 - Articolo 32 Salute e sicurezza [+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera b) Pesca nelle acque interne]
	05 - Articolo 33 Arresto temporaneo delle attività di pesca
	06 - Articolo 35 Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi ed emergenze ambientali
	07 - Articolo 40, paragrafo 1, lettera h) Protezione e ripristino della biodiversità marina – regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli
✓	08 - Articolo 42 Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate [+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera e) Pesca nelle acque interne]
	09 - Articolo 43, paragrafi 1 e 3 Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca – investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca; costruzione di ripari di pesca al fine di migliorare la sicurezza dei pescatori [+ Articolo 44, paragrafo 1, lettera f) Pesca nelle acque interne]
	01 - Articolo 26 Innovazione (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)
	02 - Articolo 28 Partenariati tra esperti scientifici e pescatori (+ Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle acque interne)
✓	03 - Articolo 41, paragrafo 1, lettere a), b) e c), Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici - investimenti a bordo; audit e regimi di efficienza energetica; studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione di scafi (+ articolo 44, paragrafo 1, lettera d), Pesca nelle acque interne)
✓	04 - Articolo 41, paragrafo 2 Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici – sostituzione o ammodernamento di motori principali o ausiliari [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera d) Pesca nelle acque interne]
	01 - Articolo 29, paragrafi 1 e 2 Promozione del capitale umano e del dialogo sociale - formazione, collegamenti in rete, dialogo sociale; sostegno ai coniugi e ai conviventi [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera a) Pesca nelle acque interne]

	02 - Articolo 29, paragrafo 3 Promozione del capitale umano e del dialogo sociale – tirocinanti a bordo di imbarcazioni per PCPS / dialogo sociale [+ articolo 44, paragrafo 1, lettera a) Pesca nelle acque interne]
	01 - Articolo 47 Innovazione
	02 - Articolo 49 Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole
✓	01 - Articolo 48, paragrafo 1, lettere da a) a d) e da f) a h) Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura
	02 - Articolo 52 Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile
	01 - Articolo 48, paragrafo 1, lettera k) Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura - aumento dell'efficienza energetica, fonti rinnovabili di energia
✓	02 - Articolo 48, paragrafo 1, lettere e), i) e j) Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura - uso efficiente delle risorse, riduzione del consumo di acqua e di sostanze chimiche, sistemi di ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua
	03 - Articolo 51 Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura
	04 - Articolo 53 Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica
	01 - Articolo 54 Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura
	02 - Articolo 55 Misure sanitarie
	03 - Articolo 56 Misure relative alla salute e al benessere degli animali
	04 - Articolo 57 Assicurazione degli stock acquicoli
	01 - Articolo 50 Promozione del capitale umano e del collegamento in rete
	01 - Articolo 77 Raccolta di dati
	01 - Articolo 76 Controllo ed esecuzione
	01 - Articolo 62, paragrafo 1, lettera a) Sostegno preparatorio
	02 - Articolo 63 Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (comprese le spese di gestione e animazione)
	03 - Articolo 64 Attività di cooperazione
	01 - Articolo 66 Piani di produzione e di commercializzazione

	02 - Articolo 67 Aiuto al magazzinaggio
	03 - Articolo 68 Misure a favore della commercializzazione
✓	01 - Articolo 69 Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
	01 - Articolo 80, paragrafo 1, lettera a) Sorveglianza marittima integrata
	03 - Articolo 80, paragrafo 1, lettera c) Miglioramento delle conoscenze sullo stato dell'ambiente marino

14.3. Importi indicativi di cui è previsto l'utilizzo nell'ambito degli strumenti finanziari

Importo totale del FEAMP per il periodo 2014-2020 (in EUR) 20.000.000,00

Documenti

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	File	Data di invio	Inviato da
Allegato 1 - Elenco dei partner consultati	Elenco dei partner consultati	13-nov-2015		Ares(2015)51869 22	Allegato 1 - Elenco dei partner consultati	18-nov-2015	nrigricc
Allegato 2 - Rapporto VExA	Relazione della valutazione ex ante	13-nov-2015		Ares(2015)51869 22	Executive Summary Allegato 2 - Rapporto VExA	18-nov-2015	nrigricc
Allegato 3 - PO FEAMP 2014-2020 Rapporto Ambientale	Relazione sulla valutazione ambientale strategica	13-nov-2015		Ares(2015)51869 22	Pubblicazione avviso pubblico GURI Rapporto Ambientale 2015.11 Allegato I - Sintesi non tecnica Valutazione Ambientale Strategica Allegato I - Sintesi non tecnica Valutazione Ambientale Strategica - brochure Allegato II - Studio di Incidenza Ambientale Allegato III - Modalità di integrazione degli esiti della consultazione preliminare nel Rapporto Ambientale Allegato IV - Questionario per la consultazione pubblica Allegato V - Elenco dei soggetti con competenze ambientali e dei portatori di interesse Allegato VI - Modalità di integrazione degli esiti della consultazione pubblica nel Rapporto Ambientale Allegato VII - Piano di Monitoraggio Ambientale Allegato VIII - Parere Commissione Tecnica VIA-VAS del MATTM	18-nov-2015	nrigricc
Allegato 4 - Descrizione Sintetica SIGECO FEAMP 2014-2020	Descrizione sintetica del sistema di gestione e di controllo	13-nov-2015		Ares(2015)51869 22	Allegato 4 - Descrizione Sintetica SIGECO FEAMP 2014-2020	18-nov-2015	nrigricc

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	File	Data di invio	Inviato da
Allegato 5 - Mappe rev. 31-03-15	Mappe che indichino le dimensioni e l'ubicazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura, l'ubicazione dei principali porti pescherecci e siti di acquacoltura e l'ubicazione delle zone protette (GIZC, ZMP, Natura 2000)	13-nov-2015		Ares(2015)51869 22	Allegato 5 - Mappe rev. 31-03-15	18-nov-2015	nrigrice

D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 ⁽¹⁾.**Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'[articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96](#).**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2012, n. 26.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2](#), recante conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col [decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455](#);

Vista la [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3](#), recante Statuto speciale per la Sardegna;

Vista la [legge 4 giugno 2010, n. 96](#), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'[articolo 28](#);

Vista la [legge 14 luglio 1965, n. 963](#), recante disciplina della pesca marittima;

Vista la [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), recante modifiche al sistema penale;

Visto l'[articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639](#), di approvazione del regolamento per l'esecuzione della [legge 14 luglio 1965, n. 963](#), concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto l'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'[articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102](#), recante norme concernenti l'attività di acquacoltura;

Visto l'[articolo 8 della legge 15 dicembre 1998, n. 441](#), recante norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura;

Visti gli [articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226](#), recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'[articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57](#), e successive modificazioni;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002](#), relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visti i commi 2 e 3 dell'[articolo 1](#) e gli [articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153](#), relativo all'attuazione della [legge 7 marzo 2003, n. 38](#), in materia di pesca marittima;

Visti i commi 2 e 2-bis dell'[articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154](#), recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'[articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38](#);

Visto il [regolamento \(CE\) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006](#), relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il [regolamento \(CE\), n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006](#), relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del [regolamento \(CEE\) n. 2847/93](#) e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1626/94](#);

Visto l'[articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008](#), che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, [\(CE\) n. 1936/2001](#) e (CE) n. 601/2004, abrogando i [regolamenti \(CE\) n. 1093/94](#) e (CE) n. 1447/1999;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009](#), istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i [regolamenti \(CE\) n. 847/96](#), [\(CE\) n. 2371/2002](#), (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, [\(CE\) n. 1627/94](#) e (CE) n. 1966/2006;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 404/2011 della Commissione, 8 aprile 2011](#), recante modalità di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1224/2009](#) che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2011;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 2011;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 21 dicembre 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2011;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1 *Finalità e obiettivi*

1. Il presente decreto legislativo in conformità ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1 dell'[articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96](#), provvede al riordino, al coordinamento ed all'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca ed acquacoltura, fatte salve le competenze regionali, al fine di dare corretta attuazione ai criteri ed agli obiettivi previsti dal [regolamento \(CE\) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006](#), nonché dal [regolamento \(CE\) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008](#), che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

CAPO I**Attività di pesca e acquacoltura****Art. 2** *Pesca professionale*

1. La pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.

2. Rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, le seguenti attività:

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata «pesca-turismo»;

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati,

attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominate «ittiturismo». ⁽²⁾

2-bis. Sono connesse all'attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a questa ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:

a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;

b) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero. ⁽³⁾

3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), nonché all'[articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

4. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.

(2) Comma così sostituito dall'[art. 59-quater, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#) che ha sostituito l'originario comma 2 con gli attuali commi 2 e 2-bis.

(3) Comma inserito dall'[art. 59-quater, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#) che ha sostituito l'originario comma 2 con gli attuali commi 2 e 2-bis.

Art. 3 *Acquacoltura*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2135 del codice civile, l'acquacoltura è l'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una

fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.

2. Sono connesse all'acquacoltura le attività, esercitate dal medesimo acquacoltore, dirette a:

a) manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività di cui al comma 1;

b) fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività di acquacoltura esercitata, ivi comprese le attività di ospitalità, ricreative, didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell'acquacoltura, nonché alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso;

c) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.

3. Alle opere, alle strutture destinate alle attività di cui alla lettera b) del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), nonché all'[articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

Art. 4 *Imprenditore ittico*

1. È imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153](#), che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale di cui all'[articolo 2](#) e le relative attività connesse.

2. Si considerano, altresì, imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente

prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

3. Ai fini del presente decreto, si considera altresì imprenditore ittico l'acquacoltore che esercita in forma singola o associata l'attività di cui all'[articolo 3](#).

4. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo.

5. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.

6. L'autocertificazione di cui all'[articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271](#), sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.

7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico è tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e di categoria comparativamente più rappresentative, ferme restando le previsioni di cui all'[articolo 3, legge 3 aprile 2001, n. 142](#), e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione.

Art. 5 *Giovane imprenditore ittico*

1. È giovane imprenditore ittico l'imprenditore di cui all'[articolo 4](#) avente una età non superiore a 40 anni.

2. Ai fini dell'applicazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di imprenditoria giovanile, si considerano imprese ittiche giovanili:

- a) le società semplici, in nome collettivo e cooperative ove almeno i due terzi dei soci abbiano età inferiore a 40 anni;
- b) le società in accomandita semplice ove almeno il socio accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui alla lettera a);
- c) le società di capitali di cui i giovani imprenditori ittici detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani imprenditori ittici.

3. All'[articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441](#), dopo le parole: «imprenditorialità giovanile in agricoltura» sono inserite le seguenti: «e pesca» e dopo le parole: «a livello nazionale» sono inserite le seguenti: «e delle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative a livello nazionale, delle associazioni nazionali delle imprese di pesca e acquacoltura e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura comparativamente più rappresentativi a livello nazionale».

4. All'[articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) (legge finanziaria 2008), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il 20 per cento delle risorse del Fondo è destinato alle finalità di cui al presente comma».

Art. 6 *Pesca non professionale*

1. La pesca non professionale è la pesca che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici.
2. La pesca scientifica è l'attività diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo III del titolo I del [decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639](#).
3. Sono vietati la vendita e il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, a meno che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto. ⁽⁴⁾

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalità per l'esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca.

5. La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi simili è consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.

(4) Comma così sostituito dall' [art. 31, comma 1, L. 30 ottobre 2014, n. 161](#).

CAPO II

Sanzioni

Art. 7 *Contravvenzioni* ⁽⁵⁾

1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;

c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui alla lettera b);

d) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana;

e) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di

conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;

f) sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto dell'altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;

g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e di acquacoltura e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi.

2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionale, europea e nazionale vigenti. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

(5) Articolo modificato dall' *art. 31, comma 2, L. 30 ottobre 2014, n. 161* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 39, comma 1, lett. a), L. 28 luglio 2016, n. 154*.

Art. 8 *Pene principali per le contravvenzion* ⁽⁶⁾

1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.

2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e g), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.

(6) Articolo così sostituito dall' *art. 39, comma 1, lett. a), L. 28 luglio 2016, n. 154*.

Art. 9 *Penne accessorie per le contravvenzioni* ⁽⁷⁾

1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente decreto comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dall'articolo 7, comma 1, lettere f) e g);

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali è stato commesso il reato;

c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dall'articolo 7, comma 1, lettere b), f) e g), qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;

d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente.

2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d) ed e), abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza.

3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), d) ed e), siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi. ⁽⁸⁾

(7) Articolo così sostituito dall' *art. 39, comma 1, lett. a), L. 28 luglio 2016, n. 154*.

(8) Comma così modificato dall' *art. 11-ter, comma 1, lett. a), D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2019, n. 44*.

Art. 10 *Illeciti amministrativi* ⁽⁹⁾

1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare

ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:

a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di validità;

b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;

c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;

d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;

e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;

f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;

g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;

h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalle normative europea e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa;

i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

l) manomettere, sostituire, alterare o modificare l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;

m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale, ovvero navigare, in aree marine soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con i previsti dispositivi di localizzazione satellitare;

n) falsificare, occultare od omettere la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca, ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca;

o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati

relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;

p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;

q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1005/2008](#) del Consiglio, del 29 settembre 2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o effettuare prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;

r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente;

s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;

t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;

u) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali, fatto salvo quanto previsto alla lettera p);

v) commercializzare il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1005/2008](#) del Consiglio, del 29 settembre 2008, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle Autorità competenti;

z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio;

aa) violare le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco

2. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europee e nazionali vigenti, è fatto divieto di:

a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;

b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.

3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.

4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.

5. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 4, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorità marittima secondo modalità, termini e procedure stabiliti con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. ⁽¹⁰⁾

6. I divieti di cui ai commi 1, lettere b), c), d), g) e h), 2, 3 e 4 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera z), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del [regolamento \(CE\) n. 1967/2006](#) del Consiglio, del 21 dicembre 2006, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.

(9) Articolo modificato dall' [art. 31, comma 2, L. 30 ottobre 2014, n. 161](#) e, successivamente, così sostituito dall' [art. 39, comma 1, lett. a\), L. 28 luglio 2016, n. 154](#).

(10) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Capo II, Decreto 20 luglio 2017](#).

Art. 11 *Sanzioni amministrative principali* ⁽¹¹⁾

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*). ⁽¹²⁾

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera aa), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

3. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera o), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro. ⁽¹³⁾

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera z), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro. ⁽¹⁴⁾

5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*). ⁽¹⁵⁾

6. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui ai commi 5 e 5-bis, al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 10 per cento del peso rilevato. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra indicata. ⁽¹⁶⁾

7. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, non è applicata sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.

8. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

9. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro chiunque viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3.

10. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:

a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo

nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*); ⁽¹⁷⁾

b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.

11. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 50.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro;

b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro.

12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6. ⁽¹⁸⁾

13. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, agli esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni dei commi 10 e 11 si applica la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi. ⁽¹⁹⁾

14. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.

(11) Articolo così sostituito dall' [art. 39, comma 1, lett. a\), L. 28 luglio 2016, n. 154](#).

(12) Comma così sostituito dall' [art. 11-ter, comma 1, lett. b\), n. 1\), D.L. 29 marzo 2019, n. 27](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 maggio 2019, n. 44](#).

- (13) Comma inserito dall' [art. 11-ter, comma 1, lett. b\), n. 2\), D.L. 29 marzo 2019, n. 27](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 maggio 2019, n. 44](#).
- (14) Comma così sostituito dall' [art. 11-ter, comma 1, lett. b\), n. 3\), D.L. 29 marzo 2019, n. 27](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 maggio 2019, n. 44](#), che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi 5 e 5-bis.
- (15) Comma inserito dall' [art. 11-ter, comma 1, lett. b\), n. 3\), D.L. 29 marzo 2019, n. 27](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 maggio 2019, n. 44](#), che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi 5 e 5-bis.
- (16) Comma così modificato dall' [art. 11-ter, comma 1, lett. b\), n. 4\), D.L. 29 marzo 2019, n. 27](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 maggio 2019, n. 44](#).
- (17) Lettera così modificata dall' [art. 11-ter, comma 1, lett. b\), n. 5\), D.L. 29 marzo 2019, n. 27](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 maggio 2019, n. 44](#).
- (18) Comma così sostituito dall' [art. 11-ter, comma 1, lett. b\), n. 6\), D.L. 29 marzo 2019, n. 27](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 maggio 2019, n. 44](#).
- (19) Per le modalità, i termini e le procedure per l'applicazione della sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale di cui al presente comma vedi il [Capo I, Decreto 20 luglio 2017](#).

Art. 12 *Sanzioni amministrative accessorie* ⁽²⁰⁾

1. All'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, lettera a), e 11, consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del [regolamento \(UE\) n. 1380/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, è sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative europea e nazionale;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;

c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h).

2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere h) ed i), siano commesse con reti da posta derivante, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la

sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *b), c), d), e), f), g), h), p)* e *q)*, 2, 3, 4 e 5, abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione. ⁽²²⁾

4. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *a), b), c), d), g), h), s)* e *t)*, 2, 3, 4 e 5, siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione. ⁽²³⁾

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione della sospensione di cui al comma 4. ⁽²¹⁾

(20) Articolo così sostituito dall' [art. 39, comma 1, lett. a\), L. 28 luglio 2016, n. 154](#).

(21) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 21 dicembre 2018](#).

(22) Comma così sostituito dall' [art. 11-ter, comma 1, lett. c\), n. 1\), D.L. 29 marzo 2019, n. 27](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 maggio 2019, n. 44](#).

(23) Comma così modificato dall' [art. 11-ter, comma 1, lett. c\), n. 2\), D.L. 29 marzo 2019, n. 27](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 maggio 2019, n. 44](#).

Art. 13 *Disposizioni procedurali*

1. Le sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per le violazioni di cui al presente decreto si applicano secondo le modalità di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), e successive modificazioni.

2. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'[articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), e successive modificazioni, è il Capo del compartimento marittimo.

Art. 14 *Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi* ⁽²⁴⁾

1. È istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del [regolamento \(CE\) n. 1224/2009](#) del Consiglio, del 20 novembre 2009, ed agli articoli 125 e seguenti del [regolamento \(UE\) n. 404/2011](#) della Commissione, dell'8 aprile 2011.

2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e e), e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s), t) e aa), 2, lettere a) e b), e 4.

3. La commissione di un'infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in ordine alla revoca della licenza di pesca. ⁽²⁵⁾

5. Il sistema di punti per infrazioni gravi si applica anche all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale, secondo modalità, termini e procedure da individuare con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. ⁽²⁶⁾

(24) Articolo così sostituito dall' [art. 39, comma 1, lett. b\), L. 28 luglio 2016, n. 154](#).

(25) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 2 marzo 2017](#).

(26) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 21 dicembre 2018](#).

Art. 15 *Registro nazionale delle infrazioni*

1. Il Registro nazionale delle infrazioni è istituito presso il Centro controllo nazionale pesca del Comando generale delle Capitanerie di porto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 16 *Sospensione e revoca definitiva della licenza*

1. L'assegnazione di un numero totale di punti pari o superiore a 18, comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di due mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 36, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di quattro mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 54, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di otto mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 72, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di un anno.

2. Se nel corso di una ispezione vengono individuate due o più infrazioni gravi, alla licenza di pesca sono assegnati fino a un massimo di 12 punti.

3. L'accumulo di 90 punti sulla licenza di pesca comporta la revoca definitiva della licenza di pesca.

4. Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi del presente articolo, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di pesca vengono aggiunti ai punti esistenti.

Art. 17 *Pesca illegale durante la sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca*

1. Se un peschereccio la cui licenza di pesca è stata sospesa o revocata a titolo definitivo, conformemente all'[articolo 16](#), svolge attività di pesca durante il periodo di sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca, gli organi preposti al controllo adottano

le misure di esecuzione immediata ritenute più idonee tra quelle previste dall'*articolo 43 del regolamento (CE) n. 1005/2008*.

Art. 18 *Cancellazione di punti*

1. Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi dell'*articolo 16*, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di pesca vengono aggiunti ai punti esistenti ai fini dell'applicazione dell'*articolo 16*.

2. Se il numero totale di punti assegnati alla licenza di pesca è superiore a due vengono cancellati due punti qualora:

a) il peschereccio utilizzato per commettere l'infrazione per cui sono stati assegnati i punti utilizzi in seguito il sistema di controllo dei pescherecci «vessel monitoring system» - VMS o proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco senza essere legalmente obbligato all'uso di tali tecnologie, o;

b) il titolare della licenza di pesca si offra volontariamente, dopo l'assegnazione dei punti, per partecipare a una campagna scientifica per il miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca, o;

c) il titolare della licenza di pesca sia membro di un'organizzazione di produttori e accetti un piano di pesca adottato dall'organizzazione di produttori nell'anno successivo all'assegnazione dei punti che comporti una riduzione del 10 per cento delle possibilità di pesca per il titolare della licenza di pesca, o;

d) il titolare della licenza di pesca partecipi a una attività di pesca che rientri in un programma di etichettatura ecologica destinato a certificare e promuovere etichette per i prodotti provenienti da una corretta gestione della pesca marittima e focalizzato su temi correlati all'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca.

3. Per ciascun periodo triennale successivo alla data dell'ultima infrazione grave, il titolare di una licenza di pesca può avvalersi una sola volta di una delle opzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 per ridurre il numero di punti assegnatigli, a condizione che tale riduzione non comporti la cancellazione di tutti i punti della licenza di pesca.

4. Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati sulla licenza di pesca sono annullati.

5. Se i punti sono stati cancellati a norma dei commi 2 e 4, il titolare della licenza viene informato dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura di tale cancellazione e del numero di punti eventualmente rimanenti.

Art. 19 *Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci*

1. È istituito un sistema di punti per infrazioni gravi del comandante a norma dell'[articolo 92, paragrafo 6, del regolamento \(CE\) n. 1224/2009](#) e dell'[articolo 134 del regolamento \(CE\) n. 404/2011](#).

2. La commissione di un'infrazione grave, di cui all'[articolo 14](#), comma 2, dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti al marittimo imbarcato con la funzione di comandante della unità da pesca, come individuati nell'[allegato I](#), anche se non viene emessa l'ordinanza di ingiunzione.

3. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo. ⁽²⁷⁾

(27) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 20 luglio 2017](#).

Art. 20 *Sanzioni applicate al comandante della nave*

1. L'applicazione del sistema di punti di cui all'[articolo 19](#), comporta:

a) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 18, il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti;

b) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 54, il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti;

c) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 90, il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 2 mesi dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti.

2. Se nel corso di una ispezione vengono accertate due o più infrazioni gravi, sono assegnati fino a un massimo di 12 punti.
 3. Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati alle funzioni di comandante sono annullati.
-

Art. 21 *Sanzioni disciplinari*

1. Se le infrazioni di cui al presente titolo sono commesse da appartenenti al personale marittimo, laddove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione, sono applicate anche le sanzioni disciplinari ivi previste.
-

Art. 22 *Vigilanza e controllo*

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualità di autorità competente ai sensi dell'[articolo 5, paragrafo 5, del regolamento \(CE\) n. 1224/2009](#), coordina le attività di controllo.
2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'[articolo 5 del regolamento \(CE\) n. 1224/2009](#), il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca.
3. L'attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonché l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui al comma 4.

4. Le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.
 5. Gli agenti giurati di cui al comma 4 debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza. La loro nomina, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo, avviene secondo le norme previste dalle leggi di pubblica sicurezza.
 6. Ai soggetti di cui al comma 3, è riconosciuta, qualora già ad esse non compete, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma, del codice di procedura penale.
 7. Gli incaricati del controllo sulla pesca marittima possono accedere in ogni momento presso le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita, commercializzazione e somministrazione e presso i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca.
-

Art. 23 *Risarcimento del danno*

1. Per i reati previsti dal presente decreto le Amministrazioni interessate possono costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.
-

Art. 24 *Potere di deroga del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, disciplinare la pesca anche in deroga alle discipline regolamentari nazionali, in conformità alle norme comunitarie, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa. ⁽²⁹⁾

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con proprio decreto, sospendere l'attività di pesca o disporre limitazioni in conformità alle disposizioni del [regolamento \(CE\) n. 2371/2002](#), al fine di conservare e gestire le risorse della pesca. ⁽²⁸⁾

(28) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 27 agosto 2012](#).

(29) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 16 febbraio 2017](#).

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 25 *Norme attuative*

1. Il comma 1 dell'[articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153](#), è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri competenti per materia e di intesa con le regioni e le provincie Autonome sono emanati i decreti di attuazione del presente decreto.».

2. Restano in vigore le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639](#).

Art. 26 *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 27 *Abrogazioni*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:
 - a) la *legge 14 luglio 1965, n. 963*;
 - b) l'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639*;
 - c) l'*articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102*;
 - d) gli *articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226*, e successive modificazioni;
 - e) i commi 2 e 3 dell'*articolo 1* e gli *articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153*;
 - f) i commi 2 e 2-bis dell'*articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154*.
2. Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 28 *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato I
PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI ⁽³⁰⁾

N.	Infrazione grave	Punti
1	<p>Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite.</p> <p>Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a <i>stock</i> oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettere <i>o</i>) e <i>p</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, <i>paragrafo 1</i>, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>b</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).</p>	3
2	<p>Pesca con attrezzi o strumenti vietati dalle pertinenti disposizioni europee e nazionali o non espressamente permessi.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettera <i>h</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, <i>paragrafo 1</i>, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>e</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).</p>	4
3	<p>Falsificazione, occultamento od omissione di marcatura, identità o contrassegni di individuazione dell'unità da pesca.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettera <i>n</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, <i>paragrafo 1</i>, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>f</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).</p>	5
4	<p>Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa europea e nazionale.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettera <i>s</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, <i>paragrafo 1</i>, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>g</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).</p>	5
5	<p>Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.</p> <p>Trasporto, commercializzazione e somministrazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.</p> <p>Trasporto, commercializzazione e somministrazione per consumo umano diretto di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, soggette all'obbligo di sbarco.</p> <p>(Articolo 10, comma 2, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), e comma 4, del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 56, paragrafo 1, e con l'articolo 90, <i>paragrafo 1</i>, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, come modificati dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>i</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).</p>	5
6	<p>Esercizio della pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, in violazione delle misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione.</p> <p>(Articolo 7, comma 1, lettera <i>e</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, <i>paragrafo 1</i>, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con</p>	5

	l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>k</i>), del <i>regolamento (CE) n. 1005/2008</i> del Consiglio, del 29 settembre 2008).	
7	Pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di validità. (Articolo 10, comma 1, lettera <i>a</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, <i>paragrafo 1</i> , del <i>regolamento (CE) n. 1224/2009</i> del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), del <i>regolamento (CE) n. 1005/2008</i> del Consiglio, del 29 settembre 2008).	7
8	Pesca in zone e tempi vietati dalla normativa europea e nazionale. (Articolo 10, comma 1, lettera <i>b</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, <i>paragrafo 1</i> , del <i>regolamento (CE) n. 1224/2009</i> del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>c</i>), del <i>regolamento (CE) n. 1005/2008</i> del Consiglio, del 29 settembre 2008).	6
9	Pesca diretta di uno <i>stock</i> ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito. (Articolo 10, comma 1, lettera <i>g</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, <i>paragrafo 1</i> , del <i>regolamento (CE) n. 1224/2009</i> del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, <i>paragrafo 1, lettera c</i>), del <i>regolamento (CE) n. 1005/2008</i> , del Consiglio del 29 settembre 2008).	6
10	Pesca diretta di <i>stock</i> ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi. (Articolo 10, comma 1, lettera <i>d</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, <i>paragrafo 1</i> , del <i>regolamento (CE) n. 1224/2009</i> del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, <i>paragrafo 1, lettera d</i>), del <i>regolamento (CE) n. 1005/2008</i> del Consiglio, del 29 settembre 2008).	7
11	Pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto e commercializzazione delle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore. (Articolo 7, comma 1, lettera <i>a</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, <i>paragrafo 1</i> , del <i>regolamento (CE) n. 1224/2009</i> del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettere <i>d</i>) ed <i>i</i>), del <i>regolamento (CE) n. 1005/2008</i> del Consiglio, del 29 settembre 2008).	7
12	Intralciamento all'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e nazionali. (Articolo 10, comma 1, lettera <i>t</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, <i>paragrafo 1</i> , del <i>regolamento (CE) n. 1224/2009</i> del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, <i>paragrafo 1, lettera h</i>), del <i>regolamento (CE) n. 1005/2008</i> del Consiglio, del 29 settembre 2008).	7
13	Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del <i>regolamento (CE) n. 1005/2008</i> , in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi. (Articolo 10, comma 1, lettera <i>q</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, <i>paragrafo 1</i> , del <i>regolamento (CE) n. 1224/2009</i> del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, <i>paragrafo 1, lettera j</i>), del <i>regolamento (CE) n. 1005/2008</i> del Consiglio, del 29 settembre 2008).	7
14	Utilizzo di un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente.	7

	(Articolo 10, comma 1, lettera <i>r</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo <i>90, paragrafo 1</i> , del <i>regolamento (CE) n. 1224/2009</i> del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo <i>3, paragrafo 1, lettera l</i>), del <i>regolamento (CE) n. 1005/2008</i> del Consiglio, del 29 settembre 2008).	
15	<p>Violazione degli obblighi previsti dalle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco*.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettera <i>aa</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, lettera <i>c</i>), e con l'articolo <i>92, paragrafo 1</i>, del <i>regolamento (CE) n. 1224/2009</i> del Consiglio, del 20 novembre 2009, come modificati dall'articolo <i>7</i> del <i>regolamento (UE) 2015/812</i> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.</p> <p>* Si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi dell'articolo <i>11</i> del <i>regolamento (UE) 2015/812</i> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.</p>	3

(30) Allegato così sostituito dall' *art. 39, comma 1, lett. c*), *L. 28 luglio 2016, n. 154*.

D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154 ⁽¹⁾.**Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38.****1. Finalità e obiettivi.**

1. Il presente decreto, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, si conforma ai principi di modernizzazione di cui alla [legge 7 marzo 2003, n. 38](#), con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettere *a), b), c), h), i), u), z), aa), bb), cc), dd)* e *gg)*, e a tale fine è riferito al sistema pesca, comprendente l'acquacoltura, in cui l'integrazione tra le misure di tutela delle risorse acquatiche e dell'ambiente e la salvaguardia delle attività economiche e sociali, deve essere basata su criteri di sostenibilità.

2. Tavolo azzurro.

[1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura, nonché per la concertazione permanente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, della [legge 7 marzo 2003, n. 38](#), è istituito il «Tavolo azzurro».

2. Il Tavolo azzurro è coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, ed è composto dagli assessori alla pesca e all'acquacoltura delle regioni e delle province autonome, dai presidenti di ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura, dai segretari generali di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Il Tavolo azzurro è sentito, altresì, sui criteri e le strategie del Programma nazionale di cui all'articolo 4, nonché in relazione ad ogni altra finalità per la quale il Ministro delle politiche agricole e forestali o il Sottosegretario di Stato delegato, ne ravvisi l'opportunità.

4. La partecipazione al Tavolo azzurro e alle Commissioni e ai Comitati di cui agli articoli 3, 9 e 10 è assicurata nell'ambito delle attività istituzionali degli organismi di provenienza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ⁽²⁾

⁽³⁾.

(2) Vedi, anche, gli artt. 3 e 4, *D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70*.

(3) Articolo abrogato dal comma 5-*duodecies* dell'art. 2, *D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

3. Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura.

1. La Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, è composta dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura e dai seguenti membri:

- a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura;
- b) un dirigente del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- d) un dirigente del Ministero della salute;
- e) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- f) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze;
- g) un dirigente del Ministero delle attività produttive;
- h) un dirigente del Ministero della difesa;
- i) un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- j) un ufficiale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, di grado non inferiore a Capitano di Vascello;
- k) quindici dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
- l) nove rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative;
- m) quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative;

n) due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative;

o) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative;

p) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

q) un rappresentante delle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del 17 dicembre 1999 del Consiglio;

r) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

s) un rappresentante della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

t) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui uno dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM);

u) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La Commissione è chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità.

3. Il presidente può invitare, alle riunioni della Commissione, gli assessori regionali per la pesca e l'acquacoltura, i rappresentanti dei Ministeri e degli enti interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno ed esperti del settore.

4. La Commissione ha durata triennale ed è nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali ⁽⁴⁾.

(4) Vedi, anche, gli artt. 1 e 4, *D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70* e il *D.M. 9 novembre 2011*.

4. Finalità e contenuti del Programma nazionale.

[1. Tenuto conto degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali e nel riconoscimento delle risorse ittiche come bene comune rinnovabile, essenziale alla sicurezza alimentare mondiale, gli interessi e gli interventi pubblici di carattere generale, da perseguire attraverso il Programma nazionale, oltre gli interventi delle regioni e delle province autonome adottati nell'ambito delle rispettive competenze, sono riconducibili ai seguenti obiettivi:

a) perseguire la durabilità delle risorse ittiche per le generazioni presenti e future e tutela della biodiversità;

b) perseguire lo sviluppo sostenibile e valorizzazione della produzione della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse, così come definite dalle pertinenti leggi, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi riconosciuti in conformità con le norme comunitarie;

c) sviluppare le opportunità occupazionali, il ricambio generazionale delle attività economiche e delle tutele sociali anche attraverso l'incentivazione della multifunzionalità, la promozione della cooperazione, dell'associazionismo e delle iniziative in favore dei lavoratori dipendenti;

d) tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici, valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa;

e) tutela della concorrenza sui mercati internazionali e razionalizzazione del mercato interno;

f) sviluppo della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura secondo i principi della Programmazione nazionale della ricerca;

g) semplificazione delle procedure amministrative relative ai rapporti tra imprese ittiche e pubbliche amministrazioni, anche attraverso l'istituzione di organismi per lo svolgimento di servizi al settore;

h) promuovere l'aggiornamento professionale e la divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura ed i conseguenti interventi di formazione continua e permanente;

i) sostenere l'economia ittica delle regioni, al fine di rendere applicabili gli indirizzi nazionali e comunitari nei rispettivi territori.

2. Il Programma nazionale contiene la relazione sullo stato del settore, gli obiettivi settoriali relativi al periodo di programmazione, nonché la ripartizione degli stanziamenti di bilancio.

3. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 6 e 7, le cooperative della pesca, le associazioni e le organizzazioni nazionali, nonché i consorzi riconosciuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi programmati ai sensi del presente decreto ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.

(5) Per l'entrata in vigore del programma di cui al presente articolo vedi l'art. 5, *D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100*.

(6) Articolo abrogato dal comma 5-*duodecies* dell'art. 2, *D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

5. Programmazione di settore.

[1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione del Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, propone al CIPE, per l'approvazione di cui al comma 3, il «Programma nazionale triennale della pesca e l'acquacoltura», di seguito denominato «Programma nazionale», contenente gli interventi di competenza nazionale.

2. Le regioni e le province autonome predispongono, altresì, entro il 31 dicembre dell'anno precedente ciascun triennio di programmazione nazionale di cui al comma 1, i programmi regionali della pesca e dell'acquacoltura, o gli eventuali aggiornamenti, contenenti l'indicazione degli interventi di competenza da realizzare con le proprie dotazioni di bilancio.

3. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio di programmazione, il CIPE approva il Programma nazionale con l'indicazione delle dotazioni finanziarie nazionali, nonché dell'eventuale destinazione di risorse aggiuntive ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

(7) Per l'entrata in vigore del programma di cui al presente articolo vedi l'art. 5, *D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100*.

(8) Articolo abrogato dal comma 5-*duodecies* dell'art. 2, *D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

6. *Imprenditore ittico.*

1. L'[articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226](#), è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Imprenditore ittico). - 1. È imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse di cui all'articolo 3.

2. Si considerano, altresì, imprenditori di cui al comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1.

3. Sono considerati, altresì, imprenditori ittici gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di cui al comma 1.

4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.

5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo.

6. L'autocertificazione di cui all'[articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271](#), sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.

7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico è tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, secondo i principi ed i criteri per il contenimento dell'impatto ambientale ai sensi dell'[articolo 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152](#), e tenuto conto delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».

7. Attività connesse.

1. L'[articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226](#), è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Attività connesse a quelle di pesca). - 1. Si considerano connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pescaturismo»;

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»;

c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonché le azioni di promozione e valorizzazione.

2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), nonché all'[articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

3. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.».

8. Procedimenti ai sensi dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

1. Gli aiuti di Stato previsti da norme nazionali e regionali sono notificati per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea nel rispetto dell'[articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203](#), e successive modificazioni.

9. Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura.

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi del gruppo composto dai rappresentanti della ricerca scientifica di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *r*), *s*), *t*) e *u*), definisce gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale, con particolare riferimento al perseguimento di quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a*), *b*) e *d*).

2. Per le attività di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del Programma, di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di istituti scientifici, ivi compresi i consorzi nazionali di settore promossi dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca.

3. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui al comma 4 che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al quale ne può proporre la pubblicazione.

4. Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura è presieduto dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura ed è composto da:

a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca;

b) tre esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

c) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) un esperto in sanità veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute;

e) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dal Ministro delle attività produttive;

f) tre esperti dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM);

g) un esperto in ricerche applicate al settore dell'Istituto per la nutrizione, designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

h) due esperti in ricerche applicate al settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui uno per le regioni a statuto speciale e uno per le regioni a statuto ordinario;

i) un esperto in ricerche applicate al settore, scelto tra una terna designata dal Consiglio nazionale delle ricerche tra propri ricercatori;

j) un esperto in ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca;

k) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente più rappresentativa;

l) un esperto in ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

m) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

5. Il Comitato è chiamato, inoltre, ad esprimersi su ogni questione relativa a studi, ricerche e indagini che abbiano importanza scientifica di rilievo nazionale e interregionale per la pesca o siano funzionali alla disciplina giuridica del settore.

6. Il Comitato ha durata triennale ed è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali ⁽⁹⁾.

(9) Vedi, anche, gli artt. 3 e 4, D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70.

10. Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura.

1. Le regioni istituiscono le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura disciplinandone competenze, modalità di funzionamento e composizione, e prevedendo il necessario raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul loro territorio, anche ai fini di cui all'[articolo 105, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), ed assicurando la presenza di un esperto in materia di sanità veterinaria.

2. Le regioni garantiscono una disciplina armonizzata per la regolamentazione delle Commissioni consultive locali di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11. Statistiche della pesca e dell'acquacoltura.

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sentiti l'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e gli organismi nazionali e regionali competenti in materia di statistiche della pesca e dell'acquacoltura, facenti parte del sistema statistico nazionale (SISTAN), predispone, tenendo conto delle esigenze informative istituzionali comunitarie, nazionali e regionali, i programmi di produzione dei dati statistici riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura e le relative procedure di rilevazione, e ne cura la divulgazione, assicurando in particolare la fruizione delle informazioni acquisite a regioni e province autonome.

2. [L'imprenditore ittico di cui all'articolo 6, titolare di licenza di pesca in qualità di armatore, è tenuto a presentare, nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali, le dichiarazioni concernenti le catture e gli sbarchi] ⁽¹⁰⁾.

2-bis. [L'imprenditore ittico che viola le disposizioni di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. Tale sanzione è triplicata nel caso di violazione di dichiarazione concernente le catture e gli sbarchi di specie ittiche tutelate dai piani di protezione degli stock ittici o pescate fuori dalle acque mediterranee] ⁽¹¹⁾.

(10) Comma abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 27, *D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4*, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 28 dello stesso *decreto legislativo n. 4/2012*. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 27.

(11) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 8, *D.L. 8 aprile 2008, n. 59* e, successivamente, abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 27, *D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4*, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 28 dello stesso *decreto legislativo n. 4/2012*. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 27.

12. Misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche.

1. Il Programma nazionale definisce gli obiettivi specifici per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e f), coerentemente con gli indirizzi comunitari e con gli impegni derivanti dalla partecipazione agli organismi di gestione internazionali, ed indica le priorità di intervento funzionali alle esigenze di tutela delle risorse ittiche, anche mediante l'incentivazione di Piani di protezione e Piani di gestione.

2. Le misure di sostenibilità, razionalizzazione dello sforzo di pesca e capacità della flotta nazionale sono fondate principalmente sulla regolamentazione dei

sistemi di pesca, tempi di pesca, caratteristiche tecniche delle imbarcazioni e degli attrezzi di pesca, delle aree di pesca e dei quantitativi pescati.

3. In conformità con le norme comunitarie, il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove lo studio di piani di protezione delle risorse ittiche e l'adozione di piani di gestione della pesca da parte delle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi di imprenditori ittici.

4. Al fine di garantire la corretta gestione delle risorse biologiche acquatiche con effetti sulla conservazione degli ecosistemi marini, l'amministrazione centrale, di concerto con le amministrazioni regionali, definisce con decreto ministeriale, per l'armonizzazione delle politiche gestionali locali, i principi per lo sviluppo dell'acquacoltura marina responsabile ed il controllo delle interazioni tra acquacoltura e attività di pesca, favorendo la sostenibilità delle integrazioni produttive.

5. Il controllo sulle misure di sostenibilità, di cui al comma 2, è esercitato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, garantendo il rispetto delle norme e degli obiettivi gestionali comunitari ed internazionali, anche attraverso le licenze di pesca, unico documento autorizzatorio all'esercizio della pesca professionale di cui al [regolamento \(CEE\) n. 3760/92 del 20 dicembre 1992](#), del Consiglio, al [regolamento \(CE\) n. 3690/93 del 20 dicembre 1993](#), del Consiglio e al [regolamento \(CEE\) n. 2930/86 del 22 settembre 1986](#), del Consiglio, e successive modificazioni. La proprietà o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca.

6. L'esercizio delle pesche tradizionali, in regime di deroga autorizzata dalla Commissione europea, è a titolo oneroso con ammontare e destinazione degli oneri stabiliti dal Programma nazionale.

7. In relazione alle attività di acquacoltura marina, esercitate in ambienti costieri di particolare rilievo ecologico per la conservazione della biodiversità e delle risorse biologiche, con riflessi sulla pesca marittima, come stagni, lagune costiere, valli salse da pesca del Nord Adriatico (Comacchio, Delta del Po, Lagune di Venezia, Marano e Grado), i programmi di cui all'articolo 5 prevedono i provvedimenti finalizzati al controllo dell'impatto ambientale ed alla tutela delle attività dall'inquinamento.

13. Misure di sostegno creditizio e assicurativo.

1. Le regioni possono promuovere, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, innovativi

strumenti finanziari, di garanzia del credito, ovvero assicurativi, finalizzati al sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura. Allo scopo, possono essere destinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'*articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041* ⁽¹²⁾.

(12) Vedi, anche, il *comma 121 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244* e il *comma 2 dell'art. 4-ter, D.L. 3 giugno 2008, n. 97*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

14. Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹³⁾.

1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, è istituito il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA). Il Fondo ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, a causa di calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale ⁽¹⁴⁾.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il FSNPA prevede le seguenti tipologie di intervento:

a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi da parte degli imprenditori ittici e dell'acquacoltura finalizzati alla copertura dei rischi relativi a gravi danni alle strutture, ivi compreso l'affondamento del natante, al valore della produzione, conseguenti a calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale ed a fluttuazioni dei prezzi delle materie prime;

b) misure in favore di eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca o di addetti agli impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di servizio o a seguito di affondamento, per avversità meteomarine, delle unità da pesca o asservite ad impianti;

c) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Programma assicurativo annuale, di cui all'articolo 14-*bis*, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 1 ⁽¹⁵⁾.

3. La dotazione del Fondo è stabilita dal Programma nazionale nell'ambito della ripartizione delle relative risorse, tenendo conto di quanto previsto dal Programma assicurativo annuale di cui all'articolo 14-*bis* ⁽¹⁶⁾.

4. Su richiesta di una o più regioni o di una o più associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone, per il tramite degli Istituti scientifici operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), l'accertamento delle condizioni per gli interventi di cui al comma 2 al fine della dichiarazione, con proprio decreto, dello stato di calamità o di avversità meteomarine ⁽¹⁷⁾.

5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera *b*), la richiesta può essere effettuata tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, sono individuati, previa intesa con le regioni e le province autonome, i criteri di attuazione in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, anche contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari, la possibilità di avvalersi delle regioni o delle Capitanerie di porto ⁽¹⁸⁾.

7. [Le disposizioni dell'*articolo 15 della legge 24 dicembre 1976, n. 898*, recante la nuova regolamentazione delle servitù militari, con particolare riferimento al quinto comma del medesimo articolo 15, si applicano anche allo sgombero di specchi d'acqua interni e marini ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾.

(13) Per la rideterminazione del Fondo, di cui al presente articolo, vedi l'art. 5, comma 3-*bis*, *D.L. 5 maggio 2015, n. 51*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 luglio 2015, n. 91*.

(14) Comma così sostituito dall'*art. 1, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100*.

(15) Comma così sostituito dall'*art. 1, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100*.

(16) Comma così sostituito dall'*art. 1, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100*.

(17) Comma così sostituito dall'*art. 1, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100*.

(18) Comma così sostituito dall'*art. 1, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100*. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 8 gennaio 2008*.

(19) Vedi, anche, il *D.M. 18 giugno 2009*.

(20) Comma abrogato dall'*art. 2268, comma 1, n. 1024*), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'*art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010*.

14-bis. *Copertura assicurativa nel settore della pesca e dell'acquacoltura.*

1. Per le finalità di cui all'articolo 14, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca. Il contributo dello Stato è concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento, qualora il danno raggiunga il 20 per cento della produzione relativamente alle zone dell'Obiettivo 1 ed il 30 per cento nelle altre zone.
2. Qualora contratti assicurativi coprano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni non assimilabili alle calamità naturali, il contributo dello Stato, per gli interventi conformi agli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca, è ridotto fino al 50 per cento del costo del premio. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, sono stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi.
3. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive le imprese di pesca in qualsiasi forma giuridica costituite, nonché loro associazioni nazionali riconosciute ai sensi della legislazione vigente e le cooperative di pesca e loro consorzi.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il parere della Commissione di cui all'articolo 3, sono individuati i criteri di attuazione.
5. L'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi è determinata, attraverso il Programma assicurativo annuale della pesca e dell'acquacoltura di seguito denominato: «Programma assicurativo», sulla base dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio in apposito capitolo nell'ambito della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
6. Il Programma assicurativo è elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dagli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ed è approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, e sentite le proposte di una commissione tecnica. La composizione ed il regolamento di funzionamento della commissione tecnica è stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o dal

Sottosegretario delegato alla pesca. Ai componenti della commissione tecnica non compete alcuna indennità o compenso, né rimborso spese.

7. Nel Programma assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per:

- a) tipologia di polizza assicurativa;
- b) area territoriale d'intervento;
- c) evento climatico avverso o altro tipo di garanzia;
- d) tipo di produzione e/o di strutture;
- e) fattori e mezzi della produzione e loro prezzi.

8. Nel Programma assicurativo possono essere disposti anche:

a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree;

b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche ⁽²¹⁾.

(21) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100.

15. Comunicazione istituzionale.

1. Nel Programma nazionale è dato riconoscimento al ruolo strategico della comunicazione istituzionale in funzione della tutela della concorrenza attraverso la predisposizione di un insieme coordinato di azioni pubbliche, ispirate ai principi della [legge 7 giugno 2000, n. 150](#), e finalizzate alla sicurezza e all'educazione alimentare, alla valorizzazione della qualità della produzione ittica nazionale ed alla divulgazione delle iniziative ed opportunità del mercato nazionale ed estero.

2. L'insieme delle azioni di cui al comma 1, predisposto anche tenendo conto delle indicazioni e dei dati forniti dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura e delle cooperative della pesca, deve garantire la pari possibilità di accesso alle informazioni da parte di tutti gli operatori nazionali per l'acquisizione delle medesime opportunità di sviluppo produttivo e per la salvaguardia della libera concorrenza in coerenza con le norme comunitarie discendenti dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con [legge 14 ottobre](#)

[1957, n. 1203](#), e successive modificazioni, ed informare il consumatore ai fini di una scelta responsabile.

16. *Promozione della cooperazione.*

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura nazionali in forma cooperativa, nonché delle attività connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di:

a) corsi di aggiornamento e riqualificazione per i soci e per i dipendenti delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura e loro consorzi, organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura, riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;

b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, gli acquacoltori, i consorzi tra cooperative della pesca e dell'acquacoltura;

c) contratti di programma, progetti sperimentali e convenzioni per la fornitura di servizi al settore, finalizzati al rafforzamento del ruolo della cooperazione nel più ampio contesto del processo di sviluppo dell'economia ittica.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono effettuate sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura.

17. *Promozione dell'associazionismo.*

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo e la valorizzazione della produzione ittica nazionale, tutelare la concorrenzialità delle imprese di settore sui mercati nazionali ed internazionali, promuovere l'associazionismo nel settore della pesca e dell'acquacoltura nazionali, nonché delle attività connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative, ivi compresi i contratti di programma, i progetti sperimentali e le convenzioni per la fornitura di servizi al settore, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura.

18. *Promozione delle attività a favore dei lavoratori dipendenti.*

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle opportunità occupazionali e delle tutele sociali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché delle attività connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative rivolte ai lavoratori dipendenti, promosse dalle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle medesime organizzazioni.

19. *Valutazione dei risultati dei programmi.*

[1. I programmi annuali e pluriennali di cui agli articoli 16, 17 e 18, definiscono gli obiettivi, gli strumenti e le misure di intervento che si intendono perseguire in coerenza con il Programma nazionale di cui all'articolo 4.

2. Il Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, propone le linee guida relative alla stesura dei programmi, nonché i criteri di valutazione e le modalità di controllo per la successiva approvazione dei programmi stessi. Il Tavolo azzurro è chiamato, altresì, ad esprimersi annualmente sull'andamento dei programmi, di cui al comma 1, e sui risultati raggiunti] ⁽²²⁾.

(22) Articolo abrogato dal comma 5-*duodecies* dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

20. *Tutela dell'occupazione e sostenibilità sociale.*

1. Nel Programma nazionale, con particolare riferimento all'articolo 18, è data priorità ai seguenti obiettivi di tutela dell'occupazione e sostenibilità sociale nel settore della pesca e dell'acquacoltura:

a) promuovere studi di settore, di monitoraggio, adeguamento professionale e sicurezza del lavoro, nonché progetti per l'introduzione coerentemente con le politiche del lavoro, di opportune forme di tutela in favore dei lavoratori della pesca marittima;

b) semplificare le procedure inerenti alla comunicazione di imbarco in sostituzione di un marittimo arruolato che risulti temporaneamente assente per uno dei motivi previsti dall'articolo 2110 del codice civile.

21. Intesa tra Stato e regioni.

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo e le regioni sottoscrivono un accordo ai sensi dell'[articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), per lo svolgimento dell'attività amministrativa inerente al settore della pesca e dell'acquacoltura non disciplinate dal presente decreto, in considerazione delle specifiche esigenze di unitarietà della regolamentazione del settore dell'economia ittica, del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni e dei principi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

22. Dotazioni finanziarie.

1. All'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, con particolare riferimento agli articoli 5, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 20, come definiti ed approvati dal Programma nazionale adottato ai sensi dell'articolo 4, ivi compresi gli stanziamenti necessari per il funzionamento degli organi collegiali di cui agli articoli 3 e 9, si provvede, per gli anni 2004, 2005 e 2006, nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'[articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267](#), come determinati dalla [legge 24 dicembre 2003, n. 350](#).

23. Abrogazione norme.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le seguenti norme: [legge 17 febbraio 1982, n. 41](#); [legge 5 febbraio 1992, n. 72](#); [legge 14 luglio 1965, n. 963](#), limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

23-bis. Disposizioni transitorie.

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 14, comma 6, per l'attuazione delle misure previste dal Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al [D.M. 3 marzo 1992](#) del Ministro della marina mercantile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1992 ⁽²³⁾.

(23) Articolo aggiunto dall'[art. 19-septies, D.L. 9 novembre 2004, n. 266](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

L. 6 dicembre 1991, n. 394.

Legge quadro sulle aree protette.

TITOLO I

Principi generali

1. Finalità e ambito della legge.

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'[articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#) , e dell'[articolo 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142](#) . Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti

territoriali di cui all'*articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*⁽²⁾.

(2) Periodo aggiunto dall'*art. 2, comma 21, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

1-bis. *Programmi nazionali e politiche di sistema.*

1. Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'Appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvopastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati. 2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1⁽³⁾.

(3) Articolo aggiunto dall'*art. 2, comma 22, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

2. *Classificazione delle aree naturali protette.*

1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla [L. 5 marzo 1985, n. 127](#) ⁽⁴⁾, e quelle definite ai sensi della [L. 31 dicembre 1982, n. 979](#) .

5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al [D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448](#) .

6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'[articolo 3 della L. 5 agosto 1981, n. 453](#) .

7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni ⁽⁵⁾.

8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.

9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'*Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities* (AISM-IALA) ⁽⁶⁾.

(4) Recante ratifica del protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982.

(5) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 23, L. 9 dicembre 1998, n. 426](#).

(6) Comma aggiunto dall'[art. 4, L. 8 luglio 2003, n. 172](#).

3. Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette.

1. È istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato «Comitato», costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.

3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla [legge 18 maggio 1989, n. 183](#), in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'[articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102](#), individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994 ⁽⁷⁾.

4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7;

b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonché le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;

c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.

5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.

6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito.

7. È istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata «Consulta», costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.

8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.

9. [Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali ⁽⁸⁾. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli [articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428](#), convertito dalla [legge 4 agosto 1973, n. 497](#). Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991 ⁽⁹⁾]

⁽¹⁰⁾.

(7) Con [Del. 2 dicembre 1996](#) (Gazz. Uff. 20 giugno 1997, n. 142) il Comitato per le aree naturali protette ha approvato il programma operativo per la Carta della natura. La [Corte costituzionale, con sentenza 13-22 ottobre 1999, n. 389](#) (Gazz. Uff. 27 ottobre 1999, n. 43, serie speciale), ha dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Comitato per le aree naturali protette, non accogliere le richieste di iscrizione nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette di sette parchi naturali provinciali e di dodici riserve naturali già individuati dalla Provincia di Bolzano, sotto il profilo che in tali aree «le deroghe al divieto di cui al comma 3 punto a) dell'[art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) non siano esplicitamente riconducibili a quanto indicato dal comma 4,

art. 11 della legge medesima; di conseguenza ha annullato, nella parte corrispondente, la suddetta deliberazione 2 dicembre 1996».

(8) Per l'aumento del contingente di personale della segreteria tecnica vedi l'*art. 4, comma 12, L. 8 ottobre 1997, n. 344*.

(9) Per la soppressione del comitato di cui al presente articolo vedi il *D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281*.

(10) Comma abrogato dall'*art. 14 D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90*. Vedi, anche, gli articoli 3, 11, 12 e 13 dello stesso decreto.

4. Programma triennale per le aree naturali protette.

1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato «programma», sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge dello Stato:

a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;

b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;

c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali;

d) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree;

e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.

2. Il programma è redatto anche sulla base delle indicazioni di cui all'*articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979* .
3. Il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.
4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministro dell'ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla *legge 28 agosto 1989, n. 305* . L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.
5. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato da ciascun componente del Comitato stesso, dagli altri Ministri, da regioni non facenti parte del Comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunità montane. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'*articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349* , ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura. In sede di attuazione del primo programma triennale, il programma stesso finalizza non meno di metà delle risorse di cui al comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e a quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili per le finalità compatibili con la presente legge ed in particolare con quelle degli articoli 7, 12, 14 e 15, ed è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni statali e regionali.
7. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto dal comma 6, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.
8. In vista della formulazione del programma è autorizzata la spesa da parte del Ministero dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il 1992 per l'avvio delle attività connesse alla predisposizione della Carta della natura nonché per attività di informazione ed educazione ambientale.
9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano per il parco di cui all'articolo 12, per le iniziative per la promozione economica e sociale di cui all'articolo 14, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui

all'articolo 15, nonché per interventi connessi a misure provvisorie di salvaguardia e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la valorizzazione e fruibilità delle aree, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994 ⁽¹¹⁾.

(11) Per la soppressione del programma triennale per le aree naturali protette vedi l'art. 76, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, .

5. Attuazione del programma; poteri sostitutivi.

1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari ad acta.

2. Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministro dell'ambiente secondo le modalità indicate dal Comitato.

3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.

6. Misure di salvaguardia.

1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile. Nei casi previsti dal presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area

stessa. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349* , in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, nonché dall'*articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59* .

2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui all'articolo 7.

3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'*articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865* , e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'*articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457* , dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11.

5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'*articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59* .

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'*articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47* , ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al comma 4 dell'*articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349* . La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639* .

7. Misure di incentivazione.

1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25 ⁽¹²⁾:

a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

e) attività culturali nei campi di interesse del parco;

f) agriturismo;

g) attività sportive compatibili;

h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

(12) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 8, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

TITOLO II

Aree naturali protette nazionali

8. *Istituzione delle aree naturali protette nazionali.*

1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
 2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
 3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.
 4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.
 5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.
 6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.
 7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.
-

9. *Ente parco.*

1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente ⁽¹³⁾.
2. Sono organi dell'Ente:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio direttivo;

- c) la Giunta esecutiva;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) la Comunità del parco.

3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al [decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#). Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva ⁽¹⁴⁾.

4. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità, secondo le seguenti modalità:

- a) quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
- b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'[articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#);
- c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- d) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- e) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ⁽¹⁵⁾.

5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. Il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni. Qualora siano designati membri della Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una

comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti ⁽¹⁶⁾.

6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco ed una Giunta esecutiva formata da tre componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco ⁽¹⁷⁾.

7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 ⁽¹⁸⁾.

8-bis. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni ⁽¹⁹⁾.

9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti.

10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. In quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di amministrazione vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere di adozione o di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate ⁽²⁰⁾.

11. Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito

presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del presente comma. ⁽²¹⁾ ⁽²²⁾.

11-*bis*. La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'*articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-*bis*), del citato *decreto legislativo n. 165 del 2001*; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna ⁽²³⁾.

12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ⁽²⁴⁾.

12-*bis*. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001 ⁽²⁵⁾.

13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla *legge 20 marzo 1975, n. 70*; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.

14. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

14-*bis*. Per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui all'*articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ⁽²⁶⁾.

15. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco ⁽²⁷⁾.

(13) Vedi, anche, l'art. 80, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

- (14) Comma così modificato dall'art. 55, comma 1, lett. a), n. 1), [D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#).
- (15) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 1, [D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73](#), a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 4 del medesimo [D.P.R. n. 73/2013](#).
- (16) Comma così modificato prima dall'art. 2, comma 24, [L. 9 dicembre 1998, n. 426](#) e poi dal comma 3 dell'art. 1, [D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73](#), a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 4 del medesimo [D.P.R. n. 73/2013](#).
- (17) Comma così modificato prima dall'art. 2, comma 24, [L. 9 dicembre 1998, n. 426](#) e poi dal comma 2 dell'art. 1, [D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73](#), a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 4 del medesimo [D.P.R. n. 73/2013](#).
- (18) Comma così modificato dall'art. 2, comma 24, [L. 9 dicembre 1998, n. 426](#).
- (19) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 24, [L. 9 dicembre 1998, n. 426](#).
- (20) Comma così modificato dal comma 4 dell'art. 1, [D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73](#), a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 4 del medesimo [D.P.R. n. 73/2013](#).
- (21) Comma sostituito dall'art. 2, comma 25, [L. 9 dicembre 1998, n. 426](#) e, successivamente, così modificato dall'art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), [D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#). Con [D.M. 2 novembre 2000](#) (Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302) e con [D.M. 15 giugno 2016, n. 143](#) sono state emanate norme relative all'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco.
- (22) Sulla decorrenza, in sede di prima applicazione, del termine previsto dall'ultimo periodo del presente comma vedi l'art. 55, comma 2, [D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#).
- (23) Comma inserito dall'art. 55, comma 1, lett. a), n. 3), [D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#).
- (24) Comma così sostituito dal comma 8 dell'art. 11-*quaterdecies*, [D.L. 30 settembre 2005, n. 203](#), aggiunto dalla relativa di conversione.
- (25) Comma aggiunto dal comma 108 dell'art. 2, [D.L. 3 ottobre 2006, n. 262](#), come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 1, [D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73](#).
- (26) Comma inserito dall'art. 55, comma 1, lett. a), n. 4), [D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#).
- (27) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 80, comma 25, [L. 27 dicembre 2002, n. 289](#).

10. Comunità del parco.

1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.

2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio:

a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;

b) sul piano per il parco di cui all'articolo 12;

c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;

d) sul bilancio e sul conto consuntivo;

d-bis) sullo statuto dell'Ente parco ⁽²⁸⁾.

3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.

4. La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. È convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.

(28) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 27, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

11. Regolamento del parco.

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. In caso di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre mesi ⁽²⁹⁾.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;

c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;

e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;

g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;

h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani ⁽³⁰⁾.

2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo ⁽³¹⁾.

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;

c) la modificazione del regime delle acque;

d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;

e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

g) l'uso di fuochi all'aperto;

h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente su proposta dell'Ente parco, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate che si esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione ⁽³²⁾.

(29) Comma così modificato dall'art. 55, comma 1, lett. b), n. 1), *D.L. 16 luglio 2020, n. 76*.

(30) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(31) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(32) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n. 426* e, successivamente, dall'art. 55, comma 1, lett. b), n. 2), *D.L. 16 luglio 2020, n. 76*.

11-bis. *Tutela dei valori naturali storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale.*

1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunità del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14 ⁽³³⁾.

(33) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 29, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

12. *Piano per il parco.*

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato «piano», che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;

c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di *handicap* e agli anziani;

d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agroturistiche;

e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere ⁽³⁴⁾.

2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive

tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'*articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457* ;

c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agrosilvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma dell'*articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978* , salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;

d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

3. Il piano è predisposto e adottato dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. ⁽³⁵⁾.

4. Il piano di cui al comma 3 adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco è depositato per sessanta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro tale termine chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazione presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica di cui al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, avviata contestualmente dall'Ente parco nella qualità di autorità procedente, e nel cui ambito è acquisito il parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo ⁽³⁶⁾.

5. in caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.

6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati ⁽³⁷⁾.

(34) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 30, L. 9 dicembre 1998, n. 426](#).

(35) Comma sostituito dall'[art. 2, comma 30, L. 9 dicembre 1998, n. 426](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 55, comma 1, lett. c\), n. 1\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#).

(36) Comma così modificato dall'[art. 55, comma 1, lett. c\), nn. 2.1\), 2.2\), 2.3\) e 2.4\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#).

(37) Per l'Ente Parco nazionale dell'Aspromonte vedi il [Comunicato 28 gennaio 2009](#); per l'Ente Parco nazionale della Majella vedi il [Comunicato 17 luglio 2009](#).

13. Nulla osta.

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.

Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della [legge 8 luglio 1986, n. 349](#).

3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.

4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.

13-bis. *Interventi nelle zone di promozione economica e sociale* ⁽³⁸⁾.

1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di non conformità il direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento.

(38) Articolo inserito dall'art. 55, comma 1, lett. d), D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

14. *Iniziative per la promozione economica e sociale.*

1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine la Comunità del parco, avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco un piano pluriennale economico e sociale per la promozione della attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è

rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri ⁽³⁹⁾.

3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

(39) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 31, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

15. Acquisti, espropriazioni ed indennizzi.

1. L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, può prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti.

1-bis. I beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico, statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati già affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'Ente parco ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove

anni, ovvero di durata inferiore se richiesta dello stesso ente parco. "L'ente parco provvede alla gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione vigente" ⁽⁴⁰⁾.

1-ter. La concessione di cui al comma 1-bis può essere rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego da parte del soggetto competente ⁽⁴¹⁾.

1-quater. L'Ente parco può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un corrispettivo. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente parco non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente ⁽⁴²⁾.

2. I vincoli derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.

3. L'Ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.

4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrisondersi entro novanta giorni dal verificarsi del documento.

5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b), salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'*articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590*, e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorità.

(40) Comma inserito dall'*art. 55, comma 1, lett. e), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*.

(41) Comma inserito dall'art. 55, comma 1, lett. e), D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

(42) Comma inserito dall'art. 55, comma 1, lett. e), D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

16. Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali.

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'*articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512*, e successive modificazioni e integrazioni;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

1-bis. A decorrere dall'anno 2018, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'*articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, può essere destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi nonché di riparto ed erogazione delle somme ⁽⁴³⁾ ⁽⁴⁴⁾.

2. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio.

3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'[articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), come sostituito dall'[articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24](#), senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.

4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.

(43) Comma inserito dall'[art. 17-ter, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 dicembre 2017, n. 172](#).

(44) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 22 marzo 2019](#).

17. Riserve naturali statali.

1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'articolo 8, comma 2, oltre a determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell'articolo 11 della presente legge. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono vietati in particolare:

a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;

b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva.

18. Istituzione di aree protette marine.

1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in

ogni caso svolta, ai sensi dell'*articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979*, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ⁽⁴⁵⁾.

1-*bis*. L'istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente ⁽⁴⁶⁾.

2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6.

3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

(45) Comma così modificato dal comma 8 dell'*art. 8, L. 23 marzo 2001, n. 93*. Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'*art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(46) Comma aggiunto dal comma 9 dell'*art. 8, L. 23 marzo 2001, n. 93*.

19. Gestione delle aree protette marine.

1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.

2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.

3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:

a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;

b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;

c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;

e) la navigazione a motore;

f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

4. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ⁽⁴⁷⁾, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.

6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette ⁽⁴⁸⁾.

(47) Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'*art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(48) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 17, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

20. Norme di rinvio.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V della [legge 31 dicembre 1982, n. 979](#), non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

21. Vigilanza e sorveglianza.

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.

2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'[articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), e del decreto di cui all'[articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143](#), e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo ⁽⁴⁹⁾. Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7 ⁽⁵⁰⁾.

(49) Vedi il [D.P.C.M. 26 giugno 1997](#) e il [D.P.C.M. 5 luglio 2002](#).

(50) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 32, L. 9 dicembre 1998, n. 426*. In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l'*art. 80, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

TITOLO III

Aree naturali protette regionali

22. Norme quadro.

1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'*articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142*. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa *legge n. 142 del 1990*, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;

b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25;

c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;

d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;

e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agrosilvopastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.

2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.

3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali,

comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.

6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente ⁽⁵¹⁾.

(51) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 33, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

23. Parchi naturali regionali.

1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della *legge 8 giugno 1990, n. 142*. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.

24. Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale.

1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statuari, la costituzione delle comunità del parco.
 2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.
 3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.
-
-

25. Strumenti di attuazione.

1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.
2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.
3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.
4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.
5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici

e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.

26. Coordinamento degli interventi.

1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'[articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142](#), accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.

27. Vigilanza e sorveglianza.

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

28. Leggi regionali.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

29. Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta.

1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'[articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#) , in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#) .

3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.

30. Sanzioni.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamila. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemila. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla

conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro ⁽⁵²⁾.

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area ⁽⁵³⁾.

3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

5. Si applicano le disposizioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), in quanto non in contrasto con il presente articolo.

6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'[articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#), sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione alle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all'articolo 17, comma 2.

(52) Comma aggiunto dall'*art. 4, L. 8 luglio 2003, n. 172*.

(53) Comma aggiunto dall'*art. 4, L. 8 luglio 2003, n. 172*.

31. Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale.

1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'*articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183*, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'*articolo 9 della citata legge n. 183 del 1989*, la composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla *legge 5 aprile 1985, n. 124* ⁽⁵⁴⁾.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del *decreto ministeriale 20 luglio 1987*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'*articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*.

3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco ⁽⁵⁵⁾.

4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'*articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349*.

(54) Per la proroga del termine, vedi l'*art. 3, D.L. 28 agosto 1995, n. 361*.

(55) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 34, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

32. Aree contigue.

1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.
 2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.
 3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'[articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968](#) , soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.
 4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.
 5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli [articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#) . L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.
-
-

33. Relazione al Parlamento.

1. Il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio nazionale per l'ambiente, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali.
-
-

34. Istituzione di parchi e aree di reperimento.

1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:

a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);

b) Gargano;

c) Gran Sasso e Monti della Laga;

d) Maiella;

e) Val Grande;

f) Vesuvio;

f-bis) Matese ⁽⁵⁶⁾;

f-ter) Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino ⁽⁵⁷⁾.

2. È istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6 ⁽⁵⁸⁾.

2-bis. E' istituito, d'intesa con le regioni Veneto ed Emilia-Romagna, il Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'istituzione del Parco del Delta del Po. La copertura delle spese obbligatorie è assicurata a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ⁽⁵⁹⁾.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia, necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un

apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'articolo 9.

4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 3.

5. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti parco dei parchi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della presente legge.

6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti, considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:

a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;

b) Etna;

c) Monte Bianco;

d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);

e) Tarvisiano;

f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo);

g) Partenio;

h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;

i) Alpi marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis);

l) Alta Murgia;

l-bis) Costa teatina ⁽⁶⁰⁾.

7. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, può emanare opportune misure di salvaguardia.

8. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine previsto dall'articolo 4, comma 6, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

9. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome interessate, promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono riguardare altresì l'istituzione di aree naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo

internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati.

10. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

11. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a decorrere dal 1993.

(56) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1116, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(57) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1116, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(58) Comma così modificato dall'art. 4, L. 8 ottobre 1997, n. 344. Vedi il D.P.R. 30 marzo 1998.

(59) Comma inserito dall'art. 1, comma 1112, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(60) Lettera aggiunta dall'art. 4, L. 8 ottobre 1997, n. 344.

35. Norme transitorie.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279](#). Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge.

2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonché della specialità degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità, anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica nonché di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno

definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'[articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67](#), e dall'[articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305](#), si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.

4. [Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'[articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305](#), in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3 ⁽⁶¹⁾] ⁽⁶²⁾.

5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po, con le procedure di cui all'articolo 4 si procede alla istituzione del parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se già costituito, di altro parco nazionale, per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.

6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

7. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte delle regioni ai fini della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque.

8. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.

9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993.

(61) Per la proroga al 31 dicembre 1996 del termine previsto dal presente comma 4, vedi l'[art. 6, D.L. 23 ottobre 1996, n. 548](#).

(62) Comma abrogato dall'[art. 1, comma 1115, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

36. Aree marine di reperimento.

1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'*articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979*, nelle seguenti aree:

- a) Isola di Gallinara;
- b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;
- c) Secche di Torpaterno;
- d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
- e) Costa degli Infreschi;
- f) Costa di Maratea;
- g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca ⁽⁶³⁾;
- h) Costa del Monte Conero;
- i) Isola di Pantelleria;
- l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
- m) Acicastello - Le Grotte;
- n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);
- o) Capo Spartivento ⁽⁶⁴⁾;
- p) Capo Testa - Punta Falcone;
- q) Santa Maria di Castellabate;
- r) Monte di Scauri;
- s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
- t) Parco marino del Piceno;
- u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata «regno di Nettuno»;
- v) Isola di Bergeggi;

- z) Stagnone di Marsala;
- aa) Capo Passero;
- bb) Pantani di Vindicari;
- cc) Isola di San Pietro;
- dd) Isola dell'Asinara;
- ee) Capo Carbonara;
- ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano» ⁽⁶⁵⁾;
- ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure «Santuario dei cetacei» ⁽⁶⁶⁾;
- ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco ⁽⁶⁷⁾;
- ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina ⁽⁶⁸⁾;
- ee-sexies) Capo Milazzo ⁽⁶⁹⁾;

ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente ⁽⁷⁰⁾.

2. La Consulta per la difesa del mare ⁽⁷¹⁾ può, comunque, individuare, ai sensi dell'[articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979](#), altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi marini o riserve marine.

(63) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1112, lett. b), n. 1), [L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(64) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1112, lett. b), n. 2), [L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(65) Lettera aggiunta dall'[art. 4, L. 8 ottobre 1997, n. 344](#).

(66) Lettera aggiunta dall'[art. 2, comma 10, L. 9 dicembre 1998, n. 426](#).

(67) Lettera aggiunta dal comma 4 dell'[art. 8, L. 23 marzo 2001, n. 93](#).

(68) Lettera aggiunta dal comma 116 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(69) Lettera aggiunta dal comma 116 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(70) Lettera aggiunta dall'[art. 6, comma 3, L. 28 dicembre 2015, n. 221](#).

(71) Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'*art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

37. Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale.

1. ... ⁽⁷²⁾.

2. È deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo del 25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura del competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente a beni immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato ed ai soggetti pubblici e privati di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2-*bis* dell'articolo 114 del citato testo unico delle imposte sui redditi, purché detti immobili siano vincolati ai sensi della *legge 29 giugno 1939, n. 1497*, e facciano parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge, o siano assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al *decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431*, e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future generazioni.

3. Le agevolazioni di cui all'*articolo 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512*, sono accordate nel caso di trasferimenti delle cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'*articolo 1 della citata legge n. 1497 del 1939* effettuati da soggetti che abbiano fra le loro finalità la conservazione di dette cose.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in lire 100 milioni per il 1991, lire 1 miliardo per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali».

5. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti finanziari del presente articolo.

(72) Aggiunge i commi 2-*bis* e 2-*ter* all'*art. 114, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917*.

38. Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dalla attuazione dell'articolo 3, comma 3, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 10 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 7, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 9, pari a lire 3,4 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».
4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 8, pari a lire 22,9 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».
5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 9, pari a lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 92 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».
6. All'onere relativo all'attuazione dell'articolo 18, comma 4, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».
7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 18, comma 5, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 10, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

9. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 11, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1991, lire 15,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 22 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

10. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 8, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 4 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

11. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 9, pari a lire 14 miliardi per l'anno 1991, lire 17,5 miliardi per l'anno 1992 e lire 21 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

12. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 3, dell'articolo 4, comma 9, dell'articolo 18, comma 4, e dell'articolo 34, comma 10, gli stanziamenti relativi agli anni successivi al triennio 1991-1993 saranno rimodulati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della [legge 5 agosto 1978, n. 468](#), come modificata dalla [legge 23 agosto 1988, n. 362](#).

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L. 31 dicembre 1982, n. 979 (Titolo V).**Disposizioni per la difesa del mare****TITOLO V****Riserve marine**

25. Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

26. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 1 e in conformità agli indirizzi della politica nazionale di protezione dell'ambiente, le riserve marine sono istituite con decreto del Ministro della marina mercantile su conforme parere del Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente naturale - sezione protezione dell'ambiente per la difesa del mare dagli inquinamenti, sentite le regioni e i comuni territorialmente interessati.

Ai fini della Proposta di cui al comma precedente, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, previa individuazione delle aree marine per le quali appare opportuno l'assoggettamento a protezione, accerta:

a) la situazione naturale dei luoghi e la superficie da proteggersi;

b) i fini scientifici, ecologici, culturali, educativi, minerari ed economici con cui va coordinata la protezione dell'area;

c) i programmi eventuali di studio e ricerca nonché la valorizzazione dell'area;

d) i riflessi della protezione nei rapporti con la navigazione marittima e le attività di sfruttamento economico del mare e del demanio marittimo;

e) gli effetti che prevedibilmente deriveranno dalla istituzione della riserva marina sull'ambiente naturale marino e costiero nonché sull'assetto economico e sociale del territorio e delle popolazioni interessate;

f) il piano dei vincoli e delle misure di protezione e valorizzazione ritenuti necessari per la attuazione delle finalità della riserva marina.

La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti può avvalersi, ai fini dell'accertamento, di istituti scientifici, laboratori ed enti di ricerca. In ogni caso è richiesto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'*articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41*.

Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al presente titolo, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti è integrata da tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative nel settore della tutela dell'ambiente marino, da tre esperti nella stessa materia, nonché da due membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto di cui al precedente comma, designati dal consiglio medesimo ⁽²⁰⁾.

(20) Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'*art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

27. Nelle riserve naturali marine, ogni attività può essere regolamentata attraverso la previsione di divieti e limitazioni o sottoposta a particolari autorizzazioni in funzione delle finalità per la cui realizzazione la riserva è stata istituita.

In particolare possono essere vietate o limitate:

a) l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni minerali;

b) la navigazione, l'accesso e la sosta, con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonché la balneazione;

c) la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;

d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee;

e) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

f) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

g) le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi sull'area.

Il decreto di istituzione della riserva marina prevede:

a) la determinazione delle aree marittime e di demanio marittimo costituenti la superficie della riserva;

b) le finalità di carattere scientifico, culturale, economico ed educativo per la cui realizzazione è istituita l'area protetta;

c) i programmi di studio e di ricerca scientifica nonché di valorizzazione da attuarsi nell'ambito della riserva;

d) la regolamentazione della riserva con la specificazione delle attività oggetto di divieto o di particolari limitazioni o autorizzazioni.

Nell'ambito territoriale della riserva marina possono essere disposti dal Ministro della marina mercantile programmi di intervento per il ripopolamento ittico, o per la salvaguardia ecologica.

Qualora la riserva marina confini con il territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale dello Stato, il decreto di costituzione, adottato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, regola il coordinamento fra la gestione della riserva marina e quella del parco nazionale o della riserva naturale dello Stato.

Ove la fascia costiera demaniale costituisca parte integrante dell'eco-sistema terrestre e non vi siano prevalenti ragioni di tutela dell'ambiente marino rispetto ai fini connessi alla tutela territoriale, la gestione della fascia costiera demaniale, è affidata all'ente di gestione del parco o della riserva naturale che, per le relative attività di vigilanza, si avvale delle Capitanerie di porto.

In tale ipotesi il decreto dispone a favore dell'ente delegato la concessione dell'area demaniale e costiera e il relativo canone viene ad avere carattere ricognitorio.

28. In attuazione dei principi di cui agli articoli 1 e 26 il Ministro della marina mercantile promuove e coordina tutte le attività di protezione, tutela, ricerca e valorizzazione del mare e delle sue risorse ed assicura il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna riserva attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui all'articolo 34.

Per la vigilanza e l'eventuale gestione delle riserve marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto.

Presso ogni Capitaneria competente è istituita una commissione di riserva, nominata con decreto del Ministro della marina mercantile e così composta:

- a) il comandante di porto che la presiede;
- b) due rappresentanti dei comuni rivieraschi designati dai comuni medesimi;
- c) un rappresentante delle regioni territorialmente interessate;

d) un rappresentante delle categorie economico-produttive interessate designato dalla camera di commercio per ciascuna delle province nei cui confini è stata istituita la riserva;

e) due esperti designati dal Ministro della marina mercantile in relazione alle particolari finalità per cui è stata istituita la riserva;

f) un rappresentante delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative scelto dal Ministro della marina mercantile fra una terna di nomi designati dalle associazioni medesime;

g) un rappresentante del provveditorato agli studi;

h) un rappresentante dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali;

i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente ⁽²¹⁾ ⁽²²⁾.

Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione della riserva può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute ⁽²³⁾.

La commissione affianca la Capitaneria e l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima.

In particolare la commissione dà il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulata dalla Capitaneria o dall'ente delegato.

Il regolamento è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ⁽²⁴⁾.

(21) Lettera aggiunta dall'*art. 2, L. 8 luglio 1986, n. 349*.

(22) Per la composizione della commissione prevista dal presente comma vedi, ora, il [comma 339 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#).

(23) Comma così sostituito dall'[art. 2, L. 8 luglio 1986, n. 349](#).

(24) Comma così sostituito dall'[art. 2, L. 8 luglio 1986, n. 349](#). Vedi, anche, l'[art. 2, L. 9 dicembre 1998, n. 426](#), che ha soppresso la consulta per la difesa del mare e ne ha trasferito le funzioni ai competenti uffici del ministero dell'ambiente.

29. [Presso il Ministero della marina mercantile è istituita la sezione del Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente avente specifica competenza per tutte le questioni relative alla tutela e alla protezione dell'ambiente marino.

La sezione è composta da 13 membri scelti fra persone di particolare qualificazione e competenza nella materia della tutela e protezione dell'ambiente marino, di cui:

a) cinque in rappresentanza dei Ministeri della marina mercantile, dei beni culturali ed ambientali, dell'agricoltura e foreste, del turismo e spettacolo, della ricerca scientifica, designati dai rispettivi Ministri;

b) due in rappresentanza delle regioni designati dalla Commissione di cui all'[articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#) ;

c) due in rappresentanza dei comuni rivieraschi, scelti dal Presidente del Consiglio su rose di nomi formate dalle associazioni di enti locali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

d) due in rappresentanza degli enti ed organizzazioni operanti nel campo della difesa della natura e dell'ambiente maggiormente rappresentativi in campo nazionale, scelti dal Presidente del Consiglio su rose di nomi formate dagli enti e dalle associazioni medesime;

e) due docenti di discipline attinenti alla tutela dell'ambiente marino scelti dal Presidente del Consiglio.

In caso di mancata designazione di membri entro un mese dalla richiesta, il Consiglio nazionale è convocato e delibera con i membri già designati, purché di numero non inferiore alla metà più uno dei propri componenti.

La sezione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, e dura in carica cinque anni. I membri nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

La sezione è presieduta dal Ministro della marina mercantile o da un suo delegato] ⁽²⁵⁾.

(25) Abrogato dall'*art. 2, L. 8 luglio 1986, n. 349*.

30. Per la violazione dei divieti o dei vincoli contenuti nel decreto di costituzione della riserva si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 5 milioni.

La Capitaneria di porto applica la sanzione di cui al comma precedente e provvede alla confisca delle cose, strumenti ed attrezzi attraverso i quali si sia commessa la violazione.

Il violatore è tenuto altresì alla restituzione di quanto comunque asportato dalla riserva.

31. Nella prima applicazione della presente legge, l'accertamento di cui al secondo comma dell'articolo 26, ha luogo con riferimento alle seguenti aree:

- 1) Golfo di Portofino;
- 2) Cinque Terre;
- 3) Secche della Meloria;
- 4) Arcipelago Toscano;
- 5) Isole Pontine;

- 6) Isola di Ustica;
 - 7) Isole Eolie;
 - 8) Isole Egadi;
 - 9) Isole Ciclopi;
 - 10) Porto Cesareo;
 - 11) Torre Guaceto;
 - 12) Isole Tremiti;
 - 13) Golfo di Trieste;
 - 14) Tavolara, Punta Coda Cavallo;
 - 15) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;
 - 16) Capo Caccia, Isola Piana;
 - 17) Isole Pelagie;
 - 18) Punta Campanella;
 - 19) Capo Rizzuto;
 - 20) Penisola del Sinis, Isola di Mal di Ventre.
-
-

32. Per l'onere derivante dall'attuazione degli articoli 26 e 28 è autorizzata, per il periodo 1982- 1985, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'*art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468* .

La quota relativa all'anno 1982 è determinata in lire 500 milioni ⁽²⁶⁾.

(26) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo, vedi il comma 117 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, l'*art. 6, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221* e, successivamente, l'*art. 24, comma 4, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 ⁽¹⁾.

**Regolamento per l'esecuzione della *L. 14 luglio 1965, n. 963*,
concernente la disciplina della pesca marittima ⁽²⁾.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 1969, n. 188, S.O.

(2) Vedi, anche, l'art. 13, *D.M. 5 maggio 1986* e il *D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153*.

È approvato il regolamento per l'esecuzione della *legge 14 luglio 1965, n. 963*, concernente la disciplina della pesca marittima, che, firmato dai Ministri per la marina mercantile, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e foreste, per il lavoro e la previdenza sociale, è allegato al presente decreto.

**Regolamento per l'esecuzione della *legge 14 luglio 1965, n. 963*, sulla
disciplina della pesca marittima**

TITOLO I

Dell'ordinamento della pesca in generale

Capo I

Disposizioni generali

1. Sfera di applicazione.

Il presente regolamento si applica alla pesca esercitata nelle acque del mare e in quelle del demanio marittimo poste fuori dalle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in materia di pesca.

Nelle zone di mare ove sboccano fiumi e altri corsi d'acqua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune e bacini di acqua salsa o salmastra, le presenti disposizioni si applicano a partire dalla congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare.

2. *Prodotti della pesca.*

Sono prodotti della pesca gli organismi viventi o non, animali o vegetali, eduli e non eduli, catturati nelle acque indicate nell'art. 1.

Per cattura si intende ogni forma di raccolta di tali organismi, sia nelle acque libere che negli spazi acquei sottratti al libero uso o riservati agli impianti di pesca.

I prodotti della pesca si distinguono in prodotti freschi, refrigerati, congelati e trasformati.

Sono prodotti trasformati quelli che, dopo la raccolta sono sottoposti, a bordo o negli impianti di pesca, ad un processo di conservazione diverso dalla congelazione.

3. *Attrezzi da pesca.*

Sono attrezzi da pesca gli strumenti e gli apparecchi destinati alla cattura degli organismi indicati nell'art. 2.

Ai fini della disciplina della pesca, gli attrezzi consentiti si distinguono in: reti, ami, altri strumenti ed apparecchi.

4. *Reti.*

Le reti sono strumenti costituiti da filati di qualsiasi natura, intrecciati a maglie di varia grandezza, e si dividono, in relazione al loro impiego, nei seguenti tipi: reti da posta, reti da circuizione, reti da traino, reti da raccolta, reti da lancio.

Le reti da posta sono quelle destinate a recingere o sbarrare spazi acquei, allo scopo di ammagliare pesci, crostacei e molluschi che vi incappano. Esse si

suddividono in reti fisse e reti derivanti le prime sono ancorate al fondo marino; le seconde sono lasciate all'azione dei venti e delle correnti.

Le reti da circuizione sono quelle calate in mare, al fine di recingere e catturare, con immediata azione di recupero un branco di pesci.

Le reti da traino sono quelle rimorchiate in mare, al fine di catturare, nel loro progressivo avanzamento, organismi marini. Si suddividono in reti trainate sul fondo, o reti a strascico, che Possono essere rimorchiate da navi o, tirate da terra; e in reti trainate in superficie o attraverso la massa di acqua, o reti volanti e pelagiche, che sono esclusivamente rimorchiate da navi, senza mai venire in contatto con il fondo.

Le reti da raccolta sono quelle costituite da un telo di rete di varia grandezza e forma - con o senza intelaiatura di sostegno - destinate, con moto dal fondo alla superficie, a catturare animali marini.

Le reti da lancio sono quelle costituite da un telo di rete, destinate, con moto dalla superficie al fondo, a catturare pesci.

5. Attrezzi con ami.

Gli ami sono strumenti ad uncino, destinati a catturare pesci e altri animali marini, e si impiegano nelle lenze, fisse o trainate, e nei parangali, fissi e derivanti, in superficie, a mezz'acqua e sul fondo.

Le lenze fisse composte da uno o più ami, sono quelle manovrate a mano da terra o da nave, e quelle ancorate sul fondo; le lenze trainate sono quelle, composte da uno o più ami, rimorchiate da navi.

I parangali fissi, composti da più ami, sono quelli ancorati sul fondo; i parangali derivanti, composti da più ami, sono quelli lasciati all'azione dei venti e delle correnti.

6. Altri strumenti ed apparecchi.

Gli altri strumenti ed apparecchi da pesca si suddividono, in relazione al loro impiego, nei seguenti tipi:

1) trappole fisse o mobili. Sono trappole fisse quelle ancorate o fissate stabilmente, quali tonnare, lavorieri, mugginare e saltarelli. Sono trappole mobili quelle che vengono calate in mare per ogni singola operazione di pesca e risalpite dopo breve sosta, quali nasse, bertovelli;

2) strumenti, azionati a mano o da altra forza di propulsione, atti ad agganciare singoli esemplari di organismi marini, quali, fiocine, arpioni;

3) strumenti e apparecchi atti a strappare dal fondo marino organismi sessili o comunque annidati nel sub-strato, quali ingegni, rastrelli, raffi, pale, picconi.

7. Classi di pesca.

[L'attività di pesca si divide in rapporto al fine perseguito nelle seguenti classi: pesca professionale, pesca scientifica, pesca sportiva.

La pesca professionale è l'attività economica destinata alla produzione, per lo scambio, degli organismi indicati nell'art. 2, esercitata dai pescatori e dalle imprese di pesca di cui al titolo II del presente regolamento.

La pesca scientifica è l'attività diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo III del presente titolo.

La pesca sportiva è l'attività esercitata a scopo ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, *D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219* (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(4) Articolo abrogato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 27, *D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4*, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 28 dello stesso *decreto legislativo n. 4/2012*. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 27.

8. Navi per la pesca professionale.

Le navi destinate alla pesca professionale si distinguono nelle seguenti categorie:

1) navi che, per idoneità alla navigazione, per dotazione di attrezzi di pesca e di apparati per la congelazione o la trasformazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca oltre gli Stretti o oceanica;

2) navi che, per l'idoneità alla navigazione, per dotazione di attrezzi da pesca e di sistemi per la refrigerazione o la congelazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca mediterranea o d'altura;

3) navi che, per l'idoneità alla navigazione costiera e per dotazione di attrezzi da pesca, sono atte alla pesca costiera ravvicinata;

4) navi che, per idoneità alla navigazione litoranea e per dotazione di attrezzi da pesca sono atte alla pesca costiera locale;

5) navi e galleggianti stabilmente destinati a servizio di impianti da pesca;

6) navi che, per idoneità alla navigazione e per dotazioni di bordo, sono destinate dalle imprese al servizio di una flottiglia di pesca per l'esercizio delle attività di conservazione o trasferimento e di trasporto dei prodotti della pesca.

L'assegnazione alla rispettiva categoria spetta al capo del compartimento marittimo, all'atto della iscrizione nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e galleggianti. Contro il provvedimento di assegnazione alla categoria può proporsi ricorso al Ministro per la marina mercantile entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

9. Tipi di pesca professionale.

Con riferimento alle navi indicate nell'articolo precedente, ed alle categorie di pesca previste dall'art. 220 codice della navigazione e dall'art. 408 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328](#), la pesca professionale si distingue nei seguenti tipi: pesca costiera, pesca mediterranea o d'altura, pesca oltre gli Stretti od oceanica; la pesca costiera, a sua volta, si divide in pesca locale e pesca ravvicinata.

La pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di sei miglia dalla costa, con o senza navi da pesca di quarta categoria, o da terra.

Nel rispetto della normativa internazionale, la pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza ⁽⁵⁾.

La pesca d'altura si esercita nelle acque del mare Mediterraneo, con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda.

La pesca oceanica si esercita oltre gli Stretti, con navi di prima categoria.

(5) Comma così sostituito dall'*art. 2, D.L. 30 settembre 1994, n. 561*.

10. Impianti di pesca.

Pesca professionale è anche quella esercitata mediante lo stabilimento di apprestamenti fissi o mobili, temporanei o permanenti, destinati alla cattura di specie migratorie, alla piscicoltura e alla molluschicoltura ed allo sfruttamento di banchi sottomarini.

Capo II

Degli organi consultivi

Sezione I

Della commissione consultiva centrale per la pesca marittima

11. Attribuzioni.

La commissione istituita dall'art. 5 della legge, con sede presso il Ministero della marina mercantile, dà parere, oltre che nei casi previsti dallo stesso articolo:

1) sui programmi di attrezzatura e sistemazione dei porti, per la parte relativa alla pesca marittima;

2) sulla classificazione dei porti, quando in essi esistono prevalenti o notevoli interessi pescherecci;

3) sulle domande di concessione, di competenza del Ministero della marina mercantile, di zone demaniali marittime o di mare territoriale destinate agli usi indicati nell'art. 222 del codice della navigazione, nonché di zone portuali destinate a impianti ed attrezzature per la pesca.

12. Funzionamento della commissione.

La commissione deve essere convocata dal presidente.

La commissione deve essere convocata allorché ne faccia richiesta il Ministro.

Le sedute sono valide con l'intervento almeno di diciassette membri.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.

13. Assenza o impedimento del presidente.

Il direttore generale della pesca marittima sostituisce, in qualità di vicepresidente, il presidente, in caso di assenza o impedimento.

14. Nomina di nuovi membri.

In caso di vacanza il Ministro per la marina mercantile con suo decreto reintegra la composizione della commissione.

I nuovi membri rimangono in carica fino al compimento del triennio in corso.

15. Riconferma o nuova designazione dei membri.

Il Ministro per la marina mercantile richiede, tre mesi prima della scadenza del triennio, alle amministrazioni, agli enti e alle associazioni indicati nell'art. 6 della legge, le nuove designazioni di loro competenza, ovvero la riconferma delle designazioni fatte per il triennio in corso.

16. Integrazione della commissione.

Gli esperti indicati dal terzo comma dell'art. 6 della legge sono chiamati dal presidente a partecipare ai lavori della commissione e non possono superare il numero di cinque in una stessa adunanza.

17. Convocazione.

L'avviso di convocazione è diramato dalla segreteria della commissione d'ordine del presidente, con preavviso di almeno quindici giorni, ovvero di cinque giorni in caso di urgenza, e deve indicare il giorno e l'ora della adunanza e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

18. Segretario.

È compito del segretario redigere e conservare il processo verbale delle adunanze e svolgere ogni altra mansione attribuitagli dal presidente.

Il Ministro per la marina mercantile può designare un vice segretario, scelto tra gli impiegati della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe, che esercita le funzioni del segretario in caso di sua assenza o impedimento.

19. Indennità.

Ai presenti ad ogni adunanza è corrisposta l'indennità prevista dalle vigenti disposizioni, oltre al rimborso delle spese, se residenti fuori Roma, previsto dalle disposizioni in vigore.

20. Regolamento interno.

Il regolamento interno della commissione è approvato, su proposta della commissione stessa, con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Sezione II**Della commissione consultiva locale per la pesca marittima****21. Attribuzioni.**

La commissione istituita dall'art. 7 della legge, con sede presso la capitaneria di porto, dà parere:

- 1) sugli argomenti indicati da leggi o regolamenti;
- 2) sulle questioni di massima interessanti la pesca marittima nell'ambito del rispettivo compartimento;
- 3) sugli schemi di provvedimenti, relativi alla disciplina locale della pesca.

La commissione può inoltre formulare voti e proposte, nell'interesse della produzione peschereccia e del ceto peschereccio locale, su ogni argomento attinente la pesca.

22. Funzionamento della commissione.

La commissione è convocata dal presidente in sessione ordinaria almeno una volta l'anno, la commissione deve essere altresì convocata allorché ne faccia richiesta il Ministro per la marina mercantile.

Le sedute sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.

23. Assenza o impedimento del presidente.

L'ufficiale addetto alla pesca sostituisce in qualità di vice-presidente, il presidente, in caso di assenza o impedimento.

24. Convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere diramato con preavviso di almeno sette giorni, ovvero di tre giorni in caso di urgenza, e deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno dell'adunanza deve essere comunicato anche al direttore marittimo ed al Ministero della marina mercantile, ai quali deve essere altresì trasmesso il relativo verbale.

Le persone indicate dall'art. 8, ultimo comma, della legge sono chiamate dal presidente a partecipare ai lavori della commissione e non possono superare il numero di tre in una stessa adunanza.

25. Rinvio.

Per quanto non espressamente disposto valgono le norme stabilite per la commissione consultiva centrale, in quanto applicabili.

Capo III**Della ricerca scientifica e tecnologica****26. Attività di ricerca.**

Il Ministero della marina mercantile, ai sensi dell'art. 4 della legge, promuove ed attua studi ed indagini che abbiano importanza scientifica, tecnica, giuridica, economica sulle condizioni delle zone di pesca sugli stocks ittici, sul naviglio, sui metodi e sugli strumenti di pesca sulle condizioni dei pescatori e della industria peschereccia; promuove altresì e sussidia pubblicazioni utili al progresso dei pescatori ed allo sviluppo della pesca.

27. Istituti scientifici riconosciuti.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 10, terzo comma, e dell'art. 15, ultimo comma, della legge, gli istituti di ricerca che esercitano le attività di cui all'art. 7, terzo comma, sono riconosciuti con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il parere della commissione consultiva centrale per la pesca marittima ⁽⁶⁾.

(6) Articolo così sostituito dall'articolo unico, [D.P.R. 9 giugno 1976, n. 1057](#) (Gazz. Uff. 7 maggio 1977, n. 123). Vedi, anche, il [D.M. 11 giugno 1996](#).

28. Istituti scientifici e ricercatori singoli autorizzati.

Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, gli istituti di ricerca e i singoli che intendano esercitare le attività di cui all'art. 7, terzo comma, devono, di volta in volta richiedere l'autorizzazione al Ministero della marina mercantile.

Parimenti debbono chiedere l'autorizzazione coloro i quali intendano compiere, fuori dal campo della pesca, esperienze, ricerche e studi che possano comunque danneggiare le risorse biologiche del mare.

L'autorizzazione è concessa limitatamente al periodo di tempo necessario al compimento delle ricerche ed è condizionata all'osservanza di prescrizioni da determinarsi caso per caso ⁽⁷⁾.

(7) Articolo così sostituito dall'articolo unico, *D.P.R. 9 giugno 1976, n. 1057* (Gazz. Uff. 7 maggio 1977, n. 123). Vedi, anche, il *D.M. 11 giugno 1996*.

29. Obblighi degli istituti scientifici riconosciuti.

Gli istituti riconosciuti sono tenuti, pena la decadenza del riconoscimento, da dichiararsi con decreto del Ministro per la marina mercantile:

a) a presentare in triplice copia al Ministero della marina mercantile entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sulla attività scientifica svolta nel campo della pesca marittima;

b) a comunicare allo stesso Ministero gli elementi di individuazione delle navi, permanentemente o temporaneamente utilizzate in tale attività, nonché l'elenco del personale stabilmente od occasionalmente impiegato.

30. Documento per il personale degli istituti scientifici riconosciuti od autorizzati.

Gli istituti scientifici riconosciuti od autorizzati devono rilasciare al personale impiegato un documento atto a comprovare che l'attività svolta è effettuata per conto e sotto la responsabilità degli istituti stessi ⁽⁸⁾.

(8) Articolo così sostituito dall'articolo unico, *D.P.R. 9 giugno 1976, n. 1057* (Gazz. Uff. 7 maggio 1977, n. 123). Vedi, anche, il *D.M. 11 giugno 1996*.

31. Imbarco dei ricercatori e del personale dello Stato.

L'imbarco del personale degli istituti riconosciuti od autorizzati, nonché dei ricercatori singoli è autorizzato dal capo del compartimento marittimo.

Il Ministero della marina mercantile autorizza l'imbarco del personale del Ministero stesso e di altre pubbliche amministrazioni, richiesto dagli istituti scientifici riconosciuti od autorizzati per seguire o collaborare all'attività di ricerca, ed a ciò designato dalla competente amministrazione ⁽⁹⁾.

(9) Articolo così sostituito dall'articolo unico, *D.P.R. 9 giugno 1976, n. 1057* (Gazz. Uff. 7 maggio 1977, n. 123).

TITOLO II

Dell'esercizio della pesca professionale

Capo I

Dei pescatori

Sezione I

Dell'iscrizione nel registro dei pescatori

32. Registro dei pescatori.

Il registro nel quale ai sensi dell'art. 9 della legge sono iscritti coloro che esercitano la pesca professionale è tenuto in due parti: nella prima parte sono iscritti quanti esercitano la pesca a bordo di navi, nella seconda parte sono iscritti quanti esercitano tale attività senza imbarco o negli impianti di pesca.

Sono iscritti nella prima parte del registro quanti esercitano promiscuamente le due forme di attività.

33. *Modello del registro.*

Il registro dei pescatori è conforme al modello, annesso al presente regolamento, come allegato A.

34. *Ufficio di iscrizione.*

L'iscrizione avviene presso la capitaneria di porto nella cui circoscrizione è il domicilio del pescatore. L'ufficio marittimo di iscrizione provvede ad apporre annotazione sul titolo matricolare dell'interessato.

Se l'iscrizione avviene presso ufficio diverso da quello che ha rilasciato il titolo matricolare deve esserne data comunicazione all'ufficio che ha rilasciato tale titolo.

35. *Requisiti e condizioni per l'iscrizione.*

Non può ottenere l'iscrizione nel registro, parte prima:

- 1) chi non è iscritto nelle matricole della gente di mare;
- 2) chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- 3) chi è stato condannato per uno o più reati previsti dalle leggi sulla pesca ad una pena detentiva complessivamente superiore ad un anno;
- 4) chi è stato condannato per più di cinque violazioni delle leggi sulla pesca, costituenti delitto;
- 5) chi non eserciti la pesca professionale quale attività esclusiva o prevalente.

Agli effetti dei numeri 3) e 4) del precedente comma, non sono considerate le condanne in relazione alle quali sia intervenuta riabilitazione.

Per ottenere l'iscrizione nel registro, parte seconda, oltre a quanto prescritto nei numeri 2), 3), 4) e 5) del primo comma, è necessario essere iscritti almeno nelle matricole della gente di mare di terza categoria.

La insussistenza dell'impedimento di cui al n. 5) può essere dimostrata anche con dichiarazione resa ai sensi dell'*art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15*.

Il capo del compartimento può in ogni momento verificare che l'iscritto nel registro dei pescatori non eserciti in maniera stabile e continuativa altra attività professionale ⁽¹⁰⁾.

(10) Articolo così sostituito dall'*art. 2, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219* (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

36. Documenti per l'iscrizione.

I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nel registro si provano con il titolo matricolare e con il certificato generale del casellario giudiziario richiesto d'ufficio dall'autorità marittima che procede all'iscrizione.

37. Altri documenti.

Per l'iscrizione nel registro sono, altresì prodotti:

- 1) tre fotografie, una delle quali autenticata;
 - 2) eventuali documenti professionali.
-

38. Presentazione della domanda.

La domanda di iscrizione, corredata dai prescritti documenti, può essere presentata anche agli uffici di porto non autorizzati a tenere il registro, i quali la trasmettono all'ufficio competente.

39. Qualifiche per l'iscrizione.

Per coloro che sono in possesso dei titoli e delle specializzazioni professionali per la pesca indicati in appresso, ovvero di altri eventuali, anche di uso locale, la iscrizione si effettua con la relativa qualifica.

Sono titoli professionali:

1) per i servizi tecnici: capopesca per la pesca ravvicinata, per la pesca d'altura, per la pesca oceanica, per gli impianti da pesca;

2) per i servizi complementari: frigorista.

Sono specializzazioni professionali:

1) per i servizi tecnici: pescatore di prima classe, pescatore di seconda classe, pescatore retiere, operatore di apparati elettronici per la pesca, pescatore subacqueo, operaio pescatore degli impianti di pesca;

2) per i servizi complementari: elettricista, addetto alla lavorazione industriale.

L'iscrizione si effettua altresì con le qualifiche professionali marittime previste dalle relative disposizioni, che sono cumulabili con le qualifiche professionali per la pesca.

Per coloro che non sono in possesso di titoli o specializzazioni, l'iscrizione avviene con la qualifica di: «mozzo per la pesca», per i servizi complementari: «operaio apprendista», per il personale addetto agli impianti di pesca.

Il Ministro per la marina mercantile sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, può introdurre nuove qualifiche professionali, al fine di adeguare la presente disciplina al progresso tecnico ed economico dell'industria della pesca.

40. Rubrica per qualifiche.

Gli uffici marittimi cui spetta la tenuta del registro, tengono una rubrica degli iscritti, distinta per qualifiche professionali.

41. Iscrizione nelle matricole della gente di mare.

Chi intende iscriversi nel registro, parte prima, può conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria, indipendentemente dal limite massimo di età stabilita dalle vigenti disposizioni.

Il personale iscritto nelle matricole della gente di mare ai sensi del comma che precede può essere imbarcato solo su navi da pesca.

42. Iscrizione degli stranieri.

L'iscrizione nel registro non è richiesta agli stranieri imbarcati su navi da pesca nei casi previsti dagli articoli 318, secondo comma, e 319 del codice della navigazione.

Per particolare necessità di determinati tipi di pesca professionale il Ministro per la marina mercantile determina le categorie e le qualifiche dei pescatori stranieri autorizzati all'imbarco, nei limiti fissati dall'art. 318, secondo comma, del codice della navigazione.

Per i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea restano in ogni caso salve le disposizioni emanate ai sensi degli articoli 52-58 del trattato istitutivo della Comunità stessa, ratificato con [legge 14 ottobre 1957, n. 1203](#).

43. Annotazioni nel registro.

Sul registro oltre alle generalità, al domicilio, al numero progressivo ed alla data di iscrizione, devono annotarsi per ogni iscritto:

- 1) la qualifica all'atto dell'iscrizione;
- 2) i titoli professionali, le abilitazioni e le specializzazioni ottenute anche dopo l'iscrizione;
- 3) il cambiamento di domicilio, nel caso previsto dall'articolo 44;
- 4) le condanne per reati previsti dalle leggi sulla pesca e le sanzioni disciplinari;
- 5) la cancellazione dal registro, ed i motivi che l'hanno determinata.

Sul registro si applica la fotografia dell'iscritto.

44. Trasferimento di iscrizione.

Il pescatore che intende trasferire il proprio domicilio in un comune che trovasi nella circoscrizione di altra capitaneria di porto, ne fa denuncia all'ufficio di iscrizione, il quale provvede a trasmettere un estratto del registro all'ufficio competente.

L'ufficio che provvede alla nuova iscrizione annota gli estremi della precedente, e dà comunicazione del nuovo numero di iscrizione all'ufficio di iscrizione matricolare e all'ufficio di provenienza, che procede alla cancellazione.

45. Cancellazione dal registro.

Alla cancellazione dal registro si procede per i seguenti motivi:

- 1) trasferimento di iscrizione;

- 2) perdita della cittadinanza;
 - 3) perdita dei requisiti e delle condizioni indicati nell'art. 35;
 - 4) abbandono volontario della professione, comprovato da una dichiarazione dell'iscritto;
 - 5) cessazione dell'esercizio della professione da almeno un triennio;
 - 6) morte dell'iscritto.
-
-

45-bis. *Ricorso al Ministro della marina mercantile.*

Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o di cancellazione del capo del compartimento marittimo è ammesso ricorso al Ministro della marina mercantile ⁽¹¹⁾.

(11) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219 (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

46. *Reiscrizione nel registro.*

Gli iscritti nel registro, cancellati nei casi indicati ai numeri 2), 4) e 5) dell'articolo che precede possono chiedere la reiscrizione entro cinque anni dalla cancellazione quando siano cessate le cause che l'hanno determinata. Negli altri casi si procede a nuova iscrizione.

47. *Prima iscrizione nel registro.*

Per un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'iscrizione nel registro avviene di diritto con le qualifiche indicate nel presente regolamento,

per coloro i quali, ancorché non in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione, dimostrano di aver esercitato o di esercitare la professione suddetta con le mansioni corrispondenti alle qualifiche stesse.

La prova dell'effettivo esercizio dell'attività professionale può essere conseguita attraverso le risultanze delle matricole della gente di mare, dei documenti di abilitazione professionali, del libretto di navigazione o del foglio di ricognizione, del ruolo di equipaggio o della licenza della nave da pesca, del contratto individuale di lavoro, e di ogni altro idoneo documento.

Fino al momento dell'iscrizione e non oltre il termine indicato nel primo comma, i pescatori abilitati in base alle disposizioni anteriormente vigenti possono continuare ad esercitare le rispettive attività.

Sezione II

Del conseguimento dei titoli o delle specializzazioni professionali

48. *Titoli professionali.*

I titoli professionali marittimi per il personale addetto alla pesca, si conseguono alle condizioni e con le modalità stabilite nel codice della navigazione e nel relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima) approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328](#), e successive modificazioni.

Gli altri titoli professionali per il personale addetto ai servizi tecnici e complementari della pesca e per quello addetto agli impianti di pesca, si conseguono alle condizioni e con le modalità stabilite negli articoli che seguono.

49. *Capopesca.*

Il capopesca esercita le mansioni relative alla direzione delle operazioni di pesca e le altre connesse con la qualifica.

50. Capopesca per la pesca ravvicinata.

Per conseguire il titolo di capopesca per la pesca ravvicinata, è necessario:

- 1) essere iscritto nel registro dei pescatori;
 - 2) aver compiuto il ventunesimo anno di età;
 - 3) aver esercitato la pesca per un anno, ovvero essere in possesso di un titolo professionale marittimo che abilita al comando di navi da pesca;
 - 4) aver sostenuto, con esito favorevole, una prova pratica secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
-

51. Capopesca per la pesca d'altura.

Per conseguire il titolo di capopesca per la pesca di altura è necessario:

- 1) essere iscritto nel registro dei pescatori;
 - 2) aver compiuto il ventunesimo anno di età;
 - 3) aver esercitato la pesca per due anni su navi che esercitano la pesca d'altura; ovvero essere in possesso dei titoli professionali di padrone marittimo per la pesca o di marinaio autorizzato alla pesca mediterranea; o di capopesca per la pesca ravvicinata che abbia effettuato almeno sei mesi di pesca a bordo di navi che esercitano la pesca d'altura;
 - 4) aver conseguito la licenza elementare e avere assolto l'obbligo scolastico;
 - 5) avere sostenuto, con esito favorevole, una prova teorico-pratica secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
-
-

52. Capopesca per la pesca oceanica.

Per conseguire il titolo di capopesca per la pesca oceanica, oltre a quanto prescritto nei numeri 1), 2), 4) e 5) dell'articolo precedente è necessario aver esercitato la pesca per non meno di quattro anni, di cui almeno due a bordo di navi che esercitano la pesca oceanica; ovvero essere in possesso dei titoli professionali di capopesca d'altura o padrone marittimo per la pesca o aspirante capitano di lungo corso che abbia superato l'esame per la specializzazione alla pesca, o titolo superiore, ed aver effettuato almeno un anno di pesca a bordo di navi che esercitano la pesca oceanica.

53. Capopesca per gli impianti di pesca.

Per conseguire il titolo di capopesca degli impianti di pesca, o altro titolo di uso locale equiparabile, è necessario:

- 1) essere iscritto nel registro dei pescatori;
 - 2) aver compiuto il ventunesimo anno di età;
 - 3) aver esercitato la pesca per tre anni nello stesso tipo di impianto per il quale si richiede il titolo;
 - 4) aver conseguito la licenza elementare e avere assolto l'obbligo scolastico;
 - 5) aver sostenuto, con esito favorevole, una prova teorico-pratica secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
-

54. Frigorista.

Il frigorista esercita le mansioni relative alla qualifica a bordo delle navi da pesca.

Per conseguire il titolo è necessario:

- 1) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
- 2) aver conseguito la licenza elementare e avere assolto l'obbligo scolastico;

3) aver lavorato in uno stabilimento industriale per la costruzione e la riparazione di apparati frigoriferi, o aver condotto impianti frigoriferi industriali almeno per un anno, ovvero essere stato imbarcato, per lo stesso periodo di tempo, su una nave da pesca in qualità di allievo frigorista; ovvero aver seguito, con esito favorevole, un corso specializzato riconosciuto dal Ministro per la marina mercantile;

4) aver sostenuto con esito favorevole, una prova teorico-pratica, secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.

55. Specializzazioni professionali.

Le specializzazioni professionali del personale addetto alla pesca si conseguono alle condizioni, con i requisiti e secondo le modalità stabilite dal Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca nonché per la specializzazione di pescatore subacqueo, la commissione medica centrale di 2° grado presso il Ministero della marina mercantile.

La persistenza dei requisiti fisici richiesti per la specializzazione di pescatore subacqueo è accertata periodicamente secondo le norme stabilite dal Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione medica centrale.

56. Attività valida per conseguire i titoli.

L'attività di pesca e quella lavorativa, richiesta per il conseguimento dei titoli professionali per la pesca debbono essere effettuate almeno per un terzo su navi e presso imprese nazionali.

57. Delle prove d'esame.

Il Ministro per la marina mercantile stabilisce le norme per l'effettuazione delle prove d'esame, le sedi e le sessioni, la composizione delle commissioni, nonché i documenti comprovanti i requisiti prescritti per poter essere ammessi alle prove stesse.

Sezione III**Del certificato di iscrizione****58. Certificato d'iscrizione nel registro dei pescatori.**

Il certificato d'iscrizione previsto dall'art. 10, 2° comma, della legge, è il documento di abilitazione all'attività di pescatore marittimo.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile ne è approvato il relativo modello.

59. Rilascio del certificato.

Il certificato è rilasciato dal capo dell'ufficio di iscrizione.

Quando il certificato è stato sottratto o è andato smarrito o distrutto, o è diventato inservibile, l'ufficio di iscrizione rilascia un duplicato.

60. Possesso del certificato.

Nell'esercizio dell'attività di vigilanza sulla pesca, l'autorità competente accerta il possesso del certificato di iscrizione da parte di chi esercita professionalmente la pesca marittima.

61. Annotazioni sul certificato.

Le variazioni degli elementi indicati nel presente capo debbono essere comunicate entro trenta giorni all'ufficio competente, il quale provvede ad annotarle sul certificato.

62. Ritiro del certificato.

Quando si procede alla cancellazione dell'iscritto dal registro, o è intervenuto provvedimento che importa la interdizione all'esercizio della pesca, l'autorità marittima procede al ritiro del certificato.

Capo II**Delle imprese di pesca****63. Registro delle imprese di pesca.**

Il registro nel quale, ai sensi dell'art. 11 della legge, sono iscritte le imprese che esercitano la pesca professionale, è diviso in cinque parti, secondo i tipi di pesca previsti negli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

Il registro deve contenere le indicazioni di cui all'art. 66, le altre previste dal presente Capo, conformemente al modello annesso al presente regolamento, come allegato B.

64. Ufficio di iscrizione.

L'iscrizione deve avvenire presso la capitaneria di porto nella cui circoscrizione ha sede l'impresa.

65. Rappresentanza dell'impresa di pesca.

Quando l'ufficio di iscrizione dell'impresa è diversa dall'ufficio di iscrizione della nave utilizzata dalla impresa stessa o dall'ufficio nella cui circoscrizione trovasi l'impianto di pesca, l'imprenditore deve nominare un rappresentante ivi residente.

La designazione del rappresentante è raccolta dalla autorità marittima competente ovvero è fatta a mezzo di dichiarazione dell'imprenditore con sottoscrizione autenticata] ⁽¹²⁾.

(12) Soppresso dall'*art. 4, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219* (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

66. Iscrizione nel registro.

L'iscrizione si effettua nella parte del registro corrispondente al tipo di pesca professionale esercitata; quando venga esercitato più di un tipo di pesca l'iscrizione si effettua in ciascuna delle relative parti del registro.

Per ottenere l'iscrizione è necessario che l'interessato presenti domanda all'ufficio competente, indicando:

1) ditta, ragione sociale, nonché generalità, luogo, data di nascita e residenza dell'imprenditore, ovvero del legale rappresentante dell'impresa;

2) sede dell'impresa;

3) ubicazione dell'impianto di pesca;

4) ufficio di iscrizione della nave, ovvero ufficio nella cui circoscrizione trovasi l'impianto di pesca;

5) elementi di individuazione e categoria della nave da pesca utilizzata dall'impresa, e sue caratteristiche tecniche, ovvero caratteristiche dell'impianto di pesca;

6) ditta, ragione sociale e generalità del proprietario e dell'armatore della nave predetta, ovvero del titolare dell'impianto di pesca, ove siano persone diverse dall'imprenditore;

7) [generalità del rappresentante, nell'ipotesi prevista dall'articolo che precede] ⁽¹³⁾;

8) categoria e tipo di pesca professionale, con eventuale specificazione della pesca speciale che si intende esercitare;

9) impianti a terra in eventuali disponibilità dell'impresa.

(13) Soppresso dall'*art. 4, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219* (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

67. Documenti per l'iscrizione.

Per ottenere l'iscrizione, devono altresì prodursi i seguenti documenti:

1) atto costitutivo e statuto, in copia autentica, se l'impresa è costituita in forma societaria;

2) [estratto delle matricole e dei registri delle navi nella ipotesi prevista dall'*art. 65*] ⁽¹⁴⁾;

3) titolo, o copia autentica di esso, che attribuisce l'uso della nave, ovvero che consente lo stabilimento dell'impianto di pesca e l'uso dello stesso.

(14) Soppresso dall'*art. 4, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219* (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

66. Annotazioni del registro.

Nel registro debbono annotarsi, oltre al numero progressivo, gli elementi elencati nell'*art. 66* e gli estremi del permesso di pesca, e dei documenti previsti nei numeri 1) e 3) dell'*art. 67* ⁽¹⁵⁾.

Ogni variazione delle indicazioni fornite con domanda di iscrizione deve essere comunicata al competente ufficio, che provvede alla relativa annotazione.

(15) Comma così modificato dall'*art. 4, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219* (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

69. Trasferimento di iscrizione.

Quando si procede al trasferimento della sede dell'impresa nella circoscrizione di altra capitaneria di porto, l'imprenditore chiede all'ufficio di iscrizione il trasferimento della iscrizione stessa.

L'ufficio di iscrizione provvede a trasmettere un estratto del registro all'ufficio competente.

L'ufficio che procede alla nuova iscrizione annota gli estremi della precedente e da comunicazione del nuovo numero di iscrizione all'ufficio di provenienza, che procede alla cancellazione.

Se l'imprenditore non vi provvede nel termine di trenta giorni, l'autorità marittima promuove d'ufficio il trasferimento di iscrizione.

Agli effetti del presente articolo è fatto obbligo alle camere di commercio, industria e agricoltura che ricevono una nuova iscrizione, di darne comunicazione alla capitaneria di porto competente.

70. Cancellazione dal registro.

Alla cancellazione degli iscritti nel registro si procede per i seguenti motivi:

- 1) trasferimento di iscrizione;
- 2) morte dell'imprenditore;
- 3) scioglimento, cessazione o fallimento ⁽¹⁶⁾ dell'impresa;
- 4) abbandono dell'attività di pesca, comprovato da dichiarazione dell'imprenditore;
- 5) cessazione dell'attività di pesca da almeno un triennio.

Dell'avvenuta cancellazione è fatta annotazione nel registro.

(16) A norma del combinato disposto degli artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, *D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, a decorrere dal 15 agosto 2020, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione

giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

71. Reiscrizione nel registro.

Gli iscritti nel registro cancellati per i motivi indicati nei numeri 3), 4) e 5) dell'articolo che precede, possono chiedere la reiscrizione quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione.

72. Certificato di iscrizione.

L'ufficio di iscrizione rilascia all'interessato certificato di avvenuta iscrizione nel registro indicando la data, il numero e la parte del registro nella quale l'impresa è stata iscritta.

73. Prima iscrizione nel registro.

Per un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'iscrizione nel registro avviene di diritto per gli imprenditori che, ancorché non in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione, dimostrano di esercitare un'impresa di pesca.

La prova dell'esercizio suddetto può essere conseguita attraverso le risultanze del registro di iscrizione della nave, dei registri e degli albi delle imprese commerciali, cooperative e artigiane e delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, dell'atto di concessione, della licenza e di ogni altro documento ritenuto idoneo.

Fino al momento dell'iscrizione e non oltre il termine indicato nel primo comma, gli imprenditori che esercitano la loro attività alla data suddetta, sono abilitati all'esercizio dell'impresa.

Capo III

Del permesso di pesca

74. Richiesta del permesso.

L'imprenditore per ottenere il permesso di pesca, previsto dall'art. 12 della legge, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione della nave, anche a mezzo del proprio rappresentante.

Nell'istanza devono indicarsi:

- 1) ditta, ragione sociale, generalità dell'imprenditore, sede dell'impresa, nonché ufficio di iscrizione nel registro delle imprese di pesca ⁽¹⁷⁾;
- 2) elementi di individuazione e categoria della nave da pesca, stazza lorda e netta, tipo e potenza dell'apparato motore, capacità di stiva;
- 3) categoria e tipo di pesca, con eventuale specificazione di pesca speciale, che s'intende esercitare;
- 4) categoria, tipo e caratteristiche principali degli attrezzi da pesca che costituiscono la dotazione della nave;
- 5) caratteristiche dei sistemi per la refrigerazione e degli apparati per la congelazione o trasformazione dei prodotti della pesca eventualmente esistenti a bordo;
- 6) tabella di armamento.

(17) Numero così modificato dall'art. 4, *D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219* (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

75. Documenti per il rilascio del permesso.

Per ottenere il rilascio del permesso di pesca, devono prodursi i seguenti documenti:

- 1) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca ⁽¹⁸⁾;

2) copia del certificato di qualificazione dei sistemi e degli apparati frigoriferi, per le navi da pesca di prima e seconda categoria e, ove esistenti, per quelle di sesta categoria.

(18) Numero così modificato dall'*art. 4, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219* (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

76. Rilascio del permesso.

L'autorità marittima, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti, rilascia il permesso di pesca.

Il permesso è conforme ai modelli approvati con decreto del Ministro per la marina mercantile, e deve contenere le indicazioni previste dall'art. 74.

77. Validità del permesso.

Il permesso autorizza l'esercizio della pesca secondo i tipi e le categorie previsti dal presente regolamento.

La validità del permesso per la pesca locale con gli attrezzi indicati nell'art. 97, è limitata alle acque del compartimento che ha rilasciato il permesso stesso.

Il capo del compartimento marittimo può, per esigenze particolari, autorizzare temporaneamente all'esercizio della pesca locale anche navi di categoria diversa da quella prevista dall'art. 9 secondo comma.

78. Autorizzazione provvisoria.

Alle navi di nuova costruzione e alle navi provenienti da bandiera estera o in caso di urgenza l'ufficio competente può rilasciare un'autorizzazione provvisoria,

accertata sommariamente l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 76.

La predetta autorità fissa la durata della validità della autorizzazione, in rapporto al tempo necessario per il rilascio del permesso; in ogni caso la durata non può essere superiore a mesi sei.

79. *Variazioni.*

Le variazioni degli elementi indicati nell'art. 74 debbono essere comunicate entro trenta giorni all'ufficio competente il quale provvede ad annotarle sul permesso.

80. *Cessazione della validità del permesso.*

Il permesso di pesca perde di validità quando le variazioni degli elementi di cui all'art. 74, non sono comunicate nel termine prescritto dall'articolo 79 o quando esse comportano la perdita di requisiti o di condizioni richieste.

81. *Rinnovo del permesso.*

Per il rinnovo del permesso di pesca l'imprenditore deve presentare al competente ufficio semplice istanza.

L'ufficio, accertata la persistenza dei requisiti e delle condizioni richieste, rinnova il permesso.

82. Duplicato del permesso di pesca.

Quando il permesso di pesca è stato sottratto o è andato smarrito o distrutto, o è divenuto inservibile, l'ufficio competente ne rilascia un duplicato.

83. Ritiro del documento.

L'autorità marittima ritira il permesso di pesca nelle ipotesi previste dall'art. 26, lettere c) e d) della legge e quando è cessata la validità.

84. Documenti di bordo.

Il permesso di pesca e l'autorizzazione provvisoria rientrano tra i documenti di bordo indicati nell'art. 169 secondo comma lettera d), e ultimo comma del codice della navigazione.

85. Rilascio del primo permesso.

Il rilascio del permesso di pesca per un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, è regolato dalle disposizioni anteriormente vigenti.

Entro lo stesso termine, e per gli effetti previsti dal comma che precede, l'autorità marittima procede all'assegnazione delle navi e dei galleggianti alla rispettiva categoria, a norma dell'art. 8.

Le navi prive del certificato prescritto dall'art. 75, n. 2, sono immediatamente assegnate nella relativa categoria, ma debbono ottenere tale certificato entro due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO III

Della disciplina della pesca

Capo I

Disposizioni generali

86. Novellame.

Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per novellame si intendono gli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate negli articoli che seguono.

87. Lunghezza minima dei pesci.

Si considerano pesci allo stadio giovanile, salvo quanto disposto nell'art. 93, quegli esemplari di lunghezza stabilita convenzionalmente, inferiore a 7 centimetri.

Per le seguenti specie la lunghezza è così fissata:

storione (<i>Acipenser</i> s.p.p.)	cm	60
storione lodano (<i>Huso Huso</i>)	"	100
anguilla (<i>Anguilla Anguilla</i>)	"	25
spigola (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	"	20
sgombro (<i>Scomber</i> s.p.p.)	"	15
palamita (<i>Sarda Sarda</i>)	"	25
tonno (<i>Thunnus Thynnus</i>) ⁽¹⁹⁾	"	70
alalonga (<i>Thunnus Alalunga</i>)	"	40
tonnetto (<i>Euthynnus alletteratus</i>)	"	30
pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)	"	140
triglia (<i>Mullus</i> sp.) ⁽²⁰⁾	"	15
sogliola (<i>Solea vulgaris</i>) ⁽²¹⁾	"	15
merluzzo o nasello (<i>Merluccius Merluccius</i>) ⁽²²⁾	"	11
cefalo (<i>Mugil</i> sp.) ⁽²³⁾	"	20
cernia (<i>Ephinephelus</i> sp. e <i>Polvorion americanum</i>) ⁽²⁴⁾	"	45
orata (<i>Sparus auratus</i>) ⁽²⁵⁾	"	20
go (<i>Gobios ophiocephalus</i>) ⁽²⁶⁾	"	12
passera pianuzza (<i>Platichthys fleus</i>) ⁽²⁷⁾	"	15

Nel prodotto della pesca è tollerata la presenza di pesci aventi dimensioni inferiori a non più del 10 per cento di quelle indicate al comma precedente.

Il Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, può stabilire, su proposta del competente capo di compartimento e per comprovate esigenze connesse alla conservazione ed al miglior rendimento delle risorse viventi del mare, per ogni specie ittica, lunghezze minime superiori a quelle previste dal primo e dal secondo comma del presente articolo.

La proposta del capo di compartimento deve essere preceduta dal parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima ⁽²⁸⁾.

(19) La lunghezza del tonno è stata portata a cm 70 dal *D.M. 7 luglio 1980* (Gazz. Uff. 25 luglio 1980, n. 203).

(20) Aggiunto dal *D.M. 3 agosto 1982* (Gazz. Uff. 21 agosto 1982, n. 230).

(21) Aggiunto dal *D.M. 3 agosto 1982* (Gazz. Uff. 21 agosto 1982, n. 230).

(22) Aggiunto dal *D.M. 3 agosto 1982* (Gazz. Uff. 21 agosto 1982, n. 230).

(23) Aggiunto dal *D.M. 5 giugno 1987, n. 250* (Gazz. Uff. 29 giugno 1987, n. 149).

(24) Aggiunto dal *D.M. 5 giugno 1987, n. 250* (Gazz. Uff. 29 giugno 1987, n. 149).

(25) Aggiunto dal *D.M. 5 giugno 1987, n. 250* (Gazz. Uff. 29 giugno 1987, n. 149).

(26) Aggiunto dal *D.M. 5 giugno 1987, n. 250* (Gazz. Uff. 29 giugno 1987, n. 149).

(27) Aggiunto dal *D.M. 5 giugno 1987, n. 250* (Gazz. Uff. 29 giugno 1987, n. 149).

(28) Così sostituito dall'*art. 1, D.P.R. 22 settembre 1978, n. 651* (Gazz. Uff. 25 ottobre 1978, n. 299).

88. Lunghezza minima dei crostacei.

Si considerano allo stadio giovanile, per le specie indicate, gli esemplari di lunghezza inferiore alle seguenti:

aragosta (<i>Palinurus elephas</i>)	cm	30
astice (<i>Homarus gammarus</i>)	cm	30
scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>)	cm	7 ⁽²⁹⁾

(29) Così sostituito dal R.D. 4 novembre 1982 (Gazz. Uff. 18 novembre 1982, n. 318).

89. Dimensione minima dei molluschi bivalvi ⁽³⁰⁾.

Si considerano molluschi bivalvi (Lamellibranchi) allo stadio giovanile gli esemplari inferiori alle seguenti dimensioni:

ostrica (<i>Ostrea</i> sp.)	cm.	6
mitilo (<i>Mitilus</i> sp.)	"	5
tartufo di mare (<i>Venus verrucosa</i>)	"	2,5
cannello o cannicchio (<i>Solen</i> sp. e <i>Ensis</i> sp)	"	6
datteri di mare (<i>Lithophaga Lithophaga</i>) ⁽³¹⁾	"	5

(30) Articolo così modificato dall'art. 39, comma 2, L. 28 luglio 2016, n. 154.

(31) Il *D.M. 4 agosto 1982* (Gazz. Uff. 21 agosto 1982, n. 230) ha così disposto: «Ad integrazione dell'art. 89, *D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639* si considerano allo stadio giovanile gli esemplari di Cape Sante (*Pecten Jacobaeus*) inferiori a cm 10». Successivamente, l'art. 1, *D.M. 16 luglio 1986* (Gazz. Uff. 28 luglio 1986, n. 173) ha così disposto: «Art. 1. A parziale modifica dell'art. 89, *D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639*, la misura degli esemplari di cannicchio (*Solen* sp e *Ensis minor*) allo stato giovanile è aumentata a cm 8.

Ad integrazione dello stesso art. 89 la misura delle telline (*Donax trunculus*) allo stadio giovanile è stabilita in cm 2».

90. Misurazione delle dimensioni.

La lunghezza dei pesci si misura dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna codale, oppure all'estremità della pinna codale, quando questa non presenta i due lobi.

La lunghezza dei crostacei si misura dall'apice dell'occhio fino all'estremità posteriori dell'animale, compreso il telson.

Le dimensioni dei molluschi bivalvi si riferiscono alla lunghezza massima o al diametro massimo delle conchiglie.

91. *Divieto di detenzione di organismi sotto misura.*

Gli esemplari di pesci, crostacei e molluschi, di dimensioni inferiori a quelle stabilite negli articoli che precedono, eventualmente catturati, devono essere rigettati in mare. Tuttavia per ogni specie, sul totale catturato è tollerata la presenza di non più del 10% calcolato sul peso e, ove possibile, sul volume, di esemplari aventi dimensioni inferiori a quelle previste nei precedenti articoli 87, 88 e 89 ⁽³²⁾.

Debbono altresì essere rigettate in mare le femmine di astice e di aragosta di qualsiasi lunghezza, recanti uova sotto l'addome.

(32) Comma così sostituito dall'*art. 1, D.M. 21 aprile 1983* (Gazz. Uff. 29 aprile 1983, n. 116). L'art. 2 del citato D.M. ha, inoltre, così disposto:

«Art. 2. Sono soppresse tutte le disposizioni in contrasto od incompatibili con il disposto dell'art. 91 del regolamento come modificato dall'art. 1 del presente decreto».

92. *Limitazione per altre attività di pesca.*

Per la tutela della montata del novellame verso le acque interne, il Ministro per la marina mercantile può vietare o limitare l'esercizio della pesca in zona di mare poste a distanza inferiore ai 200 metri tanto avanti che lateralmente il luogo ove sboccano fiumi o altri corsi d'acqua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune o bacini di acqua salsa o salmastra nei quali viene esercitata la piscicoltura e la molluschicoltura.

Chi vi ha interesse è tenuto a porre le segnalazioni di divieto.

93. *Pesca di specie adulte di piccola taglia.*

Nessun limite di lunghezza è stabilito per le specie che allo stadio adulto non raggiungono le misure indicate negli articoli 87 e 88.

94. Pesca a fini scientifici.

Le limitazioni previste nel presente titolo non si applicano alla cattura degli organismi marini, sia pelagici che bentonici, effettuata a scopi scientifici o sperimentali di pesca.

95. Decreti ministeriali per la disciplina della pesca.

I decreti emanati dal Ministro per la marina mercantile in Forza dell'art. 32 della legge, costituiscono, salvo che sia espressamente escluso, direttive di carattere generale, ai sensi degli [articoli 8, secondo comma](#) e [9, secondo comma del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747](#).

Capo II**Delle limitazioni all'uso degli attrezzi da pesca****Sezione I****Disposizioni comuni, a tutti gli attrezzi****96. Norme di comportamento.**

I pescatori debbono tenersi a conveniente distanza gli uni dagli altri, in conformità del tipo di attrezzo impiegato, secondo le consuetudini locali salva la osservanza di diverse disposizioni di legge o regolamento.

Il capo del compartimento, sentito il parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima, al fine di assicurare il disciplinato esercizio della pesca nella zona di mare della rispettiva circoscrizione, può stabilire norme particolari per l'uso degli attrezzi e fissare turni per il loro impiego.

97. Disposizioni di carattere locale.

Il capo del compartimento su conforme parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima e previa autorizzazione del Ministro per la marina mercantile, può disciplinare l'uso degli attrezzi di pesca permessi dal presente regolamento secondo consuetudini locali.

Deve essere altresì richiesto il parere di uno degli Istituti indicati nell'art. 27, quando i detti attrezzi possono recare danno al patrimonio ittico.

98. Zone di tutela biologica.

Il Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può vietare o limitare nel tempo e nei luoghi, lo esercizio della pesca qualunque sia il mezzo di cattura impiegato, in quelle zone di mare che sulla base di studi scientifici o tecnici, siano riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento.

99. Pesca con sistemi speciali.

L'impiego della corrente elettrica, anche associata con apparecchi ad aspirazione o con altri attrezzi di cattura e l'impiego di altri sistemi speciali, sono consentiti solo a scopo sperimentale e sono subordinati ad autorizzazione del Ministro per la marina mercantile.

100. Misurazione della maglia delle reti.

La misurazione della maglia delle reti si effettua misurando l'apertura della maglia stessa, cioè la distanza interna tra due nodi opposti. La misurazione si effettua a maglia stirata sull'asse più lungo ed a rete bagnata ed usata ⁽³³⁾.

(33) Così sostituito dall'*art. 2, D.P.R. 22 settembre 1978, n. 651* (Gazz. Uff. 25 ottobre 1978, n. 299).

101. Pesche speciali.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'esercizio delle pesche speciali, salvo che sia diversamente stabilito.

102. Disciplina speciale delle reti.

L'adeguamento delle reti da pesca alle segnalazioni prescritte dagli articoli 104, 116 e 118 e alle misure stabilite dagli articoli 103, 106, 110 e 114 deve avvenire entro due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Sezione II**Delle reti da posta****103. Reti consentite.**

È consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da posta, sia fisse che derivanti, senza limitazioni di lunghezza purché le dimensioni delle maglie non siano inferiori a mm. 20 e le reti siano dotate dei prescritti segnali.

Nessuna limitazione è stabilita per le dimensioni delle maglie delle reti adibite alla pesca di sardine o di acciughe ⁽³⁴⁾.

(34) Vedi, anche, il *D.M. 10 giugno 2004*.

104. Segnalazioni delle reti.

Le reti da posta devono essere munite di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati fra loro non più di 200 metri.

Le estremità dell'attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo con bandiere di giorno, e fanali di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio ⁽³⁵⁾.

(35) Vedi, anche, il *D.M. 10 giugno 2004*.

105. Limitazioni di uso.

È vietato collocare reti da posta ad una distanza inferiore a 220 metri della congiungente i punti più foranei, naturali o artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi o di altri corsi di acqua o bacini ⁽³⁶⁾.

(36) Vedi, anche, il *D.M. 10 giugno 2004*.

Sezione III

Delle reti di circuizione

106. *Reti consentite.*

È consentito l'impiego di tutti i tipi di rete da circuizione di qualsiasi grandezza, con o senza sistemi di richiamo purché le dimensioni delle maglie non siano inferiori a mm. 10.

107. *Limitazioni di uso di reti del tipo cianciolo.*

È vietato l'impiego di reti di circuizione munite di chiusura azionata meccanicamente, di tipo «cianciolo» e simili, nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa ⁽³⁷⁾.

(37) Il *D.M. 4 maggio 1987, n. 247* (Gazz. Uff. 29 giugno 1987, n. 149) ha così disposto:

«In via sperimentale, per un periodo di due anni, è concessa deroga all'art. 107 del regolamento approvato con *D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639*.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione».

108. *Uso di fonti luminose.*

L'uso di fonti luminose per l'impiego di reti da circuizione è vietato nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore a 30 metri entro tre miglia marine dalla costa.

Il capo del compartimento, al fine della tutela delle risorse biologiche del mare, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può stabilire ogni altra disposizione circa la località di esercizio, i periodi di tempo e i tipi degli strumenti pescherecci per la pesca con fonti luminose nelle acque del compartimento.

Sezione IV

Delle reti da traino

109. *Reti consentite.*

È consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da traino, sia a strascico che volanti o pelagice, di qualsiasi tipo, forma o dimensione, ivi comprese le reti a strascico armate con attrezzi del tipo «rapido» o «rampi» o simili, rimorchiate da navi a propulsione meccanica, sia in coppia che isolatamente, con l'osservanza delle norme indicate negli articoli seguenti.

110. *Misura delle maglie delle reti.*

Le reti da traino non possono essere composte in alcuna parte da maglie aventi apertura inferiore a 40 millimetri ⁽³⁸⁾.

⁽³⁸⁾ Così sostituito dall'*art. 3, D.P.R. 22 settembre 1978, n. 651* (Gazz. Uff. 25 ottobre 1978, n. 299).

110-bis. *Modalità di misurazione delle maglie delle reti a strascico.*

L'apertura della maglia viene misurata mediante il misuratore di maglie a carico longitudinale approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima. Tale decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Misuratori triangolari di maglie potranno essere adottati purché tarati in rapporto al misuratore di cui al comma precedente, le cui misure, in ogni caso, resteranno come termini ultimi e definitivi di riferimento e di risoluzione in caso di controversia.

Il valore accertato per l'apertura della maglia di una rete a strascico è dato da una media delle misure di una serie di 20 maglie consecutive situate al di sopra del sacco della rete, seguendo una linea parallela al suo asse longitudinale e

cominciando dalla estremità posteriore al sacco, ad una distanza di almeno 5 maglie da questa estremità.

La fila delle maglie scelta per la misurazione non deve trovarsi né vicino ai bordi della rete, né in prossimità di relinghe, cuciture, e giunzioni ⁽³⁹⁾.

⁽³⁹⁾ Articolo aggiunto dall'*art. 4, D.P.R. 22 settembre 1978, n. 651* (Gazz. Uff. 25 ottobre 1978, n. 299).

110-ter. *Dispositivi di montaggio e di armamento atti a ridurre la selettività delle maglie delle reti; uso di foderoni di protezione, doppi sacchi.*

È fatto divieto di utilizzare coperture del sacco o comunque dispositivi di montaggio e di armamento atti ad ostruire o chiudere le maglie o di avere per effetto la riduzione della selettività del sacco.

È consentito l'uso di foderoni di protezione o di altro materiale fissato unicamente al di sotto del sacco per attenuare o prevenire i danni derivanti alla rete dall'abrasione del fondo marino.

È consentito l'uso di doppi sacchi, a condizione che l'apertura delle maglie dei sacchi esterni risulti almeno tre volte quella delle maglie del sacco della rete e che la loro larghezza stirata corrisponda ad un valore compreso tra 100 e 150 per cento della larghezza stirata del sacco interno ⁽⁴⁰⁾.

⁽⁴⁰⁾ Articolo aggiunto dall'*art. 4, D.P.R. 22 settembre 1978, n. 651* (Gazz. Uff. 25 ottobre 1978, n. 299).

110-quater. *Deroghe.*

Il Ministro della marina mercantile, con la procedura di cui all'*articolo 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963*, può consentire l'uso di reti a strascico con maglie aventi apertura inferiore a 40 mm nel caso di pesche speciali rivolte alla cattura di specie i cui individui, allo stadio adulto, non possono essere convenientemente pescati con reti a maglia regolamentare. ⁽⁴¹⁾.

(41) Articolo aggiunto dall'*art. 4, D.P.R. 22 settembre 1978, n. 651* (Gazz. Uff. 25 ottobre 1978, n. 299).

111. *Limitazioni di uso.*

È vietato l'uso di reti da traino nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa, salvo che la pesca sia esercitata con natanti a remi, o a mano da terra.

112. *Norme di comportamento.*

È vietato l'esercizio della pesca con reti da traino nelle zone site a distanza inferiore a 300 metri dai segnali di posizione di altri attrezzi da pesca.

Sezione V

Delle altre reti e degli ami

113. *Reti di raccolta consentite.*

È consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da raccolta di qualsiasi forma o dimensione manovrabili da impianti fissi a terra, come «trabucchi», «bilance», «quadre», e simili, salvo quanto stabilito nell'articolo seguente.

Il capo del compartimento marittimo, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può stabilire le distanze minime da rispettare nella collocazione di detti impianti.

È consentito, altresì, salvo quanto stabilito nell'articolo che segue, l'impiego di altri tipi di reti da raccolta non fisse, manovrabili sia da terra che da navi.

114. Misura delle maglie delle reti.

Le reti da raccolta non possono essere composte da maglie di dimensioni inferiori a mm. 10.

115. Reti da lancio.

È consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da lancio, come «giacchio», «sparviero», «rezzaglio» e simili, senza alcun limite di dimensione delle maglie.

116. Segnalazione degli attrezzi con ami.

I parangoli debbono essere muniti di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati tra loro non più di 500 metri.

Le estremità dell'attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo, con bandiera di giorno, e fanale di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio.

Sezione VI

Delle tonnare, tonnarelle e mugginare

117. *Distanze per l'impianto.*

L'impianto di una tonnara, non può essere consentito se non a distanza di tre miglia marine sopra vento e di un miglio marino sottovento da altre preesistenti, salvo che i proprietari o i concessionari abbiano diritto a maggiori distanze in forza di titoli particolari. Tali distanze debbono essere osservate negli eventuali spostamenti di tonnare.

Rispetto alla tonnara calata fino a che essa rimane in tali condizioni, non sono applicabili le disposizioni del comma precedente.

118. *Segnalazione delle tonnare.*

La tonnara deve essere segnalata con barche o galleggianti ancorati al largo della sua parte centrale foranea.

Su tali barche devono essere collegati i seguenti segnali:

- di notte: due fanali disposti verticalmente e visibili per tutto il giro dell'orizzonte: rosso il superiore a non meno di 5 metri sul livello del mare, bianco l'inferiore, a non meno di 2 metri dal superiore, con portata luminosa, per entrambi, non inferiore alle due miglia;

- di giorno: due palloni, il superiore rosso e l'inferiore bianco, alzati al posto dei fanali predetti e visibili alla distanza non inferiore a due miglia.

119. *Limitazioni per altre attività di pesca.*

Durante il periodo di funzionamento della tonnara, sia di corsa che di ritorno, è vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di tre miglia sopravento e di un miglio sottovento dalla tonnara stessa, salvo che i proprietari o i concessionari abbiano diritto a maggiori distanze in forza di titoli particolari.

È altresì vietato l'esercizio di qualsiasi altra forma di pesca nella zona di tre miglia verso l'alto mare dal punto più foraneo di ciascuna tonnara.

120. Tonnarelle.

Durante il periodo di funzionamento della tonnarella è vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di 500 metri sopravento e di 200 metri sottovento dalla tonnarella stessa, salvo le maggiori distanze cui i proprietari o i concessionari abbiano diritto in forza di titoli particolari.

È altresì vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca nella zona di 500 metri verso l'alto mare, misurata dal punto più foraneo di ciascuna tonnarella.

Le distanze indicate nei commi che precedono sono raddoppiate per la pesca esercitata con fonti luminose.

121. Mugginare.

Durante il periodo di funzionamento della mugginara, è vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di 100 metri dalla mugginara stessa.

Per quanto non espressamente disposto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo che precede.

122. Rinvio.

Per l'impianto e la segnalazione delle tonnarelle e delle mugginare si applicano le norme relative alle tonnare.

Capo III

Delle pesche speciali

Sezione I

Della pesca del corallo

123. Denuncia di scoperta.

La denuncia della scoperta di un nuovo banco di corallo, ai sensi dell'art. 16 della legge: deve essere presentata all'ufficio marittimo più prossimo alla zona di scoperta e deve indicare le generalità del denunciante, la data di scoperta del banco, nonché l'ubicazione e l'estensione approssimativa di esso.

124. Stagione di pesca.

La stagione di pesca del corallo coincide con l'anno solare.

Sezione II

Della pesca del novellame

125. Novellame per allevamento.

Il Ministro per la marina mercantile può autorizzare la pesca del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti nonché il commercio ed il trasporto di esso.

L'imprenditore per ottenere il permesso deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione indicando oltre quanto richiesto nei numeri 1), 2), e 4) dell'art. 74, il periodo di tempo e le zone in cui intende effettuare la pesca, i mezzi per la conservazione ed il trasporto del novellame, nonché l'elenco dei pescatori addetti.

Il permesso è rilasciato sul modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, e deve contenere le indicazioni previste nel comma che precede.

Ogni successiva variazione deve essere annoverata nel permesso su istanza dell'imprenditore dall'autorità marittima.

126. *Novellame per consunio.*

Il Ministro per la marina mercantile, nelle forme e con le modalità indicate nell'articolo precedente, può autorizzare la pesca professionale, la detenzione, il trasporto e il commercio del novellame di anguilla (ceca) e di sarda (bianchetto) per un tempo, non superiore a due mesi, compreso nel periodo dal 1° dicembre al 30 aprile di ciascun anno ⁽⁴²⁾.

(42) Così sostituito dall'articolo unico, [D.P.R. 10 ottobre 1977, n. 920](#) (Gazz. Uff. 23 dicembre 1977, n. 349).

127. *Attrezzi consentiti.*

L'impiego degli attrezzi per la pesca del novellame è consentito solo per il periodo di validità della relativa autorizzazione.

Sezione III

Della pesca subacquea

128. *Esercizio della pesca subacquea professionale.*

La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi

soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca o per la raccolta di corallo e molluschi.

È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea ⁽⁴³⁾.

(43) Così sostituito dall'*art. 5, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219* (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

128-bis. *Esercizio della pesca subacquea sportiva.*

La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca.

Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli o molluschi.

È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, di apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea ⁽⁴⁴⁾.

(44) Articolo aggiunto dall'*art. 6, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219* (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

129. *Limitazioni.*

L'esercizio della pesca subacquea è vietato:

a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;

b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e alle reti da posta;

c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;

d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo;

e) dal tramonto al sorgere del sole ⁽⁴⁵⁾.

(45) Così sostituito dall'*art. 7, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219* (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

130. Segnalazione.

Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico.

Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione ⁽⁴⁶⁾.

(46) Così sostituito dall'*art. 8, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219* (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

131. Limitazioni di uso del fucile subacqueo.

È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.

Sezione IV

Delle altre pesche

132. Pesca dei crostacei.

La pesca dell'aragosta (*Palinurus elephas-P. vulgaris*) è vietata dal 1° gennaio al 30 aprile.

La pesca dell'astice (*Homarus gammarus-H. vulgaris*) è parimenti vietata dal 1° gennaio al 30 aprile.

133. Pesca dei molluschi.

La pesca dei molluschi bivalvi è consentita senza limitazione di stagioni.

Le modalità della pesca di molluschi e, in particolare quella delle seppie (*sepia* sp.), mediante nasse, tramagli e gli altri attrezzi fissi, possono essere disciplinate dal capo del compartimento marittimo, sentito il parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima ⁽⁴⁷⁾.

⁽⁴⁷⁾ Il [D.M. 26 maggio 1979](#) (Gazz. Uff. 1° giugno 1979, n. 149) ha così disposto:

«Art. 1. La pesca delle vongole nel mare Adriatico è vietata dal 1° al 30 giugno.

Art. 2. Sino al 31 dicembre 1979 è sospeso il rilascio di nuovi permessi per la pesca delle vongole nell'Adriatico».

134. Pesca del pesce spada.

Sono vietati la pesca e il commercio allo stato fresco del pesce spada novello durante i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre ⁽⁴⁸⁾.

⁽⁴⁸⁾ Così sostituito dall'[art. 9, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219](#) (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il [D.M. 28 maggio 1979](#) (Gazz. Uff. 2 giugno 1979, n. 150) ha così disposto:

«Art. 1. Sino alla entrata in vigore del decreto presidenziale di modifica all'art. 134 del *D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639*, l'esercizio della pesca del pesce spada anche con l'uso di attrezzi diversi dall'arpione è consentita nel periodo 1° giugno-15 luglio.

Art. 2. La pesca nonché il commercio allo stato fresco del pesce spada novello sono vietati durante i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre».

Sezione V

Della raccolta di vegetazione marina

135. *Raccolta di fanerogame.*

Alla raccolta delle fanerogame marine si applicano le disposizioni previste per la raccolta delle alghe stabilite dagli articoli 51 del codice della navigazione e 54 del relativo regolamento approvato con *D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328*.

136. *Sfruttamento del banco.*

Lo sfruttamento del banco di alghe e di fanerogame marine deve essere effettuato nei limiti della sua potenzialità.

Capo IV

Della pesca sportiva

137. *Disciplina della pesca sportiva.*

La pesca sportiva si esercita alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente capo; per quanto non espressamente previsto, si osservano le altre disposizioni sulla disciplina della pesca; in quanto applicabili.

138. *Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva.*

Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:

a) coppo o bilancia;

b) giacchio o rezzaglio o sparviero;

c) lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;

d) lenze a traino di superficie, e di fondo e filaccioni;

e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;

f) parangali fissi o derivanti; nasse ⁽⁴⁹⁾.

(49) Così sostituito dall'*art. 10, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219* (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

139. *Norma di comportamento.*

È vietato l'esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a 500 metri da unità in attività di pesca professionale ⁽⁵⁰⁾.

(50) Così sostituito dall'*art. 11, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219* (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

140. Limitazioni d'uso degli attrezzi.

L'uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri;

b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri;

c) non possono essere usate più di 5 canne per ogni pescatore sportivo;

d) il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;

e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;

f) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada ⁽⁵¹⁾.

(51) Così sostituito dall'*art. 12, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219* (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

141. [Autorizzazione all'uso di attrezzi non individuali.]

L'uso degli attrezzi non individuali nelle acque di ciascun compartimento marittimo è subordinato ad autorizzazione rilasciata dalla autorità marittima.

A tal fine il capo del compartimento marittimo determina annualmente, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per ciascun tipo di attrezzo, avuto riguardo alla tutela

delle risorse biologiche ed ai mestieri di pesca esercitati nelle acque del compartimento.

L'autorizzazione è annuale ed ha validità nelle acque del compartimento stesso.

Il capo del compartimento può delegare gli uffici marittimi dipendenti al rilascio dell'autorizzazione] ⁽⁵²⁾.

(52) Abrogato dall'*art. 13, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219* (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

142. Limitazione di cattura.

Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.

Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga ⁽⁵³⁾.

(53) Così sostituito dall'*art. 14, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219* (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

143. Mezzi nautici per l'esercizio della pesca sportiva.

Nell'esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo unità da diporto come definite dalle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni ⁽⁵⁴⁾.

(54) Così sostituito dall'*art. 15, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219* (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

144. Manifestazioni sportive.

Le manifestazioni e le gare di pesca sportiva salve le competenze e le attribuzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza sono subordinate all'approvazione del capo del compartimento marittimo; a tal fine viene emanata apposita ordinanza, nella quale sono approvati il programma e la disciplina delle manifestazioni e delle gare e sono stabilite norme atte ad assicurarne il regolare svolgimento.

Le limitazioni previste dall'art. 142 non si applicano ai partecipanti alle manifestazioni sportive ⁽⁵⁵⁾.

(55) Comma così sostituito dall'art. 16, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219 (Gazz. Uff. 26 maggio 1983, n. 143), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

TITOLO IV

Dell'immissione dei rifiuti

145. Autorizzazione.

L'immissione nelle acque marittime di rifiuti di lavorazione industriale o provenienti da servizi pubblici, in qualsiasi modo effettuata, è subordinata all'autorizzazione del capo del compartimento marittimo.

146. Domanda di autorizzazione.

La domanda di autorizzazione deve contenere l'indicazione della natura dei rifiuti e del luogo in cui si intende effettuare l'immissione.

Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica indicante la natura dell'attività che dà origine all'immissione, gli eventuali processi di lavorazione e le sostanze lavorate, l'entità e l'ubicazione degli scarichi ed ogni altro elemento atto ad identificare la natura chimica e fisica dei rifiuti.

Sono dispensati dalla presentazione delle domande coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono autorizzati alla immissione dei

rifiuti in base alle disposizioni anteriormente vigenti, salvo quanto disposto dal successivo art. 149.

147. Istruttoria.

Il capo del compartimento marittimo prima di rilasciare l'autorizzazione deve chiedere il parere di uno degli istituti indicati nell'art. 27 del presente regolamento; nei casi di particolare complessità deve essere richiesto il parere del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca.

148. Condizioni per l'autorizzazione.

L'autorizzazione è subordinata all'apprestamento degli accorgimenti tecnici necessari ad assicurare l'eliminazione e la neutralizzazione di eventuali sostanze inquinanti.

149. Nuove autorizzazioni.

L'autorizzazione va richiesta altresì per gli ampliamenti degli impianti o le variazioni dei processi di lavorazione che siano tali da modificare qualitativamente e quantitativamente le sostanze di rifiuto.

150. Verifica.

Il capo del compartimento nel rilasciare l'autorizzazione fissa un termine non superiore a sei mesi per la verifica del sistema di depurazione delle sostanze inquinanti.

Qualora appaia indispensabile l'adozione di ulteriori accorgimenti, il capo del compartimento invita l'interessato a provvedervi, fissando all'uopo un termine.

Trascorso inutilmente tale termine, l'interessato decade dall'autorizzazione.

151. Ispezioni.

L'autorità marittima può disporre in qualsiasi momento ispezioni al fine di controllare la persistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti.

152. Revoca.

L'autorizzazione viene revocata quando per cause sopravvenute, ancorché indipendenti dall'attività esercitata, i rifiuti inquinino le acque e non sia comunque possibile eliminare l'inquinamento, attraverso gli accorgimenti di cui agli articoli 148 e 150.

153. Spese.

Le spese di istruttoria, e quelle inerenti a visite, ricognizioni e verifiche ed ogni altra spesa dipendente dalla domanda di autorizzazione sono a carico del richiedente, il quale deve eseguire, all'atto della presentazione della domanda, un deposito in numerario presso la cassa dell'ufficio del compartimento nella misura da questo stabilita, in relazione alla presumibile entità delle spese.

TITOLO V

Disposizioni processuali e di polizia

154. *Personale civile del Ministero della marina mercantile.*

Ai sensi e agli effetti dell'articolo 21 della legge, il Ministero per la marina mercantile provvede a indicare, con proprio decreto, i dipendenti civili dell'Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile incaricati dei compiti di sorveglianza e di accertamento previsti nel detto articolo.

155. *Distintivo di riconoscimento.*

Il personale civile della marina mercantile incaricato dei compiti di sorveglianza e di accertamento previsti nell'art. 21 della legge e gli agenti giurati nominati ai sensi dell'art. 22 della legge stessa, sono muniti di apposito distintivo, stabilito con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per l'interno.

156. *Impiegati di nuova nomina.*

Gli impiegati civili del Ministero della marina mercantile partecipano ad un corso di qualificazione tecnico-giuridico sulla pesca entro tre anni dall'entrata in servizio, sostenendo al suo termine una prova d'idoneità.

La durata e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

L. 14 luglio 1965, n. 963 ⁽¹⁾.**Disciplina della pesca marittima ⁽²⁾ ⁽³⁾.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 agosto 1965, n. 203.

(2) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 27, *D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4*, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 28 dello stesso *decreto legislativo n. 4/2012*. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 27. In precedenza, il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

(3) Per il regolamento di esecuzione della presente legge vedi il *D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639*.

1. Oggetto e sfera di applicazione della legge.

[Le disposizioni della presente legge concernono la pesca esercitata nelle acque rientranti nelle attribuzioni conferite dalle leggi vigenti al Ministero della marina mercantile e, limitatamente ai cittadini italiani, nel mare libero.

È considerata pesca marittima ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque sopraindicate, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito.

Ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'art. 3 della *L. 17 febbraio 1982, n. 41*, può suddividere le aree di pesca in distretti omogenei ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.

(4) Comma aggiunto dall'art. 1, *L. 25 agosto 1988, n. 381* (Gazz. Uff. 1° settembre 1988, n. 205).

(5) Articolo abrogato dall'art. 10, *D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153*, con la decorrenza ivi indicata.

(6) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 27, *D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4*, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 28 dello stesso *decreto legislativo n. 4/2012*. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 27. In precedenza, il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

2. Organi di studio e ricerca.

[Per le ricerche scientifiche, tecnologiche e pratiche applicate alla pesca e per tutti gli studi, le ricerche e le indagini occorrenti per lo sviluppo dell'industria della pesca, della produzione ittica, e per l'adeguamento della sua disciplina giuridica, il Ministero della marina mercantile può avvalersi del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli Osservatori di pesca marittima, degli Istituti talassografici e di ogni altro organismo o istituto operante a tal fine.

L'azione di cui al precedente comma è integrata, per le indagini pratiche, da quella della squadriglia sperimentale di pesca, istituita con regio decreto 10 giugno 1920, n. 913] ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

(7) Articolo abrogato dall'[art. 23, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154](#), con la decorrenza ivi indicata.

(8) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'[art. 27, D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4](#), a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'[art. 28 dello stesso decreto legislativo n. 4/2012](#). Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 27. In precedenza, il comma 1 dell'[art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179](#), in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

3. Addestramento professionale ed insegnamento di discipline applicate alla pesca.

[Il Ministero della marina mercantile è chiamato a dare il suo parere sulla compilazione e sull'attuazione dei programmi di materie attinenti a discipline applicate alla pesca, svolti in scuole od in corsi comunque istituiti.

Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero della marina mercantile, curerà che nei programmi di insegnamento delle scuole dell'ordine medio siano inserite nozioni di biologia marina applicata alla pesca. Curerà altresì che nei programmi di insegnamento degli Istituti nautici, o scuole equiparate, siano inseriti lo studio della biologia marina e della tecnologia della pesca marittima, nonché nozioni di economia e diritto della pesca.

Il Ministero della marina mercantile promuove l'istituzione presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore di insegnamenti di discipline applicate alla pesca.

Il Ministro della marina mercantile, sentito l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, può formulare proposte

alle regioni e alle camere di commercio, nell'ambito dell'attività di formazione professionale svolta da tali enti, circa la realizzazione di corsi di aggiornamento per i pescatori riguardanti le nuove tecniche di pesca, la maricoltura e la problematica della tutela delle risorse biologiche e ambientali ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾.

(9) Comma aggiunto dall'*art. 3, L. 25 agosto 1988, n. 381* (Gazz. Uff. 1° settembre 1988, n. 205).

(10) Articolo abrogato dall'*art. 23, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154*, con la decorrenza ivi indicata.

(11) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera *a)* del comma 1 dell'*art. 27, D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4*, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 28* dello stesso *decreto legislativo n. 4/2012*. Vedi, anche, il comma 2 del citato *art. 27*. In precedenza, il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

4. Studi e indagini sulla pesca.

[Il Ministero della marina mercantile può promuovere ed attuare studi ed indagini sulla pesca nonché curare la compilazione delle carte e dei portolani di pesca] ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾.

(12) Articolo abrogato dall'*art. 23, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154*, con la decorrenza ivi indicata.

(13) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera *a)* del comma 1 dell'*art. 27, D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4*, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 28* dello stesso *decreto legislativo n. 4/2012*. Vedi, anche, il comma 2 del citato *art. 27*. In precedenza, il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

5. Commissione consultiva centrale.

[Presso il Ministero della marina mercantile è istituita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

La Commissione è chiamata a dare parere nei casi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento, nonché su qualsiasi materia sulla quale il Ministro per la marina mercantile ritenga opportuno interpellarla.

In ogni caso il parere della Commissione deve essere richiesto per i provvedimenti sulla disciplina della pesca] ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾.

(14) Articolo abrogato dall'art. 23, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154, con la decorrenza ivi indicata.

(15) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 27, D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 28 dello stesso decreto legislativo n. 4/2012. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 27. In precedenza, il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

6. *Composizione della Commissione consultiva centrale.*

[La Commissione consultiva centrale, presieduta dal Ministro della marina mercantile, è composta da:

a) il direttore generale della pesca marittima del ministero della marina mercantile, con funzioni di vice presidente;

b) il vicedirettore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;

c) tre funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;

d) un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) un rappresentante del Ministero delle finanze;

f) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

l) due rappresentanti del Ministero della sanità, rispettivamente della direzione generale dei servizi veterinari e della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione;

m) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente;

n) un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione;

o) un rappresentante dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

p) un rappresentante del Laboratorio di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

q) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche ed economiche applicate alla pesca, di cui due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e due dal Consiglio universitario nazionale;

r) sei rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle tre associazioni nazionali delle cooperative della pesca;

s) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

t) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;

u) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

v) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

z) un rappresentante dei direttori dei mercati ittici scelto in una terna designata dall'associazione nazionale;

aa) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre scelto in una terna designata dall'associazione nazionale;

bb) un rappresentante della pesca sportiva designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva ⁽¹⁶⁾.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, restano in carica un triennio e possono essere riconfermati ⁽¹⁷⁾.

Le sedute della Commissione sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri in prima convocazione o di almeno un terzo in seconda convocazione.

Possono essere chiamati, anche a richiesta di almeno dieci membri, a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno ⁽¹⁸⁾.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile di livello non inferiore al settimo ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾ ⁽²¹⁾.

(16) Comma così sostituito dall'*art. 17, L. 10 febbraio 1992, n. 165* (Gazz. Uff. 27 febbraio 1992, n. 48).

(17) Comma così sostituito dall'*art. 17, L. 10 febbraio 1992, n. 165* (Gazz. Uff. 27 febbraio 1992, n. 48).

(18) Comma così sostituito dall'*art. 17, L. 10 febbraio 1992, n. 165* (Gazz. Uff. 27 febbraio 1992, n. 48).

(19) Così sostituito dall'*art. 29, L. 17 febbraio 1982, n. 41*. Vedi, anche, l'art. 3 della citata legge. Inoltre, l'*art. 2, L. 25 agosto 1988, n. 381* (Gazz. Uff. 1° settembre 1988, n. 381) ha integrato la Commissione con due rappresentanti del Ministero dell'ambiente.

(20) Articolo abrogato dall'*art. 23, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154*, con la decorrenza ivi indicata.

(21) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'*art. 27, D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4*, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 28 dello stesso *decreto legislativo n. 4/2012*. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 27. In precedenza, il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

7. Commissioni consultive locali.

[Presso ogni Capitaneria di porto è istituita la Commissione consultiva locale per la pesca marittima.

La Commissione è chiamata a dare pareri sulle questioni interessanti la pesca nell'ambito del Compartimento marittimo] ⁽²²⁾ ⁽²³⁾.

(22) Articolo abrogato dall'*art. 23, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154*, con la decorrenza ivi indicata.

(23) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'*art. 27, D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4*, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 28 dello stesso *decreto legislativo n. 4/2012*. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 27. In precedenza, il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

8. Commissioni consultive locali per la pesca marittima.

[1. La Commissione consultiva locale è composta da:

- a) il capo del compartimento marittimo;
- b) il capo della sezione pesca della capitaneria di porto;
- c) due rappresentanti degli assessorati regionali competenti rispettivamente in materia di pesca marittima e in materia di ambiente;
- d) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche operanti nel territorio, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca;
- e) un docente universitario o cultore o insegnante negli istituti nautici di discipline applicate alla pesca, designato dal provveditore agli studi della sede del compartimento marittimo;
- f) un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio;
- g) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate dalle associazioni sindacali a base nazionale;
- h) un rappresentante dei datori di lavoro della pesca, scelto in una terna designata dalle associazioni sindacali;
- i) un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva;
- l) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;
- m) un rappresentante dell'ufficio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio;
- n) un rappresentante dei commercianti di prodotti ittici.

2. La Commissione è presieduta dal capo del compartimento marittimo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal capo della sezione pesca della capitaneria di porto.

3. Il segretario della Commissione è nominato tra il personale della capitaneria di porto.

4. I componenti della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e restano in carica un triennio. I componenti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), m) e n) possono essere confermati una sola volta.

5. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.

6. Possono essere invitate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno ⁽²⁴⁾ ⁽²⁵⁾ ⁽²⁶⁾.

(24) Articolo così sostituito dall'*art. 18, L. 10 febbraio 1992, n. 165*, (Gazz. Uff. 27 febbraio 1992, n. 48). Vedi, anche, l'*art. 19* della stessa legge.

(25) Articolo abrogato dall'*art. 23, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154*, con la decorrenza ivi indicata.

(26) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'*art. 27, D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4*, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 28* dello stesso *decreto legislativo n. 4/2012*. Vedi, anche, il comma 2 del citato *art. 27*. In precedenza, il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

9. Registro dei pescatori marittimi.

[Presso le Capitanerie di porto è istituito il registro dei pescatori marittimi, nel quale debbono iscriversi coloro che intendano esercitare la pesca marittima.

Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalità dell'iscrizione, il modello del registro e le norme per la sua tenuta] ⁽²⁷⁾ ⁽²⁸⁾.

(27) Articolo abrogato dall'*art. 23, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154*, con la decorrenza ivi indicata.

(28) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'*art. 27, D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4*, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 28* dello stesso *decreto legislativo n. 4/2012*. Vedi, anche, il comma 2 del citato *art. 27*. In precedenza, il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

10. Iscrizione dei pescatori.

[L'esercizio della pesca marittima a scopo professionale è subordinato all'iscrizione degli interessati nel registro dei pescatori marittimi.

L'iscrizione in tale registro e il rilascio dei certificati d'iscrizione sono gratuiti.

L'iscrizione non è richiesta per coloro che esercitano la pesca scientifica, ed appartengono a organizzazioni o istituti di ricerche riconosciuti dal Ministero della marina mercantile, o siano espressamente autorizzati dal Ministero stesso] ⁽²⁹⁾ ⁽³⁰⁾.

⁽²⁹⁾ Articolo abrogato dall'*art. 10, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153*, con la decorrenza ivi indicata.

⁽³⁰⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera *a)* del comma 1 dell'*art. 27, D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4*, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 28* dello stesso *decreto legislativo n. 4/2012*. Vedi, anche, il comma 2 del citato *art. 27*. In precedenza, il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

11. Registro delle imprese di pesca.

[Presso ogni Capitaneria di porto è istituito un registro delle imprese di pesca.

Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro coloro che intendano esercitare un'impresa di pesca.

Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalità di iscrizione, il modello del registro e le norme per la sua tenuta ⁽³¹⁾ ⁽³²⁾ ⁽³³⁾.

⁽³¹⁾ Vedi l'*art. 17, D.L. 2 marzo 1974, n. 30*.

⁽³²⁾ Articolo abrogato dall'*art. 10, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153*, con la decorrenza ivi indicata.

⁽³³⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera *a)* del comma 1 dell'*art. 27, D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4*, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 28* dello stesso *decreto legislativo n. 4/2012*. Vedi, anche, il comma 2 del citato *art. 27*. In precedenza, il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

12. Permesso di pesca.

[Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell'articolo 149 del Codice della navigazione, per esercitare la pesca, devono essere muniti di apposito permesso.

Il permesso di pesca è rilasciato dall'autorità marittima indicata dal regolamento, alle condizioni e con le modalità ivi previste, all'imprenditore di pesca che abbia reso la dichiarazione indicata dal precedente art. 11.

Il permesso ha un periodo di validità di quattro anni ed è rinnovato con le modalità stabilite dal regolamento] ⁽³⁴⁾ ⁽³⁵⁾.

(34) Articolo abrogato dall'*art. 10, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153*, con la decorrenza ivi indicata.

(35) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'*art. 27, D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4*, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 28* dello stesso *decreto legislativo n. 4/2012*. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 27. In precedenza, il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

13. Personale marittimo.

[In deroga alle vigenti disposizioni di legge è consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare del personale addetto ai servizi tecnici o complementari di bordo occorrenti per l'attività di pesca, di conservazione o di trasformazione del pescato. Il regolamento determina le qualifiche ed i titoli professionali del personale suddetto, i limiti di età e gli altri requisiti necessari per ottenere la iscrizione nelle matricole] ⁽³⁶⁾ ⁽³⁷⁾.

(36) Articolo abrogato dall'*art. 10, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153*, con la decorrenza ivi indicata.

(37) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'*art. 27, D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4*, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 28* dello stesso *decreto legislativo n. 4/2012*. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 27. In precedenza, il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

14. Limiti e modalità dell'esercizio della pesca.

[Il regolamento determina i limiti e le modalità idonee a garantire la tutela ed il miglior rendimento costante delle risorse biologiche del mare ed a tal fine stabilisce:

- a) le norme particolari per la pesca, il trasporto e il commercio del novellame;
- b) le zone, i tempi, gli strumenti, gli attrezzi, gli apparecchi, i tipi di navi o galleggianti vietati nell'esercizio della pesca, anche in funzione della piscicoltura;
- c) i limiti e le modalità dell'impiego di corrente elettrica e di altri sistemi speciali di pesca;
- d) i limiti e le modalità per la concessione delle autorizzazioni alla immissione di rifiuti nelle acque marittime ;
- e) i limiti e le modalità per la collocazione di reti o apparecchi fissi o mobili da pesca] ⁽³⁸⁾.

(38) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 27, D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 28 dello stesso decreto legislativo n. 4/2012. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 27. In precedenza, il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

15. Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca.

[1. Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, è fatto divieto di:

- a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa e detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca, nonché pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti, decreti ed ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa;
- b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonché detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca ⁽³⁹⁾;

c) pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile;

d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplosive, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonché raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi;

e) sottrarre od esportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonché sottrarre od asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto;

f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati.

2. Gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre attività espressamente autorizzate ⁽⁴⁰⁾ ⁽⁴¹⁾.

(39) Lettera così modificata dal comma 3 dell'*art. 8, D.L. 8 aprile 2008, n. 59*.

(40) Così sostituito dall'*art. 5, L. 25 agosto 1988, n. 381* (Gazz. Uff. 1° settembre 1988, n. 205).

(41) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'*art. 27, D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4*, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 28 dello stesso decreto legislativo n. 4/2012*. Vedi, anche, il comma 2 del citato *art. 27*. In precedenza, il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

16. Scoperta di banco di corallo.

[Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque di cui all'*art. 1, primo comma*, ha il diritto esclusivo di sfruttarlo per tutta la durata delle due stagioni di pesca

successive a quella della scoperta stessa nei modi indicati dal regolamento] ⁽⁴²⁾
⁽⁴³⁾.

(42) Articolo abrogato dall'*art. 10, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153*, con la decorrenza ivi indicata.

(43) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera *a)* del comma 1 dell'*art. 27, D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4*, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 28* dello stesso *decreto legislativo n. 4/2012*. Vedi, anche, il comma 2 del citato *art. 27*. In precedenza, il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

17. Disciplina della pesca sportiva.

[Il regolamento stabilisce le norme da osservarsi nello esercizio della pesca sportiva e determina i casi nei quali è consentito l'uso di attrezzi non individuali]

⁽⁴⁴⁾ ⁽⁴⁵⁾.

(44) Articolo abrogato dall'*art. 10, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153*, con la decorrenza ivi indicata.

(45) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera *a)* del comma 1 dell'*art. 27, D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4*, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 28* dello stesso *decreto legislativo n. 4/2012*. Vedi, anche, il comma 2 del citato *art. 27*. In precedenza, il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

18. Pesca subacquea.

[La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari è consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.

Il regolamento stabilisce le cautele e le modalità da osservarsi nella detenzione ed uso del fucile subacqueo o attrezzi similari] ⁽⁴⁶⁾ ⁽⁴⁷⁾.

(46) Articolo abrogato dall'*art. 10, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153*, con la decorrenza ivi indicata.

(47) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 27, D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 28 dello stesso decreto legislativo n. 4/2012. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 27. In precedenza, il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

19. Organi preposti alla disciplina della pesca ed alla vigilanza.

[La disciplina della pesca e la vigilanza su di essa sono esercitate dal Ministero della marina mercantile, dalle autorità marittime locali e dagli enti locali, regionali e provinciali] ⁽⁴⁸⁾ ⁽⁴⁹⁾.

(48) Articolo abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, con la decorrenza ivi indicata.

(49) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 27, D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 28 dello stesso decreto legislativo n. 4/2012. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 27. In precedenza, il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

20. Organi di polizia.

[Il Ministero della marina mercantile coordina l'attività degli organi di polizia e di vigilanza sulla pesca ivi comprese le guardie particolari ⁽⁵⁰⁾ ⁽⁵¹⁾ ⁽⁵²⁾.

(50) Vedi il D.M. 28 agosto 1972.

(51) Articolo abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, con la decorrenza ivi indicata.

(52) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 27, D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 28 dello stesso decreto legislativo n. 4/2012. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 27. In precedenza, il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

21. Persone incaricate della vigilanza.

[Salvo il disposto dell'*art. 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125*, la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di porto, al personale civile e militare della Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile, alle guardie di finanza, ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui all'articolo seguente.

Alle persone di cui al precedente comma è riconosciuta, qualora già ad esse non compete, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'*art. 221, ultimo comma, del Codice di procedura penale*] ⁽⁵³⁾.

(53) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'*art. 27, D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4*, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 28 dello stesso decreto legislativo n. 4/2012*. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 27. In precedenza, il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

22. Nomina di agenti giurati di vigilanza.

[Le Amministrazioni regionali e provinciali e chiunque vi ha interesse possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca] ⁽⁵⁴⁾.

Gli agenti debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina è approvata dal prefetto, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo] ⁽⁵⁵⁾.

(54) Vedi, anche, l'*art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*.

(55) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'*art. 27, D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4*, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 28 dello stesso decreto legislativo n. 4/2012*. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 27. In precedenza, il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

23. Ispezioni alle navi ed ai luoghi di deposito.

[Gli incaricati della vigilanza sulla pesca marittima possono in ogni momento visitare le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita ed i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca] ⁽⁵⁶⁾.

(56) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 27, *D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4*, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 28 dello stesso *decreto legislativo n. 4/2012*. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 27. In precedenza, il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

24. Pene per le contravvenzioni.

[1. Chiunque violi le disposizioni dell'art. 15, lettera *c*), è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da un mese ad un anno o con l'ammenda euro 516 a euro 3.098.

2. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera *d*) e lettera *f*), è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197.

3. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera *e*), ovvero sfrutti un banco di corallo soggetto a diritto esclusivo di sfruttamento, previsto dall'articolo 16, senza il consenso del titolare del diritto, è punito a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda euro 516 a euro 3.098 ⁽⁵⁷⁾ ⁽⁵⁸⁾.

(57) Così sostituito dall'art. 6, *L. 25 agosto 1988, n. 381* (Gazz. Uff. 1° settembre 1988, n. 205).

(58) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 27, *D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4*, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 28 dello stesso *decreto legislativo n. 4/2012*. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 27. In precedenza, il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

25. Pene accessorie.

[1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera e) dell'art. 15;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite dalla presente legge;

c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati;

d) la sospensione della validità del permesso di pesca per un periodo non superiore ad un mese, aumentabile fino a sei mesi in caso di recidiva. La sospensione del permesso inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante e dei relativi arredi od attrezzi con i quali è stato commesso il reato. Qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato la sospensione si applica in egual misura ad entrambi.

2. Qualora il pescato sia stato sequestrato l'interessato può ottenere le restituzioni previo deposito di una somma di denaro di importo equivalente al suo valore commerciale.

3. In tal caso oggetto della confisca è la somma depositata.

4. Quando sia possibile ed utile per l'ulteriore corso del procedimento si effettua, prima della restituzione, il prelievo di campioni del pescato o la sua fotografia ⁽⁵⁹⁾]
⁽⁶⁰⁾.

(59) Così sostituito dall'art. 7, L. 25 agosto 1988, n. 381 (Gazz. Uff. 1° settembre 1988, n. 205).

(60) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 27, D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 28 dello stesso decreto legislativo n. 4/2012. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 27. In precedenza, il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

26. Sanzioni amministrative.

[1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

2. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque violi le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea.

4. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque venda o commercii i prodotti della pesca esercitata a scopo ricreativo o sportivo.

5. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.

6. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consenta o impedisca l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23.

7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro il comandante di una unità da pesca che navighi con l'apparecchiatura blue box, di cui al [regolamento \(CE\) n. 2244/2003](#) della Commissione, del 18 dicembre 2003, manomessa o alterata. Alla medesima sanzione è soggetto chiunque ponga in essere atti diretti alla modifica o alla interruzione del segnale trasmesso dal sistema VMS o violi le norme che ne disciplinano il corretto funzionamento. Si applica la sanzione accessoria di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c-bis).

8. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro chiunque violi le norme relative ai piani di ricostituzione di specie ittiche previste da normative nazionali e comunitarie ⁽⁶¹⁾] ⁽⁶²⁾ .

(61) Articolo così sostituito prima dall'[art. 8, L. 25 agosto 1988, n. 381](#) (Gazz. Uff. 1° settembre 1988, n. 205) e poi dal comma 3 dell'[art. 8, D.L. 8 aprile 2008, n. 59](#).

(62) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'[art. 27, D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4](#), a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'[art. 28 dello stesso decreto legislativo n. 4/2012](#). Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 27.

In precedenza, il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

27. Sanzioni amministrative accessorie.

[1. Alle violazioni dell'*art. 15, lettere a) e b)*, e dell'articolo 26, comma 8, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie ⁽⁶³⁾:

a) la confisca del pescato;

b) la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati ovvero detenuti, in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi; gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore ⁽⁶⁴⁾;

c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati ⁽⁶⁵⁾;

c-bis) la sospensione della licenza di pesca, in caso di recidiva della violazione, per un periodo compreso tra 10 giorni e 30 giorni ⁽⁶⁶⁾;

c-ter) la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, il ritiro della medesima licenza nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, anche ove non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione, in caso di violazione delle disposizioni relative alla detenzione a bordo ovvero alle modalità tecniche di utilizzo di rete da posta derivante ⁽⁶⁷⁾ ⁽⁶⁸⁾.

⁽⁶³⁾ Alinea così modificato dalla lettera *a)* del comma 1 dell'*art. 13, L. 15 dicembre 2011, n. 217* - Legge comunitaria 2010.

⁽⁶⁴⁾ Lettera così modificata prima dal comma 3 dell'*art. 8, D.L. 8 aprile 2008, n. 59* e poi dalla lettera *b)* del comma 1 dell'*art. 13, L. 15 dicembre 2011, n. 217* - Legge comunitaria 2010.

⁽⁶⁵⁾ Così sostituito dall'*art. 9, L. 25 agosto 1988, n. 381* (Gazz. Uff. 1° settembre 1988, n. 205).

⁽⁶⁶⁾ Lettera aggiunta dal comma 3 dell'*art. 8, D.L. 8 aprile 2008, n. 59*.

⁽⁶⁷⁾ Lettera aggiunta dalla lettera *c)* del comma 1 dell'*art. 13, L. 15 dicembre 2011, n. 217* - Legge comunitaria 2010.

(68) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 27, *D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4*, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 28 dello stesso *decreto legislativo n. 4/2012*. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 27. In precedenza, il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

28. Sfruttamento abusivo di banco di corallo.

[Chiunque sfrutta un banco di corallo soggetto al diritto esclusivo di sfruttamento previsto dall'art. 16, senza il consenso del titolare del diritto, è punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a lire 3.000.000 ⁽⁶⁹⁾ ⁽⁷⁰⁾ ⁽⁷¹⁾.

(69) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, *terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, *secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*.

(70) Abrogato dall'art. 10, *L. 25 agosto 1988, n. 381* (Gazz. Uff. 1° settembre 1988, n. 205).

(71) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 27, *D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4*, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 28 dello stesso *decreto legislativo n. 4/2012*. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 27. In precedenza, il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

29. Risarcimento del danno.

[Per i reati previsti dalla presente legge lo Stato, in persona del Ministro per la marina mercantile, può costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale] ⁽⁷²⁾.

(72) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 27, *D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4*, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 28 dello stesso *decreto legislativo n. 4/2012*. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 27. In precedenza, il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

30. Responsabilità civile.

[L'armatore e l'imprenditore di pesca sono solidamente e civilmente responsabili per le multe e le ammende inflitte ai loro ausiliari e dipendenti per reati commessi nell'esercizio della pesca marittima] ⁽⁷³⁾ ⁽⁷⁴⁾.

(73) Articolo abrogato dall'*art. 10, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153*, con la decorrenza ivi indicata.

(74) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera *a)* del comma 1 dell'*art. 27, D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4*, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 28* dello stesso *decreto legislativo n. 4/2012*. Vedi, anche, il comma 2 del citato *art. 27*. In precedenza, il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

31. Sanzioni disciplinari.

[Le infrazioni alla presente legge commesse da appartenenti a personale marittimo sono punite, anche con pene disciplinari, ai sensi degli artt. 1249 e seguenti del Codice della navigazione] ⁽⁷⁵⁾.

(75) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera *a)* del comma 1 dell'*art. 27, D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4*, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 28* dello stesso *decreto legislativo n. 4/2012*. Vedi, anche, il comma 2 del citato *art. 27*. In precedenza, il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

32. Potere del Ministro per la marina mercantile.

[Il Ministro per la marina mercantile può, con suo decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa] ⁽⁷⁶⁾.

(76) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 27, D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 28 dello stesso decreto legislativo n. 4/2012. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 27. In precedenza, il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

33. Disposizioni transitorie.

[I regolamenti di cui alla presente legge dovranno essere emanati entro sei mesi dalla sua pubblicazione ⁽⁷⁷⁾.

Le disposizioni della presente legge, che richiedono per la loro applicazione l'emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non saranno emanate] ^{(78) (79)}.

(77) Vedi il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639.

(78) Articolo abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, con la decorrenza ivi indicata.

(79) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 27, D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 28 dello stesso decreto legislativo n. 4/2012. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 27. In precedenza, il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

L.R. Marche 3 ottobre 2019, n. 33.**Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo.****Art. 1** *Finalità.*

1. La Regione, nel rispetto della pertinente normativa statale ed europea, promuove la multifunzionalità nel settore della pesca marittima anche verso attività turistiche, di ristorazione e ospitalità al fine di valorizzare la diversificazione della pesca tradizionale e il ruolo degli imprenditori ittici, nell'ottica della creazione di nuova occupazione, in particolare giovanile.

2. Per la definizione di imprenditore ittico si osservano le disposizioni del [decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#) (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'[articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96](#)).

Art. 2 *Attività di pescaturismo.*

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento statale vigente in materia, per pescaturismo si intende l'attività di pesca professionale esercitata dagli imprenditori ittici, in forma singola, societaria o cooperativa, consistente nell'imbarco su unità da pesca di persone che non fanno parte dell'equipaggio per finalità turistico ricreative.

2. Nel pescaturismo sono ricompresi:

a) l'osservazione e l'illustrazione delle diverse attività di bordo durante la navigazione nonché delle attività di pesca con i sistemi e gli attrezzi autorizzati dalla licenza relativa alla imbarcazione, secondo quanto previsto dal [decreto del Ministero per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293](#) (Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo, in attuazione dell'[articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41](#), e successive modificazioni);

b) lo svolgimento della pratica di pesca sportiva, così come disciplinata dalla [legge regionale 13 maggio 2004, n. 11](#) (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura) nonché dalla pertinente normativa statale ed europea;

c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione del mestiere del pescatore, dell'ambiente marino e costiero, delle aree marine protette e dei centri storici, attraverso escursioni e visite guidate;

d) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresa la ristorazione a bordo, secondo le modalità stabilite da questa legge, finalizzata alla conoscenza e alla valorizzazione dei prodotti della pesca locale, anche attraverso la riscoperta di antiche ricette regionali e della cucina del pescatore⁽²⁾;

e) l'ospitalità a bordo e la relativa attività di balneazione, dove consentita, effettuata con imbarcazioni munite di specifiche dotazioni di accessibilità e di sicurezza in materia, nel rispetto delle norme emanate dal Capo del circondario marittimo in tema di escursioni nautiche e immersioni subacquee e della pertinente normativa statale.

(2) Lettera così modificata dall' [art. 5, comma 1, L.R. 30 aprile 2020, n. 16](#), a decorrere dall'8 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 14, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 3 *Attività di ittiturismo.*

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento statale vigente in materia, per ittiturismo si intende la pesca professionale esercitata dagli imprenditori ittici, in forma singola, societaria e cooperativa, nella quale sono ricomprese le attività:

- a) di ospitalità;
- b) di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione;
- c) didattiche, ricreative, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche.

2. Le attività previste al comma 1 sono svolte in strutture che siano nella disponibilità, a qualsiasi titolo, dell'imprenditore stesso.

Art. 4 *Attività connesse.*

1. Sono connesse all'attività di pesca professionale, ai sensi del comma 2-bis dell'[articolo 2 del D.Lgs. 4/2012](#), le attività di seguito elencate, purché non

prevalenti ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica ⁽³⁾:

a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e con le deroghe per la vendita di piccoli quantitativi previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, nonché nel rispetto di quanto previsto in materia di tracciabilità dei prodotti ittici dal [regolamento CE n. 1224/2009](#), dal regolamento UE n. 404/2011, dal regolamento UE n. 1379/2013 e dal [decreto ministeriale del 10 novembre 2011](#);

b) le azioni di valorizzazione dei prodotti ittici locali, anche con specifiche campagne promozionali;

c) interventi legati all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente marino e costiero, con particolare riferimento alla prevenzione e al recupero delle plastiche in mare;

d) le attività di informazione tese a favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura e dei mestieri del mare, nonché quelle di sensibilizzazione ed educazione ambientale, conoscenza dell'attività ittica e dei cicli produttivi, sana e corretta alimentazione, qualità salutistiche e nutrizionali delle produzioni ittiche, rivolte, in particolare, ai giovani e al mondo della scuola.

(3) Alinea così sostituito dall' [art. 6, comma 1, L.R. 30 aprile 2020, n. 16](#), a decorrere dall'8 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 14, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 5 *Locali per attività di ittiturismo.*

1. Le attività di ittiturismo sono svolte mediante l'utilizzo di fabbricati, attrezzature, aree demaniali eventualmente in concessione o risorse normalmente impiegate per l'attività principale; possono essere adibiti all'esercizio dell'attività di ittiturismo gli stabili nella disponibilità degli imprenditori.

2. I fabbricati utilizzati per l'esercizio di attività di ittiturismo sono considerati beni strumentali all'esercizio dell'attività ittica. ⁽⁴⁾

3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'[articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché il comma 2 dell'[articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle

persone handicappate), relativamente all'utilizzo di opere provvisoriale per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

(4) Comma così modificato dall' [art. 3, comma 1, L.R. 17 dicembre 2019, n. 40](#), a decorrere dal 20 dicembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 7, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 6 *Esercizio dell'attività di pescaturismo ed ittiturismo.*

1. L'esercizio dell'attività di pescaturismo è subordinato:

a) al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione dell'imbarcazione, ai sensi dell'[articolo 5 del D.M. 293/1999](#);

b) agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) 852/2004, per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande ⁽⁶⁾.

2. L'esercizio dell'attività di ittiturismo è subordinato alla presentazione di una SCIA al Comune nel quale si intende avviare l'attività nel rispetto della disciplina contenuta nel comma 3 dell'[articolo 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). ⁽⁵⁾

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e la SCIA di cui al comma 2 specificano le attività, i relativi limiti di esercizio e i periodi di apertura richiesti dal titolare.

(5) Comma così modificato dall' [art. 4, comma 1, L.R. 17 dicembre 2019, n. 40](#), a decorrere dal 20 dicembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 7, comma 1, della medesima legge](#)).

(6) Lettera così sostituita dall' [art. 7, comma 1, L.R. 30 aprile 2020, n. 16](#), a decorrere dall'8 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 14, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 7 *Elenco regionale degli operatori di pescaturismo ed ittiturismo.*

1. Presso la Giunta regionale è istituito l'elenco degli operatori di pescaturismo e ittiturismo, articolato in due sezioni.

Art. 8 *Formazione degli operatori di pescaturismo ed ittiturismo.*

1. La Regione promuove la formazione degli imprenditori ittici che vogliono intraprendere le attività di diversificazione previste da questa legge.
 2. I percorsi formativi sono inseriti, nei limiti delle risorse a disposizione, negli atti di programmazione in materia di formazione professionale anche finanziati con fondi europei. I suddetti percorsi formativi possono essere realizzati anche ai sensi dell'[articolo 10 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16](#) (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale).
-

Art. 9 *Valorizzazione delle filiere agricole e della pesca locali.*

1. La Regione promuove la conclusione di accordi di filiera tra produttori locali e imprenditori ittici che svolgono attività di pescaturismo e ittiturismo al fine di favorire l'utilizzo dei prodotti da filiera corta e dei prodotti provenienti dal mercato locale, conformemente a quanto previsto dal Programma di sviluppo rurale della Regione Marche.
-

Art. 10 *Strumenti di programmazione degli interventi.*

1. La Regione persegue le finalità di questa legge anche attraverso la pianificazione regionale in materia di promozione turistica, sostegno alle imprese, sviluppo rurale e sostegno all'economia ittica.
 2. I programmi regionali inerenti i Fondi strutturali e di investimento europei attuano, inoltre, gli interventi previsti da questa legge compatibilmente con le finalità proprie della pertinente programmazione europea.
 3. I contributi sono concessi in osservanza della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
-

Art. 11 *Alloggio e prima colazione a bordo di unità da diporto - boat & breakfast.*
(7)

[1. Il servizio di alloggio e prima colazione con carattere saltuario e per periodi ricorrenti stagionali può essere offerto anche a bordo di unità da diporto stabilmente ormeggiate in porto (boat & breakfast), in regola con le prescrizioni in materia di iscrizione nei pubblici registri e con la normativa in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio delle medesime unità da diporto.

2. È in ogni caso esclusa la possibilità che l'unità da diporto adibita a boat & breakfast sia contestualmente utilizzata per la navigazione.

3. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata in non più di quattro cabine per un massimo di otto posti letto ed è subordinata ad una comunicazione di inizio attività, con l'indicazione del periodo in cui l'attività non è esercitata.

4. Le imbarcazioni devono essere dotate di casse stagne per il recupero dei liquami ed essere conformi alle pertinenti disposizioni del [decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146](#) (Regolamento di attuazione dell'[articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), recante il codice della nautica da diporto).

5. Coloro che esercitano l'attività di cui al comma 1 assicurano il servizio di prima colazione utilizzando prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della regione in misura non inferiore al settanta per cento. Tale servizio è assicurato mediante l'uso di una cucina domestica. Garantiscono altresì che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuate in modo igienico.

6. L'esercizio dell'attività di boat & breakfast non costituisce una delle attività disciplinate dal [decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#) (Codice della nautica da diporto ed attuazione della [direttiva 2003/44/CE](#), a norma dell'[articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172](#)).

7. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle attività previste da questo articolo.]

(7) Articolo abrogato dall' [art. 5, comma 1, L.R. 17 dicembre 2019, n. 40](#), a decorrere dal 20 dicembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 7, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 12 *Disposizioni di attuazione.*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese della pesca, del turismo e del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, adotta uno o più regolamenti riguardanti, in particolare:

- a) i contenuti della SCIA da presentare per l'esercizio dell'attività di ittiturismo e gli obblighi a carico della medesima attività ⁽⁸⁾;
- b) le caratteristiche e le ubicazioni degli immobili adibiti alle attività di ittiturismo ai sensi degli articoli 3 e 5;
- c) i criteri per definire il rapporto di connessione, ai sensi dell'articolo 4;
- d) le modalità concernenti l'iscrizione e la cancellazione nell'elenco regionale degli operatori di pescaturismo ed ittiturismo previsto all'articolo 7;
- e) i programmi dei corsi di formazione previsti all'articolo 8.

(8) Lettera così sostituita dall' [art. 8, comma 1, L.R. 30 aprile 2020, n. 16](#), a decorrere dall'8 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 14, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 12-bis *Sanzioni e vigilanza* ⁽⁹⁾.

1. Chiunque eserciti l'attività di ittiturismo in assenza della SCIA di cui all'articolo 6 o in violazione di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.

2. Chiunque violi le disposizioni contenute nei regolamenti regionali adottati ai sensi dell'articolo 12 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.

3. Il procedimento di applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 è disciplinato dalla [legge regionale 10 agosto 1998 n. 33](#) (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

4. I Comuni effettuano controlli presso ciascuna attività ittituristica con periodicità almeno triennale, trasmettendo alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività di controllo e vigilanza posta in essere nell'anno precedente.

(9) Articolo aggiunto dall' [art. 9, comma 1, L.R. 30 aprile 2020, n. 16](#), a decorrere dall'8 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 14, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 13 *Invarianza finanziaria.*

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Art. 14 *Disposizioni finali e abrogazioni.*

1. Per quanto non espressamente previsto da questa legge si osservano le disposizioni stabilite dalla normativa statale ed in particolare il [D.Lgs. 4/2012](#).

2. Sono abrogati gli [articoli 11, 12 e 14-bis della L.R. 11/2004](#); le disposizioni attuative ivi richiamate si osservano, in quanto compatibili con la normativa statale ed europea, fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti all'articolo 12 di questa legge. ⁽¹⁰⁾

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

(10) Comma così modificato dall' [art. 10, comma 1, L.R. 30 aprile 2020, n. 16](#), a decorrere dall'8 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 14, comma 1, della medesima legge](#)).

L.R. Sicilia 20 giugno 2019, n. 9.**Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia ⁽²⁾.**

CAPO I**Strumenti di programmazione, gestione e cooperazione delle attività di pesca****Art. 1** *Oggetto, principi e finalità.*

1. In attuazione dell'[articolo 14, comma 1, lettera 1\)](#), dello Statuto, la presente legge disciplina il sostegno della Regione alla pesca mediterranea. A tale fine la Regione persegue i seguenti obiettivi:

a) definire e tutelare l'identità e la specificità della pesca mediterranea coniugando sostenibilità economica, sociale, culturale e ambientale;

b) modernizzare, innovare e valorizzare le attività degli imprenditori ittici favorendo l'esercizio delle seguenti attività connesse: la vendita diretta, la tutela ambientale, la pesca turistica (o pescaturismo), il turismo ittico (o ittiturismo), le attività didattiche;

c) valorizzare i prodotti ittici siciliani attraverso l'informazione ai consumatori, la tutela e la trasparenza del mercato;

d) sviluppare le seguenti infrastrutture di filiera: mercati del pescatore, mercati ittici, porti e luoghi di sbarco;

e) tutelare le tradizioni culturali del mondo della pesca e il loro valore antropologico e pedagogico;

f) preservare il patrimonio culturale dei borghi marinari, delle tonnare fisse, delle barche da pesca tradizionali quali le feluche e delle altre tipologie di pesca storica;

g) sostenere le relazioni e la cooperazione transfrontaliera mediterranea attraverso specifiche misure di intervento per la valutazione, la creazione e la gestione di adeguate zone di protezione, di ripopolamento degli stock ittici e di recupero degli ecosistemi associati;

h) contrastare tutte le forme di pesca illegale.

2. La Regione promuove l'aggregazione produttiva riconoscendo ai soggetti economici, alle organizzazioni sociali e agli enti locali un ruolo specifico per la modernizzazione e lo sviluppo del settore ittico e per la tutela e la salvaguardia delle produzioni ittiche e dell'ambiente.

Art. 2 *Piani di gestione locale.*

1. La Regione favorisce, attraverso i Piani di gestione locale, un sistema di pesca conforme al principio dello sviluppo sostenibile, come definito dall'*articolo 3-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e basato sull'uso delle risorse locali. A tal fine valorizza le reti di connessione delle imprese produttive attraverso il sostegno all'innovazione ed il coinvolgimento degli enti di ricerca.

2. Gli obiettivi del Piano di gestione locale sono:

a) la definizione di modelli di sviluppo per la modernizzazione del settore ittico locale e la salvaguardia dei livelli occupazionali e reddituali;

b) l'uso sostenibile delle risorse ittiche, attraverso la gestione responsabile delle attività di pesca nelle acque territoriali siciliane e l'introduzione di sistemi di cogestione mediante periodi di arresto temporaneo non obbligatori;

c) la salvaguardia delle attività di pesca tradizionale e storica locale.

3. I Piani di gestione locale disciplinano:

a) la tipologia degli attrezzi da pesca, il numero e la dimensione, le modalità di impiego e la composizione delle catture che possono essere tenute a bordo durante la pesca con tali attrezzi;

b) la definizione delle aree e dei periodi nei quali le attività di pesca sono vietate o sottoposte a restrizioni spaziali e temporali dinamiche;

c) le misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini vulnerabili e sulle specie "non bersaglio";

d) le misure specifiche per accrescere la selettività degli attrezzi da pesca;

e) le misure specifiche per ridurre i rigetti in mare;

f) i diritti esclusivi di pesca nell'ambito dell'area del Piano di gestione, al fine di salvaguardare la riproduttività, il mantenimento delle popolazioni ittiche e la biodiversità ittica.

4. Il Piano di gestione locale interessa aree omogenee per caratteristiche alieutiche, amministrative, fisiografiche ed ecologiche entro le 12 miglia dalla costa.

5. L'area interessata dal Piano di gestione locale non può essere inferiore a 50 km di costa marina e coinvolge un numero di imbarcazioni non inferiore a quaranta. Tali limiti non sono richiesti per i Piani di gestione relativi alle isole minori.

6. I soggetti attuatori del Piano di gestione locale devono rappresentare almeno il 70 per cento delle imbarcazioni da pesca autorizzate ad esercitare la pesca artigianale costiera e regolarmente iscritte negli Uffici marittimi in cui ricade l'area di gestione individuata.

7. È istituita presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea l'anagrafe regionale della ricerca scientifica nel settore della pesca e dell'ambiente marino, al fine di incentivare la condivisione dei risultati della ricerca, dell'innovazione e della tecnologia per lo sviluppo dell'economia blu sostenibile.

8. I Consorzi di gestione della pesca artigianale (Co.ge.pa.) di cui al comma 10 indicano l'organismo scientifico incaricato del supporto tecnico-scientifico all'attività progettuale del Piano di gestione locale e alla sua attuazione individuandolo tra gli enti o istituti di ricerca pubblici inseriti nell'anagrafe di cui al comma 7.

9. Presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea è istituito il tavolo di coordinamento dei Piani di gestione locale. Tale coordinamento assicura il raccordo normativo e amministrativo con i piani di gestione nazionali e internazionali.

10. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Dipartimento regionale della pesca mediterranea individua, attraverso procedure ad evidenza pubblica, i Co.ge.pa. responsabili dei Piani di gestione locale.

Art. 3 *Cooperazione mediterranea transfrontaliera.*

1. La Regione promuove, attraverso l'Osservatorio della pesca mediterranea "Giovanni Tumbiolo", l'istituzione, nell'ambito della cooperazione transfrontaliera e nel rispetto delle norme sul diritto della navigazione e dei trattati internazionali sulla pesca, di un'area pilota di sperimentazione ed applicazione di misure condivise per la promozione delle risorse ittiche e per la tutela degli ecosistemi nello stretto di Sicilia.

Art. 4 *Rete di coordinamento dei comuni marinari siciliani.*

1. Presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea è istituita la rete di coordinamento dei comuni marinari siciliani. Tale rete provvede alla definizione e all'attuazione di politiche finalizzate allo sviluppo delle infrastrutture, quali porti pescherecci, mercati ittici, sale per la vendita all'asta, siti di sbarco e ripari di pesca, strutture per la raccolta di scarti e rifiuti del mare, e alla promozione dei lavoratori, con particolare riguardo a:

a) la formazione professionale, l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze di carattere sociale, economico, giuridico, scientifico nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali connesse alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini;

b) i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate.

2. I comuni costieri del territorio regionale possono chiedere di aderire alla Rete dei comuni marinari siciliani.

CAPO II

Tutela delle tradizioni culturali della pesca

Art. 5 *Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari.*

1. È istituito presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea il registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari. Il registro è tenuto in modalità telematica ed è consultabile per finalità didattiche e divulgative.

2. Il registro è redatto in conformità alle indicazioni della Commissione intergovernativa per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, anche al fine di contribuire ad implementare la "Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale" (*Representative list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*) e la "Lista del Patrimonio immateriale che necessita di Urgente tutela" (*List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding*).

3. Il registro contiene:

a) l'identificazione, la documentazione e classificazione dei saperi e delle conoscenze marinare e delle tradizioni orali;

b) l'indicazione delle misure tecniche degli attrezzi da pesca tradizionale.

4. In apposita sezione del registro sono indicate altresì le azioni da intraprendere per la salvaguardia del patrimonio culturale marinaro e per la promozione della libera ittica mediterranea.

5. Apposite sezioni del registro riportano:

a) la descrizione degli attrezzi utilizzati e i metodi di cattura per la pesca nel Mediterraneo;

b) il censimento dei dati sugli opifici dediti alla trasformazione e conservazione dei prodotti ittici;

c) la documentazione relativa alle tipologie e modalità di trasformazione e conservazione del pescato;

d) l'individuazione di fonti storiche e bibliotecarie contenenti nozioni riguardanti la pesca nel Mediterraneo;

e) il censimento dei maestri d'ascia nel Mediterraneo;

f) il censimento dei borghi marinari;

- g) il censimento delle tonnare fisse;
- h) il censimento dei mercati ittici siciliani con i dati delle relative attività.

6. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i sindaci chiedono l'inserimento dei borghi marinari e delle tonnare fisse presenti nel proprio territorio nelle relative sezioni del registro di cui al presente articolo.

Art. 6 *Tutela e valorizzazione delle feluche.*

1. La Regione riconosce e valorizza il sistema tradizionale di pesca delle feluche dello Stretto di Messina.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Dipartimento regionale della pesca mediterranea approva il programma di valorizzazione che contiene:

a) l'individuazione di risorse e strategie finalizzate alla diversificazione del reddito dei pescatori impiegati nel sistema di pesca delle feluche tramite lo sviluppo di attività complementari o connesse;

b) l'individuazione di risorse e incentivi alla ricerca scientifica, storica, etnografica e antropologica sulla pesca tradizionale del pescespada e delle altre specie di "grandi pelagici" nell'area dello Stretto di Messina;

c) l'individuazione di strategie per il potenziamento dell'uso del sistema tradizionale di pesca attraverso:

1) la specifica formazione degli operatori;

2) la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai consumatori;

3) incentivi volti al conseguimento di certificazioni sulla sostenibilità del sistema di pesca tradizionale;

d) l'individuazione di strategie per l'istituzione di un disciplinare del sistema di pesca tradizionale, anche al fine dell'istituzione di marchi regionali ovvero di altri marchi di tutela a carattere nazionale o europeo;

e) la promozione culturale e turistica connessa al sistema tradizionale di pesca delle feluche dello Stretto di Messina.

Art. 7 *Strade e Rotte del tonno rosso.*

1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio storico, culturale e antropologico delle tonnare fisse attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata, disciplina la realizzazione delle strade e delle rotte del tonno rosso, di seguito definite Strade del tonno.
 2. Le Strade del tonno sono itinerari turistici ove insistono tonnare fisse, attività di pesca, trasformazione ittica, musei del mare, aree marine protette.
 3. Il Dipartimento regionale della pesca mediterranea, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il disciplinare tipo delle Strade del tonno contenente criteri e modalità per il riconoscimento.
 4. Le Strade del tonno sono promosse da comitati appositamente costituiti ai sensi degli articoli 39 e seguenti del codice civile.
 5. I comitati svolgono i seguenti compiti:
 - a) realizzano e gestiscono la strada del tonno nel rispetto del disciplinare;
 - b) promuovono la conoscenza della Strada del tonno;
 - c) collaborano con la Regione e con gli enti locali interessati per l'inserimento della Strada del tonno nei diversi strumenti di promozione turistica;
 - d) vigilano sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati e sul rispetto del disciplinare.
-

CAPO III

Commercio dei prodotti ittici

Art. 8 *Vendita diretta dei prodotti ittici.*

1. La vendita diretta è la cessione dei propri prodotti effettuata dall'imprenditore ittico al consumatore senza intermediazione ed è considerata attività connessa alla attività principale ai sensi dell'[articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#).
 2. La vendita diretta può avvenire mediante la cessione da bordo del peschereccio, su aree pubbliche in forma itinerante e non itinerante ovvero in locale aperto al pubblico.
 3. La cessione da bordo del peschereccio è consentita in porti pescherecci, luoghi di sbarco e ripari da pesca autorizzati o zone demaniali adiacenti.
 4. L'imprenditore ittico che vende direttamente dal peschereccio, dal luogo di sbarco, dal banco di vendita sul punto di appoggio, dal riparo di pesca o da zone demaniali adiacenti piccoli quantitativi di pescato e esonerato dagli adempimenti di cui all'[articolo 58, paragrafo 8, del regolamento \(CE\) n. 1224/2009](#) del Consiglio del 20 novembre 2009 e all'[articolo 35, comma 4, del regolamento \(UE\) n. 1379/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, nei modi e nei limiti ivi previsti.
-

Art. 9 *Mercati ittici all'ingrosso.*

1. Per mercato all'ingrosso dei prodotti ittici si intende lo stabilimento riconosciuto ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 852/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e del [regolamento \(CE\) n. 853/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, in cui avviene la contrattazione dei prodotti conferiti da parte dei produttori singoli e da cooperative fra produttori e loro consorzi nonché da operatori commerciali all'ingrosso. Gli edifici, le attrezzature e gli altri impianti e servizi, posti a disposizione degli operatori economici del settore ittico, costituiscono i mercati per il commercio all'ingrosso dei

prodotti ittici. I mercati possono essere gestiti da soggetti pubblici, da privati o da soggetti giuridici misti.

2. Per commercio all'ingrosso si intende quello di cui all'[articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28](#) e successive modifiche e integrazioni.

3. Per operatori economici del settore ittico si intendono i soggetti di cui all'[articolo 10 della legge 25 marzo 1959, n. 125](#) e successive modifiche ed integrazioni. L'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ittici fuori dai mercati è subordinata al possesso dell'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti.

4. Nei mercati ittici all'ingrosso è vietata la vendita al dettaglio nelle stesse fasce orarie in cui si esercita la vendita all'ingrosso.

5. L'affidamento della gestione dei mercati ittici a soggetti privati è subordinata all'espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica.

Art. 10 *Organizzazione dei produttori ittici e dell'acquicoltura.*

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni di produttori ittici e dell'acquicoltura di cui al [regolamento \(UE\) n. 1379/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013.

Art. 11 *Vigilanza sanitaria e controllo sulle specie ittiche all'interno dei mercati ittici.*

1. Presso i mercati ittici è effettuato dalle ASP il servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulle specie e qualità dei prodotti ittici, al quale è preposto un medico veterinario.

2. L'ente gestore del mercato mette a disposizione del medico veterinario i locali, le attrezzature ed il personale necessario per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 12 *Polizia e vigilanza all'interno dei mercati ittici.*

1. Il servizio di polizia nei mercati ittici è assicurato dal Comando di polizia locale dei rispettivi comuni ovvero da istituti di vigilanza privati incaricati dai comuni medesimi. I relativi oneri sono a carico dei comuni.

2. Il servizio di vigilanza nei mercati:

a) assicura il mantenimento dell'ordine all'interno del mercato e nelle immediate adiacenze nonché l'osservanza, da parte degli operatori e dei frequentatori, delle norme di legge e di regolamento attinenti ai mercati stessi;

b) fornisce collaborazione agli organi preposti alla direzione del mercato nello svolgimento dei compiti agli stessi attribuiti, attuandone le direttive;

c) agevola la circolazione e la sosta dei veicoli all'interno e nelle immediate adiacenze del mercato;

d) impedisce l'ingresso nei mercati di persone non autorizzate nonché di coloro che siano stati sospesi o esclusi dai mercati;

e) impedisce e reprime qualsiasi atto che possa comunque ostacolare il regolare andamento dei mercati e interviene collaborando con il personale sanitario al controllo sotto il profilo igienico-sanitario.

CAPO IV

Pesca professionale e attività connesse

Art. 13 *Attività di pesca professionale.*

1. La pesca professionale è l'attività definita dall'*articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4* e successive modifiche e integrazioni.
 2. Il pescaturismo e l'ittiturismo sono attività di pesca professionale ai sensi dell'*articolo 2 del decreto legislativo n. 4/2012*.
 3. Le attività di pescaturismo e di ittiturismo possono essere esercitate anche nelle aree marine protette, purché la specifica attività svolta sia conforme alle misure di protezione, ai divieti ed alle prescrizioni previste dai rispettivi regolamenti e previa autorizzazione dei competenti enti di gestione.
-
-

Art. 14 *Turismo azzurro.*

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di gestione integrata della costa e al fine di diversificare il reddito dei pescatori, promuove la pesca multifunzionale tramite lo sviluppo di attività complementari quali il pescaturismo, l'ittiturismo, il turismo della pesca sportiva, la ristorazione marinara, i servizi ambientali legati alla pesca, con particolare riferimento alla pulizia dei fondali marini e delle acque adiacenti alle coste, le attività didattiche e pedagogiche a bordo e in banchina.
2. Tali attività mirano a:
 - a) tutelare l'ambiente marino e valorizzare le specifiche risorse ittiche locali, promuovere e valorizzare i prodotti tradizionali e di qualità e le connesse tipicità enogastronomiche;
 - b) conservare e promuovere le tradizioni culturali del mondo della pesca anche attraverso una corretta educazione alimentare, con particolare riguardo alla valorizzazione gastronomica della biodiversità del pescato;

c) preservare il patrimonio ambientale ed edilizio costiero, tutelando le peculiarità paesaggistiche e valorizzando i centri storici e le loro marinerie.

Art. 15 *Registro regionale del Turismo azzurro.*

1. È istituito presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea il registro degli operatori del Turismo azzurro.

2. Il registro di cui al comma 1 è composto da tre sezioni: una per il pescaturismo, una per l'ittiturismo ed una per le cooperative di pesca che forniscono servizi di supporto logistico e per le organizzazioni del settore della promozione turistica e culturale del mare.

3. L'iscrizione al registro regionale di cui al presente articolo è requisito necessario per l'esercizio delle relative attività.

4. L'operatore di pescaturismo, ottenuta l'autorizzazione ai sensi del [D.M. 13 aprile 1999, n. 293](#) del Ministero per le politiche agricole trasmette comunicazione scritta entro sessanta giorni dalla data del rilascio al Dipartimento regionale della pesca mediterranea, ai fini dell'inserimento nell'apposita sezione del registro.

5. Ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione del registro, le cooperative indicano le unità autorizzate ai sensi del comma 4.

6. L'operatore di ititurismo, ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al presente articolo, trasmette comunicazione scritta al Dipartimento regionale della pesca mediterranea entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla dichiarazione di avvio dell'attività.

7. La cancellazione dal registro è disposta:

a) nei casi di revoca dell'autorizzazione previsti dalla normativa vigente;

b) per la perdita dei requisiti previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività;

c) qualora l'imprenditore sospenda l'attività per un periodo superiore a tre anni consecutivi.

8. La sospensione e il riavvio dell'attività sono comunicate agli uffici regionali competenti.

9. L'iscrizione al registro è preclusa a coloro che abbiano riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 318, 416, 416-bis, 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali.

10. Il Dipartimento regionale della pesca mediterranea comunica tempestivamente ai comuni nel cui territorio è esercitata l'attività di pescaturismo o è ubicata l'attività di itturismo l'avvenuta iscrizione o cancellazione della stessa dal registro di cui al presente articolo.

Art. 16 *Pescaturismo.*

1. Il pescaturismo è l'attività esercitata dagli imprenditori ittici, in forma individuale, societaria o cooperativa, consistente nell'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su unità da pesca professionale per finalità turistiche e ricreative.

2. Nelle attività di pescaturismo sono ricomprese:

a) l'osservazione delle operazioni di bordo durante la navigazione e delle attività di pesca;

b) la divulgazione della conoscenza del mestiere di pescatore, dell'ambiente marino e costiero, delle aree marine protette e dei centri storici;

c) la promozione della cultura del territorio, del mare e della pesca nonché della tradizione marinara locale;

d) l'attività di somministrazione non assistita di alimenti e bevande, ivi compresa la ristorazione a bordo e a terra secondo modalità e disposizioni stabilite dalla presente legge, finalizzata alla conoscenza dei prodotti della pesca locale e alla loro valorizzazione;

e) l'ospitalità a bordo, l'attività di balneazione nonché le escursioni brevi lungo la costa, effettuate su unità munite di specifiche dotazioni di accessibilità e sicurezza nel rispetto delle certificazioni rilasciate dal

Registro italiano navale (RINA) e da altri enti tecnici di classifica riconosciuti.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono svolte su unità abilitate e autorizzate nei modi di legge e con l'ausilio di barche di appoggio che migliorino la fruizione del servizio e le condizioni di sicurezza. È consentito l'utilizzo come barche di appoggio di imbarcazioni da diporto asservite, mediante dichiarazione annuale al Compartimento marittimo di competenza, al servizio ausiliario della barca autorizzata al pescaturismo.

4. L'imbarco di turisti è consentito fino al numero massimo di persone imbarcabili secondo le caratteristiche tecniche dell'imbarcazione.

Art. 17 *Obblighi dell'operatore di pescaturismo.*

1. L'operatore di pescaturismo, nell'esercizio dell'attività, deve:

- a) ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero, in caso di forza maggiore, in altro porto del Compartimento;
 - b) pubblicare le tariffe applicate attraverso la loro esposizione;
 - c) rispettare i limiti e le modalità indicate nel l'autorizzazione;
 - d) esporre l'autorizzazione in luogo visibile al pubblico;
 - e) esporre al pubblico, nel caso di ristorazione a bordo, l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza.
-

Art. 18 *Ittiturismo.*

1. L'ittiturismo è l'insieme delle attività indicate dall'[art. 2, comma 2, lettera b\)](#), del [decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#), esercitate dagli imprenditori ittici di cui all'[articolo 4](#) del citato decreto legislativo, singoli o associati, ivi comprese la ristorazione e la somministrazione di

alimenti e bevande, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente.

2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applica il comma 3 dell'*articolo 2 del decreto legislativo n. 4/2012*.

3. I fabbricati destinati all'esercizio di ititurismo e pescaturismo sono ricompresi tra le borgate marinare o le aree classificate come zone territoriali omogenee A o B dello strumento urbanistico comunale. I fabbricati di cui al precedente periodo sono considerati beni strumentali all'esercizio dell'attività ittica sia ai fini catastali, sia ai fini della destinazione urbanistica. Laddove la struttura da destinare a ititurismo e pescaturismo ricada in ambiti territoriali diversi dalle zone territoriali omogenee A e B, la nuova destinazione d'uso potrà essere assentita previa deroga, nel rispetto della volumetria esistente, all'*articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78*.

4. L'attività di ospitalità può avvenire anche su imbarcazioni da pesca professionale.

Art. 19 *Segnalazione inizio attività di ititurismo.*

1. Per l'esercizio dell'ittiturismo l'operatore ittico presenta una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'*articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7*, allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune nel quale intende avviare l'attività.

2. La SCIA contiene:

- a) generalità complete del richiedente;
- b) denominazione e ubicazione dell'ittiturismo;
- c) indicazione del titolo di disponibilità dell'immobile e relativa documentazione;
- d) planimetria in scala dell'immobile indicante il numero delle camere e dei servizi igienici;
- e) periodo di apertura e chiusura;
- i) dichiarazione di notorietà sulla conformità dell'immobile ai requisiti edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza;

g) dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*.

3. Le variazioni delle attività sono preventivamente comunicate ai competenti uffici comunali e regionali.

4. Nell'ambito dell'attività integrata turistico-costiera, l'imprenditore ittico può stipulare accordi o servirsi di altri imprenditori turistici al fine di erogare servizi aggiuntivi, connessi o complementari rispetto all'attività di pescaturismo e ittiturismo, purché non prevalenti rispetto a essi.

Art. 20 *Obblighi dell'operatore di ittiturismo.*

1. L'operatore di ittiturismo, nell'esercizio della sua attività, deve:

a) dare inizio all'attività entro il termine di un anno dalla data di presentazione della SCIA;

b) comunicare al comune l'eventuale cessazione o ripresa dell'attività di ittiturismo entro trenta giorni dalla stessa;

c) esporre la SCIA in luogo visibile al pubblico;

d) dichiarare le tariffe che si intendono applicare attraverso la loro esposizione al pubblico;

e) esporre al pubblico l'elenco dei prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza;

f) dotarsi di assicurazione per la responsabilità civile;

g) comunicare, in caso di alloggio, i dati degli ospiti alle competenti autorità di pubblica sicurezza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, in materia di comunicazioni giornaliere;

h) effettuare le comunicazioni giornaliere di cui all'*articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322* e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21 *Attività connesse al pescaturismo e all'ittiturismo.*

1. Nell'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo possono essere svolte le attività connesse di seguito elencate:

a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e con le deroghe per la vendita di piccoli quantitativi previste dall'[articolo 1, comma 2, lettera e\), del regolamento \(CE\) n. 852/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del [decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#);

b) le azioni di promozione e valorizzazione dei prodotti ittici locali;

c) gli interventi legati all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente marino e costiero;

d) le attività di formazione e informazione per lo sviluppo e la diffusione della cultura e dei mestieri del mare nonché quelle di sensibilizzazione ed educazione ambientale, conoscenza dell'attività ittica e dei cicli produttivi, sana e corretta alimentazione, qualità salutistiche e nutrizionali delle produzioni ittiche, rivolte, in particolare, ai giovani e al mondo della scuola.

Art. 22 *Promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo.*

1. La Regione sostiene la promozione nazionale e internazionale delle attività di pescaturismo e ittiturismo e favorisce l'adesione a reti, circuiti, protocolli e percorsi di qualità.

Art. 23 *Norme speciali per le attività di ristorazione e ospitalità nell'ittiturismo e nel pescaturismo.*

1. Nelle piccole strutture ricettive di ititurismo e pescaturismo, aventi un massimo di sedici coperti o posti letto, è consentito l'utilizzo:

a) della cucina domestica e delle relative attrezzature, compresi gli elettrodomestici, con l'osservanza delle eventuali prescrizioni indicate dall'autorità sanitaria;

b) degli impianti di refrigerazione degli alimenti;

c) dei locali polifunzionali per il trattamento, la manipolazione, la trasformazione e la conservazione degli alimenti;

d) del bagno domestico sia per gli ospiti sia per il personale, senza distinzione di genere.

2. Deve essere garantito l'utilizzo del bagno domestico alle persone disabili, anche attraverso adeguate opere provvisorie disposte dall'autorità preposta tenendo presente lo stato dei luoghi esistenti.

3. I servizi igienico-sanitari, nei casi in cui l'ittiturismo preveda l'alloggio degli ospiti, devono essere autonomi rispetto alle esigenze della famiglia del pescatore e comunque deve essere garantita la disponibilità di almeno un bagno ogni due camere.

4. Può essere adibita a uso spogliatoio, anche provvisorio, una qualunque stanza dell'immobile. È sufficiente, ai fini delle attività di alloggio, il requisito dell'abitabilità dei locali.

5. L'esercizio dell'attività non comporta cambio di destinazione d'uso dell'immobile.

6. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività ittivistica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisorie nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui all'[articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#).

Art. 24 *Street food del pescatore.*

1. Le imprese ittiche possono vendere prodotti della pesca, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare.

Art. 25 *Norme speciali per la somministrazione di alimenti a bordo.*

1. A bordo delle imbarcazioni su cui è esercitato il pescaturismo è consentita:

a) la somministrazione di alimenti pronti al consumo preconfezionati e preincartati anche da soggetti terzi e comunque tesa alla valorizzazione dei prodotti ittici e della terra locali. Qualora si tratti di alimenti che necessitano di essere mantenuti in refrigerazione l'unità deve dotarsi di idoneo apparato di refrigerazione fisso o mobile;

b) la somministrazione, senza ulteriore manipolazione, di piatti preparati a terra in locale idoneo;

c) la cottura alla griglia di pesce catturato durante lo svolgimento dell'attività ovvero stoccato a bordo, anche in refrigerazione;

d) la preparazione e somministrazione di piatti elaborati contenenti prodotti ittici catturati durante l'attività di pescaturismo o ottenuti da materie prime stoccate a bordo anche in refrigerazione.

Art. 26 *Norme speciali per la vendita diretta dei prodotti ittici nelle aziende di pescaturismo e di naturismo.*

1. Nelle imbarcazioni e nelle strutture di pescaturismo e ittiturismo è consentita la lavorazione e la vendita diretta al consumatore dei prodotti ittici.

2. I prodotti venduti devono essere tracciabili, confezionati e etichettati come previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 27 *Acquicoltura e trasformazione ittica.*

1. La disciplina prevista dalla presente legge per le attività di pescaturismo e ittiturismo si applica, in quanto compatibile, anche alle imprese di acquicoltura, definite dall'*articolo 3 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4*.

CAPO V

Attività didattiche legate al mare e alla pesca

Art. 28 *Attività didattiche nelle aziende ittituristiche e pescaturistiche.*

1. Al fine di sviluppare le attività di cui all'articolo 14, comma 2, è istituito il circuito regionale di accoglienza didattica e formativa, anche attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro, nell'ambito delle attività di pescaturismo e ittiturismo.

2. L'operatore svolge, nell'ambito dell'azienda ittica in cui opera, attività di accoglienza e informazione sul percorso didattico, nonché attività didattiche volte al rilancio degli antichi mestieri legati alla pesca.

Art. 29 *Registro regionale delle imprese itturistiche e pescaturistiche che esercitano attività didattiche.*

1. È istituito, presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea, il registro regionale degli ittiturismo e dei pescaturismo didattici.
 2. Al registro sono iscritte le imprese di cui al comma 1 che, in possesso dei requisiti previsti con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ottengano l'accreditamento all'esercizio di attività didattiche rilasciato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.
 3. Il Dipartimento regionale della pesca mediterranea provvede:
 - a) all'iscrizione nel registro di cui al comma 1 degli ittiturismo e pescaturismo didattici in possesso dei requisiti previsti e al controllo periodico degli stessi;
 - b) alla cancellazione dal registro regionale.
 4. Il registro regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici è consultabile online.
 5. Il Dipartimento regionale della pesca mediterranea elabora il logo distintivo degli ittiturismo e dei pescaturismo didattici.
 6. L'istanza di iscrizione nel registro regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici è presentata all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale della pesca mediterranea, dal titolare dell'impresa ittica o dal legale rappresentante.
 7. Con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è definito il contenuto dell'istanza di cui al comma 6.
-
-

Art. 30 *Barca didattica e sociale. Definizioni.*

1. Per barca didattica si intende l'esercizio, da parte degli imprenditori ittici, di attività educative, culturali e promozionali finalizzate a divulgare la cultura del mare e della pesca. Tali attività riguardano:

- a) la conoscenza delle diverse marinerie e dei relativi prodotti;
- b) l'educazione al consumo consapevole, attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari e ambiente;
- c) la conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali, dei processi di prelievo, produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti locali;
- d) la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della biodiversità.

2. Per barca sociale si intende l'esercizio di attività assistenziali, educative e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni, finalizzate all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo a favore di persone fragili, disabili o in condizione di svantaggio psicofisico o sociale.

3. Le barche sociali realizzano interventi di:

- a) politiche attive di inserimento socio-lavorativo;
- b) iniziative educative, assistenziali e formative nonché azioni volte a favorire l'integrazione fisica e socio-culturale e forme di benessere personale e relazionale in tutte le fasce d'età;
- c) progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori e adulti, in collaborazione con l'Autorità giudiziaria, l'ente locale e l'azienda sanitaria locale.

CAPO VI**Pesca sportiva e ricreativa****Art. 31** *Definizioni di pesca sportiva e pesca ricreativa.*

1. La pesca sportiva è la pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale.

2. La pesca ricreativa è una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un'organizzazione sportiva.

3. Salvo quanto previsto dal *D.M. 6 dicembre 2010* del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, la pesca sportiva e la pesca ricreativa praticate nelle acque costiere siciliane, sia da riva che da natante, non sono soggette al rilascio di provvedimenti amministrativi da parte dell'amministrazione pubblica regionale.

Art. 32 *Divieti di pesca ricreativa.*

1. Fermi restando i divieti previsti dai Piani di gestione locale e dai disciplinari delle riserve e delle aree marine protette, la pesca ricreativa da natante è vietata:

- a) a distanza inferiore a 500 metri da unità di pesca professionale;
- b) a distanza inferiore a 150 metri dalla costa nel caso di costa bassa;
- c) a distanza inferiore a 50 metri dalla costa nel caso di costa alta;
- d) a distanza inferiore a 150 metri da impianti di balneazione e da installazioni di gabbie per la maricoltura.

2. Fermi restando i divieti previsti dai Piani di gestione locale e dai disciplinari delle riserve e delle aree marine protette, la pesca ricreativa subacquea è vietata:

- a) a distanza inferiore a 500 metri dalla spiaggia frequentata da bagnanti;
 - b) a distanza inferiore a 50 metri dalle opere portuali esterne o dai segnalamenti marittimi;
 - c) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
 - d) a distanza inferiore a 200 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
 - e) durante le ore notturne.
-

Art. 33 *Attrezzi della pesca ricreativa.*

1. La pesca ricreativa è consentita esclusivamente con gli attrezzi individuali di seguito elencati:

- a) coppo o bilancia;
 - b) giacchio o rezzaglio o sparviero;
 - c) lenze fisse anche se legate a canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, senza l'ausilio di strumenti di attrazione luminosa. È consentita la fonte luminosa delle totanare;
 - d) lenze a traino da superficie o da fondo a filaccioni;
 - e) natelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
 - f) rastrelli a piedi e nasse;
 - g) filose verticali con un massimo di dieci ami;
 - h) palangaro di fondo con un massimo di cento ami.
-

Art. 34 *Limiti all'uso di attrezzi da pesca ricreativa.*

1. L'uso degli attrezzi per la pesca ricreativa è sottoposto alle seguenti limitazioni:

- a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a sei metri;
- b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a sedici metri;
- c) non possono essere calate più di due nasse, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
- d) non possono essere utilizzate più di cinque canne per ogni pescatore ricreativo;
- e) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea e della fonte luminosa delle totanare. Nella pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada non immersa;
- f) è vietato l'uso di sostanze chimiche da richiamo;
- g) è vietato l'utilizzo di esche alloctone non mediterranee.

Art. 35 *Disciplina generale della pesca ricreativa.*

1. Il pescatore ricreativo e il pescatore sportivo non possono catturare giornalmente pesci, molluschi o crostacei in quantità superiore a cinque chilogrammi complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia di qualunque specie.
 2. È fatto divieto di commercializzare il pescato catturato.
 3. Ogni attività di pesca ricreativa subacquea può essere effettuata soltanto in apnea ed eventuali autorespiratori a bordo di imbarcazioni possono essere utilizzati soltanto per ragioni diverse dalla pesca.
 4. La vigilanza a mare e a terra sull'esercizio della pesca sportiva e ricreativa è svolta dalle autorità marittime competenti e dalle Capitanerie di porto. Possono altresì esercitare azioni di vigilanza, previo riconoscimento di idoneità da parte del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, gli agenti e le guardie volontarie delle associazioni nazionali e regionali di pesca sportiva, delle federazioni sportive e di altri enti che hanno interesse alla tutela, salvaguardia e protezione degli ambienti acquatici nonché i pescatori dei Co.ge.pa. Questi comunicano annualmente al Dipartimento regionale della pesca mediterranea tutti gli elementi conoscitivi utili alla corretta gestione delle attività sportive in mare.
-

CAPO VII**Disposizioni varie****Art. 36** *Tutela biologica riccio di mare.*

1. Al fine di tutelare le popolazioni del riccio di mare, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea,

su proposta del dipartimento regionale della pesca mediterranea, sentita la Commissione consultiva regionale della pesca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il piano di gestione dei riccio di mare.

Art. 37 *Golfi di Castellammare, Patti e Catania.*

1. Al fine di sviluppare piani locali di pesca sostenibile e di proteggere la biodiversità degli ecosistemi marini locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Dipartimento regionale della pesca mediterranea approva i piani di gestione dei golfi di Castellammare, Patti e Catania, di concerto con i Co.ge.pa. presenti nell'area di riferimento e con gli istituti di ricerca scientifica di cui all'[articolo 2, comma 8](#).

2. Nei golfi di cui al comma 1, la riapertura della pesca è subordinata alla preventiva approvazione dei relativi piani di gestione.

Art. 38 *Osservatorio della Pesca del Mediterraneo - Giovanni Tumbiolo.*

1. L'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo di cui all'[articolo 7 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16](#) assume la denominazione di "Osservatorio della Pesca del Mediterraneo - Giovanni Tumbiolo".

Art. 39 *Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura.*

1. È istituito il fondo di solidarietà regionale della pesca destinato alla concessione di contributi alle imprese di pesca e ai relativi equipaggi e alle imprese dell'acquacoltura, colpiti da calamità naturali, avversità meteomarine di carattere eccezionale o di naufragi.
 2. È consentito un aiuto fino al 100 per cento per compensare i danni materiali subiti, entro tre anni dalla calamità, in conformità alla disciplina europea in materia di Aiuti di Stato di cui alla comunicazione della Commissione Europea - Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2015/C 217/01).
 3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 1.500 migliaia di euro cui si provvede mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario medesimo, delle disponibilità della Missione 13, Programma 1, capitolo 413370.
 4. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea provvede con una procedura di evidenza pubblica.
-
-

CAPO VIII**Sanzioni****Art. 40** *Sanzioni amministrative pecuniarie.*

1. Salvo che il fatto non costituisca reato o illecito amministrativo punito dalle disposizioni previste dal [decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#) e successive modifiche ed integrazioni o da altre disposizioni di legge, la violazione delle disposizioni previste dalla presente legge è punita con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 1.000 a euro 6.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'[articolo 9, comma 4](#);

b) da euro 1.000 a euro 3.000 per ciascuna delle violazioni previste dalle *lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 17* e dalle *lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1 dell'articolo 20*.

CAPO IX

Norme finali

Art. 41 *Abrogazioni e modifiche di norme.*

1. L'*articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25* e abrogato.
2. Gli *articoli 148 e 149 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32* sono abrogati.
3. Il comma 1 dell'*articolo 147 della legge regionale n. 32/2000* e sostituito dal seguente:

"1. Presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea è istituita la Commissione consultiva regionale della pesca (CCRP). La Commissione è composta da:

- a) l'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, con funzioni di Presidente;
- b) il dirigente generale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, con funzioni di vicepresidente;
- c) un rappresentante per ciascuna delle Direzioni marittime regionali della Sicilia;
- d) un rappresentante per ciascuna delle seguenti organizzazioni: Agci, Anapi, Agripesca, Coldiretti, Confcooperative, Federcopesca, Federazione Armatori Siciliani, Federpesca, Legacoop, Marinerie d'Italia, Unci, Unicoop, Uecoop;
- e) un rappresentante delle organizzazioni di produttori;
- f) un rappresentante dei Consorzi di gestione della pesca artigianale (Co.ge.pa.);
- g) un rappresentante dei Fisheries local action group (Flag);
- h) un rappresentante della rete di coordinamento dei comuni marinari siciliani di cui all'articolo 4;
- i) un rappresentante del settore della trasformazione ittica;

- j) un rappresentante del settore dell'acquicoltura;
- k) un rappresentante della Federazione italiana operatori commerciali di pesca sportiva e ricreativa (FIOPS);
- l) un rappresentante della Federazione italiana della pesca sportiva e delle attività subacquee (FIPSAS);
- m) un rappresentante dell'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo "Giovanni Tumbiolo";
- n) il presidente del Distretto della pesca;
- o) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL;
- p) un docente per ciascuna delle Università degli Studi di Palermo, Messina, Catania ed Enna, designato dal rispettivo Rettore;
- q) tre esperti scelti dall'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea;
- r) due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui uno in rappresentanza dell'Istituto Sperimentale Talassografico - Messina (IST);
- s) il responsabile della struttura siciliana dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- t) un rappresentante dell'Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine, Stazione Zoologica Anton Dorn;
- u) un rappresentante del *cluster* tecnologico nazionale economia del mare "Blue Italian Growth Technology Cluster";
- v) un rappresentante di Confcommercio;
- w) un rappresentante di Confesercenti;
- x) una rappresentante dell'associazione "Donne di mare".
-
-

Art. 42 *Norma di rinvio alla legislazione nazionale.*

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dal [decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 43 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. Sardegna 20 marzo 2018, n. 9.**Disposizioni in materia di pesca.**

Art. 1 *Determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e di acquacoltura sul demanio marittimo, nel mare territoriale e nel demanio regionale.*

1. Al fine di consentire l'omogeneizzazione dei canoni dovuti per le concessioni di pesca e di acquacoltura ed in attuazione dell'[articolo 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627](#) (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale), i canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca, acquacoltura e attività connesse sono determinati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca, tenendo conto delle modalità delle attività e della loro incidenza sull'ambiente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e acquacoltura rilasciate nel demanio regionale.

3. In attesa della determinazione dei canoni di cui al comma 1, a tutte le concessioni demaniali marittime nelle zone di mare territoriale aventi a oggetto iniziative di acquacoltura, ancorché richieste da imprese singole o associate non cooperative, si applica il canone annuo previsto dal[D.M. 15 novembre 1995, n. 595](#) del Ministero dei trasporti e della navigazione (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), per manufatti e impianti ubicati nel mare territoriale, con aggiornamento annuale ISTAT ai sensi dell'[articolo 04 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400](#), convertito, con modifiche, dalla [legge 4 dicembre 1993, n. 494](#) (Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400](#), recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime).

4. La deliberazione di cui al comma 1 è soggetta al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

Art. 2 *Direzione generale della pesca, acquacoltura e politiche del mare.*

1. Al fine di valorizzare il ruolo della pesca e dell'acquacoltura nello sviluppo socio-economico della Sardegna e di garantire un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni regionali in materia, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca, presenta un disegno di legge per l'istituzione della Direzione generale della pesca, acquacoltura e politiche del mare.

Art. 3 *Disposizioni in materia di licenze di pesca nelle acque interne.*

1. L'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione è subordinato al possesso di una delle seguenti licenze:

- a) licenza di tipo A, di durata quinquennale, per la pesca professionale;
- b) licenza di tipo B, di durata quinquennale, per la pesca sportiva da parte dei residenti in Sardegna e dei residenti all'estero che siano nati in Sardegna;
- c) licenza di tipo C, di durata trimestrale, per la pesca sportiva da parte dei non residenti in Sardegna.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la licenza di pesca di tipo A è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento, da esibire unitamente a un documento di identità valido ed alla attestazione di avvenuta presentazione della comunicazione di inizio attività. ⁽²⁾

3. A decorrere dal 1° gennaio 2019 la licenza di pesca di tipo B e di tipo C è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento, da esibire unitamente a un documento di identità valido ed alla attestazione di avvenuta compilazione, sul sito internet istituzionale della Regione, della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna.

4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca, sono stabiliti:

- a) i requisiti e le modalità di presentazione della comunicazione di inizio attività per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne e le modalità per la relativa verifica;

b) l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne, a titolo di rimborso delle spese istruttorie;

c) l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo B e C a titolo di partecipazione alle spese di gestione della banca dati delle comunicazioni di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne;

d) le modalità della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna. ⁽³⁾ ⁽⁴⁾

5. La licenza di pesca non è richiesta:

a) agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o dagli enti locali;

b) ai minori di dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne, responsabile del comportamento dei minori negli atti di pesca.

6. È fatta salva la validità delle licenze di pesca sportiva rilasciate da altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, da esibire unitamente alla attestazione di avvenuta compilazione della comunicazione di esercizio della pesca sportiva di cui al comma 3.

7. Le esenzioni dall'obbligo del possesso della licenza di pesca, eventualmente previste dalle leggi di altre regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, hanno validità sul territorio regionale della Sardegna, fermo restando l'obbligo di esibire un documento di identità valido e l'attestazione di avvenuta compilazione della comunicazione di esercizio della pesca sportiva di cui al comma 3.

8. È fatta salva la validità delle licenze di pesca nelle acque interne già rilasciate dalla Regione, fino alla relativa scadenza.

9. La deliberazione di cui al comma 4 è soggetta al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

(2) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 11 gennaio 2019, n. 1.*

(3) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 11 gennaio 2019, n. 1.*

(4) Vedi, anche, il *D.P.Reg. 4 dicembre 2018, n. 110.*

Art. 4 *Disposizioni in materia di regolamentazione della pesca subacquea professionale.*

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca, emana, con propria deliberazione, le direttive relative all'esercizio della pesca subacquea nel mare territoriale prospiciente la Sardegna, le quali individuano e disciplinano, in particolare:

- a) le modalità di esercizio della pesca subacquea professionale;
- b) i criteri, i requisiti e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della pesca subacquea professionale;
- c) le misure di tutela per la gestione e protezione delle risorse acquatiche, ulteriori rispetto ai livelli stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e statale.

2. Le direttive di cui al comma 1 sono soggette al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito

Art. 5 *Abrogazioni.*

1. I commi 13 e 14 dell'*articolo 22 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4* (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo) sono abrogati.

Art. 6 *Norma finanziaria.*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. Puglia 3 novembre 2017, n. 43 ⁽¹⁾.**Pianificazione e sviluppo della pesca e dell'acquacoltura regionale ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 3 novembre 2017, n. 125.

(2) Vedi, anche, il [Reg. reg. 9 dicembre 2019, n. 24](#).

Art. 1 *Oggetto, principi e finalità.*

1. La Regione Puglia in armonia e in coerenza con la legislazione comunitaria e statale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, sostiene azioni di innovazione e sviluppo ambientale, economico e sociale, nei settori della pesca e dell'acquacoltura, in un'ottica integrata e a tal fine promuove e favorisce:

- a) la salvaguardia, l'utilizzo razionale e il riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici, della fauna e della flora ittica;
- b) lo sviluppo socio-economico e la modernizzazione della pesca e dell'acquacoltura;
- c) la valorizzazione, la qualità e la sicurezza alimentare dei prodotti ittici e della loro filiera;
- d) la ricerca scientifica e la sperimentazione sul campo;
- e) la diversificazione e l'internazionalizzazione delle imprese e delle pratiche produttive;
- f) lo sviluppo delle infrastrutture di filiera, ivi compresi i mercati dei produttori, i mercati ittici all'ingrosso, porti e punti di sbarco.

2. La Regione Puglia promuove e incentiva l'associazionismo, l'aggregazione produttiva e la cooperazione, riconoscendo alle forze sociali, economiche e alle organizzazioni sindacali un ruolo fondamentale per la modernizzazione e lo sviluppo del settore ittico e per la tutela e la salvaguardia delle sue produzioni e dell'ambiente.

3. La Regione sostiene le attività professionali della pesca e dell'acquacoltura, ossia le attività esercitate dall'imprenditore ittico, così come definito all'[articolo 4 del decreto legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4](#) (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a noma dell'[articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96](#)).

4. La Regione Puglia promuove e sostiene forme di aggregazione delle imprese del settore ittico e, in particolare, la costituzione di consorzi di gestione tra imprese della pesca, piccola pesca e dei molluschi bivalvi, in linea con le normative vigenti.

5. Le presenti disposizioni recepiscono la normativa comunitaria e nazionale cui soggiacciono i settori, fornendo una disciplina di dettaglio che garantisca unitarietà normativa.
 6. Le presenti disposizioni non si applicano agli invasi artificiali, situati all'interno di proprietà private o demaniali, separati dal sistema idrico naturale.
 7. La Giunta regionale adotta un proprio regolamento finalizzato a fornire indirizzi di coordinamento per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e marittime interne della regione.
-
-

Art. 2 *Strategia e ambiti di azione.*

1. La strategia regionale mira alla creazione di un sistema di sviluppo sostenibile, integrato basato sulle risorse locali, finalizzato alla valorizzazione e alla messa in rete delle potenzialità produttive dei settori della pesca e dell'acquacoltura, attraverso il sostegno all'innovazione, il coinvolgimento del mondo della ricerca e l'attivazione di leve economiche intersettoriali.
2. La strategia di cui al comma 1, interviene nei seguenti ambiti di azione:
 - a) conservazione e gestione razionale delle risorse biologiche del mare e delle acque interne nel rispetto della salvaguardia ambientale e degli ecosistemi marini, anche attraverso la pianificazione dello sforzo di pesca, l'adozione di sistemi di pesca ecosostenibili e selettivi nonché lo studio e il controllo delle interrelazioni tra l'ambiente marino, lagunare, lacustre, fluviale e la pesca e l'acquacoltura;
 - b) recupero e miglior utilizzo del patrimonio marino e costiero e delle tradizioni connesse, nonché la conservazione e tutela delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e culturali;
 - c) sviluppo e modernizzazione della pesca e dell'acquacoltura attraverso politiche e interventi finalizzati a creare le condizioni di sostenibilità ambientale ed economico e sociale del settore e favorendo il ricambio generazionale e la giovane imprenditoria;
 - d) promozione dell'associazionismo, delle tutele sociali e di iniziative in favore del ceto peschereccio e dei lavoratori dipendenti;
 - e) sostegno all'occupazione e alle imprese ittiche nel processo di modernizzazione e adeguamento ai contesti produttivi e di mercato, favorendo anche la costituzione di organizzazioni di produttori e/o altre forme di aggregazione;
 - f) applicazione dell'approccio della gestione integrata della fascia costiera come strumento sistematico della gestione delle risorse acquatiche e dei territori costieri e la crescita blu;

- g) contenimento, controllo e gestione, anche produttiva, delle specie aliene invasive;
- h) riduzione della pesca fantasma (ghost fishing);
- i) riduzione e recupero dell'utilizzo delle materie plastiche, con l'obiettivo di prevenirne la successiva dispersione in mare e abbattere le microplastiche;
- j) miglioramento e rafforzamento della governance territoriale e dei settori della pesca e dell'acquacoltura, attraverso un diretto contatto con gli operatori e gli stakeholder;
- k) contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);
- l) tutela degli stock ittici o delle specie ittiche in difficoltà, con particolare riferimento all'anguilla;
- m) valorizzazione e promozione dei prodotti della pesca marittima, lagunare e dell'acquacoltura pugliese, delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo della pesca;
- n) promozione della piccola pesca, della diversificazione delle pratiche produttive e della multifunzionalità delle imprese ittiche, ivi compresi il pescaturismo, l'ittiturismo e la vendita diretta e le nuove opportunità rivenienti dall'economia blu;
- o) sostegno a nuovi prodotti, a nuove filiere e a nuove produzioni che abbiano per oggetto risorse o specie acquatiche o i loro principi attivi;
- p) dinamizzazione dei processi di smercio, diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato e aumento del consumo dei prodotti ittici;
- q) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo delle navi da pesca, a terra e negli impianti di acquacoltura;
- r) efficientamento produttivo ed energetico delle unità da pesca e degli impianti di acquacoltura, nel rispetto delle politiche strutturali comunitarie e nazionali;
- s) miglioramento della qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura lungo la filiera ittica fino al consumatore;
- t) promozione dell'informazione ai consumatori, per la loro tutela e la trasparenza del mercato anche incentivando sistemi di etichettatura e tracciabilità;
- u) potenziamento della formazione e dell'informazione, nonché della qualificazione degli addetti, con particolare riferimento ai giovani pescatori ed al lavoro femminile;
- v) sostegno all'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, per il loro consolidamento e sviluppo;
- w) rafforzamento della ricerca scientifica applicata, per lo sviluppo di nuove opportunità produttive per il settore della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la definizione di sistemi di gestione ambientali e di processo, la verifica dello stato delle risorse alieutiche, l'impiego delle biotecnologie blu, la messa a punto e divulgazione di innovazioni tecnologiche e tecniche, anche in materia di sicurezza e risparmio energetico;
- x) sostegno delle relazioni e delle forme di cooperazione e partenariato con le istituzioni comunitarie, nazionali, le altre regioni e i Paesi transfrontalieri, per l'attuazione di politiche e strategie comuni e di sistemi di gestione condivisi delle risorse ittiche;

- y) mantenimento e incremento con interventi mirati sulle quantità di popolazioni ittiche di pregio soggette a maggior pressione di pesca;
- z) pianificazione della gestione delle acque correnti e dei bacini idrici che privilegia la tutela dell'ovodeposizione e la sopravvivenza della fauna ittica;
- aa) sensibilizzazione all'educazione ambientale relativa agli ecosistemi acquatici ed alla fauna ittica;
- bb) regolamentazione della pesca professionale e sportiva nelle acque interne;
- cc) raccolta organizzata dei dati del pescato.

3. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1 e attuare la strategia di cui all'articolo 2, la Regione opera attraverso una serie di strumenti:

- a) Piano regionale della pesca e dell'acquacoltura;
- b) commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura;
- c) Osservatorio regionale della pesca e dell'acquacoltura;
- d) accordi, strumenti di pianificazione e cooperazione.

Art. 3 *Piano regionale della pesca e dell'acquacoltura.*

1. Ai fini dello sviluppo programmato e coordinato dell'economia ittica e della tutela delle risorse biologiche pugliesi, la Regione Puglia adotta, in applicazione delle disposizioni di cui al [decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154](#) (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'[articolo 1, comma 2, della legge n. 38 del 7 marzo 2003](#)), il Piano regionale della pesca e dell'acquacoltura, che ha durata triennale.

2. Il Piano della Regione Puglia è lo strumento programmatico finalizzato a orientare le linee gestionali e gli interventi migliorativi ambientali.

3. Il Piano implementa la politica regionale della pesca, secondo gli obiettivi e le azioni di cui all'articolo 2 e indica le priorità e disciplina gli aspetti di seguito indicati:

- a) analisi dello stato dell'economia ittica pugliese;
- b) analisi dello stato dell'ambiente e delle risorse;
- c) criticità e punti di forza dei settori della pesca e dell'acquacoltura;
- d) analisi dei fabbisogni e individuazione degli strumenti/misure di intervento;
- e) piano finanziario e cronoprogramma delle attività.

4. Il Piano è elaborato dalla competente struttura regionale, anche con il supporto dell'Osservatorio regionale della pesca e dell'acquacoltura, e adottato,

su proposta dell'assessore competente, previo parere non vincolante della commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura.

5. Il Piano individua gli interventi regionali di sostegno e incentivazione della pesca e dell'acquacoltura conformemente alla strategia e agli ambiti d'azione di cui all'articolo 2, oltre al sostegno, alla stipula di convenzioni tra soggetti pubblici e privati (associazioni di categoria, strutture che ne sono unitaria espressione, organizzazioni produttori, distretti, consorzi di imprese di pesca e/o acquacoltura e altri organismi rappresentativi degli interessi degli operatori dei settori).

6. Il Piano individua i fabbisogni del settore della pesca e dell'acquacoltura, promuove e sostiene i conseguenti interventi di aggiornamento e qualificazione professionale, nonché di formazione continua e permanente.

7. Il Piano tiene conto della programmazione nazionale e dei programmi di intervento, oltre che dei vigenti regolamenti dell'Unione europea, in attuazione della politica nazionale, della politica comune della pesca, dei sostegni economici messi a disposizione dall'Ue per la crescita dell'economia legata alla pesca e all'acquacoltura e della pianificazione finanziaria di settore.

8. Con la stessa procedura sono adottati i successivi piani triennali da predisporre entro l'ultimo trimestre di ciascun triennio e le eventuali modifiche necessarie in relazione alle evoluzioni economico-sociali del settore e dell'ambiente.

9. Per le acque interne la Regione si dota di un Piano ittico regionale, redatto sulla base del reticolo idrografico della Regione Puglia - riportato nel Piano paesaggistico territoriale regionale (P.P.T.R.) approvato dalla Giunta Regionale.

10. Il Piano ittico regionale prevede:

- a) le eventuali espropriazioni o convenzioni di diritti di pesca, se presenti;
- b) l'utilizzazione dei diritti demaniali esclusivi di pesca, se presenti;
- c) i criteri per la concessione di acque a scopo di acquacoltura o gestione particolare della pesca e le eventuali proposte di concessione, al fine di perseguire una migliore gestione della pesca;
- d) i criteri per l'istituzione delle zone di protezione, di ripopolamento e di tutela ittica, nonché per la definizione della durata di tali destinazioni, l'individuazione di tali zone e la durata delle destinazioni;
- e) i criteri per l'istituzione di tratti di acque da destinare allo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca, l'individuazione di tali tratti - campi gara - e delle modalità di svolgimento delle gare stesse;
- f) l'individuazione e le relative particolari regolamentazioni di tratti di corpi d'acqua che permettano il raggiungimento di finalità di miglioramento, incremento o difesa della fauna ittica nonché del controllo del prelievo.

Art. 4 *Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura.*

1. La Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura prevista dall'*articolo 10 del D.Lgs. 154/2004*, coinvolge gli stakeholder pubblici e privati.
2. La composizione della Commissione avviene con deliberazione della Giunta regionale; la nomina dei singoli componenti è disposta con atto del dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia.
3. La Commissione ha sede presso gli uffici della Regione Puglia ed esprime pareri sulle questioni concernenti la pesca e l'acquacoltura inerenti i compartimenti marittimi del territorio pugliese e, in particolare, l'organismo si pronuncia su:
 - a) proposte di carattere generale relative allo svolgimento e alla valorizzazione dell'attività di pesca, acquacoltura e attività connesse;
 - b) questioni riguardanti l'interazione tra pesca e acquacoltura e l'ambiente;
 - c) problematiche che riguardano l'applicazione di leggi e/o regolamenti;
 - d) proposte di legge e/o regolamenti;
 - e) ogni altro argomento attinente la pesca e l'acquacoltura, nell'interesse della produzione e degli operatori dei settori citati, ivi compreso il parere sulla proposta di Piano di cui all'articolo 3.
4. La Commissione può altresì essere interessata nelle attività di confronto con gli stakeholder, attivate dalla Regione Puglia nel corso delle sue attività istituzionali e programmatiche relative alla gestione delle attività di pesca e all'acquacoltura.
5. La Commissione è convocata dal presidente almeno una volta all'anno o in risposta a esplicite sollecitazioni dei componenti, in relazioni a questioni urgenti.
6. La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di rimborsi, spese o compensi a carico della Regione. Ai componenti può essere riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, opportunamente documentate.

Art. 5 *Osservatorio regionale della pesca e dell'acquacoltura.*

1. È istituito l'Osservatorio regionale della pesca e acquacoltura.
2. L'Osservatorio svolge attività di osservazione, rilevamento e raccolta dati, analisi dei settori produttivi di riferimento e assume funzioni di supporto

all'attività di programmazione della Regione e degli enti locali, di raccordo delle iniziative promosse sul territorio regionale oltre che di monitoraggio dell'andamento e delle tendenze evolutive del settore.

3. All'Osservatorio competono:

a) la raccolta, l'analisi e l'editing di dati esistenti e/o reperibili sul campo afferenti all'economia ittica nelle sue diverse articolazioni;

b) l'aggiornamento dei database predisposti per consentire l'osservazione dell'andamento di ogni attività economica e sociale legata ai settori di pesca e acquacoltura;

c) la rilevazione, l'aggiornamento e il monitoraggio delle componenti economiche, delle associazioni e delle organizzazioni operanti nei settori, con particolare attenzione all'anagrafe dei pescatori sportivi e professionali e degli acquacoltori;

d) la realizzazione di siti web, pagine social, newsletter per promuovere la più ampia diffusione delle informazioni relative ai settori di riferimento;

e) la promozione e la cura di incontri, dibattiti e conferenze, anche a carattere nazionale ed internazionale, fra gli stakeholder della filiera ittica;

f) il supporto alla Regione nell'elaborazione del Piano regionale della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 6 *Accordi, strumenti di pianificazione e cooperazione.*

1. Gli strumenti di attuazione della strategia di sviluppo regionale sono: accordi di programma, convenzioni e protocolli d'intesa con enti pubblici, istituti di ricerca, consorzi e società consortili, associazioni di categoria e cooperative del settore.

2. L'accordo di programma definisce gli obiettivi, in termini di occupazione e/o di riconversione produttiva, di miglioramento produttivo ottenibile, di ricostituzione e/o aumento delle risorse ittiche, di aumento delle conoscenze, nonché i tempi di attuazione, le penalità, le condizioni e le modalità di recesso.

3. La Regione riserva particolare attenzione alle azioni strategiche di gestione integrata della fascia costiera, di armonizzazione e diversificazione dei vari mestieri di pesca, di pianificazione strategica delle attività di pesca, di acquacoltura, di ripopolamento e di protezione delle risorse marine e lacustri.

4. La Regione favorisce l'implementazione delle relazioni istituzionali e delle forme di cooperazione e partenariato con le istituzioni comunitarie e nazionali, le altre regioni e i Paesi transfrontalieri, per l'attuazione di politiche e strategie comuni e di sistemi di gestione condivisi delle risorse ittiche.

Art. 7 *Azioni di sostegno alla modernizzazione e all'innovazione di settori.*

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, può concedere aiuti e sostegni economici a favore delle imprese attive nella produzione, nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
2. Gli aiuti e i sostegni di cui al comma 1 si applicano soprattutto se riferiti a periodi/eventi di difficoltà del settore specifico o se facenti seguito all'adozione di misure tecniche di conservazione e/o gestione delle risorse alieutiche.
3. La Regione favorisce, fra l'altro:
 - a) le attività di ricerca in materia di pesca e acquacoltura per migliorare, anche in termini di sicurezza, le condizioni di vita degli operatori del settore ittico e la qualità dei prodotti ittici;
 - b) la formazione professionale per gli addetti della pesca e dell'acquacoltura;
 - c) la divulgazione della cultura del mare, della pesca, dell'acquacoltura;
 - d) la promozione del consumo responsabile e valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura pugliesi, anche negli istituti scolastici.

Art. 8 *Tutela delle risorse marine e delle acque interne e pianificazione territoriale.*

1. Ai fini della tutela, incremento e valorizzazione delle risorse biologiche marine e lacustri, fatte salve le competenze nazionali in materia e per quanto di competenza, il direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale della Regione Puglia - con proprio provvedimento e sentita la commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura - individua, sulla base di studi specifici, le aree oggetto di interesse produttivo e/o di pianificazione gestionale, proponendo azioni di regolamentazione alle amministrazioni competenti.
2. Le aree di cui al comma 1 si distinguono in:
 - a) aree di riposo biologico: aree all'interno delle quali sia opportuno sospendere le attività di pesca professionale e/o sportiva e ricreativa per un

determinato periodo di tempo per favorire la ricostituzione degli stock o la crescita degli organismi acquatici;

b) aree di nursery o di ripopolamento: aree marine, lacustri o costiere all'interno delle quali sia opportuno ridurre le pressioni antropiche (anche attraverso l'installazione di elementi fissi o mobili che possano fungere da dispositivi di aggregazione del pesce - FAD - o ricovero) per favorire la riproduzione delle specie di rilevanza per l'economia ittica e la salvaguardia della biodiversità;

c) aree di pianificazione dello sforzo di pesca: aree all'interno delle quali sia opportuno regolamentare le attività di pesca (in termini temporali o spaziali) per fruire delle risorse acquatiche in modo sostenibile;

d) oasi blu: strumento di gestione che consiste nella temporanea acquisizione (consegna) da parte di un ente locale di un'area Sito di interesse comunitario (SIC) a mare e/o dell'eventuale area contermina alla stessa, all'interno delle quali si opera la zonazione e la regolamentazione delle attività (professionali, sportive e ricreative);

e) zone idonee per l'acquacoltura (AZA, allocated zones for aquaculture): ossia le aree marine o lacustri o costiere (a mare e a terra) da destinare a finalità di acquacoltura, nonché gli spazi di servizio necessari allo svolgimento di tale attività.

3. In coerenza con la normativa e la programmazione nazionale e con gli articoli 2 e 3, l'Amministrazione regionale, avvalendosi dell'Osservatorio regionale della pesca e sentita la commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, sviluppa e propone alle amministrazioni competenti piani di gestione delle aree di cui al comma 2, eventualmente concertati con le regioni limitrofe al fine di massimizzare l'efficacia delle misure stabilite.

Art. 9 Pesca fantasma.

1. La pesca fantasma, o ghost fishing, è rappresentata dalla continua cattura di organismi acquatici, non misurata e non misurabile, da parte di attrezzi da pesca smarriti o abbandonati.

2. Ai fini della tutela e della salvaguardia dell'ambiente marino, lacustre e costiero, gli operatori della pesca, secondo quanto già previsto dalla normativa vigente, adottano sistemi di riconoscimento, anche innovativi, degli attrezzi da pesca posizionati in mare, che consentano l'agevole rintracciabilità del proprietario.

3. La Regione incoraggia l'impiego e l'utilizzo di sistemi innovativi di segnalazione degli attrezzi da pesca posizionati in mare, tali da consentirne il

tracciamento della posizione, anche attraverso sistemi innovativi e tecnologici, per facilitarne il recupero in caso di smarrimento.

4. È fatto altresì obbligo agli operatori di segnalare presso gli uffici della capitaneria di porto competente la posizione ultima degli attrezzi smarriti, al fine di istituire e aggiornare un database informatico che fornisca dati in merito e consenta di pianificare eventuali operazioni di recupero.

5. La Regione promuove e sostiene programmi di recupero degli attrezzi da pesca smarriti o abbandonati in mare e nelle acque interne.

Art. 10 *Pescaturismo e ittiturismo.*

1. Le attività di pescaturismo e ittiturismo sono disciplinate dalla [legge regionale del 23 marzo 2015, n. 13](#) (Disciplina del pescaturismo e dell'ittiturismo).

Art. 11 *Vendita diretta.*

1. La vendita diretta del pescato è la cessione, effettuata da parte dell'imprenditore ittico dei propri prodotti direttamente al consumatore senza nessuna intermediazione.

2. La vendita diretta consente all'imprenditore ittico di valorizzare al meglio la propria produzione ed è considerata attività connessa alla attività principale, ai sensi del comma [articolo 2 del D.Lgs. 4/2012](#).

3. La cessione diretta al consumatore finale di propri prodotti non è quindi soggetta a requisiti che si applicano alle attività di commercio di prodotti alimentari (ad es. licenze limiti orari), di cui all'[articolo 4, comma 2, lettera g\), del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114](#) (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'[articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#)).

4. La cessione diretta può avvenire mediante la cessione da bordo del peschereccio, su aree pubbliche in forma itinerante e non itinerante, in locale aperto al pubblico e può comprendere la consegna a domicilio.

5. La cessione da bordo del peschereccio è consentita in porti pescherecci, luoghi di sbarco e ripari da pesca autorizzati, questi ultimi intesi come strutture o impianti di facile rimozione, destinati all'ormeggio di imbarcazioni e ubicati su area demaniale marittima.
6. L'attività di pesca professionale e la connessa attività di vendita diretta del pescato da parte dell'imprenditore ittico è esercitabile nel rispetto della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui al [regolamento \(CE\) n. 1224/2009](#) del Consiglio del 20 novembre 2009 e [regolamento \(UE\) n. 404/2011](#) della Commissione dell'8 aprile 2011, ivi compresi gli obblighi di tracciabilità e informazione al consumatore di cui al [regolamento \(UE\) n. 1379/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 e del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.
7. L'imprenditore ittico che vende direttamente dal peschereccio al consumatore, in ambito locale, piccoli quantitativi di pescato, per un valore non superiore a euro 50 al giorno per consumatore finale, è esonerato dagli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e informazioni al consumatore ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1224/2009, articolo 58, paragrafo 8](#); del [decreto ministeriale 10 novembre 2011, articolo 3](#), comma 2; del [regolamento \(UE\) n. 1379/2013, articolo 35, comma 4](#).
8. Si intendono "piccoli quantitativi" quelle partite di prodotti sbarcati che non superano 100 kg. (regolamento (CEE) n. 3703/85 del 23 dicembre 1985);
9. Resta ferma l'applicazione obbligatoria di tutte le disposizioni in materia sanitaria e fiscale, concernenti la vendita di prodotti ittici.
10. La Regione promuove la concertazione fra gli enti preposti al controllo, le associazioni di categoria, gli operatori e le amministrazioni locali per una più efficace organizzazione delle attività di cui all'articolo 11 e al fine di uniformare e rendere effettiva la disciplina sul territorio regionale.
-

Art. 12 *Pesca sportiva e pesca ricreativa.*

1. La pesca sportiva/ricreativa è l'attività esercitata esclusivamente a scopo ricreativo e/o agonistico che sfrutta le risorse acquatiche viventi e ne vieta, sotto qualsiasi forma, la vendita del prodotto pescato. Essa si distingue in pesca sportiva e pesca ricreativa.

2. La pesca sportiva è l'attività di pesca non commerciale senza scopo di lucro praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale.
 3. La pesca ricreativa è l'attività di pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale.
 4. La pesca sportiva e la pesca ricreativa operano entrambe nel rispetto del [decreto del Presidente della Repubblica 1639 del 2 ottobre 1968](#) (Regolamento per l'esecuzione della [legge 14 luglio 1965, n. 963](#), concernente la disciplina della pesca marittima), nel rispetto altresì della normativa nazionale e comunitaria specifica e delle presenti disposizioni con particolare riferimento alle regolamentazioni di cui all'articolo 7.
 5. Gli attrezzi autorizzati per la pesca sportiva e per la pesca ricreativa sono quelli stabiliti all'[articolo 138 del D.P.R. 1639/1968](#).
 6. È fatto divieto ai pescatori sportivi e ai pescatori ricreativi di vendere o commercializzare in qualunque forma il pescato.
 7. Restano ferme le disposizioni di cui al [decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 6 dicembre 2010](#), in ordine al rilevamento della consistenza numerica della pesca sportiva e ricreativa in mare, con i conseguenti adempimenti.
-

Art. 13 *Pesca e acquacoltura in laghi, lagune e stagni costieri e acque interne.*

1. La Regione assume la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse della pesca e dell'acquacoltura dei laghi, delle lagune e degli stagni costieri e delle acque pubbliche interne.
2. Per tale finalità la Regione attua - nel quadro generale del Piano regionale della pesca e dell'acquacoltura, dei programmi comunitari pertinenti e conformemente ai principi nazionali, internazionali e comunitari in materia - la pianificazione ottimale di tali risorse, degli imprenditori ittici e degli addetti, oltre allo sviluppo delle economie locali, in generale.
3. La Regione attribuisce importanza primaria alla disciplina dello sforzo di pesca, alla diversificazione delle pratiche produttive tradizionali ai fini della corretta e duratura gestione del patrimonio ittico.

4. La Regione può delegare le funzioni amministrative di cui all'articolo 13 ad altre amministrazioni.
 5. La Regione disciplina la pesca nelle acque interne, nonché l'individuazione dei campi da gara e le manifestazioni di pesca, con apposito regolamento.
 6. Il regolamento stabilisce i limiti di cattura, le condizioni e modalità di esercizio, gli obblighi, i divieti, gli attrezzi consentiti e le loro limitazioni d'uso, unitamente alle sanzioni previste per le violazioni di dette norme.
-
-

Art. 14 *Concessioni per attività di acquacoltura.*

1. Alle concessioni di specchi acquei del mare territoriale per attività di acquacoltura si applicano, indipendentemente dalla natura giuridica del concessionario, le misure unitarie dei canoni fissate in attuazione dell'[articolo 3, comma 2, del decreto-legge del 5 ottobre 1993, n. 400](#) (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, nella [legge 4 dicembre 1993, n. 494](#).
2. Le concessioni nelle acque interne a scopo di acquacoltura sono rilasciate dalla Regione o dal comune rivierasco, se delegato.
3. Le acque interne pubbliche, qualora gravate da uso civico di pesca, sono regolate secondo i termini stabiliti dall'[articolo 17 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7](#) (Usi civici e terre collettive in attuazione della [legge 16 giugno 1927, n. 1766](#) e del [Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332](#)).
4. Entro il 31 dicembre 2018 i comuni rivieraschi che non vi abbiano già provveduto adottano, ai sensi dell'[articolo 17 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7](#) (Usi civici e terre collettive in attuazione della [legge 16 giugno 1927, n. 1766](#) e del [regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332](#)), il regolamento dei rispettivi diritti di uso civico di pesca e lo trasmettono alla competente struttura regionale ai fini dell'approvazione della Giunta regionale ⁽³⁾.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7](#) "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

(3) Comma così sostituito dall' [art. 74, comma 1, L.R. 29 dicembre 2017, n. 67](#), a decorrere dal 30 dicembre 2017.

L.R. Abruzzo 27 aprile 2017, n. 28 ⁽¹⁾.**Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne.**

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 10 maggio 2017, n. 54 speciale.

VISTO l'*art. 121 della Costituzione* come modificato dalla *Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1*;

VISTI gli artt. *34 e 44* del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 91/2 del 4.4.2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge regionale

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

TITOLO I

Principi generali

Art. 1 *Oggetto e finalità.*

1. La presente legge disciplina l'esercizio della pesca nelle acque interne, nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dalle norme nazionali ed europee in materia di tutela della fauna ittica, di conservazione degli ecosistemi e della biodiversità degli ambienti acquatici.

2. La presente legge disciplina altresì la pesca nei corsi d'acqua pubblici gestiti dai consorzi di bonifica, nelle lagune e nei bacini di acqua salmastra e salata fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti alle acque del demanio marittimo interno, ai sensi dell'*articolo 100, quarto comma, del decreto del Presidente della*

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'*articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*).

3. La Regione promuove forme di attività alieutica nelle acque interne, quale espressione culturale delle popolazioni locali, per un utilizzo razionale ed ecosostenibile delle risorse ittiche, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale cooperazione con gli enti locali e le parti sociali.

4. La Regione promuove l'attività di pesca nelle acque interne quale espressione della cultura rurale, tutelandone e valorizzandone usi, consuetudini e tradizioni.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Per zone di riposo biologico si intendono le aree a buona-elevata qualità ecologica nelle quali è vietata qualsiasi forma di prelievo alieutico.

2. Per zone no kill si intendono tratti di corsi d'acqua nei quali il pescato deve essere rilasciato immediatamente. In suddetti tratti vige l'obbligo dell'utilizzo di ami senza ardiglione.

3. Per zone trofeo si intendono tratti di corsi d'acqua a regolamentazione particolare nei quali è possibile trattenere esemplari di dimensioni particolari; le lunghezze minime, applicate in tali tratti, sono indicate dalla Regione con disposizione del Dirigente dell'Ufficio preposto.

4. Per uso a strappo si intende l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce senza che lo stesso abbia abboccato l'esca.

Art. 3 *Funzioni di competenza regionale.*

1. La Regione esercita le funzioni legislative e regolamentari in materia di pesca nel rispetto della competenza legislativa statale in materia di ambiente ed ecosistema di cui all'*articolo 117, primo comma, lettera s) della Costituzione*.

2. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti l'attività di controllo, coordinamento ed indirizzo della gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque interne.

3. Sono di competenza della Regione:

- a) la redazione della Carta ittica regionale;
- b) il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni ai fini della pesca in acque interne sia ad uso pubblico, sia ad uso privato;
- c) l'affidamento alle associazioni ittiche, riconosciute ai sensi dell'articolo 4, di interventi coordinati di gestione ittica su specifici tratti di fiume;
- d) la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca e dei diritti di uso civico;
- e) il rilascio del tesserino segnacatture e la tenuta della relativa statistica;
- f) organizzazione di corsi di formazione necessari per l'esercizio dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva di cui al comma 3 dell'articolo 20;
- g) la vigilanza sull'esercizio della pesca attraverso il Corpo di Polizia Provinciale e altri Corpi preposti istituzionali e volontari.

4. La Regione può vietare temporaneamente la pesca, anche per singole specie, su tutti o su parte degli ambienti acquatici di competenza, se si verificano condizioni che turbano l'equilibrio biologico del patrimonio ittico autoctono.

TITOLO II

Sussidiarietà e leale cooperazione

Art. 4 *Associazioni e organizzazioni legate all'attività alieutica riconosciute* ⁽²⁾.

1. Sono riconosciute agli effetti della presente legge:

- a) le associazioni piscatorie nazionali operanti sul territorio regionale con almeno settecentocinquanta aderenti in possesso del permesso di pesca nella regione;

b) le associazioni piscatorie regionali presenti in almeno due province con un minimo di quattro società di base operanti nelle province medesime.

2. Le associazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono svolgere, ai sensi del proprio Statuto, le seguenti attività:

a) organizzazione di attività finalizzate alla tutela dell'ecosistema acquatico e della fauna ittica;

b) partecipazione, in accordo con gli enti pubblici competenti, con il coinvolgimento dei propri affiliati, a progetti di conservazione, protezione e gestione degli ecosistemi acquatici;

c) organizzazione e gestione di propri agenti di vigilanza volontari, garantendone la formazione e l'aggiornamento;

d) organizzazione di manifestazioni sportive o culturali nell'ambito della pesca;

e) organizzazione di corsi di formazione per accompagnatori di pesca sportiva naturalistica nelle acque interne secondo le disposizioni della Giunta regionale;

f) organizzazione dei corsi di formazione in relazione alle direttive della Giunta regionale.

(2) Articolo dapprima modificato dall' [art. 1, commi 1 e 2, L.R. 8 giugno 2018, n. 11](#) e poi così sostituito dall' [art. 8, comma 1, lettera b\), L.R. 24 agosto 2018, n. 30](#), a decorrere dal 25 agosto 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 13, comma 1](#), della stessa legge).

Art. 5 *Organismi di supporto tecnico-scientifico.*

1. Per garantire un adeguato supporto tecnico-scientifico alla gestione del patrimonio ittico e degli ambienti acquatici della regione, il Laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" (di seguito Laboratorio) è individuato quale organismo tecnico-scientifico di riferimento per le attività disciplinate dalla presente legge.

2. Ferme restando le competenze attribuite da altre leggi o disposizioni e con riferimento alle attività alieutiche praticate nelle acque interne regionali, il Laboratorio può svolgere attività di supporto tecnico-

scientifico nei confronti dei titolari di diritti esclusivi di pesca e di uso civico di pesca.

3. I programmi e le attività del Laboratorio sono regolamentati da apposita convenzione con la Direzione regionale competente per materia, nella quale saranno definite anche le risorse da riconoscere per il supporto tecnico-scientifico reso per le seguenti attività:

a) programmare e pianificare la tutela e la gestione dell'idrofauna secondo quanto previsto dalla presente legge;

b) raccogliere i dati in collaborazione con le associazioni dei pescatori, relativi alla pressione e allo sforzo di pesca nelle acque interne;

c) predisporre i piani di intervento relativi alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interni;

d) monitorare lo stato di espansione delle specie ittiche invadenti e alloctone, con determinazione dei criteri generali per il loro contenimento;

e) verificare l'efficacia delle prevenzioni alle epizootie;

f) predisporre la stesura e l'aggiornamento della Carta ittica regionale;

g) proporre progetti per il recupero ed il mantenimento delle comunità acquatiche e in favore della pesca sportiva.

Art. 6 *Comitato consultivo regionale per la pesca* ⁽³⁾.

1. Il Comitato Consultivo Regionale per la Pesca (di seguito Comitato) svolge funzioni consultive e propositive in materia di difesa degli ambienti acquatici e di gestione della fauna ittica.

2. Il Comitato formula proposte alla Giunta regionale per la tutela e la corretta gestione degli ambienti acquatici.

3. Il Comitato è composto da:

a) Assessore regionale competente, o suo delegato, con funzione di presidente;

b) un esperto in gestione della fauna ittica e della pesca nominato dalla Regione;

c) un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise;

d) un rappresentante designato da ogni organizzazione piscatoria riconosciuta dalla Regione Abruzzo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4;

e) un rappresentante designato dalle associazioni piscicoltori operanti in Abruzzo;

f) un tecnico in rappresentanza dell'ARTA Abruzzo;

g) il Dirigente del Servizio regionale competente in materia o suo delegato;

h) un dipendente della competente struttura regionale con funzioni di segretario del Comitato.

4. Partecipano alle riunioni del Comitato in qualità di invitati permanenti:

a) un rappresentante designato dagli Enti di gestione dei parchi nazionali presenti sul territorio regionale;

b) un rappresentante designato dagli Enti di gestione dei parchi e delle riserve regionali abruzzesi;

c) un rappresentante designato dai Consorzi di Bonifica dell'Abruzzo;

d) un rappresentante di ENEL GEM dell'Abruzzo;

e) un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti sul territorio regionale;

f) un rappresentante di ognuna delle Autorità di bacino distrettuali competenti sul territorio abruzzese.

5. Il presidente convoca il Comitato almeno due volte l'anno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti di cui al comma 3.

6. Il Comitato resta in carica per la durata della Legislatura regionale.

7. Il funzionamento del Comitato non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale, né per gettoni di presenza, né per rimborso spese.

(3) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 18](#), a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 9, comma 1](#), della medesima legge).

TITOLO III

Gestione della fauna ittica e degli ambienti acquatici

Art. 7 *La Carta ittica regionale.*

1. La Regione, entro ventiquattro mesi dall'approvazione della presente legge, adotta la Carta ittica regionale (di seguito Carta ittica) che definisce, in particolare, i criteri per la gestione e la conservazione del patrimonio ittico.
2. Nel rispetto del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, la Carta ittica, articolata per bacini idrografici, classifica le acque come segue:
 - a) acque a gestione salmonicola (acque di categoria A);
 - b) acque a gestione ciprinicola (acque di categoria B);
 - c) ambienti di transizione (acque di categoria C).
3. La Carta ittica contiene le indicazioni sui quantitativi massimi delle specie da immettere nelle acque regionali, sui campi gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulle zone di riposo biologico, zone no kill e zone trofeo.
4. La Carta ittica individua i tratti di fiume dove possono essere istituite le zone di riposo biologico, le zone trofeo e le zone no kill.
5. La Carta ittica dovrà contenere altresì i piani di gestione relativi alle specie di cui alla lettera g), numeri 1), 6), 9) e 11), dell'[allegato A della legge regionale 7 settembre 1993, n. 50](#) (Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore) e successive modifiche ed integrazioni.
6. Lo sviluppo delle zone di riposo biologico, di cui all'articolo 2, comma 1, deve interessare almeno il 10 per cento dello sviluppo di ogni bacino idrografico (asta principale, affluente principale ed affluente secondario).
7. Lo sviluppo delle zone no kill e delle zone trofeo, di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, compatibilmente con le rispettive potenzialità biologiche, deve interessare rispettivamente una percentuale non inferiore al 10 per cento e non inferiore al 5 per cento dello sviluppo di ogni bacino idrografico (asta principale, affluente principale ed affluente secondario).

8. La Carta ittica definisce le modalità di pesca consentite nelle zone no kill e nelle zone trofeo, le specie ammesse al prelievo, le relative misure minime nonché i periodi di divieto dell'esercizio della pesca.
 9. La Carta ittica definisce le aree e i tratti di corsi d'acqua dove si effettuano le gare e le manifestazioni di pesca sportiva.
 10. La Carta ittica individua all'interno del territorio regionale i corpi idrici dove è possibile praticare la pesca professionale e definisce le modalità per la protezione e la salvaguardia degli ecosistemi acquatici di interesse regionale.
 11. Nella Carta ittica sono indicati i centri ittiogenici idonei per la produzione di materiale ittico autoctono.
 12. Nella Carta ittica sono indicati i programmi di massima dei corsi di formazione e le modalità della loro attuazione per la formazione e l'aggiornamento degli agenti di vigilanza.
 13. La Carta ittica contiene i progetti volti a conseguire un miglioramento delle comunità ittiche e dei corsi d'acqua.
 14. La Carta ittica deve essere aggiornata sullo stato delle comunità ittiche, con nuovi dati ambientali, ogni cinque anni.
-

Art. 8 *Interventi di carattere gestionale e divieti.*

1. Per gestire la fauna ittica, anche attraverso immissioni e prelievi di materiale ittico, la Regione, nelle acque regionali, per il tramite del Laboratorio, immette il materiale ittico per il ripopolamento e per l'assolvimento degli obblighi ittiogenici. Il materiale deve provenire da allevamenti dichiarati indenni da malattie, ai sensi del [decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148](#) (Attuazione della [direttiva 2006/88/CE](#) relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie) ⁽⁴⁾.
2. Le attività di riproduzione e allevamento di esemplari appartenenti a particolari specie autoctone destinate al ripopolamento, mirate al mantenimento della loro originalità e della variabilità genetica, sono

svolte, con il supporto del Laboratorio, dalla Regione presso il proprio centro ittiogenico sperimentale e di idrobiologia (C.I.S.I.) dell'Aquila. I proventi della vendita a terzi del materiale ittico prodotto sono vincolati al reimpiego presso il Centro stesso. Parimenti vincolate al Centro sono le risorse acquisite dalla Regione dai concessionari di derivazione delle acque dai fiumi per l'assolvimento di obblighi ittiogenici .

3. La Regione per il tramite del Laboratorio e i titolari o concessionari di diritto esclusivo di pesca e di uso civico supportano le attività di ripopolamento nei limiti stabiliti dalla programmazione regionale. È vietata l'introduzione di esemplari di specie ittiche in qualsiasi ambiente acquatico in mancanza di autorizzazione da parte della Regione.

4. È vietata l'immissione e la reimmissione nelle acque della regione di qualsiasi specie alloctona, così come previsto all'[articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#) (Regolamento recante attuazione [direttiva 92/43/CEE](#) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e s.m.i. ⁽⁵⁾

5. La Regione si riserva la possibilità di vietare la pesca in concomitanza con lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, se la pesca può pregiudicare o condizionare il buon esito delle attività medesime.

5-bis. La Regione può autorizzare l'immissione o la cattura di specie ittiche al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché per la conservazione della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo. I risultati dei campionamenti e delle catture sono fatti pervenire alla Regione, che li utilizza per le finalità connesse all'aggiornamento della Carta ittica regionale ⁽⁶⁾.

5-ter. Se dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali derivano turbative all'habitat naturale, l'amministrazione competente alla loro autorizzazione prescrive che l'impresa o l'ente esecutore ne dia informazione alla Regione, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento ⁽⁶⁾.

5-quater. I Consorzi di Bonifica e le società di gestione degli invasi effettuano variazioni di livello nei canali di bonifica e negli invasi ad uso idroelettrico previa comunicazione alla Regione. Le operazioni sono svolte con tempi e modalità idonei a minimizzare l'impatto sulla conservazione del patrimonio ittico, favorendo il recupero ed il successivo trasferimento, fatte salve le esigenze connesse alla sicurezza idraulica. Per tali attività il Consorzio di Bonifica o la società di gestione dell'invaso può avvalersi delle associazioni piscatorie ⁽⁶⁾.

(4) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 9 luglio 2020, n. 18*, a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1*, della medesima legge).

(5) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lettera b), punti 1 e 2, L.R. 9 luglio 2020, n. 18*, a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1*, della medesima legge).

(6) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 9 luglio 2020, n. 18*, a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1*, della medesima legge).

Art. 9 *Calendario ittico regionale.*

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, adotta, entro il 30 novembre di ogni anno, il calendario ittico regionale da attuare nell'anno successivo.

2. Il calendario ittico regionale indica almeno:

- a) la data di apertura e di chiusura della pesca;
- b) la classificazione delle acque di categoria A;
- c) le acque in concessione/gestione;
- d) le acque soggette a diritti esclusivi di pesca;
- e) le acque nelle quali sussiste il divieto temporaneo di pesca;
- f) le misure minime delle specie pescabili ed i periodi di divieto nel corso della stagione di pesca.

3. La Direzione regionale competente per materia provvede alla pubblicazione del calendario ittico regionale sul proprio sito web istituzionale.

Art. 10 *Linee guida per la disciplina dell'esercizio della pesca.*

1. Per l'esercizio della pesca la Giunta regionale adotta le linee guida che, nel rispetto di quanto stabilito nella presente legge, disciplinano:

- a) i modi di pesca, gli attrezzi e le esche consentite per la pesca dilettantistico-sportiva e professionale;
 - b) le modalità con cui effettuare le gare di pesca.
-

Art. 11 *Concessioni per l'attività di pesca dilettantistico-sportiva e interventi di gestione ittica.*

1. La Regione può rilasciare concessioni per l'attività di pesca dilettantistico-sportiva in tratti di corsi d'acqua.

2. I tratti in concessione sono quelli individuati dalla Carta ittica di cui all'articolo 7.

3. I soggetti ai quali la Regione può rilasciare le concessioni sono le associazioni e le organizzazioni ittiche di cui all'articolo 4.

4. La durata della concessione e gli obblighi del concessionario sono indicati nel disciplinare di concessione di cui al successivo comma 7, lettera a).

5. La Regione può altresì affidare alle associazioni e organizzazioni ittiche di cui all'articolo 4 l'esecuzione, su specifici tratti di fiume, di interventi di gestione ittica.

6. I tratti da affidare in gestione sono individuati dalla Carta ittica regionale.

7. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva:

- a) lo schema-tipo del disciplinare di concessione;
 - b) le linee guida per la gestione di specifici tratti di fiume.
-

Art. 12 *Lagheti privati per la pesca a pagamento.*

1. L'attività di pesca a pagamento all'interno dei bacini privati è soggetta, ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi) a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) su modulistica approvata dalla Giunta regionale.
2. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA alla Regione.
3. L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
4. La SCIA, presentata dai gestori degli impianti e dei bacini privati per la pesca a pagamento, è corredata di una scheda tecnica in cui sono indicati:
 - a) la struttura dell'impianto;
 - b) il tipo di approvvigionamento idrico;
 - c) le barriere presenti per evitare la fuga di materiale ittico;
 - d) i certificati attestanti le condizioni chimico-fisiche e microbiologiche delle acque dei bacini;
 - e) l'elenco completo di tutte le specie ittiche presenti.
5. Qualora sia provata la fuoriuscita di specie ittiche dai suddetti impianti e la loro colonizzazione di acque pubbliche connesse all'impianto, l'ammontare del danno alla comunità ittica locale è valutato dal Laboratorio e comprende gli eventuali oneri relativi alla valutazione del danno stesso.
6. L'esercizio della pesca sportiva negli impianti e nei bacini privati può essere praticato senza la ricevuta del versamento della tassa regionale e non è soggetto ai periodi di divieto e alle misure minime per il trattenimento del pesce.
7. I lagheti di pesca sportiva devono essere registrati dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, competenti per territorio, nella banca dati nazionale delle anagrafiche zootecniche del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali esistente presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, con i dati concernenti la georeferenziazione, ai sensi degli [articoli 4 e 5 del D.Lgs. 148/2008](#).

Art. 13 *Diritti esclusivi di pesca.*

1. I diritti esclusivi di pesca sono riconosciuti in ambito regionale.
2. Coloro che sono titolari dei diritti esclusivi di pesca alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della stessa, pena decadenza, a darne comunicazione alla Regione.
3. La comunicazione di cui al comma 2 è corredata della relativa documentazione probatoria.
4. La gestione delle funzioni di carattere amministrativo riguardanti i diritti esclusivi di pesca è di competenza della Regione che esercita la vigilanza ed il controllo sulla gestione dei diritti medesimi tramite il Laboratorio.
5. I titolari di diritti esclusivi di pesca comunicano alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma di gestione per l'anno successivo nel quale sono riportate anche le giornate di riposo biologico e i periodi di chiusura alla pesca ⁽⁷⁾.
6. Il Servizio competente della Regione, sentito il Laboratorio, approva il programma con le eventuali prescrizioni e ne dà comunicazione agli interessati entro il mese di gennaio di ciascun anno.
7. Il programma di cui al comma 6 prevede anche un piano di programmazione produttiva delle zone interessate, in cui sono specificate:
 - a) le zone di protezione;
 - b) i ripopolamenti programmati;
 - c) il numero delle guardie addette alla vigilanza.
8. Per ciascun intervento di ripopolamento, il titolare del diritto esclusivo, con almeno trenta giorni di preavviso, informa il Laboratorio; il titolare del diritto esclusivo è quindi tenuto a trasmettere i verbali di semina controfirmati da agenti di vigilanza anche volontari, entro 5 giorni successivi all'immissione.
9. I titolari dei diritti esclusivi di pesca contrassegnano le aree di pesca riservata con tabelle, che sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, pena la sanzione stabilita dal quadro sanzionatorio.

10. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, la Regione, previa diffida, dichiara la decadenza del diritto esclusivo di pesca.

11. La Regione, per il tramite del Laboratorio, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettua la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca.

12. Gli elenchi aggiornati dei titolari dei diritti esclusivi di pesca sono resi pubblici ogni anno dalla Regione.

13. In caso di cessione o trasferimento del diritto esclusivo di pesca, il titolare ne dà preventiva comunicazione alla Regione, alla quale è riservato il diritto di prelazione.

14. La Giunta regionale predispone le linee guida per i diritti esclusivi di pesca entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(7) Comma così modificato dall' [art. 3, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 18](#), a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 9, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 14 *Esercizio civico dell'attività di pesca.*

1. L'attività di pesca, quale diritto di uso civico, è regolamentata dall'[articolo 10 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332](#) (Approvazione del regolamento per la esecuzione della [legge 16 giugno 1927, n. 1766](#), sul riordinamento degli usi civici del Regno).

2. Le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite con regolamento comunale.

Art. 15 *Pesca nelle acque di bonifica.*

1. L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica è consentito.

2. Gli enti che hanno in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, o comunque di bonifica, possono chiedere alla Regione di vietare la pesca nei tratti di corsi d'acqua in prossimità di impianti nei quali l'esercizio della pesca può arrecare danni alle strutture idrauliche.
3. La Regione, sentito il Laboratorio, si pronuncia sulle domande entro trenta giorni; decorso inutilmente il termine, la richiesta di divieto si intende accolta.
4. I tratti dei corsi d'acqua nei quali è stata vietata la pesca sono segnalati attraverso tabelle apposte dagli enti di cui al comma 2.

Art. 16 *Aiuti alla pesca professionale e dilettantistica.*

1. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, la Regione può erogare contributi ai pescatori professionisti, singoli e associati, secondo criteri e procedure di concessione stabiliti dalla Giunta regionale e comunque nell'ambito degli aiuti previsti in regime de minimis ⁽⁸⁾.
2. La Regione eroga contributi in favore delle organizzazioni di pescatori sportivi per la realizzazione di progetti coerenti con le finalità della presente legge.

(8) Comma così modificato dall' [art. 2, comma 1, L.R. 8 giugno 2018, n. 11](#), a decorrere dal 21 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 10](#), comma 1, della stessa legge).

Art. 17 *Le attività di pesca.*

1. Costituiscono attività di pesca:
 - a) le attività di tipo professionale, soggette a licenza di pesca di tipo A), di cui all'articolo 19;
 - b) le attività di tipo dilettantistico-sportivo;
 - c) la pesca scientifica e le attività di tutela e protezione della fauna ittica, di cui all'articolo 23;
 - d) l'acquicoltura e la piscicoltura.

Art. 18 *Esercizio dell'attività di pesca.*

1. L'esercizio della pesca è consentito esclusivamente con l'impiego degli attrezzi e nel rispetto delle modalità di cui alla presente legge.
 2. Gli animali catturati dai pescatori in osservanza delle leggi, delle direttive della Giunta regionale e dei regolamenti vigenti sono di proprietà di chi li cattura.
 3. Per l'esercizio della pesca e per le attività ad essa connesse è sempre consentito l'accesso alle acque pubbliche, purché ciò non arrechi danno alle colture agricole, alle attività di acquacoltura o ad altro.
-

Art. 19 *Licenza di pesca professionale.*

1. La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici di cui al [decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#) (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'[articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96](#)).
2. L'istanza per il rilascio della licenza di tipo A) di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 17, per l'esercizio della pesca professionale, è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui il richiedente è domiciliato; l'istanza è trasmessa dal SUAP alla Regione, che conclude il procedimento entro sessanta giorni dalla presentazione, sentito il Laboratorio.
3. Gli imprenditori ittici, in possesso della licenza di pesca e in regola con i versamenti delle tasse regionali, hanno diritto ad esercitare la pesca professionale, così come definita dall'[articolo 2 del D.Lgs. 4/2012](#).
4. L'esercizio della pesca professionale è consentito nei corpi idrici individuati nella Carta ittica di cui all'articolo 7, nel rispetto della sostenibilità della risorsa idrica.
5. I pescatori, fino al compimento del diciottesimo anno di età, nel rispetto delle leggi vigenti, possono ottenere il rilascio della licenza di pesca professionale nelle acque interne, senza l'obbligo d'iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla [legge 13 marzo 1958, n. 250](#) (Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca

marittima e delle acque interne), purché siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro.

6. Il rilascio della licenza di pesca professionale ad un minorenne è disposto su istanza di chi esercita la potestà genitoriale sul minore ed è comunicato agli uffici per l'impiego territorialmente competenti.

7. L'apprendista non può esercitare la pesca in forma autonoma ed è sempre accompagnato da un pescatore maggiorenne con cui collabora nell'esercizio dell'attività di pesca; sulla licenza di pesca del minorenne è apposta la dizione "apprendista" ed è annotato il nominativo del pescatore maggiorenne con cui collabora nell'esercizio dell'attività di pesca.

8. Nei corpi idrici nei quali è ammessa la pesca professionale è consentita anche la pesca dilettantistica, salvo diversa disposizione della Regione.

Art. 20 *Esercizio dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva.*

1. L'attività di pesca dilettantistico-sportiva nelle acque del territorio regionale, fatta eccezione per quelle indicate come acque pubbliche in concessione privata, può essere praticata da coloro che hanno effettuato il versamento della tassa di concessione regionale e che sono titolari di idoneo attestato conseguito a seguito del corso di formazione di cui al comma 3. La licenza di pesca è costituita dalla ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento. Nelle attività di controllo la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale è esibita unitamente ad un documento d'identità valido ⁽⁹⁾.

2. La ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale per la pesca dilettantistico-sportiva ha la validità di un anno.

3. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per l'organizzazione dei corsi di formazione, in collaborazione con il Laboratorio e le associazioni di pesca sportiva, sulla biologia della fauna ittica e degli ecosistemi fluviali.

4. È valida sul territorio della regione Abruzzo la licenza di pesca dilettantistico-sportiva rilasciata dalle altre Regioni italiane e dalle

Province Autonome di Trento e Bolzano, purché i titolari della licenza siano in regola con il pagamento delle tasse previste nelle loro regioni di residenza.

5. La pesca dilettantistico-sportiva nelle acque di categoria B (acque a gestione ciprinicola) e di categoria C (ambienti di transizione) è consentita tutto l'anno; la pesca dilettantistico-sportiva nelle acque di categoria A (acque a gestione salmonicola) è consentita dalle ore otto del primo sabato di marzo fino alle ore ventiquattro dell'ultima domenica di settembre.

6. Per effettuare la pesca dilettantistico-sportiva in tutte le acque di categoria A della regione è obbligatorio anche il tesserino segnacatture, avente validità annuale, rilasciato dalla Regione in collaborazione con enti territoriali e anche attraverso le associazioni piscatorie di cui all'articolo 4 o altri soggetti autorizzati, quali esercizi commerciali o centri turistici ⁽¹²⁾.

7. Sul tesserino regionale segnacatture il pescatore indica, prima di iniziare l'attività piscatoria, la giornata di pesca, l'eventuale scelta di pesca particolare (no kill - zona trofeo). Sono inoltre riportate sul tesserino le catture effettuate senza rilascio ⁽¹³⁾.

7-bis. I concorrenti provenienti da altre Regioni ammessi alle gare ed alle manifestazioni di pesca sportiva di interesse nazionale regolarmente autorizzate possono partecipare alle medesime anche se sono privi del tesserino segna catture ⁽¹⁴⁾.

8. Il tesserino segnacatture è rilasciato annualmente previa riconsegna del precedente entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla consegna ⁽¹⁵⁾.

9. Non sono tenuti all'obbligo della presentazione della ricevuta di versamento:

- a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquicoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli stessi impianti;
- b) il personale del Laboratorio o dallo stesso incaricato alle operazioni di salvaguardia e di recupero dell'ittiofauna in caso di asciutta temporanea del corso d'acqua;
- c) il personale in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla Regione.

10. Nell'esercizio dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva, la pesca subacquea è consentita esclusivamente in apnea, senza l'uso di apparecchi di respirazione, nelle località e con le limitazioni previste dalle direttive emanate dalla Giunta regionale; la pesca subacquea è in ogni caso proibita nelle acque di categoria A.

11. La pesca subacquea può essere effettuata esclusivamente da un'ora dopo la levata del sole ad un'ora prima del tramonto.

12. Non sono tenuti alla frequenza del corso di cui al comma 3 i titolari della licenza di pesca in corso di validità fino alla scadenza della stessa. Sono, inoltre, esentati dalla frequenza del corso i pescatori che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e i cittadini italiani residenti all'estero, i cittadini europei ed i cittadini dei Paesi terzi, presenti in Italia per motivi turistici ⁽¹⁰⁾.

13. L'obbligo del conseguimento dell'attestato di partecipazione ai corsi di cui al comma 3 decorre dal 1° marzo 2022 ⁽¹¹⁾.

(9) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, L.R. 8 giugno 2018, n. 11*, a decorrere dal 21 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 10, comma 1, della stessa legge*).

(10) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 2, L.R. 8 giugno 2018, n. 11* e dall' *art. 4, comma 1, lettera e), L.R. 9 luglio 2020, n. 18*, a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1, della medesima legge*).

(11) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 7, L.R. 14 gennaio 2020, n. 1*, a decorrere dal 23 gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1, della medesima legge*).

(12) Comma così sostituito dall' *art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 9 luglio 2020, n. 18*, a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1, della medesima legge*).

(13) Comma così sostituito dall' *art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 9 luglio 2020, n. 18*, a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1, della medesima legge*).

(14) Comma aggiunto dall' *art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 9 luglio 2020, n. 18*, a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1, della medesima legge*).

(15) Comma così sostituito dall' *art. 4, comma 1, lettera d), L.R. 9 luglio 2020, n. 18*, a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1, della medesima legge*).

Art. 21 *Attività di pesca dilettantistico-sportiva praticata da diversamente abili, minori ed anziani.*

1. Per i disabili riconosciuti ai sensi della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per i minori di età e per coloro che hanno superato il settantantesimo anno di età, l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva è gratuito e non è soggetto a presentazione della ricevuta di versamento di cui all'articolo 20; può essere esercitata purché muniti di idoneo documento di riconoscimento, fermo restando l'obbligo di munirsi di tesserino regionale segnacatture ⁽¹⁶⁾.

1-bis. Per i minori con età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni non compiuti, il tesserino segnacatture può essere richiesto previo assenso di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela ⁽¹⁷⁾.

2. I minori di quattordici anni possono esercitare l'attività alieutica solo se accompagnati da un adulto in possesso di permesso di pesca in regola con la documentazione necessaria per l'esercizio dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva; l'eventuale prelievo è annotato nel tesserino segnacatture del maggiorenne.

(16) Comma così modificato dall' [art. 4, comma 1, L.R. 8 giugno 2018, n. 11](#), a decorrere dal 21 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 10, comma 1, della stessa legge](#)).

(17) Comma inserito dall' [art. 4, comma 2, L.R. 8 giugno 2018, n. 11](#), a decorrere dal 21 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 10, comma 1, della stessa legge](#)).

Art. 22 *Esercizio della pesca dilettantistico-sportiva per i domiciliati all'estero, cittadini europei e dei paesi terzi.*

1. Per i cittadini italiani residenti all'estero, i cittadini europei ed i cittadini dei paesi terzi, domiciliati in Italia, trovano applicazione le disposizioni relative alla licenza di pesca dilettantistico-sportiva di cui all'articolo 20.

Art. 23 *Autorizzazione e attività di pesca scientifica.*

1. La pesca a scopo scientifico e gli interventi di protezione ittica sono attività dirette a scopo di studio, ricerca, protezione e tutela della fauna e degli ecosistemi acquatici; sono preventivamente autorizzate dalla Regione e non sono soggette alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1 è indicata nell'atto autorizzativo in relazione ai piani di ricerca presentati. Al termine delle attività deve essere presentata una relazione tecnica sugli studi svolti e sui risultati ottenuti alla Regione e al Laboratorio.
3. La Regione autorizza l'uso di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico, nonché l'uso di altri attrezzi in deroga alle norme della presente legge, esclusivamente per la cattura della fauna acquatica a scopo di ripopolamento, nonché in caso di asciutta o a scopi scientifici.
4. Gli addetti all'utilizzo di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico, nonché all'uso di altri attrezzi, in deroga alle norme della presente legge, devono consegnare alla Regione i dati e le informazioni relative all'intervento operato.

Art. 24 *Modalità e tecniche di pesca vietate.*

1. È vietata la pesca con la corrente elettrica, ad eccezione di quella autorizzata dalla Regione, con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.
2. Sono proibite la pesca con materiale esplosivo e quella con sostanze idonee a stordire la fauna ittica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione della stessa.
3. È vietato gettare e infondere nelle acque materie idonee ad intorpidire le acque, a stordire o ad uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.
4. È vietato pescare durante il prosciugamento completo; in caso di prosciugamento parziale, è permessa esclusivamente la pesca con la canna.

5. È vietato pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili o provvisorie, quali muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, smuovendo il fondo delle acque, oppure impiegando altri sistemi di pesca non previsti dalla presente legge.
6. È vietata la pesca da sopra ponti, passerelle e ogni altra opera di attraversamento dei corsi d'acqua.
7. È vietata la pesca da natanti, salvo che nei bacini lacustri classificati come acque principali. Non è consentito pescare durante la navigazione; la pesca è esercitata con motore spento e remi in barca. Fino all'arresto del natante gli attrezzi restano completamente smontati; tali limitazioni non si applicano alla pesca professionale.
8. È vietato collocare reti e apparecchi di pesca non consentiti attraverso i fiumi o altri corpi idrici ⁽²⁰⁾.
9. È vietato pescare ad una distanza inferiore a trenta metri dai ponti e dai relativi manufatti ⁽¹⁸⁾.
- 9-bis. È vietato pescare ad una distanza inferiore a dieci metri dalle opere idrauliche a servizio delle derivazioni idroelettriche come: scale di risalita per i pesci, dighe, sbarramenti fluviali, opere di prese, sgrigliatori, canali di adduzione ⁽¹⁹⁾.
10. Non è consentito l'uso di attrezzi professionali ai pescatori dilettanti e sportivi.
11. È vietata la pesca esercitata con le mani e la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa.
12. L'uso del guadino è consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.
13. È vietato l'uso a strappo degli attrezzi con amo o ancoretta.
14. Nelle acque che, in base alla loro classificazione, risultano prevalentemente popolate da salmonidi, per l'esercizio della pesca è vietato usare larve o stadi giovanili di mosca carnaria, sangue comunque preparato o diluito o esche che ne contengano e ogni tipo di pasturazione.

15. È vietato abbandonare esche, pesci, rifiuti o altra attrezzatura impiegata per la pesca lungo i corsi e specchi d'acqua o nelle loro adiacenze ⁽²¹⁾.

16. Gli orari per esercitare l'attività di pesca sono quelli indicati nelle linee guida emanate dalla Giunta regionale.

17. Gli attrezzi professionali da posta sono collocati e prelevati in osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma.

18. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, può disporre, in deroga al presente articolo, particolari modalità per la pesca notturna dell'anguilla e per il Carp-fishing.

(18) Comma così sostituito dall' *art. 5, comma 1, L.R. 8 giugno 2018, n. 11*, a decorrere dal 21 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 10, comma 1, della stessa legge*).

(19) Comma inserito dall' *art. 5, comma 2, L.R. 8 giugno 2018, n. 11*, a decorrere dal 21 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 10, comma 1, della stessa legge*).

(20) Comma così sostituito dall' *art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 9 luglio 2020, n. 18*, a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1, della medesima legge*).

(21) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 9 luglio 2020, n. 18*, a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1, della medesima legge*).

Art. 25 *Lunghezze minime di cattura.*

1. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso fino all'estremità della pinna caudale e quelle del gambero di fiume dall'apice del rostro fino all'estremità del telson (coda); per i molluschi si misura il diametro massimo delle conchiglie.

2. Le lunghezze minime che i pesci devono aver raggiunto per consentirne il prelievo sono:

- a) anguilla cm 40 (solo se consentito dal calendario ittico);
- b) barbo (*Barbus tyberinus*) cm 35;
- c) carpa cm 40;
- d) cavedano cm 20;
- e) coregone cm 28;

- f) luccio cm 70 (ad eccezione delle acque interne dei laghi ove la lunghezza minima deve essere di 40 cm);
- g) tinca cm 25;
- h) trota fario cm 22;
- i) trota macrostigma cm 22;
- i-bis) cefalo cm 20 ⁽²²⁾.

3. La Regione, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Carta ittica, può disporre modifiche sulle misure minime di cui al comma 2.

(22) Lettera aggiunta dall' *art. 6, comma 1, L.R. 8 giugno 2018, n. 11*, a decorrere dal 21 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 10, comma 1, della stessa legge*).

Art. 26 *Periodi di proibizione della pesca e gestione differenziata.*

1. Per ottimizzare la produzione naturale, nelle acque della regione Abruzzo è vietata la pesca di alcune specie della fauna ittica nei seguenti periodi:

- a) alborella dal 15 maggio al 15 giugno;
- b) barbo (*Barbus tyberinus*) dal 1° maggio al 30 giugno;
- c) carpa dal 1° maggio al 30 giugno;
- d) cavedano dal 1° maggio al 30 giugno;
- e) coregone dal 15 dicembre al 31 gennaio;
- f) luccio dal 15 gennaio al 15 marzo;
- g) tinca dal 15 maggio al 30 giugno;
- h) trota fario dall'ultimo lunedì di settembre al primo venerdì di marzo;
- i) rovello dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- j) ghiozzo di ruscello dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- k) cagnetta dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- l) lampreda di ruscello dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- m) spinarello dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- n) granchio di fiume dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- o) gambero di fiume dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- p) anguilla mese di novembre.

2. La pesca delle specie *Alburnus albidus* (alborella meridionale), *Coregonus oxyrhynchus* (coregone nasello), *Rutilus rubilio* (rovello) e *Salmo macrostigma* (trota macrostigma) di cui alla lettera g), numeri

1), 6), 9) e 11), dell'*allegato A) della L.R. 50/1993* e successive modifiche ed integrazioni, è consentita nell'ambito di appositi piani di gestione, previsti dalla Carta ittica regionale, che ne garantiscono la conservazione nel rispetto dell'*articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357* (Regolamento recante attuazione della *direttiva 92/43/CEE* relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche ed integrazioni.

3. La pesca dell'anguilla è consentita previa redazione del Piano di Gestione ai sensi del *Regolamento (CE) 1100/2007*.

4. La Regione, sulla base delle indicazioni fornite dalla Carta ittica, può ampliare e modificare i periodi di proibizione mantenendo come riferimento i periodi di cui al comma 1.

Art. 27 *Attrezzi consentiti per la pesca di professione in acque interne.*

1. Gli attrezzi da pesca professionale sono utilizzati secondo le modalità di cui alla presente legge.

2. Gli attrezzi per la pesca professionale collocati in acqua recano un contrassegno che riporta il numero della licenza di tipo A) del titolare.

3. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, può vietare o limitare, temporaneamente, l'utilizzo degli attrezzi consentiti se ricorrono comprovati motivi di salvaguardia e di tutela della fauna ittica.

4. Gli attrezzi consentiti per la pesca professionale nelle acque interne, le relative specifiche tecniche e limitazioni di utilizzo sono individuati con provvedimento dirigenziale del competente Servizio regionale, sentito il Laboratorio di cui all'articolo 5.

4-bis. Ai sensi dell'*articolo 11 del Regolamento (CE) n. 894/97* del Consiglio del 29 aprile 1997 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, è vietato a qualsiasi imbarcazione tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o diverse reti da posta derivanti, la cui lunghezza individuale o addizionata sia superiore a 2,5 chilometri ⁽²³⁾.

(23) Comma aggiunto dall' *art. 7, comma 1, L.R. 8 giugno 2018, n. 11*, a decorrere dal 21 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 10, comma 1, della stessa legge*).

Art. 28 *Attrezzi consentiti per la pesca dilettantistico-sportiva in acque interne.*

1. Gli attrezzi da pesca sono utilizzati secondo le modalità di cui alla presente legge.
 2. Il Dipartimento competente per materia, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, può vietare o limitare, temporaneamente, l'utilizzo degli attrezzi consentiti dalla presente legge, se ricorrono comprovati motivi di salvaguardia e tutela della fauna ittica.
 3. È vietato l'esercizio della pesca con canne in fibra di carbonio o altro materiale conduttore di energia elettrica a distanza inferiore a cinquanta metri da linee elettriche aeree.
 4. Ogni pescatore può utilizzare, durante l'azione di pesca, un massimo di due canne, distanti tra loro massimo tre metri, in acque di categoria B, ognuna delle quali armata con non più di due ami.
 5. Ogni pescatore può utilizzare, durante l'azione di pesca, una sola canna nelle acque di categoria A, armata con non più di un amo; nella pesca al coregone con l'amettiera, il numero massimo di ami consentito è di cinque.
 6. Gli attrezzi, che non corrispondono a quelli indicati nel presente articolo, sono sequestrati e confiscati.
 7. È consentito solo l'uso dell'amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato nei tratti di fiume ricadenti nei parchi nazionali e regionali e nelle zone no kill.
-

Art. 29 *Vigilanza sull'esercizio della pesca.*

1. La Regione, attraverso il corpo della Polizia provinciale, assicura la vigilanza sull'applicazione delle leggi nell'esercizio della pesca nei corpi idrici.
2. Assicurano la vigilanza di cui al comma 1 anche i Carabinieri, il personale di vigilanza delle aree protette nazionali e regionali, la Polizia municipale e tutti coloro ai quali la legge riconosce la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria comprese le guardie ittiche volontarie, secondo le modalità definite da apposite convenzioni con la Regione che specificano i campi di applicazione, le mansioni e i compiti conferiti.

Art. 30 *Sanzioni* ⁽²⁴⁾.

1. Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle normative vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:

a) da euro 200,00 a euro 1.000,00 per chiunque esercita la pesca senza la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale;

b) da euro 50,00 a euro 300,00 per chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino segna catture o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo e le altre disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 8;

c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi esercita la pesca con modalità e tecniche vietate ai sensi dell'articolo 28, commi 1, 2, 3, 4 e 5;

d) da euro 20,00 a euro 60,00 per ogni pesce pescato in violazione della disposizione di cui all'articolo 25;

e) da euro 50,00 a euro 300,00 per la pesca in acque soggette a diritti esclusivi di pesca, di uso civico od in acque soggette a concessioni amministrative in mancanza di permesso rilasciato dal titolare o dal concessionario;

f) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 1, 2, 3 e 4; oltre alle sanzioni penali e al risarcimento del danno, è disposta dalla Regione la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a cinque anni;

g) da euro 100,00 a euro 500,00 per le violazioni delle disposizioni di cui: alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 10, al provvedimento dirigenziale previsto nell'articolo 7, comma 4, al calendario ittico di cui all'articolo 9 e alle modalità di pesca notturna dell'anguilla e per il carp-fishing di cui all'articolo 24, comma 18;

- h) da euro 100,00 a euro 500,00 per le violazioni alle disposizioni relative alle zone a regolamentazione particolare;
- i) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque, in possesso di licenza di pesca professionale, pesca utilizzando attrezzi non consentiti o con modalità o tempi diversi da quelli previsti;
- j) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque, in possesso di licenza di pesca professionale, pesca in acque non destinate alla pesca professionale;
- k) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per qualsiasi semina o immissione di materiale ittico non autorizzata dalla Regione; la sanzione è raddoppiata se la semina non autorizzata riguarda specie ittiche non autoctone;
- l) da euro 100,00 a euro 500,00 per il rilascio nelle acque del reticolo idrografico regionale di ogni esemplare catturato appartenente alle specie alloctone che necessitano di interventi di eradicazione riportate nelle Linee guida di cui all'articolo 10;
- m) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque esercita, senza autorizzazione, l'allevamento di idrofauna a scopo di ripopolamento;
- n) da euro 100,00 a euro 500,00 per chi pesca le specie ittiche fuori dai periodi consentiti dall'articolo 26;
- o) da euro 300,00 a euro 2.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 5 e 6;
- p) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 7 e 8;
- q) da euro 100,00 a euro 600,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, comma 9;
- r) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 10 e 11;
- s) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 12, 13 e 14;
- t) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di cui all'articolo 24, commi 15, 16 e 17 ⁽²⁵⁾;
- u) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per chi esercita la pesca senza aver effettuato il corso di cui all'articolo 20, comma 3;
- v) da euro 300,00 a euro 2.000,00 per la mancata registrazione dei laghetti di pesca sportiva presso il Servizio Sanitario Regionale;
- w) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi esercita la pesca in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata;
- x) da euro 100,00 a euro 300,00 per il soggetto organizzatore di attività agonistiche nel caso di inosservanza di disposizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzativo;
- y) da euro 300,00 a euro 2.000,00 per la mancata ottemperanza alle disposizioni disciplinate dall'articolo 13, comma 9;

z) da euro 300,00 a euro 2.000,00 per la mancata ottemperanza alle disposizioni disciplinate dall'articolo 15, comma 4.

2. La Regione introita le somme derivanti dalle sanzioni amministrative ed impiega tali somme per la tutela, la gestione del patrimonio ittico, il ripopolamento, la vigilanza e la realizzazione di corsi di formazione necessari alla presentazione alla Regione dell'istanza per l'esercizio dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva di cui all'articolo 20.

(24) Articolo così sostituito dall' [art. 8, comma 1, L.R. 8 giugno 2018, n. 11](#), a decorrere dal 21 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 10, comma 1, della stessa legge](#)).

(25) Lettera così modificata dall' [art. 6, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 18](#), a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 9, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 31 *Ricorsi amministrativi.*

1. È ammesso ricorso in opposizione ai provvedimenti della Regione, entro i termini e con le modalità di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199](#) (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

TITOLO IV

Disposizioni fiscali e finanziarie

Art. 32 *Tasse regionali.*

1. L'esercizio della pesca nelle acque della Regione è assoggettato al pagamento della relativa tassa di concessione regionale annuale.

2. Ai fini della corresponsione della tassa regionale, le licenze e permessi di pesca sono classificati in:

a) licenza di tipo A), per l'esercizio della pesca professionale di cui all'articolo 19;

b) versamento per l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva di cui all'articolo 20.

3. L'importo delle tasse regionali è così stabilito:

a) licenza di tipo A) di cui alla lettera a) del comma 2, euro 43,64;

b) versamento per la pesca dilettantistico-sportiva di cui alla lettera b) del comma 2, euro 22,72.

4. I proventi di cui al presente articolo sono corrisposti alla Regione Abruzzo e sono iscritti nello stato di previsione delle entrate del Bilancio regionale nell'ambito del Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 47.

Art. 33 *Disposizioni finanziarie.*

1. La Regione destina annualmente le risorse introitate sulla base di quanto previsto dalla presente legge, per il perseguimento dei fini di seguito indicati:

a) alla gestione delle attività regionali inerenti la pesca ivi compresa la gestione Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I) e i ripopolamenti;

b) all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise per il funzionamento del Laboratorio e per l'espletamento delle funzioni di supporto tecnico-amministrative previste dalla presente legge;

c) all'erogazione di contributi in favore delle organizzazioni di cui al comma 2 dell'articolo 16. L'erogazione sarà effettuata in base ai programmi proposti dalle associazioni e validati preventivamente dal Laboratorio. I contributi saranno erogati sentito il Laboratorio.

2. La Regione determina annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 2018, un ulteriore stanziamento destinato alla realizzazione dei seguenti interventi:

a) contributi per il completamento e per il miglioramento di impianti sportivi ed infrastrutture destinati alla pesca sportiva;

b) contributi per gare di pesca, di carattere nazionale ed internazionale, realizzate sul territorio regionale;

c) iniziative di studio, ricerca, sensibilizzazione, consulenza e promozione tese alla salvaguardia ambientale delle acque;

d) progetti di formazione per pescatori e addetti alla sorveglianza e alla gestione;

e) progetti pilota riconducibili alla gestione dell'ecosistema acquatico e della fauna ittica anche finalizzati alla Carta ittica.

3. I contributi previsti dalla presente legge sono assegnati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 34 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 200.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2017-2019, si fa fronte con le risorse già allocate alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e pesca", Titolo 1, capitoli 142331/3 e 142331/4 della parte spesa del Bilancio regionale 2017-2019.

2. Per le annualità successive al 2019 si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

TITOLO V

Norme transitorie e finali

Art. 35 *Abrogazioni e modifiche.*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) *legge regionale 17 maggio 1985, n. 44* (Tutela e incremento della fauna ittica nelle acque interne. Norme per l'esercizio della pesca);

b) *legge regionale 3 aprile 1987, n. 13* (Modifiche ed integrazione alla *legge regionale 17 maggio 1985, n. 44* (Tutela ed incremento della fauna ittica nelle acque interne));

c) *legge regionale 7 febbraio 1989, n. 9* (Modifica alla *legge regionale 3 aprile 1987, n. 13*: "Modifiche ed integrazioni alla *legge*

regionale del 17 maggio 1985, n. 44 - Tutela ed incremento della fauna ittica nelle acque interne");

d) *legge regionale 28 dicembre 1989, n. 107* (Modifiche ed integrazioni alla *legge regionale 7 febbraio 1989, n. 9*: "Tutela ed incremento fauna ittica nelle acque interne");

e) *legge regionale 8 settembre 1992, n. 91* (Modifiche ed integrazioni alla *L.R. 3 aprile 1987, n. 13* recante tutela ed incremento della fauna ittica nelle acque interne);

f) *legge regionale 4 aprile 1995, n. 34* (Modifiche ed integrazioni alla *L.R. 17 maggio 1985, n. 44* e successive modifiche ed integrazioni di cui alla *L.R. 13/1987* ed alla *L.R. 91/1992*);

g) *articolo 46 della legge regionale 1° ottobre 2007, n. 34* (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture);

h) *articolo 93 della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64* (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della *direttiva 2006/54/CE*, della *direttiva 2008/62/CE*, della *direttiva 2009/145/CE*, della *direttiva 2007/47/CE*, della *direttiva 2008/119/CE*, della *direttiva 2008/120/CE*, della *direttiva 2009/54/CE*, della *direttiva 2004/23/CE*, della *direttiva 2006/17/CE*, della *direttiva 2006/86/CE*, della *direttiva 2001/83/CE*, della *direttiva 2002/98/CE*, della *direttiva 2003/63/CE*, della *direttiva 2003/94/CE*, della *direttiva 2010/84/UE*, della *direttiva 2006/123/CE* e del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e del Regolamento (CE) n. 1857/2006. (Legge europea regionale 2012)).

2. È abrogata ogni altra norma legislativa o regolamentare in contrasto con la presente legge.

3. Per le specie soggette a gestione differenziata ai sensi del comma 2 dell'articolo 26, non trova applicazione il divieto di cui all'*articolo 3 della L.R. 50/1993*.

Art. 36 *Disposizioni relative al lago di Scanno.*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, in virtù del regio decreto 25 settembre 1910, pubblicato nella G.U. n. 280 del 2.12.1910, non trovano applicazione per le acque del lago di Scanno (AQ).

Art. 37 *Norma transitoria.*

1. Fino all'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nella [legge regionale 17 maggio 1985, n. 44](#) (Tutela e incremento della fauna ittica nelle acque interne. Norme per l'esercizio della pesca) e successive modifiche ed integrazioni.

2. Fino all'adozione da parte della Regione delle linee guida di cui all'articolo 10, si applicano le disposizioni relative all'[articolo 16-bis della legge regionale 44/1985](#) e successive modifiche ed integrazioni.

2-bis. Nelle more dell'adozione della Carta ittica regionale di cui all'articolo 7, la Giunta regionale, sentito l'organismo di supporto tecnico-scientifico di cui all'articolo 5, con proprio atto, individua specifiche modalità di attuazione di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 ⁽²⁶⁾.

3. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime.

(26) Comma inserito dall' [art. 8, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 24 agosto 2018, n. 30](#), a decorrere dal 25 agosto 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 13, comma 1](#), della stessa legge).

Art. 38 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L.R. Campania 23 dicembre 2014, n. 22 [u](#).**Disciplina della pesca marittima e dell'acquicoltura.**

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Campania 29 dicembre 2014, n. 86.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo 1 *Principi.*

1. La Regione promuove e favorisce la tutela, l'incremento ed il riequilibrio biologico della fauna ittica marina, attua gli interventi di conservazione ambientale, disciplina la programmazione e l'esercizio, la valorizzazione e lo sviluppo economico-sociale della pesca e dell'acquicoltura, nonché il mantenimento e lo sviluppo degli approdi e dei porti pescherecci nell'ambito delle funzioni attribuite alle Regioni nel quadro delle politiche di salvaguardia degli ecosistemi acquatici e di promozione e sostegno di azioni di conservazione e di riequilibrio biologico.
2. La Regione recepisce le direttive ed attua i regolamenti dell'Unione europea nelle materie oggetto della presente legge e si conforma alle esigenze dell'unità e dell'efficacia dell'ordinamento nei settori da essa disciplinati.
3. L'attività di maricoltura attua i principi della sicurezza alimentare e della qualità del prodotto nelle fasi della produzione e della ecosostenibilità nel rispetto dell'ambiente, del paesaggio e della qualità delle acque.

4. L'attività di maricoltura, inclusi i grandi pelagici, è svolta in sintonia con le attività economiche connesse al mare e alle coste della Regione.

Articolo 2 *Finalità.*

1. La Regione, nel rispetto dei principi della sostenibilità ambientale, promuove e favorisce l'utilizzo razionale delle risorse alieutiche, la valorizzazione e l'incremento delle risorse biologiche marine, lo sviluppo socio-economico delle marinerie campane, anche mediante il potenziamento delle attività integrative della pesca, la promozione dell'associazionismo e della cooperazione.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) la disciplina dell'esercizio della pesca e delle attività di allevamento ittico per garantire la gestione durevole delle risorse naturali marine e per promuovere lo sviluppo equilibrato e coerente delle medesime attività;

b) la disciplina di interventi strutturali a sostegno del settore della pesca, della maricoltura, dell'acquicoltura ed il potenziamento della filiera produttiva ittica;

c) la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'adeguamento infrastrutturale dei porti, degli approdi della pesca e dei punti di sbarco dei prodotti ittici per la migliore gestione delle attività e dei servizi connessi alla pesca e all'acquicoltura;

d) l'introduzione del principio della gestione integrata della fascia costiera marina come strumento di controllo dei problemi ambientali che, in forma diretta o indiretta, interagiscono con le risorse del mare, dei territori costieri e delle popolazioni ittiche;

e) l'introduzione di criteri e di metodologie per garantire la compatibilità ambientale nella gestione degli impianti di allevamento;

f) la qualificazione dello sforzo di pesca attraverso l'adozione di sistemi di pesca ecosostenibili e selettivi;

g) la nascita di nuove imprese, il consolidamento e lo sviluppo delle imprese esistenti;

h) la promozione della diversificazione produttiva, della multifunzionalità delle imprese ittiche, dell'associazionismo e della cooperazione e delle attività a favore dei lavoratori dipendenti della pesca, anche mediante l'affermazione di nuove opportunità occupazionali, supportate da specifiche azioni di aggiornamento e di

formazione professionale, di valorizzazione delle produzioni ittiche regionali, nonché il miglioramento della loro qualità;

i) il potenziamento della ricerca scientifica per lo sviluppo di nuove opportunità produttive per il settore, la definizione di sistemi di gestione, di monitoraggio dell'ambiente marino e di pesca ecocompatibili e la verifica dello stato delle risorse alieutiche;

l) la divulgazione delle innovazioni tecnologiche e delle acquisizioni scientifiche;

m) l'assistenza tecnica e la consulenza agli operatori del settore, l'attivazione ed il miglioramento di un efficace sistema di trasferimento delle informazioni dalla ricerca alla produzione;

n) le attività di formazione professionale per la formazione e l'aggiornamento degli operatori del pescaturismo e dell'ittiturismo, degli accompagnatori e degli animatori del pescaturismo e dell'ittiturismo;

o) la promozione dei sistemi di gestione della pesca per la partecipazione attiva degli operatori del settore;

p) il miglioramento del livello d'integrazione tra le attività afferenti la gestione del mare e le sue risorse;

q) l'ampliamento e la normalizzazione del mercato mediante la diversificazione della domanda e l'aumento del consumo dei prodotti ittici regionali;

r) il miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo e negli impianti di acquicoltura, nonché degli operatori addetti al settore della pesca;

s) la permanenza degli operatori della pesca e dell'acquicoltura nelle aree costiere attraverso la creazione di nuove opportunità occupazionali ed economiche per favorire lo sviluppo delle attività connesse;

t) il recupero e la migliore utilizzazione del patrimonio marino e costiero, nonché la conservazione e la tutela delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche;

u) il recupero, la tutela e la valorizzazione delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo della pesca;

v) il sostegno e l'incentivazione delle produzioni ittiche tipiche e di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;

z) la disciplina del rilascio delle autorizzazioni per l'attività di acquicoltura di specie ittiche, in mare aperto, nelle acque della Regione, nel rispetto dell'ambiente e dell'utilizzo balneare delle acque;

aa) la promozione del censimento dei pescatori sportivi di concerto con gli operatori del settore.

3. In applicazione della lettera c) del comma 2, nei porti non pescherecci è assegnato un numero di posti di approdo per i

pescherecci, con i conseguenti punti di sbarco, non inferiore al 5 per cento del totale dei posti disponibili.

Articolo 3 *Definizioni.*

1. La presente legge applica le definizioni adottate dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia.

Articolo 4 *Funzioni amministrative della Regione.*

1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:

- a) l'indirizzo, la pianificazione ed il coordinamento delle attività per assicurare l'unitarietà amministrativa;
 - b) la definizione degli strumenti in concertazione con lo Stato;
 - c) il rapporto ed il coordinamento degli interventi cofinanziati dall'Unione europea a favore della pesca;
 - d) l'elaborazione dei criteri e degli elementi di indirizzo della politica regionale in materia di pesca;
 - e) il coordinamento degli interventi straordinari in caso di emergenze;
 - f) la divulgazione, la sperimentazione e la ricerca in materia di pesca.
-

Articolo 5 *Funzioni amministrative dei Comuni.*

1. Nell'ambito delle competenze trasferite alle Regioni sono affidate ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

- a) l'attuazione di interventi strutturali ed infrastrutturali nonché le azioni di contesto in materia di pesca;
- b) la promozione della pesca sportiva a mare d'intesa con le Associazioni del settore.

2. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di ittiturismo, previste dagli articoli 19, 20, 22 e 23.

Articolo 6 *Funzioni delle aree marine protette e degli organismi di gestione.*

1. Le funzioni amministrative delle aree marine protette e dei relativi organismi di gestione sono disciplinate dalla vigente normativa in materia.

Articolo 7 *La Consulta regionale del mare.*

1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della pesca, per lo sviluppo dell'economia ittica regionale e per la concertazione permanente, è istituita presso la struttura regionale competente, la Consulta regionale del mare per le politiche regionali della pesca e dell'acquicoltura, di seguito denominata Consulta regionale.

2. La Consulta regionale è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, ed è composta da:

- a) il Presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia o suo delegato;
- b) il dirigente della competente struttura regionale in materia di pesca ed acquicoltura o suo delegato;
- c) il dirigente della competente struttura regionale in materia di demanio marittimo o suo delegato;
- d) il dirigente della competente struttura regionale in materia di ambiente o suo delegato;
- e) il dirigente della competente struttura regionale per i rapporti con i paesi del Mediterraneo o suo delegato;
- f) il dirigente della competente struttura regionale in materia di sanità veterinaria o suo delegato;
- g) il dirigente della competente struttura regionale in materia di lavoro e formazione professionale o suo delegato;
- h) il dirigente della competente struttura regionale in materia di sport e tempo libero o suo delegato;
- i) un rappresentante dell'Anci;
- l) tre rappresentanti delle Associazioni ambientaliste più rappresentative a livello nazionale;

m) un rappresentante scientifico in materia di pesca, ambiente marino e acquicoltura degli Atenei e degli Enti pubblici di ricerca del mare della Regione;

n) un rappresentante della ricerca cooperativa della pesca e dell'acquicoltura iscritta nell'anagrafe nazionale degli istituti di ricerca;

o) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali della pesca maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti nel territorio regionale;

p) un rappresentante per ciascuna delle diramazioni regionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di settore riconosciute a livello nazionale;

q) un rappresentante per ciascuna Autorità di Bacino;

r) un rappresentante per ciascuna Autorità portuale della Regione;

s) tre rappresentanti designati dalle Associazioni della pesca sportiva maggiormente rappresentative ed operanti a livello regionale;

t) i rappresentanti delle aree marine protette della Regione.

3. Possono partecipare ai lavori su invito del Presidente:

a) il rappresentante dell'Unioncamere;

b) il rappresentante delle Capitanerie di porto, individuato dalle stesse Capitanerie;

c) un rappresentante regionale per ciascun Istituto di previdenza obbligatoria dei lavoratori del mare.

4. La partecipazione ai lavori della Consulta regionale è a titolo gratuito. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Le finalità della Consulta regionale sono la crescita e la diffusione della cultura del mare, la protezione dell'ambiente marino e lo sviluppo sostenibile delle zone costiere con l'inclusione della prevenzione della diversità biologica negli obiettivi delle politiche di sviluppo economico e di pianificazione del territorio, l'analisi delle condizioni di vita e di lavoro, anche ai fini della salute e della sicurezza, dei pescatori e delle loro famiglie e dell'adeguatezza delle iniziative di prevenzione e di assistenza.

6. La Consulta regionale convoca, annualmente, la conferenza del mare per divulgare ed analizzare le attività svolte dai settori economici e della pubblica amministrazione connesse alle problematiche del mare.

7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione consiliare permanente competente convoca, d'intesa con l'Assessore regionale competente, la prima conferenza del mare.

Articolo 8 *Commissione consultiva locale della pesca.*

1. In applicazione dell'[articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154](#) (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'[articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38](#)) sono istituite le Commissioni consultive locali della pesca marittima e della maricoltura per le aree provinciali di Caserta, Napoli e Salerno, che si riuniscono periodicamente, di intesa con le Amministrazioni comunali territorialmente competenti, presso le strutture amministrative dei Comuni territorialmente competenti.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale disciplina con delibera il funzionamento ed i compiti delle Commissioni previste dal comma 1.

3. La partecipazione ai lavori delle Commissioni consultive locali della pesca è a titolo gratuito.

Articolo 9 *Distretti di pesca.*

1. Per garantire l'efficiente attuazione delle politiche di sostegno e di sviluppo del settore produttivo della pesca, compresa la tutela del tessuto socio-economico e culturale delle marinerie e per perseguire gli obiettivi della gestione sostenibile delle risorse alieutiche e della tutela della biodiversità, sono istituiti, previa richiesta da parte delle organizzazioni professionali di categoria, i distretti di pesca.

2. La proposta di costituzione del distretto di pesca deve provenire da almeno quattro organizzazioni professionali di categoria, su richiesta motivata, previa intesa con i Comuni territorialmente competenti.

3. La struttura regionale competente in materia di pesca marittima svolge l'attività istruttoria ed amministrativa e procede alla elaborazione dello studio di fattibilità.
4. Lo studio di fattibilità individua gli elementi di omogeneità ambientale, socio-economico e produttiva delle aree marine interessate evidenziando i benefici economici, produttivi ed ambientali.
5. I distretti sono costituiti a seguito dell'adozione di delibere di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, sentita la Consulta regionale prevista dall'articolo 7. Le delibere della Giunta regionale sono corredate ed integrate da apposita cartografia.
6. Il distretto di pesca è gestito dal Comitato di gestione così costituito:
 - a) dal Sindaco del Comune territorialmente competente o suo delegato, che lo presiede;
 - b) da tre rappresentanti della Regione, designati rispettivamente dall'Assessore regionale competente in materia di pesca, dall'Assessore regionale competente in materia di demanio marittimo e opere marittime e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente;
 - c) da un rappresentante di ciascun Comune marittimo ricadente nel distretto di pesca dotato di infrastrutture destinate alla pesca;
 - d) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni della cooperazione della pesca e dell'acquicoltura riconosciute a livello nazionale;
 - e) da tre rappresentanti delle diramazioni regionali delle associazioni delle imprese di pesca riconosciute a livello nazionale;
 - f) da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori di settore riconosciute a livello nazionale;
 - g) dal rappresentante dell'azienda sanitaria locale competente per territorio;
 - h) da un rappresentante di ciascun consorzio di gestione della piccola pesca operante nel distretto di pesca;
 - i) dal rappresentante dei mercati ittici presenti nel territorio;
 - l) dal rappresentante designato dalle associazioni della pesca sportiva maggiormente rappresentative ed operanti a livello regionale.
7. Può partecipare ai lavori, su invito del Presidente, un rappresentante di ciascuna Capitaneria di porto territorialmente competente per il distretto di pesca.

8. Il distretto di pesca ha sede presso gli uffici del Comune territorialmente competente.

9. L'attività dei distretti è finalizzata a:

a) assicurare, in attuazione del principio di sostenibilità, la gestione razionale delle zone marine e l'uso ottimale delle risorse alieutiche attraverso la razionalizzazione dello sforzo di pesca e la formulazione di programmi e di modelli gestionali delle aree, in collaborazione con gli Istituti di ricerca di rilevanza nazionale;

b) assicurare la razionale utilizzazione degli spazi disponibili a mare per le attività di pesca e maricoltura;

c) favorire lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi di supporto dell'impresa, in termini di assistenza e di consulenza tecnica, accelerando i processi di trasferimento delle innovazioni tecnologiche per la riduzione dell'impatto ambientale;

d) favorire la formazione professionale per accrescere le competenze dei pescatori nelle attività integrative e complementari alla pesca;

e) favorire lo sviluppo integrato delle attività economiche e produttive costiere;

f) collaborare all'individuazione degli indicatori di valutazione per l'attività di pianificazione strategica;

g) favorire la realizzazione di progetti di sviluppo;

h) promuovere il miglioramento delle condizioni socio-economiche, della salute e della sicurezza dei pescatori;

i) favorire la promozione delle attività di ittiturismo e pescaturismo.

10. I distretti di pesca disciplinano la conservazione e la gestione delle risorse marine mediante appositi piani locali attuativi in materia di:

a) regolamentazione della pesca e dello stato di pesca, zone di divieto o di limitazione della pesca con riguardo a determinati periodi, attrezzi di pesca, caratteristiche ed utilizzazioni ammesse degli attrezzi di pesca, utilizzazione di prodotti catturati, delle giornate e degli orari;

b) individuazione e gestione delle aree di tutela biologica assoluta;

c) individuazione e gestione delle aree di riproduzione;

d) individuazione e gestione delle aree di allevamento.

11. I piani sono approvati con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, sentita la Consulta regionale prevista dall'articolo 7.

12. Le modalità di funzionamento del distretto di pesca sono disciplinate da apposito regolamento, predisposto dal Comitato di gestione entro tre mesi dalla data di insediamento, approvato con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente.

13. La partecipazione ai lavori dei distretti di pesca è a titolo gratuito.

Articolo 10 *Consorzi di gestione della piccola pesca artigianale.*

1. I Consorzi della piccola pesca, costituiti in via prevalente tra le associazioni di pescatori presenti nel distretto di pesca, rappresentano gli organi economici per coniugare la gestione della pesca e lo sviluppo locale, economico ed occupazionale con le istanze di sviluppo sostenibile a livello globale.

2. I Consorzi collaborano con i distretti di pesca nelle seguenti materie:

- a) l'attuazione dei piani locali di gestione;
- b) l'attuazione di iniziative di valorizzazione della qualità del pescato;
- c) l'attuazione di progetti di sviluppo;
- d) la realizzazione di strutture di supporto a terra dell'attività di produzione, come i piccoli mercati ittici, i centri di raccolta e di stoccaggio, i mezzi di trasporto il cui onere finanziario è a carico dei distretti di pesca previsti dall'articolo 9;
- e) la creazione di centri di servizi per la pesca, il cui onere finanziario è a carico dei distretti di pesca previsti dall'articolo 9.

3. I Comuni territorialmente competenti possono, con oneri a proprio carico, istituire e gestire un servizio di vigilanza in materia di pesca utilizzando agenti giurati.. Gli agenti giurati devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente. La loro nomina, previo parere favorevole del Capo del Compartimento marittimo, avviene secondo le vigenti norme in materia.

Articolo 11 *Programma triennale regionale della pesca e dell'acquicoltura.*

1. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente per ciascun triennio di programmazione, la Giunta regionale approva il Programma triennale della pesca e dell'acquicoltura, in seguito denominato Programma, predisposto dalla struttura regionale competente di concerto con la Consulta regionale, previo il parere della Commissione consiliare permanente competente.

2. Il Programma ha durata triennale ed i successivi piani sono predisposti entro centottanta giorni dalla data della loro scadenza.

3. Il Programma è diviso in sezioni che contengono le seguenti informazioni:

a) sezione prima: lo studio sulle potenzialità produttive delle acque marine costiere attraverso la rilevazione statistica dei dati della produzione e della commercializzazione dei prodotti ittici, la valutazione delle risorse ambientali e dei mezzi nautici per lo sfruttamento sostenibile, il personale addetto all'attività di pesca e di acquicoltura e le attività connesse con l'uso di supporti informatici appositamente predisposti;

b) sezione seconda: la determinazione dei punti di forza e di debolezza, le opportunità ed i rischi del settore, analisi swot e la valutazione ambientale strategica per la definizione delle strategie programmatiche di sviluppo del settore;

c) sezione terza: le linee guida per l'esercizio nei distretti di pesca delle singole attività di pesca e per il controllo dello sforzo di pesca, l'indicazione delle azioni di risanamento delle acque;

d) sezione quarta: il censimento delle strutture e delle infrastrutture per l'esercizio della pesca, delle reti distributive, degli impianti di conservazione, di lavorazione e di trasformazione dei prodotti della pesca;

e) sezione quinta: la previsione delle strategie programmatiche di sviluppo del settore, la programmazione degli interventi strutturali ed infrastrutturali, le azioni di studio e le ricerche scientifiche applicate alla pesca e all'acquicoltura, la formazione e l'individuazione delle priorità;

f) sezione sesta: il rafforzamento e lo sviluppo dell'associazionismo delle imprese di pesca della Regione mediante il finanziamento di programmi presentati e realizzati dalle strutture regionali delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative e l'individuazione di specifiche deleghe di funzioni e di servizi alle medesime associazioni;

g) sezione settima: la definizione del quadro finanziario pluriennale per l'attuazione dei programmi previsti dal Programma triennale della pesca.

Articolo 12 *Destinazione vocazionale delle aree a mare.*

1. La struttura regionale competente in materia di pesca propone, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'avvio delle procedure per la redazione del piano regionale di destinazione produttiva delle aree a mare per la pesca e l'acquicoltura. Il piano individua le aree a mare idonee per le destinazioni produttive della pesca e dell'acquicoltura e definisce i vincoli e le prescrizioni per lo svolgimento delle attività.

2. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale e la Commissione consiliare permanente competente, approva con delibera il piano regionale di destinazione produttiva delle aree a mare.

3. I Comuni, sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di destinazione produttiva, attuano il piano comunale di concessioni per la specifica destinazione.

4. Le aree previste dal comma 1 sono soggette alle limitazioni della cattura di specie, di tempi e delle modalità di prelievo.

5. Per la tutela delle risorse la Regione, mediante accordi di programma con enti e istituzioni comunitarie, nazionali e regionali, favorisce gli interventi per:

a) implementare le politiche di gestione delle risorse in base al principio precauzionale;

b) partecipare alle convenzioni internazionali per la gestione delle zone di pesca con particolare riferimento al codice di condotta per una pesca responsabile;

c) sviluppare le tecniche per una gestione integrata delle zone costiere e per la protezione del litorale.

6. Il piano regionale di destinazione produttiva delle aree a mare per la pesca e l'acquicoltura individua le aree a mare non idonee alla maricoltura, alla mitilicoltura ed alla stabulazione dei pesci.

Articolo 13 *Azioni di contesto a sostegno della pesca, dell'acquicoltura e delle attività connesse.*

1. La Regione favorisce le attività di ricerca sulla pesca, sull'acquicoltura, sulla maricoltura e sulle attività connesse secondo le indicazioni e le modalità contenute nel Programma triennale della pesca previsto dall'articolo 11.
2. Per la divulgazione della cultura delle acque marine la Regione, di concerto con le Facoltà universitarie interessate e con l'Ufficio Scolastico Regionale, favorisce per le scuole di ogni ordine e grado studi di settore, premi letterari, concorsi culinari, concorsi di poesia, concorsi di pittura, concorsi di fotografia, borse di studio, stage di formazione, corsi di specializzazione post-laurea per azioni specifiche nel settore della gestione e della preservazione del patrimonio ittico mediterraneo, i cui oneri finanziari sono a carico degli enti proponenti.
3. La Regione, per elevare le professionalità nel settore della pesca, dell'acquicoltura, della maricoltura e delle attività connesse e per migliorare le condizioni di vita degli operatori, favorisce i corsi di formazione professionale per gli addetti al settore secondo le indicazioni e le modalità contenute nel Programma triennale della pesca con oneri a carico degli enti proponenti.
4. La struttura regionale competente in materia di pesca, d'intesa con le strutture regionali competenti in materia di turismo e di cultura, favorisce le manifestazioni culturali, musicali e sportive, nonché le sagre dedicate al consumo delle specie ittiche marine e della maricoltura, il cui onere finanziario è a carico degli enti proponenti.

Articolo 14 *Rilascio della licenza di pesca.*

1. Il rilascio della licenza di pesca marittima è disciplinato dalla vigente normativa in materia.
-

Articolo 15 *Registro della pesca professionale.*

1. L'iscrizione nel Registro della pesca professionale è disciplinata dalla vigente normativa in materia.

Articolo 16 *Pesca del novellame.*

1. Il novellame è costituito dagli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali viventi nel mare.

2. La disciplina della pesca del novellame è regolamentata dalla vigente normativa in materia.

Articolo 17 *Attività connesse alla pesca.*

1. Sono considerate connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto ad essa ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:

a) il pescaturismo;

b) l'ittiturismo;

c) le attività legate all'allevamento, alla prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquicoltura, alla conservazione, alla trasformazione, alla distribuzione ed alla commercializzazione, nonché alle azioni di promozione e di valorizzazione dei prodotti ittici.

2. L'esercizio dell'ittiturismo e del pescaturismo presuppone lo stretto rapporto di connessione con l'attività di pesca o di acquicoltura, che deve essere prevalente, in quanto effettuato mediante l'utilizzazione di prodotti derivanti dall'attività di pesca oppure di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività ittica esercitata.

3. Ai fini della presente legge il carattere di prevalenza delle attività ittiche rispetto alle attività connesse è realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nelle attività ittiche è superiore a quello impiegato nell'attività di ititurismo e di pescaturismo.

4. La sussistenza delle condizioni previste dai commi 2 e 3 è dimostrata mediante la presentazione di una relazione in merito ai giorni di pesca esercitati dall'imbarcazione o dalla cooperativa della quale l'imbarcazione fa parte.

Articolo 18 *Qualificazione delle aziende di pescaturismo e di ittiturismo.*

1. Le attività di pescaturismo ed ittiturismo connesse a quelle della pesca e dell'acquicoltura sono finalizzate a:

- a) favorire le forme sostenibili di turismo direttamente esercitate dalle comunità locali, nel rispetto delle peculiarità ambientali, urbanistiche, sociali e culturali delle aree costiere;
- b) valorizzare le tradizioni culturali legate alla pesca;
- c) valorizzare i prodotti della pesca freschi o trasformati;
- d) promuovere la riduzione dello sforzo di pesca e l'affermazione dei sistemi di gestione delle catture e dei processi produttivi di maricoltura secondo principi di sostenibilità e di responsabilità verso l'ambiente e verso i consumatori;
- e) concorrere alla integrazione del reddito degli addetti.

2. L'integrazione delle attività di pesca ed acquicoltura con le attività di pescaturismo ed ittiturismo deve rispettare le seguenti condizioni:

- a) le attività turistiche connesse alla pesca ed all'acquicoltura non devono essere prevalenti rispetto alle attività di pesca ed acquicoltura;
- b) le attività turistiche sono effettuate mediante l'utilizzazione dei prodotti provenienti in prevalenza dell'attività di pesca o dell'acquicoltura, ovvero di attrezzature o di risorse normalmente impiegate nell'attività ittica esercitata.

3. Per il pescaturismo sono individuate le seguenti attività, nel rispetto della vigente normativa:

- a) l'imbarco di persone diverse dall'equipaggio nelle imbarcazioni da pesca;
- b) le attività di cattura con l'utilizzo dei sistemi di pesca previsti nella prescritta licenza di pesca ad eccezione dei sistemi a traino;
- c) la somministrazione per la consumazione sull'imbarcazione di alimenti, freschi o trasformati costituiti prevalentemente da prodotti

derivanti dalle propria attività di pesca e di acquacoltura, e comunque di prodotti tipici;

d) l'alloggio notturno nelle cuccette dell'imbarcazione;

e) lo svolgimento di attività pratica di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi da pesca sportiva previsti dall'articolo 24;

f) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e delle acque interne, nonché ad avvicinare il pubblico al mondo della pesca professionale;

g) la creazione di itinerari acquatici di conoscenza degli ecosistemi marini e delle coste.

4. Per l'ittiturismo sono individuate le seguenti tipologie di attività:

a) l'alloggio in camere o in unità abitative o in strutture nella disponibilità dell'operatore ittico nel rispetto delle [leggi regionali 10 maggio 2001, n. 5](#) (Disciplina dell'attività di bed and breakfast) e [24 novembre 2001, n. 17](#) (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e successive modifiche;

b) l'ospitalità in spazi aperti nella disponibilità dell'operatore ittico per la sosta dei campeggiatori muniti di tende, di caravan o di mezzo per il soggiorno autonomo nel rispetto della [legge regionale 26 marzo 1993, n. 13](#) (Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta) e successive modifiche;

c) la somministrazione per la consumazione sul posto di alimenti, freschi o trasformati costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dalla propria attività di pesca e di acquicoltura e comunque di prodotti tipici;

d) l'organizzazione della vendita e della degustazione dei prodotti ittici trasformati;

e) l'organizzazione delle attività ricreative, divulgative, culturali, didattiche e di servizi in favore degli ospiti dell'azienda finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici, delle risorse della pesca e dell'acquicoltura;

f) la creazione di itinerari acquatici di conoscenza degli ecosistemi marini e delle coste.

5. Nello svolgimento delle attività di pescaturismo ed ititurismo è compresa l'attività di organizzazione di attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva nonché escursionistiche anche mediante convenzioni con gli enti locali finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle coste e dell'ambiente marino.

6. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati direttamente dall'impresa ittica, nonché quelli ricavati da materie prime dell'impresa ittica ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

7. Le attività di pescaturismo e di ittiturismo sono assimilate alle attività di agriturismo e sono sottoposte alla disciplina generale dettata in materia di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'[articolo 14 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11](#) (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività d'impresa. Legge di semplificazione 2015). ⁽²⁾

⁽²⁾ Comma così sostituito dall'[art. 13, comma 1, L.R. 8 agosto 2016, n. 22](#), a decorrere dal 9 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'[art. 29, comma 1](#) della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «7. Le attività di pescaturismo e di ittiturismo sono assimilate alle attività di agriturismo e sono ad esse applicabili le norme della [legge regionale 6 novembre 2008, n. 15](#) (Disciplina per l'attività di agriturismo). ».

Articolo 19 *Strutture di ittiturismo.*

1. Per lo svolgimento delle attività di ittiturismo previste dalla presente legge sono utilizzati, nel rispetto della vigente normativa in materia di edilizia, i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore ittico, nonché gli edifici, le parti di essi oppure le pertinenze dell'abitazione dell'imprenditore ittico o comunque le strutture abitative nella sua disponibilità.

2. La ristrutturazione dei locali di cui al comma 1 è eseguita nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti, nonché delle caratteristiche ambientali delle zone interessate mediante l'utilizzo di tipologie e di materiali tradizionali della zona con l'uso di tecnologie per il risparmio energetico, in conformità alla vigente normativa in materia di edilizia.

Articolo 20 *Norme igienico-sanitarie e di sicurezza per l'esercizio delle attività di pescaturismo e di ittiturismo.*

1. Ai fini della verifica dei requisiti igienico-sanitari delle strutture adibite allo svolgimento delle attività di pescaturismo e di ittiturismo si applica la vigente normativa in materia di edilizia, di produzione, di preparazione e di somministrazione di alimenti e di bevande.
2. L'autorità sanitaria nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e di somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di propri prodotti ittici.
3. Per la preparazione e somministrazione di pasti fino al numero massimo di dieci, oltre quelli per l'equipaggio, può essere autorizzato l'uso della cucina domestica o di bordo.
4. Per l'idoneità dei locali utilizzati per l'attività di alloggio nell'ambito delle attività di pescaturismo ed ittiturismo nei limiti di dieci posti letto è sufficiente il requisito dell'abitabilità dei locali.
5. Per gli edifici ed i manufatti destinati all'esercizio dell'attività ittituristica è assicurata la conformità alla vigente normativa in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.
6. Per garantire le condizioni di sicurezza nell'esercizio del pescaturismo l'imbarco di persone diverse dall'equipaggio deve rispettare le annotazioni di sicurezza rilasciate dall'Autorità marittima dell'ufficio d'iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalla vigente normativa.

Articolo 21 *Registro regionale degli operatori del pescaturismo e dell'ittiturismo.*

1. Ai sensi della presente legge è istituito presso gli uffici della struttura regionale competente il Registro regionale degli operatori dell'ittiturismo e del pescaturismo. Al Registro regionale sono iscritti i soggetti previsti dall'[articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#) (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e

acquacoltura, a norma dell'[articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96](#)) e gli operatori di pescaturismo e di ittiturismo che non hanno riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, la condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia d'igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali e che non sono stati sottoposti alle misure di prevenzione, ai sensi del [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136](#)) e successive modifiche o non sono stati dichiarati delinquenti abituali.

2. Il Registro degli operatori del pescaturismo e dell'ittiturismo è tenuto ed è aggiornato a cura della struttura regionale competente in materia di pesca marittima.

3. La Regione affida, senza oneri a carico del bilancio regionale, la formazione degli operatori di pescaturismo ed ittiturismo, degli accompagnatori o animatori, alle emanazioni regionali delle organizzazioni di categoria della pesca riconosciute a livello nazionale e agli organismi di formazione accreditati presso la Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente.

4. L'iscrizione degli operatori del pescaturismo al Registro regionale è automatica, a seguito della comunicazione dell'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della barca da pesca dell'avvenuta autorizzazione all'esercizio delle attività. Per l'ittiturismo, l'iscrizione degli operatori nel Registro regionale avviene a seguito della comunicazione alla struttura regionale competente prevista dall'articolo 22.

5. La cancellazione dell'operatore dal Registro regionale è prevista se pervengono da parte di organismi di accertamento e di controllo le informazioni relative alla violazione della vigente normativa in materia di ittiturismo, di sicurezza alimentare e di tutela del consumatore.

6. L'iscrizione degli operatori ittituristici e del pescaturismo al Registro regionale è negata, ovvero se concessa è revocata, anche se l'operatore ha ottenuto la riabilitazione, a coloro che hanno riportato:

a) con sentenza passata in giudicato nel triennio, la condanna per uno dei delitti in materia d'igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti prevista da leggi speciali;

b) la sottoposizione alle misure di prevenzione, ai sensi del [decreto legislativo 159/2011](#) o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

7. La qualifica di operatore ittiturismo, la denominazione di azienda ittiturismo e la definizione di ittiturismo possono essere utilizzate esclusivamente dai soggetti iscritti al Registro regionale degli operatori dell'ittiturismo, provvisti della ricevuta della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Articolo 22 *Abilitazione all'esercizio delle attività di ittiturismo e di pescaturismo.*

1. L'avvio dell'attività di ittiturismo è subordinato alla presentazione della SCIA prevista dall'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo Sportello unico per le attività produttive, di seguito denominato SUAP, del Comune territorialmente competente.

2. Il titolare dell'attività ittiturismo è tenuto a comunicare al Comune le variazioni delle attività entro trenta giorni dalla data di variazione, confermando sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla vigente normativa.

3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applica la vigente normativa in materia di edilizia, di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.

4. L'esercizio del pescaturismo è autorizzato dall'Autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca, secondo le modalità fissate dalle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 23 *Obblighi degli operatori dell'ittiturismo e del pescaturismo.*

1. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di ittiturismo sono tenuti:

- a) ad iniziare l'attività entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA;
- b) a rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa ed a comunicare le variazioni dell'attività;
- c) a comunicare al Comune le tariffe, il periodo di apertura, di chiusura temporanea dell'esercizio e la durata della chiusura;
- d) ad esporre al pubblico la ricevuta della SCIA per l'esercizio dell'attività;
- e) ad osservare le disposizioni previste dall'[articolo 109 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- f) a comunicare alla Regione i dati della propria azienda e la connessa offerta ittituristica ai fini dell'inserimento nel portale del sito web della Regione.

2. Gli armatori o le cooperative di pesca titolari di imbarcazioni autorizzate al pescaturismo sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) le iniziative di pescaturismo sono svolte, previa autorizzazione degli Uffici marittimi competenti, anche nei giorni festivi, in ore diurne e, se esistenti le sistemazioni, anche in ore notturne, non oltre le sei miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera locale e non oltre le venti miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera ravvicinata per l'intero arco dell'anno nell'ambito del Compartimento di iscrizione e nei Compartimenti confinanti, con le condizioni meteo-marine favorevoli;
- b) le unità adibite all'esercizio dell'attività di pescaturismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, oppure, in caso di necessità, in altro porto del Compartimento;
- c) è autorizzato l'imbarco di minori di anni 14, se accompagnati da persona maggiorenne;
- d) le unità di pesca per essere autorizzate nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile devono essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate;
- e) l'attività di pescaturismo è svolta con sistemi di pesca previsti nella prescritta licenza di pesca, nel rispetto delle norme di comportamento di cui all'[articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639](#) (Regolamento per l'esecuzione della [legge 14 luglio 1965, n. 963](#), concernente la disciplina della pesca marittima);
- f) gli armatori di unità di pesca munite della licenza di pesca riportanti i sistemi a traino, esercitano, previa rinuncia ai medesimi,

l'attività di pescaturismo con i sistemi consentiti dall'[articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 n. 839600](#) (Disciplina del rilascio delle licenze di pesca) ed a seguito del rilascio di un'attestazione provvisoria da parte del Capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione dell'unità da pesca interessata. I sistemi a traino vengono sbarcati e sigillati dalla locale autorità marittima prima dell'inizio dell'attività di pescaturismo;

g) l'armatore, quando l'attività di pescaturismo è effettuata con l'utilizzo di attrezzi da pesca sportiva, cura la loro sistemazione, per non arrecare intralcio al normale svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione;

h) le cooperative di pesca e le imprese di pesca, in relazione alle esigenze di riconversione delle attività di pesca, sono autorizzate ad esercitare l'attività di pescaturismo mediante utilizzazione di navi non superiori a dieci tonnellate di stazza lorda acquisite ad esclusivo fine, con i sistemi previsti dall'[articolo 19 del decreto ministeriale 839600/1995](#), ad esclusione dei palangari. Per queste unità di pesca, che esercitano l'attività nel limite delle 6 miglia, si applica la vigente normativa in materia di sicurezza per l'attività di pesca costiera locale;

i) il regime previsto dalla lettera h) non si applica alle navi di nuova costruzione prive del nulla osta per l'iscrizione come nave da pesca nell'apposito Registro regionale;

l) le cooperative e le imprese concessionarie di specchi acquei per la mitilicoltura, per l'allevamento in mare e per le tonnare intraprendono l'attività di pescaturismo all'interno dell'area assentita in concessione con imbarcazioni iscritte nella quinta categoria.

Articolo 24 *Pesca sportiva a mare.*

1. La pesca sportiva a mare, comunque esercitata, è tenuta al rispetto ed all'osservanza della presente legge.

2. Le attività di pesca sportiva sono effettuate con attrezzi individuali e non individuali.

3. Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:

- a) il coppo o la bilancia;
- b) il giacchio o il rezzaglio o lo sparviero;

- c) le lenze fisse, quali canne a non più di tre ami, le lenze morte, i bolentini, le correntine, le lenze per cefalopodi con un numero di ami non superiore a sei;
- d) le lenze a traino di superficie e di fondo ed i filaccioni;
- e) i nattelli per la pesca in superficie, il fucile subacqueo, la fiocina a mano, la canna per cefalopodi;
- f) i palangari fissi o derivanti e le nasse.

4. È fatto divieto di utilizzare attrezzi diversi da quelli previsti dal comma 3 ed è fatto obbligo di esibire un documento di identità in corso di validità nonché la comunicazione di esercizio della pesca sportiva prevista dal [*decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2010, n. 50490*](#) (Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare).

5. La competente struttura regionale, sentite le associazioni sportive operanti a livello nazionale e le organizzazioni regionali di categoria della pesca professionale, individua all'interno dei porti le aree dove autorizzare la pesca sportiva ed i campi di gara permanenti da adibire alle competizioni di pesca sportiva.

6. L'uso degli attrezzi sportivi previsti dal comma 3 è soggetto alle seguenti limitazioni:

- a) è fatto divieto di utilizzare le bilance di lato superiore a sei metri;
- b) è fatto divieto di utilizzare il giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a sedici metri;
- c) è fatto divieto di usare più di 3 canne per ciascun pescatore sportivo;
- d) il numero degli ami dei palangari complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 150 ami, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
- e) è fatto divieto di calare da ciascuna imbarcazione più di due nasse, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
- f) è vietato l'uso di fonti luminose, ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea, nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada;
- g) è vietato l'esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore ai mille metri da una unità di pesca in attività di pesca professionale.

7. L'esercizio della pesca sportiva subacquea è consentito soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione il cui utilizzo è consentito esclusivamente per finalità diverse dalla pesca. È fatto divieto al pescatore sportivo subacqueo di raccogliere coralli o

molluschi. È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico i fucili per la pesca subacquea ed i mezzi simili, nonché gli apparecchi ausiliari di respirazione dotati esclusivamente e per ciascun mezzo nautico di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsi di questi mezzi per l'esercizio della pesca subacquea. Durante l'attività di pesca subacquea il pescatore è seguito costantemente dal bordo del mezzo nautico da almeno una persona al fine di intervenire nei casi di emergenza; in ogni caso deve essere presente a bordo del mezzo una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.

8. L'esercizio della pesca sportiva subacquea è vietato:

- a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
- b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
- d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del Compartimento marittimo;
- e) dal tramonto al sorgere del sole.

9. Durante l'esercizio della pesca subacquea il pescatore in immersione è obbligato a segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio la bandiera è issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione. È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento, se non in immersione.

10. Al pescatore sportivo è fatto divieto di catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a cinque chilogrammi complessivi, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia di qualunque specie.

Articolo 25 *Concessione dell'attività di maricoltura.*

1. La richiesta di concessione di uno spazio a mare per lo svolgimento dell'attività di maricoltura o per la stabulazione del pesce è presentata all'autorità competente e deve essere completa delle certificazioni previste dalla vigente normativa in materia di installazione e di avvio dell'attività produttiva.

2. L'Autorità competente territorialmente alla gestione del demanio marittimo, di concerto con la struttura amministrativa regionale competente in materia di mobilità e trasporto marittimo, è tenuta, in attuazione della vigente normativa, a pubblicare l'istanza di concessione demaniale marittima per un periodo di quindici giorni presso l'Autorità marittima e presso l'Albo pretorio del Comune territorialmente competente, nonché nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

3. La richiesta deve essere completa del piano d'investimento contenente i parametri tecnici e scientifici dell'impianto e del programma di aggiornamento tecnico e scientifico delle maestranze.

3-bis. La durata della concessione demaniale è stabilita sulla base di un piano economico-finanziario degli investimenti, coerente con i vincoli operativi derivanti dall'eventuale finanziamento pubblico dell'attività di maricoltura e dei relativi costi da ammortizzare, nel rispetto delle prescrizioni dell'[articolo 4, comma 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#) (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'[articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96](#)). ⁽³⁾

(3) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 67, lettera a\), L.R. 30 dicembre 2019, n. 27](#), a decorrere dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 1, comma 76, della medesima legge](#)).

Articolo 26 *Valutazione di Impatto Ambientale.*

1. L'Autorità competente, prima del rilascio della concessione, acquisisce il parere espresso e motivato dell'autorità competente in materia ambientale, che conclude il procedimento di valutazione

dell'impatto ambientale, ai sensi del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale).

Articolo 27 *Prescrizioni.*

1. La concessione è subordinata all'accertamento delle condizioni di idoneità dell'allevamento dell'area individuata ai sensi dell'articolo 12 e alle seguenti condizioni generali:

a) i fondali devono essere caratterizzati da assenza di biocenosi significativamente attive;

b) la colonna d'acqua deve essere profonda almeno 25 metri con l'esclusione dell'allevamento di mitili ⁽⁴⁾;

c) l'idrodinamismo centrifugo deve essere con correnti marine e con direzione vettoriale contrario alla linea di costa;

d) l'impiego di moderne tecnologie deve tener conto della riduzione dell'impatto ambientale, anche mediante l'utilizzo di filtri naturali a tutela della dispersione dei detriti.

2. È proibito nella pratica dell'allevamento a mare l'uso di sostanze chimiche dannose per la salute umana.

3. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dall'articolo 12 le concessioni sono subordinate ai requisiti previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 ed all'espletamento delle procedure previste dall'articolo 25.

4. Le concessioni previste dai commi 1 e 3 sono rilasciate nei limiti e nell'osservanza delle norme vigenti in materia. Le concessioni rilasciate ai sensi del comma 3 hanno durata limitata rispetto alle ordinarie concessioni previste dal comma 1 e sono revocabili se, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dall'articolo 12, è accertata la carenza delle condizioni di idoneità dell'area.

⁽⁴⁾ Lettera così modificata dall' [art. 1, comma 67, lettera b\), L.R. 30 dicembre 2019, n. 27](#), a decorrere dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 1, comma 76, della medesima legge](#)).

Articolo 28 *Controlli.*

1. Il Comune rilascia l'autorizzazione all'installazione dell'impianto di allevamento a mare e provvede ai controlli, con cadenza annuale, al fine del rispetto e dell'osservanza delle prescrizioni previste dalla presente legge.

Articolo 29 *Concessione di aree per ormeggio e per attività di pesca.*

1. Nel rispetto degli atti di regolamentazione e disciplina delle destinazioni d'uso i pescatori, in forma singola o associata, possono presentare istanza per la concessione di area a terra o a mare per l'ormeggio e lo svolgimento di attività connesse all'attività di pesca.

2. L'Autorità competente alla gestione del demanio marittimo pubblica l'istanza di concessione demaniale marittima per un periodo di quindici giorni presso l'Albo pretorio del Comune territorialmente competente e nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

3. L'istanza deve essere corredata dal piano di attività contenente tutti gli elementi utili alle valutazioni tecnico-economiche e igienico-sanitarie.

Articolo 30 *Interventi ammissibili a sostegno pubblico.*

1. Nella definizione degli interventi ammissibili ai fini della concessione di contributi, la Regione recepisce le indicazioni dei regolamenti comunitari e delle leggi nazionali in materia di pesca e di acquicoltura.

2. L'entità del contributo, le tipologie di intervento, le spese ammissibili, le categorie dei lavori, i beneficiari e le modalità di erogazione dei contributi, gli obblighi ed i provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi sono disciplinati secondo la vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Articolo 31 *Clausola di invarianza finanziaria.*

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
 2. Per l'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
-

Articolo 32 *Sanzioni amministrative.*

1. Si applica la normativa vigente in materia di pesca per le attività di controllo e di vigilanza, nonché per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
-

Articolo 33 *Attuazione della legge.*

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, emana il Regolamento di attuazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
-

Articolo 34 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

L.R. Liguria 1 aprile 2014, n. 8 ⁽¹⁾.

Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico.

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1 *Finalità.*

1. La presente legge disciplina la tutela della fauna ittica delle acque interne e d'acqua dolce e regola l'esercizio della pesca nelle acque interne al fine di concorrere alla conservazione ed al riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici in coerenza con gli obiettivi di qualità ambientale delle acque, di cui alla [direttiva 2000/60/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e di tutela bionaturalistica, di cui alla [direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽²⁾.

2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, tutte le acque dolci o salmastre esistenti nel territorio della Regione, delimitate lato mare dalla linea ideale congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare.

3. La presente legge non si applica agli invasi artificiali, situati all'interno di proprietà private o demaniali, separati dal sistema idrico naturale.

(2) Comma così modificato dall' [art. 12, comma 1, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 46, comma 1, della medesima legge](#)).

TITOLO II

Funzioni amministrative - pianificazione del settore

Articolo 2 *Competenze della Regione.*

1. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le linee guida regionali per la corretta disciplina della pesca nelle acque interne. In particolare stabilisce ⁽³⁾:

a) i criteri per l'introduzione, la reintroduzione, il ripopolamento, nonché l'immissione ai fini alieutici di specie ittiche;

b) i criteri per la classificazione delle acque ai fini della gestione della pesca, in accordo e in sinergia con la classificazione dei corpi idrici prevista dalla [direttiva 2000/60/CE](#);

c) la percentuale minima e massima dei corsi e specchi d'acqua da destinare alle funzioni di cui agli articoli 7 e 8, nonché i criteri da seguire nella loro individuazione e per la loro regolamentazione;

d) i compiti delle associazioni di pescasportiva ai fini della presente legge;

e) i modelli per il pagamento delle tasse e sovrattasse sulle concessioni regionali di cui all'articolo 12;

f) i criteri per la predisposizione, le tipologie, la durata e le modalità di rilascio del tesserino segna catture di cui all'articolo 13;

f-bis) [i criteri di riparto della sovrattassa sulle concessioni regionali di cui all'articolo 25 alle associazioni di pescasportiva, per lo svolgimento dei compiti di cui alla lettera d) ed anche in base alle attività di supporto effettivamente svolte in materia di sorveglianza, ripopolamento e tutela del territorio] ⁽⁴⁾.

2. La Giunta regionale predispone ed approva la carta ittica regionale di cui all'articolo 6 e, se del caso, può procedere alla modifica delle disposizioni di cui all'allegato A ⁽⁵⁾.

3. La Regione promuove, indirizza e concede contributi per le attività di sperimentazione e le iniziative di incremento del patrimonio ittico e può realizzare iniziative ed attività interprovinciali o interregionali ⁽⁶⁾.

3-bis. La Regione svolge le funzioni amministrative concernenti la disciplina della pesca, nonché la gestione delle acque interne ⁽⁷⁾.

3-ter. La Regione promuove e attua interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione dei corsi d'acqua e realizza iniziative volte alla sperimentazione e all'incremento del settore ittiobiologico ⁽⁷⁾.

3-quater. La Regione può promuovere interventi per la formazione dei pescatori ⁽⁷⁾.

(3) Alinea così modificato dall' [art. 84, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(4) Lettera dapprima aggiunta dall' [art. 84, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge e poi abrogata dall' [art. 2, comma 74, L.R. 27 dicembre 2016, n. 33](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 9, comma 1](#), della medesima legge).

(5) Comma così sostituito dall' [art. 84, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «2. La Giunta regionale, sentite le province interessate, predisporre ed approva la carta ittica regionale di cui all'articolo 6 e può procedere alla modifica delle disposizioni di cui all'allegato A.».

(6) Comma così sostituito dall' [art. 84, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «3. La Regione promuove, indirizza e concede contributi per le attività di sperimentazione e le iniziative di incremento del patrimonio ittico attuate dalle province e, d'intesa con le medesime, può realizzare iniziative ed attività interprovinciali o interregionali.».

(7) Comma aggiunto dall' [art. 84, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

Articolo 2-bis. *Associazioni di pesca sportiva riconosciute* ⁽⁸⁾.

1. La Regione riconosce, su loro richiesta, le associazioni di pesca sportiva nazionali presenti sul territorio regionale con almeno cinquecento iscritti in possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 10 e strutture operanti in ciascuna delle province liguri.

2. Le associazioni di cui al comma 1 hanno l'obbligo di prevedere nel proprio statuto finalità inerenti allo svolgimento di attività e iniziative nel campo della pesca sportiva e devono, altresì, possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

b) essere iscritte nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

3. Le associazioni di pesca sportiva riconosciute collaborano con la Regione nelle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e possono concorrere alla gestione della pesca nei bacini individuati dalla Giunta regionale, mediante apposite convenzioni.

4. Il riconoscimento è attribuito con decreto del dirigente competente e revocato se vengono meno i requisiti di cui ai commi 1 e 2.

5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee e le Associazioni pesca sportive nazionali (ARCI Pesca, Unione Nazionale Enal caccia pesca e tiro) già operanti sul territorio regionale.

(8) Articolo aggiunto dall' *art. 3, comma 1, L.R. 27 dicembre 2019, n. 31*, a decorrere dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 43, comma 1, della medesima legge*).

Articolo 3 *Commissione tecnico-consultiva regionale.*

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2 e in ogni altro caso ritenuto opportuno la Regione può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica della Commissione tecnico-consultiva regionale, nominata dalla Giunta regionale e composta da:

- a) l'Assessore regionale alla pesca o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato con funzioni di Presidente;
- b) il responsabile della struttura regionale competente in materia di pesca;
- c) un rappresentante dei Carabinieri Forestali ⁽¹⁰⁾;
- d) [un rappresentante per ciascuna delle province] ⁽⁹⁾;
- e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione, designato dalle rispettive associazioni;
- f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di pesca sportiva riconosciute ai sensi dell'articolo 2-bis, designato dalle rispettive associazioni ⁽¹¹⁾;
- g) un ittiologo d'acqua dolce designato dall'Università di Genova;
- h) un rappresentante del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria competente in materia di tutela delle acque o biodiversità o suo delegato.

2. Alla nomina della Commissione si procede quando con le designazioni pervenute si raggiunga almeno la metà più uno dei componenti.
3. La Commissione ha durata quinquennale e definisce le proprie modalità di funzionamento.
4. La partecipazione dei componenti alle riunioni della Commissione è gratuita.

(9) Lettera abrogata dall' [art. 85, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(10) Lettera così modificata dall' [art. 12, comma 2, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 46](#), comma 1, della medesima legge).

(11) Lettera così sostituita dall' [art. 3, comma 2, L.R. 27 dicembre 2019, n. 31](#), a decorrere dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 43, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di pescaportiva riconosciute a livello nazionale e con strutture organizzative operanti in ciascuna delle province liguri, designato dalle rispettive associazioni;».

Articolo 4 *Competenze delle province* ⁽¹²⁾.

[1. Le province svolgono le funzioni amministrative concernenti la disciplina della pesca, nonché la gestione delle acque interne, ai sensi dell'[articolo 19, comma 1, lettera f\), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni e della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#) (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

2. Le province promuovono e attuano interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione dei corsi d'acqua e realizzano iniziative volte alla sperimentazione e all'incremento del settore ittiobiologico.

3. Le province possono promuovere interventi per la formazione dei pescatori].

(12) Articolo abrogato dall' [art. 86, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

Articolo 5 *Commissioni tecnico consultive provinciali* ⁽¹³⁾.

[1. Le province, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, istituiscono apposite Commissioni tecnico-consultive nelle quali sia garantita la rappresentanza delle associazioni pescasportive e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e organizzate in sede locale, dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), nonché del Corpo Forestale dello Stato] ⁽¹⁴⁾.

(13) Articolo abrogato dall' [art. 86, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(14) Per la proroga degli atti di programmazione, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, di cui al presente comma, vedi l' [art. 170, comma 7, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#).

Articolo 6 *Carta ittica regionale.*

1. La carta ittica regionale (di seguito denominata carta ittica) esprime la valutazione dello stato delle popolazioni ittiche e degli ecosistemi fluviali presenti nel territorio regionale al fine di una corretta gestione dell'esercizio della pesca e dell'ittiofauna con particolare riferimento agli obiettivi di qualità ambientale delle acque di cui alla [direttiva 2000/60/CE](#) e alla tutela degli habitat e delle specie comprese nella [direttiva 92/43/CEE](#).

2. La carta ittica, in particolare:

a) indica la composizione quali-quantitativa delle popolazioni ittiche presenti e le loro tendenze evolutive;

b) fornisce indicazioni tecnico-scientifiche e proposte finalizzate:

1) alla razionale gestione e allo sviluppo dell'ittiofauna;

- 2) alla tutela delle specie in particolare nei tratti di frega e riproduzione;
 - 3) alla tutela della biodiversità e dell'equilibrio ecologico;
 - 4) alla valutazione degli effetti delle derivazioni idriche sulla composizione quali-quantitativa delle popolazioni ittiche presenti;
 - 5) al corretto svolgimento delle attività di pesca in relazione, in particolare, a divieti, limitazioni e periodi di pesca;
 - 6) alle più idonee modalità di immissione di materiale ittico per le diverse finalità;
- c) contiene l'indicazione delle zone di ripopolamento, cattura e protezione, nonché dei tratti o invasi destinabili ad attività di riserva turistica, a campo di gara o di allenamento e le zone a regolamentazione particolare di pesca.

3. La carta ittica costituisce riferimento tecnico vincolante cui devono attenersi i programmi e i regolamenti di settore ⁽¹⁵⁾.

4. La carta ittica costituisce, altresì, lo strumento conoscitivo da valutare in sede di regolazione delle derivazioni idriche, in modo tale che sia garantito il deflusso minimo vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.

5. La carta ittica regionale, costituita dalle carte ittiche provinciali precedentemente adottate dalle province e dalla carta ittica della Città metropolitana, può essere oggetto di modifiche ove ritenuto necessario e può essere aggiornata qualora intervengano cambiamenti dello stato ecologico e/o chimico a seguito del monitoraggio ambientale delle acque ovvero per modifiche delle pressioni significative su uno o più corpi idrici conseguenti ai riesami periodici previsti dalla [direttiva 2000/60/CE](#) e dalla direttiva 1992/43/CE ⁽¹⁶⁾.

(15) Comma così sostituito dall' [art. 87, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «3. La carta ittica costituisce riferimento tecnico vincolante cui devono attenersi i programmi e i regolamenti provinciali di settore.».

(16) Comma così sostituito dall' [art. 12, comma 3, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 46](#), comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. La carta ittica ha una durata di sei anni e può essere aggiornata qualora nell'arco dei sei anni intervengano cambiamenti dello stato ecologico e/o chimico a seguito del monitoraggio ambientale delle acque ovvero modifiche delle pressioni significative su uno o più corpi idrici conseguenti ai riesami periodici previsti dalla [direttiva 2000/60/CE](#) e dalla direttiva 1992/43/CE.».

Articolo 7 *Zone di ripopolamento, cattura e protezione.*

1. La Regione, sulla base della carta ittica, provvede all'individuazione ed alla costituzione di zone di regolamentazione speciale tra cui ⁽¹⁷⁾:

a) zone di protezione, destinate alla tutela di determinate specie anche allo scopo di favorirne la riproduzione naturale, nelle quali la pesca può essere vietata a tempo indeterminato, ivi compresi i ruscelli vivaio ove presenti;

b) zone di ripopolamento e cattura, destinate soprattutto all'ambientamento, crescita, diffusione e prelievo del materiale ittico da immettersi in altra zona, nelle quali la pesca è vietata per la durata minima di due anni ⁽¹⁹⁾.

2. Le zone ove vige un divieto o una limitazione sono delimitate mediante l'apposizione, da parte della Regione, di appositi cartelli recanti la scritta "DIVIETO DI PESCA", nonché l'indicazione del tipo di zona di cui al comma 1, lettere a) e b) ⁽¹⁸⁾.

3. I cartelli devono essere collocati a distanza di non più di 100 metri l'uno dall'altro e, comunque, in modo che da ogni cartello risultino ben visibili quelli contigui; detti cartelli sono esenti da tasse regionali.

(17) Alinea così modificato dall' [art. 88, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(18) Comma così modificato dall' [art. 88, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(19) Per la proroga degli atti di programmazione, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, di cui al presente comma, vedi l' [art. 170, comma 7, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#).

Articolo 8 *Riserve turistiche.*

1. La Regione può autorizzare, sentiti i comuni competenti per territorio e nell'ambito di specifiche zone indicate nella carta ittica, la costituzione di riserve turistiche, con facoltà di affidarne la gestione ad enti locali o ad associazioni di pescasportiva senza fini di lucro, mediante apposite convenzioni ^{(20) (23)}.

2. La Regione, sentita la Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'articolo 3, disciplina la pesca nelle riserve turistiche, prevedendo il rilascio da parte dei soggetti gestori di un permesso di pesca a pagamento, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo di pesca. All'interno delle riserve turistiche possono essere previste deroghe ai limiti e ai divieti previsti dall'allegato A ⁽²¹⁾ ⁽²³⁾.

3. I proventi della gestione sono utilizzati dai soggetti gestori per le immissioni di materiale ittico, la sorveglianza e le spese di organizzazione.

4. I soggetti gestori forniscono annualmente alla Regione una relazione dettagliata sull'attività svolta comprensiva del dettaglio delle spese sostenute nel corso dell'esercizio ⁽²²⁾.

(20) Comma così modificato dall' *art. 89, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 171*, comma 1 della stessa legge.

(21) Comma così modificato dall' *art. 89, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 171*, comma 1 della stessa legge.

(22) Comma così sostituito dall' *art. 89, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 171*, comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «4. I soggetti gestori forniscono annualmente alla provincia il proprio bilancio di esercizio e una relazione sull'attività svolta.».

(23) Per la proroga degli atti di programmazione, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, di cui al presente comma, vedi l' *art. 170, comma 7, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*.

TITOLO III

Esercizio della pesca

Articolo 9 *Esercizio della pesca.*

1. Costituisce esercizio di attività di pesca ogni atto diretto alla cattura di fauna ittica nelle acque interne. È considerato, altresì, esercizio della pesca il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo in attività di ricerca o in attesa per la cattura della fauna ittica.

2. L'esercizio della pesca nelle acque interne della Liguria è consentito a chi è in possesso del titolo abilitativo rilasciato secondo le modalità di cui all'articolo 10 e nel rispetto dei limiti di cui all'allegato A.

3. Non costituisce esercizio della pesca, ai sensi della presente legge, l'attività svolta:

a) dal personale del laboratorio centrale di idrobiologia, degli istituti talassografici e degli stabilimenti ittiogenici, dal personale della Regione e degli enti locali nell'esercizio delle proprie mansioni e da altri soggetti da questi autorizzati, nonché dai titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 14 nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro attribuiti ai sensi della presente legge ⁽²⁴⁾;

b) dagli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali, durante la loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi.

(24) Lettera così modificata dall' *art. 90, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 171*, comma 1 della stessa legge.

Articolo 10 *Titoli abilitativi di pesca* ⁽²⁹⁾.

1. I titoli abilitativi all'esercizio della pesca sono di cinque tipi:

a) tipo A: licenza di pesca che consente l'esercizio della pesca professionale quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, con tutti gli attrezzi consentiti riportati nell'allegato A, esclusivamente nei tratti previsti dalle carte ittiche e dai regolamenti provinciali;

b) tipo B: titolo abilitativo che consente l'esercizio della pesca dilettantistica con l'uso della canna con o senza mulinello, lenza armata di uno o più ami ed esche artificiali, nonché con tutti gli attrezzi previsti dall'allegato A;

c) tipo C: titolo abilitativo che consente l'esercizio della pesca dilettantistica esclusivamente con l'uso della canna senza mulinello e con lenza armata di uno o più ami;

d) tipo D: titolo abilitativo che consente ai cittadini stranieri presenti in maniera non stabile, l'esercizio della pesca dilettantistica con l'uso della canna con o senza mulinello, lenza armata di uno o più ami e esche artificiali, nonché con tutti gli attrezzi previsti dall'allegato A;

e) tipo E: permesso temporaneo di pesca che consente l'esercizio della pesca dilettantistica esclusivamente con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 11, comma 2.

2. Le licenze di pesca di tipo A sono rilasciate dalla Regione secondo modelli stabiliti dalla stessa ⁽²⁵⁾.

3. Il rilascio della licenza di tipo A è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione e al superamento di un esame di abilitazione ⁽²⁶⁾.

4. La pesca dilettantistica può essere esercitata, senza fini di lucro, da chiunque sia in possesso delle ricevute di versamento della tassa e sovrattassa di concessione regionale sulle quali siano riportati, oltre ai dati di residenza, i dati anagrafici del pescatore, la causale "licenza di pesca dilettantistica di tipo", nonché l'eventuale associazione pescasportiva di appartenenza". La ricevuta di versamento deve essere esibita al personale di vigilanza unitamente a un documento di identità valido, nonché al tesserino regionale segna catture di cui all'articolo 13 ⁽²⁷⁾.

5. I titolari di licenza di tipo A sono soggetti alle disposizioni di cui alla [legge 13 marzo 1958, n. 250](#) (Provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne) e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Ai soggetti minori di anni diciotto e maggiori di anni quattordici, che richiedono l'autorizzazione all'esercizio della pesca professionale, con l'assenso di chi esercita la potestà, è rilasciata la licenza di tipo A con apposita dicitura "apprendista". Tali licenze consentono la pesca purché in collaborazione con altro pescatore di professione di età superiore ad anni diciotto.

7. La Regione tiene appositi registri per ogni tipo di titolo abilitativo di pesca. Su tali registri, sulle licenze di tipo A e sui tesserini segna catture, debbono essere trascritte le sanzioni eventualmente riportate dai pescatori per violazioni in materia di pesca, quando definitive ⁽²⁸⁾.

(25) Comma così sostituito dall' [art. 91, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «2. Le licenze di pesca di tipo A sono rilasciate dalle province competenti per territorio secondo modelli stabiliti dalla Regione.».

(26) Comma così modificato dall' [art. 91, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(27) Comma così modificato dall' [art. 91, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(28) Comma così modificato dall' [art. 91, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(29) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla [Delib.G.R. 14 ottobre 2014, n. 1244](#).

Articolo 11 *Validità dei titoli abilitativi di pesca.* ⁽³²⁾

1. La licenza di pesca di tipo A ha validità di sei anni dalla data del rilascio, i titoli abilitativi di pesca di tipo B e C hanno validità di un anno dalla data del versamento delle tasse sulle concessioni regionali di cui all'articolo 12, i titoli abilitativi di tipo D hanno validità di tre mesi dalla stessa data.

2. La Giunta regionale disciplina i permessi temporanei di pesca di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e).

3. I titoli abilitativi di pesca hanno validità su tutto il territorio nazionale, nei limiti previsti in materia dalla legislazione statale e da quella delle singole regioni e province autonome.

4. Il titolare della licenza di pesca di tipo A è tenuto a comunicare alla Regione gli eventuali cambiamenti di residenza ⁽³⁰⁾.

5. In caso di smarrimento della licenza di tipo A la Regione, a domanda, provvede a rilasciare duplicato della stessa ⁽³¹⁾.

(30) Comma così modificato dall' [art. 92, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(31) Comma così sostituito dall' [art. 92, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «5. In caso di smarrimento della licenza di tipo A, le province, a domanda, sono tenute a rilasciare duplicato della stessa.».

(32) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla [Delib.G.R. 14 ottobre 2014, n. 1244](#).

Articolo 12 *Tasse sulle concessioni regionali.*

1. Gli importi delle tasse e sovrattasse annuali per l'esercizio della pesca nelle acque interne sono fissati dalle leggi statali e regionali vigenti in materia; i pagamenti sono effettuati tramite conti correnti postali intestati alla Regione e differenziati per ogni singola provincia, sui quali devono essere riportati i dati indicati all'articolo 10, comma 1.
 2. L'importo è dimezzato per i titoli abilitativi di tipo B e C per coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età; i soggetti di età inferiore ad anni sedici e i portatori di grave handicap, di cui all'[articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni ed integrazioni sono esenti dal pagamento di tasse e sovrattasse.
 3. Il versamento, effettuato con le modalità di cui al comma 1, ha validità di un anno dalla data di effettuazione dello stesso; il versamento non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante l'anno.
 4. In occasione di manifestazioni di pesca per scuole o disabili o per finalità di beneficenza, organizzate da associazioni o da enti pubblici, è previsto il pagamento di una quota forfettaria di euro 10,00 con le stesse modalità di cui al comma 1, valido per la durata della manifestazione.
-
-

Articolo 13 *Tesserino regionale segna catture.*

1. Ai fini del monitoraggio della fauna ittica in ambito regionale, i pescatori, in regola con il versamento della tassa di concessione richiesta per il titolo abilitativo di pesca, devono munirsi del tesserino regionale per la registrazione delle catture rilasciato secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f).
-
-

Articolo 14 *Autorizzazioni.*

1. La cattura e il prelievo di animali appartenenti alla fauna acquatica possono essere autorizzati dalla Regione anche al di fuori del periodo di pesca di cui all'allegato A, con l'utilizzo di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica od altri mezzi, esclusivamente per documentati scopi scientifici, didattici o gestionali. Qualora la cattura o il prelievo avvengano nelle aree protette di cui alla [legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12](#) (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni ed integrazioni o nei siti Rete Natura 2000, la Regione rilascia l'autorizzazione, sentito l'ente gestore competente ⁽³³⁾.
2. L'autorizzazione è personale e temporanea e indica località, tempi e modi di cattura e, ove possibile, le specie e la quantità di ittiofauna da catturare o prelevare.
3. Il soggetto autorizzato è tenuto a portare con sé l'autorizzazione durante le operazioni di cattura, prelievo e trasporto sino al luogo di destinazione, nonché ad esibirla a richiesta degli agenti di vigilanza.
4. Al termine dell'intervento il soggetto autorizzato trasmette alla Regione e all'ente gestore di cui al comma 1 apposita relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, pena la revoca dell'autorizzazione stessa ⁽³⁴⁾.

(33) Comma così modificato dall' [art. 93, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(34) Comma così modificato dall' [art. 93, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

Articolo 15 *Limitazioni e divieti* ⁽³⁷⁾.

1. La Regione, sentita la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 3, disciplinano con appositi provvedimenti e sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti nelle linee guida regionali e nella carta ittica i divieti, i limiti di cattura, gli orari, le eventuali deroghe e particolari condizioni ⁽³⁵⁾.

1-bis. Ai sensi dell'*articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154* (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) e successive modificazioni e integrazioni, è considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È, altresì, considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dai regolamenti in materia di pesca emanati dalla Regione ⁽³⁵⁾.

1-ter. Nelle acque interne, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, è vietato:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti ⁽³⁵⁾.

1-quater. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 1-ter ⁽³⁵⁾.

2. [Le province adottano specifiche misure per armonizzare la disciplina dei tratti di corsi d'acqua di competenza interprovinciale] ⁽³⁶⁾.

(35) Comma così modificato dall' *art. 94, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 171*, comma 1 della stessa legge.

(36) Comma abrogato dall' [art. 94, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(37) Per la proroga degli atti di programmazione, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, di cui al presente articolo, vedi l' [art. 170, comma 7, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#).

(38) Comma aggiunto dall' [art. 12, comma 4, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 46](#), comma 1, della medesima legge).

TITOLO IV

Gestione delle acque

Articolo 16 *Immissione di materiale ittico* ⁽⁴²⁾.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#) (Regolamento recante attuazione della [direttiva 92/43/CEE](#) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica), come modificato dall'[articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 102/2019](#), è vietata l'immissione di specie ittiche non autoctone, mediante rilascio di individui attualmente o potenzialmente interfecondi illimitatamente e in natura ⁽⁴³⁾.

[1-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, costituisce immissione di specie ittiche il rilascio in natura di esemplari attualmente o potenzialmente interfecondi, idonei a costituire popolazioni naturali in grado di autoriprodursi ⁽⁴⁴⁾.]

2. L'immissione di materiale ittico a scopo di ripopolamento è effettuata dalla Regione sulla base delle indicazioni della carta ittica ⁽³⁹⁾.

3. La Regione può avvalersi della collaborazione delle associazioni pescasportive maggiormente rappresentative a livello nazionale e organizzate a livello locale oppure rappresentate nella Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'[articolo 3](#), mediante l'approvazione ed il finanziamento di specifici progetti, anche per la gestione, la razionale distribuzione e immissione del materiale per il ripopolamento dei corpi idrici ⁽⁴⁰⁾.

4. L'immissione di materiale ittico adulto è consentita, sulla base di un programma di massima e nel rispetto dei controlli sanitari previsti dall'[articolo 17](#), nelle riserve turistiche di cui all'[articolo 8](#) da parte dei

soggetti gestori e in occasione di gare e raduni di pesca di cui all'articolo 22 da parte delle associazioni dei pescatori, previa comunicazione alla Regione che ne valuta la coerenza con le indicazioni della carta ittica e impartisce, se necessario, le opportune prescrizioni ⁽⁴¹⁾.

(39) Comma così modificato dall' *art. 95, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 171*, comma 1 della stessa legge.

(40) Comma così modificato dall' *art. 95, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 171*, comma 1 della stessa legge.

(41) Comma dapprima modificato dall' *art. 95, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15* e poi così sostituito dall' *art. 12, comma 5, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 46*, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. L'immissione di materiale ittico adulto è consentita nelle riserve turistiche di cui all'articolo 8 da parte dei soggetti gestori ed in occasione di gare e raduni di pesca di cui all'articolo 22 da parte delle associazioni dei pescatori e deve preventivamente essere autorizzata dalla Regione, sulla base di un programma preventivo di massima e, comunque, nel rispetto dei controlli sanitari previsti dall'articolo 17.».

(42) Per la proroga degli atti di programmazione, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, di cui al presente articolo, vedi l' *art. 170, comma 7, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*.

(43) Comma così sostituito dall' *art. 35, comma 1, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29* e dall' *art. 3, comma 3, L.R. 27 dicembre 2019, n. 31*, a decorrere dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 43, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «1. È vietata l'immissione di specie ittiche non autoctone.».

(44) Comma dapprima aggiunto dall' *art. 35, comma 2, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29* e poi abrogato dall' *art. 3, comma 4, L.R. 27 dicembre 2019, n. 31*, a decorrere dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 43, comma 1, della medesima legge*).

Articolo 17 *Controlli sanitari.*

1. Il materiale ittico proveniente da catture e da allevamenti, ai fini dell'immissione nei corpi idrici disciplinati dalla presente legge, deve essere accompagnato da certificato sanitario attestante l'assenza di malattie infettive e parassitarie negli animali, nell'allevamento o nel corso d'acqua di provenienza.

2. La Regione ha, comunque, facoltà di effettuare ogni altro controllo ritenuto opportuno ⁽⁴⁵⁾.

3. Ove sia accertato il verificarsi di gravi epizootie a danno della fauna acquatica, su proposta del veterinario dell'Azienda sanitaria locale, la Regione dispone l'adozione di provvedimenti straordinari di divieto ⁽⁴⁵⁾.

(45) Comma così modificato dall' [art. 96, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

Articolo 18 *Autorizzazioni idrauliche e tutela dell'idrofauna.*

1. La Regione assicura la tutela dell'idrofauna e dell'ecosistema del corso d'acqua mantenendo, ove possibile, elementi di integrità dell'alveo. La Regione emana disposizioni idonee a individuare i periodi e le località in cui avvengono la frega e la riproduzione dei pesci e le migrazioni delle popolazioni ittiche ⁽⁴⁶⁾.

2. Chi intende eseguire lavori negli alvei dei corpi idrici o loro sponde deve presentare istanza alla Regione almeno trenta giorni prima della data di inizio dei lavori ⁽⁴⁷⁾.

3. Qualora i lavori di cui al comma 2 abbiano carattere di indifferibilità ed urgenza, l'istanza deve essere presentata almeno cinque giorni prima del loro inizio; per i lavori da realizzarsi in casi di alluvione in corso che metta in pericolo l'incolumità pubblica, nonché per gli interventi di somma urgenza in caso di eventi calamitosi per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza, di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito di cui all'[articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, e interventi imprevisi e non programmati su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione, i soggetti che eseguono gli interventi sono tenuti a dare comunicazione alla Regione entro le successive ventiquattro ore dell'avvenuto accesso in alveo, fatte salve le disposizioni dettate da norme di settore ⁽⁵¹⁾.

3-bis. I soggetti di cui al comma 3 sono altresì tenuti a fornire alla Regione entro i successivi trenta giorni una relazione in merito all'intervento eseguito negli alvei dei corpi idrici o loro sponde ⁽⁵²⁾.

4. In ogni caso gli interventi sul corso d'acqua che possano ridurre in maniera temporanea o permanente la continuità del medesimo

prevedono la realizzazione di accorgimenti per il passaggio dei pesci, in conformità alla carta ittica.

5. Chi effettua il prosciugamento provvede a proprie spese:

a) al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla sua immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo del personale incaricato dalla Provincia;

b) al ripristino, secondo le indicazioni della carta ittica, della popolazione ittica preesistente ⁽⁴⁶⁾.

6. Nei tratti di corsi d'acqua e nei bacini posti anche parzialmente in asciutta, è vietato l'esercizio della pesca, salvo motivate disposizioni della Regione ⁽⁴⁹⁾.

7. La Regione, in caso di svuotamento periodico di invasi artificiali, può consentire, nei mesi antecedenti l'avvio dei lavori, deroghe ai metodi di cattura, alle misure minime e alle specie indicate nella presente legge, al fine di recuperare la fauna ittica e immetterla in acque pubbliche o destinarla ad altro utilizzo ⁽⁵⁰⁾.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano negli stagni e bacini per la piscicoltura, nonché nei bacini artificiali adibiti a scopi irrigui.

(46) Comma così sostituito dall' [art. 97, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «1. Le province, nell'esercizio dell'attività di polizia idraulica, assicurano la tutela dell'idrofauna e dell'ecosistema del corso d'acqua mantenendo, ove possibile, elementi di integrità dell'alveo. Le province emanano, altresì, disposizioni idonee a individuare i periodi e le località in cui avvengono la frega e la riproduzione dei pesci e le migrazioni delle popolazioni ittiche.».

(47) Comma così modificato dall' [art. 97, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(48) Lettera così modificata dall' [art. 97, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(49) Comma così modificato dall' [art. 97, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(50) Comma così modificato dall' [art. 97, comma 5, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

(51) Comma così modificato dall' [art. 12, comma 6, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 46](#), comma 1, della medesima legge).

(52) Comma aggiunto dall' [art. 12, comma 7, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 46](#), comma 1, della medesima legge).

Articolo 19 *Limitazioni alla pesca in periodi di siccità.*

1. La Regione, al fine di garantire la tutela della fauna ittica ed un prelievo piscatorio sostenibile, valuta tempi e modalità di un'eventuale sospensione dell'attività di pesca, acquisito il parere della Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'articolo 3, in caso di prolungati periodi di siccità che determinano una sensibile diminuzione della portata dei corsi d'acqua ⁽⁵³⁾.

(53) Comma così modificato dall' [art. 98, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

Articolo 20 *Risarcimento del danno.*

1. La Regione richiede il risarcimento del danno arrecato al patrimonio ittico causato anche mediante inquinamento. Le somme introitate sono destinate ad interventi mirati alla ricostituzione delle popolazioni ittiche del luogo ⁽⁵⁴⁾.

(54) Comma così modificato dall' [art. 99, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge.

TITOLO V

Gestione di vivai ittici - gare e raduni

Articolo 21 *Gestione di vivai ittici.*

1. L'allevamento di pesci all'interno di apposite vasche, dette vivai, è consentito purché ne sia documentata la legittima provenienza di origine.
 2. I servizi veterinari competenti dispongono controlli sistematici per accertare la condizione sanitaria dei pesci ospitati nei vivai e adottano, se del caso, le misure necessarie per prevenire malattie infettive o parassitarie e la loro diffusione nelle acque pubbliche.
 3. Ai titolari e gestori di vivai è fatto divieto di immettere direttamente nelle acque pubbliche materiale ittico allevato o ospitato nei vivai stessi.
-
-

Articolo 22 *Gare e raduni di pesca.*

1. La Regione, su richiesta delle associazioni dei pescatori da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, individua, entro il successivo 31 gennaio, i tratti di corsi d'acqua nei quali possono svolgersi gare, raduni di pesca e allenamenti per le competizioni fissando, altresì, il calendario delle competizioni stesse ed il relativo regolamento, nonché i termini di tempo entro i quali possono essere condotti gli allenamenti ⁽⁵⁵⁾ ⁽⁵⁹⁾.
2. Qualora i corsi d'acqua interessino l'interno delle aree regionali di cui alla [L.R. 12/1995](#) e successive modificazioni ed integrazioni o dei siti Rete Natura 2000, è richiesto il parere dell'ente gestore, nel rispetto della normativa in materia di biodiversità.
3. Per lo svolgimento di competizioni e di allenamenti di pesca al colpo che prevedono la conservazione in vita del pescato e la successiva reimmissione dello stesso nel corpo idrico nei tratti individuati ai sensi del comma 1, non si applicano i divieti riguardanti le esche e le pasturazioni previsti dall'allegato A. Non si applicano, altresì, i divieti riguardanti il numero di esemplari catturati e la loro misura minima.

4. Per lo svolgimento di competizioni di pesca ai salmonidi non si applicano, limitatamente allo svolgimento delle manifestazioni, i limiti di cattura previsti dai provvedimenti regionali di cui all'articolo 15, comma 1 ⁽⁵⁶⁾.
5. La Regione può trattenere, a scopo di controllo, campioni dei pesci immessi, forniti gratuitamente dagli organizzatori delle gare e dei raduni ⁽⁵⁷⁾.
6. L'esercizio della pesca nei corpi idrici adibiti a campi per gare e raduni è vietato durante le fasi di preparazione ed è riservato ai soli concorrenti durante lo svolgimento delle competizioni stesse; tale periodo non può essere di durata complessivamente superiore a tre giorni.
7. Gli organizzatori provvedono alla pulizia dei campi di gara e delle loro immediate adiacenze, pena l'inibizione al rilascio di ulteriori autorizzazioni.
8. La Regione può disporre la sospensione o il rinvio delle manifestazioni, programmate nei rispettivi calendari, per importanti e motivate ragioni connesse alle condizioni meteorologiche o altri fatti, ivi comprese sensibili alterazioni dei caratteri chimici, fisici, biologici o ittiopatologici delle acque ⁽⁵⁸⁾.

(55) Comma così modificato dall' *art. 100, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 171*, comma 1 della stessa legge.

(56) Comma così modificato dall' *art. 100, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 171*, comma 1 della stessa legge.

(57) Comma così modificato dall' *art. 100, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 171*, comma 1 della stessa legge.

(58) Comma così modificato dall' *art. 100, comma 4, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 171*, comma 1 della stessa legge.

(59) Per la proroga degli atti di programmazione, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, di cui al presente comma, vedi l' *art. 170, comma 7, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*.

TITOLO VI

Vigilanza - sanzioni amministrative

Articolo 23 *Vigilanza sull'esercizio della pesca.*

1. La vigilanza sull'esercizio della pesca è svolta dagli ufficiali ed agenti delle polizie provinciali, dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di corpi e servizi pubblici, nonché dalle guardie ecologiche volontarie, di cui alla [legge regionale 2 maggio 1990, n. 30](#) (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) e successive modificazioni ed integrazioni, dai guardapesca e dagli agenti giurati volontari delle associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca e per la tutela dell'ambiente ⁽⁶⁴⁾.

1-bis Gli ulteriori soggetti di cui all'[articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604](#) (Approvazione del testo unico sulla pesca) e successive modificazioni e integrazioni, possono richiedere alla Regione la nomina di guardie giurate volontarie per concorrere alla sorveglianza sulla pesca nei tratti affidati loro in convenzione ai sensi dell'articolo 8 della presente legge ⁽⁶⁵⁾.

2. Il personale di vigilanza pubblico e volontario può, ai sensi della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni ed integrazioni e della [legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45](#) (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni, procedere al sequestro, nei casi previsti, delle attrezzature e/o del pescato; nel caso si tratti di fauna acquatica viva, provvedono all'immediata liberazione.

3. Il rilascio delle abilitazioni per lo svolgimento della vigilanza ittica e ambientale volontaria da parte della Regione è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalla Regione medesima ed al superamento di un esame di abilitazione sostenuto presso una Commissione istituita dalla Regione, che si riunisce anche in sedi decentrate rispetto al capoluogo ⁽⁶⁰⁾.

4. La Regione disciplina la composizione delle Commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale ⁽⁶¹⁾.

5. I corsi di preparazione e di aggiornamento degli agenti giurati volontari per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio della pesca e sulla tutela dell'ambiente possono essere organizzati anche dalle associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale, con l'autorizzazione e la vigilanza della Regione ⁽⁶²⁾.

6. Le associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale coordinano e organizzano i propri agenti giurati volontari e possono istituire forme di reperibilità e di servizi di vigilanza, in conformità alle leggi vigenti ⁽⁶⁴⁾.

6-bis. Al fine di assicurare una più efficiente e integrata organizzazione delle attività di vigilanza e controllo sull'intero territorio regionale, la Regione definisce, tramite apposito provvedimento, sentiti i soggetti interessati, parametri, priorità e modalità operative omogenee per l'esercizio coordinato delle funzioni di cui al comma 6, avuto riguardo, altresì, alle particolari caratteristiche del patrimonio ittico e ambientale oggetto di tutela ⁽⁶³⁾.

(60) Comma così modificato dall' *art. 101, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15* e dall' *art. 12, comma 8, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 46*, comma 1, della medesima legge).

(61) Comma così modificato dall' *art. 101, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15* e dall' *art. 35, comma 4, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 49*, comma 1 della medesima legge).

(62) Comma così modificato dall' *art. 101, comma 3, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 171*, comma 1 della stessa legge.

(63) Comma aggiunto dall' *art. 12, comma 9, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 46*, comma 1, della medesima legge).

(64) Comma così modificato dall' *art. 35, comma 3, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 49*, comma 1 della medesima legge).

(65) Comma aggiunto dall' *art. 35, comma 5, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 49*, comma 1 della medesima legge).

Articolo 24 *Sanzioni amministrative* ⁽⁶⁶⁾.

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 150,00 euro a 900,00 euro per l'esercizio della pesca in carenza della licenza di pesca di tipo A ovvero senza avere effettuato i versamenti dovuti in base alla presente legge; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione, la sanzione è raddoppiata; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione;

b) da 30,00 euro a 160,00 euro per chi, pur essendone munito, non esibisca, se legittimamente richiesto, la licenza di pesca di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione;

c) da 100,00 euro a 600,00 euro per l'esercizio della pesca al di fuori dei periodi e dei luoghi consentiti; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione la sanzione è raddoppiata;

d) da 100,00 euro a 310,00 euro per l'esercizio della pesca a strappo;

e) da 250,00 euro a 1.500,00 euro per l'esercizio della pesca:

- 1) subacquea;
- 2) con attrezzi diversi da quelli consentiti di cui all'allegato A;
- 3) con l'uso di fonti luminose;

f) da 100,00 euro a 620,00 euro per la pesca nei tratti di corsi d'acqua e nei bacini posti in asciutta;

f-bis) da 2.000,00 euro a 10.000,00 euro per immissione di specie non autoctone ⁽⁶⁷⁾

g) da 160,00 euro a 620,00 euro per l'immissione non autorizzata di materiale ittico;

h) da 30,00 euro a 160,00 euro per la detenzione nella postazione di pesca di esche o pasture pronte per l'uso, diverse da quelle consentite;

i) da 50,00 euro a 310,00 euro per l'utilizzo di esche o pasture diverse da quelle consentite;

j) da 30,00 euro a 160,00 euro per l'abbandono di esche o mezzi di pesca a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze

e, comunque, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 6;

k) da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 18;

l) da 100,00 euro a 600,00 euro per coloro che detengono in alveo, nelle relative sponde, sugli argini dei corsi e specchi d'acqua, nonché lungo le vie di accesso che dalle strade carrabili conducono ai corpi idrici, e di cui non siano in grado di dimostrare la diversa provenienza:

1) le specie ittiche e acquatiche in quantità non consentita dalla normativa vigente in tale ambito;

2) le specie ittiche e acquatiche di misura inferiore a quella prevista dalla normativa vigente in tale ambito;

m) da 50,00 euro a 300,00 euro, per ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge e per l'inosservanza delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali e provinciali;

n) da 1000,00 euro a 6000,00 euro, per le violazioni delle fattispecie di cui all'articolo 15, comma 1-ter, lettere d), e) e f) ⁽⁶⁸⁾.

2. Per le violazioni dei divieti di cui all'articolo 15, comma 1-ter, lettere a), b) e c), e comma 1-quater, vengono applicate le sanzioni previste dall'[articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154](#) (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).

3. Si applica la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 400,00 euro per chi intenzionalmente cagiona l'interruzione o turba il regolare svolgimento dell'attività di pesca.

4. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde alla Regione una somma pari a 20,00 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.

5. Con le sanzioni di cui al comma 1 e al comma 2 è sempre disposta la confisca del pescato. Con le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) e n), e al comma 2 è, altresì, disposta la confisca degli attrezzi.

6. Gli agenti di vigilanza, nel caso di confisca del pescato, qualora si tratti di fauna ittica viva, provvedono all'immediata liberazione.

7. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni, ivi compresa la notifica delle violazioni, procedono i soggetti indicati all'[articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45](#) (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.

8. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi. È, altresì, introitata ogni altra somma derivante dall'applicazione dell'[articolo 40 della L. 154/2016](#). Tutti gli introiti sono obbligatoriamente utilizzati per le operazioni finalizzate all'attuazione della presente legge.

9. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della [L.R. n. 45/1982](#) e successive modificazioni e integrazioni.

(66) Articolo così sostituito dall' [art. 12, comma 10, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 46, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «Articolo 24. Sanzioni amministrative. 1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 150,00 a euro 900,00 per l'esercizio della pesca in carenza della licenza di pesca di tipo A ovvero senza avere effettuato i versamenti dovuti in base alla presente legge; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione la sanzione è raddoppiata; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione;

b) da euro 30,00 a euro 160,00 per chi, pur essendone munito, non esibisca, se legittimamente richiesto, la licenza di pesca di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione;

c) da euro 100,00 a euro 600,00 per l'esercizio della pesca al di fuori dei periodi e dei luoghi consentiti; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione la sanzione è raddoppiata;

d) da euro 100,00 a euro 310,00 per l'esercizio della pesca a strappo;

e) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per l'esercizio della pesca:

1) subacquea;

2) con attrezzi diversi da quelli consentiti;

- 3) con l'uso di fonti luminose;
- 4) con collocazione di reti e attrezzi nei passaggi di risalita dei pesci;
- f) da euro 100,00 a euro 620,00 per la pesca nei tratti di corsi d'acqua e nei bacini posti in asciutta;
- g) da euro 160,00 a euro 620,00 per l'immissione non autorizzata di materiale ittico;
- h) salvo che il fatto non costituisca reato o non sia ulteriormente sanzionabile, da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 per chi esercita la pesca con uso di sostanze esplosive, tossiche o anestetiche o con l'uso della corrente elettrica. La sanzione si applica, altresì, a coloro che esercitano la pesca e detengono nell'alveo, nelle relative sponde e sugli argini dei corsi e specchi d'acqua, nonché lungo le vie di accesso che dalle strade carrabili conducono ai corpi idrici, gli attrezzi e le sostanze di cui alla presente lettera;
- i) da euro 30,00 a euro 160,00 per la detenzione nella postazione di pesca di esche o pasture pronte per l'uso, diverse da quelle consentite;
- j) da euro 50,00 a euro 310,00 per l'utilizzo di esche o pasture diverse da quelle consentite;
- k) da euro 30,00 a euro 160,00 per l'abbandono di esche o mezzi di pesca a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze e, comunque, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 6;
- l) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 18;
- m) da euro 100,00 a euro 600,00 per coloro che detengono in alveo, nelle relative sponde, sugli argini dei corsi e specchi d'acqua, nonché lungo le vie di accesso che dalle strade carrabili conducono ai corpi idrici, e di cui non siano in grado di dimostrare la diversa provenienza:
- 1) le specie ittiche e acquatiche in quantità non consentita dalla normativa vigente in tale ambito;
 - 2) le specie ittiche e acquatiche di misura inferiore a quella prevista dalla normativa vigente in tale ambito;
 - 3) le specie ittiche e acquatiche non consentite dalla normativa vigente in tale ambito;
- n) da euro 50,00 a euro 300,00, per ogni violazione delle disposizioni della presente legge e per l'inosservanza delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali e provinciali .
2. Con le sanzioni di cui al comma 1 è sempre disposta la confisca del pescato. Con le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) e h) è, altresì, disposta la confisca degli attrezzi.
3. Gli agenti di vigilanza, nel caso di confisca del pescato, qualora si tratti di fauna ittica viva, provvedono all'immediata liberazione.
4. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e alle funzioni conseguenti il mancato pagamento della sanzione in misura ridotta, provvede la Provincia ai sensi della [L.R. 45/1982](#) e successive modificazioni ed integrazioni.
5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie sono introitati dalla Provincia territorialmente competente ed obbligatoriamente utilizzati per le operazioni finalizzate all'attuazione della presente legge.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della [L.R. 45/1982](#) e successive modificazioni ed integrazioni.».

(67) Lettera aggiunta dall' [art. 35, comma 6, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 49](#), comma 1 della medesima legge).

(68) Lettera così modificata dall' [art. 21, comma 1, L.R. 19 maggio 2020, n. 9](#), a decorrere dal 28 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall' [art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 9/2020](#).

TITOLO VII

Norme finali e finanziarie

Articolo 25 *Riparto della tassa e sovrattassa sulle concessioni regionali per l'esercizio della pesca* ⁽⁶⁹⁾.

1. I proventi delle tasse sulle concessioni di cui all'articolo 12 sono obbligatoriamente utilizzati per i compiti di istituto finalizzati all'attuazione della presente legge.

2. I proventi della sovrattassa sulle concessioni di cui all'articolo 12 sono destinati alle associazioni di pescasportiva, accreditate in seno alla Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'articolo 3, per lo svolgimento dei compiti stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), secondo quanto stabilito dai commi 3 e 4.

3. Il riparto alle associazioni di pescasportiva avviene in base ai seguenti criteri:

a) 10 per cento in parti uguali;

b) 90 per cento, in proporzione alle spese ammissibili effettivamente sostenute rilevate dalla rendicontazione tecnico finanziaria delle attività svolte con l'indicazione del numero e la tipologia degli interventi effettuati, i mezzi e il personale volontario coinvolti.

4. Ogni associazione di pesca sportiva non potrà ottenere complessivamente più del 65 per cento del fondo annuo disponibile.

(69) Articolo così sostituito dall' [art. 102, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 171](#), comma 1 della stessa legge) e dall' [art. 2, comma 75, L.R. 27 dicembre 2016, n. 33](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto

stabilito dall' [art. 9, comma 1](#), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Articolo 25. Riparto della tassa e sovrattassa sulle concessioni regionali per l'esercizio della pesca. 1. I proventi delle tasse e sovrattasse sulle concessioni di cui all'articolo 12 sono obbligatoriamente utilizzati per i compiti di istituto finalizzati all'attuazione della presente legge.

2. La Giunta regionale stabilisce linee guida per il riparto delle sovrattasse sulle concessioni di cui all'articolo 12 per le finalità stabilite dalla presente legge.». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall' [art. 170, comma 7, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#).

Articolo 26 *Norma transitoria.*

1. Le licenze di pesca rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità fino alla scadenza.

2. [La Commissione tecnico-consultiva regionale attualmente istituita continua a svolgere le proprie funzioni fino alla sua naturale scadenza] ⁽⁷¹⁾.

3. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1, restano in vigore i Programmi regionali approvati sulla base della previgente normativa.

4. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 6, le carte ittiche provinciali conservano la loro validità con possibilità, qualora ritenuto necessario, di apportare modifiche non sostanziali al fine di garantirne l'opportuno adeguamento.

5. [Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1, le province continuano a rilasciare i tesserini segna catture secondo quanto disposto dalle medesime] ⁽⁷¹⁾.

6. [In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge] ⁽⁷⁰⁾.

⁽⁷⁰⁾ Comma dapprima sostituito dall' [art. 103, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#) e poi abrogato dall' [art. 12, comma 11, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 46, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «6. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

(71) Comma abrogato dall' [art. 12, comma 11, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 46, comma 1, della medesima legge](#)).

Articolo 27 *Abrogazioni.*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la [legge regionale 16 novembre 2004, n. 21](#) (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne);

b) i commi 13 e 14 dell'[articolo 20 della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28](#) (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità).

Articolo 28 *Norma di rinvio.*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui al [regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604](#) (Testo unico delle leggi sulla pesca) e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 29 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nell'Area IV "AMBIENTE" all'U.P.B. 4.119 "Interventi faunistico-venatori e per l'incremento del patrimonio ittico" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Allegato A

Attrezzi consentiti o vietati per la pesca - modalità d'uso

A) Attrezzi consentiti

1. Nelle acque classificate come salmonicole è consentito soltanto l'uso di una sola canna per ogni singolo pescatore, munita o meno di mulinello, con lenza armata con un solo amo ed è sempre vietata qualsiasi forma di pasturazione.

2. Nei laghi e negli invasi artificiali nonché nelle acque classificate ciprinicole, le province possono autorizzare l'uso di due canne per ogni singolo pescatore poste a distanza non superiore a metri cinque l'una dall'altra, munite o meno di mulinello, con lenze armate di uno o due ami, nonché l'uso della mazzacchera per la pesca delle anguille.

3. Le province possono, inoltre, consentire, limitatamente alle acque classificate come ciprinicole, l'uso dei sottoelencati attrezzi con le seguenti modalità:

a) bilancia di lato non superiore a metri 1,50 e con maglie non inferiori a millimetri 15, manovrata a mano dalla riva, con piede asciutto;

b) nasse prive di ali, in numero non superiore a tre per ogni singolo pescatore, per la pesca delle anguille e del pesce gatto;

c) lenze morte, con un solo amo ciascuna, in numero non superiore a tre per ogni singolo pescatore;

d) rezzaglio, con diametro massimo di apertura delle reti metri 6 e lato delle maglie della sacca non inferiore a millimetri 20.

4. La pesca con esche artificiali (spinning) è consentita con l'uso di una sola esca munita con uno o più ami od ancorette. Nelle tecniche di pesca a mosca (inglese, valesiana, moschera) è consentito, al massimo, l'utilizzo di tre imitazioni. Tali disposizioni si applicano in tutte le acque comunque classificate.

5. La pesca con ciambella.

6. La pesca con natante a propulsione, a motore, a remi o a vela diverso dalla ciambella è consentita esclusivamente nelle acque indicate dalla carta ittica regionale.

7. L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per catturare il pesce già allamato.

8. L'uso di apparecchi generatori autonomi di energia elettrica è consentito esclusivamente sulla base di specifiche autorizzazioni rilasciate dalle province per gli scopi di seguito elencati:

a) prelievo di fauna ittica nelle zone di ripopolamento e cattura;

b) cattura di fauna ittica per scopi di piscicoltura e ripopolamento nonché salvaguardia, in caso di lavori negli alvei dei corpi idrici e di asciutta di cui all'articolo 18;

c) controllo delle specie invadenti.

9. I generatori di energia elettrica debbono avere caratteristiche tali da garantire la conservazione della fauna ittica ed il loro impiego deve essere, altresì, subordinato all'adozione di tutte le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone.

B) Attrezzi vietati

1. Oltre ai divieti stabiliti dalle leggi vigenti e, in particolare, dall'articolo 6 del Testo Unico delle leggi sulla pesca di cui al [r.d. 1604/1931](#), in tutte le acque interne della Liguria sono sempre vietati:

a) l'uso di esche e pasturazioni confezionate con il sangue;

b) l'uso della larva di mosca carnaria, sia come esca che come pasturazione, salvo che nel corso di gare di pesca autorizzate dalle province;

c) l'uso di lenza denominata "camolera e temolino";

d) il possesso sui luoghi di pesca delle esche e sostanze di cui alle lettere a) e b);

e) la pesca con le mani;

f) l'esercizio della pesca prosciugando i bacini ed i corsi d'acqua, divergendoli o ingombrandoli con opere mobili e stabili;

g) l'esercizio della pesca sommovendo il fondo delle acque;

h) la pesca con l'ausilio di fonte luminosa;

i) la pesca a strappo;

j) la pesca subacquea;

k) l'abbandono di esche o pesci a terra o di rifiuti;

l) la mancata uccisione nel modo più rapido dei pesci catturati, ovvero la detenzione di dette prede senza che ne sia adeguatamente assicurata la sopravvivenza;

m) tutti i comportamenti che possono arrecare danno permanente o letale ai pesci che si intendono o debbono rilasciare, come l'inadeguata salpatura, manipolazione (anche con mani bagnate) od il mancato taglio della lenza nel caso non possano essere liberati dall'amo senza danno o compromissione della loro vitalità;

n) la pesca a bordo di natanti ancorati o in movimento ad esclusione della pesca con ciambella e dei casi previsti alla lettera A, punto 6;

o) l'uso della corrente elettrica, di sostanze esplosive, tossiche e anestetiche;

p) l'uso di reti o attrezzi nei passaggi di risalita dei pesci.

2. Per motivate ragioni di tutela della fauna ittica e di disciplina della pesca, le province possono stabilire, ove necessario, ulteriori limitazioni nell'uso degli attrezzi consentiti e l'estensione dei divieti di cui al presente allegato.

C) Misure minime

Cheppia <i>Alosa fallax nilotica</i>	cm. 40
Trota europea (Fario) <i>Salmo trutta trutta</i>	cm. 20
Trota macrostigma <i>Salmo trutta macrostigma</i> compresi gli ibridi	cm. 35 con sola esca artificiale e un solo amo (possibilità di concessione di deroghe sulla taglia, comunque non inferiore a 22 cm. da parte delle province, per i corsi d'acqua ove sono attivi progetti di ripopolamento con ceppi autoctoni selezionati, autorizzati dalle province stesse)
Trota marmorata <i>Salmo trutta marmoratus</i> compresi gli ibridi	cm. 35 con sola esca artificiale e un solo amo (possibilità di concessione di deroghe sulla taglia, comunque non inferiore a 22 cm. da parte delle province, per i corsi d'acqua ove sono attivi progetti di ripopolamento con ceppi autoctoni selezionati, autorizzati dalle province stesse)
Trota iridea (compresi ibridi) <i>Oncorhynchus mykiss</i>	cm. 20
Salmerino di torrente (compresi ibridi) <i>Salvelinus fontinalis</i>	cm. 22
Temolo <i>Thymallus thymallus</i>	cm. 30
Carpa erbivora o Amur <i>Ctenopharyngodon idella</i>	cm. 35
Carpa argentata (Temolo russo) <i>Hipophthalmichthys nobilis</i>	cm. 35
Carpa macrocefala <i>Hipophthalmichthys molitrix</i>	cm. 35
Vairone <i>Leuciscus souffia muticellus</i>	cm. 12
Mugilidi e cefali Generi <i>Mugil</i> , <i>Chelon</i> , <i>Liza</i>	cm. 20
Luccio <i>Exos lucius</i>	cm. 50
Cavedano <i>Leuciscus cephalus</i>	cm. 20
Tinca <i>Tinca tinca</i>	cm. 20
Barbo <i>Barbus plebejus</i>	cm. 30
Barbo canino <i>Barbus meridionalis</i>	cm. 20
Persico reale <i>Perca fluviatilis</i>	cm. 20
Persico trota <i>Micropterus salmoides</i>	cm. 25
Anguilla <i>Anguilla anguilla</i>	tutela integrale ⁽⁷²⁾
Carpa (tutte le forme e varietà) <i>Cyprinus carpio</i>	cm. 35

Rovella <i>Rutilus rubilio</i>	tutela integrale
Lasca <i>Chondrostoma genei</i>	cm. 15
Gobione <i>Gobio gobio</i>	cm. 12
Triotto <i>Rutilus erythrophthalmus</i>	cm. 12
Scardola <i>Scardinius scardata</i>	cm. 20
Tutte le altre specie	cm. 7 ad eccezione delle specie marine rinvenibili nelle acque interne, le cui taglie minime siano fissate da norme specifiche.

Le lunghezze minime totali sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

Per quanto riguarda altre specie marine, rinvenibili occasionalmente nelle acque interne, si rimanda alle decisioni della Commissione tecnico-consultiva regionale.

D) Periodi di divieto

Cheppia <i>Alosa fallax nilotica</i>	1° aprile	30 maggio
Trote europee del genere Salmo	tramonto della prima domenica di ottobre	un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio
Temolo <i>Thymallus thymallus</i>	seconda domenica di settembre	prima domenica di maggio
Luccio <i>Exos lucius</i>	1° febbraio	15 aprile
Tinca <i>Tinca tinca</i>	15 aprile	15 giugno
Carpa (tutte le forme e varietà) <i>Cyprinus carpio</i>	15 aprile	15 giugno
Carpa argentata (Temolo russo) <i>Hipophthalmichthys nobilis</i>	15 aprile	15 giugno
Carpa macrocefala <i>Hipophthalmichthys molitrix</i>	15 aprile	15 giugno
Vairone <i>Leuciscus souffia muticellus</i>	15 aprile	15 giugno
Persico reale <i>Perca fluviatilis</i>	15 aprile	15 giugno
Persico trota <i>Micropterus salmoides</i>	15 aprile	15 giugno
Lasca <i>Chondrostoma genei</i>	15 aprile	30 giugno
Cobite <i>Cobitis tenia bilineata</i>	1 aprile	31 luglio
Barbo <i>Barbus plebejus</i>	1 aprile	30 giugno
Barbo canino <i>Barbus meridionalis</i>	1 aprile	30 giugno
Gobione <i>Gobio gobio</i>	15 aprile	15 giugno
Triotto <i>Rutilus erythrophthalmus</i>	1 maggio	30 giugno
Scardola <i>Scardinius scardata</i>	1 maggio	15 luglio

Per motivate ragioni di tutela della fauna ittica e di disciplina della pesca, le province possono stabilire ulteriori limitazioni degli attrezzi consentiti, l'innalzamento delle misure minime e l'estensione dei divieti di cui alla presente allegato.

(72) Misura così modificata dalla [Delib.G.R. 16 maggio 2014, n. 590](#).

L.R. Emilia Romagna 7 novembre 2012, n. 11 ⁽¹⁾.

Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 8 novembre 2012, n. 231.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 22 marzo 2016, n. 397](#) e la [Delib.G.R. 20 maggio 2019, n. 814](#).

TITOLO I

Funzioni amministrative e strumenti di programmazione

Capo I

Finalità, ambito di applicazione, funzioni amministrative

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia e in coerenza con la legislazione comunitaria e statale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, con la presente legge tutela la fauna ittica e l'ecosistema acquatico, disciplina l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne della regione e delle attività a esse connesse, secondo i principi di salvaguardia, di conservazione e di riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici.

Art. 2 *Ambito di applicazione.*

1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle acque interne.
 2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.
-

Art. 3 Funzioni ⁽³⁾.

1. La Regione, ai sensi dell'[articolo 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13](#) (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in materia di esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e delle attività ad esse connesse, nonché di conservazione della fauna ittica e dell'ambiente.

2. A tal fine la Regione provvede in particolare:

a) alla programmazione, pianificazione e promozione per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attività connesse;

b) alla promozione e attuazione di progetti di ricerca, sperimentazione e divulgazione, comunicazione, formazione, compresi studi, indagini e iniziative per la tutela e diffusione della conoscenza della fauna ittica, degli ambienti acquatici, dell'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e dell'uso di prodotti ittici;

c) alla realizzazione di attività di promozione dei prodotti ittici, dell'esercizio della pesca professionale, della pesca sportiva, della pesca ricreativa e dell'acquacoltura, comprese le pratiche innovative;

d) al sostegno di attività innovative e competitive nell'ambito della pesca professionale e dell'acquacoltura.

(3) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#). Il testo precedente era così formulato: "Art. 3. Funzioni amministrative. 1. La Regione svolge funzioni normative, di programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di pesca e di acquacoltura nelle acque interne e delle attività a esse connesse, nonché di conservazione della fauna ittica e dell'ambiente. 2. Fino all'attuazione dell'[articolo 23, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#) (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e previa verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'ente a cui saranno trasferite le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e attività connesse nelle acque interne, gli enti territorialmente competenti di cui alla presente legge sono le Province. 3. L'ente territorialmente competente esercita funzioni amministrative e di controllo sui territori di propria pertinenza, ad eccezione di quelle riservate alla Regione ai sensi del comma 4, conformandosi alle disposizioni della presente legge, alle direttive, alle linee d'indirizzo e ai regolamenti regionali in materia. 4. Restano di competenza regionale: a) la pianificazione per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attività connesse, la gestione delle funzioni di osservatorio ittico regionale, le funzioni di indirizzo, di coordinamento sulle funzioni esercitate dagli enti

territorialmente competenti, nonché quelle inerenti i rapporti con le altre Regioni, con lo Stato e con l'Unione europea; b) la promozione e l'attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica d'iniziativa regionale, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatica, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale; c) le attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione, comunicazione, formazione, compresi studi, indagini e iniziative per la tutela e diffusione della conoscenza della fauna ittica, degli ambienti acquatici, dell'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e dell'uso di prodotti ittici; d) la promozione dei prodotti ittici nonché la promozione, nelle acque interne, dell'esercizio della pesca professionale, della pesca sportiva, della pesca ricreativa e dell'acquacoltura, comprese le pratiche innovative; e) il sostegno di attività innovative e competitive nell'ambito della pesca professionale e dell'acquacoltura.”.

Art. 3-bis *Strumenti di programmazione e gestione* ⁽⁴⁾.

1. Sono strumenti di programmazione e gestione:

- a) la Carta ittica regionale e le zone ittiche omogenee;
- b) il Piano ittico regionale;
- c) il Programma ittico regionale;
- d) i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione ittica delle aree protette nazionali, regionali ed interregionali di cui alla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette) e alla [legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6](#) (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000).

(4) Articolo inserito dall' [art. 2, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#).

Capo II

Strumenti di programmazione e di gestione

Art. 4 *Piano e Carta ittica regionale, zone ittiche omogenee* ⁽⁵⁾

1. Il Piano ittico regionale, approvato dall'Assemblea legislativa regionale, è lo strumento con cui la Regione, in coerenza con la presente legge e il regolamento di cui all'articolo 26, favorisce e orienta la conservazione, l'incremento e

l'equilibrio biologico delle specie ittiche d'interesse ambientale e piscatorio in applicazione della Carta ittica, in particolare, mediante:

a) la salvaguardia delle acque e degli habitat naturali, con riferimento alla [direttiva 2000/60/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa a un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e alla [direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

b) la tutela e il ripristino delle specie ittiche con riferimento alla normativa dell'Unione europea vigente in materia, compresa quella volta a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

c) la realizzazione di progetti volti alla tutela della fauna ittica e all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;

d) le iniziative di ricerca, di promozione, informazione e formazione culturale e tecnica;

e) la promozione delle pratiche di pesca e dell'acquacoltura.

2. Il Piano ittico regionale ha durata quinquennale e costituisce disciplina di riferimento per la predisposizione del Programma ittico regionale di cui all'articolo 5.

3. La Carta ittica regionale, articolata per bacini e sub-bacini idrografici, descrive le caratteristiche fisico-biologiche, le attitudini e le vocazioni biogenetiche dei corsi d'acqua, definisce i criteri di tutela delle specie ittiche, nonché gli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie ittiche locali, in accordo con le previsioni e le disposizioni relative alla tutela delle acque e degli ecosistemi fluviali.

4. La Carta ittica regionale è approvata dalla Giunta regionale che provvede agli eventuali aggiornamenti, tenuto conto anche delle informazioni risultanti dalle attività di monitoraggio della fauna ittica previste per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici.

5. La Giunta regionale, in ognuno dei bacini idrografici di cui al comma 3, provvede alla delimitazione delle zone omogenee per la gestione ittica.

6. Le diverse zone di cui al comma 5 sono individuate tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali indicate dalla Carta ittica regionale, in particolare facendo riferimento alle seguenti specie tipiche:

a) zona "A": specie ittiche delle acque interne, specie marine, presenti nelle acque salmastre e nel corso del fiume Po;

b) zona "B": ciprinidi ed esocidi in particolare tinca (*Tinca tinca*), carpa (*Cyprinus carpio*), luccio (*Esox cisalpinus* sin. *Esox flaviae*) ed altre;

c) zona "C": ciprinidi ed in particolare cavedano (*Squalius squalus* sin. *Leuciscus cephalus*), barbo (*Barbus plebejus*), lasca (*Chondrostoma genei* sin. *Chondrostoma toxostoma*) ed altre;

d) zona "D": salmonidi, ed in particolare trota (*Salmo trutta* diverse varietà).

(5) Articolo così sostituito dall' [art. 3, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#). Il testo precedente era così formulato: "Art. 4. Piano e Carta ittica regionale, zone ittiche omogenee. 1. Il Piano ittico regionale, approvato dall'Assemblea legislativa regionale, è lo strumento con cui la Regione, incoerenza con la presente legge e il regolamento di cui all'[articolo 26](#), favorisce e orienta la conservazione, l'incremento e l'equilibrio biologico delle specie ittiche d'interesse ambientale e piscatorio in applicazione alla Carta ittica, in particolare, mediante: a) la salvaguardia delle acque e degli habitat naturali, con riferimento alla [direttiva 2000/60/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa a un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e alla [direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; b) la tutela e il ripristino delle specie ittiche con riferimento alle direttive U.E. vigenti in materia; c) la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela della fauna ittica e all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura; d) le iniziative di ricerca, di promozione, informazione e formazione culturale e tecnica; e) la promozione delle pratiche di pesca e dell'acquacoltura; f) il monitoraggio socio-economico del settore attraverso l'esercizio delle funzioni di osservatorio dell'economia ittica regionale. 2. Il Piano, di durata quinquennale, definisce le direttive per la redazione dei programmi ittici annuali di cui all'[articolo 5](#), nonché i criteri e le modalità di finanziamento delle funzioni esercitate dagli enti territorialmente competenti. 3. Per l'attuazione del Piano regionale, la Regione concede finanziamenti agli enti territorialmente competenti per la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela della fauna ittica e all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura, a iniziative di ricerca, di promozione, informazione e formazione culturale e tecnica e per gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici. 4. Il Piano regionale definisce, altresì, nei limiti degli stanziamenti annuali recati dai bilanci regionali di riferimento, le risorse per la realizzazione delle attività, degli interventi e dei progetti previsti, mediante l'assegnazione di finanziamenti, anche per investimenti, agli enti territorialmente competenti e individua i criteri e le modalità per il riparto dei finanziamenti stessi. 5. Gli enti territorialmente competenti sono tenuti a presentare annualmente alla Regione una relazione tecnica illustrativa dei progetti, interventi e investimenti realizzati. 6. La Carta ittica regionale, articolata per bacini e sub-bacini idrografici, descrive le caratteristiche fisico-biologiche, le attitudini e le vocazioni bio-genetiche dei corsi d'acqua, definisce i criteri di tutela delle specie ittiche, nonché gli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie ittiche locali, in accordo con le previsioni e le disposizioni relative alla tutela delle acque e degli ecosistemi fluviali. 7. La Carta ittica è approvata dalla Giunta regionale che provvede agli eventuali aggiornamenti prima della scadenza di ogni piano ittico regionale, sulla base di appositi programmi di ricerca da attuarsi con la collaborazione degli enti territorialmente competenti, tenuto conto delle informazioni risultanti dalle attività di monitoraggio della fauna ittica previste per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici. 8. La Giunta regionale, in ognuno dei bacini idrografici

di cui al comma 6, su proposta degli enti territorialmente competenti, provvede alla delimitazione delle zone omogenee per la gestione ittica. 9. Le diverse zone di cui al comma 8 sono individuate tenendo conto, prioritariamente, delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali indicate dalla Carta ittica regionale, in particolare facendo riferimento alle specie tipiche.”.

Art. 5 *Programma ittico regionale* ⁽⁶⁾ ⁽⁸⁾.

1. La Giunta regionale, sulla base di quanto stabilito dal Piano ittico regionale di cui all'articolo 4, adotta il Programma ittico regionale, di durata annuale e rinnovabile per uguale periodo, al fine di assicurare le migliori condizioni per la tutela e lo sviluppo della fauna ittica. Il Programma è articolato su base territoriale ⁽⁷⁾.

2. Il Programma ittico regionale individua in particolare:

- a) le specie d'interesse gestionale presenti nei corsi d'acqua e le forme di conservazione naturale di ciascuna specie;
- b) le zone di tutela della fauna ittica di cui all'articolo 10;
- c) gli eventuali bacini di stoccaggio per le specie particolarmente invasive;
- d) gli eventuali interventi di ripopolamento integrativo;
- e) le modalità dell'apporto collaborativo delle associazioni piscatorie;
- f) la quantificazione delle risorse finanziarie per la realizzazione delle attività previste nel Programma ittico regionale.

3. La Regione, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, al riequilibrio faunistico-ambientale, alla conservazione e valorizzazione delle specie ittiche autoctone nonché alla conoscenza della fauna ittica da parte dei giovani pescatori, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale e la pesca sportiva quale vettore per lo sviluppo turistico, può stipulare convenzioni con le associazioni piscatorie di cui all'articolo 7, affidando loro lo svolgimento di tali attività.

(6) Articolo così sostituito dall' *art. 4, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2*. Il testo precedente era così formulato: “Art. 5. Programmi ittici annuali. 1. Gli enti territorialmente competenti, nell'ambito delle direttive riportate dal Piano ittico regionale, esercitano le funzioni a essi attribuite mediante l'adozione dei programmi ittici annuali, da trasmettere alla Regione. 2. I programmi ittici annuali individuano in particolare: a) le specie d'interesse gestionale presenti nei corsi d'acqua della zona e le forme di conservazione naturale di ciascuna specie; b) le zone di tutela della fauna ittica di cui all'*articolo 10*; c) i bacini di stoccaggio per le specie particolarmente invasive; d) l'entità dei ripopolamenti integrativi e le relative scelte tecniche; e) le modalità dell'apporto collaborativo

delle associazioni piscatorie; f) la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela della fauna ittica e all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura; g) gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici; h) la quantificazione delle risorse finanziarie per la realizzazione delle attività previste nel programma. 3. Gli enti territorialmente competenti assicurano l'esercizio coordinato delle attività nei bacini di competenza, in applicazione del Piano ittico regionale. 4. L'ente territorialmente competente, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, alla conservazione e valorizzazione delle specie ittiche autoctone, alla difesa e recupero ambientale ai fini ittici dei corpi idrici, nonché alla conoscenza della fauna ittica da parte dei giovani pescatori, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale, può avvalersi delle associazioni piscatorie, affidando loro lo svolgimento di tali attività, nel rispetto della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica.”.

(7) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la [Delib.G.R. 25 marzo 2019, n. 465](#).

(8) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 23 marzo 2020, n. 231](#).

Art. 5-bis *Gestione della fauna ittica nelle aree protette e siti della Rete Natura 2000* ⁽⁹⁾.

1. Nelle aree protette, regionali e interregionali, e nei siti della Rete Natura 2000, l'ente di gestione può dettare disposizioni di tutela integrative per l'esercizio della pesca nelle aree di competenza, facendosi carico di darne opportuna divulgazione.

(9) Articolo inserito dall' [art. 5, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#).

Art. 6 *Commissione ittica regionale e tavoli di consultazione locali* ⁽¹⁰⁾.

1. È istituita la Commissione regionale per la fauna ittica, per la pesca e per l'acquacoltura, di seguito denominata Commissione ittica regionale.

2. La Commissione ittica regionale, nominata dalla Giunta, rimane in carica cinque anni e ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri:

- a) sui provvedimenti sottoposti all'esame del Comitato di consultazione in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne di cui al comma 2 dell'*articolo 41 della legge regionale n. 13 del 2015*;
- b) sulla proposta di Piano ittico regionale;
- c) sulla proposta di Programma ittico regionale;
- d) sui programmi di ricerca, sperimentazione e d'informazione finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti e alle conseguenti attività gestionali;
- e) sull'eventuale introduzione di specie alloctone destinate alla pesca a pagamento e all'allevamento;
- f) sull'istituzione delle zone di tutela della fauna ittica di cui all'articolo 10 e delle zone di pesca regolamentata di cui all'articolo 20.

3. La Commissione ittica regionale è costituita da:

- a) l'assessore regionale competente, o un suo delegato, che la presiede;
- b) i dirigenti regionali responsabili dei servizi competenti in materia di pesca;
- c) un rappresentante della direzione generale competente in materia di sanità;
- d) un rappresentante della direzione generale competente in materia di ambiente;
- e) un rappresentante dell'Agenzia interregionale per il fiume Po;
- f) tre esperti in programmazione o gestione degli ecosistemi acquatici o della pesca oppure in biologia delle specie ittiche, designati dalla Giunta regionale;
- g) cinque rappresentanti designati dalle associazioni di cui all'articolo 7, dei quali quattro appartenenti alle associazioni di pesca sportiva e uno appartenente alle associazioni della pesca ricreativa;
- h) due rappresentanti designati dalle associazioni di pesca professionale;
- i) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale;
- j) un rappresentante designato dalle associazioni animaliste;
- k) un rappresentante dell'Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI) regionale.

4. Sono invitati permanenti i rappresentanti degli enti parco nazionali ed interregionali nonché i rappresentanti degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità presenti sul territorio regionale.

5. La Regione istituisce tavoli di consultazione locali, su base territoriale, coordinati dal dirigente regionale del servizio territoriale di riferimento, a cui partecipano:

- a) quattro rappresentanti designati dalle associazioni di pesca sportiva;
- b) un rappresentante designato dalle associazioni della pesca ricreativa, se presenti nel territorio di riferimento;
- c) un rappresentante designato dalle associazioni di pesca professionale, se presenti nel territorio di riferimento;
- d) un rappresentante designato dai consorzi di bonifica territorialmente competenti;
- e) un rappresentante delle associazioni ambientaliste.

6. Sono invitati permanenti i rappresentanti degli enti parco nazionali ed interregionali e degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità presenti sul territorio di riferimento nonché il comandante della Polizia provinciale territorialmente competente.

7. I tavoli di consultazione locali formulano proposte sul Programma ittico regionale e, per il territorio di riferimento, sull'istituzione delle zone di tutela della fauna ittica di cui all'articolo 10 e delle zone di pesca regolamentata di cui all'articolo 20. Tali proposte sono oggetto di valutazione da parte della Commissione ittica regionale di cui al comma 1, in relazione ai compiti a cui la stessa è preposta. Promuovono altresì l'impegno delle associazioni piscatorie e la partecipazione del volontariato alle attività di tutela e gestione del patrimonio ittico.

8. La partecipazione alla Commissione ittica regionale di cui al comma 1 e ai tavoli di consultazione di cui al comma 5 non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico della Regione.

(10) Articolo così sostituito dall' [art. 6, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#). Il testo precedente era così formulato: "Art. 6. Costituzione e compiti della Commissione ittica regionale e delle Commissioni ittiche locali. 1. È istituita la Commissione regionale per la fauna ittica, per la pesca e per l'acquacoltura, di seguito denominata Commissione ittica regionale. 2. La Commissione ittica regionale, nominata dalla Giunta, rimane in carica cinque anni e ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri: a) sulla proposta di Piano ittico regionale; b) sui programmi di ricerca, sperimentazione e d'informazione finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti e alle conseguenti attività gestionali; c) sull'eventuale introduzione di specie alloctone destinate alla pesca a pagamento e all'allevamento; d) sui criteri e sulle modalità per il monitoraggio sui prodotti ittici in ordine sia all'idoneità al consumo umano sia al controllo delle malattie infettive e diffuse. 3. La Commissione ittica regionale è costituita da: a) l'assessore regionale competente, o un suo delegato, che la presiede; b) il dirigente regionale del servizio competente; c) un rappresentante della direzione generale competente in materia di sanità; d) un rappresentante della direzione generale competente in materia di ambiente; e) tre esperti in programmazione o gestione degli ecosistemi acquatici o della pesca oppure in biologia delle specie ittiche, designati dalla Giunta regionale; f) cinque rappresentanti designati dalle associazioni di cui all'[articolo 7](#), dei quali quattro appartenenti alle associazioni di pesca sportiva e uno appartenente alle associazioni della pesca ricreativa; g) un rappresentante designato dalle associazioni di pesca professionale; h) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale; i) un rappresentante designato dalle associazioni animaliste; j) un rappresentante designato dagli enti di gestione per i parchi e la biodiversità di cui alla [legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24](#) (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano); k) un rappresentante designato dagli enti parco nazionali presenti sul territorio regionale; l) un esperto designato dall'Unione

regionale delle Bonifiche dell'Emilia-Romagna. 4. Agli esperti di cui alla lettera e) del comma 3, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute nei limiti della normativa vigente, è riconosciuto un compenso che sarà definito dalla Giunta regionale, avuto riguardo alla natura e alla complessità delle attività richieste nonché alla loro elevata specializzazione. La partecipazione degli altri componenti non comporta oneri a carico della Regione. 5. L'ente territorialmente competente provvede all'istituzione della Commissione ittica locale a cui sono affidati i seguenti compiti: a) formulare eventuali proposte in merito al Piano ittico regionale; b) esprimere parere sui programmi ittici annuali, sull'individuazione delle zone di tutela della fauna ittica e delle aree da destinare ad attività di tipo economico-produttivo; c) promuovere l'impegno delle associazioni piscatorie e la partecipazione del volontariato alle attività di tutela e gestione del patrimonio ittico. 6. La Commissione ittica locale è costituita da: a) un rappresentante dell'ente territorialmente competente, o un suo delegato, che la presiede; b) un dirigente designato dall'ente territorialmente competente specialista in materia; c) un rappresentante del Servizio tecnico di bacino territorialmente competente; d) un rappresentante del Servizio Veterinario dell'Azienda Unità sanitaria locale, competente per territorio; e) un rappresentante dell'ente territorialmente competente specialista in materia di ambiente; f) un rappresentante dell'Azienda Interregionale per il fiume Po; g) tre esperti designati dall'ente territorialmente competente; h) cinque rappresentanti designati dalle associazioni di cui all'[articolo 7](#), dei quali quattro appartenenti alle associazioni di pesca sportiva e uno appartenente alle associazioni della pesca ricreativa; i) un rappresentante designato dalle associazioni di pesca professionale; j) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale; k) un rappresentante designato dalle associazioni animaliste; l) un rappresentante designato dagli enti di gestione per i parchi e la biodiversità di cui alla [legge regionale n. 24 del 2011](#) presenti sul territorio di riferimento; m) un rappresentante designato dagli enti parco nazionali, se nel territorio di riferimento insiste un parco nazionale; n) un rappresentante designato dai consorzi di bonifica territorialmente competenti. 7. L'ente territorialmente competente può prevedere articolazioni di zona della commissione di cui al comma 5, integrate con rappresentati delle associazioni piscatorie di cui all'[articolo 7](#) presenti nella zona interessata.

Art. 7 *Associazionismo* ⁽¹⁾

1. La Regione favorisce la partecipazione diretta dei pescatori sportivi e ricreativi mediante le associazioni piscatorie presenti in ambito regionale.

2. Ai fini della presente legge le associazioni piscatorie debbono avere le seguenti caratteristiche:

a) non perseguire fini di lucro e avere ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori;

b) essere in possesso dei requisiti di cui alla [legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34](#) (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della [legge regionale 7 marzo 1995, n. 10](#) (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)) o dei requisiti di cui alla [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#) (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) ed essere iscritte nei relativi registri;

c) essere costituite e svolgere prevalentemente attività specifiche in materia di tutela della fauna ittica e di promozione della pesca da almeno un anno.

3. Per la partecipazione alla Commissione ittica regionale di cui all'articolo 6, le associazioni piscatorie debbono avere le caratteristiche di cui al comma 2 ed operare in almeno quattro aree provinciali del territorio regionale con almeno due specifiche sedi, attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa, oppure avere una sede operativa sul territorio regionale e annoverare almeno duemila associati regionali muniti di licenza di pesca.

(11) Articolo così sostituito dall' [art. 7, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#). Il testo precedente era così formulato: "Art. 7. Associazionismo. 1. La Regione favorisce la partecipazione diretta dei pescatori sportivi e ricreativi mediante le associazioni piscatorie presenti in ambito regionale. 2. Per la realizzazione delle azioni e delle attività di cui alla presente legge le associazioni piscatorie debbono avere le seguenti caratteristiche: a) non perseguire fini di lucro e avere ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori; b) essere in possesso dei requisiti di cui alla [legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34](#) (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della [legge regionale 7 marzo 1995, n. 10](#) (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)) o dei requisiti di cui alla [legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12](#): Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della [L.R. 2 settembre 1996, n. 37](#) (Nuove norme regionali di attuazione della [legge 11 agosto 1991, n. 266](#) - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della [L.R. 31 maggio 1993, n. 26](#)) ed essere iscritte nei relativi registri; c) essere costituite e svolgere prevalentemente attività specifiche in materia di tutela della fauna ittica, di promozione della pesca da almeno un anno; d) operare in almeno quattro aree provinciali del territorio regionale con almeno due specifiche sedi, attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa, oppure avere una sede operativa sul territorio regionale e annoverare almeno duemila associati regionali muniti di licenza di pesca. "

TITOLO II

Tutela della fauna ittica e dell'ambiente, esercizio della pesca e dell'acquacoltura

Capo I

Conservazione della fauna ittica e dell'ambiente

Art. 8 *Tutela dell'ecosistema acquatico* ⁽¹²⁾.

1. La Regione assicura il coordinamento delle attività di cui alla presente legge:

a) con le previsioni in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi a specifica destinazione per le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, così come previsto alla parte terza, sezione II, titolo II, capo I del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale);

b) con le previsioni in materia di tutela della fauna minore di cui alla [legge regionale 31 luglio 2006, n. 15](#) (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna);

c) con le previsioni di cui alla [legge n. 394 del 1991](#) ed alla [legge regionale n. 6 del 2005](#);

d) con le previsioni di cui al [decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148](#) (Attuazione della [direttiva 2006/88/CE](#) relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie), ed alla relativa disciplina regionale.

(12) Articolo così sostituito dall' [art. 8, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#). Il testo precedente era così formulato: "Art. 8. Tutela dell'ecosistema acquatico. 1. La Regione assicura il coordinamento delle attività di cui alla presente legge: a) con le previsioni in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi a specifica destinazione per le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, così come previsto alla Parte terza, Sezione II, Titolo II, Capo I del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale); b) con le previsioni in materia di tutela della fauna minore di cui alla [legge regionale 31 luglio 2006, n. 15](#) (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna).".

Art. 9 *Tutela della fauna ittica* ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾.

1. L'immissione e la reimmissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna autoctona è vietata. La Giunta regionale adotta specifici atti per il contenimento di specie particolarmente invasive e per la tutela delle specie di interesse storico culturale.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione ittica regionale, può concedere motivate deroghe al divieto di cui al comma 1 e individuare le specie ittiche di cui è consentito il ripopolamento e l'immissione per la pesca a pagamento, nonché le specie ittiche che, nel tempo, hanno dimostrato carattere generale di non invasività e che non determinano un'alterazione della comunità ittica presente, tenendo conto anche della continuità dei corpi idrici e fatte salve le forme di tutela di cui all'[articolo 3 della legge regionale n. 15 del 2006](#) ed il divieto di cui all'[articolo 11, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2005](#).

3. L'allevamento di specie ittiche estranee alla fauna autoctona è consentito secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

4. La Regione può autorizzare l'immissione o la cattura di specie ittiche mediante interventi organizzati al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché per la conservazione della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo. I risultati dei campionamenti e delle catture devono pervenire alla Regione, che li utilizza per le finalità connesse all'aggiornamento della Carta ittica regionale di cui all'articolo 4.

5. Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, l'amministrazione competente alla loro autorizzazione prescrive che l'impresa o l'ente esecutore ne dia informazione alla Regione, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla provincia di competenza o alla Città metropolitana di Bologna.

6. Le variazioni di livello nei canali di bonifica e negli invasi ad uso idroelettrico sono realizzate previa comunicazione da parte del consorzio di bonifica o della società di gestione dell'invaso alla Regione e devono svolgersi con tempi e modalità idonei a minimizzare l'impatto sulla conservazione del patrimonio ittico ovvero a favorirne il recupero ed il successivo trasferimento, fatte salve le esigenze connesse alla sicurezza idraulica. Per tali attività il consorzio di bonifica o la società di gestione dell'invaso può avvalersi delle associazioni piscatorie di cui all'articolo 7.

(13) Articolo dapprima modificato dall' [art. 37, comma 1, L.R. 16 luglio 2015, n. 9](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 41](#) della medesima legge) e poi così sostituito dall' [art. 9, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#). Il testo precedente era così formulato: "Art. 9. Tutela della fauna ittica. 1. L'immissione e la reimmissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna autoctona è vietata. La Giunta regionale adotta specifici atti per il contenimento di specie particolarmente invasive e per la tutela delle specie di interesse storico culturale. 2. La Giunta

regionale può concedere motivate deroghe al divieto di cui al comma 1 e individuare le specie ittiche di cui è consentito il ripopolamento e l'immissione per l'allevamento e la pesca a pagamento. 3. L'ente territorialmente competente, al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse, sentita la Commissione ittica locale può: a) limitare o vietare l'attività di pesca, la quantità di attrezzi, la varietà delle esche, anche mediante l'istituzione di zone a regime speciale di pesca; b) autorizzare la cattura di specie ittiche, mediante interventi organizzati, per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1. 4. L'amministrazione competente ad autorizzare l'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua acquisisce, dall'ente territorialmente competente alla salvaguardia del patrimonio ittico, parere in ordine alle eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento. Tali interventi dovranno essere realizzati in presenza del personale incaricato dall'ente territorialmente competente. 5. Le variazioni di livello nei canali di bonifica e negli invasi ad uso idroelettrico sono realizzate previa comunicazione da parte del consorzio di bonifica o della società di gestione dell'invaso all'ente territorialmente competente.".

(14) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 14 marzo 2016, n. 357](#).

Art. 10 *Zone di tutela della fauna ittica* ⁽¹⁵⁾.

1. La Regione istituisce, con il Programma ittico regionale annuale di cui all'articolo 5, "zone di ripopolamento e frega", "zone di protezione integrale", "zone di protezione delle specie ittiche" e "zone a regime speciale di pesca" dandone pubblicazione nel Bollettino ufficiale e curandone la divulgazione attraverso la redazione di calendari di pesca territoriali.

2. Le zone di ripopolamento e frega sono istituite nei corsi d'acqua o in una parte di essi, dove le specie da incrementare svolgono le fasi essenziali del ciclo biologico, e sono finalizzate a:

- a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
- b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento;
- c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento di altri tratti o corsi d'acqua.

3. Le zone di protezione integrale sono istituite nei corsi d'acqua o in parti di essi, che abbiano notevole rilievo naturalistico e ambientale, dove esistono condizioni ittogeniche favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche autoctone

di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale.

4. Le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite nei corsi d'acqua o in parti di essi, per tutelare temporaneamente la fauna ittica da eventuali interventi esterni perturbanti la sua conservazione, il suo sviluppo e la riproduzione.

5. Le zone a regime speciale di pesca sono istituite nei corsi d'acqua o in parti di essi, allo scopo di vietare, limitare o disciplinare le attività di pesca per particolari motivi di tutela della fauna ittica o d'interesse pubblico o per finalità di studio o di ricerca.

6. La Regione, qualora valuti tecnicamente inattuabile il tabellamento delle zone di cui al comma 1, rende pubblico l'elenco dei divieti vigenti mediante efficaci strumenti di diffusione dell'informazione.

(15) Articolo così sostituito dall' *art. 10, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2*. Il testo precedente era così formulato: "Art. 10. Zone di tutela della fauna ittica. 1. Gli enti territorialmente competenti, sentite le commissioni locali di cui all'*articolo 6*, istituiscono "zone di ripopolamento e frega", "zone di protezione integrale", "zone di protezione delle specie ittiche" e "zone a regime speciale di pesca". 2. Le zone di ripopolamento e frega sono istituite nei corsi d'acqua, o in una parte di essi, dove le specie da incrementare svolgono le fasi essenziali del ciclo biologico, e sono finalizzate a: a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche; b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento; c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento di altri tratti o corsi d'acqua. 3. Le zone di protezione integrale sono istituite nei corsi d'acqua, o in parti di essi, che abbiano notevole rilievo naturalistico e ambientale, dove esistono condizioni ittiogeniche favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale. 4. Le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite nei corsi d'acqua, o in parti di essi, per tutelare temporaneamente la fauna ittica da eventuali interventi esterni perturbanti la loro conservazione, il loro sviluppo e la riproduzione. 5. Le zone a regime speciale di pesca sono istituite nei corsi d'acqua, o in parti di essi, allo scopo di vietare, limitare o disciplinare le attività di pesca per particolari motivi di tutela della fauna ittica o d'interesse pubblico. 6. L'ente territorialmente competente, qualora valuti tecnicamente inattuabile il tabellamento delle zone di cui al comma 1, rende pubblico l'elenco dei divieti vigenti mediante manifesti e altri efficaci strumenti di diffusione dell'informazione."

Capo II

Esercizio della pesca e dell'acquacoltura

Art. 11 *Esercizio della pesca.*

1. Ai fini della presente legge è considerato esercizio della pesca ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche.
 2. L'esercizio della pesca è consentito a coloro che sono in possesso di una delle seguenti licenze:
 - a) licenza di tipo A: della durata di dieci anni decorrenti dal giorno del rilascio, autorizza l'esercizio della pesca professionale con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'[articolo 26](#);
 - b) licenza di tipo B: della durata di un anno decorrente dal giorno del versamento della tassa di concessione, autorizza i residenti in Emilia-Romagna all'esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'[articolo 26](#);
 - c) licenza di tipo C, il cui onere è pari al 30 per cento del costo della tassa di concessione annuale prevista per la licenza di tipo B: della durata di trenta giorni decorrenti dal giorno del versamento della tassa di concessione, autorizza i residenti in Emilia-Romagna e i non residenti all'esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'[articolo 26](#).
 3. La licenza di pesca è valida per tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dalla legislazione statale in materia.
-
-

Art. 12 *Divieti* ⁽¹⁶⁾.

1. L'esercizio della pesca è vietato:
 - a) nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale, nelle zone di protezione delle specie ittiche, nelle zone a regime speciale di pesca, secondo tempi e modalità stabiliti nell'atto istitutivo;
 - b) nelle acque private, senza il consenso del proprietario;
 - c) nei canali posti in asciutta, come definito nel regolamento di cui all'articolo 26;
 - d) nelle golene allagate a seguito di eventi di piena;
 - e) in ogni altra zona in cui sia stato vietato.
2. Nelle zone di cui al comma 1, lettera a) la cattura delle specie ittiche per scopi di studio, riequilibrio ecologico o per ripopolamento delle acque interne pubbliche è consentita, previa apposita autorizzazione rilasciata dalla Regione.

3. È inoltre vietata la pesca:

- a) delle specie individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale;
- b) con le mani, subacquea e nelle acque ghiacciate;
- c) con sostanze esplosive, tossiche, anestetiche o inquinanti;
- d) con l'impiego di corrente elettrica o fonti luminose;
- e) tramite la pasturazione con sangue ovvero con miscele o parti di organi contenenti sangue;
- f) con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti, fatto salvo l'uso di pesce non vivo porzionato;
- g) con la disponibilità di esche o pasture pronte all'uso, in quantità superiore o di tipologia diversa da quelle consentite;
- h) con reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture similari, dalle macchine idrauliche, dai sifoni delle condotte idrauliche, dalle cascate, a monte e a valle dei mulini, dai ponti e dalle dighe di sbarramento;
- i) a strappo con canna o lenza a mano;
- j) prosciugando o divergendo i corsi d'acqua;
- k) ingombrando i corsi d'acqua con opere stabili, quali ammassi di pietre, di rami, o altri beni o oggetti che ne impediscano il regolare deflusso;
- l) con reti occupando più della metà dei corsi d'acqua, fatta eccezione per i corsi e per i bacini ove si pratica l'allevamento del pesce a fini economici.

4. Nei tratti di rispetto di cui al comma 3, lettera h) possono esercitare la pesca, previa apposita autorizzazione rilasciata dalla Regione, i portatori di handicap o grandi invalidi che, per effetto delle loro condizioni fisiche, non possono percorrere le rive dei corsi d'acqua.

5. È fatto altresì divieto:

- a) di abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d'acqua o nelle immediate vicinanze;
- b) di effettuare la calata e il salpamento di ogni tipo di rete, ad esclusione di quelle impiegate da postazioni fisse, in orari diversi da quelli previsti dal regolamento di cui all'articolo 26, per le acque ricadenti nella zona "B", di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b);
- c) di trasportare, dal tramonto all'alba, pesce, fatta eccezione per i pescatori professionali in possesso di idonea documentazione giustificativa e che abbiano provveduto a preventiva comunicazione alle autorità competenti secondo le modalità stabilite dalla Giunta;
- d) di trasportare, scambiare o commercializzare pesci, anfibi o crostacei, autoctoni di acqua dolce o di interesse storico-culturale, ancora vivi, esclusa l'anguilla, provenienti da acque pubbliche, salvo che tali attività siano eseguite nell'ambito degli interventi di recupero e trasferimento di cui all'articolo 9, comma 4;
- e) di esercitare l'attività di pesca o trasportare attrezzi diversi da quelli previsti per la pesca sportiva o ricreativa, durante il periodo di fermo pesca senza

idonea documentazione giustificativa e senza aver provveduto a preventiva comunicazione alle autorità competenti, secondo le modalità definite dalla Giunta.

(16) Articolo dapprima modificato dall' [art. 37, comma 2, L.R. 16 luglio 2015, n. 9](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 41](#) della medesima legge) e poi così sostituito dall' [art. 11, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#). Il testo precedente era così formulato: "Art. 12. Divieti. 1. L'esercizio della pesca è vietato: a) nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale, nelle zone di protezione delle specie ittiche e nelle eventuali zone sottoposte a ricerca scientifica, secondo tempi e modalità stabilite nell'atto istitutivo; b) nelle acque private, senza il consenso del proprietario; c) in ogni altra zona in cui sia stato vietato. 2. Nelle zone di cui al comma 1, lettera a) la cattura delle specie ittiche è consentita solo per scopi di studio o per ripopolamento delle acque interne pubbliche e l'ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale, determina i quantitativi, le modalità di prelievo e la destinazione del pesce catturato senza che ciò crei turbative ambientali. 3. È inoltre vietata la pesca: a) delle specie individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale; b) con le mani, subacquea e nelle acque ghiacciate; c) con sostanze esplosive, tossiche, anestetiche o inquinanti; d) con l'impiego di corrente elettrica o fonti luminose; e) tramite la pasturazione con sangue ovvero con miscele o parti di organi contenenti sangue; f) con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti, fatto salvo l'uso di pesce non vivo porzionato; g) con la disponibilità di esche, o pasture pronte all'uso, in quantità superiore o di tipologia diversa da quelle consentite; h) con reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture similari, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte e a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento; i) a strappo con canna o lenza a mano armate di ancoretta anche se priva di esca; j) prosciugando o divergendo i corsi d'acqua; k) ingombrando i corsi d'acqua con opere stabili, quali ammassi di pietre, di rami, o altri beni o oggetti che ne impediscano il regolare deflusso; l) con reti occupando più della metà dei corsi d'acqua, fatta eccezione per i corsi e per i bacini ove si pratica l'allevamento del pesce a fini economici. 4. Nei tratti di rispetto di cui alla lettera h) del comma 3, possono esercitare la pesca, previa apposita autorizzazione rilasciata dall'Ente territorialmente competente, i portatori di handicap o grandi invalidi che, per effetto delle loro condizioni fisiche, non possono percorrere le rive dei corsi d'acqua. 5. È fatto altresì divieto: a) di abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d'acqua o nelle immediate vicinanze; b) di collocare reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture simili, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte e a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento."

Art. 13 Pesca professionale e licenza ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾.

1. La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici di cui al [decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#) (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'[articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96](#)), in possesso della licenza disciplinata al comma 2 e che abbiano provveduto al versamento della tassa annuale di concessione. Tale versamento consente l'esercizio della pesca ed è valido per un periodo di un anno decorrente dal giorno corrispondente a quello del rilascio della licenza e non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante detto periodo.
2. La licenza per la pesca professionale è rilasciata, dietro presentazione della prova dell'avvenuto versamento della tassa di rilascio, dalla Regione a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca.
3. È istituito apposito elenco in cui sono iscritti i pescatori professionali delle acque interne, suddiviso in sezioni territoriali.
4. L'esercizio della pesca professionale è consentito esclusivamente nei corpi idrici individuati a tal fine dalla Regione, a condizione che venga garantito un utilizzo sostenibile delle risorse ittiche.
5. Nelle acque ricadenti nella zona "B", di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b), l'esercizio della pesca professionale è consentito previa autorizzazione rilasciata dalla Regione sulla base dei criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 26.
6. I pescatori professionali forniscono annualmente alla Regione i dati sui prelievi effettuati. In caso di omissione di tale adempimento la Regione, previa diffida a provvedere, sospende, da tre a dodici mesi, la licenza di pesca professionale ai soggetti inadempienti.
7. Salvo diversa disposizione nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì la pesca sportiva, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

(17) Articolo così sostituito dall' [art. 12, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#). Il testo precedente era così formulato: "Art. 13. Pesca professionale e licenza. 1. La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici di cui al [decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#) (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'[articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96](#)), in possesso della licenza disciplinata al comma 2 e che abbiano provveduto al versamento della tassa annuale di concessione. Tale versamento è valido per un periodo di un anno decorrente dal giorno corrispondente a quello del rilascio della licenza e non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante detto periodo. 2. La licenza per la pesca professionale è rilasciata, dietro

presentazione della prova dell'avvenuto versamento della tassa di rilascio, dall'ente territorialmente competente individuato in relazione alla residenza del richiedente, su modello predisposto dalla Regione, a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca. 3. È istituito presso la Regione apposito elenco in cui sono iscritti i pescatori professionali e gli acquacoltori delle acque interne di cui all'[articolo 17](#), suddiviso in sezioni territoriali, aggiornato dagli enti territorialmente competenti, secondo le modalità che verranno definite nel regolamento di cui all'[articolo 26](#). 4. L'esercizio della pesca professionale è consentito esclusivamente nei corpi idrici individuati a tal fine dagli enti territorialmente competenti, a condizione che venga garantito un utilizzo sostenibile delle risorse ittiche. 5. Gli Enti territorialmente competenti possono limitare l'esercizio della pesca professionale, per le esigenze connesse alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico. 6. I pescatori professionali forniscono annualmente all'ente territorialmente competente i dati sui prelievi effettuati. In caso di omissione di tale adempimento, gli enti territorialmente competenti, previa diffida a provvedere, possono sospendere la licenza di pesca professionale ai soggetti inadempienti. 7. Salvo diversa disposizione degli enti territorialmente competenti, nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì la pesca sportiva, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.”.

(18) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 14 marzo 2016, n. 357](#).

Art. 14 *Pesca sportiva e licenza* ⁽¹⁹⁾.

1. La licenza di pesca sportiva che autorizza l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici ed il codice fiscale del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d'identità valido.

2. La licenza di pesca sportiva non è richiesta:

a) a coloro che su incarico o espressa autorizzazione della Regione o degli enti di gestione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000, per i rispettivi territori di competenza, svolgono catture di esemplari di fauna ittica nell'ambito d'interventi programmati dalla pubblica amministrazione o nell'ambito di programmi di studio o di ricerca;

b) agli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;

c) ai minori di anni dodici se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato ai sensi del presente articolo;

d) ai minori di anni diciotto, se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico

e all'esercizio della pesca, organizzato dalle associazioni piscatorie, i cui contenuti rispondano a quanto definito nel regolamento di cui all'articolo 26;

e) a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;

f) ai soggetti di cui all'[articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

g) agli stranieri per la partecipazione a competizioni sportive;

h) per la pesca a pagamento;

i) per la pesca in spazi privati.

3. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio della Regione Emilia-Romagna.

(19) Articolo così sostituito dall' [art. 13, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#). Il testo precedente era così formulato: "Art. 14. Pesca sportiva e licenza. 1. La licenza di pesca sportiva che autorizza l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d'identità valido. 2. La licenza di pesca sportiva non è richiesta: a) a coloro che su incarico o espressa autorizzazione della Regione o degli enti territorialmente competenti svolgono catture di esemplari di fauna ittica nell'ambito d'interventi programmati dalla pubblica amministrazione o nell'ambito di programmi di studio o di ricerca; b) agli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi; c) ai minori di anni dodici se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato ai sensi del presente articolo; d) ai minori di anni diciotto, se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e all'esercizio della pesca, organizzato dalle associazioni piscatorie; e) a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età; f) ai soggetti di cui all'[articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); g) agli stranieri per la partecipazione a competizioni sportive; h) per la pesca a pagamento; i) per la pesca in spazi privati. 3. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio della regione Emilia-Romagna."

Art. 15 *Tesserino di pesca controllata* ⁽²⁰⁾.

1. I pescatori in regola con il versamento della tassa di concessione richiesta per la licenza di pesca sportiva che intendono esercitare la pesca di salmonidi devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione ittica regionale, può prescrivere l'adozione di analogo tesserino per la pesca di altre specie.

3. I tesserini per la pesca controllata sono rilasciati e ritirati annualmente dalla Regione in collaborazione con altri enti territoriali e anche attraverso le associazioni piscatorie, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 26.

(20) Articolo così sostituito dall' *art. 14, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2*. Il testo precedente era così formulato: "Art. 15. Tesserino di pesca controllata. 1. I pescatori in regola con il versamento della tassa di concessione richiesta per la licenza di pesca sportiva che intendono esercitare la pesca nelle acque a salmonidi o timallidi devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture. 2. Su proposta dell'ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale, la Giunta regionale può prescrivere l'adozione di analogo tesserino per la pesca in altre acque. 3. I tesserini di pesca controllata sono rilasciati dall'ente territorialmente competente, secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale. 4. Gli enti territorialmente competenti, anche attraverso le associazioni piscatorie, provvedono al ritiro dei tesserini di cui ai commi 1 e 2, ai fini del conteggio delle presenze e dei prelievi di pesca."

Art. 16 *Sistema informativo* ⁽²¹⁾.

1. La Regione istituisce il Sistema per la gestione informatizzata delle licenze di pesca sportive e dei tesserini di pesca controllata, di seguito denominato sistema.

2. Al sistema partecipano la Regione, le associazioni piscatorie di cui all'articolo 7 e i soggetti preposti alla vigilanza, per le finalità istituzionali previste dalla presente legge e nei limiti delle competenze di ciascun soggetto.

3. La Giunta regionale definisce la modalità di disciplina del sistema, le modalità di partecipazione e i ruoli che i soggetti di cui al comma 2 avranno all'interno del sistema.

4. La base dati del sistema appartiene alla Regione Emilia - Romagna, la quale può comunicare i dati personali relativi ai soggetti titolari delle licenze di cui al comma 1 ai soggetti pubblici o privati di cui al comma 2, coinvolti nella gestione del sistema.

5. I dati personali oggetto di comunicazione ai soggetti di cui al comma 4 sono i dati anagrafici e il codice fiscale dei soggetti titolari delle licenze di pesca sportiva.
6. Le modalità di accesso alla base informativa sono definite da apposito provvedimento.

(21) Articolo così sostituito dall' *art. 15, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2*. Il testo precedente era così formulato: "Art. 16. Sistema informativo. 1. La Regione Emilia-Romagna istituisce il Sistema per la gestione informatizzata delle licenze di pesca sportive e dei tesserini di pesca controllata, di seguito denominato sistema. 2. Con apposito provvedimento regionale sono definite le modalità di disciplina del sistema, incluso il pagamento on line della tassa di cui all'*articolo 14*. 3. A decorrere dall'attivazione del sistema di cui al comma 1 il pescatore esibisce l'attestazione rilasciata in formato elettronico. 4. I dati delle licenze di pesca sportiva e dei tesserini di pesca controllata relativi a nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza dei pescatori, nonché i dati annotati dal pescatore sui tesserini relativi alla tipologia della licenza e al versamento della tassa di concessione, alle specie e ai quantitativi pescati, alla data e luogo del prelievo sono trattati dalla Regione, dagli enti territorialmente competenti, dalle associazioni piscatorie e dai soggetti preposti alla vigilanza per le finalità istituzionali previste dalla presente legge e nei limiti delle competenze e attività attribuite a ciascun ente. 5. La base dati del sistema è fondata sullo scambio d'informazioni, anche mediante interconnessione, tra Regione, enti territorialmente competenti, associazioni piscatorie e soggetti preposti alla vigilanza, secondo le modalità di accesso determinate dalla Regione. 6. I dati di cui al comma 4 devono essere oggetto di comunicazione e d'interconnessione tramite il sistema tra Regione, enti territorialmente competenti, associazioni piscatorie e dai soggetti preposti alla vigilanza, con le modalità definite dalla Regione."

Art. 17 *Impianti ed esercizio dell'attività di acquacoltura* ⁽²²⁾.

1. L'attività di acquacoltura è esercitata da imprenditori ittici negli impianti in possesso della prescritta autorizzazione sanitaria ai sensi del *decreto legislativo n. 148 del 2008* e della disciplina regionale attuativa; tale attività può essere esercitata in aree demaniali, previa concessione rilasciata dalla Regione o da altra amministrazione pubblica competente.
2. Le specie allevabili sono esclusivamente quelle autoctone ovvero quelle individuate secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 2 e possono essere destinate al consumo alimentare, a uso ornamentale e a scopi di ripopolamento, di riproduzione e di ricerca.

(22) Articolo così sostituito dall' *art. 16, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2*. Il testo precedente era così formulato: "Art. 17. Impianti ed esercizio dell'attività di acquacoltura. 1. L'attività di acquacoltura è esercitata da imprenditori ittici negli impianti autorizzati dall'ente territorialmente competente, acquisita la prescritta autorizzazione sanitaria ai sensi del *decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148* (Attuazione della *direttiva 2006/88/CE* relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie) e della disciplina regionale attuativa; tale attività può essere esercitata in aree demaniali previa concessione rilasciata dalla Regione o da altra amministrazione pubblica competente. 2. Le specie allevate possono essere destinate al consumo alimentare, a uso ornamentale e a scopi di ripopolamento, di riproduzione e di ricerca."

TITOLO III

Attività collegate alla pesca e disposizioni particolari per attività diverse

Art. 18 *Attività agonistiche* ⁽²³⁾.

1. Per attività agonistiche si intendono le competizioni svolte nei campi di gara organizzate da associazioni e società di pescatori sportivi a norma dei regolamenti nazionali e internazionali approvati dal CONI. Modalità diverse possono essere autorizzate con apposito provvedimento regionale.

2. La Giunta regionale approva il piano per l'allestimento di campi di gara permanenti o temporanei, acquisendo, ove necessario, il parere dei consorzi di bonifica.

I campi di gara non possono essere allestiti in acque a salmonidi.

3. La gestione dell'attività agonistica sui campi di gara permanenti e temporanei è affidata dalla Regione, ovvero dai consorzi di bonifica per i territori di competenza, alle associazioni piscatorie secondo modalità e impegni concordati. Quando non sono in svolgimento gare, l'esercizio della pesca è libero.

4. Le gare si svolgono, di norma, con il mantenimento del pesce in vivo e la reimmissione del pescato nelle acque del campo di gara. Tale reimmissione non è da considerarsi attività di ripopolamento.

(23) Articolo così sostituito dall' [art. 17, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#). Il testo precedente era così formulato: "Art. 18. Attività agonistiche. 1. Per attività agonistiche si intendono le competizioni svolte nei campi di gara organizzate da associazioni e società di pescatori sportivi a norma dei regolamenti nazionali e internazionali approvati dal CONI. Modalità diverse possono essere approvate dall'ente territorialmente competente, in conformità alle direttive regionali. 2. L'ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale, approva il piano per l'allestimento di campi di gara permanenti o temporanei. I campi di gara non possono essere allestiti in acque a salmonidi. 3. La gestione dei campi di gara permanenti e temporanei è affidata dagli enti territorialmente competenti alle associazioni piscatorie, secondo modalità e impegni concordati. Quando non sono in svolgimento gare, l'esercizio della pesca è libero. 4. Le gare si svolgono, di norma, con il mantenimento del pesce in vivo e la reimmissione del pescato nelle acque del campo di gara. Tale reimmissione non è da considerarsi attività di ripopolamento."

Art. 19 *Impianti di pesca a pagamento.*

1. La gestione di impianti per la pesca a pagamento può essere consentita esclusivamente nei laghetti e specchi d'acqua, appositamente delimitati, situati all'interno di proprietà private anche comunicanti con acque pubbliche. L'attività è autorizzata dalla Regione, acquisite le prescritte autorizzazioni di altre amministrazioni e nel rispetto delle previsioni di cui al [decreto legislativo n. 148 del 2008](#) e della relativa disciplina regionale, ivi compresa la registrazione nella Banca dati nazionale dell'acquacoltura ⁽²⁴⁾.
2. Quando l'impianto è in collegamento con acque pubbliche, devono essere adottate misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica.
3. Negli impianti di cui al comma 1 è consentita la pesca senza licenza.
4. Ai fruitori degli impianti non è concesso asportare prodotti vivi.

(24) Comma così sostituito dall' [art. 18, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#). Il testo precedente era così formulato: "1. La gestione di impianti per la pesca a pagamento può essere consentita esclusivamente nei laghetti e specchi d'acqua, appositamente delimitati, situati all'interno di proprietà private anche comunicanti con acque pubbliche. L'attività è autorizzata dall'ente territorialmente competente, acquisite le prescritte autorizzazioni di altre amministrazioni e nel rispetto delle previsioni di cui al [decreto legislativo n. 148 del 2008](#) e della relativa disciplina regionale."

Art. 20 *Aree di pesca regolamentata* ⁽²⁵⁾.

1. La Giunta regionale, su richiesta di uno o più comuni o di loro unioni, può istituire aree di pesca regolamentata affidate in gestione ai comuni interessati o alle loro unioni. Tali aree non possono coprire una percentuale superiore al 40 per cento della superficie o della lunghezza dei singoli corpi idrici, destinati alla pesca, dei comuni sui quali insistono.
 2. Qualora l'area richiesta interessi aree protette, nazionali e regionali o siti della Rete Natura 2000, l'istituzione di cui al comma 1 è disposta a seguito di acquisizione del nulla osta, rilasciato dal competente ente di gestione.
 3. L'esercizio della pesca in tali aree rimane vincolato all'obbligo del possesso della licenza di pesca sportiva. L'utilizzo del tesserino di pesca regolamentata di cui all'articolo 15 è disciplinato con l'atto istitutivo di tali aree.
 4. L'atto istitutivo di tali aree deve descrivere almeno:
 - a) l'analisi delle condizioni ambientali iniziali;
 - b) il piano di gestione dell'area, che deve comprendere le modalità di pesca, l'intensità e le caratteristiche del prelievo e del successivo ripopolamento;
 - c) gli interventi di riqualificazione ambientale, al fine di ottenere un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente;
 - d) gli elementi per la verifica del rispetto della percentuale di cui al comma 1;
 - e) gli indicatori per la verifica periodica dell'attività.
 5. Al fine di regolamentare l'accesso nelle aree di pesca regolamentata, il comune o i comuni interessati rilasciano permessi a pagamento e introitano i corrispettivi che sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di materiale ittico, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative.
 6. Il comune o i comuni interessati possono affidare in gestione le aree di cui al comma 1 alle associazioni di cui all'articolo 7 o ad associazioni di promozione sociale di cui alla [legge regionale n. 34 del 2002](#), operanti nel territorio, in base alle procedure previste dalla normativa nazionale conforme alla disciplina comunitaria.
 7. L'istituzione dell'area di pesca regolamentata può essere revocata per esigenze di tutela della fauna ittica ovvero per accertate inadempienze gestionali.
-

(25) Articolo così sostituito dall' [art. 19, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#). Il testo precedente era così formulato: "Art. 20. Aree di pesca regolamentata. 1. L'ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale e previo nulla-osta della Regione, può istituire, in zone di particolare rilevanza turistica, aree di pesca regolamentata affidate in gestione ai Comuni interessati. Tali aree non possono coprire una percentuale superiore al 40 per cento della superficie dei singoli corpi idrici, destinati alla pesca, dei Comuni sui quali insistono. 2. L'esercizio della pesca in tali aree rimane vincolato all'obbligo del possesso della licenza di pesca sportiva. 3. L'atto istitutivo di tali aree deve descrivere almeno: a) le tipologie di pesca ammesse; b) le modalità, l'intensità e le caratteristiche del prelievo e del successivo ripopolamento; c) gli interventi di riqualificazione ambientale, al fine di ottenere un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente; d) gli elementi per la verifica del rispetto della percentuale di cui al comma 1. 4. Al fine di regolamentare l'accesso nelle aree di pesca regolamentata, il Comune o i Comuni interessati rilasciano permessi a pagamento e introitano i corrispettivi che sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di materiale ittico, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative. 5. Il Comune o i Comuni interessati possono affidare in gestione le aree di cui al comma 1 alle associazioni di cui all'[articolo 7](#), ad associazioni di promozione sociale di cui alla [legge regionale n. 34 del 2002](#), o a organizzazioni di volontariato, di cui alla [legge regionale n. 12 del 2005](#), operanti nel territorio, in base alle procedure previste dalla normativa nazionale conforme alla disciplina comunitaria."

Art. 21 *Cattura di anfibi e crostacei* ⁽²⁶⁾.

1. Per finalità di tutela e conservazione di specie appartenenti alla fauna minore, sul territorio regionale è vietata la cattura di anfibi e crostacei autoctoni di acqua dolce.
2. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto al comma 1, in ragione dell'andamento delle popolazioni presenti sul territorio, può consentirne la cattura per specifici periodi di tempo e in determinate località, indicando le modalità e gli attrezzi consentiti.
3. L'allevamento di anfibi e crostacei per scopi alimentari è considerato attività di acquacoltura ai sensi dell'articolo 17.

(26) Articolo così sostituito dall' [art. 20, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#). Il testo precedente era così formulato: "Art. 21. Cattura delle rane. 1. Per finalità di tutela e conservazione di specie appartenenti alla fauna minore, sul territorio regionale, è vietata la cattura di rane verdi. 2. La Giunta regionale, in deroga a

quanto previsto al comma 1, in ragione dell'andamento delle popolazioni presenti sul territorio e sentita la Commissione ittica regionale, può consentirne la cattura per specifici periodi di tempo e in determinate località, indicando le modalità e gli attrezzi di pesca consentiti. 3. L'allevamento delle rane per scopi alimentari è considerato attività di pesca professionale ai sensi dell'[articolo 13.](#)".

Art. 22 *Protezione e sfruttamento dell'anguilla europea* ⁽²⁷⁾.

1. In applicazione del [Regolamento \(CE\) n. 1100/2007](#) del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea, la Giunta regionale definisce, in uno specifico piano di gestione, le misure per la protezione e lo sfruttamento sostenibile dello stock di anguilla europea della specie *Anguilla anguilla*.

(27) Comma così modificato dall' [art. 21, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2.](#)

TITOLO IV

Vigilanza, controlli e disposizioni finali

Capo I

Vigilanza, controlli e sanzioni

Art. 23 *Vigilanza ittica* ⁽²⁸⁾.

1. Le province e la Città metropolitana di Bologna, secondo quanto disposto dalla [legge regionale n. 13 del 2015](#), svolgono le funzioni di vigilanza ittica per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nella presente legge o derivanti dalla sua applicazione.

2. Alle province e alla Città metropolitana di Bologna competono in particolare:

a) le funzioni di vigilanza e di controllo derivanti dall'applicazione della presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi nonché le attività di formazione e di impiego del personale di istituto e volontario necessario allo svolgimento di tali funzioni;

b) la nomina delle commissioni, lo svolgimento degli esami ed il rilascio degli attestati di idoneità ai cittadini che aspirano alla qualifica di guardia ittica;

c) il controllo sui corsi gestiti da enti o centri di formazione professionale e dalle associazioni piscatorie per la preparazione dei volontari da impegnare nel controllo dell'esercizio della pesca e nella tutela dell'ambiente e della fauna ittica.

3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica, le province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono del proprio personale dipendente nonché delle guardie volontarie ittiche di cui all'[articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604](#) (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca). Le province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono, altresì, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'[articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23](#) (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).

(28) Articolo così sostituito dall' [art. 22, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#). Il testo precedente era così formulato: "Art. 23. Vigilanza ittica. 1. L'ente territorialmente competente svolge le funzioni di vigilanza ittica per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nella presente legge o derivanti dalla sua applicazione. 2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica l'ente territorialmente competente si avvale del proprio personale dipendente nonché delle guardie volontarie ittiche di cui all'[articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604](#) (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca). L'ente territorialmente competente si avvale, altresì, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'[articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23](#) (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica). 3. L'ente territorialmente competente coordina l'attività di vigilanza ittica volontaria. La Regione, con apposita direttiva, individua modalità omogenee per l'impiego delle guardie volontarie, per uniformarne l'espletamento dei relativi compiti."

Art. 24 *Controlli.*

1. I soggetti preposti alla vigilanza ittica sono autorizzati a chiedere, a qualsiasi persona in esercizio o in attitudine di pesca, l'esibizione della licenza di pesca, dei versamenti delle concessioni, di un documento di riconoscimento, della fauna ittica catturata o raccolta, nonché a ispezionare le attrezzature e le esche usate.

Art. 25 *Sanzioni* ⁽²⁹⁾.

1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e nelle relative norme d'attuazione, ove il fatto non costituisca reato e ove non sia prevista una sanzione amministrativa dalla legge dello Stato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) pesca senza la prescritta licenza di pesca sportiva: da euro 80,00 a euro 480,00. La medesima sanzione si applica a chi, pur essendone munito, non è stato in grado di esibire la licenza al momento del controllo; se la licenza viene presentata all'apposito ufficio entro il termine di quindici giorni, è ammesso il pagamento di una somma da euro 20,00 a euro 120,00 e gli attrezzi sequestrati sono restituiti;

b) pesca senza il tesserino di pesca controllata, quando previsto, o senza aver riportato le registrazioni obbligatorie: da euro 80,00 a euro 480,00;

c) pesca subacquea, con le mani, nelle acque ghiacciate; pesca, senza autorizzazione, nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale e nelle zone di protezione delle specie ittiche: da euro 100,00 a euro 600,00;

d) pesca con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti: da euro 50,00 a euro 300,00;

e) abbandono di esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze, immissione di rifiuti nelle acque; accesso motorizzato alle sommità arginali prive di strade rotabili e agli alvei di magra di canali e corsi d'acqua con veicoli diversi dai ciclomotori sino a 50 cc di cilindrata: da euro 50,00 a euro 300,00;

f) compimento di atti che possano arrecare danno agli argini, ai manufatti di bonifica e, in particolare, al cotico erboso; modificazione del corso o del livello delle acque: da euro 500,00 a euro 3.000,00. La medesima sanzione si applica in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9, commi 5 e 6;

g) organizzazione di gare di pesca nelle acque pubbliche al di fuori dei casi previsti: da euro 150,00 a euro 2.500,00;

h) organizzazione della pesca a pagamento senza la prescritta autorizzazione: da euro 250,00 a euro 2.500,00. Qualora la pesca a pagamento avvenga in acque pubbliche del demanio, la sanzione è elevata da euro 500,00 a euro 3.000,00. Inosservanza delle altre prescrizioni relative alla pesca a pagamento e dei contenuti dell'autorizzazione: da euro 120,00 a euro 780,00;

i) allevamento di fauna ittica in assenza o in violazione dei contenuti dell'autorizzazione o della concessione di derivazione dell'acqua: da euro 120,00 a euro 780,00. Assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 5: da euro 250,00 a euro 1.500,00. Allevamento di specie ittiche non autorizzate: da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Inosservanza delle altre prescrizioni relative all'acquacoltura: da euro 100,00 a euro 600,00;

j) trasporto, dal tramonto all'alba, di pesce, fatti salvi i casi di cui all'[articolo 40, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154](#) (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale): da euro 200,00 a euro 1.200,00. Si applica la medesima sanzione se la violazione è commessa da un soggetto in possesso della licenza di pesca professionale privo di idonea documentazione giustificativa e che non abbia provveduto a preventiva comunicazione alle autorità competenti; la sanzione è dimezzata nella misura

edittale minima e massima in caso di assenza di idonea documentazione giustificativa o di preventiva comunicazione;

k) trasporto, scambio o commercializzazione di pesci, anfibi o crostacei, autoctoni di acqua dolce o di interesse storico-culturale, ancora vivi, esclusa l'anguilla, provenienti da acque pubbliche e fatti salvi i casi di cui all'[articolo 40, comma 3, della legge n. 154 del 2016](#): da euro 250,00 a euro 1.500,00;

l) esercizio dell'attività di pesca o trasporto di attrezzi diversi da quelli previsti per la pesca sportiva o ricreativa, durante il periodo di fermo pesca, senza idonea documentazione giustificativa e senza aver provveduto a preventiva comunicazione alle autorità competenti: da euro 240,00 a euro 1.440,00;

m) non consentire al personale di vigilanza l'ispezione di luoghi e cose, al fine di accertare le violazioni: da euro 100,00 a euro 600,00 ⁽³⁰⁾;

n) inosservanza di ogni altra prescrizione contenuta nella presente legge, nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 26, nelle disposizioni istitutive delle zone di tutela della fauna ittica, di cui all'articolo 10, e negli altri atti d'attuazione della presente legge: da euro 50,00 a euro 300,00.

2. Per la pesca senza licenza, la sanzione amministrativa assorbe la sanzione tributaria relativa al mancato pagamento della tassa di concessione.

3. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) gli agenti accertatori, qualora competenti, procedono altresì al sequestro degli attrezzi e del pescato.

4. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere j), k) e l) gli agenti accertatori, qualora competenti, procedono altresì al sequestro degli attrezzi e del pescato, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Nei casi di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) e n) gli agenti provvedono al sequestro della fauna ittica illegalmente detenuta. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza; delle reimmisioni effettuate è data certificazione con apposito verbale. Il materiale ittico sequestrato già morto è smaltito con spese a carico del trasgressore.

5. Per le violazioni di cui al comma 1, se commesse da un soggetto in possesso della licenza per la pesca professionale, l'autorità competente provvede, altresì, alla sospensione dell'autorizzazione da sei a diciotto mesi. L'autorizzazione è revocata nel caso di ripetute gravi violazioni o in assenza dei necessari requisiti. Il provvedimento di sospensione o di revoca delle autorizzazioni e delle concessioni è adottato a seguito di comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che il trasgressore ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. Qualora il trasgressore abbia già riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca, la sanzione da irrogarsi è raddoppiata nella misura edittale minima e massima.

7. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, del sequestro, della confisca e della sospensione o revoca di autorizzazioni e concessioni si osservano le norme della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale), della [legge regionale 28 aprile 1984, n. 21](#) (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e del [decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571](#) (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), concernente modifiche al sistema penale). Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni sono le province e la Città metropolitana di Bologna.

8. I proventi relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono introitati dalle province e dalla Città metropolitana di Bologna, a norma della [legge regionale n. 13 del 2015](#).

(29) Articolo dapprima modificato dall' [art. 37, commi 3, 4, 5 e 6, L.R. 16 luglio 2015, n. 9](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 41](#) della medesima legge) e poi così sostituito dall' [art. 23, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#). Il testo precedente era così formulato: "Art. 25. Sanzioni. 1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e nelle relative norme d'attuazione, ove il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) pesca senza la prescritta licenza: da euro 80,00 a euro 480,00. Si applica la sanzione da euro 12,00 a euro 36,00 per chi, pur essendone munito, non è stato in grado di esibire la licenza al momento del controllo ma la presenta all'apposito ufficio entro il termine di quindici giorni; b) pesca senza il tesserino, quando previsto, o senza aver registrato le catture effettuate: da euro 80,00 a euro 480,00; c) pesca con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti e anestetiche, con l'impiego della corrente elettrica o con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica: da euro 1000,00 a euro 6000,00 nonché revoca della licenza di pesca; d) pesca subacquea, con le mani, nelle acque ghiacciate o con attrezzi diversi da quelli autorizzati; pesca, senza autorizzazione, nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale e nelle zone di protezione delle specie ittiche: da euro 100,00 a euro 600,00; e) pesca, immissione, trasporto e allevamento di specie ittiche non autorizzate: da euro 1000,00 a euro 6000,00; e-bis) pesca con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti: da euro 500,00 a euro 3000,00; f) abbandono di esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze, immissione di rifiuti nelle acque; accesso motorizzato alle sommità arginali prive di strade rotabili e agli alvei di magra di canali e corsi d'acqua con veicoli diversi dai ciclomotori sino a 50 cc di cilindrata: da euro 50,00 a euro 300,00; g) compimento di atti che possano arrecare danno agli argini, ai manufatti di bonifica e, in particolare, al cotico erboso; modificazione del corso o del livello delle acque: da euro 500,00 a euro 3000,00; h) organizzazione di gare di pesca nelle acque pubbliche al di fuori dei casi previsti: da euro 150,00 a euro 2500,00; i) organizzazione della pesca a pagamento senza la prescritta autorizzazione: da euro 250,00 a euro 2500,00. Qualora la pesca a pagamento avvenga in acque

pubbliche del demanio, la sanzione è elevata da euro 500,00 a euro 3000,00. Inosservanza delle altre prescrizioni relative alla pesca a pagamento e dei contenuti dell'autorizzazione: da euro 120,00 a euro 780,00; j) allevamento di fauna ittica in assenza o in violazione dei contenuti dell'autorizzazione o della concessione di derivazione dell'acqua: da euro 120,00 a euro 780,00. Inosservanza delle altre prescrizioni relative all'acquacoltura: da euro 100,00 a euro 600,00; k) inosservanza di ogni altra prescrizione relativa all'esercizio della pesca contenuta nella presente legge, nel regolamento di attuazione di cui all'[articolo 26](#), nelle disposizioni istitutive delle zone di tutela della fauna ittica, di cui all'[articolo 10](#), e negli altri atti d'attuazione della presente legge: da euro 50,00 a euro 300,00. La stessa sanzione si applica a chi, durante l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche, non consente al personale di vigilanza l'ispezione di luoghi e cose al fine di accertare le violazioni. 2. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera a) la sanzione amministrativa assorbe la sanzione tributaria relativa al mancato pagamento della tassa di concessione. 3. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) gli agenti accertatori, qualora competenti, procedono altresì al sequestro degli attrezzi e del pescato. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera c) gli agenti accertatori procedono anche alla confisca degli attrezzi e del pescato, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Negli altri casi di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i), j) e k), gli agenti provvedono al sequestro della fauna ittica illegalmente detenuta. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza; delle reimmessioni effettuate è data certificazione con apposito verbale. 4. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera i), ultimo capoverso e lettera j) l'autorità competente provvede, altresì, alla sospensione dell'autorizzazione da sei a diciotto mesi. L'autorizzazione è revocata nel caso di ripetute gravi violazioni o in assenza dei necessari requisiti. Il provvedimento di sospensione o di revoca delle autorizzazioni e delle concessioni è adottato a seguito di comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che il trasgressore ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, ovvero che è stato definito il relativo giudizio. 5. Qualora il trasgressore abbia già riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca, la sanzione da irrogarsi è raddoppiata nella misura edittale minima e massima. 6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, del sequestro, della confisca e della sospensione o revoca di autorizzazioni e concessioni si osservano le norme della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale), della [legge regionale 28 aprile 1984, n. 21](#) (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e del [decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571](#) (Norme per l'attuazione degli [articoli 15](#), ultimo comma, e [17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), concernente modifiche al sistema penale). L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è l'ente territorialmente competente.”.

(30) Lettera così modificata dall' [art. 3, comma 1, L.R. 18 luglio 2017, n. 15](#).

Capo II

Regolamento di attuazione e disposizioni finali

Art. 26 *Regolamento di attuazione* ⁽³¹⁾ ⁽³²⁾.

1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce le norme di attuazione della presente legge e in particolare disciplina:

- a) i periodi di divieto di cattura e detenzione delle diverse specie ittiche, con particolare riferimento a quelle autoctone e di maggior pregio alieutico;
- b) i criteri, le modalità di svolgimento e i limiti relativi all'esercizio dell'acquacoltura;
- c) gli attrezzi e le quantità e qualità di esche e pasture utilizzabili in relazione alle caratteristiche ittiogeniche dei corpi idrici;
- d) le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca sportiva e le gare di pesca;
- e) i limiti quantitativi giornalieri o stagionali di prelievo per pescatore, le dimensioni per specie da prelevare, le specie pescabili;
- f) la gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque di bonifica;
- g) l'uso dei tesserini di pesca controllata;
- h) i contenuti dei corsi di avvicinamento alla pesca di cui all'articolo 14;
- i) i criteri per la gestione dell'attività agonistica sui campi di gara;
- j) i criteri per la definizione del carico di pesca professionale sostenibile sui corpi idrici classificati di categoria B in cui è ammessa la pesca di mestiere ai sensi dell'articolo 13.

(31) Articolo così sostituito dall' [art. 24, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2](#). Il testo precedente era così formulato: "Art. 26. Regolamento di attuazione. 1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce le norme di attuazione della presente legge e in particolare disciplina: a) le modalità d'intervento per la conservazione della fauna ittica e dell'ambiente; b) i periodi di divieto di cattura e detenzione delle diverse specie ittiche, con particolare riferimento a quelle autoctone e di maggior pregio alieutico; c) gli aspetti di dettaglio, i criteri, le modalità di svolgimento e i limiti relativi all'esercizio dell'attività di pesca, con particolare riferimento alla pesca professionale e all'acquacoltura; d) gli attrezzi e le quantità e qualità di esche e pasture utilizzabili in relazione alle caratteristiche ittiogeniche dei corpi idrici; e) i limiti quantitativi giornalieri o stagionali di prelievo per pescatore, le dimensioni minime per specie da prelevare, le specie pescabili; f) la gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque di bonifica; g) la gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme esclusive di pesca comunque denominate e costituite; h) l'uso delle licenze con riferimento alle diverse tipologie di pesca e dei tesserini di pesca controllata; i) le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca sportiva e le gare di pesca, nonché la pesca nelle cave e negli specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata; j) per la pesca nei laghetti a pagamento, i criteri autorizzativi, anche

sotto il profilo naturalistico-ambientale, nonché le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca; k) le opere obbligatorie per la prevenzione della predazione degli uccelli ittiofagi, nonché le taglie minime per le specie destinate alla commercializzazione a fini alimentari umani negli impianti di acquacoltura; l) il piano di gestione delle anguille; m) i criteri e le modalità per il monitoraggio sui prodotti ittici in ordine sia all'idoneità al consumo umano sia al controllo delle malattie infettive e diffusive.”.

(32) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il [Reg.reg. 2 febbraio 2018, n. 1](#).

Art. 27 *Disposizioni transitorie e abrogazione di leggi* ⁽³³⁾.

1. Sono abrogati:

- a) la [legge regionale 10 luglio 1978 n. 23](#) (Licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne);
- b) la [legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11](#) (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia - Romagna);
- c) il [Reg. reg. 16 agosto 1993, n. 29](#) (Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna).

2. Fino all'approvazione del regolamento regionale di cui all'articolo 26 si continua ad applicare il [Reg. reg. n. 29 del 1993](#), in quanto compatibile con la presente legge.

3. Fino all'approvazione del nuovo Piano ittico regionale ai sensi dell'articolo 4 continuano ad avere efficacia le previsioni contenute nel Piano ittico regionale 2006-2010 e nei piani ittici provinciali nonché i procedimenti amministrativi di attuazione dei medesimi piani.

4. Le licenze di tipo A già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla loro scadenza; le licenze di tipo B già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla data di scadenza del versamento della tassa di concessione.

5. I pescatori di professione possono esercitare la pesca professionale nelle aree ove questa è consentita ricadenti nella zona "B" fino al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 5 e comunque non oltre otto mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 26

(33) Articolo così sostituito dall' *art. 25, comma 1, L.R. 6 marzo 2017, n. 2*. Il testo precedente era così formulato: "Art. 27. Disposizioni transitorie e abrogazione di leggi. 1. Sono abrogati: a) la *legge regionale 10 luglio 1978, n. 23* (Licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne); b) la *legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11* (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna); c) il *Reg. reg. 16 agosto 1993, n. 29* (Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna). 2. Fino all'approvazione del regolamento regionale di cui all'*articolo 26* si continuano ad applicare le disposizioni concernenti la classificazione delle zone di cui all'*articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 11 del 1993* e il *Reg. reg. n. 29 del 1993*, in quanto compatibili con la presente legge. 3. Fino all'approvazione del nuovo Piano Ittico regionale ai sensi dell'*articolo 4* continuano ad avere efficacia le previsioni contenute nel Piano ittico regionale 2006-2010 e nei relativi Piani ittici provinciali 2006-2010 nonché i procedimenti amministrativi di attuazione dei medesimi piani. 4. Le commissioni nominate ai sensi della *legge regionale n. 11 del 1993* rimangono in carica fino al 31 dicembre 2012. 5. Le licenze di tipo A già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla loro scadenza; le licenze di tipo B già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla data di scadenza del versamento della tassa di concessione. 6. I pescatori di professione a cui sia stata riservata la pesca da parte del Presidente della Provincia, ai sensi dell'*articolo 2, comma 8-bis del Reg. reg. n. 29 del 1993*, possono esercitare la pesca professionale nell'area riservata fino al rilascio delle concessioni sui beni del demanio idrico da parte delle autorità competenti e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge."

Art. 28 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'*articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40* (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della *L.R. 6 luglio 1977, n. 31* e *L.R. 27 marzo 1972, n. 4*).

Art. 29 *Clausola valutativa.*

1. Ogni cinque anni, e comunque prima dell'approvazione del Piano ittico regionale, l'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti. A tal fine, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare un'apposita relazione che dovrà, in particolare, evidenziare i seguenti aspetti:

- a) attuazione degli strumenti di programmazione e gestione;
- b) risultati raggiunti in tema di tutela e salvaguardia dell'ecosistema acquatico e della fauna ittica;
- c) attuazione delle misure per l'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e delle attività collegate, con particolare attenzione ai risultati ottenuti in termini di semplificazione;
- d) risultati raggiunti con l'istituzione delle aree di pesca regolamentate.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

L.R. Liguria 10 novembre 2009, n. 50 [\(1\)](#).**Disposizioni regionali per la modernizzazione del settore pesca e acquicoltura [\(2\)](#).**

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Liguria 11 novembre 2009, n. 20, parte prima.

[\(2\)](#) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla [Delib.G.R. 1° agosto 2014, n. 996](#).

Art. 1*Finalità della legge.*

1. La Regione, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale, al fine di sostenere il processo di modernizzazione delle attività del settore della pesca e dell'acquicoltura marittima, dispone gli interventi finanziari e promuove le iniziative di cui alla presente legge.

2. La Regione in particolare favorisce l'ammodernamento della flotta peschereccia, la valorizzazione delle attività di produzione di pesca, acquicoltura e attività connesse, la cooperazione e l'associazionismo, la ricerca e tecnologia applicata e le misure di conservazione delle risorse del mare.

Art. 2*Soggetti beneficiari.*

1. Sono ammessi ai benefici della presente legge:

a) gli imprenditori ittici così come definiti dall'[articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226](#) (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquicoltura, a norma

dell'[articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57](#)) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) le associazioni delle imprese e delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura presenti sul territorio della Regione Liguria, se organizzate con proprie strutture, maggiormente rappresentative a livello territoriale, aderenti ad associazioni nazionali riconosciute, delle cooperative di pesca e acquacoltura, ad associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, ad associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e ad associazioni nazionali di imprese di pesca operanti nell'ambito delle materie e con obiettivi coerenti con il programma regionale della pesca e dell'acquacoltura ⁽³⁾;

c) le organizzazioni di produttori riconosciute di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

d) organismi scientifici pubblici riconosciuti ai sensi della normativa vigente;

e) fondi di garanzia operanti a favore degli imprenditori ittici di cui all'[articolo 2 comma 1 del D.Lgs. 226/2001](#) e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto del [regolamento \(CE\) n. 498/2007](#), della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1198/2006](#) del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca.

(3) Lettera così modificata dall'[art. 27, comma 1, L.R. 23 dicembre 2013, n. 40](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della medesima legge). Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo 27.

Art. 3

Contributi a fondo perduto.

1. La Regione eroga contributi, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del [regolamento \(CE\) n. 1198/2006](#), per le seguenti iniziative:

- a) ammodernamento delle imbarcazioni da pesca in esercizio;
 - b) realizzazione e ammodernamento di impianti di acquacoltura marittima;
 - c) realizzazione e ammodernamento di impianti per la lavorazione, trasformazione, conservazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti;
 - d) introduzione di sistemi di certificazione ambientale e di qualità;
 - e) adeguamento delle imbarcazioni, dei fabbricati, delle attrezzature e degli impianti per le attività di pescaturismo e ittiturismo;
 - f) valorizzazione della cooperazione e dell'associazionismo attraverso progetti e programmi di assistenza tecnica alle imprese;
 - g) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura e volta alla conservazione e gestione delle risorse alieutiche;
 - h) sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori;
 - i) fondi di garanzia operanti a favore degli imprenditori ittici di cui all'articolo [2](#) del [D.Lgs. 226/2001](#) e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto del [regolamento \(CE\) n. 498/2007](#).
2. L'intensità dell'aiuto è quella prevista dal [regolamento \(CE\) n. 1198/2006](#).
-
-

Art. 4

Programma regionale della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁴⁾.

1. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa approva il Programma regionale della pesca e dell'acquacoltura adottato dalla Giunta regionale.
2. Il Programma regionale, che ha durata triennale, rappresenta lo strumento di pianificazione regionale di riferimento del settore pesca ed

acquacoltura professionale marittima per il periodo di programmazione e contiene gli interventi di competenza regionale da realizzare con le proprie dotazioni di bilancio.

3. Il Programma regionale definisce, coerentemente e in attuazione degli indirizzi nazionali, comunitari e degli impegni internazionali, le misure di conservazione e gestione delle risorse del mare in ambito regionale finalizzate alla conservazione degli ecosistemi marini e contiene le indicazioni degli interventi e delle iniziative da realizzare.

4. Il Programma regionale, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria:

a) contiene l'analisi regionale del settore pesca e acquacoltura, anche avvalendosi di supporti informatici appositamente predisposti;

b) descrive lo stato delle risorse alieutiche;

c) indica gli obiettivi strategici regionali atti a favorire lo sviluppo sostenibile delle attività di pesca e acquacoltura, la tutela del consumatore, la tracciabilità e lo sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la ricerca scientifica applicata al settore, nonché le opportunità occupazionali e il ricambio generazionale;

d) indica le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici regionali;

e) indica le risorse complessive da destinare all'attuazione del programma, con particolare riferimento a quelle relative alla sua prima annualità;

f) indica le tipologie di intervento finanziabili tra quelle descritte nell'articolo 3 e ne fissa la priorità.

(4) Ai sensi del punto 1, [Delib.Ass.Legisl. 8 aprile 2011, n. 10](#), della [Delib.Ass.Legisl. 28 luglio 2016, n. 15](#) e della [Delib.Ass.Legisl. 28 gennaio 2020, n. 1](#) è stato approvato il programma regionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui al presente articolo, rispettivamente per il triennio 2011-2013, per il triennio 2016-2018 e per il triennio 2019-2021.

Art. 5

Modalità, criteri e procedure per la concessione dei contributi a fondo perduto ⁽⁵⁾.

1. La Giunta regionale, nel rispetto del [regolamento \(CE\) n. 1198/2006](#), stabilisce la misura, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3 e definisce i valori percentuali sulla spesa ritenuta ammissibile da assegnare quale contributo.
2. La Giunta regionale stabilisce le linee guida per la presentazione di programmi e progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f) e g), nonché i criteri di valutazione per l'approvazione iniziale e le modalità di controllo e di verifica dei programmi e dei progetti.
3. I criteri e le linee guida di cui ai commi 1 e 2 sono predisposti in coerenza con le previsioni del Programma di cui all'articolo 4.

(5) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla [Delib.G.R. 21 ottobre 2011, n. 1254](#), dal punto 1, [Delib.G.R. 29 giugno 2012, n. 783](#), dalla [Delib.G.R. 27 marzo 2015, n. 488](#) e dal punto 1, [Delib.G.R. 22 aprile 2016, n. 360](#).

Art. 6

Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura.

1. Per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile del settore e valorizzazione della produzione di pesca, acquacoltura e attività connesse previsti dal Programma regionale di cui all'articolo 4 la Giunta regionale approva ed attua, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e nei limiti delle disponibilità di bilancio, un programma di iniziative finalizzate:

a) all'effettuazione di ricerche volte, in coerenza con i programmi nazionali e comunitari, ad orientare e qualificare le attività di pesca e acquacoltura marittima;

b) allo svolgimento di studi per la valutazione delle caratteristiche biologiche e dello stato di conservazione delle specie di interesse alieutico;

c) allo svolgimento di ricerche volte alla conoscenza e alla valorizzazione delle attività di pesca regionali;

d) allo sviluppo di tecnologie in grado di incrementare la sostenibilità ambientale e sanitaria della maricoltura e l'aumento della competitività delle imprese.

2. Per la realizzazione del programma di iniziative di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, può avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), ovvero erogare contributi agli stessi secondo le modalità previste all'articolo 5, comma 2.

3. I progetti e i programmi di assistenza tecnica alle imprese previsti all'articolo 3, comma 1, lettera f), possono essere realizzati direttamente dalla Regione o avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

Art. 7

Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori.

1. Per il perseguimento degli obiettivi atti a favorire la tutela del consumatore e la tracciabilità e lo sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura previsti dal Programma regionale di cui all'articolo 4, la Giunta regionale approva ed attua, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e nei limiti delle disponibilità di bilancio, un programma di iniziative indirizzate:

a) alla realizzazione di campagne di promozione e informazione regionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

b) alla valorizzazione delle specie eccedentarie e poco utilizzate;

c) a campagne finalizzate a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

d) alla realizzazione di indagini di mercato;

e) all'organizzazione e partecipazione a fiere ed esposizioni;

f) alla realizzazione di iniziative volte ad aumentare la competitività delle imprese di pesca e acquacoltura.

2. Per la realizzazione del programma di iniziative di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, può erogare contributi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

Art. 8

Commissione consultiva regionale per la pesca e l'acquacoltura.

1. È istituita la Commissione consultiva regionale per la pesca e l'acquacoltura che esprime pareri:

a) sulle tematiche relative a leggi, regolamenti e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

b) sui progetti di sviluppo delle attività di pesca e acquacoltura e delle attività connesse;

c) su questioni di natura ambientale che interagiscono con la pesca;

d) su progetti di pianificazione delle attività in aree demaniali di interesse per l'attività della pesca professionale;

e) su altre questioni inerenti la pesca in ambito regionale.

2. La Commissione consultiva regionale di cui al comma 1 è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di pesca con funzioni di presidente;

b) un funzionario appartenente alla struttura regionale competente in materia di pesca con funzioni di segretario;

c) un funzionario regionale esperto in materia di opere marittime ed ecosistema marino;

- d) un funzionario regionale esperto in materia di sanità veterinaria;
- e) un funzionario regionale esperto in materia di pianificazione territoriale;
- f) due rappresentanti delle Capitanerie di Porto designati, previa intesa, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Marittima della Liguria;
- g) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di cui all'articolo 2, lettera b);
- h) due esperti di biologia marina designati, previa intesa, dall'Università degli Studi di Genova;
- i) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale;
- j) un rappresentante delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura designato da Unioncamere;
- k) un rappresentante designato congiuntamente dai direttori dei mercati ittici comunali;
- l) un rappresentante delle Associazioni di pesca sportiva, da queste congiuntamente designato;
- m) un rappresentante delle Associazioni dei commercianti dei prodotti ittici, da queste congiuntamente designato.

3. La Giunta regionale definisce i compiti di cui al comma 1 e stabilisce le modalità di funzionamento della Commissione.

4. Con riferimento alle specifiche tematiche poste all'ordine del giorno, possono essere invitate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto al voto, persone particolarmente esperte in materia, nonché i rappresentanti di enti interessati.

5. La Commissione ha durata triennale ed opera a titolo gratuito.

6. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla data di richiesta. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale provvede comunque alla costituzione della Commissione con un numero minimo di membri superiore alla metà dei componenti di

diritto; con successivi atti si provvede ad integrare i membri in base alle designazioni pervenute.

Art. 9

Norme transitorie.

1. Gli effetti dell'articolo 3, comma 1, lettere a) ed i), decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo ⁽⁶⁾.

2. Gli aiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) ed h), non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato istitutivo, ai sensi di quanto disposto dall'[articolo 3 del regolamento \(CE\) n. 736/2008](#), della Commissione del 22 luglio 2008 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IT L201/16 dell'Unione Europea del 30 luglio 2008.

3. Per i contributi concessi nell'anno 2010, limitatamente agli interventi previsti dagli [articoli 7 e 16 del regolamento \(CE\) n. 744/2008](#) del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte della Comunità europea colpite dalla crisi economica, la Giunta regionale può elevare le percentuali di contributo fino al limite massimo previsto dal regolamento medesimo.

⁽⁶⁾ Con avviso pubblicato nel B.U. 13 aprile 2011, n. 7, parte prima, è stato reso noto che la Commissione europea, con nota 16 dicembre 2010 C (2010) 9199, indirizzata al Ministero degli affari esteri, ha deciso di considerare compatibile con il Mercato interno la misura di aiuto di cui alla presente legge.

Art. 10*Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, a partire dall'anno finanziario 2010, mediante gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale – Area XIV "Industria e piccola e media impresa" - alle seguenti Unità Previsionali di Base: 14.104 "Azioni per lo sviluppo del settore pesca ed acquacoltura marittima" 14.204 "Interventi a favore dell'attività della pesca, dell'acquacoltura marittima, del pescaturismo e dell'ittiturismo".
 2. Agli oneri per l'esercizio 2010 e per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
-

Art. 11*Dichiarazione d'urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
-
-

L.R. Basilicata 9 luglio 2009, n. 20 [ω](#).

Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque pubbliche interne della Basilicata.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Basilicata 22 luglio 2009, n. 31.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge:

TITOLO I

Funzioni amministrative e strumenti di programmazione

Capo I - Finalità, ambito di applicazione, funzioni amministrative

Art. 1

Finalità.

1. La Regione Basilicata con la presente legge, nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite, tutela la fauna ittica e disciplina l'esercizio della pesca nelle acque interne pubbliche della Regione e le attività ad essa connesse, secondo i principi di salvaguardia, di conservazione e di riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici.

Art. 2*Ambito di applicazione.*

1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle acque interne pubbliche della Regione Basilicata, comprese quelle del demanio marittimo delimitate dal [D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639](#).
 2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.
-

Art. 3*Funzioni amministrative.*

1. Le funzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne pubbliche e le funzioni derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono delegate alle Amministrazioni Provinciali.
2. Le Amministrazioni Provinciali, nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate, devono conformarsi alle disposizioni della presente legge, alle direttive ed ai regolamenti regionali in materia.
3. Restano di competenza regionale:
 - a) la promozione della ricerca e della sperimentazione nel settore. A tale fine possono essere compresi specifici progetti di reintroduzioni e ripopolamento di specie ittiche autoctone nonché di ripristino degli habitat naturali;
 - b) la pianificazione per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attività connesse, la istituzione dell'osservatorio ittico regionale, le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di controllo sulle funzioni delegate, nonché quelle inerenti i rapporti con le altre Regioni, con lo Stato e con l'Unione Europea;

c) l'attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica di iniziativa regionale, compresa l'erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale, nonché le attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione e divulgazione;

d) con D.G.R. variare i periodi di pesca in relazione alle diverse specie ittiche, su richiesta dell'Ente Provincia previo parere della Commissione Ittica provinciale.

Capo II - Strumenti di programmazione e di gestione

Art. 4

Piano ittico regionale.

1. La Regione Basilicata, d'intesa con le Province adotta il Piano Ittico Regionale.
 2. Il Piano Ittico Regionale è lo strumento con cui la Regione promuove ed orienta, nelle acque interne pubbliche, la conservazione, l'incremento e l'equilibrio biologico delle specie ittiche.
 3. Il Piano Ittico Regionale contiene le indicazioni generali per la redazione dei programmi annuali provinciali.
 4. Parte integrante del Piano Ittico Regionale è la predisposizione della Carta Ittica Regionale, di cui all'articolo 5.
 5. Il Piano ha durata quinquennale e trova copertura finanziaria con gli introiti delle tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca.
 6. Il Piano Ittico Regionale adottato ha valore di piano di settore e diviene parte integrante del Piano di Bacino previsto dall'[art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183](#).
-

Art. 5*Carta ittica regionale.*

1. La Carta Ittica Regionale, articolata per bacini e sub-bacini idrografici, è la base per l'elaborazione del Piano Ittico Regionale e dei Programmi Annuali Provinciali.
 2. La Carta Ittica Regionale descrive le caratteristiche fisico-biologiche, le attitudini e le vocazioni bio-genetiche dei corsi d'acqua, definire i criteri di scelta delle specie ittiche, nonché gli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie ittiche locali.
-

Art. 6*Programmi ittici provinciali.*

1. Le Province, nell'ambito degli indirizzi riportati del Piano Ittico Regionale, esercitano le funzioni ad esse attribuite mediante l'adozione di Programmi Annuali di interventi, da trasmettersi all'Ufficio competente regionale ed alle Autorità di bacino.
 2. I Programmi Annuali devono contenere:
 - a) le specie ittiche da conservare;
 - b) le specie ittiche di cui è consentita la pesca;
 - c) le specie ittiche da ripopolare;
 - d) le eventuali zone di gestione ittica;
 - e) le zone di protezione della fauna ittica;
 - f) le eventuali aree da destinare a gestione economica.
-

Art. 7*Costituzione e compiti del Comitato Tecnico-Scientifico.*

1. Con la presente legge viene istituito il Comitato Tecnico-Scientifico Regionale.
2. Al Comitato sono affidati i seguenti compiti:
 - a) esprimere il proprio parere sul Piano Ittico Regionale;
 - b) proporre modifiche o integrazioni alla legislazione regionale vigente in materia;
 - c) esprimere il proprio parere sui programmi di ricerca e sperimentazione finalizzati alla conservazione e all'incremento del patrimonio ittico regionale.
3. Il Comitato Tecnico-Scientifico Regionale, nominato con provvedimento della Giunta Regionale, è composto da:
 - a) il Direttore Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità o suo delegato, con funzione di presidente;
 - b) il Dirigente dell'Ufficio Tutela della Natura del Dipartimento Ambiente o suo delegato;
 - c) ⁽²⁾;
 - d) il Dirigente dell'Autorità di Bacino del Dipartimento Assetto del Territorio o suo delegato;
 - e) i Dirigenti degli Uffici competenti delle Province o loro delegati;
 - f) un esperto dell'Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata;
 - g) un esperto dell'Università degli Studi di Basilicata;
 - h) un esperto designato dall'Associazione piscatoria, di cui al successivo art. 9, maggiormente rappresentativa a livello regionale.
4. Ai componenti esterni del comitato non sono riconosciute indennità.

5. Il Comitato decade con la legislatura.
6. L'Ufficio competente assicura le funzioni di segreteria al Comitato.

[\(2\)](#) La lettera c) non risulta pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

Art. 8

Costituzione e compiti delle Commissioni Ittiche Provinciali.

1. Ai fini delle funzioni amministrative attribuite alle Province dalla presente legge, sono istituite le Commissioni Ittiche Provinciali.
2. Alle Commissioni sono affidati i seguenti compiti:
 - a) formulare eventuali proposte o integrazioni al Comitato Tecnico-Scientifico Regionale in merito al Piano Ittico Regionale;
 - b) esprimere parere sui programmi annuali ittici predisposti dalle Province;
 - c) [\(3\)](#);
 - d) esprimere parere sull'individuazione delle zone di protezione della fauna ittica;
 - e) esprimere parere sull'individuazione delle aree da destinare ad attività di tipo economico-produttivo.
3. Le Commissioni Ittiche Provinciali, nominate dalle Province con provvedimento di Giunta, sono composte da:
 - a) il Dirigente provinciale al ramo o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) un funzionario della Polizia Provinciale;
 - c) un funzionario del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità;
 - d) un esperto in fauna ittica designato dalla Provincia;

e) un esperto designato dalla associazione di pescatori, di cui al successivo art. 9, maggiormente rappresentativa a livello provinciale.

4. Ai componenti esterni delle Commissioni Ittiche Provinciali, è riconosciuta una indennità di presenza, da determinarsi con provvedimento della Giunta Provinciale.

5. Le Commissioni Provinciali decadono con la legislatura.

6. Gli Uffici provinciali al ramo assicurano le funzioni di segreteria alla Commissione.

[\(3\)](#) La lettera c) non risulta pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

Art. 9

Associazioni di pescatori.

1. La Regione Basilicata e gli Enti delegati, per l'attuazione della presente legge, promuovono la partecipazione diretta dei pescatori mediante le associazioni riconosciute e presenti in ambito regionale.

2. Ai fini del riconoscimento, le associazioni operanti e a carattere provinciale devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite con atto pubblico;

b) non perseguire fini di lucro;

c) avere un numero di associati non inferiore a 100 pescatori muniti di regolare licenza di pesca in corso di validità e residenti nella provincia interessata.

3. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più associazioni riconosciute.

4. Il riconoscimento delle associazioni provinciali è conferito con provvedimento della Giunta Regionale.

5. Presso l'Ufficio competente è istituito il registro delle associazioni riconosciute a livello provinciale, disciplinato con apposito regolamento approvato con D.G.R.

TITOLO II

Conservazione della fauna ittica e dell'ambiente, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca

Capo I - Conservazione della fauna ittica e dell'ambiente

Art. 10

Zone di protezione della fauna ittica.

1. Le Province, sentite le Commissioni Ittiche Provinciali, istituiscono le "zone di ripopolamento e frega", "zone di protezione integrale" e "zone di protezione delle specie ittiche".
 2. La istituzione delle zone di ripopolamento e frega, nelle località dove le specie da riprodurre svolgono le fasi essenziali del ciclo biologico, è finalizzata a:
 - a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
 - b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento;
 - c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento di altri tratti o corsi d'acqua.
 3. Le zone di protezione integrale e le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite nei corsi d'acqua, o in una parte di essi, che abbiano notevole rilievo naturalistico ed ambientale, e nei rivi secondari dove esistono condizioni ittiogeniche favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardare la presenza e l'incremento naturale.
-

Art. 11*Tutela della fauna ittica locale.*

1. L'immissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna locale è vietata.
 2. La Regione, per esigenze di studio o di ricerca sperimentale, può concedere deroghe in merito.
 3. È consentito il ripopolamento, l'allevamento e l'immissione di specie ittiche solo se della stessa specie della fauna locale, preferendo l'immissione di ceppi autoctoni.
 4. Le Province, al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse, sentite le rispettive Commissioni possono:
 - a) limitare o vietare l'attività di pesca, la quantità di attrezzi, la varietà delle esche, anche mediante l'istituzione di zone a regime speciale di pesca;
 - b) autorizzare la cattura di specie ittiche per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinino situazioni di squilibrio biologico, mediante interventi organizzati.
 5. Le Province sono tenute alla trasmissione degli atti adottati all'Ufficio competente del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità.
-

Art. 12*Immissioni di specie ittiche.*

1. Le immissioni di specie ittiche devono essere effettuate d'intesa ed in collaborazione con le Associazioni riconosciute.

2. Le specie da immettere devono essere accompagnate da adeguata certificazione sanitaria rilasciata dalla A.S.L. di provenienza e previo verifica della A.S.L. competente per territorio.

Art. 13

Segnalazione degli interventi in alveo.

1. L'Autorità di Bacino, nonché tutti gli Enti che prevedono interventi sistematori negli alvei dei corsi d'acqua regionali, sono tenuti a comunicare alle Province territorialmente competenti e al Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità il tipo dei lavori e l'inizio degli stessi, al fine di consentire la valutazione circa le eventuali turbative che si potrebbero arrecare alle specie ittiche presenti e di disporre le eventuali misure necessarie per la loro salvaguardia.

Capo II - Esercizio della pesca

Art. 14

Esercizio della pesca.

1. Ai fini della presente legge è considerato esercizio della pesca ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche a fini non economici.

2. L'esercizio della pesca è consentito, a coloro che sono in possesso della prescritta licenza di pesca in corso di validità ed in regola con gli adempimenti previsti in materia di tasse di concessione regionali, così come previsto ai successivi articoli 15 e 24.

3. Con l'approvazione del Piano Ittico Regionale, la Regione approva e stabilisce:

- a) l'uso degli attrezzi per l'esercizio della pesca o per la cattura delle diverse specie ittiche;
 - b) gli orari per l'esercizio della pesca;
 - c) periodi di pesca in relazione alle diverse specie ittiche;
 - d) i limiti quantitativi giornalieri di prelievo per pescatore;
 - e) le dimensioni minime per specie da prelevare;
 - f) le specie pescabili;
 - g) gli ulteriori divieti o prescrizioni in aggiunta a quelli riportati al successivo art. 16.
-
-

Art. 15

Autorizzazione all'esercizio della pesca.

1. Per l'esercizio della pesca è fatto obbligo il possesso della licenza rilasciata dalla Provincia, nel quale il richiedente ha la residenza. L'età minima per il conseguimento della licenza di pesca non deve essere inferiore ai 14 anni.
2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza:
 - a) coloro che hanno superato il 65° anno di età;
 - b) il personale impegnato nelle pubbliche ricerche sulle specie ittiche o nella cattura del pesce per il ripopolamento delle acque pubbliche interne, purché nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - c) il personale addetto all'interno degli impianti di allevamento del pesce a fini economici;
 - d) i minori di anni 14, purché accompagnati da persona munita di licenza in corso di validità ed il quantitativo pescato e gli attrezzi consentiti non superi i limiti prestabiliti per persona autorizzata.

3. Le licenze di pesca di tipo a), b) e c), ai sensi del [D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230](#), hanno validità di sei anni dalla data del rilascio, quella di tipo d) ha validità di tre mesi. Le licenze vanno sempre esibite insieme ad un valido documento di riconoscimento ed al versamento annuale delle tasse di concessione.
 4. Il mancato versamento annuale delle tasse di concessioni rende non valida la licenza.
 5. Il rinnovo della licenza al suo scadere è concessa a richiesta in carta semplice dagli interessati.
 6. La licenza di pesca non potrà essere rinnovata, per un periodo di sei anni, a coloro che abbiano riportato condanne per reati in materia di pesca.
 7. Le Province dispongono il ritiro delle licenze in corso di validità a coloro che hanno riportato condanne per reati in materia di pesca.
 8. Le Province dispongono la sospensione delle licenze, per un periodo di un anno, a coloro che sono state rilevate infrazioni per tre volte in due anni consecutivi.
 9. Le Province sono tenute, pertanto ad annotare in appositi registri le infrazioni e le condanne riportate dai possessori di licenza.
-
-

Art. 16
Divieti.

1. L'esercizio della pesca è vietata:
 - a) nelle zone di ripopolamento e frega;
 - b) nelle zone di protezione integrale;
 - c) nelle zone di protezione delle specie ittiche;
 - d) nelle eventuali zone sottoposte a ricerca scientifica;

e) nelle zone destinate ai fini economici, senza il consenso del concessionario;

f) nelle acque private, senza il consenso del proprietario;

g) nelle aree istituite a Parco, a decorrere dalla data di adozione del Regolamento del Parco che, ai sensi del comma 4 dell'[art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) - Legge Quadro sulle Aree Protette – stabilisce anche le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3 dello stesso articolo di legge.

2. Nelle zone a), b) e c) del precedente comma, tabellate a cura della competente Provincia, la cattura delle specie ittiche è autorizzata solo per scopi di ripopolamento delle acque interne pubbliche regionali.

3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia competente, sentita la Commissione o su proposta della stessa o delle Associazioni piscatorie e deve contenere le indicazioni circa le modalità di prelievo, i quantitativi da prelevare, senza che ciò crei turbative ambientali, e la destinazione del pesce catturato.

4. È inoltre vietata la pesca:

a) con le mani, subacquea e nelle acque ghiacciate;

b) con sostanze esplosive, tossiche ed anestetiche;

c) con l'impiego di corrente elettrica o fonti luminose;

d) durante il periodo di divieto delle diverse specie ittiche;

e) negli orari non consentiti;

f) di esemplari la cui dimensione è inferiore a quella consentita per singola specie;

g) prosciugando o divergendo i corsi d'acqua;

h) ingombrando i corsi d'acqua con opere stabili, quali ammassi di pietre, di rami, ecc.;

i) di specie ittiche di cui è vietata la pesca e la cattura;

l) con l'uso di attrezzi e di esche non consentite, tenuto conto delle diverse specie ittiche;

m) con reti occupando più della metà dei corsi d'acqua, fatta eccezione dei corsi e dei bacini ove si pratica l'allevamento del pesce a fini economici;

n) senza licenza di pesca in corso di validità.

5. Con il Piano Ittico Regionale sono definiti in maniera puntuale i punti d), e), f) ed l) del comma 4 e le eventuali deroghe.

6. È fatto altresì divieto:

a) abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d'acqua o nelle immediate vicinanze;

b) immettere rifiuti nelle acque pubbliche;

c) scaricare nelle acque pubbliche materiale inquinante, senza le prescritte autorizzazioni rilasciate dagli Uffici pubblici competenti.

TITOLO III

Vigilanza, controlli e disposizioni particolari

Capo I - Vigilanza, controlli e sanzioni

Art. 17

Vigilanza.

1. Il rispetto delle norme contenute nella presente legge è affidato alla Polizia Provinciale, al Corpo Forestale, agli Operatori Professionali di Vigilanza e Ispezione delle Aziende Sanitarie Locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente alle Guardie Ecologiche Volontarie, alla Polizia Municipale, a chiunque in possesso della qualifica di polizia giudiziaria.

Art. 18
Controlli.

1. I soggetti preposti alla vigilanza ittica sono autorizzati a chiedere, a qualsiasi persona in esercizio o in attitudine, di pesca, la esibizione della licenza di pesca, dei versamenti delle concessioni, di un documento di riconoscimento, della fauna ittica catturata o raccolta, nonché a ispezionare attrezzature e le esche usate.

2. Nei casi previsti, procedono al sequestro dei mezzi e degli attrezzi di pesca e degli esemplari di fauna ittica catturati o raccolti, redigendo apposito verbale.

Art. 19
Sanzioni.

1. Le violazioni delle norme contenute nella presente legge comporta il sequestro:

a) per un periodo di sei mesi, delle attrezzature usate per l'esercizio della pesca, di coloro che esercitano la pesca senza la prescritta licenza e nei periodi non consentiti;

b) in via definitiva la confisca dei mezzi quali quelli per produrre corrente elettrica, fonti luminose o per stordire o uccidere la fauna ittica, nonché del pesce catturato, che, se vivo, andrà reimmesso in acqua; se morto distrutto.

2. Inoltre le infrazioni sono punite con le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) pesca o cattura di pesce che non raggiunge le dimensioni prestabilite per le specie ittiche: da € 25,00 a € 100,00;

b) pesca o cattura di pesce con corrente elettrica, con fonti luminose, con materiale atto ad intorpidire, stordire o uccidere la fauna acquatica: da € 200,00 a € 500,00;

c) pesca o cattura con reti o apparecchiature di ingombro, oltre i limiti consentiti: da € 200,00 a € 400,00;

d) pesca o cattura di specie ittiche non pescabili: da: € 100,00 a € 400,00;

e) l'esercizio della pesca negli orari e nei periodi di divieto: da € 50,00 a € 200,00;

f) l'esercizio della pesca con attrezzature non consentite: da € 50,00 a € 200,00;

g) l'esercizio della pesca nelle zone di protezione della fauna ittica: da € 100,00 a € 400,00;

h) la pesca o la cattura di pesce entro le acque pubbliche concesse a fini economici, senza l'autorizzazione del concessionario: da € 50,00 a € 200,00;

i) l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche:

1) senza la prescritta licenza e/o il mancato versamento della concessione: da € 100,00 a € 400,00;

2) senza la prescritta licenza e/o il mancato versamento delle concessioni, anche se conseguita e/o versate: da € 20,00 a € 50,00;

l) l'abbandono di rifiuti dentro e fuori le acque: da € 50,00 a € 200,00;

m) lo scarico di rifiuti da parte di qualsiasi tipo di stabilimento nelle acque pubbliche interne, senza le dovute autorizzazioni: da € 500,00 a € 2.000,00;

n) tutte le altre violazioni: da € 50,00 a € 200,00.

3. Le infrazioni rilevate in attuazione della presente legge sono denunciate all'autorità giudiziaria per l'accertamento di eventuali reati di tipo penale.

4. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge si rinvia alle disposizioni della [L. n. 689/1981](#).

Capo II - Disposizioni particolari

Art. 20

Allevamento del pesce.

1. L'allevamento del pesce, esercitato a fini economici nelle acque interne, è attività agricola a tutti gli effetti di legge.
2. La Regione Basilicata, su indicazione delle Province e/o delle associazioni pescherecce riconosciute e sentiti gli eventuali Uffici pubblici interessati, individua le zone di interesse economico, su cui esercitare iniziative finalizzate alla produzione economica delle specie ittiche.
3. La Regione affida, previo parere della Provincia interessata e rilascio delle prescritte autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, a privati, a società o cooperative la gestione delle aree idriche pubbliche individuate come zone di interesse economico.
4. La Regione può autorizzare:
 - a) l'allevamento ittico nei bacini naturali o artificiali;
 - b) il prelievo o la derivazione dell'acqua, finalizzati all'allevamento ittico.
5. La Regione, nell'atto autorizzativo, indica:
 - a) l'esatta ubicazione dell'area concessa;
 - b) la durata della concessione, che non potrà superare i 15 anni;
 - c) i corpi idrici da prelevare o da derivare, soprattutto nei periodi di magra, onde evitare danni alla fauna ittica spontanea dei corsi d'acqua interessati;
 - d) le opere necessarie a tutelare la fauna ittica;
 - e) le specie ittiche da allevare;
 - f) i costi di concessione.

6. La Regione Basilicata, sentite le Province e le associazioni piscatorie riconosciute, entro un anno dall'approvazione della presente legge adotta le procedure per la concessione delle zone definite d'interesse economico.

7. La commercializzazione del pesce allevato, sia a scopi alimentari o per ripopolamento o per allevamento, è assoggettata alla normativa vigente per i prodotti d'origine animale.

Art. 21

Pesca a pagamento.

1. L'esercizio della pesca a pagamento è consentita:
 - a) nelle acque private;
 - b) negli allevamenti ittici privati, regolarmente esercitanti l'attività;
 - c) negli allevamenti ittici praticati nelle zone di interesse economico, regolarmente esercitanti l'attività.
 2. Negli impianti di cui alle lettere a) - b) - c) è consentita la pesca senza licenza.
 3. Per il pesce pescato a pagamento, ad eventuali controlli, va documentata la provenienza.
-

Art. 22

Attività agonistica.

1. Per l'esercizio della pesca sportiva agonistica le Province rilasciano apposite autorizzazioni, per il tempo strettamente necessario e qualora

non ricorrono condizioni ostative alla tutela della fauna ittica, alle associazioni sportive che ne facciano richiesta.

2. Le competizioni devono svolgersi, di norma, con il mantenimento del pesce in vita e la sua reimmissione nelle acque del campo di gara.

3. Le competizioni di pesca ai salmonidi, non possono essere autorizzate nelle acque individuate a salmonidi dalla Carta Ittica Regionale nel periodo di pesca chiusa alla specie.

Art. 23 *Abrogazioni.*

1. Sono abrogate:

a) la [legge regionale 27 marzo 2000, n. 24](#) "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque interne della Basilicata";

b) l'[art. 10 della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1](#) ⁽⁴⁾ "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2004".

[\(4\)](#) Nel Bollettino Ufficiale il provvedimento è indicato senza il numero ad esso attribuito.

Capo III - Norme finanziarie

Art. 24 *Tassa concessione regionale.*

1. La Regione, per conseguire le finalità della presente legge, istituisce la tassa di concessione regionale per l'esercizio della pesca nelle acque

pubbliche interne secondo quanto previsto dal [D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230](#).

2. La tassa di concessione regionale è annuale e non dovuta nel caso in cui non si eserciti l'attività piscatoria durante l'anno.

3. Il versamento della tassa di concessione regionale va effettuato su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Basilicata.

4. La licenza di pesca ha validità solo se in regola con i versamenti delle tasse di concessione, che vanno allegati ed esibiti unitamente alla predetta licenza.

Art. 25

Utilizzo risorse finanziarie.

1. Per l'esercizio delle funzioni previste nella presente legge, la Giunta Regionale ripartisce annualmente le risorse finanziarie affluite nel Bilancio dell'anno precedente nel seguente modo:

a) 70% a favore delle Province;

b) [5](#);

c) 30% a favore della Regione.

2. La quota finanziaria destinata alle Province, per le funzioni ad esse delegate, è ripartita tenendo a base:

a) la superficie territoriale, nella misura del 40%;

b) il numero di licenze rilasciate, nella misura del 40%;

c) l'accertata necessità di tutela della fauna ittica in particolare situazioni manifestatesi per cause varie e non prevedibili, nella misura del 20%.

3. Qualora non si dovesse verificare l'ipotesi manifestata alla lettera c) del comma 2, la quota finanziaria ad essa riservata viene paritariamente ripartita tra la lettere a) e b).
 4. Le Province utilizzano le risorse per far fronte alle iniziative previste nei Programmi Ittici Annuali.
 5. La Regione, per la quota ad essa riservata, predispone ed approva, con atto di Giunta, il programma di iniziative annuali per le funzioni di propria competenza.
 6. Alla copertura finanziaria delle iniziative previste dalla presente legge si provvede, inoltre, mediante l'utilizzo di fondi comunitari e nazionali aventi finalità compatibili.
-

[\(5\)](#) La lettera b) non risulta pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

Art. 26 *Pubblicazione.*

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
-
-

L.R. Molise 18 agosto 2008, n. 27 [u](#).

Istituzione del Fondo Unico per la Pesca Produttiva e l'Acquacoltura.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Molise 1° settembre 2008, n. 21.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Regione

promulga la seguente legge:

Art. 1

Istituzione del Fondo Unico per la Pesca Produttiva e l'Acquacoltura.

1. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse statali e comunitarie finalizzate all'attuazione di politiche di sostegno all'economia ittica della Regione Molise, nonché per dar corso a progetti a titolarità regionale, è istituito il "Fondo unico per la pesca produttiva e l'acquacoltura", di seguito indicato come "Fondo".

Art. 2*Soggetti beneficiari.*

1. Sono ammessi ai benefici della presente legge, purché abilitate all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura, iscritte nel registro delle imprese di pesca presso la Capitaneria di porto di Termoli o altro apposito albo regionale:

- a) le ditte individuali;
- b) le società di persone;
- c) le società di capitale o loro consorzi;

d) le cooperative, ivi comprese le cooperative di servizi, costituite dalle imprese di pesca e loro consorzi.

Art. 3*Finalità del Fondo.*

1. Nel rispetto della normativa comunitaria, previa notifica degli interventi che configurino l'instaurazione di nuovi regimi di aiuti, il Fondo promuove e sostiene:

a) le iniziative della Regione nonché le iniziative contemplate dalla legislazione statale e comunitaria in materia di pesca ed acquacoltura;

b) il potenziamento di interventi cofinanziati o finanziati dallo Stato valutati come idonei nelle apposite procedure di selezione;

c) accordi di programma previsti dai piani nazionali di settore, nell'ambito delle risorse in essi contemplate;

d) attività di studio, di sperimentazione e di ricerca applicata alle problematiche del settore;

e) altre azioni rimesse dai piani nazionali di settore alla competenza attuativa regionale, nonché le iniziative contemplate da programmi comunitari diversi;

f) interventi miranti al ristoro, anche parziale, dei danni provenienti da eventi straordinari in mare o da mareggiate, calamità naturali o avverse condizioni ambientali;

g) l'adeguamento alla normativa che tutela la sicurezza dei soggetti che esercitano la pesca in via professionale e delle relative navi, anche mediante contributi sulla stipula di polizze assicurative per la copertura di rischi di infortunio o morte e di rischi ai natanti.

Art. 4

Disposizioni procedurali.

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 5:

a) definisce i criteri generali e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;

b) seleziona le priorità da perseguire, tra le linee d'azione da attuare;

c) delibera la ripartizione delle risorse disponibili, tra le priorità scelte, facendo salva la possibilità di riallocazione degli stanziamenti non utilizzati.

Art. 5

Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura: composizione e funzioni.

1. Con deliberazione della Giunta Regionale è istituita la Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura della Regione Molise, di seguito denominata: Commissione, quale strumento permanente di concertazione sociale ed istituzionale sulle materie che interessano il settore.

2. La Commissione esprime pareri relativamente a:

a) aspetti connessi all'applicazione di leggi o regolamenti nazionali o regionali;

b) progetti di sviluppo delle attività ad esse connesse e di acquacoltura;

c) progetti di pianificazione delle attività in aree demaniali di interesse per l'attività della pesca professionale;

d) ogni altra problematica connessa al settore della pesca in ambito regionale.

3. La Commissione esprime altresì pareri in materia di programmazione degli interventi a valere sul Fondo.

4. La Commissione è composta da:

a) l'Assessore competente per materia o suo delegato con funzioni di Presidente;

b) il Direttore generale competente per materia o suo delegato;

c) il Comandante della Capitaneria di Porto o suo delegato;

d) il Dirigente responsabile del Servizio Pesca produttiva;

e) un rappresentante di ciascuna associazione di categoria operante a livello regionale e riconosciuta a livello nazionale;

f) un rappresentante del Servizio veterinario A.S.Re.M. competente per la zona di Termoli;

g) un rappresentante del Comune di Termoli;

h) un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", sede di Termoli.

i) eventuali altri componenti, non permanenti, che abbiano professionalità e competenze specifiche nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

5. La Commissione, per il suo funzionamento, si dota di un proprio regolamento interno.

Art. 6*Segreteria Tecnico-Scientifica.*

1. Per la trattazione di materie a specifico contenuto tecnico, la Commissione può essere coadiuvata da una Segreteria tecnico-scientifica nominata con delibera di Giunta regionale.
 2. La Segreteria tecnico-scientifica effettua studi ed indagini allo scopo di fornire utile supporto, per la successiva disamina, alla Commissione.
-

Art. 7*Abrogazioni.*

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
 - a) [legge regionale 11 maggio 1990, n. 23](#) (Interventi a favore dei pescatori ed imprenditori di pesca singoli od associati danneggiati da avverse condizioni ambientali o da eventi calamitosi in mare);
 - b) [legge regionale 3 agosto 1999, n. 26](#) (Interventi di sostegno agli operatori della pesca).
-

Art. 8*Disposizioni finanziarie.*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in euro 250.000,00 per l'esercizio finanziario 2008 mediante

incremento dello stanziamento iscritto nella U.P.B. n. 257 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'importo di euro 250.000,00.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale, denominato: "Fondo unico delle politiche di sostegno all'economia ittica".

3. Per gli esercizi successivi si provvederà con la legge approvativa di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

L.R. Umbria 22 ottobre 2008, n. 15 ⁽¹⁾.**Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 29 ottobre 2008, n. 48, S.O. n. 1.

(2) Vedi, anche, la Det. reg. 2 agosto 2010, n. 6838, la Det. reg. 21 luglio 2011, n. 5336, la Det. reg. 17 luglio 2013, n. 5280, la Det. reg. 19 agosto 2014, n. 6646, la Det. reg. 2 ottobre 2014, n. 7931, la *Delib.G.R. 22 febbraio 2016, n. 171* e la Det. reg. 24 giugno 2019, n. 6151.

Il Consiglio regionale ha approvato.

La Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. La Regione riconosce negli ecosistemi acquatici e nella fauna acquatica una componente essenziale del patrimonio naturale regionale.

2. La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria, in armonia con lo Statuto e con la programmazione regionale, detta norme per la tutela, la conservazione e l'incremento della fauna ittica, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura, perseguendo in particolare le seguenti finalità:

a) il ripristino, la conservazione e la valorizzazione delle specie ittiche autoctone e degli ambienti acquatici;

b) la promozione di azioni volte alla gestione della fauna acquatica presente nelle acque del territorio regionale, nel rispetto degli equilibri biologici e della conservazione della biodiversità;

c) la corretta fruibilità dei sistemi acquatici;

d) la valorizzazione e lo sviluppo della pesca professionale e dell'acquacoltura;

e) la diversificazione delle potenzialità produttive del territorio;

f) la valorizzazione dei prodotti ittici;

g) l'incentivazione della multifunzionalità delle imprese di settore;

h) la promozione e la disciplina della pesca sportiva;

i) la promozione della ricerca e dell'innovazione al fine di garantire una gestione ottimale delle risorse naturali.

3. La Regione riconosce il valore sociale svolto dalla pesca professionale per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, per la salvaguardia del patrimonio di tradizioni, conoscenze e risorse e per la tutela degli ecosistemi lacustri.

4. Sono soggette alla disciplina della presente legge tutte le acque superficiali ad esclusione di quelle piovane raccolte in cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge e dei regolamenti attuativi valgono le seguenti definizioni:

a) pesca professionale: attività di cattura e prelievo di specie viventi nelle acque lacustri esercitata a fini economici mediante attrezzi a ciò destinati;

b) pesca sportiva: attività di cattura e/o prelievo, ovvero il richiamo a fini di cattura di specie viventi nelle acque interne esercitata senza scopo di lucro, mediante attrezzi a ciò destinati;

c) acquacoltura: insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico, mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici esercitate a fini economici;

d) imprenditore ittico: soggetto che in forma singola, associata o societaria esercita la pesca professionale e/o l'acquacoltura;

e) pescaturismo: attività di pesca effettuata, con le modalità previste dalle disposizioni sulla pesca sportiva, da soggetti senza la licenza di pesca o con sistemi quali le imbarcazioni e gli attrezzi autorizzati dalla licenza di pesca dell'imprenditore ittico e con l'assistenza dello stesso;

f) ittiturismo: attività culturali, didattiche, di ospitalità e somministrazione pasti finalizzate alla valorizzazione dei prodotti ittici locali ed alla conoscenza degli ecosistemi lacustri attraverso l'utilizzo della abitazione, delle strutture e attrezzature nella disponibilità dell'imprenditore ittico che esercita la pesca professionale;

g) laghetti di pesca: specchi d'acqua in cui è consentito l'esercizio della pesca sportiva, anche a pagamento;

h) novellame: esemplari allo stadio giovanile delle specie animali viventi nelle acque interne non ancora giunti allo stadio riproduttivo;

i) fauna ittica: pesci e lamprede, rane verdi e crostacei decapodi, viventi nelle acque superficiali e possibili oggetto di pesca;

l) ripopolamento: immissione di fauna ittica con individui appartenenti a specie già presenti nel corpo idrico.

2. L'imprenditore ittico, fatte salve più favorevoli disposizioni di legge, è equiparato all'imprenditore agricolo.

Art. 3

Funzioni della Regione.

1. La Regione svolge funzioni di indirizzo, programmazione, orientamento, coordinamento e controllo delle attività nei settori disciplinati dalla presente legge.

2. Sono altresì di competenza della Regione:

a) i rapporti con l'Unione europea, con lo Stato, con le altre Regioni e con enti nazionali e regionali;

b) la ripartizione delle disponibilità finanziarie alle Province per l'esercizio delle funzioni conferite;

c) le nomine relative ai componenti delle Commissioni di cui all'articolo 7;

d) la ricerca e la sperimentazione a supporto della programmazione;

e) l'elaborazione e l'aggiornamento della carta ittica;

f) l'elaborazione e l'approvazione dei piani di cui all'articolo 8;

g) la tenuta dei rapporti con le Autorità di Bacino;

h) la promozione di iniziative per la diffusione delle conoscenze della fauna ittica, degli ambienti acquatici e dell'esercizio della pesca;

i) il riconoscimento dello stato di crisi dei bacini lacustri e fluviali dovuti a epidemie, calamità naturali o avversità meteoriche ovvero ecologiche di carattere eccezionale.

Art. 4*Funzioni delle Province.*

1. Le Province concorrono alla programmazione regionale nelle materie di cui alla presente legge, nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.

2. Le Province esercitano le seguenti funzioni:

a) adottano e trasmettono alla Regione il programma triennale per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva, in armonia con gli indirizzi impartiti dalla programmazione regionale e nei limiti delle risorse loro rispettivamente destinate;

b) concedono i finanziamenti in materia di pesca sportiva e tutela e conservazione del patrimonio ittico secondo i criteri stabiliti nel Piano regionale di cui all'articolo 8 e disciplinano i relativi procedimenti amministrativi;

c) disciplinano il rilascio della licenza di pesca professionale;

d) rilasciano le licenze di pesca professionale e i tesserini di pesca sportiva;

e) rilasciano le autorizzazioni per prelievi a scopo scientifico;

f) rilasciano le autorizzazioni obbligatorie e vincolanti per la realizzazione di strutture idonee alla risalita dei pesci;

g) rilasciano le autorizzazioni per gli interventi in ambito fluviale e lacuale;

h) rilasciano le autorizzazioni per l'esercizio degli impianti di acquacoltura;

i) rilasciano le concessioni per la pesca professionale di cui all'articolo 28, comma 7;

l) istituiscono e gestiscono l'elenco dei pescatori sportivi;

m) istituiscono e gestiscono l'elenco degli impianti di acquacoltura e l'elenco degli imprenditori ittici che esercitano la pesca professionale.

Detti elenchi aggiornati sono trasmessi alle Aziende Unità Sanitarie Locali (USL) territorialmente competenti ai fini della registrazione;

n) provvedono alla cattura delle specie ittiche a scopo di ripopolamento nelle acque superficiali;

o) disciplinano le modalità per la pesca a pagamento nei laghetti di pesca sportiva di cui all'articolo 37;

p) provvedono alla gestione dei bacini o parte di essi di cui all'articolo 10 anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni piscatorie e delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 14;

q) istituiscono e delimitano le zone di frega, di protezione, di tutela temporanea e a regolamento specifico di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18;

r) trasmettono alla Regione entro e non oltre il primo trimestre di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria sull'attuazione dei rispettivi programmi, riferita all'anno precedente.

Art. 5

Funzioni dei Comuni.

1. I Comuni competenti per territorio provvedono al rilascio, alla sospensione e alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ittituristica.

2. I Comuni trasmettono al Servizio regionale competente in materia di pesca professionale e di turismo l'elenco delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività ittituristica e comunicano eventuali atti di sospensione e revoca. L'elenco è trasmesso per conoscenza alla Provincia competente.

Art. 6*Funzioni delle Aziende Unità Sanitarie Locali e dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.*

1. L'USL competente per territorio verifica:

a) l'idoneità delle acque dei laghetti di pesca sportiva a pagamento ai fini del rilascio della relativa autorizzazione;

b) l'idoneità sanitaria del pesce da immettere nei laghetti di pesca sportiva e negli impianti di acquacoltura.

2. L'USL competente per territorio esercita i controlli sull'attività di pesca professionale e di acquicoltura svolta dalle unità d'impresa da essa registrate e riconosciute.

3. I Servizi veterinari della USL trasmettono annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alla Regione e alla Provincia competente una relazione tecnica relativa all'attività svolta ed alla situazione sanitaria complessiva dei settori dell'acquicoltura e della pesca professionale.

4. L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) provvede:

a) al monitoraggio degli impianti di acquicoltura;

b) alla trasmissione dei dati di cui alla lettera a) al Centro Documentazione sulle Acque (CEDOC), di cui al [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale).

5. La Giunta regionale individua le modalità per la disciplina del monitoraggio di cui al comma 4, lettera a).

Art. 7*Commissioni consultive.*

1. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva per la pesca professionale e per l'acquicoltura, così composta:

a) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di pesca professionale ed acquacoltura o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di pesca sportiva o suo delegato;

c) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di sanità veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato;

d) il dirigente del Servizio programmazione e gestione ittiofaunistica di ciascuna Provincia o suo delegato;

e) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni nel settore dell'acquacoltura e della pesca professionale, che operano a livello regionale;

f) un rappresentante designato dall'ARPA;

g) un esperto in gestione ittica e biologia della pesca, designato dall'Università degli Studi di Perugia;

h) un rappresentante designato dalle due associazioni ambientaliste e naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva per la pesca sportiva, così composta:

a) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di pesca sportiva o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di pesca professionale ed acquacoltura o suo delegato;

c) il dirigente del Servizio programmazione e gestione ittiofaunistica di ciascuna Provincia o suo delegato;

d) il rappresentante designato dalle due associazioni ambientaliste e naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale di cui alla lettera h) del comma 1);

e) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro associazioni dei pescatori sportivi riconosciute a livello nazionale, maggiormente rappresentative e presenti in forma organizzata nel territorio regionale;

f) un rappresentante designato dall'ARPA;

g) un esperto in ambienti acquatici e loro ripristino designato dall'Università degli Studi di Perugia.

3. Le Commissioni svolgono funzioni consultive e possono avanzare proposte alla Giunta regionale su iniziative, indagini e studi relativi alle materie disciplinate dalla presente legge.

4. Le Commissioni sono nominate, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per tutta la durata della legislatura e continuano comunque la propria attività fino al rinnovo degli organi regionali.

5. Le Commissioni adottano un regolamento interno per il proprio funzionamento.

6. Uno stesso rappresentante può far parte di entrambe le Commissioni. Ai componenti delle Commissioni non spetta alcun compenso.

7. Le Commissioni possono essere convocate in seduta congiunta. Alle riunioni il Presidente può invitare, su specifiche problematiche, anche altri esperti.

TITOLO II

Programmazione e gestione

Art. 8

Programmazione regionale ⁽³⁾.

1. La Giunta regionale, sentite le Commissioni di cui all'articolo 7, adotta il piano per la pesca professionale e l'acquacoltura e il piano per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva e li sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.

2. I piani di cui al comma 1:

a) hanno validità di sei anni e possono comunque essere aggiornati;

b) analizzano la situazione in ambito regionale dei settori disciplinati dalla presente legge;

c) definiscono gli indirizzi della programmazione e determinano gli obiettivi che si intendono perseguire;

d) definiscono le linee di indirizzo ed il coordinamento delle iniziative da adottare tenendo conto dell'esigenza di conciliare lo sfruttamento con la valorizzazione per ciò che concerne le specie ittiche a distribuzione regionale e i corpi d'acqua con bacino idrografico di sviluppo sovra provinciale.

3. Il piano per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva in particolare:

a) detta indirizzi per la conservazione, la valorizzazione ed il riequilibrio biologico delle risorse ittiofaunistiche e degli ecosistemi acquatici e per la pesca sportiva;

b) definisce specifici programmi e progetti di iniziativa regionale con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica utili ai fini dell'efficacia delle scelte programmatiche;

c) definisce i criteri per l'individuazione dell'elenco della fauna acquatica autoctona con l'indicazione delle specie in pericolo, vulnerabili, rare o endemiche per le quali sono necessarie particolari forme di tutela;

d) definisce i criteri per l'individuazione dell'elenco della fauna ittica alloctona con l'indicazione delle specie che necessitano di interventi di contenimento, riduzione o eradicazione;

e) definisce i criteri di classificazione delle acque in zone ittiche in base alla loro qualità, alla produttività ittiogenica, alla consistenza, tipologia, stato di salute ed endemismi delle popolazioni ittiche presenti ai fini della regolamentazione dell'attività alieutica;

f) individua i principi di gestione delle zone ittiche di cui all'articolo 12;

g) definisce i criteri per la istituzione delle zone di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 e gli indirizzi per l'esercizio della pesca sportiva;

h) definisce i contenuti tecnico culturali dei corsi di cui all'articolo 43;

i) definisce i criteri di indirizzo per il programma provinciale di cui all'articolo 9;

l) ripartisce le risorse finanziarie tra le Province, definendone i criteri di riparto e le procedure di assegnazione.

4. Il piano per l'acquacoltura in particolare definisce i criteri per la disciplina dei requisiti degli impianti e degli obblighi degli imprenditori ittici di cui all'articolo 39, comma 9.

5. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, comma 1 adotta annualmente il programma per la pesca professionale e l'acquacoltura, che contiene almeno:

a) la determinazione delle risorse finanziarie complessive da destinare all'attuazione dei programmi, ripartendole tra pesca professionale e acquacoltura;

b) la previsione delle tipologie degli interventi finanziabili tra quelli descritti negli articoli 30 e 40 ⁽⁴⁾.

(3) Con *Delib.C.R. 24 novembre 2009, n. 353* è stato approvato, ai sensi del presente articolo, il piano esennale 2009/2014 per la pesca professionale e l'acquacoltura. Vedi, anche, la *Delib.Ass.Legisl. 21 novembre 2017, n. 212*.

(4) Ai sensi del punto 2), *Delib.G.R. 9 luglio 2013, n. 751* è stato approvato il Programma annuale 2013 di cui al presente comma. Ai sensi del punto 2), *Delib.G.R. 4 agosto 2014, n. 1025* è stato approvato il Programma annuale 2014 di cui al presente comma. Ai sensi del punto 2), *Delib.G.R. 30 novembre 2015, n. 1425* è stato approvato il Programma annuale 2015 di cui al presente comma. Ai sensi del punto 1), *Delib.G.R. 21 novembre 2016, n. 1338* è stato approvato il Programma annuale 2016 di cui al presente comma.

Art. 9*Programmazione provinciale.*

1. Le Province adottano, entro e non oltre il primo trimestre dell'anno di riferimento il programma triennale per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva, di seguito programma triennale, in coerenza con la programmazione regionale.

2. Il programma triennale contiene almeno:

a) gli interventi di recupero, di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio ittico anche attraverso azioni di riqualificazione ambientale;

b) gli eventuali ripopolamenti e le azioni di potenziamento delle presenze ittiche;

c) l'indicazione dei settori di corpi idrici destinati o da destinare a zone di frega, zone di protezione, zone di pesca regolamentata, i campi di gara, i luoghi dove proibire o limitare la pesca sportiva effettuata con imbarcazioni;

d) la previsione degli oneri finanziari connessi all'attuazione del programma e delle risorse ivi comprese le risorse proprie;

e) la disciplina per la cattura delle specie ittiche a scopo scientifico.

3. Il programma triennale è trasmesso dalle Province al Servizio regionale competente entro sessanta giorni dall'adozione e diventa esecutivo decorsi sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte della Regione.

Art. 10*Gestione delle acque.*

1. Ai fini della gestione ittica il reticolo idrografico regionale è suddiviso nei seguenti cinque bacini:

a) bacino dei fiumi Chiascio e Topino;

- b) bacino del fiume Nera;
 - c) bacino del fiume Nestore;
 - d) bacino dei fiumi Paglia e Chiani;
 - e) bacino residuo del fiume Tevere.
-
-

Art. 11

Carta ittica, studi e ricerche.

1. La Giunta regionale promuove ed attua studi e ricerche sulle condizioni fisico-chimiche e biologiche delle acque, sugli ecosistemi acquatici e sulla ittiofauna, sugli effetti dei diversi metodi e strumenti utilizzati nella pesca, sulle conseguenze delle attività umane sulla fauna ittica.
 2. La Giunta regionale, in particolare, provvede ogni sei anni alla redazione ed all'aggiornamento della carta ittica regionale, la quale rileva le caratteristiche biologiche, idrologiche e fisico-chimiche dei corpi idrici, le loro potenzialità produttive nonché la presenza, l'abbondanza e le condizioni delle popolazioni ittiche.
-
-

Art. 12

Zone ittiche.

1. Sulla base delle indicazioni della carta ittica, i corsi d'acqua della regione o loro tratti sono assegnati, con atto del dirigente del Servizio regionale competente ad una delle quattro zone ittiche:
 - a) zona superiore della trota;
 - b) zona inferiore della trota;

- c) zona del barbo;
 - d) zona della carpa e della tinca.
-
-

Art. 13

Classificazione delle acque.

1. Ai fini della presente legge le acque della regione sono classificate in principali e secondarie.
 2. Sono classificate principali le acque che per la loro portata e vastità, condizioni biofisiche e biologiche, consentono la pesca professionale.
 3. Le restanti acque sono classificate secondarie.
 4. Ai fini gestionali i corsi d'acqua sono classificati in acque secondarie di categoria A e B.
 5. Le acque secondarie di categoria A comprendono i corsi d'acqua attribuiti dal dirigente del Servizio regionale competente alla zona superiore della trota ed alla zona inferiore della trota nonché i corsi d'acqua che le Province intendono gestire con gli stessi principi.
 6. I rimanenti corsi d'acqua sono classificati acque secondarie di categoria B.
 7. L'assegnazione dei corpi idrici alle acque principali o secondarie e l'indicazione degli attrezzi e dei sistemi di pesca sportiva in esse consentiti sono stabilite nel regolamento di pesca di cui all'articolo 38.
-
-

TITOLO III

Tutela della fauna ittica e del suo ambiente

Art. 14*Associazioni piscatorie e di protezione ambientale.*

1. La Regione promuove la partecipazione alla gestione ittica delle associazioni dei pescatori sportivi e delle associazioni ambientaliste e naturalistiche riconosciute a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio.
 2. Le associazioni di cui al comma 1 possono:
 - a) collaborare con la Regione e le Province ai fini della reale partecipazione dei pescatori sportivi alla realizzazione degli obiettivi della programmazione provinciale e regionale;
 - b) promuovere iniziative di pesca sportiva e svolgere attività di vigilanza e di istruzione in materia di pesca;
 - c) collaborare con le Province all'attività di tabellazione delle acque interne, al ripopolamento e recupero della fauna ittica in periodi critici, alla difesa ed al recupero ambientale dei corpi idrici e partecipare alla gestione sociale delle acque.
 3. Alle associazioni di cui al comma 1 possono essere concessi contributi per la realizzazione di progetti di gestione del patrimonio ittico e degli ecosistemi acquatici.
-

Art. 15*Zone di frega.*

1. Le zone di frega sono costituite da tratti di acque interne debitamente circoscritte allo scopo di favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche, in particolare di quelle autoctone e di favorire la colonizzazione dei tratti fluviali o lacuali ad esse contigui.
2. Le Province istituiscono le zone di frega secondo le previsioni del programma annuale provinciale.
3. Nelle zone di frega è vietata per un periodo di due mesi dalla data di istituzione del vincolo:

- a) la pesca;
- b) l'attività sportiva di nautica fluviale;
- c) [gli attingimenti o derivazioni idriche] ⁽⁵⁾;
- d) i lavori di manutenzione idraulica.

3-bis. Le concessioni e le licenze annuali di derivazione di acque pubbliche, rilasciate dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono prevedere nei rispettivi disciplinari d'uso, in relazione alle zone di frega, il divieto di derivazioni idriche per il periodo di due mesi dalla data dell'istituzione del vincolo ⁽⁶⁾.

(5) Lettera abrogata dall'art. 13, comma 1, L.R. 10 dicembre 2009, n. 25.

(6) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 2, L.R. 10 dicembre 2009, n. 25.

Art. 16

Zone di protezione.

1. Le zone di protezione sono costituite da tratti di acque interne debitamente circoscritte allo scopo di tutelare la fauna ittica.
2. Le Province istituiscono le zone di protezione:
 - a) quando si accerta la presenza di popolazioni ittiche di particolare interesse e pregio che necessitano di adeguate tutele;
 - b) quando si rende opportuna la tutela e l'incremento della fauna ittica immessa e di quella esistente e la successiva colonizzazione di tratti contigui;
 - c) quando il corso d'acqua o parte di esso ha un notevole rilievo naturalistico ed ambientale e dove esistono condizioni ittiogeniche favorevoli alla presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante

pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale.

3. Nelle zone di protezione è vietata la pesca e l'attività sportiva di nautica fluviale.

4. Le Province possono prevedere nel piano provinciale, per specifiche esigenze, interventi di prelievo e di immissione di specie ittiche. Il materiale ittico utilizzato per il ripopolamento deve provenire dai centri ittiogenici provinciali o da catture in altri corsi d'acqua limitrofi con significativa consistenza ittica, o in casi eccezionali da impianti ittiogenici certificati.

Art. 17

Zone di tutela temporanea.

1. Le zone di tutela temporanea sono costituite da tratti di acqua interne debitamente circoscritte per periodi determinati allo scopo di tutelare la fauna ittica per ragioni connesse alla consistenza ittica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche.

2. Le Province istituiscono le zone di tutela temporanea nelle quali possono vietare o limitare anche relativamente a singole specie, per periodi prestabiliti, la pesca o la modalità con cui viene esercitata.

3. Le Province danno idonea pubblicità della individuazione delle zone di cui al comma 1.

Art. 18

Zone a regolamento specifico.

1. Le zone a regolamento specifico sono costituite da tratti di acqua interne debitamente circoscritte nelle quali è consentito l'uso di attrezzi ed esche determinate e sono previste specifiche modalità di prelievo.
2. Le zone a regolamento specifico sono istituite dalla Giunta regionale con proprio atto che può prevedere l'istituzione di un tesserino di prelievo a pagamento, i cui proventi sono finalizzati alla gestione delle zone istituite ⁽⁷⁾.

(7) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, L.R. 8 aprile 2016, n. 3, a decorrere dal 9 aprile 2016. Il testo precedente era così formulato: «2. Le zone a regolamento specifico sono istituite dalle Province che possono prevedere l'istituzione di un tesserino di prelievo a pagamento, i cui proventi sono finalizzati alla gestione delle zone istituite.».

Art. 19 *Tabellazione.*

1. Le zone di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 sono delimitate a cura delle Province con apposite tabelle in cui è specificato il tipo di vincolo o divieto vigente.

Art. 20 *Cattura e prelievo di specie ittiche a scopo scientifico.*

1. Le Province possono autorizzare la cattura e il prelievo della fauna ittica a scopo di studio e di ricerca scientifica applicata, anche in deroga alle previsioni del regolamento di pesca di cui all'articolo 38.
 2. Il prelievo di novellame può essere effettuato esclusivamente dalle Province a fini di ripopolamento.
-

Art. 21*Ripopolamento.*

1. I ripopolamenti ittici hanno lo scopo di ricostituire, sostenere e riequilibrare le popolazioni di specie ittiche delle acque superficiali della regione, in conformità con la loro capacità biogenica.
 2. Le immissioni devono essere effettuate nei limiti ed in conformità agli indirizzi regionali.
 3. Nelle acque superficiali è consentita esclusivamente l'immissione di specie individuate con atto del dirigente del Servizio regionale competente.
 4. È fatto divieto a chiunque immettere fauna ittica nelle acque superficiali, salvo esplicita autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio. L'autorizzazione provinciale non è richiesta per il ripopolamento di laghetti di pesca situati all'interno di proprietà private e non comunicanti con acque pubbliche.
 5. Il materiale ittico utilizzato a fini di ripopolamento è accompagnato da certificato sanitario e prima di essere immesso in acqua deve essere assoggettato al controllo da parte dell'USL competente.
-

Art. 22*Secca dei corpi idrici.*

1. L'interruzione, lo svuotamento e la secca anche parziale di corpi idrici è vietata.
2. Possono essere disposte deroghe a quanto previsto al comma 1, per motivate esigenze di manutenzione idraulica o di pubblica incolumità con istanza prodotta alla Provincia competente, fermo restando quanto disposto dal comma 4.

3. La Provincia competente per territorio rilascia il permesso che contiene:

a) le prescrizioni per ridurre al minimo le conseguenze sul patrimonio ittico;

b) l'obbligo e le modalità del recupero o destinazione delle specie ittiche prelevate;

c) le prescrizioni in ordine al successivo eventuale ripopolamento del corpo idrico posto in secca, o in ordine al ripristino dell'eventuale danno al patrimonio ittico, a carico del committente;

d) la previsione del risarcimento nel caso di un eventuale danno ambientale ai sensi del [decreto legislativo 152/2006](#).

4. Nei casi di cui al comma 2 nel corpo idrico è lasciata defluire una quantità d'acqua sufficiente a garantire la sopravvivenza della fauna ittica, salvo i casi di documentata impossibilità.

5. Qualora l'interruzione o lo svuotamento del corpo idrico siano determinati da situazioni eccezionali e imprevedibili, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3 lettere a) e b). L'interruzione e lo svuotamento devono essere comunque comunicati immediatamente alla Provincia.

Art. 23

Interventi in ambito fluviale e lacuale.

1. Gli interventi sulle sponde dei bacini lacustri, nonché negli alvei e sulle sponde fluviali, compresi i lavori di sistemazione idraulica e l'estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi dagli alvei, sono subordinati alla autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio; la Provincia concede l'autorizzazione previa acquisizione del parere di un esperto in materia di fauna ittica ed ecologia acquatica.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati riducendo l'uso dei mezzi meccanici, adottando metodi tali da salvaguardare la conservazione dell'ecosistema acquatico, applicando, salvo nei casi di

comprovata impossibilità, tecniche di ingegneria naturalistica. Tali interventi devono comunque salvaguardare le funzioni biologiche dell'ecosistema, evitare di comportare alterazioni sostanziali dello stato dei luoghi ed arrecare il minor danno possibile alle comunità vegetali ed animali presenti.

3. Salvo i casi di pubblica incolumità, gli interventi di cui al comma 1 sono vietati dal 15 novembre al 30 aprile nei settori fluviali classificati acque secondarie di categoria A, ai sensi dell'articolo 13 e dal 1° aprile al 31 luglio in tutti gli altri corpi idrici, al fine di salvaguardare la riproduzione della fauna ittica.

4. Nelle zone di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 è vietato qualsiasi intervento in alveo e sulle sponde, compresi i lavori di sistemazione idraulica e l'estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi per l'intera durata del vincolo o del divieto di cui all'articolo 19.

5. La Giunta regionale può modificare i divieti di cui ai commi 3 e 4, a seguito di condizioni ambientali di carattere eccezionale ⁽⁸⁾.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 non vigono per gli invasi siti all'interno di proprietà private.

(8) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi il punto 10, [Delib.G.R. 4 marzo 2019, n. 253](#).

Art. 24

Strutture idonee alla risalita del pesce lungo i corsi d'acqua.

1. Qualora debbano essere realizzati interventi nei corsi d'acqua, anche per fini di manutenzione idraulica, il titolare dell'impianto realizza rampe in pietrame o rapide artificiali per garantire il passaggio per la fauna ittica.

2. Nei casi in cui la pendenza e il dislivello non consentano la costruzione di rampe in pietrame o rapide artificiali, il manufatto è dotato di scala di risalita per i pesci.

3. La Provincia competente in presenza di oggettivi impedimenti che non consentono la realizzazione delle scale di risalita, stabilisce le modalità per il ripopolamento del corso d'acqua a carico del titolare delle opere.
 4. La Provincia competente per territorio approva il progetto per la realizzazione delle strutture di cui ai commi 1 e 2. Il progetto è sottoposto a verifica della funzionalità in sede di collaudo da parte della Provincia competente per territorio.
 5. Il titolare dell'impianto di cui al comma 1 deve garantire la funzionalità delle strutture di risalita del pesce.
 6. La Provincia competente per territorio approva l'elenco dei corsi d'acqua che, per le loro caratteristiche idrologiche, o per opportunità di mantenere isolate popolazioni ittiche di particolare pregio, non richiedono la realizzazione dei dispositivi di cui ai commi 1 e 2.
-
-

Art. 25

Scarichi di acque di lavaggio degli inerti.

1. Lo scarico nei corpi idrici della regione delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in sospensione, mediante adeguato sistema di abbattimento, in conformità alla normativa vigente in materia.
 2. Le Province disciplinano le modalità per l'esercizio delle attività di cui al comma 1.
-
-

Art. 26*Concessioni di derivazioni e attingimenti idrici.*

1. Le Province, in sede di rilascio o rinnovo delle concessioni di derivazione e delle licenze di derivazione e attingimento, nonché nei provvedimenti di concessione inerenti la gestione dei bacini artificiali, prevedono apposite prescrizioni a tutela del patrimonio ittico e l'onere a carico del concessionario.
 2. Per quanto riguarda i corsi d'acqua, le concessioni di derivazione e di attingimento sono rilasciate prevedendo la defluenza continua a valle della derivazione o dell'attingimento di un quantitativo d'acqua non inferiore alla portata minima vitale, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.
-
-

Art. 27*Sport fluviali.*

1. La Regione, ai fini della tutela della fauna ittica, della salvaguardia degli ambienti acquatici e per consentire lo svolgimento della pesca sportiva, adotta norme regolamentari ⁽⁹⁾inerenti:
 - a) i tratti fluviali ove è possibile esercitare gli sport acquatici;
 - b) i criteri e le modalità per esercitare gli sport acquatici e il transito in acqua in qualsiasi modo, nonché la navigazione nei corsi d'acqua con qualsiasi mezzo, natante o supporto galleggiante, compatibilmente con le caratteristiche del corso d'acqua e con la pesca sportiva;
 - c) le modalità con cui organizzare manifestazioni sportive e agonistiche.
2. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere ulteriori limiti all'uso di natanti per tutelare la fauna ittica.
3. L'uso dei natanti nei corsi d'acqua classificati a zona superiore della trota e zona inferiore della trota, ai sensi dell'articolo 12, è vietato dal 1° novembre al 31 marzo. La Giunta regionale può disporre deroghe,

per un massimo di 4 giorni, in ciascuno dei periodi dal 18 marzo - 31 marzo e nel mese di novembre ⁽¹⁰⁾.

4. Per i corsi d'acqua che fanno parte del Sistema Natura 2000, individuato in attuazione delle direttive del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, lo svolgimento degli sport acquatici deve essere autorizzato sulla base di quanto prescritto nei rispettivi piani di gestione in termini di compatibilità ambientale e faunistica.

5. Per l'esercizio degli sport fluviali sono vietati, senza apposita autorizzazione della Provincia competente per territorio:

a) la modificazione degli argini e delle sponde per l'alaggio dei natanti;

b) il taglio della vegetazione ripariale;

c) la rimozione delle idrofite.

6. Ai fini della tutela della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici, è altresì vietato modificare il regime dei rilasci idrici a valle delle prese idrauliche allo scopo di creare condizioni periodiche o occasionali favorevoli per lo svolgimento degli sport acquatici.

(9) Vedi, al riguardo, il *Reg. 1° aprile 2009, n. 3*.

(10) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, L.R. 28 dicembre 2017, n. 20*, a decorrere dal 30 dicembre 2017.

TITOLO IV

Disciplina della pesca professionale

Art. 28

Attività di pesca professionale.

1. La Regione promuove la partecipazione alla gestione ittica delle associazioni nel settore della pesca professionale.
2. L'esercizio della pesca professionale è esercitato esclusivamente da operatori ittici in possesso della licenza rilasciata dalla Provincia competente ⁽¹¹⁾.
3. Le Province possono limitare l'esercizio della pesca professionale riconoscendo comunque la priorità dei residenti che, singoli o associati, traggono la maggior parte del proprio reddito dall'attività di pesca.
4. A far data dal 1° gennaio 2009 l'importo della tassa annuale regionale per il rilascio della licenza di pesca professionale è determinato in euro 32,00.
5. La Regione adotta norme regolamentari per la disciplina della pesca professionale.
6. Il regolamento prevede in particolare:
 - a) l'indicazione degli attrezzi, le modalità e i tempi di pesca consentiti;
 - b) i periodi di divieto di pesca e le eventuali limitazioni dei capi prelevabili;
 - c) la lunghezza minima delle specie prelevabili e commerciabili.
7. Ai fini di una migliore tutela e di un più razionale sfruttamento del patrimonio ittico, l'esercizio della pesca professionale può essere riservato mediante concessioni a favore di pescatori associati in cooperative o consorzi, i cui soci siano in maggioranza residenti nei Comuni rivieraschi. La concessione individua l'estensione della riserva e ha durata non superiore a dieci anni.
8. Nelle acque in concessione è comunque salvo il diritto all'esercizio della pesca sportiva senza oneri aggiuntivi per il pescatore sportivo.

(11) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, L.R. 25 novembre 2010, n. 23*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 29

Pescaturismo e ittiturismo.

1. Il pescaturismo e l'ittiturismo sono ricompresi nelle attività connesse alla pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a questa.
2. La Giunta regionale disciplina con norme regolamentari l'attività di pescaturismo e di ittiturismo con particolare riferimento ai criteri per il rilascio, ai casi di sospensione, di revoca e di decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 30

Interventi per la pesca professionale.

1. Ai sensi della presente legge possono essere concessi aiuti ai soggetti di cui all'articolo 31 per le seguenti tipologie:
 - a) interventi di investimento:
 - 1) acquisto di reti, attrezzi, natanti da pesca e di apparati motori a basso impatto inquinante;
 - 2) interventi di miglioramento delle condizioni di lavoro, igiene e sicurezza;
 - 3) realizzazione e ammodernamento di strutture, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature per la conservazione del pesce vivo, la trasformazione, il trasporto e la vendita diretta dei prodotti della pesca professionale;

4) interventi per la pescaturismo e l'ittiturismo;

5) realizzazione, ampliamento e ammodernamento di centri ittiogenici, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature, limitatamente alle specie oggetto di pesca professionale destinate al ripopolamento nelle acque lacustri;

6) produzione e/o acquisto di novellame di specie oggetto di pesca professionale destinato al ripopolamento nelle acque lacustri;

7) acquisto di macchine ed attrezzature per raccolta, trasformazione e commercializzazione della canna e delle erbe palustri;

b) interventi di natura corrente:

1) interventi per il contenimento di specie infestanti alloctone;

2) programmi di ricerca, sperimentazione e diffusione di nuove tecniche del settore;

3) interventi di miglioramento della qualità, di promozione, di tutela e di valorizzazione del pescaturismo, dell'ittiturismo e dei prodotti della pesca professionale;

4) certificazioni regolamentate o volontarie di prodotto, di processo, di sistema ambientale, di etica, di rintracciabilità ed etichettatura;

5) interventi per gravi danni a seguito di interruzione straordinaria dell'attività di pesca dovuta a divieti per periodi di riposo biologico o per la ricostituzione del patrimonio ittico stabiliti dalla Provincia competente;

6) compensazione del mancato guadagno in caso di malattia e di infortunio sul lavoro ⁽¹²⁾;

7) servizi di divulgazione, formazione e assistenza tecnica specialistica;

8) premio unico per l'attività di pesca professionale;

9) servizi di gestione e manutenzione dell'ecosistema acquatico e rivierasco ⁽¹³⁾;

9-bis) costituzione di organismi associativi tra cooperative di pescatori e funzionamento amministrativo degli stessi nei primi tre anni di attività ⁽¹⁴⁾.

2. Gli interventi a favore degli operatori ittici per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca professionale causati da calamità naturali e avversità meteorologiche sono concessi a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquicoltura istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con [decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154](#) (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquicoltura, a norma dell'[articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38](#)) e successive modificazioni ed integrazioni ⁽¹⁵⁾.

3. Gli interventi di garanzia diretta e/o contro garanzia alle imprese e alle cooperative operanti nel settore della pesca professionale sono concessi a valere sulla disponibilità finanziaria del Fondo centrale per il credito peschereccio, previsto dalla [legge 17 febbraio 1982, n. 41](#) (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima) e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del quaranta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera a).

5. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del novanta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera b).

6. I contributi di cui al presente articolo sono erogati agli operatori singoli o associati che esercitano l'attività di pesca professionale esclusivamente nelle acque principali della regione ⁽¹⁶⁾.

7. La Giunta regionale disciplina con norme regolamentari le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al presente articolo.

(12) Vedi, anche, il punto 2), [Delib.G.R. 21 novembre 2016, n. 1338](#).

(13) Numero così modificato dall'[art. 15, comma 1, L.R. 9 aprile 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(14) Numero aggiunto dall'[art. 15, comma 2, L.R. 9 aprile 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(15) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 2, L.R. 25 novembre 2010, n. 23*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(16) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 3, L.R. 25 novembre 2010, n. 23*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 31 *Beneficiari.*

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 30:

a) i pescatori professionali e loro cooperative, limitatamente alle attività indicate all'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1, 2, 4 e 7 e lettera b), numeri 5 e 6 ⁽¹⁷⁾;

b) i pescatori professionali, limitatamente alle attività indicate all'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 3 e lettera b), numeri 1, 3, 4 e 9 ⁽¹⁸⁾;

c) le Province, limitatamente alle attività indicate all'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 5 e 6;

d) gli istituti pubblici di ricerca e sperimentazione, limitatamente alle attività indicate all'articolo 30, comma 1, lettera b), numeri 1, 2 e 7;

e) le associazioni del settore che operano a livello regionale, limitatamente all'articolo 30, comma 1, lettera b), numeri 3 e 7;

f) i pescatori professionali singoli di età inferiore ai quaranta anni limitatamente alle attività indicate all'articolo 30, comma 1, lettera b), numero 8 ⁽¹⁹⁾;

f-bis) i soggetti che intendono esercitare l'attività di pesca professionale, di età inferiore ai cinquanta anni, che si trovano in uno stato di disoccupazione limitatamente alle attività indicate all'articolo 30, comma 1, lettera b), numero 8 ⁽²⁰⁾;

f-ter) gli organismi associativi tra cooperative di pescatori limitatamente all'articolo 30, comma 1, lettera b, numero 9-bis) ⁽²¹⁾.

(17) Lettera così modificata dall'*art. 9, comma 4, L.R. 25 novembre 2010, n. 23*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(18) Lettera così modificata dall'*art. 9, comma 5, L.R. 25 novembre 2010, n. 23*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(19) Lettera così modificata dapprima dall'*art. 9, comma 6, L.R. 25 novembre 2010, n. 23* e poi dall'*art. 15, comma 3, L.R. 9 aprile 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(20) Lettera aggiunta dall'*art. 15, comma 4, L.R. 9 aprile 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(21) Lettera aggiunta dall'*art. 15, comma 4, L.R. 9 aprile 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

TITOLO V

Disciplina della pesca sportiva

Art. 32

Esercizio della pesca sportiva.

1. L'esercizio della pesca sportiva e agonistica nelle acque regionali è subordinata al possesso della licenza di pesca:

- a) di durata annuale per i residenti in Umbria;
- b) di durata trimestrale per i non residenti in Umbria.

2. Oltre che nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b) i cittadini italiani non residenti in Umbria possono esercitare la pesca sportiva e agonistica nelle acque della regione se in possesso della licenza di pesca sportiva rilasciata secondo le norme vigenti nella Regione o Provincia autonoma di provenienza.

3. Le licenze di cui ai commi 1 e 2 consentono l'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso di canne con o senza mulinello, armate con uno o più ami e con tirlindana, su tutto il territorio nazionale compatibilmente con la legislazione regionale di settore.

Art. 33

Licenza di pesca sportiva.

1. Le licenze di pesca sportiva di cui all'articolo 32 sono personali e sono costituite dalla ricevuta di versamento della tassa regionale. La ricevuta di versamento contiene i dati anagrafici del pescatore, il suo codice fiscale e la causale del versamento. La ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente ad un documento di identità valido.

2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre a coloro che sono esenti ai sensi della normativa vigente:

a) gli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;

b) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici o di ripopolamento anche in deroga ai divieti vigenti;

c) i minori di quattordici anni; ⁽²²⁾

c-bis) i soggetti di cui all'*articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104* (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ⁽²³⁾.

(22) Lettera così modificata dall'*art. 5, comma 1, L.R. 27 dicembre 2018, n. 12*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 15, comma 1, della medesima legge*).

(23) Lettera aggiunta dall'*art. 5, comma 2, L.R. 27 dicembre 2018, n. 12*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 15, comma 1, della medesima legge*).

Art. 34*Tassa per le licenze di pesca.*

1. A far data dal 1° gennaio 2009 l'importo della tassa annuale regionale per il rilascio delle licenze annuali di pesca sportiva è di euro 35,00.
 2. A far data dal 1° gennaio 2009 l'importo della tassa regionale per il rilascio delle licenze di durata trimestrale di pesca sportiva è di euro 15,00.
 3. Gli effetti della licenza di pesca decorrono dalla data del versamento della tassa regionale.
-

Art. 35*Tesserino di pesca.*

1. La Giunta regionale, sentite le Province, ai fini della valutazione delle presenze e dei prelievi di pesca, può prescrivere l'utilizzo di un tesserino per la pesca in determinati settori o zone ittiche in cui vanno registrati obbligatoriamente i capi pescati.
 2. La Regione rilascia il tesserino previo versamento a titolo di un contributo per le spese connesse al rilascio e alla gestione del tesserino stesso. Parte dei proventi derivanti dal rilascio del tesserino è utilizzato per il finanziamento di interventi di gestione ittica ⁽²⁴⁾.
 3. Il tesserino di pesca è strettamente personale, non cedibile, ha durata annuale e va riconsegnato alla Provincia competente entro il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce.
 4. La Giunta regionale stabilisce le modalità per il rilascio, l'utilizzo e il rinnovo del tesserino.
-

(24) Comma così modificato dall'art. 12, comma 2, L.R. 8 aprile 2016, n. 3, a decorrere dal 9 aprile 2016.

Art. 36

Campi di gara.

1. Le manifestazioni e le gare di pesca possono svolgersi esclusivamente:

a) nei campi di gara istituiti dalla Provincia competente per territorio in tratti di corsi d'acqua assegnati alla zona del barbo o alla zona della carpa e della tinca, nonché nei laghi;

b) nei laghetti di pesca di cui all'articolo 37.

2. Eventuali deroghe al comma 1, lettera a) possono essere concesse dalle Province in casi eccezionali ed opportunamente motivati nel programma triennale di cui all'articolo 9.

3. Lo svolgimento di gare o manifestazioni nei campi di cui al comma 1 è autorizzato dalla Provincia competente per territorio, previa istanza fatta pervenire almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.

4. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati durante le gare, nonché della pulizia e del ripristino del sito e delle loro immediate adiacenze.

5. È vietata la reimmissione nel corso d'acqua ove si svolge la gara di pesca delle trote prelevate durante la gara di pesca di salmonidi nonché degli esemplari appartenenti alle specie alloctone indicate dalla Giunta regionale.

6. Coloro che non sono iscritti alla gara o manifestazione non possono esercitare la pesca da un'ora dopo il tramonto del giorno precedente lo svolgimento della gara o manifestazione sino al termine delle stesse; nei casi di immissione di materiale ittico destinato alla gara, il divieto parte dal momento dell'immissione che deve comunque avvenire entro quarantotto ore dall'inizio della gara o manifestazione.

7. Le Province possono autorizzare saltuariamente e comunque in maniera non continuativa, su richiesta delle associazioni piscatorie, lo

svolgimento di allenamenti ed addestramenti all'esercizio della pesca sportiva.

8. Le norme regolamentari di cui all'articolo 38 disciplinano le modalità di cattura durante lo svolgimento delle gare di cui al comma 1.

Art. 37

Pesca nei laghetti di pesca sportiva.

1. Nei laghetti situati all'interno di proprietà private l'esercizio della pesca sportiva è consentito con l'assenso del gestore.
 2. Nei laghetti di cui al comma 1 può altresì svolgersi l'attività di pesca a pagamento, previo rilascio di apposita autorizzazione al gestore da parte della Provincia competente, che ne dà comunicazione all'USL per i provvedimenti di competenza.
 3. L'autorizzazione indica le prescrizioni cui deve attenersi il gestore con particolare riguardo alle misure tese ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica alloctona.
 4. Nei laghetti di pesca comunicanti con laghi, con corsi d'acqua superficiali, in entrata o in uscita possono essere immesse soltanto le specie indicate nell'atto del dirigente del Servizio regionale competente.
 5. È fatto divieto di asportare pesce vivo dai laghetti di pesca.
 6. Nei laghetti di cui al comma 1 può esercitarsi la pesca sportiva anche senza licenza e non valgono le disposizioni concernenti i periodi di pesca, le misure ed il numero di esemplari catturabili.
-

Art. 38*Regolamento di pesca sportiva.*

1. La Regione adotta norme regolamentari per la pesca sportiva.
 2. Il regolamento prevede in particolare:
 - a) l'individuazione dei corpi idrici appartenenti alle acque principali ed a quelle secondarie di categoria A e B;
 - b) l'indicazione degli attrezzi, modalità e tempi di pesca consentiti;
 - c) i periodi di divieto di pesca e le eventuali limitazioni dei capi catturabili;
 - d) la lunghezza minima delle specie detenibili e commerciabili;
 - e) le prescrizioni generali di comportamento nell'esercizio della pesca e le modalità d'uso dei tesserini di pesca di cui all'articolo 35;
 - f) le caratteristiche del tesserino di pesca di cui all'articolo 35 e modalità per il suo rilascio;
 - g) le modalità di svolgimento delle manifestazioni e delle gare di pesca di cui all'articolo 36;
 - h) le modalità di svolgimento della pesca nei laghetti di pesca di cui all'articolo 37.
-

TITOLO VI**Disciplina dell'acquacoltura****Art. 39***Impianti di acquicoltura.*

1. L'attività di acquicoltura è esercitata da imprenditori ittici esclusivamente negli impianti autorizzati dalla Provincia competente. L'autorizzazione per la realizzazione o per l'ampliamento di un impianto

esistente prevede obblighi o prescrizioni, che possono essere modificati o integrati anche successivamente al rilascio della stessa.

2. La Provincia, per quanto attiene al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 può avvalersi del parere dell'ARPA.

3. Ai fini della realizzazione o dell'ampliamento di un impianto di acquacoltura con strutture a terra o con gabbie galleggianti, il Comune territorialmente competente provvede al rilascio del titolo abilitativi previa acquisizione del parere favorevole obbligatorio e vincolante della Provincia competente, espresso ai fini della tutela della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici.

4. Gli impianti di acquacoltura comunque devono essere provvisti di accorgimenti tecnici, strutturali e gestionali atti al recupero delle sostanze organiche in sospensione ed all'abbattimento del carico inquinante.

5. Negli impianti di acquacoltura possono essere allevate e detenute solo le specie indicate nel piano regionale per l'acquacoltura di cui all'articolo 8.

6. Il materiale ittico accidentalmente giunto nella vasca per la decantazione delle sostanze in sospensione deve essere immediatamente rimosso a cura del titolare dell'impianto.

7. Nelle acque lacustri la Provincia competente per territorio può autorizzare la realizzazione di gabbie galleggianti solo in via sperimentale e con monitoraggio finalizzato all'individuazione dell'impatto dell'attività sull'intero ecosistema lacuale. Per gli impianti da localizzare in ambienti acquatici, facenti parte del Sistema Natura 2000, individuato in attuazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, l'ammissibilità dell'intervento è valutata sulla base di quanto prescritto nei rispettivi piani di gestione in termini di compatibilità ambientale e faunistica.

8. L'autorizzazione di cui al comma 7 è concessa previa acquisizione del parere favorevole dell'ARPA e deve contenere prescrizioni in ordine al carico totale, modulato in base alle caratteristiche ambientali dei laghi interessati e in base ai rispettivi tempi di residenza idraulica.

9. I requisiti degli impianti di acquacoltura e gli obblighi degli imprenditori ittici sono disciplinati dalla Provincia competente, in

armonia con gli indirizzi stabiliti nel piano regionale per l'acquacoltura di cui all'articolo 8.

10. La detenzione di specie ittiche destinate alla pesca sportiva non costituisce attività di acquacoltura.

11. La detenzione di specie ittiche, di rane verdi o crostacei destinati al diretto consumo per la ristorazione nel medesimo locale, non costituisce attività di acquacoltura ed è comunque soggetta all'autorizzazione sanitaria della USL.

12. Nel bacino del fiume Nera è vietato l'ampliamento delle vasche di acquacoltura esistenti, fatta eccezione per gli impianti provinciali finalizzati alla produzione di materiale autoctono destinato al ripopolamento.

13. Le Province istituiscono e gestiscono l'elenco degli impianti di acquacoltura autorizzati.

Art. 40

Interventi per l'acquacoltura.

1. Ai sensi della presente legge possono essere concessi aiuti ai soggetti di cui all'articolo 41 per le seguenti tipologie:

a) interventi di investimento:

1) interventi di abbattimento di solidi sospesi negli effluenti o altri, comunque finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale;

2) interventi di miglioramento delle condizioni di ambiente, di igiene e sicurezza nel settore;

3) realizzazione e ammodernamento di strutture, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature, per la trasformazione, il trasporto e la vendita diretta dei prodotti dell'acquacoltura;

b) interventi di natura corrente:

1) programmi di ricerca, sperimentazione e diffusione di nuove tecniche del settore;

2) interventi di miglioramento della qualità, di promozione, di tutela, di valorizzazione e diversificazione delle produzioni dell'acquacoltura;

3) certificazione regolamentata o volontaria di prodotto, di processo, di sistema ambientale, di etica, di rintracciabilità ed etichettatura;

4) servizi di divulgazione, formazione e assistenza tecnica specialistica.

2. Gli interventi a favore degli imprenditori ittici per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore dell'acquacoltura causati da calamità naturali e avversità meteorologiche sono concessi a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquicoltura istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con [decreto legislativo 154/2004](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del quaranta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera a).

4. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del novanta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera b).

5. La Giunta regionale disciplina con norme regolamentari le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al presente articolo.

Art. 41 *Beneficiari.*

1. I beneficiari degli aiuti di cui all'articolo 40 sono:

a) gli imprenditori ittici che esercitano l'attività di acquacoltura singoli, associati e loro cooperative limitatamente alle attività indicate all'articolo 40, comma 1, lettera a), numeri 1, 2 e 3 e lettera b), numero 3;

b) le associazioni o organizzazioni di produttori del settore che operano a livello regionale, limitatamente all'articolo 40, comma 1, lettera b), numeri 2 e 4;

c) gli istituti pubblici di ricerca e sperimentazione limitatamente alle attività indicate all'articolo 40, comma 1, lettera b), numero 1.

TITOLO VII

Vigilanza e sanzioni

Art. 42

Vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sul rispetto delle disposizioni della presente legge e l'accertamento delle relative infrazioni competono:

a) alle Province;

b) a tutti i corpi di polizia locale;

c) alle guardie ittiche volontarie appartenenti alle associazioni piscatorie di cui all'articolo 14 ed alle guardie volontarie delle associazioni protezionistiche e naturalistiche nazionali riconosciute, cui sia attribuita la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.

2. Le guardie di cui al comma 1, lettera c), ai sensi dell'*articolo 31 del Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604* (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca), rivestono la qualifica di Agenti di polizia giudiziaria.

3. Nell'esercizio della vigilanza e dei controlli, i soggetti di cui al comma 1, lettera c), dopo essersi qualificati tramite l'esibizione del tesserino e decreto valido, possono chiedere ai soggetti che esercitano la pesca sportiva, l'esibizione della licenza e/o dell'attestazione di pagamento della tassa regionale e del tesserino di cui all'articolo 35 ed ogni altra cosa attinente all'esercizio della pesca e alla salvaguardia dell'ambiente acquatico nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale.

4. Gli imprenditori ittici consentono, quando lo richiedano i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'ispezione degli impianti, delle attrezzature, dei mezzi di trasporto e dei pesci di cui abbiano l'uso o la detenzione.

Art. 43

Guardie ittiche volontarie.

1. La qualifica di guardia ittica volontaria è concessa a coloro che hanno frequentato l'apposito corso di formazione con l'esame finale di cui al comma 2, lettera a).

2. Le Province organizzano periodicamente:

a) corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie che si concludono con un esame finale;

b) corsi di aggiornamento per addetti alla vigilanza, a cui devono partecipare obbligatoriamente le guardie ittiche volontarie abilitate appartenenti alle associazioni piscatorie di cui all'articolo 14.

3. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento è valutata ai fini del rinnovo della qualifica di guardia giurata di cui all'articolo 42, comma 1, lettera c).

4. Chi intende conseguire il decreto di guardia volontaria delle associazioni dei pescatori o ambientaliste successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere in possesso di un certificato di idoneità rilasciato dalla Provincia.

5. Le associazioni titolari di guardie volontarie piscatorie o naturalistiche organizzano, su autorizzazione della Provincia, corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie.

Art. 44

Controlli sanitari.

1. I servizi veterinari della USL effettuano, ai sensi della [legge regionale 7 aprile 1982, n. 19](#) (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria) e successive modificazioni, il controllo sanitario dei pesci pescati, prodotti e consumati in Umbria nonché degli impianti di acquacoltura e dei laghetti di pesca sportiva, fatte salve le norme sanitarie vigenti in materia ed in particolare il [decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148](#) (Attuazione della [direttiva 2006/88/CE](#) relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie).

2. La Regione e le Province possono attuare, tramite i Servizi veterinari della USL e l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, specifici programmi di controllo.

Art. 45

Divieti.

1. Sono vietati:

a) la pesca con le mani;

b) la pesca a strappo con canna, con lenza a mano armata con ancoretta o amo, con o senza esca, sia naturale che artificiale, che comporti l'aggancio del pesce in parti del corpo diverse dalla bocca;

- c) la pesca con uso del pescetto vivo o morto nelle acque secondarie classificate di categoria A dal regolamento di pesca di cui all'articolo 38;
- d) la pesca con uso del pescetto vivo o morto appartenente a specie diverse da quelle individuate dal regolamento di pesca di cui all'articolo 38, nelle acque secondarie classificate di categoria B;
- e) la pesca subacquea;
- f) la pesca a traino ad eccezione di quella con uso della tirlindana, da effettuarsi comunque con l'ausilio di natanti a remi;
- g) la pesca a strascico con l'uso delle reti;
- h) la pesca effettuata prosciugando i corsi o i bacini d'acqua o facendoli divergere, ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere, quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili;
- i) le pasture, in qualsiasi forma, nelle acque secondarie di categoria A;
- j) l'utilizzazione di sorgenti luminose ai fini di attirare la fauna ittica;
- k) ⁽²⁵⁾;
- l) l'utilizzazione e la detenzione di larve della mosca carnaria nelle acque secondarie di categoria A;
- m) l'abbandono di esche naturali, pesci e rifiuti lungo le rive dei corsi o specchi d'acqua e nelle loro adiacenze;
- n) la pesca con reti o altri mezzi, ad esclusione della canna con o senza mulinello, a distanza inferiore a quaranta metri da scale di risalita, griglie e simili, sbocchi di canali, cascate naturali e artificiali e sbarramenti per motivate ragioni di tutela delle popolazioni ittiche locali; in tali settori le Province possono vietare la pesca anche con l'uso della canna;
- o) la collocazione nei fiumi, torrenti, canali e altri corsi o bacini d'acqua di apparecchi fissi o mobili per la pesca, che occupano più della metà della sezione normale dello specchio d'acqua interessato;
- p) l'uso del guadino, tranne che come mezzo ausiliario per l'esercizio della pesca con la canna e la bilancia;

q) l'accesso al posto di pesca fino a un'ora prima dell'alba nelle acque classificate di categoria A;

r) l'uso dei natanti nei corsi d'acqua classificati di categoria A dal 1° novembre al 31 marzo; qualora risulti che l'uso di natanti non compromette la riproduzione della fauna ittica, la Provincia competente può consentire l'uso dei natanti;

s) la navigazione, nelle aree di frega e nelle zone di protezione istituite nel lago di Corbara, per tutto il periodo di vigenza del provvedimento istituito per la riproduzione della fauna ittica;

t) l'immissione di fauna ittica nelle acque superficiali salvo autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

2. Restano fermi gli altri divieti previsti dalla normativa vigente.

(25) La lettera k) non risulta pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

Art. 46

Sanzioni amministrative.

1. La violazione delle prescrizioni recate dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per chi esercita la pesca professionale senza la licenza di cui all'articolo 28;

b) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la pesca professionale con licenza scaduta. La sanzione si applica anche al titolare di licenza che non è in grado di esibire la stessa al momento del controllo da parte degli organi di vigilanza e che comunque non la presenta entro quindici giorni. Il titolare di licenza valida che non è in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il trentesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso;

c) da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi esercita la pesca professionale con attrezzi o mezzi non consentiti o in zone protette;

d) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per chi commercia o detiene per vendere pesce vivo o morto non congelato, pescato sotto misura o in epoca di divieto nelle acque principali regionali;

e) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni relativamente all'esercizio della pesca a fini scientifici;

f) da euro 10.000,00 a euro 60.000,00 per chi esercita l'attività di acquacoltura senza le autorizzazioni di cui all'articolo 39;

g) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni di cui all'articolo 39;

h) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi esercita la pesca sportiva senza essere in possesso della relativa licenza ovvero con licenza scaduta, ovvero, pur essendone in possesso, non la presenta agli organi competenti entro dieci giorni;

i) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la pesca sportiva in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata;

l) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la pesca sportiva con attrezzi, esche o altri mezzi in difformità con le norme vigenti e con le disposizioni provinciali, anche in relazione alla classificazione delle acque; se la violazione è compiuta con attrezzi consentiti per la pesca professionale si applicano le sanzioni previste alla lettera a);

m) da euro 50,00 a euro 300,00 per chi pesca in acque in cui è previsto l'uso del tesserino di pesca senza esserne in possesso o non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino stesso;

n) da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni capo detenuto vivo o morto sotto misura pescato con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva;

o) da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni canna utilizzata oltre al numero consentito;

p) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5;

q) da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni capo detenuto vivo o morto, pescato al di sopra del numero consentito con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva;

r) da euro 100,00 a euro 900,00 per ogni esemplare detenuto vivo o morto, pescato in zone protette o in epoca di divieto con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva;

s) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per ogni esemplare vivo asportato dai laghetti di pesca;

t) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi immette pesci, anfibi e crostacei nelle acque regionali senza l'autorizzazione di cui all'articolo 21;

u) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 22 e per chi viola i divieti previsti dall'articolo 15, comma 3, lettera d) ⁽²⁶⁾;

v) da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 per chi non ottempera alle disposizioni in materia di interventi in ambito fluviale di cui all'articolo 23, comma 1;

w) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per chi non ottempera alle prescrizioni di cui all'articolo 26, comma 1;

x) [da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi effettua attingimenti idrici senza licenza annuale] ⁽²⁷⁾;

y) ⁽²⁸⁾.

z) da euro 150,00 a euro 900,00 per ogni natante utilizzato in violazione alle disposizioni previste per gli sport fluviali;

aa) da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00 per chi cagiona danno alla fauna ittica attraverso scarichi inquinanti o uso di sostanze nocive, fermo restando quanto previsto all'articolo 49;

bb) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 5;

cc) da euro 150,00 a euro 900,00 per le violazioni ai divieti di cui all'articolo 45, comma 1, lettera q);

dd) [da euro 20,00 ad euro 200,00 per chi non riconsegna il tesserino di pesca di cui all'articolo 35] ⁽²⁹⁾;

ee) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 42, comma 3;

ff) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per ogni altra violazione agli obblighi ed alle disposizioni previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni provinciali in materia.

2. L'entità della sanzione pecuniaria comminata tiene conto della gravità e della eventuale reiterazione della violazione.

3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dalla Provincia competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della somma, nel rispetto della normativa vigente. Tali proventi sono utilizzati per l'esercizio delle funzioni di gestione ittica e per la tutela e il ripristino dell'ecosistema acquatico e rivierasco nonché per interventi di contenimento di specie ittiche infestanti.

(26) Lettera così sostituita dall'*art. 13, comma 3, L.R. 10 dicembre 2009, n. 25*. Il testo originario era così formulato: «u) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 22, per chi a valle di una derivazione o attingimento di qualsivoglia natura, non rispetta le disposizioni in merito alla portata minima vitale di cui all'articolo 26 comma 2, per chi viola i divieti previsti dall'articolo 15, comma 3, lettere c) e d);».

(27) Lettera abrogata dall'*art. 13, comma 4, L.R. 10 dicembre 2009, n. 25*.

(28) La lettera y) non risulta pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

(29) Lettera soppressa dall'*art. 13, L.R. 24 novembre 2011, n. 14*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 47

Sanzioni amministrative accessorie.

1. Per le violazioni delle prescrizioni della presente legge si applicano, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 46, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato o della produzione ittica per le violazioni di cui all'articolo 45. Qualora il pescato o la produzione ittica sia rappresentato da animali vivi appartenenti alle specie autoctone individuate dalla Giunta regionale va immediatamente reimmesso nel corpo idrico se vivo;

b) la confisca degli attrezzi utilizzati o detenuti per commettere la violazione di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), c), h), e l);

c) l'obbligo di ripristino a carico del trasgressore, entro un termine prestabilito, delle zone in cui siano stati costruiti opere o impianti di acquacoltura non autorizzati, per le violazioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettere f) e g);

d) l'esclusione degli aiuti di cui agli articoli 30 e 40 per una annualità per le violazioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettere c) e g).

Art. 48

Proventi delle tasse regionali.

1. I proventi delle tasse regionali per l'esercizio della pesca sportiva e della pesca professionale concorrono al finanziamento della presente legge.

Art. 49

Richiesta di risarcimento del danno.

1. Le Province, accertato il danno arrecato al patrimonio ittico con l'inquinamento dei corpi idrici e con interventi sugli ecosistemi acquatici difforni da quanto autorizzato, fermo restando quanto previsto dal [decreto legislativo 152/2006](#), richiedono al trasgressore il relativo risarcimento.

2. Gli importi introitati dalla Provincia ai sensi del comma 1 sono finalizzati ad interventi di ripristino del patrimonio ittico e del suo habitat.

TITOLO VIII

Norme finali e transitorie

Art. 50

Norme regolamentari e atti di indirizzo.

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta:

- a) le norme regolamentari di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 40;
- b) l'atto di cui all'articolo 6, comma 5 ⁽³⁰⁾.

2. Le Province adottano norme regolamentari per la disciplina del rilascio della licenza di pesca professionale.

(30) Lettera così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 24 dicembre 2008, n. 59.

Art. 51

Norme finanziarie.

1. Al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 30, comma 1, lettera b) e dall'articolo 40, comma 1, lettera b), si fa fronte con gli stanziamenti disponibili di cui alla [legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14](#) (Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura) allocati nella unità previsionale di base 07.1.011 denominata "Interventi nel settore della pesca professionale" del bilancio di previsione 2008 parte spesa (cap. 4288 n.i.).

2. Al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 30, comma 1, lettera a) e dall'articolo 40, comma 1, lettera a) si fa fronte con gli stanziamenti disponibili di cui alla [L.R. n. 14/2005](#) allocati nella unità previsionale di base 07.2.009 denominata "Interventi vari nel settore zootecnico" del bilancio di previsione 2008, parte spesa (cap. 8506 n.i.).

3. Al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere d), e), h), dall'articolo 14, dall'articolo 18, comma 2 e dall'articolo 9 comma 2 si fa fronte con gli stanziamenti disponibili di cui alla [legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44](#) (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca) allocati nella unità previsionale di base 07.1.013 denominata "Finanziamenti nel settore della programmazione faunistica" del bilancio di previsione 2008, parte spesa (cap. 4195/6060 che assume la nuova denominazione "Spese per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di programmazione ittica regionale". Al finanziamento concorrono anche le entrate previste al comma 2 dell'articolo 18 ⁽³¹⁾.

4. La quantificazione del finanziamento di cui ai commi 1, 2 e 3 è determinata annualmente con legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

(31) Comma così modificato dall'art. [12, comma 3, L.R. 8 aprile 2016, n. 3](#), a decorrere dal 9 aprile 2016.

Art. 52

Norme finali e transitorie.

1. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 50 si applicano il [Reg. 12 novembre 2001, n. 5](#) (Disciplina dell'attività di pesca nelle acque interne), il [Reg. 3 luglio 2007, n. 7](#) (Disciplina per la concessione del premio unico per l'attività di pesca professionale di cui alla [legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14](#) "Norme per l'esercizio

e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura ") e il [Reg. 9 agosto 2007, n. 9](#) (Disciplina dell'attività di pescaturismo di cui alla [legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14](#) "Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura").

2. Gli impianti di acquacoltura autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati agli obblighi o alle prescrizioni di cui alla presente legge entro sei mesi dalla specifica comunicazione della Provincia.

3. I procedimenti amministrativi iniziati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento secondo le norme vigenti al momento in cui gli stessi sono stati avviati.

4. Le licenze di pesca sportiva e di pesca professionale in corso di validità ed in regola con i versamenti dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità fino alla data della loro scadenza nell'anno 2009 ⁽³²⁾.

5. Le licenze di pesca professionale e sportiva sono soggette esclusivamente alle tasse previste dalla presente legge.

6. Il dirigente del Servizio regionale competente, con proprio atto, stabilisce i criteri per l'analisi delle acque dei laghetti di pesca sportiva di cui all'articolo 37 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. La concessione degli aiuti previsti agli articoli 30 e 40 decorre dalla data di approvazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 30, comma 7 e all'articolo 40, comma 5.

(32) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 31 dicembre 2008, n. 61.

Art. 53 *Abrogazioni.*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti leggi e regolamenti:

a) la *legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44* (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca);

b) la *legge regionale 11 febbraio 2000, n. 11* (Modificazioni ed integrazioni della *L.R. 2 dicembre 1998, n. 44* - Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca);

c) la *legge regionale 1° marzo 1984, n. 10* (Modificazione alla *legge regionale 13 luglio 1983, n. 25*: Tutela e sviluppo del patrimonio ittico regionale e disciplina della pesca);

d) la *legge regionale 14 aprile 1986, n. 15* (Ulteriori modificazioni e integrazioni della *legge regionale 13 luglio 1983, n. 25*. Tutela e sviluppo del patrimonio ittico regionale e disciplina della pesca);

e) la *legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14* (Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura);

f) il *Reg. 12 novembre 2001, n. 5* (Disciplina dell'attività di pesca nelle acque interne) di cui alla *legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44*;

g) il *Reg. 3 luglio 2007, n. 7* (Disciplina per la concessione del premio unico per l'attività di pesca professionale di cui alla *legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14* - Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura);

h) il *Reg. 9 agosto 2007, n. 9* (Disciplina dell'attività di pescaturismo di cui alla *legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14* - Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

L.R. Lazio 19 marzo 2008, n. 4 [u](#).

Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Lazio 28 marzo 2008, n. 12.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e del criterio di compatibilità ecologica di cui all'articolo 8, comma 1, dello Statuto, detta disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura, attenendosi alle effettive esigenze e vocazioni dei territori e delle rispettive comunità.

2. La presente legge persegue, attraverso la concertazione con le forze sociali, economiche e con le organizzazioni sindacali nonché attraverso la promozione della cooperazione e dell'associazionismo, le seguenti finalità:

a) migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli operatori del settore, con particolare riferimento alla prevenzione e alla sicurezza a bordo delle navi da pesca, nonché la formazione e la qualificazione degli operatori stessi;

b) incrementare l'occupazione dell'intera filiera ittica, anche attraverso la promozione della multifunzionalità delle imprese interessate;

c) tutelare il consumatore;

d) valorizzare i prodotti ittici regionali e tutelare la qualità degli stessi;

e) salvaguardare gli ecosistemi acquatici regionali, perseguire l'equilibrio durevole tra le risorse acquatiche e il loro sfruttamento e sostenere la ricerca scientifica ed economica per lo sviluppo di modelli di produzione sostenibile e di nuove tecnologie, per la valutazione dei rischi e della vulnerabilità del territorio nonché per la protezione degli ambienti acquatici;

f) fornire alle imprese della pesca e dell'acquacoltura opportunità di crescita, sviluppo e competitività, anche attraverso la creazione di una rete di servizi e di assistenza tecnica;

g) promuovere e incentivare il processo di internazionalizzazione delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento alle regioni del bacino mediterraneo.

3. Con l'espressione "attività professionali della pesca e dell'acquacoltura" s'intendono le attività esercitate dall'imprenditore ittico di cui all'[articolo 2, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226](#) (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'[articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57](#)), come modificato dall'[articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154](#) (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'[articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38](#)).

Art. 2 *Interventi.*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione direttamente o attraverso altri soggetti attua i seguenti interventi:

a) promuove la costituzione dei distretti di pesca di cui all'articolo 6;

b) incentiva le attività relative alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, attraverso la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, anche per favorire la cooperazione e l'associazionismo, l'adeguamento dello sforzo di pesca e le misure in favore dei lavoratori e delle imprese;

c) promuove l'acquacoltura biologica, come disciplinata dalla normativa comunitaria, attraverso la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g);

d) incentiva le attività della pescaturismo e dell'ittiturismo, attraverso la concessione dei contributi di cui all'articolo 9;

e) incentiva, altresì, iniziative volte a favorire l'occupazione e altre iniziative previste dall'ordinamento comunitario, attraverso la concessione dei contributi di cui all'articolo 10;

f) favorisce l'accesso al credito relativo alle attività del settore ittico mediante l'istituzione del fondo di rotazione di cui all'articolo 19;

g) promuove sistemi di etichettatura e di tracciabilità dei prodotti ittici, anche attraverso i consorzi volontari di tutela, istituisce il marchio regionale di qualità denominato "Prodotti ittici del Lazio", promuove ed organizza campagne di educazione alimentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 11;

h) promuove la ristrutturazione e l'ammodernamento delle attrezzature dei porti di pesca, ai fini di una migliore gestione delle attività ittiche e dei servizi connessi;

i) promuove iniziative e progetti di studi, ricerca e sperimentazione nel settore, anche attraverso l'osservatorio faunistico regionale di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\), della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2](#) (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modifiche;

l) promuove, attraverso l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) di cui alla [L.R. n. 2/1995](#) e successive modifiche, le attività della pesca e dell'acquacoltura responsabile e i controlli sulla qualità dei prodotti ittici

e dei processi dell'intera filiera ittica, apportando, a tal fine, alla medesima legge regionale le modifiche di cui all'articolo 16, comma 2.

Art. 3

Piano annuale per la pesca e l'acquacoltura.

1. La Regione individua gli obiettivi strategici che intende perseguire e le relative risorse, nonché la determinazione degli interventi nel piano annuale per la pesca e l'acquacoltura, di seguito denominato "piano annuale".

2. La Giunta regionale predispone lo schema del piano annuale, sentito il Tavolo blu di cui all'articolo 4. Il piano annuale è adottato dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente in materia di pesca ed acquacoltura.

3. Il piano annuale, tra l'altro, specifica:

a) la ripartizione delle risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie per ambiti tematici e territoriali d'intervento, con riferimento ai distretti di pesca di cui all'articolo 6;

b) gli interventi la cui attuazione è riservata all'amministrazione regionale e gli interventi alla cui attuazione provvedono altri soggetti, ivi compresi, gli enti locali, gli istituti di ricerca pubblici e privati, le autonomie funzionali e l'ARSIAL, anche attraverso apposite convenzioni, contratti o accordi di programma, progetti pilota, nel rispetto della normativa vigente in materia;

c) gli interventi che la Regione intende attuare tramite le cooperative, i consorzi e le associazioni delle imprese nonché tramite gli altri operatori del settore che svolgono le attività professionali sul territorio regionale e le associazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla [legge regionale 10 novembre 1992, n. 44](#) (Norme per la tutela dell'utente e del consumatore), mediante la concessione di appositi contributi, anche al fine di rafforzare il ruolo della cooperazione e dell'associazionismo;

d) le iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, i consorzi tra le cooperative e le associazioni tra i produttori del settore;

e) i tempi e i modi di attuazione degli interventi e soprattutto le modalità per la verifica dello stato di attuazione degli interventi stessi.

4. In sede di approvazione della legge regionale di bilancio, l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura relaziona al Consiglio regionale in ordine al piano annuale adottato ai sensi del comma 2.

Art. 4

Tavolo blu.

1. Presso l'assessorato competente in materia di pesca ed acquacoltura è istituito il "Tavolo blu", quale sede di concertazione per le politiche regionali del settore.

2. Il Tavolo blu svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) formula osservazioni e proposte concernenti il settore, per gli aspetti istituzionali, economici e sociali;

b) esprime pareri sullo schema del piano annuale.

3. Il Tavolo blu è composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura, che lo presiede, o un suo delegato;

b) i presidenti delle province o loro delegati;

c) il Presidente dell'ARSIAL o un suo delegato;

d) i Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) o loro delegati;

e) il Presidente del Comitato regionale degli utenti e dei consumatori;

f) il direttore della direzione regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura;

g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura;

h) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria;

i) un rappresentante delle Capitanerie di porto, previa intesa tra Regione e Ministero competente;

l) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, operanti nel settore della pesca ed acquacoltura;

m) un rappresentante delle associazioni datoriali designato dall'organizzazione armatoriale maggiormente rappresentativa a livello regionale, operante nel settore della pesca;

n) un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale operanti nel settore dell'acquacoltura;

o) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore della pesca ed acquacoltura maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. Alle sedute del Tavolo blu può partecipare un componente per ciascuna delle commissioni consiliari competenti in materia di agricoltura, di attività produttive e di bilancio.

5. Il presidente del Tavolo blu può fare intervenire alle sedute i soggetti interessati alle materie oggetto di esame.

6. Le funzioni di segretario del Tavolo blu sono svolte da un funzionario regionale della direzione regionale competente in materia, designato dal direttore della stessa.

Art. 5

Costituzione e funzionamento del Tavolo blu.

1. Il Tavolo blu è costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia, sentita la competente commissione consiliare, resta in carica per la durata della legislatura ed è rinnovato entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale, ai sensi della [legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12](#) (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).
 2. Le designazioni dei rappresentanti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere i), l), m), n) e o), sono effettuate entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il Tavolo blu è costituito sulla base delle designazioni ricevute, fatte salve le successive integrazioni.
 3. La partecipazione al Tavolo blu dei singoli componenti è assicurata nell'ambito delle attività istituzionali dei rispettivi organismi rappresentati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
 4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di un componente del Tavolo blu, il successore è nominato con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2 e dura in carica fino alla scadenza del Tavolo blu.
 5. Il Tavolo blu approva un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento.
-

Art. 6

Distretti di pesca.

1. La Regione, in attuazione dell'[articolo 4 del d.lgs. 226/2001](#), propone al Ministero delle politiche agricole e forestali le modalità d'identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca, quali aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

2. La Giunta regionale, nel rispetto del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, istituisce i distretti di pesca, al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, valorizzare e sviluppare il settore, prevedendo il necessario raccordo con le commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 7.

Art. 7

Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura.

1. La Regione, al fine di favorire a livello locale la concertazione con le forze sociali, economiche, con le organizzazioni sindacali e con le CCIAA, nonché il coordinamento tra soggetti pubblici e privati che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura, istituisce per ogni distretto di pesca una "Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura", di seguito denominata "Commissione consultiva".
 2. In particolare, la Commissione consultiva garantisce il necessario raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul territorio.
 3. La partecipazione dei singoli componenti alla Commissione consultiva è assicurata nell'ambito delle attività istituzionali dei rispettivi organismi rappresentati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
 4. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 15 sono dettate le disposizioni per la composizione ed i compiti della Commissione consultiva, assicurando la presenza di un esperto in materia di sanità veterinaria.
-

Art. 8

Contributi per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici.

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, ed in particolare del regolamento di esenzione in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, adottato dalla Commissione europea in forza dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998 relativo all'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, concede contributi per:

a) la costituzione di associazioni o unioni di produttori e per le azioni realizzate dalle associazioni o unioni di produttori, da operatori del settore o dalle associazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla [L.R. n. 44/1992](#);

b) gli investimenti per la protezione e per lo sviluppo delle risorse acquatiche;

c) gli investimenti in azioni innovatrici e in assistenza tecnica;

d) gli investimenti nella promozione e nella pubblicità dei prodotti ittici;

e) gli investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione, anche attraverso attrezzature per la vendita diretta e banchi di assaggio, dei prodotti ittici;

f) gli investimenti nell'attrezzatura dei porti di pesca destinati ad agevolare le operazioni di sbarco e l'approvvigionamento dei pescherecci;

g) gli investimenti nella pesca e nell'acquacoltura, compresa l'acquacoltura biologica;

h) gli interventi socio-economici, limitatamente alla riconversione o alla diversificazione delle attività professionali.

2. I contributi di cui al comma 1, sono concessi in favore dell'imprenditore ittico, come definito dall'articolo 1, comma 3, e a condizione che l'impresa rientri nelle categorie di microimpresa, piccola e media impresa di cui alla [raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

3. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 15 sono individuati i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 9

Contributi per la pescaturismo e l'ittiturismo.

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato ed in particolare del [regolamento \(CE\) n. 875/2007](#) della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del [regolamento \(CE\) n. 1860/2004](#), al fine di promuovere la multifunzionalità delle imprese del settore, incentiva, anche attraverso accordi con soggetti, titolari o gestori, di stabilimenti balneari, di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione, le attività di ospitalità e ricezione, ricreative, didattiche e culturali della pescaturismo e dell'ittiturismo, come definite dall'[articolo 3 del d.lgs. 226/2001](#) e successive modifiche, mediante la concessione di contributi.

2. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 15 sono individuati i criteri per definire il rapporto di connessione e complementarietà delle attività della pescaturismo e dell'ittiturismo in relazione a quelle della pesca e dell'acquacoltura, nonché i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 10

Ulteriori contributi nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato ed in particolare del regolamento di esenzione in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, adottato dalla Commissione europea in forza dell'articolo 1 del reg. (CE) 994/1998, al

fine di favorire l'incremento dell'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, con particolare attenzione ai giovani, alle donne ed alle persone diversamente abili, incentiva la creazione di posti di lavoro, l'assunzione di lavoratori svantaggiati e l'assunzione ed il mantenimento nel posto di lavoro delle persone diversamente abili, mediante la concessione di ulteriori contributi.

2. La Regione può concedere, altresì, ulteriori contributi nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, e in particolare dei regolamenti di esenzione adottati da parte della Commissione europea in forza dell'articolo 1 del reg. (CE) 994/1998, purché applicabili al settore della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento a quanto sancito dagli *articoli [16](#), [17](#) e [18](#) del [d.lgs. 154/2004](#)*.

3. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 15 sono individuati i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 11

Valorizzazione dei prodotti ittici regionali.

1. La Regione, anche al fine di tutelare i consumatori, valorizza i prodotti ittici regionali mediante la promozione di sistemi di tracciabilità e di etichettatura, anche attraverso i consorzi volontari di tutela.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il marchio regionale "Prodotti ittici del Lazio".

3. La Regione promuove e organizza campagne di educazione alimentare a favore dei consumatori, anche attraverso gli operatori scolastici e sanitari ed i circuiti locali e regionali di ristorazione organizzata e di qualità.

4. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 15 sono dettate le disposizioni per la concessione e l'uso del marchio regionale di cui al comma 2 nonché per l'organizzazione delle campagne di educazione alimentare di cui al comma 3.

Art. 12

Mappatura delle aree costiere per livelli di qualità delle acque.

1. La Regione promuove ed organizza il monitoraggio della salubrità dell'ecosistema marino delle aree costiere laziali, procedendo, in collaborazione con l'ARSIAL, ad una mappatura delle diverse zone in base ai relativi livelli di qualità delle acque, in rapporto alle esigenze dell'attività di pesca e acquacoltura. A tal fine, la Giunta regionale definisce con regolamento, sentita la commissione consiliare competente in materia, i parametri per la certificazione dei livelli di qualità delle acque ed individua gli eventuali contrassegni per la differenziazione delle aree con più elevati standard di qualità.

Art. 13

Impianti di acquacoltura marina in siti costieri riparati.

1. Al fine di contenere l'impatto sull'ambiente derivante dall'attività di acquacoltura marina, nei siti costieri riparati individuati ai sensi del comma 2, possono essere rilasciate concessioni demaniali per l'esercizio di tali attività nel limite massimo del 3 per cento della superficie complessiva di ciascun sito.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare individua e delimita, anche in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche, idrodinamiche e qualitative delle acque, i siti costieri riparati.

3. Nel regolamento previsto all'articolo 15 [\(2\)](#) sono indicati i criteri e le modalità per dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 e, in particolare, per l'eventuale delocalizzazione degli impianti di acquacoltura marina, posizionati in siti costieri riparati, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, o degli impianti relativi a concessioni demaniali rilasciate prima della medesima data.

(2) Con riferimento alla lettera g) del comma 1 dell'art. 15 vedi il [Reg. 4 agosto 2009, n. 13](#).

Art. 14

Specie allevate negli impianti di acquacoltura marina.

1. La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dall'osservatorio faunistico regionale, predispone, con propria deliberazione, l'elenco delle specie allevate negli impianti di acquacoltura marina, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
 2. Le concessioni demaniali per l'esercizio dell'attività di acquacoltura marina per l'allevamento di specie diverse da quelle di cui al comma 1 e per l'allevamento di ibridi, sono rilasciate, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente, previo parere vincolante dell'osservatorio faunistico regionale.
-

Art. 15

Regolamento regionale di attuazione ed integrazione.

1. Con regolamento regionale [di](#) attuazione ed integrazione adottato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, sono disciplinati, in particolare:

- a) i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui agli articoli 8, 9 e 10 e le condizioni per l'eventuale cumulabilità degli stessi con le altre agevolazioni pubbliche e, in particolare, con quelle previste nel piano triennale e nel piano annuale per la cooperazione di cui alla [legge regionale 21 luglio 2003, n. 20](#) (Disciplina per la promozione e il sostegno della cooperazione) e successive modifiche;

- b) le cause di revoca della concessione dei contributi e le procedure per il recupero delle somme erogate;
- c) la composizione ed i compiti della Commissione consultiva;
- d) i criteri per definire il rapporto di connessione e complementarietà tra le attività della pesca e dell'acquacoltura con quelle della pescaturismo e dell'ittiturismo, ai sensi dell'articolo 9;
- e) la concessione e l'uso del marchio regionale "Prodotti ittici del Lazio" di cui all'articolo 11, comma 2;
- f) la promozione e l'organizzazione di campagne di educazione alimentare di cui all'articolo 11, comma 3;
- g) i criteri e le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di impianti di acquacoltura marina in siti costieri riparati.

(3) Con riferimento alla lettera a) del presente comma vedi il [Reg. reg. 10 maggio 2010, n. 3](#); con riferimento alle lettere c) ed e) vedi il [Reg. reg. 28 dicembre 2011, n. 14](#); con riferimento alla lettera g) vedi il [Reg. reg. 4 agosto 2009, n. 13](#).

Art. 16

Modifiche alla [legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87](#) "Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio" e successive modifiche e alla [L.R. n. 2/1995](#) e successive modifiche.

1. Al comma 4 dell'articolo [3](#) della [L.R. n. 87/1990](#), dopo la parola: "ittiofauna" sono aggiunte le seguenti: "sia nelle acque interne, sia nelle acque marine e salmastre."
2. Alla [L.R. n. 2/1995](#), come modificata dalla [legge regionale 13 giugno 2003, n. 15](#) (Modifiche alla [legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2](#) concernente: "Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio -ARSIAL" e abrogazione della [legge regionale 4 agosto 1997, n. 27](#) concernente: "Istituzione

dell'Agenzia regionale promozione enogastronomica tipica - ARPET-Lazio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:

"p-bis) promozione delle attività della pesca e dell'acquacoltura responsabile, compresa quella biologica, al fine di preservare gli ecosistemi acquatici regionali, nonché della qualità dei prodotti ittici attraverso i controlli sui prodotti e sui processi relativi all'intera filiera ittica, anche all'interno degli impianti di acquacoltura e di lavorazione.";

b) dopo il numero 4) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 8-bis è inserito il seguente:

"4-bis) uno scelto tra i tre soggetti designati, d'intesa, dalle organizzazioni di categoria della pesca e dell'acquacoltura maggiormente rappresentative a livello regionale;".

Art. 17

Disposizione finale.

1. Ai sensi dell'[articolo 22-bis, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14](#) (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, gli atti regionali sottoposti all'esame degli organismi speciali di cooperazione e concertazione istituiti dalla presente legge non devono essere esaminati né dagli organismi di cui agli [articoli 20 e 21 della L.R. n. 14/1999](#), né dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, istituito dalla [legge regionale 23 ottobre 2006, n. 13](#) e successive modifiche.

Art. 18
Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) [legge regionale 17 luglio 1989, n. 43](#) (Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività della pesca e dell'acquacoltura nel Lazio);

b) [articolo 28 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6](#), relativo a modifiche all'[articolo 1 della L.R. n. 43/1989](#);

c) [articolo 254 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10](#), relativo a modifiche all'[articolo 10 della L.R. n. 43/1989](#);

d) [articolo 24 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4](#), relativo ai distretti di pesca.

Art. 19
Fondo di rotazione.

1. È istituito, ai sensi dell'[articolo 27 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26](#), relativo al fondo rotativo per le PMI, un fondo di rotazione relativo alle attività del settore ittico, denominato "Fondo rotativo PMI-Pesca e Acquacoltura".

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB B12, di un apposito capitolo denominato: "Fondo rotativo PMI-Pesca e Acquacoltura", la cui dotazione per il triennio 2008-2010 è di 1 milione di euro per ciascuna annualità.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo T22501.

Art. 20*Disposizione finanziaria.*

1. Agli oneri della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti previsti dal capitolo B11543 che assume la denominazione: "Interventi per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura".

Art. 21*Entrata in vigore.*

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

L.R. Piemonte 29 dicembre 2006, n. 37 ⁽¹⁾.**Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 4 gennaio 2007, n. 1.

(2) Con Circ. 1° marzo 2007 sono stati approvati i primi orientamenti in ordine alla presente legge. Vedi anche, per le norme transitorie, l'*art. 7, comma 2, L.R. 1° luglio 2011, n. 9*, riguardo ai procedimenti sanzionatori per le violazioni alle presenti norme, i cui verbali di accertamento sono stati elevati prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, che restano di competenza della Regione.

Capo I - Disposizioni generali**Art. 1**

Principi, finalità e ambito di applicazione.

1. La Regione Piemonte riconosce negli ecosistemi acquatici e nella fauna acquatica una componente essenziale del patrimonio naturale regionale e della gestione delle risorse idriche in generale.

2. La Regione, in conformità con la normativa comunitaria, statale e regionale vigente, valorizza gli ecosistemi acquatici e la fauna acquatica presente nelle acque del territorio regionale, promuove e disciplina l'esercizio dell'attività alieutica, attua interventi di conservazione ambientale, promuove la ricerca e la sperimentazione scientifica.

3. La Regione, con la collaborazione degli enti locali, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, persegue i seguenti obiettivi:

a) garantire la salvaguardia degli ambienti acquatici e della fauna acquatica autoctona nel rispetto dell'equilibrio biologico e della conservazione della biodiversità;

b) provvedere alla tutela e, ove necessario, al ripristino degli ecosistemi acquatici;

c) gestire e promuovere un esercizio dell'attività alieutica compatibile con l'ambiente quale fenomeno ricreativo e sociale;

d) coinvolgere e responsabilizzare per una corretta fruizione degli ambienti acquatici il maggior numero di cittadini, in forma singola o associata;

e) attuare le disposizioni comunitarie e nazionali relative alla conservazione degli habitat acquatici naturali e seminaturali come previsto dalla *direttiva 92/43/CEE* del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

f) promuovere e coordinare attività di valorizzazione e incremento della fauna ittica autoctona regionale;

g) sviluppare e diffondere la conoscenza della fauna acquatica, dell'ambiente in cui vive e delle metodologie per la tutela;

h) promuovere la ricerca, la sperimentazione e l'acquisizione di nuove conoscenze territoriali nei settori dell'ecologia degli ecosistemi acquatici, dell'idrobiologia, della biologia e della gestione della fauna acquatica;

i) promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative con finalità legate ad attività di tutela ambientale, di divulgazione, di didattica, di fruizione turistica e ricreativa, riguardanti gli ecosistemi acquatici e l'attività alieutica.

4. L'esercizio della pesca è consentito in tutte le acque del territorio regionale, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, statale e regionale in materia, fatto salvo quanto disposto per la pesca nelle acque comuni del lago Maggiore dell'Italia e della Svizzera, disciplinata da apposita convenzione e accordi nell'ambito dei rapporti italo-elvetici.

5. Sono soggette alla disciplina della presente legge tutte le acque superficiali del territorio regionale.

Art. 2

Funzioni della Regione.

1. Sono di competenza della Regione:

- a) le funzioni legislativa, regolamentare e di adozione di normative tecniche e linee-guida;
- b) la programmazione regionale, l'indirizzo e il coordinamento;
- c) i rapporti con l'Unione europea, con lo Stato, con le altre regioni, con enti nazionali ed enti regionali;
- d) la ripartizione delle disponibilità finanziarie agli enti locali per l'attuazione delle funzioni conferite;
- e) l'approvazione di programmi e direttive di attuazione di misure e disposizioni comunitarie e nazionali;
- f) il coordinamento delle rilevazioni statistiche comunitarie, nazionali e regionali;
- g) il coordinamento per la realizzazione del sistema informativo regionale;
- h) l'attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica di iniziativa regionale, compresa l'erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale;
- i) le attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione e divulgazione;
- j) le funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati a carattere regionale.

2. In caso di inadempienza da parte delle province delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, la Regione, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, adotta i provvedimenti sostitutivi, ai sensi dell'[articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34](#) (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

Art. 3*Funzioni delle province.*

1. Le province esercitano le funzioni in materia di pesca ad esclusione delle funzioni espressamente riservate alla Regione e di quelle che richiedono accordi con altre regioni.
 2. Le province adottano regolamenti finalizzati alla gestione di corpi idrici classificati ai fini della pesca e per il raggiungimento delle finalità dei piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca.
 3. Le province, qualora sia accertata l'urgente ed eccezionale esigenza di tutelare l'equilibrio biologico del patrimonio ittico, in particolare per quanto riguarda quello autoctono, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali o meteorologiche, sentiti i comitati consultivi provinciali, vietano temporaneamente l'attività di pesca, anche per singole specie, su tutti o su parte degli ambienti acquatici di competenza o loro porzioni.
-
-

Art. 4*Organizzazioni piscatorie riconosciute.*

1. Sono riconosciute nel territorio regionale organizzazioni piscatorie non perseguenti fini di lucro ed istituite con atto pubblico o scrittura privata registrata. Tali organizzazioni sono suddivise in funzione delle loro caratteristiche:

a) con strutture periferiche ed iscritti in almeno quattro province della Regione Piemonte ⁽³⁾;

b) con almeno centocinquanta aderenti in possesso della licenza di pesca residenti nella provincia.

1-bis. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a) hanno l'obbligo di prevedere nel proprio statuto finalità inerenti allo svolgimento di attività

ed iniziative nel campo della pesca sportiva e devono, altresì, possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere iscritte nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, di attuazione della [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#) (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);

b) essere riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ⁽⁴⁾.

2. Il limite previsto dal comma 1, lettera b) può essere derogato dalla provincia competente per territorio, da un minimo di venticinque aderenti ad un massimo di cinquecento aderenti in possesso della licenza di pesca residenti nella provincia.

3. Le organizzazioni piscatorie riconosciute hanno lo scopo di:

a) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi rappresentandoli negli organi consultivi;

b) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, una maggiore consapevolezza delle esigenze di difesa della fauna ittica e dell'ambiente naturale;

c) collaborare con gli enti pubblici competenti ai fini di una reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi previsti nel settore della tutela e della gestione degli ambienti acquatici e dell'ittiofauna;

d) proporre la nomina di propri agenti di vigilanza e curarne l'aggiornamento professionale o comunque disporre di volontari che collaborino alle funzioni di vigilanza sul territorio;

e) svolgere attività affidate dalle province;

f) organizzare manifestazioni sportive in materia di pesca.

4. La Giunta regionale riconosce le organizzazioni piscatorie di cui al comma 1, lettera a), mentre compete alle province territorialmente competenti il riconoscimento delle organizzazioni piscatorie di cui al comma 1, lettera b).

(3) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 1, L.R. 25 giugno 2008, n. 17*. Il testo originario era così formulato: «a) riconosciute a livello nazionale e con strutture periferiche ed iscritti in almeno quattro province della Regione Piemonte.».

(4) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 2, L.R. 25 giugno 2008, n. 17*.

Art. 5

Comitati dei bacini di pesca.

1. I comitati dei bacini di pesca, di seguito denominati comitati di bacino, sono strutture associative di diritto privato regolarmente costituite con atto pubblico, perseguenti finalità in armonia con la presente legge e operanti nell'ambito territoriale del bacino di pesca.
2. Ai comitati di bacino partecipano associazioni e organizzazioni piscatorie riconosciute ed enti comunali in forma singola o consorziata operanti nel territorio del bacino.
3. La costituzione del comitato di bacino è promossa dalla provincia interessata, anche su iniziativa dei soggetti di cui al comma 2, sentito il parere del comitato consultivo provinciale, sui bacini di pesca individuati in coerenza con la pianificazione regionale di cui all'articolo 10; per ogni bacino di pesca si prevede un solo comitato di bacino.
4. Le province stipulano convenzioni con i comitati di bacino per l'affidamento di attività e iniziative interessanti il bacino di pesca di competenza secondo modalità stabilite dalle province stesse e riguardanti la pesca dilettantistica, la tutela della fauna ittica autoctona, la valorizzazione e la conservazione degli ambienti naturali, nonché i centri ittiogenici e l'esercizio delle attività di vigilanza volontaria.

Art. 6

Comitato consultivo regionale.

1. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, costituisce il comitato consultivo regionale con funzioni consultive, tecniche e

propositive in materia di disciplina della pesca e di difesa degli ambienti acquatici.

2. Il comitato consultivo regionale esprime pareri in ordine alla pianificazione regionale di cui all'articolo 10 e formula proposte e suggerimenti per la tutela e la corretta gestione degli ambienti acquatici e dell'ittiofauna.

3. Il comitato consultivo regionale è così composto:

a) l'assessore regionale competente per materia o suo delegato che lo presiede;

b) i presidenti o loro delegati dei comitati consultivi provinciali;

c) un rappresentante designato da ogni organizzazione piscatoria riconosciuta rispondente ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);

d) un rappresentante per ciascuno dei comitati consultivi provinciali, eletto tra i propri componenti e appartenente ad una organizzazione piscatoria;

e) tre rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti sul territorio regionale;

f) un rappresentante designato dall'Associazione piscicoltori italiani;

g) tre rappresentanti dei comuni piemontesi, dei quali uno in rappresentanza dei comuni fino a cinquemila abitanti, designati congiuntamente dalle associazioni rappresentative degli enti locali riconosciute a livello regionale;

h) un rappresentante delle comunità montane designato dalla delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM).

4. Il presidente del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico, o suo delegato, partecipa ai lavori del comitato consultivo regionale senza diritto di voto.

5. Un funzionario della competente struttura regionale svolge le funzioni di segretario del comitato consultivo regionale; il segretario redige il verbale delle adunanze, cura la corrispondenza e adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente.

6. Non fanno parte del comitato consultivo regionale coloro che hanno riportato condanne penali con sentenza definitiva per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o per reati in materia di pesca.
 7. Il presidente convoca il comitato consultivo regionale almeno una volta all'anno, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
 8. Il comitato consultivo regionale resta in carica per la durata della legislatura regionale e svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo comitato.
 9. Ai membri del comitato consultivo regionale, ai sensi della [legge regionale 2 luglio 1976, n. 33](#) (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale), è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide.
-
-

Art. 7

Comitato consultivo provinciale.

1. La provincia territorialmente competente costituisce il comitato consultivo provinciale con funzioni consultive, tecniche e propositive in materia di ambienti acquatici e pesca.
2. Il comitato consultivo provinciale esprime pareri in ordine al piano provinciale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca e formula proposte e suggerimenti per la tutela e la corretta gestione degli ambienti acquatici provinciali e della fauna ittica.
3. Il comitato consultivo provinciale è così composto:
 - a) l'assessore provinciale competente in materia o suo delegato che lo presiede;
 - b) un dirigente della provincia competente per materia o suo delegato;

c) un rappresentante designato da ogni organizzazione piscatoria riconosciuta rispondente ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) con strutture periferiche ed iscritti nel territorio provinciale di competenza;

d) non più di dieci rappresentanti designati dalle organizzazioni piscatorie riconosciute, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) e comma 2, con sede sul territorio provinciale di competenza, eletti in una assemblea dei presidenti o loro delegati, indetta dalla provincia;

e) tre rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute, presenti ed operanti nel territorio della provincia;

f) un rappresentante designato dall'Associazione piscicoltori italiani;

g) un rappresentante designato da ciascun comitato di bacino;

h) tre rappresentanti dei comuni piemontesi, dei quali uno dei comuni fino a 5 mila abitanti, designati congiuntamente dalle associazioni rappresentative degli enti locali riconosciute a livello regionale, avuto riguardo alla rappresentanza dei comuni collinari;

i) un rappresentante delle comunità montane designato dalla delegazione regionale dell'UNCCEM;

j) un rappresentante degli enti di gestione delle aree protette presenti sul territorio provinciale designato d'intesa dagli enti stessi.

4. Un funzionario provinciale svolge le funzioni di segretario del comitato consultivo provinciale; il segretario redige il verbale delle adunanze, cura la corrispondenza ed adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente.

5. Non fanno parte del comitato consultivo provinciale coloro che hanno riportato condanne penali con sentenza definitiva per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o per reati in materia di pesca.

6. Il comitato consultivo provinciale, quando ritenuto necessario ai fini dell'attuazione della presente legge, si avvale di professionalità esterne su singoli problemi.

7. Il presidente convoca il comitato consultivo provinciale almeno due volte all'anno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

8. Il comitato consultivo provinciale resta in carica per la durata del consiglio provinciale e svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo comitato.

Art. 8

Comitato consultivo regionale tecnico-scientifico.

1. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, costituisce il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico con funzioni tecniche e scientifiche in materia di ambienti acquatici e pesca.

2. Il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico esprime pareri tecnici e scientifici su richiesta della Regione, con particolare riferimento:

a) alla tutela, alla conservazione e alla gestione delle popolazioni ittiche autoctone;

b) alla tutela e alla conservazione delle specie acquatiche endemiche o di particolare significato naturalistico;

c) alle azioni di gestione e contenimento o di eradicazione delle specie alloctone;

d) alle azioni di tutela, mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente oppure, all'occorrenza, ripristino e gestione degli ambienti acquatici e delle zone umide;

e) alla riduzione dei fattori di alterazione e di degrado ambientale degli ambienti e della fauna acquatica;

f) ai contenuti tecnici e scientifici di elaborati utili all'applicazione della presente legge e al miglioramento delle conoscenze sulla fauna acquatica del territorio regionale;

g) ai contenuti tecnici della pianificazione regionale prevista all'articolo 10;

h) ai contenuti tecnici dei piani provinciali previsti all'articolo 11.

3. Il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico è così composto:

a) un dirigente regionale competente per materia con funzioni di presidente o suo delegato;

b) un funzionario regionale esperto in normativa di settore individuato dalla struttura competente;

c) un funzionario regionale competente in materia di risorse idriche;

d) un funzionario provinciale esperto in normativa ambientale e di settore individuato dall'Unione province piemontesi;

e) un esperto in idrobiologia;

f) un esperto in ittiologia e biologia della pesca;

g) un esperto in ittiopatologia;

h) un esperto in ambienti acquatici e loro ripristino;

i) un esperto in acquacoltura.

4. Un funzionario della competente struttura regionale svolge le funzioni di segretario del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico. Il segretario redige i processi verbali delle adunanze, cura la corrispondenza ed adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente.

5. Le Università degli Studi operanti in Piemonte, il Consiglio nazionale delle ricerche di Verbania Pallanza e l'Istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta designano gli esperti di cui al comma 3, lettere e), f), g) e h). La nomina è effettuata tenuto conto del curriculum dei candidati.

6. Il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico resta in carica per la durata della legislatura regionale e svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo comitato.

7. La Giunta regionale corrisponde ai componenti del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico, in deroga all'[articolo 1 della L.R. n. 33/1976](#), in quanto spettante, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, un gettone di presenza e il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 9*Disposizioni di attuazione e regolamenti.*

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina il funzionamento del comitato consultivo regionale e del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico.

2. Le province, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinano il funzionamento del comitato consultivo provinciale.

3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento, secondo i principi individuati all'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, disciplina:

a) le licenze e i permessi temporanei di pesca, le procedure e i requisiti per il rilascio degli stessi, nonché le categorie di soggetti che non sono tenuti all'obbligo della licenza;

b) gli attrezzi di pesca, le modalità d'uso, i periodi di pesca delle diverse specie, le misure minime;

c) i casi, le specie ittiche, i luoghi e le modalità di utilizzo del tesserino regionale catture; il quantitativo di pescato;

d) l'importazione di idrofauna, i controlli sanitari, il trasporto e gli allevamenti;

e) l'attività di acquacoltura, pescaturismo e ittiturismo;

f) l'esercizio della piscicoltura agricola nelle zone di risaia;

g) le disposizioni integrative e attuative dell'esercizio della pesca ⁽⁵⁾.

(5) In attuazione del presente comma vedi dapprima il regolamento approvato con [D.P.G.R. 21 aprile 2008, n. 6/R](#) e poi il regolamento approvato con [D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R](#) (il cui art. 30 ha abrogato il precedente).

Capo II - Pianificazione

Art. 10

Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾.

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, di seguito denominato piano regionale.
2. Il piano regionale è revisionato ogni cinque anni ed ha la finalità di individuare le linee strategiche di intervento per attuazione degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 3, in coerenza con la regolamentazione dell'attività alieutica e la disciplina regionale e nazionale in materia di acque.
3. Il piano regionale prende atto dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione individuate in attuazione della [direttiva 92/43/CEE](#), può individuare ulteriori siti e zone caratterizzati dalla presenza di specie e di ecosistemi acquatici di interesse comunitario.
4. Il piano regionale è redatto in coerenza con la pianificazione regionale concernente la protezione degli ambienti acquatici e la tutela delle acque.
5. Il piano regionale, oltre ai contenuti dei commi 2 e 3, definisce:
 - a) i criteri per l'individuazione dell'elenco della fauna acquatica autoctona con l'indicazione delle specie in pericolo, vulnerabili, rare o endemiche per le quali sono necessarie particolari forme di tutela;
 - b) i criteri per l'individuazione dell'elenco della fauna ittica alloctona con l'indicazione delle specie che necessitano di interventi di contenimento, riduzione o eradicazione;
 - c) gli strumenti di tutela e conservazione della biodiversità;
 - d) i criteri di classificazione delle acque in zone ittiche in base alla loro qualità, alla produttività ittiogenica, alla consistenza, tipologia, stato di salute ed endemismi delle popolazioni ittiche presenti ai fini della regolamentazione dell'attività alieutica;

e) i criteri di stesura e di aggiornamento della carta regionale degli ambienti acquatici e della vocazione ittica, denominata di seguito carta ittica regionale;

f) i criteri di individuazione delle seguenti zone di pesca:

1) zone di protezione destinate all'ambientamento, crescita e riproduzione di fauna acquatica autoctona utilizzabile anche per i ripopolamenti;

2) zone turistiche di pesca che possono essere date in concessione per la gestione in via prioritaria a comuni o a organizzazioni piscatorie riconosciute o ai soggetti gestori dei bacini di pesca;

3) zone per attività agonistiche e promozionali dell'attività alieutica;

4) zone chiuse di pesca oppure zone umide artificiali poste al di fuori delle aree di esondazione dei corsi d'acqua, prive di collegamento ideologico con altri ecosistemi acquatici o munite di apposite griglie che impediscano il passaggio del pesce e situate all'interno di proprietà private;

5) zone a regolamentazione particolare oppure tratti di corsi d'acqua o bacini naturali nei quali l'attività di pesca è consentita esclusivamente con rilascio obbligatorio del pesce catturato.

6. [La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore del piano regionale, approva le istruzioni operative di dettaglio, sentiti il comitato consultivo regionale ed il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, e sentita la commissione consiliare competente] ⁽⁸⁾.

7. [Le istruzioni operative previste al comma 6 definiscono:

a) le indicazioni per la redazione dei piani provinciali;

b) la carta ittica regionale;

c) l'individuazione puntuale delle zone ittiche;

d) gli elenchi della fauna acquatica autoctona e alloctona previsti al comma 5, lettere a) e b);

e) i criteri, modalità e procedure per i ripopolamenti e le immissioni della fauna acquatica;

f) i programmi di ricerca e sperimentazione ai fini della conservazione degli ambienti acquatici e incremento della fauna acquatica;

g) i programmi di divulgazione della conoscenza della fauna acquatica, dell'ambiente in cui vive e delle metodologie per la loro tutela;

h) le indicazioni per il coordinamento della vigilanza esercitata dalle province;

i) le modalità e le forme di partecipazione delle organizzazioni piscatorie riconosciute o di altri soggetti per la realizzazione degli obiettivi del piano regionale;

j) i progetti specifici di iniziativa regionale o provinciale;

k) l'attribuzione delle risorse nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale;

l) ogni altra istruzione attuativa del piano regionale] ⁽⁹⁾.

8. La Giunta regionale, per realizzare la pianificazione per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, promuove studi e ricerche sulla biologia ed ecologia della fauna acquatica, sulla qualità delle acque, sulla biodiversità dell'ittiofauna, sulle tecniche di recupero e potenziamento delle specie e delle popolazioni ittiche autoctone e sulle tecniche di recupero ambientale.

8-bis. Fino all'approvazione del piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca di cui al presente articolo, le province possono provvedere alla stesura di propri piani provinciali provvisori, per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca ⁽¹⁰⁾.

8-ter. Nelle more dell'approvazione del piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, nonché dei piani provinciali provvisori e dei piani provinciali così come definiti dall'articolo 11 della presente legge, i comuni o le organizzazioni piscatorie riconosciute, in via prioritaria, o altri soggetti interessati, possono presentare istanza affinché siano istituite e date

loro in concessione zone turistiche di pesca, che devono essere autorizzate, con apposito regolamento, dalle province, sentito il comitato consultivo provinciale di cui all'articolo 7 ⁽¹¹⁾.

(6) Rubrica così modificata per effetto di quanto disposto dall'*art. 28, comma 6, L.R. 7 maggio 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 42 della medesima legge*).

(7) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 29 dicembre 2010, n. 60-1367* e la *Delib.C.R. 29 settembre 2015, n. 101-33331*.

(8) Comma abrogato dall'*art. 28, comma 1, L.R. 7 maggio 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 42 della medesima legge*).

(9) Comma abrogato dall'*art. 28, comma 1, L.R. 7 maggio 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 42 della medesima legge*).

(10) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 1, L.R. 11 luglio 2011, n. 10*, poi così modificato per effetto di quanto disposto dall'*art. 28, comma 6, L.R. 7 maggio 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 42 della medesima legge*).

(11) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 1, L.R. 11 luglio 2011, n. 10*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 39 della medesima legge*).

Art. 11

Piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca.

1. Le province, sentito il comitato consultivo provinciale, provvedono alla stesura dei piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, di seguito denominati piani provinciali. I piani provinciali, in coerenza con il piano regionale ⁽¹²⁾:

a) attuano a livello provinciale la pianificazione definita a livello regionale;

b) effettuano la classificazione delle acque in zone ittiche, l'individuazione delle zone ittiche, la redazione e l'aggiornamento della carta ittica provinciale;

c) individuano le zone di pesca e i corpi idrici ove è possibile praticare la pesca professionale;

- d) definiscono programmi di incremento e ripopolamento della fauna ittica;
- e) definiscono programmi e interventi di tutela degli ecosistemi acquatici e della fauna acquatica di interesse provinciale;
- f) promuovono forme di collaborazione con le organizzazioni piscatorie riconosciute e con i comitati di bacino;
- g) censiscono i diritti esclusivi di pesca;
- h) forniscono le valutazioni circa la qualità delle acque di cui alla lettera b) e degli ecosistemi acquatici sulla base di parametri fisici, chimici e biologici significativi, a integrazione dei monitoraggi effettuati ai sensi della normativa in materia di tutela delle acque;
- i) raccolgono, elaborano e diffondono i dati relativi alla consistenza delle popolazioni delle specie ittiche presenti nelle acque provinciali al fine di realizzare la pianificazione definita a livello regionale;
- j) individuano le popolazioni acquatiche appartenenti alle specie autoctone in funzione della tutela e della fruizione del bene;
- k) forniscono valutazioni quantitative e qualitative utili per la razionalizzazione dei ripopolamenti;
- l) forniscono i dati sulla capacità biogenica dei corsi d'acqua, al fine di individuare anche le misure minime di cattura;
- m) forniscono indicazioni per l'individuazione e la gestione dei Siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione;
- n) propongono l'individuazione dei bacini di pesca;
- o) individuano i centri ittiogenici idonei per la produzione di materiale ittico autoctono destinato ai ripopolamenti e alla tutela della biodiversità;
- p) definiscono i programmi di formazione e aggiornamento degli agenti di vigilanza e degli altri soggetti coinvolti nella gestione dell'attività piscatoria;
- q) propongono progetti di interesse provinciale;

r) indicano la previsione degli oneri finanziari e delle risorse connessa all'attuazione del piano, ivi comprese le risorse proprie.

2. I piani provinciali hanno durata quinquennale, e possono essere aggiornati prima della scadenza.

3. Le province adottano i piani provinciali entro un anno dall'approvazione del piano regionale adeguandoli ai piani provinciali provvisori nel frattempo istituiti e li trasmettono ai competenti uffici della Giunta regionale per la verifica di congruità con il piano regionale. I piani provinciali diventano esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla data del loro ricevimento da parte della Giunta regionale o a seguito di approvazione espressa entro tale termine ⁽¹³⁾.

4. Nell'ipotesi in cui la Giunta regionale formuli osservazioni, le province adeguano i piani provinciali entro trenta giorni dalla relativa comunicazione e in tal caso il piano è approvato dalla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi.

(12) Alinea così modificato per effetto di quanto disposto dall'*art. 28, comma 6, L.R. 7 maggio 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 42 della medesima legge*).

(13) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 2, L.R. 11 luglio 2011, n. 10*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 39 della medesima legge*).

Art. 12

Lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ⁽¹⁴⁾.

1. Per la tutela dell'ecosistema acquatico e dell'idrofauna nei corsi d'acqua naturali deve essere rispettato il deflusso minimo vitale, come previsto dalla disciplina regionale in materia di tutela delle acque.

2. La Regione, in collaborazione con le province e nel rispetto delle procedure individuate dalla *legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40* (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), modificata dalla *legge regionale 10 novembre 2000, n. 54*, verifica la compatibilità, con gli obiettivi di tutela e salvaguardia previsti dal piano regionale, degli interventi e delle opere di interesse

pubblico o privato che possono modificare gli ambienti acquatici individuati dal piano regionale.

3. Gli adempimenti previsti al comma 2 si applicano anche per le valutazioni degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, come previsto dalla [direttiva 2001/42/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e per la valutazione di incidenza prevista dall'[articolo 6 della direttiva 92/43/CEE](#) e recepita dal [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#).

4. Per gli ambienti acquatici individuati dal piano regionale, la Regione e le province adottano i provvedimenti cautelari di loro competenza, di inibizione e di sospensione, per la realizzazione di opere e lo svolgimento di attività che mettano in pericolo la sopravvivenza degli ecosistemi acquatici.

5. La provincia competente per territorio autorizza, ai fini della salvaguardia della fauna ittica, la messa in secca di corsi d'acqua, bacini e canali, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche. Il soggetto che effettua il prosciugamento, nei casi di urgenza comunque avvisa la provincia e, in ogni caso recupera ed immette la fauna ittica nelle acque pubbliche a proprie spese.

6. I progetti delle opere d'interesse pubblico o privato che prevedono l'occupazione totale o parziale degli alvei prevedono la costruzione di idonee scale di risalita atte a favorire la libera circolazione dei pesci.

7. Per le dighe, le briglie e gli sbarramenti in genere, già esistenti, quando la loro stabilità richiede opere di manutenzione straordinaria o ristrutturazione, è realizzato quanto disposto nel comma 6.

8. La progettazione e la realizzazione delle opere di difesa spondale e di messa in sicurezza dei corpi idrici prevedono opportuni accorgimenti per la salvaguardia della fauna acquatica e degli ambienti.

9. Le amministrazioni che rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua inseriscono nei disciplinari disposizioni per la tutela della fauna acquatica e prevedono il rilascio continuo di una quantità d'acqua sufficiente a garantire, anche nei periodi di magra, la sopravvivenza e la risalita dell'ittiofauna.

10. Al fine di salvaguardare la fauna acquatica, lo scarico in acque pubbliche delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi

lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione avviene previa decantazione dei fanghi in sospensione.

11. Per gli adempimenti di propria competenza, la Regione e le province si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale.

12. I commi 1, 6 e 7 non si applicano ai canali, ai bacini artificiali creati a scopo irriguo ed ai canali di derivazione idrica per gli impianti di acquacoltura, ad eccezione delle opere di presa.

13. La Giunta regionale, sentite le province, disciplina modalità e procedure per l'attuazione del presente articolo.

(14) Con [Delib.G.R. 29 marzo 2010, n. 72-13725](#) e con [Delib.G.R. 17 maggio 2011, n. 75-2074](#) è stata approvata la disciplina delle modalità e delle procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi del presente articolo. Vedi, anche, la [Delib.G.R. 13 luglio 2015, n. 25-1741](#).

Art. 13

Impianti e bacini privati per la pesca a pagamento.

1. Il gestore degli impianti e dei bacini privati per la pesca a pagamento o di quelli delle relative derivazioni trasmette alla provincia competente una descrizione tecnica della propria attività, comprensiva dell'indicazione delle specie ittiche presenti negli impianti.

2. Le province dispongono modalità e criteri per gli adempimenti di cui al comma 1 e provvedono, quando l'impianto è collegabile in modo diretto o indiretto con acque pubbliche, all'adozione di misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica alloctona.

3. È vietato ai fruitori degli impianti e dei bacini privati asportare prodotti vivi.

Art. 14*Diritti esclusivi di pesca.*

1. Permangono fino alla loro scadenza i diritti esclusivi di pesca esercitati da privati, enti e associazioni in virtù delle leggi statali, negli ambienti acquatici naturali ed artificiali, in atto alla data d'entrata in vigore della presente legge.
2. L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca è conferito alle province.
3. I titolari di diritti esclusivi di pesca comunicano alla provincia, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma di gestione per l'anno successivo. Le province approvano il programma con le eventuali prescrizioni e ne danno notizia agli interessati entro il mese di gennaio di ciascun anno.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede anche l'eventuale piano di ripopolamento previsto per l'anno successivo. Per ciascun intervento di ripopolamento il titolare del diritto esclusivo dà preavviso al competente ufficio provinciale, al quale trasmette i verbali di semina controfirmati da agenti di vigilanza.
5. Le province esercitano la vigilanza ed il controllo sulla gestione dei diritti esclusivi di pesca.
6. I titolari dei diritti esclusivi di pesca delimitano le aree di pesca riservata con tabelle, che mantengono in buono stato di conservazione e di leggibilità.
7. Le province, in caso di inosservanza delle norme del presente articolo, previa diffida, dichiarano la decadenza del diritto esclusivo di pesca.
8. Le province effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti. A tal fine, i titolari di diritti esclusivi di pesca esibiscono i documenti attestanti la titolarità dei diritti stessi alla provincia competente entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza.
9. Le province trasmettono alla Regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi dei diritti esclusivi di pesca accertati, nonché una relazione sulle misure adottate.

10. In caso di vendita del diritto esclusivo di pesca il titolare ne dà preventiva comunicazione alle province competenti per territorio alle quali è riservato il diritto di prelazione.

11. Le province autorizzano i titolari dei diritti esclusivi di pesca alla cattura, nei tratti di loro competenza, di soggetti di specie ittiche per la riproduzione artificiale, secondo i criteri del piano regionale.

12. Le province, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinano i diritti esclusivi di pesca in coerenza con quanto previsto dal presente articolo.

Art. 15

Usi civici di pesca.

[1. L'esercizio della pesca nelle acque soggette a diritto di uso civico si svolge in conformità a quanto disposto dall'[articolo 10 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332](#) (Approvazione del regolamento per la esecuzione della [legge 16 giugno 1927, n. 1766](#), sul riordinamento degli usi civici del Regno) e dalle successive disposizioni in materia.

2. La Giunta regionale approva le disposizioni attuative del comma 1, sentite la Conferenza Regione-Autonomie locali e le commissioni consiliari competenti] ⁽¹⁵⁾.

(15) Articolo abrogato dall'[art. 21, comma 1, lettera d\), L.R. 2 dicembre 2009, n. 29](#).

Capo III - Attività aventi ad oggetto la fauna ittica

Art. 16

Esercizio della pesca.

1. Costituisce legittimo esercizio di pesca ogni atto diretto alla cattura della fauna acquatica mediante l'impiego di attrezzi e modalità consentite.
 2. La fauna acquatica trattenuta appartiene a chi legittimamente la cattura.
 3. È vietato il rilascio nelle acque del territorio regionale di ogni esemplare catturato appartenente a specie di fauna ittica alloctona che necessita di interventi di eradicazione individuata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera b).
-

Art. 17

Interventi ai fini gestionali.

1. In tutte le acque presenti nel territorio regionale le province effettuano le attività di ripopolamento, immissione e prelievo a fini gestionali della fauna ittica direttamente o attraverso soggetti individuati dalla provincia stessa.
2. È vietato immettere pesci in qualunque ambiente acquatico senza l'autorizzazione della provincia competente per territorio.
3. Le province, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 e i titolari o concessionari di diritto esclusivo di pesca e di uso civico effettuano l'attività di ripopolamento nei limiti stabiliti dalla programmazione regionale e provinciale. Le province entro il 31 ottobre di ogni anno approvano il programma per i ripopolamenti ittici da attuarsi nei dodici mesi successivi.
4. Le province autorizzano l'uso di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico, nonché l'uso di altri attrezzi in deroga alle norme della presente legge, esclusivamente per la cattura

della fauna acquatica a scopo di ripopolamento, nonché in caso di asciutta o a scopi scientifici.

5. Le province possono interdire la pesca in occasione delle attività previste dai commi 1 e 4, al fine di ottimizzarne il risultato.

6. La produzione a scopo di ripopolamento di particolari specie autoctone per le quali è necessario conservare l'originalità e la variabilità genetica, avviene nei centri ittiogenici individuati nel piano provinciale, con riproduttori catturati in ecosistemi acquatici analoghi oppure allevati in ambienti artificiali realizzati allo scopo o in ambienti naturali appositamente individuati.

7. Le province stabiliscono le modalità tecniche di gestione e di controllo dei centri ittiogenici e delle connesse attività di ripopolamento in coerenza con i piani di cui agli articoli 10 e 11.

Capo IV - Esercizio della pesca, autorizzazioni e aiuti

Art. 18

Classificazione dell'attività di pesca.

1. L'attività della pesca si divide, in rapporto al fine perseguito, in:

- a) pesca professionale;
- b) pesca dilettantistica;
- c) pesca scientifica e interventi di protezione ittica.

2. L'esercizio della pesca professionale è consentito nei corpi idrici individuati a tal fine dalle province, in un quadro di sostenibilità nei confronti della risorsa.

3. Gli imprenditori ittici in possesso della licenza di pesca e in regola con i versamenti delle tasse regionali hanno diritto ad esercitare la pesca professionale. Nelle attività connesse alla pesca professionale sono ricomprese, purché non prevalenti rispetto a questa, le attività di pescaturismo e ittiturismo, definite all'*articolo 3 del decreto legislativo*

18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'*articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*), disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 3.

4. La provincia di residenza del richiedente rilascia la licenza per la pesca professionale, a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca.

5. Le province iscrivono i titolari di licenza di pesca professionale in un elenco che aggiornano di norma ogni tre anni.

6. Le province possono limitare l'esercizio della pesca professionale, riconoscendo comunque la priorità dei residenti che, singoli o associati, traggono la maggior parte del proprio reddito dall'attività di pesca.

7. I pescatori professionali forniscono alle province dati semestrali sui prelievi effettuati. In caso di omissione della fornitura dei dati semestrali, le province, previa diffida a provvedere, sospendono la licenza di pesca professionale ai soggetti responsabili.

8. Salvo diversa disposizione delle province, nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì la pesca dilettantistica.

9. La pesca dilettantistica è esercitata senza scopo di lucro da chiunque sia in possesso di permesso temporaneo di pesca oppure della ricevuta di versamento, che costituisce la licenza di pesca, delle tasse e soprattasse di cui all'articolo 27, in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento di licenza di pesca dilettantistica.

10. La ricevuta di versamento di cui al comma 9 è esibita unitamente a un documento di identità valido.

11. La pesca a scopo scientifico e gli interventi di protezione ittica sono attività dirette a scopo di studio, ricerca, sperimentazione, protezione e tutela della fauna e degli ecosistemi acquatici ed è autorizzata dalla provincia.

Art. 19*Obbligo della licenza.*

1. L'esercizio della pesca professionale e dilettantistica nelle acque della Regione, ad eccezione di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, è subordinato al possesso di apposita licenza o permesso temporaneo di pesca.
 2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza nell'esercizio delle loro funzioni:
 - a) gli addetti all'acquacoltura;
 - b) gli addetti alla piscicoltura agricola nelle risaie;
 - c) il personale delle province e di altri enti o organizzazioni autorizzate, a norma delle vigenti disposizioni, alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento.
 3. La Giunta regionale disciplina le licenze e i permessi temporanei di pesca, gli attrezzi, le procedure, i requisiti per il rilascio delle stesse e le categorie di soggetti che non sono tenuti all'obbligo della licenza con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 3.
 4. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni italiane e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Piemonte.
-
-

Art. 20*Modalità e tecniche di pesca vietate.*

1. È vietato l'uso a strappo degli attrezzi con amo o ancoretta. S'intende uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce senza che lo stesso abbia abboccato l'esca.
2. Non è consentito l'uso contemporaneo di attrezzi professionali, fatta eccezione per la canna con o senza mulinello e la lenza da fondo o spaderna.

3. Per l'esercizio della pesca nelle acque, che in relazione alla loro classificazione risultano prevalentemente popolate da salmonidi e timallidi, è vietato usare larve o stadi giovanili di mosca carnaria, pesce vivo o morto, sangue comunque preparato o diluito o esche che ne contengano e ogni tipo di pasturazione.
4. È vietata la pesca da sopra ponti, passerelle e ogni altra opera di attraversamento dei corsi d'acqua.
5. È vietata la pesca da natanti, salvo che nei bacini lacustri classificati acque principali. Non è consentito pescare durante la navigazione; la pesca è esercitata con motore spento e remi in barca. Fino all'arresto del natante gli attrezzi restano completamente smontati. Tali limitazioni non si applicano alla pesca professionale o con tirlindana.
6. È vietato usare reti ad una distanza inferiore a trenta metri da scale di risalita per i pesci e dalle dighe.
7. L'uso del guadino è consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.
8. È vietata la pesca esercitata con le mani e la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa.
9. È vietata la pesca con sostanze esplodenti o tossiche.
10. È vietato gettare e infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.
11. È vietata la pesca con la corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione e di stordimento ad eccezione della pesca autorizzata dalla provincia, con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.
12. È vietata la pesca subacquea.
13. È vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio.
14. È vietato abbandonare esche, pesci o rifiuti lungo i corsi e specchi d'acqua o nelle loro adiacenze.
15. È vietato pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili o provvisorie, quali muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli,

smuovendo il fondo delle acque, oppure impiegando altri sistemi di pesca non previsti dalla presente legge.

16. È vietato pescare durante il prosciugamento completo. In caso di prosciugamento parziale è permessa esclusivamente la pesca con la canna.

17. È vietato collocare reti e apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso i fiumi o altri corpi idrici occupando più di un terzo della loro larghezza.

Art. 21

Aiuti alla pesca professionale.

1. La Regione attiva, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, aiuti ai pescatori professionisti, singoli e associati, secondo i criteri e le procedure di concessione stabiliti dalla Giunta regionale.

Capo V - Vigilanza e sanzioni amministrative

Art. 22

Vigilanza sull'esercizio della pesca.

1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla pesca e l'accertamento delle infrazioni relative è affidata agli agenti di vigilanza dipendenti delle province, nonché agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, al personale di vigilanza delle aree protette nazionali, regionali e provinciali oltre che a coloro ai quali la legge riconosce la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria.

2. Le province possono affidare altresì la vigilanza ai seguenti soggetti con funzione di guardia ittica volontaria:

a) a volontari, su richiesta delle organizzazioni piscatorie riconosciute e dei comitati di bacino;

b) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli [articoli 36 e 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32](#) (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).

3. Le guardie ittiche volontarie possiedono i requisiti previsti dall'articolo 138 del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

4. La provincia disciplina e coordina l'attività di formazione, aggiornamento e vigilanza dei soggetti di cui al comma 2.

Art. 23

Poteri e compiti degli agenti di vigilanza.

1. Per l'esercizio della vigilanza, gli agenti di cui all'articolo 22 hanno i seguenti poteri e compiti:

a) chiedere l'esibizione dei documenti attestanti la licenza di pesca, degli attrezzi e del pescato a persone trovate in esercizio di pesca;

b) verificare la regolarità di lavori in alveo, opere o interventi in ambienti acquatici ai sensi dell'articolo 12.

2. Gli agenti di vigilanza, qualora accertino violazioni delle leggi della pesca, redigono verbale di contestazione immediata ai sensi delle norme vigenti e ne trasmettono copia all'autorità amministrativa competente.

3. Le guardie ittiche volontarie, nell'esercizio delle loro funzioni, assumono la qualifica ed esercitano i poteri che la legislazione vigente loro attribuisce.

4. I pesci detenuti in violazione alle norme della presente legge, se ancora vivi, devono essere reimmessi nel corso d'acqua dal pescatore.

Art. 24

Corsi di preparazione e aggiornamento per guardie ittiche volontarie.

1. Il riconoscimento della qualità di guardia ittica volontaria è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione e aggiornamento organizzati dalle province che ne rilasciano attestato d'idoneità.
 2. I corsi possono altresì essere organizzati dalle singole organizzazioni piscatorie riconosciute e dai comitati di bacino, previa autorizzazione provinciale.
 3. Le guardie con funzioni di vigilanza in materia ittica, già nominate alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono confermate nelle loro funzioni e sono tenute alla frequenza dei corsi di aggiornamento.
-

Art. 25

Danno ambientale ⁽¹⁶⁾.

- [1. La Regione e gli enti locali, per quanto di competenza, promuovono le azioni di prevenzione e riparazione in materia di danno ambientale alla fauna acquatica e agli ambienti acquatici, ai sensi della [direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, e delle relative norme statali.
 2. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva le istruzioni operative in materia di danno ambientale sentite la Conferenza Regione-Autonomie locali e le commissioni consiliari competenti].
-

(16) Articolo abrogato dall'[art. 28, comma 2, L.R. 7 maggio 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 42](#) della medesima legge).

Art. 26
Sanzioni.

1. Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:

a) da 100,00 euro a 500,00 euro per le violazioni al divieto di pesca in zona di protezione;

b) da 100,00 euro a 1.000,00 euro per le violazioni alle norme relative alla gestione delle zone turistiche di pesca;

c) da 50,00 euro a 300,00 euro per le violazioni alle disposizioni relative alle zone per attività agonistiche, promozionali e per le zone a regolamentazione particolare;

d) da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro per la mancata ottemperanza alle disposizioni relative alle attività disciplinate dall'articolo 12;

e) da 50,00 euro a 300,00 euro per la violazione alle disposizioni relative all'esercizio della pesca, tempi, quantità, misure, attrezzi e modalità;

f) da 20,00 euro a 60,00 euro per ogni pesce pescato in violazione alle norme della legge;

g) da 50,00 euro a 300,00 euro per chi eserciti la pesca in acque soggette a diritti esclusivi di pesca o di uso civico, od in acque soggette a concessioni amministrative o nelle zone chiuse di pesca senza autorizzazione del titolare o concessionario;

h) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi, in possesso di licenza di pesca professionale, peschi utilizzando mezzi non consentiti o usando attrezzi con modalità o tempi diversi da quelli previsti o in acque non destinate alla pesca professionale;

i) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi eserciti l'allevamento di idrofauna a scopo di ripopolamento senza autorizzazione;

j) da 50,00 euro a 300,00 euro per chi eserciti la pesca senza licenza di pesca;

k) da 100,00 euro a 500,00 euro per le violazioni al divieto di vendere il pescato ai titolari di licenza a scopo dilettantistico;

l) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi eserciti la pesca con modalità e tecniche vietate ai sensi dell'articolo 20, commi 9, 10, 11, 12 e 15;

m) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi immette idrofauna senza autorizzazione; qualora la violazione riguardi la specie Siluro (*Silurus glanis*), gli importi sono raddoppiati;

n) da 100,00 euro a 500,00 euro per il rilascio nelle acque del territorio regionale di ogni esemplare catturato appartenente a specie di fauna ittica alloctona che necessita di interventi di eradicazione individuata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera b).

2. La Giunta regionale aggiorna la misura delle sanzioni amministrative stabilite dal comma 1 ogni cinque anni, in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media annuale nazionale, verificatasi nei cinque anni precedenti. Tale aggiornamento è effettuato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del suddetto indice sulla Gazzetta Ufficiale.

3. Le province esercitano le funzioni relative alle sanzioni amministrative in materia di pesca ai sensi della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale), riscuotono ed introitano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni e li impiegano interamente per interventi in materia di tutela della fauna acquatica.

4. Le province trasmettono ogni anno alla Regione una relazione sull'attività di vigilanza effettuata nell'anno precedente in coerenza con il piano provinciale, con l'indicazione delle sanzioni irrogate, delle somme introitate e degli interventi effettuati.

Capo VI - Tasse e ripartizione dei proventi

Art. 27

Tasse e soprattasse e ripartizione dei proventi.

1. Le tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca nelle acque interne di cui al numero d'ordine 18 del Titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con [decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230](#) (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'[art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), come sostituito dall'[art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158](#)) vengono rideterminate come nell'allegata tabella A ⁽¹⁷⁾.
2. Il pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al comma 1 avviene secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni regionali in materia.
3. Il versamento è valido per un periodo di trecentosessantacinque giorni decorrenti dal giorno del versamento stesso.
4. Sono esonerati dal pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al comma 1, per l'esercizio della pesca dilettantistica, i cittadini italiani minori di anni 14 ed i soggetti di cui all'[articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ⁽¹⁸⁾
5. [La Regione ripartisce annualmente i proventi derivanti dalle tasse e dalle soprattasse sulle concessioni regionali in materia di pesca in base a quanto disposto nella pianificazione regionale definita ai sensi dell'articolo 10, nella misura prevista dall'articolo 32] ⁽¹⁹⁾.

(18) Il presente comma, già sostituito dall'[art. 26, L.R. 6 agosto 2009, n. 22](#), è stato poi nuovamente così sostituito dall'[art. 27, L.R. 4 maggio 2012, n. 5](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 54 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Sono esonerati dal pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al comma 1 per l'esercizio della pesca dilettantistica, i cittadini italiani minori di anni 14 e con età superiore ai 65.».

(17) Comma così sostituito dall'[art. 28, comma 3, L.R. 7 maggio 2023, n. 8](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 42 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'[art. 39, comma 2, della stessa legge](#). Il testo originario era così formulato: «1. Si applicano le tariffe previste dal [decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230](#) (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'[articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), come sostituito dall'[articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158](#)) per l'esercizio della pesca nelle acque interne.».

(19) Comma abrogato dall'*art. 28, comma 4, L.R. 7 maggio 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 42 della medesima legge*).

Capo VII - Norme finali, transitorie e finanziarie

Art. 28

Relazioni di attuazione dei piani.

1. Le province trasmettono annualmente alla Giunta regionale, di norma entro il 31 marzo, una relazione sullo stato di attuazione dei piani provinciali.
 2. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano regionale.
-

Art. 29

Norme transitorie.

1. Le licenze di pesca rilasciate dalle province anteriormente all'entrata in vigore della presente legge conservano efficacia fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 9, comma 3.
2. I regolamenti e i provvedimenti amministrativi adottati dalla Regione e dalle province in attuazione della *legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7* (Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte) conservano validità ed efficacia, purché i contenuti non contrastino con la presente legge.
3. Fino a quando non trovano attuazione le disposizioni previste dall'articolo 9 rimangono in vigore le disposizioni dell'*articolo 16 della L.R. n. 7/1981*.
4. Il comitato consultivo regionale e i comitati consultivi provinciali per la pesca, nominati ai sensi dell'*articolo 3 della L.R. n. 7/1981*, restano

in carica e svolgono le loro funzioni fino alla nomina dei comitati consultivi di cui agli articoli 6, 7 e 8.

Art. 29-bis

Differimento termini dell'entrata in vigore del Piano regionale 2015-2020 in materia di pesca ⁽²⁰⁾.

1. Le disposizioni contenute rispettivamente al paragrafo 6 "Immissioni" del capitolo 10 ed il paragrafo 4 "Immissioni" del capitolo 4 del Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, di cui alla [Delib.C.R. 29 settembre 2015, n. 101-33331 \(legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37, articolo 10](#). Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca. Stralcio relativo alla componente ittica) entrano in vigore decorsi sei mesi dall'approvazione, da parte della Giunta regionale, delle istruzioni operative di dettaglio indispensabili all'attuazione del Piano stesso.

(20) Articolo inserito dall'art. 20, comma 1, L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, a decorrere dal 27 ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1 della stessa legge).

Art. 30

Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato.

1. Gli atti emanati in applicazione dell'articolo 21 che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Art. 31 *Abrogazioni.*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) *L.R. n. 7/1981*, salvo quanto disposto dalle norme transitorie di cui all'articolo 29;

b) *legge regionale 18 aprile 1985, n. 34* (Modificazioni ed integrazioni alla *L.R. 18 febbraio 1981, n. 7* ⁽²¹⁾: Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte);

c) *legge regionale 15 maggio 1987, n. 28* (Modificazione ed integrazione alla *L.R. 18 febbraio 1981, n. 7*: Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte);

d) *l'articolo 1-bis della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9* (Legge finanziaria per l'anno 2004), introdotto dall'*articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2004, n. 31*;

e) *l'articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2004, n. 31* (Modifiche alla legge finanziaria per l'anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale).

(21) Il numero della legge è stato così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 18 gennaio 2007, n. 3.

Art. 32 *Norma finanziaria* ⁽²²⁾.

1. Le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale come determinate dalla tabella di cui al comma 1 dell'articolo 27, ed introitate su appositi capitoli dell'UPB DB0902, sono iscritte prioritariamente ai sensi della *legge 16 maggio 1970, n. 281* e della *legge 14 giugno 1990, n. 158* su capitoli di spesa, da istituire nell'UPB DB11111, relativi alle

materie inerenti alla gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca di seguito specificate:

a) spese per iniziative di divulgazione in materia di pesca;

b) spese per iniziative regionali previste dalla pianificazione regionale e per studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e della pesca e per rimborsi e gettoni di presenza ai componenti del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico;

c) contributi per la realizzazione di progetti e attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e della pesca;

d) spese per l'esercizio delle funzioni in materia di pesca nelle acque interne in merito alla tutela della fauna ittica;

e) trasferimenti per iniziative di tutela della fauna ittica.

2. Per l'esercizio delle funzioni conferite alle province si fa fronte mediante lo specifico fondo istituito dall'[articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34](#) (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), il cui stanziamento è iscritto nell'UPB DB05011.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di riversamento alle province della soprattassa a loro destinata, ferme restando l'unitarietà dell'obbligazione in capo ai contribuenti e la competenza della Regione in materia di accertamento, liquidazione, riscossione e restrizione ⁽²³⁾.

3-bis. Le entrate derivanti dalle soprattasse di concessione regionale come determinate dalla tabella di cui all'articolo 27, comma 1, ed introitate su appositi capitoli da istituire nello stato di previsione dell'entrata, sono iscritte nella spesa su apposito capitolo da istituire nella UPB denominata "Agricoltura Tut. e Gest. della fauna selvatica e acquatica Titolo 1: spese correnti" al fine del loro riversamento alle province come stabilito al comma 3 ⁽²⁴⁾.

3-ter. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio provvedimento variazioni ai capitoli di entrata e di spesa in relazione agli accertamenti effettuati ⁽²⁵⁾.

4. Alle spese relative alla pianificazione regionale e per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia di tutela

degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca si provvede in deroga all'*articolo 11 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6* (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'Amministrazione regionale).

5. Alla spesa di cui ai commi 1 e 2 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'*articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2* (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

(22) Il presente articolo, già corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 8 febbraio 2007, n. 6, è stato poi così sostituito dall'*art. 28, comma 5, L.R. 7 maggio 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 42 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 32. Norma finanziaria. 1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, a partire dall'esercizio finanziario 2007, le somme riscosse dall'applicazione delle tasse e delle soprattasse di concessione regionale di cui all'articolo 27, sono introitate nell'unità previsionale di base (UPB) 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) e sono destinate a finanziare le attività e gli interventi in materia di pesca di cui alle UPB 13041 (Territorio rurale Caccia e pesca Titolo I spese correnti) e UPB 13042 (Territorio rurale Caccia e pesca titolo II spese in conto capitale).

2. Per l'esercizio delle funzioni conferite alle province si fa fronte, dall'esercizio finanziario 2007, mediante lo specifico fondo istituito dall'*articolo 10 della L.R. n. 34/1998*, il cui stanziamento è iscritto nell'UPB S1071 (Gabinetto Presidenza della Giunta Funzioni conferite agli enti locali Titolo I spese correnti).

3. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla pianificazione regionale, definita ai sensi dell'articolo 10, oppure dai piani provinciali, fatto salvo quanto trasferito alle province ai sensi del comma 2, si provvede, a partire dall'esercizio finanziario 2007 con l'iscrizione nelle UPB 13041 e UPB 13042:

a) di fondi comunitari o statali destinati alla tutela degli ambienti acquatici o per l'esercizio dell'attività alieutica;

b) di stanziamenti regionali in misura complessivamente uguale alle somme introitate nell'anno precedente a seguito dell'applicazione delle tasse e delle soprattasse di cui all'articolo 27.

4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, ripartisce annualmente i fondi iscritti ai sensi del comma 3, lettera b), per gli interventi e le attività previste dal piano regionale:

a) nella misura del 70 per cento alle province, in proporzione al numero delle licenze censite nell'anno precedente al riparto per il finanziamento dei piani provinciali;

b) nella misura del 30 per cento per iniziative regionali previste dalla pianificazione regionale definita ai sensi dell'articolo 10 e per la corresponsione degli oneri previsti all'articolo 8, comma 7.

5. Alla quota di spesa destinata dalla pianificazione regionale di cui al comma 4, lettera b), per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e della pesca, a partire dall'esercizio finanziario 2007, si provvede, in deroga all'*articolo 11 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6* (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'Amministrazione regionale) con le risorse dell'UPB 13041. [comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 8 febbraio 2007, n. 6].

6. Per l'attuazione dell'articolo 21 si provvede con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'*articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7* (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'*articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2* (Legge finanziaria per l'anno 2003).».

(23) Comma così sostituito dall'*art. 14, comma 1, L.R. 5 febbraio 2014, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Vedi, anche, quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo 18. Il testo originario era così formulato: «3. Le tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca nelle acque interne di cui all'articolo 27, comma 1, sono versate alla Regione e le soprattasse sono versate alla provincia di residenza del pescatore.».

(24) Comma aggiunto dall'*art. 23, comma 1, L.R. 27 gennaio 2015, n. 1*.

(25) Comma aggiunto dall'*art. 23, comma 1, L.R. 27 gennaio 2015, n. 1*.

Tabella A ⁽²⁶⁾

Art. 27

Caccia e pesca

NUMERO D'ORDINE D.lgs (230/1991)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	TASSA DI RILASCIO	TASSA ANNUALE
	Licenza per la pesca nelle acque interne:	EURO	EURO
18	tipo A: licenza per la pesca con tutti gli attrezzi	22,00	22,00
	tipo B: licenza per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m. 1,50	12,00	12,00
	tipo C: licenza per la pesca con canna, con uno o più ami, e con bilancia di lato non superiore a m. 1,50	8,00	8,00
	tipo D: licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con canna" con o senza mulinello; con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m. 1,50	14,00	14,00
	Soprattassa annuale:		
	per le licenza di tipo A	euro 43,00	
	per le licenza di tipo B	euro 23,00	
	per le licenza di tipo C	euro 14,00	

(26) La presente tabella, prevista dall'art. 27, comma 1, della presente legge (nella nuova formulazione introdotta dall'art. 28, comma 3, [L.R. 7 maggio 2013](#), n. 8, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 42 della medesima legge), è stata aggiunta dall'allegato B alla suddetta [L.R. n. 8/2013](#).

L.R. Sardegna 14 aprile 2006, n. 3 ⁽¹⁾.**Disposizioni in materia di pesca ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 24 aprile 2006, n. 13.

(2) Vedi, al riguardo, quanto disposto dal [Dec.Ass. 11 agosto 2010, n. 86](#).

Capo I**Disposizioni generali****Art. 1***Finalità.*

1. Le presenti norme disciplinano, ad integrazione di quanto disposto dalla [legge regionale 7 marzo 1956, n. 37](#) (Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca), in via transitoria, le funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di pesca e acquacoltura in acque marine, salmastre e dolci, ivi comprese la mitilicoltura e la molluschicoltura, fino all'emanazione di norme organiche di revisione della vigente legislazione regionale, avuto riguardo alle disposizioni della [L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3](#), ed in armonia con i principi della riforma della politica comunitaria della pesca.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge comprendono anche la marinocoltura.

Art. 2*Applicazione della normativa statale in materia di pesca.*

1. Per quanto non espressamente disciplinato con legge regionale si applicano le disposizioni statali in materia di pesca con particolare riferimento alle vigenti disposizioni della [legge 14 luglio 1965, n. 963](#) (Disciplina della pesca marittima), e successive modifiche ed integrazioni, e al relativo regolamento di attuazione approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639](#).

2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato tecnico consultivo della pesca, può, con proprio decreto, emanare disposizioni integrative e correttive della suddetta regolamentazione al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche ed applicazioni tecnologiche e per conformare la stessa alle prescrizioni previste dalla regolamentazione comunitaria.

Art. 3

Piano regionale della pesca e dell'acquacoltura.

1. La Regione, in attuazione dei principi e delle finalità ispiratori della presente legge ed al fine di raccordare la programmazione regionale agli obiettivi dei programmi nazionali e comunitari, adotta il Piano regionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di seguito denominato Piano.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 il Piano, articolato per comparti, comprende:

a) una parte generale concernente lo stato del settore pesca e acquacoltura in Sardegna;

b) una parte specifica concernente gli obiettivi del comparto;

c) una parte economica concernente l'indicazione delle risorse del bilancio e la ripartizione delle stesse tra i diversi settori d'intervento.

3. Il Piano deve tenere conto dei sottospecificati obiettivi:

a) perseguire la durabilità delle risorse ittiche per le generazioni presenti e future e la tutela della biodiversità;

b) perseguire lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione della produzione della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse, così come definite dalle pertinenti leggi, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura, sentite le associazioni, le organizzazioni di produttori e i consorzi riconosciuti in conformità con le norme comunitarie;

c) sviluppare le opportunità occupazionali, il ricambio generazionale delle attività economiche e delle tutele sociali anche attraverso l'incentivazione della multifunzionalità, la promozione della cooperazione, dell'associazionismo e delle iniziative in favore dei lavoratori dipendenti;

d) tutelare il consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici, valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa;

e) razionalizzare e riqualificare il mercato interno;

f) sviluppare la ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura secondo i principi della programmazione nazionale della ricerca;

g) semplificare le procedure amministrative relative ai rapporti tra imprese ittiche e pubbliche amministrazioni, anche attraverso l'istituzione di organismi per lo svolgimento di servizi al comparto;

h) promuovere l'aggiornamento professionale e la divulgazione dei fabbisogni formativi del settore della pesca e dell'acquacoltura ed i conseguenti interventi di formazione continua e permanente.

Art. 4

Approvazione del Piano.

1. Il Piano è proposto dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e, prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale, è sottoposto al parere del Comitato tecnico consultivo della pesca e, successivamente, a quello della competente Commissione del Consiglio regionale.

2. Il Comitato tecnico consultivo della pesca e la Commissione del Consiglio regionale esprimono il parere di competenza entro trenta giorni dal ricevimento formale della proposta del Piano, decorsi i quali il parere si intende espresso favorevolmente.

3. In fase di prima applicazione il Piano è elaborato dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II

Misure gestionali

Art. 5*Istituzione dei distretti di pesca.*

1. Al fine di ottenere uno sfruttamento sostenibile delle risorse e per contenere l'impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini per le finalità di cui all'[articolo 17 del Regolamento \(CE\) n. 2371/2002](#) del Consiglio del 20 dicembre 2002, le attività di pesca nelle acque situate entro le dodici miglia nautiche dalle linee di base soggette alla giurisdizione della Regione sono riservate alle imbarcazioni che di fatto svolgono attività in dette acque, fatto salvo il diritto di accesso previsto dallo stesso articolo.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e in attuazione del disposto della [legge regionale n. 37 del 1956](#) e del [decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627](#) (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale), l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con appositi decreti da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati scientifici relativi allo sforzo di pesca in atto e alla consistenza delle risorse biologiche, sentito il Comitato tecnico consultivo regionale della pesca, provvede a suddividere il litorale e le acque territoriali antistanti il territorio della Sardegna in distretti di pesca; la suddivisione è volta:

a) all'ottimale utilizzazione delle risorse attraverso la razionalizzazione dello sforzo di pesca esercitato dalle imprese di pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna;

b) alla razionale utilizzazione degli spazi disponibili a terra per le attività di pesca e acquacoltura;

c) all'eliminazione preventiva di usi conflittuali del mare e del litorale della Sardegna.

3. I decreti sono corredati ed integrati da apposita cartografia.

4. La gestione dei distretti di pesca è disciplinata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente con proprio decreto, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo della pesca; la gestione dei distretti di pesca, nel rispetto della pesca sportiva, può essere affidata a organismi di gestione costituiti fra imprese di pesca e loro associazioni.

5. I distretti di pesca e la loro gestione possono essere modificati con le stesse modalità indicate nei commi precedenti.

Art. 6

Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche ⁽³⁾.

1. Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, per le finalità di cui al capitolo II del [Regolamento \(CE\) n. 2371/2002](#), tenuto conto delle indicazioni della ricerca scientifica, adotta un Piano triennale di protezione delle risorse acquatiche per gli anni 2006-2008 attraverso l'adozione di misure volte a migliorare la sostenibilità della pesca marittima anche mediante interruzioni tecniche dell'attività di pesca, limitazione delle catture, limitazione del numero e del tipo dei pescherecci autorizzati ad operare, prescrizioni tecniche sugli attrezzi da pesca, sulle zone di divieto e sulla protezione delle zone "nursery".
2. Il Piano regionale concorre al perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale delle risorse acquatiche per gli anni 2004-2006 adottato dal Ministero per le politiche agricole e forestali, tenuto conto delle peculiarità biologiche del mare della Sardegna e secondo le modalità di attuazione previste nella presente legge.
3. L'interruzione dell'attività di pesca, che può essere obbligatoria, riguarda le imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna e che abbiano base operativa nell'Isola; essa può riguardare tutti o parte dei distretti di pesca come individuati all'articolo 4.
4. In dipendenza dell'adozione del Piano di protezione delle risorse acquatiche, sono riconosciute, a favore dei membri dell'equipaggio dei pescherecci interessati alle limitazioni dell'attività di pesca, misure di accompagnamento a carattere sociale, a compensazione del mancato reddito conformemente a quanto previsto dal paragrafo 6 dell'[articolo 12 del Regolamento \(CE\) n. 2792/1999](#) del Consiglio del 17 dicembre 1999, nella misura prevista dai commi 5 e 6 dell'[articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 34](#) (Nuove norme di attuazione sul fermo biologico).
5. Il Piano di protezione, ove riguardante uno o più distretti, può essere affidato ad appositi organismi di gestione costituiti tra le imprese di pesca e le loro associazioni.
6. Le modalità tecniche di attuazione della misura, ivi compresa l'entità delle compensazioni per le limitazioni dell'attività di pesca, sono adottate con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato tecnico consultivo regionale della pesca.

(3) Vedi anche, per la misura del premio per gli imbarcati per l'anno 2008 (previsto dal presente articolo), [l'art. 4, comma 27, L.R. 14 maggio 2009, n. 1](#). Vedi altresì il [Dec.Ass. 19 novembre 2008, n. 2882/91](#). Con [Dec.Ass. 11 agosto 2009, n. 2069/84](#) sono stati approvati, ai sensi del presente articolo, i criteri e le modalità per l'attuazione del programma di ripopolamento attivo dell'aragosta

rossa. Con Dec.Ass. 29 dicembre 2009, n. 3186/Dec.A/158 è stato approvato, ai sensi del presente articolo, il piano regionale di gestione dell'anguilla. Con [Dec.Ass. 23 dicembre 2009, n. 3163/147](#) e con [Dec.Ass. 5 marzo 2010, n. 617/19](#) sono stati approvati, ai sensi del presente articolo, gli indirizzi per la gestione delle risorse finanziarie rispettivamente per l'annualità 2009 e per l'annualità 2010. Vedi anche, il [Dec.Ass. 29 dicembre 2009, n. 3185/157](#), il [Dec.Ass. 19 giugno 2013, n. 835/DecA/42](#), il [Dec.Ass. 3 febbraio 2014, n. 86/6](#) e il [Dec.Ass. 4 settembre 2019, n. 39](#).

Capo III

Aiuti agli investimenti delle imprese di pesca e acquacoltura

Art. 7

Finalità degli aiuti.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla [legge regionale 23 giugno 1998, n. 19](#) (Disposizioni per l'attuazione degli interventi finanziari dell'Unione europea in materia di pesca e acquacoltura e disposizioni varie), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per investimenti nelle imprese di pesca e acquacoltura, ivi compresa la mitilicoltura e la molluschicoltura, finalizzati a:

- a) ridurre i costi di produzione;
- b) migliorare e riconvertire la produzione e incrementare la qualità;
- c) tutelare e migliorare l'ambiente naturale e le condizioni di igiene negli allevamenti ittici;
- d) promuovere la diversificazione delle attività nelle imprese di pesca e acquacoltura.

Art. 8

Beneficiari degli aiuti.

1. Possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori ittici, come definiti all'[articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e

modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'*articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*) e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese, singole o associate, operanti in Sardegna, a condizione che possano comprovare, mediante valutazione delle prospettive:

- a) redditività;
 - b) possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate.
-
-

Art. 9

Investimenti ammessi a finanziamento.

1. Sono ammessi a finanziamento i sottoindicati interventi:

- a) ammodernamento di pescherecci;
- b) acquacoltura;
- c) lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- d) attrezzature dei porti da pesca;
- e) promozione, innovazione tecnologica e assistenza tecnica;
- f) interventi sulla piccola pesca costiera;
- g) azioni realizzate dagli operatori del settore;
- h) misure socio-economiche a sostegno della riconversione e della diversificazione delle attività di pesca;
- i) impianti di depurazione delle acque utilizzate nella stabulazione;
- l) interventi in attuazione della normativa vigente a tutela della sicurezza del lavoro in terra e in mare.

2. Oltre agli interventi di cui al comma 1 sono ammesse a finanziamento le spese relative alle iniziative connesse alla pesca. Si considerano connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti:

a) attività di imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata "pescaturismo";

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata "ittiturismo";

c) prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, conservazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione, nonché azioni di promozione e valorizzazione.

3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), nonché al comma 2 dell'[articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

4. L'imbarco di persone di cui alla lettera a) del comma 2, è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti. Le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 devono essere svolte in un rapporto di connessione e di complementarietà con l'attività di pesca e di acquacoltura che deve essere principale.

5. Le attività di pescaturismo e di ititurismo sono disciplinate con apposito decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, fatte salve le autorizzazioni necessarie per l'agibilità delle imbarcazioni e l'idoneità degli impianti delle infrastrutture da parte dei competenti organi.

6. Ulteriori investimenti ammessi a finanziamento sono:

a) acquisto e installazione a bordo di pescherecci di dispositivi elettronici di localizzazione (Blue box) che consentano ad un centro di controllo per la pesca di sorvegliare a distanza le imbarcazioni;

b) acquisto di deterrenti acustici a norma del [regolamento \(CE\) n. 812/2004](#) del Consiglio del 26 aprile 2004 che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca;

c) iniziative complementari e di diversificazione dell'attività di pesca e di acquacoltura quali:

1) la ristrutturazione e la diversificazione delle attività economiche;

- 2) la promozione della pluriattività;
 - 3) la valorizzazione dei prodotti locali;
 - 4) le piccole infrastrutture legate al pescaturismo e all'ittiturismo;
 - 5) il sostegno alla cooperazione interregionale e transnazionale;
 - 6) l'acquisizione delle competenze necessarie per l'elaborazione di strategie di sviluppo locali.
-
-

Art. 10

Tipo e intensità degli aiuti.

1. Il contributo pubblico per le azioni di cui all'articolo 9, ricomprese nelle previsioni di intervento del [Regolamento \(CE\) n. 2792/1999](#) e successive modifiche ed integrazioni, è determinato secondo l'allegato IV dello stesso regolamento.
 2. Gli interventi previsti al comma 6 dell'articolo 9 sono finanziati nel seguente modo:
 - a) le azioni di cui alle lettere a) e b) fino al 100 per cento dei costi ammissibili;
 - b) le azioni di cui alla lettera c) fino al 60 per cento dei costi ammissibili.
-
-

Capo IV

Aiuti per danni da calamità naturali o eventi eccezionali

Art. 11

Fondo di solidarietà regionale della pesca ⁽⁴⁾.

1. È istituito il fondo di solidarietà regionale della pesca le cui risorse sono destinate alla concessione da parte dell'Assessorato regionale della difesa

dell'ambiente, in caso di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle imprese e delle cooperative della pesca, a titolo di primo intervento, di contributi a copertura del danno, a favore dei pescatori singoli o associati, che abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende.

2. Si considera compromesso un bilancio aziendale qualora il danno rispetto al fatturato medio delle imprese nei tre anni precedenti l'evento raggiunga la soglia indicata al punto 4.6. degli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura" pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C229 del 14 settembre 2004.

3. È consentito un aiuto fino al 100 per cento per compensare i danni materiali subiti.

4. Il compito del fondo è inoltre quello di:

a) [contribuire, entro i limiti previsti dalla disciplina comune sugli aiuti di Stato in materia di pesca e di acquacoltura, al pagamento dei premi relativi ai contratti di assicurazione, stipulati da imprese di pesca o di acquacoltura, che abbiano per oggetto rischi connessi ad eventi ambientali o atmosferici per:

1) risarcire i danni subiti da strutture aziendali a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche;

2) risarcire i danni subiti dalle produzioni a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche e degli eventi ambientali o di inquinamento, in grado di incidere in misura superiore all'ordinario sulla produzione] ⁽⁹⁾;

b) concedere indennizzi:

1) ai concessionari della pesca nelle zone umide ed agli acquacoltori per danni provocati alle produzioni ittiche nelle aree umide e negli impianti di allevamento intensivo dalla fauna selvatica protetta;

2) ai pescatori marittimi per i danni arrecati alle attrezzature retiere dalla fauna marina protetta.

5. I criteri e le modalità tecniche di attuazione del fondo sono fissati con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato tecnico consultivo della pesca.

6. Agli effetti della presente legge sono equiparati ai pescatori gli acquacoltori in acque marine e salmastre, i molluschicoltori ed i mitilicoltori, nonché i soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura.

7. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentiti le Università degli Studi della Sardegna o gli istituti scientifici operanti nel settore, sulla base di

accertamenti disposti ed effettuati in relazione ad indicatori obiettivi di ordine biologico, ambientale ed economico, dichiara, entro trenta giorni dalle segnalazioni, l'esistenza di eccezionale calamità naturale o di avversità meteo-marina ovvero ecologica e la relativa incidenza degli stessi eventi sulle strutture o sui bilanci economici delle imprese di cui al comma 1.

8. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi di cui al comma 1 siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di altri enti pubblici o compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.

9. La dotazione del fondo di cui al comma 1, nel limite del 5 per cento delle somme complessive disponibili, può essere destinata dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente al finanziamento di ricerche scientifiche concernenti l'impatto degli eventi calamitosi sulle attività produttive danneggiate.

10. Il pagamento dei contributi in favore dei soggetti danneggiati è disposto dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente mediante apertura di credito a favore dei comuni nel cui territorio si è verificato l'evento.

11. Le risorse stanziare nel fondo permangono nello stesso sino al loro completo utilizzo; conseguentemente non trovano applicazione i termini di impegnabilità e di pagamento disposti dalla vigente legge di contabilità.

(4) Con [Dec.Ass. 19 dicembre 2008, n. 3190/109](#) e con [Dec.Ass. 11 agosto 2009, n. 2070/85](#) sono stati approvati i criteri e le modalità tecniche di attuazione del fondo di solidarietà, di cui al presente articolo. Vedi, anche, il [Dec.Ass. 23 dicembre 2009, n. 3170/151](#).

(5) Lettera abrogata dall'[art. 7, comma 25, L.R. 5 marzo 2008, n. 3](#).

Capo V

Disposizioni varie

Art. 12

Abrogazione.

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

a) l'[articolo 10 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14](#) (Attuazione del [decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152](#), sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alla [legge regionale 21 settembre 1993, n. 46](#) e alla [legge regionale 29 luglio 1998, n. 23](#) e disposizioni varie);

b) i commi 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9 dell'articolo 1, e gli [articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale n. 34 del 1998](#).

Art. 13

Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3, 6, 9, 11, valutati in complessivi euro 6.950.000 per l'anno 2006, si fa fronte:

a) per quelli di cui all'articolo 3, determinati in euro 150.000, mediante utilizzo delle disponibilità sussistenti in conto dell'UPB S05.052;

b) per quelli di cui all'articolo 6, determinati in euro 5.000.000, mediante utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui alla [legge regionale n. 34 del 1998](#), iscritte in conto dell'UPB S05.050;

c) per quelli di cui all'articolo 9, determinati in euro 1.000.000, per quanto riguarda la somma di euro 250.000 mediante utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui alla [legge regionale n. 19 del 1998](#) ed iscritte in conto dell'UPB S05.052 (cap. 05184) e per quanto riguarda il restante importo di euro 750.000 mediante la variazione di bilancio di cui al comma 2;

d) per quelli di cui all'articolo 11, determinati in euro 800.000, mediante utilizzo delle risorse stanziare in conto dell'UPB S05.050 (cap. 05149 e 05150).

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 sono apportate le seguenti modifiche:

in aumento

05 - Ambiente

UPB S05.052

Interventi a tutela della pesca e acquacoltura

2006 euro 750.000

2007 euro -----

2008 euro -----

In diminuzione

03 - Programmazione

UPB S03.006

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2006 euro 750.000

2007 euro -

2008 euro -

mediante riduzione della voce 13 della tabella A) allegata alla [legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1](#) (legge finanziaria 2006).

3. Alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria della Regione.

Art. 14
Entrata in vigore.

1. La presente legge è notificata alla Commissione europea e le disposizioni in essa contenute in materia di aiuti di Stato entrano in vigore dopo l'approvazione della Commissione stessa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. Toscana 7 dicembre 2005, n. 66 ⁽¹⁾.**Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura ^{(2) (3)}.**

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 16 dicembre 2005, n. 45, parte prima.

(2) Titolo così sostituito dall'art. 1, *L.R. 9 ottobre 2009, n. 56*. Il testo originario era così formulato: «Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura».

(3) Con *Delib.C.R. 18 ottobre 2006, n. 110* e con *Delib.C.R. 24 luglio 2007, n. 75* è stato approvato il programma annuale della pesca professionale e dell'acquacoltura, attuativo della presente legge rispettivamente, per gli anni 2006 e 2007-2010. Con *Delib.G.R. 29 giugno 2009, n. 571*, con *Delib.G.R. 31 marzo 2010, n. 394* e con *Delib.G.R. 5 settembre 2011, n. 754* è stata data attuazione al programma pluriennale della pesca professionale e dell'acquacoltura 2007-2010, rispettivamente per l'annualità 2009 e per l'annualità 2010. Vedi, anche, il *D. Dirig. reg. 8 novembre 2017, n. 16350*.

Capo I - Disposizioni generali**Art. 1***Oggetto della legge e finalità.*

1. La presente legge disciplina:

a) gli interventi di sostegno e di valorizzazione delle risorse ittiche rivolti alle imprese di pesca e di acquacoltura;

b) il rilascio delle licenze di pesca;

c) l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marittime territoriali antistanti il litorale della Regione ⁽⁴⁾.

2. Le politiche della Regione Toscana in materia di pesca professionale e di acquacoltura si ispirano ai principi di sostenibilità e responsabilità nei confronti dell'ambiente e dei consumatori ed a tal fine:

a) sostengono prioritariamente le produzioni sicure e di qualità;

b) incentivano la multifunzionalità delle imprese di pesca e di acquacoltura;

c) si avvalgono della concertazione con le associazioni di categoria e della consultazione delle istituzioni della ricerca scientifica e delle proprie agenzie; ⁽⁵⁾

d) favoriscono l'autonoma iniziativa delle associazioni di categoria per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà.

(4) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, L.R. 30 maggio 2018, n. 26*. Il testo precedente era così formulato: «c) la pesca esercitata nelle acque marittime territoriali antistanti il litorale della Regione.».

(5) Lettera così modificata dall'*art. 97, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20*, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 112 della medesima legge*).

Art. 2 *Competenze della Regione* ⁽⁶⁾.

1. Salvo quanto indicato all'articolo 3, la Regione esercita le funzioni amministrative previste dalla presente legge.

(6) Articolo sostituito dall'*art. 2, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56*, modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58* e nuovamente sostituito dall'*art. 98, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20*, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 112 della medesima legge*). Il testo precedente l'ultima sostituzione era così formulato: «Art. 2. Competenze della Regione. 1. Sono riservate alla Regione le funzioni concernenti:

Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58*. Il testo originario era così formulato: «f) la definizione di programmi di ricerca nei settori della pesca e dell'acquacoltura da svolgere attraverso le agenzie regionali .».

a) i rapporti con le altre regioni, con lo Stato e con l'Unione europea;

b) la programmazione degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura;

c) la definizione delle regole e dei modi di pesca;

d) il riconoscimento del distretto di pesca;

e) il rilascio dell'autorizzazione alle pesche speciali, alla pesca del novellame e alla pesca per fini scientifici;

f) la definizione di programmi di ricerca nei settori della pesca e dell'acquacoltura.».

Art. 3*Competenze dei comuni.* ⁽⁷⁾

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di ittiturismo e di acquacoltura in mare ⁽⁸⁾.

(7) Articolo sostituito dall'art. 3, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56, modificato dall'art. 2, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58 e nuovamente sostituito dall'art. 99, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge). Il testo precedente l'ultima sostituzione era così formulato: «Art. 3. Competenze degli enti locali. 1. È competenza delle province quanto non espressamente riservato dalla presente legge alla Regione, ai comuni e alle agenzie regionali. In particolare le province:

a) attuano sul territorio di competenza le misure e le azioni del piano regionale agricolo forestale (PRAF) di cui alla [legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1](#) (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale), nei limiti delle risorse loro rispettivamente destinate dal piano stesso;

b) [gestiscono i piani provinciali];

c) rilasciano le licenze di pesca nel rispetto dell'articolo 12;

d) esercitano le funzioni amministrative in materia di pescaturismo.

2. I comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di ittiturismo.».

(8) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 30 maggio 2018, n. 26.

Art. 4*Supporto tecnico alla programmazione regionale* ⁽⁹⁾.

1. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) svolge, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, le attività istituzionali previste nella carta dei servizi di cui all'[articolo 13 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30](#) (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT").

2. La Regione, per le attività a supporto della programmazione regionale, può avvalersi altresì di soggetti scientifici riconosciuti, che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura, individuati con le procedure di evidenza pubblica.

(9) Articolo dapprima modificato dall'art. 78, commi 1, 2 e 3, L.R. 18 giugno 2012, n. 29 e poi così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58. Il testo precedente era così formulato: «Art. 4. Competenze ARPAT . 1. Conformemente a quanto previsto dall'[articolo 2,](#)

comma 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'*articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*) recante l'equiparazione degli imprenditori ittici agli imprenditori agricoli, l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo e forestale (ARSIA) esercita le competenze di cui all'*articolo 3 della legge regionale 10 giugno 1993, n. 37* (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale) applicabili allo specifico settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) svolge per il settore della pesca e dell'acquacoltura le attività istituzionali previste nella carta dei servizi di cui all'*articolo 13 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30* (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT").».

Art. 5

Definizioni ⁽¹⁰⁾

1. Ai fini della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi valgono le definizioni indicate nel presente articolo.

2. La pesca professionale marittima è l'attività economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.

3. Rientrano nelle attività di pesca professionale marittima il pescaturismo e l'ittiturismo, come disciplinate dal capo III, sezione I.

4. Sono attività connesse a quelle di pesca professionale marittima, purché non prevalenti ed effettuate dall'imprenditore mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'impresa normalmente impiegate, le seguenti:

a) trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;

b) attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero.

5. L'acquacoltura è l'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.

6. Sono attività connesse all'acquacoltura le seguenti:

a) manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività di cui alla lettera b);

b) fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'impresa normalmente impiegate nell'attività di acquacoltura esercitata, ivi comprese quelle di ospitalità, ricreative, didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell'acquacoltura, nonché alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso;

c) attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero.

7. È imprenditore ittico:

a) il titolare di licenza di pesca che esercita professionalmente, in forma singola, associata o societaria, le attività di pesca professionale marittima di cui ai commi 2, 3 e 4;

b) l'acquacoltore che esercita, in forma singola o associate, le attività di cui ai commi 5 e 6;

c) le cooperative di imprenditori ittici e i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci oppure forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di pesca e di acquacoltura di cui, rispettivamente ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

8. La pesca costiera è l'attività esercitata a fini economici:

a) da terra o avvalendosi di navi abilitate alla navigazione entro 6 miglia costa, denominata "pesca costiera locale";

b) con imbarcazioni di lunghezza massima fuori tutto inferiore a 12 metri, che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell'*allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004* della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria, entro 12 miglia dalla costa, denominata pesca costiera artigianale;

c) con imbarcazioni a ciò abilitate entro 40 miglia dalla costa, denominata pesca costiera ravvicinata.

9. La pesca non professionale marittima sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici. È esercitata senza fine di lucro mediante le seguenti modalità:

a) pesca ricreativa in mare: l'attività di cattura e prelievo esercitata nel tempo libero, senza fine di lucro;

b) pesca sportiva in mare: l'attività di pesca ricreativa effettuata durante le gare agonistiche;

c) pesca scientifica: l'attività di cattura e prelievo esercitata da soggetti abilitati a fini di studio e di ricerca scientifica applicata.

10. Per associazioni di categoria si intendono le associazioni rappresentative delle cooperative della pesca, le associazioni rappresentative degli acquacoltori, le associazioni rappresentative degli armatori, riconosciute a livello nazionale e operanti in Toscana.

(10) Articolo dapprima modificato dall'[art. 4, commi 1 e 2, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56](#) e poi così sostituito dall'[art. 4, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 5. Definizioni. 1. Ai fini della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi valgono le seguenti definizioni:

a) attività di pesca: ogni azione diretta a catturare e prelevare organismi viventi nelle acque mediante attrezzi a ciò destinati;

b) pesca marittima: ogni azione diretta a catturare specie viventi nelle acque del mare territoriale, all'esterno della congiungente i punti più foranei delle foci dei fiumi e degli sbocchi in mare degli altri corsi d'acqua, naturali ed artificiali. È considerata ad ogni effetto pesca marittima la pesca esercitata nelle lagune e nei bacini di acqua salsa o salmastra;

c) pesca costiera:

1) pesca costiera locale: attività di pesca esercitata a fini economici da terra o avvalendosi di navi abilitate alla navigazione entro 6 miglia dalla costa;

2) piccola pesca artigianale: attività di pesca esercitata a fini economici con imbarcazioni di lunghezza massima fuori tutto, uguale o inferiore a 12 metri e di stazza inferiore alle 10 tonnellate, entro 12 miglia dalla costa;

3) pesca costiera ravvicinata: attività di pesca esercitata a fini economici con imbarcazioni a ciò abilitate entro 40 miglia dalla costa;

d) pesca professionale marittima: le attività di cattura e prelievo, come definite alla lettera b) esercitate da soggetti abilitati che svolgono tale attività come esclusiva o prevalente in termini di reddito;

e) pesca-turismo: l'attività di cattura e prelievo esercitata a fini economici, da imprenditori ittici singoli o associati in imprese o cooperative, con imbarcazioni da pesca e con l'imbarco di persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turistico-ricreative ;

f) pesca sportiva in mare: l'attività di cattura e prelievo esercitata nel tempo libero, senza fine di lucro;

- g) acquacoltura: insieme delle pratiche volte alla produzione di specie animali e vegetali, in ambiente acquatico, mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
- j) pesca scientifica: l'attività di cattura e prelievo esercitata da soggetti abilitati a fini di studio e di ricerca scientifica applicata;
- k) imprenditore ittico:
- 1) chi esercita un'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci e le attività di cui agli articoli 17 e 17-sexies;
 - 2) le cooperative di imprenditori ittici e i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci oppure forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di pesca e di acquacoltura e le attività di cui agli articoli 17 e 17-sexies;
 - 3) sono altresì imprenditori ittici gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di pesca, di acquicoltura e le attività di cui agli articoli 17 e 17-sexies ;
- l) associazioni di categoria: le associazioni rappresentative delle cooperative della pesca, le associazioni rappresentative degli acquacoltori, le associazioni rappresentative degli armatori, riconosciute a livello nazionale ed operanti in Toscana.».

Capo II - Programmazione degli interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura

Art. 6 *Azioni.*

[1. Le azioni hanno per oggetto:

- a) il monitoraggio e l'identificazione dei fabbisogni di innovazione e di sviluppo del settore;
- b) la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo tecnologico e la divulgazione;
- c) la promozione, la pubblicità dei prodotti e dei consumi ittici e la promozione di nuovi sbocchi di mercato per gli stessi prodotti;
- d) gli interventi di miglioramento delle condizioni di lavoro, igiene e sicurezza nel settore;
- e) il miglioramento della qualità dei prodotti;
- f) gli interventi di ristrutturazione, ammodernamento e rinnovo della flotta, l'abbandono definitivo e riconversione delle attività di pesca e gli interventi di ristrutturazione, ammodernamento e rinnovo degli impianti di acquacoltura;

g) gli interventi di ammodernamento, razionalizzazione e nuova realizzazione di strutture ed infrastrutture di servizio alla pesca ed all'acquacoltura, con particolare riguardo alla trasformazione e commercializzazione delle produzioni locali;

h) lo sviluppo della piccola pesca costiera anche attraverso il sostegno alle imprese esercitanti questa tipologia di pesca;

i) l'incentivazione delle attività di pesca-turismo ed ittiturismo;

j) l'assistenza e consulenza rivolte alle imprese di pesca e agli operatori del settore;

k) la formazione professionale indirizzata agli imprenditori ed addetti ai settori della pesca e dell'acquacoltura;

l) i contributi a parziale copertura dei danni a favore dei pescatori e degli acquacoltori singoli o associati che abbiano subito gravi danni a seguito di calamità naturali o di avversità meteo-marine ovvero ecologiche di carattere eccezionale;

m) il sostegno alla stipula di convenzioni tra soggetti pubblici e le associazioni di categoria o le strutture che ne siano unitaria espressione o consorzi rappresentativi delle locali imprese di pesca volte:

1) alla promozione e sviluppo dell'associazionismo nel settore finalizzato a migliorare la gestione delle produzioni, migliorarne l'integrazione con la complessiva filiera agro-alimentare, la gestione delle strutture di servizio alla pesca ed all'acquacoltura, il trasferimento di innovazione alle imprese, l'informazione e la divulgazione;

2) all'incentivazione della conversione delle motorizzazioni marine a nuove motorizzazioni a più basso impatto ambientale con priorità per l'utilizzo di carburanti derivanti da produzioni agricole;

3) all'assistenza nella gestione amministrativa delle imprese finalizzata a conseguire la riduzione dei tempi procedurali e la semplificazione amministrativa;

4) alla messa a punto di sistemi di controllo e di tracciabilità della filiera ittica;

5) alla sperimentazione di pratiche di pesca responsabile e di attività integrative del reddito derivante dalla pesca, con particolare riguardo alle attività di tutela dell'ecosistema;

6) alla tutela e valorizzazione delle produzioni locali;

7) alla bonifica dell'ecosistema marino con particolare riferimento al recupero di rifiuti dispersi in mare;

n) gli studi e le ricerche inerenti il settore, in particolare orientati a:

1) valutare la consistenza delle risorse biologiche marine interessanti la pesca professionale;

2) promuovere innovazioni tecniche e scientifiche per migliorare la sostenibilità del prelievo, per migliorare la gestione delle risorse, la salubrità dei prodotti, la loro trasformazione e commercializzazione, le condizioni della sicurezza a bordo e l'innovazione aziendale] ⁽¹¹⁾.

(11) Articolo abrogato dall'art. 5, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56.

Art. 7

Interventi di sostegno per la pesca professionale e l'acquacoltura ⁽¹²⁾.

1. La Regione, nell'ambito del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla [legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1](#) (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla [L.R. 20/2008](#)), persegue le finalità di cui all'articolo 1 individuando le tipologie di interventi necessarie per l'attuazione delle stesse ⁽¹³⁾

1-bis. Con il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e con la relativa nota di aggiornamento la Regione stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, gli interventi di incentivazione della pesca professionale e dell'acquacoltura ⁽¹⁴⁾.

2. Tra gli interventi di cui al comma 1-bis è compreso il sostegno alla stipula di convenzioni tra soggetti pubblici e le associazioni di categoria o le strutture che ne sono unitaria espressione o consorzi rappresentativi delle locali imprese di pesca ⁽¹⁵⁾

(12) Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56. Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Programma regionale per la pesca e l'acquacoltura. 1. La Giunta regionale, ai sensi della [legge regionale 11 agosto 1999, n. 49](#) (Norme in materia di programmazione regionale) adotta e propone per l'approvazione al Consiglio regionale il programma regionale per la pesca e l'acquacoltura, di seguito denominato programma.

2. Il programma dispone l'attuazione delle politiche regionali in materia di pesca ed acquacoltura per un periodo corrispondente a quello del piano regionale di sviluppo e si coordina, per l'acquacoltura, con il programma di sviluppo dell'acquacoltura di cui all'[articolo 4 della legge](#)

regionale 20 marzo 2000, n. 33 (Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica).

3. La Giunta regionale nella redazione del programma tiene conto degli indirizzi e delle proposte espressi dalla Commissione di cui all'articolo 9.

4. Per la redazione del programma, la Giunta regionale si avvale, altresì, delle agenzie regionali ARPAT ed ARSIA secondo le loro rispettive competenze.

5. Il programma, in coerenza con il modello analitico previsto dalla vigente normativa regionale:

a) analizza la situazione del settore in ambito regionale;

b) fissa gli obiettivi che si intendono perseguire ed indica i beneficiari, nell'ambito di quelli individuati dall'articolo 8;

c) descrive le tipologie di intervento finanziabili tra quelle descritte nell'articolo 6 e ne fissa le priorità;

d) determina le risorse complessive da destinare all'attuazione del programma, specificando in particolare quelle relative alla sua prima annualità;

e) determina la ripartizione delle risorse fra le province conseguente alla definizione di obiettivi criteri ed in relazione alle competenze loro trasferite e le relative procedure di assegnazione;

f) determina il livello percentuale di co-finanziamento da parte dei beneficiari per le diverse tipologie di intervento;

g) indica le fasi della procedura per attivare i diversi interventi e le modalità di monitoraggio del programma;

h) definisce gli eventuali interventi sanzionatori e di revoca dei finanziamenti;

i) definisce la tipologia e le modalità di controllo circa il corretto impiego delle risorse da parte dei soggetti beneficiari pubblici e privati;

j) detta opportuni indirizzi e direttive alle agenzie regionali, in ordine alle loro rispettive competenze nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

6. Il programma indica il quadro finanziario, annualmente aggiornato, in relazione alle risorse regionali rese disponibili ed a quelle aggiuntive di provenienza comunitaria e nazionale per le quali si prevede l'iscrizione nel bilancio della Regione Toscana.

7. Il programma, tenendo conto degli studi e ricerche di cui all'articolo 6, comma 1, lettera n), può definire le strategie di intervento e le relative modalità di attuazione anche in riferimento a:

a) limitazioni temporanee delle attività di pesca per aree determinate;

b) individuazione di aree marine e di aree interne in cui sia possibile esercitare attività di allevamento;

c) determinazione di modalità temporanee di utilizzo delle diverse attrezzature di pesca consentite.

8. Il programma stabilisce, in relazione alle diverse tipologie di pesca, per ciascuna provincia, il numero massimo delle licenze di pesca concedibili, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono comunque complessivamente superare quelle rilasciate, alla stessa data, dal Ministero delle politiche agricole e forestali (MIPAF), alle imprese iscritte nei registri delle imprese di pesca, di cui all'[articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963](#) (Disciplina della pesca marittima) tenuti dalle Capitanerie di porto della Toscana e che a tale data risultino in corso di validità. Il numero delle licenze viene adeguato ad ogni eventuale ulteriore contingentamento effettuato dal MIPAF in esecuzione delle disposizioni comunitarie in materia di riduzione dello sforzo di pesca.».

(13) Comma così sostituito dall'[art. 3, comma 1, L.R. 30 maggio 2018, n. 26](#). Il testo precedente era così formulato: «1. Gli atti della programmazione regionale individuano gli interventi di incentivazione della pesca professionale, dell'acquacoltura e le attività di cui agli articoli 17 e 17-sexies.». In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'[art. 5, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58](#) e dall'[art. 100, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20](#).

(14) Comma inserito dall'[art. 3, comma 2, L.R. 30 maggio 2018, n. 26](#).

(15) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 3, L.R. 30 maggio 2018, n. 26](#).

Art. 8

Beneficiari degli interventi.

[1. I beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono:

- a) gli imprenditori ittici singoli ed associati e le associazioni di categoria;
- b) gli enti locali;
- c) le agenzie regionali.

2. Se i beneficiari sono enti locali o agenzie regionali e gli interventi rientrano fra i loro fini istituzionali, le risorse sono assegnate in forma diretta; negli altri casi sono assegnate a mezzo di bandi ad evidenza pubblica, conformemente alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

3. Le risorse finalizzate alla realizzazione, da parte delle associazioni di categoria, degli interventi descritti all'articolo 6, comma 1, lettere d), k), m), sono assegnate a mezzo di specifiche convenzioni stipulate con le medesime associazioni.

4. Le quote di partecipazione finanziaria dei soggetti beneficiari alla realizzazione degli interventi sono determinate nel rispetto della normativa comunitaria vigente] ⁽¹⁶⁾.

(16) Articolo abrogato dall'[art. 7, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56](#).

Art. 9*Commissione consultiva regionale della pesca e dell'acquacoltura* ⁽¹⁷⁾.

1. È istituita la commissione consultiva regionale della pesca e dell'acquacoltura, di seguito denominata commissione consultiva, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. La commissione consultiva:

a) esprime pareri su tematiche riguardanti la pesca e l'acquacoltura;

b) propone interventi di incentivazione della pesca professionale e dell'acquacoltura ai fini della predisposizione del DEFER e della relativa nota di aggiornamento di cui alla [L.R. 1/2015](#);

c) esprime il parere per il riconoscimento del distretto di pesca e di acquacoltura ⁽¹⁸⁾.

3. La commissione consultiva è composta da:

a) il dirigente del competente settore della Giunta regionale, che la presiede;

b) un funzionario regionale del competente settore della Giunta regionale; ⁽¹⁹⁾

c) due componenti dei comuni costieri designati da ANCI; ⁽²⁰⁾

d) un componente in rappresentanza dell'Autorità portuale regionale di cui alla [legge regionale 28 maggio 2012, n. 23](#) (Istituzione dell'Autorità portuale regionale);

e) un componente in rappresentanza della Direzione marittima della Toscana-Livorno;

f) un componente in rappresentanza di ciascuna associazione di categoria, come definite all'articolo 5, comma 10 ⁽²¹⁾;

g) un componente in rappresentanza dell'ARPAT;

h) un componente in rappresentanza del Centro interuniversitario di biologia marina ed ecologia applicata di Livorno (CIBM).

4. [La commissione consultiva, su richiesta della Regione, elabora proposte per la predisposizione, negli atti della programmazione regionale, degli interventi di incentivazione della pesca professionale e dell'acquacoltura ed esprime il parere per il riconoscimento del distretto di pesca e di acquacoltura] ⁽²²⁾.

5. La commissione consultiva è validamente costituita con la nomina di almeno nove componenti e dura in carica cinque anni. Il funzionamento della commissione è disciplinato da un regolamento interno ⁽²³⁾.

6. La partecipazione alla commissione consultiva è gratuita.

(17) Articolo così sostituito dall'*art. 8, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56* e dall'*art. 6, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Comitato tecnico per la pesca e l'acquacoltura. 1. È istituito presso la competente struttura della Giunta regionale il comitato tecnico per la pesca e l'acquacoltura, di seguito denominato comitato.

2. Il comitato, nominato dal Presidente della Giunta regionale, è composto come segue:

a) da un dirigente della direzione generale regionale competente in materia di pesca e acquacoltura o da un suo delegato, che la presiede;

b) da un rappresentante del Consorzio per il Centro interuniversitario di biologia marina ed ecologia applicata (CIBM);

c) da un rappresentante per ciascuna provincia costiera o nel cui territorio sono situati uno o più impianti di acquacoltura;

d) da un rappresentante per ciascuna associazione di categoria, come definite all'articolo 5, comma 1, lettera l);

e) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) da un rappresentante dell'autorità marittima regionale.

3. Il comitato elabora proposte per la predisposizione nel PAR degli interventi di incentivazione della pesca professionale e dell'acquacoltura ed esprime il parere per il riconoscimento del distretto di pesca e di acquacoltura.

4. Il funzionamento del comitato è disciplinato da un regolamento interno.

5. La partecipazione al comitato è gratuita.».

(18) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1, L.R. 30 maggio 2018, n. 26*. Il testo precedente era così formulato: «2. La commissione consultiva esprime pareri su tematiche riguardanti la pesca e l'acquacoltura.».

(19) Lettera così sostituita dall'*art. 101, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20*, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «b) due componenti, in rappresentanza delle province costiere, designati congiuntamente dalle stesse;».

(20) Lettera così sostituita dall'*art. 101, comma 2, L.R. 1° marzo 2016, n. 20*, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «c) un componente in rappresentanza delle province rimanenti designato congiuntamente dalle stesse; ».

(21) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, L.R. 30 maggio 2018, n. 26. Il testo precedente era così formulato: «f) un componente in rappresentanza delle associazioni di categoria, come definite all'articolo 5, comma 10, designato congiuntamente dalle stesse;».

(22) Comma dapprima modificato dall'art. 101, comma 3, L.R. 1° marzo 2016, n. 20 e poi abrogato dall'art. 4, comma 3, L.R. 30 maggio 2018, n. 26.

(23) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 4, L.R. 30 maggio 2018, n. 26. Il testo precedente era così formulato: «5. Il funzionamento della commissione è disciplinato da un regolamento interno.».

Art. 10

Distretto di pesca e di acquacoltura.

1. Il distretto di pesca e di acquacoltura (di seguito denominato distretto) è costituito con accordo di partenariato tra soggetti pubblici e privati, che operano nel sistema produttivo regionale della pesca e dell'acquacoltura, al fine di consolidare e rafforzare l'aggregazione e il confronto degli interessi dei partner e di valorizzare lo sviluppo del settore.

2. [La Giunta regionale riconosce il distretto, previo parere del comitato di cui all'articolo 9] ⁽²⁴⁾.

3. L'accordo di partenariato di cui al comma 1 assume validità a condizione che ad esso aderiscano i comuni costieri oppure i comuni nel cui territorio sia situato almeno un impianto di acquacoltura e le associazioni di categoria interessate. ⁽²⁵⁾

4. La Giunta regionale determina:

a) i criteri di organizzazione del distretto;

b) i contenuti minimi della strategia di sviluppo del distretto, anche ai fini del suo riconoscimento;

c) la procedura per il riconoscimento del distretto.

5. Nel caso di perdita dei requisiti di cui al comma 3 e di mancata definizione, da parte del distretto, dei contenuti di cui al comma 4, lettera b), la Giunta revoca il riconoscimento.

(24) Comma prima modificato dall'art. 9, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 e poi abrogato dall'art. 7, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58.

(25) Comma così sostituito dall'art. 102, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge). Il testo

precedente era così formulato: «3. L'accordo di partenariato di cui al comma 1 assume validità a condizione che ad esso aderiscano le province costiere e le province in cui sia situato almeno un impianto di acquacoltura della Toscana e le associazioni di categoria interessate.».

Art. 11
Attività del distretto.

1. Il distretto, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 10, svolge le seguenti funzioni:

a) favorisce e rafforza il dialogo e l'interazione fra i diversi soggetti pubblici e privati che vi hanno aderito, creando le più favorevoli condizioni operative;

b) sostiene e coordina iniziative di marketing promuovendo l'immagine del territorio, del mare e delle produzioni ittiche;

c) promuove attività conoscitive ed informative finalizzate allo studio ed al monitoraggio di problemi a carattere economico, ambientale, territoriale, sociale e culturale;

d) promuove al fine della massima valorizzazione delle risorse disponibili il coordinamento delle varie politiche di gestione del territorio, del mare e di sviluppo del settore;

e) favorisce le iniziative di programmazione negoziata e di patti d'area interessanti l'ambito del distretto;

f) favorisce la stipula di convenzioni fra i comuni aderenti e i consorzi di pescatori e acquacoltori rappresentativi delle locali imprese di pesca e acquacoltura per l'attuazione di interventi unitariamente proposti dai soggetti aderenti al distretto. ⁽²⁶⁾

2. La competente struttura della Giunta regionale, con le risorse di cui all'articolo 7, partecipa al finanziamento degli interventi proposti volti a promuovere e rafforzare nell'ambito distrettuale la gestione delle risorse e le opportunità presenti. ⁽²⁷⁾

⁽²⁶⁾ Lettera così sostituita dall'*art. 103, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20*, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 112* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «f) favorisce la stipula di convenzioni fra province aderenti e consorzi di pescatori e acquacoltori rappresentativi delle locali imprese di pesca e acquacoltura per l'attuazione di interventi di competenza delle province e di interventi unitariamente proposti dai soggetti aderenti al distretto.».

(27) Comma così modificato prima dall'art. 10, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 e poi dall'art. 103, comma 2, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge).

Capo III - Disciplina della pesca

Art. 12

Esercizio della pesca ⁽²⁸⁾.

1. Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell'articolo 149 del codice della navigazione, per esercitare la pesca professionale devono essere muniti di apposita licenza.

2. Le licenze di pesca, in considerazione del carattere sovracomunale del mare territoriale antistante il territorio regionale, sono rilasciate dalla competente struttura della Giunta regionale nel rispetto di quanto stabilito ai sensi del comma 5-bis e dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) ⁽²⁹⁾.

3. Le licenze di pesca rilasciate ai sensi della presente legge sostituiscono ad ogni effetto le licenze già rilasciate ai sensi della *legge 17 febbraio 1982, n. 41* (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima).

4. Le licenze hanno validità di otto anni dalla data di rilascio e sono rinnovabili a richiesta dell'interessato. Il rilascio e il rinnovo della licenza di pesca sono subordinati al pagamento degli oneri di concessione fissati dal regolamento di cui all'articolo 14 comma 1 lettera a). ⁽³⁰⁾

5. Per l'esercizio della pesca professionale subacquea la competente struttura della Giunta regionale rilascia la licenza annuale, nel rispetto del numero massimo fissato dalla Giunta regionale e con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) ⁽³¹⁾.

5-bis. La Giunta regionale stabilisce, con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, in relazione alle diverse tipologie di pesce per ogni ambito provinciale, il numero massimo delle licenze di pesca concedibili che, alla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, non possono, comunque complessivamente superare quelle rilasciate, a quella data, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) alle imprese iscritte nei registri delle imprese di pesca, tenuti dalle capitanerie di porto della Toscana e che risultano in corso di validità. Il numero delle licenze viene adeguato a ogni eventuale ulteriore contingentamento effettuato dal MIPAAF in esecuzione delle disposizioni comunitarie in materia di riduzione dello sforzo di pesca ⁽³²⁾.

5-ter. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sulla base di studi e ricerche, può stabilire:

- a) limitazioni temporanee delle attività di pesca per aree determinate;
- b) modalità temporanee di utilizzo delle diverse attrezzature di pesca consentite;
- c) la delimitazione delle aree marine e aree interne in cui sia possibile esercitare attività di allevamento ⁽³³⁾ ⁽³⁴⁾.

(28) Rubrica così sostituita dall'*art. 11, comma 1, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56*. Il testo originario era così formulato: «Rilascio delle licenze di pesca.».

(29) Comma così modificato prima dall'*art. 11, comma 2, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56* e poi dall'*art. 104, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20*, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 112 della medesima legge*).

(30) Comma così modificato dall'*art. 104, comma 2, L.R. 1° marzo 2016, n. 20*, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 112 della medesima legge*).

(31) Comma così modificato prima dall'*art. 11, comma 3, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56* e poi dall'*art. 104, comma 3, L.R. 1° marzo 2016, n. 20*, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 112 della medesima legge*).

(32) Comma aggiunto dall'*art. 11, comma 4, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56* e poi così modificato dall'*art. 104, comma 4, L.R. 1° marzo 2016, n. 20*, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 112 della medesima legge*).

(33) Comma aggiunto dall'*art. 11, comma 5, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56*.

(34) Ai sensi dell'*art. 25, comma 1, della presente legge* (come sostituito dall'*art. 33, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56*) l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dello stesso, previsto dall'*art. 14*.

Art. 13

Registro della pesca professionale. ⁽³⁵⁾

1. È istituito il registro regionale dei pescatori professionali e delle imprese di pesca e delle navi e galleggianti intestatarie di licenza di pesca, nel quale si iscrivono coloro che intendono esercitare la pesca professionale. ⁽³⁶⁾

1-bis. Fino alla costituzione del registro di cui al comma 1 rimangono validi i registri provinciali. ⁽³⁷⁾

2. Le condizioni e le modalità generali dell'iscrizione nel registro della pesca professionale, nonché il modello dello stesso e le norme per la sua tenuta sono disciplinate dal regolamento regionale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).

3. La competente struttura della Giunta regionale, con periodicità semestrale, provvede a trasmettere i dati del registro al Ministero della Politiche agricole, alimentari e forestali, ai fini del rispetto della normativa europea in materia di registrazione delle navi da pesca. ⁽³⁸⁾

(35) Ai sensi dell'art. 25, comma 1, della presente legge (come sostituito dall'art. 33, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56) l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dello stesso, previsto dall'art. 14.

(36) Comma così modificato dall'art. 105, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge).

(37) Comma aggiunto dall'art. 105, comma 2, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge).

(38) Comma così sostituito dall'art. 105, comma 3, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Le province provvedono, con periodicità semestrale, a trasmettere copie del registro alla Regione Toscana ed al MIPAF, ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di registrazione delle navi da pesca.».

Art. 13-bis

Modalità di esercizio della pesca professionale, non professionale, subacquea e speciale ⁽³⁹⁾.

1. Il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), definisce le modalità di pesca, gli attrezzi utilizzati e le loro caratteristiche, nonché le taglie minime dei pesci ⁽⁴⁰⁾.

2. La pesca sportiva e quella ricreativa in mare sono esercitate senza licenza di pesca fatto salvo l'obbligo della comunicazione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 dicembre 2010 (Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare). Il pescato non può essere commercializzato ⁽⁴¹⁾.

3. L'uso del fucile per la pesca subacquea e di attrezzi simili è consentito solo ai maggiori di anni sedici.

4. La pesca del novellame è consentita solo ai fini di ricerca e di sperimentazione in acquacoltura o per il ripopolamento di aree marine o lacustri presenti nel territorio regionale. Per novellame si intendono gli esemplari allo stadio giovanile delle specie viventi in mare e nelle acque interne non pervenute alle dimensioni indicate nel regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b). La pesca del novellame è autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale su presentazione di appositi programmi.

5. La pesca di *aphia minuta* (rossetto) e di *spicara smaris* (zerro) può essere autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale per periodi e zone definiti.

6. Le autorizzazioni della pesca a scopi scientifici possono essere concesse dalla competente struttura della Giunta regionale, su parere di ARPAT, solo alle università e agli istituti scientifici riconosciuti ⁽⁴²⁾.

(39) Rubrica così sostituita dall'art. 8, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58. Il testo originario era così formulato: «Modalità di esercizio della pesca professionale, sportiva, subacquea, speciale e a scopi scientifici.»

(40) Comma così modificato dall'art. 8, comma 2, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58.

(41) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 3, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58. Il testo originario era così formulato: «2. La pesca sportiva in mare è esercitata senza licenza di pesca. I pescatori sportivi non possono commercializzare il pescato.»

(42) Articolo aggiunto dall'art. 12, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, della presente legge (come sostituito dall'art. 33 della suddetta L.R. n. 56/2009) l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dello stesso, previsto dall'art. 14.

Art. 14

Regolamenti di attuazione ⁽⁴³⁾.

1. La Giunta regionale approva:

a) uno o più regolamenti per l'attuazione degli articoli 12 e 13 relativi a:

1) numero massimo delle licenze di pesca concedibili, nonché le modalità per il rilascio e rinnovo delle stesse;

2) limitazioni temporanee delle attività di pesca per aree determinate;

3) modalità temporanee di utilizzo delle diverse attrezzature di pesca consentite;

4) delimitazioni delle aree marine e delle aree interne in cui sia possibile esercitare attività di allevamento;

5) condizioni e modalità di istituzione e di gestione del registro della pesca professionale;

b) uno o più regolamenti per l'attuazione dell'articolo 13-bis relativi alle modalità per l'esercizio:

- 1) della pesca professionale;
- 2) della pesca sportiva e ricreativa in mare;
- 3) della pesca subacquea;
- 4) della pesca speciale;
- 5) della pesca a scopi scientifici.

(43) Articolo così sostituito dall'art. 13, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 e dall'art. 9, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58. Per le norme transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 23, comma 1, della medesima legge. Il testo precedente era così formulato: «Art. 14. Regolamenti di attuazione. 1. La Giunta regionale approva:

- a) un regolamento per l'attuazione degli articoli 12 e 13;
- b) un regolamento per l'attuazione dell'articolo 13-bis che, in particolare, prevede:
 - 1) le norme da osservarsi nell'esercizio della pesca professionale;
 - 2) le norme da osservarsi nell'esercizio della pesca sportiva in mare;
 - 3) le modalità e le cautele per l'esercizio della pesca subacquea;
 - 4) le modalità di pesca speciale;
 - 5) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni della pesca a scopi scientifici.».

Art. 15 *Pesca sportiva.*

[1. Il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), stabilisce le norme da osservarsi nell'esercizio della pesca sportiva in mare, che comunque è esercitata senza licenza.

2. È fatto divieto ai pescatori sportivi di commercio del pescato] ⁽⁴⁴⁾.

(44) Articolo abrogato dall'art. 14, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56.

Art. 16*Pesca subacquea.*

- [1. La pesca con il fucile subacqueo e con attrezzi simili è consentita ai maggiori di anni sedici.
2. Il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), stabilisce cautele e modalità da osservarsi nell'esercizio della pesca subacquea] ⁽⁴⁵⁾.

(45) Articolo abrogato dall'art. 15, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56.

Sezione I - Disciplina delle attività di pescaturismo ⁽⁴⁶⁾**Art. 17***Pescaturismo.*

1. Costituisce attività di pescaturismo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico ricreativo ⁽⁴⁷⁾.
2. Nelle attività di pescaturismo sono ricomprese:
- a) l'osservazione dello svolgimento della pesca con i sistemi e gli attrezzi autorizzati dalla licenza di pesca dell'imbarcazione usata;
 - b) lo svolgimento di pesca ricreativa mediante l'impiego degli attrezzi da pesca e i relativi limiti ⁽⁴⁸⁾;
 - c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero e delle lagune costiere ⁽⁴⁹⁾;
 - c-bis) la somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra ⁽⁵⁰⁾.

(46) Sezione aggiunta dall'art. 16, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56, unitamente alla relativa rubrica, comprendente gli articoli da 17 a 17-quinquies (come sostituito il primo e aggiunti i successivi dagli articoli da 17 a 21 della stessa legge).

(47) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58. Il testo originario era così formulato: «1. Costituisce attività di pescaturismo l'attività esercitata dall'imprenditore ittico singolo o associato in imprese o cooperative, con imbarcazioni da pesca e con l'accoglienza

di persone diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 e per la somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra.».

(48) Lettera così modificata dall'art. 10, comma 2, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58.

(49) Articolo così sostituito dall'art. 17, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 e inserito nell'ambito della sezione I (aggiunta dall'art. 16 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 17. Pesca-turismo. 1. Nell'attività di pesca-turismo sono ricomprese:

a) lo svolgimento di pesca sportiva mediante impiego degli attrezzi da pesca e secondo i limiti previsti dal regolamento regionale;

b) lo svolgimento della pesca con i sistemi ed attrezzi autorizzati dalla licenza di pesca dell'imbarcazione usata;

c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere, dei laghi e delle acque interne, anche mediante l'offerta di posti letto sia sulle imbarcazioni che nelle abitazioni dei pescatori professionali.

2. L'attività di pesca-turismo è disciplinata dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).».

(50) Lettera aggiunta dall'art. 10, comma 3, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58.

Art. 17-bis

Esercizio delle attività di pescaturismo ⁽⁵¹⁾.

1. L'imprenditore ittico, titolare di licenza di pesca, che intende esercitare l'attività di pescaturismo trasmette alla competente struttura della Giunta regionale, una comunicazione nella quale dichiara, in particolare: ⁽⁵²⁾

a) il possesso o la detenzione di un'imbarcazione munita di licenza di pesca o di licenza per l'esercizio della pesca subacquea professionale o di un'imbarcazione iscritta nel registro navale alla quinta categoria;

b) il possesso dell'autorizzazione all'imbarco di persone diverse dall'equipaggio, rilasciata dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca, ai sensi della normativa statale vigente;

c) l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra per le persone imbarcate;

d) il rispetto della normativa in materia previdenziale e assicurativa per il personale imbarcato;

e) il possesso di una polizza assicurativa per le persone accolte a bordo.

2. L'imprenditore ittico tiene un registro sul quale sono annotate le persone imbarcate diverse dall'equipaggio.

(51) Articolo aggiunto dall'art. 18, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 nell'ambito della sezione I (aggiunta, a sua volta, dall'art. 16 della stessa legge) e poi così sostituito dall'art. 11, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58. Il testo originario era così formulato: «Art. 17-bis. Esercizio delle attività di pescaturismo. 1. L'imprenditore ittico che intende esercitare l'attività di pescaturismo presenta alla provincia di appartenenza una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), attestante in particolare:

a) il possesso o la detenzione di un'imbarcazione munita di licenza di pesca o di licenza per l'esercizio della pesca subacquea professionale o di un'imbarcazione iscritta nel registro navale alla quinta categoria;

b) l'eventuale offerta di ristorazione a bordo o a terra per le persone imbarcate;

c) il possesso dell'autorizzazione all'esercizio di pescaturismo rilasciata dalla capitaneria di porto, ai sensi della normativa statale vigente;

d) la principalità dell'attività di pesca rispetto all'attività di pescaturismo, come indicato all'articolo 17-ter;

e) il rispetto della normativa in materia previdenziale e assicurativa per il personale imbarcato;

f) di aver stipulato una polizza assicurativa per le persone accolte a bordo.

2. La modulistica per la presentazione della dichiarazione è approvata dal dirigente della competente struttura regionale.

3. L'imprenditore ittico tiene un registro sul quale sono annotate le persone imbarcate, nonché il tempo dedicato alle attività di pescaturismo.».

(52) Alinea così modificato dall'art. 106, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge).

Art. 17-ter

Rapporto di principalità ⁽⁵³⁾.

[1. Il rapporto di principalità si intende realizzato quando il tempo dedicato all'esercizio della pesca è prevalente rispetto a quello derivante dall'esercizio delle attività di pescaturismo.

2. La principalità è dimostrata dall'imprenditore ittico con le annotazioni sul registro delle persone imbarcate ai fini di pescaturismo di cui all'articolo 17-bis, comma 3].

(53) Articolo dapprima aggiunto dall'art. 19, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 nell'ambito della sezione I (aggiunta, a sua volta, dall'art. 16 della stessa legge) e poi abrogato dall'art. 12, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58.

Art. 17-quater

Limiti e modalità di esercizio dell'attività di pescaturismo.

1. L'attività di pescaturismo viene effettuata con:

a) imbarcazioni munite di licenza di pesca costiera locale, piccola pesca, con l'utilizzo degli attrezzi previsti dalla licenza;

b) imbarcazioni a disposizione dei pescatori subacquei professionali o iscritte nel registro navale alla quinta categoria.

2. Le attività di pescaturismo sono svolte con sistemi di pesca professionale previsti nella prescritta licenza di pesca o con attrezzi previsti per la pesca ricreativa ⁽⁵⁴⁾.

3. Per le imbarcazioni munite di licenza di pesca riportanti sistemi a traino l'attività di pescaturismo, con l'utilizzo di attrezzi da pesca professionale, deve essere svolta nei tempi e nei luoghi permessi dalla normativa vigente in materia di pesca professionale con le seguenti modalità:

a) può essere effettuata una sola cala giornaliera della durata di due ore e deve essere comunicata, anche preventivamente, alla capitaneria di porto l'inizio e la fine della cala;

b) può essere effettuata anche nei giorni festivi, fatti salvi il rispetto dei contratti di lavoro degli operatori imbarcati e del loro diritto al riposo, a condizione che l'imprenditore provveda al recupero dei giorni di riposo con la sosta in banchina dell'imbarcazione. L'uscita di pescaturismo nei giorni festivi o sabato deve essere comunicata alla capitaneria di porto;

c) può essere effettuata la pesca ricreativa anche nei periodi non consentiti alla pesca a strascico. In questo caso i sistemi a traino devono essere sbarcati o sigillati prima dell'inizio delle attività di pescaturismo, previa comunicazione alla capitaneria di porto senza recupero delle giornate di fermo pesca ⁽⁵⁵⁾.

4. Le unità adibite all'esercizio di pescaturismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza i turisti imbarcati, oppure, in caso di necessità, in altro porto o area idonea all'ormeggio. Tale obbligo non sussiste qualora le attività di pescaturismo siano incluse in un pacchetto turistico o risultanti da un accordo scritto tra le parti conservato a bordo ⁽⁵⁶⁾.

5. Il numero massimo di persone imbarcabili oltre a quelle dell'equipaggio è stabilita nell'autorizzazione della capitaneria di porto e comunque non può essere superiore a dodici. È autorizzato l'imbarco di minori di anni quattordici se accompagnati da persone di età superiore ad anni diciotto.

6. Le attività di pescaturismo sono svolte anche nei giorni festivi in ore diurne e in ore notturne ⁽⁵⁷⁾.

(54) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58.

(55) Lettera così modificata dall'art. 13, comma 2, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58.

(56) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 3, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58. Il testo originario era così formulato: «4. Le unità adibite all'esercizio di pescaturismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, oppure, in caso di necessità, in altro porto. È possibile derogare qualora le attività di pescaturismo sono incluse in un pacchetto turistico o comunque espressamente specificato nell'offerta turistica.».

(57) Articolo aggiunto dall'art. 20, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 nell'ambito della sezione I (aggiunta, a sua volta, dall'art. 16 della stessa legge).

Art. 17-quinquies

Somministrazione alimenti e bevande a bordo o a terra.

1. La somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra è soggetta alle disposizioni del regolamento regionale emanato con *D.P.G.R. 1° agosto 2006, n. 40/R* (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

2. Gli alimenti somministrati devono essere in prevalenza provenienti dalla pesca del soggetto autorizzato.

3. Per la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande a terra non è consentito l'utilizzo di strutture fisse ⁽⁵⁸⁾.

(58) Articolo aggiunto dall'art. 21, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 nell'ambito della sezione I (aggiunta, a sua volta, dall'art. 16 della stessa legge).

Sezione II - Disciplina dell'ittiturismo ⁽⁵⁹⁾

Art. 17-sexies

Itturismo ⁽⁶⁰⁾.

1. Nelle attività di itturismo sono ricomprese le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitati da imprenditori singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso.

(59) Sezione aggiunta dall'art. 22, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56, unitamente alla relativa rubrica, comprendente gli articoli da 17-sexies a 17-nonies (aggiunti, a loro volta, dagli articoli da 23 a 26 della stessa legge).

(60) Articolo dapprima aggiunto dall'art. 23, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 nell'ambito della sezione II (aggiunta, a sua volta, dall'art. 22 della stessa legge) e poi così sostituito dall'art. 14, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58. Per le norme transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 23, comma 2, della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «Art. 17-sexies. Itturismo. 1. Nelle attività di itturismo sono ricomprese le attività di ospitalità, somministrazione di alimenti e bevande, servizi ricreativi, culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, valorizzando gli aspetti socio-culturali del settore, esercitate dall'imprenditore ittico.».

Art. 17-septies

Esercizio dell'ittiturismo ⁽⁶¹⁾

1. L'imprenditore ittico che intende esercitare l'attività di itturismo presenta allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune ove si svolge l'attività di itturismo, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) in cui dichiara, in particolare:

a) il titolo di proprietà o di disponibilità dei beni adibiti all'attività di itturismo e, nel caso di edifici, la loro conformità alle norme edilizie e igienico-sanitarie vigenti;

b) il rispetto della normativa in materia previdenziale e assicurativa.

2. L'acquacoltore, nella SCIA, dichiara di realizzare il rapporto di principalità ai sensi dell'articolo 17-octies.

3. Lo SUAP comunica alla competente struttura della Giunta regionale le SCIA ricevute. ⁽⁶²⁾

4. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011, n. 129, in attuazione delle disposizioni di cui agli *articoli 37 e 42 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40* (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).

5. L'imprenditore ittico, di cui al comma 2, tiene un registro riportante le ore dedicate all'attività di ittiturismo e quelle dedicate all'attività di pesca.

(61) Articolo aggiunto dall'*art. 24, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56* nell'ambito della sezione II (aggiunta, a sua volta, dall'*art. 22 della stessa legge*) e poi così sostituito dall'*art. 15, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58*. Il testo originario era così formulato: «Art. 17-septies. Esercizio dell'itturismo. 1. L'imprenditore ittico che intende esercitare l'attività di ittiturismo presenta al comune di appartenenza tramite lo sportello unico delle attività produttive (SUAP), di cui all'*articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*), una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'*articolo 19 della L. 241/1990* attestante in particolare:

a) la principalità dell'attività di pesca rispetto all'attività di ittiturismo così come indicato all'articolo 17-octies;

b) il titolo di proprietà o di disponibilità dei beni adibiti all'attività di ittiturismo e nel caso di edifici la loro conformità alle norme edilizie e igienico-sanitarie previste;

c) il rispetto della normativa in materia previdenziale e assicurativa.

2. Il comune comunica alla provincia le dichiarazioni ricevute.

3. La modulistica per la presentazione della dichiarazione è approvata dal dirigente della competente struttura regionale.

4. L'imprenditore ittico tiene un registro riportante le ore dedicate all'attività di ittiturismo e quelle dedicate all'attività di pesca.».

(62) Comma così modificato dall'*art. 107, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20*, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 112 della medesima legge*).

Art. 17-octies*Rapporto di principalità* ⁽⁶³⁾.

1. Il rapporto di principalità si intende realizzato quando il tempo dedicato all'esercizio dell'attività di acquacoltura è prevalente rispetto a quello dedicato all'esercizio dell'attività di ittiturismo ⁽⁶⁴⁾.
2. La principalità è dimostrata dall'acquacoltore con l'annotazione, sul registro di cui all'articolo 17-septies, comma 5, delle ore dedicate all'attività di ittiturismo ⁽⁶⁵⁾.

(63) Articolo aggiunto dall'art. 25, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 nell'ambito della sezione II (aggiunta, a sua volta, dall'art. 22 della stessa legge).

(64) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58.

(65) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 2, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58. Il testo originario era così formulato: «2. La principalità è dimostrata dall'imprenditore ittico con l'annotazione sul registro di cui all'articolo 17-septies, comma 4, delle ore dedicate all'attività di ittiturismo.».

Art. 17-novies*Limiti e modalità di esercizio dell'ittiturismo* ⁽⁶⁶⁾.

1. L'attività di ospitalità è esercitata, fino a un massimo di dodici posti letto, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore ittico.
 2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata utilizzando immobili di proprietà dell'imprenditore ittico o nella disponibilità dello stesso, sia in locali chiusi che in spazi aperti. Possono essere usate dall'imprenditore ittico anche strutture galleggianti fisse specificamente attrezzate per la somministrazione di alimenti e bevande. Il limite massimo è di trenta coperti.
 3. Per le cooperative, le società e i consorzi di pescatori e di acquacoltori, l'attività di ospitalità e di somministrazione di alimenti e bevande fino a dodici persone può essere svolta in immobili nella loro disponibilità, nonché in strutture nella disponibilità di ciascuno dei soci titolari di licenza di pesca ⁽⁶⁷⁾.
- 3-bis. L'esclusiva somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta in immobili o in strutture nella disponibilità della cooperativa, della società o del consorzio di pescatori e di acquacoltori con trenta coperti per ogni licenza di pesca intestata alla cooperativa, alla società o al consorzio o a ciascun socio e comunque fino a un massimo di trecento coperti in un unico locale. Per la

somministrazione di alimenti e bevande possono essere usate imbarcazioni e strutture galleggianti anche fisse specificamente attrezzate ⁽⁶⁸⁾.

4. Qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata dall'imprenditore ittico congiuntamente a quella di ospitalità è consentito, purché sia disponibile uno spazio comune e limitatamente al numero di ospiti che pernottano, l'uso della cucina dell'abitazione.

5. Per la somministrazione di alimenti e bevande l'imprenditore ittico deve usare in prevalenza prodotti aziendali o comunque prodotti reperiti presso aziende ittiche e agricole regionali.

6. La somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alle disposizioni del [D.P.G.R. n. 40/R del 2006](#).

7. I servizi ricreativi e culturali sono esercitati con l'utilizzo di immobili di proprietà o di strutture nella disponibilità dell'imprenditore ittico nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza e sulle norme igienico-sanitarie ⁽⁶⁹⁾.

(66) Intestazione così modificata dall'[art. 49, comma 1, L.R. 9 agosto 2016, n. 58](#).

(67) Comma così sostituito dall'[art. 17, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58](#). Il testo originario era così formulato: «3. Per le cooperative, le società e i consorzi di pescatori e di acquacoltori, l'attività di ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande fino a dodici persone può essere svolta in immobili di proprietà o in strutture nella disponibilità di ciascuno dei soci proprietari di una licenza di pesca, mentre l'esclusiva somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta in immobili di proprietà o in strutture nella disponibilità della cooperativa, della società o del consorzio con trenta coperti per socio proprietario di licenza di pesca e comunque fino a un massimo di trecento coperti in un unico locale. Per la sola somministrazione di alimenti e bevande possono essere usate imbarcazioni e strutture galleggianti anche fisse specificamente attrezzate.».

(68) Comma aggiunto dall'[art. 17, comma 2, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58](#).

(69) Articolo aggiunto dall'[art. 26, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56](#) nell'ambito della sezione II (aggiunta, a sua volta, dall'[art. 22 della stessa legge](#)).

Art. 18

Pesca del novellame, del bianchetto, del rossetto e dello zero.

[1. Il novellame è costituito dagli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate nel regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).

2. La pesca del novellame è consentita ai soli fini di ricerca con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).

3. La pesca del novellame di sarda (bianchetto), inderoga a quanto previsto dal comma 2, può essere autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale per un periodo limitato di ciascun anno, previo parere vincolante del MIPAF rilasciato in conformità all'ordinamento comunitario in materia di permessi di pesca speciali.

4. La pesca di *aphia minuta* (rossetto) e di *spicara smaris* (zerro) può essere autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale per periodi e zone definiti dal programma regionale di cui all'articolo 7, con gli attrezzi e le modalità disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b)] ⁽⁷⁰⁾.

(70) Articolo abrogato dall'art. 27, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56.

Art. 19

Pesca a fini scientifici.

[1. La struttura competente della Giunta regionale, su parere dell'ARPAT, può autorizzare le Università e gli istituti scientifici riconosciuti ad effettuare a scopo di studio e ricerca scientifica le catture degli organismi marini.

2. Le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla pesca a fini scientifici sono disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b)] ⁽⁷¹⁾.

(71) Articolo abrogato dall'art. 28, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56.

Capo-III bis - Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare ⁽⁷²⁾

Art. 19-bis

Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare ⁽⁷³⁾.

1. L'esercizio dell'attività di acquacoltura in mare è soggetto a SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare allo SUAP

competente per territorio. Nella SCIA l'imprenditore dichiara, in particolare, il possesso della concessione demaniale per l'installazione degli impianti.

2. L'attività di acquacoltura in mare è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal [decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148](#) (Attuazione della [direttiva 2006/88/CE](#) relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie), e dal regolamento emanato con [decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 2006, n. 40/R](#) (Regolamento di attuazione del regolamento "CE" n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento "CE" n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

3. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica definita con decreto del dirigente del competente settore della Giunta regionale.

(72) Partizione inserita dall'art. 5, comma 1, L.R. 30 maggio 2018, n. 26.

(73) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, L.R. 30 maggio 2018, n. 26.

Art. 19-ter

Concessione di zone di mare territoriale per la realizzazione degli impianti di acquacoltura ⁽⁷⁴⁾.

1. La concessione di zone di mare territoriale per la realizzazione degli impianti di acquacoltura è rilasciata dal comune, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#)), nel rispetto delle normative ambientali e di sicurezza della navigazione, previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica, mediante pubblicazione di un avviso che individua lo specchio acqueo, oppure su istanza di parte resa di evidenza pubblica mediante pubblicazione di un avviso.

2. La durata della concessione demaniale è stabilita sulla base di un piano economico finanziario degli investimenti e dei relativi costi da ammortizzare, presentato nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica, per un periodo comunque non superiore ad anni quindici.

(74) Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, L.R. 30 maggio 2018, n. 26.

Art. 19-quater
Norme transitorie ⁽⁷⁵⁾.

1. La presentazione della SCIA di cui all'articolo 19-bis non è necessaria per gli impianti di acquacoltura in mare in esercizio alla data di entrata in vigore del presente articolo.
2. Ai procedimenti finalizzati all'esercizio dell'attività di acquacoltura in mare in corso e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis.

(75) Articolo inserito dall'art. 8, comma 1, L.R. 30 maggio 2018, n. 26.

Capo IV - Vigilanza e sanzioni

Art. 20
Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata, oltre che ai soggetti a ciò preposti dalla legislazione statale vigente con i quali la Regione può stipulare specifici protocolli, alla Regione stessa, salvo quanto previsto al comma 1-bis ⁽⁷⁶⁾.
- 1-bis. La vigilanza sull'applicazione della sezione II del capo III e del capo III-bis della presente legge è affidata, oltre che ai soggetti a ciò preposti dalla legislazione statale vigente, ai comuni ⁽⁷⁷⁾.
2. Quando lo richiedano i soggetti preposti alla vigilanza, i pescatori e gli altri addetti alle attività di cui alla presente legge consentono l'ispezione delle navi, dei contenitori, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto di cui abbiano l'uso o la detenzione.

(76) Comma così modificato dall'art. 29, comma 1, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56, dall'art. 18, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58 e dall'art. 108, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge).

(77) Comma dapprima aggiunto dall'art. 29, comma 2, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 e poi così modificato dall'art. 9, comma 1, L.R. 30 maggio 2018, n. 26.

Art. 21

Sanzioni amministrative ⁽⁷⁸⁾

1. Salvo quanto previsto ai commi da 2 a 8 per le violazioni delle norme previste dalla presente legge e dai regolamenti di cui all'articolo 14 si applicano le sanzioni di cui al *decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4* (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, a norma dell'*articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96*).
2. Chiunque esercita l'attività di pescaturismo senza la comunicazione di cui all'articolo 17-bis, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.
3. Chiunque viola quanto prescritto all'articolo 17-bis, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.
4. Chiunque esercita l'attività di pescaturismo in violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 17-quater e 17-quinquies è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.
5. Chiunque esercita l'attività di ittiturismo senza titolo abilitativo in violazione dell'articolo 17-septies, comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.
6. L'acquacoltore che viola quanto prescritto all'articolo 17-septies, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.
7. L'acquacoltore che non rispetta il rapporto di principalità prescritto all'articolo 17-octies è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.
8. Chiunque esercita l'attività di ittiturismo in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 17 novies è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00 ⁽⁷⁹⁾.
- 8-bis. Chiunque esercita l'attività di acquacoltura in mare senza titolo abilitativo in violazione dell'articolo 19-bis è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00 ⁽⁸⁰⁾.

9. L'ente competente all'irrogazione e all'introito delle sanzioni per la violazione degli articoli 17-bis, 17-quater e 17-quinquies è la Regione. ⁽⁸¹⁾

10. L'ente competente all'irrogazione e all'introito delle sanzioni per la violazione degli articoli 17-septies, 17-octies, 17-novies e 19-bis, è il comune ⁽⁸²⁾.

11. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 2 a 8 si osservano le disposizioni di cui alla [legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81](#) (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

(78) Articolo così sostituito dall'art. 30, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56 e dall'art. 19, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58. Il testo precedente era così formulato: «Art. 21. Sanzioni amministrative. 1. Si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi esercitando la pesca professionale pesca quantità superiori a quelle autorizzate per ciascuna specie dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b);

b) sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00 per chi esercita la pesca professionale con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti vietati o non espressamente permessi dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b);

c) sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 in caso di commercio del pescato da parte di soggetti diversi dai pescatori professionali;

d) sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi esercita la pesca sportiva in violazione di quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b);

e) sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 per chi esercita la pesca subacquea in violazione di quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b);

f) sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi esercita la pesca professionale in violazione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 12, comma 5-ter;

g) sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00 per chi esercita le attività di pescaturismo e di ittiturismo in violazione degli articoli 17-bis, 17-septies;

h) sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00 per la violazione degli articoli 17-quater, 17-quinquies e 17-novies;

i) sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi esercita la pesca e il commercio del novellame in violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b);

j) sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi esercita la pesca a fini scientifici in violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale) e alla [legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81](#) (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

3. Gli enti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione delle norme della presente legge e all'introito delle somme riscosse sono le province rispettivamente competenti sulla fascia marina antistante il loro territorio, salvo l'irrogazione e l'introito delle sanzioni per la violazione degli articoli 17-septies e 17-nonies che spetta ai comuni.».

(81) Comma così modificato dall'art. 109, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge).

(80) Comma inserito dall'art. 10, comma 1, L.R. 30 maggio 2018, n. 26.

(79) Comma così modificato dall'art. 49, comma 2, L.R. 9 agosto 2016, n. 58.

(82) Comma dapprima modificato dall'art. 49, comma 2, L.R. 9 agosto 2016, n. 58 e poi così sostituito dall'art. 10, comma 2, L.R. 30 maggio 2018, n. 26. Il testo precedente era così formulato: «10. L'ente competente all'irrogazione e all'introito delle sanzioni per la violazione degli articoli 17-septies, 17-octies e 17 novies è il comune.».

Art. 22 *Confisca* ⁽⁸³⁾.

[1. Salvo che le infrazioni costituiscano illecito penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del pescato, nonché degli attrezzi, esclusa l'imbarcazione, utilizzati per commettere la violazione.

2. La confisca di cui al comma 1 è disposta con l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, ovvero, qualora si sia proceduto al pagamento in misura ridotta, tramite apposita ordinanza].

(83) Articolo abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58.

Art. 23 *Monitoraggio e valutazione.*

1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale riferisce al Consiglio, entro il primo semestre di ciascun anno, sull'attuazione della legge stessa e sui risultati ottenuti in termini di sostegno e valorizzazione della pesca marittima e acquacoltura.

2. A tal fine la Giunta presenta alla commissione consiliare competente una relazione comprendente tra l'altro:

- a) tempi e forme delle azioni intraprese per il coordinamento con Stato, Comunità europea e altre regioni;
- b) descrizione degli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 7 ⁽⁸⁴⁾;
- c) criteri e procedure adottati per il riconoscimento dei distretti di pesca e acquacoltura, numero dei distretti riconosciuti e descrizione di massima delle iniziative da loro intraprese;
- d) misura in cui i potenziali utenti hanno usufruito del rilascio o rinnovo della licenza di pesca e dell'iscrizione nel registro della pesca professionale;
- e) dati relativi alle autorizzazioni rilasciate per la pesca del novellame, del bianchetto, del rossetto e dello zero o per la pesca a fini scientifici;
- f) suddivisione delle sanzioni irrogate per livello di importo, tipo di infrazione e localizzazione geografica.

(84) Lettera così modificata dall'art. 31, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56.

Capo V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 24

Norma finanziaria ⁽⁸⁵⁾.

1. Gli interventi di cui all'articolo 7 sono definiti, con gli atti della programmazione regionale in coerenza con gli stanziamenti di bilancio. ⁽⁸⁶⁾.

(85) Articolo così sostituito dall'art. 32, L.R. 9 ottobre 2009, n. 56. Il testo originario era così formulato: «Art. 24. Norma finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, decorrenti dall'anno 2006, si fa fronte tramite l'utilizzo delle risorse allocate nei fondi speciali iscritti nel bilancio di previsione 2005 alla unità previsionale di base (UPB) n. 741 "Fondi - spese correnti" per l'importo di euro 885.747,75 e alla UPB n. 743 "Fondi - spese di investimento" per l'importo di euro 2.213.332,25.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

3. Le risorse provenienti dallo Stato finalizzate alle azioni previste dalla presente legge sono allocate in apposito fondo per gli interventi per la pesca professionale e l'acquacoltura e si aggiungono ai finanziamenti previsti dal presente articolo.».

(86) Comma prima modificato dall'art. 21, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 58 e poi così sostituito dall'art. 110, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 20, a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai

sensi di quanto stabilito dall'art. 112 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Gli interventi di cui all'articolo 7 sono finanziati, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PRAF di cui all'articolo 2 della *L.R. n. 1/2006*».

Art. 25

Disposizioni transitorie e finali.

1. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge decorre dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) ⁽⁸⁷⁾.

1-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui articolo 13-bis della presente legge decorre dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) ⁽⁸⁸⁾.

2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 cessano di avere applicazione le disposizioni normative che regolano gli stessi oggetti della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi ⁽⁸⁹⁾.

3. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni statali vigenti ⁽⁹⁰⁾.

(87) Comma così modificato dall'art. 22, commi 1 e 2, *L.R. 2 ottobre 2014, n. 58*.

(88) Comma aggiunto dall'art. 22, comma 3, *L.R. 2 ottobre 2014, n. 58*.

(89) Comma così modificato dall'art. 22, comma 4, *L.R. 2 ottobre 2014, n. 58*.

(90) Articolo così sostituito dall'art. 33, *L.R. 9 ottobre 2009, n. 56*. Il testo originario era così formulato: «Art. 25. Disposizioni transitorie e finali. 1. L'efficacia delle disposizioni di cui al titolo III e titolo IV della presente legge decorre dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 14.

2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 14 cessano di avere applicazione in Toscana le discipline statali legislative e regolamentari che regolano gli stessi oggetti della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi.

3. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni statali vigenti.

4. In sede di prima attuazione della presente legge, la Giunta regionale, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7 comma 2, può proporre al Consiglio regionale l'approvazione di programmi annuali.».

L.R. Friuli Venezia Giulia 16 dicembre 2005, n. 31 ⁽¹⁾.

Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2005, n. 51.

(2) Titolo così sostituito dall'*art. 2, comma 56, lettera a), L.R. 29 dicembre 2011, n. 18*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20* della stessa legge). Il titolo originario era così formulato: «Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado.».

(3) Ai sensi dell'*art. 2, comma 1, L.R. 18 maggio 2020, n. 8* la validità delle concessioni con finalità di acquacoltura sia in mare che in laguna, disciplinate dalla presente legge, in essere alla data del 31 dicembre 2018, con scadenza antecedente al 2033, è estesa fino alla data del 31 dicembre 2033 a domanda dei concessionari. Vedi, anche, quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 2. Ai sensi dell'*art. 4, comma 1, della suddetta L.R. n. 8/2020* il termine di pagamento del canone per l'annualità 2020 delle concessioni afferenti ai beni del demanio idrico e marittimo regionale e del demanio marittimo statale gestite dalla Regione e dai Comuni, di cui alla presente legge, è posticipato al 30 novembre 2020, indipendentemente dal termine di pagamento indicato nella richiesta dell'ente concedente.

Art. 01 *Finalità ⁽⁴⁾.*

1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto e in conformità con la normativa comunitaria e statale, con la presente legge disciplina le attività di pesca e di acquacoltura .

(4) Articolo aggiunto dall'*art. 2, comma 56, lettera b), L.R. 29 dicembre 2011, n. 18*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20* della stessa legge).

Art. 02 *Compiti e funzioni della Regione ⁽⁵⁾.*

1. La Regione esercita i seguenti compiti e funzioni:

a) adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, con particolare riguardo all'attuazione della politica comune della pesca;

b) disciplina e attuazione di interventi per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche;

c) attuazione degli interventi, opere e infrastrutture di sostegno del comparto ittico e dell'acquacoltura previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale, anche tramite interventi affidati agli enti locali in delegazione amministrativa intersoggettiva; ⁽⁶⁾

d) adempimenti conseguenti alla costituzione del distretto di pesca nord Adriatico di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 febbraio 2010 (Istituzione del distretto di pesca nord Adriatico) non riservati allo Stato ⁽⁷⁾;

e) concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'*articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111* (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), per finalità di pesca e acquacoltura;

f) funzioni di programmazione e amministrative regionali in materia di pesca, anche per fini scientifici, e di acquacoltura, anche biologica ⁽⁸⁾.

2. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali di cui al comma 1, riguardanti in particolare:

a) l'adozione dei provvedimenti riguardanti le misure gestionali delle attività di pesca svolte dalla flotta di pesca operante in regione;

b) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di utilizzo delle reti o apparecchi da pesca mobili o degli apparecchi da pesca fissi esistenti, impiegati per la pesca professionale ⁽⁹⁾;

c) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di esercizio dell'attività di maricoltura;

d) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di esercizio della pesca per scopi scientifici;

e) le autorizzazioni concernenti l'attività di pesca-turismo;

e-bis) l'adozione dei provvedimenti concernenti l'attività di pesca del novellame destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti nel rispetto dei criteri e limiti individuati dalla disciplina comunitaria, statale e regionale. L'attività, qualora esercitata nella laguna di Marano-Grado, è consentita dall'1 aprile al 31 maggio di ogni anno per un periodo massimo di trenta giorni e i quantitativi annuali sono commisurati alla disponibilità del novellame e al fabbisogno degli allevamenti e delle valli da pesca regionali ⁽¹⁰⁾;

f) gli altri provvedimenti di gestione della pesca ⁽¹¹⁾.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può promuovere accordi e convenzioni con le Capitanerie di porto competenti per territorio al fine di disporre del supporto delle medesime.

(5) Articolo aggiunto dall'*art. 2, comma 56, lettera b), L.R. 29 dicembre 2011, n. 18*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20* della stessa legge).

(6) Lettera così sostituita dall'*art. 57, comma 1, L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1, L.R. n. 28/2017*). Il testo precedente era così formulato: «c) attuazione degli interventi di sostegno del comparto ittico previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale;».

(7) Lettera così modificata dall'*art. 80, comma 1, lettera a), L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 134, comma 1*, della medesima legge).

(8) Lettera così modificata dall'*art. 134, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 318* della stessa legge).

(9) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, L.R. 27 novembre 2015, n. 30*. Il testo precedente era così formulato: «b) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di utilizzo di reti o apparecchi da pesca fissi o mobili.».

(10) Lettera aggiunta dall'*art. 80, comma 1, lettera b), L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 134, comma 1*, della medesima legge).

(11) In attuazione del presente comma vedi il regolamento approvato con *D.P.Reg. 20 settembre 2012, n. 0191/Pres.* e il regolamento approvato con *D.P.Reg. 10 dicembre 2014, n. 0234/Pres.*

Art. 03*Vigilanza e controllo* ⁽¹²⁾.

1. La Regione promuove intese con enti e organi di vigilanza di cui all'*articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4* (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'*articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96*), per il coordinamento delle attività di vigilanza e il controllo sull'applicazione della disciplina comunitaria, statale e regionale in materia di pesca e acquacoltura in acque marittime e lagunari.

(12) Articolo aggiunto dall'*art. 81, comma 1, L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 134, comma 1, della medesima legge*).

Art. 1*Funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni a fini di allevamento di molluschi bivalvi nella Laguna di Marano-Grado* ⁽¹³⁾.

1. Sono conferite alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti le funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni a fini di allevamento di molluschi bivalvi dei beni della Laguna di Marano-Grado trasferiti alla Regione ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265* (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo).

2. I beni della Laguna di Marano-Grado che possono essere oggetto delle concessioni per i fini di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca di intesa con l'Assessore competente in materia di salute.

(13) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 13, lettera a), L.R. 11 agosto 2016, n. 14*, a decorrere dal 13 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13, comma 1, della medesima L.R. n. 14/2016*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 1 - Funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi nella

laguna di Marano-Grado. - 1. Nelle more della consegna da parte dello Stato dei beni di cui all'[articolo 30, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 366](#) (nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado), come delimitati con D.M. 23 giugno 1966, n. 1330 del Ministro per i lavori pubblici, in attuazione del [decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265](#) (norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), sono conferite alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti le funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado a pescatori e allevatori singoli o associati e imprese ittiche.».

Art. 2

Modalità di rilascio delle concessioni.

1. L'Amministrazione regionale provvede con regolamento ⁽¹⁴⁾ a disciplinare le modalità di rilascio delle concessioni di cui all'articolo 1, con l'obiettivo di consentire, in piena conformità alla [direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#) (Regolamento recante attuazione della [direttiva 92/43/CEE](#) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche) e alle altre norme in materia, una gestione delle risorse alieutiche della laguna compatibile con le esigenze di conservazione e tutela dell'ecosistema lagunare e delle altre tipologie di pesca, e nel rispetto della [direttiva 91/492/CEE](#) del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, e degli ulteriori seguenti criteri:

a) armonizzazione e pianificazione delle azioni sul territorio, perseguendo la finalità di indirizzare lo sviluppo delle attività che insistono sulla laguna, componendo le conflittualità tra usi concorrenti e promuovendo la tutela e il razionale utilizzo della laguna e delle sue risorse;

b) rilascio delle concessioni nel rispetto degli usi civici di pesca, garantito dai concessionari con il pagamento dell'indennizzo di cui al successivo articolo 2-bis ⁽¹⁵⁾;

c) onerosità delle concessioni;

d) garanzia di condizioni di eguaglianza e parità tra i soggetti aventi diritto a richiedere il rilascio delle concessioni.

d-bis) previsione che le amministrazioni comunali competenti debbano provvedere a bandire le procedure dirette alla selezione dei concessionari entro termini certi, decorrenti dal momento in cui l'individuazione delle aree interessate viene effettuata ⁽¹⁶⁾;

d-ter) garanzia che le procedure dirette alla selezione dei concessionari siano bandite dalle amministrazioni comunali con modalità tali da consentire all'eventuale concessionario già presente, in tutto o in parte, sullo specchio acqueo interessato, di programmare la propria attività di allevamento, concludendo, ove possibile, il naturale ciclo di sviluppo del prodotto seminato ⁽¹⁷⁾;

d-quater) garanzia per il concessionario neo-aggiudicatario di un periodo di permanenza nella titolarità della concessione, salve le ipotesi di rinuncia o decadenza, non inferiore a nove anni ⁽¹⁸⁾;

d-quinquies) garanzia in ogni caso che nell'ipotesi di sostituzione di un concessionario a un altro a seguito di regolare aggiudicazione, il subentrante sia tenuto a rilevare dall'uscente, a prezzo stimato da perito imparziale, il prodotto presente nello specchio acqueo, nonché le attrezzature a mare, condizionando il rilascio dell'area al regolare adempimento dell'obbligo.» ⁽¹⁹⁾.

2. Sono fatte salve e assumono priorità le domande di concessione presentate entro il 31 dicembre 2002 agli organi competenti al rilascio.

2-bis. Al neo concessionario che si renda assegnatario di specchio acqueo di prima assegnazione è attribuito il prodotto ittico vagantivo che eventualmente si trovi sui corrispondenti fondali alla data dell'assegnazione ⁽²⁰⁾.

(14) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 27 settembre 2006, n. 0289/Pres.*

(15) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 30 dicembre 2009, n. 24*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1, della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «b) rilascio delle concessioni nel rispetto degli usi civici di pesca.».

(16) Lettera aggiunta dall'*art. 38, L.R. 25 agosto 2006, n. 17*.

(17) Lettera aggiunta dall'*art. 38, L.R. 25 agosto 2006, n. 17*.

(18) Lettera aggiunta dall'*art. 38, L.R. 25 agosto 2006, n. 17*.

(19) Lettera aggiunta dall'*art. 38, L.R. 25 agosto 2006, n. 17*.

(20) Comma aggiunto dall'art. 61, comma 1, lettera a), L.R. 21 ottobre 2010, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 189 della stessa legge).

Art. 2-bis

Sospensione dell'esercizio dell'uso civico di pesca. ⁽²¹⁾

1. L'esercizio dell'uso civico di pesca nelle aree lagunari date in concessione per l'allevamento di molluschi bivalvi è sospeso per tutta la durata della concessione.

2. A compenso della sospensione di cui al comma 1 il concessionario è tenuto al pagamento, in favore del Comune che ha rilasciato la concessione, di un indennizzo corrispondente alla quota parte del canone di cui all'articolo 3, individuata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente alle risorse ittiche, sentiti il Comune territorialmente competente e il Commissario regionale agli usi civici. ⁽²²⁾

(21) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 30 dicembre 2009, n. 24, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della stessa legge).

(22) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 36, lettera a), L.R. 4 agosto 2017, n. 31, a decorrere dal 10 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, L.R. n. 31/2017). Il testo precedente era così formulato: «2. A compenso della sospensione di cui al comma 1 il concessionario è tenuto al pagamento, in favore del Comune che ha rilasciato la concessione, di un indennizzo da determinarsi con il decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 3, comma 1, sentito il Commissario regionale agli usi civici.».

Art. 3

Canoni relativi alle concessioni ⁽²³⁾

1. L'importo dei canoni relativi alle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado, comprensivo dell'indennizzo di cui all'articolo 2-bis, comma 2, è pari a sette volte la misura del canone, prevista per le concessioni ministeriali nel settore della pesca e acquacoltura aventi a oggetto specchi acquei, manufatti e impianti ubicati nel mare territoriale, determinata ai sensi dell'articolo

03, comma 2, e dell'*articolo 04 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400* (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla *legge 494/1993*.

2. Gli introiti di cui al comma 1, decurtati dell'indennizzo di cui all'articolo 2-bis, sono trattenuti nella misura del 95 per cento dal Comune territorialmente competente e riversati per il rimanente 5 per cento alla Regione. In caso di più Comuni competenti la quota del 95 per cento di competenza dei Comuni è ripartita tra loro in proporzione alle superfici interessate ⁽²⁴⁾.

(23) Articolo così sostituito dall'*art. 3, comma 36, lettera b), L.R. 4 agosto 2017, n. 31*, a decorrere dal 10 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1, L.R. n. 31/2017*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 3 - Canoni relativi alle concessioni. - 1. Il Presidente della Regione, sentiti previamente i Comuni territorialmente competenti, determina con decreto l'importo dei canoni relativi alle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado secondo quanto previsto dall'*articolo 57 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16* (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico). - 2. Gli introiti di cui al comma 1 sono trattenuti nella misura del 50 per cento dal Comune territorialmente competente e riversati per il rimanente 50 per cento alla Regione. In caso di più Comuni competenti la quota del 50 per cento di competenza dei Comuni è ripartita tra loro in proporzione alle superfici interessate.».

(24) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 96, L.R. 27 dicembre 2019, n. 24*, a decorrere dal 3 gennaio 2020 e con effetto dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1, della medesima legge*).

Art. 4 *Sanzioni.*

01. La violazione degli obblighi concernenti l'attività di pesca del novellame stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 02 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 10.000 euro ⁽²⁵⁾.

1. La violazione degli obblighi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 2 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 15.000 euro.

1-bis. È vietato l'esercizio dell'attività di raccolta di molluschi bivalvi all'esterno degli specchi acquei assentiti in concessione mediante draga

con denti a traino meccanico e sacco a rete, detta anche rampone maranese, o diversi mezzi meccanici. La violazione del divieto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 15.000 euro e la confisca obbligatoria del pescato, nonché della draga con denti a traino meccanico e sacco a rete, detta anche rampone maranese, o del diverso mezzo meccanico impiegato ⁽²⁶⁾.

1-ter. In via di interpretazione autentica del comma 1-bis, per mezzi meccanici si intendono gli attrezzi per la pesca e per la raccolta di molluschi che utilizzano forze motrici diverse dalla mano dell'uomo o che non sono movimentati esclusivamente a mano ⁽²⁷⁾.

1-quater. Comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro l'utilizzo di attrezzi per l'attività di pesca professionale nella laguna di Marano-Grado in violazione delle limitazioni previste dai provvedimenti gestionali di cui all'articolo 4 del D.P.Reg. 20 settembre 2012, n. 0191/Pres (Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'*articolo 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31* (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), con riferimento:

a) alle aree e ai periodi di tempo in cui gli attrezzi possono essere utilizzati;

b) alle tipologie e alle caratteristiche degli attrezzi utilizzabili;

c) alle modalità di impiego degli attrezzi;

d) al numero di attrezzi utilizzabili a bordo delle imbarcazioni impiegate per la pesca. ⁽²⁸⁾

2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative provvede l'Amministrazione comunale territorialmente competente.

3. La vigilanza per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo è svolta, oltre che dall'Amministrazione concedente, dal Corpo forestale regionale e dagli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. ⁽²⁹⁾

(25) Comma aggiunto dall'*art. 82, comma 1, lettera a), L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 134, comma 1, della medesima legge*).

(26) Comma aggiunto dall'*art. 61, comma 1, lettera b), L.R. 21 ottobre 2010, n. 17*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 189 della stessa legge*).

(27) Comma aggiunto dall'*art. 82, comma 1, lettera b), L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 134, comma 1, della medesima legge*).

(28) Comma aggiunto dall'*art. 58, comma 1, lettera a), L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1, L.R. n. 28/2017*).

(29) Comma così modificato dall'*art. 58, comma 1, lettera b), L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1, L.R. n. 28/2017*).

Art. 5 *Abrogazioni.*

1. Sono abrogati i commi 24, 25, 26 e 27 dell'*articolo 20 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12* (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003).

Art. 6 *Pesca e acquacoltura in siti Natura 2000 ⁽³⁰⁾.*

1. L'esercizio della pesca e dell'acquacoltura in siti Natura 2000, anche in attuazione di usi civici, è svolto in conformità alle disposizioni comunitarie, statali e regionali e alle misure di conservazione di specie e habitat contenute negli strumenti di gestione di cui all'*articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7* (Legge comunitaria 2007), poste a tutela dei medesimi.

(30) Articolo così sostituito dall'*art. 83, comma 1, L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 134, comma 1, della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Norma transitoria. 1. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 2 e per quanto non espressamente disciplinato dallo stesso, per le aree incluse nella Rete ecologica europea Natura

2000 vigono gli obblighi, i divieti e le prescrizioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997](#), sanzionati ai sensi dell'articolo 4.».

Art. 6-bis

Criteria per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura ⁽³¹⁾.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 con riferimento alle concessioni a fini di allevamento di molluschi bivalvi, il presente articolo disciplina le modalità di affidamento in concessione per finalità di pesca e acquacoltura ⁽³²⁾:

a) dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale in relazione alle funzioni trasferite ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111](#) (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia con cernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti);

b) dei beni della Laguna di Marano-Grado trasferiti ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265](#) (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo) ⁽³³⁾.

2. L'Amministrazione regionale procede all'affidamento in concessione dei beni di cui al comma 1 mediante selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza.

3. L'Amministrazione regionale comunica, mediante avviso da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, sull'Albo pretorio del Comune interessato e sull'Albo della Capitaneria di Porto competente per territorio, l'intendimento di affidare in concessione beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, invitando i candidati a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni, la propria migliore offerta.

4. In caso di pluralità di domande di concessione per l'utilizzo del medesimo bene demaniale o di zona del mare territoriale, la comparazione delle istanze è effettuata, oltre che in base ai criteri di

cui all'articolo 37 del codice della navigazione, sulla base di almeno sei dei seguenti criteri, scelti preventivamente e resi noti contestualmente all'avviso di selezione:

a) la natura di imprese cooperative, consorzi o di raggruppamenti di imprese singole o associate;

b) la presenza di un'unità produttiva nel territorio regionale e del possesso di mezzi tecnici, comprese le imbarcazioni regolarmente iscritte negli appositi registri, necessari al razionale utilizzo del bene demaniale;

c) la presentazione di un progetto, collegato alla richiesta di concessione, che preveda l'installazione o l'utilizzo di strutture e impianti anche a terra che rispondano a un più elevato livello igienico-sanitario per il trattamento, il confezionamento e la movimentazione del prodotto;

d) la presentazione di un progetto che garantisca il più elevato livello occupazionale stabile;

e) la presentazione di un progetto che tenda ad armonizzare le azioni dei soggetti pubblici e privati sulla fascia costiera e incentivare l'aggregazione fra operatori del settore pesca e acquacoltura al fine di un utilizzo equilibrato e ottimale dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

f) la presentazione di un progetto che promuova e incentivi la riqualificazione ambientale e, in particolare, la riqualificazione delle aree costiere del mare, anche attraverso piani di recupero collegati a progetti pilota con il sostegno della ricerca e della sperimentazione, associate alla sostenibilità produttiva;

g) la presentazione di un progetto che preveda di attivare all'interno dell'area richiesta la creazione di zone di tutela biologica finalizzate alla protezione, allo sviluppo, al ripopolamento e all'incremento della biodiversità delle risorse alieutiche;

h) la presentazione di un progetto di innovazione, ricerca scientifica o sperimentazione che preveda metodi o pratiche di pesca e acquacoltura ecosostenibili.

5. Nell'ipotesi in cui pervenga all'Amministrazione regionale istanza autonoma di rilascio di concessione, questa viene pubblicata per

estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, sull'Albo pretorio del Comune interessato e sull'Albo della Capitaneria di Porto competente per territorio, invitando chi ne abbia interesse a presentare, entro un termine non inferiore a venti giorni né superiore a sessanta giorni, osservazioni e opposizioni o eventuali istanze concorrenti. Ai fini della selezione di più istanze pervenute si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

6. [I termini e le disposizioni di dettaglio dei procedimenti amministrativi relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura sono stabiliti con regolamento della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca] ⁽³⁴⁾.

7. La durata delle concessioni demaniali marittime di cui al presente articolo superiore a quattro anni è commisurata al progetto di utilizzo del bene demaniale definito dal piano aziendale.

7-bis. Con regolamento regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca sono disciplinati i procedimenti amministrativi relativi all'affidamento in concessione dei beni di cui al comma 1, ivi compresi i casi in cui, per la valutazione del piano aziendale, è richiesto il parere del Comitato tecnico di valutazione di cui all'[articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26](#) (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) ⁽³⁵⁾ ⁽³⁶⁾.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si osservano le vigenti disposizioni e i principi della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di concessioni del demanio marittimo.

(31) Articolo aggiunto dall'[art. 61, comma 1, lettera c\), L.R. 21 ottobre 2010, n. 17](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 189 della stessa legge).

(32) Alinea così modificato dall'[art. 2, comma 13, lettera b\), L.R. 11 agosto 2016, n. 14](#), a decorrere dal 13 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima [L.R. n. 14/2016](#)).

(33) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 9, lettera a\), L.R. 29 dicembre 2015, n. 33](#), a decorrere dal 13 gennaio 2016 e con effetti dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Il presente articolo disciplina in via transitoria le modalità di affidamento in concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, nelle more dell'adozione della normativa regionale di disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei beni del demanio marittimo trasferiti alla Regione ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111](#) (Norme di attuazione dello

statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia con cernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti).».

(34) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 9, lettera b)*, *L.R. 29 dicembre 2015, n. 33*, a decorrere dal 13 gennaio 2016 e con effetti dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

(35) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 9, lettera c)*, *L.R. 29 dicembre 2015, n. 33*, a decorrere dal 13 gennaio 2016 e con effetti dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

(36) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il *D.P.Reg. 18 gennaio 2017, n. 020/Pres.*

Art. 7 *Norme finanziarie.*

1. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.2.1608 che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, al titolo III - categoria 3.2 - rubrica n. 330 - con la denominazione «Canoni di concessioni - settore pesca e acquacoltura», con riferimento al capitolo 763 (3.2.5) di nuova istituzione «per memoria» nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 218 - Pesca e acquacoltura con la denominazione «Canoni relativi alle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi».

L.R. Veneto 28 aprile 1998, n. 19 ⁽¹⁾.**Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 1° maggio 1998, n. 38.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 22 marzo 2017, n. 326](#) e la [Delib.G.R. 26 gennaio 2018, n. 91](#).

Art. 1

Finalità, oggetto ed ambito di applicazione della legge ⁽³⁾.

1. La Regione del Veneto, con la presente legge, in coerenza con la legislazione comunitaria, nazionale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, tutela la fauna ittica, l'ecosistema acquatico, regola l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e marittime interne delimitate ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639](#), nel quadro delle politiche di salvaguardia, conservazione e riequilibrio degli ecosistemi acquatici, anche tutelando le tradizioni e le antiche forme di pesca nel rispetto della sostenibilità ambientale ⁽⁴⁾.

2. Ai fini della presente legge, sono pubbliche le acque individuate dall'[articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36](#) e quelle che abbiano o acquistino attitudine a uso di pubblico generale interesse, come stabilito dall'[articolo 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#).

3. La presente legge regola inoltre la pesca nei corsi d'acqua pubblici gestiti dai Consorzi di bonifica, come pure nelle acque delle lagune e dei bacini di acqua salsa e salmastra fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo, richiamato dall'[articolo 100, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#).

4. [Le acque del Lago di Garda sono soggette a regolamentazione separata, da emanarsi da parte della Regione entro sei mesi dall'entrata

in vigore della presente legge, in accordo con la Provincia di Verona, sentite la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento] ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.

4-bis. Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque dei fiumi il cui corso attraversa il territorio anche di altre Regioni, la Giunta regionale promuove intese con le Regioni interessate ⁽⁷⁾.

(3) Rubrica così sostituita dall'*art. 1, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*. Il testo precedente era così formulato: «Oggetto ed ambito di applicazione della legge.».

(4) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*. Il testo precedente era così formulato: «1. La Regione del Veneto, con la presente legge, tutela la fauna ittica e regola l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marittime delimitate ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639*, nel quadro delle politiche di salvaguardia, conservazione e riequilibrio degli ecosistemi acquatici.».

(5) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(6) Vedi, al riguardo, il *Reg. 2 dicembre 1999, n. 5*.

(7) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

Art. 2 *Tipi di pesca.*

1. Le attività disciplinate dalla presente legge riguardano:

- a) la pesca dilettantistica e sportiva;
- b) la pesca professionale;
- c) la pesca scientifica;
- d) l'acquacoltura ⁽⁸⁾;

d-bis) la pesca autorizzata ai fini del contenimento delle specie aliene invasive ⁽⁹⁾.

(8) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*.

(9) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*.

Art. 3

Funzioni in materia di pesca, acquacoltura e di protezione del patrimonio ittico ⁽¹⁰⁾.

[1. La Regione del Veneto, al fine di assicurare l'unitarietà amministrativa, esercita le funzioni regolamentari, di indirizzo e di coordinamento in materia di pesca, di acquacoltura e di gestione delle acque per la protezione del patrimonio ittico, anche mediante l'ausilio dei competenti enti tecnici, scientifici e della ricerca e altresì avvalendosi degli strumenti di consultazione previsti dalle vigenti disposizioni regionali e nazionali per la pesca professionale e dilettantistico-sportiva ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾.

2. Per le esclusive finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto del Veneto, un regolamento quadro regionale per la pesca e per l'acquacoltura ⁽¹³⁾.

3. Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque dei fiumi il cui corso attraversa il territorio anche di altre Regioni, la Giunta regionale, in accordo con le Province territorialmente competenti, promuove intese con le Regioni cointeressate ⁽¹⁴⁾.

4. Ai sensi dell'*articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142*, alle Province è attribuito l'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di cui al comma 1.

5. Le province, per l'espletamento delle funzioni previste dagli articoli da 4 a 8, si avvalgono di una commissione tecnica provinciale con funzioni consultive ⁽¹⁵⁾].

⁽¹⁰⁾ Articolo abrogato dall'*art. 1, comma 2, L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

⁽¹¹⁾ Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*. Il testo precedente era così formulato: «1. Al fine di assicurare l'unitarietà amministrativa, spettano alla Regione le funzioni di coordinamento e di indirizzo in materia di pesca ed acquacoltura e di coltivazione delle acque per la protezione del patrimonio ittico.».

⁽¹²⁾ Con *Delib.G.R. 28 luglio 2015, n. 949* sono state approvate le disposizioni di indirizzo e di coordinamento, ai sensi del presente comma.

(13) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9. Il testo precedente era così formulato: «2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un proprio provvedimento.».

(14) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 3, L.R. 11 maggio 2015, n. 9. Il testo precedente era così formulato: «3. Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque del fiume Po, la Giunta regionale, in accordo con la Provincia di Rovigo, promuove intese con le Regioni interessate.».

(15) Comma dapprima sostituito dall'art. 1, L.R. 30 giugno 2006, n. 10 e poi così modificato dall'art. 3, comma 4, L.R. 11 maggio 2015, n. 9. Il testo precedente era così formulato: «5. Le Province, per l'espletamento delle loro funzioni, possono avvalersi di una commissione tecnica provinciale.».

Art. 4

Protezione del patrimonio ittico.

1. La gestione delle acque per la protezione del patrimonio ittico deve basarsi sull'incremento della produttività naturale degli ecosistemi acquatici, sul riequilibrio biologico e sul mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche, teso anche alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale, uniformandosi alle indicazioni contenute nel regolamento regionale e nella Carta ittica regionale ⁽¹⁶⁾.

(16) Comma così modificato prima dall'art. 4, comma 1, lettere a), b), c) e d), L.R. 11 maggio 2015, n. 9 e poi dall'art. 1, comma 3, L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

Art. 5

Carta ittica regionale ^{(17) (18)}.

1. Al fine di accertare la consistenza del patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque, nonché stabilire i criteri ai quali deve attenersi la conseguente razionale coltivazione delle stesse, la Giunta regionale predispose nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la Carta ittica articolata per bacini idrografici all'interno dei quali sono delimitate le zone omogenee, anche con finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici e di tutto l'ecosistema ⁽¹⁹⁾.

2. La Carta ittica esprime le valutazioni di carattere qualitativo e la classificazione delle acque suddividendole nelle zone salmonicola (zona A), ciprinicola (zona B), salmastra (zona C), così come previsto dal [decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130](#).

3. La Carta ittica, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, contiene:

a) le indicazioni sulla scelta e sui quantitativi delle specie ittiche da immettere nelle acque, sulle zone di riposo biologico con divieto di pesca, sui campi di gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulla delimitazione di zone o tratti di corsi d'acqua da riservare eventualmente a tipi particolari di pesca, sulla stesura dei piani di miglioramento;

b) l'elenco delle specie autoctone di cui è consentita l'immissione, di quelle a rischio di rarefazione a livello regionale, le azioni di salvaguardia e, nelle Zone A, B e nei fiumi e foci di fiumi delle zone C, l'individuazione dei corpi idrici che le contengono o che potenzialmente potrebbero contenerle. Per tali corpi idrici, o in parti di essi, devono essere indicati i provvedimenti di salvaguardia;

c) l'elenco delle specie ittiche alloctone invasive già presenti sul territorio regionale di cui è proibita l'introduzione, la reintroduzione e la reimmissione in acqua dopo la cattura e le conseguenti metodologie di riduzione o eradicazione;

d) l'elenco delle specie alloctone di importanza sportiva, individuando e destinando acque vocate alla loro tutela. In tali acque è possibile fissare lunghezze massime di cattura ⁽²⁰⁾.

4. [Per il coordinamento delle aree interprovinciali omogenee, la Regione indice apposite conferenze di servizi a cui partecipano le Province medesime] ⁽²¹⁾.

5. Al fine della salvaguardia e dell'incremento del patrimonio acquatico, la Giunta regionale può istituire zone di divieto di pesca con riferimento sia alla pesca dilettantistico-sportiva, sia a quella professionale. Tali zone sono individuate secondo i criteri stabiliti dalla Carta ittica regionale ^{(22) (23)}.

6. Agli effetti della determinazione delle zone di cui al comma 5, il territorio regionale può essere suddiviso in bacini idrografici coincidenti,

per quanto possibile, con i bacini delimitati da infrastrutture o confini facilmente rilevabili ⁽²⁴⁾.

(17) Rubrica così sostituita dall'[art. 1, comma 4, lett. a\)](#), [L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#). Il testo precedente era così formulato: «Carta ittica.».

(18) Per la permanenza in vigore delle carte ittiche provinciali, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 1, comma 31](#), [L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#).

(19) Comma così modificato prima dall'[art. 5, comma 1, lettere a\) e b\)](#), [L.R. 11 maggio 2015, n. 9](#) e poi dall'[art. 1, comma 4, lett. b\)](#), [L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#).

(20) Comma dapprima modificato dall'[art. 14, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 2 aprile 2014, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 66, comma 1](#), della medesima legge) e poi così sostituito dall'[art. 5, comma 2](#), [L.R. 11 maggio 2015, n. 9](#). Il testo precedente era così formulato: «3. La Carta ittica, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, contiene le indicazioni sulla scelta e sui quantitativi delle specie ittiche da immettere nelle acque, sulle zone di riposo biologico con divieto di pesca, sui campi di gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulla delimitazione di zone o tratti di corsi d'acqua da riservare eventualmente a tipi particolari di pesca, sulla stesura dei piani di miglioramento e sul numero massimo di licenze di pesca professionale in zona B che possono essere rilasciate a livello provinciale sulla base del principio della sostenibilità ambientale.».

(21) Comma prima modificato dall'[art. 5, comma 3](#), [L.R. 11 maggio 2015, n. 9](#) e poi abrogato dall'[art. 1, comma 4, lett. c\)](#), [L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#).

(22) Comma così modificato prima dall'[art. 5, comma 4](#), [L.R. 11 maggio 2015, n. 9](#) e poi dall'[art. 1, comma 4, lett. d\)](#), [L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#).

(23) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 21 gennaio 2020, n. 43](#).

(24) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 4, lett. e\)](#), [L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#).

Art. 5-bis

Previsione di zone no kill e zone trofeo ⁽²⁵⁾.

1. La carta ittica regionale di cui all'articolo 5 provvede altresì a individuare, in tratti di corsi d'acqua dove vi sia presenza di fauna ittica autoctona, zone no kill ove la pesca viene esercitata con l'obbligo del rilascio immediato del pescato, zone trofeo a prelievo limitato e zone a riposo biologico. La quota minima è espressa in percentuale dei corsi d'acqua di interesse alieutico a livello di bacino idrografico dalla Giunta regionale con proprio provvedimento. In tali aree è vietata la pesca professionale ⁽²⁶⁾.

1-bis. È sempre consentito, in qualsiasi zona, il rilascio di soggetti appartenenti a specie autoctone, effettuato nello stesso luogo subito dopo il prelievo ⁽²⁷⁾.

2. [Lo sviluppo sia delle zone no kill che delle zone trofeo, compatibilmente con la rispettiva potenzialità biologica, deve interessare una percentuale compresa fra il 3 e 6 per cento dell'intero sviluppo idrografico d'ogni bacino; dette percentuali interessano sia le acque ove vi sia un concessionario delegato alla gestione dalla competente provincia sia, nella stessa proporzione, le acque libere da vincoli di concessione] ⁽²⁸⁾.

3. La Giunta regionale definisce modalità di pesca consentiti nelle zone no kill e, nelle zone trofeo, le specie ammesse a prelievo e le relative misure minime nonché i periodi per l'esercizio dell'attività di pesca, anche nel rispetto dei periodi di riproduzione delle stesse ⁽²⁹⁾.

4. La Giunta regionale provvede altresì a curare iniziative di divulgazione in ordine all'avvenuta istituzione delle zone no kill e delle zone trofeo, alla loro ubicazione nonché alla disciplina specifica per l'esercizio dell'attività di pesca ⁽³⁰⁾.

(25) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L.R. 30 giugno 2006, n. 10* (vedi anche, per le norme transitorie, l'*art. 5* della stessa legge), poi così modificato come indicato nella nota che precede.

(26) Comma così sostituito prima dall'*art. 6, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9* e poi dall'*art. 1, comma 5, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*. Il testo precedente era così formulato: «1. La carta ittica di cui all'articolo 5 provvede altresì a individuare, in tratti di corsi d'acqua, ad esclusione di lagune e secche individuate dal regolamento quadro regionale, dove vi sia presenza di fauna ittica autoctona, zone no kill ove la pesca viene esercitata con l'obbligo del rilascio immediato del pescato, zone trofeo a prelievo limitato o zone a riposo biologico. La quota minima è espressa in percentuale dei corsi d'acqua di interesse alieutico a livello provinciale dalla Giunta regionale con proprio provvedimento. In tali aree è vietata la pesca professionale.».

(27) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*.

(28) Comma abrogato dall'*art. 66, L.R. 25 luglio 2008, n. 9*.

(29) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 5, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(30) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 5, lett. c), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

Art. 6*Censimento delle acque.*

1. Allo scopo di pervenire alla formazione della Carta ittica, la Giunta regionale individua le acque mediante apposite rilevazioni da aggiornarsi, di norma, ogni cinque anni ⁽³¹⁾.
2. Nel censimento vanno incluse tutte le utilizzazioni delle acque, ivi comprese le derivazioni.
3. Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i concessionari di derivazione di acque ai fini di acquacoltura e pesca sportiva devono comunicare alle rispettive Province, pena la decadenza della concessione di derivazione, la quantità di acque derivate, l'ubicazione e il metodo di prelievo dell'acqua, nonché il metodo di reimmissione. Gli uffici regionali del Genio civile, avvalendosi anche del Magistrato alle Acque, sono tenuti a fornire alle Province, al termine di ciascun anno, gli elenchi degli utilizzatori a qualsiasi titolo di acque pubbliche, unitamente ai dati tecnici relativi alle quantità di acque utilizzate.

(31) Comma così modificato dall'art. 1, comma 6, L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

Art. 7*Regolamenti regionali per la pesca* ^{(32) (33)}.

1. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" un regolamento attuativo della presente legge con il quale sono disciplinate, in particolare:
 - a) forme e modalità di coltivazione delle acque;
 - b) tipi di pesca, strumenti ed esche consentite;
 - c) limitazione di catture, periodi di divieto di pesca e dimensioni minime del pescato;
 - d) disciplina delle gare e manifestazioni di pesca sportiva ⁽³⁴⁾.

2. Le acque del Lago di Garda sono disciplinate con regolamento regionale adottato dalla Regione, sentite la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento.

(32) Articolo prima modificato dall'[art. 7, L.R. 11 maggio 2015, n. 9](#), dall'[art. 14, comma 1, lettera b\), L.R. 2 aprile 2014, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 66, comma 1, della medesima legge](#)) e dall'[art. 54, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18](#), a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 74 della medesima legge](#)) e poi così sostituito dall'[art. 1, comma 7, L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 7 - Regolamento regionale per la pesca e regolamenti provinciali. 1. La Giunta regionale adotta un proprio regolamento quadro finalizzato a fornire indirizzi di coordinamento per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e marittime interne della regione. Al fine di indirizzare e uniformare l'esercizio delle attività di pesca e di acquacoltura sull'intero territorio, il predetto regolamento regionale contiene in particolare indicazioni di ordine generale in materia di:

- a) forme e modalità di coltivazione delle acque;
- b) criteri di redazione delle carte ittiche provinciali;
- c) tipi di pesca, strumenti e esche consentite, nonché limitazioni di cattura;
- d) periodi di divieto di pesca e dimensioni minime dei pesci;
- e) specie ittiche di cui è consentita la semina;
- f) misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci;
- g) disposizioni per il controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per le operazioni di ripopolamento;
- h) programmazione delle attività di contenimento delle specie aliene invasive, anche attraverso metodologie di pesca collettiva, o subacquea autorizzata, anche nelle zone con limitazione di pesca (no kill e riposo biologico e selettiva).

2. La Provincia può autorizzare, su richiesta degli interessati, deroghe ai criteri di coltivazione, purché in acque specificamente delimitate e senza pregiudizio della produzione naturale e dell'ecosistema delle acque confinanti.

2-bis. Il regolamento della Provincia di Belluno, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto del Veneto ed in particolare dal comma 5 del medesimo articolo che conferisce alla Provincia di Belluno condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla [legge regionale 8 agosto 2014, n. 25](#) "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto", si conforma al regolamento quadro regionale per forma ed impostazione della struttura.».

(33) Per la permanenza in vigore dei regolamenti provinciali per la pesca, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 1, commi 31 e 32, L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#).

(34) Vedi, anche, il [Reg. reg. 28 dicembre 2018, n. 6](#).

Art. 8

Piani di miglioramento della pesca.

1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni della Carta ittica regionale, approva piani di miglioramento della pesca provvedendo a vietare temporaneamente, ove necessario, la pesca o il trattenimento di una o più specie ittiche e vietando tecniche di pesca che non consentano un corretto rilascio della fauna ittica, o comunque ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela e all'arricchimento della fauna stessa ⁽³⁵⁾.

2. I piani di miglioramento possono prevedere l'autorizzazione all'immissione, da effettuarsi esclusivamente in forma sperimentale e controllata in acque appositamente delimitate, di specie ittiche estranee alla fauna ittica autoctona, individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

3. Il piano di miglioramento ha valenza regolamentare nell'ambito del periodo di attuazione del piano medesimo.

3-bis. La Giunta regionale stabilisce gli obiettivi annuali e pluriennali per le zone ciprinicole (B) e salmastre (C), al fine dell'attuazione di interventi di riqualificazione ittica, per la realizzazione di attività finalizzate al miglioramento e alla rivitalizzazione di singoli corpi idrici o parte di essi. Tali azioni, che potranno avere anche carattere sperimentale, possono essere attuate anche in sinergia con associazioni o federazioni di gestione della pesca dilettantistico sportiva ⁽³⁶⁾.

(35) Comma prima sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9 e poi così modificato dall'art. 1, comma 8, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30. Il testo precedente era così formulato: «1. La Provincia, sulla base delle indicazioni della Carta ittica provinciale, approva piani di miglioramento della pesca provvedendo a vietare temporaneamente, ove necessario, la pesca di una o più specie ittiche, e comunque ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela ed all'arricchimento della fauna ittica.».

(36) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9 e poi così modificato dall'art. 1, comma 8, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

Art. 8-bis

Mobilità dei pescatori nelle zone salmonicole ⁽³⁷⁾.

1. La Giunta regionale, al fine di consentire nelle zone salmonicole la mobilità dei pescatori associati all'interno dei corpi idrici soggetti a concessione, individua uno o più ambiti idrografici omogenei definendo i criteri di reciprocità fra le concessioni stesse.

(37) Articolo aggiunto dall'art. 9, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9 e poi così sostituito dall'art. 1, comma 9, L.R. 7 agosto 2018, n. 30. Il testo precedente era così formulato: «Art. 8-bis - Ambiti - Mobilità dei pescatori nelle zone salmonicole. 1. Nelle zone salmonicole (A) le Province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definiscono uno o più ambiti idrografici omogenei, con la presenza nel loro interno di concessioni di pesca, definendo i criteri di interazione fra le Concessioni stesse, al fine di consentire la mobilità dei pescatori associati all'interno dei corpi idrici soggetti a concessioni, con criteri di mutualità fra le concessioni.».

Art. 9

Licenze di pesca ⁽³⁸⁾.

1. Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca, rilasciata dalla Giunta regionale in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali nonché nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali ⁽³⁹⁾.

1-bis. [Le Province non possono istituire oneri ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla Regione del Veneto, nelle acque non oggetto di concessione] ⁽⁴⁰⁾.

1-ter. La Regione del Veneto, nelle acque non oggetto di concessione, istituisce eventuali oneri ulteriori per i non residenti in Veneto mediante provvedimento della Giunta regionale ⁽⁴¹⁾.

2. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Veneto.

3. Per i residenti in Veneto la licenza di pesca dilettantistico- sportiva (tipo B) è costituita dall'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento; le ricevute di versamento delle tasse

di concessione regionale devono essere esibite, anche su supporto informatico, unitamente ad un valido documento di identità e hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo ⁽⁴²⁾.

4. Nelle acque classificate salmonicole è necessario essere muniti del tesserino regionale rilasciato dalla Giunta regionale, avente validità annuale, nel quale il titolare deve indicare preventivamente la giornata di uscita e successivamente il numero delle catture secondo quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all'articolo 7. La Giunta regionale rilascia il tesserino regionale ai pescatori residenti in altre regioni che ne facciano richiesta. Ciascun pescatore può essere in possesso di un solo tesserino regionale ⁽⁴³⁾ ⁽⁴⁴⁾.

5. Nelle acque in concessione classificate salmonicole, previa autorizzazione della Giunta regionale, il pescatore munito di tesserino di associazione alla concessione, contenente le indicazioni di cui al comma 4, può essere esonerato dall'obbligo del tesserino regionale ⁽⁴⁵⁾.

6. La scelta no kill deve essere preventivamente annotata sul tesserino regionale ovvero sul tesserino di associazione alla concessione, mediante segnatura di apposita casella.

7. Il tesserino regionale può essere ottenuto previo versamento di un importo stabilito dalla Giunta regionale ⁽⁴⁶⁾ ⁽⁴⁷⁾.

8. La tassa annuale non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca.

9. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre le persone esentate dalle vigenti leggi dello Stato:

a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli stessi impianti;

b) il personale che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;

c) il personale della Giunta regionale o dalla stessa incaricato alle operazioni di cui al comma 3 dell'articolo 16 ⁽⁴⁸⁾;

d) i soggetti in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla Giunta regionale ⁽⁴⁹⁾;

d-bis) i soggetti di cui all'*articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104* "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", identificati mediante idonea attestazione ⁽⁵⁰⁾.

10. [I regolamenti provinciali possono prevedere modalità e criteri per il rilascio di permessi temporanei all'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva con validità non superiore ai sette giorni. In caso di rilascio a titolo oneroso, gli importi sono introitati dalla province e vengono destinati agli interventi in materia di pesca dilettantistico-sportiva che competono alle stesse ai sensi della presente legge] ⁽⁵¹⁾.

(38) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 3, L.R. 30 giugno 2006, n. 10*, è stato poi così sostituito dall'*art. 1, L.R. 13 marzo 2009, n. 4*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Licenza di pesca. 1. Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca rilasciata dalla Provincia di residenza in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

2. Nelle acque classificate salmonicole, è necessario essere muniti del tesserino regionale rilasciato dalle rispettive Province, avente validità annuale, nel quale il titolare deve indicare preventivamente la giornata di uscita e successivamente il numero delle catture secondo quanto stabilito dai regolamenti provinciali.

3. Nelle acque classificate salmonicole in concessione, previa autorizzazione della Provincia, il pescatore munito di tesserino di associazione alla concessione, contenente le indicazioni di cui al comma 2, può essere esonerato dall'obbligo del tesserino regionale.

3-bis. La scelta no kill deve essere preventivamente annotata sul tesserino regionale ovvero sul tesserino di associazione alla concessione, mediante segnatura di apposita casella.

4. Il tesserino regionale può essere ottenuto previo versamento di un importo stabilito dalla Giunta regionale sentite le Province.

5. Ferma restando la validità della licenza di pesca, la tassa annuale non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca.

6. Le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale, limitatamente all'anno in corso di validità, devono essere allegate alla licenza. Le ricevute di versamento hanno validità dalla data indicata nella licenza di pesca fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento.

7. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre le persone esentate dalle vigenti leggi dello Stato:

a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli stessi impianti;

b) il personale che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;

c) il personale delle Province o dalle stesse incaricato alle operazioni di cui al comma 3 dell'articolo 16;

d) i ricercatori in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla Provincia o dalla Regione in caso di attività che interessi più Province.».

(39) Comma così modificato dall'art. 1, comma 10, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

(40) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9 e poi abrogato dall'art. 1, comma 10, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

(41) Comma aggiunto dall'art. 55, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 74 della medesima legge).

(42) Comma così modificato dall'art. 55, comma 2, L.R. 27 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 74 della medesima legge).

(43) Comma così modificato dall'art. 1, comma 10, lett. c), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

(44) Con *Delib.G.R. 4 dicembre 2012, n. 2491*, con *Delib.G.R. 19 novembre 2013, n. 2106*, con *Delib.G.R. 28 ottobre 2014, n. 2013*, con *Delib.G.R. 10 ottobre 2016, n. 1541* e con *Delib.G.R. 17 ottobre 2017, n. 1658* sono stati approvati i modelli di tesserini regionali per la pesca di cui al presente comma.

(45) Comma così modificato dall'art. 1, comma 10, lett. d), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

(46) Comma così modificato dall'art. 1, comma 10, lett. e), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

(47) Vedi, anche, il punto 9, *Delib.G.R. 10 ottobre 2016, n. 1541*.

(48) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 10, lett. f), n. 1), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

(49) Lettera così modificata prima dall'art. 10, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9 e poi dall'art. 1, comma 10, lett. f), n. 2), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

(50) Lettera aggiunta dall'art. 10, comma 3, L.R. 11 maggio 2015, n. 9 e poi così sostituita dall'art. 55, comma 3, L.R. 27 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 74 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «d-bis) i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).».

(51) Comma abrogato dall'art. 10, comma 4, L.R. 11 maggio 2015, n. 9.

Art. 10

Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per minori e anziani ⁽⁵²⁾.

1. [Per i minori compresi tra i quattordici e i diciotto anni di età, viene concessa una riduzione dell'ottanta per cento della tassa di concessione regionale. Le ricevute di versamento ridotto, effettuate prima del

compimento del diciottesimo anno di età, hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo] ⁽⁵³⁾.

2. I minori di anni diciotto e gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età, residenti in Veneto, possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva senza aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale purché muniti di idoneo documento di riconoscimento ⁽⁵⁴⁾.

(52) Articolo così sostituito dall'*art. 2, L.R. 13 marzo 2009, n. 4*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 10. Licenza di pesca per minori ed anziani. 1. Per i minori compresi tra i quattordici ed i diciotto anni di età, la licenza di pesca viene concessa con una riduzione dell'ottanta per cento della tassa di concessione regionale.

2. I minori di anni quattordici e gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età possono esercitare la pesca senza licenza purché muniti di autorizzazione della Provincia di residenza.

3. I minori di cui al comma 2, qualora esercitino la pesca nelle acque classificate salmonicole, devono essere accompagnati da un titolare di licenza.».

(53) Comma abrogato dall'*art. 11, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*.

(54) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*.

Art. 11

Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per i residenti all'estero ⁽⁵⁵⁾.

1. I cittadini italiani residenti all'estero possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva muniti dell'attestazione di versamento della tassa di concessione prevista per la licenza di pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provincia.

2. I pescatori stranieri residenti all'estero possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva se in possesso dell'attestazione di versamento della tassa di concessione per licenza di pesca di tipo D, di cui al *decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230*, con validità di mesi tre, da esibire unitamente a un documento di identità.

(55) Articolo così sostituito dall'*art. 3, L.R. 13 marzo 2009, n. 4*. Il testo originario era così formulato: «Art. 11. Licenza di pesca per i residenti all'estero. 1. I cittadini italiani residenti

all'estero possono richiedere la licenza di pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella Provincia.

2. Per i pescatori stranieri valgono le disposizioni di rilascio dell'apposita licenza di pesca di tipo D, di cui al [decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230](#).».

Art. 11-bis

Permessi temporanei di pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico ⁽⁵⁶⁾.

1. Il regolamento regionale di cui all'articolo 7 deve prevedere le modalità, i criteri e gli oneri per il rilascio di permessi temporanei all'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico per cittadini italiani e stranieri, con validità non superiore ai quindici giorni. Il rilascio di detti permessi è a titolo oneroso. Gli importi sono introitati dalla Regione e destinati ad interventi in materia di pesca dilettantistico-sportiva ⁽⁵⁷⁾.

(56) Articolo aggiunto dall'[art. 12, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9](#).

(57) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 11, L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#).

Art. 11-ter

Scale di risalita ⁽⁵⁸⁾.

1. I concessionari di derivazioni idriche che interrompono la continuità fluviale e di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto anche esistente che ostacola la risalita delle varie specie ittiche, sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di risalita quale assolvimento degli obblighi ittiogenici di cui al [regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604](#) "Testo unico delle leggi sulla pesca", fatti salvi casi di esclusione stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 7. Gli elaborati progettuali relativi devono essere sottoposti a preventivo parere di congruità della Giunta regionale. Per gli impianti già realizzati, la Giunta regionale dispone una apposita ricognizione indicando per quelli privi di scala di risalita la tipologia ed il termine entro il quale il concessionario deve provvedere.

I concessionari di opere idroelettriche e di derivazioni idriche sono tenuti al rispetto dell'obbligo del rilascio del deflusso minimo vitale ⁽⁵⁹⁾.

(58) Articolo aggiunto dall'art. 13, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9.

(59) Comma così modificato prima dall'art. 56, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 74 della medesima legge) e poi dall'art. 1, comma 12 L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

Art. 12

Divieti ed obblighi.

1. Sono proibite la pesca con materiale esplosivo, con l'uso di corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione.
2. [I concessionari di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto che ostacola la risalita delle varie specie ittiche sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di monta. Gli elaborati progettuali relativi, ottenute le approvazioni ed autorizzazioni di legge, devono essere sottoposti a preventivo parere di congruità della Provincia. Per gli impianti già realizzati, la Provincia dispone una apposita ricognizione indicando per quelli privi di scala di monta la tipologia ed il termine entro il quale il concessionario deve provvedere] ⁽⁶⁰⁾.
3. È vietato collocare nei corsi o bacini d'acqua pubblica apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici, salvo che non si tratti di opere espressamente previste dalla legge.
4. È vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua in via di prosciugamento artificiale.
5. Nelle acque interne, zone A, B, C è vietato l'uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche.
6. È vietata l'immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica senza l'autorizzazione della Giunta regionale, salvo quanto disposto dal comma 1-bis dell'articolo 5-bis ⁽⁶¹⁾.

7. È fatto divieto di immettere e reimmettere dopo la cattura ogni esemplare di specie alloctona. Il regolamento regionale può prevedere eventuali deroghe su specie che hanno storicamente dimostrato carattere generale di non invasività o sovrapposizione ai patrimoni ittici originari ⁽⁶²⁾.

7-bis. È vietato detenere sul luogo di pesca tutte le esche proibite dal regolamento regionale ⁽⁶³⁾.

8. È fatto divieto di abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca, lungo le sponde dei corsi d'acqua e bacini lacustri.

8-bis. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole), sul luogo di pesca, sono proibiti il trasporto, la detenzione e l'uso come esca di pesce vivo, con l'eccezione delle acque del Fiume Po e del Canal Bianco in provincia di Rovigo. I soggetti che svolgono, ai sensi di legge, attività di ripopolamento delle acque sono autorizzati alla detenzione ed al trasporto di pesce vivo sul luogo di pesca ⁽⁶⁴⁾.

8-ter. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) è proibito l'uso di animali vertebrati come esca, ad esclusione del pesce morto ⁽⁶⁵⁾.

8-quater. Eventuali deroghe specifiche per le acque di minor pregio non soggette ad alcun vincolo ambientale e per le foci dei fiumi, possono essere stabilite dal regolamento quadro regionale con l'uso, come esca, di sole specie autoctone ⁽⁶⁶⁾.

(60) Comma abrogato dall'art. 14, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9.

(61) Comma prima sostituito dall'art. 4, L.R. 13 marzo 2009, n. 4 e poi così modificato dall'art. 14, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9 e dall'art. 1, comma 13, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30. Il testo precedente era così formulato: «6. È vietata l'immissione nelle acque interne di qualsiasi specie ittica senza l'autorizzazione della Provincia.».

(62) Comma così sostituito dall'art. 14, comma 3, L.R. 11 maggio 2015, n. 9. Il testo precedente era così formulato: «7. È fatto divieto di immettere luccioperche, siluri d'Europa e carassi nelle acque interne pubbliche della Regione e nelle acque private in comunicazione diretta con acque pubbliche. Sono invece consentiti l'immissione, il trasporto, il commercio e la detenzione del pescegatto vivo (*ictalurus melas*) di produzione nazionale.».

(63) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 4, L.R. 11 maggio 2015, n. 9 e poi così modificato dall'art. 1, comma 13, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

(64) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 3 febbraio 2020, n. 7. In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 14, comma 5, L.R. 11 maggio 2015, n. 9 e dall'art. 57, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18. Il testo precedente era così formulato: «8-bis. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) sono proibiti il trasporto e la detenzione sul luogo di pesca e l'uso come esca di pesce vivo.».

(65) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 5, L.R. 11 maggio 2015, n. 9 e poi così sostituito dall'art. 57, comma 2, L.R. 27 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 74 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «8-ter. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) è proibito l'uso di ogni animale vertebrato come esca.».

(66) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 5, L.R. 11 maggio 2015, n. 9.

Art. 13

Lunghezze minime di cattura.

1. Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono definite dal regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 1 ⁽⁶⁷⁾.

2. [Per le specie di trota marmorata, trota fario, temolo, gambero di fiume, le misure minime di cui al comma 1 possono essere modificate in modo restrittivo dalla Giunta regionale per motivi di protezione e tutela, o per periodi od ambiti determinati] ⁽⁶⁸⁾.

2-bis. [Per la specie di trota fario la misura di cui al comma 1, lettera c) può essere ridotta fino a 18 cm., dalla Giunta regionale, per motivi biologici o per periodi o àmbiti limitati] ⁽⁶⁹⁾.

3. Per le specie di origine marina valgono le misure indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

4. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda), mentre per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie.

5. Al fine di tutelare la fauna acquatica, la Giunta regionale ha facoltà di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a modificazioni delle misure di cattura dei pesci ⁽⁷⁰⁾.

(67) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 3 febbraio 2020, n. 7*. Il testo precedente era così formulato: «1. Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono le seguenti:

- a) trota di lago *Salmo trutta trutta*: cm 30;
- b) trota marmorata *Salmo trutta marmoratus*: cm 30;
- c) trota fario *Salmo trutta trutta*: cm 22;
- d) temolo *Thymallus thymallus*: cm 30;
- e) salmerino alpino *Salvelinus alpinus*: cm 22;
- f) pesce persico *Perca fluviatilis*: cm 20;
- g) pesce persico *Perca fluviatilis*, nei laghi e bacini lacustri: cm 12;
- h) tinca *Tinca tinca*: cm 25;
- i) carpa *Cyprinus carpio*: cm 30;
- l) barbo *Barbus plebejus*, cavedano *Leuciscus cephalus*, savetta *Chondrostoma soetta*, pigo *Rutilus pigus*: cm 20;
- m) luccio *Esox lucius*: cm 40;
- n) gambero di fiume *Austroptamobius pallipes italicus*: cm 10;
- o) anguilla *Anguilla anguilla*: cm 40.».

(68) Comma dapprima modificato dall'*art. 1, comma 14, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30* e poi abrogato dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 3 febbraio 2020, n. 7*.

(69) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 3 febbraio 2020, n. 7*. In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 23, L.R. 13 settembre 2001, n. 27* e dall'*art. 1, comma 14, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(70) Comma prima sostituito dall'*art. 5, L.R. 13 marzo 2009, n. 4* e poi così modificato dall'*art. 1, comma 14, lett. c), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*. Il testo originario era così formulato: «5. Al fine di tutelare la fauna acquatica, le Province hanno facoltà di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a restrizioni delle misure minime di cattura dei pesci.».

Art. 14

Periodi di proibizione della pesca.

1. Al fine di consentire uniformemente la corretta coltivazione delle acque, finalizzata in particolare alla salvaguardia e alla tutela delle

epoche di riproduzione ittica, la pesca è vietata nei seguenti periodi rispettivamente per:

- a) Salmonidi esclusa la trota iridea dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
- b) Temolo dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;
- c) Persico reale dal 1° aprile al 31 maggio;
- d) Tinca dal 15 maggio al 30 giugno;
- e) Carpa dal 15 maggio al 30 giugno;
- f) Luccio dal 1° gennaio al 31 marzo;
- g) [Gambero di fiume dal 1° ottobre al 30 giugno] ⁽⁷¹⁾;
- h) [Storione arcipenser naccarii dal 1° gennaio al 31 dicembre] ⁽⁷²⁾.

1-bis. Il prelievo delle seguenti specie è sempre vietato:

- a) Barbo canino (*Barbus caninus*);
- b) Barbo comune (*Barbus plebejus*);
- c) Scazzone (*Cottus gobio*);
- d) Lasca (*Chondrostoma genei*);
- e) Savetta (*Chondrostoma soetta*);
- f) Pigo (*Rutilus pigus*);
- g) Cheppia (*Alosa fallax*);
- h) Gobione (*Gobio gobio*);
- i) Spinarello (*Gasterosteus aculeatus*);
- j) Ghiozzo padano (*Padagogobius martensii*);
- k) Panzarolo (*Knipowitschia punctatissima*);
- l) Cobite comune (*Cobitis taenia*);

- m) Cobite mascherato (*Sabanejewia larvata*);
- n) Nono (*Aphanius fasciatus*);
- o) Ghiozzetto di laguna (*Knipowitschia panizzae*);
- p) Ghiozzetto cenerino (*Pomatoschistus canestrini*);
- q) Storione cobice (*Acipenser naccarii*);
- r) Storione comune (*Acipenser sturio*);
- s) Storione ladano (*Huso huso*);
- t) Lampreda padana (*Lampetra zanandreae*);
- u) Lampreda marina (*Petromyzon marinus*);
- v) Gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes italicus*);
- x) Pinna comune o Nacchera (*Pinna nobilis*);
- y) Dattero di mare (*Litophaga litophaga*) ⁽⁷³⁾.

2. Nelle acque classificate salmonicole la pesca sportiva e dilettantistica è vietata dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato del mese di marzo fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 31. Il regolamento quadro regionale può definire deroghe, per particolari esigenze territoriali finalizzate a consentire l'uniforme coltivazione delle acque in zona salmonicola con Regioni e Province autonome confinanti, relative alla data di apertura della pesca] . ⁽⁷⁴⁾

2-bis. Il divieto di cui al comma 2, per il periodo dall'ultimo lunedì di settembre al 31 ottobre, non sussiste per i salmonidi e i timallidi nelle zone dove si esercita il no-kill di cui all'articolo 5-bis e qualora la pesca avvenga con le sole esche artificiali munite di amo singolo privo di ardiglione ⁽⁷⁵⁾.

3. Il regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 1, tenuto anche conto delle eventuali indicazioni della Carta ittica regionale, può disporre l'integrazione in senso restrittivo dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche indicate nella elencazione di cui al comma 1, nonché per ulteriori specie ittiche di interesse conservazionistico o alieutico ⁽⁷⁶⁾.

4. In tutte le acque della Regione ove è consentita la pesca e la navigazione con il solo natante a remi, viene altresì consentito l'uso di uno o più motori elettrici fuoribordo alimentati con potenza complessiva nominale non superiore a 1 Kw, esclusivamente come ausilio alla gestione del natante, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di navigazione nelle acque interne ⁽⁷⁷⁾.

4-bis. È vietato l'uso del motore elettrico nel corso dell'azione di pesca ⁽⁷⁸⁾.

4-ter. È altresì consentita la pesca con l'uso del bellyboat ⁽⁷⁹⁾.

5. Nei periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi oggetto del divieto medesimo non possono essere commercializzati o trasportati, né venduti nei pubblici esercizi, salvo quanto previsto dall'*articolo 30 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604*.

(71) Lettera abrogata dall'*art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 3 febbraio 2020, n. 7*.

(72) Lettera abrogata dall'*art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 3 febbraio 2020, n. 7*.

(73) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 3 febbraio 2020, n. 7*.

(74) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 19 giugno 2014, n. 18*, dall'*art. 15, comma 1, lettera a) e dall'art. 15, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*.

(75) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 2, L.R. 19 giugno 2014, n. 18* e poi così modificato dall'*art. 15, comma 3, L.R. 11 maggio 2015, n. 9* e dall'*art. 58, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18*, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 74* della medesima legge).

(76) Comma dapprima modificato dall'*art. 1, comma 15, L.R. 7 agosto 2018, n. 30* e poi così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 3 febbraio 2020, n. 7*. Il testo precedente era così formulato: «3. Il regolamento regionale, tenuto conto delle indicazioni della Carta ittica, dispone l'integrazione dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche non indicate nella elencazione di cui al comma 1, purché autoctone. Per queste ultime sono consentite variazioni dei periodi di divieto, determinate in relazione ai tempi riproduttivi ad alta specificità degli ambienti in cui esse vivono.».

(77) Comma così sostituito prima dall'*art. 15, comma 4, L.R. 11 maggio 2015, n. 9* e poi dall'*art. 58, comma 2, L.R. 27 giugno 2016, n. 18*, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 74* della medesima legge). Il testo precedente l'ultima sostituzione era così formulato: «4. In tutte le acque della regione ove è consentita la pesca e la navigazione con il solo natante a remi, viene altresì consentito l'uso del motore elettrico fuoribordo alimentato con potenza non superiore a 12 V, esclusivamente per la navigazione, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di navigazione nelle acque interne.».

(78) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 5, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*.

(79) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 5, L.R. 11 maggio 2015, n. 9.

Art. 15

Vigilanza e ripopolamenti.

1. La Giunta regionale assicura la vigilanza sulle acque interne mediante il Servizio regionale di vigilanza di cui all'*articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30* "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017". Il Servizio regionale di vigilanza coordina inoltre le attività di vigilanza volontaria sulla pesca, effettuata dalle guardie giurate di cui all'*articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604* ⁽⁸⁰⁾.

1-bis. Spetta alla Giunta regionale la nomina degli agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca, di cui all'*articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4* "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'*articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96* ⁽⁸¹⁾.

1-ter. È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale degli agenti giurati di vigilanza sulla pesca nel quale sono iscritti, previa partecipazione ad appositi corsi di formazione, gli agenti giurati di cui al comma 1-bis. La Giunta regionale disciplina le modalità d'iscrizione e di tenuta del registro ⁽⁸²⁾.

2. Il materiale ittico da immettere nelle acque della Regione per ripopolamento e per l'assolvimento degli obblighi ittiogenici deve provenire da allevamenti dichiarati indenni da malattie ai sensi delle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia ⁽⁸³⁾.

(80) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 16, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30. Il testo precedente era così formulato: «1. Le Province assicurano la vigilanza sulle acque dei rispettivi territori di competenza e coordinano anche l'attività di vigilanza volontaria sulla pesca, effettuata dalle guardie giurate di cui all'*articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604*.».

(81) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9, modificato dall'art. 59, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 74 della medesima legge) e poi così sostituito dall'art. 1, comma 16, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30. Il testo precedente era così formulato: «1-bis. Le guardie giurate ittiche volontarie possono avere anche competenza di vigilanza ambientale e il loro mandato si estende all'intero territorio provinciale. Per acquisire tale stato giuridico è necessaria la partecipazione a corsi di formazione, il superamento di apposito esame e l'inserimento nell'apposito registro

provinciale. Le Province possono sottoscrivere accordi per attività interprovinciale di vigilanza. Con legge regionale sono definite le competenze di vigilanza ambientale in materia di pesca in capo alle guardie giurate ittiche volontarie.».

(82) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. c), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

(83) Comma così modificato dall'art. 1, comma 16, lett. d), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

Art. 16

Norme di salvaguardia ⁽⁸⁴⁾.

1. [La Provincia, al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita, può vietare o limitare l'esercizio della pesca dilettantistica, sportiva e professionale per periodi e località determinati, anche su richiesta dei titolari di concessioni di diritto di pesca] ⁽⁸⁵⁾.

1-bis. [La Provincia sospende il rilascio di nuove licenze di pesca professionale in zona B fino alla ridefinizione delle Carte ittiche provinciali ai sensi della lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 7] ⁽⁸⁶⁾.

2. Il Presidente della Giunta regionale, ove circostanze eccezionali lo richiedano, può disporre divieti o limitazioni all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente o di salvaguardare la popolazione ittica ⁽⁸⁷⁾.

3. Chiunque ponga in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d'acqua, purché non adibito ad acquacoltura o pesca sportiva di cui ai successivi articoli, deve darne avviso alla Giunta regionale e, per le acque in concessione, anche al concessionario, trenta giorni prima dell'evento, fatti salvi i motivi di urgenza e non prevedibili disciplinati dal regolamento regionale, secondo le norme di carattere generale impartite dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 7 del *regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486*, come modificato dall'articolo 45 del *decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987*, al fine di assicurare il recupero degli animali acquatici. Lo stesso deve inoltre presentare alla Giunta regionale il piano dell'intervento, al fine di limitare il più possibile il periodo di asciutta completa o incompleta, coerentemente con le opere da eseguire. Alle relative operazioni provvede la Struttura regionale competente in materia di pesca, anche con l'uso di apparecchiature elettriche, in

collaborazione con le associazioni di pesca o con personale allo scopo delegato ⁽⁸⁸⁾.

3-bis. Gli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico assicurate dalla Giunta regionale o dagli eventuali concessionari ai sensi della presente legge e ai fini della carta ittica sono a carico del richiedente l'intervento ⁽⁸⁹⁾.

4. Il danneggiamento del patrimonio ittico comporta l'onere, a carico del responsabile, del risarcimento del danno che è valutato dalla Giunta regionale ⁽⁹⁰⁾.

(84) Vedi, anche il *D.P.G.R. 28 ottobre 2018, n. 138*.

(85) Comma prima modificato dall'*art. 17, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9* e dall'*art. 60, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18*, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 74 della medesima legge*) e poi abrogato dall'*art. 1, comma 17, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(86) Comma aggiunto dall'*art. 14, comma 1, lettera c), L.R. 2 aprile 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1, della medesima legge*), e poi abrogato dall'*art. 60, comma 2, L.R. 27 giugno 2016, n. 18*, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 74 della medesima legge*).

(87) Vedi, al riguardo, il *D.P.G.R. 18 maggio 2012, n. 91*.

(88) Comma così modificato prima dall'*art. 17, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9* e poi dall'*art. 1, comma 17, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(89) Comma aggiunto dall'*art. 6, L.R. 13 marzo 2009, n. 4* e poi così modificato dall'*art. 1, comma 17, lett. c), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(90) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 17, lett. d), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

Art. 17

Diritti esclusivi di pesca.

1. Fatti salvi i diritti esclusivi di pesca riconosciuti alle Province dall'*articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, l'espropriazione dei rimanenti diritti esclusivi può essere disposta dalla Giunta regionale in conformità alle norme sugli espropri per pubblica utilità ⁽⁹¹⁾.

2. Al fine del riconoscimento in ogni ambito provinciale dei diritti esclusivi di pesca, fatti salvi quelli riconosciuti alle Province, tutti i soggetti interessati sono tenuti, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza, a darne comunicazione al Presidente della Provincia esibendo la documentazione probatoria.
3. Gli elenchi aggiornati devono essere resi pubblici dalla Giunta regionale ogni anno ⁽⁹²⁾.
4. Per il mantenimento dei diritti esclusivi di pesca i titolari devono comunicare alla Struttura regionale competente in materia di pesca, secondo le modalità dalla stessa determinate, un piano di programmazione produttiva delle zone interessate nel quale sono specificate le zone di protezione, i ripopolamenti programmati e il numero delle guardie giurate addette alla vigilanza ⁽⁹³⁾.
5. Sono fatti salvi gli effetti degli elenchi predisposti ai sensi dell'*articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50*.

(91) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 18, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(92) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 18, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

(93) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 18, lett. c), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*. Il testo precedente era così formulato: «4. Per il mantenimento dei diritti esclusivi di pesca la Provincia deve richiedere ai titolari un piano di programmazione produttiva delle zone interessate nel quale devono essere specificate le zone di protezione, i ripopolamenti programmati e il numero delle guardie giurate addette alla vigilanza.».

Art. 18

Esercizio della pesca in acque di bonifica.

1. L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica è ovunque consentito ad eccezione dei tratti d'acqua di cui al comma 2.
2. Gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione o, comunque, di bonifica, possono chiedere alla Giunta regionale di vietare la pesca nei tratti di corsi d'acqua in prossimità di impianti nei quali l'esercizio della pesca può arrecare danno alle strutture idrauliche ⁽⁹⁴⁾.

3. La Giunta regionale si pronuncia sulle domande entro trenta giorni, trascorsi i quali la richiesta di divieto si intende accolta ⁽⁹⁵⁾.

4. I tratti dei corsi d'acqua nei quali è vietato l'esercizio della pesca devono essere tabellati a cura degli enti di cui al comma 2.

5. Nelle acque di cui al comma 4, il materiale ittico esistente, per fini ittigenici e di ripopolamento, può essere catturato d'intesa con gli enti di bonifica competenti, da personale allo scopo incaricato dalla Giunta regionale ⁽⁹⁶⁾.

(94) Comma così modificato dall'art. 1, comma 19, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

(95) Comma così modificato dall'art. 1, comma 19, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

(96) Comma così modificato dall'art. 1, comma 19, lett. c), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

Art. 19

Accessi.

1. È sempre consentito l'accesso ed il passaggio alle acque pubbliche per l'esercizio della pesca e per le attività ad essa connesse, purché non arrechi danno alle colture agricole in atto ed alle attività di acquacoltura.

Art. 19-bis

Imprenditore ittico ⁽⁹⁷⁾.

1. L'imprenditore ittico è il soggetto che esercita, professionalmente in forma singola o associata, in forma societaria o cooperativistica - consortile, l'attività di pesca professionale ai sensi dell'articolo 24. L'imprenditore ittico è altresì il soggetto che esercita in forma singola o associata l'attività di acquacoltura come disciplinata dall'articolo 20 della presente legge.

2. Ad ogni fine di legge e salvo disposizioni maggiormente favorevoli, l'imprenditore ittico viene equiparato all'imprenditore agricolo.

3. Il soggetto esercitante alcuna delle attività di cui ai commi precedenti ed avente una età non superiore a quaranta anni si considera giovane imprenditore ittico.

4. Ai fini dell'applicazione delle vigenti normative in favore dell'imprenditoria giovanile, si considerano imprese ittiche giovanili le imprese costituite:

a) in forma di società semplici, in nome collettivo e cooperative ove almeno i due terzi dei soci abbiano età inferiore a quaranta anni;

b) in forma di società in accomandita semplice, ove almeno il socio accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui alla lettera a);

c) le società di capitali di cui i giovani imprenditori ittici detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani imprenditori ittici.

(97) Articolo aggiunto dall'art. 18, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9.

Art. 20

Attività di acquacoltura.

1. Ai fini della presente legge, l'acquacoltura è l'allevamento di varie specie acquatiche fino all'età adulta o per un periodo limitato del ciclo biologico, con finalità alimentari, ornamentali o di ripopolamento.

2. Sono da considerare indigene le specie di molluschi eduli lamellibranchi che per trapiantazione indotta artificialmente dall'uomo, anche a seguito di prove sperimentali condotte in epoca antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, si siano insediate in forma permanente e tali da rivestire interesse economico nell'allevamento e sfruttamento da parte delle categorie dei produttori interessati.

Art. 21*Sperimentazione in materia di pesca e di acquacoltura.*

1. La Giunta regionale promuove l'attività di sperimentazione in materia di pesca e acquacoltura ⁽⁹⁸⁾.

(98) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 20, L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

Art. 22*Autorizzazioni a scopo acquacoltura* ⁽⁹⁹⁾.

1. Le autorizzazioni a scopo di acquacoltura sono rilasciate dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere favorevole dell'organo competente per l'occupazione dello spazio acqueo. Le modalità di rilascio di tali autorizzazioni sono previste dal regolamento regionale, di cui all'articolo 7 della presente legge. Le autorizzazioni devono prevedere le modalità di contenimento degli impatti di carattere paesaggistico e fisico-chimico sull'ambiente fluviale, e di alterazione degli alvei.

(99) Articolo prima modificato dall'*art. 19, L.R. 11 maggio 2015, n. 9* e poi così sostituito dall'*art. 1, comma 21, L.R. 7 agosto 2018, n. 30*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 22 - Concessioni a scopo di acquacoltura. 1. Le concessioni a scopo di acquacoltura sono rilasciate dalla Provincia previa acquisizione del parere favorevole dell'organo competente per l'occupazione dello spazio acqueo. Le modalità di rilascio di tali concessioni sono previste dai regolamenti provinciali che devono prevedere la riduzione di ogni impatto paesaggistico sull'ambiente fluviale, fisico-chimico e di alterazione degli alvei.».

Art. 23

Disposizioni per gli impianti di acquacoltura.

1. Negli impianti di acquacoltura non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, ivi comprese quelle relative ai regolamenti provinciali.
2. Gli scarichi degli impianti di acquacoltura devono osservare i parametri di emissione previsti dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale ⁽¹⁰⁰⁾.
3. [Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli impianti esistenti devono essere adeguati alla prescrizione di cui al comma 2 con le esenzioni stabilite dalla Giunta regionale in funzione della qualità delle acque allo scarico] ⁽¹⁰¹⁾.
4. In attesa di una disciplina specifica in materia di acquacoltura, nella realizzazione di nuovi impianti non è consentita l'esportazione dei materiali di risulta provenienti dalle relative escavazioni.

(100) Comma così sostituito dall'*art. 19, comma 1, L.R. 25 febbraio 2005, n. 5*. Il testo originario era così formulato: «2. Gli impianti di acquacoltura di nuova costruzione devono essere dotati di apposite vasche di decantazione.».

(101) Comma abrogato dall'*art. 19, comma 2, L.R. 25 febbraio 2005, n. 5*.

Art. 24

Definizione di pesca professionale.

1. La pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, esercitata in forma esclusiva o prevalente, consistente nella cattura di organismi acquatici viventi al fine della loro commercializzazione ⁽¹⁰²⁾.
2. La pesca professionale non è consentita nella zona A.

(102) Comma così sostituito dall'*art. 20, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*. Il testo precedente era così formulato: «1. La pesca professionale è l'attività economica che viene esercitata in forma esclusiva o prevalente, e consiste nella cattura di pesci, molluschi, crostacei, anellidi e alghe al fine della loro commercializzazione. Tale attività assume carattere prioritario

nell'utilizzo e pianificazione del territorio, in particolare per quella esercitata nelle lagune regionali.».

Art. 24-bis

Attività connesse alla pesca professionale ⁽¹⁰³⁾.

1. L'imprenditore ittico, mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, può essere autorizzato ad esercitare le seguenti attività connesse all'esercizio della pesca professionale ⁽¹⁰⁴⁾:

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico - ricreativo, denominata pesca turismo, così come disciplinato dalla [legge regionale 10 agosto 2012, n. 28](#) "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario";

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata ittiturismo così come disciplinato dalla [legge regionale 10 agosto 2012, n. 28](#);

c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione, purché non prevalenti rispetto all'attività d'impresa ⁽¹⁰⁵⁾;

d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero, purché non prevalenti rispetto all'attività d'impresa ⁽¹⁰⁶⁾.

(103) Articolo aggiunto dall'[art. 21, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9](#).

(104) Alinea così modificato dall'[art. 61, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18](#), a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 74 della medesima legge](#)).

(105) Lettera così modificata dall'[art. 61, comma 2, L.R. 27 giugno 2016, n. 18](#), a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 74 della medesima legge](#)).

(106) Lettera così modificata dall'*art. 61, comma 2, L.R. 27 giugno 2016, n. 18*, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 74 della medesima legge*).

Art. 25

Esercizio della pesca professionale ⁽¹⁰⁷⁾.

1. L'esercizio della pesca professionale è subordinato al possesso della licenza di pesca di categoria A. I pescatori di professione esercitano la propria attività esclusivamente con gli attrezzi consentiti ed indicati nel regolamento regionale ⁽¹⁰⁸⁾.
2. Ciascun soggetto esercente l'attività di pesca professionale dovrà essere inquadrato, ai fini previdenziali ed assistenziali, in una delle categorie professionali previste dalle vigenti normative di settore.
3. Il pescatore di professione può essere autorizzato dalla Giunta regionale ad operare sui corsi d'acqua, sulla base delle indicazioni fornite dalla Carta ittica, per il contenimento di particolari specie acquatiche ⁽¹⁰⁹⁾.
4. Il pescatore di professione può essere incaricato ad operare sui corsi d'acqua per il contenimento di particolari specie invasive aliene, in qualsiasi zona.

(107) Articolo così sostituito dall'*art. 22, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 25. Esercizio della pesca professionale. 1. L'esercizio della pesca professionale è subordinato al possesso della licenza di pesca di categoria A, ed è riservato ai pescatori iscritti negli elenchi di cui alla *legge 13 marzo 1958, n. 250*, che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, con tutti gli attrezzi consentiti ed indicati nei regolamenti provinciali.

2. Ciascun pescatore, entro tre mesi dalla data di rilascio della licenza, pena il ritiro della medesima, è tenuto a dare prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui al comma 1, ovvero a presentare dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'*articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15*, con cui attesti di avere inoltrato alla Commissione di cui all'*articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 250*, richiesta di iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione e di essere in attesa di acquisire la prova dell'avvenuta iscrizione.

3. Trascorsi novanta giorni dalla data della sottoscrizione della dichiarazione di cui al comma 2 non avendo acquisito la prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione, la Provincia provvede al ritiro della licenza di pesca.

4. Il pescatore di professione autonomo in possesso di licenza di categoria A, può essere annualmente riconfermato negli elenchi di cui alla *legge 13 marzo 1958, n. 250*, qualora, oltre

alla relativa documentazione, provi l'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali. Per i pescatori soci di cooperative costituite per atto pubblico, il pagamento dei contributi previdenziali deve essere attestato da dichiarazioni sottoscritte dai presidenti delle cooperative ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1968, n. 15.».

(108) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 22, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.*

(109) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 22, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.*

Art. 26

Pescatori marittimi.

1. I pescatori di professione iscritti nell'apposito registro dei pescatori marittimi in possesso della licenza marittima prevista dall'*articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41*, possono ottenere la licenza di pesca di categoria A senza l'obbligo di iscrizione nell'elenco dei pescatori di professione nelle acque interne.

2. Il pescatore in possesso della licenza conseguita ai sensi del comma 1, può esercitare l'attività di pesca sull'imbarcazione per la quale è stata rilasciata, da parte dell'autorità marittima, la relativa licenza di pesca.

Art. 27

Apprendisti e collaboratori dei pescatori di professione.

1. Nelle acque interne i pescatori, dal sedicesimo fino al compimento del diciottesimo anno di età, possono ottenere dalla Giunta regionale la licenza di pesca di categoria A, purché siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro ⁽¹¹⁰⁾.

2. Il rilascio della licenza avviene su domanda di chi esercita la potestà sul minore ed è comunicato agli uffici di collocamento territorialmente competenti.

3. Sulla licenza di pesca deve essere apposta la dizione apprendista ed essere annotato il nominativo del pescatore di professione maggiorenne con il quale collabora nell'esercizio dell'attività. L'apprendista non può esercitare la pesca in forma autonoma.

(110) Comma prima sostituito dall'*art. 23, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9* e poi così modificato dall'*art. 1, comma 23, L.R. 7 agosto 2018, n. 30*. Il testo precedente era così formulato: «1. Nelle acque interne i pescatori, dal quattordicesimo fino al compimento del diciottesimo anno di età, possono ottenere dalle Province la licenza di pesca di categoria A, senza l'obbligo di iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla *legge 13 marzo 1958, n. 250*, purché siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro.».

Art. 27-bis

Commissione consultiva regionale per la pesca professionale e l'acquacoltura ⁽¹¹¹⁾.

1. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva regionale per la pesca e l'acquacoltura quale organo consultivo, propulsivo e di concertazione tra eventuali controinteressati, per le tematiche afferenti alla pesca professionale e all'acquacoltura.

2. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale delegato alle materie della pesca e dell'acquacoltura, il quale la convoca qualora venga a conoscenza di circostanze, fatti, atti o procedimenti di autorità pubbliche o di soggetti privati che possano avere una significativa ricaduta sulle attività produttive della pesca e dell'acquacoltura esercitate nel territorio della Regione.

3. La Commissione è composta da:

a) Dirigente della struttura regionale competente per le materie della pesca e dell'acquacoltura, ovvero da altro funzionario regionale da lui delegato, con funzioni di vice-presidenza vicaria;

b) rappresentanti regionali delle associazioni datoriali di categoria della pesca e dell'acquacoltura riconosciute a livello nazionale ed aventi effettiva rappresentatività delle imprese e delle cooperative operanti all'interno del territorio regionale.

4. Il Presidente può altresì invitare a partecipare ai lavori della Commissione anche:

a) il responsabile dell'Osservatorio socio-economico della pesca e dell'acquacoltura, ovvero da altro funzionario da lui delegato;

b) un rappresentante della Direzione Marittima delle Capitanerie di Porto, competente per territorio;

c) ogni altro rappresentante di autorità o amministrazioni pubbliche o di enti privati che si rendesse opportuno interpellare in ragione del ruolo o dell'interesse rispetto alla tematica inserita all'ordine del giorno per la discussione.

5. La Commissione, all'esito dei lavori, può esprimere pareri o documenti d'indirizzo che, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di atti amministrativi di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), saranno trasmessi ai soggetti pubblici o privati controinteressati per il tramite della struttura regionale competente per le materie della pesca e dell'acquacoltura, la quale riveste funzioni di supporto tecnico e di segreteria.

6. La Commissione opera senza oneri a carico del bilancio regionale.

(111) Articolo aggiunto dall'[art. 24, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9](#).

Art. 27-ter

Consulta regionale per la pesca dilettantistica e sportiva ⁽¹¹²⁾.

1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la pesca dilettantistica e sportiva quale organo consultivo e di indirizzo per le tematiche afferenti alla pesca dilettantistica e sportiva, esercitate nel territorio regionale.

2. La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale delegato alla materia della pesca dilettantistica e sportiva ed è composta dai rappresentanti delle associazioni della pesca dilettantistica e sportiva maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate con successivo provvedimento di Giunta regionale.

3. La Consulta opera senza oneri a carico del bilancio regionale.

(112) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 24, L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

Art. 27-quater

Interventi a sostegno della pesca dilettantistica e sportiva ⁽¹¹³⁾.

1. La Giunta regionale è autorizzata, sulla base di apposito bando, a concedere contributi a favore delle associazioni dei pescatori dilettantistico-sportivi e amatoriali riconosciute a livello nazionale o regionale, destinati a finanziare interventi aventi ricaduta nel territorio regionale finalizzati alla tutela e alla preservazione del patrimonio ittico e ambientale regionale, al contrasto del fenomeno del bracconaggio ittico, a favorire la divulgazione e la conoscenza delle normative di riferimento, nonché alla gestione delle specie invasive e dannose.

(113) Articolo aggiunto dall'art. 9, comma 1, L.R. 25 novembre 2019, n. 44, a decorrere dal 29 novembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1, della medesima legge).

Art. 28

Pesca sportiva e dilettantistica.

1. La pesca sportiva e dilettantistica è l'attività esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro.

2. La pesca subacquea è consentita ai titolari di licenza di categoria B, esclusivamente in apnea, senza l'uso di apparecchi di respirazione, nelle località e con le limitazioni previste dal regolamento regionale, ed è proibita nella zona A ⁽¹¹⁴⁾.

3. La pesca subacquea può essere effettuata soltanto da un'ora dopo la levata del sole ad un'ora prima del tramonto.

(114) Comma così modificato dall'art. 1, comma 25, L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

Art. 29

Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private.

1. L'esercizio della pesca dilettantistica sportiva, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua, esistenti all'intero di proprietà private, non è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 13 e 14.
2. L'autorizzazione alla gestione degli impianti viene rilasciata dalla Giunta regionale ai titolari ovvero ai conduttori, con le modalità stabilite dal regolamento regionale ⁽¹¹⁵⁾.
3. All'interno degli impianti di acquacoltura e piscicoltura la Giunta regionale può altresì autorizzare l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 in bacini all'uopo predisposti ⁽¹¹⁶⁾.
4. Dagli impianti di cui al presente articolo non può essere prelevato alcun esemplare ancora in vita né immesso in acque pubbliche alcun soggetto appartenente a specie alloctone e specie autoctone ⁽¹¹⁷⁾.

⁽¹¹⁵⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 26, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30. Il testo precedente era così formulato: «2. L'autorizzazione alla gestione degli impianti viene rilasciata dalla Provincia ai titolari ovvero ai conduttori, con le modalità stabilite dai regolamenti provinciali.».

⁽¹¹⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 1, comma 26, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

⁽¹¹⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 62, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 74 della medesima legge)

Art. 30

Concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica ⁽¹¹⁸⁾.

1. La Giunta regionale può rilasciare concessioni di pesca ad enti pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla federazione del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ⁽¹¹⁹⁾.

2. La concessione deve essere assentita di norma per zone omogenee, individuate dalla Carta ittica.

3. La durata della concessione e gli obblighi del concessionario sono fissati nel disciplinare di concessione.

4. La Giunta regionale verifica e approva la congruità dello statuto tipo delle associazioni concessionarie ai criteri per il rilascio della concessione, che deve avere finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici autoctoni e di tutto l'ecosistema, teso alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale ⁽¹²⁰⁾.

4-bis. Il concessionario deve garantire la vigilanza ittica ⁽¹²¹⁾.

4-ter. I richiedenti delle concessioni devono presentare in allegato alla richiesta di concessione un piano di riqualificazione fluviale da attuarsi sul corpo idrico che si intende gestire, strutturato sulle esigenze ecologiche del territorio ⁽¹²²⁾.

4-quater. Le polizze assicurative stipulate dai concessionari a favore dei soci, per l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva nelle zone gestite, devono avere valenza in tutto il territorio regionale ⁽¹²³⁾.

(118) Per la proroga delle concessioni di cui al presente articolo vedi l'art. 2, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

(119) Comma così modificato dall'art. 1, comma 27, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

(120) Comma prima sostituito dall'art. 25, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9 e poi modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30. Il testo precedente era così formulato: «4. La Provincia approva lo statuto tipo delle associazioni concessionarie.».

(121) Comma aggiunto dall'art. 25, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9.

(122) Comma aggiunto dall'art. 25, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9.

(123) Comma aggiunto dall'art. 25, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9 a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25, comma 3, della medesima legge).

Art. 31

Gare e manifestazioni di pesca sportiva.

1. Le gare a carattere agonistico e le manifestazioni di pesca sportiva sono soggette all'autorizzazione della Giunta regionale ⁽¹²⁴⁾.

2. Le gare di pesca a carattere agonistico sono effettuate secondo i regolamenti di cui alla *legge 16 febbraio 1942, n. 426*. Le altre manifestazioni aventi finalità ricreative e di aggregazione sociale organizzate a livello locale, sono svolte secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale ⁽¹²⁵⁾.

3. I concorrenti ammessi alle gare ed alle manifestazioni di pesca sportiva regolarmente autorizzate possono partecipare alle medesime anche se sono privi del tesserino regionale di cui all'articolo 9. Le gare e le manifestazioni di pesca sportiva autorizzate sono sospese qualora gli organizzatori non adempiano alle prescrizioni indicate nel regolamento regionale ⁽¹²⁶⁾.

4. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua i campi di gara fissi che possono essere dati in concessione ⁽¹²⁷⁾.

4-bis. [Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia attua il censimento dei campi di gara fissi di cui al comma 4] ⁽¹²⁸⁾.

5. Nei campi di gara di cui al comma 4, la Giunta regionale può autorizzare manifestazioni agonistiche, nonché l'esercizio della pesca sportiva anche in periodi di proibizione della pesca adottando idonea regolamentazione ⁽¹²⁹⁾.

5-bis. In occasione di manifestazioni agonistiche e nei campi gara di cui al comma 2, è possibile trattenere il pescato in appositi contenitori al fine di consentirne la sopravvivenza, senza osservanza dei periodi di divieto, di misura e di specie per il loro eventuale rilascio al termine della competizione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7 ⁽¹³⁰⁾.

5-ter. Nei campi gara di cui al comma 2, adibiti alla pesca dei salmonidi ed oggetto di apposita immissione ai fini della competizione, può essere fatta deroga di misura, di quantitativo e di periodo, fatta salva la tutela dei patrimoni ittici originari ⁽¹³¹⁾.

- (124) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 28, lett. a), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.
- (125) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 28, lett. b), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.
- (126) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 28, lett. c), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.
- (127) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 28, lett. d), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*. Il testo precedente era così formulato: «4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia si dota di uno o più campi di gara fissi che possono essere dati in concessione.».
- (128) Comma aggiunto dall'*art. 26, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9* e poi abrogato dall'*art. 1, comma 28, lett. e), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.
- (129) Comma così modificato prima dall'*art. 4, L.R. 30 giugno 2006, n. 10* e poi dall'*art. 1, comma 28, lett. f), L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.
- (130) Comma aggiunto dall'*art. 26, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*.
- (131) Comma aggiunto dall'*art. 26, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9*.

Art. 32 *Tabelle.*

1. I titolari di concessioni ed autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge devono provvedere all'installazione di tabelle nei luoghi indicati dai relativi provvedimenti, nonché a chiudere, con griglie fisse su manufatto murario, i punti di entrata e di uscita delle acque utilizzate nell'impianto ai fini della tutela dell'impianto stesso, ai sensi dell'*articolo 33 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604*.

2. Misure, caratteristiche e modi di apposizione delle tabelle e caratteristiche tecniche delle chiusure e griglie sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 33*Sanzioni amministrative.*

1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza di tipo "B" con i mezzi consentiti per la medesima è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 350,00 ⁽¹³²⁾.

1-bis. Per le violazioni di cui all'articolo 25, comma 1 della presente legge concernenti l'utilizzo di attrezzi per la pesca professionale senza il possesso di licenza di tipo "A" o per chi esercita la pesca in possesso di regolare licenza di tipo "A" nelle acque in cui tale attività è vietata, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00. Tale sanzione è raddoppiata qualora l'attività di pesca sia esercitata con reti di lunghezza superiore a metri 50 considerate in un unico tratto o frazioni di esso, con natante. È inoltre disposta l'immediata confisca del prodotto pescato, il sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca. Qualora le violazioni di cui al presente comma fossero reiterate nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca ⁽¹³³⁾.

1-ter. Il titolare di licenza professionale e dilettantistica valida che sia in regola con i versamenti dovuti ma non sia in grado di esibire la licenza medesima, può sanare la propria posizione mediante l'esibizione dell'avvenuto versamento entro 5 giorni dalla contestazione. Il titolare di licenza professionale valida che non sia in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso ⁽¹³⁴⁾.

2. Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40,00 a euro 200,00. La medesima sanzione si applica anche a coloro che violano gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 5 ⁽¹³⁵⁾.

3. Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge, dei regolamenti e provvedimenti regionali in materia di pesca, dei provvedimenti in materia di pesca della Provincia di Belluno per il

territorio di competenza, del *regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604*, del Reg. 22 novembre 1914, n. 1486 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00. In caso di cattura abusiva di timallidi, salmonidi ed esocidi la sanzione viene aumentata di euro 20,00 per capo. Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, del regolamento regionale, sulle misure minime di cattura, sui periodi e luoghi di proibizione della pesca e sul numero di catture consentito per singola specie, nonché l'omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale e su quello di cui all'articolo 9, comma 5 ⁽¹³⁶⁾.

4. Per le infrazioni al divieto di esercitare la pesca dei molluschi, senza l'autorizzazione prevista nel regolamento regionale, fatta salva la denuncia alle competenti autorità giudiziarie per i provvedimenti di rispettiva competenza, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, oltre alla confisca del prodotto pescato ed al sequestro dei mezzi utilizzati per la pesca e dell'imbarcazione. Il materiale ittico vivo pescato è immediatamente immesso in acqua ⁽¹³⁷⁾.

4-bis. Qualora la violazione di cui al comma 4 fosse reiterata nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nell'importo da euro 2.000,00 a euro 10.000,00; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione e dell'attrezzatura da pesca ⁽¹³⁸⁾.

5. Per le violazioni di cui all'articolo 11-ter, concernente l'obbligo di costruzione e mantenimento della funzionalità di scale di risalita, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000,00 a euro 20.000,00, mentre per le violazioni di cui all'articolo 12, comma 6, relativo all'obbligatorietà dell'autorizzazione della Giunta regionale per qualsiasi semina o reimmissione di materiale ittico, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00, sanzione triplicata qualora la semina o reimmissione non autorizzata riguardi specie ittiche non autoctone ⁽¹³⁹⁾.

5-bis. Non è sanzionabile la reintroduzione in acqua dei pesci appartenenti a specie autoctone catturati durante l'attività di pesca sullo stesso luogo e nell'arco della stessa giornata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7 ⁽¹⁴⁰⁾.

6. Per le violazioni di cui all'articolo 16, comma 3, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno arrecato e la denuncia all'autorità competente viene stabilita la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 7.000,00 ⁽¹⁴¹⁾.

7. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l'uso di corrente elettrica e sostanze atte a stordire il pesce, tossiche, inquinanti o anestetiche, con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica, oltre alle eventuali sanzioni penali ed amministrative e al risarcimento del danno, è disposta dalla Giunta regionale la revoca della licenza di pesca e la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a sette anni; è disposta inoltre l'immediata confisca del prodotto pescato e il sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi e strumenti e attrezzi utilizzati per la pesca e il sequestro dei mezzi utilizzati per il trasporto del pesce ⁽¹⁴²⁾.

8. La sospensione della licenza di pesca prevista dall'*articolo 22-ter del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604* viene applicata nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte, nel corso dello stesso anno solare.

8-bis. Per coloro che esercitano la pesca dilettantistico sportiva e incorrono nelle infrazioni di cui al comma 7 ovvero sono stati contravvenzionati per tre volte nel corso dello stesso anno solare, la Giunta regionale dispone la sospensione dell'esercizio della pesca rispettivamente per un periodo di tempo da tre a cinque anni e di un anno ⁽¹⁴³⁾.

9. Le sanzioni principali ed accessorie previste dal presente articolo sono soggette alle procedure disciplinate dalla *legge 24 novembre 1981, n. 689* ⁽¹⁴⁴⁾.

10. [La Giunta regionale è tenuta ad impiegare le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa a fini di tutela del patrimonio ittico, di ripopolamento e di vigilanza] ⁽¹⁴⁵⁾.

11. Chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzature non consentite è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con criteri di proporzionalità a norma dell'*articolo 10, primo comma della legge n. 689 del 1981*.

(132) Comma così sostituito dall'[art. 27, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9](#). Il testo precedente era così formulato: «1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza prescritta, ovvero, sia munito di licenza di tipo diverso da quello prescritto per il tipo di pesca esercitato, ovvero, con la licenza scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 600.000. Il titolare di licenza valida che non sia in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso.».

(133) Comma aggiunto dall'[art. 27, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9](#) e poi così modificato dall'[art. 63, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18](#), a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 74 della medesima legge](#)).

(134) Comma aggiunto dall'[art. 27, comma 2, L.R. 11 maggio 2015, n. 9](#).

(135) Comma così modificato dall'[art. 7, comma 1, lettera a\), L.R. 13 marzo 2009, n. 4](#) e dall'[art. 27, comma 3, L.R. 11 maggio 2015, n. 9](#).

(136) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1, lettera a\), L.R. 3 febbraio 2020, n. 7](#). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'[art. 7, comma 1, lettera b\), L.R. 13 marzo 2009, n. 4](#), dall'[art. 27, comma 4, lettere a\) e b\), L.R. 11 maggio 2015, n. 9](#) e dall'[art. 1, comma 29, lett. a\), L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#).

(137) Comma così modificato dall'[art. 27, comma 5, L.R. 11 maggio 2015, n. 9](#) e dall'[art. 1, comma 29, lett. b\), L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#).

(138) Comma aggiunto dall'[art. 27, comma 6, L.R. 11 maggio 2015, n. 9](#).

(139) Comma così modificato dall'[art. 7, comma 1, lettera c\), L.R. 13 marzo 2009, n. 4](#), dall'[art. 27, comma 7, lettere a\), b\), c\), d\) ed e\), L.R. 11 maggio 2015, n. 9](#), dall'[art. 63, comma 2, L.R. 27 giugno 2016, n. 18](#), a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 74 della medesima legge](#)) e dall'[art. 1, comma 29, lett. c\), L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#).

(140) Comma aggiunto dall'[art. 27, comma 8, L.R. 11 maggio 2015, n. 9](#).

(141) Comma così modificato dall'[art. 27, comma 9, L.R. 11 maggio 2015, n. 9](#).

(142) Comma così modificato dall'[art. 14, comma 1, lettera d\), L.R. 2 aprile 2014, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 66, comma 1, della medesima legge](#)), dall'[art. 27, comma 10, lettere a\), b\), c\) e d\), L.R. 11 maggio 2015, n. 9](#) e dall'[art. 1, comma 29, lett. d\), L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#).

(143) Comma aggiunto dall'[art. 7, comma 1, lettera d\), L.R. 13 marzo 2009, n. 4](#) e poi così modificato dall'[art. 1, comma 29, lett. e\), L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#).

(144) Comma così modificato dall'[art. 63, comma 3, L.R. 27 giugno 2016, n. 18](#), a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 74 della medesima legge](#)).

(145) Comma dapprima modificato dall'[art. 1, comma 29, lettera f\), L.R. 7 agosto 2018, n. 30](#) e poi abrogato dall'[art. 4, comma 1, lettera b\), L.R. 3 febbraio 2020, n. 7](#).

Art. 33-bis

Interventi per il controllo di Culicidi potenziali vettori di "arbovirus" ⁽¹⁴⁶⁾.

1. La Regione del Veneto nell'esercizio delle sue competenze in materia di igiene pubblica e tutela della salute, consapevole dei rischi per la salute pubblica derivanti da un'incontrollata proliferazione di culicidi, potenziali vettori di "arbovirus" interviene per istituire un programma per l'organizzazione e la gestione delle attività di sorveglianza entomologica e per gli interventi di disinfezione e disinfestazione da Ditteri della famiglia delle Culicidae, al fine di prevenire il manifestarsi di focolai di arbovirus.
2. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità del presente articolo, attiva, in collaborazione con le aziende unità locali socio-sanitarie individuate quali soggetti di riferimento, un programma di sorveglianza entomologica, per assicurare in via prioritaria l'individuazione delle aree a maggior densità di presenza e delle aree a rischio di diffusione e attuare i conseguenti interventi, anche sulla scorta delle linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia dell'Istituto superiore di sanità.

(146) Articolo aggiunto dall'art. 28, comma 1, L.R. 11 maggio 2015, n. 9.

Art. 33-ter

Disturbo all'esercizio dell'attività piscatoria e molestie agli esercenti l'attività piscatoria ⁽¹⁴⁷⁾.

1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività piscatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca o rechi molestie ai pescatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.
2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia.
3. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi.

(147) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 17 gennaio 2017, n. 1*.

Art. 34

Ricorsi amministrativi ⁽¹⁴⁸⁾ ⁽¹⁴⁹⁾.

1. Avverso i provvedimenti delle Province adottati nell'esercizio delle funzioni proprie di cui alla presente legge, salvo quelli relativi all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammesso ricorso in opposizione, entro i termini e con le modalità di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199*.

(148) Articolo abrogato dall'*art. 6, comma 17, L.R. 30 dicembre 2016, n. 30*, a decorrere dal 30 dicembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 113, comma 1, della stessa legge*). Successivamente, l'*art. 2, comma 2, L.R. 10 febbraio 2017, n. 4* ha ripristinato la vigenza delle disposizioni del presente articolo.

(149) Per l'abrogazione del presente articolo, vedi l'*art. 11, comma 3, L.R. 7 agosto 2018, n. 30*.

Art. 35

Disposizioni finanziarie ⁽¹⁵⁰⁾.

[1. Per il finanziamento delle funzioni attribuite alle province dalla presente legge la Regione è tenuta a riversare l'importo introitato dai proventi delle tasse di concessione regionale alle amministrazioni provinciali nella misura minima del cinquanta per cento partire dall'esercizio 1999 ⁽¹⁵¹⁾ ⁽¹⁵²⁾.

2. Le Province utilizzano gli importi spettanti per far fronte alle funzioni attribuite in materia di pesca.

3. Le Province riservano una parte degli introiti prevedibili, fino al limite del dieci per cento, in favore dei soggetti individuati nei regolamenti provinciali per iniziative promozionali in favore della pesca e della valorizzazione dell'ambiente acquatico.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998 la denominazione dei seguenti capitoli è così modificata:

- capitolo n. 75204 "Quota da corrispondere alle province per il finanziamento delle funzioni attribuite in materia di pesca";

- capitolo n. 75206 "Interventi della Regione in favore della pesca e dell'acquacoltura"].

(150) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 30, L.R. 7 agosto 2018, n. 30.

(151) Comma così sostituito dall'art. 43, primo comma, L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 e poi così modificato dall'art. 41, comma 4, L.R. 5 aprile 2013, n. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41, comma 5 della medesima legge).

(152) Con *Delib.G.R. 12 agosto 2014, n. 1527* sono stati approvati indirizzi ai fini di coordinamento per la protezione del patrimonio ittico regionale, ai sensi del presente comma.

Art. 36 *Abrogazioni.*

1. Sono abrogati:

- a) la *legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50*;
 - b) la *legge regionale 15 novembre 1988, n. 60*;
 - c) l'*articolo 1 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 18*;
 - d) l'*articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12*;
 - e) il *Reg. 20 luglio 1989, n. 3*;
 - f) il *Reg. 26 aprile 1996, n. 1*;
 - g) l'*articolo 57 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6*.
-
-

Art. 37*Norma transitoria.*

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti provinciali continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel *Reg. 20 luglio 1989, n. 3* così come modificato dal *Reg. 26 aprile 1996, n. 1*, nonché le disposizioni di cui al terzo, ottavo e ultimo comma dell'*articolo 33 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50* così come modificato dalla *legge regionale 1° luglio 1996, n. 18*.

Art. 38*Dichiarazione d'urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ⁽¹⁵³⁾.

⁽¹⁵³⁾ Atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il suo consenso alla dichiarazione di urgenza e alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione, disposta dal presente articolo, la presente legge entra in vigore nel termine previsto dall'art. 44, comma 1, dello Statuto.

L.R. Molise 30 luglio 1998, n. 7 ⁽¹⁾.**Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne ^{(2) (3)}.**

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 1° agosto 1998, n. 15.

(2) Il Commissario di Governo ha apposto il visto ed ha annotato quanto segue : "Con l'occasione il Governo segnala alla Regione la necessità di provvedere alla formale copertura della spesa con un apposito capitolo di bilancio sia per il 1998 sia per gli esercizi finanziari successivi".

(3) Per il regolamento di attuazione della presente legge vedi il [Reg. 29 dicembre 1999, n. 2](#).

Art. 1
Finalità.

1. La Regione Molise, con la presente legge, promuove il riequilibrio biologico delle specie ittiche, l'incremento della pescosità nelle acque interne del proprio territorio e regola l'esercizio della pesca nell'ambito delle funzioni trasferite alle Regioni a statuto ordinario dal [D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11](#) e dal [D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#).

2. [In attuazione della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#), le Province esercitano le funzioni amministrative previste dalla presente legge] ⁽⁴⁾.

(4) Comma abrogato dall'[art. 2, comma 1, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1](#), a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 13, comma 1 della medesima legge](#)).

Art. 2
Ambito di applicazione.

1. Agli effetti della presente legge, sono considerate acque interne quelle pubbliche relative ai corsi d'acqua o bacini naturali ed artificiali esistenti nell'ambito del territorio regionale, le private direttamente comunicanti con quelle pubbliche, nonché le acque salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei fiumi e canali.

Art. 3

Partecipazione e gestione.

1. La Regione promuove la partecipazione democratica alla gestione ed esercizio dell'attività della pesca attraverso l'istituzione della Commissione Tecnica Consultiva Regionale di cui all'articolo 18 ⁽⁵⁾.

(5) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 2, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. La Regione promuove la partecipazione democratica alla gestione ed esercizio dell'attività della pesca attraverso l'istituzione dei Comitati Tecnici Consultivi provinciali e Commissione Tecnico - Consultiva regionale, di cui ai successivi artt. 16 e 18.».

Art. 4

Licenza di pesca ⁽⁶⁾.

1. L'esercizio della pesca nelle acque interne è consentito a tutti i cittadini italiani e stranieri ed è subordinato al pagamento della tassa sulle concessioni regionali. La licenza di pesca è costituita dalla ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento ed il tipo di licenza. Gli uffici regionali competenti alla riscossione della tassa sono tenuti a comunicare al servizio "Coordinamento e gestione delle politiche europee per l'agricoltura, l'acquacoltura e la pesca. Attività

venatoria" della Regione, trimestralmente, l'elenco dei soggetti che hanno effettuato il versamento di cui al presente comma ⁽⁷⁾.

2. Le licenze di pesca rilasciate nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano hanno validità nel territorio della Regione Molise.

(6) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 3, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 4. Licenza di pesca. 1. L'esercizio della pesca nelle acque interne é consentito a tutti i cittadini italiani e stranieri ed é subordinato al possesso della licenza di pesca, valida per tutto il territorio nazionale, rilasciata dalla Amministrazione provinciale competente per territorio, secondo le modalità previste da apposito regolamento regionale.».

(7) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 24 gennaio 2018, n. 1, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «1. L'esercizio della pesca nelle acque interne è consentito a tutti i cittadini italiani e stranieri ed è subordinato al possesso della licenza di pesca, valida per tutto il territorio nazionale, rilasciata dalla Regione attraverso le proprie strutture territorialmente competenti, secondo le modalità previste da apposito regolamento regionale.».

Art. 5

Tipi di licenza di pesca.

1. La licenza di pesca viene rilasciata nei seguenti tipi:

a) licenza di tipo A):

autorizza i pescatori di professione all'esercizio della pesca con l'uso degli attrezzi, come da successivo art. 27, nelle acque di categoria «A». Il richiedente é tenuto a dimostrare di essere iscritto negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla legge dello Stato 13 marzo 1958, n. 250. Il possessore della licenza di tipo «A» può, altresì, esercitare la

pesca in tutte le acque utilizzando gli attrezzi consentiti con la licenza di tipo «B»;

b) licenza di tipo B):

autorizza l'esercizio della pesca ai dilettanti in tutte le acque interne, con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a mt. 1,50. Il lato della maglia non deve essere inferiore a

mm. 10;

c) licenza di tipo C):

autorizza l'esercizio della pesca in tutte le acque interne con canna, con uno o più ami, e con bilancia di lato non superiore a mt. 1,50. Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 10;

d) licenza di tipo D):

autorizza, per mesi tre, l'esercizio della pesca agli stranieri, con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a mt. 1,50. Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 10.

2. Le licenze di pesca in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, rimangono valide fino alla scadenza.

Art. 6 *Sanzioni* ⁽⁸⁾.

1. Chiunque eserciti la pesca senza aver pagato la tassa di concessione regionale è soggetto alla sanzione di euro 310,00. Chiunque eserciti la pesca senza essere munito della ricevuta di versamento di pagamento della tassa di concessione regionale e del documento di riconoscimento è soggetto alla sanzione di euro 31,00, sempre che provveda ad esibire detta documentazione all'ufficio o all'agente accertatore o al competente servizio regionale entro il termine di otto giorni.

2. In caso di recidiva, le sanzioni sono raddoppiate ed il Direttore del servizio "Coordinamento e gestione delle politiche europee per l'agricoltura, l'acquacoltura e la pesca. Attività venatoria" può disporre la sospensione della licenza per dodici mesi.

(8) Articolo così sostituito dall'*art. 3, comma 2, L.R. 24 gennaio 2018, n. 1*, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 23, comma 1, della stessa legge*). In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'*art. 1, commi 2 e 3, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*, dall'*art. 1, comma 1, lettere a) e b), L.R. 24 giugno 2011, n. 13* e dall'*art. 2, comma 4, lettere a), b), c) e d), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 6. Sanzioni. 1. Chiunque eserciti la pesca senza la prescritta licenza o con la licenza scaduta è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di euro 52 ad un massimo di euro 310.

1-bis. Chiunque eserciti la pesca senza aver pagato la tassa di concessione regionale è soggetto alle sanzioni previste dalla *legge regionale n. 17/2013*, e successive modificazioni.

2. In caso di recidiva, le sanzioni sono raddoppiate ed il Presidente della Giunta regionale, può disporre per il ritiro o la sospensione della concessione della licenza per mesi dodici.

3. Per la sola dimenticanza della licenza, il trasgressore incorre nella sanzione amministrativa da euro 5,16 ad euro 31, sempre che provveda ad esibire detta licenza all'Ufficio dell'Agente accertatore o al Servizio regionale competente entro il termine di giorni otto.

4. Il Presidente della Giunta regionale esercita il potere di sospensione, di revoca o di esclusione definitiva dalla concessione della licenza di pesca nei casi previsti dalla presente legge.».

Art. 7

Zone protette e modalità per la costituzione.

Allo scopo di tutelare, proteggere ed incrementare il patrimonio ittico, su indicazioni contenute nella Carta delle vocazioni ittiche regionale, la Regione, sentito il parere della commissione tecnica-consultiva regionale, provvede, con proprio atto, alla istituzione di "ZONE DI RIPOPOLAMENTO", "ZONE DI RILASCIO DEL PESCATO (NO KILL)" e "ZONE DI FREGA". Per l'istituzione delle predette zone si tiene conto della lunghezza del corpo idrico nonché delle caratteristiche ambientali e vocazionali del corso d'acqua. In ogni caso la lunghezza di ciascuna di esse non può essere superiore ad un chilometro ⁽⁹⁾.

2. Le zone protette vengono istituite al fine di:

- a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
- b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento;
- c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per ripopolamento dei corpi idrici regionali.

3. Nelle «ZONE DI RIPOPOLAMENTO» e nelle «ZONE DI FREGA» l'esercizio della pesca è vietato per il periodo di durata del vincolo.

4. Nelle «ZONE NO KILL» la pesca è così disciplinata:

- a) obbligo di rilasciare in acqua il pescato;
- b) è consentita esclusivamente la pesca con coda di topo e cucchiaino con un solo amo (rotante);
- c) la misura degli ami deve essere superiore al numero 10, senza ardiglioni o con ardiglioni schiacciati;
- d) sono obbligatori l'uso e la detenzione del guadino ⁽¹⁰⁾;
- e) usare tutte le precauzioni per non provocare danni al pescato;
- f) è vietata la detenzione di qualsiasi specie ittica;
- f-bis) l'esercizio della pesca nelle "Zone No Kill" istituite dalle associazioni di pescatori sportivi all'interno dei propri tratti in concessione è consentito dal 1° aprile al 31 dicembre ⁽¹¹⁾.

5. Le zone protette vengono delimitate a cura della Regione con modalità previste nel regolamento regionale ⁽¹²⁾.

6. I provvedimenti di istituzione delle «ZONE DI RIPOPOLAMENTO» e delle «ZONE NO KILL» hanno la validità di anni 5 e possono essere rinnovati per periodi anche di durata diversa ⁽¹³⁾.

7. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, può disporre la chiusura temporanea alla pesca di tratti di fiume per la istituzione di «ZONE DI FREGA», nonché in casi di particolari esigenze connesse con lavori di sistemazione, inquinamento, deviazioni, operazioni di ripopolamento e casi simili ⁽¹⁴⁾.

8. I provvedimenti relativi a istituzione, modificazione, rinnovo e revoca delle zone di cui al presente articolo sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise ⁽¹⁵⁾.

9. La violazione dei divieti e degli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 7 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103 ad un massimo di euro 620 oltre al ritiro della licenza per tre anni. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa da euro 155 a euro 930, oltre alla sospensione della licenza per un periodo massimo di anni sei ⁽¹⁶⁾.

(9) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 5, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Allo scopo di tutelare, proteggere ed incrementare il patrimonio ittico, su indicazioni contenute nella Carta delle vocazioni ittiche regionale, le Provincie, sentito il parere del Comitato Tecnico Consultivo e previo assenso del competente Assessorato regionale, provvedono, con proprio atto, alla istituzione di «ZONE DI RIPOPOLAMENTO» «ZONE DI RILASCIO DEL PESCATO (NO KILL)» e «ZONE DI FREGA». Ciascuna di esse non dovrà essere superiore ad un chilometro per ciascun corpo idrico interessato.».

(10) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 23 luglio 2016, n. 7*, a decorrere dal 2 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 della medesima legge).

(11) Lettera dapprima aggiunta dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 23 luglio 2016, n. 7*, a decorrere dal 2 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 della medesima legge) e poi così sostituita dall'*art. 2, comma 5, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1

della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «f-bis) l'esercizio della pesca è consentito dal 1° aprile al 31 dicembre.».

(12) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 5, lettera c), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(13) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 5, lettera d), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(14) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 24 giugno 2011, n. 13* e dall'*art. 2, comma 5, lettera e), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(15) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 5, lettera f), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «8. I provvedimenti relativi alla istituzione, modificazione, rinnovo e revoca delle zone di cui al presente articolo, saranno comunicati al competente Assessorato che provvederà per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

(16) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 4, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*, poi così modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 24 giugno 2011, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «9. La violazione di cui al comma 3 e 4 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da un minimo di £ 200.000 ad un massimo di £ 1.200.000, oltre al ritiro della licenza per anni tre. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa da £. 300.000 a £. 1.800.000, oltre alla sospensione della licenza, per un periodo massimo di anni sei.».

Art. 8

Immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale autorizzazione.

1. Ogni immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale nelle acque interne pubbliche, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentito la Commissione tecnico-consultiva regionale ad eccezione dei ripopolamenti pronta pesca con Trota Iridea (*Salmo gairdneri*), nelle acque di categoria "B" che dovranno, comunque,

avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di salvaguardia dell'equilibrio biologico ⁽¹⁷⁾ .

2. A tutela del patrimonio ittico preesistente, le immissioni sopradette avvengono solo al fine di migliorare qualitativamente il patrimonio ittico ed in forma sperimentale e controllata in bacini delimitati secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.

3. Le immissioni di cui al comma 1 possono essere ripetute, con le stesse modalità, se l'esperimento é risultato conforme alle finalità della presente legge.

4. È consentito, solo per le gare di pesca regolarmente autorizzate, l'immissione nelle acque di categoria «A» e «B» di salmonidi della specie «Iridea» nel rispetto delle norme vigenti in materia di salvaguardia dell'equilibrio biologico ⁽¹⁸⁾ .

5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103 ad un massimo di euro 620 ⁽¹⁹⁾ .

(17) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 5, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*, poi così modificato dall'*art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 24 giugno 2011, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «1. Ogni immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale nelle acque interne pubbliche, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentito la Commissione tecnico-consultiva regionale.».

(18) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 24 giugno 2011, n. 13*.

(19) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 6, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*, poi così modificato dall'*art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 24 giugno 2011, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «5. La violazione delle disposizioni del presente articolo é punita con la sanzione amministrativa da £. 1.000.000 a £. 6.000.000.».

Art. 9 *Controlli sanitari.*

1. La fauna ittica proveniente da catture e da allevamenti, prima di essere immessa nei corpi idrici, deve essere soggetta a visita di controllo sanitario da parte del sanitario della ASREM competente per territorio, atto a valutare anche la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente ⁽²⁰⁾.
2. Il pesce e gli animali acquatici rinvenuti morti nei corpi idrici, o in stato fisico anormale, devono essere consegnati alla struttura sanitaria competente per il controllo ed il successivo invio alla sezione diagnostica di un laboratorio riconosciuto a livello regionale.
3. In caso di epizoozia, su proposta dell'ASREM, vengono disposti gli interventi tecnici da adottare a salvaguardia del patrimonio ittico ⁽²¹⁾.
4. Delle situazioni rilevate e delle decisioni assunte, deve essere data immediata comunicazione agli Assessorati Regionali competenti per materia ⁽²²⁾.
5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 516,00 ad euro 3099,00 ⁽²³⁾.

(20) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 24 giugno 2011, n. 13.

(21) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 24 giugno 2011, n. 13.

(22) Comma così modificato dall'art. 2, comma 6, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(23) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 24 giugno 2011, n. 13.

Art. 10

Interventi a tutela dell'equilibrio biologico del patrimonio ittico.

1. Il Presidente della Giunta regionale, quando sia accertata l'esigenza di tutelare l'equilibrio biologico del patrimonio ittico vivente nelle acque interne, provvede, con proprio decreto, a vietare la pesca di una o più specie ittiche, ovvero a disporre, con riferimento alla pesca delle stesse specie limitazioni di tempo, di luoghi, di quantità, di misura, in ordine all'uso di determinati attrezzi da pesca, all'uso di esche, di pasturazioni ed a prescrivere modifiche alle caratteristiche degli attrezzi stessi ⁽²⁴⁾ ⁽²⁵⁾.

2. Qualora l'equilibrio biologico risulti invece turbato dalla presenza eccessiva di una o più specie ittiche, il Presidente della Giunta regionale provvede ad emanare norme volte alla limitazione della presenza di tali specie ⁽²⁶⁾.

3. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono assunti, sentito il parere della Commissione tecnica consultiva regionale ⁽²⁷⁾.

3-bis. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103 ad un massimo di euro 620 ⁽²⁸⁾.

(24) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 7, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(25) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il *D.P.G.R. 25 febbraio 2018, n. 28*.

(26) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 7, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(27) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 7, lettera c), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(28) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 7, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*, poi così modificato dall'*art. 5, L.R. 24 giugno 2011, n. 13*.

Art. 11

Corsi d'acqua in secca - estrazione di ghiaia e sabbia dai corpi idrici

1. È vietato esercitare la pesca prosciugando i corsi o i bacini d'acqua o facendoli divergere, o ingombrandoli con opere, quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse o impianti simili, oppure muovendo il fondo delle acque, a meno che, per particolari esigenze collegate al recupero ed alla salvaguardia del patrimonio ittico, sia espressamente autorizzata dal Presidente della Giunta regionale ⁽²⁹⁾.
2. Ai soli fini della salvaguardia della fauna ittica, la messa in secca dei corsi d'acqua, bacini e canali, deve essere autorizzata dal Dirigente del Servizio regionale competente e realizzata in presenza del personale del Servizio stesso o di altro personale di vigilanza. Per la sola messa in secca dei canali privati in comunicazione con acque pubbliche, deve essere inviata comunicazione al Servizio regionale territorialmente competente, almeno quindici giorni prima dell'intervento. In ogni caso la messa in secca deve essere realizzata in presenza del personale del Servizio stesso o di altro personale di vigilanza. La fauna ittica deve essere recuperata ed immessa nelle acque pubbliche a spese di chi effettua il prosciugamento; nei casi di urgenza si deve comunque dare avviso al Servizio regionale territorialmente competente. Per l'eventuale recupero della fauna ittica, il concessionario della derivazione è tenuto, a proprie spese, al ripopolamento delle specie preesistenti nel medesimo corso d'acqua ⁽³⁰⁾.
3. È vietata l'estrazione dei materiali sabbiosi e ghiaiosi nelle zone no kill e di ripopolamento ittico istituite ai sensi del precedente art. 7.
4. Lo scarico in acque pubbliche delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in sospensione e comunque nel rispetto delle normative vigenti ⁽³¹⁾.
5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, 2 e 3 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.033 ad un massimo di euro 6.197 ⁽³²⁾.

(29) Comma così modificato dall'art. 2, comma 8, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(30) Comma così sostituito dall'[art. 6, comma 1, lettera a\), L.R. 24 giugno 2011, n. 13](#) e dall'[art. 2, comma 8, lettera b\), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1](#), a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Ai soli fini della salvaguardia della fauna ittica, la messa in secca dei corsi d'acqua, bacini e canali, deve essere autorizzata dal Dirigente del Servizio competente della Provincia. Per la sola messa in secca dei canali privati in comunicazione con acque pubbliche, deve essere inviata comunicazione alla Provincia almeno quindici giorni prima dell'intervento. In ogni caso la messa in secca deve essere realizzata in presenza del personale di vigilanza. La fauna ittica deve essere recuperata ed immessa nelle acque pubbliche a spese di chi effettua il prosciugamento; nei casi di urgenza si deve comunque dare avviso alla Provincia competente per territorio. Per l'eventuale recupero della fauna ittica, il concessionario della derivazione è tenuto, a proprie spese, al ripopolamento delle specie preesistenti nel medesimo corso d'acqua.».

(31) Comma dapprima sostituito dall'[art. 1, comma 8, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5](#) e poi così modificato dall'[art. 2, comma 8, lettera c\), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1](#), a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Lo scarico in acque pubbliche delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in sospensione e comunque nel rispetto delle normative emanate in attuazione della [legge 10 maggio 1976, n. 319](#) e successive modificazioni nonché del [D.Lgs. n. 130 del 1992](#).».

(32) Comma così modificato dall'[art. 6, comma 1, lettera b\), L.R. 24 giugno 2011, n. 13](#).

Art. 12

Opere per la risalita dei pesci

1. I progetti delle opere d'interesse pubblico o privato che prevedano l'occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti, devono comprendere la costruzione di idonee scale di monta atte a favorire la libera circolazione dei pesci.
2. Per le dighette, briglie e sbarramenti in genere, già realizzati, quando la loro stabilità richiederà opere di manutenzione straordinaria o ristrutturazione, si provvederà anche a realizzare quanto disposto nel comma precedente ⁽³³⁾.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.549 ad un massimo di euro 9.296 ⁽³⁴⁾.

(33) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 9, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*. Il testo originario era così formulato: «2. Per le dighette, briglie e sbarramenti in genere, già realizzati, quando la loro stabilità richiederà opere di manutenzione o ristrutturazione, si provvederà anche a realizzare quanto disposto nel comma precedente.».

(34) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 10, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*, poi così modificato dall'*art. 7, L.R. 24 giugno 2011, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di £. 3.000.000 ad un massimo di £. 18.000.000.».

Art. 13

Concessione di derivazione di acque pubbliche

1. I canali di derivazione di acque pubbliche devono essere muniti di una doppia griglia posizionata anche prima dei macchinari, allo scopo di impedire danni alla fauna ittica, garantendo, altresì, che nel letto naturale del fiume rimanga un quantitativo d'acqua tale da consentire la sopravvivenza della fauna ittica, così come previsto dalla relativa concessione rilasciata dall'Assessorato regionale ai lavori pubblici ⁽³⁵⁾.
2. Copia delle autorizzazioni concesse vengono trasmesse dagli Uffici competenti all'Assessorato regionale per la pesca ⁽³⁶⁾.

3. In caso di mancata osservanza, da parte del concessionario, delle prescrizioni e delle norme per la tutela della fauna ittica, oltre all'applicazione della sanzione prevista al comma 6, il Presidente della Giunta regionale, tenendo conto dell'entità dei danni arrecati all'ecosistema fluviale, può disporre la revoca della concessione ⁽³⁷⁾.
4. Gli Uffici competenti alla gestione delle acque pubbliche sono tenuti a comunicare all'Assessorato regionale alla pesca l'elenco delle utenze di derivazione in atto al 31 dicembre dell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge ⁽³⁸⁾.
5. Coloro che già usufruiscono di concessione di derivazione di acque sono tenuti ad adeguarsi ai disposti della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo comporta il pagamento delle sanzioni amministrative da euro 516 ad un massimo di euro 3.099 ⁽³⁹⁾.

(35) Comma così sostituito dall'*art. 1, L.R. 7 maggio 2003, n. 16*. Il testo originario era così formulato: «1. Le bocche da presa delle derivazioni di acque pubbliche debbono essere munite di doppie griglie allo scopo di impedire il passaggio del pesce, garantendo, altresì, che nel letto naturale del fiume rimanga un quantitativo d'acqua tale da consentire la sopravvivenza della fauna ittica, così come previsto dalla relativa concessione rilasciata dall'Assessorato regionale ai LL.PP.».

(36) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 9, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(37) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 9, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. In caso di mancata osservanza, da parte del concessionario, delle prescrizioni e delle norme per la tutela della fauna ittica, il Presidente della Provincia chiede la revoca della concessione, dandone comunicazione all'Assessorato regionale alla pesca.».

(38) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 9, lettera c), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(39) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 11, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*, poi così modificato dall'*art. 8, L.R. 24 giugno 2011, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «6. La violazione della disposizione del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa da £. 1.000.000 ad un massimo di £. 6.000.000.».

Art. 14 *Carta ittica.*

1. Entro un triennio dall'entrata in vigore della presente legge la Regione, sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva regionale, predispone ed approva la Carta delle vocazioni ittiche del territorio regionale.

2. La Carta deve contenere:

a) l'individuazione in scala 1 : 25.000 o 1 : 50.000 dei corpi idrici pubblici o collegati con acque pubbliche esistenti nell'ambito regionale, con l'indicazione della lunghezza, larghezza e portata media d'acqua;

b) lo stato di purezza o inquinamento di dette acque con l'indicazione delle cause maggiormente responsabili dell'inquinamento;

c) le vocazioni ittiogeniche delle acque in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche e biologiche attuali e potenziali con l'indicazione, per le acque secondarie pregiate, della consistenza della fauna ittica;

c-bis) i criteri e le direttive per la predisposizione dei piani per la tutela e l'incremento della pescosità dei corpi idrici di cui all'articolo 15 ⁽⁴⁰⁾.

3. La Carta ittica ha carattere vincolante per quanto attiene alla scelta delle specie ittiche da immettere nelle acque regionali. Essa va rivista ed aggiornata qualora vi siano modifiche sostanziali dei corpi idrici nonché della qualità delle acque o della vocazionalità ittiogenica delle stesse ⁽⁴¹⁾.

4. [Ogni tre anni la Regione fornisce criteri e direttive per la realizzazione dei piani provinciali di cui all'art. 15, con un Piano triennale che viene approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta sentita la Commissione tecnica consultiva regionale] ⁽⁴²⁾.

(40) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 10, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(41) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 10, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. La Carta ittica ha carattere vincolante per quanto attiene la scelta delle specie ittiche da immettere nelle acque regionali.».

(42) Comma abrogato dall'art. 2, comma 10, lettera c), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

Art. 15

Piano regionale ⁽⁴³⁾ ⁽⁴⁴⁾.

1. Nel rispetto delle indicazioni contenute nella Carta delle vocazioni ittiche la Regione predispone il Piano regionale per la tutela e l'incremento della pescosità dei corpi idrici, di seguito denominato "piano". Tale strumento deve tener conto delle caratteristiche ambientali e vocazionali dei corpi idrici e deve essere predisposto per comparti sub-regionali corrispondenti ai territori provinciali di Campobasso e Isernia ⁽⁴⁵⁾.

2. Il piano di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica-consultiva regionale; ha durata quinquennale con possibilità di essere rivisto nel corso della sua efficacia ⁽⁴⁶⁾.

3. Il piano deve prevedere:

a) la suddivisione delle acque ai sensi dell'articolo 25;

b) le concessioni in atto di acquicoltura;

c) le concessioni di cui all'articolo 21 in atto ed eventuali modifiche o revoche alle precedenti;

d) le zone destinate alla protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica istituite o da istituire;

e) i programmi di massima dei ripopolamenti da effettuare mediante fauna ittica proveniente da acquisto o da cattura;

f) gli eventuali tratti di acque pubbliche ove si svolge la pesca a mosca, con coda di topo;

g) l'indicazione degli interventi necessari per recuperare ai fini ittici le acque inquinate nonché gli strumenti da adottare per la conservazione della fauna ⁽⁴⁷⁾;

h) gli eventuali corsi di formazione o di aggiornamento per gli addetti alla vigilanza.

4. Sulla base delle indicazioni riportate nella predetta pianificazione, il Servizio regionale competente, entro il mese di ottobre di ogni anno, predispone ed approva il programma annuale di attuazione dei piani di ripopolamento ittico. Tale programma deve essere predisposto per comparti sub-regionali corrispondenti ai territori provinciali di Campobasso e Isernia ⁽⁴⁸⁾.

5. A tali adempimenti le Province devono provvedere anche nel periodo di elaborazione della Carta delle vocazioni ittiche regionale.

6. I piani ittici provinciali devono necessariamente indicare:

a) le specie ittiche da conservare;

b) le specie di cui è consentita la pesca;

c) gli strumenti da adottare per la conservazione della fauna ittica.

(43) Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 11, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Piani provinciali.».

(44) Articolo così sostituito dall'*art. 9, L.R. 24 giugno 2011, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «Art. 15. Piani provinciali. 1. Nel rispetto delle indicazioni contenute nella Carta delle vocazioni ittiche regionale, le Province, ogni anno, predispongono il Piano per la tutela, l'incremento e lo sviluppo della pescosità dei corpi idrici di propria competenza.

2. I Piani di cui al comma 1, sono approvati dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta, sentito il Comitato tecnico-consultivo provinciale e trasmessi, entro e non oltre il mese di Ottobre di ogni anno, alla Giunta regionale per il dovuto coordinamento.

3. I Piani devono prevedere:

- a) la suddivisione delle acque ai sensi del successivo art. 25;
- b) le concessioni in atto di acquacoltura;
- c) le concessioni di cui all'art. 21, in atto e eventuali modifiche o revoche alle precedenti;
- d) le zone destinate alla protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica istituite o da istituire;
- e) i ripopolamenti da effettuare mediante fauna ittica proveniente da acquisto e/o da cattura;
- f) gli eventuali tratti di acque pubbliche ove si svolge la pesca a mosca, con coda di topo;
- g) l'indicazione degli interventi necessari per recuperare ai fini ittici le acque inquinate;
- h) gli eventuali corsi di formazione e/o di aggiornamento per gli addetti alla vigilanza.

4. A tali adempimenti le Province devono provvedere anche nel periodo di elaborazione della Carta delle vocazioni ittiche regionale.».

(45) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 11, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Nel rispetto delle indicazioni contenute nella Carta delle vocazioni ittiche regionale, le Province predispongono il piano per la tutela, l'incremento e lo sviluppo della

pescosità dei corpi idrici di propria competenza, di seguito denominato "piano".».

(46) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 11, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Il piano di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta, sentito il Comitato tecnico-consultivo provinciale, ha durata triennale con possibilità di essere rivisto nel corso della sua efficacia e viene trasmesso alla Giunta regionale per il dovuto coordinamento entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di inizio della sua efficacia.».

(47) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 11, lettera c), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «g) l'indicazione degli interventi necessari per recuperare ai fini ittici le acque inquinate.».

(48) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 11, lettera d), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Sulla base della pianificazione triennale le Province, entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno, redigono un programma di intervento nel quale definiscono l'attuazione dei piani di ripopolamento ittico.».

Art. 16

Comitato tecnico-consultivo provinciale ⁽⁴⁹⁾.

[1. Per la gestione dei bacini idrografici di propria competenza, le Province, con deliberazione della Giunta, costituiscono un Comitato tecnico-consultivo per la pesca così composto:

- a) Presidente dell'Amministrazione provinciale o suo delegato;
- b) un rappresentante dell'Assessorato regionale alla Pesca;

c) un rappresentante designato di concerto dalle associazioni dei pescatori sportivi organizzate nella provincia e riconosciute in campo nazionale od operanti in ambito locale da almeno un decennio;

d) un rappresentante designato di concerto tra le associazioni naturalistiche operanti nella provincia e riconosciute a livello nazionale;

e) un rappresentante dell'istituto Zooprofilattico;

f) due esperti designati dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali su proposta dell'Università del Molise.

2. Il Comitato tecnico-consultivo si riunisce, nella Sede della Amministrazione provinciale, su convocazione del suo Presidente o su richiesta scritta e motivata fatta da almeno un terzo dei suoi componenti e dura in carica fino al 4° mese successivo allo scioglimento del Consiglio provinciale].

(49) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 12, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

Art. 17

Compiti dei comitati tecnici consultivi provinciali ⁽⁵⁰⁾.

[Ai Comitati Tecnici provinciali sono attribuite funzioni tecnico-consultive per la risoluzione in campo provinciale di tutti i problemi riguardanti la gestione dei bacini idrografici, il potenziamento, la riproduzione, la tutela e la conservazione delle specie ittiche, nonché l'approvazione dei Piani provinciali annuali].

(50) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 12, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

Art. 18*Commissione tecnico-consultiva regionale.*

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è costituita, presso l'Assessorato competente, una Commissione Tecnico - Consultiva regionale per la pesca, nelle acque interne, così composta:

a) Assessore regionale alla Pesca competente in qualità di Presidente o suo delegato;

b)[Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati] ⁽⁵¹⁾;

c) rappresentante dell'Assessorato regionale alla Pesca;

d) Un rappresentante regionale, per ciascuna Provincia, designato di concerto dalle Associazioni dei pescatori sportivi organizzate nella Regione e riconosciute in sede nazionale od operanti in ambito locale da almeno un decennio ⁽⁵²⁾;

e) un rappresentante designato di concerto dalle Associazioni naturalistiche riconosciute a livello nazionale ed organizzate nella Regione;

f) un funzionario dell'Autorità di Bacino competente per territorio;

g) un esperto designato dalla Giunta regionale su proposta dell'Università del Molise.

2. La Commissione dura in carica fino al 4° mese successivo allo scioglimento del Consiglio regionale ⁽⁵³⁾.

(51) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 13, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(52) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 12, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5. Il testo originario era così formulato: «d) un rappresentante regionale designato di concerto dalle Associazioni dei pescatori sportivi organizzate nella Regione e riconosciute in sede nazionale od operanti in ambito locale da almeno un decennio.».

(53) La Commissione è stata costituita con D.P.G.R. 9 febbraio 1999, n. 18, pubblicato nel B.U. 1° marzo 1999.

Art. 19

Compiti della commissione tecnico-consultiva regionale.

1. La Commissione ha funzioni tecnico consultive per lo studio e la risoluzione in campo regionale di tutti i problemi afferenti la protezione e lo sviluppo della fauna ittica, nonché la disciplina dell'attività piscatoria.

2. È compito della Commissione esprimere pareri ai competenti organi regionali su:

a) carta delle vocazioni ittiche di cui al precedente art. 14;

b) provvedimenti legislativi concernenti la pesca;

c) immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale;

d) corsi di formazione per agenti di vigilanza sulla pesca;

e) iniziative tese al miglioramento dell'educazione piscatoria e naturalistica;

f) realizzazione di opere di rilevante interesse attinenti l'esercizio della pesca;

3. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno per la peculiarità degli argomenti da trattare, dispone la partecipazione ai lavori della Commissione, di rappresentanti di Enti locali ⁽⁵⁴⁾.

(54) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 14, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

Art. 20 *Acquacoltura.*

1. L'allevamento di pesce effettuato da itticoltori singoli od associati è considerato attività imprenditoriale agricola e commerciale.
2. Le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate dalla Regione che, per quanto concerne i controlli sanitari miranti a prevenire epizoozie nel bacino idrografico, si avvale della collaborazione delle Unità locali per i Servizi sanitari ⁽⁵⁵⁾.
3. L'esercizio dell'acquacoltura in acque collegate con quelle pubbliche è soggetto a preventiva concessione da parte della Regione. Con l'autorizzazione vengono stabiliti i criteri da osservare, secondo quanto previsto nel regolamento regionale ⁽⁵⁶⁾.
4. Per le precise finalità del presente articolo, nelle suddette acque date in concessione è vietata qualsiasi forma di pesca sportiva.
5. I titolari degli allevamenti attualmente in essere, devono adeguarsi alla normativa di cui al presente articolo entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Non sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute nei commi 1 e 5 del presente articolo, le Associazioni di pescasportivi, se l'allevamento è finalizzato al ripopolamento dei tratti in concessione.
7. La violazione delle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103 ad un massimo di euro 620, mentre quella relativa alla violazione delle disposizioni dei commi 3 e 5 comporta la sanzione amministrativa da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 ⁽⁵⁷⁾.

(55) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 15, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(56) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 15, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(57) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 13, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*, poi così modificato dall'*art. 10, L.R. 24 giugno 2011, n. 13*.

Il testo originario era così formulato: «7. La violazione delle disposizioni del comma 6, comporta la sanzione amministrativa da £. 500.000 a £. 3.000.000.».

Art. 21

Pesca sportiva - concessioni.

1. Per l'esercizio della pesca sportiva e per l'incremento della fauna ittica, tratti di acque pubbliche, sono dati in concessione dalla Regione, previa convenzione, alle Sezioni provinciali delle Associazioni di pescatori sportivi dilettanti riconosciute a livello nazionale ovvero ad Associazioni operanti in ambito locale da almeno un quinquennio, secondo modalità e criteri esplicitati in apposito regolamento regionale. Al fine di consentire uniformità di indirizzo, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva e divulga una convenzione tipo ⁽⁵⁸⁾.

2. L'ammontare delle autorizzazioni concesse per ciascuna Provincia non può avere un'estensione complessiva superiore al 25% della lunghezza di ciascun tratto di categoria A, B e C per corpo idrico, con il limite massimo di km. 8 per le Associazioni riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione e di km. 4 per le Associazioni locali organizzate nel Molise. La distanza minima tra due tratti di corpi idrici, affidati in concessione o tra uno di essi e le zone protette di cui all'articolo 7, deve essere di almeno un chilometro. Nei tratti in concessione è vietato consentire lo svolgimento di gare di pesca da parte di altre Associazioni od Organizzazioni. Le concessioni su laghi e bacini naturali o artificiali non devono superare il 50% della loro lunghezza perimetrale complessiva. In caso di più autorizzazioni concesse deve essere garantita una distanza minima tra esse non inferiore al 10% della loro lunghezza perimetrale complessiva, destinata alla libera pesca. Per i bacini naturali o artificiali, con lunghezza perimetrale complessiva inferiore a 6 chilometri, fermo restando quanto previsto dal presente comma, non può essere rilasciata più di una concessione ⁽⁵⁹⁾.

3. I titolari delle attuali concessioni possono continuare l'attività previa istanza da presentare alla Regione, entro e non oltre 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con l'obbligo di adeguarsi alle

disposizioni nonché al relativo regolamento regionale nel termine perentorio di un anno ⁽⁶⁰⁾.

4. L'inosservanza delle norme contenute nei commi 2 e 3 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da euro 1.549 a euro 9.296 e l'immediata revoca della concessione ⁽⁶¹⁾.

(58) Comma dapprima sostituito dall'*art. 1, comma 14, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5* e poi così modificato dall'*art. 2, comma 16, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «1. Per l'esercizio della pesca sportiva e per l'incremento della fauna ittica, tratti di acque pubbliche, possono essere dati in concessione dalla Provincia, alle Sezioni provinciali delle Associazioni di pescatori sportivi dilettanti riconosciute a livello nazionale ovvero ad Associazioni operanti in ambito locale da almeno un decennio, secondo modalità e criteri esplicitati in apposito regolamento regionale.».

(59) Il presente comma, già sostituito dall'*art. 1, comma 14, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5* (nella versione originaria), è stato poi nuovamente sostituito dapprima dall'*art. 2, L.R. 7 maggio 2003, n. 16* (nella formulazione originaria) e poi ancora dal suddetto comma 14 dell'*art. 1, L.R. n. 5/2003* (come sostituito, a sua volta, dal citato *art. 2, L.R. n. 16/2003*, nel testo risultante in seguito alla sostituzione di detto articolo ad opera dell'*art. 1, L.R. 21 novembre 2003, n. 30*) e infine dall'*art. 1, L.R. 16 dicembre 2005, n. 52*, poi così modificato dapprima dall'*art. 1, comma 33, L.R. 9 maggio 2007, n. 14* e successivamente dall'*art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 24 giugno 2011, n. 13*. Il testo precedente l'ultima sostituzione era così formulato: «2. L'ammontare delle autorizzazioni concesse per ciascuna Provincia, non può avere un'estensione complessiva superiore al 25% della lunghezza di ciascun tratto di categoria A, B e C per corpo idrico, con il limite massimo di km. 8, per le Associazioni riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione e di km. 4 per le Associazioni locali organizzate nel Molise. La distanza minima tra due tratti di corpi idrici in concessione deve essere di almeno un chilometro. Nei tratti in concessione è vietato consentire lo svolgimento di gare di pesca da parte di altre Associazioni o organizzazioni. Le concessioni su laghi e bacini naturali o artificiali non devono superare il 50% della loro lunghezza perimetrale complessiva. In caso di più autorizzazioni concesse deve essere

garantita una distanza minima tra esse non inferiore al 10% della loro lunghezza perimetrale complessiva destinata alla libera pesca.».

(60) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 16, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(61) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 15, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*, poi così modificato dall'*art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 24 giugno 2011, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «4. L'inosservanza delle norme contenute nel presente articolo, comporta la sanzione amministrativa da £. 3.000.000 a £. 18.000.000, e l'immediata revoca della concessione.».

Art. 22

Pesca a pagamento.

1. L'esercizio della pesca a pagamento effettuato da soggetti singoli o associati è considerata attività imprenditoriale agricola, di servizio o commerciale. Per tale forma di pesca non è richiesta alcuna licenza da parte degli utenti.

2. L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la pesca a pagamento è attribuito alla Regione ⁽⁶²⁾.

3. Al fine di prevenire epizootie nel bacino idrografico, l'attività di pesca a pagamento con l'utilizzo di acque private o collegate con quelle pubbliche, è soggetta ad autorizzazione da parte dei servizi regionali territorialmente competenti. Con l'autorizzazione vengono stabiliti i criteri da osservare, previsti nel regolamento regionale ⁽⁶³⁾.

4. Le norme del presente articolo, ad eccezione di quelle relative al comma 1, si applicano anche per le acque private gestite da Associazioni di cui al comma 1 dell'articolo precedente, nelle quali l'esercizio della pesca è riservato, in forma gratuita, esclusivamente ai soci.

4-bis. I titolari dei laghetti per la pesca a pagamento esistenti alla data di pubblicazione della presente legge, devono uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente articolo entro l'anno 2003 ⁽⁶⁴⁾.

4-ter. L'introduzione di fauna ittica negli invasi ove si pratica la pesca a pagamento deve essere accompagnata da idonea certificazione veterinaria rilasciata a norma di legge ⁽⁶⁵⁾.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4-bis del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da euro 1.549 a euro 9.296 mentre quella relativa alla violazione di cui al comma 4-ter è punita con la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 9.296 ⁽⁶⁶⁾.

(62) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 17, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(63) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 17, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(64) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 16, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*.

(65) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 16, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*.

(66) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 17, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*, poi così modificato dall'*art. 12, L.R. 24 giugno 2011, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «5. La mancata autorizzazione, perché mai rilasciata o non concessa, comporta la sanzione amministrativa da £. 3.000.000 a £. 18.000.000.».

Art. 23

Trasporto di fauna ittica.

1. Per il trasporto, a scopo di commercio, di specie ittiche aventi misure inferiori a quelle stabilite nel successivo art. 29, comma 10, è necessaria apposita dichiarazione di provenienza da parte del titolare dell'allevamento. Detta dichiarazione ne giustifica il trasporto e deve essere esibita, a richiesta delle autorità di vigilanza.

2. La dichiarazione deve indicare:

- a) l'allevamento di provenienza;
- b) quantità del pesce ripartito per principali specie;
- c) destinazione, generalità ed indirizzo del destinatario;
- d) ora di carico e data di partenza;
- e) targa del mezzo di trasporto.

3. Se il materiale ittico, vivo, è destinato ad acque pubbliche, private o private collegate alle pubbliche, la dichiarazione deve essere accompagnata da certificazione rilasciata dalla competente ASREM attestante lo stato sanitario dell'allevamento di provenienza ⁽⁶⁷⁾.

4. La violazione delle disposizioni del presente articolo, comporta la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 1.549 ⁽⁶⁸⁾.

(67) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera a), L.R. 24 giugno 2011, n. 13.

(68) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 24 giugno 2011, n. 13.

Art. 24

Classificazione delle acque.

1. Agli effetti della pesca, le acque interne della Regione Molise sono classificate in principali e secondarie. Le principali sono di categoria «A» e «B», mentre le secondarie sono di categoria «C».

2. L'esercizio della pesca nelle acque di categoria «C» che abbiano maggiore interesse ittiogenico, al fine di adeguare i prelievi alle risorse, può essere soggetto a particolari limitazioni.

2-bis. I limiti fra le diverse categorie, come individuati nella Carta Ittica regionale, sono opportunamente tabellari a cura della Regione ⁽⁶⁹⁾.

(69) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 18, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

Art. 25

Suddivisione delle acque.

[1. La suddivisione ⁽⁷⁰⁾delle acque in categorie, fino all'approvazione della Carta delle vocazioni ittiche regionale di cui al precedente art. 14, deve essere effettuata dalle Amministrazioni provinciali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. I limiti fra le diverse categorie di acque dovranno essere opportunamente tabellati].

(70) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 19, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

Art. 26

Categorie di acque.

1. Sono classificate:

a) acque di categoria "A" (principali) quelle comprese nei corsi d'acqua e nei bacini naturali ed artificiali, nei quali vi è la presenza prevalente di specie ittiche marine ⁽⁷¹⁾;

b) acque di categoria «B» (principali) quelle comprese nei corsi d'acqua e nei bacini, naturali ed artificiali, nei quali la pescosità è caratterizzata prevalentemente dai ciprinidi di valle (Carpa e Tinca) e di monte (Barbo, Cavedano, Lasca ecc.) e la cui capacità ittiogenica sia sufficiente alle specie ittiche che vi si riproducono naturalmente;

c) acque di categoria «C» (secondarie) quelle comprese nei corsi d'acqua e nei bacini, naturali ed artificiali, nei quali la pescosità è caratterizzata prevalentemente dai salmonidi ed in cui la capacità ittigenica sia sufficiente allo sviluppo dei salmonidi e alla loro riproduzione naturale.

(71) Lettera così sostituita dall'art. 14, L.R. 24 giugno 2011, n. 13. Il testo originario era così formulato: «a) acque di categoria «A» (principali) quelle comprese nei corsi d'acqua e nei bacini, naturali ed artificiali, nei quali non vi è presenza prevalente di ciprinidi;».

Art. 27

Pesca nelle acque di categoria «a» - licenza di tipo «a» - attrezzi.

1. Nelle acque di categoria «A», ad ogni pescatore professionale in possesso della licenza di tipo «A» in corso di validità, è consentito l'uso degli attrezzi di seguito elencati, nonché quelli di cui al successivo articolo:

a) TRAMAGLIO: un tramaglio di lunghezza non superiore a metri 20 (venti), con il lato delle maglie della rete interna non inferiore a mm. 20 (venti) e che, comunque, non occupi oltre la metà del letto del fiume;

b) BILANCIA: una bilancia con lato della rete di metri 1,50 e il lato delle maglie della rete non inferiore a mm. 20 (venti), a piede asciutto;

c) NASSA: da una a cinque con distanze tra vimini e corde metalliche, o le maglie delle reti, non inferiore a mm. 20 (venti);

d) LENZARA: con un massimo di 15 ami, la cui apertura, misurata dalla punta dell'asta, non inferiore a mm. 15 (quindici);

e) CANNA: da una a due per ogni pescatore, con un massimo di tre ami per canna, con o senza mulinello e comprese in un raggio di metri 10 (dieci);

f) GUADINO: quale mezzo ausiliario per la raccolta del pesce allamato;

g) BILANCIONE: con rete suddivisa in due parti e cioè: parte centrale e parte esterna; la parte centrale con lato inferiore a metri 1,50 e con maglia non inferiore a mm. 10 (dieci) per lato; la parte esterna con lato massimo di metri 3 (tre) e con maglia non inferiore a mm. 20 (venti) per lato;

h) Trabucco: con rete suddivisa in due parti cioè: parte centrale e parte esterna; la parte centrale con lato inferiore a metri 4 (QUATTRO) e con maglia non inferiore a mm. 10 (DIECI) per lato; la parte esterna con lato massimo di metri 20 (VENTI) e con maglia non inferiore a mm. 20 (VENTI) per lato e che comunque non occupi oltre la metà del letto del fiume e dell'alveo idrico ⁽⁷²⁾.

2. È vietato l'uso contemporaneo di più di un attrezzo, ad esclusione delle due canne.

3. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 52 a euro 310 ⁽⁷³⁾.

(72) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 18, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*.

(73) Comma così modificato dall'*art. 15, L.R. 24 giugno 2011, n. 13*.

Art. 28

Pesca nelle acque di categoria «a», «b», «c» - attrezzi.

1. Nelle acque di categoria «A», ad ogni pescatore munito di licenza, in corso di validità, è consentito esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e le modalità sotto elencate:

a) da una a due canne, con o senza mulinello, con esca artificiale armata con non più di cinque ami, collocate entro un raggio di metri 10;

b) una bilancella con lato massimo della rete di metri 1,50, montata su palo di manovra. Il lato delle maglie della rete non deve essere inferiore a mm. 20 (VENTI). L'uso della bilancella deve essere fatto a piede asciutto ⁽⁷⁴⁾;

c) é vietato l'uso contemporaneo dei due attrezzi.

2. In tutte le acque di categoria «B», ad ogni pescatore munito di licenza, sono consentiti i seguenti attrezzi:

a) da una a due canne armata con un solo amo, con o senza mulinello collocate entro un raggio di metri 10. È consentita la pesca a lancio con esca artificiale armata con non più di cinque ami;

a-bis) una bilancella con lato massimo della rete di metri 1,50, montata su palo di manovra. Il lato delle maglie della rete non deve essere inferiore a mm. 20 (VENTI). L'uso della bilancella deve essere fatto a piede asciutto ⁽⁷⁵⁾;

a-ter) per la pratica del "Carpfishing", catch and release ovvero "No Kill", il limite delle canne per ogni pescatore è elevato a due ovvero a tre in caso di gara, ognuna armata con un solo amo. Per l'effettivo riconoscimento di chi pratica la suddetta pesca è fatto obbligo di osservare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

1) assenza di attrezzi adatti alla detenzione del pescato, escluso, nelle ore notturne, la sacca di conservazione dove deve esservi un solo pesce.

È fatto, altresì, obbligo di detenere sul posto le seguenti attrezzature:

1) materassino imbottito per le operazioni di slamatura del pescato;

2) spray disinfettante;

3) guadino dell'apertura di mt.1.00.

Per l'esercizio di tale attività è consentito l'uso della tenda da campeggio nel rispetto delle norme e prescrizioni regionali. È consentita, altresì, la pesca da natante negli invasi artificiali di competenza provinciale, nei limiti e nel rispetto delle modalità previste dalle norme nazionali e regionali vigenti ⁽⁷⁶⁾.

3. Nelle acque di categoria «C», ad ogni pescatore è consentito esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e modalità:

a) una canna, con o senza mulinello, armata con un solo amo; è consentita la pesca al lancio con esca artificiale, armata con non più di cinque ami;

b) è sempre vietata la pasturazione e l'uso come esca di: sangue, organi contenenti sangue, esche chimiche e la larva della mosca carnaria (bigattino).

4. Per il solo recupero del pesce allamato è consentito l'uso del guadino, quale mezzo ausiliare.

5. Le caratteristiche degli attrezzi e delle reti devono essere adeguati entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 52 a euro 310 aumentata di euro 26 per ogni attrezzo in più rispetto al numero consentito dal presente articolo ⁽⁷⁷⁾.

(74) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 19, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*. Il testo originario era così formulato: «b) una bilancella con lato massimo della rete di metri 1,50 montata su palo di manovra. Il lato delle maglie della rete non deve essere inferiore a mm. 20 (venti). L'uso della bilancella deve essere fatto a piede asciutto. La distanza tra due pescatori con bilancella e da pescatori con canna deve essere minimo metri 15 (quindici).».

(75) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 20, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*.

(76) Lettera aggiunta dall'*art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 24 giugno 2011, n. 13*.

(77) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 21, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*, poi così modificato dall'*art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 24 giugno 2011, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «6. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 600.000.».

Art. 29*Calendario di pesca - limitazioni - divieti.*

1. La pesca è consentita a partire da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto.
2. La pesca notturna è consentita per la sola anguilla nelle acque di categoria "A" e "B" ad esclusione del fiume Biferno ove la pesca è consentita solo a valle della diga del Liscione ⁽⁷⁸⁾.
- 2-bis. La pesca notturna è consentita, altresì, per la pratica del "Carpfishing", catch and release ovvero "No Kill", nelle acque di categoria "A" e "B" ⁽⁷⁹⁾.
3. In tutte le acque della Regione la cattura della fauna ittica appresso elencata è limitata, per ciascun pescatore e per giornata di pesca, secondo modalità stabilite nell'apposito regolamento regionale.
4. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica consultiva regionale, può variare i limiti di cui al comma 3, in tutto o in parte dei corsi o bacini d'acqua ⁽⁸⁰⁾.
5. I pescatori di mestiere sono esonerati dall'osservanza delle disposizioni di limitazione contenute nel presente articolo in acque di categoria «A», ma sono comunque tenuti al rispetto delle norme di cui ai successivi commi 9 e 10.
6. Sono, altresì, esonerati dall'osservanza del comma 3 del presente articolo i partecipanti alle gare di pesca regolarmente autorizzate e solo per la durata delle medesime.
7. La violazione delle disposizioni del comma 3 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 10,33 a euro 62 per ogni capo pescato in più del consentito ⁽⁸¹⁾.
8. Nelle acque classificate di categoria "C" la pesca apre l'ultima domenica di febbraio e si chiude la prima domenica di ottobre ⁽⁸²⁾.
- 8-bis. Nei tratti dati in concessione, ricadenti anche nei corsi d'acqua di categoria "C", è possibile istituire campi di gara permanente dove si possono effettuare gare anche nei periodi di chiusura della pesca, limitatamente alla domenica ed ai giorni festivi, previa comunicazione da inoltrare alla Regione almeno sette giorni prima del loro svolgimento. Il campo di gara permanente deve trovarsi in un tratto di fiume o torrente in cui già si effettuino immissioni di salmonidi adulti ⁽⁸³⁾.

9. In tutte le acque interne della Regione è vietata la pesca delle seguenti specie ittiche nei tempi appresso indicati:

BARBO	dal 1° maggio fino al 31 maggio
CARPA	dal 1° maggio fino al 31 maggio
CAVEDANO	dal 1° maggio fino al 31 maggio
LUCCIO	al 31 gennaio fino al 31 marzo
PERSICO REALE	dal 1° maggio fino al 31 maggio
PERSICO TROTA	dal 1° maggio fino al 31 maggio
TEMOLO	dal 1° aprile fino al 31 maggio
TINCA	dal 1° maggio fino al 31 maggio
TROTA E SALMERINO	da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre a un'ora prima del sorgere del sole dell'ultima domenica di febbraio
GAMBERO	sempre ⁽⁸⁴⁾

10. In tutte le acque interne della regione è vietata la pesca delle seguenti specie ittiche aventi la misura inferiore a quella appresso indicata:

BARBO	misura minima cm. 20
CARPA	misura minima cm. 30
CAVEDANO	misura minima cm. 18
CHEPIA	misura minima cm. 25
LUCCIO	misura minima cm. 40
PERSICO REALE	misura minima cm. 20
PERSICO TROTA	misura minima cm. 20
SALMERINO	misura minima cm. 25
TEMOLO	misura minima cm. 25
TINCA	misura minima cm. 20
TROTA (tutte le specie) (esclusivo in occasione di gare di pesca, per le quali resta la misura minima di cm. 20	misura minima cm. 23
ANGUILLA	misura minima cm. 25
CEFALO o MUGGINE	misura minima cm. 20 ⁽⁸⁵⁾

11. La lunghezza dei pesci si misura dall'apice del muso fino all'estremità del lobo più lungo della pinna caudale. La lunghezza del gambero si misura dall'apice del rostro fino all'estremità posteriore compreso il telson.

12. I pesci inferiori alla misura consentita, devono essere immediatamente reimmessi in acqua con ogni cautela, procedendo, altresì alla recisione della lenza qualora il pesce abbia inghiottito l'amo o la slamatura appaia difficoltosa.

13. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2-bis, 8 e 9 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103 ad un massimo di euro 620 mentre per ogni capo pescato in violazione dei commi 1, 2-bis, 8, 9 e 10 si applica la sanzione amministrativa da euro 5,20 a euro 31 ⁽⁸⁶⁾.

(78) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 22, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*. Il testo originario era così formulato: «2. La pesca notturna è consentita per la sola anguilla nelle acque di categoria "A" e "B".».

(79) Comma aggiunto dall'*art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 24 giugno 2011, n. 13*.

(80) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 20, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «4. Il Presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato tecnico Consultivo provinciale per i problemi della pesca, può variare i limiti di cui al comma 3, in tutti o in parte dei corsi o bacini d'acqua.».

(81) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 1, lettera b), L.R. 24 giugno 2011, n. 13*.

(82) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 23 luglio 2016, n. 7*, a decorrere dal 2 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «8. Nelle acque classificate di categoria «C» è vietato l'esercizio della pesca a tutte le specie ittiche dal primo lunedì di ottobre all'ultimo sabato di febbraio dell'anno successivo.».

(83) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 23 luglio 2016, n. 7*, a decorrere dal 2 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1 della medesima legge*) e poi così modificato dall'*art. 2, comma 20, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(84) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 1, lettere c) e d), L.R. 24 giugno 2011, n. 13*.

(85) Comma così sostituito dall'*art. 17, comma 1, lettera e), L.R. 24 giugno 2011, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «10. In tutte le acque interne della Regione è vietata la pesca delle seguenti specie ittiche aventi la misura inferiore a quella appresso indicata:

BARBO	misura minima cm. 20
CARPA	misura minima cm. 30
CAVEDANO	misura minima cm. 18
CHEPPIA	misura minima cm. 25
LUCCIO	misura minima cm. 35
PERSICO REALE	misura minima cm. 20
PERSICO TROTA	misura minima cm. 20

SALMERINO	misura minima cm. 25
TEMOLO	misura minima cm. 25
TINCA	misura minima cm. 20
TROTA (tutte le specie)	misura minima cm. 20
ANGUILLA	misura minima cm. 25
CEFALO o MUGGINE	misura minima cm. 20».

(86) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 23, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*, poi così modificato dall'*art. 17, comma 1, lettera f), L.R. 24 giugno 2011, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «13. La violazione delle disposizioni dei commi 9 e 10 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 60.000, per ogni capo pescato.».

Art. 30 *Divieti.*

1. È vietato l'esercizio di pesca:

a) con le mani;

b) mediante reti e apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi o torrenti o canali ed altri corpi idrici, occupando più della metà della larghezza del bacino;

c) con l'ausilio di fonti luminose. Nella pesca notturna all'anguilla l'uso della luce è permesso solo per le fasi d'innescò e di preparazione delle lenze. Tale possibilità si estende alla pratica notturna del "Carpfishing"⁽⁸⁷⁾;

d) mediante pasturazione ed esca con organi contenenti sangue e sostanze chimiche⁽⁸⁸⁾;

e) con l'ausilio di esplosivi, corrente elettrica o sostanze stordenti o venefiche; è altresì vietata la raccolta e detenzione di pesce ucciso o stordito con gli stessi mezzi;

f) con la mazza, la fiocina, il forcòne, il bastone e con qualsiasi altro mezzo e attrezzo non considerato nella presente legge;

f-bis) nei tratti in concessione senza il permesso del concessionario⁽⁸⁹⁾.

2. La pesca subacquea è vietata in tutte le acque interne del Molise.

3. È fatto divieto di abbandonare esche, pesce, o rifiuti: barattoli, carta, bottiglie, lattine, buste di plastica, ecc., lungo i corsi d'acqua o gli specchi lacustri e nelle loro adiacenze e quant'altro contenuto nel regolamento regionale.

4. Il posto di pesca spetta al primo occupante. Questi ha diritto che i pescatori sopraggiunti si pongono ad un raggio non inferiore a metri 10 (DIECI) in linea d'area; tale limite è elevato a metri 15 (QUINDICI) per chi fa uso della bilancella. Nel caso di corso d'acqua di larghezza inferiore a metri dieci il pescatore, ultimo arrivato sul fronte, si porrà a cinque metri a monte o a valle. Tali limitazioni sono derogabili per le gare di pesca ed in caso di accordo tra pescatori ⁽⁹⁰⁾.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai punti a), b), c), d), f), ed f-bis) del comma 1, nonché quella relativa ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 52 a euro 310, mentre quella di cui al punto e) del comma 1, con sanzione amministrativa da £. 300.000 a euro 930 e con denuncia alla competente Autorità giudiziaria ⁽⁹¹⁾.

(87) Lettera così sostituita dall'*art. 18, comma 1, lettera a), L.R. 24 giugno 2011, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «c) con l'ausilio di fonti luminose. Nella pesca notturna all'anguilla l'uso della luce è permesso solo per le fasi d'innescio e di preparazione delle lenze;».

(88) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 24, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*. Il testo originario era così formulato: «d) mediante pasturazione ed esca con sangue, organi contenenti sangue e sostanze chimiche.».

(89) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 25, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*.

(90) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 26, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*. Il testo originario era così formulato: «4. Il posto di pesca spetta al primo occupante. Questi ha diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano ad un raggio non inferiore a metri 10 (dieci) in linea d'aria; nel caso di corso d'acqua di larghezza inferiore a metri dieci il pescatore, ultimo arrivato sul fronte, si porrà a cinque metri a monte o a valle. Tali limitazioni sono derogabili per le gare di pesca ed in caso di accordo tra pescatori.».

(91) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 27, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5](#), poi così modificato dall'[art. 18, comma 1, lettera b\), L.R. 24 giugno 2011, n. 13](#). Si ritiene utile segnalare che, probabilmente per una svista, il Legislatore ha ommesso, nell'effettuare la modifica del comma, di trasformare in euro anche l'importo di lire 300.000. Il testo originario era così formulato: «5. La violazione delle disposizioni di cui ai punti a), b), c), d) ed f) del comma 1, nonché quella relativa ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 600.000, mentre quella di cui al punto e) del comma 1, con la sanzione amministrativa da £. 300.000 a £.1.800.000 e con denuncia alla competente Autorità giudiziaria.».

Art. 31

Autorizzazione per gare di pesca.

1. L'autorizzazione per le gare di pesca, è rilasciata dalla Regione, ai Comuni, Organismi di promozione turistica e alle Associazioni dei pescatori sportivi operanti in regione, nel rispetto del regolamento regionale e dell'articolo 56, comma b), del [D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977](#) ⁽⁹²⁾.

2. Le violazioni delle disposizioni al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 3.099, salvo quelle riguardanti le gare ai salmonidi «FARIO» in acque di categoria «C» per le quali le sanzioni sono fissate da euro 1549 a euro 9.296 ⁽⁹³⁾.

(92) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 21, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1](#), a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(93) Comma così modificato dall'[art. 19, L.R. 24 giugno 2011, n. 13](#).

Art. 32*Autorizzazione a prelievi ittici per scopi scientifici.*

1. La Regione autorizza, dietro motivata richiesta, Enti locali ed Istituti pubblici di studio e ricerca a catturare nelle acque interne del proprio territorio esemplari di fauna acquatica in deroga ai divieti vigenti, per scopi di pubblico interesse ⁽⁹⁴⁾.
2. L'autorizzazione deve contenere dettagliate prescrizioni affinché l'esercizio della concessione avvenga entro limiti determinati di tempo, di luogo e con specificazione degli strumenti di cattura. L'autorizzazione deve altresì indicare le generalità delle persone che effettuano le operazioni.
3. I risultati degli studi e delle ricerche dovranno essere comunicati alla Regione ⁽⁹⁵⁾.

(94) Comma così modificato dall'art. 2, comma 22, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(95) Comma così modificato dall'art. 2, comma 22, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

Art. 33*Contenzioso amministrativo.*

1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge sono soggette alle sanzioni amministrative, specificate nei singoli articoli.
2. Il contenzioso per le sanzioni amministrative, da attuarsi, secondo le norme della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, è esercitato dalla Regione ⁽⁹⁶⁾.

(96) Comma così modificato dall'art. 2, comma 23, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

Art. 34

Sequestro e confisca del pescato e degli attrezzi.

1. Le specie ittiche pescate, o comunque catturate, in violazione alla presente legge sono soggette all'immediata confisca o alla reimmissione nel corpo idrico se conservate vive.
2. Il Presidente della Giunta regionale dispone, anche preventivamente, la destinazione del materiale ittico confiscato a favore di istituti assistenziali o di beneficenza, ovvero la sua distruzione ⁽⁹⁷⁾.
3. Gli attrezzi non consentiti ed usati in violazione dei disposti della presente legge, sono soggetti all'immediata confisca e sono messi all'asta o distrutti tenuto conto della loro destinazione d'uso, a seguito di ordinanza del Presidente della Giunta regionale ⁽⁹⁸⁾.

(97) Comma così modificato dall'art. 2, comma 24, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

(98) Comma così modificato dall'art. 2, comma 24, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

Art. 35

Danneggiamento al patrimonio ittico.

1. La Regione Molise esercita i compiti ad essa spettanti, secondo le normative nazionali e comunitarie vigenti, in materia di inquinamento delle acque, anche al fine di garantire la conservazione e l'incremento della fauna acquatica ⁽⁹⁹⁾.

2. Alla Regione spetta la riscossione dei proventi derivanti dal risarcimento del danno arrecato al patrimonio ittico, da chiunque causato, anche con l'inquinamento dei corpi idrici, con la inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 11 e 13 della presente legge.

3. A tal fine le strutture regionali competenti sono tenute a procedere tempestivamente, per mezzo dei propri organi e del Servizio Veterinario della U.S.L. competente per territorio, all'accertamento ed alla quantificazione del danno patito dal patrimonio ittico ⁽¹⁰⁰⁾.

(99) Comma dapprima sostituito dall'*art. 1, comma 28, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5* e poi così modificato dall'*art. 2, comma 25, lettera a), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. La Regione Molise esercita i compiti ad essa spettanti, a norma della *legge 10 maggio 1976, n. 319* e successive modifiche ed integrazioni e del *D.Lgs. n. 130 del 1992*, e le funzioni ad essa attribuite dal *D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*, in materia di inquinamento delle acque, anche al fine di garantire la conservazione e l'incremento della fauna acquatica.».

(100) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 25, lettera b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

Art. 36

Accertamento delle infrazioni.

1. All'accertamento delle infrazioni ed alla irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge provvedono gli Agenti addetti alla vigilanza di cui al successivo articolo.

2. I proventi derivanti dalle tasse per l'esercizio della pesca e dalle infrazioni sono introitati dalla Regione che li destina secondo la ripartizione stabilita all'articolo 38 ⁽¹⁰¹⁾.

(101) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 26, L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «2. I proventi derivanti dalle infrazioni relative all'esercizio della pesca sono introitati dalle Province che li destineranno a finalità di ripopolamento delle fauna ittica, mentre quelli riguardanti le tasse regionali devono essere versati alla Regione.».

Art. 37

Compiti di vigilanza.

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme sulla pesca nelle acque interne è esercitata dagli agenti delle Amministrazioni provinciali, dai carabinieri forestali, dalla Polizia municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. La vigilanza è esercitata altresì dagli Agenti volontari delle associazioni di categoria di cui all'*art. 21, comma 1*, e da quelli di protezione ambientale, i quali svolgono le proprie funzioni anche al di fuori dei tratti di acque pubbliche dati in concessione alle Associazioni di pescatori sportivi ⁽¹⁰²⁾.

2. Gli addetti alla vigilanza verbalizzeranno, direttamente su appositi moduli, le violazioni accertate mentre gli agenti volontari, di cui al precedente comma, redigeranno verbali di riferimento conformi alla legislazione vigente, nei quali dovranno essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, da trasmettere all'Ente di appartenenza ed all'Autorità competente per le contestazioni e/o l'irrogazione delle relative sanzioni ⁽¹⁰³⁾.

(102) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 22 dicembre 2017, n. 25*. In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 1, comma 29, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*, dall'*art. 20, L.R. 24 giugno 2011, n. 13* e dall'*art. 2, comma 27, lettere a) e b), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «1. La vigilanza sull'osservanza delle norme sulla pesca nelle acque interne è esercitata dagli agenti delle Amministrazioni provinciali, i quali rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonché dagli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, dalle guardie municipali, dalle guardie forestali e

campestri delle Comunità Montane, dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché dagli agenti volontari delle Associazioni di categoria di cui all'art. 21, comma 1.».

(103) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 30, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*. Il testo originario era così formulato: «2. Gli addetti alla vigilanza verbalizzeranno, direttamente su appositi moduli, le violazioni accertate. Gli agenti delle Amministrazioni provinciali potranno altresì accettare il pagamento conciliato delle sanzioni, rilasciando ricevuta su bollettari predisposti dalle Province.».

Art. 37-bis

Divieti non sanzionati ⁽¹⁰⁴⁾.

1. Per le violazioni ai divieti previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione, non espressamente sanzionati, si applica la sanzione da un minimo di euro 103,29 ad un massimo di euro 619,75" ⁽¹⁰⁵⁾.

(104) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 31, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5*, poi così modificato come indicato nella nota che segue.

(105) Comma così modificato dall'*art. 21, L.R. 24 giugno 2011, n. 13*.

Art. 38

Tasse per licenze di pesca.

1. Le tasse per l'esercizio della pesca nelle acque interne, ai sensi del *D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230*, e del *D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31* e della *legge regionale n. 17/2013* e successive modificazioni ed integrazioni, sono le seguenti:

a) licenza di tipo «A»:

- taxa di rilascio e annuale euro 53,85 + soprattassa euro 20,75;

b) licenza di tipo «B»:

- taxa di rilascio e annuale euro 27,50 + soprattassa euro 23,80;

c) licenza di tipo «C»:

- taxa di rilascio e annuale euro 16,80 + soprattassa euro 5,75;

d) licenza di tipo «D»:

- taxa di rilascio euro 14,60 ⁽¹⁰⁶⁾.

2. Le tasse e soprattasse di cui al comma 1 devono essere versate alla Regione. I minori di anni quattordici, i disabili riconosciuti ai sensi della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e coloro che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età sono esentati dal pagamento delle tasse di cui al comma 1 ⁽¹⁰⁷⁾.

3. I proventi derivanti dalle tasse per l'esercizio della pesca e dalle infrazioni sono introitati dalla Regione che li destina:

a) per una percentuale dell'80 per cento al ripopolamento della fauna ittica nei corpi idrici in cui è consentita la libera pesca;

b) per una percentuale del 10 per cento alla realizzazione di infrastrutture finalizzate a facilitare la pesca sportiva esercitata da pescatori portatori di handicap o alla ripulitura degli argini fluviali dai rifiuti abbandonati;

c) per una percentuale del 10 per cento al conseguimento degli obiettivi previsti nella presente legge ⁽¹⁰⁸⁾.

4. Le soprattasse di cui ai succitati Decreti Legislativi, saranno ripartite secondo criteri e modalità stabilite nel regolamento di attuazione.

5. Le misure delle tasse e soprattasse di cui al comma 1 del presente articolo, si intendono automaticamente modificate in caso di variazioni stabilite dallo Stato e dalla Regione ⁽¹⁰⁹⁾.

(106) Comma così sostituito dall'[art. 22, comma 1, lettera a\), L.R. 24 giugno 2011, n. 13](#) e dall'[art. 2, comma 28, lettera a\), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1](#), a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto

dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato:

«1. Le tasse per l'esercizio della pesca nelle acque interne, ai sensi del *D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230*, e del *D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31*, sono le seguenti:

a) licenza di tipo «A»:

- taxa di rilascio e annuale euro 31,50 + soprattassa euro 12,14;

b) licenza di tipo «B»:

- taxa di rilascio e annuale euro 16,09 + soprattassa euro 13,91;

c) licenza di tipo «C»:

- taxa di rilascio e annuale euro 9,81 + soprattassa euro 3,36;

d) licenza di tipo «D»:

- taxa di rilascio euro 8,52.».

(107) Comma dapprima modificato dall'*art. 22, comma 1, lettera b)*, *L.R. 24 giugno 2011, n. 13* e poi così sostituito dall'*art. 3, comma 3, L.R. 24 gennaio 2018, n. 1*, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Le tasse e soprattasse di cui sopra devono essere versate alla Regione Molise. I minori di anni quattordici sono esentati dal pagamento delle tasse di cui al comma 1.».

(108) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 28, lettera b)*, *L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. La Regione provvederà annualmente ad assegnare alle Amministrazioni provinciali l'80% delle entrate relative alle tasse, di cui almeno il 35% da destinarsi esclusivamente al ripopolamento ittico nei corpi idrici in cui è consentita la libera pesca ed il 5%, nei primi cinque anni dall'applicazione della presente legge, da destinarsi per la realizzazione di infrastrutture finalizzate a facilitare la pesca sportiva esercitata da pescatori portatori di handicap.».

(109) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 28, lettera c)*, *L.R. 30 gennaio 2017, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 della medesima legge).

Art. 39*Spese per il funzionamento organi della pesca.*

1. Ai componenti della Commissione tecnico-consultiva regionale è attribuita una indennità, per giornata di seduta, pari a quella prevista dalla [legge regionale 1° marzo 1983, n. 7](#) e successive modificazioni ⁽¹¹⁰⁾.
2. Al pagamento di dette indennità e rimborsi provvede il Servizio regionale competente ⁽¹¹¹⁾.

(110) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 29, lettera a\), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1](#), a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 13, comma 1 della medesima legge](#)).

(111) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 29, lettera b\), L.R. 30 gennaio 2017, n. 1](#), a decorrere dal 1° febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 13, comma 1 della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «2. Al pagamento di dette indennità e rimborsi vi provvederanno, rispettivamente, le Province, per i propri Comitati, e la Regione per la Commissione.».

Art. 40*Norma finanziaria.*

1. Le entrate provenienti dall'applicazione della presente legge affluiscono negli appositi capitoli di bilancio così denominati:

a) capitolo n. 220 «Tassa sulle concessioni regionali per l'esercizio della pesca»; b) capitolo n. 9405 «Proventi derivanti da infrazioni alle norme per l'esercizio della pesca» di cui alla [legge regionale 15 marzo 1983, n. 10](#).

2. Agli oneri derivanti alla Regione per la realizzazione delle finalità previste dalla presente legge, si procede con i fondi di cui al comma

precedente e con i fondi provenienti da leggi di settore e da regolamenti dell'U.E.

Art. 41

Contenzioso in corso.

All'applicazione delle sanzioni per le infrazioni alla legge sulla pesca nelle acque interne commesse sino all'entrata in vigore della presente legge, nonchè alla definizione delle relative pratiche in corso, provvede l'Assessorato regionale competente per materia.

Art. 42

Abrogazione leggi e decreti precedenti.

Con l'entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia la [legge regionale 19 dicembre 1979, n. 38](#) ed i decreti afferenti la disciplina della pesca nelle acque interne precedentemente emanati nonchè le Commissioni Consultive per la pesca di cui al D.P.R. 4 maggio 1958, n.797.

Art. 43

Entrata in vigore della legge.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.



CORTE COSTITUZIONALE

La Costituzione
della
Repubblica Ita
Cura dei diritti fondamentali dell
della cittadini
I Presidenti della Re
L'anno scorso

Sentenza **36/2017**

Giudizio

Presidente GROSSI - Redattore CAROSI

Udienza Pubblica del **10/01/2017** Decisione del **10/01/2017**

Deposito del **15/02/2017** Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Artt. 1, c. 1°, 2° e 3°, 2, c. 1°, 2°, 3° e 4°, 3, c. 1°, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 della legge della Regione
Abruzzo 6/11/2015, n. 38.

Massime:

Atti decisi: **ric. 1/2016**

SENTENZA N. 36

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge della Regione Abruzzo 6 novembre 2015, n. 38, recante «Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-5 gennaio 2016, depositato in cancelleria il 12 gennaio 2016 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 2016.

Udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 2017 il Giudice relatore Aldo Carosi;

udito l'avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 4-5 gennaio 2016 e depositato il successivo 12 gennaio (reg. ric. n. 1 del 2016), ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge della Regione Abruzzo 6 novembre 2015, n. 38, recante «Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa)», in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, secondo comma, della Costituzione ed in relazione agli artt. 19 e 20 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed agli artt. 25 e 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare).

Il ricorrente rileva che l'art. 1, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 38 del 2015 istituisce il Parco naturale regionale "Costa dei Trabocchi", classificandolo, nel comma seguente, come tale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), oltre che dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 38 del 1996.

Il successivo art. 2, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 38 del 2015 individua l'area interessata disponendo che «Il Parco è composto dal tratto di mare prospiciente la costa dei Comuni di San Vito Chietino e di Rocca San Giovanni a partire dalla linea di costa fino a sei miglia marine a partire dai rispettivi limiti nord e sud lungo la costa secondo le coordinate dei vertici stabilite dal comma 2».

Dunque, a giudizio del ricorrente, l'area protetta di nuova istituzione interessa, secondo le coordinate riportate all'art. 2, comma, 2 della legge reg. Abruzzo n. 38 del 2015, unicamente il territorio marino, vale a dire quello entro le sei miglia dalla costa. Si configurerebbe, allora, a tutti gli effetti come un'area marina protetta, nonostante la denominazione di «Parco naturale regionale».

Il Presidente del Consiglio dei ministri rammenta che ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 394 del 1991, i parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri fluviali, lacuali e, solo eventualmente, da tratti di mare prospicienti la costa, da intendersi peraltro come possibili limitate estensioni della parte terrestre, fluviale o lacuale, di valore naturalistico e ambientale, che costituirebbero, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

Secondo il ricorrente, sarebbe evidente che la norma in esame eccederebbe dalla competenza regionale, considerato che l'istituzione di aree protette interessanti gli ambienti marini rientrerebbe nell'ambito delle competenze riservate allo Stato. A tale proposito occorrerebbe richiamare la normativa di cui al Titolo V (Riserve marine) della legge n. 979 del 1982, come successivamente modificata, in base alla quale le riserve marine sono attualmente istituite, «previa istruttoria tecnica di valutazione concernente gli appositi studi conoscitivi di carattere ambientale e socio-economico, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata e previo parere della Conferenza unificata» (art. 26).

Il Presidente del Consiglio richiama l'art. 19 della legge n. 394 del 1991, il quale definisce la gestione delle aree protette marine, disponendo che il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. D'altra parte il Titolo III (Aree naturali protette regionali) della legge n. 394 del 1991 delinea e definisce, agli articoli da 22 a 28, le norme istitutive delle stesse. Tali disposizioni non contemplerebbero alcun riferimento al territorio marino, riferendosi anzi più propriamente all'ambito terrestre.

In sintesi, secondo il ricorrente, la norma regionale istituirebbe un'area protetta con una denominazione, una strumentazione gestionale e di salvaguardia relative ad un parco regionale terrestre,

perimetrando invece come zona da proteggere un'area marina ed esercitando competenze non spettanti alla regione.

In ciò consisterebbe il contrasto con le vigenti norme costituzionali, secondo quanto emerge chiaramente dal tenore dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che affida allo Stato la competenza legislativa esclusiva nella materia «tutela dell'ambiente».

Inoltre, la richiamata disciplina regionale confliggerebbe con la disposizione del successivo art. 118, secondo comma, Cost., in base al quale «I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze». Tale norma, infatti, anche se esplicitamente riferita alle sole competenze degli enti territoriali minori, porrebbe chiaramente il principio secondo il quale la competenza legislativa circa l'allocazione delle funzioni amministrative dipenderebbe dalla competenza legislativa nel settore di volta in volta considerato.

Le menzionate disposizioni dell'impugnata legge regionale violerebbero i parametri costituzionali evocati nella parte in cui assegnano direttamente, mediante la normazione primaria, una funzione amministrativa ricadente in una materia, la «tutela dell'ambiente», che non spetta alla competenza legislativa regionale e che è assegnata in via esplicita dalla legge statale alla competenza dell'amministrazione centrale.

Conseguenza della illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge reg. Abruzzo n. 38 del 2015 sarebbe l'illegittimità dei successivi articoli della medesima legge regionale, con esclusione dell'art. 11, che sono volti a dettare la disciplina di dettaglio dell'istituto Parco regionale. Risulterebbero, in particolare, contraddittori rispetto alla perimetrazione esclusivamente marina individuata i riferimenti alla tutela dell'ambiente terrestre (art. 2, comma 4, e art. 3, comma 1), così come la previsione del Piano e del Regolamento del parco e del Programma pluriennale economico e sociale (artt. 6 e 7), nonché il rimando alle norme di salvaguardia previste dall'art. 9 della legge reg. n. 38 del 1996.

Si tratterebbe infatti di contenuti e strumenti di gestione inerenti ai parchi terrestri e che dunque non potrebbero trovare applicazione per un'area protetta marina.

2. La Regione Abruzzo non si è costituita.

3. All'udienza pubblica, l'Avvocatura generale dello Stato ha delimitato l'oggetto del giudizio rinviando alle disposizioni individuate nella delibera ad impugnare – che, a sua volta, richiama la relazione del Dipartimento degli affari regionali e, dunque, agli artt. 1, comma 1; 2, commi 1, 2 e 4; 3, comma 1; 6, 7 e 9 della legge regionale in esame.

Considerato in diritto

1. – Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge della Regione Abruzzo 6 novembre 2015, n. 38, recante «Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa)», deducendo la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, secondo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 19 e 20 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e agli artt. 25 e 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare).

Il ricorrente rileva che l'art. 1, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 38 del 2015 istituisce il Parco naturale regionale “Costa dei Trabocchi”, classificandolo, nel comma seguente, come tale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), oltre che dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 38 del 1996.

Il successivo art. 2, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 38 del 2015 individua l'area interessata disponendo che «Il Parco è composto dal tratto di mare prospiciente la costa dei Comuni di San Vito Chietino e di Rocca San Giovanni a partire dalla linea di costa fino a sei miglia marine a partire dai rispettivi limiti nord e sud lungo la costa secondo le coordinate dei vertici stabilite dal comma 2».

Dunque, a giudizio del ricorrente, l'area protetta di nuova istituzione interessa, secondo le coordinate riportate all'art. 2, comma, 2 della legge reg. Abruzzo n. 38 del 2015, unicamente il territorio marino, vale a dire quello entro le sei miglia dalla costa.

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, le menzionate disposizioni, che istituiscono un'area protetta denominandola Parco naturale regionale "Costa dei Trabocchi" e ne regolamentano la gestione e la salvaguardia, violerebbero, innanzitutto, l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal momento che l'area di nuova istituzione interessa unicamente il territorio marino e si configura a tutti gli effetti come un'area marina protetta, la cui disciplina contenuta negli artt. 19 e 20 della legge n. 394 del 1991 e negli artt. 25 e 26 della legge n. 979 del 1982 afferisce alla materia di competenza esclusiva statale «tutela dell'ambiente».

Le norme censurate sarebbero altresì lesive dell'art. 118, secondo comma, Cost., in quanto, sebbene la disposizione costituzionale si riferisca esplicitamente solo alle competenze degli enti territoriali minori, porrebbe chiaramente il principio secondo il quale la competenza legislativa circa l'allocatione delle funzioni amministrative dipende dalla competenza legislativa nel settore di volta in volta considerato.

2. All'udienza pubblica, l'Avvocatura generale dello Stato ha precisato che l'oggetto del giudizio deve essere circoscritto alle disposizioni individuate nella delibera ad impugnare – che, a sua volta, richiama la relazione del Dipartimento affari regionali e, dunque, agli artt. 1, comma 1; 2, commi 1, 2 e 4; 3, comma 1; 6, 7 e 9 della legge regionale in esame.

In questi termini risulta quindi individuato l'oggetto del giudizio.

3. Le questioni sollevate in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. sono fondate.

3.1.– Con la legge regionale in esame, la Regione Abruzzo ha istituito il Parco naturale regionale "Costa dei Trabocchi".

Il Parco viene classificato con riferimento agli artt. 2, comma 2, della legge n. 394 del 1991 e 9, comma 1, della legge Reg. Abruzzo n. 38 del 1996. Tali disposizioni prevedono che i parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, in cui siano inclusi uno o più ecosistemi intatti o poco alterati da interventi antropici, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo caratterizzato dalla presenza di specie animali, vegetali o siti geomorfologici di rilevante interesse naturalistico, scientifico, culturale, educativo e ricreativo, nonché da valori paesaggistici, artistici e dalle tradizioni delle popolazioni locali.

Nel caso in esame viene enunciata la sottoposizione a tutela dell'area interessata da elementi floro-faunistici di particolare valore naturalistico.

3.2. Tuttavia, l'individuazione dell'area tutelata riguarda il «tratto di mare prospiciente la costa dei Comuni di San Vito Chietino e di Rocca San Giovanni a partire dalla linea di costa fino a sei miglia marine a partire dai rispettivi limiti nord e sud lungo la costa secondo le coordinate dei vertici stabilite dal comma 2». In tal modo la perimetrazione del parco naturale "Costa dei Trabocchi" comprende esclusivamente un tratto di mare prospiciente la costa compreso tra le coordinate indicate nel secondo comma dell'art. 2.

Nella relazione di accompagnamento alla legge regionale n. 38 del 2015, impugnata con il presente ricorso, si legge come in passato la legislazione regionale abbia privilegiato «la dimensione interna dell'Abruzzo, affidando un ruolo quanto meno limitato alla parte costiera».

In tale contesto si riconosce espressamente che la parte terrestre prospiciente all'area del Parco naturale regionale "Trabocchi del Chietino" coincide con l'area del sito di interesse comunitario (SIC) IT714106 e che con la legge della Regione Abruzzo 30 marzo 2007, n. 5 (Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina) sono state istituite sei riserve costiere, tra le quali la riserva naturale "Grotta delle Farfalle" (art. 3, comma 1), in un'area corrispondente a quella marina che la legge impugnata intende istituire.

Inoltre, sia la relazione, sia l'impugnato art. 2, comma 3, riconoscono che il valore della presenza dei "trabocchi", quali beni storico-artistici, è stato già in passato tutelato con la legge reg. Abruzzo 14 dicembre 1994, n. 93 (Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi della costa abruzzese), poi integrata da successivi interventi legislativi, quali la legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2009, n. 13, recante: «Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi della costa abruzzese) e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti «caliscendi» o «bilancini», della costa abruzzese».

I "trabocchi" assurgerebbero, di fatto, ad icòna di una relazione tra terra e mare che «se pur ovvia, [...] non è, sin ora, assurda ad oggetto di tutela e valorizzazione integrata».

Conseguentemente, la legge regionale in esame, al menzionato art. 2, comma 3, incoerentemente afferma che la presenza dei "trabocchi", antichi strumenti di pesca, caratterizza l'ambiente marino.

La contraddizione tra le norme di principio istitutive del Parco naturale regionale (art. 1) – che, come già detto, solo marginalmente può comprendere anche tratti di mare prospicienti la costa e la concreta perimetrazione dello stesso (art. 2) contenente solo un ampio tratto di mare prospiciente la costa, palesa la reale portata della legge in esame, tesa, in realtà, alla creazione di un'area marina protetta in violazione del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni.

La disciplina delle aree protette rientra, invero, nella competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente» ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (ex multis, sentenze n. 212 del 2014 e n. 14 del 2012), ed è contenuta nella legge n. 394 del 1991 che detta i principi fondamentali della materia, ai quali la legislazione regionale è chiamata ad adeguarsi, assumendo anche i connotati di normativa interposta (sentenze n. 212 del 2014, n. 325 del 2011, n. 315 e n. 193 del 2010). L'art. 2 della legge n. 394 del 1991 classifica, difatti, le aree naturali protette in parchi nazionali e regionali (art. 2, commi 1 e 2), a seconda del loro rilievo nazionale o locale, e in riserve naturali, statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati (art. 2, comma 3). Mentre i parchi hanno finalità generali di protezione e valorizzazione della natura, le riserve (oltre ad avere di regola dimensioni molto più ridotte) hanno principalmente una finalità di natura conservativa connessa alla presenza di specifici valori floro-faunistici o di diversità biologica.

La legge quadro (art. 2, comma 2) non prevede, dunque, la figura del parco regionale marino, ma solamente la possibilità che tratti di mare prospicienti la costa vengano a far parte di parchi regionali costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali.

Con specifico riferimento all'ambiente marino, poi, l'art. 2, comma 4, della legge n. 394 del 1991 distingue le aree particolarmente protette e quelle definite dall'art. 25 della legge n. 979 del 1982, in base alla quale le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

Ai sensi dell'art. 18 della medesima legge n. 394 del 1991, il Ministro dell'ambiente istituisce le aree protette marine: l'istituto è imperniato sulla centralità del ruolo dello Stato anche nella fase di gestione (art. 19) e, in generale, nella disciplina richiamata (art. 20). L'ambito marino, diversamente da quello terrestre, risulta, dunque, caratterizzato da un prevalente interesse statale.

In definitiva, dal momento che il Parco naturale regionale, istituito con la legge reg. Abruzzo n. 38 del 2015, per le ragioni sopra esposte non comprende in via prevalente un'area di terra emersa, ma esclusivamente un'area marina, esso è in realtà da ascrivere alle aree marine protette, e pertanto la suddetta legge si pone in contrasto con la classificazione e l'istituzione delle aree naturali di cui agli artt. 2, 18, 19 e 20 della legge n. 394 del 1991 e, di conseguenza, con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema: materia nella quale rientrano le aree marine protette.

3.3. Se le norme impugnate istituiscono la "Costa dei Trabocchi" come «Parco naturale regionale» (art. 1, comma 1); delimitano i confini del Parco (art. 2, commi 1 e 2); individuano i principi della tutela dell'ambiente terrestre e le finalità del Parco (art. 2, comma 4 e art. 3), disciplinano il Piano del Parco (art. 6), il Programma pluriennale economico e sociale e il Regolamento del Parco (art. 7) e le Norme di salvaguardia (art. 9), ulteriori disposizioni della legge regionale impugnata (art. 1, commi 2 e 3, che classificano il parco e dispongono la tutela, nell'area marina interessata, di elementi floro-faunistici di particolare valore naturalistico; art. 2, comma 3, che descrive gli ulteriori elementi caratterizzanti l'area; art. 4, che individua i confini; artt. 5 e 8, che regolamentano l'ente e il piano di gestione; ed infine artt. 11 e 12, che prevedono la copertura finanziaria e l'entrata in vigore) risultano in rapporto di stretta ed esclusiva dipendenza funzionale con le disposizioni censurate.

Ad esse deve dunque estendersi, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la declaratoria di illegittimità costituzionale.

4. Restano assorbite le ulteriori questioni sollevate dal ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1; 2, commi 1, 2 e 4; 3, comma 1; 6, 7 e 9 della legge della Regione Abruzzo 6 novembre 2015, n. 38 recante «Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa)»;

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2 e 3; 2, comma 3; 4, 5, 8, 11 e 12.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.